



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2941

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al
Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali

19/03/2018 - 15:20

Indice

1. DDL S. 2941 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	5
1.2.1. Testo DDL 2941	6
1.2.2. Testo approvato 2941 (Bozza provvisoria)	33
1.2.3. Testo 1	60
1.3. Trattazione in Commissione	325
1.3.1. Sedute	326
1.3.2. Resoconti sommari	329
1.3.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	330
1.3.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 516 (pom.) del 17/10/2017	331
1.3.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 517 (pom.) del 17/10/2017	333
1.3.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 518 (nott.) del 17/10/2017	343
1.3.2.1.4. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 519 (ant.) del 18/10/2017	348
1.3.2.1.5. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 520 (pom.) del 18/10/2017	354
1.3.2.1.6. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 521 (nott.) del 18/10/2017	360
1.3.2.1.7. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (ant.) del 19/10/2017	366
1.3.2.1.8. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 522 (pom.) del 23/10/2017	367
1.4. Trattazione in consultiva	511
1.4.1. Sedute	512
1.4.2. Resoconti sommari	513
1.4.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	514
1.4.2.1.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 814 (ant.) del 18/10/2017	515
1.4.2.1.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 816 (ant.) del 24/10/2017	523
1.5. Trattazione in Assemblea	531
1.5.1. Sedute	532
1.5.2. Resoconti stenografici	534
1.5.2.1. Seduta n. 900 (pom.) del 17/10/2017	535
1.5.2.2. Seduta n. 904 (ant.) del 24/10/2017	594
1.5.2.3. Seduta n. 905 (ant.) del 25/10/2017	707
1.5.2.4. Seduta n. 906 (ant.) del 26/10/2017	953

1. DDL S. 2941 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2941
XVII Legislatura

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali
Titolo breve: *modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

Iter

26 ottobre 2017: approvato definitivamente. Legge

Successione delle letture parlamentari

[C.2352](#)

T. U. con [C.2690](#), [C.3223](#), [C.3385](#), [C.3986](#), [C.4068](#), [C.4088](#), [C.4092](#), [C.4128](#), [C.4142](#), [C.4166](#), [C.4177](#), [C.4182](#), [C.4183](#), [C.4240](#), [C.4262](#), [C.4265](#), [C.4272](#), [C.4273](#), [C.4281](#), [C.4284](#), [C.4287](#), [C.4309](#), [C.4318](#), [C.4323](#), [C.4326](#), [C.4327](#), [C.4330](#), [C.4331](#), [C.4333](#), [C.4363](#)

approvato in testo unificato

S.2941

assorbe [S.2621](#), [S.2726](#), [S.2749](#), [S.2762](#), [S.2793](#), [S.2843](#), [S.2876](#), [S.2905](#), [S.2911](#), [S.2938](#)

approvato definitivamente. Legge

Legge n. [165/17](#) del 3 novembre 2017, GU n. 264 del 11 novembre 2017.

Iniziativa Parlamentare

[On. Danilo Toninelli](#) (M5S)

Cofirmatari

[On. Emanuele Cozzolino](#) (M5S), [On. Fabiana Dadone](#) (M5S), [On. Giuseppe D'Ambrosio](#) (M5S), [On. Federica Dieni](#) (M5S), [On. Riccardo Fraccaro](#) (M5S), [On. Roberta Lombardi](#) (M5S), [On. Riccardo Nuti](#) (M5S)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.2690 - [On. Roberto Giachetti](#) (PD)

C.3223 - [On. Pino Pisicchio](#) (Misto, Centro Democratico)

C.3385 - [On. Giuseppe Lauricella](#) (PD)

C.3986 - [On. Pia Elda Locatelli](#) (Misto, Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI)) e altri

C.4068 - [On. Matteo Orfini](#) (PD)

C.4088 - [On. Roberto Speranza](#) (PD)

C.4092 - [On. Domenico Menorello](#) e altri

C.4128 - [On. Maurizio Lupi](#) (NCD) e altri

- C.4142 - [On. Pierpaolo Vargiu](#) (SCpI) e altri
- C.4166 - [On. Michele Nicoletti](#) (PD) e altri
- C.4177 - [On. Massimo Parisi](#) (FI-PdL) e altri
- C.4182 - [On. Lorenzo Dellai](#) (PI) e altri
- C.4183 - [On. Giuseppe Lauricella](#) (PD)
- C.4240 - [On. Giovanni Cuperlo](#) (PD)
- C.4262 - [On. Danilo Toninelli](#) (M5S) e altri
- C.4265 - [On. Andrea Rigoni](#) (PD)
- C.4272 - [On. Andrea Martella](#) (PD)
- C.4273 - [On. Cristian Invernizzi](#) (LNA) e altri
- C.4281 - [On. Simone Valiante](#) (PD) e altri
- C.4284 - [On. Tancredi Turco](#) (M5S) e altri
- C.4287 - [On. Marco Meloni](#) (PD)
- C.4309 - [On. Ignazio Benito Maria La Russa](#) (FdI-AN) e altri
- C.4318 - [On. Alfredo D'Attorre](#) (PD) e altri
- C.4323 - [On. Stefano Quaranta](#) (SEL)
- C.4326 - [On. Domenico Menorello](#) e altri
- C.4327 - [On. Renato Brunetta](#) (FI-PdL) e altri
- C.4330 - [On. Maurizio Lupi](#) (NCD) e altri
- C.4331 - [On. Celeste Costantino](#) (SEL) e altri
- C.4333 - [On. Pino Pisicchio](#) (Misto, Centro Democratico)
- C.4363 - [On. Gian Mario Frangomeli](#) (PD) e altri

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Trasmesso in data **13 ottobre 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 899 del 17 ottobre 2017.

Classificazione TESEO

SISTEMI ELETTORALI , ELEZIONI POLITICHE

Articoli

CAMERA DEI DEPUTATI (Artt.1, 3), SENATO DELLA REPUBBLICA (Artt.2, 3), COLLEGI E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI (Artt.1-3), RIPARTIZIONE DI SEGGI (Artt.1, 2), LISTE ELETTORALI (Artt.1, 2), CANDIDATURE ELETTORALI (Artt.1, 2), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.1, 2), SERVIZI E UFFICI ELETTORALI (Artt.1, 2), SCHEDE ELETTORALI (Artt.1, 2), RISULTATI ELETTORALI (Artt.1, 2), REGIONE VALLE D'AOSTA (Artt.1-3), REGIONE MOLISE (Artt.2, 3), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Artt.2, 3), PARTITI POLITICI (Artt.1, 2), PROGRAMMI E PIANI (Artt.1, 4), CONTRASSEGNI (Artt.1, 2, 4), STATUTI (Artt.1, 4), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Artt.1, 3, 6), MINORANZE LINGUISTICHE (Artt.1-3), PARITA' TRA SESSI (Artt.1, 2), DIVIETI (Art.1), ESTRAZIONI E SORTEGGI (Artt.1, 2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Artt.2, 3), REGIONE UMBRIA (Art.3), REGIONE BASILICATA (Art.3), REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (Art.3), LINGUA SLOVENA (Art.3), MINISTERO DELL' INTERNO (Art.3), REGIONI (Artt.2, 3), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Art.4), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.6), AUTENTICAZIONE DI ATTI (Art.6), ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (Art.6), INELEGGIBILITA' PARLAMENTARE (Art.6), INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Salvatore Torrisi](#) (AP-CpE-NCD) (dato conto della nomina il 17 ottobre 2017) .

Relatore di maggioranza Sen. [Salvatore Torrìsi](#) (AP-CpE-NCD) nominato nella seduta pom. n. 522 del 23 ottobre 2017 .

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 13 ottobre 2017. Annuncio nella seduta ant. n. 899 del 17 ottobre 2017.

Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2941

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2941

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2017, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **TONINELLI**, **COZZOLINO**, **DADONE**, **D'AMBROSIO**, **DIENI**, **FRACCARO**, **LOMBARDI** e **NUTI** (2352); **GIACHETTI** (2690); **PISICCHIO** (3223); **LAURICELLA** (3385); **LOCATELLI**, **PASTORELLI** e **LO MONTE** (3986); **ORFINI** (4068); **SPERANZA** (4088); **MENORELLO**, **VACCARO**, **GIGLI** e **QUINTARELLI** (4092); **LUPI** e **MISURACA** (4128); **VARGIU** e **MATARRESE** (4142); **NICOLETTI**, **ZAMPA**, **COVA**, **BAZOLI**, **BENAMATI**, **BORGHI**, **Marco DI MAIO**, **SERENI**, **ALFREIDER**, **BERGONZI**, **Stella BIANCHI**, **CARLONI**, **CRIVELLARI**, **DELL'ARINGA**, **DONATI**, **FANUCCI**, **FEDI**, **IORI**, **MIGLIORE**, **OTTOBRE**, **PARRINI**, **PINNA**, **PLANGGER**, **PREZIOSI**, **QUARTAPELLE PROCOPIO**, **SCHIRÒ**, **SENALDI**, **TARICCO**, **TENTORI** e **ZANIN** (4166); **PARISI** e **ABRIGNANI** (4177); **DELLAI**, **DE MITA**, **TABACCI**, **GIGLI**, **BARADELLO**, **BINETTI**, **BUTTIGLIONE**, **CAPELLI**, **CARUSO**, **CERA**, **FAUTTILLI**, **FITZGERALD NISSOLI**, **GITTI**, **MARAZZITI**, **PIEPOLI**, **SANTERINI**, **SBERNA** e **RUBINATO** (4182); **LAURICELLA** (4183); **CUPERLO** (4240); **TONINELLI**, **DIENI**, **CECCONI**, **COZZOLINO**, **DADONE**, **D'AMBROSIO**, **NUTI**, **AGOSTINELLI**, **ALBERTI**, **BARONI**, **BASILIO**, **BATTELLI**, **BENEDETTI**, **Massimiliano BERNINI**, **Paolo BERNINI**, **Nicola BIANCHI**, **BONAFEDE**, **BRESCIA**, **BRUGNEROTTO**, **BUSINAROLO**, **BUSTO**, **CANCELLERI**, **CARIELLO**, **CARINELLI**, **CASO**, **CASTELLI**, **CHIMIENTI**, **CIPRINI**, **COLLETTI**, **COLONNESE**, **COMINARDI**, **CORDA**, **CRIPPA**, **DA VILLA**, **DAGA**, **DALL'OSSO**, **DE LORENZIS**, **DE ROSA**, **DEL GROSSO**, **DELLA VALLE**, **DELL'ORCO**, **DI BATTISTA**, **DI BENEDETTO**, **Luigi DI MAIO**, **Manlio DI STEFANO**, **DI VITA**, **D'INCÀ**, **D'UVA**, **FANTINATI**, **FERRARESI**, **FICO**, **FRACCARO**, **FRUSONE**, **GAGNARLI**, **GALLINELLA**, **Luigi GALLO**, **Silvia GIORDANO**, **GRANDE**, **GRILLO**, **L'ABBATE**, **LIUZZI**, **LOMBARDI**, **LOREFICE**, **LUPO**, **MANNINO**, **MANTERO**, **MARZANA**, **MICILLO**, **NESCI**, **PARENTELA**, **PESCO**, **PETRAROLI**, **PISANO**, **RIZZO**, **Paolo Nicolò ROMANO**, **RUOCCO**, **SARTI**, **SCAGLIUSI**, **SIBILIA**, **SORIAL**, **SPADONI**, **SPESSOTTO**, **TERZONI**, **TOFALO**, **TRIPIEDI**, **VACCA**, **Simone VALENTE**, **VALLASCAS**, **VIGNAROLI**, **VILLAROSA** e **ZOLEZZI** (4262); **RIGONI** (4265); **MARTELLA** (4272); **INVERNIZZI**, **ALLASIA**, **ATTAGUILE**, **BORGHESI**, **BUSIN**, **CAPARINI**, **CASTIELLO**, **FEDRIGA**, **Giancarlo GIORGETTI**, **GRIMOLDI**, **GUIDESI**, **MOLTENI**, **PAGANO**, **PICCHI**, **Gianluca PINI**, **RONDINI**, **SALTAMARTINI** e **SIMONETTI** (4273); **VALIANTE**, **RUBINATO**, **CAPELLI**, **MELILLA**, **FOLINO**, **GINEFRA**, **LATTUCA**, **CARLONI**, **BRUNO BOSSIO**, **MARRONI**, **MOGNATO** e **TARICCO** (4281); **TURCO**, **ARTINI**, **BALDASSARRE**, **BECHIS** e **SEGONI** (4284); **Marco MELONI** (4287); **LA RUSSA**, **Giorgia MELONI**, **RAMPELLI**, **CIRIELLI**, **MURGIA**, **NASTRI**, **PETRENGA**, **RIZZETTO**, **TAGLIALATELA** e **TOTARO** (4309); **D'ATTORRE**, **SCOTTO**, **Roberta AGOSTINI** e **QUARANTA** (4318); **QUARANTA** (4323); **MENORELLO**,

MONCHIERO e VACCARO (4326); BRUNETTA , OCCHIUTO , SISTO , CALABRIA , RAVETTO , GELMINI , BALDELLI , Gregorio FONTANA , CARFAGNA , ARCHI , BERGAMINI , BIANCOFIORE , CATANOSO GENOESE , Luigi CESARO , DE GIROLAMO , GIACOMONI , GIAMMANCO , Alberto GIORGETTI , GULLO , MILANATO , PALMIERI , PALMIZIO , POLIDORI , POLVERINI , PRESTIGIACOMO , ROMELE , RUSSO , SANTELLI , SARRO , SECCO , Elvira SAVINO , Sandra SAVINO e VITO (4327); LUPI e MISURACA (4330); COSTANTINO , FRATOIANNI , AIRAUDO , Daniele FARINA , FASSINA , Giancarlo GIORDANO , GREGORI , MARCON , PAGLIA , PALAZZOTTO , PANNARALE , PELLEGRINO e PLACIDO (4331); PISICCHIO (4333); FRAGOMELI , MALPEZZI e ROTTA (4363)

(V. Stampati Camera nn. 2352, 2690, 3223, 3385, 3986, 4068, 4088, 4092, 4128, 4142, 4166, 4177, 4182, 4183, 4240, 4262, 4265, 4272, 4273, 4281, 4284, 4287, 4309, 4318, 4323, 4326, 4327, 4330, 4331, 4333 e 4363)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 ottobre 2017

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche al sistema di elezione
della Camera dei deputati)*

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata al presente testo unico.

3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in

ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali»;

b) il comma 3 è abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominali».

5. Il quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali»; le parole da: «il proprio statuto» fino a: «n. 13, e» sono soppresse; dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono aggiunte le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «organizzato» sono aggiunte le seguenti: «nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni».

7. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*bis*. -- 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi».

8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dichiarazione che indica gli

elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso»;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma».

9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».

10. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominali o, in caso di collegio plurinominali compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominali. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-*bis*, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominali in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominali, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominali; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*)».

11. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. -- 1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o

uninominali, a pena di nullità.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.

3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.

5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinomiale o uninominale del territorio nazionale.

6. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità».

12. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali» e la parola: «presentate» è sostituita dalla seguente: «presentati»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito *internet* il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti».

13. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».

14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma;

1-*ter*) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-*bis*»;

b) al numero 3), le parole: «e al quarto» sono soppresse;

c) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;

d) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;

e) al numero 6-*bis*), alinea:

1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale»;

2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-*bis*, comma 3.1, e 19».

15. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».

16. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-*bis*,

comma 1-*bis*, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».

17. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegio plurinominale» sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».

18. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 31. -- 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli.

4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.

5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".

6. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna».

19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «scheda e» sono inserite le seguenti: «, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode,»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale»;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti

ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale»;

d) al terzo comma, le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna».

20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 59. -- *I.* Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche».

21. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«*1.* Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;

2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste»;

b) al comma 3-*bis*, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*8-bis.* Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale».

23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».

24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».

25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- *1.* L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;
- b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;
- c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis;
- d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
- e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
- f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
- g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
- h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;
- i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
- l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. -- *I.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
- b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
- c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione

della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera *e*);

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera *c*);

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;

f) procede al riparto di 617 seggi; a tale fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *b*), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera *e*) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera *e*) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera *f*) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che

abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera *e*). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *f*).

Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera *f*). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera *g*), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera *h*). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono

assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera g). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera g). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

27. All'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il

maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».

28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. -- *1.* Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*).

4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.

6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*). A tale fine si procede con le modalità previste dal comma 4.

7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalità previste dai commi 4 e 5.

8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

29. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominali, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e)»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».

30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta,» sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinominali» e le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione»;

b) al comma 2, le parole: «e 4» sono sostituite dalle seguenti: «, 4 e 5»;

c) al comma 3, le parole: «dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito in un collegio uninominale»;

d) il comma 3-bis è abrogato.

31. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

32. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, i numeri 1-bis) e 2-bis) sono abrogati;

b) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70»;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale».

33. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 93. -- 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età».

34. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.

35. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

Art. 2.

*(Modifiche al sistema di elezione
del Senato della Repubblica)*

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali».

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. In ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. -- *I.* L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominali. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

6. Alla rubrica del titolo VI del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

«Art. 16. -- *I.* L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le

quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione».

«Art. 16-*bis*. -- *1.* L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera *c)*;

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale

almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16;

f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2)».

8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. -- 1. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera f). A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che

abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinomiale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinomiale, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».

9. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 17-*bis*. -- *I*. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.

3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. -- *I*. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 21-*ter*.

2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinomiale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

11. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

12. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è abrogata.

13. L'articolo 21-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

14. All'articolo 21-*ter* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 è abrogato.

15. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 4 alla presente legge.

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali)

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinomiale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinomiale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinomiale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei

collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinominale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera *a)*, sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinominale;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto

legislativo può comunque essere emanato.

6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

Art. 4.

(Elezioni trasparenti)

1. In apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

- a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
- b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;
- c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie.

Entrata in vigore)

1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,» e le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2017».

2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4-*bis*, comma 2, le parole: «entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale»;
- b) all'articolo 8:

1) al comma 1, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis*. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero».

3. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della Camera dei deputati, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà.

4. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali.

5. Ai fini di cui al comma 4, i rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 presentano alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione, entro quarantotto ore dalla presentazione delle liste, la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle liste in tutte le circoscrizioni regionali.

6. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «i sindaci, gli assessori comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «, i consiglieri metropolitani».

7. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal presente articolo, nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato 1
(Articolo 1, commi 1 e 35)
«Tabella A
(Articolo 1, comma 2)

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

Allegato 2
(Articolo 1, commi 1 e 35)
«Tabella A.1
(Articolo 1, comma 2)

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

- TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1
- TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2
- TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3
- TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4
- TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5
- TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6

Circoscrizione MOLISE

MOLISE CAMERA 1 – Molise 1

MOLISE CAMERA 2 – Molise 2 ».

Allegato 3
(Articolo 1, commi 18 e 35)
«Tabella A- bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

The diagram illustrates the internal structure of a ballot paper for the election of the Chamber of Deputies. It is divided into two vertical columns. Each column contains several boxes, each representing a candidate or a group of candidates. Each box includes a circular number (1 through 15) and a list of names (NOME COGNOME) with their corresponding numbers. The boxes are arranged in a grid-like fashion, with some boxes containing multiple names and others containing a single name. The background of the ballot paper is shaded with a diagonal pattern.

AVVERTENZA

La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di

contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.
In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui.

Tabella A- *ter*
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO.
SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
del
(oltre della elezione)
CIRCOSCRIZIONE
.....
COLLEGIO PLURINOMINALE
.....
COLLEGIO UNINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....
BOLLO DELLA SEZIONE

».

Allegato 4
(Articolo 2, commi 4 e 15)
«Tabella A

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

AVVERTENZA

La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.

In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui.

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

1.2.2. Testo approvato 2941 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2941

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 26 ottobre 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Fraccaro, Lombardi e Nuti; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Locatelli, Pastorelli e Lo Monte; Orfini; Speranza; Menorello, Vaccaro, Gigli e Quintarelli; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti, Zampa, Cova, Bazoli, Benamati, Borghi, Marco Di Maio, Sereni, Alfreider, Bergonzi, Stella Bianchi, Carloni, Crivellari, Dell'Aringa, Donati, Fanucci, Fedi, Iori, Migliore, Ottobre, Parrini, Pinna, Plangger, Preziosi, Quartapelle Procopio, Schirò, Senaldi, Taricco, Tentori e Zanin; Parisi e Abrignani; Dellai, De Mita, Tabacci, Gigli, Baradello, Binetti, Buttiglione, Capelli, Caruso, Cera, Fauttilli, Fitzgerald Nissoli, Gitti, Marazziti, Piepoli, Santerini, Sberna e Rubinato; Lauricella; Cuperlo; Toninelli, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Agostinelli, Alberti, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Crippa, Da Villa, Daga, Dall'Osso, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Nesci, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa e Zolezzi; Rigoni; Martella; Invernizzi, Allasia, Attaguile, Borghesi, Busin, Caparini, Castiello, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini e Simonetti; Valiante, Rubinato, Capelli, Melilla, Folino, Ginefra, Lattuca, Carloni, Bruno Bossio, Marroni, Mognato e Taricco; Turco, Artini, Baldassarre, Bechis e Segoni; Marco Meloni; La Russa, Giorgia Meloni, Rampelli, Cirielli, Murgia, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Tagliatalata e Totaro; D'Attorre, Scotto, Roberta Agostini e Quaranta; Quaranta; Menorello, Monchiero e Vaccaro; Brunetta, Occhiuto, Sisto, Calabria, Ravetto, Gelmini, Baldelli, Gregorio Fontana, Carfagna, Archi, Bergamini, Biancofiore, Catanoso Genoese, Luigi Cesaro, De Girolamo, Giacomoni, Giammanco, Alberto Giorgetti, Gullo, Milanato, Palmieri, Palmizio, Polidori, Polverini, Prestigiaco, Romele, Russo, Santelli, Sarro, Secco, Elvira Savino, Sandra Savino e Vito; Lupi e Misuraca; Costantino, Fratoianni, Airaudo, Daniele Farina, Fassina, Giancarlo Giordano, Gregori, Marcon, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino e Placido; Pisicchio; Fragomeli, Malpezzi e Rotta:

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali

Art. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- *1.* La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata al presente testo unico.

3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-*bis*, alle liste e alle coalizioni di liste».

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali»;

b) il comma 3 è abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominali».

5. Il quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali»; le parole da: «il proprio statuto» fino a: «n. 13, e» sono soppresse; dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono aggiunte le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «organizzato» sono aggiunte le seguenti: «nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione

nonché le relative attribuzioni».

7. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*bis*. -- 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi».

8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso»;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma».

9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».

10. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-*bis*, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati

rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*)».

11. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. -- 1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.

3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.

5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

6. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità».

12. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali» e la parola: «presentate» è sostituita dalla seguente: «presentati»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito *internet* il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti».

13. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».

14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma;

1-*ter*) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-*bis*»;

b) al numero 3), le parole: «e al quarto» sono soppresse;

c) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;

d) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;

e) al numero 6-*bis*), alinea:

1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale»;

2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-*bis*, comma 3.1, e 19».

15. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».

16. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».

17. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegio plurinominale» sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».

18. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 31. -- 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe

orizzontali ripartite in due rettangoli.

4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.

5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".

6. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna».

19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «scheda e» sono inserite le seguenti: «, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode,»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale»;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale»;

d) al terzo comma, le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna».

20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 59. -- 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche».

21. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;

2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste»;

b) al comma 3-*bis*, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale».

23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».

24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».

25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*;

d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data

- dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
- f)* determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
- g)* determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
- h)* determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;
- i)* determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
- l)* comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. -- *1.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- a)* determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
- b)* determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
- c)* determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera *e*);
- d)* determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera *c*);
- e)* individua quindi:
- 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;
 - 2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati

proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;

f) procede al riparto di 617 seggi; a tale fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *b)*, e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera *e)* del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera *e)* del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera *f)* del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera *e)*. A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *f)*. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera *f)*. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più

coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera *g)*, primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera *h)*. Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *g)*. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera *g)*. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle

quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

27. All'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».

28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. -- 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinomiale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di

cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*).

4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente.

L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.

6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*). A tale fine si procede con le modalità previste dal comma 4.

7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalità previste dai commi 4 e 5.

8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».

29. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*I*. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *e*)»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I-bis*. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».

30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta,» sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinominale» e le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione»;

b) al comma 2, le parole: «e 4» sono sostituite dalle seguenti: «, 4 e 5»;

c) al comma 3, le parole: «dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito in un collegio uninominale»;
d) il comma 3-bis è abrogato.

31. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

32. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, i numeri 1-bis) e 2-bis) sono abrogati;

b) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70»;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale».

33. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 93. -- 1. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età».

34. Gli articoli 93-bis, 93-ter e 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.

35. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A, A.1, A-bis e A-ter di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

Art. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali».

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. In ogni collegio plurinomiale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinomiale. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

4-bis. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. -- *1.* L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso

di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

6. Alla rubrica del titolo VI del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

«Art. 16. -- *1.* L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;

h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

i) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

Art. 16-*bis*. -- *l*. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera *c)*;

e) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;

2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16;

f) comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera *e)*, numeri 1) e 2)».

8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. -- *l*. L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e)*, numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *f)*. A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-*bis*, comma

1, lettera e), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera a). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

c) nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominali divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinominali, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a) e b). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a) e b). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinominali in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste

deficitarie».

9. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 17-*bis*. -- *I*. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.

3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. -- *I*. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 21-*ter*.

2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

11. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

12. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b*) è abrogata.

13. L'articolo 21-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

14. All'articolo 21-*ter* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 è abrogato.

15. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 4 alla presente legge.

Art. 3.

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali)

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di

collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinomiale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera *a*), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinomiale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinomiale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinomiale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera *a*), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinomiale;

- c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
- d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;
- e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.
3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.
5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.
6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

Art. 4.

(Elezioni trasparenti)

1. In apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:
- a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;
- b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

Art. 5.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6.

(Disposizioni transitorie. Entrata in vigore)

1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,» e le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2017».

2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*, comma 2, le parole: «entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale»;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero».

3. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della Camera dei deputati, di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà.

4. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali.

5. Ai fini di cui al comma 4, i rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 presentano alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione, entro quarantotto ore dalla presentazione delle liste, la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle liste in tutte le circoscrizioni regionali.

6. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «i sindaci, gli assessori comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «, i consiglieri metropolitani».

7. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal presente articolo, nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato 1
(articolo 1, commi 1 e 35)
«Tabella A
(articolo 1, comma 2)

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

Allegato 2
(articolo 1, commi 1 e 35)
«Tabella A.1
(articolo 1, comma 2)»

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

- TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1
- TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2
- TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3
- TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4
- TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5
- TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6

Circoscrizione MOLISE

- MOLISE CAMERA 1 – Molise 1
- MOLISE CAMERA 2 – Molise 2 ».

Allegato 3
(articolo 1, commi 18 e 35)
«Tabella A-bis
(articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
1	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome
2	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
3	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato plurinominali)	
4	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
5	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
6	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato plurinominali)	
7	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato plurinominali)	
8	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato plurinominali)	
9	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
10	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
11	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
12	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
13	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
14	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
NOME COGNOME (Candidato plurinominali)	
15	1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome

AVVERTENZA

La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di

contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.
In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui.

Tabella A-ter
(articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL LA CAMERA DEI DEPUTATI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRECELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO.

SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO

<p>ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI</p> <p>del <small>(data della elezione)</small></p> <p>CIRCOSCRIZIONE</p> <p>.....</p> <p>COLLEGIO PLURINOMINALE</p> <p>.....</p> <p>COLLEGIO UNINOMINALE</p> <p>.....</p>	<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>	<p>FIRMA DELLO SCRUTATORE</p> <p>.....</p> <p>BOLLO DELLA SEZIONE</p>
--	---------------------------------------	---

».

Allegato 4
(articolo 2, commi 4 e 15)
«Tabella A

(articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Il modello della scheda di votazione è composto da due colonne verticali di contrassegni. Ogni contrassegno è un rettangolo con un cerchio al centro e un numero (da 1 a 15). Sotto il cerchio, il nome e il cognome del candidato sono scritti in una lista numerata (1, 2, 3, 4). Il titolo "NOME COGNOME" è sopra ogni riga. Le righe sono alternate tra candidati uninominali e collegati. La colonna sinistra ha contrassegni 1-7, la destra 8-15.

AVVERTENZA

La scheda è divisa in due colonne verticali; su ogni colonna, il numero di righe orizzontali di contrassegni è pari a 5 se non vi sono più di 15 liste, a 6 se le liste sono da 16 a 20 e a 7 se vi sono più di 20 liste, ove necessario ampliando la scheda in larghezza con altre colonne verticali.

In ogni caso, i contrassegni delle liste da riprodurre sotto il nominativo del candidato nel collegio uninominale ad esse collegato devono essere contenuti in rettangoli contigui.

Tabella B
(articolo 11, comma 3)

Il modello della scheda di votazione è composto da due colonne verticali di contrassegni. Ogni contrassegno è un rettangolo con un cerchio al centro e un numero (da 1 a 15). Sotto il cerchio, il nome e il cognome del candidato sono scritti in una lista numerata (1, 2, 3, 4). Il titolo "NOME COGNOME" è sopra ogni riga. Le righe sono alternate tra candidati uninominali e collegati. La colonna sinistra ha contrassegni 1-7, la destra 8-15.

1.2.3. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA
24 ottobre 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (2941)

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, AIROLA, BERTOROTIA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2941 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali);

premesso che:

la legge elettorale è l'architrave sul quale si reggono gli equilibri e la funzionalità di ogni democrazia rappresentativa. Nella corrente Legislatura, dopo la dichiarazione – recata dalla sentenza n. 1 del 2014 – dell'illegittimità costituzionale della legge elettorale con la quale l'attuale Parlamento si è formato, era stata approvata, attraverso una notevolissima serie di forzature, una nuova legge elettorale, comunemente nota come «*Italicum*», i cui evidenti vizi erano stati denunciati con forza durante tutto l'iter legislativo, ben prima che la sentenza n. 35 del 2017 della Corte Costituzionale ne evidenziasse i molteplici profili di incostituzionalità;

lungi dal prendere atto dei nefasti effetti di questo modo di procedere, nessuna particolare cautela è stata adottata nell'elaborazione della terza legge elettorale di questa Legislatura. Al contrario, si sono ripetute

— 2 —

le forzature procedurali volte a disegnare ed imporre un sistema consistente soprattutto nell'impedire, con i meccanismi più disparati, all'avversario politico di tradurre in seggi la propria rappresentanza, espressa liberamente dal popolo nelle urne. Ciò produrrà un effetto ulteriore, dal momento che la prossimità delle elezioni farà sì che la Corte costituzionale – presumibilmente ben presto investita della questione di legittimità della nuova legge – non potrà esprimersi su di essa prima dello svolgimento della consultazione elettorale, con il rischio evidente della formazione di un nuovo Parlamento sulla base di una legge elettorale illegittima e lesiva della possibilità di scelta dei rappresentanti da parte dei cittadini. I medesimi fautori di due leggi elettorali dichiaratamente incostituzionali – il cosiddetto *Porcellum*, prima; il cosiddetto *Italicum*, poi – hanno tuttavia redatto il presente disegno di legge con gli stessi palesi profili di incostituzionalità e di irragionevolezza delle due precedenti;

il disegno di legge in esame, infatti, lungi dall'ispirarsi a sistemi noti e consolidati nel panorama delle democrazie stabilizzate, ha adottato un modello eccentrico e privo di coerenza e razionalità: basato su un sistema in parte proporzionale ed in parte maggioritario nel quale la prevalenza della parte proporzionale potrebbe far sì che gli effetti ritenuti «benefici» sulla cosiddetta «governabilità» del sistema uninominale maggioritario – compattamento di forze politiche affini, riduzione della frammentazione politica – vengano contraddetti da una soglia di sbarramento bassa, dalla possibilità del ricorso alle pluricandidature e dalla possibilità che i candidati nei collegi uninominali siano abbinati ad una pluralità di liste nel collegio plurinominale. Il sistema delineato dalla legge – approvata ancora una volta con il ricorso al voto di fiducia, che tratta la materia elettorale alla stregua di una faccenda interna alla maggioranza pro tempore – favorisce coalizioni artificiose e disomogenee, pronte a scomporsi e ricomporsi dopo le elezioni, così da abbinare i difetti del collegio uninominale (rischio del ricorso a «clientele», costose campagne personalistiche a livello locale) a quelli del sistema elettorale proporzionale con liste bloccate (frammentazione, eccessivo potere degli organi di direzione dei partiti nella scelta e nella collocazione dei candidati a scapito della libertà di scelta del cittadino). Ancor più gravemente viene lesa la rappresentanza, poiché attraverso la possibilità di esprimere il proprio voto mediante una scheda unica, i cittadini eleggeranno differenti rappresentanti nella parte maggioritaria dei collegi uninominali e nella parte proporzionale delle liste plurinominali, con un irrazionale effetto moltiplicativo di quell'unico voto su ben quattro livelli (uninominale, plurinominale, circoscrizionale, nazionale), nella totale inconsapevolezza da parte degli elettori degli effetti del proprio voto, accentuata dal ricorso a coalizioni effimere. Tutto ciò renderà ancora meno conoscibili per il cittadino gli effetti del voto medesimo, in spregio a quei requisiti di personalità, libertà ed eguaglianza sanciti dall'articolo 48 della Costituzione;

valutato, inoltre, che:

i parametri essenziali per la valutazione della compatibilità costituzionale del presente disegno di legge non possono che essere rappresentati

dalle recenti, oltreché storiche, sentenze (la n. 1 del 2014 e la n. 35 del 2017), con cui la Corte costituzionale ebbe a dichiarare l'incostituzionalità sia della Legge n. 270 del 2005 sia della Legge n. 52 del 2015. Sentenze di tale importanza avrebbero postulato un intervento equilibrato e coerente da parte del legislatore, data la delicatezza e l'importanza della materia, che dovrebbe essere sempre sottratta alle contingenti e strumentali convenienze di parte, in favore di una riforma stabile ed ampiamente condivisa. Purtroppo, ancora una volta, si assiste ad un intervento di segno opposto, che presenta evidenti e gravi vizi di costituzionalità;

occorre innanzitutto evidenziare come sussista una contraddittorietà interna riferita ad un sistema misto che non consente di distinguere tra voto nel collegio uninominale e voto di lista nel collegio plurinominale. Costringere l'elettore a trasferire il suo voto sulla lista (o sulle liste) collegata è una forzatura che travisa e distorce il carattere uninominale, favorendo l'alterazione – o, meglio, la falsificazione – della volontà dell'elettore;

la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra idonea a violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.). Infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista. Costoro, dunque, si interpongono tra il voto dell'elettore e la sua destinazione finale a favore di una o dell'altra lista, così che il voto non è più diretto né personale;

il travisamento del voto, connesso alla manomissione della volontà dell'elettore, determina evidentemente una alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (articolo 48, secondo comma, Cost.). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961). In altri termini, si viene a configurare un meccanismo intrinsecamente irrazionale, oltretutto in palese contrasto con l'asserito scopo di assicurare la governabilità, e normativamente programmato per determinare come esito una oggettiva alterazione della rappresentanza democratica. Rimane, in tal modo, gravemente compromesso sia il funzionamento della forma di governo parlamentare, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (articolo 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'articolo 70 Cost. attribuisce alla Camera ed al Senato;

l'articolato in oggetto avalla, in definitiva, una illimitata compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, del tutto incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (articolo 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e con-

— 4 —

trollo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (articolo 138 Cost.);

ritenuto, pertanto, che:

il combinato disposto tra il collegamento del candidato nel collegio uninominale a quello plurinominale, oltrech  la possibilit  per un soggetto di essere candidato in ben 5 collegi plurinominali determina un ulteriore e radicale affievolimento dell'espressione del voto. Tali soggetti «blindati» saranno fatalmente imposti dai partiti di riferimento e la scelta politica dell'elettore si tradurr  in un voto limitato, che priva l'elettore di margini di scelta dei propri rappresentanti: scelta che permane rimessa in mano ai partiti. La libert  dell'elettore risulta gravemente compromessa, posto che il cittadino   chiamato a determinare l'elezione di parlamentari, votando – nella parte proporzionale – una lista pre formulata di candidati. Questi, invero, sono individuati sulla base di scelte operate dai partiti, s  che anche l'aspettativa relativa all'elezione, in riferimento alla presenza nella lista, pu  essere delusa, tenuto conto della possibilit  che il candidato sia eletto in altro collegio dove   simultaneamente candidato sulla base delle indicazioni del partito al momento in cui vengono scelti i collegi plurimi cui destinare i candidati che si vuoi garantire;

la possibilit , infatti, per un soggetto di essere candidato in un numero elevato di collegi (fino a 5) determina una notevole quota di parlamentari «cooptati», dal momento che il parlamentare eletto in pi  collegi plurinominali   proclamato eletto in quello nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, mentre chi   eletto in un collegio uninominale e in uno o pi  collegi plurinominali «si intende» eletto nel collegio uninominale.  , questo, un grave strumento distorsivo del sistema elettorale, perch  si introduce un pessimo elemento di cooptazione degli eletti, confliggente palesemente con la libert  di voto, e si conferiscono ai singoli candidati – e, soprattutto, ai partiti di riferimento – poteri decisivi di scelta rispetto alla composizione finale delle Camere. In altri termini, il partito pu  esercitare una sorta di «opzione preventiva» nel determinare i candidati blindati o pi  sicuri e ci  non pu  che alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti;

valutato, inoltre, che:

il disegno di legge in esame prevede l'applicazione per il Senato di uno sbarramento determinato a livello nazionale. Ci , oltre a costituire un elemento inedito nella sua storia, risulta incompatibile con la previsione costituzionale di un Senato eletto «a base regionale» di cui all'articolo 57, primo comma della Costituzione;

l'insieme di tali aspetti descrive come anche il disegno di legge in esame sia diretto a distorcere – se non coartare – verso linee predefinite dalla maggioranza pro tempore la libert  di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranit  popolare. In tal modo si contraddice il principio democratico, incidendo sulla stessa libert  del voto di cui al-

l'articolo 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978). Il complesso delle norme contenute nel disegno di legge determina, evidentemente, un'alterazione disarmonica della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente;

ad *adiuvandum*, il Codice di Buona Condotta del Consiglio d'Europa del 2003, all'articolo 65, recita: «Ciò che è da evitare, non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest'ultimo può sempre essere migliorato; ma, la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito». A tal riguardo, si consideri che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 348 del 2007, ha assunto le norme CEDU (e, dunque il Codice di buona condotta summenzionato) come «fonti integratrici del parametro di costituzionalità di cui all'articolo 117, primo comma, Cost.»;

una legge elettorale siffatta, per di più «imposta» attraverso un voto di fiducia annunciato prima che iniziasse il dibattito nell'Aula della Camera, si configura sempre più come una legge concepita da e per i partiti e, tra essi, segnatamente per quelli che sono temporaneamente maggioranza di governo. Da strumento neutro di esaltazione della volontà popolare la legge viene distorta fino a diventare un sistema preventivo di regolamento dei conti interni ai partiti stessi e alle coalizioni di interessi – ben più saldi delle finte coalizioni previste dalla legge elettorale – che vogliono prestabilire l'esito del voto con i meccanismi più convenienti nell'immediatezza del momento del voto. Non è un caso, infatti, che oramai da anni ciascuna legislatura produca una legge elettorale profondamente diversa, con un precipitare vertiginoso della qualità giuridica dei testi e della tenuta nel tempo delle norme, e che la legislatura in corso ne abbia viste addirittura tre, tutte scritte, stracciate e riscritte in base ai sondaggi sfavorevoli o alle convenienze effimere di parte. L'esatto contrario della certezza del diritto e del perseguimento prioritario dell'interesse generale su quello particolare;

l'impianto normativo proposto, viola, alla luce di quanto in premessa, il principio di proporzionalità ed il criterio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost., oltreché gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., i quali stabiliscono che il suffragio è diretto per l'elezione dei deputati e dei senatori; l'articolo 48, secondo comma, Cost., in virtù del quale il voto è personale e libero; l'articolo 57, primo comma, sulla base regionale elettiva del Senato; l'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 3 del protocollo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce al popolo il diritto alla «scelta del corpo legislativo». Risultano, altresì, manifestamente violate numerosissime pronunce della Corte costituzionale ed in particolare, i contenuti precettivi della Sentenza n. 1 del 2014 e della Sentenza n. 35 del 2017,

— 6 —

delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 2941.

QP2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Il Senato,

in sede di esame del testo

premesso che:

il presente disegno di legge presenta plurimi profili di incostituzionalità: numerose norme rappresentano infatti un vulnus al diritto degli elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento, come sancito dagli articoli 1, 3 e 48 della Carta costituzionale, i quali stabiliscono che «la sovranità appartiene al popolo» e che «è compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli [. . .]» che limitano «la partecipazione di tutti» all'organizzazione politica del Paese. All'articolo 48 viene invece disposto che il voto sia «personale ed eguale, libero e segreto»;

in primo luogo, è evidente la lesione della libertà e personalità del voto dell'elettore di cui all'articolo 48 della Costituzione, la cui coerenza ha dato luogo alle declaratorie di incostituzionalità delle sentenze numero 1/2014 e numero 35/2017. Il testo in esame prescrive, infatti, un voto unico in un contesto di duplicità del canale rappresentativo, in violazione del principio di uguaglianza di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione;

con un unico voto, dunque, i cittadini si troveranno a dover scegliere il candidato nel collegio uninominale, eletto col sistema maggioritario, oppure una lista di partito o movimento politico in un collegio plurinominale, i cui candidati (scelti dal partito e sistemati in un elenco non modificabile) risulteranno eletti metodo proporzionale. Nella prima ipotesi l'elettore, optando per un candidato nel collegio uninominale, voterà anche per tutte le liste ad esso collegate, ognuna con un proprio programma anche molto differente rispetto quello delle altre liste. Tale scelta comporterà uno slittamento automatico della volontà dell'elettore: da un determinato candidato del collegio uninominale a liste non votate dall'elettore stesso, bensì in proporzione ai voti attribuiti da altri elettori;

ai cittadini sarà preclusa la possibilità di votare per un determinato candidato uninominale nel caso in cui esso risulti collegato ad una lista – tra l'altro bloccata- i cui candidati non risultino graditi. È evidente come la libera scelta di votare per il miglior candidato disponibile non venga assicurata: qualora l'elettore abbia un diverso giudizio tra il candidato del collegio uninominale e la lista ad esso collegata, l'unica scelta a sua disposizione resterebbe quella di non votare o, al massimo, di ripiegare su un voto che non costituisce la sua reale preferenza;

— 7 —

allo stesso modo, l'obbligo di collegamento costituisce un limite sia per i candidati nei collegi uninominali che per le liste: per i primi risulterebbe infatti preclusa la possibilità di candidarsi qualora nessuna lista circoscrizionale fosse di suo gradimento –o accetti tale collegamento; alle liste sarebbe invece impedito di presentarsi e partecipare al recupero proporzionale qualora non riuscissero a individuare un candidato uninominale disposto a collegarsi ad esse;

vi è inoltre una sproporzione del voto del singolo elettore: la scelta degli elettori verso candidati che risultassero vincenti nei collegi uninominali verrebbe, di fatto, contata due volte: non solo nell'assegnazione del collegio uninominale, ma anche nella determinazione degli altri seggi da ripartire su base proporzionale. Di contro, il voto degli elettori che avessero votato per un candidato risultato perdente sarebbe improduttivo di rappresentanza;

con il cosiddetto *Mattarellum*, per la Camera vi erano a disposizione dell'elettore, non solo due voti su schede separate ma era perfino previsto un meccanismo correttivo, quello dello scorporo, che prevedeva che i voti che avessero prodotto rappresentanza nei collegi uninominali non venissero contati ai fini del riparto proporzionale;

un ulteriore metodo potrebbe essere quello del voto disgiunto, che consentirebbe all'elettore un doppio voto in considerazione della diversa specificità del sistema elettorale: uninominale maggioritario da un lato e plurinominale proporzionale dall'altro. Nessuna delle due opzioni viene però prevista dal presente Disegno di Legge;

si rilevano inoltre la violazione degli articoli 51, primo comma, e 3 della Costituzione (per ciò che concerne il profilo delle candidature) e dell'articolo 49 (per quanto concerne la presentazione delle liste): l'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 361/1957 riserva infatti la presentazione delle liste a partiti o gruppi politici organizzati. Se tale decisione non fosse libera – ossia impedisse di scegliere se presentarsi solo nella parte maggioritaria o in quella proporzionale limitata ai collegi plurinominali – tale prescrizione risulterebbe in palese violazione degli articoli 3 e 49 della Costituzione: quest'ultimo pone infatti quale unico limite alla determinazione della «vita politica nazionale» il cosiddetto «metodo democratico»;

se per candidarsi bisognasse appartenere –o essere graditi- a un partito politico, il dettato costituzionale non sarebbe rispettato: l'articolo 49, infatti, garantisce ai cittadini un diritto, e non prescrive un obbligo alla costituzione di un partito per partecipare alle elezioni;

numerose ulteriori disposizioni risultano lesive degli articoli 48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione, non consentendo ai cittadini un voto personale, libero e diretto. All'elettore non è garantita la possibilità di scegliere il proprio candidato, non essendo prevista né la possibilità di esprimere preferenze né meccanismi equivalenti quali la cancellatura dei candidati;

inoltre, le singole candidature non si trovano in condizioni di eguaglianza a causa del meccanismo delle liste bloccate con una pluralità di candidature predeterminate;

si ricorda come la sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale abbia salvato le liste bloccate ponendo una condizione: l'effettiva conoscibilità dei candidati presenti nelle liste e, quindi, la libertà di scelta e di voto. Il meccanismo che nazionalizza l'assegnazione dei seggi per poi redistribuirlo in modo circoscrizionale falsa questa condizione: l'elettore con il proprio voto produrrà, infatti, un seggio, ma non è detto che sarà per quel territorio o quella circoscrizione, potendo invece essere re distribuito in un altro collegio;

in questo modo si viene a costituire una lista lunghissima, ben al di là di quei meccanismi di conoscibilità richiesti dalla Consulta;

al comma 7 dell'articolo 1 si rileva inoltre una disposizione in contrasto con i principi costituzionali, ove si prevede la dichiarazione del nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica da parte dei partiti contestualmente al deposito del simbolo elettorale e del programma degli stessi: non esiste nel nostro ordinamento costituzionale alcuna apertura ad una indicazione diretta del Presidente del Consiglio da parte degli elettori, essendo la nostra una forma di governo parlamentare;

parimenti, la nuova legge presenta almeno tre soglie di sbarramento nella parte proporzionale. La prima è fissata al raggiungimento del tre per cento di voti validi a livello nazionale; la seconda al superamento dell'uno per cento e la terza per le liste che raggiungono fino all'uno per cento dei voti validi. La prima soglia consente di partecipare all'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali; la seconda trasferisce i voti della lista alla colazione di cui questa faccia parte al fine di fame crescere la cifra elettorale nazionale, ma senza assegnazione di seggi alla lista stessa; la terza determina che i voti della lista non si conteggino e vadano dispersi: uno schema palesemente incostituzionale in quanto, da un lato, viola l'uguaglianza del voto degli elettori in maniera irragionevole, dall'altro falsifica la volontà dell'elettore trasferendo il suo voto a liste che espressamente non ha scelto;

una ulteriore incostituzionalità della nuova legge si cela nel meccanismo che consente di presentare fino a cinque pluricandidature al proporzionale e una all'uninomiale. A vendosi un voto unico e le liste bloccate, le pluricandidature violano il principio di parità nella rappresentanza di genere. Basterà, infatti, che i partiti candidino una donna «forte» che ritengono di poter eleggere all'uninomiale e/o come capolista in cinque collegi, in uno dei quali ritengano probabile l'elezione di un loro candidato, per assicurarsi che in caso di elezione negli altri quattro collegi (o cinque se la candida femminile è eletta all'uninomiale) vengano eletti solo uomini. Con questo sistema sarà sufficiente candidare ed eleggere 5 donne, ad esempio, per assicurarsi l'elezione di 20/25 uomini;

anche il profilo della tutela delle minoranze linguistiche appare irragionevolmente compromesso: nella legge vigente per la Camera dei Deputati, approvata con legge n. 52/2015, alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol erano attribuiti 11 deputati, dei quali 8 eletti in collegi uninominali e 3 di compensazione proporzionale con liste di candidati collegate ai candidati nei collegi uninominali. Poiché non ci sono stati altri censimenti

generali della popolazione italiana dopo quello del 20 Il, in base al quale, in applicazione del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, spettavano complessivamente Il deputati: il presente disegno di legge dispone, per il Trentino Alto Adige, 6 deputati eletti in collegi uninominali e 5 in liste proporzionali;

nel territorio nazionale il rapporto tra collegi uninominali e seggi da assegnare con liste proporzionali è pari a $612:231 = 2,64$, cioè ad ogni seggio uninominale ne corrispondono in media 2,64 proporzionali. Tale rapporto corrisponde – in termini rovesciati – a quello della legge n. 52/2015 per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, in quanto $11:3 = 3,6$;

risulta evidente l'irragionevolezza del rapporto che prevederà 6 collegi uninominali e un solo collegio plurinominale per il Trentino Alto-Adige. Poco chiara è la motivazione alla base di questa sproporzione tra i collegi uninominali e plurinominali rispetto al territorio nazionale, soprattutto se si considera che il legislatore dovrebbe poter derogare alla normativa nazionale solo qualora la questione impatti direttamente sulle minoranze linguistiche. Ciò vale per la soglia di sbarramento, ma non per i collegi;

ritenuto che:

il legislatore ha discrezionalità nella scelta del sistema elettorale, ma non oltre il limite dell'arbitrarietà. Una disparità di trattamento con il resto del territorio nazionale, come quella denunciata sopra, è ingiustificabile e senza precedenti, ad eccezione della legge n. 52/2015, mai applicata e destinata a non esserlo se questa legge dovesse mai essere approvata. L'articolo 3 della Costituzione, dispone che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Il disegno di legge in esame, come altre leggi elettorali in precedenza, ha derogato alle norme comuni per le liste rappresentative di minoranze linguistiche in forza all'articolo 83 decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 comma 25 della legge in esame;

il testo discrimina pesantemente tra varie comunità linguistiche autoctone, introducendo irragionevolmente previsioni legislative grandemente diversificate tra gruppi linguistici legalmente riconosciuti, tutti posti sullo stesso piano dalla normativa costituzionale e ordinaria (articoli 2, 3, 6 Costituzione, articolo 2 legge n. 482 del 1999, legge di ratifica 28 agosto 1997 n. 302 della Convenzione-quadro di tutela delle minoranze nazionali) e dalla sentenza Corte Costituzionale n. 215 del 2013;

viene inoltre applicato un regime elettorale speciale che, più che tutelare minoranze linguistiche –le quali- non vengono neppure richiamate, privilegia specifici partiti politici nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano. I collegi uninominali e plurinominali (*ex* articolo 3 comma 1 lettera *b*) del Trentino-Alto Adige/Sudtirolo e del Molise sono totalmente sottratti ai criteri generali;

— 10 —

la normativa del tutto irragionevolmente discrimina tra le minoranze linguistiche perché nessuna tutela è data agli occitani di Piemonte, agli albanesi di Calabria e ai grecanici di Puglia pur più numerosi dei franco-provenzali della Valle d'Aosta, dei Ladini trentini e altoatesini e degli sloveni del Friuli Venezia Giulia per non parlare dei friulanofoni e dei sardi. Nella Provincia autonoma di Bolzano non vi è rispetto della pluralità linguistica e all'interno delle comunità linguistiche della pluralità politica come affermati nella misura n. 111 di attuazione del pacchetto per il Senato e nel terzo comma dell'articolo 47 dello Statuto speciale regionale, norma di rango costituzionale. In violazione del primo comma dell'articolo 3 della Costituzione, le deroghe alla soglia nazionale del 3 per cento non sono riconosciute alle liste rappresentative di interessi politici regionali senza connotazione linguistica;

tutto ciò premesso e considerato,

delibera di non passare all'esame della proposta di legge, che versa in evidente condizione di incostituzionalità.

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2941 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali);

premesso che:

l'articolo 6 della Costituzione sancisce che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Il disegno di legge in esame, limitatamente a tale tutela, introduce rilevanti contraddizioni ed irragionevolezza idonee ad inficiare, se non a compromettere, tale supremo valore costituzionale;

il disegno di legge prevede, infatti, che i partiti o gruppi politici organizzati possano presentarsi come lista singola o in coalizione unica a livello nazionale. In caso di coalizione i partiti debbono presentare, evidentemente, candidati unitari nei collegi uninominali. Una specifica previsione è posta per i partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni di Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto o relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. In particolare, per siffatti partiti o gruppi politici organizzati, è consentito specificare – con una dichiarazione – in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione sia presentato il medesimo candidato unitamente con altri partiti o gruppi politici della coalizione;

per il Senato risulta generalizzata una clausola alternativa di sbarramento (il 20 per cento di voti validi espressi nella circoscrizione), quale prevista dal disegno di legge per la Camera dei deputati in via eccezionale e derogatoria, solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate in circoscrizioni comprese in Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto preveda, per tali minoranze linguistiche, una particolare tutela;

per siffatte minoranze linguistiche è altresì posta – sia per la Camera sia per il Senato – una ulteriore clausola, alternativa a quella per

— 12 —

la Camera dei deputati, consistente nell'aver conseguito eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione;

nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia (coincidente con il territorio dell'intera Regione sia per la Camera sia per il Senato), uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, escludendo quelle germanofone pur essendo espressamente tutelate;

con riferimento alla Valle d'Aosta, dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 33, del presente disegno di legge parrebbe dedursi la caratterizzazione esclusivamente maggioritaria del voto in quell'ambito territoriale. In altri termini, a differenza del territorio nazionale, non risulterebbe alcun recupero proporzionale degli scrutini del collegio uninominale: né a livello regionale, né a livello nazionale. Ciò, evidentemente, comprime significativamente la rappresentanza e, dunque, la tutela delle minoranze linguistiche valdostane;

valutato, inoltre, che:

nell'ambito della Regione Trentino Alto Adige – in cui lo Statuto prevede una speciale tutela per le minoranze linguistiche – per il Senato sono costituiti 6 collegi uninominali ed un collegio plurinominali, coincidente con il territorio dell'intera Regione ad autonomia speciale. Contestualmente, l'articolo 2, comma 14, del disegno di legge in esame, abroga l'articolo 21-ter, comma 7, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in cui si prevedeva lo scorporo parziale dei voti, al fine di favorire nella parte proporzionale gli sconfitti del maggioritario. In altri termini, si correggeva parzialmente la distribuzione maggioritaria della rappresentanza, facendo sostanzialmente funzionare la parte proporzionale come una quota di salvaguardia per le «migliori» forze politiche che – nel complesso delle competizioni uninominali – risultava di minoranza. Con la abrogazione di detto scorporo, dunque, potrebbe risultare compromessa la concreta e fattuale tutela delle minoranze linguistiche, in forza dell'assenza di specifici presidi normativi;

valutato, in definitiva, che:

la disciplina speciale introdotta per il Trentino Alto Adige non realizza un adeguato bilanciamento tra principio di uguaglianza e tutela delle minoranze linguistiche. La deroga, dunque, è in contraddizione con l'articolo 3 Cost., l'articolo 48 comma 2 Cost., con riguardo all'uguaglianza del voto, e con lo stesso articolo 6 Cost., in quanto potenzialmente lesiva degli stessi diritti delle minoranze;

la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 16 aprile 1975 ha chiarito che la tutela della minoranza [linguistica] significa esigenza di un trattamento specificatamente differenziato in applicazione dell'articolo 6 Cost;

emerge con tutta chiarezza, in altri termini, il dovere del legislatore di salvaguardare con apposite norme il diritto elettorale delle minoranze etniche e dei cittadini ad esse appartenenti. Per i gruppi etnici minoritari e per i cittadini ad essi appartenenti non è sufficiente affermare la «non

— 13 —

discriminazione» – atteggiamento meramente passivo ma è necessario, viceversa, provvedere alla tutela dei loro diritti elettorali con particolari e concrete misure;

risultando, dunque, violato nella forma e nella sostanza l'articolo 6 della Costituzione nonché la giurisprudenza costituzionale ad esso riferita,

delibera ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere l'esame dell'A.S. 2941 sino al 15 marzo 2018.

EMENDAMENTI

Art. 01.

01.1

BIGNAMI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di voto elettronico)

1. Il voto elettorale è diretto ed eguale, libero e segreto, può essere espresso dall'avente diritto o mediante procedura manuale utilizzando la scheda di cui all'articolo 1, comma 18, capoverso "Art. 31", comma 1, della presente legge, o per mezzo di procedure elettroniche di voto.

2. Per l'esercizio del diritto di voto, mediante procedura elettronica di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno con proprio decreto, stabilisce le modalità per la gestione e lo svolgimento delle procedure elettroniche di voto, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) le apparecchiature elettroniche e i programmi informatici, utilizzati nelle operazioni di voto devono assicurare i medesimi criteri ed elevati *standard* di sicurezza e segretezza delle operazioni di voto manuale compiute dall'elettore, effettuate mediante la scheda cartacea;

b) i programmi informatici di cui alla lettera a), devono assicurare che al termine delle operazioni di voto sia noto, immediatamente, o comunque al termine dell'elaborazione dei dati, il risultato definitivo dei voti espressi, e comunque entro la successive sei ore dalla chiusura dei seggi elettorali».

Conseguentemente, al comma 18, capoverso «Art. 31», comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, dopo le parole:* «nella parte esterna della scheda;», *aggiungere le seguenti:* «o sullo schermo video del dispositivo elettronico;»;

b) *dopo le parole:* «tracciando un segno sul contrassegno», *inserire le seguenti:* «, o selezionando elettronicamente, in caso procedure di voto elettronico, il contrassegno»;

— 15 —

c) *prima delle parole*: «è tracciato un segno», *inserire le parole*: «è selezionato elettronicamente, in caso procedure di voto elettronico, o».

Conseguentemente, al comma 18, capoverso «Art. 31», comma 6, premettere alle parole: «Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile», *le seguenti*: «ove l'avente diritto, non esprima al Presidente del Seggio, la sua volontà di avvalersi della procedura elettronica per l'esercizio del diritto di voto, ma scelga di avvalersi della procedura manuale, utilizzando la scheda cartacea.».

01.2

BIGNAMI

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Delega al Governo in materia di elezioni primarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione delle modalità di indizione e svolgimento di elezioni primarie con le quali i partiti o i gruppi politici organizzati scelgono, sulla base del numero di preferenze nominative espresse dagli elettori che partecipano al voto, i candidati per le elezioni al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, per i collegi uninominali e i collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione come definiti dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le elezioni primarie indette dei partiti o dei gruppi politici organizzati sono libere e gratuite;

b) le elezioni primarie indette dal partito o dal gruppo politico che intende presentare le proprie liste di candidati per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, secondo le modalità di cui alla lettera d). Le liste di cui al precedente periodo, sono composte, al termine delle operazioni di scrutinio dei voti validamente espressi, con i nominativi dei candidati vincitori delle elezioni primarie, nell'ordine numerico, dal maggiore al minore, dei voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato e nel rispetto della vigente normativa in materia di alternanza di genere nelle competizioni elettorali le schede bianche, al fine di prevenire illeciti, sono da considerarsi nulle.

c) ogni cittadino italiano se maggiorenne, può candidarsi alle elezioni primarie di cui alla lettera a) per essere candidato nelle elezioni politiche per la Camera dei Deputati o, avendone i requisiti di legge, per il Senato della Repubblica;

— 16 —

d) Il Ministro dell'interno assicura il regolare svolgimento delle operazioni di voto che debbono tenersi entro il sessantesimo giorno precedente a quello del deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361, del 1957;

e) tutti gli iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza possono partecipare al voto nelle elezioni primarie di cui alla lettera a), anche se non iscritti al partito o al gruppo politico organizzato che le ha indette, esprimendo un solo voto per la scelta del candidato che sarà inserito nelle liste uninominali e un solo voto per la scelta del candidato che sarà inserito nelle liste dei collegi plurinominali nell'ambito della circoscrizione ove risiedono, sia per le elezioni del Senato della Repubblica che per le elezioni della Camera dei Deputati.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, entro 5 giorni dall'espressione dei pareri di cui al precedente periodo, il Governo, sospende la pubblicazione del decreto, e invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione sulle modifiche che intende apportare. Entro 10 giorni le Commissioni parlamentari competenti per materia formulano un nuovo parere. Il Governo, qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

3. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 2, primo periodo, nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato».

Art. 1.

1.1

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole che vanno da: «231 collegi uninominali», fino a: «tabella A.1, allegata al presente testo unico», con le seguenti: «303 seggi uninominali, ripartiti in ciascuna circoscrizione proporzionalmente alla popolazione come determinata dall'Art. 3 comma 1».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 4, sostituire il numero: «231», con il seguente: «303».

— 17 —

al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera f), sostituire il numero: «231», con il seguente: «303».

all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole che vanno da: «, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», fino a: «alla rispettiva popolazione», con le seguenti: « Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 150 collegi uninominali ripartiti in ciascuna regione proporzionalmente alla, popolazione come determinata ai sensi del comma 1».

all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero «231», con il seguente: «303».

b) al comma 2, sostituire il periodo che va dalle parole: «fatto salvo», a: «Nelle altre regioni», con il seguente: «per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 150 collegi uninominali. Nelle regioni».

1.200

CHITI, MICHELONI, MUCCHETTI, TOCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 1» ai commi 2 e 4, sostituire il numero: «231», con «308».

Conseguentemente:

1) Al comma 26, lettera f) sostituire il numero «231», con «308».

2) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire il numero «231», con «308».

1.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in sei», con le seguenti: «in tre».

Conseguentemente, al secondo periodo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 3, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «tre».

1.201

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «in sei» inserire le seguenti: «due dei quali sono costituiti in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica ladina».

1.202

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «in sei» inserire le seguenti: «uno dei quali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica ladina».

1.3

GUERRA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinomiali», con le seguenti: «nelle circoscrizioni»;

sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono soppressi.»;

al comma 4, capoverso 2, sostituire le parole: «corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale», con i seguenti periodi: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto ai primo.»;

sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono soppressate le parole: "nei collegi plurinomiali

— 19 —

e nei collegi uninominali" e le parole: "nei singoli collegi plurinominali e, nei singoli collegi uninominali."»;

sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali", sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni."»;

al comma 10:

lettera a), sostituire le parole da: «nel collegio plurinominale», *con le seguenti* «nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve, essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.00 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.»;

lettera b), capoverso comma 1-bis), terzo periodo, sostituire le parole: «in un collegio plurinominale» *con le seguenti:* «in una circoscrizione»;

lettera c), capoverso comma 2-bis), primo periodo, sostituire le parole: «del collegio plurinominale», *con le seguenti:* «della circoscrizione»;

lettera d) capo verso comma 3:

primo periodo; sostituire le parole: «in ogni collegio plurinominale», *con le seguenti:* «in ogni circoscrizione e sopprimere le parole: "presentati secondo un ordine numerico"»;

secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «nel collegio plurinominale con le seguenti: «nella circoscrizione e sopprimere le parole; "in ogni caso, i numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro"»;

all'ultimo periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali», *con le seguenti:* «nelle circoscrizioni»;

lettera e), capo verso comma 3.1, secondo periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» *con le seguenti:* «nelle circoscrizioni»;

al comma 11, capoverso «Art. 19»:

a) al comma 1, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali o», *con le seguenti:* «nelle circoscrizioni o nei collegi»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «collegi plurinominali», *con le seguenti:* «circoscrizioni»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «in collegi plurinominali», *con le seguenti:* «nelle circoscrizioni»;

— 20 —

sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 20, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali", sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni e i nomi dei candidati nei collegi uninominali."»;

sostituire il comma 13 con il seguente:

«12. All'articolo 21, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali presentate" sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali."»;

al comma 16, capoverso numero 2), primo periodo, sostituire le parole: «in tutti i , collegi plurinominali della circoscrizione» con le seguenti: «nella circoscrizione»;

sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'articolo 30, comma 1, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del collegio plurinominale" sono sostituite dalle seguenti: "delle circoscrizioni e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale"».

al comma 18, capoverso «Art. 31»:

comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza».

commi 3 e 4, sopprimere le parole: «nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale»;

al comma 19, lettera a), sopprimere le parole: «e i nominativi a dei candidati nel collegio plurinominale e» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali».

al comma 21, capoverso «Art. 59-bis»:

comma 1, sopprimere le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale»;

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segnò sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa».

al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo; dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza», sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nei collegi uninominali»;

— 21 —

2) *al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun, candidato nel collegio uninominale»;*

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire, ovunque, ricorrono, le parole: «collegio plurinominale», con la seguente: «circoscrizione»;

al comma 24, capoverso «Art. 77», comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) determina la cifra elettorale individuale di circoscrizione di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione»;

e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. L'articolo "83-bis" del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

al comma 28, capoverso «Art. 84», sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-bis)».

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una, circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2, Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non uti-

— 22 —

lizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

al comma 28:

lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «collegi plurinominali» con la seguente: «circostrizioni, sostituire le parole: «nel collegio» con le seguenti: «nella circostrizione e sostituire le parole: «collegio plurinominale» con la seguente: «circostrizione.»;

lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «collegi plurinominali» con la seguente: «circostrizioni.»;

al comma 30, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) al comma 1, dopo le parole: "anche sopravvenuta," sono aggiunte le seguenti: "in una circostrizione" e le parole: "del medesimo collegio plurinominale" sono sostituite dalle seguenti: "della medesima circostrizione";

all'articolo 2:

comma 1, sostituire i capoversi «2-bis» e «2-ter» con il seguente:

«2-bis. L'assegnazione degli altri seggi alle liste ed alle coalizioni di liste nelle circostrizioni regionali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.»;

comma 2, sopprimere le parole: «e in collegi plurinominali»;

comma 3:

lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle circostrizioni»;

lettera c): capoverso comma 4:

primo periodo, sostituire le parole: «In ogni collegio plurinominale» con le seguenti: «In ogni regione» e sopprimere le parole: «presentati secondo un ordine numerico»;

secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «nel collegio plurinominale» con le seguenti: «nella regione e sopprimere le parole: «in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro»;

sopprimere il terzo periodo;

quarto periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle regioni»;

capoverso «4-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle regioni»;

comma 4, lettera a), sostituire le parole: «in tutti i collegi plurinominali della circostrizione» con le seguenti: «nella regione»;

— 23 —

comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, sopprimere le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

comma 7, capoverso «Art. 16», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «collegio plurinominale» con la seguente: «regione»;

comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato nella regione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di referenza nelle singole sezioni elettorali della regione»;

e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali regionali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;

comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, sopprimere la lettera c);

al comma 9, capoverso «Art. 17-bis:

sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della regione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *e-bis*)».;

comma 2, sostituire le parole: «in un collegio plurinominale» con le seguenti: «in una regione»;

all'articolo 3:

comma 1:

alinea, sopprimere le parole: «e dei collegi plurinominali»;

sopprimere la lettera b);

lettera c), sopprimere le parole: «e di ciascun collegio plurinominale» e le parole: «e dei collegi plurinominali»;

lettera d), sopprimere le parole: «e nella formazione dei collegi plurinominali» e le parole: «e i collegi plurinominali»;

comma 2:

alinea, sopprimere le parole: «e i collegi plurinominali»;

sopprimere la lettera b);

lettera c), sopprimere le parole: «e di ciascun collegio plurinominale» e le parole: «e dei collegi plurinominali»;

lettera d), sopprimere le parole: «e nella formazione dei collegi plurinominale»; e le parole: «e i collegi plurinominali»;

— 24 —

al comma 6, sopprimere le parole: «e dei collegi plurinominali»; all'allegato 3 tabella A-bis, e all'allegato 4, tabella A, modificare i modelli per la parte interna della scheda sostituendo la lista recante il nome e cognome dei candidati con due righe orizzontali.

all'allegato 3, tabella A-ter, e all'allegato 4, tabella 8, modificare i modelli per la parte esterna della scheda sopprimendo il riferimento al collegio plurinomiale.

1.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLIANI, DONNO, CIOFFI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico».

Conseguentemente:

sostituire i commi da 3 a 33 con i seguenti:

«3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna-lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nei collegi uninominali".

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "liste candidati nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali" e le parole: "nei singoli collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali".

7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di candidati nei col-

legi plurinominali della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "circo-scrizionali e delle candidature nei collegi uninominali".

8. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi .nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali, in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*)";

e) al comma 3-*bis*, le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3 e 3.1".

— 26 —

9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste inverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità dell'elezione.

2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.

3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.

4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione".

10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali" sono soppresse.

11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali".

12. All'articolo 22, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3):

1) le parole: "verifica se le liste" sono sostituite dalle seguenti: "verifica se le liste circoscrizionali";

2) le parole: "e al quarto" sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:

"5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale";

e) al numero 6-bis):

1) all'alinea:

1.1) dopo le parole: "comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista" sono inserite le seguenti: "e dei candidati in ciascun collegio uninominale";

1.2) le parole: "all'articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 15-bis, comma 3.1, e 19";

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 15-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3";

— 27 —

f) al numero 6-ter), alinea, le parole: "nel collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione".

14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi con assegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo *on line* progressivo risultato dal suddetto sorteggio";

b) al numero 5), le parole: "nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

15. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le liste dei candidati del collegio plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione".

16. L'articolo 31, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.

2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24".

17. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominali" è sostituita dalla seguente: "uninominale".

18. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominali" è sostituita dalla seguente: "uninominale".

19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale".

20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 36, del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche".

21. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi a 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno del nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale di un'altra lista, il voto è nullo".

22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole da: "a cui è stato attribuito il voto" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto";

2) al quarto periodo, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo".

23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 1957, dopo le parole: "scritture o segni" sono inserite le seguenti: "chiaramente riconoscibili," e le parole: "far conoscere" sono sostituite dalle seguenti: "far identificare".

24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale".

25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – *I.* L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato 'candidato primo del collegio';

b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina in totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio nominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, in fine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione".

26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – *I.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

— 30 —

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;

c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1 del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di

attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

27. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.

3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

— 32 —

4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale".

30 All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze" sono sostituite dalle seguenti: "della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1";

b) al comma 2, le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3".

31. All'articolo 92, primo comma, numero 1-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale" sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

32. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera c), le parole da: "nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-*quater*, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo" fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "numero 3)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)"»;

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica*). – 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato "decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – *I*. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dal comma 3, nel territorio nazionale sono costituiti 115 collegi uninominali, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico.

2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, *16-bis* e 17.

2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", suddivise in collegi uninominali".

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: *a*) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; *b*) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c*) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti";

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è

presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico".

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dal seguente:

"Art. 14. – I. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.

2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

"Art. 16. – 2. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da una o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato 'candidato prima del collegio';

b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

Art. 16-bis. – 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

— 36 —

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b)".

7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 6-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a pari di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)".

8. L'articolo 11-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. – 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta";

c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogata;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale";

e) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegna il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del

numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi".

11. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati".

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-*ter*".

13. All'articolo 21-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi dei candidati, come calcolate ai sensi del comma 2".

14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.

15. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993,"»;

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (*Delega al Governo per la riderminazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore*). – 1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono indicati nella tabella A.1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'articolo 1 della presente legge. I collegi uninominali sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna.

2. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono indicati nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotta dall'articolo 2 della presente legge. I collegi uninominali del Senato sono determinati accorpendo i collegi uninominali della Camera, come definiti in base al comma 1, secondo quanto previsto dalla citata tabella 1.

3. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

4. Il Governo è delegato a rideterminare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito dalla circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 115 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera *a-bis*);

c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella regione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

5. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

— 41 —

6. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

7. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

8. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Sopprimere gli articoli 5 e 6;

Sostituire gli Allegati e le Tabelle con i seguenti:

ALLEGATO 1

(Articolo 1, commi 1 e 31)

«Tabella A

(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica».

— 42 —

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 31)

Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.

«Tabella A.1
(Articolo 1, comma 2, secondo periodo)

**COLLEGI UNINOMINALI
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione PIEMONTE 1	
PIEMONTE CAMERA 1	Piemonte n. 1;
PIEMONTE CAMERA 2	Piemonte n. 2;
PIEMONTE CAMERA 3	Piemonte n. 3;
PIEMONTE CAMERA 4	Piemonte n. 4;
PIEMONTE CAMERA 5	Piemonte n. 5;
PIEMONTE CAMERA 6	Piemonte n. 6;
PIEMONTE CAMERA 7	Piemonte n. 7;
PIEMONTE CAMERA 8	Piemonte n. 8,;

PIEMONTE CAMERA 9	Piemonte n. 9.
Circoscrizione PIEMONTE 2	
PIEMONTE CAMERA 10	Piemonte n. 10;
PIEMONTE CAMERA 11	Piemonte n. 11;
PIEMONTE CAMERA 12	Piemonte n. 12;
PIEMONTE CAMERA 13	Piemonte n. 13;
PIEMONTE CAMERA 14	Piemonte n. 14;
PIEMONTE CAMERA 15	Piemonte n. 15;
PIEMONTE CAMERA 16	Piemonte n. 16;
PIEMONTE CAMERA17	Piemonte n. 17.
Circoscrizione LOMBARDIA 1	
LOMBARDIA CAMERA 1	Lombardia n. 1;
LOMBARDIA CAMERA 2	Lombardia n. 2;
LOMBARDIA CAMERA 3	Lombardia n. 3;
LOMBARDIA CAMERA 4	Lombardia n. 4;
LOMBARDIA CAMERA 5	Lombardia n. 5;
LOMBARDIA CAMERA 6	Lombardia n. 6;
LOMBARDIA CAMERA 7	Lombardia n. 8;
LOMBARDIA CAMERA 8	Lombardia n. 9;
LOMBARDIA CAMERA 9	Lombardia n. 10;
LOMBARDIA CAMERA 10	Lombardia n. 11;
LOMBARDIA CAMERA 11	Lombardia n. 12;
LOMBARDIA CAMERA 12	Lombardia n. 13;
LOMBARDIA CAMERA 13	Lombardia n. 14;
LOMBARDIA CAMERA 14	Lombardia n. 15;
LOMBARDIA CAMERA 15	Lombardia n. 16.
Circoscrizione LOMBARDIA 2	
LOMBARDIA. CAMERA 16	Lombardia n. 17;
LOMBARDIA CAMERA 17	Lombardia n. 18;
LOMBARDIA CAMERA 18	Lombardia n. 19;
LOMBARDIA CAMERA 19	Lombardia n. 20;

— 45 —

LOMBARDIA CAMERA 20	Lombardia n. 21;
LOMBARDIA CAMERA 21	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA CAMERA 22	Lombardia n. 35.
Circoscrizione LOMBARDIA 3	
LOMBARDIA CAMERA 23	Lombardia n. 22;
LOMBARDIA CAMERA 24	Lombardia n. 23;
LOMBARDIA CAMERA 25	Lombardia n. 24;
LOMBARDIA CAMERA 26	Lombardia n. 26;
LOMBARDIA CAMERA 27	Lombardia n. 31;
LOMBARDIA CAMERA 28	Lombardia n. 32;
LOMBARDIA CAMERA 29	Lombardia n. 33.
Circoscrizione LOMBARDIA 4	
LOMBARDIA CAMERA 30	Lombardia n. 7;
LOMBARDIA CAMERA 31	Lombardia n. 26;
LOMBARDIA CAMERA 32	Lombardia n. 27;
LOMBARDIA CAMERA 33	Lombardia n. 28;
LOMBARDIA CAMERA 34	Lombardia n. 29;
LOMBARDIA CAMERA 35	Lombardia n. 30.
Circoscrizione VENETO 1	
VENETO CAMERA 1	Veneto n. 1;
VENETO CAMERA 2	Veneto n. 2;
VENETO CAMERA 3	Veneto n. 3;
VENETO CAMERA 4	Veneto n. 4;
VENETO CAMERA 5	Veneto n. 5;
VENETO CAMERA 6	Veneto n. 6;
VENETO CAMERA 7	Veneto n. 7.
Circoscrizione VENETO 2	
VENETO CAMERA 8	Veneto n. 8;
VENETO CAMERA 9	Veneto n. 9;
VENETO CAMERA 10	Veneto n. 10;
VENETO CAMERA 11	Veneto n. 11;

— 46 —

VENETO CAMERA 12	Veneto n. 12;
VENETO CAMERA 13	Veneto n. 13;
VENETO CAMERA 14	Veneto n. 14;
VENETO CAMERA 15	Veneto n. 15;
VENETO CAMERA 16	Veneto n. 16;
VENETO CAMERA 17	Veneto n. 17.
Circoscrizione FRIULI-VENEZIA GIULIA	
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1;
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 2	Friuli-Venezia Giulia n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 3	Friuli-Venezia Giulia n. 3;
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 4	Friuli-Venezia Giulia n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 5	Friuli-Venezia Giulia n. 5.
Circoscrizione LIGURIA	
LIGURIA CAMERA 1	Liguria n. 1;
LIGURIA CAMERA 2	Liguria n. 2;
LIGURIA CAMERA 3	Liguria n. 3;
LIGURIA CAMERA 4	Liguria n. 4;
LIGURIA CAMERA 5	Liguria n. 5;
LIGURIA CAMERA 6	Liguria n. 6.
Circoscrizione EMILIA-ROMAGNA	
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 1	Emilia-Romagna n. 1;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 2	Emilia-Romagna n. 2;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 3	Emilia-Romagna n. 3;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 4	Emilia-Romagna n. 4;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 5	Emilia-Romagna n. 5;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 6	Emilia-Romagna n. 6;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 7	Emilia-Romagna n. 7;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 8	Emilia-Romagna n. 8;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 9	Emilia-Romagna n. 9;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 10	Emilia-Romagna n. 10;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 11	Emilia-Romagna n. 11;

EMILIA-ROMAGNA CAMERA 12	Emilia-Romagna n. 12;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 13	Emilia-Romagna n. 13;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 14	Emilia-Romagna n. 14;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 15	Emilia-Romagna n. 15.
Circoscrizione TOSCANA	
TOSCANA CAMERA 1	Toscana n. 1;
TOSCANA CAMERA 2	Toscana n. 2;
TOSCANA CAMERA 3	Toscana n. 3;
TOSCANA CAMERA 4	Toscana n. 4;
TOSCANA CAMERA 5	Toscana n. 5;
TOSCANA CAMERA 6	Toscana n. 6;
TOSCANA CAMERA 7	Toscana n. 7;
TOSCANA CAMERA 8	Toscana n. 8;
TOSCANA CAMERA 9	Toscana n. 9;
TOSCANA CAMERA 10	Toscana n. 10;
TOSCANA CAMERA 11	Toscana n. 11;
TOSCANA CAMERA 12	Toscana n. 12;
TOSCANA CAMERA 13	Toscana n. 13;
TOSCANA CAMERA 14	Toscana n. 14.
Circoscrizione UMBRIA	
UMBRIA CAMERA 1	Umbria n. 1;
UMBRIA CAMERA 2	Umbria n. 2;
UMBRIA CAMERA 3	Umbria n. 3;
UMBRIA CAMERA 4	Umbria n. 4;
UMBRIA CAMERA 5	Umbria n. 5.
Circoscrizione MARCHE	
MARCHE CAMERA 1	Marche n. 1;
MARCHE CAMERA 2	Marche n. 2;
MARCHE CAMERA 3	Marche n. 3;
MARCHE CAMERA 4	Marche n. 4;
MARCHE CAMERA 5	Marche n. 5;

— 48 —

MARCHE CAMERA 6	Marche n. 6.
Circoscrizione LAZIO	
LAZIO CAMERA 1	Lazio n. 1;
LAZIO CAMERA 2	Lazio n. 2;
LAZIO CAMERA 3	Lazio n. 3;
LAZIO CAMERA 4	Lazio n. 4;
LAZIO CAMERA 5	Lazio n. 5;
LAZIO CAMERA 6	Lazio n. 6;
LAZIO CAMERA 7	Lazio n. 7;
LAZIO CAMERA 8	Lazio n. 8;
LAZIO CAMERA 9	Lazio n. 9;
LAZIO CAMERA 10	Lazio n. 10;
LAZIO CAMERA 11	Lazio n. 11;
LAZIO CAMERA 12	Lazio n. 15;
LAZIO CAMERA 13	Lazio n. 20;
LAZIO CAMERA 14	Lazio n. 21.
Circoscrizione LAZIO 2	
LAZIO CAMERA 15	Lazio n. 12;
LAZIO CAMERA 16	Lazio n. 13;
LAZIO CAMERA 17	Lazio n. 14;
LAZIO CAMERA 18	Lazio n. 19;
LAZIO CAMERA 19	Lazio n. 16;
LAZIO CAMERA 20	Lazio n. 17;
LAZIO CAMERA 21	Lazio n. 18.
Circoscrizione ABRUZZO	
ABRUZZO CAMERA 1	Abruzzo n. 1;
ABRUZZO CAMERA 2	Abruzzo n. 2;
ABRUZZO CAMERA 3	Abruzzo n. 3;
ABRUZZO CAMERA 4	Abruzzo n. 4;
ABRUZZO CAMERA 5	Abruzzo n. 5.
Circoscrizione MOLISE	

MOLISE CAMERA 1	Molise n. 1;
MOLISE CAMERA 2	Molise n. 2.
Circoscrizione CAMPANIA 1	
CAMPANIA CAMERA 1	Campania n. 1;
CAMPANIA CAMERA 2	Campania n. 2;
CAMPANIA CAMERA 3	Campania n. 3;
CAMPANIA CAMERA 4	Campania n. 4;
CAMPANIA CAMERA 5	Campania n. 5;
CAMPANIA CAMERA 6	Campania n. 6;
CAMPANIA CAMERA 7	Campania n. 7;
CAMPANIA CAMERA 8	Campania n. 8;
CAMPANIA CAMERA 9	Campania n. 9;
CAMPANIA CAMERA 10	Campania n. 10;
CAMPANIA CAMERA 11	Campania n. 11;
CAMPANIA CAMERA 12	Campania n. 12.
Circoscrizione CAMPANIA 2	
CAMPANIA CAMERA 13	Campania n. 13;
CAMPANIA CAMERA 14	Campania n. 14;
CAMPANIA CAMERA 15	Campania n. 15;
CAMPANIA CAMERA 16	Campania n. 16;
CAMPANIA CAMERA 17	Campania n. 17;
CAMPANIA CAMERA 18	Campania n. 18;
CAMPANIA CAMERA 19	Campania n. 19;
CAMPANIA CAMERA 20	Campania n. 20;
CAMPANIA CAMERA 21	Campania n. 21;
CAMPANIA CAMERA 22	Campania n. 22.
Circoscrizione PUGLIA	
PUGLIA CAMERA 1	Puglia n. 1;
PUGLIA CAMERA 2	Puglia n. 2;
PUGLIA CAMERA 3	Puglia n. 3;
PUGLIA CAMERA 4	Puglia n. 4;

PUGLIA CAMERA 5	Puglia n. 5;
PUGLIA CAMERA 6	Puglia n. 6;
PUGLIA CAMERA 7	Puglia n. 7;
PUGLIA CAMERA 8	Puglia n. 8;
PUGLIA CAMERA 9	Puglia n. 9;
PUGLIA CAMERA 10	Puglia n. 10;
PUGLIA CAMERA 11	Puglia n. 11;
PUGLIA CAMERA 12	Puglia n. 12;
PUGLIA CAMERA 13	Puglia n. 13;
PUGLIA CAMERA 14	Puglia n. 14;
PUGLIA CAMERA 15	Puglia n. 15;
PUGLIA CAMERA 16	Puglia n. 16.
Circoscrizione BASILICATA	
BASILICATA CAMERA 1	Basilicata n. 1;
BASILICATA CAMERA 2	Basilicata n. 2;
BASILICATA CAMERA 3	Basilicata n. 3;
BASILICATA CAMERA 4	Basilicata n. 4;
BASILICATA CAMERA 5	Basilicata n. 5.
Circoscrizione CALABRIA	
CALABRIA CAMERA 1	Calabria n. 1;
CALABRIA CAMERA 2	Calabria n. 2;
CALABRIA CAMERA 3	Calabria n. 3;
CALABRIA CAMERA 4	Calabria n. 4;
CALABRIA CAMERA 5	Calabria n. 5;
CALABRIA CAMERA 6	Calabria n. 6;
CALABRIA CAMERA 7	Calabria n. 7;
CALABRIA CAMERA 8	Calabria n. 8.
Circoscrizione SICILIA 1	
SICILIA CAMERA 1	Sicilia n. 1;
SICILIA CAMERA 2	Sicilia n. 2;
SICILIA CAMERA 3	Sicilia n. 3;


— 51 —

SICILIA CAMERA 4	Sicilia n. 4;
SICILIA CAMERA 5	Sicilia n. 5;
SICILIA CAMERA 6	Sicilia n. 5;
SICILIA CAMERA 7	Sicilia n. 7;
SICILIA CAMERA 8	Sicilia n. 8;
SICILIA CAMERA 9	Sicilia n. 9;
SICILIA CAMERA 10	Sicilia n. 10.
Circoscrizione SICILIA 2	
SICILIA CAMERA 11	Sicilia n. 11;
SICILIA CAMERA 12	Sicilia n. 12;
SICILIA CAMERA 13	Sicilia n. 13;
SICILIA CAMERA 14	Sicilia n. 14;
SICILIA CAMERA 15	Sicilia n. 15;
SICILIA CAMERA 16	Sicilia n. 16;
SICILIA CAMERA 17	Sicilia n. 17;
SICILIA CAMERA 18	Sicilia n. 18;
SICILIA CAMERA 19	Sicilia n. 19;
SICILIA CAMERA 20	Sicilia n. 20.
Circoscrizione SARDEGNA	
SARDEGNA CAMERA 1	Sardegna n. 1;
SARDEGNA CAMERA 2	Sardegna n. 2;
SARDEGNA CAMERA 3	Sardegna n. 3;
SARDEGNA CAMERA 4	Sardegna n. 4;
SARDEGNA CAMERA 5	Sardegna n. 5;
SARDEGNA CAMERA 6	Sardegna n. 6.

ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



NOTA ALLA TABELLA A-BIS

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nella due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.


Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore

di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 1 e 14)

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1 e 2;

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 e 4;

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 e 6.

Tabella 1
(Articolo 1, comma 2)

**COLLEGI UNINOMINALI
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

PIEMONTE SENATO 1	Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2	Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3	Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4	Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5	Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6	Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7	Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8	Piemonte n. 6 e n. 9,;
PIEMONTE SENATO 9	Piemonte n. 7 e n. 8.
LOMBARDIA SENATO 1	Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2	Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3	Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4	Lombardia n. 8 e n. 9;

— 55 —

LOMBARDIA SENATO 5	Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6	Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7	Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8	Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9	Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10	Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11	Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12	Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14	Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15	Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA SENATO 16	Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17	Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18	Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1	Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2	Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3	Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4	Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5	Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6	Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7	Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8	Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9	Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2	Friuli-Venezia Giulia n. 3 n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1	Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2	Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3	Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 1	Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;

— 56 —

EMILIA-ROMAGNA SENATO 2	Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 3	Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 4	Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 5	Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 6	Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 7	Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1	Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2	Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3	Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4	Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5	Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6	Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7	Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1	Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2	Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1	Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2	Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3	Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1	Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2	Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3	Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4	Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5	Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6	Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7	Lazio n. 12 e n. 13;
LAZIO SENATO 8	Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9	Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10	Lazio n. 17 e n. 18;

— 57 —


LAZIO SENATO 11	Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1	Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2	Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1	Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1	Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANIA SENATO 2	Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3	Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4	Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5	Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6	Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7	Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8	Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9	Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10	Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11	Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1	Puglia n. 2 e n. 2;
PUGLIA SENATO 2	Puglia n. 3 e n. 5;
PUGLIA SENATO 3	Puglia n. 4 e n. 15;
PUGLIA SENATO 4	Puglia n. 6 e n. 13;
PUGLIA SENATO 5	Puglia n. 7 e n. 12;
PUGLIA SENATO 6	Puglia n. 8 e n. 9;
PUGLIA SENATO 7	Puglia n. 10 e n. 11;
PUGLIA SENATO 8	Puglia n. 14 e n. 16;
BASILICATA SENATO 1	Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2	Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1	Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2	Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3	Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4	Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1	Sicilia n. 2 e n. 2;
SICILIA SENATO 2	Sicilia n. 3 e n. 4;

SICILIA SENATO 3	Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4	Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5	Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6	Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7	Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8	Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9	Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10	Sicilia n. 18 e n. 19.
SARDEGNA SENATO 1	Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2	Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3	Sardegna n. 4 e n. 5.

ALLEGATO 5
(Articolo 2, commi 4 e 14)

«Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



NOTA ALLA TABELLA A

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei

— 60 —


riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella B

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



1.5

MIGLIAVACCA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel ter-

ritorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico».

Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 33 con i seguenti:

«3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore vota per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e per il candidato nel collegio uninominale."

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; le parole: "liste di candidati nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali" e le parole: "nei singoli collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali".

7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali".

8. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima.

L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)";

e) al comma 3-bis, le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3 e 3.1".

9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.9. – 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità.

2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.

3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.

4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità".

10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali" sono soppresse.

11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate" sono sostituite dalle seguenti: "della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali".

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3):

1) le parole: "verifica se le liste" sono sostituite dalle seguenti: "verifica se le liste circoscrizionali";

2) le parole: "e al quarto" sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:

"5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale";

e) al numero 6-bis):

1) all'alea:

1.1) dopo le parole: "comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista" sono inserite le seguenti: "e dei candidati in ciascun collegio uninominale";

1.2) le parole: "all'articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19";

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3"; ,

f) al numero 6-ter), alea, le parole: "nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

12-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione".

13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato al suddetto sorteggio";

— 64 —

b) al numero 5), le parole: "nei collegi plurinomiali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

14. All'articolo 30, il numero 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le liste dei candidati del collegio plurinominale" sono sostituite dalle seguenti: "i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione".

15. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. – *1.* Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate secondo le disposizioni dell'articolo 24.

2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24".

15-*bis*. All'articolo 48, primo comma; secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominale" è sostituita dalla seguente: "uninominale".

15-*ter*. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominale" è sostituita dalla seguente: "uninominale".

16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegata alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo".

17. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. – *1.* Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche".

18. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un sano segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per il solo candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, si intende che abbia votato per il candidato nel collegio uninominale e per la lista stessa.

3 Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati di un'altra lista, il voto è nullo".

19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole da: "a cui è stato attribuito il voto" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto";

2) al quarto periodo, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

c) è aggiunta, infine, il seguente comma:

"8-*bis*. Il presidente preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo".

19-*bis*. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957, dopo le parole: "scritture o segni" sono inserite le seguenti: "chiaramente riconoscibili," e le parole: "far riconoscere" sono sostituite dalle seguenti: "far identificare".

20. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale".

21. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 77. – 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente.

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;

b) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi nelle singole sezioni elettorali del collegio;

— 66 —

c) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale; secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio centrale nazionale a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione".

22. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. – *1.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;

c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera *b)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Di-

vide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire, sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole Circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera *b)*. A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *c)*. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera *c)*. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano, parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità; a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali, di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, all'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscri-

zioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice, esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

23. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato".

24. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. – *I.* Ricevuta da parte dell'ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione. l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.

3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente si procede mediante sorteggio.

4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture uffici territoriali del Governo, che la portarono a conoscenza del pubblico.

5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

25. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 85. – *I.* Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale".

26.- All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate eseguenti modificazione:

a) al comma 1; le parole: "del medesimo collegio plurinomiale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze" sono sostituite dalle seguenti: "della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1";

b) al comma 2 le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3".

27. All'articolo 92, primo comma, numero 1-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale" sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

28. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera c), le parole da; "nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-*quater*, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo" fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "numero 3)", sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)"».

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al sistema direzione del Senato della Repubblica*). - 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati, dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare; su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 112 collegi uninominali.

2-*bis*. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle Regioni è effettuata con il metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-*bis* e 17.

2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

3. La regione Valle d'Aosta/Vallè d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", suddivise in collegi uninominali".

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in turni i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottratta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti";

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore a 60 per cento, con arrotondamento all'unità

più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e a relativi contrassegni di lista, i contrassegni di ciascuna lista sono riportati unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico".

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. – *I.* Ciascun elettore può con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo.

2. Si applica quanto previsto dagli articoli-59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

"Art. 16. – *I.* L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del

collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato "candidato primo del collegio";

b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi delle sezioni del collegio;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;

f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria di candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati alla lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nel collegio uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

Art. 16-*bis*). – *I.* L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera *b)*".

7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. – *I.* L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, lettera *b)*, e in-

cluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c*). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c*), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *h*)".

8. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. – *1.* Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera *a)* è soppresso;

b) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis*) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione nella Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20

del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta";

c) il penultimo e l'ultimo periodo della lettera *b)* sono sostituiti dai seguenti: "L'elezione nei collegi uninominali e l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6, 7 e 8 del medesimo articolo del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. In tali disposizioni la parola «lista» è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della regione: La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte di appello di Trento»;

d) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*. Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale";

e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del o gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel o collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'ufficio elettorale centrale nazionale nella determina-

zione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi".

11. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati».

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b*) sostituita dalla seguente:

b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-*ter*).

13. All'articolo 21-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2".

14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A-e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge».

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. - (*Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore*) – 1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento ge-

— 76 —

nerale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in

c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 112 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costi-

— 77 —

tuiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera *a-bis*);

c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge-4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le

— 78 —

modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

All'articolo 5:

- *sopprimere il comma 8;*
- *alla rubrica, sopprimere le parole: «Entrata in vigore».*

— 79 —

ALLEGATO 1
(Articolo 1, commi 1 e 31)«Tabella A
(Articolo 1, comma 2, primo periodo)CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli

21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

ALLEGATO 2
(Articolo 1, commi 1 e 31)

Tabella A.1

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL:

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 – Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.


Circoscrizione MOLISE:

MOLISE CAMERA 1 – Molise 1;
MOLISE CAMERA 2 – Molise 2.

ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



NOTA ALLA TABELLA A-BIS

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nella due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.


Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei

riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 1 e 14)

«Tabella 1
(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI
PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 – Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

PIEMONTE SENATO 1	Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2	Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3	Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4	Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5	Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6	Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7	Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8	Piemonte n. 6 e n. 9,;
PIEMONTE SENATO 9	Piemonte n. 7 e n. 8.
LOMBARDIA SENATO 1	Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2	Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3	Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4	Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5	Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6	Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7	Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8	Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9	Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10	Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11	Lombardia n. 32 e n. 35;

LOMBARDIA SENATO 12	Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14	Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15	Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA. SENATO 16	Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17	Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18	Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1	Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2	Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3	Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4	Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5	Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6	Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7	Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8	Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9	Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2	Friuli-Venezia Giulia n. 3 n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1	Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2	Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3	Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 1	Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 2	Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 3	Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 4	Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 5	Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 6	Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;

EMILIA-ROMAGNA SENATO 7	Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1	Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2	Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3	Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4	Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5	Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6	Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7	Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1	Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2	Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1	Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2	Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3	Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1	Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2	Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3	Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4	Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5	Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6	Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7	Lazio n. 12 e n. 13;
LAZIO SENATO 8	Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9	Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10	Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11	Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1	Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2	Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1	Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1	Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANIA SENATO 2	Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3	Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4	Campania n. 8 e n. 9;

— 86 —


CAMPANIA SENATO 5	Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6	Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7	Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8	Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9	Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10	Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11	Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1	Puglia n. 2 e n. 2;
PUGLIA SENATO 2	Puglia n. 3 e n. 5;
PUGLIA SENATO 3	Puglia n. 4 e n. 15;
PUGLIA SENATO 4	Puglia n. 6 e n. 13;
PUGLIA SENATO 5	Puglia n. 7 e n. 12;
PUGLIA SENATO 6	Puglia n. 8 e n. 9;
PUGLIA SENATO 7	Puglia n. 10 e n. 11;
PUGLIA SENATO 8	Puglia n. 14 e n. 16;
BASILICATA SENATO 1	Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2	Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1	Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2	Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3	Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4	Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1	Sicilia n. 2 e n. 2;
SICILIA SENATO 2	Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3	Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4	Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5	Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6	Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7	Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8	Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9	Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10	Sicilia n. 18 e n. 19.

SARDEGNA SENATO 1	Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2	Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3	Sardegna n. 4 e n. 5.

ALLEGATO 5
(Articolo 2, commi 4 e 14)

«Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



NOTA ALLA TABELLA A

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.


Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella B

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



1.203

BERTACCO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per la assegnazione degli altri seggi le circoscrizioni sono ripartite in 50 collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a cinque e non superiore a otto.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «2-bis.», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la assegnazione degli altri seggi le circoscrizioni sono ripartite in 50 collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a cinque e non superiore a otto.»

1.6

PEGORER, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole da: «a ciascuno di essi sia assegnato», fino a: «superiore a otto.», con le seguenti: «, a livello nazionale, il loro numero non sia superiore al doppio del numero delle circoscrizioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «a ciascuno di essi sia assegnato», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, a livello nazionale, il loro numero risulti pari circa alla metà dei collegi plurinominali previsti per la Camera dei deputati».

1.7

DI MAGGIO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percen-

— 90 —

tuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

Conseguentemente, al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

d-ter) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c)»;

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi, ovvero per raggiungere il 51 per cento nei seggi nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

f-ter) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

all'articolo 2:

al comma 1, capoverso 2, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-bis.1. È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che a livello nazionale ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi a i sensi della lettera c);

f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi in ambito nazionale, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi in ambito nazionale nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato; ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

f-quinquies) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso or parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la».

al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, dopo le parole: «della regione», inserire le seguenti: «, anche tenendo conto di quanto determinato ai sensi delle lettere f-bis, f-ter, f-quater e f-quinquies del comma 1 dell'articolo 16-bis,».

1.204

BERTACCO

Al comma 1, capoverso «Art. 1.», comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percen-

tuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo la lettera d) inserire le seguenti:*

«*d-bis*) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

d-ter qualora la verifica di cui alla lettera *d-bis*) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera *c*)»;

b) *dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis*) qualora la verifica di cui alla lettera *d-bis*) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

f-ter) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

E conseguentemente, all'articolo 2,

a) *al comma 1, capoverso «2», dopo il comma 2-bis inserire il seguente:*

«*2-bis.1.* È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che a livello nazionale ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottenga il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottenga una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno,

alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

b) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:*

«f-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c);

f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi in ambito nazionale, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi in ambito nazionale nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

f-quinquies) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;»;

c) *al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1 dopo le parole: «della regione» inserire le seguenti: «, anche tenendo conto di quanto determinato ai sensi delle lettere f-bis, f-ter, f-quater e f-quinquies del comma 1 dell'articolo 16-bis.».*

1.8

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e le coalizioni di liste».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e alle coalizioni di liste»;

al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 2 e 3;

al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1, 2 e 3», con le seguenti: «al comma precedente»;

sopprimere il comma 5;

al comma 10:

sopprimere la lettera b);

lettera c), capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo;

lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sopprimere le parole: «o coalizione di liste»;

al comma 16, capoverso numero 2, sostituire le parole: «coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione con le seguenti: «liste»;

al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere i commi 3 e 4;

al comma 19, lettera b), capoverso, sopprimere il secondo periodo;

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e dei voti espressi», fino alla fine della lettera;

al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le lettere b) e c);

lettera e):

sopprimere il numero 1);

al numero 2), sostituire le parole: «singole liste non collegate», ovunque ricorrano con la seguente: «liste»;

sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), del presente testo unico e procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera b) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare

tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio»;

sopprimere la lettera g);

sostituire la lettera h), con la seguente:

«*h)* procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera *b)*. A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettante alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero di collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *c)*. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera *c)*.

In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente dei seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste

abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;<<

sopprimere la lettera i);

al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;

al comma 30, lettera b), sopprimere le parole: «, 4»;

all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con la seguente:

1	NOME COGNOME (Candidato unico/collegato)	
2	NOME COGNOME (Candidato unico/collegato)	
3	NOME COGNOME (Candidato unico/collegato)	
4	NOME COGNOME (Candidato unico/collegato)	
5	NOME COGNOME (Candidato unico/collegato)	
6	NOME COGNOME (Candidato unico/collegato)	
7	NOME COGNOME (Candidato unico/collegato)	
8	NOME COGNOME (Candidato unico/collegato)	

1.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, sopprimere le parole: «e le coalizioni di liste» e le parole: «e alle coalizioni di liste»;*

2) *al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 1 e 2;*

3) *al comma 10:*

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera e), capoverso «3.1», sopprimere le parole: «o coalizione di liste»;*

4) *al comma 16, capoverso «2», sopprimere le parole: «, alle coalizioni e» e le parole: «, non collegate», e le parole: «, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste::della coalizione»;*

5) *al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere i commi 3 e 4 e al comma 5 sopprimere le parole: «e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio»;*

6) *al comma 19, lettera c), sopprimere il secondo periodo;*

7) *al comma 25, capoverso «Art. 77», lettera c), sopprimere le parole da: «collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma ultimo periodo fino alla fine della lettera»;*

8) *al comma 26, capoverso «Art. 83»:*

a) *al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), n. 1;*

b) *al comma 1, alla lettera e), n. 2, sopprimere dovunque ricorrono le parole: «singole» e le parole: «non collegate o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1);*

c) *al comma 1, alla lettera f), nel primo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole», al secondo periodo sopprimere le parole: «coalizione di liste e delle singole», al quarto periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» al quinto periodo sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» al sesto periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singole;»;*

d) *al comma 1, sopprimere la lettera g);*

e) *al comma 1, alla lettera h), nel primo periodo, sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singole;» nel terzo periodo, sopprimere le parole: «coalizioni di liste e delle singole;» nel quinto periodo sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» nel sesto periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» nel settimo periodo, sopprimere ovunque ricorrono le parole: «coalizione di liste o singole;» nell'ottavo periodo, sopprimere ovunque ricorrono le parole: «coalizione di liste o singole;» nel nono periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» nel decimo periodo, sopprimere ovunque ricorrono le parole: «coalizione di liste o singole» e le parole: «coalizione di liste o singola;» nell'undicesimo periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singole;» nel dodicesimo periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singole» e le parole: «coalizione di liste o alla singola;» nel tredicesimo periodo, sopprimere ovunque ricorrono le parole: «coalizione di liste o singola;» nel quattordicesimo periodo, sopprimere ovunque ricorrono le parole: «coalizione di liste o singola;»;*

f) *al comma 1, lettera i) sopprimere al primo periodo le parole: «di ciascuna coalizione;» al secondo periodo sostituire le parole: «coalizione di liste» con la seguente: «lista» e la parola: «coalizione» con la*

segunte: «lista;» al quarto periodo sopprimere le parole: «della coalizione»;

9) al comma 28, capoverso «Art. 84» sopprimere i commi 5 e 7.

Conseguentemente all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: «e alle coalizioni di liste»;

2) al comma 3, lettera c), comma 4-bis, sopprimere le parole: «o coalizione di liste»;

3) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «alle coalizioni e, non collegate e, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»;

4) al comma 5, capoverso «Art. 4», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;

5) al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14 fino alla fine della lettera»;

6) al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), n. 1); alla lettera e), al n. 2, sopprimere le parole: «singole», le parole: «non collegate», le parole: «o collegate in coalizioni ovunque ricorrano; alla lettera f) sopprimere le parole: «e delle coalizioni di liste e, numeri 1) e 2);

7) al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, sopprimere le parole: «singole e alle coalizioni di liste» e le parole: «, numeri 1) e 2)»;

8) al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole», e sopprimere ovunque ricorrano le parole: «coalizione di liste o singole»;

9) al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, sopprimere la lettera b);

1.205

BERTACCO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 2 dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'e-

lettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica».

Conseguentemente:

1) *al comma 10, lettera d), capoverso «3», primo periodo, sopprimere le parole:* «presentati secondo un ordine numerico»;

2) *al comma 16, capoverso «2», secondo periodo, sopprimere le parole:* «nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,»;

3) *al comma 28, capoverso «Art. 84» primo comma, sostituire le parole:* «secondo l'ordine di presentazione» *con le parole:* «in base al numero di preferenze conseguite»;

4) *al comma 30, lettera a), sopprimere le parole da:* «non eletto» *sino alla fine del periodo.*

E conseguentemente, all'articolo 2;

a) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* «presentati secondo un ordine numerico»;


b) *al comma 4, lettera a) sopprimere le parole:* «nell'ordine numerico di presentazione»;

c) *al comma 5, capoverso «Art. 14.» sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica.»;

d) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis» primo comma, sostituire le parole:* «secondo l'ordine di presentazione» *con le parole:* «in base al numero di preferenze conseguite»;

e) *all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 4 lettera b), sostituire la tabella A con la seguente:*



1.206

BERTACCO

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto"».

Conseguentemente,

1) *al comma 19, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) nel caso di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 l'elettore esprime il voto di preferenza barrando il riquadro posto accanto al nominativo del candidato prescelto»;

2) *al comma 28, capoverso «Art. 84» dopo il comma inserire il seguente:*

«1-bis. Per le liste che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della presente legge l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.»;

3) *all'articolo 2,*

a) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «presentati secondo un ordine numerico»;

b) al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: «nell'ordine numerico di presentazione»;

c) al comma 5, capoverso «Art. 14» dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto.»;

d) al comma 9, capoverso «Art. 17-bis» comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine di presentazione» con le parole: «in base al numero di preferenze conseguite»;

e) all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), sostituire la tabella A con la seguente:

ALLEGATO
(articolo 1, comma 4, lettera b)

NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE

NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE

NOMINATIVO CANDIDATO UNINOMINALE	SIMBOLO	CAPOLISTA
		NOMINATIVO
		NOMINATIVO
		NOMINATIVO

ALLEGATO
(articolo 2, comma 5)

NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE

NOMINATIVI CANDIDATI COLLEGIO PLURINOMINALE

NOMINATIVO CANDIDATO UNINOMINALE	SIMBOLO	CAPOLISTA
		NOMINATIVO
		NOMINATIVO
		NOMINATIVO

»

1.10

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere», con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 10, lettera d) capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro»;*

3) *al comma 19, capoverso lettera b), sostituire le parole: «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale»;*

4) *al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato, collegato alla lista, nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

5) *Il comma 21 è sostituito dal seguente:*

«21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

— 104 —

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e/o uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: "Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste."»;

7) *al comma 22, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-bis dopo le parole: "di preferenza" inserire le seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale";

8) *sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "e dei voti di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: ", dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nei collegio uninominale"»;

9) *al comma 25, capoverso «Art. 77», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei

voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a-favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per ciascun collegio plurinominali determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predisporre, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;

c) *sostituire le lettere h) con le seguenti:*

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) determina il totale dei voti di lista della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione»;

10) *al comma 26, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera, con le seguenti: «dei voti validi di ciascuna circoscrizione;»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«h-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni»;*

11) *al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute;*

12) *al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi da 3 a 7;*

13) *al comma 30 sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;*

2) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:*

«Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

3) *al comma 7, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a

— 107 —

favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per ciascun collegio plurinominali determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

c) *sostituire le lettere h) con le seguenti:*

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) determina il totale dei voti della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della regione;»;

4) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera, con le seguenti: «dei voti validi di ciascuna regione;»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella regione. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di Ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni;»;*

d) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali parziali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano

— 108 —

conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico»;

5) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute».*

1.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere,» con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 9, lettera d) sopprimere le parole: «né superiore a quattro»;*

3) *al comma 19, lettera b), sostituire parole: «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.»;*

4) *al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;

5) *sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto"»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera a) è con la seguente:*

«a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

7) *al comma 22, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-*bis*, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;

8) *sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

— 110 —

9) *al comma 25, capoverso «Art. 77», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispose, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato»;

c) *dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

«e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

e-ter) determina la cifra elettorale circoscrizionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;»;

d) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione»;

10) *al comma 26, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera con le seguenti: «delle cifre elettorali circoscrizionali parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;*

b) *alla lettera c) sostituire le parole da: «non concorrono» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;*

c) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e della cifra elettorale circoscrizionale parziale della coalizione stessa;*

11) *al comma 28, capoverso «Art. 84» comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute.»;*

12) *al comma 30 sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;*

— 111 —

2) al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:

«Art. 14. - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione dei candidati nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;

3) al comma 7, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista: Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

b) sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista; un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione.

Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

— 112 —

e-ter) determinala cifra elettorale regionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;

d) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;

4) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole: «di tutte le liste» con le seguenti: «parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali regionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati è letti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

c) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e della cifra elettorale regionale parziale della coalizione stessa»;*

5) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute».*

1.12

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere», con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 10, lettera d) capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;*

3) *al comma 19 capoverso lettera b), sostituire le parole:* comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», *con le seguenti:* «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;

4) *al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato, collegato alla lista, nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

5) *il comma 21 è sostituito dal seguente:*

«21 . All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1 . Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e/o uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale colle-

gati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninomiale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto."»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinomiale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinomiale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

7) *al comma 22, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-bis dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinomiale»;

8) *sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinomiale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

9) *al comma 25, capoverso «Art., 77», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente: .*

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per ciascun collegio plurinomiale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;

— 115 —

c) *sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) determina il totale dei voti di lista della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione»;

10) *al comma 26, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera», con le seguenti: «dei voti validi di ciascuna circoscrizione;»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni»;*

11) *al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute»;*

12) *al comma 28, capoverso «Art.84», sopprimere i commi da 3 a 7;*

13) *al comma 30 sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;*

2) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:*

«Art. 14.- 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

— 116 —

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista della candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

3) *al comma 7, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispose, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

c) sostituire le lettere h) con le seguenti:

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le

— 117 —

coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) determina il totale dei voti della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della regione;»;

4) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera», con le seguenti: «dei voti validi di ciascuna regione;»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella regione. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni;»;*

d) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali parziali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;»;

5) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione con le seguenti: «di preferenze ricevute».*

1.13

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole:* «dispone di un voto da esprimere», *con le parole:* «esprime il proprio voto»;

2) *al comma 18, capoverso, lettera a), sostituire le parole:* «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», *con le seguenti:* «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale»;

3) *al comma 19, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e 1 candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato"»;

4) *il comma 20 è sostituito dal seguente:*

21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato, nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto";

5) *al comma 22, sostituire la lettera a), con il seguente:*

a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale, collegato a tale coalizione di liste.»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di Ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;

7) *sostituire il comma 23, con il seguente:*

24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;

8) *al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera d), con la seguente:*

d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

9) *al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute»;*

10) *al comma 30, sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:*

«Art. 14. – I. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno

— 120 —

della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;

2) *al comma 7, capoverso "Art. 16", sostituire la lettera d), con la seguente:*

d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

3) *al comma 9, capoverso "Art. 17-bis", comma 1, sostituire le parole: "di presentazione" con le seguenti: "di preferenze ricevute"».*

1.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere», con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 19, lettera b), sostituire le parole:* «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale»;

3) *al comma 19, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista; ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione";

4) *sostituire il comma 21, con il seguente:*

«21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi 1 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

3. Ogni altro modo di espressione di voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto";

5) *al comma 22, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) *al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti:*
«Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto; il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) *al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;*

7) *sostituire il comma 24 con il seguente:*

«23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "e dei voti di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: ", dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale";

8) *al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera e), con la seguente:*

e) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

9) *al comma 28, capoverso «Art. 84», al comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute»;*

10) *al comma 30, sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14»; con il seguente:*

«Art. 14. – 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista

— 123 —

e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione»;

2) *al comma 7, capoverso «Art. 16», sostituire la lettera e), con la seguente:*

e) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

3) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», al comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute».*

1.15

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere» con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 19, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato"»;

— 124 —

3) *sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in materia disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, capoverso «Art. 14», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato».

1.190

LO MORO, BATTISTA, BUBBLICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta».

Conseguentemente:

1) *al comma 18, capoverso «Art. 31:*

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e,

nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato";

b) sopprimere i commi 3 e 4.

2) ai commi 18 e 35, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate.

ALLEGATO 3

a) Tabella A-bis

Elezioni Senato della Repubblica

1	_____	6	_____
2	_____	7	_____
3	_____	8	_____
4	_____	9	_____
5	_____	10	_____

»

b) Tabella A-bis. 1

ELEZIONE COLLEGIO UNINOMINALE
SENATO DELLA REPUBBLICA

<p>CANDIDATO</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px;">1</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px;">2</td></tr><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px;">3</td></tr></table>	1	2	3	<p>CANDIDATO</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px;">4</td></tr></table>	4
1					
2					
3					
4					

3) *al comma 19:*

a) lettera b), capoverso, primo periodo sostituire le parole: «il voto» e sostituire le seguenti da: «un segno, fino alla fine della lettera», con le seguenti: «per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto;

b) sopprimere la lettera c)»;

4) *sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

5) *all'articolo 2:*

a) ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate.

1) Tabella A

Elezione Senato della Repubblica

1	_____	6	_____
2	_____	7	_____
3	_____	8	_____
4	_____	9	_____
5	_____	10	_____

2) Tabella A-bis

ELEZIONE COLLEGIO UNINOMINALE
SENATO DELLA REPUBBLICA

<p>CANDIDATO</p> <p style="text-align: center;">1</p> <p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">3</p>	<p>CANDIDATO</p> <p style="text-align: center;">4</p>
---	---

b) al comma 5, capoverso «Art. 14» sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta»;

c) al comma 5, capoverso «Art. 14» al comma 3, sostituire le parole: «agli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: «dall'articolo 59;».

1.207

TOCCI, CHITI, MICHELONI, MUCCHETTI

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto fino alla fine del capoverso», con le seguenti: «due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista.».

Conseguentemente:

1) *al comma 18, capoverso «Art. 31.»:*

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;

b) sopprimere i commi 3 e 4.

2) *ai commi 18 e 35, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate.*

a) Allegato 3

Tabella A-bis

Elezioni Senato della Repubblica

1	_____	6	_____
2	_____	7	_____
3	_____	8	_____
4	_____	9	_____
5	_____	10	_____

b) Tabella A-bis. 1

ELEZIONE COLLEGIO UNINOMINALE
SENATO DELLA REPUBBLICA

<p>CANDIDATO</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">1</td></tr><tr><td style="text-align: center;">2</td></tr><tr><td style="text-align: center;">3</td></tr></table>	1	2	3	<p>CANDIDATO</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">4</td></tr></table>	4
1					
2					
3					
4					

3) *al comma 19:*

a) lettera b), capoverso, primo periodo sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «un voto» e sostituire le parole da: «un segno, fino alla fine della lettera», con le seguenti: «per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto»;

b) sopprimere la lettera c);

4) *sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

5) *all'articolo 2:*


a) ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le seguenti:

1) Tabella A

Elezioni Senato della Repubblica

1	_____	6	_____
2	_____	7	_____
3	_____	8	_____
4	_____	9	_____
5	_____	10	_____

2) Tabella A-bis



b) al comma 5, capoverso «Art. 14» sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista»;

c) al comma 5, capoverso «Art. 14» al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».

1.16

LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta».

— 133 —

Conseguentemente:

al comma 19:

lettera b), capoverso, primo periodo:

sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «i voti»;

sostituire le parole da: «plurinominale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato»;

all'articolo 2 comma 5, capoverso «Art. 14»:

sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;

al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59»;

all'articolo 3:

comma 1, alinea, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;

comma 4, prima periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.17

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIOTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista».

Conseguentemente:

al comma 18, capoverso «Art. 31»:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;

sopprimere i commi 3 e 4.

all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate:

Elezione Camera dei Deputati

1	_____	6	_____
2	_____	7	_____
3	_____	8	_____
4	_____	9	_____
5	_____	10	_____

Allegato 3
Tabella A-bis

TABELLA A-bis.1

ELEZIONE COLLEGIO UNINOMINALE
CAMERA DEI DEPUTATI

Il diagramma illustra la struttura di una scheda elettorale. È contenuta in un rettangolo principale. All'interno, a sinistra, c'è un rettangolo più piccolo con il titolo "CANDIDATO" e tre cerchi numerati 1, 2 e 3 disposti verticalmente. A destra di questo rettangolo, sempre all'interno del rettangolo principale, c'è il titolo "CANDIDATO" seguito da un unico cerchio numerato 4.

al comma 19:

lettera b), capoverso, primo periodo:

sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «un voto»;

sostituire le parole da: «un segno», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

all'articolo 2:

ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate:


Elezione Senato della Repubblica

1	_____	6	_____
2	_____	7	_____
3	_____	8	_____
4	_____	9	_____
5	_____	10	_____

Tabella A

TABELLA A-bis

ELEZIONE COLLEGIO UNINOMINALE
SENATO DELLA REPUBBLICA



al comma 5, capoverso «Art. 14»:

sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista»;

al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».

1.18

LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta».

Conseguentemente:

al comma 19:

lettera b), capoverso, primo periodo:

sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «i voti»;

sostituire le parole da: «plurinominale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e tracciando un segno sul nome del candidato nei collegio uninominale»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;

all'articolo 2, comma 5, capoverso «Art. 14»:

sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;

al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».

1.20

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «un voto» con le seguenti: «due voti».

Conseguentemente:

al comma 19:

lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «esprime» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi

— 139 —

dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato»;

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e dei voti espressi a favore» fino al termine della lettera;

all'articolo 2, comma 5, capoverso «Art. 14», comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».

1.21

GUERRA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 4, capoverso «Art. 4», comma 2, sostituire le parole da: «da esprimere» fino alla fine del comma con le seguenti: «per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»

Conseguentemente:

al comma 18, capoverso «Art. 31» sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze.

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i contrassegni di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo con a fianco le due orizzontali per l'eventuale espressione delle preferenze»;

ai commi 18 e 35, sostituire la Tabella A-bis con la seguente:

Elezioni Camera dei Deputati

_____ NOME E COGNOME	6	_____ _____
_____ NOME E COGNOME	7	_____ _____
_____ NOME E COGNOME	8	_____ _____
_____ NOME E COGNOME	9	_____ _____
_____ NOME E COGNOME	10	_____ _____

A b) s

al comma 19:

alla lettera b), capoverso, al primo periodo, sopprimere le parole da: «e i nominativi dei candidati» fino a: «plurinominale», aggiungere in fine, il seguente periodo: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 5 sono abrogati»;

al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) al comma 3:

— 141 —

1) al terzo periodo, dopo le parole: "o dei candidati cui è attribuita la preferenza" sono inserite le seguenti: "e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio nominale";

2) al quarto periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono inserite le seguenti: "e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale"

b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono inserite le seguenti: "e di ciascun candidato nel collegio uninominale"»;

sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: "voti di preferenza", sono aggiunte le seguenti: "e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale"»;

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

al comma 28, capoverso «Art. 84»:

al comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine di presentazione» *con le seguenti:* «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;

al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «secondo l'ordine decrescente» *con le seguenti:* «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;

ai commi 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «secondo l'ordine decrescente» *con le seguenti:* «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;

al comma 29, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: «la lista» *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* «ha ottenuto il numero maggiore di preferenze»;

al comma 32, lettera c), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Può altresì esprimere una o due preferenze in favore di candidati della lista; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso»;

all'articolo 2:

comma 4:

lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «ai nominativi dei candidati secondo», fino a: «presentazione e» e sostituire le parole: «e sui» aggiungere le seguenti: «che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati sui»;

lettera b), sostituire l'allegato 4 con il seguente:

Elezioni Senato della Repubblica

NOME E COGNOME	6	_____

NOME E COGNOME	7	_____

NOME E COGNOME	8	_____

NOME E COGNOME	9	_____

NOME E COGNOME	10	_____

A-Fer

comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» con le seguenti: «potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo»;

comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

— 143 —

«*e-bis*) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

e-ter) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista».

1.22

BIGNAMI

Al comma 4, capoverso «2.», dopo le parole: «dispone di un voto da esprimere» aggiungere le seguenti: «, anche per mezzo di procedure elettroniche di voto,».

Conseguentemente,

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957 aggiungere il seguente:

"2-*bis*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce le modalità per la gestione e lo svolgimento delle procedure elettroniche di voto di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) le apparecchiature elettroniche e i programmi informatici utilizzati nelle operazioni di voto devono assicurare i medesimi criteri ed elevati *standard* di sicurezza e segretezza delle operazioni di voto manuale compiute dall'elettore, effettuate mediante la scheda cartacea;

b) i programmi informatici di cui alla lettera a) devono assicurare che al termine delle operazioni di voto sia noto, immediatamente, o comunque al termine dell'elaborazione dei dati, il risultato definitivo dei voti espressi, e comunque entro le successive sei ore dalla chiusura dei seggi elettorali"».

Conseguentemente,

al comma 18, capoverso «Art. 31.», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, dopo le parole: «nella parte esterna della scheda», aggiungere le seguenti: « o sullo schermo video del dispositivo elettronico,»;*

2) *dopo le parole: «tracciando un segno sul contrassegno» inserire le seguenti: «, o selezionando elettronicamente, in caso di procedure di voto elettronico, il contrassegno»;*

— 144 —

3) *prima delle parole*: «è tracciato un segno» *inserire le parole*: «è selezionato elettronicamente, in caso procedure di voto elettronico, o».

b) *al comma 6, premettere alle parole*: «Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile» *le seguenti*: «Ove l'avente diritto, non esprima al Presidente del Seggio, la volontà di avvalersi della procedura elettronica per l'esercizio del diritto di voto, ma scelga di avvalersi della procedura manuale, utilizzando la scheda cartacea».

1.23

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, nonché di un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista prescelta».

Conseguentemente:

al comma 18, capoverso «Art. 31»:

comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione» *con le seguenti*: «è stampata una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza»;

comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale» *con le seguenti*: «la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza» ;

comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale» *con le seguenti*: «la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza»;

ai commi 18 e 25, sostituire la tabella «A-bis», con la seguente:

NOME COGNOME (Indicare il cognome)	
1	2
NOME COGNOME (Indicare il cognome)	
3	
NOME COGNOME (Indicare il cognome)	
4	5
6	
NOME COGNOME (Indicare il cognome)	
7	

NOME COGNOME (Indicare il cognome)	
8	
NOME COGNOME (Indicare il cognome)	
9	10
11	12
13	14
NOME COGNOME (Indicare il cognome)	
15	

al comma 19, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale» con le seguenti: «. L'elettore può anche esprimere un voto di preferenza, scrivendo il nominativo di un candidato della lista prescelta»;

al comma 22:

lettera a):

numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché del candidato cui è attribuita la preferenza»;

sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al quarto periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale"» ;

sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale."»;

sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: "di preferenza" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale"»;

— 146 —

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi plurinominali. Tale cifra è data dai voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio;

f-ter) per ciascun collegio plurinominali, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire la parola: «presentazione» con le seguenti: «cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter)»;

al comma 30, lettera a), sostituire la parola: «presentazione» con le seguenti: «cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter)»;

1.24

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento delle preferenze espresse».

1.25

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione del candidato o dei candidati, rispettivamente in ciascun collegio uninominale e in ciascun collegio plurinominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da parte degli elettori di ciascun collegio elettorale, uninominale e plurinominali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire che le elezioni primarie sono indette, per i partiti e i movimenti politici che intendono prendere parte alle elezioni, con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica, indice le elezioni della camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in una domenica antecedente di almeno quindici giorni alla data di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche;

b) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;

c) stabilire che una persona può candidarsi alle elezioni primarie in un collegio uninominale e/o nel numero massimo di collegi plurinominali in cui può candidarsi alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica;

d) stabilire che le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascun collegio plurinominali e a tre candidati per ciascun collegio uninominale;

e) stabilire che, nei collegi plurinominali, deve essere rispettata la parità di genere. Nel caso in cui vi sia un numero dispari di candidati, un genere può prevalere di un'unità, purché, nel complesso dei collegi, rispettivamente uninominali e plurinominali, a livello nazionale, per ciascuna lista o coalizione di liste nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore al 60 per cento;

f) stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

g) stabilire che sono elettori coloro i quali sono iscritti nelle liste elettorali, rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e coloro i quali al momento dello svolgimento delle elezioni primarie non lo siano per non avere ancora raggiunto l'età minima richiesta, nel caso in cui essa sia comunque conseguita alla data per la quale sono indette le elezioni politiche;

h) stabilire che il voto è espresso su schede separate per il collegio uninominale e per quello plurinominali, sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica;

i) prevedere che l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche avviene attraverso l'indicazione di uno o due candidati alle elezioni primarie; se il voto è espresso per due candidati, essi devono essere di genere diverso, pena l'annullamento del voto;

l) stabilire che, relativamente ai collegi plurinominali, le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai partiti o movimenti politici che hanno preso parte alle elezioni primarie, in ciascun collegio, vengono

composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati in tale collegio, salvo i limiti imposti dal rispetto delle norme della presente legge che prevedono l'ordine alternato di genere. Nel caso in cui sulla base dei voti conseguiti non sia possibile rispettare la previsione per cui nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, si procede alle modifiche necessarie a partire dal collegio in cui la differenza tra il candidato del genere rappresentato in misura eccedente la percentuale consentita supera del minore numero di voti quello dell'altro genere, fino al raggiungimento della quota stabilita dalla legge;

m) stabilire che, nel collegio uninominale, è candidato chi ha riportato, per la lista o la coalizione di liste, il maggior numero di voti nelle elezioni primarie. Nel caso in cui ciò non consenta di rispettare la previsione per cui nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista o coalizione di liste a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, si procede alle sostituzioni necessarie a partire dal collegio in cui la differenza tra il candidato del genere rappresentato in misura eccedente la percentuale consentita supera del minore numero di voti quello dell'altro genere, fino al raggiungimento della quota stabilita dalla legge;

n) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la libertà e la segretezza;

o) prevedere che in ciascuna circoscrizione sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte per i collegi uninominali e plurinominali presenti nell'ambito della stessa"».

1.26

BOCCHINO, BENCINI, MAURIZIO ROMANI, MOLINARI, BATTISTA, FUCKSIA, GAMBARO, ORELLANA, MUSSINI, BIGNAMI, ANITORI, DE PIN, SIMEONI

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Al primo periodo, primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime, nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali nonché contestualmente il proprio statuto redatto, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-

legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.";

b) al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo le parole: "contestualmente al deposito del contrassegno" aggiungere le seguenti: "e dello statuto";

c) sostituire il comma 8, con il seguente:

"8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma è aggiunto in fine, il seguente periodo: 'Qualora lo statuto di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleto o non siano presenti tutti gli elementi indicati all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso';

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare lo statuto di cui all'articolo 14, primo comma.'";

d) al comma 14, lettera a), sostituire il capoverso "Art. 1-bis. con il seguente:

"1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto in conformità all'articolo 14, primo comma o che lo abbiano presentato incompleto rispetto a quanto specificamente indicato al comma 2, dell'articolo 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 o che non lo abbiano integrato entro i termini di cui al secondo comma dell'articolo 16.";

e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, dopo la parola: 'contrassegno', sono aggiunte le seguenti: 'e dello statuto'".

Conseguentemente:

All'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati», con la seguente: «depositato».

Conseguentemente:

Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

— 150 —

«1. I partiti politici o i gruppi politici organizzati sono tenuti a dotarsi di uno statuto redatto nella form dell'atto pubblico.»;

b) all'articolo 3, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, consultabile da ogni iscritto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali»;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali»;

c) l'articolo 4 è così sostituito:

«Art. 4.

(Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto)

1. Al fine di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, nonché una dichiarazione di conformità dello statuto alle indicazioni di cui al comma 2, articolo 3 del presente decreto, rilasciata dal Ministero dell'interno che all'uopo si avvale di un ufficio temporaneo costituito in analogia con l'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. La Commissione ricevuto lo Statuto e la dichiarazione di conformità di cui al comma 1, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale da essa tenuto.

3. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione del partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiararsi di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.

4. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano.

— 151 —

Nel registro sono evidenziate due separate sezioni recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui; rispettivamente, alla lettera *a*) e alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10».

1.27

FUCKSIA

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente al medesimo articolo 1, comma 8, sopprimere le lettere a) e b), al comma 14, sopprimere le lettere 1-bis), 1-ter).

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.28

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale sede i contenuti dello statuto previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non possono costituire oggetto di valutazione ai fini della presentazione dei candidati e delle liste"».

1.208

BERTACCO

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis» comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La coalizione non può comprendere più di cinque simboli».

— 152 —

1.29

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente:

– al comma 10, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere il terzo periodo;

– al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo;

– all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art.16», lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

1.209

MUCCHETTI, CHITI, MICHELONI, TOCCI

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «con il nome cognome della persona indicata come capo della forza politica.».

1.30

CORSINI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «, nel quale dichiarano il nome e cognome» fino alla fine del comma 3.

1.31

QUAGLIARIELLO

Al comma 7, sostituire le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica» con le seguenti: «nel quale possono dichiarare il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica».

1.32

FORNARO, MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «, nel quale dichiarano il nome e cognome» fino alla fine del comma 3, con il seguente periodo: «Le liste collegate in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo sono tenute al deposito di un programma elettorale comune.».

1.33

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di cui al comma 2, le liste collegate depositano un unico programma comune nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della coalizione».

1.34

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «A pena di inammissibilità della lista non può essere indicato quale capo della forza politica ai fini della presente dichiarazione chi in base alle leggi vigenti al momento del deposito del programma elettorale non possa essere candidato e non possa comunque ricoprire la carica di deputato».

1.35

GATTI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «e dopo le parole: "relativi documenti", sono inserite le seguenti: "nonché di un rappresentante effettivo e di uno supplente incaricato di effettuare il deposito di cui all'articolo 21-bis".».

Conseguentemente:

al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1:

– *primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

– *secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

"Art. 21-bis. – 1. Entro i termini di cui all'articolo 20, primo comma, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, deposita, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, una dichiarazione che attesta il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1.

2. Nella dichiarazione, ciascun partito o gruppo politico organizzato indica, per ciascuna circoscrizione, il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali, divisi per genere. In alternativa all'indicazione del numero dei candidati, il partito può attestare che nelle candidature presentate nei collegi uninominali nessuno dei due generi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento in ciascuna circoscrizione.

3. L'Ufficio centrale nazionale verifica il rispetto delle disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 3,1, e trasmette immediatamente la dichiarazione agli uffici centrali circoscrizionali.

4. In caso di violazione dell'articolo 18-bis, comma 3.1, l'Ufficio centrale nazionale, prima della trasmissione di cui al comma 3, procede a riequilibrare le candidature dei capolista, sostituendo l'indicazione di candidati del genere sovrarappresentato con l'indicazione di candidati del genere sottorappresentato, secondo l'ordine crescente della popolazione delle circoscrizioni; fino ad assicurare il rispetto del citato comma 3.1. Ai fini del riequilibrio di genere dei candidati nei collegi uninominali, la sostituzione dell'indicazione avviene a partire dalla circoscrizione in cui è maggiore il divario di genere tra i candidati della lista; a parità, viene seguito l'ordine crescente della popolazione».

al comma 14, sostituire la lettera e) con la seguente:

— 155 —

«e) il numero 6-bis) è sostituito dai-seguenti:

"6-bis) assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3,1, verificando la conformità della candidatura del capolista e delle candidature nei collegi uninominali alla dichiarazione trasmessa dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 21-bis, commi 3 e 4; in caso di difformità per la candidatura di capolista, inverte l'ordine dei generi nella lista; in caso di difformità nel numero di candidature nei collegi uninominali, procede alla sostituzione di candidati del genere sovrarappresentato con candidati del genere sottorappresentato della lista di supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, secondo l'ordine crescente della popolazione dei collegi uninominali.

6-bis.1) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun Collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale dichiara l'invalidità delle candidature che non rispettano i requisiti dell'articolo 19, comunicando i risultati di questa verifica agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente»;

all'articolo 2, comma 3:

lettera c), capoverso comma 4-bis:

– *primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;

– *secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

– *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d) al comma 5, le parole: "e 21" sono sostituite dalle seguenti: ", 21 e 21-bis"».

1.210

DE PIN

Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nei collegi plurinominali, non deve più essere sottoscritta dagli elettori"».

— 156 —

1.211

MUSSINI

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «1.500 e da non più di 2.000 elettori» con le seguenti: «750 e da non più di 1000 elettori».

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 3.

1.36

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole da: «1500 e da non più di 2000» con le seguenti: «750 e da non più di 1500».

Conseguentemente:

al medesimo comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

al medesimo comma 10, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: «1-bis», con le seguenti: «1-ter».

Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 7.

1.37

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «1.500 e da non più di 2000» con le seguenti: «750 e da non più di 1500».

— 157 —

1.38

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MINEO

Al comma 10, capoverso lettera a) sostituire le parole: «1.500 e da non più di 2.000» con le seguenti: «750 e da non più di 1.200».

1.39

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 10, alla lettera a), sostituire le seguenti parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000» con le seguenti: «da almeno 750 e da non più di 1.000».

1.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MINEO

Al comma 10, lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinomiali di almeno la metà più una delle circoscrizioni, salvo che non si tratti di liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una circoscrizione corrispondente a o compresa in una Regione a statuto speciale. L'ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6)».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 14, capoverso lettera e), alinea 2) sostituire le parole: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19», con le seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 1, 3.1 e 19».

1.41

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MINEO

Al comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano;

— 158 —

sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla *homepage*, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: «1-bis», con le seguenti: «1-ter» e all'articolo 3 sopprimere il comma 7.

1.42

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso" con le seguenti: "componenti di un gruppo parlamentare costituito nel corso della legislatura, in almeno una Camera, ed in essere"».

1.43

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso" con le seguenti: "collegati ad un gruppo parlamentare costituito nel corso della legislatura, in almeno una Camera, ed in essere"».

1.44

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso" inserire le seguenti: "o in componente del gruppo misto"».

— 159 —

1.212

BERTACCO

Al comma 10, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i gruppi o partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro trenta giorni dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b*) al comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i gruppi o partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro trenta giorni dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.45

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 10, lettera d), capoverso comma 3, sopprimere le parole: «né superiore a quattro».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso comma 4) sopprimere le parole: «né superiore a quattro».

1.213

BERTACCO

Al comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e*) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero *6-bis*)"».

— 160 —

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi».

1.214

BERTACCO

Al comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. Nel complesso delle liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)".».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Nel complesso delle liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi».

1.215

BERTACCO

Al comma 10, lettera e), capoverso «3.1», sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sopprimere il primo periodo.

— 161 —

1.46

RICCHIUTI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, SONEGO

Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circostrizionale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

al secondo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circostrizionale», aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso «4-bis», al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso», al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso».

1.47

DIRINDIN, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circostrizionale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

al secondo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circostrizionale», aggiungere, infine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso «4-bis», al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso».

— 162 —

1.216

MUSSINI

Al comma 10, lettera e) capoverso «3.1» al primo periodo sostituire la parole: «nazionale» con la seguente: «circostrizionale».

1.217

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 10, lettera e), capoverso «3.1», sostituire ovunque ricorrono, le parole: «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso «comma 4-bis», sostituire ovunque ricorrono, le parole: «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

1.48

FUCKSIA

Al comma 10, lettera e), punto 3.1., sostituire le parole: «60 per cento», con le seguenti: «50 per cento».

1.218

MUSSINI

Al comma 10, lettera e), sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

1.219

MUSSINI

Al comma 10, lettera e), sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. La stessa percentuale deve essere garantita anche a livello circostrizionale».

— 163 —

1.220

MUSSINI

Al comma 10, lettera e), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello circoscrizionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima».

1.221

BERTACCO

Al comma 11, capoverso «Art. 19», dopo il comma 1, sostituire il seguente:

«1-bis. In posizione di capolista, ciascuna lista può candidare il capo della forza politica, di cui all'articolo 14-bis, comma 3, ovvero una candidatura specificatamente da questo indicata per ciascuna Camera nei collegi plurinominali senza alcun limite, e, al comma 2 premettere le seguenti parole: "Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis,"».

1.222

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 11, capoverso «Art. 19», sopprimere i commi 2 e 4.

1.49

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sopprimere le parole: «in più di cinque collegi plurinominali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole da: «può essere candidato», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «non può essere candidato in collegi plurinominali, a pena di nullità»;

sostituire il comma 29, con il seguente: «29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

— 164 —

1.50

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «in più di cinque collegi plurinominali.».

1.51

BUBBICO, LO MORO, BATTISTA, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, FORNARO, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 11, capo verso «Art. 19», comma 2, sostituire le parole: «cinque collegi plurinominali», con le seguenti: «un collegio plurinominale».

Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole: «in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «in un solo collegio plurinominale»;

sostituire il comma 29, con il seguente: «29. L'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: "1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in un collegio plurinominale si intende eletto nel collegio uninominale"».

1.52

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 11, capoverso «Art. 19», al comma 2, sostituire le parole: «cinque collegi plurinominali», con le seguenti: «tre collegi uninominali», e al comma 4, sostituire le parole: «fino a un massimo di cinque», con le seguenti: «fino ad un massimo di tre».

— 165 —

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento in eccesso o in difetto», con le seguenti: «10 per cento in eccesso o in difetto».

1.53

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 11, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 4, con il seguente: «Il candidato in un collegio uninominale non può essere candidato in nessun altro collegio, neppure plurinominale».

1.54

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 4, sostituire le parole: «in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «in un solo collegio plurinominale ovvero in collegi plurinominali, fino ad un massimo di due, se appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta e tutelata dalla Costituzione».

1.55

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

1.56

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 12, alla lettera b), sostituire le parole: «quarantacinquesimo giorno», con le seguenti: «cinquantacinquesimo».

— 166 —

1.223

BERTACCO

Al comma 14, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate le irregolarità emerse e contestate."».

Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«*3-bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate le irregolarità emerse e contestate."».

1.57


BATTISTA, LO MORO, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 18, capoverso «Art. 31», comma 1, sostituire la tabella A-bis con la seguente:

ALLEGATO 3
(Articolo 1, commi 18 e 35)

«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI




Conseguentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b) ,capoverso comma 3, sostituire la tabella A con la seguente:

ALLEGATO 4
(Articolo 2, commi 4 e 15)

«Tabella A
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA



1.58

CAMPANELLA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO


Al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

sostituire la tabella A-ter con la seguente:

«Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 3)


MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA
VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI



sostituire la tabella B con la seguente:

«Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA
VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUB-
BLICA



1.59

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere il comma 5.

1.60

QUAGLIARIELLO

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ciascuna se-

— 171 —

zione è sempre assicurata la presenza di un componente delle Forze di polizia che vigila sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali fin dalla sua costituzione e in tutte le fasi della sua attività, fino al momento della comunicazione dei risultati della votazione, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio. I componenti delle Forze di polizia preposti alla supervisione delle operazioni di sezione, prima delle operazioni di cui agli articoli 67 e 68 prendono in custodia tutte le matite e si accertano che i soggetti che trattano le schede elettorali durante le operazioni di spoglio non abbiano in mano penne, matite o altri strumenti potenzialmente idonei alla scrittura sulle schede"».

1.61

MIGLIAVACCA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 19, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: «a favore della lista» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale».

Conseguentemente:

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da: «e dai voti espressi a favore dei soli candidati fino alla fine della lettera»;

all'articolo 2 al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «a favore della lista, fino alla fine della lettera», con le seguenti: «ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale»;

al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: «e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera».

1.62

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 19, lettera c), sostituire le parole da: «i voti sono ripartiti» fino alla fine della lettera con le seguenti: «i voti non sono assegnati ad alcuna lista né alla coalizione»;

2) al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera c), con la seguente:

— 172 —

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale».

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *il comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «i voti sono ripartiti» sino alla fine del comma con le seguenti: «i voti non sono assegnati ad alcuna lista né alla coalizione»;*

2) *al comma 7, capoverso «Art. 16», sostituire la lettera c) con la seguente:*

«a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;».

1.64

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Le cifre così ottenute subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.»

1.65

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «. Le cifre così ottenute subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, della cifra di scorporo, pari al quoziente intero ottenuto dividendo il numero di voti conseguito dal candidato nel collegio uninominale vincente per il numero dei seggi complessivamente assegnati nel territorio del collegio plurinominale e moltiplicato per il numero dei collegi uninominali che lo compongono. Nel caso di collegamento in coalizione, la cifra di scorporo è sottratta *pro quota* a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale ammesse alla ripartizione dei seggi per la cifra di scorporo, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna di tali liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*.».*

1.66

FORNARO, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

*«c-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide quindi il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;».*

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) determina la cifra elettorale circoscrizionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto della lista stessa»;

al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1:

– dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali per il riparto conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno»;

– dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera *a-bis*»;

– dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) determina la cifra elettorale circoscrizionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *e-bis*)»;

– dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) procede alle operazioni di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*) utilizzando le cifre elettorali per il riparto»;

– al comma 27, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, utilizzando le cifre elettorali per il riparto»;

all'articolo 2:

al comma 7:

capoverso «Art. 16», comma 1:

– dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera *b*). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero

— 175 —

dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti»;

– dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) determina la cifra elettorale regionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinomiale per il riparto della lista stessa»;

capoverso «Art. 16-bis», comma 1:

– dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali per il riparto) conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno»;

– dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-bis);

c-ter) determina la cifra elettorale regionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis)»;

– al comma 7, capoverso «Art. 17», comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole: «utilizzando le cifre elettorali per il riparto».

1.67

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, sottrae i voti dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b);».

1.68

CASSON, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, medesimo comma:

alla lettera e):

sopprimere il numero 1);

sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) le liste collegate in coalizione o non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno 5 per cento dei voti validi espressi.

alla lettera f):

primo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;

secondo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e delle singole»;

quarto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o della singola»;

quinto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o delle singola»;

sesto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;

sopprimere la lettera g);

alla lettera h):

sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizioni di liste o singole»;

sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola»;

sopprimere la lettera i);

al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;

all'articolo 2:

al comma 7, capoverso «Art. 16-bis»:

sopprimere le lettere c) e d);

alla lettera e):

sopprimere il numero 1;

sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) le liste collegate in coalizione non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi».

alla lettera f), sopprimere le parole: «, numeri 1) e 2)»;

— 177 —

al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1:

all'alinea, sopprimere le parole: «numeri 1) e 2)»;

alla lettera a):

sostituire le parole da: «di cui all'articolo 16-bis», fino a: «3 per cento», con le seguenti: «e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento»;

sostituire le parole: «ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse», con le seguenti: «ogni lista ammessa»;

sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola»;

sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singola»;

sopprimere la lettera b).

1.69

CASSON, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, medesimo comma:

alla lettera e):

sopprimere il numero 1);

al numero 2), sostituire le parole: «le singole liste non collegate», con le seguenti: «le liste collegate e non collegate»;

alla lettera f):

primo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;

secondo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e delle singole»;

quarto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o della singola»;

quinto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o della singola»;

sesto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;

sopprimere la lettera g);

alla lettera h):

sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizioni di liste o singole»;

— 178 —

sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola»;

sopprimere la lettera i);

al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;

all'articolo 2:

al comma 7, capoverso «Art. 16-bis»:

sopprimere le lettere c) e d);

alla lettera e):

sopprimere il numero 1;

al numero 2), sostituire le parole: «le singole liste non collegate», con le seguenti: «le liste collegate e non collegate»;

alla lettera f):

sopprimere le parole: «e coalizioni di liste»;

sopprimere le parole: «, numeri 1) e 2)»;

al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, all'linea:

sopprimere le parole: «e coalizioni di liste»;

sopprimere le parole: «numeri 1) e 2)»;

alla lettera a):

sostituire le parole: «ciascuna coalizione di liste o singola»;

sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola»;

sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singola»;

sopprimere la lettera b);

alla lettera c), ottavo periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola».

1.70

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 26, capoverso «Art. 83», sostituire al comma 1, la lettera c), con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in colazione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera c), sostituire le parole: «1 per cento», con le seguenti: «3 per cento».

— 179 —

1.71

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «Non concorrono», fino alla fine della lettera con le seguenti: «Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera e)».

1.72

MORRA, ENDRIZZI, CRIMI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «all'1», con le seguenti: «al 5».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

lettera e), numero 1), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento»;

lettera g), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

1.73

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «all'1 per cento», con le seguenti: «al 3 per cento».

1.74

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 26, capoverso «Art. 83», lettera e), n. 1), n. 2), le parole: «1 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;

Al comma 26, capoverso «Art. 83», lettera c), le parole: «1 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».

— 180 —

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera e), n. 1), n. 2) le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera c), le parole: «1 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».

1.75

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLNI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «1 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis, lettera c), sostituire le parole: «1 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

1.76

MIGLIAVACCA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «fatto salvo», fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

alla lettera e):

numero 1), sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa fino alla fine del numero»;

numero 2) sopprimere le parole da: «nonché le singole liste non collegate e le liste collegate fino alla fine del numero»;

alla lettera g), sopprimere le parole da: «nonché fra le liste collegate rappresentative», fino a: «ai sensi dell'articolo 77».

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1:

lettera c), sopprimere le parole da: «ovvero, per le liste collegate rappresentative fino alla fine della lettera»;

— 181 —

lettera e):

numero 1), sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento», fino alla fine del numero;

numero 2), sopprimere le parole da: «e le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto», fino alla fine del numero.

1.77

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e)».

Conseguentemente, al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute», fino a: «dell'articolo 77», al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: «nonché le singole liste non collegate e le liste», fino alla fine della lettera, all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).

1.78

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, considerando i voti espressi a favore di tali liste nei soli collegi uninominali ove le stesse non abbiano presentato candidati separatamente».

1.224

DE PIN

Al comma 26, lettera e), sostituire il punto 1, con il seguente:

«1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa

— 182 —

di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima».

1.225

AMIDEI

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e), numeri 1 e 2, sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento»;*

2) *alla lettera g), sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».*

Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 8, capoverso «Art. 17», alle lettere a) e b) sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».

1.226

AMIDEI

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e), numeri 1 e 2, sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento»;*

2) *alla lettera g) sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».*

1.79

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 26, capoverso «Art. 83», lettera e), numero 1), dopo le parole: «dei voti validi espressi» inserire le seguenti: «ovvero nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma al comma 7, capoverso «Art.16-bis» apportare le seguenti modificazioni;

1) alla lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento di voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.».

1) alla lettera f), le parole: «ai sensi delle lettere e), numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera e), numeri n. 1-bis) e 2)».

1.80

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

alla lettera g), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

— 184 —

1.81

SONEGO, PEGORER, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;

alla lettera g), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1,»;

alla lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;

alla lettera e), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;

al numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

1.82

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

alla lettera g), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

— 185 —

1.83

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: «o i cui candidati» fino alla fine del numero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma

medesima lettera, numero 2); sopprimere le parole da: «o i cui candidati» fino alla fine del numero;

alla lettera g), primo periodo, sopprimere le parole da: «o i cui candidati» fino alla fine del periodo.

1.84

PEGORER, SONEGO, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACGA, RICCHIUTI

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

Conseguentemente

al medesimo capoverso, medesimo comma

medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;

alla lettera g), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1:

lettera c), sostituire le parole: «due collegi uninominali», con le seguenti: «un collegio uninominale»;

alla lettera e):

numero 1), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

numero 2), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

— 186 —

1.227

DE PIN

Al comma 26, lettera e), al punto 2), sostituire le parole: «almeno il 3 per cento», con le seguenti: «almeno l'1 per cento» e le parole: «almeno il 20 per cento» con le seguenti: «almeno il 10 per cento».

1.228

DE PIN

Al comma 26, lettera g), sostituire le parole: «almeno il 3 per cento» con le seguenti: «almeno l'1 per cento» e le parole: «almeno il 20 per cento» con le seguenti: «almeno il 10 per cento».

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

BOCCHINO, BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI, BATTISTA, FUCKSIA, GAMBARO, ORELLANA, MUSSINI, BIGNAMI, ANITORI, DE PIN, SIMEONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2941 recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»,

premesso che:

il provvedimento in titolo prevede alcune rilevanti modificazioni al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in particolare all'articolo 1 si prevedono delle integrazioni e/o sostituzioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

le modifiche introducono, fra altro, alcuni obblighi ai fini della presentazione delle liste e correlativa pubblicità a fini della trasparenza, più specificamente ciascun partito o gruppo politico organizzato che intenda presentarsi alle elezioni – sia alla Camera sia al Senato – è tenuto, nei termini previsti, a depositare il proprio contrassegno e ad indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno;

contestualmente al deposito del contrassegno, deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica,

considerato che:

il novellato articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, prevede inoltre che, ove iscritto nel registro dei partiti politici, il partito o gruppo politico organizzato debba depositare il relativo statuto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ovvero una dichiarazione di

trasparenza prevedendo l'ipotesi, quindi, che lo statuto o la dichiarazione di trasparenza possano non essere depositati e quindi possano anche non essere presenti;

tale ipotesi si ritiene essere potenzialmente pericolosa per la tenuta democratica del Paese perché non si garantirebbero in alcun modo né gli iscritti né gli elettori del partito o gruppo politico, mancando totalmente quegli elementi minimi di democrazia interna che una dottrina costituzio-

— 188 —

nalistica indica come necessari per realizzare pienamente l'articolo 49 della Costituzione.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo ad intervenire con una norma primaria volta a concretizzare pienamente il principio di democrazia interna dei partiti e/o gruppi politici organizzati disponendo per tutti l'obbligatorietà dello statuto redatto in forma dell'atto pubblico e conforme ai dettami previsti all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ai fini della presentazione delle liste e non solo quindi per i partiti e i gruppi politici organizzati di cui al registro previsto all'articolo 4 del suddetto decreto;

a prevedere altresì che l'ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si occupi di ricevere lo statuto necessario per la presentazione delle liste e di verificarne la conformità con l'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e ove se ne accerti la non conformità si predisponga una richiesta di integrazione negli stessi tempi e modi previsti per il contrassegno ed infine se ancora risultasse non conforme si preveda la ricusazione delle relative liste.

G1.101

GATTI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLO, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

la proposta di legge elettorale che approda in Aula, senza che quest'ultima possa modificare sostanzialmente nulla, in conseguenza del voto di fiducia posto dal Governo, prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista;

il testo in esame, qualora dovesse essere approvato in via definitiva, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire pienamente il principio democratico della rappresentanza;

si prevede, tra le altre cose, che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale; nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento,

— 189 —

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di assumere le opportune iniziative in modo da garantire, in misura maggiore rispetto al testo in esame, la piena parità di genere nelle candidature e il pieno rispetto dell'articolo 51 della nostra Carta Costituzionale, che al primo comma recita: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

G1.102

DIRINDIN, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta una dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993;

nel provvedimento in esame, sono previste misure per garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere, pur migliorabili;

di estrema importanza sarebbe intervenire esplicitando i vincoli in tal senso previsti nel testo al nostro esame, anche in riferimento alla circoscrizione Estero, in particolare prevedendo l'inammissibilità della lista nel caso in cui i candidati non siano collocati secondo un ordine alternato di genere e, in caso di espressione di una seconda preferenza, la necessità di indicare un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda preferenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata al fine di adottare iniziative normative nella direzione dell'intervento illustrato in premessa, al fine di garantire anche in relazione alla circoscrizione estero, l'equilibrio nella rappresentanza di genere.

— 190 —

G1.103

RICCHIUTI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede, tra le disposizioni che; nella composizione delle liste, sia rispettata la rappresentanza di genere;

tuttavia, poca chiarezza si evince circa le conseguenze dell'inosservanza di tali norme presidio, anche se si prevede la relativa verifica da parte dell'Ufficio centrale nazionale;

è evidente che l'intenzione del legislatore non può che essere quella di prevedere specifiche sanzioni, quali l'inammissibilità delle liste, in caso non vengano rispettate tali norme, che dovrebbero attuare quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione;

impegna il Governo:

a prevedere ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'inosservanza delle norme in tema di equilibrio di genere è punita con specifiche sanzioni, quali inammissibilità alla competizione elettorale della lista inadempiente.

G1.104

RICCHIUTI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993;

l'articolo 51 della Costituzione tutela l'accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza per entrambi i sessi;

nel testo in esame si tenta di dare attuazione a quanto stabilito a livello costituzionale sul punto;

per garantire la parità di genere nella rappresentanza parlamentare, auspicabile sarebbe assicurare anche nella campagna elettorale condizioni di parità di accesso alla comunicazione politica radiotelevisiva,

impegna il Governo:

— 191 —

ad individuare ogni strumento utile al fine di garantire forme di parità di accesso alla comunicazione politica radiotelevisiva ai candidati di entrambi i sessi.

G1.105

PEGORER, SONEGO, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI

Il Senato:

premessi che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

il testo ha derogato alle norme comuni per le liste rappresentative di minoranze linguistiche in forza all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1; comma 26, della legge in esame prevedendo, per il riparto dei seggi, «le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero: una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico e per singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico»;

analoga previsione è contenuta nell'articolo 2 del provvedimento, concernente le norme di elezione per il Senato della Repubblica;

tali disposizioni, quanto ai loro effetti rischiano di concentrare in un unico partito la rappresentanza delle minoranze linguistiche;

sarebbe necessario un intervento su tali aspetti, prevedendo che la soglia fosse abbassata al 10 per cento prevedendo che sia sufficiente la

— 192 —

proclamazione di un solo eletto in un collegio uninominale della circoscrizione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di prevedere un intervento normativo che insista sui punti evidenziati in premessa, al fine di garantire una pur minima competizione democratica all'interno della circoscrizione, evitando che la rappresentanza delle minoranze linguistiche sia di fatto riservata in via esclusiva ad un unico partito.

G1.106

GUERRA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

già in sede di testo base della Commissione affari costituzionali della Camera si prevedeva la possibilità di pluricandidature;

l'articolato pervenuto in Assemblea, dopo il lavoro della competente Commissione, ha anche aumentato tale possibilità; con ciò portando ad una potenziale percentuale dell'80 per cento di parlamentari «nominati»;

l'aumento del numero delle pluricandidature potrebbe evidentemente anche permettere un più facile aggiramento delle norme sulla parità di genere, con tutte le conseguenze quanto alla mancata attuazione effettiva di quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa, al fine di valutare l'opportunità di intervenire, a modifica di quante si dispone in tema di pluricandidature nel testo, prevedendo la possibilità di candidatura in un solo collegio uninominale e, in caso di candidatura anche nei collegi plurinominali; che questa possa essere ammessa in riferimento solo ad un solo collegio plurinominale.

— 193 —

G1.107

SCIBONA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge A.S. 2941 concernente modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali;

premesso che:

il dispositivo in esame apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 anche in ordine ad operazioni e funzionamento dei seggi elettorali di sezione;

le leggi ed i decreti in materia di procedimento elettorale e delle operazioni degli uffici elettorali di sezione tendono a concentrare i tempi di votazione e a prevedere lo scrutinio a notte inoltrata, a seguito della chiusura della votazione, che nell'ultima tornata elettorale è stata alle ore 23.00;

considerato che:

i componenti degli uffici elettorali di sezione sono sottoposti ad un lavoro gravoso durante la votazione e a tarda sera, alla chiusura della stessa, potrebbero non avere la lucidità necessaria per la delicata operazione di scrutinio, con il rischio di commettere errori e dimenticanze;

impegna il Governo:

ad apportare modifiche, anche mediante decreto-legge, al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni atte a rimandare alle ore 9.00, del giorno successivo alle votazioni, le operazioni di scrutinio;

a incrementare la vigilanza atta alla custodia dei seggi elettorali e delle urne nel lasso di tempo che decorre dalla chiusura della votazione all'inizio delle operazioni di scrutinio, sia mediante l'estensione delle previsioni di legge e regolano la permanenza nei locali antistanti il seggio dei rappresentanti di lista e degli elettori della sezione, sia con l'ausilio del personale delle Forze Armate in aggiunta alla vigilanza ordinaria già prevista.

— 194 —

G1.108

LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica.

le norme dettate dal provvedimento incidono a vario titolo sulle tematiche di cui agli articoli 48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione;

in particolare i commi 6, lettera *b*), 8 e 14, lettera *a*), dell'articolo 1 nel prevedere l'obbligo di deposito dello statuto ovvero di una dichiarazione attestante i requisiti di trasparenza da parte delle liste che partecipano alle elezioni politiche, a pena di una eventuale riconsiderazione delle liste stesse, intervengono sui diritti di cui all'articolo 49 della Costituzione;

il comma 10, lettera *e*) nel dettare disposizioni relative all'alternanza di genere in materia di candidature nei collegi uninominali e plurinominali interviene sui principi di cui all'articolo 51 della Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare la portata degli effetti applicativi delle norme riportate in premessa, al fine di individuare ogni strumento utile per garantire la reale attuazione degli articoli 48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione.

G1.109

BATTISTA, LO MORO, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;

per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste,

— 195 —

con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro – nel collegio plurinominale;

il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale;

l'articolo 59-*bis* specifica altresì che se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. Resta in ogni caso fermo che ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni del testo unico, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto;

sono previste altresì nuove disposizioni che attengono alla fase dello spoglio delle schede del relativo scrutinio; le schede elettorali dovranno essere provviste di un tagliando anti-frode con endice progressivo alfanumerico,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative normative finalizzate ad estendere al personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali le disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto nel comune in cui si trovano per causa di servizio previste per i militari delle Forze Armate nonché per gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

G1.110

PUGLIA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge A. S. 2941 concernente modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali;

premesso che:

risulta negata la possibilità di esprimere il proprio voto alle elezioni a nostri concittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che al momento delle votazioni risultino all'estero, imbarcati con regolare contratto di lavoro; si tratta, cioè, dei lavoratori marittimi che si trovano, per ragioni di lavoro, all'estero, lontano dalla sede dove esprimere il proprio voto e che, per questa ragione, vengono privati della possibilità di espressione costituzionalmente garantita;

a questi cittadini va garantita la partecipazione politica, un diritto costituzionale e un principio alla base di tutte le democrazie;

si tratta, secondo calcoli orientativi, di oltre 50 mila persone, che restano puntualmente escluse dalla possibilità di scegliere il proprio rappresentante politico al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, nonché al Parlamento europeo;

le leggi vigenti che regolano l'esercizio di voto prevedono che i naviganti fuori residenza per motivi d'imbarco, sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano, seguendo una determinata procedura; questo, però, solo se essi si trovano sul territorio nazionale e in prossimità di sbarco sulla terraferma. Nessuna possibilità, invece, è data se essi si trovano lontano dall'Italia;

le moderne tecnologie permettono, ormai, di garantire questo diritto alla base del nostro ordinamento, con un minimo o nullo sforzo economico e amministrativo;

si può provvedere a regolare tale possibilità per i lavoratori marittimi imbarcati all'estero consentendogli di votare sulla nave sulla quale si trovano, che diviene un «comune» seggio speciale, o di utilizzare gli uffici consolari legittimati, dunque «territorio italiano»;

si possono, all'occorrenza, sperimentare anche altri strumenti purché si garantisca, nel rispetto della Costituzione, il dovere-diritto della partecipazione al voto,

— 197 —

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative anche normative per consentire, ai lavoratori marittimi italiani, residenti in Italia, iscritti alle liste elettorali, ma all'estero per ragioni di lavoro al momento delle elezioni, di esercitare il loro diritto-dovere alla partecipazione e all'espressione del voto anche attraverso modalità elettroniche.

G1.111

PEGORER, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

la proposta di legge in esame non prevede un'adeguata disciplina per l'elezione della rappresentanza della circoscrizione elettorale all'estero;

sarebbe quindi auspicabile che la normativa elettorale per la Circoscrizione estero fosse uguale a quella delle altre Circoscrizioni italiane;

tale soluzione sarebbe efficace, oltre che dal punto di vista dell'adeguatezza e dell'omogeneità, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi e andrebbe, altresì, nella direzione di una maggiore trasparenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in materia al fine di rivedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la disciplina in materia elettorale per la Circoscrizione estero al fine di garantire una omogeneità rispetto alle modalità di voto per le Circoscrizioni italiane in una ottica di razionalizzazione dei costi e una maggiore trasparenza.

G1.112

GRANAIOLA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

permesso che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

— 198 —

nell'intervento-normativa non sono state introdotte modalità per garantire il diritto di voto anche a chi si trovi fuori dalla zona di residenza, con conseguente compromissione del diritto di voto previsto e garantito dall'articolo 48 della Costituzione,

impegna il Governo:

a individuare modalità che consentano di esercitare il diritto di voto in piena aderenza al principio costituzionale sancito dall'articolo 48 della Costituzione, a chi si trova fuori del territorio di residenza, pur nell'ambito del territorio nazionale.

G1.113

MIGLIAVACCA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

fermo restando che si ritiene giusto che i partiti abbiano ovviamente un ruolo nell'individuazione delle regole e dei limiti dell'elettorato passivo, e dunque nell'elaborazione delle proposte da sottoporre ai cittadini, sarebbe auspicabile l'introduzione di una disciplina quanto alle elezioni primarie per la designazione dei candidati ai collegi uninominali;

sia il potere di scelta, sia il sistema di garanzie circa il corretto svolgimento delle operazioni elettorali dovrebbero esser posti al medesimo livello del procedimento elettorale vero e proprio, in quanto la scelta affidata alle elezioni primarie, nella selezione dei candidati, ha analogha importanza di quella affidata alle elezioni vere e proprie;

l'introduzione di una disciplina per le elezioni primarie potrebbe dare nuova linfa al circuito democratico e della rappresentanza,

impegna il Governo:

a valutare un intervento normativa volto a disciplinare le elezioni primarie cui ogni partito o movimento politico dovrebbe procedere per la designazione dei candidati ai collegi.

— 199 —

G1.114

LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede liste di candidati predisposte senza obbligo di meccanismi di selezione partecipata previsti per legge;

tale lacuna, nel tradursi in una persistente mancata attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, non garantisce il metodo democratico in riferimento a tale aspetto della vita interna dei partiti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di rivedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la disciplina in materia elettorale quanto alla regolamentazione di meccanismi di selezione partecipata per la compilazione delle liste di candidati, in armonia con quanto previsto dall'articolo 49 della Costituzione.

G1.115

CAMPANELLA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

l'introduzione del voto elettronico rappresenterebbe un fatto di democrazia già adottato in diversi Paesi. Oltre che rispondere alle esigenze di innovazione che il Paese richiede e bloccare i reiterati brogli che i seggi e le schede classiche hanno sempre consentito, si potrà fare conto su risultati definitivi di conteggio in tempo reale eliminando anche l'assoluta inaffidabilità degli *exit pool* oggetto di errori colossali;

i cittadini da un lato si astengono dalle consultazioni ai seggi, mentre rilevanti settori della popolazione partecipano a consultazioni via *internet*, segno di un desiderio di maggiore partecipazione alla vita pubblica del nostro Paese, che può essere utilmente assecondato mediante l'implementazione delle nuove tecnologie;

— 200 —

inoltre, il voto elettronico consentirebbe agli italiani che risiedono fuori dai confini nazionali di votare, se lo desiderano, in alternativa ai candidati della circoscrizione Estero, i candidati presentati nelle circoscrizioni in Italia nonché di partecipare alle consultazioni referendarie. Attualmente il diritto di voto per gli italiani all'estero è regolato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», che ha istituito la circoscrizione Estero. Con il voto diretto mediante sistema elettronico telematico gli italiani residenti all'estero potranno votare per l'elezione dei propri rappresentanti nell'ambito della circoscrizione Estero o, in alternativa, nell'ambito delle circoscrizioni in Italia, senza l'obbligo, di recarsi di persona nel seggio elettorale italiano se intendono votare per le elezioni politiche, per le europee o per i *referendum*,

in questo modo, considerando che il numero degli aventi diritto al voto appartenenti alle comunità italiane situate fuori confine è pari a circa 4 milioni di elettori, appare necessario, oltre che utile, equiparare il pieno diritto di voto di questi italiani residenti all'estero, favorendo così la loro partecipazione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare le opportune ulteriori iniziative normative, al fine di sperimentare l'utilizzo del voto elettronico nelle consultazioni elettorali europee, nazionali e locali, nonché in quelle referendarie.

G1.116

GATTI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

la proposta di legge in esame parlamentare, reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica; il testo approvato dalla I Commissione al termine dell'esame in sede referente (A.C. 2352 A/R) delinea un sistema elettorale misto;

l'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria in cui è proclamato eletto il candidato più votato;

— 201 —

l'assegnazione dei restanti seggi avviene nell'ambito di collegi plurinominali con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative, anche nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2018 di imminente presentazione alle Camere entro il prossimo 20 ottobre 2017, finalizzate a prevedere l'esenzione delle imposte di bollo e di registro da ogni spesa, tassa e diritto dovuta ai Pubblici uffici per il rilascio del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni.

G1.117

RICCHIUTI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, senza tuttavia prevedere nuove norme sull'ineleggibilità e incandidabilità che paiono ormai necessarie soprattutto in relazione al delicato tema del conflitto di interesse, considerati i forti limiti in termini di efficacia della normativa introdotta dalla legge n. 215 del 2004 (la cosiddetta «legge Frattini»);

in linea con quanto previsto sulla materia negli altri Paesi europei lungi dal vertere sulla mera incompatibilità, il tema non può che essere disciplinato *in primis* quanto ad una definizione precisa e puntuale circa cosa sia il conflitto di interessi, nonché i soggetti destinatari di una nuova disciplina che si auspica finalmente completa ed efficace. Non appare infatti congrua ed incisiva una regolamentazione della materia che non consideri, oltre ai titolari di cariche di Governo, i parlamentari, le *Authority*, nonché i titolari di cariche di governo regionali e locali (ivi compresi i componenti degli organi delle istituende città metropolitane);

sarebbe stata necessaria, accanto e prima di una rinnovata disciplina complessiva del tema, l'introduzione nella nostra Carta fondamentale di un espresso richiamo – al pari di altri Paesi europei, quali ad esempio la Francia e la Spagna – al principio in base al quale «a chiunque siano affidate funzioni pubbliche è fatto obbligo di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitti d'interessi», da introdurre al-

— 202 —

l'articolo 54 della Costituzione che, come noto, tratta dei doveri dei cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche,

impegna il Governo:

a favorire, nelle sedi opportune, l'esame delle proposte volte a conseguire l'obiettivo di una rinnovata disciplina del conflitto di interesse sia tramite una legge ordinaria, che tramite l'inserimento del principio, richiamato in premessa, nella nostra Carta costituzionale.

EMENDAMENTI

Art. 2.

2.1

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e del Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.»;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: "e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige" sono soppresse.».

2.200

CHITI, MICHELONI, MUCCHETTI, TOCCI

Al comma 1, capoverso «2», sostituire il numero «109», con il seguente: «153».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire il numero «109», con il seguente: «153».

2.3

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «e alle coalizioni di liste».

Conseguentemente:

al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «a coalizione di liste»;

al comma 4, lettera a), capoverso, prima periodo, sostituire le parole: «alle coalizioni e alle liste non collegate» con le seguenti: «alle liste»;

al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, sopprimere il secondo periodo;

al comma 7, capoverso, «Art. 16», comma 1, lettera c) secondo periodo, sopprimere le parole da: «collegati a più liste» fino alla fine della lettera;

al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere le lettere c), d) e il numera 1) della lettera e);

al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), numera 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «le singole liste non collegate» con le seguenti: «le liste»;

al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e delle coalizioni di liste»;

al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1 alla lettera a), sopprimere le parole da: "coalizione di liste di cui all'articolo 16-bis", fina a: "delle singole" sopprimere le parole: "coalizione di liste a singola" sopprimere le parole: "coalizioni di liste a singole"»;

sopprimere la lettera b);

all'allegata 4, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), sostituire la Tabella A con la seguente:

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	NOME COGNOME (Candidato plurinominale)
1 1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome	5 1 nome cognome 2 nome cognome
NOME COGNOME (Candidato plurinominale)	NOME COGNOME (Candidato plurinominale)
2 1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome	6 1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome
NOME COGNOME (Candidato plurinominale)	NOME COGNOME (Candidato plurinominale)
3 1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome	7 1 nome cognome 2 nome cognome
NOME COGNOME (Candidato plurinominale)	
4 1 nome cognome 2 nome cognome 3 nome cognome	

2.201

DE PIN

Al comma 3, lettera a), sostituire il capoverso «2», con il seguente:

«2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, non deve più essere sottoscritta dagli elettori».

2.202

BERTACCO

Al comma 3, lettera c), capoverso «4-bis.», primo periodo, sostituire le parole: «della regione» con le seguenti: «a livello nazionale», e nel secondo periodo sostituire le parole: «a livello regionale» con le seguenti: «a livello nazionale».

2.4

FUCKSIA

Al comma 3, lettera c), punto 4-bis), sopprimere le parole: «in misura superiore al 60 per cento» e sostituirle con le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento».

2.5

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «esprime» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: «e dai voti espressi» fino alla fine della lettera.

2.6

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «contrassegno della lista» fino alla fine del comma con le seguenti: «nominativa del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, potendo altresì esprimere un voto di preferenza per i candidati della stessa».

Conseguentemente:

al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti va-

lidi di preferenza a lui attribuiti, nelle singole sezioni elettorali del collegio, come da scheda riportata in allegato»;

al comma 8, capoverso «Art. 17», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute per ciascun candidato in ordine decrescente»;

all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 4, sostituire la Tabella A. con la seguente:

NOME COGNOME (Cognome e nome)	
1	2

NOME COGNOME (Cognome e nome)	
3	

NOME COGNOME (Cognome e nome)	
4	5
6	

NOME COGNOME (Cognome e nome)	
7	

NOME COGNOME (Cognome e nome)	
8	

NOME COGNOME (Cognome e nome)	
9	10
11	12
13	14

NOME COGNOME (Cognome e nome)	
15	

2.7

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «del collegio uninominale e dai voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali» con le seguenti: «dei collegi uninominali in cui non sia risultato eletto un candidato collegato alla lista inclusi nel col-

— 208 —

legio plurinominale e dai voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali che non siano risultati eletti».

2.8

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le cifre così ottenute, tuttavia, subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, della cifra di scorporo, pari al quoziente intero ottenuto dividendo il numero di voti conseguito dal candidato nel collegio uninominale vincente per il numero dei seggi complessivamente assegnati nel territorio del collegio plurinominale e moltiplicato per il numero dei collegi uninominali che lo compongono. Nel caso di collegamento in coalizione, la cifra di scorporo è sottratta pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella coalizione nel collegio uninominale ammesse alla ripartizione dei seggi per la cifra di scorporo, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna di tali liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis».

2.9

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) le cifre ottenute ai sensi della lettera c) subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coali-

— 209 —

zione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*».

2.10

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 7, capoverso «Art.16-*bis*», comma 1, lettera c), sostituire il terzo periodo con il seguente: «Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera e)».*

2.11

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 7, capoverso «Art.16-*bis*», lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: «all'1 per cento», con le seguenti: «al 5 per cento».*

2.12

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

*Al comma 7, capoverso «Art.16-*bis*», comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: «all'1 per cento», con le seguenti: «al 3 per cento».*

— 210 —

2.13

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero», fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera e):

al numero 1) sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa», fino alla fine del numero.

al numero 2) sopprimere le parole da: «nonché le liste non collegate», fino alla fine del numero.

2.203

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera c), terzo periodo sopprimere le parole da: «ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranza linguistiche riconosciute: fino alla fine della lettera;

2) alla lettera e), numero 1) sopprimere le parole da: «ovvero, una lista collegata rappresentativa di minoranze

linguistiche riconosciute» fino alla fine del numero 1 e al numero 2), sopprimere le parole da: «nonché le liste non collegate» fino alla fine del numero.

2.204

DE PIN

Al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) Le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attribuzione prevedano una particolare tutela di tali minoranze

— 211 —

linguistiche, che abbia conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima».

2.205

AMIDEI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), ai numeri 1) e 2) sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».*

2) *al comma 8, capoverso «Art. 17», alle lettere a) e b) sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».*

2.14

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «3-per cento», con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

2.15

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera e), numero 1) sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2) sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

— 212 —

2.16

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguita sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi».

2) *Alla lettera f), le parole: «ai sensi delle lettere e), numeri 1) e 2)», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle lettere e), numeri 1), 1-bis) e 2)».*

2.206

DE PIN

Al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera e), al punto 2, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «1 per cento» e le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

2.17

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

2.207

DE PIN

Al comma 7, capoverso «Art. 17», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «almeno il 3 per cento» con le seguenti: «almeno l'1 per cento» e le parole: «almeno il 20 per cento», con le seguenti: «almeno il 10 per cento».

— 213 —

2.18

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTA, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «A tale fine», con le seguenti: «Nel calcolare la cifra elettorale di coalizione, con riguardo alle liste rappresentative delle minoranze linguistiche, considera i voti espressi a favore di tali liste nei soli collegi uninominali ove le stesse non abbiano presentati candidati separatamente. Ai fini del primo e del secondo periodo».

2.20

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTA, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Sopprimere il comma 13.

2.21

CRIMI, MORRA, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTA, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Sopprimere il comma 14.

2.0.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTA, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:

— 214 —

"Art. 119-bis.

1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata quale tetto massimo la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, Ta-bella allegato B, sono aggiunte in fine le parole: "rilascio di certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti per uso elettorale"».

2.0.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:

"Art. 119-bis.

1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli

— 215 —

46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici"».

2.0.3

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte di partiti, movimenti e gruppi politici inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali è esente dal pagamento dell'imposta di bollo in modo assoluto».

2.0.4

GRANAIOLA, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Parità di genere nella circoscrizione Estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A pena di inammissibilità della lista, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere;

b) all'articolo 11, comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso dal primo a pena di nullità della seconda preferenza"».

— 216 —

Art. 3.

3.1

GOTOR, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quarantacinque».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quindici», con la seguente: «Venticinque».

3.200

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: «Trentino-Alto Adige/Südtirol» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Al fine di tutelare la specificità delle minoranze linguistiche, nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono costituiti tre collegi plurinominali».

Conseguentemente: «modificare la Tabella A di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge».

3.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: «Trentino-Alto Adige/Südtirol», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono costituiti tre collegi plurinominali».

Conseguentemente: modificare la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del. 1957, come sostituita dalla presente legge.

— 217 —

3.3

FORNARO, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

3.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento in eccesso o in difetto», con le seguenti: «10 per cento in eccesso o in difetto».

3.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 1) lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere infine le parole: «o al massimo del 15 per cento quando si tratti di salvaguardare l'unità dei territori comunali da includere in un collegio».

— 218 —

3.6

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «caratteristiche storico-culturali», inserire le seguenti: «la eventuale presenza di minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

3.7

GOTOR, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «nove».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: «svolgere», aggiungere le seguenti: «nominati rispettivamente per tre unità dal Presidente della Camera dei deputati, tre unità dal Presidente del Senato e tre unità dal Ministro dell'interno».

3.8

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 3, dopo la parola: «svolgere» inserire le seguenti: «, nominati d'intesa dai Presidenti di Camera e Senato, nell'ambito di un elenco di venti soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti per materia;».

3.9

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «per l'espressione» fino alla fine del comma con le seguenti: «entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'espressione dei pareri,

— 219 —

che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema. Lo schema è assegnato ad una Commissione parlamentare appositamente istituita, ai soli fini e per la durata dell'esame del suddetto schema; composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro».

3.10

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «per l'espressione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema a maggioranza dei due terzi».

3.11

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Le liste di candidati in ogni circoscrizione elettorale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo è delegato a dare attuazione, altresì, a quanto previsto dal comma 7».

— 220 —

3.12

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Le sottoscrizioni delle liste finalizzate alla presentazione delle candidature per le elezioni della Camera e del Senato possono essere raccolte anche in forma digitale, a tal fine utilizzando la firma digitale, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

ORDINI DEL GIORNO

G3.100

SONEGO, PEGORER, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede ovviamente riferimenti a zone del nostro Paese ove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute;

per le peculiarità riconosciute a tali minoranze, appare necessario tutelarne e favorirne l'accesso alla rappresentanza;

in particolare, nell'individuazione dei collegi, ai sensi della delega prevista dall'articolo 3 del testo, sarebbe necessario che la relativa delimitazione ne favorisse la rappresentanza,

impegna il Governo:

a tenere in debita considerazione, nell'individuazione dei collegi ove siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'esigenza di favorirne l'accesso alla rappresentanza.

G3.101

FORNARO, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito del provvedimento in esame, la determinazione dei collegi uninominali, così come quella dei collegi plurinominali, è rimessa ad una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere parlamentare, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3;

è la legge a stabilire che in Trentino-Alto Adige e in Molise sono costituiti, rispettivamente, 6 e 2 collegi uninominali, individuati nella Ta-

— 222 —

bella A.1 allegata al testo unico per l'elezione della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957);

in particolare, viene previsto che la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinominale possa scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto dei sistemi locali e delle unità amministrative su cui insistono, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più la ripartizione del territorio nazionale in collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal decreto-legislativo n. 535 del 1993 (determinazione dei collegi per il Senato in attuazione della legge n. 276 del 1993) la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di assumere ogni iniziativa normativa volta a ridurre il margine di scostamento previste per la definizione dei collegi dal 20 per cento al 10 per cento.

G3.102

CASSON, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento approvato all'Aula della Camera, e sul quale il Governo ha deciso di porre la fiducia, non consentendo quindi all'Aula di poter esaminare il testo, prevede un sistema elettorale misto proporzio-

— 223 —

nale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista. Il voto viene espresso su una sola scheda ed è vietato il voto disgiunto, ovvero la possibilità di votare un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata nella parte proporzionale. Peraltro, nei singoli collegi plurinominali le liste sono bloccate e questo non consentirà all'elettore di poter scegliere il proprio rappresentante in Parlamento;

l'articolo 3, prevede una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi;

all'interno del citato articolo 3, il comma 1 prevede l'emanazione entro sei mesi, di un decreto interministeriale che dovrà definire le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare iniziative normative per prevedere un periodo di tempo più breve per l'emanazione del decreto interministeriale di cui in premessa.

G3.103

PEGORER, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;

il comma 3 dell'articolo 3 dispone che, ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui alla delega prevista dal medesimo articolo, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica e da 10 esperti in materia attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza indicare il soggetto competente alla nomina e il relativo atto; il comma 6 si limita a disporre che «Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 3»;

considerata la rilevanza del compito che la commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3 sarà chiamata a svolgere sotto il profilo della con-

— 224 —

sulenza tecnica, sarebbe opportuno individuare quanto meno il soggetto competente alla nomina dei componenti;

tale tema è stato posto in rilievo anche in una delle osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione nel proprio parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali,

impegna il Governo:

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa, per adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere l'individuazione del soggetto o dei soggetti competenti alla nomina dei componenti la commissione di cui all'articolo 3, comma 3, del provvedimento in esame.

G3.104

BUBBICO, LO MORO, BATTISTA, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'articolo 3 reca una delega al Governo – da esercitare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge – per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della Camera e del Senato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (da esprimere entro 15 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto);

con riferimento al comma 5 di tale articolo si esprime perplessità sulla possibilità che la Commissione di cui all'articolo 3, comma 5, della quale il Governo si avvarrà ai fini, della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali, possa svolgere la propria attività senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Appare dubbio, infatti, che vi possano essere esperti disposti a farne parte senza ricevere nemmeno un rimborso delle spese effettivamente sostenute;

considerato l'articolo 3, al comma 9, prevede espressamente che «All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di assumere ogni iniziativa volta a garantire che effettivamente la Commissione svolga la sua attività senza oneri per il bilancio

— 225 —

dello Stato e risulti composta esclusivamente da dipendenti pubblici che svolgeranno tale funzione nell'ambito della propria attività lavorativa.

G3.105

BATTISTA, LO MORO, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;

in particolare, l'articolo 3 del provvedimento dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali siano definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa per assumere ogni iniziativa volta a velocizzare i tempi entro i quali siano definite le modalità per consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali nelle modalità descritte in premessa, ma anche mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

EMENDAMENTI

3.0.1

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti all'anagrafe di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470";

b) dopo le parole: "dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4,".

2. L'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

1. Gli elettori di cui all'articolo 1 votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12. Coloro che non hanno esercitato l'opzione, esercitano il diritto di voto in Italia, votando rispettivamente nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale del comune di ultima residenza in Italia e nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti".

Art. 3-ter.

1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogato.

Art. 3-*quater*.

1. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. – *I*. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1, viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica rispettivamente al comune di ultima residenza in Italia e al comune della sezione elettorale in cui sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.

2. Gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, che risiedano a una distanza superiore a 50 chilometri dalle sedi diplomatiche o consolari, oppure che siano impossibilitati a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per comprovati motivi di salute, unitamente all'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1, possono chiedere l'invio del plico di cui all'articolo 12 a domicilio.

3. Alle domande sono allegati, oltre a un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente, nelle ipotesi di cui al comma 1, e la documentazione comprovante l'impossibilità a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per motivi di salute, nelle ipotesi di cui al comma 2.

4. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-*bis*, comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo ovvero comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

5. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il venticinquesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia".

Art. 3-quinquies.

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "consegna" è sostituita dalle seguenti: "trasmette per via telematica";

b) al comma 2, le parole: "da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati," e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai cittadini residenti all'estero è consegnata una busta indirizzata all'ufficio centrale per la circoscrizione estero; ai cittadini domiciliati temporaneamente all'estero è consegnata una busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al comma 2. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge è il funzionario della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, di grado più elevato dopo il capo della rappresentanza stessa";

d) al comma 3:

1) al primo periodo, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "venti", le parole: "che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 2", le parole: "contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2" e le parole: "il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3, gli elettori si presentano alla sede diplomatica o consolare, muniti di documento di ricono-

scimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari, prima di consegnare il plico all'elettore, ne accertano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e verificano quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 5 dell'articolo 4; in caso affermativo, appongono il visto sul tagliando del certificato elettorale. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che l'inserisce nell'apposita urna sigillata, avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-bis. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

f) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: "senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia", le parole: "comunque pervenute" sono sostituite dalle seguenti: "consegnate ai sensi dei commi 5 e 6 nonché quelle pervenute ai sensi del comma 3", le parole: "del giovedì" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ottavo giorno" e le parole: "unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono soppresse;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e con valigia diplomatica" sono inserite le seguenti: ", avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-bis".

Art. 3-sexies.

1. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole: "Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da sei sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1";

— 230 —

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 7 dell'articolo 12, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che hanno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le sei sedi di cui al comma 1 presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero".

Art. 3-*septies*.

1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al comma 1 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5 dell'articolo 4";

b) al comma 3, lettera *c)*, numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e verifica che il certificato elettorale sia munito del visto di cui all'articolo 12, comma 6. In tale ultima ipotesi i componenti del seggio elettorale sono esentati dal procedere all'operazione di cui al numero 2)".

Art. 3-*octies*.

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

3.0.2

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 53 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono inseriti f seguenti:

"Art. 53-bis.

1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.

3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica al comune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.

4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.

5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.

7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elet-

torali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.

Art. 53-ter.

1. Gli elettori di cui all'articolo 53-*bis* votano con le modalità di cui al presente articolo.

2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al precedente articolo. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.

3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-*bis*; in tali ipotesi appongono apposito visto sul tagliando del certificato elettorale.

5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla: la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che la inserisce nell'apposita urna sigillata.

6. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.

7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-*bis*, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'et-

— 233 —

tore sul territorio nazionale, che hanno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge".

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 53-*bis* e 53-*ter* del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come introdotti dalla presente legge».

3.0.3

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati)

1. Dopo l'articolo 53 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1987, n. 361, sono inseriti i seguenti:

"Art. 53-*bis*.

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in che studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento di identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.

2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.

— 234 —

3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.

Art. 53-ter.

1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.

2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.

4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.

5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale trasmette a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono pervenire alle sezioni elettorali, aperte, alla presenza dei componenti della sezione elettorale; dal presidente; il quale estrae la scheda, la vidima e la inserisce nell'urna.

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di trasmissione di cui al comma 5 atte a garantirne la segretezza e la tempestività.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 710.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire dello stato di previsione', del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno"».

3.0.4

QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "per corrispondenza" sono sostituite dalle seguenti: "presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia nell'ambito delle rispettive circoscrizioni";

b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "per corrispondenza", sono soppresse;

c) all'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, le parole: "per corrispondenza", sono soppresse;

d) all'articolo 12:

1) al comma 3, le parole: "per corrispondenza", sono soppresse, e le parole: "la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante", sono sostituite dalla seguente: "e";

2) al comma 4, il primo periodo è soppresso;

3) al comma 5, le parole: "e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo" sono soppresse;

4) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, secondo l'ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia";

5) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica";

6) il comma 8 è abrogato;

e) all'articolo 13, comma 1, le parole: "per corrispondenza" sono soppresse;

f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Art. 14. – 1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

g) all'articolo 20, comma 1-bis, le parole: "per corrispondenza" sono soppresse.

2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l'ufficio centrale per la circoscri-

— 236 —

zione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione delle schede si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge".

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 assicurando che sia esercitato, sotto la responsabilità dei funzionari addetti ai consolati della Repubblica, nei seggi istituiti presso i consolati della Repubblica, negli istituti italiani di cultura e in altre sedi stabilite dai consolati che rispondano a criteri di segretezza e sicurezza, nonché nelle sedi locali messe a disposizione dagli Stati esteri sulla base di apposite convenzioni».

3.0.5

PUGLIA, CRIMI, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire l'esercizio del voto in Italia dei cittadini lavoratori marittimi che si trovano per motivi di lavoro imbarcati su nave)

1. In occasione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori lavoratori marittimi che, per motivi di lavoro, si trovino imbarcati presso una nave, possono votare presso il seggio elettorale costituito dal comandante della nave o da chi lo sostituisce, con funzioni di presidente, e due ufficiali o sottufficiali, con funzioni di segretari.

2. Il lavoratore marittimo che per motivi di lavoro è imbarcato può chiedere di esercitare il loro diritto di voto durante la navigazione attraverso sistema elettronico *On-Line*. A tal proposito utilizzerà le stesse chiavi di accesso in uso per Fisco *On-Line*, servizi telematizzati dell'INPS ovvero tramite credenziali SPID.

3. La richiesta di esercizio di cui al comma precedente avviene mediante la presentazione di apposita opzione, inviata tramite apposita funzione *on-line*, diversamente può essere redatta su carta libera, sottoscritta

— 237 —

dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, che deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indicazione del luogo presso il quale gli elettori interessati svolgono la propria attività di lavoro, studio o le cure mediche, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La comunicazione di opzione inviata tramite apposita funzione *on-line* viene trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno, nel caso di opzione espressa su carta libera ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma x, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma x, annotandola sulle liste sezionali. Entro il trentesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno inserisce i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto con le modalità e nelle circoscrizioni elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i ministeri dell'interno di concerto con quello della semplificazione amministrativa e sentito il Garante della Privacy stabiliscono le modalità di votazione *on line*.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 15 milioni, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.6

PUGLIA, CRIMI, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire l'esercizio del voto in Italia dei cittadini lavoratori marittimi che si trovano per motivi di lavoro imbarcati su nave)

1. Dopo l'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

— 238 —

"Art. 50-bis.

1. In occasione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, in sostituzione del sistema di cui all'articolo 1, il lavoratore marittimo che per motivi di lavoro è imbarcato può chiedere di esercitare il loro diritto di voto durante la navigazione attraverso sistema elettronico *On-Line*. A tal proposito utilizzerà le stesse chiavi di accesso in uso per Fisco *On-Line*, servizi telematizzati dell'INPS ovvero tramite credenziali SPID.

2. La richiesta di esercizio di cui al comma precedente avviene mediante la presentazione di opzione, inviata tramite apposita funzione *on-line*.

3. La comunicazione di-opzione, di cui al comma 2, inviata tramite apposita funziona *on-line* viene trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno. Entro il trentesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno inserisce i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i ministeri dell'interno di concerto con quello della semplificazione amministrativa e sentito il Garante della *Privacy* stabiliscono le modalità di votazione *on-line*.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 15 milioni, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.7

BATTISTA, LO MORO, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo in materia di disciplina dell'esercizio del diritto al voto per corrispondenza dei lavoratori marittimi imbarcati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi

recante norme per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei lavoratori marittimi imbarcati».

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso preventivamente alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro dieci giorni dalla ricezione dello schema.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli elettori, iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero che si trovano all'estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza;

b) la richiesta deve essere presentata, allegando il certificato di lavoro, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni;

c) si deve prevedere l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati su richiesta del lavoratore marittimo imbarcato, ove programmabile, e può essere presentata tramite documenti richiesti da un familiare o da un cittadino italiano delegato;

d) presso gli uffici consolari legittimati, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente, occorrente per l'espressione del voto;

e) l'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente o per il tramite del consolato o dell'ambasciata;

f) le buste per venute entro il sabato che precede la votazione sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, rispettivamente al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi, sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non sono aperte e sono inserite in un apposito plico, che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede;

g) stabilire l'applicabilità della procedura speciale di cui sopra sia alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica sia per i componenti italiani del Parlamento europeo».

— 240 —

3.0.8

SERRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Diritto di voto delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche)

1. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo cieche esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un esperto di lingua italiana dei segni, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica"».

3.0.9

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla Legge 21 marzo 1990, n. 53)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da: «i notai», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia».

b) ai secondo periodo, dopo le parole: «consiglieri provinciali» aggiungere le seguenti: «, i consiglieri metropolitani».

— 241 —

Art. 4

4.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinque».

4.2

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «accessibile», inserire le seguenti: «, anche mediante una apposita sezione rivolta alle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione».

4.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica».

4.4

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinque».

4.5

ENDRIZZI, MORRA, CRIMI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono pubblicate separatamente le liste dei candidati rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute».

4.200

BERTACCO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La scelta dei candidati nei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da parte delle coalizioni di liste, di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, deve avvenire mediante elezioni primarie.

2-ter. Tali elezioni sono indette dall'ufficio elettorale competente che stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il cento cinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.

2-quater. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.

2-quinquies. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.

2-sexies. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

2-septies. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, i partiti collegati nella coalizione approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo della coalizione almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie.

2-octies. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle medesime, e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere

le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.

2-nonies. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.

2-decies. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma *2-septies* si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

2-undecies. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie gli organi direttivi centrali dei partiti politici collegati nella coalizione, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

2-duodecies. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.

2-terdecies. Entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici collegati nella coalizione provvedono alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza.

2-quaterdecies. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti ai partiti politici collegati nella coalizione residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.

2-quindecies. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.

2-sedecies. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti. Entro due giorni dal ricevimento delle liste la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica delle stesse, nonché degli elenchi degli iscritti ai partiti politici collegati nella coalizione, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risul-

— 244 —

tano iscritti o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente».

4.6

SERRA, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In ogni ufficio elettorale di sezione è garantita la presenza di un interprete della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e di un interprete della Lingua dei Segni Italiana tattile (LIST) al fine di offrire l'assistenza comunicativa necessaria, anche attraverso il supporto di strumenti tecnologici e informati ci, con riguardo alle modalità di espletamento del voto alle persone con disabilità uditiva in genere e sordo cieche. Con decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito registro, periodicamente aggiornato e contenente i requisiti professionali necessari, dal quale selezionare gli interpreti di LIS e LIS tattile».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100

CORSINI, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GOTOR, GRANAIOLO, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

il testo approvato dalla I Commissione della Camera al termine dell'esame in sede referente delinea un sistema elettorale misto. L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione; .

l'articolo 4 del provvedimento prevede una serie di disposizioni inerenti la cosiddetta «trasparenza» per ciascun partito, movimento, e gruppo politico organizzato che presenta liste, tra cui la pubblicazione, in apposita sezione *on line* del sito del Ministero dell'interno, denominata «elezioni trasparenti», del contrassegno e rappresentate legale depositario, dello statuto, del programma e del nome e cognome della persona indicata, come capo della forza politica, senza prevedere alcuna ulteriore disposizione circa la reale trasparenza e democrazia dei partiti, movimenti, e gruppi politici si prevede altresì la pubblicazione delle liste di candidati presentate per ciascun collegio, senza prevedere però alcun tipo di disposizione di trasparenza per i candidati,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di assumere iniziative anche normative per prevedere ulteriori disposizioni sulla trasparenza e democrazia dei partiti, movimenti, e gruppi politici che presentano liste, nonché sui candidati.

EMENDAMENTI

4.0.200

BERTACCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni primarie)

1. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle consultazioni elettorali nel caso di selezione dei candidati alle assemblee rappresentative di livello nazionale per le quali è prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria, nonché delle medesime candidature nel caso in cui sia previsto un sistema elettorale di natura diversa che non contempli il voto di preferenza.

2. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non si siano avvalsi delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.

3. Le elezioni primarie sono indette dall'ufficio elettorale competente che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il centocinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.

4. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.

5. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.

6. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni antepoendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta

degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo del partito politico o della coalizione di partiti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie. In caso di coalizione di partiti, il medesimo regolamento deve essere ratificato nella stessa formulazione dagli organi deliberativi dei singoli partiti politici aderenti alla coalizione.

8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.

9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui all'articolo 3 si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

11. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, anche in caso di coalizione di partiti, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.

13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 2 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.

14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al partito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.

15. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente di cui all'articolo 5, comma 3, e sono depositate dal presi-

— 248 —

dente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.

16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti.

17. Entro due giorni dal ricevimento delle liste, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3 del presente articolo, la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica delle stesse, nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risultano iscritti o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente di cui all'articolo 5, comma 3».

Art. 5

5.1

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Sopprimere l'articolo.

5.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1 sostituire dalle parole: «si provvede», fino alle parole: «comunque, senza», con le seguenti: «non devono derivare».

Art. 6.

6.1

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 6. – (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). – 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, secondo comma, dopo le parole: "la votazione" sono inserite le seguenti: "sono costituite di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della mera presenza di schede elettorali al suo interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e";

b) all'articolo 35:

1) al primo comma, le parole da: "che, a giudizio" fino a: "idonei all'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti nell'elenco di cui al terzo comma";

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento del presidente, il presidente della corte d'appello, senza indagine in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma";

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"I presidenti non possono ricoprire tale incarichi per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;

c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

d) all'articolo 38:

1) all'alea, dopo le parole: 'di segretario' sono aggiunte le seguenti: ', nonché di rappresentante di lista';

2) la lettera a) è abrogata;

3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché, con relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che con essi abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado';

— 250 —

4) dopo la lettera *f*) e aggiunta la seguente:

f-bis) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-*bis* e 416-*ter* del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio';

e) all'articolo 42:

1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore';

2) il sesto comma è sostituito dal seguente:

'Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina, incluse quelle retrostanti la cabina, devono essere sigillate in modo da impedire la vista e qualsiasi forma di comunicazione dall'esterno'';

Art. 6-*bis*.

(Modifiche all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

1. All'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al comma 2, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "700".

2. La disposizione di cui al comma 1 che applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

— 251 —

Art. 6-ter.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e nelle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.2

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Successivamente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il testo della presente legge è immediatamente trasmesso alla Corte costituzionale, che entro trenta giorni redige un parere motivato sulla legittimità costituzionale della legge. Il parere è immediatamente comunicato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a decorrere da tale comunicazione, solo nel caso in cui sulla base del parere di cui al presente comma esse risultino prive di vizi di legittimità costituzionale. Restano ferme le prerogative spettanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione».

6.3

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il testo della presente legge è immediatamente trasmesso alla Corte costituzionale, che entro trenta giorni redige un parere motivato sulla legittimità costituzionale della legge. Il parere è immediatamente comunicato alla Ca-

— 252 —

mera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Restano ferme le prerogative spettanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione».

6.4

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, è sostituito dal seguente:

"36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera e per il Senato, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o in componente in seno al gruppo misto, Anche con altri gruppi politici, in almeno una delle due camere al 15 aprile 2017"».

6.5

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 il comma 2 è abrogato».

6.6

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, dopo le parole: «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica» *inserire le seguenti:* «dopo le parole: "gruppo parlamentare" sono aggiunte le seguenti: "o che abbiano un elettori"».

— 253 —

6.7

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, dopo le parole: «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica» inserire le seguenti: «dopo le parole: "gruppo parlamentare" sono aggiunte le seguenti: "o in componente del gruppo misto"».

6.8

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire le parole da: «e le parole» fino a fine periodo, con le seguenti: «; dopo le parole: "gruppo parlamentare" aggiungere le seguenti: "o componente del Gruppo Misto" e le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017"».

6.9

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Al comma 1, sostituire le parole da: «1° gennaio 2014» fino alla fine del comma con le seguenti: «o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «o iscritti al Registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la cui denominazione coincide, in tutto in parte, con quella di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017».

6.10

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2014» con le seguenti: «1° gennaio 2017».

— 254 —

6.11

QUAGLIARIELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «15 aprile 2017», con le seguenti: «15 giugno 2017».

6.12

BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui al comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come modificati dalla presente legge, è ridotto della metà».

6.13

MICHELONI, CHITI, MUCCHETTI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) *al comma 3, dopo le parole: "appartenenza di cui all'articolo 6", sono aggiunti i seguenti periodi: "Si prevede la costituzione e l'insediamento presso ogni Ambasciata o Consolato di un comitato elettorale; esso è formato dal Console, dall'Ambasciatore o un loro rappresentante, da un rappresentante per ogni lista indicato dai presentatori di lista presso la Corte di Appello di Roma. Il Console è responsabile di tutte le operazioni elettorali. Ogni rappresentante del comitato elettorale è altresì autorizzato a monitorare tutte le operazioni elettorali, inclusa la custodia dei plichi elettorali. Il comitato è preposto a garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali (stampa e spedizione del materiale, ricezione dei plichi con i voti espressi, ricezione dei plichi non recapitati e loro custodia fino alla spedizione in Italia). Il comitato è obbligato alla fine del processo elettorale a stilare verbale segnalando anomalie e problemi. Presso la Corte di Appello centrale di Roma è altresì prevista la costituzione di una "Unità di emergenza" per tutto il periodo elettorale con funzioni specifiche atte a dirimere ogni controversia o problema, segnalato dai componenti dei comitati elettorali attraverso un loro rappresentante a Roma.";*

— 255 —

2) *al comma 6 dopo le parole: "unitamente al tagliando", sono inserite le seguenti: "debitamente firmato e completato con l'indicazione del luogo e data di nascita";*

b) *All'articolo 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. L'Ufficio Centrale della Corte di Appello di Roma che gestisce a livello centrale tutte le operazioni elettorali delegherà le operazioni di scrutinio ad altre 4 Corti di Appello: Roma e Firenze, dove verranno costituiti i seggi dell'Europa; Milano e Torino, dove verranno costituiti i seggi dell'America meridionale; infine Bologna, dove verranno costituiti i seggi di Africa, Asia, Oceania e Antartide e America Settentrionale e Centrale"».*

6.14

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro il trentaduesimo», con le seguenti: «entro il ventesimo».

6.16

DI BIAGIO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.17

MICHELONI, GIACOBBE, TURANO, CHITI, MUCCHETTI

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.15

Fausto Guilherme LONGO

Al comma 2, lettera b) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2. All'articolo 4-bis, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 le parole: "entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali", sono sostituite dalle seguenti:

— 256 —

"entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale"».

6.18

GOTOR, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.19

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.21

DI BIAGIO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

— 257 —

6.22

MORRA, CRIMI, ENDRIZZI, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «residenti in Italia», inserire le seguenti: «, ad eccezione di quelli appartenenti alle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione».

6.24

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero», con le seguenti: «in una qualsiasi circoscrizione elettorale Estero».

6.23

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «in una sola ripartizione della circoscrizione Estero», aggiungere le seguenti: «solo se dimostrano di aver risieduto per almeno sei mesi consecutivamente in un Paese della ripartizione di tale circoscrizione entro la data d'indizione delle elezioni politiche».

6.25

DI BIAGIO

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

— 258 —

6.26

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «dieci».

6.200

SACCONI

Al comma 2, lettera b), capoverso «4-bis», sopprimere le seguenti parole: «a qualsiasi livello».

6.27

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «in Italia e».

6.28

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «nella circoscrizione Estero».

6.29

DI BIAGIO

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«c) all'articolo 1, comma 3, le parole: "opzione da esercitare" sono sostituite dalla seguente: "comunicazione";

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "l'opzione per il", sono sostituite dalle seguenti: "il diritto di"».

6.31

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi di modifica della normativa prevista dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per il voto degli italiani all'estero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire che il voto degli italiani all'estero sia personale e segreto ed espresso con modalità paragonabili a quelle di chi vota in Italia, rivedendo a questo fine, i criteri dell'attuale modalità di espressione del voto degli italiani all'estero escludendo il voto per corrispondenza;

b) individuare le sedi consolari e gli Istituti italiani di cultura come sedi prioritarie per esprimere il voto nel rispetto delle previste condizioni, prevedendo inoltre che sotto la responsabilità delle sedi consolari possano essere utilizzate sedi idonee a garantire la segretezza e il controllo dell'espressione del voto, anche con modalità itineranti, sul modello delle sedi ospedaliere nel territorio nazionale; custodite da personale incaricato allo scopo dalle sedi consolari;

c) prevedere che gli aventi diritto al voto si presentino ai seggi muniti del documento di riconoscimento, della scheda attestante il diritto al voto debitamente timbrata dopo la sua espressione, al fine di ricevere la scheda elettorale timbrata e firmata con le modalità vigenti nel territorio nazionale;

d) prevedere che le infrazioni personali vengano punite con gli stessi criteri previsti per il voto nel territorio nazionale e con l'annullamento del voto reso pubblico in qualunque forma;

e) prevedere che il personale dei consolati risponda del rispetto delle norme e dei comportamenti delle strutture a cui verrà affidata la sicurezza, attraverso l'indicazione di opportune sanzioni;

f) prevedere l'emanazione di precise direttive ai consolati al fine di organizzare i seggi della circoscrizione Estero di propria competenza in modo tale da renderli fisicamente raggiungibili e accessibili nella giornata elettorale prevista a tutti i cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti nel paese estero di competenza;

g) rideterminare i contributi economici per gli elettori della circoscrizione Estero che intendono esercitare il diritto al voto nel territorio nazionale al fine di poter garantire l'effettività di esercitare tale diritto;

h) fissare precise scadenze e verifiche per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, al fine di avere sempre aggiornati gli elenchi elettorali che debbono contenere soltanto l'elenco degli aventi diritto ancora viventi, residenti all'estero, il cui numero dovrà corrispondere alle tessere elettorali complessivamente distribuite per poter stabilire senza incertezze i quozienti elettorali».

— 260 —

2-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma *2-bis* sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia o per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

6.201

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«*2-bis.* Al fine di tutelare la specificità delle minoranze linguistiche per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in tre collegi uninominali».

6.32

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«*2-bis.* Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo è ripartita in tre collegi uninominali».

6.33

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALFO, CASTALDI, GIROTTI, MORONESE, SERRA, PETROCELLI, MARTON, LEZZI, BUCCARELLA, COTTI, PAGLINI, DONNO, CIOFFI

Sopprimere i commi 3 e 4.

— 261 —

6.34

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MINEO

Al comma 3, sostituire le parole: «è ridotto alla metà» con le seguenti: «è ridotto a un terzo».

6.35

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MINEO

Al comma 4, sostituire le parole: «è ridotto alla metà» con le seguenti: «è ridotto a un terzo».

6.36

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi».

6.37

BISINELLA, BELLOT, MUNERATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le componenti parlamentari, come regolamentate dalle Camere di appartenenza, costituite prima dell'approvazione della presente legge, necessitano di un numero di sottoscrizioni pari a un quinto di quelle indicate dal presente articolo».

— 262 —

6.38

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MINEO

Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale».

Conseguentemente: sopprimere il comma 7.

6.39

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MINEO

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i cittadini italiani che posseggono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale delegati dal Sindaco. Le presenti disposizioni valgono anche nell'ambito delle consultazioni referendarie. I medesimi soggetti sono gli unici abilitati alla raccolta delle sottoscrizioni, pari nel numero alla metà di quelle previste dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per presentare liste nelle elezioni primarie disciplinate con legge e necessarie ai fini della selezione delle candidature previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

6.40

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA,
MINEO

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i cittadini italiani che posseggono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale delegati dal Sindaco. Le presenti disposizioni valgono anche nell'ambito delle consultazioni referendarie. I medesimi soggetti sono gli unici abilitati alla raccolta delle sottoscrizioni per presentare candidati nelle elezioni primarie necessarie ai fini della selezione delle candidature nelle liste previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

ORDINE DEL GIORNO

G6.100

GOTOR, LO MORO, BATTISTA, BUBBICO, CAMPANELLA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, GRANAIOLA, GUERRA, MIGLIAVACCA, PEGORER, RICCHIUTI, SONEGO

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame, e sul quale il Governo ha deciso di porre la fiducia, non consentendo quindi all'Aula di poterlo discutere e modificare, prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista. Le liste sono bloccate e ciò non consentirà all'elettore di poter scegliere il proprio rappresentante in Parlamento;

durante l'esame in Commissione in sede referente alla Camera, è stato approvato un emendamento della maggioranza che all'articolo 6, comma 2; modifica l'articolo 8, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. In virtù di questa modifica non è più richiesto il requisito della residenza nella ripartizione della circoscrizione Estero per chi intende candidarsi. Al contempo si prevede che gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero;

se finora solo i cittadini residenti in altri Paesi hanno potuto candidarsi per essere eletti alla Camera e al Senato, ora, sulla base di questa norma, anche gli italiani residenti in Italia possono scegliere, per esempio, il Nord America o l'Oceania, per essere eletti in Parlamento non si comprende la vera motivazione che sta alla base di questa modifica alla normativa attuale che è stata votata in Commissione, volendo escludere che essa possa essere interpretata come una norma «ad personam»,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa a fine di assumere le opportune iniziative legislative volte a rivedere la norma che consente gli elettori residenti in Italia di potersi candidare in una ripartizione della circoscrizione Estero.

€ 14,00

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2941
XVII Legislatura

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali
Titolo breve: *modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 516 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2017

Attività

Discusso

congiuntamente:

[S.2621](#), [S.2726](#),

[S.2749](#), [S.2762](#),

[S.2793](#), [S.2843](#),

[S.2876](#), [S.2905](#),

[S.2911](#), [S.2938](#),

[Petizione n. 1209](#),

[Petizione n. 1452](#),

[Petizione n. 1500](#),

[Petizione n. 1599](#)

Adottato testo

base S. 2941.

Fissato termine

per la

presentazione

degli

emendamenti: 20

ottobre 2017 alle

ore 10:00

(proposto ciclo di

audizioni)

*Discusso
singolarmente*
Convocazione di
ulteriore sedute e
integrazione
dell'OdG

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 517 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2017

Congiunzione di
[S.2621](#), [S.2726](#),
[S.2749](#), [S.2762](#),
[S.2793](#), [S.2843](#),
[S.2876](#), [S.2905](#),
[S.2911](#), [S.2938](#),
[Petizione n. 1209](#),
[Petizione n. 1452](#),
[Petizione n. 1500](#),
[Petizione n. 1599](#)

[N. 518 \(nott.\)](#)

17 ottobre 2017

(Respinta
questione
pregiudiziale)

[N. 519 \(ant.\)](#)

18 ottobre 2017

[N. 520 \(pom.\)](#)

18 ottobre 2017

[N. 521 \(nott.\)](#)

18 ottobre 2017

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 521 \(nott.\)](#)

18 ottobre 2017

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 160 \(ant.\)](#)

19 ottobre 2017

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

Discusso
congiuntamente:
[S.2621](#), [S.2726](#),
[S.2749](#), [S.2762](#),
[S.2793](#), [S.2843](#),
[S.2876](#), [S.2905](#),
[S.2911](#), [S.2938](#),
[Petizione n. 1209](#),
[Petizione n. 1452](#),
[Petizione n. 1500](#),
[Petizione n. 1599](#)
Audizione
informale

[N. 522 \(pom.\)](#)
23 ottobre 2017

Esito: **concluso**
l'esame
proposto
assorbimento: dei
ddl nn. 2621,
2726, 2749, 2762,
2793, 2843, 2876,
2905, 2911, 2938
da parte del S.
2941
proposto
accoglimento OdG

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

[N. 522 \(pom.\)](#)
23 ottobre 2017

Discusso
congiuntamente:
[S.2621](#), [S.2726](#),
[S.2749](#), [S.2762](#),
[S.2793](#), [S.2843](#),
[S.2876](#), [S.2905](#),
[S.2911](#), [S.2938](#),
[Petizione n. 1209](#),
[Petizione n. 1452](#),
[Petizione n. 1500](#),
[Petizione n. 1599](#)
Sulla
pubblicazione di
documenti
acquisiti nel corso
delle audizioni

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 516 (pom.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
516ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il **[PRESIDENTE](#)** riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge n. **[2942](#)** (decreto-legge n. 148 del 2017 in materia finanziaria) per l'esame dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza e di iniziarne l'esame a partire dalla seduta pomeridiana di domani, mercoledì 18 ottobre.

Si è deciso, inoltre, di fissare alle ore 20 di lunedì 23 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti riferiti al disegno di legge n. **[2888](#)** (abolizione dei vitalizi), adottato dalla Commissione come testo base per il seguito dell'esame.

Si è convenuto, quindi, di iscrivere all'ordine del giorno i disegni di legge n. **[2941](#)** (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), approvato dalla Camera dei deputati, e connessi, nonché di iniziarne l'esame a partire da una seconda seduta pomeridiana, da convocare per le ore 15,30 di oggi, nel corso della quale si potrà procedere alla discussione di eventuali questioni pregiudiziali o sospensive. Si è altresì concordato di svolgere audizioni di esperti in una riunione dell'Ufficio di Presidenza da convocare per le ore 9,30 di giovedì 19 ottobre. Comunica, tuttavia, che non si è realizzato un consenso comune sulla proposta di iniziare la discussione generale in una seduta notturna, da convocare per le ore 20, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, di oggi, martedì 17 ottobre, e di proseguirla domani, mercoledì 18 ottobre, in sedute antimeridiana,

pomeridiana e notturna, nonché di fissare alle ore 10 di venerdì 20 ottobre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. [2941](#), che sarà adottato dalla Commissione come testo base.

Conseguentemente, la proposta dovrà essere posta in votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di organizzazione dei lavori, posta in votazione, è accolta.

CONVOCAZIONE DI ULTERIORI SEDUTE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono convocate ulteriori sedute per oggi, martedì 17 ottobre, alle ore 15,30 e alle ore 20, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea, e per domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 8,30 e alle ore 20.

Comunica inoltre che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla seconda seduta pomeridiana di oggi, con l'esame in sede referente del disegno di legge n. [2941](#) (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) e, a partire dalla seduta pomeridiana di domani, mercoledì 18 ottobre, con l'esame dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza del disegno di legge n. [2942](#) (decreto-legge n. 148 del 2017 in materia finanziaria).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 517 (pom.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
517ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e Rughetti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(2621) CALDEROLI. - Modifica della normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum

(2726) Laura BIANCONI e TORRISI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

- [\(2749\)](#) **TREMONTI.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*
- [\(2762\)](#) **PEPE.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*
- [\(2793\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*
- [\(2843\)](#) **TOCCI.** - *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- [\(2876\)](#) **COMPAGNA ed altri.** - *Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana*
- [\(2905\)](#) **MAZZONI.** - *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*
- [\(2911\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*
- [\(2938\)](#) **Paolo ROMANI ed altri.** - *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*
- e petizioni nn. 1209, 1452, 1500 e 1599 ad essi attinenti
(Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente [TORRISI](#) (AP-CpE-NCD), in qualità di relatore, nel riferire sui disegni di legge in materia elettorale, con particolare riguardo al disegno di legge n. [2941](#), approvato dalla Camera dei deputati, ritiene opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale.

Ricorda, in primo luogo, che i vigenti sistemi elettorali per l'elezione del Senato e della Camera dei deputati si basano sulle normative risultanti dagli effetti di annullamento prodotti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. All'esito di queste pronunce, le leggi elettorali per i due rami del Parlamento presentano differenze significative, suscettibili di produrre risultati eterogenei. Potrebbero dunque determinarsi effetti incongrui sull'assetto delle future Camere, con possibili conseguenze negative sulla stabilità e sull'efficienza del sistema istituzionale.

Il Presidente della Repubblica ha manifestato in più occasioni le sue preoccupazioni al riguardo, invitando il Parlamento, nel rispetto delle prerogative proprie del potere legislativo, affinché sia compiuto ogni sforzo per approvare normative tra loro coerenti. Ritiene, quindi, che in questo scorcio di legislatura il Parlamento sia chiamato a un gesto di responsabilità istituzionale, intervenendo per superare le più marcate criticità della vigente legislazione elettorale.

Sebbene nell'ambito della riflessione scientifica su questo tema si registri un'ampia convergenza circa l'esigenza che le regole elettorali siano quanto più possibile stabili e che, in ogni caso, siano modificate in una fase temporalmente distante da quella nella quale dovranno essere applicate, occorre considerare che questo assunto, certamente condivisibile in via generale, cede di fronte ai tratti particolari e anomali del contesto attuale, soprattutto in ragione della eterogeneità dei due sistemi elettorali. Le differenze tra i due sistemi risultano tanto più evidenti ove si consideri che, dopo l'esito del *referendum* del 4 dicembre scorso, le due Camere conservano lo stesso potere ed esercitano le medesime funzioni e, in particolare, sono entrambe titolari del potere di accordare e revocare la fiducia

al Governo.

Si sofferma quindi sulle più rilevanti differenze tra i due sistemi elettorali.

Al Senato sono ammesse le coalizioni fra liste, mentre alla Camera dei deputati non sono consentite; per l'elezione del Senato, trova applicazione un articolato sistema di soglie di sbarramento, che si applica su base regionale, variabile in base alla scelta della lista di presentarsi all'elezione da sola o coalizzata, mentre, per l'elezione della Camera dei deputati, è previsto che possano accedere alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, con eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, per le quali vige un sistema *ad hoc*.

Inoltre, per quanto riguarda le preferenze, per l'elezione del Senato, all'esito della sentenza n. 1 del 2014, è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come modificato dalla legge 270 del 2005, nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati. La Corte ha affermato, al riguardo, che eventuali inconvenienti derivanti da tale censura di incostituzionalità possono essere risolti mediante l'impiego degli ordinari criteri d'interpretazione, ovvero mediante interventi normativi secondari meramente tecnici ed applicativi della pronuncia. Per l'elezione della Camera dei deputati, invece, la legge n. 52 del 2015 prevede che ogni lista sia composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico; ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista e il nominativo del candidato capolista, ma può anche esprimere uno o due voti di preferenza.

Per quanto riguarda la rappresentanza di genere, la legge per l'elezione della Camera dei deputati prevede che, in ciascuna lista, i candidati siano presentati in ordine alternato in base al sesso, che i capilista dello stesso sesso non possano eccedere il 60 per cento del totale in ogni circoscrizione e che, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista, nessun sesso possa essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento all'unità superiore. Inoltre, per quanto riguarda il sistema delle preferenze, in caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda preferenza. Nella legge elettorale per l'elezione del Senato, invece, non è prevista alcuna disposizione di tale tenore. Resta solo in vigore la disposizione originaria contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, in base alla quale il Senato è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini.

Infine, per l'elezione del Senato non è prevista l'attribuzione di alcun premio di maggioranza, in quanto la sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 533 del 1993, in base al quale alla coalizione di liste o alla singola lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione era attribuito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione. Al contrario, per l'elezione della Camera dei deputati, è previsto che alla lista che abbia raggiunto, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi siano attribuiti 340 seggi. Persiste quindi un premio di maggioranza, seppure solo eventuale. La sentenza della Corte costituzionale n. 35 del 2017 ha infatti dichiarato incostituzionale l'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015, in base alla quale, qualora nessuna lista avesse raggiunto il 40 per cento dei voti validi, il premio di maggioranza sarebbe stato assegnato alla lista che avesse conseguito il maggior numero di voti in un secondo turno di ballottaggio tra le due liste più votate al primo turno, con esclusione di ogni forma di collegamento tra liste o di apparentamento tra i due turni di votazione.

Dalla descrizione delle differenze tra i sistemi elettorali per le elezioni dei due rami del Parlamento emerge, con evidenza, l'urgenza di un intervento. Ritiene, pertanto, che il Parlamento debba raccogliere l'invito del Capo dello Stato, approntando - nei limiti di tempo a disposizione e tenendo conto dell'attuale quadro politico - una legislazione elettorale compiuta e coerente.

Certamente, le soluzioni possono essere le più varie: formule elettorali maggioritarie fondate su collegi uninominali; formule elettorali proporzionali, al cui interno si apre un ampio spettro di possibili

varianti; formule miste. Purtroppo, il tempo che residua prima della fine naturale della legislatura non consente ulteriori indagini sulla scelta migliore. Occorre, invece, mettere in sicurezza il sistema, adottando una normativa coerente, quanto più possibile condivisa e in linea con le indicazioni generali che emergono dalla lettura delle sentenze della Corte costituzionale in materia.

Alla luce di questi canoni, ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati, e ora all'esame del Senato, rappresenti un punto di equilibrio. Infatti, qualora il disegno di legge sia approvato, si avrebbero sistemi elettorali uniformi per i due rami del Parlamento. Peraltro, presso la Camera dei deputati, è maturata una positiva convergenza tra forze di maggioranza e alcune forze di opposizione su un testo nel quale risultano rispettati alcuni dei più significativi principi desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale, con particolare riguardo al principio della rappresentanza e al principio di conoscibilità del candidato da parte dell'elettore.

Riferisce, quindi, sul disegno di legge n. [2941](#), il quale delinea un sistema elettorale misto.

L'assegnazione di 232 seggi alla Camera, comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e di 6 collegi in Trentino Alto-Adige, e di 116 seggi al Senato, comprensivi di 1 collegio in Valle d'Aosta e di 6 collegi in Trentino Alto-Adige, è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi (ferma la specificità della disciplina per i seggi della circoscrizione Estero) avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominali, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

Per la Camera dei deputati, ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali e in uno o più collegi plurinominali. I 231 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. La determinazione dei collegi uninominali - così come quella dei collegi plurinominali - è rimessa ad una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Per l'assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

Nella disposizione di delega al Governo, viene precisato che la determinazione dei collegi plurinominali avviene in modo che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Il numero dei collegi uninominali è dunque determinato dalla legge, mentre il numero dei collegi plurinominali, risultanti dall'aggregazione di uno o più collegi uninominali, è rimesso al decreto legislativo di cui all'articolo 3, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi previsti.

Al Senato il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio di ciascuna Regione. Ciascuna circoscrizione regionale è suddivisa in collegi uninominali e in uno o più collegi plurinominali. I 109 collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. La determinazione dei collegi uninominali - così come quella dei collegi plurinominali - è rimessa, come per la Camera dei deputati, a una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Al Senato i collegi plurinominali sono costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. I criteri e principi direttivi per l'attuazione della delega sono in gran parte i medesimi di quelli previsti per la determinazione dei collegi della Camera.

Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intende presentarsi alle elezioni - sia alla Camera sia al Senato - è tenuto a depositare il proprio contrassegno e ad indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno nei termini previsti; contestualmente al deposito del contrassegno deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Si prevede che, ove iscritto nel registro dei partiti politici, il partito o gruppo politico organizzato debba depositare il relativo statuto. In mancanza, il partito o gruppo politico organizzato deve depositare una dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza previsti dalla legge: il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato; il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni.

In apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito del contrassegno per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile: il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito; lo statuto, ovvero la dichiarazione di trasparenza; il programma elettorale, con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Sia alla Camera sia al Senato i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali.

Per i soli partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presenti in circoscrizioni comprese in Regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche è consentito specificare, con una dichiarazione, in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione viene presentato il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

Sia alla Camera sia al Senato, in ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, indipendentemente dal numero di seggi assegnato al collegio plurinominale, il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a due né superiore a quattro.

In sede di presentazione della lista sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale; ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione.

La lista - sia alla Camera sia al Senato - deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di quel collegio plurinominale.

Il testo reca inoltre una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per definire le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste.

Nel caso di liste collegate in coalizione, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali, ad eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, che possono presentare separatamente il proprio candidato.

Sia alla Camera sia al Senato nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di cinque.

Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere. In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, sia della Camera sia

del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere. Al contempo, alla Camera è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni. Al Senato le medesime previsioni sono stabilite a livello regionale e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime.

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati - da due a quattro - nel collegio plurinomiale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinomiale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

Sono previste altresì nuove disposizioni che attengono alla fase dello spoglio delle schede e del relativo scrutinio. In particolare, è previsto che le schede elettorali siano provviste di un tagliando anti-frode con codice progressivo alfanumerico.

Come già ricordato, nei collegi uninominali, il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero di voti validi; in caso di parità è eletto il più giovane per età.

Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali, alla Camera il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Le soglie di sbarramento sono del 3 per cento a livello nazionale per le liste singole e del 10 per cento a livello nazionale per le coalizioni (purché almeno una lista infra-coalizione raggiunga la soglia del 3 per cento); per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell'1 per cento.

Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche: il requisito previsto è in tal caso il raggiungimento della soglia del 20 per cento a livello regionale o aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali.

Al Senato l'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata con metodo proporzionale e avviene a livello regionale.

Accedono al riparto le coalizioni di liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e le liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella Regione o, per le minoranze linguistiche, aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali.

Al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

Sono altresì specificate le modalità con cui si procede, sia alla Camera sia al Senato, alla

proclamazione degli eletti in caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinomiale. Subentrano dapprima i candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione. Esaurite tutte le liste della circoscrizione, subentrano i cosiddetti "migliori perdenti" (sulla base della graduatoria redatta dall'ufficio elettorale circoscrizionale) nei collegi uninominali del collegio plurinomiale, e, successivamente, i migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione. Si procede poi proclamando eletti i candidati presentati dalla lista nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni. In caso di ulteriore incapienza, si procede proclamando eletti i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinomiale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione. Nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, subentrano i migliori perdenti nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni e, infine, i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni.

Per il Senato si procede analogamente, con la differenza che non si applicano le norme che consentono il subentro di candidati di altre Regioni.

Riguardo alla disciplina dei cosiddetti subentri - nel caso in cui un seggio rimanga vacante, anche per causa sopravvenuta - si prevede che il seggio si attribuisce, nell'ambito del medesimo collegio plurinomiale, al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive.

L'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 contiene disposizioni transitorie.

Alcune di quelle disposizioni riguardano le sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature nelle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge.

In particolare, viene modificata la disposizione recata dal comma 36 della legge n. 52 del 2015, in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, prevedendo che tale esonero si applichi per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, per la Camera e per il Senato, ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data del 15 aprile 2017. Si prevede, inoltre, che per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione alla Camera dei deputati (almeno 1.500 e non più di 2.000 sottoscrizioni degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio plurinomiale) sia in ogni caso ridotto alla metà.

Una norma in parte analoga è prevista per il Senato, dove è stabilito che il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature (le stesse fissate per la Camera, quindi da 1.500 a 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio plurinomiale) è ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni.

Il comma 7, invece, riguarda i soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste: esclusivamente per le prossime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge sono abilitati, oltre ai soggetti già previsti, anche gli avvocati abilitati al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto della circoscrizione elettorale.

Quanto ai soggetti abilitati il testo aggiunge - a regime - i sindaci metropolitani e i componenti della conferenza metropolitana, nonché i consiglieri metropolitani, alla luce dell'istituzione delle città metropolitane operata dalla legge n. 56 del 2014.

Sono, inoltre, previsti i tempi per l'esercizio del diritto di opzione per il voto degli italiani temporaneamente all'estero.

Altre norme intervengono, invece, sui requisiti di elettorato passivo per la circoscrizione Estero. In primo luogo, non è più richiesto il requisito della residenza nella ripartizione della circoscrizione Estero per chi intende candidarsi. Al contempo si prevede che gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero. Gli elettori residenti all'estero possono, a loro volta, essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero. Non è modificato l'articolo 8, comma 4, della legge n. 459 del 2001, che prevede che gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione per esercitare il diritto di voto in Italia, non

possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale. Infine, si prevede che non possono essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un Paese della circoscrizione Estero.

È prevista, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Passa, quindi, a illustrare i disegni di legge presentati in Senato, dei quali propone la trattazione congiunta. Al riguardo, ritiene opportuno che siano esaminati insieme al disegno di legge approvato dalla Camera solo i disegni di legge che modificano il sistema elettorale di Camera e Senato. Infatti, in questa fase avanzata di esame, in presenza di un testo già approvato da un ramo del Parlamento, la determinazione delle forze politiche appare decisamente orientata a intervenire su entrambi i sistemi elettorali. D'altra parte, la scelta appare per certi aspetti inevitabile, in considerazione dell'obiettivo prioritario di rendere omogenee le modalità di elezione di Camera e Senato, requisito tanto più essenziale in presenza di un sistema costituzionale caratterizzato da un bicameralismo paritario.

Per maggiore chiarezza espositiva, ritiene preferibile suddividere le proposte di legge in base alle loro caratteristiche principali.

Il disegno di legge n. [2621](#), d'iniziativa del senatore Calderoli, propone, sia per la Camera sia per il Senato, il ripristino del sistema elettorale previgente alla legge n. 270 del 2005, ossia quello stabilito dalla cosiddetta legge Mattarella, di impostazione prevalentemente maggioritaria.

Tra le proposte che intendono introdurre un sistema proporzionale, segnala il disegno di legge n. [2749](#), di iniziativa del senatore Tremonti, che riproduce il sistema elettorale proporzionale vigente in Italia dal 1948 al 1993.

Il disegno di legge n. [2762](#), presentato dal senatore Pepe, delinea un sistema proporzionale, analogo per la Camera e per il Senato, basato sul metodo del divisore corretto, con circoscrizioni di ampiezza intermedia. La proposta prevede la possibilità di esprimere anche due preferenze nelle circoscrizioni in cui si assegnano almeno 15 seggi. L'elettore dispone altresì di un voto per la penalizzazione di uno dei candidati inseriti nella lista votata, da esprimere cancellandone il nome dall'elenco.

Il disegno di legge n. [2793](#), a prima firma del senatore Chiti, propone un sistema elettorale per entrambe le Camere basato sulla ripartizione proporzionale dei seggi e sulla correzione del risultato proporzionale con l'attribuzione di un premio di governabilità alla lista che ottiene la maggiore cifra elettorale nazionale. Il premio è costituito da un numero di seggi aggiuntivi pari al 10 per cento del totale dei componenti di ciascuna Camera.

Il disegno di legge n. [2726](#), d'iniziativa dei senatori Bianconi e Torrisi, prevede l'abolizione del turno di ballottaggio per la Camera dei deputati e la facoltà di formare coalizioni per concorrere all'attribuzione del premio di maggioranza, che è assegnato nel caso in cui sia superata la soglia del 40 per cento. Per l'elezione del Senato, inoltre, le circoscrizioni regionali sono suddivise in 50 collegi plurinominali. Allo scopo di evitare la formazione di maggioranze diverse nelle due Camere, si prevede che il premio sia attribuito a condizione che non spetti a liste o coalizioni diverse per le due Camere.

Alcuni disegni di legge propongono un sistema elettorale di tipo misto. Tra questi si segnala il disegno di legge n. [2843](#), d'iniziativa del senatore Tocci. Per entrambi i rami del Parlamento, è eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi, purché sia maggiore o uguale al 40 per cento dei votanti nel collegio uninominale. Qualora nel singolo collegio nessun candidato abbia raggiunto il predetto *quorum*, si procede all'assegnazione del seggio mediante riparto proporzionale tra i gruppi di candidati collegati, sulla base delle cifre elettorali conseguite da ognuno di essi.

Il disegno di legge n. [2938](#), d'iniziativa del senatore Romani e altri, prevede l'elezione di un terzo dei componenti della Camera dei deputati e di un terzo dei componenti del Senato della Repubblica

tramite collegi uninominali a turno unico e dei restanti tramite sistema proporzionale. È fissata una soglia di sbarramento per l'accesso alla ripartizione proporzionale dei seggi al tre per cento, sia per le liste coalizzate sia per quelle non collegate. Si dispone, inoltre, la votazione, per ogni Camera, su un'unica scheda con l'indicazione dei nomi dei candidati nel collegio uninominale e nel collegio plurinominale.

Anche il disegno di legge n. [2905](#), d'iniziativa del senatore Mazzoni, introduce un sistema elettorale misto, comprendente collegi uninominali e liste bloccate corte. La soglia di sbarramento per l'accesso alla ripartizione proporzionale dei seggi è fissata all'1 per cento, sia per le liste coalizzate sia per quelle non collegate. L'eventuale premio di governabilità per la lista o coalizione più votata è fissato in 90 seggi per la Camera dei deputati e in 45 seggi per il Senato della Repubblica. La votazione, per ogni Camera, è prevista su un'unica scheda, con l'indicazione dei nomi dei candidati nel collegio uninominale e nel collegio plurinominale.

Ricorda altresì il disegno di legge n. [2911](#), a prima firma del senatore Marcucci, che delinea un sistema elettorale misto, sostanzialmente analogo a quello proposto dal disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

Infine, il disegno di legge n. [2876](#), a prima firma del senatore Compagna, tende a introdurre un sistema elettorale binominale, con secondo voto di genere, opzionale e disgiunto. In ogni collegio binominale, la forza politica, o coalizione, presenta una coppia di candidati nel rispetto della parità di genere. Ciascun elettore dispone di due voti: il primo voto può essere dato liberamente a uno dei due candidati di una coppia, e a prescindere dal genere, mentre il secondo voto, se l'elettore decide di esprimerlo, deve essere dato a un candidato dell'altro genere e appartenente a una coppia di candidati diversa da quella entro la quale è stato espresso il primo voto.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) avanza una questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento.

Osserva, preliminarmente, che il sistema elettorale proposto, in parte proporzionale e in parte maggioritario, risulta incoerente e irrazionale, in quanto l'obiettivo di garantire la governabilità - attraverso l'introduzione di collegi uninominali, con sistema maggioritario - appare contraddetto dalla introduzione di soglie di sbarramento basse, dal ricorso alle candidature in più collegi e dalla possibilità di abbinare i candidati nei collegi uninominali a una pluralità di liste nel collegio plurinominale. In questo modo, infatti, si favorisce la formazione di coalizioni disomogenee, probabilmente destinate a scomporsi subito dopo le elezioni.

A suo avviso, inoltre, si arreca un *vulnus* al principio della rappresentanza, considerata l'impossibilità per l'elettore di conoscere gli effetti del proprio voto a causa della distribuzione dei seggi all'interno delle coalizioni con il sistema proporzionale. Da questo punto di vista, ravvisa una violazione dell'articolo 48, secondo comma, nonché degli articoli 56, primo comma, e 58, primo comma, della Costituzione.

Rileva, peraltro, la presenza nel testo all'esame di alcuni profili di incostituzionalità, già censurati dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, quali la presenza di liste bloccate e la facoltà di candidarsi in più collegi, optando successivamente per un determinato seggio, con conseguenti effetti distorsivi della preferenza espressa dall'elettore.

Infine, ricorda che, secondo l'articolo 65 del codice delle buone pratiche in materia elettorale del Consiglio d'Europa del 2003, è inopportuno procedere alla revisione della legislazione elettorale poco prima delle consultazioni. Tale precetto, a suo avviso, può essere ricompreso tra le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e quindi considerato - in base alla sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale - come fonte integrativa dei parametri di costituzionalità, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 518 (nott.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
518ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 20,05.

IN SEDE REFERENTE

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(2621) CALDEROLI. - Modifica della normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum

(2726) Laura BIANCONI e TORRISI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

[\(2749\)](#) **TREMONTI.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

[\(2762\)](#) **PEPE.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

[\(2793\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

[\(2843\)](#) **TOCCI.** - *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

[\(2876\)](#) **COMPAGNA ed altri.** - *Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana*

[\(2905\)](#) **MAZZONI.** - *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

[\(2911\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

[\(2938\)](#) **Paolo ROMANI ed altri.** - *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*

- e petizioni nn. 1209, 1452, 1500 e 1599 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di oggi.

Il **PRESIDENTE** ricorda che, nella seconda seduta pomeridiana di oggi, è stata avanzata dal senatore Crimi una questione pregiudiziale.

Interviene la senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*) per avanzare, ai sensi dell'articolo 43, comma 3, del Regolamento, una questione pregiudiziale, con la quale si evidenziano molteplici profili di incostituzionalità.

Innanzitutto, ritiene inaccettabile che, in prima lettura, il Governo abbia fatto ricorso al voto di fiducia, in violazione dell'articolo 72, quarto comma, della Costituzione, che prescrive una procedura ordinaria per i disegni di legge elettorale. Sarebbe quindi ancor più grave se ciò accadesse anche al Senato.

Dopo aver richiamato la disposizione del codice delle buone pratiche in materia elettorale del Consiglio d'Europa del 2003, secondo la quale si dovrebbe evitare la modifica delle leggi elettorali nell'anno precedente alle elezioni, rileva una possibile violazione dell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione. A suo avviso, infatti, la volontà dell'elettore risulta travisata, dal momento che il voto espresso nei confronti dei candidati nei collegi uninominali ha effetti anche sulle liste collegate. Peraltro, poiché l'elettore dispone di un'unica scheda, non appare possibile distinguere tra il voto espresso nel collegio uninominale e quello assegnato alla lista nel collegio plurinomiale.

Anche l'articolato sistema di soglie di sbarramento nella parte proporzionale rappresenta in modo distorto la volontà degli elettori, il cui voto può essere trasferito a liste diverse da quella scelta, nel caso che questa non abbia superato la soglia del 3 per cento.

Infine, critica il meccanismo delle pluricandidature, che finisce per violare il principio della parità nella rappresentanza di genere. Infatti, l'elezione di una donna candidata come capolista in cinque collegi, una volta esercitata l'opzione per un determinato seggio, sarebbe sufficiente per consentire l'elezione di soli uomini nei restanti collegi.

Il senatore [MINEO](#) (*Misto-SI-SEL*) sottolinea che, ancora una volta, nella medesima legislatura, si fa ricorso - almeno in un ramo del Parlamento - al voto di fiducia su provvedimenti in materia elettorale, sebbene essi prefigurino meccanismi del tutto diversi. Infatti, mentre la legge n. 52 del 2015 aveva un impianto maggioritario che premiava la lista più votata, con il disegno di legge all'esame l'assegnazione dei seggi avviene principalmente con il sistema proporzionale, che favorisce la formazione di coalizioni.

A suo avviso, la combinazione di collegi uninominali e plurinominali produce effetti distorsivi, in quanto il voto espresso dall'elettore per un determinato candidato finisce per avere un effetto di trascinarsi sull'assegnazione di seggi con sistema proporzionale.

Sottolinea, infine, che il nuovo meccanismo elettorale appare particolarmente complesso, con il rischio di risultare incomprensibile per gli elettori. Questo alimenterebbe la disaffezione dei cittadini nei confronti della politica. Infatti, l'approvazione di una ulteriore legge elettorale viziata da profili di incostituzionalità, dopo le censure espresse dalla Corte costituzionale sia sulla legge n. 270 del 2005 sia sulla legge n. 52 del 2015, rischia di screditare ancor più le istituzioni davanti all'opinione pubblica.

Il senatore [MAZZONI](#) (*ALA-SCCLP*) ritiene che anche per l'approvazione della legge elettorale sia possibile il ricorso al voto di fiducia: del resto, i rilievi sollevati su questo punto sono stati dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza, con la sentenza n. 35 del 2017.

Sono altresì da respingere le obiezioni relative alla introduzione di liste bloccate, in quanto la conoscibilità dei candidati è favorita dall'esiguo numero di posti in lista, che possono essere al massimo quattro.

Osserva, quindi, che la Consulta - nello scrutinio sulla legge n. 52 del 2015 - non ha eccepito alcun rilievo in riferimento al meccanismo delle pluricandidature, censurando soltanto la possibilità, per il candidato eletto in più collegi, di optare liberamente per il collegio preferito.

Ricorda, infine, che il meccanismo della ripartizione *pro quota* è già stato adottato precedentemente, nei sistemi elettorali italiani, senza che sia mai stato rilevato alcun profilo di incostituzionalità. Pertanto, ritiene che la ripartizione con metodo proporzionale dei voti espressi nel collegio uninominale non abbia effetti distorsivi sulla rappresentazione della volontà degli elettori. Peraltro, i collegi uninominali sono stati indicati, nella sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, come meccanismo ideale per garantire il rapporto diretto tra gli eletti e gli elettori.

Ritiene, pertanto, infondata la questione pregiudiziale.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) ritiene non condivisibili le considerazioni del senatore Mazzoni, in quanto, a suo avviso, è l'impianto del disegno di legge elettorale nel suo complesso a determinare effetti distorsivi.

In particolare, ritiene che l'attribuzione dei seggi in collegi uninominali con formula maggioritaria non garantisca la governabilità. Infatti, anche le leggi n. 276 e 277 del 1993, che promuovevano la formazione di un sistema bipolare, in realtà non hanno risolto il problema della instabilità politica.

Ritiene che l'aggregazione delle forze politiche a livello nazionale non possa realizzarsi per cause connesse alle dinamiche di espressione del consenso nelle diverse aree geografiche del Paese, tra le quali si registra una significativa frammentazione.

Peraltro, a suo avviso, il superamento della frammentazione dei partiti non è favorito neanche dalla previsione di coalizioni che possono avere programmi e *leader* diversi e scomporsi dopo le elezioni.

Pertanto, a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole.

La senatrice [LO MORO](#) (*Art. 1-MDP*) concorda con la senatrice De Petris, ritenendo che il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati presenti significativi profili di incostituzionalità.

A suo avviso, l'aspetto più censurabile è l'introduzione di un sistema misto di collegi uninominali e plurinominali. Tale meccanismo, infatti, determina una redistribuzione con metodo proporzionale dei voti espressi nei confronti dei candidati nei collegi uninominali tra le liste ad essi collegate. In questo modo, a suo avviso, si arreca un *vulnus* evidente all'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, che sancisce il principio dell'uguaglianza del voto, in quanto il recupero proporzionale consente l'attribuzione di consensi anche a liste a cui l'elettore non intendeva assegnare il proprio voto.

Nonostante la previsione di liste corte, quindi, non si instaura un rapporto diretto tra eletto ed elettori, in quanto risulterebbero premiati, al di là delle intenzioni di voto del cittadino, candidati scelti dalle segreterie di partito.

Infine, ritiene particolarmente grave il ricorso al voto di fiducia, che è ipotizzabile anche al Senato, poiché in questo modo si comprimono indebitamente i tempi del dibattito, svilendo il ruolo del Parlamento.

A suo avviso, l'introduzione delle preferenze e del voto disgiunto potrebbe migliorare il testo, ridimensionando i più evidenti profili di incostituzionalità. Si eviterebbe così di approvare, per la terza volta consecutiva, una legge elettorale che sarebbe poi censurata dalla Corte costituzionale.

In ogni caso, preannuncia la presentazione di emendamenti di questo tenore, con l'auspicio che si intenda svolgere un lavoro serio e approfondito.

Dichiara, pertanto, il proprio voto favorevole.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, sulla questione pregiudiziale, benché sollevata con due proposte diversamente motivate, dal senatore Crimi e dalle senatrici De Petris e Lo Moro, si effettuerà un'unica votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di questione pregiudiziale è respinta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta di domani, mercoledì 18 ottobre, già convocata per le ore 8,30, è posticipata alle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,55.

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 519 (ant.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
519ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(2621) CALDEROLI. - Modifica della normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum

(2726) Laura BIANCONI e TORRISI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei

collegi plurinominali

(2749) TREMONTI. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(2762) PEPE. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

(2793) CHITI ed altri. - *Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Delege al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(2843) TOCCI. - *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(2876) COMPAGNA ed altri. - *Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana*

(2905) MAZZONI. - *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

(2911) MARCUCCI ed altri. - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

(2938) Paolo ROMANI ed altri. - *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*

- e petizioni nn. 1209, 1452, 1500 e 1599 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore **FORNARO** (*Art. I-MDP*) rileva, in primo luogo, che - a partire dagli anni '90 dello scorso secolo - si registra un orientamento favorevole a sistemi elettorali di tipo misto, di volta in volta caratterizzati in senso maggioritario o proporzionale.

Il disegno di legge all'esame, al contrario, introduce un modello elettorale anomalo rispetto ai sistemi conosciuti, in particolare per alcune specifiche previsioni.

In primo luogo, appare incongrua la norma che sancisce la nullità del voto disgiunto; profili di criticità presenta anche la disposizione in base alla quale, qualora l'elettore si esprima solo per il candidato del collegio uninominale, quel voto si trasferisce alla lista nel collegio plurinominali, generando un opinabile effetto di trascinamento.

Il sistema proposto è in realtà un sistema proporzionale con correttivi maggioritari. L'attribuzione dei voti espressi in favore del candidato per il collegio uninominale alle liste della coalizione che lo sostiene determina, quindi, una irragionevole distorsione della volontà dell'elettore.

Un fattore ulteriore di distorsione è prodotto dal sistema di funzionamento delle soglie di sbarramento, la cui finalità dovrebbe essere quella di ridurre quanto più possibile la frammentazione partitica.

Al contrario, la previsione di una soglia fissata al 3 per cento, frustra ogni sforzo di semplificazione. E' possibile, infatti, che siano costituite coalizioni formate da un elevato numero di liste, con l'inevitabile, conseguente frammentazione della proposta politica.

Inoltre, la previsione di una soglia del 10 per cento per la coalizione, a condizione che almeno una lista infra-coalizione superi la soglia del 3 per cento, è suscettibile di favorire la creazione strumentale di liste al solo scopo di aggregare consensi. Non può essere esclusa, a suo avviso, la possibilità che i promotori di quelle liste possano essere compensati con candidature in collegi uninominali sicuri, con ulteriori effetti distorsivi.

Ulteriore elemento di criticità riguarda la differenza, in termini di popolazione tra collegi elettorali. Il rischio di soluzioni improprie nella definizione dei collegi elettorali appare ancor più elevato ove si consideri che la determinazione è affidata a un decreto legislativo e, quindi, sarà nota solo nell'imminenza delle elezioni. Appaiono evidenti, pertanto, i rischi circa la correttezza della competizione elettorale.

Ulteriore elemento di criticità deriva dalla possibilità che, in virtù di alcuni meccanismi nella determinazione del numero dei collegi plurinominali, potranno essere facilmente individuati i cosiddetti "collegi sicuri", ove collocare i parlamentari che dovranno essere eletti.

Manifesta, infine, tutta la sua contrarietà al metodo con il quale si è deciso di procedere all'approvazione della riforma elettorale, in particolare, censura il ricorso al voto di fiducia, in evidente violazione delle regole essenziali della democrazia parlamentare.

Vi possono essere, tuttavia, spazi per migliorare la proposta, soprattutto allo scopo di ridurre la distanza tra eletti ed elettori. In proposito esorta a non trascurare i rischi del crescente astensionismo e invita a considerare con particolare attenzione l'esigenza che siano accresciuti i canali della partecipazione popolare.

Il senatore [LUCIDI](#) (*M5S*) rileva preliminarmente che quella in esame è la terza legge elettorale che il Parlamento si accinge ad approvare dall'inizio della legislatura. Si evince, nella misura più evidente, che la legge elettorale è divenuta uno strumento nelle mani del Governo e della maggioranza. Ciò appare, a suo avviso, anomalo e profondamente lesivo dei principi democratici.

Per quanto riguarda l'*iter* finora seguito, manifesta le proprie riserve, in particolare per la scelta compiuta dal Governo di porre la questione di fiducia.

Per quanto attiene ai contenuti del provvedimento, osserva che non sembrano rispettati i principi desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, che dovrebbero informare i lavori parlamentari in materia.

In particolare, tra i più evidenti profili di incostituzionalità, evidenzia l'indeterminatezza del rapporto tra voto espresso dall'elettore e risultato.

Poco chiaro è altresì, a suo avviso, il meccanismo con il quale il parlamentare opererà per uno tra i diversi collegi nel quale sarà stato eletto.

Considera, inoltre, di estrema gravità che venga modificata la legge elettorale nell'imminenza delle elezioni politiche.

Peraltro, appare concreto il rischio che il nuovo Parlamento risulterà privo di legittimazione, nel momento in cui la Corte costituzionale dichiarerà l'incostituzionalità della legge elettorale in corso di approvazione dopo il rinnovo delle Camere, riproducendo - nella nuova legislatura - l'anomalia di quella attuale.

Il senatore [DE CRISTOFARO](#) (*Misto-SI-SEL*) si associa alle considerazioni critiche dei senatori Fornaro e Lucidi, esprimendo contrarietà per la compressione del dibattito parlamentare e la ristrettezza dei tempi concessi per l'esame.

Il metodo adottato denota una grave carenza di responsabilità politica e la sottovalutazione del

radicale distacco tra il Paese e i suoi rappresentanti in Parlamento. La diffidenza con cui sono percepite le istituzioni della Repubblica è dimostrata dalla scarsa partecipazione al voto e dai diffusi sentimenti di "antipolitica".

Ritiene, quindi, che sia il metodo seguito nell'approvazione del disegno di legge sia i contenuti della riforma accresceranno la disaffezione verso le istituzioni, benché gli esiti del *referendum* dello scorso 4 dicembre dimostrino la consapevolezza - da parte del corpo elettorale - dell'importanza di difendere le regole fondamentali della democrazia.

Reputa, inoltre, improprio adottare un sistema elettorale a così breve distanza delle elezioni. Al riguardo ricorda quanto sancito dal Consiglio d'Europa in una raccomandazione del 2003.

Ciò non di meno, il Governo non esita a ricorrere allo strumento della fiducia proprio su un disegno di legge di particolare rilievo, in quanto in esso sono definite le regole della competizione democratica.

Fortemente censurabili sono anche, a suo avviso, i contenuti del disegno di legge, che introdurrebbe un sistema elettorale che non è riconducibile a nessun modello vigente.

Pochi correttivi avrebbero potuto rendere meno irragionevole l'impianto della legge. In particolare, sarebbe stato opportuno consentire il voto disgiunto, che avrebbe attenuato gli aspetti di più marcata incostituzionalità, con particolare riferimento ai caratteri propri del voto, sanciti dall'articolo 48 della Costituzione.

Il senatore [MAZZONI](#) (*ALA-SCCLP*) rileva preliminarmente che un'analisi oggettiva del disegno di legge deve necessariamente muovere dalla constatazione della situazione in cui si è trovato a operare il Parlamento. Questo quadro complesso è il frutto di due sentenze della Corte costituzionale e dell'esito negativo del *referendum* costituzionale.

L'Italia non dispone di una legge elettorale coerente per i due rami del Parlamento, né di un sistema di voto operativo. Era dunque necessario porre rimedio a tale anomalia, come peraltro ha più volte sollecitato il capo dello Stato.

A suo avviso, non è corretto valutare gli effetti della legge elettorale *ex ante*, sulla base di presupposti opinabili.

Per quanto attiene, in particolare, al rischio di una eccessiva frammentazione dell'offerta politica, rileva che la previsione delle soglie minime e il contestuale obbligo della raccolta di un numero elevato di firma scoraggerà piccole formazioni a presentarsi alle elezioni.

Per quanto attiene alla critica mossa, da più parti, relativamente alla reintroduzione delle coalizioni, ricorda che argomenti contrari, ma ugualmente negativi, erano stati sollevati nei confronti della legge 52 del 2015, che configurava una competizione solo fra liste, con attribuzione di un premio di maggioranza.

Semmai, occorre valutare se il sistema elettorale assicuri la governabilità, valore ritenuto meritevole di tutela dalla stessa Corte costituzionale. Il correttivo previsto in tal senso dal disegno di legge all'esame è rappresentato dalla quota di collegi uninominali.

Una soluzione più coraggiosa sarebbe stata forse possibile, ma a condizione di sacrificare il principio costituzionale della rappresentanza. In ogni caso, non si può escludere che, a determinate condizioni, una coalizione possa raggiungere una maggioranza che le permetta di governare. Ciò dipenderà non tanto dalla formula elettorale, quanto dalla qualità dell'offerta politica e dalle scelte degli elettori.

Il senatore [MIGLIAVACCA](#) (*Art.1-MDP*) ritiene, in primo luogo, che siano stati compressi gli spazi della discussione parlamentare. Il ricorso alla questione di fiducia, inoltre, appare a suo avviso una scelta di particolare gravità, soprattutto tenendo conto della tipologia di legge all'esame del Parlamento.

Per quanto attiene ai contenuti del provvedimento, la riforma sembra accrescere i fattori crisi del sistema istituzionale, incrementando il divario tra cittadini e istituzioni.

Peraltro, i meccanismi introdotti sono suscettibili di produrre effetti perversi, che si disveleranno nel corso del tempo, eventualmente anche dopo l'elezioni.

Sottolinea, quindi, quanto sia improprio qualificare coalizioni quelli che, a suo avviso, sono solo apparentamenti elettorali, privi di programma, di *leader*, di simbolo comune, creato al solo scopo di massimizzare il numero dei seggi.

Da ciò discende che il sistema elettorale non produrrà alcuna maggioranza. Al riguardo, in base ad alcune simulazioni elaborate da un quotidiano di rilevanza nazionale, risulterebbe che, per ottenere la maggioranza dei seggi alla Camera dei deputati, una coalizione che consegua il 40 per cento dei voti su base nazionale dovrebbe conquistare il 70 per cento dei seggi assegnati nei collegi uninominali.

A suo avviso, pertanto, questa legge elettorale favorirà la creazione di maggioranze relative. Per realizzare maggioranze parlamentari in grado di sostenere un governo sarà dunque necessario scomporre le coalizioni elettorali.

In secondo luogo, il meccanismo in base al quale il voto espresso nel collegio uninominale ha una conseguenza nella attribuzione dei seggi aggiudicati su base proporzionale costituisce un grave pregiudizio della libertà dell'elettore, con conseguenti profili di incostituzionalità rispetto a quanto stabilisce l'articolo 48 della Costituzione. Tale meccanismo non trova analogie in altri sistemi democratici: sistemi simili prevedono infatti la possibilità, per l'elettore, di esprimere un voto disgiunto.

Diverse sarebbero state le alternative che avrebbero potuto consentire di realizzare un sistema proporzionale con correttivi maggioritari.

Sarebbe stato possibile, ad esempio, intervenire sui sistemi derivati dalle sentenze della Corte costituzionale, coniugando l'esigenza di rispettare il principio della rappresentanza con le istanze di governabilità.

La riforma proposta - sul piano della convenienza politica - non solo sembra favorire esclusivamente la coalizione di centro-destra, ma, nello stesso tempo, è suscettibile di sfavore la forza politica che potrebbe ottenere il maggior numero di consensi.

Ciò appare, a suo avviso, particolarmente grave, tanto più considerando che la riforma sarà approvata a pochi mesi dalla fine naturale della legislatura.

La senatrice [SERRA](#) (M5S) fa presente che la prossima definizione dei collegi elettorali, in conseguenza della riforma elettorale, costituirà un fattore di incertezza.

Inoltre, si potranno determinare effetti distorsivi: ad esempio, candidati che ottengono un maggior numero di voti potrebbero essere sfavoriti nel conseguimento del seggio.

Il meccanismo di riparto proporzionale delle preferenze ottenute sui collegi uninominali è suscettibile di determinare, infatti, una grave alterazione del principio della rappresentanza.

Restano, peraltro, incerte le prospettive di governabilità.

Non rimane altro che constatare, a suo avviso, quanto la distanza tra eletti e cittadini continuerà a crescere, peraltro in un contesto economico e sociale particolarmente critico.

Alla luce di tali considerazioni, giudica ancor più ingiustificata la forzatura procedurale compiuta dal Governo con la posizione della questione di fiducia.

La senatrice [FATTORI](#) (M5S) osserva che la riforma non permetterà di individuare un vero vincitore della competizione elettorale e lascerà incerta la composizione dei Governi.

Manifesta, quindi, contrarietà al metodo adottato, richiamando, al riguardo, le considerazioni di Gustavo Zagrebelsky, che già aveva paventato i rischi di riforme costituzionali approvate da un

Parlamento sostanzialmente illegittimo, in quanto eletto sulla base di un sistema elettorale dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014. Quello stesso Parlamento intende adesso modificare la legge elettorale, con una riforma di dubbia costituzionalità suscettibile di generare, all'esito della prossima competizione elettorale, una nuova rappresentanza illegittima.

Per quanto riguarda i contenuti della riforma, segnala in particolare le modalità di votazione nei collegi uninominali e critica la mancata previsione del voto disgiunto, che determina, in contrasto con il principio della libertà di voto, il trasferimento del voto espresso nel collegio uninominale sul collegio plurinominale proporzionale,

Occorre ricordare, a suo avviso, che - già in occasione del *referendum* dello scorso 4 dicembre - il popolo si era espresso manifestando l'esigenza di un'ampia condivisione nella definizione delle regole che presiedono ai meccanismi di funzionamento del sistema democratico.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

1.3.2.1.5. 1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 520 (pom.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)
MERCLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
520^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2942\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Parere alla 5^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)

Il relatore [RUSSO](#) (PD) illustra il decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

L'articolo 1 prevede l'estensione della definizione agevolata dei carichi fiscali e contributivi. La misura amplia la possibilità per i contribuenti che non hanno completato gli adempimenti della definizione agevolata introdotta con il decreto-legge n. 193 del 2016, di mettersi in regola e accedere alle agevolazioni previste per il pagamento del debito tributario o contributivo affidato all'agente della riscossione. In particolare, è consentito al debitore di effettuare entro il 30 novembre 2017 il pagamento delle rate scadute a luglio e a settembre 2017. È inoltre data la possibilità di accedere alla definizione agevolata ai debitori che in precedenza si erano visti respingere le istanze perché non in regola con il pagamento delle rate, in scadenza al 31 dicembre 2016, dei piani di dilazione in essere al

24 ottobre 2016. Tale facoltà può essere esercitata presentando istanza all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2017. Infine, si amplia il raggio d'azione della definizione agevolata che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017.

All'articolo 2 si dispone la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari e contributivi nei territori colpiti da calamità naturali.

L'articolo 3 è volto a estendere l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA sull'acquisto di beni e servizi (cosiddetto *split payment*), attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato. Con la disposizione in esame, tale meccanismo viene esteso anche agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche e a tutte le società controllate dalla pubblica amministrazione.

All'articolo 4 sono previsti incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo.

Con l'articolo 5 si dispone la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA previsti per l'anno 2018.

L'articolo 6 prevede l'incremento degli stanziamenti per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali nell'ultimo trimestre del 2017. Inoltre, sono introdotte alcune modifiche alla legge n. 145 del 2016, concernente la partecipazione dell'Italia alle missioni, volte a semplificarne i procedimenti, con particolare riferimento ai profili finanziari.

L'articolo 7 reca disposizioni riferite al personale delle Forze di polizia e al personale militare, alcune delle quali intervengono in materia di assunzioni di personale nel comparto sicurezza.

All'articolo 8 si dispone il finanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione e con l'articolo 9 è incrementata la dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.

L'articolo 10 prevede l'integrazione della misura dell'anticipazione di risorse a carico del Fondo solidarietà dell'Unione europea a favore delle zone del centro Italia colpite dal sisma.

All'articolo 11, si propone, nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, l'istituzione di uno specifico stanziamento destinato all'erogazione di finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni che presentano rilevanti difficoltà finanziarie, ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali.

L'articolo 12 disciplina la procedura di cessione di Alitalia S.p.A. In particolare, è prorogato al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia e delle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, che sono in corso di svolgimento. Il prestito statale oneroso, già disposto in favore di Alitalia, è conseguentemente integrato per il tempo e nella misura necessari a garantire la continuità del servizio di trasporto aereo sino all'effettivo trasferimento dei complessi aziendali.

Con l'articolo 13 sono introdotte disposizioni in materia di trasparenza societaria. Per migliorare il grado di trasparenza e salvaguardare il corretto funzionamento del mercato, accrescendo il livello di informazione degli stakeholder nelle operazioni di acquisizione societaria, si estende il contenuto degli obblighi di comunicazione che gravano sui soggetti che acquisiscono partecipazioni rilevanti in una società quotata, imponendo agli stessi di chiarire le finalità perseguite con l'operazione.

L'articolo 14 interviene in materia di revisione della disciplina della golden power e di controllo degli investimenti extra UE. Le modifiche alla disciplina sono finalizzate a colmare talune lacune evidenziate in sede di applicazione della normativa e a potenziare gli strumenti di garanzia anche nell'alveo della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico. In particolare, con appositi regolamenti, saranno individuati ai fini della verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, i settori ad alta intensità tecnologica oggetto della nuova disciplina. Inoltre, è stata inserita una specifica ipotesi sanzionatoria per il caso di mancata notifica nei casi in cui

la stessa sia obbligatoria, ipotesi che risultava, a legislazione vigente, contemplata solo nell'ambito dei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

All'articolo 15 è prevista una rimodulazione del finanziamento del contratto di programma delle Ferrovie dello Stato e con l'articolo 16 si introducono disposizioni contabili urgenti per l'Associazione Croce Rossa italiana.

L'articolo 17 dispone in materia di finanziamento della bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera.

All'articolo 18 è previsto il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 19 interviene in materia di raccolta dei diritti d'autore, disponendo il superamento del monopolio della SIAE ed estendendo a tutti gli organismi di gestione collettiva operanti sul territorio dell'Unione europea la possibilità di operare direttamente sul mercato italiano, senza alcuna intermediazione da parte della SIAE.

Infine, gli articoli 20 e 21 dispongono, rispettivamente, in merito alla copertura finanziaria e all'entrata in vigore del provvedimento.

Conclude, proponendo alla Commissione un parere unanime favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) segnala, con riguardo alla copertura finanziaria del provvedimento, che poco più di 500 milioni di euro sarebbero distolti dalle risorse poste a disposizione dei commissari del Gruppo ILVA per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, come previsto dall'articolo 20, comma 5, lettere f) e g). Si riserva, quindi, di compiere gli opportuni approfondimenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(2621) CALDEROLI. - Modifica della normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum

(2726) Laura BIANCONI e TORRISI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,

n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

(2749) TREMONTI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(2762) PEPE. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(2793) CHITI ed altri. - Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(2843) TOCCI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2876) COMPAGNA ed altri. - Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana

(2905) MAZZONI. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

(2911) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

(2938) Paolo ROMANI ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali

- e petizioni nn. 1209, 1452, 1500 e 1599 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Riprende la discussione generale.

Il senatore [CAPPELLETTI](#) (M5S) ritiene inaccettabile che ci si accinga a votare, per la terza volta consecutiva, una legge elettorale viziata da profili di incostituzionalità, nel presupposto che - anche qualora fosse censurata dalla Corte costituzionale - le Camere non sarebbero sciolte, per il principio di continuità degli organi costituzionali.

Si tratta, per di più, di un provvedimento immorale, a suo avviso, perché modifica il meccanismo elettorale a pochi mesi dal voto, con l'intento di penalizzare una determinata forza politica. A tale proposito, ricorda che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha giudicato illegittima - con sentenza n. 30386 del 2005 - una legge elettorale della Bulgaria, perché adottata in prossimità delle elezioni e con la finalità di sfavorire un partito politico.

Sottolinea, quindi, alcuni motivi di contrarietà. Innanzitutto, alla Camera dei deputati sarebbe stato opportuno procedere a nuove audizioni di esperti di diritto costituzionale, in considerazione delle radicali modifiche apportate al testo inizialmente sottoposto all'Assemblea. Inoltre, i tempi riservati alla discussione risultano troppo ristretti, per poter garantire un esame approfondito, considerando che anche al Senato vi è il rischio che il Governo ricorra al voto di fiducia, in contrasto con l'articolo 72,

quarto comma, della Costituzione, che per le leggi elettorali prescrive una normale procedura di approvazione.

Per ragioni di speditezza, sarebbe stato preferibile armonizzare i sistemi elettorali, estendendo al Senato quello previsto per la Camera dei deputati, come risulta dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 35 del 2017.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, segnala che l'attuale meccanismo comporta che i voti espressi per un candidato in un collegio uninominale siano successivamente redistribuiti con formula proporzionale tra le liste collegate, contribuendo così a eleggere candidati diversi da quelli scelti dall'elettore e peraltro nominati dalle segreterie dei partiti.

Sarebbe opportuno, inoltre, non delegare al Governo il compito di determinare i collegi elettorali uninominali, a garanzia di maggiore imparzialità ed equità.

A suo avviso, il nuovo sistema elettorale finirà per accrescere la sfiducia e la disaffezione dei cittadini nei confronti delle istituzioni, aumentando altresì l'astensionismo.

Il senatore [MORRA](#) (M5S) ritiene che il disegno di legge approvato in prima lettura introduca un meccanismo irrazionale e probabilmente incostituzionale.

Da un lato, sono premiate le coalizioni di forze politiche, a discapito dell'obiettivo della governabilità. Vi è il rischio, infatti, che queste aggregazioni abbiano una mera finalità elettorale e, quindi, si scompongano subito dopo le consultazioni.

Dall'altro lato, il sistema misto di collegi uninominali, con recupero proporzionale, determina un'alterazione della volontà degli elettori, il cui voto sarà redistribuito tra le liste collegate al candidato, con un aberrante effetto di casualità.

Critica, inoltre, l'obbligo - per ciascun partito, movimento e gruppo politico - di dichiarare la persona indicata come capo della forza politica. A suo avviso, tale disposizione rivela una tendenza verso un sistema presidenziale, in contrasto con la democrazia parlamentare italiana.

Auspica, quindi, un approfondito esame del testo e delle sue implicazioni.

La senatrice [NUGNES](#) (M5S) ritiene molto grave il tentativo di introdurre un meccanismo elettorale così complesso, dunque non facilmente comprensibile dalla maggior parte dei cittadini, peraltro a pochi mesi dalle consultazioni e a danno di una determinata forza politica, in violazione del diritto a elezioni libere ed eque sancito dall'articolo 3 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

A suo avviso, il testo approvato dalla Camera dei deputati finisce per manipolare la volontà degli elettori, consentendo a quei partiti che finora hanno rappresentato in modo ingannevole l'esistenza di un sistema bipolare - peraltro responsabili del deterioramento sociale, politico ed economico del Paese - di continuare a controllare le istituzioni parlamentari.

Come nel caso della legge n. 52 del 2015, ci si appresta ad approvare una legge elettorale viziata da evidenti elementi di incostituzionalità. Infatti, anche qualora le disposizioni all'esame fossero sottoposte al vaglio della Corte costituzionale, non vi sarebbero riflessi sulla composizione delle Camere, per il principio di continuità delle istituzioni.

Critica l'introduzione di un sistema misto, che consente di redistribuire in modo proporzionale, tra le liste collegate ai candidati, i voti espressi nei collegi uninominali. A tale riguardo, segnala il rischio di accordi poco trasparenti, per ragioni di convenienza politica, tra le liste destinate a non superare la soglia di sbarramento dell'1 per cento e le coalizioni, le quali possono recuperare con metodo proporzionale i voti ottenuti dalle liste rimaste escluse dall'assegnazione dei seggi.

Ravvisa il rischio, però, che tali artifici elettorali scoraggino ulteriormente la partecipazione dei cittadini alla vita democratica del Paese.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) osserva che le considerazioni emerse dal dibattito dimostrano l'impossibilità di trovare una convergenza ancora più ampia sulle regole per le elezioni.

Con riferimento alla legge n. 52 del 2015, si riteneva che l'impianto maggioritario e l'impossibilità di formare coalizioni al primo turno rappresentassero elementi di criticità. Il disegno di legge n. 2941, invece, introduce un sistema prevalentemente proporzionale, che consente di ripartire i seggi tra liste o coalizioni di liste, eppure anche questa formula non riscuote un generale consenso.

In vista delle prossime consultazioni, occorre definire un sistema elettorale ordinato e armonico: considerata la conclusione ormai prossima della legislatura, il meccanismo individuato in prima lettura risulta, a suo avviso, l'unica soluzione percorribile.

Sarebbe irresponsabile, infatti, procedere alle elezioni con due sistemi per certi versi inconciliabili. Basti pensare, per esempio, alle differenze in tema di premio di maggioranza, soglie di sbarramento e coalizioni di liste. Inoltre, nelle elezioni per il Senato si verificherebbero gravi disparità tra i territori regionali, a seconda della rispettiva consistenza demografica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA E CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata per le ore 20, non avrà luogo. È altresì convocata un'ulteriore seduta pomeridiana alle ore 19 di oggi, mercoledì 18 ottobre 2017.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 521 (nott.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
521ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

[\(2941\)](#) **Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

[\(2621\)](#) **CALDEROLI. - Modifica della normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum**

[\(2726\)](#) **Laura BIANCONI e TORRISI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali**

[\(2749\)](#) **TREMONTI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30**

marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
[\(2762\)](#) **PEPE.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*
[\(2793\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*
[\(2843\)](#) **TOCCI.** - *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
[\(2876\)](#) **COMPAGNA ed altri.** - *Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana*
[\(2905\)](#) **MAZZONI.** - *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*
[\(2911\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*
[\(2938\)](#) **Paolo ROMANI ed altri.** - *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*
- e petizioni nn. 1209, 1452, 1500 e 1599 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.

La senatrice [MORONESE](#) (M5S) esprime un giudizio fortemente critico sul provvedimento in esame, che reputa ispirato a criteri suscettibili di alterare l'assetto democratico. Inoltre, l'esercizio del voto risulta inficiato, a suo avviso, dall'obiettivo di favorire le formazioni politiche tradizionali.

Rileva, inoltre, che la scelta di non modificare il testo in seconda lettura e il possibile ricorso allo strumento della fiducia parlamentare anche in questo ramo del Parlamento costituiscono fattori di particolare gravità.

Segnala, inoltre, che la decisione di apportare modifiche al sistema elettorale a pochi mesi dallo svolgimento delle elezioni si pone in contrasto con alcune determinazioni assunte dal Consiglio d'Europa.

Quanto ai contenuti della legge elettorale, ritiene che essi presentino elementi di dubbia legittimità costituzionale.

In primo luogo, la determinazione dei collegi è rimessa a una delega legislativa, che assegna un termine molto breve per il parere parlamentare, in assenza del quale - come noto - il decreto legislativo potrà comunque essere emanato. Peraltro, anche ove fossero poste osservazioni e condizioni, il Governo non è tenuto a conformarsi al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Quanto al meccanismo delle coalizioni, esse non saranno finalizzate a riunire i diversi soggetti politici in un programma di governo comune, ma solo ad aggregare i voti per l'acquisizione del maggior numero di seggi.

Formula ulteriori critiche sul meccanismo di voto, a suo avviso distorsivo della volontà dell'elettore, nonché sul sistema delle soglie di sbarramento, che favoriranno la creazione di apposite "liste civetta",

al solo scopo di convogliare ulteriori voti verso le liste principali, in tal modo accrescendo la frammentazione politica.

Con specifico riferimento al Senato, inoltre, la previsione di una soglia di sbarramento a livello regionale potrebbe presentare profili di incostituzionalità con riferimento all'articolo 57 della Costituzione, che prevede - per il Senato - l'elezione a base regionale.

Quanto alle norme sulla parità di genere, ritiene che esse non saranno capaci di garantire un effettivo equilibrato della rappresentanza.

Il senatore **BOCCHINO** (*Misto-SI-SEL*) rileva, in primo luogo, che il disegno di legge non configura, come sembrerebbe, un sistema elettorale misto, in quanto non è prevista la possibilità, per l'elettore, di esprimere un voto disgiunto tra collegio uninominale e voto di lista.

Ritiene che la formula elettorale non sia idonea ad assicurare una fedele rappresentazione della volontà popolare, secondo un modello coerentemente proporzionale. La scelta compiuta sembra più orientata invece a una soluzione di tipo maggioritario, volta a favorire solo alcune formazioni politiche.

Ulteriori elementi di criticità sono costituiti, a suo avviso, dalla presenza di liste "bloccate" nei collegi plurinominali: tale scelta è suscettibile di accrescere la distanza tra gli elettori e gli eletti.

Alla luce di tali considerazioni ritiene che sarebbe stato preferibile adottare un sistema elettorale di tipo proporzionale, in coerenza con l'assetto definito dalla Costituzione repubblicana.

Infine, si sofferma sulla disposizione che obbliga i partiti o gruppi politici organizzati, se iscritti nell'apposito registro, a depositare il relativo statuto. In coerenza con l'articolo 49 della Costituzione, sarebbe stato preferibile, al contrario, prescrivere sempre tale obbligo in sede di presentazione delle liste elettorali.

In conclusione, auspica che questi profili possano essere adeguatamente approfondito nel corso delle audizioni già programmate per la giornata di domani.

La senatrice **MUSSINI** (*Misto*) rileva criticamente la sostanziale impossibilità, per il Senato, di apportare modifiche al testo della riforma elettorale. A suo avviso, la decisione, assunta dalla maggioranza, di procedere alla definitiva approvazione della legge in tempi così serrati comprime irragionevolmente gli spazi del dibattito parlamentare. Peraltro, in un sistema bicamerale paritario, confermato dall'esito del *referendum* costituzionale del 4 dicembre scorso, entrambe le Camere dovrebbero aver la possibilità di apportare un autonomo e sostanziale contributo all'esame di ogni provvedimento.

Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge, si sofferma in primo luogo sulle norme relative alla parità di genere, segnalando come esse non siano in grado di colmare una carenza strutturale di carattere culturale. Peraltro, non viene previsto un meccanismo di perfetta ripartizione delle candidature al fine di assicurare pienamente il principio dell'equilibrio di genere nella rappresentanza. Inoltre, non sono stati introdotti adeguati meccanismi sanzionatori in caso di violazione delle relative prescrizioni.

Con riferimento al voto all'estero, il principio di rappresentanza delle collettività italiane nel mondo non si coniuga con la possibilità di candidare, nella circoscrizione estero, anche i cittadini residenti in Italia.

Per quanto riguarda il meccanismo delle preferenze, ritiene che esso costituisca il solo strumento in grado di assicurare un diretto collegamento tra corpo elettorale ed eletti. L'attenuarsi del rapporto tra rappresentanti e rappresentati è suscettibile, a suo avviso, di accrescere l'astensionismo, fenomeno che sta assumendo, negli ultimi anni, proporzioni preoccupanti.

Nell'associarsi alle considerazioni svolte dal senatore Bocchino, ritiene a sua volta che il provvedimento non sia idoneo a rappresentare correttamente la volontà elettorale, determinando rischi per la stessa tenuta degli assetti democratici.

Il senatore [COLLINA](#) (PD), nel richiamare l'evoluzione dei sistemi elettorali dal 1993 ad oggi, rileva che l'obiettivo perseguito è stato quello di individuare un punto di equilibrio possibile tra principio di rappresentanza ed esigenze di governabilità.

In considerazione del panorama politico nazionale, estremamente disomogeneo, si è fatto via via ricorso a meccanismi volti a favorire la creazione di coalizioni, in vista della formazione del Governo. A suo avviso, l'esito del *referendum* sulla riforma costituzionale e le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017 hanno modificato il contesto generale di riferimento e l'ordine delle priorità, indebolendo l'obiettivo della governabilità a vantaggio delle esigenze sottese alla valorizzazione del principio di rappresentanza.

Si rende quindi necessario intervenire nuovamente su versante della normativa elettorale, individuando idonee modalità per rappresentare il corpo elettorale e per assicurare un indirizzo politico al Paese.

In tal senso, condivide i contenuti del disegno di legge, che - oltre a rappresentare un miglioramento rispetto al sistema vigente, che risulta dalle declaratorie di incostituzionalità di alcune parti della legislazione elettorale - assicura un equilibrio possibile, sul quale peraltro si è formato un consenso ampio fra forze politiche di maggioranza e alcune forze politiche di opposizione.

La senatrice [BLUNDO](#) (M5S) richiama il dibattito che si era già svolto presso la Commissione affari costituzionali sulla riforma costituzionale, fortemente criticata dal proprio Gruppo parlamentare. L'esito referendario ha poi dimostrato, con estrema chiarezza, l'orientamento negativo del corpo elettorale su quella riforma. Ritiene che, anche in questo caso, il provvedimento all'esame non sia condiviso dalla maggioranza dei cittadini.

Rileva, infatti, che la riforma elettorale tende a convogliare i voti verso coalizioni tra partiti, mentre la natura plurinominali dei collegi impedisce agli elettori una piena conoscibilità dei candidati.

Inoltre, un'ulteriore criticità è rappresentata, a suo avviso, dall'introduzione della soglia di sbarramento nazionale al Senato, lesiva del principio sancito all'articolo 57 della Costituzione.

Ritiene che sarebbe stato necessario definire una legge elettorale coerente, capace di assicurare una adeguata rappresentanza delle forze politiche. Al contrario, si è deciso di perseguire un obiettivo che, oltre ad essere censurabile sul piano dei contenuti, appare fortemente critico anche sul piano del metodo, con particolare riguardo alla grave compressione dei tempi di esame parlamentare.

Richiama le censure espresse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con riferimento a riforme approvate nell'imminenza di nuove consultazioni e suscettibili di alterare la competizione elettorale, con l'obiettivo di svantaggiare singoli partiti politici.

Il panorama delineato risulta ulteriormente aggravato dal ricorso alla fiducia già durante l'esame in prima lettura da parte della Camera dei deputati.

Il meccanismo elettorale prefigurato conduce peraltro all'elezione di candidati individuati dai partiti politici e non effettivamente scelti dal corpo elettorale.

In conclusione, ribadisce un giudizio nettamente contrario sulla riforma elettorale, in assenza della possibilità concreta di apportare correttivi che possano quantomeno attenuare i più rilevanti profili di incostituzionalità.

La senatrice [BOTTICI](#) (M5S) esprime un netto dissenso rispetto alle considerazioni svolte dal senatore Collina, quanto al collegamento esistente tra liste di coalizione e migliore governabilità del Paese: nulla infatti assicura, a suo avviso, che le coalizioni siano le medesime su tutto il territorio nazionale e che il programma sia comune.

Rappresenta il rischio che anche la nuova legge elettorale possa essere colpita da declaratorie di incostituzionalità, come già avvenuto per le leggi attualmente vigenti.

Inoltre, valuta criticamente la scelta di privare il corpo elettorale del potere di scegliere direttamente i

propri candidati, anche con riferimento ai collegi uninominali, in quanto la designazione dei candidati è affidata ai partiti politici.

Anche nei collegi plurinominali, la previsione di listini bloccati con un numero limitato di candidati non è idonea a garantire una adeguata rappresentatività, soprattutto nel caso in cui le liste non raggiungano la soglia di accesso.

Non condivide altresì lo strumento della delegazione legislativa per l'individuazione dei collegi elettorali, che è in questo modo affidata alla determinazione del Governo, sulla base di principi e criteri direttivi non adeguatamente definiti.

Relativamente al metodo di esame del provvedimento, infine, stigmatizza il ricorso allo strumento della fiducia parlamentare, poiché essa comprime inevitabilmente la libera determinazione dei parlamentari.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) esprime il proprio disappunto per l'assenza dei senatori della maggioranza. Considerata l'importanza della materia elettorale per la tenuta del sistema democratico, sarebbe stato opportuno un confronto ampio e approfondito.

Ricorda che il Movimento 5 stelle aveva già proposto - sulla base dell'orientamento espresso dai propri iscritti - un sistema proporzionale corretto, volto tra l'altro a favorire l'aggregazione dei partiti più piccoli in luogo di coalizioni eterogenee e di breve durata.

In alternativa, si sarebbe potuto estendere al Senato il meccanismo risultante dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, per coniugare efficacemente la rappresentatività e la governabilità.

Tuttavia, la maggioranza non solo non ha accolto nessuna di queste proposte, ma rifiuta perfino qualsiasi confronto. Pertanto, rinuncia a intervenire in discussione generale.

Il senatore [AIROLA](#) (M5S) si unisce alle considerazioni del senatore Endrizzi e rinuncia a intervenire in discussione generale.

Ricorda che, anche in occasione dell'approvazione della legge n. 52 del 2015, in Commissione furono stabiliti tempi di discussione molto ristretti, al punto che il provvedimento fu sottoposto all'esame dell'Assemblea senza che fosse completata la discussione in sede referente, solo a fini propagandistici. Auspica che non si verifichi altrettanto anche per il disegno di legge n. [2941](#).

Il senatore [PUGLIA](#) (M5S), nel concordare con il senatore Endrizzi, sottolinea con rammarico che un confronto approfondito tra maggioranza e opposizioni avrebbe forse consentito di superare le più significative criticità, le quali, in caso di approvazione del disegno di legge nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, potrebbero tradursi in vizi di costituzionalità.

Constatata la presenza della sola senatrice Bernini, oltre ai parlamentari del Gruppo M5S, ritiene opportuno rinunciare al proprio intervento in discussione generale.

La senatrice [MONTEVECCHI](#) (M5S), nel ringraziare il Presidente per l'attenzione con cui ha seguito il dibattito, prende atto della indisponibilità al confronto da parte della maggioranza e rinuncia a intervenire.

Il senatore [CIOFFI](#) (M5S), condividendo le considerazioni del senatore Endrizzi, rinuncia a intervenire. In ogni caso, sottolinea che il meccanismo elettorale previsto con il disegno di legge all'esame altera in modo grave la rappresentazione della volontà dei cittadini.

La senatrice [DONNO](#) (M5S), preso atto della impossibilità di un confronto aperto con la maggioranza

sulle modifiche da apportare al disegno di legge n. [2941](#) al fine di superare i dubbi su eventuali profili di incostituzionalità, rinuncia a intervenire in discussione generale.

La senatrice [PAGLINI](#) (M5S) esprime forte rammarico per l'impossibilità di svolgere una discussione ampia e approfondita sul tema in esame, data l'assenza dei senatori della maggioranza. Ritiene che, in questo modo, si svilisca il ruolo del Parlamento, mettendo a rischio la tenuta del sistema democratico. A suo avviso, è evidente che le decisioni sono assunte al di fuori delle Aule parlamentari, da una ristretta cerchia di persone, con il solo scopo di continuare a governare in modo autoreferenziale. Assicura che il Movimento 5 stelle si farà carico di informare di ciò i cittadini tramite il *web*, per ovviare alla scorretta informazione operata dai *media*.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) rinuncia a intervenire in discussione generale, data l'assenza di parlamentari appartenenti ad altri schieramenti. Sottolinea, tuttavia, che il Movimento 5 stelle rappresenta la prima forza politica nel Paese e probabilmente si affermerà alle prossime consultazioni, nonostante i tentativi della maggioranza di penalizzarlo attraverso il meccanismo introdotto dal disegno di legge elettorale in esame.

Il [PRESIDENTE](#), non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale. Ricorda, comunque, che una ulteriore possibilità di confronto sul merito del provvedimento vi sarà in occasione dell'esame degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. [2941](#), adottato come testo base per il seguito dell'esame, è fissato per le ore 10 di venerdì 20 ottobre.

Comunica che l'esame e la votazione degli emendamenti avverrà in due sedute, una pomeridiana e una notturna, da convocare, rispettivamente, per le ore 16 e per le ore 20 di lunedì 23 ottobre.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 21,55.

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 160 (ant.) del 19/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 160
GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Orario: dalle ore 10 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE N. 2941 E CONNESSI (MODIFICHE AL
SISTEMA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA
REPUBBLICA)*

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 522 (pom.) del 23/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
LUNEDÌ 23 OTTOBRE 2017
522ª Seduta

Presidenza del Presidente
[TORRISI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(2941\)](#) *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali,* approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

[\(2621\)](#) *CALDEROLI. - Modifica della normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum*

[\(2726\)](#) *Laura BIANCONI e TORRISI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali*

[\(2749\)](#) *TREMONTI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al*

decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
[\(2762\)](#) **PEPE.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

[\(2793\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

[\(2843\)](#) **TOCCI.** - *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

[\(2876\)](#) **COMPAGNA ed altri.** - *Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana*

[\(2905\)](#) **MAZZONI.** - *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

[\(2911\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

[\(2938\)](#) **Paolo ROMANI ed altri.** - *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*

- e petizioni nn. 1209, 1452, 1500 e 1599 ad essi attinenti

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna del 18 ottobre.

Il **PRESIDENTE**, dopo aver ricordato che al disegno di legge in titolo sono stati presentati 181 emendamenti, pubblicati in allegato, avverte che si inizierà con l'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Ha quindi la parola la senatrice **DE PETRIS** (*Misto-SI-SEL*), che illustra gli emendamenti relativi all'articolo 1, presentati da senatori del suo Gruppo.

Alcune proposte modificano aspetti essenziali del disegno di legge in esame, allo scopo di realizzare un sistema più coerente con i principi costituzionali, con particolare riguardo all'articolo 48 della Costituzione.

L'emendamento 1.9 è volto a introdurre un sistema proporzionale, con soglia di sbarramento al 3 per cento. Si tratta, a suo avviso, di una soluzione più rispettosa delle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. Il disegno di legge all'esame, invece, non appare coerente con i principi desumibili dalle sentenze della Corte, in particolare per quanto attiene alla garanzia della rappresentanza. Esso è finalizzato esclusivamente a creare coalizioni elettorali effimere, destinate a scomporsi dopo le elezioni.

Si sofferma, quindi, sull'emendamento 1.10, che elimina la previsione della cosiddetta "lista bloccata" nei collegi plurinominali, introducendo le preferenze.

La proposta prevede inoltre la possibilità del voto disgiunto, anche attraverso il ricorso a due schede, eliminando così il meccanismo, a suo avviso del tutto inaccettabile, della ripartizione dei voti espressi per il candidato nel collegio uninominale in favore delle liste della coalizione nel collegio plurinominali. L'emendamento è volto anche a sopprimere i meccanismi di attribuzione alla coalizione

dei voti delle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento.

Illustra, quindi, i successivi emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15, di analogo tenore.

Comunica, inoltre, il ritiro dell'emendamento 6.30.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) si sofferma sugli emendamenti presentati all'articolo 1 da senatori del suo Gruppo.

Gli emendamenti proposti mirano a sanare gli evidenti vizi di costituzionalità del testo all'esame: in alcuni casi è previsto il ripristino delle preferenze; in altri si introduce il voto disgiunto, con il ricorso a due schede, una per il candidato nel collegio uninominale, l'altra per il voto della lista nel collegio plurinominale.

Altre proposte introducono lo scorporo dal collegio plurinominale dei voti attribuiti in quello uninominale. Si propone poi l'eliminazione della possibilità di candidature plurime, sia nei collegi uninominali sia in quelli plurinominali.

Critica, quindi, la reintroduzione delle coalizioni, precedentemente avversate dalla maggioranza in sede di approvazione della legge n. 52 del 2015, nonché la previsione di una normativa elettorale *ad hoc* per il Trentino-Alto Adige.

Alcuni emendamenti propongono metodi più razionali di accorpamento dei collegi uninominali per la formazione dei collegi plurinominali, mentre altri introducono norme la trasparenza dei procedimenti elettorali, in particolare per quanto concerne la composizione dei seggi.

Illustra quindi emendamenti che prevedono il controllo preventivo obbligatorio di costituzionalità, da parte della Corte costituzionale, sulle leggi elettorali.

Si sofferma, quindi, sulle proposte volte a modificare la norma - a suo avviso palesemente incongrua - che consente a chi risiede in Italia di candidarsi nella circoscrizione Estero, mentre non consente ai cittadini italiani residenti all'estero di candidarsi in Italia.

Sottolinea, infine, che gli emendamenti relativi all'articolo 2 ripropongono, per il sistema elettorale del Senato, le medesime questioni sollevate con gli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La senatrice [LO MORO](#) (Art. 1-MDP) illustra gli emendamenti presentati all'articolo 1 dai senatori del suo Gruppo.

Alcune proposte intendono sopprimere la norma - a suo avviso incongrua e contraddittoria - che consente a un cittadino residente in Italia di candidarsi all'estero. Richiama poi l'emendamento 1.35, che interviene sulla questione del rispetto dell'equilibrio di genere nella formazione delle liste.

Si sofferma, quindi, su altri emendamenti, riguardanti lo scorporo dei voti espressi nel collegio uninominale da quelli attribuiti nei collegi plurinominali, l'introduzione del voto disgiunto, l'ampliamento del termine di attuazione della delega per la definizione dei collegi e la sostituzione delle liste bloccate con la doppia preferenza di genere, per il cui rispetto sono previste anche specifiche sanzioni.

Ulteriori emendamenti intervengono sulle modalità di presentazione e formazione delle liste, mentre altri eliminano il meccanismo di attribuzione dei voti espressi solo per il candidato nel collegio uninominale in favore delle liste coalizzate nel collegio plurinominale.

Infine, altre proposte intervengono sulle modalità di elezione dei parlamentari in Trentino-Alto Adige.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatore, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S), dopo aver fatto proprio l'emendamento 01.1, interviene in dichiarazione di voto, segnalando che la proposta è volta a introdurre procedure di voto elettronico, come avvenuto anche nel recente *referendum* svolto in Lombardia.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto in votazione e respinto l'emendamento 01.1.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) fa proprio l'emendamento 01.2 e ne raccomanda l'approvazione, ricordando che la proposta mira a ricostruire il corretto rapporto tra l'elettore e il suo candidato attraverso lo strumento delle primarie, affinché vengano selezionati candidati realmente rappresentativi.

Posto in votazione, l'emendamento 01.2 è respinto.

Il senatore [MORRA](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta emendativa 1.1, che ripristina un sistema elettorale compiutamente maggioritario, attraverso la creazione di collegi uninominali, per restituire piena libertà di scelta agli elettori.

L'emendamento 1.1, posto ai voti, è respinto.

Ha quindi la parola la senatrice [DE PETRIS](#) (Misto-SI-SEL) per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.2, che riduce da sei a tre il numero dei collegi uninominali previsti per il Trentino-Alto Adige.

Dopo un breve intervento del senatore [CRIMI](#) (M5S), l'emendamento 1.2 è posto in votazione e respinto.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (M5S) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 1.3, di cui richiama in dettaglio il contenuto. Tale proposta sostituisce le circoscrizioni ai collegi plurinominali, introduce il voto disgiunto con le preferenze ed elimina la possibilità, per le liste nei collegi plurinominali, che i voti espressi solo per il candidato nel collegio uninominale siano attribuiti alle liste coalizzate nel collegio plurinomiale.

Infine, l'emendamento interviene sulla procedura di raccolta delle firme per la presentazione delle liste.

La proposta 1.3, posta ai voti, è respinta.

Il senatore [CRIMI](#) (M5S) interviene, per dichiarazione di voto, sull'emendamento 1.4. Tale proposta ripropone il testo che era stato inizialmente approvato dalla Camera, sulla base di un primo accordo intervenuto tra le principali forze politiche e che è stato poi clamorosamente disatteso dalla maggioranza.

Si tratta di un sistema integralmente proporzionale, che tiene conto anche della modifica già approvata alla Camera, volta a estendere al Trentino Alto Adige le stesse regole elettorali previste per il resto del Paese.

Si tratta di un sistema certamente più coerente rispetto a quello proposto dal disegno di legge in esame.

L'emendamento 1.4, posto ai voti, è respinto

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.5 è respinto.

Si passa alla votazione sull'emendamento 1.6.

Il senatore [CRIMI](#) (*M5S*) non condivide la scelta dei proponenti di intervenire sul numero dei collegi plurinominali, che sarà determinato dal Governo in base a criteri incerti, potendo quindi oscillare in un intervallo da 40 a 120. Vi è il rischio, in questo modo, che le segreterie di partito possano predefinire la composizione dei collegi sicuri e, quindi, anche del prossimo Parlamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è respinto.

Si passa alla votazione sull'emendamento 1.7.

Il senatore [MORRA](#) (*M5S*) ritiene ragionevole la proposta di attribuire un premio di maggioranza - pari al 54 per cento dei seggi - alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei consensi. Tale soluzione, pur non rappresentando in modo fedele la volontà dell'elettorato, quanto meno eviterebbe opacità nella formazione delle maggioranze di governo. Da questo punto di vista, sottolinea la incoerenza della maggioranza, che nella stessa legislatura ha sostenuto, prima, un sistema fortemente maggioritario, come quello introdotto con la legge n. 52 del 2015, e poi un sistema prevalentemente proporzionale, come quello previsto dal testo in esame.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) annuncia il proprio voto contrario, in quanto l'attribuzione di un premio di maggioranza, in un sistema che già prevede le soglie di sbarramento, accresce lo squilibrio del sistema, a danno del principio di rappresentanza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.7 è respinto.

È quindi posto ai voti, con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, l'emendamento 1.8, che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.9.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole sull'emendamento 1.9, volto a sopprimere le coalizioni di liste. La possibilità, per le singole liste, di indicare *leader* e programmi differenti, infatti, finirebbe per rendere tali coalizioni estremamente eterogenee, tanto da ostacolare la governabilità, che è il fine perseguito dalla maggioranza con il disegno di legge all'esame.

Inoltre, il meccanismo che consente di ripartire tra le liste della coalizione i voti espressi per le liste che non abbiano raggiunto il 3 per cento dei consensi produce effetti distorsivi della preferenza espressa dall'elettore.

Posto ai voti, l'emendamento 1.9 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.10.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.10, che introduce alcune modifiche, la più significativa delle quali è relativa alla espressione del voto disgiunto. Tale correttivo è volto a evitare il trascinarsi in quota proporzionale delle preferenze espresse nei collegi uninominali.

Auspica che maggioranza e Governo chiariscano la propria disponibilità ad accogliere quanto meno questa proposta di modifica, che consentirebbe di superare uno dei più evidenti profili di incostituzionalità. Sarebbe assolutamente grave, infatti, se la Corte costituzionale dovesse censurare per la terza volta consecutiva una legge elettorale, sulla base della quale peraltro sarebbe nuovamente eletto un Parlamento privo di legittimazione.

La senatrice [LO MORO](#) (*Art.1-MDP*) sottolinea che, sugli emendamenti relativi alla questione del voto disgiunto, sarebbe stato opportuno quanto meno un parere motivato, da parte del relatore e del rappresentante del Governo, anche tenendo conto delle considerazioni svolte dagli esperti costituzionalisti auditi.

Il presidente [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, precisa che - nel corso delle audizioni - alcuni autorevoli esperti di diritto costituzionale si sono pronunciati in senso contrario alla possibilità di esprimere due voti, uno per il collegio uninominale e uno per il collegio plurinominale. Come già accaduto con il meccanismo introdotto con le leggi n. 276 e n. 277 del 1993, infatti, si determinerebbe una differente legittimazione politica tra candidati, a vantaggio di quelli eletti nel collegio uninominale.

In sede di applicazione, le forze politiche dovranno poi individuare le modalità per esaltare gli aspetti positivi del meccanismo elettorale prescelto, superando le perplessità di carattere tecnico.

Il senatore [MIGLIAVACCA](#) (*Art.1-MDP*) ritiene che la governabilità potrebbe essere garantita senza rischiare di ledere al contempo il diritto a un voto libero, diretto e personale, previsto dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione. A suo avviso, i vizi di costituzionalità segnalati nel corso del dibattito saranno successivamente censurati dalla Corte costituzionale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.11.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) sottolinea che il meccanismo delle liste brevi - per quanto ritenuto ammissibile dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 1 del 2014, poiché consentirebbe la conoscibilità dei candidati - non è più condivisibile, se inserito nell'impianto all'esame, che prevede capilista bloccati, voto unico e recupero con metodo proporzionale dei voti espressi nel collegio uninominale.

A suo avviso, in questo modo si finisce per comprimere in modo irragionevole la libertà di scelta dell'elettore, con il rischio di accrescere ulteriormente l'astensionismo.

Posto ai voti, l'emendamento 1.11 è respinto.

Sono quindi posti separatamente ai voti gli emendamenti 1.12 e 1.13, che risultano respinti.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.14.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) ritiene indispensabile eliminare le liste bloccate e introdurre le preferenze, al fine di restituire all'elettore il diritto di scegliere consapevolmente il candidato e la lista a cui assegnare la propria preferenza.

Deplora l'atteggiamento della maggioranza che - nell'attuale legislatura - ha manifestato un atteggiamento di chiusura, rendendosi indisponibile a qualsiasi confronto.

Auspica una risposta netta da parte dei cittadini, in occasione delle elezioni, analogamente a quanto accaduto in occasione del *referendum* costituzionale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.14 è respinto.

Con la dichiarazione di voto favorevole della senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*), l'emendamento 1.15, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.16.

La senatrice [LO MORO](#) (*Art. 1-MDP*) segnala l'emendamento 1.16, di cui è prima firmataria, volto a introdurre il voto disgiunto, per evitare che la preferenza espressa dall'elettore nel collegio uninominale produca effetti anche nel collegio plurinominale, attraverso la ripartizione tra le liste collegate. Ciò determinerebbe, infatti, un vizio insanabile, condizionando in modo anomalo e imprevedibile il risultato delle elezioni.

Su tale aspetto, che assume rilievo fondamentale per il suo Gruppo, auspica un riscontro positivo da parte del relatore e del rappresentante del Governo. In caso contrario, a fronte della indisponibilità al confronto della maggioranza, rinuncerà a ulteriori interventi in dichiarazione di voto.

Il presidente [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), in qualità di relatore, sottolinea che sul sistema misto, con collegi uninominali e plurinominali, vi è un orientamento maggioritario in Commissione, che riflette anche la posizione preminente espressa durante il dibattito presso la Camera dei deputati. Peraltro, l'ipotesi della ripartizione dei voti tra le liste collegate si verifica in via residuale, nel caso in cui l'elettore scelga liberamente di non esprimere la propria preferenza per una determinata lista.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) ritiene incomprensibile la previsione di una sola scheda, pur in presenza di un sistema elettorale misto.

Si verificherebbe, a suo avviso, una irragionevole limitazione del diritto di voto, attraverso un meccanismo particolarmente complesso, che probabilmente indurrà in confusione gli elettori. Sarebbe stato preferibile, allora, prevedere due schede differenti, per votare sia per il candidato nel collegio uninominale, sia per la lista.

Critica, infine, l'atteggiamento di chiusura della maggioranza, che ha rifiutato il confronto anche in sede di discussione generale.

Posto ai voti, l'emendamento 1.16 è respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.17.

Il senatore [MORRA](#) (*M5S*), a nome del proprio Gruppo, annuncia un voto favorevole sull'emendamento 1.17, che consente all'elettore di esprimere due voti su due schede distinte, per scegliere eventualmente, nel collegio uninominale, un candidato diverso da quello collegato alla lista

prescelta. Ciò consentirebbe, a suo avviso, di superare i dubbi di costituzionalità per la violazione dell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione. Infatti, secondo il sistema previsto dal testo all'esame, il voto espresso dall'elettore per un determinato candidato finisce per avere un effetto di trascinarsi sull'assegnazione di seggi con sistema proporzionale. Ciò introduce un inaccettabile fattore di casualità nell'attribuzione dei seggi.

Ricorda, tra l'altro, che anche il sistema elettorale introdotto nel 1993 consentiva il voto disgiunto, almeno per l'elezione della Camera dei deputati.

Infine, auspica che sia possibile un confronto costruttivo tra i diversi schieramenti, superando la rigida contrapposizione ideologica.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) chiede di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.17 che, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 1.18, posto ai voti, risulta respinto.

La senatrice [LO MORO](#) (*Art.1-MDP*) riformula l'emendamento 1.19 in un testo 2, pubblicato in allegato, il quale, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.20, che introduce la possibilità per l'elettore di esprimere un'unica preferenza.

Sottolinea che la preferenza unica non compromette il disegno complessivo della legge e non consente alcun inquinamento del voto, ma, al contrario, permette una maggiore scelta degli elettori.

Ricorda che l'introduzione delle preferenze è una battaglia storica del Movimento 5 Stelle, largamente condivisa dai cittadini.

La senatrice [LO MORO](#) (*Art.1-MDP*) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 1.21, annunciando inoltre che non parteciperà più alla discussione in corso in Commissione, che non consente un effettivo confronto tra posizioni diverse, ed esprimerà le proprie posizioni solo attraverso il voto.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) fa proprio l'emendamento 1.22. Esprime, inoltre, il proprio voto favorevole su tale emendamento, che introduce la possibilità di voto elettronico. Auspica che, almeno sulle modalità di espressione del voto, ci possano essere aperture al confronto da parte della maggioranza.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), esprimendo il proprio voto favorevole sul medesimo emendamento, chiede ai colleghi del Gruppo Lega Nord di condividere tale posizione, considerato che l'emendamento in esame prevede modalità di voto del tutto analoghe a quelle impiegate nel recentissimo voto consultivo sulle condizioni di autonomia, svoltosi in Lombardia e in Veneto.

L'emendamento 1.22, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) esprime il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.23, che introduce la possibilità per gli elettori di esprimere preferenze. Sottolinea criticamente che l'interesse principale delle segreterie dei partiti che sostengono il provvedimento non è di assicurare la governabilità del Paese, ma piuttosto di decidere in anticipo i componenti del Parlamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1.23 è respinto.

Anche l'emendamento 1.24, posto ai voti, risulta respinto.

La senatrice [DE.PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*) esprime il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.25, che interviene sul tema dei collegi elettorali, con l'intento di migliorare il testo e ridurre i suoi evidenti profili di incostituzionalità.

Sull'emendamento esprime altresì il proprio voto favorevole il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*).

L'emendamento 1.25, posto ai voti, è respinto.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al Governo se intenda riconoscere gli evidenti profili di incostituzionalità della legge, accettando le necessarie modifiche, o se invece sia animato dall'unico intento di approvare il testo prima delle imminenti elezioni regionali in Sicilia. In questo secondo caso, ritiene assolutamente inutile che la Commissione prosegua i suoi lavori.

Il senatore [PAGLIARI](#) (*PD*), sempre sull'ordine dei lavori, chiede che le votazioni sugli emendamenti procedano regolarmente, così come si sono svolte finora.

Il sottosegretario [PIZZETTI](#) precisa che il Governo non ha partecipato alla stesura della legge, che è di iniziativa parlamentare, e che ha deciso di porre la questione di fiducia solo a seguito di una espressa richiesta da parte dei Gruppi di maggioranza. Precisa ulteriormente di aver espresso il proprio parere sugli emendamenti in discussione, conformandosi al parere espresso dal relatore.

Rileva, infine, che sul provvedimento si è realizzata una convergenza più ampia di quella della maggioranza di Governo.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*) considera molto grave che il Governo, anticipando gli esiti dei lavori di Commissione, abbia già annunciato alla stampa l'intenzione di porre la questione di fiducia anche al Senato. Chiede al presidente Torrìsi, nella sua qualità di relatore del provvedimento, quali siano i suoi orientamenti sul provvedimento in discussione e se vi siano margini per alcune, necessarie, modifiche.

Il presidente [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), relatore, ricorda di avere già più volte espresso la propria posizione sul provvedimento, da ultimo con i pareri sugli emendamenti presentati. Rileva che l'esame del provvedimento da parte della Commissione è stato approfondito, anche attraverso le audizioni richieste, e si è svolto in un clima di grande correttezza, che ha consentito di far emergere le diverse posizioni.

Il senatore [ENDRIZZI](#) (*M5S*), non ritenendo vi siano le condizioni per un corretto svolgimento dei lavori, annuncia l'uscita del suo Gruppo dall'aula della Commissione.

La senatrice [DE.PETRIS](#) (*Misto-SI-SEL*), stigmatizzando il comportamento del Governo, del tutto privo di rispetto istituzionale nei confronti del Parlamento, annuncia di uscire dall'aula della Commissione.

Il senatore [PAGLIARI](#) (PD) dà atto al presidente Torrisi di aver condotto i lavori della Commissione con estrema correttezza, rispettando le prerogative di tutti i Gruppi. Ricorda che la discussione ha consentito una piena espressione delle diverse posizioni, sia attraverso gli interventi di merito che attraverso l'espressione del voto.

L'emendamento 1.26 decade per assenza dei proponenti,.

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 1.27 , 1.28 e 1.29, mentre l'emendamento 1.30 decade per assenza dei proponenti.

La senatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.31, che posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 1.32 decade per assenza del proponente, mentre gli emendamenti 1.33 e 1.34, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Gli emendamenti 1.35, 1.36 e 1.37 decadono per assenza dei rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 1.39, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 1.40 e 1.41 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

Gli emendamenti 1.42, 1.43 e 1.44, posti separatamente ai voti, sono respinti, mentre gli emendamenti 1.45, 1.46 e 1.47 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

La senatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), in assenza della proponente, fa proprio l'emendamento 1.48 che, posto ai voti, è respinto.

Posti separatamente ai voti, risultano altresì respinti gli emendamenti 1.49 e 1.50, mentre gli emendamenti 1.51 e 1.52 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

Gli emendamenti 1.53, 1.54, 1.55 e 1.56, posti separatamente ai voti, sono respinti, mentre gli emendamenti 1.57 e 1.58 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

Gli emendamenti 1.59 e 1.60, quest'ultimo fatto proprio, in assenza del proponente, dalla senatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), sono respinti, mentre gli emendamenti 1.61 e 1.62 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

Gli emendamenti 1.63, 1.64 e 1.65, posti separatamente ai voti, sono respinti, mentre l'emendamento 1.66 decade per assenza del proponente.

L'emendamento 1.67, posto ai voti, è respinto, mentre gli emendamenti 1.68, 1.69 e 1.70 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

Gli emendamenti 1.71, 1.72 e 1.73, posti separatamente ai voti, sono respinti, mentre gli emendamenti 1.74, 1.75 e 1.76 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

Gli emendamenti 1.77, 1.78, 1.79 e 1.80, posti separatamente ai voti, sono respinti, mentre l'emendamento 1.81 decade per assenza del proponente.

Gli emendamenti 1.82 e 1.83, posti separatamente ai voti, sono respinti, mentre l'emendamento 1.84 decade per assenza del proponente.

L'emendamento 1.85, fatto proprio, in assenza del proponente, dal senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), posto ai voti, è respinto.

Gli ordini del giorno G/2941/1/1, G/2941/2/1, G/2941/3/1, G/2941/4/1, G/2941/6/1, G/2941/7/1, G/2941/8/1, G/2941/13/1, G/2941/15/1 e G/2941/16/1 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

Gli ordini del giorno G/2941/5/1, G/2941/9/1, G/2941/10/1, G/2941/11/1, G/2941/12/1, G/2941/14/1, G/2941/17/1, G/2941/18/1, G/2941/19/1, G/2941/20/1 e G/2941/21/1 sono accolti dal Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il presidente [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

L'emendamento 2.1 decade per assenza del proponente, mentre l'emendamento 2.2, fatto proprio, in assenza del proponente, dal senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), è respinto.

L'emendamento 2.3 decade per assenza del proponente, mentre l'emendamento 2.4, fatto proprio, in assenza della proponente, dalla senatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 e 2.15 decadono per assenza dei rispettivi proponenti, , mentre l'emendamento 2.16, posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 2.17 e 2.18 decadono, per assenza dei rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 2.19, fatto proprio, in assenza del proponente, dal senatore [CALDEROLI](#) (*LN-Aut*), posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 2.20, 2.21, 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3 e 2.0.4 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il presidente [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 e 3.12 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

Gli ordini del giorno G/2941/23/1, G/2941/25/1 e G/2941/26/1 decadono per assenza dei rispettivi proponenti, mentre gli ordini del giorno G/2941/22/1, G/2941/24/1 e G/2941/27/1 sono accolti dal Governo.

Gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 decadono per assenza dei rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 3.0.4, fatto proprio, in assenza del proponente, dalla senatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7 e 3.0.8 decadono per assenza dei rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 3.0.9, posto ai voti, è respinto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il presidente [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

L'ordine del giorno G/2941/28/1 è accolto dal Governo.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il presidente [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 5.1 e 5.2 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il presidente [TORRISI](#) (*AP-CpE-NCD*), relatore, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime un parere conforme a quello del relatore.

Gli emendamenti 6.1, 6.2 e 6.3 decadono per assenza dei rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 6.4, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 6.5 decade per assenza dei proponenti, mentre gli emendamenti 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, quest'ultimo fatto proprio, in assenza del proponente, dalla senatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), nonché l'emendamento 6.12, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Gli emendamenti 6.13, 6.14 e 6.15 decadono per assenza dei rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 6.16, fatto proprio, in assenza del proponente, dalla senatrice [BISINELLA](#) (*Misto-*

Fare!), posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 6.17, 6.18, 6.19 e 6.20 decadono per assenza dei rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 6.21, fatto proprio, in assenza del proponente, dalla senatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 6.22, 6.23 e 6.24 decadono per assenza dei rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 6.25, fatto proprio, in assenza del proponente dalla senatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 6.26, 6.27 e 6.28 decadono per assenza dei rispettivi proponenti, mentre l'emendamento 6.29, fatto proprio, in assenza del proponente, dalla senatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), posto ai voti, è respinto.

Gli emendamenti 6.31, 6.32, 6.33, 6.34 e 6.35 decadono per assenza dei rispettivi proponenti, mentre gli emendamenti 6.36 e 6.37, posti separatamente ai voti, sono respinti.

Gli emendamenti 6.38, 6.39 e 6.40 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

Anche l'ordine del giorno G/2941/29/1 decade per assenza del proponente.

La Commissione conferisce al relatore Torrisi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge n. [2941](#), con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Conseguentemente i disegni di legge nn. [2621](#), [2726](#), [2749](#), [2762](#), [2793](#), [2843](#), [2876](#), [2905](#), [2911](#) e [2938](#) risultano assorbiti.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, in relazione alle audizioni informali sul disegno di legge n. [2941](#) e connessi (modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) che si sono svolte dinanzi all'Ufficio di Presidenza nella giornata di giovedì 19 ottobre, alcuni dei soggetti intervenuti hanno preannunciato l'invio di documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta notturna, già convocata per oggi, lunedì 23 ottobre, alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DDL

N. [2941](#)

Art. 1

01.1

[BIGNAMI, CRIMI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di voto elettronico)

1. Il voto elettorale è diretto ed eguale, libero e segreto, può essere espresso dall'avente diritto o mediante procedura manuale utilizzando la scheda di cui all'articolo 1, comma 18, capoverso "Art. 31", comma 1, della presente legge, o per mezzo di procedure elettroniche di voto.

2. Per l'esercizio del diritto di voto, mediante procedura elettronica di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno con proprio decreto, stabilisce le modalità per la gestione e lo svolgimento delle procedure elettroniche di voto, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) *le apparecchiature elettroniche e i programmi informatici, utilizzati nelle operazioni di voto devono assicurare i medesimi criteri ed elevati standard di sicurezza e segretezza delle operazioni di voto manuale compiute dall'elettore, effettuate mediante la scheda cartacea;*

b) *i programmi informatici di cui alla lettera a), devono assicurare che al termine delle operazioni di voto sia noto, immediatamente, o comunque al termine dell'elaborazione dei dati, il risultato definitivo dei voti espressi, e comunque entro la successiva sei ore dalla chiusura dei seggi elettorali».*

Conseguentemente, al comma 18, capoverso «Art. 31», comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, dopo le parole: «nella parte esterna della scheda;», aggiungere le seguenti: «o sullo schermo video del dispositivo elettronico,»;*

b) *dopo le parole: «tracciando un segno sul contrassegno», inserire le seguenti: «, o selezionando elettronicamente, in caso procedure di voto elettronico, il contrassegno»;*

c) *prima delle parole: «è tracciato un segno», inserire le parole: «è selezionato elettronicamente, in caso procedure di voto elettronico, o».*

Conseguentemente, al comma 18, capoverso «Art. 31», comma 6, premettere alle parole: «Ogni

scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile», *le seguenti*: «ove l'avente diritto, non esprima al Presidente del Seggio, la sua volontà di avvalersi della procedura elettronica per l'esercizio del diritto di voto, ma scelga di avvalersi della procedura manuale, utilizzando la scheda cartacea,».

01.2

[BIGNAMI](#), [ENDRIZZI](#)

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Delega al Governo in materia di elezioni primarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge. 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione delle modalità di indizione e svolgimento di elezioni primarie con le quali i partiti o i gruppi politici organizzati scelgono, sulla base del numero di preferenze nominative espresse dagli elettori che partecipano al voto, i candidati per le elezioni al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, per i collegi uninominali e i collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione come definiti dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) le elezioni primarie indette dei partiti o dei gruppi politici organizzati sono libere e gratuite;
- b) le elezioni primarie indette dal partito o dal gruppo politico che intende presentare le proprie liste di candidati per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, secondo le modalità di cui alla lettera d). Le liste di cui al precedente periodo, sono composte, al termine delle operazioni di scrutinio dei voti validamente espressi, con i nominativi dei candidati vincitori delle elezioni primarie, nell'ordine numerico, dal maggiore al minore, dei voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato e nel rispetto della vigente normativa in materia di alternanza di genere nelle competizioni elettorali le schede bianche, al fine di prevenire illeciti, sono da considerarsi nulle.
- c) ogni cittadino italiano se maggiorenne, può candidarsi alle elezioni primarie di cui alla lettera a) per essere candidato nelle elezioni politiche per la Camera dei Deputati o, avendone i requisiti di legge, per il Senato della Repubblica;
- d) Il Ministro dell'interno assicura il regolare svolgimento delle operazioni di voto che debbono tenersi entro il sessantesimo giorno precedente a quello del deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361, del 1957;
- e) tutti gli iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza possono partecipare al voto nelle elezioni primarie di cui alla lettera a), anche se non iscritti al partito o al gruppo politico organizzato che le ha indette, esprimendo un solo voto per la scelta del candidato che sarà inserito nelle liste uninominali e un solo voto per la scelta del candidato che sarà inserito nelle liste dei collegi plurinominali nell'ambito della circoscrizione ove risiedono, sia per le elezioni del Senato della Repubblica che per le elezioni della Camera dei Deputati.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, entro 5 giorni dall'espressione dei pareri di cui al precedente periodo, il Governo, sospende la pubblicazione del decreto, e invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione sulle modifiche che intende apportare. Entro 10 giorni le Commissioni parlamentari competenti per materia formulano un nuovo parere. Il Governo, qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

3. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 2, primo periodo, nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato».

1.1

[BRUNI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole che vanno da: «231 collegi uninominali», fino a: «tabella A.1, allegata al presente testo unico», con le seguenti: «303 seggi

uninominali, ripartiti in ciascuna circoscrizione proporzionalmente alla popolazione come determinata dall'Art. 3 comma 1».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 4, sostituire il numero: «231», con il seguente: «303».

al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera f), sostituire il numero: «231», con il seguente: «303».

all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole che vanno da: «, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», fino a: «alla rispettiva popolazione», con le seguenti: « Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 150 collegi uninominali ripartiti in ciascuna regione proporzionalmente alla popolazione come determinata ai sensi del comma 1».

all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero «231», con il seguente: «303».

b) al comma 2, sostituire il periodo che va dalle parole: «fatto salvo», a: «Nelle altre regioni», con il seguente: «per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 150 collegi uninominali. Nelle regioni».

1.2

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in sei», con le seguenti: «in tre».

Conseguentemente, al secondo periodo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 3, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «tre».

1.3

[GUERRA](#), [LO.MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLO](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali», con le seguenti: «nelle circoscrizioni»;

sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono soppressi.»;

al comma 4, capoverso 2, sostituire le parole: «corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominali», con i seguenti periodi: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto ai primo.»;

sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono soppressi le parole: "nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali" e le parole: "nei singoli collegi plurinominali e, nei singoli collegi uninominali."»;

sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali", sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni."»;

al comma 10:

lettera a), sostituire le parole da: «nel collegio plurinominali, con l'indicazione fino a di tale collegio plurinominali», con le seguenti «nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve, essere sottoscritta da almeno

1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.00 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.»;

lettera b), capoverso comma 1-bis), terzo periodo, sostituire le parole: «in un collegio plurinominale» con le seguenti: «in una circoscrizione»;

lettera c), capoverso comma 2-bis), primo periodo, sostituire le parole: «del collegio plurinominale», con le seguenti: «della circoscrizione»;

lettera d) capo verso comma 3:

primo periodo; sostituire le parole: «in ogni collegio plurinominale», con le seguenti: «in ogni circoscrizione e sopprimere le parole: "presentati secondo un ordine numerico"»;

secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «nel collegio plurinominale con le seguenti: «nella circoscrizione e sopprimere le parole; "in ogni caso, i numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro"»;

all'ultimo periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali», con le seguenti: «nelle circoscrizioni»;

lettera e), capo verso comma 3.1, secondo periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle circoscrizioni»;

al comma 11, capoverso «Art. 19»:

a) al comma 1, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali o», con le seguenti: «nelle circoscrizioni o nei collegi»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «collegi plurinominali», con le seguenti: «circoscrizioni»;

c) al comma 4, sostituire le parole: «in collegi plurinominali», con le seguenti: «nelle circoscrizioni»;

sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 20, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali", sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni e i nomi dei candidati nei collegi uninominali."»;

sostituire il comma 13 con il seguente:

«12. All'articolo 21, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali presentate" sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali."»;

al comma 16, capoverso numero 2), primo periodo, sostituire le parole: «in tutti i , collegi plurinominali della circoscrizione» con le seguenti: «nella circoscrizione»;

sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'articolo 30, comma 1, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del collegio plurinominale" sono sostituite dalle seguenti: "delle circoscrizioni e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale"».

al comma 18, capoverso «Art. 31»:

comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza».

commi 3 e 4, sopprimere le parole: «nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale»;

al comma 19, lettera a), sopprimere le parole: «e i nominativi a dei candidati nel collegio plurinominale e» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali».

al comma 21, capoverso «Art. 59-bis»:

*comma 1, sopprimere le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale»;
sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segnò sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa».

al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 3:

1) *al terzo periodo; dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza», sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;*

2) *al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun, candidato nel collegio uninominale»;*

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire, ovunque, ricorrono, le parole: «collegio plurinominale», con la seguente: «circoscrizione»;

al comma 24, capoverso «Art. 77», comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) determina la cifra elettorale individuale di circoscrizione di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione»;

e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. L'articolo "83-bis" del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

al comma 28, capoverso «Art. 84», sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera e-bis)».

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una, circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2, Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

al comma 28:

lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «collegi plurinomiali» con la seguente: «circoscrizioni, sostituire le parole: «nel collegio» con le seguenti: «nella circoscrizione e sostituire le parole: «collegio plurinominale» con la seguente: «circoscrizione.»;

lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «collegi plurinomiali» con la seguente:

«circoscrizioni.»;

al comma 30, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) al comma 1, dopo le parole: "anche sopravvenuta," sono aggiunte le seguenti: "in una circoscrizione" e le parole: "del medesimo collegio plurinominale" sono sostituite dalle seguenti: "della medesima circoscrizione";

all'articolo 2:

comma 1, sostituire i capoversi «2-bis» e «2-ter» con il seguente:

«2-bis. L'assegnazione degli altri seggi alle liste ed alle coalizioni di liste nelle circoscrizioni regionali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.»;

comma 2, sopprimere le parole: «e in collegi plurinominali»;

comma 3:

lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle circoscrizioni»;

lettera c): capoverso comma 4:

primo periodo, sostituire le parole: «In ogni collegio plurinominale» con le seguenti: «In ogni regione» e sopprimere le parole: «presentati secondo un ordine numerico»;

secondo periodo, ovunque ricorrono, sostituire le parole: «nel collegio plurinominale» con le seguenti: «nella regione e sopprimere le parole: «in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro»;

sopprimere il terzo periodo;

quarto periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle regioni»;

capoverso «4-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle regioni»;

comma 4, lettera a), sostituire le parole: «in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione» con le seguenti: «nella regione»;

comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, sopprimere le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

comma 7, capoverso «Art. 16», sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «collegio plurinominale» con la seguente: «regione»;

comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato nella regione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di referenza nelle singole sezioni elettorali della regione»;

e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali regionali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;

comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, sopprimere la lettera c);

al comma 9, capoverso «Art. 17-bis:

sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della regione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e-bis)»;

comma 2, sostituire le parole: «in un collegio plurinominale» con le seguenti: «in una regione»;

all'articolo 3:

comma 1:

alinea, sopprimere le parole: «e dei collegi plurinominali»;

sopprimere la lettera b);
lettera c), sopprimere le parole: «e di ciascun collegio plurinominale» e le parole: «e dei collegi plurinominali»;
lettera d), sopprimere le parole: «e nella formazione dei collegi plurinominali» e le parole: «e i collegi plurinominali»;
comma 2:
alinea, sopprimere le parole: «e i collegi plurinominali»;
sopprimere la lettera b);
lettera c), sopprimere le parole: «e di ciascun collegio plurinominale» e le parole: «e dei collegi plurinominali»;
lettera d), sopprimere le parole: «e nella formazione dei collegi plurinominale»; e le parole: «e i collegi plurinominali»;
al comma 6, sopprimere le parole: «e dei collegi plurinominali»;
all'allegato 3 tabella A-bis, e all'allegato 4, tabella A, modificare i modelli per la parte interna della scheda sostituendo la lista recante il nome e cognome dei candidati con due righe orizzontali.
all'allegato 3, tabella A-ter, e all'allegato 4, tabella 8, modificare i modelli per la parte esterna della scheda sopprimendo il riferimento al collegio plurinominale.

1.4

CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA, CATALEO, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico».

Consequentemente:

sostituire i commi da 3 a 33 con i seguenti:

«3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna-lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nei collegi uninominali".

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "liste candidati nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali" e le parole: "nei singoli collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali".

7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali".

8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle

liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali, in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)";

e) al comma 3-bis, le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3 e 3.1".

9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. ? 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste inverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità dell'elezione.

2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.

3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.

4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione".

10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali" sono soppresse.

11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali".

12. All'articolo 22, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3):

1) le parole: "verifica se le liste" sono sostituite dalle seguenti: "verifica se le liste circoscrizionali";

2) le parole: "e al quarto" sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:

"5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale";

e) al numero 6-bis):

1) all'alinea:

1.1) dopo le parole: "comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista" sono inserite le seguenti: "e dei candidati in ciascun collegio uninominale";

1.2) le parole: "all'articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 15-bis, comma 3.1, e 19";

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 15-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3";

f) al numero 6-ter), alinea, le parole: "nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione".

14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi con assegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo *on line* progressivo risultato dal suddetto sorteggio";

b) al numero 5), le parole: "nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

15. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le liste dei candidati del collegio plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione".

16. L'articolo 31, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. ? 1. *Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelle descritto nelle tabelle A-bis e A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.

2. *La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24"*.

17. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominale" è sostituita dalla seguente: "uninominale".

18. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominale" è sostituita dalla seguente: "uninominale".

19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando,

con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale".

20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 36, del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. ? 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche".

21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi a 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno del nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale di un'altra lista, il voto è nullo".

22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole da: "a cui è stato attribuito il voto" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto";

2) al quarto periodo, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

b) *al comma 3-bis*, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-bis. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo".

23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 1957, dopo le parole: "scritture o segni" sono inserite le seguenti: "chiaramente riconoscibili," e le parole: "far conoscere" sono sostituite dalle seguenti: "far identificare".

24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale".

25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 77. ? 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato ?candidato primo del collegio?;

b) *determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra*

individuale di collegio del candidato della lista;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina in totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio nominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, in fine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione".

26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. ? 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;

c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1 del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da

assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c).

Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

27. L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. ? 1. Ricevuta da parte dell'Ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.

3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 85. ? 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale".

30 All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze" sono sostituite dalle seguenti: "della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1";

b) al comma 2, le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3".

31. All'articolo 92, primo comma, numero 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale" sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

32. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera c), le parole da: "nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-quater, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo" fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "numero 3)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)";

sostituire l'**articolo 2** con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica). ? 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato "decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. ? 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dal comma 3, nel territorio nazionale sono costituiti 115 collegi uninominali, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico.

2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.

2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", suddivise in collegi uninominali".

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista

in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: *a)* da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; *b)* da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c)* da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti";

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico".

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. ? 1. *L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.*

2. *Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".*

6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

"Art. 16. ? 2. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del

testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da una o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

- a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato 'candidato prima del collegio';
- b) *determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;*
- c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;
- d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;
- e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
- f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;
- g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;
- h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;
- i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

Art. 16-bis. ? 1. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
- b) *individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;*
- c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b)".

7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. ? 1. L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 6-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati

alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a pari di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. *L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)".*

8. *L'articolo 11-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.*

9. *L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:*

"Art. 19. ? 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

2. *Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".*

10. *All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;*

b) *dopo la lettera a) è inserita la seguente:*

"a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta";

c) *la lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogata;*

d) *la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

"c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale";

e) *dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

"1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegna il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi".

11. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati".

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-ter".

13. All'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi dei candidati, come calcolate ai sensi del comma 2".

14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.

15. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993,"»;

Sostituire l'**articolo 3** con il seguente:

«Art. 3. - (Delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore). ?

1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono indicati nella tabella A.1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'articolo 1 della presente legge. I collegi uninominali sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, con le seguenti modificazioni: i comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna.

2. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono indicati nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotta dall'articolo 2 della presente legge. I collegi uninominali del Senato sono determinati accorpando i collegi uninominali della Camera, come definiti in base al comma 1, secondo quanto previsto dalla citata tabella 1.

3. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

4. Il Governo è delegato a rideterminare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito dalla circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 115 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis);

c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella regione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

5. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il

Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. *Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.*

7. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

8. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Sopprimere gli articoli 5 e 6;

Sostituire gli Allegati e le Tabelle con i seguenti:

Allegato 1

(Articolo 1, commi 1 e 31)

«Tabella A

(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica».

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma

16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

Allegato 2

(Articolo 1, commi 1 e 31)

Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.

«Tabella A.1

(Articolo 1, comma 2, secondo periodo)

COLLEGI UNINOMINALI

PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 ? Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione PIEMONTE 1	PIEMONTE CAMERA 1
Piemonte n. 1;	PIEMONTE CAMERA 2
Piemonte n. 2;	PIEMONTE CAMERA 3
Piemonte n. 3;	PIEMONTE CAMERA 4
Piemonte n. 4;	PIEMONTE CAMERA 5
Piemonte n. 5;	PIEMONTE CAMERA 6
Piemonte n. 6;	PIEMONTE CAMERA 7
Piemonte n. 7;	PIEMONTE CAMERA 8
Piemonte n. 8,;	PIEMONTE CAMERA 9
Piemonte n. 9.	Circoscrizione PIEMONTE 2
PIEMONTE CAMERA 10	Piemonte n. 10;
PIEMONTE CAMERA 11	Piemonte n. 11;
PIEMONTE CAMERA 12	Piemonte n. 12;
PIEMONTE CAMERA 13	Piemonte n. 13;
PIEMONTE CAMERA 14	Piemonte n. 14;
PIEMONTE CAMERA 15	Piemonte n. 15;
PIEMONTE CAMERA 16	Piemonte n. 16;
PIEMONTE CAMERA 17	Piemonte n. 17.
Circoscrizione LOMBARDIA 1	LOMBARDIA CAMERA 1
Lombardia n. 1;	LOMBARDIA CAMERA 2
Lombardia n. 2;	LOMBARDIA CAMERA 3
Lombardia n. 3;	LOMBARDIA CAMERA 4
Lombardia n. 4;	LOMBARDIA CAMERA 5
Lombardia n. 5;	LOMBARDIA CAMERA 6
Lombardia n. 6;	LOMBARDIA CAMERA 7

Lombardia n. 8;	LOMBARDIA CAMERA 8
Lombardia n. 9;	LOMBARDIA CAMERA 9
Lombardia n. 10;	LOMBARDIA CAMERA 10
Lombardia n. 11;	LOMBARDIA CAMERA 11
Lombardia n. 12;	LOMBARDIA CAMERA 12
Lombardia n. 13;	LOMBARDIA CAMERA 13
Lombardia n. 14;	LOMBARDIA CAMERA 14
Lombardia n. 15;	LOMBARDIA CAMERA 15
Lombardia n. 16.	Circoscrizione LOMBARDIA 2
LOMBARDIA. CAMERA 16	Lombardia n. 17;
LOMBARDIA CAMERA 17	Lombardia n. 18;
LOMBARDIA CAMERA 18	Lombardia n. 19;
LOMBARDIA CAMERA 19	Lombardia n. 20;
LOMBARDIA CAMERA 20	Lombardia n. 21;
LOMBARDIA CAMERA 21	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA CAMERA 22	Lombardia n. 35.
Circoscrizione LOMBARDIA 3	LOMBARDIA CAMERA 23
Lombardia n. 22;	LOMBARDIA CAMERA 24
Lombardia n. 23;	LOMBARDIA CAMERA 25
Lombardia n. 24;	LOMBARDIA CAMERA 26
Lombardia n. 26;	LOMBARDIA CAMERA 27
Lombardia n. 31;	LOMBARDIA CAMERA 28
Lombardia n. 32;	LOMBARDIA CAMERA 29
Lombardia n. 33.	Circoscrizione LOMBARDIA 4
LOMBARDIA CAMERA 30	Lombardia n. 7;
LOMBARDIA CAMERA 31	Lombardia n. 26;
LOMBARDIA CAMERA 32	Lombardia n. 27;
LOMBARDIA CAMERA 33	Lombardia n. 28;
LOMBARDIA CAMERA 34	Lombardia n. 29;
LOMBARDIA CAMERA 35	Lombardia n. 30.
Circoscrizione VENETO 1	VENETO CAMERA 1
Veneto n. 1;	VENETO CAMERA 2
Veneto n. 2;	VENETO CAMERA 3
Veneto n. 3;	VENETO CAMERA 4
Veneto n. 4;	VENETO CAMERA 5
Veneto n. 5;	VENETO CAMERA 6
Veneto n. 6;	VENETO CAMERA 7
Veneto n. 7.	Circoscrizione VENETO 2
VENETO CAMERA 8	Veneto n. 8;
VENETO CAMERA 9	Veneto n. 9;
VENETO CAMERA 10	Veneto n. 10;
VENETO CAMERA 11	Veneto n. 11;
VENETO CAMERA 12	Veneto n. 12;
VENETO CAMERA 13	Veneto n. 13;
VENETO CAMERA 14	Veneto n. 14;
VENETO CAMERA 15	Veneto n. 15;
VENETO CAMERA 16	Veneto n. 16;
VENETO CAMERA 17	Veneto n. 17.
Circoscrizione FRIULI-VENEZIA GIULIA	FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 1
Friuli-Venezia Giulia n. 1;	FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 2
Friuli-Venezia Giulia n. 2;	FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 3
Friuli-Venezia Giulia n. 3;	FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 4
Friuli-Venezia Giulia n. 4;	FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 5
Friuli-Venezia Giulia n. 5.	Circoscrizione LIGURIA
LIGURIA CAMERA 1	Liguria n. 1;
LIGURIA CAMERA 2	Liguria n. 2;
LIGURIA CAMERA 3	Liguria n. 3;
LIGURIA CAMERA 4	Liguria n. 4;
LIGURIA CAMERA 5	Liguria n. 5;

LIGURIA CAMERA 6	Liguria n. 6.
Circoscrizione EMILIA-ROMAGNA	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 1
Emilia-Romagna n. 1;	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 2
Emilia-Romagna n. 2;	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 3
Emilia-Romagna n. 3;	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 4
Emilia-Romagna n. 4;	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 5
Emilia-Romagna n. 5;	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 6
Emilia-Romagna n. 6;	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 7
Emilia-Romagna n. 7;	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 8
Emilia-Romagna n. 8;	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 9
Emilia-Romagna n. 9;	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 10
Emilia-Romagna n. 10;	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 11
Emilia-Romagna n. 11;	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 12
Emilia-Romagna n. 12;	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 13
Emilia-Romagna n. 13;	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 14
Emilia-Romagna n. 14;	EMILIA-ROMAGNA CAMERA 15
Emilia-Romagna n. 15.	Circoscrizione TOSCANA
TOSCANA CAMERA 1	Toscana n. 1;
TOSCANA CAMERA 2	Toscana n. 2;
TOSCANA CAMERA 3	Toscana n. 3;
TOSCANA CAMERA 4	Toscana n. 4;
TOSCANA CAMERA 5	Toscana n. 5;
TOSCANA CAMERA 6	Toscana n. 6;
TOSCANA CAMERA 7	Toscana n. 7;
TOSCANA CAMERA 8	Toscana n. 8;
TOSCANA CAMERA 9	Toscana n. 9;
TOSCANA CAMERA 10	Toscana n. 10;
TOSCANA CAMERA 11	Toscana n. 11;
TOSCANA CAMERA 12	Toscana n. 12;
TOSCANA CAMERA 13	Toscana n. 13;
TOSCANA CAMERA 14	Toscana n. 14.
Circoscrizione UMBRIA	UMBRIA CAMERA 1
Umbria n. 1;	UMBRIA CAMERA 2
Umbria n. 2;	UMBRIA CAMERA 3
Umbria n. 3;	UMBRIA CAMERA 4
Umbria n. 4;	UMBRIA CAMERA 5
Umbria n. 5.	Circoscrizione MARCHE
MARCHE CAMERA 1	Marche n. 1;
MARCHE CAMERA 2	Marche n. 2;
MARCHE CAMERA 3	Marche n. 3;
MARCHE CAMERA 4	Marche n. 4;
MARCHE CAMERA 5	Marche n. 5;
MARCHE CAMERA 6	Marche n. 6.
Circoscrizione LAZIO	LAZIO CAMERA 1
Lazio n. 1;	LAZIO CAMERA 2
Lazio n. 2;	LAZIO CAMERA 3
Lazio n. 3;	LAZIO CAMERA 4
Lazio n. 4;	LAZIO CAMERA 5
Lazio n. 5;	LAZIO CAMERA 6
Lazio n. 6;	LAZIO CAMERA 7
Lazio n. 7;	LAZIO CAMERA 8
Lazio n. 8;	LAZIO CAMERA 9
Lazio n. 9;	LAZIO CAMERA 10
Lazio n. 10;	LAZIO CAMERA 11
Lazio n. 11;	LAZIO CAMERA 12
Lazio n. 15;	LAZIO CAMERA 13
Lazio n. 20;	LAZIO CAMERA 14
Lazio n. 21.	Circoscrizione LAZIO 2
LAZIO CAMERA 15	Lazio n. 12;

LAZIO CAMERA 16	Lazio n. 13;
LAZIO CAMERA 17	Lazio n. 14;
LAZIO CAMERA 18	Lazio n. 19;
LAZIO CAMERA 19	Lazio n. 16;
LAZIO CAMERA 20	Lazio n. 17;
LAZIO CAMERA 21	Lazio n. 18.
Circoscrizione ABRUZZO	ABRUZZO CAMERA 1
Abruzzo n. 1;	ABRUZZO CAMERA 2
Abruzzo n. 2;	ABRUZZO CAMERA 3
Abruzzo n. 3;	ABRUZZO CAMERA 4
Abruzzo n. 4;	ABRUZZO CAMERA 5
Abruzzo n. 5.	Circoscrizione MOLISE
MOLISE CAMERA 1	Molise n. 1;
MOLISE CAMERA 2	Molise n. 2.
Circoscrizione CAMPANIA 1	CAMPANIA CAMERA 1
Campania n. 1;	CAMPANIA CAMERA 2
Campania n. 2;	CAMPANIA CAMERA 3
Campania n. 3;	CAMPANIA CAMERA 4
Campania n. 4;	CAMPANIA CAMERA 5
Campania n. 5;	CAMPANIA CAMERA 6
Campania n. 6;	CAMPANIA CAMERA 7
Campania n. 7;	CAMPANIA CAMERA 8
Campania n. 8;	CAMPANIA CAMERA 9
Campania n. 9;	CAMPANIA CAMERA 10
Campania n. 10;	CAMPANIA CAMERA 11
Campania n. 11;	CAMPANIA CAMERA 12
Campania n. 12.	Circoscrizione CAMPANIA 2
CAMPANIA CAMERA 13	Campania n. 13;
CAMPANIA CAMERA 14	Campania n. 14;
CAMPANIA CAMERA 15	Campania n. 15;
CAMPANIA CAMERA 16	Campania n. 16;
CAMPANIA CAMERA 17	Campania n. 17;
CAMPANIA CAMERA 18	Campania n. 18;
CAMPANIA CAMERA 19	Campania n. 19;
CAMPANIA CAMERA 20	Campania n. 20;
CAMPANIA CAMERA 21	Campania n. 21;
CAMPANIA CAMERA 22	Campania n. 22.
Circoscrizione PUGLIA	PUGLIA CAMERA 1
Puglia n. 1;	PUGLIA CAMERA 2
Puglia n. 2;	PUGLIA CAMERA 3
Puglia n. 3;	PUGLIA CAMERA 4
Puglia n. 4;	PUGLIA CAMERA 5
Puglia n. 5;	PUGLIA CAMERA 6
Puglia n. 6;	PUGLIA CAMERA 7
Puglia n. 7;	PUGLIA CAMERA 8
Puglia n. 8;	PUGLIA CAMERA 9
Puglia n. 9;	PUGLIA CAMERA 10
Puglia n. 10;	PUGLIA CAMERA 11
Puglia n. 11;	PUGLIA CAMERA 12
Puglia n. 12;	PUGLIA CAMERA 13
Puglia n. 13;	PUGLIA CAMERA 14
Puglia n. 14;	PUGLIA CAMERA 15
Puglia n. 15;	PUGLIA CAMERA 16
Puglia n. 16.	Circoscrizione BASILICATA
BASILICATA CAMERA 1	Basilicata n. 1;
BASILICATA CAMERA 2	Basilicata n. 2;
BASILICATA CAMERA 3	Basilicata n. 3;
BASILICATA CAMERA 4	Basilicata n. 4;
BASILICATA CAMERA 5	Basilicata n. 5.

Circoscrizione CALABRIA	CALABRIA CAMERA 1
Calabria n. 1;	CALABRIA CAMERA 2
Calabria n. 2;	CALABRIA CAMERA 3
Calabria n. 3;	CALABRIA CAMERA 4
Calabria n. 4;	CALABRIA CAMERA 5
Calabria n. 5;	CALABRIA CAMERA 6
Calabria n. 6;	CALABRIA CAMERA 7
Calabria n. 7;	CALABRIA CAMERA 8
Calabria n. 8.	Circoscrizione SICILIA 1
SICILIA CAMERA 1	Sicilia n. 1;
SICILIA CAMERA 2	Sicilia n. 2;
SICILIA CAMERA 3	Sicilia n. 3;
SICILIA CAMERA 4	Sicilia n. 4;
SICILIA CAMERA 5	Sicilia n. 5;
SICILIA CAMERA 6	Sicilia n. 5;
SICILIA CAMERA 7	Sicilia n. 7;
SICILIA CAMERA 8	Sicilia n. 8;
SICILIA CAMERA 9	Sicilia n. 9;
SICILIA CAMERA 10	Sicilia n. 10.
Circoscrizione SICILIA 2	SICILIA CAMERA 11
Sicilia n. 11;	SICILIA CAMERA 12
Sicilia n. 12;	SICILIA CAMERA 13
Sicilia n. 13;	SICILIA CAMERA 14
Sicilia n. 14;	SICILIA CAMERA 15
Sicilia n. 15;	SICILIA CAMERA 16
Sicilia n. 16;	SICILIA CAMERA 17
Sicilia n. 17;	SICILIA CAMERA 18
Sicilia n. 18;	SICILIA CAMERA 19
Sicilia n. 19;	SICILIA CAMERA 20
Sicilia n. 20.	Circoscrizione SARDEGNA
SARDEGNA CAMERA 1	Sardegna n. 1;
SARDEGNA CAMERA 2	Sardegna n. 2;
SARDEGNA CAMERA 3	Sardegna n. 3;
SARDEGNA CAMERA 4	Sardegna n. 4;
SARDEGNA CAMERA 5	Sardegna n. 5;
SARDEGNA CAMERA 6	Sardegna n. 6.

Allegato 3

(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis

(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOTA ALLA TABELLA A-BIS

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultante dal sorteggio. Nella due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei

riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella A-ter

(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Allegato 4

(Articolo 2, commi 1 e 14)

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 1 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1 e 2;

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 2 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 e 4;

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 3 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 e 6.

Tabella 1

(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI

PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 ? Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

PIEMONTE SENATO 1	Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2	Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3	Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4	Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5	Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6	Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7	Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8	Piemonte n. 6 e n. 9,;
PIEMONTE SENATO 9	Piemonte n. 7 e n. 8.
LOMBARDIA SENATO 1	Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2	Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3	Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4	Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5	Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6	Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7	Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8	Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9	Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10	Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11	Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12	Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14	Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15	Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA. SENATO 16	Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17	Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18	Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1	Veneto n. 1 e n. 2;

VENETO SENATO 2	Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3	Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4	Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5	Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6	Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7	Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8	Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9	Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2	Friuli-Venezia Giulia n. 3 n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1	Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2	Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3	Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 1	Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 2	Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 3	Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 4	Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 5	Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 6	Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 7	Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1	Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2	Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3	Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4	Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5	Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6	Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7	Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1	Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2	Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1	Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2	Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3	Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1	Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2	Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3	Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4	Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5	Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6	Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7	Lazio n. 12 e n. 13;
LAZIO SENATO 8	Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9	Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10	Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11	Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1	Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2	Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1	Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1	Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANIA SENATO 2	Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3	Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4	Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5	Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6	Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7	Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8	Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9	Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10	Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11	Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1	Puglia n. 2 e n. 2;
PUGLIA SENATO 2	Puglia n. 3 e n. 5;

PUGLIA SENATO 3	Puglia n. 4 e n. 15;
PUGLIA SENATO 4	Puglia n. 6 e n. 13;
PUGLIA SENATO 5	Puglia n. 7 e n. 12;
PUGLIA SENATO 6	Puglia n. 8 e n. 9;
PUGLIA SENATO 7	Puglia n. 10 e n. 11;
PUGLIA SENATO 8	Puglia n. 14 e n. 16;
BASILICATA SENATO 1	Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2	Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1	Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2	Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3	Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4	Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1	Sicilia n. 2 e n. 2;
SICILIA SENATO 2	Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3	Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4	Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5	Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6	Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7	Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8	Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9	Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10	Sicilia n. 18 e n. 19.
SARDEGNA SENATO 1	Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2	Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3	Sardegna n. 4 e n. 5.

Allegato 5

(Articolo 2, commi 4 e 14)

«Tabella A

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NOTA ALLA TABELLA A

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella B

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

1.5

[MIGLIAVACCA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#),
[SONEGO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico».

Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 33 con i seguenti:

«3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore vota per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e per il candidato nel collegio uninominale."

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; le parole: "liste di candidati nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "candidati nei collegi uni nominali e nelle liste circoscrizionali" e le parole: "nei singoli collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nei singoli collegi uni nominali e nelle liste circoscrizionali".

7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali".

8. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle

liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima.

L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)";

e) al comma 3-bis, le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3 e 3.1".

9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.9. ? 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità.

2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.

3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.

4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità".

10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali" sono soppresse.

11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate" sono sostituite dalle seguenti: "della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali".

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3):

1) le parole: "verifica se le liste" sono sostituite dalle seguenti: "verifica se le liste circoscrizionali";

2) le parole: "e al quarto" sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:

"5-bis) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale";

e) al numero 6-bis):

1) all'alea:

1.1) dopo le parole: "comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista" sono inserite le seguenti: "e dei candidati in ciascun collegio uninominale";

1.2) le parole: "all'articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19";

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3"; ,

f) al numero 6-ter), alea, le parole: "nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

12-*bis*. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione".

13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato al suddetto sorteggio";

b) al numero 5), le parole: "nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

14. All'articolo 30, il numero 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le liste dei candidati del collegio plurinominale" sono sostituite dalle seguenti: "i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione".

15. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. ? 1. *Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate secondo le disposizioni dell'articolo 24.

2. *La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24"*.

15-*bis*. All'articolo 48, primo comma; secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominale" è sostituita dalla seguente: "uninominale".

15-*ter*. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominale" è sostituita dalla seguente: "uninominale".

16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituita dal seguente:

"Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegata alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo".

17. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. ? 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche".

18. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un sano segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per il solo candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, si

intende che abbia votato per il candidato nel collegio uninominale e per la lista stessa.

3 Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati di un'altra lista, il voto è nullo".

19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole da: "a cui è stato attribuito il voto" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto";

2) al quarto periodo, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

b) *al comma 3-bis*, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

c) è aggiunta, infine, il seguente comma:

"8-bis. Il presidente preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo".

19-bis. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957, dopo le parole: "scritture o segni" sono inserite le seguenti: "chiaramente riconoscibili," e le parole: "far riconoscere" sono sostituite dalle seguenti: "far identificare".

20. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale".

21. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 77. ? 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente.

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;

b) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi nelle singole sezioni elettorali del collegio;

c) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale; secondo il relativo ordine

numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio centrale nazionale a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione".

22. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. ? 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;

c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire, sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole Circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera b). A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c).

Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera c). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano, parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità; a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali, di quozienti non utilizzate,

l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, all'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. *L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.*

3. *Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice, esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".*

23. *L'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato".*

24. *L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:*

"Art. 84. ? 1. Ricevuta da parte dell'ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

2. *Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione. l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.*

3. *Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente si procede mediante sorteggio.*

4. *Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture uffici territoriali del Governo, che la portarono a conoscenza del pubblico.*

5. *Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".*

25. *L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:*

"Art. 85. ? 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale".

26.- *All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate eseguenti modificazione:*

a) *al comma 1; le parole: "del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze" sono sostituite dalle seguenti: "della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1";*

b) *al comma 2 le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3".*

27. *All'articolo 92, primo comma, numero 1-bis), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, le parole: "e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale" sono soppresse;*

b) *l'ultimo periodo è soppresso.*

28. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera c), le parole da: "nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-*quater*, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo" fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "numero 3)", sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)»".

Sostituire l'**articolo 2** con il seguente:

«Art. 2. ? (Modifiche al sistema direzione del Senato della Repubblica). - 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. ? 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati, dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare; su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 112 collegi uninominali.

2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle Regioni è effettuata con il metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-bis e 17.

2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

3. La regione Valle d'Aosta/Vallè d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", suddivise in collegi uninominali".

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in turni i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottratta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti";

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere

rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore a 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e a relativi contrassegni di lista, i contrassegni di ciascuna lista sono riportati unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico".

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. ? 1. Ciascun elettore può con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo.

2. Si applica quanto previsto dagli articoli-59 e 59-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

"Art. 16. ? 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato "candidato primo del collegio";

b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi delle sezioni del collegio;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;

f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria di candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati alla lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nel collegio uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

Art. 16-bis). ? 1. *L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:*

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

b) *individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;*

c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera b)".

7. *L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:*

"Art. 17. ? 1. *L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-bis, lettera b), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c). Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-bis, lettera c), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.*

2. *L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera h)".*

8. *L'articolo 17-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.*

9. *L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:*

"Art. 19. ? 1. *Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.*

2. *Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".*

10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione nella Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta";

c) il penultimo e l'ultimo periodo della lettera b) sono sostituiti dai seguenti: "L'elezione nei collegi uninominali l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6, 7 e 8 del medesimo articolo del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. In tali disposizioni la parola «lista» è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della regione: La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte di appello di Trento»;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti in nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale";

e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espressa contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del o gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel o collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi".

11. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in

fine, il seguente periodo: «Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati».

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera b) *sostituita dalla seguente:*

b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, ultimo periodo.

Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-ter).

13. All'articolo 21-bis del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2".

14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A-e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge».

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. - (Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore) ?

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in

c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 112 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

*b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera *a-bis*);*

c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge-4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso

l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

All'articolo 5:

? sopprimere il comma 8;

? alla rubrica, sopprimere le parole: «Entrata in vigore».

Allegato 1

(Articolo 1, commi 1 e 31)

«Tabella A

(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

Allegato 2

(Articolo 1, commi 1 e 31)

Tabella A.1

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 ? Determinazione dei collegi uninominali del

Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL:

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 ? Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.

Circoscrizione MOLISE:

MOLISE CAMERA 1 ? Molise 1;
MOLISE CAMERA 2 ? Molise 2.

Allegato 3

(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis

(Articolo 31, comma 1)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI**

NOTA ALLA TABELLA A-BIS

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nella due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella A-ter

(Articolo 31, comma 1)

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI**

Allegato 4

(Articolo 2, commi 1 e 14)

«Tabella 1

(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI

PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali

definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 ? Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

PIEMONTE SENATO 1	Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2	Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3	Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4	Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5	Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6	Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7	Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8	Piemonte n. 6 e n. 9;
PIEMONTE SENATO 9	Piemonte n. 7 e n. 8.
LOMBARDIA SENATO 1	Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2	Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3	Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4	Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5	Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6	Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7	Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8	Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9	Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10	Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11	Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12	Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14	Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15	Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA SENATO 16	Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17	Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18	Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1	Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2	Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3	Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4	Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5	Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6	Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7	Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8	Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9	Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2	Friuli-Venezia Giulia n. 3 n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1	Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2	Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3	Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 1	Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 2	Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 3	Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 4	Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 5	Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 6	Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 7	Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1	Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2	Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3	Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4	Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5	Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6	Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7	Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1	Umbria n. 1 e n. 3;

UMBRIA SENATO 2	Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1	Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2	Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3	Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1	Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2	Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3	Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4	Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5	Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6	Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7	Lazio n. 12 e n. 13;
LAZIO SENATO 8	Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9	Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10	Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11	Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1	Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2	Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1	Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1	Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANIA SENATO 2	Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3	Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4	Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5	Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6	Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7	Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8	Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9	Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10	Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11	Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1	Puglia n. 2 e n. 2;
PUGLIA SENATO 2	Puglia n. 3 e n. 5;
PUGLIA SENATO 3	Puglia n. 4 e n. 15;
PUGLIA SENATO 4	Puglia n. 6 e n. 13;
PUGLIA SENATO 5	Puglia n. 7 e n. 12;
PUGLIA SENATO 6	Puglia n. 8 e n. 9;
PUGLIA SENATO 7	Puglia n. 10 e n. 11;
PUGLIA SENATO 8	Puglia n. 14 e n. 16;
BASILICATA SENATO 1	Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2	Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1	Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2	Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3	Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4	Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1	Sicilia n. 2 e n. 2;
SICILIA SENATO 2	Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3	Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4	Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5	Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6	Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7	Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8	Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9	Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10	Sicilia n. 18 e n. 19;
SARDEGNA SENATO 1	Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2	Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3	Sardegna n. 4 e n. 5.

Allegato 5
(Articolo 2, commi 4 e 14)

«Tabella A

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NOTA ALLA TABELLA A

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella B

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

1.6

[PEGORER](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [RICCHIUTI](#),
[SONEGO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole da: «a ciascuno di essi sia assegnato», fino a: «superiore a otto.», con le seguenti: «, a livello nazionale, il loro numero non sia superiore al doppio del numero delle circoscrizioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «a ciascuno di essi sia assegnato», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, a livello nazionale, il loro numero risulti pari circa alla metà dei collegi plurinominali previsti per la Camera dei deputati».

1.7

[DLMAGGIO](#), [BRUNI](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

Conseguentemente, al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

d-ter) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c)»;

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi, ovvero per raggiungere il 51 per cento nei seggi nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

f-ter) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

all'articolo 2:

al comma 1, capoverso 2, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-bis.1. È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che a livello nazionale ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi a i sensi della lettera c);

f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi in ambito nazionale, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi in ambito nazionale nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato; ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

f-quinquies) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero

di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso or parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la».

al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, dopo le parole: «della regione», inserire le seguenti: «, anche tenendo conto di quanto determinato ai sensi delle lettere f-bis, f-ter, f-quater e f-quinques del comma 1 dell'articolo 16-bis,».

1.8

ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, PUGLIA, CATALEO, CASTALDI, GIROTTO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e le coalizioni di liste».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e alle coalizioni di liste»;

al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 2 e 3;

al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1, 2 e 3», con le seguenti: «al comma precedente»; sopprimere il comma 5;

al comma 10:

sopprimere la lettera b);

lettera c), capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo;

lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sopprimere le parole: «o coalizione di liste»;

al comma 16, capoverso numero 2, sostituire le parole: «coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione con le seguenti: «liste»;

al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere i commi 3 e 4;

al comma 19, lettera b), capoverso, sopprimere il secondo periodo;

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e dei voti espressi», fino alla fine della lettera;

al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le lettere b) e c); lettera e):

sopprimere il numero 1);

al numero 2), sostituire le parole: «singole liste non collegate», ovunque ricorrano con la seguente: «liste»;

sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), del presente testo unico e procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera b) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio»;

sopprimere la lettera g);

sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera b). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettante alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero di collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre

elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). *Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c).*

In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente dei seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;«;

sopprimere la lettera i);

al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;

al comma 30, lettera b), sopprimere le parole: «, 4»;

all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con la seguente:

1.9

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, sopprimere le parole: «e le coalizioni di liste» e le parole: «e alle coalizioni di liste»;*

2) *al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 1 e 2;*

3) *al comma 10:*

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera e), capoverso «3.1», sopprimere le parole: «o coalizione di liste»;*

4) *al comma 16, capoverso «2», sopprimere le parole: «, alle coalizioni e» e le parole: «, non collegate», e le parole: «, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste::della coalizione»;*

5) *al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere i commi 3 e 4 e al comma 5 sopprimere le parole: «e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio»;*

6) *al comma 19, lettera c), sopprimere il secondo periodo;*

7) *al comma 25, capoverso «Art. 77», lettera c), sopprimere le parole da: «collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma ultimo periodo fino alla fine della lettera»;*

8) *al comma 26, capoverso «Art. 83»:*

a) *al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), n. 1;*

b) *al comma 1, alla lettera e), n. 2, sopprimere dovunque ricorrano le parole: «singole» e le parole: «non collegate o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1);*

c) *al comma 1, alla lettera f), nel primo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole», al secondo periodo sopprimere le parole: «coalizione di liste e delle singole», al quarto periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» al quinto periodo sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» al sesto periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;»;*

d) *al comma 1, sopprimere la lettera g);*

e) *al comma 1, alla lettera h), nel primo periodo, sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singole;» nel terzo periodo, sopprimere le parole: «coalizioni di liste e delle singole;» nel quinto periodo sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» nel sesto periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» nel settimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «coalizione di liste o singola;» nell'ottavo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «coalizione di liste o singola;» nel nono periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» nel decimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «coalizione di liste o singola» e le parole: «coalizione di liste o singola;» nell'undicesimo periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» nel dodicesimo periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola» e le parole: «coalizione di liste o alla singola;» nel tredicesimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «coalizione di liste o singola;» nel quattordicesimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «coalizione di liste o singola»;*

f) *al comma 1, lettera i) sopprimere al primo periodo le parole: «di ciascuna coalizione;» al secondo periodo sostituire le parole: «coalizione di liste» con la seguente: «lista» e la parola: «coalizione» con la seguente: «lista;» al quarto periodo sopprimere le parole: «della colazione»;*

9) *al comma 28, capoverso «Art. 84» sopprimere i commi 5 e 7.*

Conseguentemente all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: «e alle coalizioni di liste»;*

2) *al comma 3, lettera c), comma 4-bis, sopprimere le parole: «o coalizione di liste»;*

3) *al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «alle coalizioni e, non collegate e, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»;*

4) *al comma 5, capoverso «Art. 4», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;*

5) *al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14 fino alla fine della lettera»;*

6) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), n. 1); alla lettera e), al n. 2, sopprimere le parole: «singole», le parole: «non collegate», le parole: «o collegate in coalizioni» ovunque ricorrano; alla lettera f) sopprimere le parole: «e delle coalizioni di liste e, numeri 1) e 2);*

7) *al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, sopprimere le parole: «singole e alle coalizioni di liste» e le parole: «, numeri 1) e 2);»;*

8) *al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole», e sopprimere ovunque ricorrano le parole: «coalizione di liste o singola»;*

9) *al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, sopprimere la lettera b);*

1.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere», con le seguenti: «esprime il proprio voto»;

2) al comma 10, lettera d) capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro»;

3) al comma 19, capoverso lettera b), sostituire le parole: «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale»;

4) al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato, collegato alla lista, nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato-nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

5) Il comma 21 è sostituito dal seguente:

«21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e/o uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;

6) al comma 22, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: "Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun

candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

7) *al comma 22, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-bis dopo le parole: "di preferenza" inserire le seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale";

8) *sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "e dei voti di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: ", dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nei collegi uninominali";»;

9) *al comma 25, capoverso «Art. 77», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a-favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;

c) *sostituire le lettere h) con le seguenti:*

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) determina il totale dei voti di lista della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione;»;

10) *al comma 26, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera, con le seguenti: «dei voti validi di ciascuna circoscrizione;»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«h-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni;»;*

11) *al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute;»;*

12) *al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi da 3 a 7;*

13) *al comma 30 sopprimere la lettera a).*

Consequentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;*

2) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:*

«Art. 14. ? 1. *L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.*

2. *L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.*

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. *L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;*

3) al comma 7, capoverso «Art. 16», *apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

c) *sostituire le lettere h) con le seguenti:*

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) determina il totale dei voti della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della regione»;

4) al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», *apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera, con le seguenti: «dei voti validi di ciascuna regione;»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella regione.

Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di Ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni»;*

d) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali parziali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;»;

5) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute».*

1.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere,» con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 9, lettera d) sopprimere le parole: «né superiore a quattro»;*

3) *al comma 19, lettera b), sostituire parole: «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.»;*

4) *al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.»

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;

5) *sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto";

6) *al comma 22, sostituire la lettera a) è con la seguente:*

«a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

7) *al comma 22, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;

8) *sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

9) *al comma 25, capoverso «Art. 77», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispose, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato»;

c) *dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

«e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

e-ter) determina la cifra elettorale circoscrizionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;»;

d) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione»;

10) *al comma 26, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera con le seguenti: «delle cifre elettorali circoscrizionali parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;*

b) *alla lettera c) sostituire le parole da: «non concorrono» fino alla fine della lettera, con le*

seguenti: «delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

c) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole*: «e della cifra elettorale circoscrizionale parziale della coalizione stessa;

11) al comma 28, capoverso «Art. 84» *comma 1, sostituire le parole*: «di presentazione» *con le seguenti*: «di preferenze ricevute.»;

12) *al comma 30 sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole*: «né superiore a quattro.»;

2) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente*:

«Art. 14. - 1. *L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.*

2. *L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.*

3. *Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.*

4. *Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.*

5. *Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.*

6. *Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;*

3) *al comma 7, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modifiche*:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente*:

«c) *determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista: Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;*

b) *sostituire la lettera d) con la seguente*:

«d) *per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;*

c) *dopo la lettera e) inserire le seguenti*:

«e-bis) *determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;*

e-ter) *determina la cifra elettorale regionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;*

d) *sostituire la lettera f) con la seguente*:

«f) *determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;*

4) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole: «di tutte le liste» con le seguenti: «parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali regionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;*

b) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati e letti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

c) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e della cifra elettorale regionale parziale della coalizione stessa»;*

5) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute».*

1.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere», con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 10, lettera d) capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;*

3) *al comma 19 capoverso lettera b), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;*

4) *al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato, collegato alla lista, nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

5) *il comma 21 è sostituito dal seguente:*

«21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e/o uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

7) *al comma 22, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-bis dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;

8) *sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

9) *al comma 25, capoverso «Art., 77», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;

c) *sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) determina il totale dei voti di lista della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna

coalizione;»;

e) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione»;

10) *al comma 26, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera», con le seguenti: «dei voti validi di ciascuna circoscrizione;»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni;»;*

11) *al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute»;*

12) *al comma 28, capoverso «Art.84», sopprimere i commi da 3 a 7;*

13) *al comma 30 sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;*

2) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:*

«Art. 14.- 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista della candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

3) *al comma 7, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

c) *sostituire le lettere h) con le seguenti:*

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) determina il totale dei voti della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) *sostituire la lettera l) con la seguente:*

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della regione»;

4) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera», con le seguenti: «dei voti validi di ciascuna regione;»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella regione. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni;»;*

d) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali parziali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;»;

5) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione con le seguenti: «di preferenze ricevute».*

1.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere», con le parole: «esprime n proprio voto;»;*

2) *al comma 18, capoverso, lettera a), sostituire le parole: «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio*

plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale»;

3) *al comma 19, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e 1 candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato";

4) *il comma 20 è sostituito dal seguente:*

21. *L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:*

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato, nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto";

5) *al comma 22, sostituire la lettera a), con il seguente:*

a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale, collegato a tale coalizione di liste.»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di Ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;

7) *sostituire il comma 23, con il seguente:*

24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;

8) *al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera d), con la seguente:*

d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di

ciascuna lista e predisporre, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

9) *al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute»;*

10) *al comma 30, sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:*

«Art. 14. ? 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;

2) *al comma 7, capoverso "Art. 16", sostituire la lettera d), con la seguente:*

d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predisporre, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

3) *al comma 9, capoverso "Art. 17-bis", comma 1, sostituire le parole: "di presentazione" con le seguenti: "di preferenze ricevute"».*

1.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere», con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 19, lettera b), sostituire le parole: «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale»;*

3) *al comma 19, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista; ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione"»;

4) sostituire il comma 21, con il seguente:

«21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi 1 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

3. Ogni altro modo di espressione di voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto"»;

5) al comma 22, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto; il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

6) al comma 22, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;

7) sostituire il comma 24 con il seguente:

«23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "e dei voti di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: ", dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale";

8) al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera e), con la seguente:

e) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

9) al comma 28, capoverso «Art. 84», al comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute»;

10) al comma 30, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14»; con il seguente:

«Art. 14. ? 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione»;

2) al comma 7, capoverso «Art. 16», sostituire la lettera e), con la seguente:

e) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

3) al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», al comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute».

1.15

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere» con le seguenti: «esprime il proprio voto»;

2) al comma 19, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato";

3) sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in materia disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, capoverso «Art. 14», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato».

1.16

[LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta».

Conseguentemente:

al comma 19:

lettera b), capoverso, primo periodo:

sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «i voti»;

sostituire le parole da: «plurinominale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato»; all'articolo 2 comma 5, capoverso «Art. 14»:

sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;

al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59»; all'articolo 3:

comma 1, alinea, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;

comma 4, prima periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.17

[MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [DE PETRIS](#)

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista».

Conseguentemente:

al comma 18, capoverso «Art. 31»:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinomiale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;

sopprimere i commi 3 e 4.

all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate:

Tabella A-bis.1

al comma 19:

lettera b), capoverso, primo periodo:

sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «un voto»;

sostituire le parole da: «un segno», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

all'articolo 2:

ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate:

Tabella A-bis

al comma 5, capoverso «Art. 14»:

sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista»;

al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».

1.18

[LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta».

Conseguentemente:

al comma 19:

lettera b), capoverso, primo periodo:

sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «i voti»;

sostituire le parole da: «plurinominale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato;

all'articolo 2, comma 5, capoverso «Art. 14»:

sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla

scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;

al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».

1.19

[LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta».

Conseguentemente:

al comma 18, capoverso «Art. 31»:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le. Schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi di candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;

sopprimere i commi 3 e 4;

ai commi 18 e 35, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate:

Allegato 3

Tabella A-bis

Tabella A-bis.1

al comma 19:

lettera b), capoverso, primo periodo:

sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «un voto»;

sostituire le parole da: «un segno», fino alla fine della lettera con le seguenti: «per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

all'articolo 2:

ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate:

Tabella A

Tabella A-bis

al comma 5, capoverso «Art. 14»:

sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su delle schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta»;

al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».

1.19 (testo 2)

[LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),

[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta».

Conseguentemente:

al comma 18, capoverso «Art. 31»:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le. Schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi di candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;

sopprimere i commi 3 e 4;

ai commi 18 e 35, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate:

Allegato 3

Tabella A-bis

Tabella A-bis.1

al comma 19:

lettera b), capoverso, primo periodo:

sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «un voto»;

sostituire le parole da: «un segno», fino alla fine della lettera con le seguenti: «per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

all'articolo 2:

ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate:

Tabella A

Tabella A-bis

al comma 5, capoverso «Art. 14»:

sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su delle schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta»;

al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».

1.20

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «un voto» con le seguenti: «due voti».

Conseguentemente:

al comma 19:

lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «esprime» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati

nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato»;

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e dei voti espressi a favore» fino al termine della lettera;

all'articolo 2, comma 5, capoverso «Art. 14», comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».

1.21

[GUERRA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLO](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 4, capoverso «Art. 4», comma 2, sostituire le parole da: «da esprimere» fino alla fine del comma con le seguenti: «per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»

Consequentemente:

al comma 18, capoverso «Art. 31» sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze.

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i contrassegni di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo con a fianco le due orizzontali per l'eventuale espressione delle preferenze»;

ai commi 18 e 35, sostituire la Tabella A-bis con la seguente:

al comma 19:

alla lettera b), capoverso, al primo periodo, sopprimere le parole da: «e i nominativi dei candidati» fino a: «plurinominale», aggiungere in fine, il seguente periodo: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 5 sono abrogati»;

al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) al comma 3:

1) al terzo periodo, dopo le parole: "o dei candidati cui è attribuita la preferenza" sono inserite le seguenti: "e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio nominale";

2) al quarto periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono inserite le seguenti: "e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale"

b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono inserite le seguenti: "e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del

1957, dopo le parole: "voti di preferenza", sono aggiunte le seguenti: "e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale"»;

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

al comma 28, capoverso «Art. 84»:

al comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine di presentazione» con le seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;

al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «secondo l'ordine decrescente» con le seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;

ai commi 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «secondo l'ordine decrescente» con le seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;

al comma 29, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: «la lista» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ha ottenuto il numero maggiore di preferenze»;

al comma 32, lettera c), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Può altresì esprimere una o due preferenze in favore di candidati della lista; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso»;

all'articolo 2:

comma 4:

lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «ai nominativi dei candidati secondo», fino a: «presentazione e» e sostituire le parole: «e sui» aggiungere le seguenti: «che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati sui»;

lettera b), sostituire l'allegato 4 con il seguente:

comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» con le seguenti: «potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo»;

comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

e-ter) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista».

1.22

BIGNAMI, DE PETRIS

Al comma 4, capoverso «2.», dopo le parole: «dispone di un voto da esprimere» aggiungere le seguenti: «, anche per mezzo di procedure elettroniche di voto.».

Consequentemente,

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Ministro dell'Interno,

con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce le modalità per la gestione e lo svolgimento delle procedure elettroniche di voto di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) le apparecchiature elettroniche e i programmi informatici utilizzati nelle operazioni di voto devono assicurare i medesimi criteri ed elevati *standard* di sicurezza e segretezza delle operazioni di voto manuale compiute dall'elettore, effettuate mediante la scheda cartacea;

b) i programmi informatici di cui alla lettera a) devono assicurare che al termine delle operazioni di voto sia noto, immediatamente, o comunque al termine dell'elaborazione dei dati, il risultato definitivo dei voti espressi, e comunque entro le successive sei ore dalla chiusura dei seggi elettorali"».

Conseguentemente,

al comma 18, capoverso «Art. 31.», apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 5, apportare le seguenti modifiche:*

1) *all'alinea, dopo le parole: «nella parte esterna della scheda», aggiungere le seguenti: « o sullo schermo video del dispositivo elettronico,»;*

2) *dopo le parole: «tracciando un segno sul contrassegno» inserire le seguenti: «, o selezionando elettronicamente, in caso di procedure di voto elettronico, il contrassegno»;*

3) *prima delle parole: «è tracciato un segno» inserire le parole: «è selezionato elettronicamente, in caso procedure di voto elettronico, o».*

b) *al comma 6, premettere alle parole: «Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile» le seguenti: «Ove l'avente diritto, non esprima al Presidente del Seggio, la volontà di avvalersi della procedura elettronica per l'esercizio del diritto di voto, ma scelga di avvalersi della procedura manuale, utilizzando la scheda cartacea».*

1.23

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, nonché di un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista prescelta».

Conseguentemente:

al comma 18, capoverso «Art. 31»:

comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione» con le seguenti: «è stampata una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza»;

comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale» con le seguenti: «la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza» ;

comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale» con le seguenti: «la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza»;

ai commi 18 e 25, sostituire la tabella «A-bis», con la seguente:

al comma 19, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» con le seguenti: «. L'elettore può anche esprimere un voto di preferenza, scrivendo il nominativo di un candidato della lista prescelta»;

al comma 22:

lettera a):

numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché del candidato cui è attribuita la preferenza»;

sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al quarto periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale"» ;

sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale."»;

sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: "di preferenza" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale"»;

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi plurinominali. Tale cifra è data dai voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio; f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire la parola: «presentazione» con le seguenti: «cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter)»;

al comma 30, lettera a), sostituire la parola: «presentazione» con le seguenti: «cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter)»;

1.24

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento delle preferenze espresse».

1.25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. ? 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione del candidato o dei candidati, rispettivamente in ciascun collegio uninominale e in ciascun collegio plurinominale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da parte degli elettori di ciascun collegio elettorale, uninominale e plurinominale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire che le, elezioni primarie sono indette, per i partiti e i movimenti politici che intendono prendere parte alle elezioni, con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica, indice le elezioni della camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in una domenica antecedente di almeno quindici giorni alla data di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche;

b) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;

c) stabilire che una persona può candidarsi alle elezioni primarie in un collegio uninominale e/o nel numero massimo di collegi plurinominali in cui può candidarsi alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica;

d) stabilire che le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascun collegio plurinominale e a tre candidati per ciascun collegio uninominale;

e) stabilire che, nei collegi plurinominali, deve essere rispettata la parità di genere. Nel caso in cui vi sia un numero dispari di candidati, un genere può prevalere di un'unità, purché, nel complesso

dei collegi, rispettivamente uninominali e plurinominali, a livello nazionale, per ciascuna lista o coalizione di liste nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore al 60 per cento;

f) stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

g) stabilire che sono elettori coloro i quali sono iscritti nelle liste elettorali, rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e coloro i quali al momento dello svolgimento delle elezioni primarie non lo siano per non avere ancora raggiunto l'età minima richiesta, nel caso in cui essa sia comunque conseguita alla data per la quale sono indette le elezioni politiche;

h) stabilire che il voto è espresso su schede separate per il collegio uninominale e per quello plurinominali, sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica;

i) prevedere che l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche avviene attraverso l'indicazione di uno o due candidati alle elezioni primarie; se il voto è espresso per due candidati, essi devono essere di genere diverso, pena l'annullamento del voto;

l) stabilire che, relativamente ai collegi plurinominali, le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai partiti o movimenti politici che hanno preso parte alle elezioni primarie, in ciascun collegio, vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati in tale collegio, salvo i limiti imposti dal rispetto delle norme della presente legge che prevedono l'ordine alternato di genere. Nel caso in cui sulla base dei voti conseguiti non sia possibile rispettare la previsione per cui nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, si procede alle modifiche necessarie a partire dal collegio in cui la differenza tra il candidato del genere rappresentato in misura eccedente la percentuale consentita supera del minore numero di voti quello dell'altro genere, fino al raggiungimento della quota stabilita dalla legge;

m) stabilire che, nel collegio uninominale, è candidato chi ha riportato, per la lista o la coalizione di liste, il maggior numero di voti nelle elezioni primarie. Nel caso in cui ciò non consenta di rispettare la previsione per cui nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista o coalizione di liste a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, si procede alle sostituzioni necessarie a partire dal collegio in cui la differenza tra il candidato del genere rappresentato in misura eccedente la percentuale consentita supera del minore numero di voti quello dell'altro genere, fino al raggiungimento della quota stabilita dalla legge;

n) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la libertà e la segretezza;

o) prevedere che in ciascuna circoscrizione sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte per i collegi uninominali e plurinominali presenti nell'ambito della stessa"».

1.26

[BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [MOLINARI](#), [BATTISTA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [ORELLANA](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [ANITORI](#), [DE PIN](#), [SIMEONI](#)

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Al primo periodo, primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime, nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali nonché contestualmente il proprio statuto redatto, a

pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.";

b) *al comma 7, capoverso* «Art. 14-bis», *comma 3, dopo le parole:* "contestualmente al deposito del contrassegno" *aggiungere le seguenti:* "e dello statuto";

c) *sostituire il comma 8, con il seguente:*

"8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma è aggiunto in fine, il seguente periodo: ?Qualora lo statuto di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleto o non siano presenti tutti gli elementi indicati all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso';

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ?Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare lo statuto di cui all'articolo 14, primo comma.?";

d) *al comma 14, lettera a), sostituire il capoverso "Art. 1-bis. con il seguente:*

"1-bis) *ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto in conformità all'articolo 14, primo comma o che lo abbiano presentato incompleto rispetto a quanto specificamente indicato al comma 2, dell'articolo 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 o che non lo abbiano integrato entro i termini di cui al secondo comma dell'articolo 16.";*

e) *dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, dopo la parola: ?contrassegno', sono aggiunte le seguenti: ?e dello statuto"»).

Conseguentemente:

All'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati», con la seguente: «depositato».

Conseguentemente:

Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:*

«1. I partiti politici o i gruppi politici organizzati sono tenuti a dotarsi di uno statuto redatto nella form dell'atto pubblico.»;

b) *all'articolo 3, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *la lettera d) è sostituita dalla seguente:*

«d) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, consultabile da ogni iscritto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali»;

2) *la lettera h) è sostituita dalla seguente:*

«h) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali»;

c) *l'articolo 4 è così sostituito:*

«Art. 4.

(Registro dei partiti politici che possono accedere
ai benefici previsti dal presente decreto)

1. Al fine di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, nonché una dichiarazione di conformità dello statuto alle

indicazioni di cui al comma 2, articolo 3 del presente decreto, rilasciata dal Ministero dell'interno che all'uopo si avvale di un ufficio temporaneo costituito in analogia con l'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. La Commissione ricevuto lo Statuto e la dichiarazione di conformità di cui al comma 1, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale da essa tenuto.

3. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione del partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.

4. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano.

Nel registro sono evidenziate due separate sezioni recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui; rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10».

1.27

[FUCKSIA](#)

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente al medesimo articolo 1, comma 8, sopprimere le lettere a) e b), al comma 14, sopprimere le lettere 1-bis), 1-ter).

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.28

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale sede i contenuti dello statuto previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non possono costituire oggetto di valutazione ai fini della presentazione dei candidati e delle liste"».

1.29

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente:

? al comma 10, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere il terzo periodo;

? al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo;

? all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art.16», lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

1.30

[CORSINI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «, nel quale dichiarano il nome e cognome» fino alla fine del comma 3.

1.31

[QUAGLIARIELLO](#), [BISINELLA](#)

Al comma 7, sostituire le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica» con le seguenti: «nel quale possono dichiarare il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica».

1.32

[FORNARO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),

[DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «, nel quale dichiarano il nome e cognome» fino alla fine del comma 3, con il seguente periodo: «Le liste collegate in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo sono tenute al deposito di un programma elettorale comune.».

1.33

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di cui al comma 2, le liste collegate depositano un unico programma comune nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della coalizione».

1.34

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «A pena di inammissibilità della lista non può essere indicato quale capo della forza politica ai fini della presente dichiarazione chi in base alle leggi vigenti al momento del deposito del programma elettorale non possa essere candidato e non possa comunque ricoprire la carica di deputato».

1.35

[GATTI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#),
[SONEGO](#)

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «e dopo le parole: "relativi documenti", sono inserite le seguenti: "nonché di un rappresentante effettivo e di uno supplente incaricato di effettuare il deposito di cui all'articolo 21-bis".».

Conseguentemente:

al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1:

? primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

? secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

"Art. 21-bis. ? 1. Entro i termini di cui all'articolo 20, primo comma, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, deposita, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, una dichiarazione che attesta il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1.

2. Nella dichiarazione, ciascun partito o gruppo politico organizzato indica, per ciascuna circoscrizione, il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali, divisi per genere. In alternativa all'indicazione del numero dei candidati, il partito può attestare che nelle candidature presentate nei collegi uninominali nessuno dei due generi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento in ciascuna circoscrizione.

3. L'Ufficio centrale nazionale verifica il rispetto delle disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 3,1, e trasmette immediatamente la dichiarazione agli uffici centrali circoscrizionali.

4. In caso di violazione dell'articolo 18-bis, comma 3.1, l'Ufficio centrale nazionale, prima della trasmissione di cui al comma 3, procede a riequilibrare le candidature dei capolista, sostituendo l'indicazione di candidati del genere sovrarappresentato con l'indicazione di candidati del genere sottorappresentato, secondo l'ordine crescente della popolazione delle circoscrizioni; fino ad assicurare il rispetto del citato comma 3.1. Ai fini del riequilibrio di genere dei candidati nei collegi uninominali, la sostituzione dell'indicazione avviene a partire dalla circoscrizione in cui è maggiore il divario di

genere tra i candidati della lista; a parità, viene seguito l'ordine crescente della popolazione».

al comma 14, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il numero 6-bis) è sostituito dai-seguenti:

"6-bis) assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3,1, verificando la conformità della candidatura del capolista e delle candidature nei collegi uninominali alla dichiarazione trasmessa dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 21-bis, commi 3 e 4; in caso di difformità per la candidatura di capolista, inverte l'ordine dei generi nella lista; in caso di difformità nel numero di candidature nei collegi uninominali, procede alla sostituzione di candidati del genere sovrarappresentato con candidati del genere sottorappresentato della lista di supplenti di cui all'articolo 18-bis, comma 3-bis, secondo l'ordine crescente della popolazione dei collegi uninominali.

6-bis.1) *comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun Collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale dichiara l'invalidità delle candidature che non rispettano i requisiti dell'articolo 19, comunicando i risultati di questa verifica agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente»;*

all'articolo 2, comma 3:

lettera c), capoverso comma 4-bis:

? *primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso;*

? *secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;*

? *aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«d) al comma 5, le parole: "e 21" sono sostituite dalle seguenti: ", 21 e 21-bis"».

1.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole da: «1500 e da non più di 2000» con le seguenti: «750 e da non più di 1500».

Consequentemente:

al medesimo comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla *homepage*, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

al medesimo comma 10, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: «1-bis», con le seguenti: «1-ter».

Consequentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 7.

1.37

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «1.500 e da non più di 2000» con le seguenti: «750 e da non più di 1500».

1.38

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 10, capoverso lettera a) sostituire le parole: «1.500 e da non più di 2.000» con le seguenti: «750 e da non più di 1.200».

1.39

[BRUNI](#)

Al comma 10, alla lettera a), sostituire le seguenti parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000» con le seguenti: «da almeno 750 e da non più di 1.000».

1.40

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 10, lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali di almeno la metà più una delle circoscrizioni, salvo che non si tratti di liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una circoscrizione corrispondente a o compresa in una Regione a statuto speciale. L'ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6)».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 14, capoverso lettera e), alinea 2) sostituire le parole: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19», con le seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 1, 3.1 e 19».

1.41

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*"1-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinomiale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano; sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla *homepage*, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: «1-bis», con le seguenti: «1-ter» e all'articolo 3 sopprimere il comma 7.

1.42

[BRUNI](#)

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso" con le seguenti: "componenti di un gruppo parlamentare costituito nel corso della legislatura, in almeno una Camera, ed in essere"».

1.43

[BRUNI](#)

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso" con le seguenti: "collegati ad un gruppo parlamentare costituito nel corso della legislatura, in almeno una Camera, ed in essere"».

1.44

[BRUNI](#)

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis. al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso" inserire le seguenti: "o in componente del gruppo

misto"».

1.45

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 10, lettera d), capoverso comma 3, sopprimere le parole: «né superiore a quattro».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso comma 4) sopprimere le parole: «né superiore a quattro».

1.46

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[SONEGO](#)

Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circoscrizionale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

al secondo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circoscrizionale», aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso «4-bis», al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso», al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso».

1.47

[DIRINDIN](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circoscrizionale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

al secondo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circoscrizionale», aggiungere, infine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso «4-bis», al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso».

1.48

[FUCKSIA](#), [BISINELLA](#)

Al comma 10, lettera e), punto 3.1., sostituire le parole: «in misura superiore al 60 per cento», con le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento».

1.49

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sopprimere le parole: «in più di cinque collegi plurinominali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole da: «può essere candidato», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «non può essere candidato in collegi plurinominali, a pena di nullità»;

sostituire il comma 29, con il seguente: «29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

1.50

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «in più di cinque collegi plurinominali,».

1.51

[BUBBICO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sostituire le parole: «cinque collegi plurinominali», con le seguenti: «un collegio plurinominale».

Consequentemente al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole: «in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «in un solo collegio plurinominale»; sostituire il comma 29, con il seguente: «29. L'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: "1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in un collegio plurinominale si intende eletto nel collegio uninominale"».

1.52

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 11, capoverso «Art. 19», al comma 2, sostituire le parole: «cinque collegi plurinominali», con le seguenti: «tre collegi uninominali», e al comma 4, sostituire le parole: «fino a un massimo di cinque», con le seguenti: «fino ad un massimo di tre».

Consequentemente all'articolo 3, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento in eccesso o in difetto», con le seguenti: «10 per cento in eccesso o in difetto».

1.53

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 11, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 4, con il seguente: «Il candidato in un collegio uninominale non può essere candidato in nessun altro collegio, neppure plurinominale».

1.54

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 4, sostituire le parole: «in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «in un solo collegio plurinominale ovvero in collegi plurinominali, fino ad un massimo di due, se appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta e tutelata dalla Costituzione».

1.55

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

1.56

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Al comma 12, alla lettera b), sostituire le parole: «quarantacinquesimo giorno», con le seguenti: «cinquantacinquesimo».

1.57

[BATTISTA](#), [LO MORO](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 18, capoverso «Art. 31», comma 1, sostituire la tabella A-bis con la seguente:

Allegato 3

(Articolo 1, commi 18 e 35)

«Tabella A-bis

(Articolo 31, comma 1)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI**

Consequentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso comma 3, sostituire la tabella A con la seguente:

Allegato 4

(Articolo 2, commi 4 e 15)

«Tabella A

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

1.58

[CAMPANELLA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

sostituire la tabella A-ter con la seguente:

«Tabella A-ter

(Articolo 31, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

sostituire la tabella B con la seguente:

«Tabella B

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

1.59

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere il comma 5.

1.60

[QUAGLIARIELLO](#), [BISINELLA](#)

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ciascuna sezione è sempre assicurata la presenza di un componente delle Forze di polizia che vigila sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali fin dalla sua costituzione e in tutte le fasi della sua attività, fino al momento della comunicazione dei risultati della votazione, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio. I componenti delle Forze di polizia preposti alla supervisione delle operazioni di sezione, prima delle operazioni di cui agli articoli 67 e 68 prendono in custodia tutte le matite e si accertano che i soggetti che trattano le schede elettorali durante le operazioni di spoglio non abbiano in mano penne, matite o altri strumenti potenzialmente idonei alla scrittura sulle schede"».

1.61

[MIGLIAVACCA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 19, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: «a favore della lista» *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* «ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale».

Conseguentemente:

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da: «e dai voti espressi a favore dei soli candidati fino alla fine della lettera»;

all'articolo 2 al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «a favore della lista, fino alla fine della lettera», *con le seguenti:* «ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale»;

al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: «e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera».

1.62

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 19, lettera c), sostituire le parole da: «i voti sono ripartiti» fino alla fine della lettera con le seguenti: «i voti non sono assegnati ad alcuna lista né alla coalizione»;*

2) *al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale».

Consequentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *il comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «i voti sono ripartiti» sino alla fine del comma con le seguenti: «i voti non sono assegnati ad alcuna lista né alla coalizione».*;

2) *al comma 7, capoverso «Art. 16», sostituire la lettera c) con la seguente:*

«a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;».

1.63

[DIVINA](#)

al comma 24, capoverso «Art. 77», dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, sottrae i voti dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b).»

1.64

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

*Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Le cifre così ottenute subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto *pro quota* a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.»*

1.65

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «. Le cifre così ottenute subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, della cifra di scorporo, pari al quoziente intero ottenuto dividendo il

numero di voti conseguito dal candidato nel collegio uninominale vincente per il numero dei seggi complessivamente assegnati nel territorio del collegio plurinominale e moltiplicato per il numero dei collegi uninominali che lo compongono. Nel caso di collegamento in coalizione, la cifra di scorporo è sottratta *pro quota* a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale ammesse alla ripartizione dei seggi per la cifra di scorporo, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna di tali liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.».

1.66

[FORNARO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide quindi il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto della lista stessa»;

al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1:

? dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali per il riparto conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno»;

? dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-bis;»;

? dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) determina la cifra elettorale circoscrizionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera e-bis)»;

? dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) procede alle operazioni di cui alle lettere f), g), h) ed i) utilizzando le cifre elettorali per il riparto»;

? al comma 27, capoverso «Art. 83-bis», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, utilizzando le cifre elettorali per il riparto»;

all'articolo 2:

al comma 7:

capoverso «Art. 16», comma 1:

? dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto di ciascuna lista.

Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera b). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti»;

? dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) determina la cifra elettorale regionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto della lista stessa»;

capoverso «Art. 16-bis», comma 1:

? dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali per il riparto) conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno»;

? dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera a-bis);

c-ter) determina la cifra elettorale regionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a-bis)»;

? al comma 7, capoverso «Art. 17», comma 1, alinea, aggiungere, in fine, le parole:
«utilizzando le cifre elettorali per il riparto».

1.67

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis, sottrae i voti dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera b);».

1.68

[CASSON](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, medesimo comma:

alla lettera e):

sopprimere il numero 1);

sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) le liste collegate in coalizione o non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno 5 per cento dei voti validi espressi.

alla lettera f):

primo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;

secondo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e delle singole»;

quarto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o della singola»;

quinto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o delle singola»;
sesto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;
sopprimere la lettera g);
alla lettera h):
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizioni di liste o singole»;
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola»;
sopprimere la lettera i);
al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;
all'articolo 2:
al comma 7, capoverso «Art. 16-bis»:
sopprimere le lettere c) e d);
alla lettera e):
sopprimere il numero 1;
sostituire il numero 2), con il seguente:
«2) le liste collegate in coalizione non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi».
alla lettera f), sopprimere le parole: «, numeri 1) e 2)»;
al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1:
all'alinea, sopprimere le parole: «numeri 1) e 2)»;
alla lettera a):
sostituire le parole da: «di cui all'articolo 16-bis», fino a: «3 per cento», con le seguenti: «e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento»;
sostituire le parole: «ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse», con le seguenti: «ogni lista ammessa»;
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola»;
sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singola»;
sopprimere la lettera b).

1.69

[CASSON](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, medesimo comma:

alla lettera e):

sopprimere il numero 1);

al numero 2), sostituire le parole: «le singole liste non collegate», con le seguenti: «le liste collegate e non collegate»;

alla lettera f):

primo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;

secondo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e delle singole»;

quarto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o della singola»;

quinto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o della singola»;

sesto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;

sopprimere la lettera g);

alla lettera h):

sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizioni di liste o singole»;

sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola»;

sopprimere la lettera i);

al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;

all'articolo 2:

al comma 7, capoverso «Art. 16-bis»:

sopprimere le lettere c) e d);

alla lettera e):

sopprimere il numero 1;

al numero 2), sostituire le parole: «le singole liste non collegate», con le seguenti: «le liste collegate e non collegate»;

alla lettera f):

sopprimere le parole: «e coalizioni di liste»;

sopprimere le parole: «, numeri 1) e 2)»;

al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, all'alea:

sopprimere le parole: «e coalizioni di liste»;

sopprimere le parole: «numeri 1) e 2)»;

alla lettera a):

sostituire le parole: «ciascuna coalizione di liste o singola»;

sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «coalizione di liste o singola»;

sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singola»;

sopprimere la lettera b);

alla lettera c), ottavo periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola».

1.70

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», sostituire al comma 1, la lettera c), con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;».

Consequentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera c), sostituire le parole: «1 per cento», con le seguenti: «3 per cento».

1.71

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «Non concorrono», fino alla fine della lettera con le seguenti: «Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera e)».

1.72

[MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «all'1», con le seguenti: «al 5».

Consequentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

lettera e), numero 1), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento»;

lettera g), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

1.73

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «all'1 per cento», con le seguenti: «al 3 per cento».

1.74

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», lettera e), n. 1), n. 2), le parole: «1 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;

Al comma 26, capoverso «Art. 83», lettera c), le parole: «1 per cento», sono sostituite dalle

seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera e), n. 1), n. 2) le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera c), le parole: «1 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».

1.75

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «1 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis, lettera c), sostituire le parole: «1 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

1.76

[MIGLIAVACCA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «fatto salvo», fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

alla lettera e):

numero 1), sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa fino alla fine del numero»;

numero 2) sopprimere le parole da: «nonché le singole liste non collegate e le liste collegate fino alla fine del numero»;

alla lettera g), sopprimere le parole da: «nonché fra le liste collegate rappresentative», fino a: «ai sensi dell'articolo 77».

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1:

lettera c), sopprimere le parole da: «ovvero, per le liste collegate rappresentative fino alla fine della lettera»;

lettera e):

numero 1), sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento», fino alla fine del numero;

numero 2), sopprimere le parole da: «e le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto», fino alla fine del numero.

1.77

[BRUNI](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e)».

Conseguentemente, al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute», fino a: «dell'articolo 77», al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: «nonché le singole liste non collegate e le liste», fino alla fine della lettera, all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).

1.78

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, considerando i voti espressi a favore di tali liste nei soli collegi uninominali ove le stesse non abbiano presentato

candidati separatamente».

1.79

[BRUNI](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», lettera e), numero 1), dopo le parole: «dei voti validi espressi» inserire le seguenti: «ovvero nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma al comma 7, capoverso «Art.16-bis» apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento di voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi».

1) alla lettera f), le parole: «ai sensi delle lettere e), numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera e), numeri n. 1-bis) e 2)».

1.80

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

alla lettera g), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

1.81

[SONEGO](#), [PEGORER](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;

alla lettera g), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1,»;

alla lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;

alla lettera e), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;

al numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

1.82

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

alla lettera g), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

1.83

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: «o i cui candidati» fino alla fine del numero.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma medesima lettera, numero 2); sopprimere le parole da: «o i cui candidati» fino alla fine del numero;
alla lettera g), primo periodo, sopprimere le parole da: «o i cui candidati» fino alla fine del periodo.*

1.84

[PEGORER](#), [SONEGO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [RICCHIUTI](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

Conseguentemente

al medesimo capoverso, medesimo comma

medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;

alla lettera g), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1:

lettera c), sostituire le parole: «due collegi uninominali», con le seguenti: «un collegio uninominale»;

alla lettera e):

numero 1), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

numero 2), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

1.85

[DIVINA](#), [CALDEROLI](#)

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 2, sopprimere le parole da: «nonché le singole liste non collegate» fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera e), numero 2) le parole: «e le singole liste non collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi almeno in una regione» sono soppresse.

G/2941/1/1

[BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [MAURIZIO ROMANI](#), [MOLINARI](#), [BATTISTA](#), [FUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [ORELLANA](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [ANITORI](#), [DE PIN](#), [SIMEONI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2941 recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»,

premessi che:

il provvedimento in titolo prevede alcune rilevanti modificazioni al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in particolare all'articolo 1 si prevedono delle integrazioni e/o sostituzioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

le modifiche introducono, fra altro, alcuni obblighi ai fini della presentazione delle liste e correlativa pubblicità a fini della trasparenza, più specificamente ciascun partito o gruppo politico organizzato che intenda presentarsi alle elezioni ? sia alla Camera sia al Senato ? è tenuto, nei termini previsti, a depositare il proprio contrassegno e ad indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno;

contestualmente al deposito del contrassegno, deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza

politica,

considerato che:

il novellato articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, prevede inoltre che, ove iscritto nel registro dei partiti politici, il partito o gruppo politico organizzato debba depositare il relativo statuto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ovvero una dichiarazione di

trasparenza prevedendo l'ipotesi, quindi, che lo statuto o la dichiarazione di trasparenza possano non essere depositati e quindi possano anche non essere presenti;

tale ipotesi si ritiene essere potenzialmente pericolosa per la tenuta democratica del Paese perché non si garantirebbero in alcun modo né gli iscritti né gli elettori del partito o gruppo politico, mancando totalmente quegli elementi minimi di democrazia interna che una dottrina costituzionalistica indica come necessari per realizzare pienamente l'articolo 49 della Costituzione.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo ad intervenire con una norma primaria volta a concretizzare pienamente il principio di democrazia interna dei partiti e/o gruppi politici organizzati disponendo per tutti l'obbligatorietà dello statuto redatto in forma dell'atto pubblico e conforme ai dettami previsti all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ai fini della presentazione delle liste e non solo quindi per i partiti e i gruppi politici organizzati di cui al registro previsto all'articolo 4 del suddetto decreto;

a prevedere altresì che l'ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si occupi di ricevere lo statuto necessario per la presentazione delle liste e di verificarne la conformità con l'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e ove se ne accerti la non conformità si predisponga una richiesta di integrazione negli stessi tempi e modi previsti per il contrassegno ed infine se ancora risultasse non conforme si preveda la ricusazione delle relative liste.

G/2941/2/1

[GATTI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premessò che:

la proposta di legge elettorale che approda in Aula, senza che quest'ultima possa modificare sostanzialmente nulla, in conseguenza del voto di fiducia posto dal Governo, prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista;

il testo in esame, qualora dovesse essere approvato in via definitiva, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire pienamente il principio democratico della rappresentanza;

si prevede, tra le altre cose, che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale; nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di assumere le opportune iniziative in modo da garantire, in misura maggiore rispetto al testo in esame, la piena parità di genere nelle candidature e il pieno rispetto dell'articolo 51 della nostra Carta Costituzionale, che al primo comma recita: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

G/2941/3/1

[DIRINDIN](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993;

nel provvedimento in esame, sono previste misure per garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere, pur migliorabili;

di estrema importanza sarebbe intervenire esplicitando i vincoli in tal senso previsti nel testo al nostro esame, anche in riferimento alla circoscrizione Estero, in particolare prevedendo l'inammissibilità della lista nel caso in cui i candidati non siano collocati secondo un ordine alternato di genere e, in caso di espressione di una seconda preferenza, la necessità di indicare un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda preferenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata al fine di adottare iniziative normative nella direzione dell'intervento illustrato in premessa, al fine di garantire anche in relazione alla circoscrizione estero, l'equilibrio nella rappresentanza di genere.

G/2941/4/1

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede, tra le disposizioni che; nella composizione delle liste, sia rispettata la rappresentanza di genere;

tuttavia, poca chiarezza si evince circa le conseguenze dell'inosservanza di tali norme presidio, anche se si prevede la relativa verifica da parte dell'Ufficio centrale nazionale;

è evidente che l'intenzione del legislatore non può che essere quella di prevedere specifiche sanzioni, quali l'inammissibilità delle liste, in caso non vengano rispettate tali norme, che dovrebbero attuare quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione;

impegna il Governo:

a prevedere ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'inosservanza delle norme in tema di equilibrio di genere è punita con specifiche sanzioni, quali inammissibilità alla competizione elettorale della lista inadempiente.

G/2941/5/1

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993;

l'articolo 51 della Costituzione tutela l'accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza per entrambi i sessi;

nel testo in esame si tenta di dare attuazione a quanto stabilito a livello costituzionale sul punto; per garantire la parità di genere nella rappresentanza parlamentare, auspicabile sarebbe

assicurare anche nella campagna elettorale condizioni di parità di accesso alla comunicazione politica radiotelevisiva,

impegna il Governo:

ad individuare ogni strumento utile al fine di garantire forme di parità di accesso alla comunicazione politica radiotelevisiva ai candidati di entrambi i sessi.

G/2941/6/1

[PEGORER](#), [SONEGO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [RICCHIUTI](#)

Il Senato:

premessi che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

il testo ha derogato alle norme comuni per le liste rappresentative di minoranze linguistiche in forza all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1; comma 26, della legge in esame prevedendo, per il riparto dei seggi, «le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero: una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico e per singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico»;

analoga previsione è contenuta nell'articolo 2 del provvedimento, concernente le norme di elezione per il Senato della Repubblica;

tali disposizioni, quanto ai loro effetti rischiano di concentrare in un unico partito la rappresentanza delle minoranze linguistiche;

sarebbe necessario un intervento su tali aspetti, prevedendo che la soglia fosse abbassata al 10 per cento prevedendo che sia sufficiente la proclamazione di un solo eletto in un collegio uninominale della circoscrizione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di prevedere un intervento normativo che insista sui punti evidenziati in premessa, al fine di garantire una pur minima competizione democratica all'interno della circoscrizione, evitando che la rappresentanza delle minoranze linguistiche sia di fatto riservata in via esclusiva ad un unico partito.

G/2941/7/1

[GUERRA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

già in sede di testo base della Commissione affari costituzionali della Camera si prevedeva la possibilità di pluricandidature;

l'articolato pervenuto in Assemblea, dopo il lavoro della competente Commissione, ha anche aumentato tale possibilità; con ciò portando ad una potenziale percentuale dell'80 per cento di parlamentari «nominati»;

l'aumento del numero delle pluricandidature potrebbe evidentemente anche permettere un più facile aggiramento delle norme sulla parità di genere, con tutte le conseguenze quanto alla mancata attuazione effettiva di quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa, al fine di valutare l'opportunità di intervenire, a modifica di quante si dispone in tema di pluricandidature nel testo, prevedendo la possibilità di candidatura in un solo collegio uninominale e, in caso di candidatura anche nei collegi plurinominali; che questa possa essere ammessa in riferimento solo ad un solo collegio plurinomiale.

G/2941/8/1

[SCIBONA](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge A.S. 2941 concernente modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali;

premessi che:

il dispositivo in esame apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 anche in ordine ad operazioni e funzionamento dei seggi elettorali di sezione;

le leggi ed i decreti in materia di procedimento elettorale e delle operazioni degli uffici elettorali di sezione tendono a concentrare i tempi di votazione e a prevedere lo scrutinio a notte inoltrata, a seguito della chiusura della votazione, che nell'ultima tornata elettorale è stata alle ore 23.00;

considerato che:

i componenti degli uffici elettorali di sezione sono sottoposti ad un lavoro gravoso durante la votazione e a tarda sera, alla chiusura della stessa, potrebbero non avere la lucidità necessaria per la delicata operazione di scrutinio, con il rischio di commettere errori e dimenticanze;

impegna il Governo:

ad apportare modifiche, anche mediante decreto-legge, al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni atte a rimandare alle ore 9.00, del giorno successivo alle votazioni, le operazioni di scrutinio;

a incrementare la vigilanza atta alla custodia dei seggi elettorali e delle urne nel lasso di tempo che decorre dalla chiusura della votazione all'inizio delle operazioni di scrutinio, sia mediante l'estensione delle previsioni di legge e regolano la permanenza nei locali antistanti il seggio dei rappresentanti di lista e degli elettori della sezione, sia con l'ausilio del personale delle Forze Armate in aggiunta alla vigilanza ordinaria già prevista.

G/2941/9/1

[LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993; n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica.

le norme dettate dal provvedimento incidono a vario titolo sulle tematiche di cui agli articoli

48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione;

in particolare i commi 6, lettera *b*), 8 e 14, lettera *a*), dell'articolo 1 nel prevedere l'obbligo di deposito dello statuto ovvero di una dichiarazione attestante i requisiti di trasparenza da parte delle liste che partecipano alle elezioni politiche, a pena di una eventuale ricusazione delle liste stesse, intervengono sui diritti di cui all'articolo 49 della Costituzione;

il comma 10, lettera *e*) nel dettare disposizioni relative all'alternanza di genere in materia di candidature nei collegi uninominali e plurinominali interviene sui principi di cui all'articolo 51 della Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare la portata degli effetti applicativi delle norme riportate in premessa, al fine di individuare ogni strumento utile per garantire la reale attuazione degli articoli 48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione.

G/2941/10/1

[BATTISTA](#), [LO MORO](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;

per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati ? da due a quattro ? nel collegio plurinominale;

il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale;

l'articolo 59-*bis* specifica altresì che se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. Resta in ogni caso fermo che ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni del testo unico, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto;

sono previste altresì nuove disposizioni che attengono alla fase dello spoglio delle schede del relativo scrutinio; le schede elettorali dovranno essere provviste di un tagliando anti-frode con indice progressivo alfanumerico,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative normative finalizzate ad estendere al personale impegnato in operazioni

di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali le disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto nel comune in cui si trovano per causa di servizio previste per i militari delle Forze Armate nonché per gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

G/2941/11/1

[COLLINA](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge n. 2941, recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»;

premessi che:

il provvedimento in esame prevede la possibilità per i partiti o gruppi politici organizzati di presentarsi sia come lista singola che in coalizione; l'articolo 1, comma 7, infatti, modificando l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, specifica che i partiti o gruppi politici possano «dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate», che, in ogni caso, tale dichiarazione debba essere effettuata contestualmente al deposito del contrassegno, cioè (ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 15 del citato decreto) non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, e che le dichiarazioni di collegamento siano reciproche tra tutte le liste collegate;

il disegno di legge interviene altresì sulla disciplina concernente la presentazione delle liste di candidati; in particolare l'articolo 1, comma 10, modificando l'articolo 18-*bis* del citato decreto, prevede che per la Camera «la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali» debba essere sottoscritta da almeno «1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominali o, in caso di collegio plurinominali compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominali»; in caso di coalizione di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-*bis*, con l'esclusione di partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali e l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate; la stessa disciplina si applica per la presentazione di liste di candidati per il Senato della Repubblica; considerato che l'articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, consente che la raccolta delle firme possa essere avviata sei mesi prima del termine fissato per la presentazione delle candidature;

sulla base della disciplina previgente, come stabilita dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, la raccolta delle firme per la presentazione dei candidati delle liste poteva essere, effettivamente, avviata prima del deposito delle dichiarazioni di collegamento, e sui moduli di raccolta di una lista non dovevano essere neppure riportati gli eventuali collegamenti con altre liste; nella sostanza i cittadini elettori potevano firmare per la presentazione di una lista senza sapere se essa sarebbe stata collegata o meno con altre, benché, ai fini pratici, dall'eventuale collegamento sarebbero derivate conseguenze rilevanti sia sotto il profilo elettorale che politico;

è evidente che la *ratio* complessiva delle disposizioni, ivi comprese quelle concernenti l'articolazione dettagliata delle fasi in cui si sviluppa l'intero procedimento elettorale (anche «preparatorio»), sia quella di garantire il pieno diritto di iniziativa e partecipazione elettorale dei cittadini, non limitandolo per quanti intendono sostenere la presentazione di liste che, a differenza di altre, hanno l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni e non subordinando dunque l'avvio della raccolta delle firme alla stipulazione preliminare di accordi di coalizione, che invece possono intervenire ? e in ogni caso devono essere formalizzati e quindi rilevare giuridicamente ?solo nell'imminenza del deposito delle candidature;

sulla base di tali considerazioni, dunque, è quanto mai opportuno preservar tale diritto anche in sede di applicazione delle nuove disposizioni che regoleranno le prossime elezioni politiche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre tutte le iniziative di competenza, anche mediante l'adozione di uno specifico atto, volte a chiarire che per «dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali» si intende esclusivamente quella operata «per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale del capoluogo della regione, dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione», secondo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 12 del presente disegno di legge, consentendo così ai partiti e ai gruppi politici di poter avviare la raccolta firme sulle liste per i collegi plurinominali prima di concludere eventuali accordi e di formalizzare eventuali collegamenti, a norma del citato articolo 14-bis, in ordine ai candidati nei collegi uninominali.

G/2941/12/1

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge A. S. 2941 concernente modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali;

premessi che:

risulta negata la possibilità di esprimere il proprio voto alle elezioni a nostri concittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che al momento delle votazioni risultino all'estero, imbarcati con regolare contratto di lavoro; si tratta, cioè, dei lavoratori marittimi che si trovano, per ragioni di lavoro, all'estero, lontano dalla sede dove esprimere il proprio voto e che, per questa ragione, vengono privati della possibilità di espressione costituzionalmente garantita;

a questi cittadini va garantita la partecipazione politica, un diritto costituzionale e un principio alla base di tutte le democrazie;

si tratta, secondo calcoli orientativi, di oltre 50 mila persone, che restano puntualmente escluse dalla possibilità di scegliere il proprio rappresentante politico al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, nonché al Parlamento europeo;

le leggi vigenti che regolano l'esercizio di voto prevedono che i naviganti fuori residenza per motivi d'imbarco, sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano, seguendo una determinata procedura; questo, però, solo se essi si trovano sul territorio nazionale e in prossimità di sbarco sulla terraferma. Nessuna possibilità, invece, è data se essi si trovano lontano dall'Italia;

le moderne tecnologie permettono, ormai, di garantire questo diritto alla base del nostro ordinamento, con un minimo o nullo sforzo economico e amministrativo;

si può provvedere a regolare tale possibilità per i lavoratori marittimi imbarcati all'estero consentendogli di votare sulla nave sulla quale si trovano, che diviene un «comune» seggio speciale, o di utilizzare gli uffici consolari legittimati, dunque «territorio italiano»;

si possono, all'occorrenza, sperimentare anche altri strumenti purché si garantisca, nel rispetto della Costituzione, il dovere-diritto della partecipazione al voto,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative anche normative per consentire, ai lavoratori marittimi italiani, residenti in Italia, iscritti alle liste elettorali, ma all'estero per ragioni di lavoro al momento delle elezioni, di esercitare il loro diritto-dovere alla partecipazione e all'espressione del voto anche attraverso modalità elettroniche.

G/2941/13/1

[PEGORER](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#)

, [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [RICCHIUTI](#),
[SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

la proposta di legge in esame non prevede un'adeguata disciplina per l'elezione della rappresentanza della circoscrizione elettorale all'estero;

sarebbe quindi auspicabile che la normativa elettorale per la Circostrizione estero fosse uguale a quella delle altre Circostrizioni italiane;

tale soluzione sarebbe efficace, oltre che dal punto di vista dell'adeguatezza e dell'omogeneità, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi e andrebbe, altresì, nella direzione di una maggiore trasparenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in materia al fine di rivedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la disciplina in materia elettorale per la Circostrizione estero al fine di garantire una omogeneità rispetto alle modalità di voto per le Circostrizioni italiane in una ottica di razionalizzazione dei costi e una maggiore trasparenza.

G/2941/14/1

[GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#),
[SONEGO](#)

Il Senato,

permesso che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

nell'intervento-normativa non sono state introdotte modalità per garantire il diritto di voto anche a chi si trovi fuori dalla zona di residenza, con conseguente compromissione del diritto di voto previsto e garantito dall'articolo 48 della Costituzione,

impegna il Governo:

a individuare modalità che consentano di esercitare il diritto di voto in piena aderenza al principio costituzionale sancito dall'articolo 48 della Costituzione, a chi si trova fuori del territorio di residenza, pur nell'ambito del territorio nazionale.

G/2941/15/1

[MIGLIAVACCA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#),
[SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

fermo restando che si ritiene giusto che i partiti abbiano ovviamente un ruolo nell'individuazione delle regole e dei limiti dell'elettorato passivo, e dunque nell'elaborazione delle proposte da sottoporre ai cittadini, sarebbe auspicabile l'introduzione di una disciplina quanto alle elezioni primarie per la designazione dei candidati ai collegi uninominali;

sia il potere di scelta, sia il sistema di garanzie circa il corretto svolgimento delle operazioni elettorali dovrebbero esser posti al medesimo livello del procedimento elettorale vero e proprio, in quanto la scelta affidata alle elezioni primarie, nella selezione dei candidati, ha analoga importanza di quella affidata alle elezioni vere e proprie;

l'introduzione di una disciplina per le elezioni primarie potrebbe dare nuova linfa al circuito democratico e della rappresentanza,

impegna il Governo:

a valutare un intervento normativa volto a disciplinare le elezioni primarie cui ogni partito o movimento politico dovrebbe procedere per la designazione dei candidati ai collegi.

G/2941/16/1

[LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede liste di candidati predisposte senza obbligo di meccanismi di selezione partecipata previsti per legge;

tale lacuna, nel tradursi in una persistente mancata attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, non garantisce il metodo democratico in riferimento a tale aspetto della vita interna dei partiti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di rivedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la disciplina in materia elettorale quanto alla regolamentazione di meccanismi di selezione partecipata per la compilazione delle liste di candidati, in armonia con quanto previsto dall'articolo 49 della Costituzione.

G/2941/17/1

[CAMPANELLA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

l'introduzione del voto elettronico rappresenterebbe un fatto di democrazia già adottato in diversi Paesi. Oltre che rispondere alle esigenze di innovazione che il Paese richiede e bloccare i reiterati brogli che i seggi e le schede classiche hanno sempre consentito, si potrà fare conto su risultati definitivi di conteggio in tempo reale eliminando anche l'assoluta inaffidabilità degli *exit pool* oggetto di errori colossali;

i cittadini da un lato si astengono dalle consultazioni ai seggi, mentre rilevanti settori della popolazione partecipano a consultazioni via *internet*, segno di un desiderio di maggiore partecipazione alla vita pubblica del nostro Paese, che può essere utilmente assecondato mediante l'implementazione delle nuove tecnologie;

inoltre, il voto elettronico consentirebbe agli italiani che risiedono fuori dai confini nazionali di votare, se lo desiderano, in alternativa ai candidati della circoscrizione Estero, i candidati presentati nelle circoscrizioni in Italia nonché di partecipare alle consultazioni referendarie. Attualmente il diritto di voto per gli italiani all'estero è regolato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», che ha istituito la circoscrizione Estero. Con il voto diretto mediante sistema elettronico telematico gli italiani residenti all'estero potranno votare per l'elezione dei propri rappresentanti nell'ambito della circoscrizione Estero o, in alternativa, nell'ambito delle circoscrizioni in Italia, senza l'obbligo, di recarsi di persona nel seggio elettorale italiano se intendono votare per le elezioni politiche, per le europee o per i *referendum*,

in questo modo, considerando che il numero degli aventi diritto al voto appartenenti alle comunità italiane situate fuori confine è pari a circa 4 milioni di elettori, appare necessario, oltre che utile, equiparare il pieno diritto di voto di questi italiani residenti all'estero, favorendo così la loro partecipazione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare le opportune ulteriori iniziative normative, al fine di sperimentare l'utilizzo del voto elettronico nelle consultazioni elettorali europee, nazionali e locali, nonché in quelle referendarie.

G/2941/18/1

[GATTI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

la proposta di legge in esame parlamentare, reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica; il testo approvato dalla I Commissione al termine dell'esame in sede referente (A.C. 2352 A/R) delinea un sistema elettorale misto;

l'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria in cui è proclamato eletto il candidato più votato;

l'assegnazione dei restanti seggi avviene nell'ambito di collegi plurinominali con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative, anche nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2018 di imminente presentazione alle Camere entro il prossimo 20 ottobre 2017, finalizzate a prevedere l'esenzione delle imposte di bollo e di registro da ogni spesa, tassa e diritto dovuta ai Pubblici uffici per il rilascio del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni.

G/2941/19/1

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, senza tuttavia prevedere nuove norme sull'ineleggibilità e incandidabilità che paiono ormai necessarie soprattutto in relazione al delicato tema del conflitto di interesse, considerati i forti limiti in termini di efficacia della normativa introdotta dalla legge n. 215 del 2004 (la cosiddetta «legge Frattini»);

in linea con quanto previsto sulla materia negli altri Paesi europei lungi dal vertere sulla mera incompatibilità, il tema non può che essere disciplinato *in primis* quanto ad una definizione precisa e puntuale circa cosa sia il conflitto di interessi, nonché i soggetti destinatari di una nuova disciplina che si auspica finalmente completa ed efficace. Non appare infatti congrua ed incisiva una regolamentazione della materia che non consideri, oltre ai titolari di cariche di Governo, i parlamentari, le *Authority*, nonché i titolari di cariche di governo regionali e locali (ivi compresi i componenti degli organi delle istituende città metropolitane);

sarebbe stata necessaria, accanto e prima di una rinnovata disciplina complessiva del tema, l'introduzione nella nostra Carta fondamentale di un espresso richiamo ? al pari di altri Paesi europei, quali ad esempio la Francia e la Spagna ? al principio in base al quale «a chiunque siano affidate funzioni pubbliche è fatto obbligo di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di

conflitti d'interessi», da introdurre all'articolo 54 della Costituzione che, come noto, tratta dei doveri dei cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche,

impegna il Governo:

a favorire, nelle sedi opportune, l'esame delle proposte volte a conseguire l'obiettivo di una rinnovata disciplina del conflitto di interesse sia tramite una legge ordinaria, che tramite l'inserimento del principio, richiamato in premessa, nella nostra Carta costituzionale.

G/2941/20/1

[ORELLANA](#)

Il Senato,

premessi che:

nel nostro ordinamento il primo decisivo passo verso la digitalizzazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione è stato fatto, con l'entrata in vigore del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che, all'articolo 3, sancisce un diritto all'uso delle tecnologie per cittadini ed imprese;

altrettanto rilevanti sono le disposizioni contenute nell'articolo 9, ai sensi del quale: «le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi»;

di particolare interesse sono gli strumenti previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo, ossia la carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, mediante i quali è consentito l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica; il comma 2-*bis* del citato articolo istituisce, inoltre, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), il cui scopo è quello di favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero; direttamente, su richiesta degli interessati;

il primo provvedimento di attuazione previsto dall'articolo 64, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo n. 82 del 2005 è il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 9 dicembre 2014;

il decreto stabilisce, tra l'altro, stringenti criteri di sicurezza in merito alla creazione, gestione ed utilizzo dell'identità digitale;

di particolare rilievo in merito è l'articolo 6, che disciplina i livelli di sicurezza delle identità digitali, prevedendo, a tal scopo, 3 livelli di sicurezza di autenticazione dello *standard* ISO/IEC DIS 29115, che obbliga il gestore dell'identità digitale a rendere disponibili sistemi di autenticazione informatica a due fattori basati su certificati digitali, le cui chiavi private siano custodite su dispositivi che soddisfano i requisiti di cui all'Allegato 3 della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo;

altrettanto importanti sono le misure previste dagli articoli 10 e 11, che fissano una serie di stringenti requisiti ed obblighi, quali l'adozione di adeguate misure contro la contraffazione, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle credenziali di accesso, la verifica di conformità alle disposizioni vigenti da parte di un organismo di valutazione accreditato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, o l'obbligo di monitorare ininterrottamente la sicurezza dei sistemi, garantendo la gestione degli incidenti da parte di un'apposita struttura interna;

tale certezza circa l'identità del soggetto e le ulteriori garanzie fornite dallo SPID assicurerebbero il definitivo superamento delle obiezioni in ordine all'identificazione certa del cittadino che sottoscrive una richiesta di *referendum* per via telematica e sulla necessità di autenticazione della firma;

difatti, il procedimento previsto dalla legge n. 352 del 1970 per la richiesta di *referendum* è caratterizzato da modalità obsolete e, pertanto, sempre più inadatte a tutelare l'alto valore di democrazia diretta;

il disposto degli articoli 7 e 8 della citata legge prevedono, tra l'altro, che: «per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dall'articolo 4»;

inoltre, secondo quanto previsto dagli articoli 27 e 49, le disposizioni sancite dai citati articoli 7 e 8 si applicano anche al *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione e alle leggi di iniziativa popolare;

appare evidente come le modalità esclusivamente cartacee di raccolta e certificazione delle firme, l'obbligo di autenticare le sottoscrizioni, in assenza di un servizio pubblico apposito e le difficoltà dei comuni di adempiere ai loro obblighi, facciano sì che il diritto dei cittadini a promuovere *referendum* di cui all'articolo 75 della Costituzione, sia di fatto fortemente limitato. Le stesse criticità limitano l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte dei cittadini;

è bene ricordare che l'articolo 3 del provvedimento in esame, recante una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, prevede al comma 7 la possibilità di fissare, in via sperimentale, delle modalità per la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni;

impegna il Governo a:

adottare le necessarie misure finalizzate alla progressiva integrazione del concetto di *e-government*, già caratterizzante il nostro ordinamento, con il concetto di *e-democracy*, prevedendo la possibilità di usare strumenti informatici anche nell'ambito dei procedimenti di indizione dei *referendum* e di esercizio dell'iniziativa legislativa popolare, al fine di velocizzare e semplificare i suddetti processi di partecipazione riducendone, al contempo, i costi.

G/2941/21/1

[RUSSO, PAGLIARI](#)

Il Senato,

premesso che:

da anni è diffusa e rappresentata l'esigenza di garantire l'esercizio del diritto di voto dei cittadini che lavorano o studiano in una regione diversa da quella di residenza;

a seguito di numerose sollecitazioni, la legge n. 52 del 2015, all'articolo 2, comma 37, ha finalmente previsto l'opzione del voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero per i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino temporaneamente all'estero, come ad esempio, gli studenti *Erasmus*;

il dibattito costruttivo tra Parlamento e Governo è proseguito con una proposta di legge approvata trasversalmente in gennaio alla Camera e ora ferma al Senato, che reca modifiche alle procedure elettorali per consentire l'esercizio del diritto di voto ai cittadini fuori sede in occasione di *referendum* ed elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo;

l'articolo 2, comma 37, della legge n. 52 del 2015 individua una procedura già sostanzialmente testata sia a livello legislativo che a livello applicativo nei metodi e nei contenuti;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa, anche con altro provvedimento da adottare con la massima urgenza possibile per garantire finalmente l'esercizio del diritto di voto per i cittadini che si trovano in luogo diverso da quello di residenza in territorio italiano, affinché:

a) sia prevista l'ammissione al voto su richiesta nel comune di temporanea residenza degli elettori che, per motivi di lavoro, di studio o cure mediche si trovano in una regione nel territorio nazionale diversa da quella di iscrizione nelle liste elettorali;

b) sia previsto che la domanda, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di

copia della tessera elettorale, debba pervenire entro e non oltre un termine congruo, sia revocabile entro il medesimo termine e sia valida per un'unica consultazione;

c) sia previsto che l'elettore voti nel comune di temporanea residenza, previo parere favorevole della Commissione elettorale circondariale, con attestazione di ammissione al voto del sindaco, nella quale è indicata la sezione di assegnazione dell'elettore stesso;

d) sia previsto che il comune di temporanea residenza trasmetta entro un termine congruo i nominativi degli ammessi al voto ai comuni di rispettiva residenza, affinché gli ufficiali elettorali provvedano a prenderne immediatamente nota nelle liste sezionali;

e) non siano modificate le norme in materia di agevolazioni di viaggio per gli elettori che non presentano domanda di ammissione al voto nel comune di temporanea residenza.

Art. 2

2.1

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e del Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.»;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: "e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige" sono soppresse».

2.2

[DIVINA](#), [CALDEROLI](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2», le parole: «e del Trentino Alto Adige-Südtirol» sono soppresse.

Conseguentemente:

all'articolo 2, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. all'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 4 è soppresso»;

all'articolo 2 il comma 13 è soppresso;

all'articolo 3, al comma 2, lettera a), le parole: «e Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono soppresse;

all'articolo 3, al comma 2, lettera b), le parole: «Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono soppresse».

2.3

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «e alle coalizioni di liste».

Conseguentemente:

al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «a coalizione di liste»;

al comma 4, lettera a), capoverso, prima periodo, sostituire le parole: «alle coalizioni e alle liste non collegate» con le seguenti: «alle liste»;

al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, sopprimere il secondo periodo;

al comma 7, capoverso, «Art. 16», comma 1, lettera c) secondo periodo, sopprimere le parole da: «collegati a più liste» fino alla fine della lettera;

al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere le lettere c), d) e il numero 1) della lettera e);

al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «le singole liste non collegate» con le seguenti: «le liste»;

al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e delle coalizioni di liste»;

*al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1 alla lettera a), sopprimere le parole da: "coalizione di liste di cui all'articolo 16-bis", fina a: "delle singole" sopprimere le parole: "coalizione di liste a singola" sopprimere le parole: "coalizioni di liste a singole";
sopprimere la lettera b);
all'allegata 4, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), sostituire la Tabella A con la seguente:*

2.4

[FUCKSIA](#), [BISINELLA](#)

Al comma 3, lettera c), punto 4-bis), sopprimere le parole: «in misura superiore al 60 per cento» e sostituirle con le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento».

2.5

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «esprime» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: «e dai voti espressi» fino alla fine della lettera.

2.6

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «contrassegno della lista» fino alla fine del comma con le seguenti: «nominativa del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, potendo altresì esprimere un voto di preferenza per i candidati della stessa».

Conseguentemente:

al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente: «a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti, nelle singole sezioni elettorali del collegio, come da scheda riportata in allegato»;

al comma 8, capoverso «Art. 17», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute per ciascun candidato in ordine decrescente»;

all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 4, sostituire la Tabella A. con la seguente:

2.7

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «del collegio uninominale e dai voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali» con le seguenti: «dei collegi uninominali in cui non sia risultato eletto un candidato collegato alla lista inclusi nel collegio plurinominale e dai voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali che non siano risultati eletti».

2.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le cifre così ottenute, tuttavia, subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia

vinto un candidato collegato alla lista, della cifra di scorporo, pari al quoziente intero ottenuto dividendo il numero di voti conseguito dal candidato nel collegio uninominale vincente per il numero dei seggi complessivamente assegnati nel territorio del collegio plurinominale e moltiplicato per il numero dei collegi uninominali che lo compongono. Nel caso di collegamento in coalizione, la cifra di scorporo è sottratta pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella coalizione nel collegio uninominale ammesse alla ripartizione dei seggi per la cifra di scorporo, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna di tali liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis».

2.9

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) le cifre ottenute ai sensi della lettera c) subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis».

2.10

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera c), sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera e)».

2.11

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: «all'1 per cento», con le seguenti: «al 5 per cento».

2.12

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: «all'1 per cento», con le seguenti: «al 3 per cento».

2.13

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero», fino alla fine della lettera.

Consequentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera e):

al numero 1) sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa», fino alla fine del numero.

al numero 2) sopprimere le parole da: «nonché le liste non collegate», fino alla fine del numero.

2.14

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «3-per cento», con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

2.15

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera e), numero 1 sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2) sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

2.16

[BRUNI](#)

Al comma al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguita sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi».

2) Alla lettera f), le parole: «ai sensi delle lettere e), numeri 1) e 2)», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle lettere e), numeri 1), 1-bis) e 2)».

2.17

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

2.18

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «A tale fine», con le seguenti: «Nel calcolare la cifra elettorale di coalizione, con riguardo alle liste rappresentative delle minoranze linguistiche, considera i voti espressi a favore di tali liste nei soli collegi uninominali ove le stesse non abbiano presentati candidati separatamente. Ai fini del primo e del secondo periodo».

2.19

[DIVINA](#), [CALDEROLI](#)

Sopprimere il comma 13.

2.20

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Sopprimere il comma 13.

2.21

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Sopprimere il comma 14.

2.0.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:

"Art. 119-bis.

1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano

richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata quale tetto massimo la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, Tabella allegato B, sono aggiunte in fine le parole: "rilascio di certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti per uso elettorale"».

2.0.2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:

"Art. 119-bis.

1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici"».

2.0.3

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte di partiti, movimenti e gruppi politici inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali è esente dal pagamento dell'imposta di bollo in modo assoluto».

2.0.4

[GRANAIOLO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Parità di genere nella circoscrizione Estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A pena di inammissibilità della lista, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere;

b) all'articolo 11, comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso dal primo a pena di nullità della seconda preferenza"».

Art. 3

3.1

[GOTOR](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quarantacinque».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quindici», con la seguente: «venticinque».

3.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: «Trentino-Alto Adige/Südtirol», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono costituiti tre collegi plurinominali».

Conseguentemente: modificare la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del. 1957, come sostituita dalla presente legge.

3.3

[FORNARO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

3.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento in eccesso o in difetto», con le seguenti: «10 per cento in eccesso o in difetto».

3.5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 1) lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere infine le parole: «o al massimo del 15 per cento quando si tratti di salvaguardare l'unità dei territori comunali da includere in un collegio».

3.6

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «caratteristiche storico-culturali», inserire le seguenti: «la eventuale presenza di minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

3.7

[GOTOR](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «nove».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: «svolgere», aggiungere le seguenti: «nominati rispettivamente per tre unità dal Presidente della Camera dei deputati, tre unità dal Presidente del Senato e tre unità dal Ministro dell'interno».

3.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 3, dopo la parola: «svolgere» inserire le seguenti: «, nominati d'intesa dai Presidenti di Camera e Senato, nell'ambito di un elenco di venti soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari

competenti per materia;»).

3.9

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «per l'espressione» fino alla fine del comma con le seguenti: «entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'espressione dei pareri, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema. Lo schema è assegnato ad una Commissione parlamentare appositamente istituita, ai soli fini e per la durata dell'esame del suddetto schema; composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro».

3.10

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «per l'espressione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema a maggioranza dei due terzi».

3.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Le liste di candidati in ogni circoscrizione elettorale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo è delegato a dare attuazione, altresì, a quanto previsto dal comma 7».

3.12

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Le sottoscrizioni delle liste finalizzate alla presentazione delle candidature per le elezioni della Camera e del Senato possono essere raccolte anche in forma digitale, a tal fine utilizzando la firma digitale, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

G/2941/22/1

[SONEGO](#), [PEGORER](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#),
[RICCHIUTI](#)

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede ovviamente riferimenti a zone del nostro Paese ove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute;

per le peculiarità riconnesse a tali minoranze, appare necessario tutelarne e favorirne l'accesso

alla rappresentanza;

in particolare, nell'individuazione dei collegi, ai sensi della delega prevista« dall'articolo 3 del testo, sarebbe necessario che la relativa delimitazione ne favorisse la rappresentanza,

impegna il Governo:

a tenere in debita considerazione, nell'individuazione dei collegi ove siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'esigenza di favorirne l'accesso alla rappresentanza.

G/2941/23/1

[FORNARO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

nell'ambito del provvedimento in esame, la determinazione dei collegi uninominali, così come quella dei collegi plurinominali, è rimessa ad una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere parlamentare, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3;

è la legge a stabilire che in Trentino-Alto Adige e in Molise sono costituiti, rispettivamente, 6 e 2 collegi uninominali, individuati nella Tabella A.1 allegata al testo unico per l'elezione della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957);

in particolare, viene previsto che la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale possa scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto dei sistemi locali e delle unità amministrative su cui insistono, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più la ripartizione del territorio nazionale in collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal decreto-legislativo n. 535 del 1993 (determinazione dei collegi per il Senato in attuazione della legge n. 276 del 1993) la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di assumere ogni iniziativa normativa volta a ridurre il margine di scostamento previste per la definizione dei collegi dal 20 per cento al 10 per cento.

G/2941/24/1

[BUBBICO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'articolo 3 reca una delega al Governo ? da esercitare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge ? per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi

plurinominali della Camera e del Senato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (da esprimere entro 15 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto);

con riferimento al comma 5 di tale articolo si esprime perplessità sulla possibilità che la Commissione di cui all'articolo 3, comma 5, della quale il Governo si avvarrà ai fini, della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali, possa svolgere la propria attività senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Appare dubbio, infatti, che vi possano essere esperti disposti a farne parte senza ricevere nemmeno un rimborso delle spese effettivamente sostenute;

considerato l'articolo 3, al comma 9, prevede espressamente che «All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di assumere ogni iniziativa volta a garantire che effettivamente la Commissione svolga la sua attività senza oneri per il bilancio dello Stato e risulti composta esclusivamente da dipendenti pubblici che svolgeranno tale funzione nell'ambito della propria attività lavorativa.

G/2941/25/1

[CASSON](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento approvato all'Aula della Camera, e sul quale il Governo ha deciso di porre la fiducia, non consentendo quindi all'Aula di poter esaminare il testo, prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista. Il voto viene espresso su una sola scheda ed è vietato il voto disgiunto, ovvero la possibilità di votare un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata nella parte proporzionale. Peraltro, nei singoli collegi plurinominali le liste sono bloccate e questo non consentirà all'elettore di poter scegliere il proprio rappresentante in Parlamento;

l'articolo 3, prevede una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi;

all'interno del citato articolo 3, il comma 1 prevede l'emanazione entro sei mesi, di un decreto interministeriale che dovrà definire le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare iniziative normative per prevedere un periodo di tempo più breve per l'emanazione del decreto interministeriale di cui in premessa.

G/2941/26/1

[PEGORER](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al

decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;
il comma 3 dell'articolo 3 dispone che, ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui alla delega prevista dal medesimo articolo, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica e da 10 esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza indicare il soggetto competente alla nomina e il relativo atto; il comma 6 si limita a disporre che «Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 3»;

considerata la rilevanza del compito che la commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3 sarà chiamata a svolgere sotto il profilo della consulenza tecnica, sarebbe opportuno individuare quanto meno il soggetto competente alla nomina dei componenti;

tale tema è stato posto in rilievo anche in una delle osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione nel proprio parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali,

impegna il Governo:

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa, per adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere l'individuazione del soggetto o dei soggetti competenti alla nomina dei componenti la commissione di cui all'articolo 3, comma 3, del provvedimento in esame.

G/2941/27/1

[BATTISTA](#), [LO MORO](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;

in particolare, l'articolo 3 del provvedimento dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali siano definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa per assumere ogni iniziativa volta a velocizzare i tempi entro i quali siano definite le modalità per consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali nelle modalità descritte in premessa, ma anche mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

3.0.1

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti all'anagrafe di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470";

b) dopo le parole: "dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4,".

2. L'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

1. Gli elettori di cui all'articolo 1 votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12. Coloro che non hanno esercitato l'opzione, esercitano il diritto di voto in Italia, votando rispettivamente nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale del comune di ultima residenza in Italia e nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti".

Art. 3-ter.

1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogato.

Art. 3-quater.

1. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. ? 1. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1, viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica rispettivamente al comune di ultima residenza in Italia e al comune della sezione elettorale in cui sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.

2. Gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, che risiedano a una distanza superiore a 50 chilometri dalle sedi diplomatiche o consolari, oppure che siano impossibilitati a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per comprovati motivi di salute, unitamente all'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1, possono chiedere l'invio del plico di cui all'articolo 12 a domicilio.

3. Alle domande sono allegati, oltre a un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente, nelle ipotesi di cui al comma 1, e la documentazione comprovante l'impossibilità a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per motivi di salute, nelle ipotesi di cui al comma 2.

4. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo ovvero comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

5. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia".

Art. 3-quinquies.

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "consegna" è sostituita dalle seguenti: "trasmette per via telematica";

b) al comma 2, le parole: "da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda

elettorale e la relativa busta, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati," e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai cittadini residenti all'estero è consegnata una busta indirizzata all'ufficio centrale per la circoscrizione estero; ai cittadini domiciliati temporaneamente all'estero è consegnata una busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al comma 2. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge è il funzionario della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, di grado più elevato dopo il capo della rappresentanza stessa";

d) al comma 3:

1) al primo periodo, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "venti", le parole: "che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 2", le parole: "contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2" e le parole: "il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3, gli elettori si presentano alla sede diplomatica o consolare, muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari, prima di consegnare il plico all'elettore, ne accertano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e verificano quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 5 dell'articolo 4; in caso affermativo, appongono il visto sul tagliando del certificato elettorale. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che l'inserisce nell'apposita urna sigillata, avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-*bis*. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

f) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: "senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia", le parole: "comunque pervenute" sono sostituite dalle seguenti: "consegnate ai sensi dei commi 5 e 6 nonché quelle pervenute ai sensi del comma 3", le parole: "del giovedì" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ottavo giorno" e le parole: "unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono soppresse;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e con valigia diplomatica" sono inserite le seguenti: ", avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-*bis*".

Art. 3-sexies.

1. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole: "Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da sei sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 7 dell'articolo 12, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1-bis, comma 1, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che hanno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le sei sedi di cui al comma 1 presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero".

Art. 3-septies.

1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al comma 1 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5 dell'articolo 4";

b) al comma 3, lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e verifica che il certificato elettorale sia munito del visto di cui all'articolo 12, comma 6. In tale ultima ipotesi i componenti del seggio elettorale sono esentati dal procedere all'operazione di cui al numero 2)".

Art. 3-octies.

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

3.0.2

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 53 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono inseriti i seguenti:

"Art. 53-bis.

1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.

3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica al comune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.

4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.

5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena

possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.

7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.

Art. 53-ter.

1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.

2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al precedente articolo. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.

3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-bis; in tali ipotesi appongono apposito visto sul tagliando del certificato elettorale.

5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla: la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che la inserisce nell'apposita urna sigillata.

6. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.

7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-bis, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che hanno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge".

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 53-bis e 53-ter del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come introdotti dalla presente legge».

3.0.3

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati)

1. Dopo l'articolo 53 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1987, n. 361, sono inseriti i seguenti:

"Art. 53-bis.

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in che studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento di identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.

2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.

3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.

Art. 53-ter.

1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.

2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.

4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.

5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale trasmette a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono pervenire alle sezioni elettorali, aperte, alla presenza dei componenti della sezione elettorale; dal presidente; il quale estrae la scheda, la vidima e la inserisce nell'urna.

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di trasmissione di cui al comma 5 atte a garantirne la segretezza e la tempestività.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 710.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire dello stato di previsione', del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno"».

3.0.4

[QUAGLIARIELLO](#), [BISINELLA](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "per corrispondenza" sono sostituite dalle seguenti: "presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia nell'ambito delle rispettive circoscrizioni";
- b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "per corrispondenza", sono soppresse;
- c) all'articolo 4-*bis*, commi 1, 3 e 4, le parole: "per corrispondenza", sono soppresse;
- d) all'articolo 12:
 - 1) al comma 3, le parole: "per corrispondenza", sono soppresse, e le parole: "la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante", sono sostituite dalla seguente: "e";
 - 2) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
 - 3) al comma 5, le parole: "e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo" sono soppresse;
 - 4) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, secondo l'ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia";
 - 5) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica";
 - 6) il comma 8 è abrogato;
- e) all'articolo 13, comma 1, le parole: "per corrispondenza" sono soppresse;
- f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Art. 14. ? I. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale."

2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione delle schede si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge".

- g) all'articolo 20, comma 1-*bis*, le parole: "per corrispondenza" sono soppresse;

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 assicurando che sia esercitato, sotto la responsabilità dei funzionari addetti ai consolati della Repubblica, nei seggi istituiti presso i consolati della Repubblica, negli istituti italiani di cultura e in altre sedi stabilite dai consolati che rispondano a criteri di segretezza e sicurezza, nonché nelle sedi locali messe a disposizione dagli Stati esteri sulla base di apposite convenzioni».

3.0.5

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CATALFO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni per favorire l'esercizio del voto in Italia dei cittadini lavoratori marittimi che si trovano per motivi di lavoro imbarcati su nave)

1. In occasione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori lavoratori marittimi che, per motivi di lavoro, si trovino imbarcati presso una nave, possono votare presso il seggio elettorale costituito dal comandante della nave o da chi lo

sostituisce, con funzioni di presidente, e due ufficiali o sottufficiali, con funzioni di segretari.

2. Il lavoratore marittimo che per motivi di lavoro è imbarcato può chiedere di esercitare il loro diritto di voto durante la navigazione attraverso sistema elettronico *On-Line*. A tal proposito utilizzerà le stesse chiavi di accesso in uso per Fisco *On-Line*, servizi telematizzati dell'INPS ovvero tramite credenziali SPID.

3. La richiesta di esercizio di cui al comma precedente avviene mediante la presentazione di apposita opzione, inviata tramite apposita funzione *on-line*, diversamente può essere redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, che deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indicazione del luogo presso il quale gli elettori interessati svolgono la propria attività di lavoro, studio o le cure mediche, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La comunicazione di opzione inviata tramite apposita funzione *on-line* viene trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno, nel caso di opzione espressa su carta libera ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma x, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma x, annotandola sulle liste sezionali. Entro il trentesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno inserisce i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto con le modalità e nelle circoscrizioni elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i ministeri dell'interno di concerto con quello della semplificazione amministrativa e sentito il Garante della Privacy stabiliscono le modalità di votazione *on line*.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 15 milioni, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.6

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire l'esercizio del voto in Italia dei cittadini lavoratori marittimi che si trovano per motivi di lavoro imbarcati su nave)

1. Dopo l'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 50-bis.

1. In occasione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, in sostituzione del sistema di cui all'articolo 1, il lavoratore marittimo che per motivi di lavoro è imbarcato può chiedere di esercitare il loro diritto di voto durante la navigazione attraverso sistema elettronico *On-Line*. A tal proposito utilizzerà le stesse chiavi di accesso in uso per Fisco *On-Line*, servizi telematizzati dell'INPS ovvero tramite credenziali SPID.

2. La richiesta di esercizio di cui al comma precedente avviene mediante la presentazione di opzione, inviata tramite apposita funzione *on-line*.

3. La comunicazione di opzione, di cui al comma 2, inviata tramite apposita funzione *on-line* viene trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno. Entro il trentesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno inserisce i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i ministeri dell'interno di concerto

con quello della semplificazione amministrativa e sentito il Garante della *Privacy* stabiliscono le modalità di votazione *on-line*.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 15 milioni, si provvede mediante l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.7

[BATTISTA](#), [LO MORO](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo in materia di disciplina dell'esercizio del diritto al voto per corrispondenza dei lavoratori marittimi imbarcati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recante norme per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei lavoratori marittimi imbarcati».

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso preventivamente alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro dieci giorni dalla ricezione dello schema.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli elettori, iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero che si trovano all'estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza;

b) la richiesta deve essere presentata, allegando il certificato di lavoro, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni;

c) si deve prevedere l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati su richiesta del lavoratore marittimo imbarcato, ove programmabile, e può essere presentata tramite documenti richiesti da un familiare o da un cittadino italiano delegato;

d) presso gli uffici consolari legittimati, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente, occorrente per l'espressione del voto;

e) l'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente o per il tramite del consolato o dell'ambasciata;

f) le buste per venute entro il sabato che precede la votazione sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, rispettivamente al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi, sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non sono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede;

g) stabilire l'applicabilità della procedura speciale di cui sopra sia alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica sia per i componenti italiani del Parlamento europeo».

3.0.8

[SERRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTTO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Diritto di voto delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche)

1. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo cieche esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un esperto di lingua italiana dei segni, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica".

3.0.9

[BRUNI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla Legge 21 marzo 1990, n. 53)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da: «i notai», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia».

b) ai secondo periodo, dopo le parole: «consiglieri provinciali» aggiungere le seguenti: «, i consiglieri metropolitani».

Art. 4

4.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinque».

4.2

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTTO](#)

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «accessibile», inserire le seguenti: «, anche mediante una apposita sezione rivolta alle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione».

4.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica».

4.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinque».

4.5

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTTO](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono pubblicate separatamente le liste dei

candidati rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute».

4.6

[SERRA](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In ogni ufficio elettorale di sezione è garantita la presenza di un interprete della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e di un interprete della Lingua dei Segni Italiana tattile (LIST) al fine di offrire l'assistenza comunicativa necessaria, anche attraverso il supporto di strumenti tecnologici e informatici, con riguardo alle modalità di espletamento del voto alle persone con disabilità uditiva in genere e sordo cieche. Con decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito registro, periodicamente aggiornato e contenente i requisiti professionali necessari, dal quale selezionare gli interpreti di LIS e LIS tattile».

G/2941/28/1

[CORSINI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

il testo approvato dalla I Commissione della Camera al termine dell'esame in sede referente delinea un sistema elettorale misto. L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominali, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione; .

L'articolo 4 del provvedimento prevede una serie di disposizioni inerenti la cosiddetta «trasparenza» per ciascun partito, movimento, e gruppo politico organizzato che presenta liste, tra cui la pubblicazione, in apposita sezione *on line* del sito del Ministero dell'interno, denominata «elezioni trasparenti», del contrassegno e rappresentate legale depositario, dello statuto, del programma e del nome e cognome della persona indicata, come capo della forza politica, senza prevedere alcuna ulteriore disposizione circa la reale trasparenza e democrazia dei partiti, movimenti, e gruppi politici si prevede altresì la pubblicazione delle liste di candidati presentate per ciascun collegio, senza prevedere però alcun tipo disposizione di trasparenza per i candidati,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di assumere iniziative anche normative per prevedere ulteriori disposizioni sulla trasparenza e democrazia dei partiti, movimenti, e gruppi politici che presentato liste, nonché sui candidati.

Art. 5

5.1

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Sopprimere l'articolo.

5.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 1 sostituire dalle parole: «si provvede», fino alle parole: «comunque, senza», con le seguenti: «non devono derivare».

Art. 6

6.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 6. ? (Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361). ? 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, secondo comma, dopo le parole: "la votazione" sono inserite le seguenti: "sono costituite di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della mera presenza di schede elettorali al suo interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e";

b) all'articolo 35:

1) al primo comma, le parole da: "che, a giudizio" fino a: "idonei all'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti nell'elenco di cui al terzo comma";

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento del presidente, il presidente della corte d'appello, senza indagine in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma";

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"I presidenti non possono ricoprire tale incarichi per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;

c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

d) all'articolo 38:

1) all'alinea, dopo le parole: 'di segretario' sono aggiunte le seguenti: ', nonché di rappresentante di lista';

2) la lettera a) è abrogata;

3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché, con relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che con essi abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado';

4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

'f-bis) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di 10 cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio';

e) all'articolo 42:

1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore';

2) il sesto comma è sostituito dal seguente:

'Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina, incluse quelle retrostanti la cabina, devono essere sigillate in modo da impedire la vista e qualsiasi forma di comunicazione dall'esterno";

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

1. All'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al comma 2, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "700".

2. La disposizione di cui al comma 1 che applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 6-ter.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Successivamente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il testo della presente legge è immediatamente trasmesso alla Corte costituzionale, che entro trenta giorni redige un parere motivato sulla legittimità costituzionale della legge. Il parere è immediatamente comunicato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a decorrere da tale comunicazione, solo nel caso in cui sulla base del parere di cm al presente comma esse risultino prive di vizi di legittimità costituzionale. Restano ferme le prerogative spettanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione».

6.3

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il testo della presente legge è immediatamente trasmesso alla Corte costituzionale, che entro trenta giorni redige un parere motivato sulla legittimità costituzionale della legge. Il parere è immediatamente comunicato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Restano ferme le prerogative spettanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione».

6.4

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, è sostituito dal seguente:

"36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera e per il Senato, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o in componente in seno al gruppo misto, Anche con altri gruppi politici, in almeno una delle due camere al 15 aprile 2017"».

6.5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 il comma 2 è abrogato».

6.6

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica» *inserire le seguenti:* «, e dopo le parole: "gruppo parlamentare" sono aggiunte le seguenti: "o che abbiano un eletto,"».

6.7

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, dopo le parole: «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica» *inserire le seguenti:* «, e dopo le parole: "gruppo parlamentare" sono aggiunte le seguenti: "o in componente del gruppo misto"».

6.8

[BRUNI](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «e le parole» *fino a fine periodo, con le seguenti:* «; dopo le parole: "gruppo parlamentare" aggiungere le seguenti: "o componente del Gruppo Misto" e le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017"».

6.9

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Al comma 1, sostituire le parole da: «1° gennaio 2014» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014, sono sostituite dalle seguenti: "o iscritti al Registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la cui denominazione coincide, in tutto in parte, con quella di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017"».

6.10

[BRUNI](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2014» *con le seguenti:* «1° gennaio 2017».

6.11

[QUAGLIARIELLO](#), [BISINELLA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «15 aprile 2017», *con le seguenti:* «15 giugno 2017».

6.12

[BRUNI](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1, dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui al comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come modificati dalla presente legge, è ridotto della metà».

6.13

[MICHELONI](#), [CHITI](#), [MUCCHETTI](#)

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) *al comma 3, dopo le parole:* "appartenenza di cui all'articolo 6", *sono aggiunti i seguenti periodi:* "Si prevede la costituzione e l'insediamento presso ogni Ambasciata o Consolato di un comitato elettorale; esso è formato dal Console, dall'Ambasciatore o un loro rappresentante, da un rappresentante per ogni lista indicato dai presentatori di lista presso la Corte di Appello di Roma. Il Console è responsabile di tutte le operazioni elettorali. Ogni rappresentante del comitato elettorale è altresì autorizzato a monitorare tutte le operazioni elettorali, inclusa la custodia dei plichi elettorali. Il

comitato è preposto a garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali (stampa e spedizione del materiale, ricezione dei plichi con i voti espressi, ricezione dei plichi non recapitati e loro custodia fino alla spedizione in Italia). Il comitato è obbligato alla fine del processo elettorale a stilare verbale segnalando anomalie e problemi. Presso la Corte di Appello centrale di Roma è altresì prevista la costituzione di una "Unità di emergenza" per tutto il periodo elettorale con funzioni specifiche atte a dirimere ogni controversia o problema, segnalato dai componenti dei comitati elettorali attraverso un loro rappresentante a Roma.";

2) *al comma 6 dopo le parole: "unitamente al tagliando", sono inserite le seguenti:*
"debitamente firmato e completato con l'indicazione del luogo e data di nascita";

b) *All'articolo 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. L'Ufficio Centrale della Corte di Appello di Roma che gestisce a livello centrale tutte le operazioni elettorali delegherà le operazioni di scrutinio ad altre 4 Corti di Appello: Roma e Firenze, dove verranno costituiti i seggi dell'Europa; Milano e Torino, dove verranno costituiti i seggi dell'America meridionale; infine Bologna, dove verranno costituiti i seggi di Africa, Asia, Oceania e Antartide e America Settentrionale e Centrale"».*

6.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro il trentaduesimo», con le seguenti: «entro il ventesimo».

6.15

[FAUSTO GUILHERME LONGO](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Consequentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 4-bis, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 le parole: "entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali", sono sostituite dalle seguenti: "entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale"».

6.16

[DLBIAGIO](#), [BISINELLA](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.17

[MICHELONI](#), [GIACOBBE](#), [TURANO](#), [CHITI](#), [MUCCHETTI](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.18

[GOTOR](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.19

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.21

[DLBIAGIO](#), [BISINELLA](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.22

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «residenti in Italia», inserire le seguenti: «, ad eccezione di quelli appartenenti alle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione».

6.23

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «in una sola ripartizione della circoscrizione Estero», aggiungere le seguenti: «solo se dimostrano di aver risieduto per almeno sei mesi consecutivamente in un Paese della ripartizione di tale circoscrizione entro la data d'indizione delle elezioni politiche».

6.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero», con le seguenti: «in una qualsiasi circoscrizione elettorale Estero».

6.25

[DLBIAGIO](#), [BISINELLA](#)

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.26

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «dieci».

6.27

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «in Italia e».

6.28

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «nella circoscrizione Estero».

6.29

[DLBIAGIO](#)

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«c) all'articolo 1, comma 3, le parole: "opzione da esercitare" sono sostituite dalla seguente: "comunicazione";

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "l'opzione per il", sono sostituite dalle seguenti: "il diritto di"».

6.30

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. 1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Le firme possono altresì essere raccolte con modalità telematiche secondo le procedure di cui all'articolo 8-bis";

b) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 8. ? 1. La richiesta di referendum è effettuata con la firma da parte degli elettori nei modi di cui all'articolo 7, commi terzo e quarto. Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i Cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. Le firme raccolte in formato cartaceo devono recare

l'attestazione della regolare raccolta delle sottoscrizioni, effettuata dai, cittadini delegati dal comitato promotore previa comunicazione dei nominativi all'Ufficio centrale per il referendum. I cittadini così delegati devono possedere i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Per i cittadini elettori residenti all'estero l'attestazione è fatta dal console d'Italia competente o da uno o più funzionari incaricati dal console stesso. L'attestazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettivo, foglio per foglio, in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio. Colui che procede alle attestazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria forma L'Ufficio centrale per il *referendum* di cui all'articolo 12 della presente legge verifica, anche a campione, l'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini sottoscrittori, accedendo all'Anagrafe nazionale della popolazione residente prevista dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che deve contenere i dati relativi all'iscrizione dei cittadini nelle liste elettorali, che sono utilizzabili ai fini dei procedimenti elettorali e dei *referendum*. Nelle more dell'ampliamento delle funzioni attribuite all'Anagrafe nazionale ai sensi del periodo precedente, l'Ufficio centrale per il *referendum* verifica l'iscrizione dei cittadini sottoscrittori nelle liste elettorali accedendo al sistema pubblico di connettività";

c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

"Art. 8-bis.

1. I rappresentanti dei comitati promotori possono presentare alle segreterie comunali moduli in formato elettronico per consentire la raccolta di firme in modalità digitale. Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale attraverso l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica qualificata ovvero del sistema pubblico di identità digitale (SPID), ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'interno provvede, a variare sulle risorse disponibili a legislazione vigente, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla realizzazione di un sistema, secondo le regole tecniche previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti. Il sito ufficiale del comitato promotore contiene il *link* al modulo così pubblicato";

d) al primo comma dell'articolo 9 le parole: "e dei certificati elettorali dei sottoscrittori" sono sostituite dalle seguenti: "e le sottoscrizioni raccolte in modalità digitale";

e) al primo comma dell'articolo 27 le parole: "vidimati dal funzionario," sono soppresse e dopo le parole: "all'articolo 7" sono inserite le seguenti: "e nei moduli telematici di cui all'articolo 8-bis";

f) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28. ? 1. il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme dei sottoscrittori e delle copie, cartacee ed informatiche, delle sottoscrizioni raccolte in modalità digitale deve essere effettuato entro cinque mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del quesito depositato ai sensi dell'articolo 27. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta";

g) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. ? 1. Al raggiungimento di cinquantamila sottoscrizioni, il Comitato promotore sottopone la richiesta di *referendum* al giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale. A tal fine, deposita le sottoscrizioni presso l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione il quale, verificato il numero delle firme e la conformità alla legge, entro e non oltre venti giorni rileva con ordinanza la legittimità della richiesta e la trasmette alla Corte costituzionale, la quale decide ai sensi dell'articolo 33. Il termine di cinque mesi per la raccolta delle firme riprende a decorrere dalla norma della sentenza della Corte costituzionale";

h) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Art. 32. ? 1. Dal momento del deposito in qualsiasi giorno dell'anno, della richiesta di referendum, l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12, verifica

che il numero complessivo delle firme sia superiore alle 500 mila alle operazioni di conteggio e verifica delle firme sono ammessi i rappresentanti del comitato promotore. Entro trenta giorni l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità, assegnando ai delegati o presentatori un termine di venti giorni per la loro sanatoria, se consentito e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza. Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate e non ancora poste in votazione, che rivelano uniformità o analogia di materia. L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del *referendum*, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni. Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordine ed entro trenta giorni, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità della richiesta depositata e sulle concernazioni proposte. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13. L'Ufficio centrale stabilisce altresì, sentiti i promotori, la denominazione della richiesta di *referendum* da riprodurre nella parte interna delle schede di votazione, al fine dell'identificazione dell'oggetto del *referendum*. Le ordinanze dell'Ufficio centrale sono impugnabili unicamente con ricorso presso le sezioni unite della stessa Corte di cassazione, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione»;

i) all'articolo 33, al primo comma, le parole: "non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro i trenta giorni successivi" e, al quarto comma, le parole: "entro il 1° febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "entro venti giorni dalla camera: "di consiglio";

l) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Art. 34. ? 1. Ricevuta comunicazione della ordinanza definitiva dell'Ufficio centrale, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice con decreto il *referendum*. I *referendum* si tengono in una domenica dei mesi di maggio e di novembre di ciascun anno, secondo un calendario triennale predisposto periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di consentire la massima possibilità di partecipazione. Qualora nel medesimo anno siano previste elezioni per il rinnovo delle Camere, del Parlamento europeo o di un numero di comuni e regioni che superi il 25 per cento dell'elettorato, le votazioni referendarie sono abbinate alla data delle elezioni";

m) dopo l'articolo 34 sono inseriti i seguenti:

"Art. 34-bis.

1. Gli enti locali, compatibilmente con le esigenze istituzionali, mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie attrezzature, strutture e aree, su richiesta dei comitati promotori di iniziative popolari o referendum, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto.

Art. 34-ter.

1. Un unico libretto informativo, pubblicato da Ministero dell'interno, relativo alle proposte referendarie e alle iniziative popolari, è inviato ad ogni elettore in forma cartacea o elettronica, entro quattro settimane antecedenti la data del voto. In esso sono descritti per capitoli: il quesito oggetto di referendum, gli argomenti redatti dal comitato promotore. per invitare al voto favorevole e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono per invitare al voto contrario. Il libretto informativo deve garantire uguale spazio editoriale agli argomenti per il sì e per il no. Le parti che si oppongono sono identificate dal Ministero dell'interno tra i soli soggetti politici, partiti o movimenti, che vogliono dare una esplicita indicazione di voto contrario al quesito referendario, a condizione che abbiano recepito nel proprio statuto le disposizioni previste ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, e tra i soli comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, diverse dai soggetti politici, che abbiano all'interesse obiettivo e specifico ai quesiti referendari e che vogliono dare una esplicita indicazione di voto contrario al quesito referendario. Tale libretto viene inviato e trasmesso dai media pubblici e privati che ricevano sovvenzioni pubbliche dirette o indirette o che usufruiscano di concessione pubblica.

Art. 34-*quater*.

1. I comitati promotori rendono pubblici i propri bilanci. A decorrere dall'anno 2018, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei comitati promotori di *referendum* e di iniziative popolari di cui alla presente legge sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 97, pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 10.000 euro annui.

Art. 34-*quinquies*.

1. A partire dal deposito in Cassazione della richiesta di *referendum* o della preposta di legge di iniziativa popolare, il comitato promotore ha diritto di tutelare in ogni sede l'interesse rappresentato, anche successivamente alle votazioni referendarie. La rappresentanza legale, salvo diverso accordo, è riconosciuta al primo dei firmatari della richiesta";

n) all'articolo 37, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Presidente della Repubblica nel decreto stesso, su proposta del Ministro interessato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione. Qualora l'abrogazione referendaria indica sul funzionamento di un organo costituzionalmente necessario, il Presidente della Repubblica può reiterare, per non più di due volte, il suddetto decreto. L'abrogazione è altresì sospesa in caso di scioglimento delle Camere, e fino al decimo giorno successivo alla riunione delle nuove Camere";

o) all'articolo 49:

1) al secondo comma, le parole: "la loro autenticazione" sono soppresse e le prole: "articoli 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 7, 8 e 8-*bis*";

2) al terzo comma, le parole: "Non sono validi i fogli che siano stati vidimati oltre sei mesi prima della presentazione della proposta" sono sostituite dalle seguenti: "Le firme devono essere raccolte entro sei mesi dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'avvenuto deposito del testo dell'iniziativa";

3) al quarto comma, le parole: ", e da Vidimarsi contemporaneamente a quello» sono soppresse".

2-*ter*. All'articolo 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le sottoscrizioni possono essere apposte anche in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ovvero avvalendosi del sistema per la gestione dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'interno provvede, con le risorse disponibili a legislazione vigente, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla realizzazione di un sistema, in evidenza sull'*homepage* del sito *internet*. del Ministero, secondo le regole tecniche previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti. Il sito ufficiale del soggetto politico che presenta le liste di candidati contiene il *link* al modulo così pubblicato".

2-*quater*. All'articolo 18-*bis*, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "Le sottoscrizioni possono essere apposte anche in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ovvero avvalendosi del sistema per la gestione dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. il Ministero dell'interno provvede, con le risorse disponibili a legislazione vigente, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla realizzazione di un sistema, in evidenza sull'*homepage* del sito *internet* del Ministero, secondo le regole tecniche previste dal citato codice di cui al decreto legislativo

7 marzo 2005 n. 82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti il sito ufficiale del soggetto politico che presenta le liste di candidati contiene il *link* al modulo così pubblicato";

b) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il sindaco, su richiesta di partiti o gruppi politici organizzati che presentano liste di candidati delega, entro quindici giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega, I cittadini delegati dal sindaco, che autenticano le firme dei cittadini richiedenti il *referendum* ai sensi dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto e rispondono di questa qualifica sotto il profilo delle sanzioni amministrative e penali".

2-*quinques*. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "il sindaco, su richiesta a partiti ogni politici organizzati che hanno presentato liste di candidati, delega, entro quindici giorni dalla richiesta, la funzione di autenticatore a cittadini italiani che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. I cittadini così delegati hanno competenza ad autenticare le firme raccolte nel territorio del comune in cui è stata loro concessa la delega. I cittadini delegati dal sindaco, che autenticano le firme dei cittadini richiedenti il *referendum* ai sensi dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto, ivi comprese le responsabilità da cui conseguono sanzioni amministrative e conseguenze penali";

b) all'articolo 32, terzo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le sottoscrizioni possono essere apposte anche in modalità digitale, attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ovvero avvalendosi del sistema per la gestione dell'identità digitale previsto dall'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. il Ministero dell'interno provvede, con le risorse disponibili a legislazione vigente, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla realizzazione di un sistema, in evidenza sull'*homepage* del sito *internet* del Ministero, secondo le regole tecniche previste dal citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che consenta la raccolta delle sottoscrizioni con il sistema pubblico di identità digitale (SPID) e la verifica delle sottoscrizioni, anche da parte degli uffici comunali preposti il sito ufficiale del soggetto politico che presenta le liste di candidati contiene il *link* al modulo così pubblicato"».

6.31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi di modifica della normativa prevista dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per il voto degli italiani all'estero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire che il voto degli italiani all'estero sia personale e segreto ed espresso con modalità paragonabili a quelle di chi vota in Italia, rivedendo a questo fine, i criteri dell'attuale modalità di espressione del voto degli italiani all'estero escludendo il voto per corrispondenza;

b) individuare le sedi consolari e gli Istituti italiani di cultura come sedi prioritarie per esprimere il voto nel rispetto delle previste condizioni, prevedendo inoltre che sotto la responsabilità delle sedi consolari possano essere utilizzate sedi idonee a garantire la segretezza e il controllo dell'espressione del voto, anche con modalità itineranti, sul modello delle sedi ospedaliere nel territorio nazionale; custodite da personale incaricato allo scopo dalle sedi consolari;

- c) prevedere che gli aventi diritto al voto si presentino ai seggi muniti del documento di riconoscimento, della scheda attestante il diritto al voto debitamente timbrata dopo la sua espressione, al fine di ricevere la scheda elettorale timbrata e firmata con le modalità vigenti nel territorio nazionale;
- d) prevedere che le infrazioni personali vengano punite con gli stessi criteri previsti per il voto nel territorio nazionale e con l'annullamento del voto reso pubblico in qualunque forma;
- e) prevedere che il personale dei consolati risponda del rispetto delle norme e dei comportamenti delle strutture a cui verrà affidata la sicurezza, attraverso l'indicazione di opportune sanzioni;
- f) prevedere l'emanazione di precise direttive ai consolati al fine di organizzare i seggi della circoscrizione Estero di propria competenza in modo tale da renderli fisicamente raggiungibili e accessibili nella giornata elettorale prevista a tutti i cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti nel paese estero di competenza;
- g) rideterminare i contributi economici per gli elettori della circoscrizione Estero che intendono esercitare il diritto al voto nel territorio nazionale al fine di poter garantire l'effettività di esercitare tale diritto;
- h) fissare precise scadenze e verifiche per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, al fine di avere sempre aggiornati gli elenchi elettorali che debbono contenere soltanto l'elenco degli aventi diritto ancora viventi, residenti all'estero, il cui numero dovrà corrispondere alle tessere elettorali complessivamente distribuite per poter stabilire senza incertezze i quozienti elettorali».

2-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia o per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

6.32

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo è ripartita in tre collegi uninominali».

6.33

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#)

Sopprimere i commi 3 e 4.

6.34

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «è ridotto alla metà» con le seguenti: «è ridotto a un terzo».

6.35

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Al comma 4, sostituire le parole: «è ridotto alla metà» con le seguenti: «è ridotto a un terzo».

6.36

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o

gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi».

6.37

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le componenti parlamentari, come regolamentate dalle Camere di appartenenza, costituite prima dell'approvazione della presente legge, necessitano di un numero di sottoscrizioni pari a un quinto di quelle indicate dal presente articolo».

6.38

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale».

Conseguentemente: sopprimere il comma 7.

6.39

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i cittadini italiani che posseggono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale delegati dal Sindaco. Le presenti disposizioni valgono anche nell'ambito delle consultazioni referendarie. I medesimi soggetti sono gli unici abilitati alla raccolta delle sottoscrizioni, pari nel numero alla metà di quelle previste dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per presentare liste nelle elezioni primarie disciplinate con legge e necessarie ai fini della selezione delle candidature previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

6.40

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché i cittadini italiani che posseggono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale delegati dal Sindaco. Le presenti disposizioni valgono anche nell'ambito delle consultazioni referendarie. I medesimi soggetti sono gli unici abilitati alla raccolta delle sottoscrizioni per presentare candidati nelle elezioni primarie necessarie ai fini della selezione delle candidature nelle liste previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

G/2941/29/1

[GOTOR](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#),
[SONEGO](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, e sul quale il Governo ha deciso di porre la fiducia, non consentendo quindi all'Aula di poterlo discutere e modificare, prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista. Le liste sono bloccate e ciò non consentirà all'elettore di poter scegliere il proprio rappresentante in Parlamento;

durante l'esame in Commissione in sede referente alla Camera, è stato approvato un emendamento della maggioranza che all'articolo 6, comma 2; modifica l'articolo 8, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. In virtù di questa modifica non è più richiesto il requisito della residenza nella ripartizione della circoscrizione Estero per chi intende candidarsi. Al contempo si prevede che gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; se finora solo i cittadini residenti in altri Paesi hanno potuto candidarsi per essere eletti alla

Camera e al Senato, ora, sulla base di questa norma, anche gli italiani residenti in Italia possono scegliere, per esempio, il Nord America o l'Oceania, per essere eletti in Parlamento non si comprende la vera motivazione che sta alla base di questa modifica alla normativa attuale che è stata votata in Commissione, volendo escludere che essa possa essere interpretata come una norma «ad personam», impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa a fine di assumere le opportune iniziative legislative volte a rivedere la norma che consente gli elettori residenti in Italia di potersi candidare in una ripartizione della circoscrizione Estero.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2941
XVII Legislatura

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali
Titolo breve: *modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

5^a Commissione permanente (Bilancio)

[N. 814 \(ant.\)](#)

Esito: Non
ostativo

18 ottobre 2017

Parere destinato
alla Commissione
**1^a (Affari
Costituzionali)**

[N. 816 \(ant.\)](#)

Esito: Contrario su
emendamenti

24 ottobre 2017

Parere destinato
all'Assemblea
Parere sulla
copertura
finanziaria (art. 81
della Cost.)

Esito: parte
Contrario **parte**
**Non ostativo su
emendamenti**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 814 (ant.) del 18/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MERCLEDÌ 18 OTTOBRE 2017
814ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
[TONINI](#)

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi ([n. 463](#))

(Osservazioni alla 4a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra una proposta di osservazioni, così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, andrebbe acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoga fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-bis del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa."

Il vice ministro MORANDO concorda con tale proposta, ringraziando altresì il relatore per aver accolto le osservazioni suggerite dal Governo.

La senatrice [COMAROLI](#) (*LN-Aut*) sottolinea come nella proposta del relatore vengano evidenziati alcuni aspetti problematici. Esprime dubbi sulla scelta di formulare osservazioni non ostative evidenziando al tempo stesso elementi di preoccupazione sullo schema di decreto ministeriale.

Il presidente [TONINI](#), nel ricordare che in tale circostanza la Commissione bilancio è tenuta ad esprimere delle osservazioni, concorda con quanto rilevato dalla senatrice Comaroli e propone di utilizzare una formula maggiormente assertiva.

Il relatore [LAI](#) (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi, propone pertanto di modificare la propria proposta, esplicitando la necessità di acquisire il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto. Sottopone pertanto all'approvazione della Commissione la seguente proposta di osservazioni: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni non ostative, nei seguenti termini: le cessioni di beni a titolo gratuito ad altri Paesi incidono sul conto del patrimonio dello Stato e, pertanto, deve essere acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, in analogia a quanto previsto per analoga fattispecie dallo stesso articolo 311, commi 3 e 4-*bis* del Codice dell'ordinamento militare; ove le cessioni di beni comportino costi, ancorché limitati, per il trasferimento nel Paese destinatario, essi andrebbero quantificati ed esposti, al fine di accertare che siano sostenibili nell'ambito delle pertinenti risorse già a disposizione dell'Amministrazione della Difesa."

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva.

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [FRAVEZZI](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che preso atto dell'apposizione della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 5, non vi sono osservazioni da formulare posto il carattere prevalentemente ordinamentale della disciplina.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere la relazione.

Poiché non vi sono osservazioni il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice [RICCHIUTI](#) (*Art. 1-MDP*) preannuncia il proprio voto contrario.

Verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere viene approvata.

(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri si era svolta una discussione in merito all'acquisto e alla produzione di prodotti audiovisivi da parte della RAI. In particolare era emersa la necessità di valutare gli effetti dell'inserimento delle parole "la produzione e" all'articolo 5 del testo.

Il vice ministro MORANDO fa presente di aver richiesto sull'argomento una relazione tecnica al Ministero competente che non risulta tuttavia essere stata trasmessa in tempo utile. Rimane pertanto valida l'osservazione formulata dalla Ragioneria generale dello Stato, secondo la quale l'inserimento della parola "la produzione e" nel contesto dell'articolato potrebbe determinare oneri non quantificati né coperti.

Ricorda infine che sugli emendamenti aveva già espresso il parere del Governo nella giornata di ieri.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto l'espressione di un parere così articolato: " La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione all'articolo 5 delle parole: «la produzione e».

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sulle proposte 3.3, 3.4 e 3.100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo.

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra una proposta di parere sul testo così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità," aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinnea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere:"; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."". Fa quindi presente di aver cambiato la cadenza temporale dell'onere rispetto alla nota della Ragioneria generale dello Stato dato che il provvedimento difficilmente potrà esplicare i propri effetti nel 2017.

Ricorda infine che, in relazione agli emendamenti, occorre valutare le proposte 4.0.1 e 6.1, nonché, in relazione al testo, le successive 7.2 e 10.1.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere lo spostamento della cadenza temporale dell'onere nel parere sul testo. Fa poi presente che l'emendamento 4.0.1 non presenta problematiche finanziarie. Analogamente non vi sono osservazioni da parte del Governo in merito alle proposte 6.1 e 7.2. Sull'emendamento 10.1, che sembrerebbe reintrodurre osservazioni superate con il parere sul testo, propone invece l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il relatore [LAI](#) (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti modifiche: all'articolo 2, sostituire il comma 2 con il seguente: "L'uso del marchio è concesso dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, che vi provvede con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3."; all'articolo 3, comma 5, dopo le parole: "I test clinici di dermocompatibilità," aggiungere le parole: "a carico dei produttori,"; all'articolo 5 sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Comitato si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'ISPRA e dell'ISS, che vi provvedono con le risorse di cui all'articolo 7, comma 3, nonché può avvalersi di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, ai quali non compete alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato, al fine di definire strumenti di calcolo e test specifici per la dermocompatibilità."; all'articolo 6, al comma 1, sostituire l'alinea con la seguente: "I controlli stabiliti dalla presente legge sono svolti dall'ISPRA e dall'ISS mediante le risorse di cui all'articolo 7, comma 3. Tali controlli sono volti in particolare a promuovere:"; all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Gli importi dei diritti di cui al comma 1 e delle spese di cui al comma 2 sono versati su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a copertura degli oneri del funzionamento del Comitato e degli oneri sostenuti dall'ISPRA, nonché dello stato di previsione del Ministero della salute, a copertura degli oneri sostenuti dall'ISS, per l'espletamento delle attività previste nella presente legge. Tali importi, nonché le modalità e i criteri di riassegnazione delle quote dei proventi da destinare al Comitato, all'ISPRA e all'ISS, sono stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, garantendo la copertura integrale dei costi per le attività previste nella presente legge." e aggiungere infine il seguente comma: "3-bis. Per la prima fase di avviamento delle procedure di attribuzione del marchio in esame è autorizzata una spesa pari a 50.000 euro per l'anno 2018 e 150.000 euro per l'anno 2019. Per gli oneri di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare."

Quanto agli emendamenti il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 10.1. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2740) Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo.
Parere non ostativo con presupposto. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [LAI](#) (PD) illustra una proposta di parere così formulata: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con il seguente presupposto: che la corresponsione dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente."

Il vice ministro MORANDO concorda con la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2883) Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore.

Il relatore [DEL BARBA](#) (PD) illustra poi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 7.1 e 11.4. Occorre valutare gli emendamenti 2.6, 7.0.1 (capoverso "articolo 7-sexies") e 9.3. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore riguardo alla maggiore onerosità delle proposte 7.1 e 11.4. Sull'emendamento 2.6 propone l'espressione di un parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto la norma di invarianza prevista nel disegno di legge esclude quanto previsto dall'articolo 2 oggetto dell'emendamento. Il parere è altresì contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 9.3, nonché sull'emendamento 9.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-sexies") in assenza di una relazione tecnica che ne escluda la presenza di oneri.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce dei chiarimenti forniti dal

Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 7.1, 11.4, 2.6, 7.0.1 (limitatamente al capoverso "articolo 7-sexies") e 9.3. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il vice ministro MORANDO deposita una nuova relazione tecnica relativa al disegno di legge in esame positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2831) *Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio dell'esame)

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al disegno di legge in oggetto.

L'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno è integrato con l'esame in sede consultiva

del testo e dei relativi emendamenti del disegno di legge n. 2872, recante "Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del *festival* Umbria Jazz", approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.4.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 816 (ant.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017
816ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Esame e rinvio)

Il relatore **LAI** (PD) illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, osservando che, da un lato, è parte della manovra di bilancio per gli anni 2018-2020 e, dall'altro, interviene per contribuire alla correzione dei conti del 2017, con particolare riguardo alle minori entrate, rispetto a quanto preventivato, per la "collaborazione volontaria-bis". Le maggiori risorse che residuano dal provvedimento verranno utilizzate come contributo alla prossima manovra di bilancio in fase di emanazione. Il provvedimento si articola su 4 direttrici prioritarie: la prima consiste in un pacchetto di misure fiscali, tra le quali si evidenziano l'estensione della definizione agevolata dei carichi, la riapertura della cosiddetta "rottamazione" dei ruoli, l'estensione del meccanismo dello *split payment*, la sterilizzazione delle clausole IVA relative alle accise, l'estensione del credito d'imposta sulle campagne pubblicitarie e gli interventi fiscali in favore dei soggetti colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici dello scorso mese di settembre; la seconda direttrice è data da misure rivolte al sostegno delle imprese, quali il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole medie imprese, a cui si affiancano interventi per la trasparenza societaria finalizzate a disciplinare le scalate ostili e misure per la difesa da minacce esterne di imprese strategiche per il Paese. Si modifica la disciplina del *golden power* con l'introduzione di soglie di possesso, superate le quali l'acquirente è tenuto a

dichiarare le sue intenzioni in termini di ulteriore acquisizione di modifiche dei patti parasociali e degli organi di amministrazione; la terza priorità riguarda il rifinanziamento delle missioni internazionali e la rideterminazione dei piani di assunzione delle forze di polizia e del personale militare; infine, la quarta, riguarda le misure che affrontano varie esigenze indifferibili, fra le quali il rifinanziamento del Fondo occupazione e il monitoraggio delle misure di salvaguardia in materia pensionistica, la bonifica ambientale e rigenerazione urbana, la liquidazione della Croce Rossa italiana e il finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura, relativi al miglioramento dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza.

Passando al dettaglio del provvedimento l'articolo 1 prevede la proroga al 30 novembre 2017 del termine per il pagamento delle rate, scadenti nei mesi di luglio e di settembre 2017, relative alla definizione agevolata dei carichi fiscali pendenti, disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016, cosiddetta "definizione agevolata 2016" (comma 1); consente inoltre di accedere alla definizione agevolata anche per i carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, ma per i quali il debitore non è stato in precedenza ammesso al beneficio, in quanto non ha pagato tempestivamente le rate scadute al 31 dicembre 2016; permette alle Università che hanno aderito al beneficio della definizione agevolata 2016 di pagare le rate in scadenza nel mese di novembre 2017 entro il mese di novembre 2018; l'articolo 1, ai commi da 4 a 10, consente di estinguere con modalità agevolate i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, riaprendo dunque i termini per accedere al beneficio (cosiddetta "definizione agevolata 2017"); specifica al comma 11, con riferimento al personale di Equitalia trasferito al nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione, che la possibilità di continuare ad accedere al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali è disposta allo scopo di armonizzare la disciplina previdenziale del personale proveniente dal gruppo Equitalia con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei principi generali di legge.

L'articolo 2 prevede invece la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio dei comuni di Livorno, Rosignano Marittimo e di Collesalveti, colpiti dall'alluvione del 9 settembre 2017. Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 ottobre 2018. Con riferimento ai territori colpiti dal sisma in Centro Italia del 2016 e 2017, si prevede la proroga al 31 maggio 2018 del termine entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi fino al 30 settembre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi.

In merito all'articolo 3, segnala che esso estende ulteriormente il meccanismo della scissione dei pagamenti dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi, attualmente previsto per tutte le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le università, le aziende sanitarie e le società controllate dallo Stato. Per effetto dell'estensione, vi rientrano anche gli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, le fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche, le società controllate direttamente o indirettamente da qualsiasi tipo di amministrazione pubblica e quelle partecipate (per una quota non inferiore al 70 per cento) da qualsiasi amministrazione pubblica o società assoggettata allo *split payment*.

L'articolo 4 stabilisce che il credito di imposta, riconosciuto a fronte di investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, sostenuto con le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, è concesso per l'anno 2018 nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa, pari a 62,5 milioni di euro. In via di prima applicazione, è stabilita in 20 milioni di euro la quota dello stanziamento relativo all'annualità 2018 destinata al riconoscimento del credito di imposta relativo ai soli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, che si specifica possa essere anche *online*, effettuati a partire dal 24 giugno 2017 (data di entrata in vigore della normativa di riferimento) e fino al 31 dicembre 2017. Le novità rilevanti sono dunque individuabili nell'estensione dell'ambito temporale di applicazione del credito di imposta e nel riferimento, solo per gli investimenti effettuati in

tale periodo, anche a quelli relativi alla stampa *online*.

L'articolo 5 prevede la parziale sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018, mediante un minore incremento dell'aliquota ridotta del 10 per cento che passa all'11,14 per cento anziché all'11,5 per cento, come già previsto dal comma 718 della legge di stabilità 2015. Si prevede, inoltre, analoga parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise per l'anno 2019. L'impegno a disattivare le clausole di salvaguardia per l'anno 2018 era stato assunto dal Governo nella Nota di aggiornamento al DEF.

L'articolo 6 reca novelle alla "legge-quadro sulle missioni internazionali", volte a modificare la procedura di deliberazione delle missioni internazionali per assicurare la certezza dei finanziamenti, nonché novelle a talune disposizioni in materia contabile ed il rifinanziamento del fondo missioni internazionali per il 2017. In particolare, il decreto prevede che le deliberazioni, concernenti la partecipazione alle nuove missioni, siano corredate da relazione tecnica, verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze, circa la correttezza degli oneri ivi quantificati. Fino all'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare l'avvio delle missioni, entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore al 75 per cento delle somme iscritte sul fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, tenuto conto delle spese quantificate nelle relazioni tecniche. Viene poi introdotto, il concerto anche del Ministro dell'economia e delle finanze per la redazione delle relazioni annuali al Parlamento sulla partecipazione alle missioni internazionali, ivi incluse le proroghe delle stesse. Inoltre, viene previsto che anch'esse siano corredate da relazione tecnica.

Il decreto-legge, inoltre, posticipa al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore delle disposizioni relative all'assunzione degli impegni di spesa, la cui entrata in vigore era prevista a decorrere dal 1° gennaio 2018. Si prolunga, poi, la sperimentazione del nuovo concetto di "impegno" di ulteriori dodici mesi rispetto alla scadenza del 30 settembre 2017, prevista a legislazione vigente. Le modifiche si rendono necessarie allo scopo di valutare in un arco temporale più ampio le conseguenze giuridiche del nuovo concetto di impegno e l'impatto sui sistemi operativi delle varie amministrazioni coinvolte nella riforma. L'articolo, infine, prevede l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive (incremento del relativo fondo di 140 milioni di euro per l'esercizio 2017) per garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2017.

L'articolo 7 prevede, al comma 1, la destinazione dei risparmi conseguenti al transito del personale del Corpo forestale ad altre amministrazioni, all'attuazione della revisione dei ruoli delle Forze di polizia; il comma 2 disciplina la destinazione di altre risorse - corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non impiegate - alla medesima finalità, nonché: all'incremento delle facoltà assunzionali per l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia penitenziaria e il Corpo della Guardia di finanza; all'assunzione straordinaria per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Polizia penitenziaria; al comma 4, si autorizza l'Arma dei carabinieri ad assumere personale operaio per le funzioni di tutela ambientale e forestale, nell'ambito del trasferimento all'Arma delle funzioni dell'assorbito Corpo forestale; ai commi 5 e 6, si dettano disposizioni relative al pernottamento "a titolo gratuito" del personale della Polizia penitenziaria presso le caserme; ai commi da 7 a 10 si introducono novelle volte a portare a 3 anni non rinnovabili la durata dei vertici delle Forze armate e della Guardia di finanza.

L'articolo 8 provvede, al comma 1, alla riquantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della cosiddetta "ottava salvaguardia" - costituita dall'applicazione ad ulteriori soggetti dei requisiti pensionistici anteriori alla riforma di cui alla legge n. 214 del 2011. In base al monitoraggio delle domande di accesso a tale beneficio, i soggetti che rientrano in tale contingente vengono rideterminati in 16.294 unità (in luogo di 30.700). Le risorse finanziarie derivanti, in ciascun anno, da tale riquantificazione sono destinate all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione, mentre i maggiori oneri che derivano da una diversa valutazione temporale degli effetti delle domande in giacenza, sono posti a carico delle misure di copertura finanziaria di cui all'articolo 20 del decreto.

Al comma 2 si prevede l'incremento delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per il periodo 2017-2025 (ad eccezione dell'anno 2024). L'entità dell'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione è pari a 200 milioni di euro per il 2017, 137,6 milioni per il 2018, 188,7 milioni per il 2019, 180,9 milioni per il 2020, 139,8 milioni per il 2021, 84,7 milioni per il 2022, 18,3 milioni per il 2023 e 1,8 milioni per il 2025. Tale incremento è disposto anche a seguito di parziale riassegnazione di risorse incassate nel 2016 da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'articolo 10 interviene sull'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, innalzando da 700 milioni di euro a 1 miliardo di euro l'importo massimo delle risorse anticipabili ai fini dell'attivazione di interventi a favore delle aree del centro Italia colpita dal sisma.

L'articolo 11 introduce una ulteriore nuova finalizzazione del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, che viene destinato anche agli interventi di sostegno a favore di imprese in crisi di grande dimensione. Si tratta delle imprese, in stato di insolvenza, con un numero di lavoratori subordinati non inferiore a 500 unità e che presentano rilevanti difficoltà finanziarie ai fini della continuazione delle attività produttive e del mantenimento dei livelli occupazionali. Per tale specifica nuova finalità, l'articolo incrementa il Fondo di 300 milioni di euro per il 2018 (con conseguente costituzione di nuova apposita Sezione del Fondo).

L'articolo 12 differisce al 30 aprile 2018 il termine per l'espletamento delle procedure di cessione di Alitalia, previste dal decreto legge n. 50/2017 ed incrementa di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento già concesso nelle more dell'esecuzione della procedura di amministrazione straordinaria.

L'articolo 13 modifica ed integra gli articoli 120 e 193 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.), estendendo il contenuto degli obblighi di comunicazione che incombono su chi acquisisca una partecipazione rilevante in una società quotata, imponendo allo stesso di chiarire le finalità ed altre informazioni perseguite con l'acquisizione (cosiddetta norma "anti-scorrerie").

L'articolo 14 apporta modifiche alla disciplina dell'esercizio dei poteri speciali del Governo in ordine alla *governance* di società considerate strategiche nel comparto della sicurezza e della difesa, dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, di cui al decreto-legge n. 21 del 2012. In particolare: viene prevista una generale sanzione amministrativa pecuniaria ove siano violati gli obblighi di notifica, funzionali all'esercizio dei poteri speciali da parte del Governo nel comparto della difesa e della sicurezza nazionale (comma 1, lettera a)); si estende l'esercizio dei poteri speciali applicabili nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, al settore della ed. alta tecnologia (comma 1, lettera b), nn. 1-5); si individua un criterio specifico cui il Governo deve attenersi nell'esercizio dei poteri speciali, con riferimento a quelle operazioni di acquisto da parte di soggetti *extra* UE di quote di società che detengono attivi strategici nel settore energetico, dei trasporti e delle comunicazioni, ove l'acquisto di partecipazioni determini l'insediamento stabile dell'acquirente. In tali ipotesi il Governo deve valutare, oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla continuità degli approvvigionamenti, anche il pericolo per la sicurezza o per l'ordine pubblico; si chiarisce che alle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di poteri speciali si applicano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative, salva la possibilità di pagamento in misura ridotta (comma 1, lettera e)); le norme introdotte si applicano solo alle procedure avviate in data successiva al 16 ottobre 2017, data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L'articolo 15 assegna ulteriori 420 milioni di euro per l'anno 2017 al finanziamento del contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A..

L'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina transitoria relativa alla riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa italiana. Le novelle riguardano i trasferimenti dei beni dalla vecchia alla nuova Associazione e la procedura di liquidazione della vecchia Associazione, nonché

alcune esigenze di correzione materiale e di coordinamento formale del testo.

L'articolo 17 prevede disposizioni di finanziamento degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio mediante l'assegnazione al Soggetto Attuatore di 27 milioni di euro per l'anno 2017 (comma 1); si dispone il trasferimento al Comune di Matera di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi urgenti di bonifica ambientale e rigenerazione urbana connessi al ruolo di "Capitale europea della cultura 2019" (comma 2).

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della norma mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013.

L'articolo 18 dispone l'accantonamento, per l'anno 2017, di un totale di 21,5 milioni di euro, a valere sulle somme già stanziato del Fondo sanitario nazionale, da destinare per 9 milioni di euro a strutture, anche private accreditate, di rilievo nazionale ed internazionale per riconosciute specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche, con specifica prevalenza di trapianti di tipo allogenico (comma 1, *lett. a*) e per 12,5 milioni di euro, a strutture, anche private accreditate, che erogano, come centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, trattamenti con irradiazione di ioni carbonio per specifiche neoplasie maligne (comma 1, *lett. b*).

L'articolo 19 estende a tutti gli organismi di gestione collettiva (e non anche alle entità di gestione indipendente) stabiliti in Italia, la possibilità di operare direttamente sul territorio italiano come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE), che attualmente opera in regime di esclusiva.

L'articolo 20 al comma 1 autorizza la prosecuzione del rapporto concessorio in essere, relativo alla raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea (ed. "gratta e vinci"); al comma 2 incrementa di 130 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per la riduzione della pressione fiscale; al comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l'anno 2018; al comma 4, sopprime per la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) l'obbligo - previsto dal D.L. n. 8 del 2017 con finalità di compensazione di alcune misure di carattere finanziario assistite da garanzia statale - di versare 80 milioni di euro per il 2018 su un apposito conto presso la tesoreria centrale; al comma 5 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri prodotti dal provvedimento, derivanti dalle norme del decreto-legge indicate nel comma 5 medesimo, che sono quantificati pari a 1.175,4 milioni di euro per l'anno 2017 (che aumentano a 1.487,873 milioni in termini di fabbisogno ed indebitamento) a 2.425 milioni per l'anno 2018, a 354,566 milioni per l'anno 2019; al comma 6 prevede che la compensazione dell'eventuale minor gettito derivante dalla riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale possa essere effettuata anche con l'eventuale maggior gettito derivante dalla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'anno 2000 all'anno 2016; al comma 7 dispone in ordine alle risorse derivanti dai proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, che vengono in quota parte (per 60 milioni) utilizzate a copertura di alcuni oneri - indicati nel comma 7 medesimo - relativi all'anno 2017; al comma 8 reca infine l'autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

In sintesi, si tratta di un provvedimento articolato, che interviene con disposizioni urgenti per esigenze indifferibili, come quelle legate alle alluvioni di settembre e ottobre e per anticipare alcuni interventi della legge di bilancio. Indica, peraltro, risposte a nodi emersi in questi anni per iniziativa parlamentare e sui quali occorrerà un confronto politico per valutarne la adeguatezza.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2719) Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 2a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Rettifica del parere sul testo. Rinvio dell'esame degli ulteriori emendamenti)

La relatrice **ZANONI (PD)** rammenta che è pervenuta la settimana scorsa una relazione tecnica, positivamente verificata, con la quale si provvede ad una rivalutazione dei profili finanziari del testo, e si perviene alla conclusione che la attuale copertura risulta adeguata. Propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo, che superi il precedente pronunciamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta della relatrice è messa ai voti e risulta approvata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Pia Elda Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Celeste Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore **FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)** illustra gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 01.1, 01.2, 1.25, 1.60, 2.0.1, 3.11, 3.12, 4.6, 4.200, 4.0.200, 6.1, 6.13, 6.30 e 6.31. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 2.0.2, 2.0.3, 5.1 e 5.2. Occorre valutare le proposte 1.22, 1.26, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 e 3.0.7.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore rispetto agli emendamenti che necessitano di relazione tecnica. Si dichiara d'accordo anche sull'onerosità delle proposte 2.0.2, 2.0.3 e 5.1, mentre propone di limitare il parere ad una semplice contrarietà sull'emendamento 5.2, dal momento che

riformula una clausola di invarianza ma non pone problemi di scopertura finanziaria. Ritiene, inoltre, onerosi gli emendamenti che il relatore ha segnalato per una valutazione, ad eccezione della proposta 1.26, che appare neutrale dal punto di vista finanziario. Chiarisce che gli emendamenti 3.0.1 e seguenti sono considerati onerosi perché, a vario titolo, prevedono lo svolgimento di nuove attività o la garanzia di maggiori servizi presso i seggi durante le consultazioni elettorali: in assenza di relazione tecnica che dimostri la possibilità di fornire tali prestazioni a titolo gratuito, occorre, a suo avviso, mantenere un orientamento contrario.

Il RELATORE, alla luce degli elementi emersi, propone l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.1, 01.2, 1.25, 1.60, 2.0.1, 3.11, 3.12, 4.6, 4.200, 4.0.200, 6.1, 6.13, 6.30, 6.31, 2.0.2, 2.0.3, 5.1, 1.22, 3.0.1, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6 e 3.0.7. Il parere è di semplice contrarietà sull'emendamento 5.2. Il parere è di nulla osta su tutte le restanti proposte."

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2443) *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri (Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 18 ottobre.

Il relatore **LAI (PD)** dichiara di aver appreso dell'intenzione della Commissione competente in sede referente di non modificare il testo rispetto a quello approvato dalla Camera dei deputati. In tal caso, andrebbe verificata la possibilità di esprimere l'esigenza di una cautela in punto di dinamiche stipendiali e di stato giuridico dei dipendenti che acquisiscono la qualifica di pedagoga senza modificare il testo stesso.

Il vice ministro **MORANDO** si dichiara d'accordo con il relatore e conferma che una possibilità è rappresentata dal chiarire l'invarianza di costi nella relazione tecnica.

Il relatore **LAI (PD)** preannuncia, pertanto, una interlocuzione con la Commissione di merito per verificare i profili indicati e chiarire se i numerosi emendamenti trasmessi siano indice della volontà di approvare migliorie al testo in seconda lettura.

Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare, al fine di escludere possibili effetti onerosi, le proposte 2.4, 2.5, 4.1/2, 4.1/9, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1/1, 13.2/2, 13.1/3, 13.1/5, 13.1/9, 13.1, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 e 13.16. Comportano maggiori oneri le proposte 4.1/10, 4.1/11, 4.6,

4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8 e 14.1. Occorre acquisire una relazione tecnica per valutare la proposta 12.0.1. Per quanto riguarda gli ulteriori emendamenti trasmessi 4.1 (testo 2) e relativi subemendamenti, 13.1 (testo 2 corretto) e relativi subemendamenti, 10.100 e 10.101, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.1 (testo 2)/8 e 13.1 (testo 2 corretto)/10. Comporta maggiori oneri la proposta 13.1 (testo 2 corretto)/15. Occorre valutare l'emendamento 13.1 (testo 2 corretto) e tutti i relativi subemendamenti nonché la proposta 10.101. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 10,50.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2941
XVII Legislatura

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali
Titolo breve: *modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 900 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2017

Attività (esito)

Dibattito connesso

Calendario dei lavori

Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 23 ottobre 2017 alle ore 13:00

[N. 904 \(ant.\)](#)

24 ottobre 2017

Questioni procedurali

Discusso congiuntamente: [S. 2941](#), [S. 2621](#), [S. 2726](#), [S. 2749](#), [S. 2762](#), [S. 2793](#), [S. 2843](#), [S. 2876](#), [S. 2905](#), [S. 2911](#), [S. 2938](#)

Respinta questione pregiudiziale.

Respinta questione sospensiva.

Discussione generale

Autorizzata la relazione orale.

Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.

Adottato come testo base il DDL **S. 2941**.

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione, senza emend. ed artt. agg., dell'articolo 1 del ddl S.2941, testo identico a quello della Camera dei Deputati

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione, senza emend. ed artt. agg., dell'articolo 2 del ddl S.2941, testo identico a quello della Camera dei Deputati

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione, senza emend. ed artt. agg., dell'articolo 3 del ddl S.2941, testo identico a quello della Camera dei Deputati

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione, senza emend. ed artt. agg., dell'articolo 4 del ddl S.2941, testo identico a quello della Camera dei Deputati

Trattazione articoli

Posta questione di fiducia su approvazione, senza emend. ed artt. agg., dell'articolo 6 del ddl S.2941, testo identico a quello della Camera dei Deputati

Trattazione articoli

(discussione congiunta sulle questioni di fiducia poste sugli artt. da 1 a 4 e 6 del S. 2941).

[N. 905 \(ant.\)](#)

25 ottobre 2017

Trattazione articoli

(seguito e conclusione della discussione congiunta sulle questioni di fiducia poste sugli artt. da 1 a 4 e 6 del S. 2941).

Trattazione articoli

Votata questione di fiducia su approvazione, senza emend. ed artt. agg., dell'articolo 1 del ddl S.2941, testo identico a quello della Camera dei Deputati: **accordata** : favorevoli 150, contrari 61, astenuti 0, votanti 211, presenti 219

Trattazione articoli

Votata questione di fiducia su approvazione, senza emend. ed artt. agg., dell'articolo 2 del ddl S.2941, testo identico a quello della Camera dei Deputati: **accordata** : favorevoli 151, contrari 61, astenuti 0, votanti 212, presenti 220

Trattazione articoli

Votata questione di fiducia su approvazione, senza emend. ed artt. agg., dell'articolo 3 del ddl S.2941, testo identico a quello della Camera dei Deputati: **accordata** : favorevoli 148, contrari 61, astenuti 0, votanti 209, presenti 217

Trattazione articoli

Votata questione di fiducia su approvazione, senza emend. ed artt. agg., dell'articolo 4 del ddl S.2941, testo identico a quello della Camera dei Deputati: **accordata** : favorevoli 150, contrari 60, astenuti 0, votanti 210, presenti 217

Trattazione articoli

Esame art. 5.

Trattazione articoli

Votata questione di fiducia su approvazione, senza emend. ed artt. agg., dell'articolo 6 del ddl S.2941, testo identico a quello della Camera dei Deputati: **accordata** : favorevoli 145, contrari 17, astenuti 0, votanti 162, presenti 172

[N. 906 \(ant.\)](#)

26 ottobre 2017

Voto finale

Esito: **approvato definitivamente**

Assorbimento di [S.2621](#), [S.2726](#), [S.2749](#), [S.2762](#), [S.2793](#), [S.2843](#), [S.2876](#), [S.2905](#), [S.2911](#), [S.2938](#)

Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 214, contrari 61, astenuti 2, votanti 277, presenti 278.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 900 (pom.) del 17/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA
----- XVII LEGISLATURA -----

900a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 901 e 904 del 18 e del 24 ottobre 2017

(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 12 ottobre.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha approvato modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 27 ottobre.

Nella seduta pomeridiana di oggi e nella seduta antimeridiana di domani proseguirà la discussione del disegno di legge sulle segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato. Le dichiarazioni di voto sul provvedimento avranno luogo domani alle ore 11.

Restano confermate, nella seduta pomeridiana di domani, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre e il sindacato ispettivo nella seduta antimeridiana di giovedì 19 ottobre.

I lavori della prossima settimana saranno interamente dedicati all'esame della riforma della legge elettorale con sedute uniche, senza orario di chiusura, a partire dalle ore 11 di martedì 24 sino a venerdì 27 ottobre, se necessario. La Presidenza potrà disporre sospensioni in relazione all'andamento dei lavori. La votazione delle eventuali questioni incidentali avrà luogo alle ore 17 di martedì 24 ottobre. Il termine per la presentazione degli emendamenti è stabilito per le ore 13 di lunedì 23.

Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi del articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di bilancio.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Erodoto» di Corigliano, in provincia di Cosenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2017:

- Disegno di legge n. 2208 e connesso - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2941 e connessi - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione competente
- Documenti di bilancio
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

Altri provvedimenti previsti da precedenti programmi dei lavori:

- Disegno di legge n. 313 e connesso - Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea
- Disegno di legge n. 560 e connessi - Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992
- Disegno di legge n. 2719 e connessi - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2801 e connessi - Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2323 - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura (*Voto finale con la presenza del numero legale*)
- Disegno di legge n. 119-1004-1034-1931-2012-B - Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2755 - Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2484 - Disposizioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2092 e connessi - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 27 ottobre 2017:

Martedì	17	ottobre	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2208 e connesso - Segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>)
---------	----	---------	------	-------------	---

Mercoledì	18	"	ant.	h. 9,30-13	- Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 ottobre 2017 <i>(mercoledì 18, pom.)</i>
"	"	"	pom.	h. 16	
Giovedì	19	ottobre	ant.	h. 9,30	- Interpellanze e interrogazioni
Martedì	24	ottobre	ant.	h. 11	- Disegno di legge n. 2941 e connessi - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica <i>(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero legale)</i>
Mercoledì	25	"	"	h. 9,30	
Giovedì	26	"	"	h. 9,30	
Venerdì	27	"	"	h. 9,30 <i>(se necessaria)</i>	

Per le sedute uniche della settimana la Presidenza potrà disporre sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2941 e connessi (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 23 ottobre.

Il calendario potrà essere integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di bilancio.

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo
del 19 e 20 ottobre 2017**

(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Governo	30'
Gruppi 3 ore, di cui:	
PD	36'
FI-PdL XVII	21'
M5S	18'
Misto	17'
AP-CpE-NCD	15'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	13'
GAL (DI, GS, MPL, RI)	13'
Art. 1-MDP	13'
ALA-SCCLP	12'
LN-Aut	12'
FL (Id-PL, PLI)	11'
Dissenziati	5'

GUERRA *(Art. 1-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art. 1-MDP)*. Signor Presidente, ho già fatto presente in Conferenza dei Capigruppo come la calendarizzazione forzata in Aula della legge elettorale, a meno di una settimana dal suo incardinamento in Commissione, rappresenta una violenza istituzionale di inaudita gravità.

Di fatto, viene impedito al Senato di esaminare la legge elettorale e cioè la legge parlamentare più importante per la democrazia del nostro Paese. Questo avviene dopo un'altra forzatura molto grave, operata alla Camera con un intervento a gamba tesa del Governo che ha posto la questione di fiducia su una materia, che - ripeto - è per sua natura squisitamente parlamentare. Ciò avviene anche a pochi mesi dalle elezioni, in un periodo in cui ancora più gravi risultano le prevaricazioni nella definizione delle regole del gioco da parte di alcuni giocatori, grossi e potenti, a danno di altri.

Per questa ragione chiedo che il disegno di legge elettorale venga eliminato dal calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, lei conosce perfettamente l'articolo 72 della nostra Costituzione, il quale - lo voglio leggere qui testualmente - prevede: «La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa». Quindi, come vede, in Costituzione si prevede espressamente che le leggi elettorali seguano un *iter* e siano approvate secondo una procedura ordinaria. Secondo lei è ordinario quanto è accaduto alla Camera? Non credo che sia ordinario. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Guerra)*.

Ancora una volta non si è potuta svolgere nemmeno la discussione sulla costituzionalità del provvedimento. Per l'ennesima volta è stata posta la fiducia. Tutti quanti ci eravamo illusi che non sarebbe successo quand'è arrivato Gentiloni Silveri, il quale ha detto che il Governo, per carità, avrebbe potuto facilitarne l'esame, ma ha affermato anche che la questione elettorale è un compito esclusivo del Parlamento. Ancora una volta ci siamo trovati di fronte alla fiducia e ciò non può essere giustificato dal fatto che anche Forza Italia, la Lega Nord e altri Gruppi sono d'accordo con questo disegno di legge, perché è sempre una forzatura e giustamente qualcuno l'ha definito un colpo di mano. Cosa accade ora? Anche in Senato ci troviamo di fronte a forzature che riteniamo gravi. Cosa è accaduto? Lei, signor Presidente, ha appena dato lettura del nuovo calendario dei lavori che prevede l'arrivo in Assemblea del disegno di legge elettorale il prossimo martedì mattina e il suo esame per l'intera settimana, con gravi forzature e compressione dei tempi. Sono stati persino contingentati i tempi di esame delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, le quali dovranno essere votate entro le ore 17 di martedì.

Sono stati decisi a maggioranza dalla Conferenza dei capigruppo anche i lavori della Commissione affari costituzionali, che non era neanche stata aggiornata sul fatto che la seduta di Assemblea di oggi finirà alle ore 20,30 e si era convocata alle ore 20 di questa sera; anche in questo caso con una compressione dei tempi di discussione.

Tutto questo avviene in una situazione in cui, ancora una volta, come accaduto anche alla Camera dei deputati, non si è voluto ragionare, fare una discussione seria, con una votazione chiara e precisa degli emendamenti e un'assunzione di responsabilità da parte ogni parlamentare. Questo, ancora una volta, non sarà possibile.

Signor Presidente, nonostante il buongiorno si veda dal mattino, mi auguro che non vogliate apporre anche in Senato la fiducia - o le varie fiducie - di cui si sta parlando. Ma cosa pensate di fare? Lo chiedo alla maggioranza. Non vi è bastato il fatto che due leggi elettorali (tra cui l'Italicum, approvato anch'esso con la forzatura della fiducia) siano state bocciate e dichiarate incostituzionali?

La prudenza istituzionale e democratica avrebbe voluto che, questa volta, sul disegno di legge elettorale ci fosse una capacità di discernimento, di scelta, e non solo un badare ai propri interessi da parte delle coalizioni o delle finte coalizioni che si mettono in piedi per pura convenienza. La lungimiranza e il voler bene al sistema democratico avrebbero dovuto in qualche modo indurre a un atteggiamento di riflessione e prudenza, perché bisognava ponderare. Bisogna ponderare e mettere a disposizione tempi congrui: come pensate che la dignità delle istituzioni democratiche possa sopravvivere se la legge elettorale viene dichiarata incostituzionale per la terza volta? Possibile che voi, ancora una volta, non pensiate alla dignità di questo Parlamento e delle istituzioni democratiche, ma siate sempre pronti a considerare solo le vostre convenienze?

Cosa andiamo a raccontare ai cittadini? Che, ancora una volta, si ricorre alla fiducia e alle forzature? Ma tanto i cittadini non potranno scegliere niente e nessuno, perché, ancora una volta, non sarà loro garantito ciò che la Costituzione prevede, ossia che il voto è libero, che deve esserci la consapevolezza di quello che si vota e che a un voto dato deve corrispondere un effetto, come richiamato nelle sentenze della Corte costituzionale.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Chiediamo che il disegno di legge elettorale sia tolto dal calendario dei lavori. Peraltro, noi avevamo chiesto che se ne potesse prevedere l'esame in Assemblea «ove concluso dalla Commissione», in modo tale da dare ai membri della Commissione la possibilità di discutere. Neanche questa richiesta è stata accolta.

Signor Presidente, visto che il sabato e la domenica fate sfoggio di dichiarazioni nelle feste di partito, sostenendo che approverete il provvedimento sullo *ius soli*, propongo che la prossima settimana venga esaminato il disegno di legge sulla cittadinanza al posto del disegno di legge elettorale. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, penso ai milioni di italiani che attendono il voto come occasione per riprendere la sovranità in questo Paese e che si aspettano una legge elettorale che consenta ciò dopo tre elezioni con il cosiddetto Porcellum. Questa legge c'è e consente agli italiani con le pensioni al minimo, ai 17,5 milioni a rischio povertà, ai 9 milioni in povertà relativa e ai 4,7 milioni in povertà assoluta (di cui 1,2 milioni di bambini che non hanno accesso a un'alimentazione adeguata) di invertire la rotta in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Questa legge c'è e ce l'ha data la Consulta. La Consulta, con la sentenza pronunciata a inizio 2017, ci ha indicato uno strumento che garantiva il diritto dei cittadini di scegliere i loro rappresentanti e anche la governabilità, perché sopra il 40 per cento di consensi consentiva una maggioranza adeguata per governare. Ma a quel punto la legge non è stata più accettata da lor signori perché, mondata dalle schifezze incostituzionali, non piaceva più, quasi fosse quello l'obiettivo.

Chiaramente questa legge consentiva un Governo a 5 Stelle, con un programma per la prima volta votato dai cittadini. E questo non si poteva accettare: il Governo dell'unica forza politica che non accetta compromessi con i criminali. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

E non lo dico io al senatore Mirabelli, ma il direttore Paolo Mieli che, pochi giorni fa, ha detto che quanto state facendo sulla legge elettorale è criminale. Prendetene atto! E non è solo criminale: è irrazionale; è una offesa all'intelligenza perché, da un lato, si predica il maggioritario e, dall'altro, lo si stempera con il proporzionale trainando il voto sulla persona con il voto di lista. In questo modo i cittadini non sanno più che politico votano e che programma scelgono, perché ogni lista si farà il programma che vorrà e poi liberi tutti dopo le elezioni. Pertanto, non sapremo neanche qual è la coalizione che ha vinto. *(Applausi della senatrice Bottici)*.

Quindi, il Partito Democratico, dal predicare che il giorno delle elezioni voleva sapere chi aveva vinto, vuole oggi sapere, prima delle elezioni, che nessuno possa vincere. Allora, dal marasma emergeranno i veri soci del patto leonino, stipulato nel centro destra per votare Renzi, Berlusconi e Verdini e nel centro sinistra per votare Alfano, Renzi e Berlusconi. Vanno a caccia insieme per poi dare a questi due soggetti il bottino. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Signor Presidente, questa è una legge che non possiamo accettare nel merito ma, soprattutto, nel metodo e nell'*iter* che viene tracciato. Non è stata discussa alla Camera perché, con un sotterfugio, è stata rimandata in Commissione. Le audizioni e le discussioni svolte sul modello tedesco sono state date per buone su un modello che era totalmente l'opposto. Non sono state fatte le proiezioni e, quando si dice che nessuno potrà governare, è perché i giornali ce lo hanno dimostrato con i conti alla mano, in quanto in Parlamento non si sono neanche preoccupati di fare questo tipo di simulazioni.

Noi oggi queste cose le vogliamo fare, perché è un nostro diritto; perché senza questo diritto non siamo nel bicameralismo, e neanche nel monocameralismo dal momento che né alla Camera né al Senato questa facoltà viene concessa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Oggi in Conferenza dei Capigruppo, ci siamo trovati, davanti a un percorso predeterminato che, addirittura, forzava le prerogative della Commissione affari costituzionali. Tant'è che poi, in Ufficio di Presidenza della Commissione, ci siamo chiesti cosa potessimo fare, visto che eravamo commissariati. Oramai era stata data la scadenza alla legge, neanche fosse una mozzarella acida. Che cosa potevamo fare? Non possiamo, poi, neanche organizzarci su questo perché ci hanno incastrato, tra il voto in

Conferenza dei Capigruppo e il voto che adesso dovremo esprimere in Aula. Pertanto, ai giornali che chiedono cosa faremo, rispondiamo che non lo sappiamo. Dobbiamo riconvocarci alla fine della seduta dell'Assemblea per capire cosa è stato finalmente deciso.

Il punto fondamentale è che le decisioni non vengono prese qui. Le decisioni sono già state prese. Lo abbiamo visto con quella manina che ha sbianchettato il testo alla Camera, trasformando il voto della Commissione e dell'Assemblea, modificandolo e restituendoci un testo che non è quello votato. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Sorvolo appena su due questioni fondamentali. I figli del Porcellum hanno clonato il Porcellum nell'Italicum e quando quest'ultimo è stato mondato lo hanno disconosciuto e adesso ci stanno proponendo la terza riedizione dello stesso sconcio disegno. Nemmeno la Bulgaria, censurata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per avere modificato la legge elettorale nell'ultimo anno prima del voto, è riuscita a fare tanto. In questo caso lo si sta facendo a colpi di fiducia.

Non è possibile, signor Presidente, che quest'Assemblea autorizzi il Governo a violare la legge di contabilità, che prevede che la legge di bilancio sia presentata entro il 20 ottobre. Se prevediamo la calendarizzazione in Assemblea di quella che dovrebbe essere la sessione di bilancio per il 24 ottobre, noi stiamo legittimando il Governo a fare scempio della legge di contabilità. Stiamo delegittimando la Commissione affari costituzionali nonché la Commissione bilancio, come a dire che la clausola di invarianza, fissata arbitrariamente alla Camera, rimarrà tale quale che sia la fase emendativa.

L'Assemblea del Senato, votando questo calendario senza modifiche, stabilirebbe che non ha senso che la Commissione bilancio si pronunci: quel voto, quel pronunciamento è già stato predeterminato e allo stesso modo il voto in Commissione affari costituzionali appare totalmente vuoto. Stiamo svuotando di senso queste Aule, stiamo dicendo che ormai l'Italia è stata sottratta, portata via ai cittadini che attendono invece il futuro da un Parlamento finalmente legittimo e da un Governo che affronta veramente i problemi.

Lo vediamo da come, invece, è stato insabbiato il provvedimento per l'abolizione dei vitalizi. Il partito unico dei vitalizi, il partito unico del finanziamento ai partiti e delle sanatorie ai loro bilanci si è impossessato dell'Italia. Questo voto dirà quale sarà la credibilità di qui in avanti. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, quali sono le sue richieste di modifica del calendario?

ENDRIZZI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo di non calendarizzare in Assemblea il disegno di legge elettorale nel periodo in cui riteniamo di essere in sessione di bilancio.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, la senatrice De Petris parlava di consapevolezza del voto da parte dell'elettore, del cittadino; io, per la verità, parlo di consapevolezza del voto di noi parlamentari.

La legge elettorale, colleghi, è uno strumento di democrazia, ma è anche un provvedimento oltremodo complesso, che va studiato e approfondito perché si possa esprimere un voto con convincimento. Dovendo esprimere un voto che regola i principi di governo del mio Paese, io sento l'esigenza forte di dover approfondire la legge, di doverla studiare e di dover poi assumere una determinazione che sia in sintonia con la mia coscienza.

In questi minuti, alla Camera dei deputati, si sta rinviando in Commissione un provvedimento che può essere condiviso o meno e che può essere discutibile, ma io mi domando come sia possibile che dopo cinque letture venga rimesso in Commissione per approfondimenti; come è possibile che per una norma che va a regolamentare le demolizioni si debba approfondire e scavare chissà dove e poi per la legge elettorale si chiedi di esprimere il voto nel giro di ventiquattro ore? Io sono un deputato libero e questo è notorio *(Commenti dei senatori Gatti e Fornaro)* e sono disponibile a votare un disegno di legge, anche se proviene da una forza politica diversa da quella alla quale io aderisco, ma devo essere convinto che ciò che sto votando va nella direzione di soddisfare gli interessi degli italiani. Non potete chiedermi di votare appena poche ore dopo aver letto il testo e di esprimere in questa Assemblea, la mia opinione, che ha un suo peso: dire se sono o no d'accordo.

Signor Presidente, il disegno di legge elettorale è anche pieno di cavilli; lei è un giurista e sono molti i

giuristi in quest'Assemblea. Lo studio va approfondito. Non aspettiamo, come diceva la senatrice De Petris, che magari intervenga la Corte costituzionale a bocciare il provvedimento per incostituzionalità; facciamo un buon lavoro insieme. La legge elettorale deve essere fatta insieme, anche con il Movimento 5 Stelle. Facciamola bene, facciamola insieme. Poi, taluni possono anche non essere d'accordo, ma almeno facciamo salvo il profilo tecnico, la correttezza scientifica della norma, perché altrimenti ha ragione la collega De Petris: come Parlamento ci esponiamo all'ennesima brutta figura nel contesto internazionale.

Per queste ragioni, signor Presidente, le chiedo di espungere il disegno di legge elettorale dal calendario per consentire a me come agli altri - sfido chi esprimerà un voto consapevole in questa Assemblea dopo pochi giorni; forse solo il senatore Caliendo ma non altri - di esprimere un voto che sia espressione di attenta riflessione e quindi compiuto e consapevole. Personalmente non sono in grado di farlo; se gli altri lo sono, facciano come meglio ritengono. Io ho il dovere di formularle questa richiesta di tempo per poter studiare il testo al fine di esprimere un voto compiuto. (*Applausi del senatore Pagnoncelli*).

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, da oltre un mese è in discussione in Commissione - sono tre settimane che facciamo audizioni - il disegno di legge votato e proposto anche dal Partito Democratico alla Camera dei deputati per l'abolizione dei vitalizi.

Da tre settimane ascoltiamo inutilmente - sappiamo che chi viene a rappresentare coloro che già fruiscono di una pensione o del vitalizio difficilmente proporrà il taglio - diversi soggetti: dalla Conferenza delle Regioni agli ex parlamentari ad altri. Addirittura qualcuno aveva proposto che la Fornero venisse a parlare di taglio ai vitalizi. Fortunatamente, la stessa signora Fornero ha avuto la decenza di evitare questo ulteriore smacco ai cittadini.

Ebbene, questo Parlamento non vuole abolire un privilegio, perché di questo si tratta, è inutile che lo nascondiamo: un trattamento di favore che consente, dopo quattro anni e sei mesi, di avere una pensione che un cittadino non vedrà neanche forse prima di morire. Dicevo, per non eliminare questo privilegio, è da settimane che facciamo audizioni. Per questo motivo, Presidente, chiedo che sia calendarizzata, già da giovedì mattina, la discussione del disegno di legge sull'abolizione dei vitalizi, perché dobbiamo tagliare i vitalizi e non la democrazia. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Vi prego, tagliatevi i vitalizi, non tagliate la democrazia. (*I senatori del Gruppo M5S espongono cartelli con su scritto: «# Tagliate i vitalizi non la democrazia»*).

RUSSO (PD). Ridicoli!

SANTANGELO (M5S). Ridicolo sei tu! Non hai ancora visto nulla.

PRESIDENTE. Per cortesia, toglieete quei cartelli; sono stati ripresi anche abbondantemente. Non si accettano provocazioni né risposte alle provocazioni.

MAZZONI (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (ALA-SCCLP). Signor Presidente, intervengo brevemente per confermare la posizione assunta dal mio Gruppo nella Conferenza dei Capigruppo. Noi siamo infatti favorevoli all'*iter* delineato nella Conferenza e quindi all'esame del disegno di legge elettorale in Aula martedì prossimo. Io credo che, a fronte di una proposta di legge elettorale che ha un'ampia condivisione in Parlamento (quando parlo di ampia condivisione mi riferisco a forze che fanno parte della maggioranza di Governo e a forze largamente rappresentative dell'opposizione), non si possa parlare di scorciatoie. Legittimi dubbi di costituzionalità ci possono essere, ma questa proposta risponde ai requisiti che la Consulta aveva fissato: liste brevi e collegi uninominali che consentono il rapporto stretto tra eletto ed elettore. Pertanto, a noi va bene l'*iter* deciso nella Conferenza dei Capigruppo.

Per quanto riguarda la questione dei vitalizi, menzionata poco fa, vorrei dire al senatore Crimi che le audizioni in 1a Commissione non sono state affatto inutili. Se i commissari del Movimento 5 Stelle le avessero ascoltate, avrebbero appreso *pro* e *contro*, ma la maggior parte degli autorevolissimi

costituzionalisti auditi ha sollevato grandissimi e motivati profili di illegittimità. Ribadisco quindi che la posizione del Gruppo ALA-Scelta Civica è conforme a quella da me assunta nella Conferenza dei Capigruppo.

LO MORO (*Art. 1-MDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO MORO (*Art. 1-MDP*). Signor Presidente, è molto imbarazzante la discussione che si sta svolgendo in un'Assemblea che ha già discusso una legge elettorale dichiarata incostituzionale. Evidentemente non impariamo le lezioni e siamo abituati a vedere Presidenti del Consiglio, Ministri, Capigruppo che dicono una cosa e poi ne fanno un'altra.

Siamo anche abituati a commettere errori che non sappiamo correggere ed io intervengo a questo proposito. La prossima settimana, se l'Assemblea - come io spero - dovesse essere liberata dai lavori sulla legge elettorale, che dovrebbero continuare in Commissione, sarebbe opportuno che si provveda a correggere gli errori che quest'Assemblea, insieme a quella della Camera, ha commesso, e in particolare a valutare la legge sugli orfani nel femminicidio, votando l'emendamento che evita che si possa assegnare effetto riparatorio... (*Brusio*).

Signor Presidente, c'è una tale confusione in Aula che non si riesce a parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, per favore. Non riesco a sentire la richiesta della senatrice Lo Moro. Vi prego di abbassare i toni.

LO MORO (*Art. 1-MDP*). Parlavo della questione dell'accoglimento del risarcimento dei danni anche nel caso in cui la vittima non sia d'accordo.

Non basta più che i Ministri facciano le dichiarazioni sui giornali e che una componente della maggioranza si metta d'accordo con il Ministro di turno, il quale non osa fare riferimento agli emendamenti di colleghi che non sono di maggioranza e che magari avevano già denunciato prima questi errori; devono per forza parlare tra di loro. Non bastano più i comunicati stampa, le note d'agenzia e nemmeno le promesse unilaterali del singolo Ministro, che evidentemente in seno al Consiglio dei ministri non ha nessuna forza contrattuale, per cui le sue promesse languono. Così come non ci interessa più sentire, sullo *ius soli*, questa orchestra dei vari Ministri, in cui uno dice che bisogna votarlo e l'altro che invece non è il momento. Noi vorremmo che quest'Aula si occupasse finalmente di questi due provvedimenti, quello che riguarda gli orfani del femminicidio e quello che riguarda lo *ius soli*, per assumersi delle responsabilità, anziché rincorrere in velocità una legge che avrebbe bisogno di maggiore ponderazione.

A riprova di questo, signor Presidente, faccio presente solo una cosa, che non ha a che fare con i difetti di costituzionalità, ma con la fretta con cui si scrive. Viene riscritto, con una tecnica emendativa molto discutibile, il primo comma dell'articolo 1 e si scrive che questo voto, diretto e uguale, libero e segreto - che io penso invece non sarà libero, come non è libero il voto dell'Aula quando si mette la fiducia - è espresso in unico turno elettorale: per eliminare quello che c'era scritto («attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi uninominali»), questo vuoto è stato colmato con un'espressione che non ha molto senso, perché non si capisce come dovrebbe essere se non un unico turno elettorale, visto che non c'è più il ballottaggio e visto che siamo una nazione unica e una Repubblica che ha un unico turno elettorale.

Dico questo, per dire che queste leggi sono raffazzonate e che sui vizi di costituzionalità si guarda con troppa superficialità, perché poi saranno evidenti quando si pronuncerà la Corte e ci sarà un altro Parlamento: si ha uno sguardo corto. Io vorrei avere uno sguardo corto nel senso di fare in questa legislatura quello che possiamo fare e se vogliamo veramente farla, questa legge elettorale, io sarei pronta anche alla collaborazione, ovviamente come sono pronti tutti, ma non basta che quattro capi di partito si mettano d'accordo. Un esponente della maggioranza su una televisione nazionale l'altro giorno ha detto, in maniera indecente: beh, ci sono delle contraddizioni, ma che vuole? Era un compromesso: un pezzo l'ha voluto uno e un pezzo l'ha voluto l'altro. Questa è la legge elettorale. Doppio sistema, maggioritario e proporzionale? Un pezzo l'ha voluto uno e un pezzo l'ha voluto l'altro. I nominati e non le preferenze? Un pezzo l'ha voluto uno e un pezzo l'ha voluto l'altro.

Con quale serenità si può discutere in quest'Aula? Io non ho votato l'Italicum, non ho questa macchia; ma chi ha votato l'Italicum dovrebbe riflettere sul fatto che vorrebbe e che pretende di farci votare per la seconda volta una legge incostituzionale. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL).*

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, devo dire che prendo la parola con difficoltà, perché ho perso il filo di questo dibattito. Mi è sembrato che, a un certo punto, il dibattito prendesse la via dell'ostruzionismo, con vari parlamentari dello stesso Gruppo che prendevano la parola per proporre ordini del giorno diversi da sottoporre all'Assemblea. Credo che questo non sia veramente il momento dell'ostruzionismo.

Vorrei dire pacatamente che io capisco che, in un clima così emotivo come quello che abbiamo ascoltato in molti interventi, sia difficile fare un ragionamento; però vorrei dire per quali ragioni io voterò a favore del calendario che ha approvato la Conferenza dei Capigruppo e voterò contro tutte le ipotesi di variarlo che sono state qua presentate. Vorrei ricordare al Senato innanzitutto che siamo alla fine della legislatura. Vorrei ricordare al Senato che siamo a pochi giorni dall'inizio della sessione di bilancio. Vorrei ricordare al Senato che il Senato stesso ha deciso che giovedì di questa settimana noi non lavoreremo, perché dobbiamo lasciare il tempo - io credo legittimamente - ai parlamentari che intendono partecipare alle campagne elettorali in Lombardia e in Veneto. Vorrei ricordare al Senato che poi, da lunedì 30, il Senato non lavorerà per una settimana, perché legittimamente bisogna lasciare il tempo ai parlamentari che intendono partecipare alla campagna elettorale in Sicilia di andare in Sicilia per votare.

In questa situazione, noi dobbiamo tener conto del fatto che l'Italia ha bisogno di una legge elettorale; ha bisogno, cioè, che venga evitato che tra pochi mesi gli italiani vadano a votare con due leggi elettorali molto diverse; il risultato di quel voto sarebbe certamente due Camere nelle quali sarebbero presenti due maggioranze diverse.

Abbiamo approvato un calendario che fa lavorare la Commissione affari costituzionali per una settimana; la Commissione si è già riunita oggi, ha approvato il suo calendario, ha stabilito il termine per le audizioni, per la discussione generale, per la presentazione degli emendamenti e il momento in cui si andrà a votare. Non sappiamo se il Governo deciderà di apporre la questione di fiducia o no; il Governo lo deciderà, ma questo dipenderà anche da noi, se sapremo dimostrare che sappiamo discutere in un modo diverso da come ho sentito discutere anche oggi pomeriggio.

Vorrei dire alla senatrice De Petris, che ha riportato la questione dello *ius soli*, che il Partito Democratico vuole approvare la legge sullo *ius soli* molto più di quanto non voglia lei. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dai Gruppi Misto-SI-SEL e M5S).*

LO MORO (Art.1-MDP). Ma dove?

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Basta! Questa storia va avanti da otto mesi!

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, faccia concludere l'intervento; poi chiederà la parola.

ZANDA (PD). Io non faccio affermazioni senza spiegarne il motivo. Noi vogliamo la legge sullo *ius soli* più di voi perché non la vogliamo portare in Aula fino a quando non siamo certi di avere la maggioranza dei voti favorevoli. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

TAVERNA (M5S). Presidente, il senatore si deve rivolgere a lei, non alla senatrice De Petris.

DONNO (M5S). Basta!

LEZZI (M5S). Grasso, si svegli!

ZANDA (PD). Questa è la verità! E lei non è in grado di dire il contrario. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti della senatrice De Petris).*

PRESIDENTE. Senatore Zanda, si rivolga all'Assemblea. *(Commenti della senatrice De Petris).*

Senatrice De Petris, non è un dibattito, per favore. *(Proteste della senatrice De Petris).*

Senatrice, la richiamo all'ordine. *(Proteste dal Gruppo M5S).*

LEZZI (M5S). Ma è lui!

PRESIDENTE. Non è un dibattito. Senatore Zanda, prego. *(Reiterate proteste della senatrice De*

Petris).

ZANDA (PD). Signor Presidente, io penso che a ciascun senatore dovrebbe essere data la possibilità di parlare senza essere interrotto. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Marton).*

Mi rivolgo, nel caso specifico, non solo alla senatrice De Petris, che dovrebbe tener conto di essere stata ascoltata, anche quando i suoi interventi non erano propriamente lineari, senza essere mai stata interrotta, ma anche al Gruppo 5 Stelle *(Proteste dal Gruppo M5S)* - state a sentire! - che fanno tanto schiamazzo per la legge sullo *ius soli*, che però loro non voteranno. *(Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Proteste dal Gruppo M5S).*

Adesso strillano, ma non la vogliono! *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore D'Ascola. Commenti dal Gruppo M5S).*

Parlano, invece, dei vitalizi, ben sapendo che la Commissione ha addirittura già determinato il giorno in cui scadrà il termine per la presentazione degli emendamenti. *(Commenti dei senatori Airola e Lezzi).*

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, per favore. Non interrompete chi parla. Lasciate parlare.

LEZZI (M5S). È mezz'ora che parla!

PRESIDENTE. Lasciate parlare! Dopo di che, chi chiede di intervenire intervenga, ma ora lasciate parlare.

ZANDA (PD). Signor Presidente, capisco. Credo che loro sappiano che se vogliono intervenire possono farlo e penso che questo faccia parte della facoltà di tutti noi.

Vorrei però dire una cosa, signor Presidente: i 5 Stelle non amano le discussioni parlamentari lineari; amano esporre cartelli senza senso. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S).* Lo abbiamo visto anche adesso. La loro tecnica parlamentare è, a un certo punto della discussione, tirare fuori dal banchetto un cartello o un pezzo di carta ed esporlo. *(Commenti della senatrice Moronese).*

Ma le sembra che questa sia una cosa dignitosa? Ve lo chiedo: vi sembra una cosa dignitosa? *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Zanda, si rivolga all'Assemblea.

ZANDA (PD). Presidente, mi rivolgo all'Assemblea, ma permetta che mi rivolga anche ai pezzi dell'Assemblea che sono intervenuti fino a questo momento! Io voglio dire, signor Presidente, che sulla legge elettorale vogliamo una discussione che consenta di approvarla in un momento nel quale al Parlamento sono dati tempi determinati. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

SANTANGELO (M5S). Fascista!

ZANDA (PD). Tempi determinati da decisioni nostre, perché il giorno in cui non verremo in Aula lo abbiamo deciso noi, e dalla concomitanza con la legge di bilancio.

Questo vogliamo e questo chiediamo che l'Assemblea approvi. *(Applausi dal Gruppo PD).*

[DE CRISTOFARO](#) (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, le chiederei di modificare il calendario e di inserire il testamento biologico tra le cose che dobbiamo fare in questo scorcio di legislatura.

Sarebbe davvero molto bello se il Parlamento chiudesse questa legislatura approvando la legge sul testamento biologico o quella sullo *ius soli*, che sono leggi di civiltà. Sarebbe molto meno bello se il Parlamento chiudesse questa legislatura - ahimè segnata da molte pagine che non rimarranno alla storia o forse lo faranno, ma non per meravigliose ragioni - invece con un atto clamorosamente divisivo e prepotente come l'approvazione di una legge elettorale con fiducia.

Presidente Zanda, è esattamente l'opposto di come dice lei. Lei ha detto pocanzi che, proprio perché siamo a fine legislatura, dobbiamo fare la legge elettorale. Peccato, presidente Zanda, che quell'Europa che lei tante volte richiama - gliel'ho sentito dire molte volte in questi quattro anni e mezzo di legislatura - dia invece indicazioni completamente diverse da quelle del Parlamento italiano: per esempio, sconsiglia, quasi nega, il fatto che un Parlamento possa modificare le regole elettorali a fine legislatura, a maggioranza e, peraltro, con la fiducia.

Vorrei dire, Presidente: attenzione, perché in Parlamento vincerete, ma era già successo qualche tempo

fa. Eppure, la storia dovrebbe insegnare qualcosa: anche quando avete fatto la riforma costituzionale, in Parlamento avete vinto. Avevate i numeri in Parlamento e anche in quel caso, come oggi, a colpi di maggioranza, avete cambiato la Costituzione. Poi però è successo un piccolo contrattempo che non avevate considerato: ha parlato il popolo sovrano, oltre al Parlamento. E il popolo sovrano ha clamorosamente smentito la vostra maggioranza che avevate costruito sulle riforme. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL, Art.1-MDP e M5S*).

Vedrete che finirà esattamente nello stesso modo: anche questa volta state imponendo, in questo caso un cambiamento di legge elettorale e non una modifica della Costituzione, a maggioranza e lo state facendo ricorrendo alla fiducia, peraltro mettendo il nome del Governo Gentiloni Silveri nel triste elenco di quei Governi che, per l'appunto, ricorsero alla fiducia per cambiare le regole del gioco, e lo state facendo a pochi mesi dalla fine della legislatura.

Sulla legge elettorale tutti i costituzionalisti di questo Paese - gli stessi che il vostro partito ha dileggiato durante la campagna costituzionale e gli stessi ai quali il popolo sovrano ha dato clamorosamente ragione alcuni mesi dopo - ristanno dicendo quello che accadrà e cioè che anche la legge elettorale che state facendo molto probabilmente cadrà sotto la mannaia della Corte costituzionale e avrete contribuito sempre più a far sì che in questo Paese la considerazione dell'opinione pubblica verso le istituzioni repubblicane fosse peggiore di quella già drammatica che si è determinata in questi anni. Ma come fate a caricarvi questa responsabilità? Come fate a non capire che se in questo Paese, nel corso degli anni che verranno, sarà sempre crescente l'allontanamento dell'opinione pubblica dalle istituzioni, ciò sarà esattamente per colpa e a causa delle vostre scelte scellerate?

Come fate a non capire che siete voi i principali responsabili di quello che sta accadendo in tutti questi anni? Eppure avreste dovuto capire almeno la lezione che vi hanno dato tutti quei milioni di italiani che hanno votato al *referendum* costituzionale. E invece no! Un popolo intero, molto trasversale e molto diverso per molti aspetti, si è fatto carico fino in fondo di dire al Parlamento che non passa l'idea che un manipolo di eletti possa modificare le regole democratiche in questo modo. E voi davvero volete insistere su questo terreno? Davvero volete costruire questo tipo di meccanismo? Davvero, ancora una volta, presentate le liste bloccate? Davvero, ancora una volta, costruite un'ipotesi per cui la democrazia debba essere mortificata in questo modo?

Fossi in voi, sarei molto accorto rispetto a quello che state facendo e sarei molto più attento a quello che ha detto la cittadinanza di questo Paese nel corso di questi mesi e di questi anni. Il popolo sovrano ha parlato in maniera molto chiara e molto netta. Ha dato un messaggio molto chiaro e molto netto il 4 dicembre di qualche tempo fa: il fatto che lo abbiate dimenticato così velocemente e con l'arroganza di una maggioranza che è tutta qui, è tutta all'interno di quest'Aula parlamentare, ma non ha nessuna riscontro nel Paese reale, penso che lo pagherete molto, molto caro. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e Art.1-MDP*).

LEZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, vorrei stigmatizzare una questione perché noi vorremmo, invece, una discussione lineare in Parlamento, circa la legge elettorale. Anziché imporre la fiducia e sbianchettare qualche errore grossolano provocato dall'incompetenza di chi scrive le leggi, avremmo preferito poter discutere tranquillamente senza trovare scuse.

Ricordo ancora quella notte trascorsa qui, il 22 dicembre 2015, con la Finocchiaro, poverina, piegata in due a dover incardinare l'Italicum per far contento Renzi, e si era nel periodo della sessione di Bilancio! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Anche lei, senatore Zanda, non si reggeva in piedi, piegato in due a dormicchiare perché Matteuccio la voleva in piedi di notte per il suo Italicum! (*Vivaci proteste dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, si rivolga alla Presidenza.

LEZZI (M5S). Scusate. Ora però - lo dico a lei, Presidente, non mi rivolgo all'Assemblea - vorrei rivendicare la possibilità da parte del Movimento 5 Stelle di approfondire la legge elettorale con le

audizioni e attuare una discussione animata, compiuta e puntuale in Commissione, come da quattro anni e mezzo stanno a gingillarsi sui vitalizi, perché il Partito Democratico non dice che non ha capito la sua stessa legge, che ha votato alla Camera ma qui invece ha bisogno di capire, dal momento che non capisce; sono dei "cretini", che non hanno compreso che devono lasciare il malloppo della pensione prima di garantirsi la poltrona per tornare qui dentro! (*Applausi dal Gruppo M5S. Proteste dal Gruppo PD*).

MIRABELLI (PD). Ma per far intervenire il Presidente che cosa bisogna fare?

LEZZI (M5S). Dovrebbero avere la dignità di guardare in faccia il popolo italiano e rinunciare a quella indecente pensione che non meritano.

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, qual è la sua richiesta di modifica del calendario?

LEZZI (M5S). Chiedo le audizioni di tutti i costituzionalisti disponibili per parlare della legge elettorale prima di fare un altro papocchio e far ridere il mondo con la terza legge elettorale incostituzionale. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti della senatrice Cardinali*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad espungere il disegno di legge elettorale.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'esame di ulteriori disegni di legge.

SANTANGELO (M5S). È il provvedimento sullo *ius soli*!

PRESIDENTE. Per favore, non si interviene nel corso della votazione, senatore Santangelo.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo scusa, ma forse non ho ben capito. C'era una richiesta di calendarizzare il provvedimento sullo *ius soli*. Stiamo votando questa richiesta oppure no?

PRESIDENTE. Come lei saprà, ogni volta si vota l'inserimento di disegni di legge nel calendario dei lavori, in caso di esito favorevole, si andrebbero poi a votare le singole richieste di inserimento pertanto anche il provvedimento sullo *ius soli*. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

DONNO (M5S). Zanda, vota lo *ius soli* adesso, votalo!

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata. (*Applausi della senatrice Paglini*).

Ricordo che le richieste di inserimento di disegni di legge, che abbiamo ascoltato, riguardavano i provvedimenti sul testamento biologico, sulle vittime del femminicidio, sullo *ius soli* e sui vitalizi. Questi sono stati i disegni di legge di cui è stato richiesto l'inserimento nel calendario.

DONNO (M5S). Il Partito Democratico lo ha negato!

PRESIDENTE. Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e gli insegnanti dell'Istituto comprensivo «Arnaldo Fusinato» di Schio, in provincia di Vicenza, che stanno seguendo i nostri lavori. (*Applausi*).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2208) Deputato BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (Approvato dalla Camera dei deputati)

(2230) MUSSINI. - Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato

(Relazione orale) (ore 17,28)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2208, già approvato dalla Camera dei deputati, e 2230.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 12 ottobre si è conclusa la discussione generale e ha avuto inizio l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2208, nel testo proposto dalla Commissione.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti e ordini del giorno ad esso presentati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.210.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

Signor Presidente, le chiedo inoltre di non procedere immediatamente al voto ma di avere cinque minuti di tempo per poter prendere materialmente il fascicolo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Come richiesto dal senatore Santangelo, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 17,29, è ripresa alle ore 17,38).

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, con l'emendamento 1.210, che ci apprestiamo a votare, propongo di sopprimere, al capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, secondo periodo, le parole: «in ogni caso», in quanto non è chiaro se la comunicazione all'ANAC da parte dell'interessato o delle organizzazioni sindacali delle misure ritenute ritorsive sia un obbligo o una facoltà. Con parole: «in ogni caso», diventa un obbligo. Pertanto, oltre alle numerose altre incongruenze del testo, appare anche che chi non segnala misure forse ritorsive omette di adempiere a un proprio dovere.

Sopprimendo le parole: «in ogni caso» resterebbe naturalmente la facoltà di segnalare le misure ritorsive, che peraltro c'è anche a legislazione vigente (senza però i benefici particolari previsti nel provvedimento in esame) e si eviterebbe un eccesso burocratico per cui qualunque cosa deve andare fino all'ANAC. Ci sono i responsabili anticorruzione dei vari settori e dovrebbero bastare quelli, i quali devono vagliare un minimo le segnalazioni, perché altrimenti non servono a nulla. Ipotizzare che qualunque cosa debba essere segnalata all'ANAC sarebbe come prevedere che qualunque denuncia di reato - da una riga sull'autovettura a qualunque altro tipo di reato - debba per forza finire in Cassazione. Direi che ci sarebbe così un intasamento della Cassazione e, in questo caso, dell'ANAC.

A me pare che sia nell'interesse del funzionamento del provvedimento in esame, il cui impianto non condivido, sopprimere le parole «in ogni caso». Evitando che qualunque fatto debba essere comunicato all'ANAC, che è già carica di ogni sorta di adempimento, o meglio di segnalazione, facciamo in modo che il provvedimento abbia almeno una vaga possibilità di funzionare, a meno che l'intento non sia proprio quello di impedire all'ANAC di funzionare, se non su segnalazione, per cui l'ANAC riceverà un miliardo di segnalazioni del tutto inutili, e poi, se vorrà fare qualche azione specifica in modo arbitrario e discrezionale, potrà farlo. Credo che nessuno condivida questo tipo di norma.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.210, presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.13 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.211.

MALAN *(FI-PdL XVII).* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII).* Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

L'emendamento 1.212 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.213, presentato dal senatore Mancuso, identico all'emendamento 1.214, presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.215 (testo 2), presentato dal senatore Mancuso, identico all'emendamento 1.216 (testo 2), presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 1.25 a 1.34 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.218, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti da 1.219 a 1.40 sono stati ritirati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.222 (testo corretto), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.223 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.224, presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.225 (testo corretto), presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.226 (testo2), presentato dalle senatrici Ricchiuti e Lo Moro.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.227 è precluso dall'approvazione dell'emendamento precedente.

L'emendamento 1.57 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.228.

MUSSINI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, svolgerò un brevissimo intervento per segnalare il fatto che con il disegno di legge in esame stiamo dando delle tutele. Nel provvedimento, così come ci è giunto dalla Camera, queste tutele vengono tolte nel caso in cui ci sia una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante. Vorrei sottolineare il fatto che indubbiamente il processo che può riguardare il segnalante si affianca all'altro procedimento, che è quello di verifica della fondatezza delle segnalazioni.

Questa è una normativa di tutela e il fatto di interrompere questa tutela dopo il primo grado di giudizio sembra piuttosto punitivo rispetto al principio generale del nostro ordinamento, cioè che fa fede una sentenza definitiva. Visto che si tratta di un provvedimento di tutela, con l'emendamento 1.228 chiedo che si equiparino i due percorsi e che al comma 1, capoverso «Art. 54-*bis*» al comma 9, si sostituiscano le parole: «anche con sentenza di primo grado» con le seguenti: «con sentenza definitiva», prendendo atto del fatto che una sentenza di primo grado potrebbe non coincidere con tutto il procedimento riguardante la verifica della veridicità e della fondatezza delle segnalazioni, che in un secondo momento potrebbe restituire al segnalante tutta l'autenticità della sua segnalazione e quindi portare a un ribaltamento in secondo grado. Questa è la proposta che faccio e mi sembra più coerente con il nostro ordinamento e con il fatto stesso che quella in discussione è una normativa di tutela.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.228, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.229, 1.230 e 1.231 sono stati ritirati.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.200 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, a me spiace molto che l'emendamento 1.28, a prima firma del senatore Crimi, sia stato ritirato, perché, anche se non del tutto, tentava di superare una frattura costituzionale contenuta nell'articolo 1 che mi impedirà di votare a favore dell'articolo.

All'articolo 1, comma 3, si legge che: «L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta da segreto nei modi di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale». Tale articolo prevede - vado a memoria - che questa identità viene coperta finché l'imputato non possa (non si dice che non debba) averne conoscenza, ovvero fino alla chiusura delle indagini preliminari. Tuttavia, signor Presidente, lei sa meglio di me che l'articolo 111 della Costituzione (quello sul giusto processo) consente all'imputato di assumere mezzi di prova a sua difesa. Faccio riferimento all'articolo 111 che, unitamente all'articolo 25 della Costituzione, è il fondamento costituzionale delle indagini difensive.

Per rappresentare la delicatezza della questione, aggiungo che sempre l'articolo 111 della Costituzione, sia pure con riferimento alla fase del dibattimento, afferma che l'imputato non può essere condannato sulla base delle dichiarazioni di un soggetto che rifiuta di essere interrogato dall'imputato. Questo appartiene alla fase successiva, però è sicuramente un elemento utile per interpretare la costituzionalità o meno di questa norma. Chiedo, allora, a lei, signor Presidente, ma anche a tutta l'Assemblea: in che modo un soggetto può assumere mezzi di prova a sua difesa, così come espressamente garantito dalla Costituzione all'articolo 111, se non conosce il nome della persona che ha svolto dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti?

Ella sa, signor Presidente - come credo sappiano tutti i signori senatori - che la giurisprudenza della Corte costituzionale sul punto, con riferimento all'articolo 111, è sufficientemente chiara e afferma

che, tra i mezzi di prova che possono essere assunti dall'indagato/imputato a sua difesa, sussistono anche quelli posti strumentalmente a dimostrare la falsità delle dichiarazioni - per le quali oggettivamente non vi sarebbe necessità di conoscere l'identità del dichiarante - ma anche l'attendibilità del dichiarante. Mi chiedo, allora, signor Presidente, come si possa ritenere costituzionalmente legittimo questo inciso, che va a limitare pesantemente l'articolo 24 della Costituzione, il diritto di difesa, in specie e a fronte di quanto prescritto dall'articolo 111.

Il senatore del Movimento 5 Stelle Crimi e gli altri senatori cofirmatari, che pure hanno verso il provvedimento una visione molto diversa, se si vuole, osando una categoria corrente, molto più giustizialista che garantista, si erano posti il problema per intero, tant'è vero che inserivano prima di tutto la possibilità del consenso (io accuso, ma acconsento a che venga svelata la mia identità), la qual cosa, secondo il chiaro disposto del comma 3 dell'articolo 1, non è assolutamente possibile. Gli stessi senatori aggiungevano poi che nel procedimento penale le dichiarazioni rese da un soggetto che non presta il consenso, e che quindi rimane anonimo, sia pure fino alla chiusura delle indagini preliminari, non erano di per sé sufficienti per il prosieguo procedimentale, in assenza di ulteriori autonomi elementi. Questo è corretto.

È chiaro che potete votare questa norma, tanto una più una meno cambia poco, ed è altrettanto chiaro che quando vi sarà la polemica sul punto, similmente a quanto accaduto per il codice antimafia, vi cospargerete il capo di cenere e direte che proverete ad aggiustare la vicenda con un successivo intervento. La realtà di fondo, signor Presidente, è che questa piccola disposizione, che poteva essere tranquillamente pretermessa o quantomeno ammorbidita, seguendo la posizione proposta dal Movimento 5 Stelle, è in chiara violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo, che - è inutile ricordarlo in questa sede - sono diritti fondamentali della nostra Costituzione, considerati nell'ordinamento internazionale come diritti inviolabili. Il tutto equivale a dire: andate avanti in questa foga giustizialista; una foga, signor Presidente - ho qualche sommo ricordo degli studi giuridici - che motiva l'affermazione per cui l'obiettivo da raggiungere giustifica il mezzo con cui lo si raggiunge. Tutto questo fa strame del codice di procedura penale, e cioè di quel codice posto a tutela delle garanzie del più debole, che è, per l'appunto, l'imputato.

Andate avanti, continuate a stravolgere la Costituzione - a dire la verità, ci avete provato in grosso prendendo solo sonori schiaffi dal popolo italiano - ma questa norma cadrà davanti alla Corte costituzionale perché è asimmetrica non solo nei confronti della nostra Costituzione ma anche nei confronti del nostro ordinamento internazionale. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e FL (Id-PL, PLI) e della senatrice Stefani. Congratulazioni).*

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, i senatori del Partito Socialista Italiano voteranno contro questo articolo perché, come ha già ricordato il collega Palma, esso limita il diritto alla difesa garantito dalla nostra Costituzione e, in particolare, dagli articoli 24 e 111 sul giusto processo.

In un Paese democratico, la limitazione del diritto alla difesa è una delle questioni più gravi che si possano introdurre all'interno dell'ordinamento. Noi lo stiamo facendo con questo articolo: stiamo creando le condizioni affinché i cittadini non possano difendersi rispetto ad accuse che possono essere infamanti e non giustificate da alcun fatto concreto.

L'ho già detto nella discussione generale: questo è un provvedimento che potrà mettere in campo regolamenti di conti, attacchi a concorrenti, messe in discussione di posizioni all'interno della pubblica amministrazione semplicemente perché si dà fastidio a qualcuno e l'accusatore si crea una protezione successiva perché fa il delatore (la sostanza è questa).

Di fronte a questa degenerazione della giusta lotta alla corruzione e ai comportamenti illegali nella pubblica amministrazione, noi diciamo di no, perché c'è sicuramente qualche altro metodo che consente di avere una pubblica amministrazione responsabile e rispettosa dello Stato di diritto, e dei

cittadini convinti che per fare il proprio dovere non bisogna essere premiati. Fare il proprio dovere è appunto un dovere del cittadino e non ha bisogno di premiazioni o di trattamenti particolari (*Applausi della senatrice Rizzotti*). Chi non ha il coraggio di fare il proprio dovere non merita nessuna tutela. (*Applausi dei senatori Malan e Pagnoncelli*).

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, il comma 3 dell'articolo 1 esprime qualcosa che è avvicicabile al concetto della delazione, fenomeno antico quanto odioso. Svetonio, nella sua opera "Vite dei dodici Cesari", tra le poche virtù che attribuiva all'ultimo dei suoi cesari, vale a dire Domiziano, gli riconosceva di aver contrastato e perseguito i delatori e la delazione.

Penso all'articolo 54-*bis*, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dal disegno di legge in esame, che subordina - lo ha già detto molto meglio di me il senatore Palma - al consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità anche la sorte del procedimento disciplinare attivato sulla base della segnalazione. Si tratta di una norma che produce un risultato oltre che paradossale anche ingiusto. Chi venisse incolpato sulla base di una segnalazione in un contesto in cui l'identità del segnalante sia indispensabile per la sua difesa, si vedrebbe probabilmente proscioltosi, ma comunque sottoposto a un procedimento del quale gli rimarrebbe sempre e comunque ignota la scaturigine. Dice bene il senatore Buemi: non è possibile immaginare che non si dia la possibilità di difesa ad un soggetto che viene incolpato, ancorché nell'ambito di un procedimento disciplinare.

Io non sono Svetonio e non sono Domiziano. Però, come Svetonio e come Domiziano, mi oppongo ad un provvedimento che affermi un qualcosa che sta al di fuori della cultura giuridica di un Paese democratico.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

CALIENDO (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, intervengo in dissenso dal Gruppo perché non mi sento di votare né contro, né a favore; e ne spiego la ragione, che lei coglierà certamente meglio di me. Questa norma è in parte ridicola e in parte inapplicabile. Il comma 3 dell'articolo 1 recita infatti: «Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità». La mia domanda è rivolta non a lei, signor Presidente, ma al relatore: come faccio a sapere che è necessaria, nel procedimento disciplinare per la mia difesa, la conoscenza dell'identità del segnalante? Non so nulla. L'identità del segnalante è coperta, c'è una notizia che mi riguarda e che ha dato luogo a un'iniziativa disciplinare e io devo chiedere l'identità del segnalante perché è necessaria alla mia difesa? Ci rendiamo conto che è una cosa assurda e impossibile? Come faccio io incolpato a pensare che l'identità del segnalante possa essere utile alla mia difesa? A meno che non abbia rivelato una notizia che riguarda tutti e due, per cui l'incolpato avrà idea di chi è il segnalante.

Una norma di questo tipo ci espone al ridicolo, perché è non solo inapplicabile, ma non ha senso. Perciò mi rivolgo al relatore: faccia una correzione. C'era un emendamento della Lega che proponeva di togliere questa frase, ma su di esso è stato espresso parere contrario. Vi rendete conto che è proprio una frase inutile, che non ha senso e che nessuno di noi riesce a comprendere? Figuriamoci quando dovrà essere applicata! La prima regola di un legislatore è la chiarezza non solo della norma, ma anche della finalità che questa persegue. Siccome qui la finalità non si comprende, vorrei capire, prima di votare l'articolo 1, se c'è un minimo di attenzione da parte del relatore, affinché ci spieghi questa norma, oppure riveda la sua posizione in merito all'emendamento della Lega.

COMPAGNA (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, anche i senatori della Federazione della Libertà, sulla scia del senatore Falanga (non necessariamente di Svetonio), voteranno contro questo articolo. Però, nel momento in cui lo dichiariamo, speriamo, sulla base delle considerazioni e dell'appello rivolto dal collega Caliendo, che vi sia un'ulteriore riflessione da parte del relatore, il quale in modo totalmente metallico (non voglio dire assente) partecipa alla discussione di questo provvedimento.

Non sono sicuro che la norma sia del tutto inapplicabile, come sostiene il senatore Caliendo. Però, esclusivamente sotto il profilo dell'applicabilità, qui sono state mosse considerazioni molto pertinenti in materia di rispetto della Costituzione. Secondo il senatore Falanga il delatore è figura odiosa; ma, per quanto odioso sia il delatore nella Roma di Svetonio, mi si consenta di dire che altrettanto odiose sono l'indifferenza, l'insofferenza e (se posso usare questa espressione) la strafottenza di un'Assemblea parlamentare di fronte al diritto al giusto processo e al diritto alla difesa che finirebbe per essere del tutto pleonastico, come osservato dal senatore Caliendo.

Non voglio tornare alla scorsa settimana, signor Presidente, ma lei ricorderà che in quest'Aula non solo io, ma anche, per l'appunto, il senatore Caliendo le abbiamo fatto notare che questo provvedimento non è mai passato per la Commissione giustizia. Lei ci ha detto che non era proprio così. Per noi che non facciamo parte di quella Commissione era esattamente così e la documentazione del fascicolo lo testimoniava.

Credo che questa discussione imponga alla buona fede - ove ancora vi sia - del relatore di non lasciare del tutto inevasa quella speranza che, a nome di molti di noi, ha formulato in quest'Aula il collega Caliendo; altrimenti i senatori della Federazione della Libertà voteranno, come hanno detto tutti i colleghi che mi hanno preceduto, in maniera contraria. *(Applausi dal Gruppo FL (Id-PL, PLI) e della senatrice Rizzotti).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 1.0.200 è stato ritirato.

Saluto ad una delegazione di un'associazione di ex parlamentari del cantone svizzero di Neuchâtel

PRESIDENTE. Rivolgo il saluto a una delegazione, in visita a Roma e presente in tribuna, dell'associazione di deputati ed ex deputati cantonali del cantone di Neuchâtel, in Svizzera, che seguono i nostri lavori. *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2208 e 2230 (ore 18,08)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vi sono alcuni emendamenti che cercano nel loro insieme di circoscrivere l'applicazione di norme, la cui irrazionalità, con rischio di inapplicabilità e incostituzionalità, è stata ampiamente approfondita dai colleghi Palma e Caliendo. All'articolo 2 è trattata una questione ancora più delicata delle precedenti: sono previste tutele e sanzioni nei confronti di chi segnala irregolarità anche nel settore privato. Devo dire che in questo caso la norma è sempre più acrobatica e sempre più difficile da circoscrivere. I miei emendamenti tendono a circoscrivere l'applicazione.

L'emendamento 2.202 chiede che le condotte illecite vengano segnalate entro sette giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza, per evitare che le segnalazioni non siano un'espressione del senso civico del segnalante, ma una sorta di assicurazione sulla vita professionale, da tirare fuori nel caso si temano o siano state prese misure che potrebbero danneggiare la persona dal punto di vista lavorativo.

L'emendamento 2.200 contiene la stessa proposta contenuta in emendamenti da me presentati all'articolo 1. Esso chiede che queste segnalazioni siano fondate su elementi di fatto precisi e che comportino gravi violazioni del modello di organizzazione e gestione. Pertanto, non si tratterebbe di una qualunque segnalazione, sebbene nella scorsa seduta io abbia sentito alcuni colleghi sostenere che il provvedimento piace proprio per la sua genericità, il che in via del tutto teorica va molto bene, ma in pratica significa incitamento alla segnalazione generica, verosimilmente inconcludente, che però può funzionare come tutela per un lavoratore che pensi di essere oggetto di qualsivoglia provvedimento, inclusi i giusti provvedimenti presi rispetto alla sua situazione lavorativa.

MUSSINI (*Misto*). Signor Presidente, vorrei concentrarmi su alcune osservazioni.

Trovo che l'articolo 2, intitolato «Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato», sia stato molto negletto all'interno di questa legge. Mentre c'è stata una disciplina che ha cercato di dare precisazioni - anche se, a mio avviso, poteva essere fatto di più perché la legge poteva essere più certa e chiara e lo spiegherò meglio in sede di dichiarazioni di voto - l'articolo 2 è assolutamente inadeguato. Era già inadeguato il testo giunto dalla Camera; è stato, a mio avviso, peggiorato e non migliorato dai cambiamenti fatti in Commissione. È stata aggiunta l'espressione: «e fondate su elementi di fatto precisi e concordati». In altre parole, al segnalante nel privato si richiede una precisione che al segnalante nel pubblico non è richiesta. L'ho già ricordato in discussione generale: teniamo presente che, nella recente normativa relativa alle banche e, quindi, ai privati, che l'Unione europea ci ha chiesto di recepire a proposito dell'antiriciclaggio, un articolo corposo dava una serie di indicazioni e di principi ai quali avremmo dovuto far seguire delle indicazioni operative, proprio nella direzione della tutela del segnalante; e stiamo parlando di privato. Ora, invece di fare passi avanti, con queste definizioni stiamo facendo passi indietro rispetto anche all'esistente introducendo un obbligo relativo a «elementi di fatto precisi e concordati», che chiediamo al privato e non al pubblico, quand'è proprio in un certo tipo di privato che le segnalazioni si sono rivelate più importanti e rilevanti anche ai fini di un interesse collettivo. Ricordiamo che le banche sono un tema particolarmente sensibile. Adesso il presidente Casini non c'è, ma lui ne avrà contezza.

Sempre a proposito del privato, addirittura alla lettera *d*) è stato introdotto un principio che non è neanche conforme al modello organizzativo che prevede il decreto legislativo n. 231 del 2001 perché diciamo che vengono introdotte nel sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, sanzioni nei confronti di chi viola «le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate». Ebbene, questo durante i lavori in Commissione, è stato eliminato per il pubblico sopprimendo un articolo e qui viene introdotto nel privato, oltretutto in modo del tutto incoerente rispetto ai principi del modello organizzativo perché quest'ultimo riguarda l'organizzazione della prevenzione della corruzione. Chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate ha un suo percorso che riguarda la querela e i relativi procedimenti conseguenti alla stessa. Per questo l'articolo 2 è particolarmente negativo, proprio per la tutela del privato. Noi non prevediamo, quindi, un percorso certo nel privato per le segnalazioni, in compenso chiediamo al segnalante del privato di avere un rigore, una disciplina, una contezza - per così dire - che non è coerente con il concetto stesso di segnalazione.

Ho presentato un emendamento aggiuntivo, signor Presidente, che illustro adesso perché è coerente con il discorso fatto. L'emendamento 2.0.204 mira a dare una struttura che sia certa e chiara e che fornisca indicazioni sia al privato, quindi all'azienda, sia al segnalante perché le segnalazioni possano essere rese e perché il percorso di segnalazione sia autentico. Non capisco, e mi piacerebbe saperlo dal senatore Tonini che spero vorrà spiegarmelo, perché l'emendamento sia stato considerato improcedibile ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e le anticipo, signor Presidente, che non

capendo quali siano le spese previste nella proposta, ne chiederò certamente la votazione.

Capisco maggiormente l'improcedibilità, anche se relativamente, per l'emendamento 2.0.203 che riguarda l'istituzione di un fondo, ma nella mia proposta sono precisate anche quali potrebbero essere le risorse con cui alimentare tale fondo.

A questo punto, Presidente, vorrei brevemente far presente un aspetto: in fase di discussione generale (curiosamente alcuni colleghi lo hanno citato come un fatto ancora esistente) abbiamo visto che negli Stati Uniti c'è addirittura un premio per i segnalanti, cioè per coloro che fondatamente segnalano. In realtà, nel corso della discussione alla Camera, il concetto del premio era stato superato dato che tutti erano consapevoli, i *whistleblower in primis*, del fatto che ricevere un premio possa far scattare quel riflesso pavloviano che scatta comunque lo stesso in quest'Aula e che fa chiamare il segnalante delatore o addirittura sicofante, cioè colui che fa segnalazioni per la certezza di ricevere un premio. L'idea del premio era stata superata ma non è affatto superata la necessità di un fondo, tanto è vero che sono stati presentati ordini del giorno che chiedono al Governo di istituirne uno. Ora, io non capisco per quale ragione debbano essere accettati degli ordini del giorno quando qui abbiamo un emendamento che indica anche dove andare a prendere i soldi, e si tratta di risorse che sono collegate al meccanismo del recupero attraverso le segnalazioni. In sostanza è un circolo virtuoso che si chiude con la certezza di recuperare risorse per dare quelle tutele che sono il contenuto e il significato principale di questa legge.

Un altro aspetto che mi sta molto a cuore riguarda le clausole contrattuali di fedeltà e riservatezza. A fronte del prevalente interesse pubblico, sono nulle. Questo è il contenuto dell'emendamento 2.209 che io non ritengo superato dall'emendamento del relatore 2.0.200 perché in quest'ultimo accade un qualcosa che si ritrova in più passaggi di questo disegno di legge; cioè, anche rispetto all'articolo 1, si ritaglia una condizione particolare di non coinvolgimento in questa responsabilità di prevenzione della corruzione per tutti coloro che hanno rapporti di consulenza professionale o di assistenza con enti, imprese o persone fisiche. Ebbene io credo che ciò sia sbagliato perché nel momento in cui abbracciamo l'idea che la prevenzione della corruzione ci spinge a richiamare tutti i cittadini e a dare loro una tutela in modo del tutto contrario - ritengo - alle osservazioni del senatore Buemi, del tutto campate in aria rispetto alla realtà quotidiana del nostro Paese; si abbraccia il principio del coinvolgimento di tutti i cittadini non certo in un'attività di delazione, ma nell'esercizio del loro senso civico con responsabilità; per questo ritengo non sia giusto ritagliare intorno a queste figure una sorta di area di liceità, di vincolo e di non coinvolgimento in questa responsabilità. Propongo pertanto il reinserimento di tale principio.

In ultimo, con l'emendamento 2.207 chiedo che si inserisca «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, ove compatibili», cercando così di risarcire il grave squilibrio che, a mio avviso, c'è, tra la tutela nel pubblico e la tutela nel privato. Ricordo che le banche fanno parte del privato e credo quindi che abbiamo bisogno di corrispondere ad una richiesta che ci viene rivolta prima di tutto dall'Unione europea. (*Applausi del senatore Centinaio*).

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, mi spiace che la Commissione giustizia non abbia potuto vedere il provvedimento e gli emendamenti. Non mi rimane allora che cercare di orientare il relatore ad una modifica, richiamando l'attenzione anche del senatore Ichino, che ha avuto l'amabilità di difendere il provvedimento al nostro esame. In particolare, vorrei evidenziare due rilievi, a mio avviso significativi, riferiti all'articolo 2. Il primo concerne l'illecito.

È evidente che si chiede al singolo dipendente di segnalare le condotte illecite. Ricordo ancora a quest'Assemblea una questione, sulla quale non ho mai avuto risposta. A fronte dei circa 300-350 casi di corruzione che ogni anno approdano nei tribunali italiani, abbiamo una pubblicistica che parla di 5-6 milioni di casi di corruzione ogni anno. Dai sondaggi emerge infatti come l'Italia sia uno dei Paesi più corrotti del mondo. Ricordo che cinque anni fa abbiamo introdotto una norma che mi piacerebbe fosse monitorata. In tutti i Comuni italiani è stato realizzato obbligatoriamente il piano anticorruzione. In

ognuno degli 8.000 Comuni italiani c'è quindi un funzionario contro la corruzione che risponde personalmente, fino alla sospensione dello stipendio o dall'incarico, se appare che non abbia vigilato adeguatamente. Si tratta di un armamentario che non mi sembra abbia avuto grandi risultati. Secondo questa diagnosi siamo tutti corrotti; 5 milioni di casi di corruzione l'anno, come dicono i sondaggi d'opinione, rappresentano infatti una situazione drammatica e intollerabile. Affermando però che il lavoratore denuncia la condotta illecita, siamo sul piano del reato, di un atteggiamento del privato e di qualcuno che approfitta all'interno dell'azienda.

Non ci fermiamo però a questo punto perché si aggiunge che la denuncia può essere fatta sulla condotta illecita o violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente. Qui andiamo su tutto un altro piano. Senatore Ichino, ci ho riflettuto e noto che qui c'è un grande assente: il sindacato. All'interno di un'azienda privata, nel momento in cui si dà al singolo dipendente la possibilità, la facoltà, anzi, lo si incoraggia a segnalare, con tutte le criticità emerse inerenti l'anonimato, illeciti, quindi sostanzialmente reati, gli si fa carico altresì di denunciare o di far presenti le violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente. Pensavo, e mi rivolgo anche alla sinistra, che in un Paese civile e democratico, questa fosse la posizione del sindacato. Cosa fa il sindacato dentro un'azienda se non operare per tutelare gli interessi anche del singolo lavoratore in dialettica con la direzione aziendale? Mi sono informato presso i sindacati e mi è stato segnalato che quando è stato richiamato il presidente delle banche, dove questo meccanismo è stato già introdotto, lo hanno fatto nero su bianco, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Non sono mai stato un fautore del sindacato o di quella che talvolta è l'invadenza sindacale, ma da questo non si può passare, con un provvedimento del genere, al non dare nelle aziende private alcun ruolo di rappresentanza e anche di denuncia al sindacato, perché si dà il caso che ci sta anche per quello.

Quando si parla di «violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente» mi risulta che sia il sindacato, all'interno dell'azienda, e in dialettica con la proprietà, a dover discutere, intorno ad un tavolo, di questioni inerenti all'organizzazione e alla gestione. O è il singolo dipendente? Che titolo ha il singolo dipendente per mettersi a discutere della gestione o dell'organizzazione dell'ente, magari anche in forma anonima? Chiederei allora al relatore se sia possibile introdurre la stessa clausola che è stata introdotta nell'accordo sulle banche, ossia che ciò avvenga secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, affinché in questo meccanismo il sindacato non venga totalmente scavalcato e anche delegittimato rispetto alla sua funzione. E non mi sembra una provocazione da poco.

Poi naturalmente mi rimane da capire, ma vorrei sentirlo dal relatore e dal Governo, perché si passa dalla denuncia delle condotte illecite alla segnalazione di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, che mi sembrano due cose completamente diverse, ma che sicuramente comportano, all'interno dell'azienda, il pericolo di una gestione personalizzata, coperta dall'anonimato. Vi è il rischio infatti che taluni possano ricorrere a questa possibilità non solo per denunciare situazioni anomale ma anche strumentalmente e per mille altre diverse ragioni, scavalcando totalmente il ruolo del sindacato.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno presentati.

MARAN, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 2, fatta eccezione per l'emendamento 2.203 su cui esprimo parere favorevole.

Sull'ordine del giorno G2.1 esprimo parere contrario.

Esprimo altresì parere contrario su tutti gli emendamenti aggiuntivi, fatta eccezione per l'emendamento 2.0.200, su cui il parere è favorevole.

Se mi consente, Presidente, vorrei chiarire in maniera telegrafica una questione generale: il nostro ordinamento ha già introdotto una disciplina generale sulla protezione del dipendente che segnala illeciti. Non è una novità: lo abbiamo fatto con legge n. 190 nel 2012 che riguarda la prevenzione e la repressione - così titola la legge - della corruzione nel settore pubblico. Lo abbiamo fatto anche con un

modifica della responsabilità amministrativa per gli enti privati - di questo tratta l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame - con il decreto legislativo n. 231 del 2001. Ovviamente si guarda alla modifica della responsabilità amministrativa degli enti privati che deriva da reati.

Che cosa dice la norma, perché altrimenti rischiamo di capirci male? La disciplina prevede la responsabilità di enti, associazioni o privati, nonché di enti pubblici economici, per i reati commessi da alcuni soggetti nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La responsabilità è quindi degli enti privati, ma viene esclusa - questo lo dice il decreto legislativo n. 231 - se quegli enti adottano e attuano un modello di organizzazione e di gestione che rispetta una determinata serie di requisiti. Oggi interveniamo semplicemente con una definizione ulteriore, a tutela del segnalante, di quei requisiti e non sul quadro generale che è già chiaro sul piano delle responsabilità e sulle modalità per esserne esclusi.

In considerazione di questo, proprio perché il nostro ordinamento indica già con chiarezza come funziona il sistema, ma non indica con chiarezza che cosa deve fare chi si trova in questa difficile e scomoda situazione, cioè una persona che nel suo lavoro è venuta a conoscenza di quella che gli sembra un'attività illegale, abbiamo cercato di dare una serie di risposte. Per questo il parere è contrario a tutti gli emendamenti dei colleghi.

BIONDELLI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.4.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Mancuso.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.12, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.200.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'articolo 2 istituisce nuovi obblighi per tutte le società e addirittura associazioni, anche prive di personalità giuridica, intervenendo sul decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'articolo 1 stabilisce che un dipendente privato - addirittura la parola usata è «collaboratore», quindi molto ampia - che abbia segnalato qualche irregolarità nella pubblica amministrazione, anche se non c'entra nulla con l'azienda in cui lavora, ha diritto a tutele particolari per evitare misure che peggiorino le sue condizioni lavorative, anche di carattere organizzativo. Questo è quanto stabilito dall'articolo 1 e - quel che è peggio - il responsabile di eventuali misure che danneggino il dipendente è soggetto a una multa da 5.000 a 30.000 euro. Questa è una previsione già di per sé abbastanza folle da pensare: un privato - immaginiamo un dirigente di azienda privata, il padrone di una ditta anche piccolissima - che prenda un provvedimento che rende più gravosa la situazione lavorativa di un suo dipendente viene punito con una multa da 5.000 euro in sù se quest'ultimo, a sua insaputa (visto che l'identità del segnalante non può essere rivelata, ai sensi del comma 3, dell'articolo 1), ha segnalato un'irregolarità,

un atto illecito in una pubblica amministrazione che magari non c'entra nulla con l'azienda per cui lavora. È veramente difficile da abbracciare l'irrazionalità e la follia di questa norma.

All'articolo 2 è prevista una norma, non dico peggiore perché credo sia impossibile, ma altrettanto irrazionale. Il legislatore ha anzitutto imposto a tutti, nel settore pubblico, il responsabile anticorruzione che, come ha ricordato il collega Giovanardi poc'anzi, è responsabile personalmente di qualunque atto di corruzione che avvenga in un ambito in cui egli sia responsabile della lotta alla corruzione non già se ha partecipato all'atto o l'ha favorito in qualsiasi modo, ma se non è in grado di dimostrare di aver preso le misure preventive necessarie (che sarebbero un piano annuale contro la corruzione e la rotazione degli incarichi).

Colleghi, notate bene che queste previsioni valgono anche per i tanti Comuni che hanno un solo dipendente. Questo unico dipendente, pagato dal contribuente, deve perdere tempo prezioso - durante il quale dovrebbe rendere servizi alla popolazione del suo Comune - per fare una relazione in cui spiega come previene attività di corruzione di cui egli stesso può essere l'unico autore, essendo l'unico dipendente. Insomma, si tratta di una perdita di tempo clamorosa.

In questo provvedimento si introducono obblighi analoghi nelle aziende private: non soltanto nelle aziende, ma addirittura negli enti privi di personalità giuridica. Pertanto, anche nella più innocente delle attività, come una società sportiva ovvero una pro loco, se emerge che un dirigente o qualcuno che ha titolo per agire a nome di questa associazione ha commesso qualche illecito a vantaggio della società stessa, la società ne subisce le conseguenze ed è ritenuta essa stessa responsabile. Dunque, se colui che ha commesso questo atto non è il presidente sarà comunque quest'ultimo a subirne le conseguenze, a meno che dimostri di aver preso una serie di misure, tra le quali quella indicata alla lettera *a*) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, per la quale egli deve dimostrare (con tanto di circolari che deve provare essere giunte a conoscenza di tutti coloro che operano all'interno di questa azienda o, lo ripeto, associazione anche priva di personalità giuridica) di aver preso una serie di misure, istituendo, tra l'altro, uno o più canali che consentano ai soggetti indicati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate. Tali canali, poi, devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante; e poi non bastano uno o due canali ma servono, ai sensi dell'articolo 2-bis, lettera *b*) del decreto n. 231, come introdotto dall'articolo 2 del presente provvedimento, canali alternativi di segnalazione. Ma già alla lettera *a*) si dice che servono uno o più canali; quindi, il secondo dovrebbe essere palesemente alternativo al primo. Però, se si istituiscono più canali ai fini della lettera *a*), bisogna istituirne altri ai fini della lettera *b*). Servono poi misure atte a garantire l'identità. Come si traducono queste previsioni nella pratica? Nel fatto che tutte le associazioni e aziende, anche quelle con un solo dipendente (come l'artigiano con un solo dipendente piuttosto che l'idraulico con un solo dipendente), che dovrebbero pensare solo a fare il suo lavoro, dovranno istituire per questo unico dipendente un canale (facendo delle belle circolari) attraverso il quale dimostrare di avere segnalato a questo dipendente che esiste il modo di denunciare irregolarità e, quindi, il modo di essere protetti. Una serie di adempimenti burocratici che produrranno montagne di carta ma per i quali non serve la copertura, perché tanto paga il privato.

Quindi, il privato è spinto a lavorare in nero perché, se non lavora in nero, rischia delle sanzioni per il solo fatto di non aver assolto ad una serie di adempimenti burocratici. Pensiamo anche al caso di associazioni senza scopo di lucro, alle società sportive e a qualunque tipo di associazione, come le pro loco. Magari una società sportiva, nella persona del suo presidente o di un suo responsabile, si è data da fare per ottenere degli spazi affinché bambini e ragazzi avessero un luogo per allenarsi e fare pratica sportiva; se salta fuori che questi ha commesso una irregolarità e che si è dato da fare al di là del lecito, la società stessa ne è responsabile.

Dunque, tutte queste associazioni dovranno dotarsi di queste strutture burocratiche, che alle grandi aziende, siccome hanno già chi si occupa di tali questioni, comportano tutto sommato solo qualche lavoro in più per tutti coloro che sono addetti alla burocrazia. Per un privato, però, tali adempimenti comportano rubare tempo all'attività che dovrebbe dedicare a realizzare un profitto, se è un'azienda di tipo commerciale o industriale, o a svolgere l'attività oggetto dell'associazione, nel caso si tratti di una

società senza scopo di lucro o per l'assistenza.

Dunque, qui abbiamo, in primo luogo, una militarizzazione della pubblica amministrazione dove tutti devono temere tutti e, in particolare, devono temere le segnalazioni generiche. Infatti, se la segnalazione è generica non potrà dare luogo ad alcun provvedimento contro chi l'ha fatta perché, se si segnala un fatto preciso, solo in quel caso si può ravvisare la calunnia e, alla lunga, questa persona sarà punita. La segnalazione generica, però, consentita dall'articolo 1, sarà premiata.

Qui, inoltre, abbiamo anche la burocratizzazione delle aziende private. E poi ci si stupisce se le aziende preferiscono il nero e preferiscono spostarsi in altri Paesi.

Io propongo, dunque, non la cancellazione di questi obblighi, ma che vi sia una assicurazione di carattere sostanziale affinché le persone che segnalano irregolarità nella pubblica amministrazione vengano tutelate e messe al riparo da misure ritorsive; dico però no alla attuazione di piani, contropiani, circolari e burocrazia, che costano a chi le fa e il cui costo si riversa su chiunque goda dei servizi di questi enti, sia dal punto di vista monetario sia dal punto di vista di minori servizi prestati. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).*

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.200, presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.201, identico all'emendamento 2.202.

MALAN *(FI-PdL XVII).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII).* Signor Presidente, con l'emendamento 2.202 propongo che le condotte illecite vengano segnalate entro sette giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza, per fare in modo che rispetto a tali segnalazioni, anche se c'è sempre il rischio che anche in questo caso prevalga l'aspetto di autogaranzia piuttosto che quello di denuncia di irregolarità, perlomeno si abbia una relazione immediata tra il momento in cui il segnalante viene a conoscenza dell'illecito o del presunto illecito o di qualcosa di molto generico descritto all'articolo 1 e quello in cui lo segnala; francamente sette giorni sembrerebbe una misura congrua, in qualunque momento.

Faccio il caso di un dipendente, magari non dei più brillanti e non di coloro che si danno molto da fare per il proprio lavoro, dunque uno di quelli che lo riversano sui colleghi, che devono fare, oltre al proprio, anche il suo lavoro. Poniamo il caso che questi, nonostante tutte le limitazioni che sappiamo benissimo già oggi esistono, sia oggetto di qualsivoglia misura, anche organizzativa, per la quale le sue condizioni di lavoro divengono meno agiate, come succede tutti i giorni. In qualsiasi tipo di azienda, infatti, intervengono mutamenti organizzativi che a volte migliorano la condizione lavorativa di un lavoratore ma altre volte la peggiorano; sono cose che succedono. Ebbene, nel momento in cui lui è soggetto a tali misure si ricorda che forse otto anni prima aveva sentito qualcuno dire che forse l'azienda - o anche un'altra - stava facendo qualcosa di irregolare contro la pubblica amministrazione; così si guadagna questa assicurazione contro qualsivoglia provvedimento che lo possa danneggiare. Qualcuno dice che non può essere così, perché dovrebbe prima aver fatto la segnalazione e poi subirne le conseguenze. All'articolo 1 io avevo presentato l'emendamento che stabiliva questo, ma nel testo in esame questo aspetto è stato rifiutato.

Inoltre, siccome il comma 3 dell'articolo 1 afferma che è garantito l'anonimato della segnalazione, quindi che la persona segnalante non è conoscibile, a quel punto può benissimo non essere conosciuta neanche la data in cui ha fatto la segnalazione.

Insomma, il disegno di legge in esame parte da un buon proposito, quello di tutelare quanti segnalano irregolarità della pubblica amministrazione ma poi il testo porta a una deriva che lo conduce da tutt'altra parte; facciamo in modo qua e là di andare nella direzione suggerita dal titolo. Per ora faccio notare che, tranne quell'emendamento che per la verità ha cambiato pochissimo (ma sempre meglio di niente) l'articolo 1, che è stato votato poco fa, i mutamenti rispetto al testo votato dalla Camera sono

stati tutti in senso peggiorativo: il testo della Camera prevedeva la buona fede, una definizione un tantino generica ma che in questo caso è stata proprio cancellata.

Io so che molti (e credo di essere prudente a dire molti) di coloro che stanno votando questo provvedimento sono coscienti del fatto che non sia opportuno; tuttavia, se non lo cambiamo in modo significativo, poi la realtà, con le sue conseguenti responsabilità, è quella che si sta votando; non è che si vota una legge e poi ne va in vigore un'altra.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.201, presentato dal senatore Mancuso, identico all'emendamento 2.202, presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.203, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.204, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.205, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.206.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole su questo emendamento che prevede - cosa che avrebbe dovuto essere fatta prima - sanzioni anche nei confronti di coloro che abbiano riportato responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione nell'ambito delle segnalazioni qui previste. Colleghi, questo è uno dei tanti problemi che emergono con questo disegno di legge.

Qualcuno dice che negli Stati Uniti d'America ci sono misure di questo genere: è vero, infatti noi non siamo contrari che ci siano tutele verso chi segnale irregolarità nella pubblica amministrazione - peraltro già previste dalle leggi vigenti - e non saremmo contrari ad aggiungerne di ulteriori se fossero necessarie. Tuttavia, dobbiamo tenere presente che la nostra realtà è diversa. Sappiamo molto bene quanto complicato sia, in particolare nella pubblica amministrazione, prendere provvedimenti disciplinari nei confronti di un dipendente: dobbiamo prenderne atto; qualcuno potrà esserne contento, qualcun altro no, ma dobbiamo prenderne atto.

Negli Stati Uniti per un dipendente che faccia una segnalazione che poi si rivela infondata non ci sarebbe neanche bisogno dell'emendamento presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori per dire che quel dipendente può essere licenziato da un minuto all'altro. Da noi non è così, sappiamo benissimo come funziona il diritto del lavoro e le sentenze, che a volte sono fatte, mio parere, in modo più consono a quello che dovrebbe essere il buonsenso, nell'interesse di tutti i lavoratori, altre volte sembrano un tantino ideologiche; ma come fa il datore di lavoro a sapere che tipo di sentenza si troverà di fronte? Avere un po' di chiarezza su questo fronte non sarebbe male. È inutile quindi paragonare la situazione con quanto avviene negli Stati Uniti, dove i licenziamenti sono estremamente facili - a mio parere anche troppo - e poi dimenticarsi che c'è un'enorme differenza. A chi dice di fare come gli Stati Uniti d'America dico che non possiamo fare come loro su un versante e non fare nulla

sull'altro versante.

Con questo emendamento almeno si chiede che, nei confronti di coloro che nel segnalare illeciti abbiano commesso reati come calunnia o diffamazione, sia possibile in modo esplicito la sanzione dell'interruzione del rapporto di lavoro. Sarebbe un modo per equilibrare; allora sì che vagamente si giustificerebbe l'introduzione di criteri che non sono del nostro sistema e della nostra legislazione. Introdurli in questo modo è veramente un obbrobrio che non tiene conto della realtà.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.206, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.207, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13, presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, l'emendamento 2.15 propone di razionalizzare il capoverso 2-*quater*, di cui al comma 1 dell'articolo 2, per rendere la norma applicabile e non eccessivamente burocratica. Il problema di molte norme approvate in questa prestigiosa Aula, spesso con le migliori intenzioni, è che ci sono degli effetti secondari non voluti. Si vorrebbe imporre una serie di adempimenti che hanno l'idea di essere preventivi rispetto alla commissione di reati, ma qui, in realtà, non si tratta di provvedimenti preventivi alla commissione di reati, bensì di provvedimenti che si propongono di prevenire possibili ritorsioni a danno di chi forse segnala in modo del tutto generico delle irregolarità nella pubblica amministrazione.

Tutta questa grande preveggenza, che peraltro se si usasse anche in altri settori forse farebbe prendere delle decisioni più responsabili, dimentica un fatto: che tutte le volte che si stabiliscono delle sanzioni di questo tipo, si impongono a tutti i soggetti, in particolare a coloro che non hanno alcuna intenzione né di commettere reati contro la pubblica amministrazione né di attuare misure ritorsive contro chi segnala eventuali reati nell'ambito della pubblica amministrazioni, infiniti adempimenti burocratici con i quali si deve preventivamente dimostrare che non si voleva commettere un reato o danneggiare alcuno che avesse segnalato un reato.

Arriviamo a livelli veramente da psicosi: qualunque persona, qualunque sia il suo comportamento, ha da temere non di commettere un reato - perché bisogna temere di commettere un reato - ma di non aver fatto adempimenti burocratici giustificati dal fatto che dovrebbero prevenire o rendere più facile la denuncia di un reato. Ma ci rendiamo conto?

Io temo che poi questi indirizzi verranno applicati in altri campi. Se usassimo gli stessi criteri sulla circolazione stradale, dovremmo adottare delle norme a favore di chi segnala, magari in modo generico, che un certo automobilista ha commesso una irregolarità. Allora per chiunque circoli sulla strada si dovrebbe dimostrare di aver preso delle misure per fare in modo di facilitare la denuncia da parte di chi eventualmente vedesse qualcuno sospetto di commettere un'infrazione stradale. Ma qui veramente abbiamo una roba manicomiale; in confronto il processo di Kafka è una cosa lineare e con le tutte garanzie per l'imputato. Insomma, cerchiamo di tornare alla realtà.

Attenzione, grazie ai cittadini italiani abbiamo il bicameralismo, ma non buttiamolo via, perché se la

Camera approva una norma di questo genere e poi noi la lasciamo praticamente immutata, guardate che questa roba diventa legge e causerà gravissimi danni alla pubblica amministrazione. L'unica parte positiva sarà la parte inapplicabile e poi ci porterà verosimilmente, come ha evidenziato il senatore Palma, a una pronuncia della Corte costituzionale. Ma nel frattempo vi sarebbero dei danni alla pubblica amministrazione e al tessuto produttivo del Paese, che hanno bisogno di poter lavorare per raggiungere i risultati che si prefiggono sia la pubblica amministrazioni che le aziende private, e non di riempire montagne di carta per dimostrare che si è onesti. Si dimostra che si è onesti e che si lavora bene lavorando bene e non commettendo reati. Chi commette reati deve essere punito; chi segnala chi commette dei reati deve essere tutelato, ma non può esserci una alluvione di carte per dimostrare la buona fede o che comunque non c'era malafede. Non è possibile una cosa di questo genere.

Questo provvedimento è nato - l'ho sottolineato già nella scorsa seduta - per fare una bella conferenza stampa quando si presenterà la legge, dicendo che si è contro la corruzione e ricevendo degli «evviva», ma nient'altro. Infatti queste norme, messe in atto, non otterranno alcun risultato nella lotta alla corruzione, ma otterranno ottimi risultati nel paralizzare la pubblica amministrazione e nel creare nuovi costi sia al pubblico, che al privato.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.15, presentato dal senatore Malan e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.208, presentato dal senatore Consiglio e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.17, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.209, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G2.1, presentato dal senatore Crimi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.200, presentato dal relatore.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.0.201.

MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, all'emendamento 2.0.201 è stato espresso parere contrario

da parte del relatore; tuttavia io non capisco cosa significhi questo parere contrario. Comprendo che il relatore possa essere contrario a ciò che prevede il mio emendamento, ma, in assenza di una previsione simile a quella del mio emendamento oppure opposta, io non riesco a capire quando si applicano queste disposizioni. Il mio emendamento prevede che le disposizioni di questa legge si applichino agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Questo articolo aggiuntivo serve a fare chiarezza, anche se magari non fa chiarezza nella direzione che il relatore ritiene opportuna; ma allora andrebbe precisato come funziona la norma. Supponiamo infatti che questa legge entri in vigore alla fine dell'anno (speriamo di no); un illecito commesso l'estate scorsa, se è segnalato nel corso dell'anno prossimo (cioè quando la legge sarà in vigore), darà luogo a tutte le tutele previste. Ma io questo non lo so, perché esiste il principio della non retroattività delle leggi. Questo non è chiaro, perché una cosa è l'evento illecito, ma qui non si punisce l'evento illecito (notate bene). Vedo che per il senatore Ichino è tutto chiarissimo: se vorrà, prenderà la parola e io sarò felice di ascoltarlo. Qui non si tratta di punire l'atto illecito, in quanto non c'è nessun intervento sull'atto illecito originario, ma si tratta delle tutele verso chi segnala; dunque si suppone che sia quello, però poi c'è il fatto della segretezza.

Insomma, qui non si capisce qual è l'applicazione, ma si capisce di sicuro che, nell'ambito dell'indeterminatezza, aumenteranno le misure preventive e difensive da parte di tutti coloro (praticamente tutti) che possono essere colpiti da questa legge. Ricordiamoci che c'è un atto, la multa da 5.000 euro in su, verso coloro che (si deve supporre anche senza saperlo) prendono delle misure di carattere organizzativo che danneggiano qualcuno che abbia segnalato un reato nella pubblica amministrazione, il quale però ha il diritto di restare anonimo e di non essere conosciuto da parte di colui che adotta queste misure organizzative. Dunque, nessuno prenderà più alcuna misura di carattere organizzativo che possa astrattamente danneggiare qualcuno, con una grande efficienza da parte della pubblica amministrazione, che già mi immagino. Credo che tutti sarebbero contenti di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione oggi, ma in questo modo diventa del tutto sconsigliabile assumere qualunque atto che possa riorganizzare la pubblica amministrazione, perché, nel riorganizzare, può darsi che qualcuno subisca qualche disagio. Se questo qualcuno ha fatto una segnalazione, al responsabile del provvedimento organizzativo costa da 5.000 a 30.000 euro, per cui questi si guarderà bene dal prendere qualunque provvedimento.

[ICHINO \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ICHINO (PD). Signor Presidente, vorrei ricordare al senatore Malan che il principio di non retroattività riguarda la norma penale sostanziale, cioè quella che punisce il reato, non certamente le norme volte alla prevenzione e all'intervento di indagine anche su reati o comunque irregolarità commessi in precedenza.

[PALMA \(FI-PdL XVII\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMA (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho ascoltato l'intervento del senatore Malan e quello del senatore Ichino, ma credo vi sia stata probabilmente un'interruzione del "canale di comprensione".

Il senatore Malan, che chiaramente faceva riferimento al principio generale *tempus regit actum*, poneva un problema molto serio. La normativa prevista in questo disegno di legge, con tutte le tutele che riguardano il lavoratore segnalante, si applica al segnalante che ha segnalato prima dell'entrata in vigore di questa legge e che, per ipotesi, abbia il suo nome già svelato? È una parte della disciplina, che fuoriesce completamente dal principio *tempus regit actum* e che, quindi, pone una situazione di lacuna normativa con riferimento un dato, a mio avviso, molto importante, che è, per l'appunto, la tutela del lavoratore segnalante. Con la conseguenza che il lavoratore che segnalerà dopo l'entrata in vigore del disegno di legge avrà sicuramente le protezioni di cui al presente disegno di legge, protezioni che, a mio avviso, sono molto nebulose invece con riferimento al lavoratore che ha segnalato precedentemente alla sua entrata in vigore.

L'emendamento del senatore Malan altro non voleva dire che questo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.0.201, presentato dal senatore Malan e da altri senatori, fino alle parole «della presente legge».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.0.202.

Passiamo all'emendamento 2.0.4, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.4, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.0.203, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MUSSINI *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.0.203.

MUSSINI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSINI *(Misto)*. Signor Presidente, credo che, per dar forza a questa legge, sia assolutamente necessario creare il fondo previsto in questo emendamento, che si copre con le sanzioni stesse. Non si capisce, quindi, quale sia la "sbavatura" di questa proposta, mentre si capisce quali potrebbero essere i vantaggi che verrebbero a tutta la collettività e all'economia dall'approvazione di questa norma con un corretto funzionamento delle strutture che abbiamo previsto. Chiedo pertanto l'approvazione dell'emendamento volto ad inserire questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.203, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.0.204, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MUSSINI *(Misto)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.0.204, presentato dalla senatrice Mussini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Abbiamo concluso l'esame degli articoli.

Come concordato, le dichiarazioni di voto finale avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani alle ore 11.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

[MINEO](#) (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MINEO](#) (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, sarò brevissimo perché so che l'Assemblea è oberata di lavoro, ma vorrei richiamare la vostra attenzione residuale su una notizia di poco fa.

Nel 2016, 50.000 giovani tra i diciotto e i trentaquattro anni hanno lasciato l'Italia. Chiediamoci come risponde il Governo a questa notizia. Risponde - lo sappiamo e lo vedremo con la finanziaria - proponendo di nuovo, sulla scia di quanto aveva fatto il precedente Esecutivo, degli incentivi e degli sgravi fiscali alle imprese perché assumano i ragazzi tra i diciotto e i trentaquattro anni. Il Governo ignora il dato, che è appunto del 2016 e che dimostra che la politica di incentivi alle imprese non ha funzionato, ma soprattutto ignora l'effettiva condizione dei giovani nel nostro Paese, i quali vanno via non solo perché non trovano lavoro, ma perché quando lo trovano è a tempo, precario e pagato malissimo. I ragazzi sperano di poter investire la loro vita in qualcosa di utile e di importante per il destino dell'intero Paese e non trovano nel lavoro svilito che gli si offre una prospettiva adeguata.

Pertanto, vorrei dire ai senatori - ho presentato un'interrogazione sul tema che spero possa avere una qualche attenzione - che la Costituzione prevede una linea alternativa a quella seguita dal Governo Gentiloni Silveri e dal Governo Renzi. Mi riferisco all'articolo 9, che recita: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». Questa massima della Costituzione è stata seguita nei primi venti anni della Repubblica e non del tutto tradita nei successivi venti. Tuttavia, successivamente, è stata completamente abbandonata in nome di un liberismo storico e assolutamente dispersivo di capacità. Oggi c'è un numero enorme di lavoratori precari negli istituti di ricerca costruiti nel primo ventennio della vita repubblicana. Questi precari fuggono all'estero o finiscono con il non essere più degli ottimi ricercatori perché sviliti da una condizione di lavoro inaccettabile. Noi possiamo correggere questa situazione. Propongo che i 300 milioni, anche se pochi, che si possono dedicare a un investimento in finanziaria, siano destinati a stabilizzare i 10.000 precari degli istituti di ricerca del nostro Paese. Diamo la prova che vogliamo investire sul futuro, che vogliamo credere nei nostri giovani e nella loro capacità di rinnovare con il loro lavoro l'intero Paese invece di continuare con gli sgravi e con i regali elettorali alle imprese, di cui si perde ogni traccia e che svaniscono nell'aria, com'è successo con il passato Governo. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

[LEZZI](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[LEZZI](#) (*M5S*). Signor Presidente, ieri è accaduta una cosa terribile nel cuore dell'Europa: è stata uccisa una donna che ha reso onore alla sua professione. Era una giornalista che indagando tra decine di *file*, carte, numeri e conti correnti era arrivata a delle verità molto scomode. Infatti aveva scoperto, per lo meno adesso questo si sa, il transito di un milione di euro proveniente dalla figlia del presidente dell'Azerbaijan e destinato alla moglie del *Premier* di Malta.

La signora Daphne Galizia aveva il fondato sospetto che questo giro di soldi, di tangenti, di corruzione, per cui il suo ultimo *post* appariva quasi disperato, fosse legato al gasdotto TAP, che è stato ed è ancora fortemente contestato dal Movimento 5 Stelle, da comitati, associazioni, cittadini e da un intero territorio che sa bene che quel gas è inutile. Esso infatti viene spacciato come la fornitura energetica che deve liberarci dalla dipendenza dalla Russia quando invece quel gas arriverà dall'Azerbaijan che lo andrà a prendere proprio dalla Russia ed è sporco di sangue, sporco di corruzione. È coinvolto anche un europarlamentare, Luva Volontè, e ci sono due miliardi di fondi pubblici che arrivano dalla BEI, di cui ricordiamo che il 16 per cento sono soldi italiani. Vogliamo ricordare anche che il Partito Democratico è un forte sostenitore di questo gasdotto, malgrado vi sia una forte opposizione da parte del territorio. Ma Matteo Renzi si è chiuso in un teatro, ha mandato via cittadini inermi e disarmati che volevano semplicemente parlare con lui, ha mandato via universitari, studenti e anche giornalisti onesti, competenti, professionali che volevano solo fargli delle domande, li ha sbattuti fuori e ha continuato a parlare di un tubo che non avrebbe dato fastidio a nessuno, dicendo

anche che i comitatini non danno fastidio a nessuno.

È saltata in aria una giornalista di cinquantatré anni che lascia il marito e dei figli. Io invito quest'Assemblea e lei, Presidente, a chiedere al Governo di pretendere chiarezza e di non vivere nell'opacità perché il Partito Democratico non ha detto una sola parola su questa storia che è avvenuta, lo ripeto, nel cuore della civile Europa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Per la risposta scritta ed il ritiro di interrogazioni

[MORRA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, colleghi, vorrei sollecitare l'Esecutivo a dare risposta a due interrogazioni che sono state presentate, a prima firma del senatore Buccarella, per la precisione la [4-06370](#) del 21 settembre 2016 e la [4-06628](#) del 9 novembre 2016. Tali interrogazioni sollevano un caso - ahimè - molto, molto grave, sempre che sia verificata l'ipotesi prospettata, secondo la quale le aste giudiziarie fallimentari relative al territorio di competenza del tribunale e della procura di Taranto siano in qualche modo pilotate al fine di garantire vantaggi indebiti anche per appartenenti alla magistratura, sempre che l'ipotesi in questione sia verificata.

Sappiamo anche che a gennaio 2017 era stata programmata dal Ministero di grazia e giustizia un'ispezione presso il tribunale di Taranto. Questa ispezione dovrebbe essersi conclusa ormai da mesi senza che però sia stata data notizia dell'esito, né siano state date risposte alle due interrogazioni presentate dal Gruppo.

Ora, da meridionale vicino ai cittadini tarantini, so già che questa città è stata martoriata da una gestione pessima a livello ambientale e sanitario dal gigante ILVA che, di fatto, è un fondo nero per l'economia italiana e soprattutto per la salute di tanti e tanti cittadini. Reputo però che, se a questo dato si deve aggiungere un caso gravissimo di corruzione in atti giudiziari, sia assolutamente necessario avere una risposta, che è quanto il M5S sta cercando di ottenere visto che le Istituzioni procrastinano, rinviando e forse sono sedate. Crediamo che i cittadini di Taranto, anche per i legali e gli avvocati che si sono esposti denunciando, abbiano necessità di avere risposte.

Ricordo che nella vicenda sono coinvolti anche il tribunale e la procura di Potenza che, per competenza, è stata richiamata nelle stesse interrogazioni senza avere tuttavia alcuna risposta. Noi, che siamo considerati i giustizialisti, vogliamo dal Ministero della giustizia delle risposte. Il dubbio, infatti, ammesso che queste ispezioni siano state effettivamente condotte, non può essere mantenuto *sine die*. È necessario quindi arrivare alla verità e fare luce su un caso che a Taranto, ma non solo, sta dando parecchio scandalo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[ESPOSITO Stefano](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ESPOSITO Stefano (PD). Signor Presidente, intervengo per ritirare l'atto di sindacato ispettivo [3-02586](#), motivandone brevemente le ragioni. Tale atto, che risale al febbraio 2016, rivolto ai Ministeri dell'interno, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie, concerneva il tema della gestione delle assicurazioni di Roma. Nell'interrogazione, frutto di una serie di documenti pubblici emersi da una fonte sindacale, ponevo una serie di domande ai Ministeri competenti sulla gestione della stessa assicurazione di Roma, ma in particolare su una possibile gestione opaca del consiglio di amministrazione da parte del presidente, professor Sanasi d'Arpe.

Nonostante l'assenza di risposte, nei giorni scorsi mi è stata messa a disposizione una lunga relazione, di cui non ero a conoscenza e mi dispiace che ciò non sia avvenuto attraverso una formale risposta dei Ministeri interrogati, dalla quale emerge con nettezza, e senza possibilità di dubbio, che i temi che avevo posto nell'interrogazione, che facevano apparire opaca la gestione da parte del presidente Sanasi d'Arpe di Assicurazioni di Roma erano del tutto infondati. Ritengo che il sindacato ispettivo sia uno strumento rilevante, anche se sarebbe altrettanto rilevante che venissero date le risposte, e che mettere

in discussione la gestione di un consiglio di amministrazione di una società importante, ma soprattutto il ruolo e le competenze nello svolgimento di queste funzioni siano temi delicati. È vero che noi abbiamo titolo per farlo, ma quando si ha la possibilità, come l'ho avuta io, di avere a disposizione un documento che smentisce totalmente gli elementi di dubbio, credo sia giusto ritirare l'atto di sindacato ispettivo, riconoscendo all'allora presidente di Assicurazioni di Roma, professor Sanasi d'Arpe, una correttissima gestione della stessa e credo sia giusto farlo nella sede deputata, che è appunto l'Assemblea.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 18 ottobre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 19,20).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (**2208**)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato nel testo emendato

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti)

1. L'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
«Art. 54-bis. - *(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti)*. - 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.
2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica

anche ai collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o di incarico, nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte dell'ente, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'ente cui si riferisce la segnalazione.

7. È a carico del datore di lavoro pubblico dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro pubblico sono nulli.

8. Il seguente è tutelato con riferimento a eventuali danni conseguenti alla segnalazione di reati o irregolarità e, in particolare, ha diritto, qualora licenziato, a essere reintegrato nel posto di lavoro, anche con ordinanza ingiuntiva del tribunale, e al risarcimento per gli eventuali danni morali, economici o di carriera subiti nonché al rimborso delle spese legali sostenute.

9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

1.210

[MALAN](#), [SACCONI](#), [FUCKSIA](#), [ARACRI](#), [AUGELLO](#), [BILARDI](#), [BONERISCO](#), [COMPAGNA](#), [DAVICO](#), [DIGIACOMO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

Respinto

Al capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «in ogni caso».

1.13

[MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [CAPPELLETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «o dalle organizzazioni sindacali» fino alla fine del periodo.

1.211

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Ritirato (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1 sostituire le parole: «o dalle organizzazioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «e l'ANAC svolge una apposita istruttoria. Il dipendente ha facoltà di inviare la propria segnalazione ad uno o più dei soggetti sopra elencati, fermo restando l'obbligo in capo al datore di lavoro di informare adeguatamente tutti i dipendenti dell'esistenza di molteplici canali di segnalazione. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza, i quali hanno l'obbligo di prendere in carico le segnalazioni entro sessanta giorni».

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Malan

1.212

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È fatto obbligo al responsabile della prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, di trasmettere in ogni caso le segnalazioni di cui al comma 1 all'ANAC entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione».

1.213

[MANCUSO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

1.214

[MALAN](#), [FUCKSIA](#), [ARACRI](#), [AUGELLO](#), [BILARDI](#), [BONERISCO](#), [COMPAGNA](#), [DAVICO](#), [DI GIACOMO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

Id. em. 1.213

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sopprimere il secondo periodo».

1.215

[MANCUSO](#)

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori dipendenti delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica».

1.215 (testo 2)

[MANCUSO](#)

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica».

1.216

[MALAN](#), [FUCKSIA](#), [ARACRI](#), [AUGELLO](#), [BILARDI](#), [BONERISCO](#), [COMPAGNA](#), [DAVICO](#), [DI GIACOMO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori dipendenti delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica».

1.216 (testo 2)

[MALAN](#), [FUCKSIA](#), [ARACRI](#), [AUGELLO](#), [BILARDI](#), [BONERISCO](#), [COMPAGNA](#), [DAVICO](#), [DI GIACOMO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

Id. em. 1.215 (testo 2)

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica».

1.25

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2bis. La segnalazione di cui al comma 1 non può essere effettuata in forma anonima. Tuttavia, di essa l'ente deve tener conto laddove questa sia adeguatamente circostanziata e resa in maniera dettagliata, ovvero sia in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati».

1.217

[MUSSINI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La tutela di cui alla presente legge è riconosciuta solo nei casi in cui il segnalante effettui una segnalazione circostanziata nella ragionevole convinzione, fondata su elementi di fatto, che la condotta illecita segnalata si sia verificata. È esclusa qualora lo stesso abbia agito con colpa grave».

1.28

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «senza il suo consenso. Qualora il segnalante non fornisca il proprio consenso, i procedimenti penali e presso la Corte dei Conti dovranno essere fondati su elementi ulteriori rispetto alla segnalazione».

1.29

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, sopprimere il secondo, terzo e quinto periodo.

1.31

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: «è coperta» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «non può essere rivelata fino alla conclusione delle indagini preliminari di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale».

1.34

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole da: «, ove la contestazione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento».

Conseguentemente, al medesimo comma, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «in tutto o in parte», con la seguente: «esclusivamente».

1.218

[CONSIGLIO](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «sia fondata» inserire le seguenti: «su elementi probatori nonché.».

1.219

[CONSIGLIO](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: «, in tutto o in parte» fino alla fine del comma con le seguenti: «sulla sola segnalazione circostanziata e non sia supportata da prove documentali, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia necessaria per la difesa dell'incolpato».

1.220

[MUSSINI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» al comma 3, all'ultimo periodo dopo le parole: «del segnalante sia» inserire la seguente: «assolutamente».

1.38

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In nessun caso il diritto di effettuare segnalazioni di reati o irregolarità può essere limitato mediante clausole contrattuali».

1.221

[MUSSINI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le segnalazioni anonime possono essere oggetto di valutazione solo se adeguatamente documentate».

1.40

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «linee guida», inserire le seguenti: «applicabili a tutte le pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle linee guida ANAC specifica che le segnalazioni completamente anonime, in quanto tali o perché protette da strumenti di crittografia, devono essere prese in considerazione qualora contengano elementi ed informazioni sufficienti all'apertura di una istruttoria e siano adeguatamente documentate».

1.222 (testo corretto)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «dell'ente» con le seguenti: «di una delle amministrazioni pubbliche o degli enti di cui al comma 2» e, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «dell'ente» con le seguenti: «dell'amministrazione o dell'ente».

1.223

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro», con le seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 a 100.000 euro e irroga una sanzione disciplinare alla persona fisica responsabile della discriminazione, con l'obbligo di darne adeguata pubblicità interna».

1.224

[MALAN](#), [SACCONI](#), [FUCKSIA](#), [ARACRI](#), [AUGELLO](#), [BILARDI](#), [BONFRISCO](#), [COMPAGNA](#),
[DAVICO](#), [DIGIACOMO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», comma 6, sopprimere il secondo periodo.

1.225 (testo corretto)

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» al comma 7, sostituire le parole: «del datore di lavoro pubblico» con le seguenti: «dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2» e le parole: «dal datore di lavoro pubblico» con le seguenti: «dall'amministrazione o dall'ente».

1.226

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#)

V. testo 2

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è immediatamente reintegrato nel posto di lavoro. In mancanza del provvedimento del datore di lavoro, la reintegra è disposta dal giudice, con il procedimento di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile. Il datore di lavoro deve risarcire al segnalante i danni ingiusti, morali ed economici, che abbia subito in conseguenza della segnalazione. e di riconoscergli le promozioni che gli sarebbero spettate se non avesse subito ritorsioni. Nel giudizio, è vietata la compensazione tra le parti delle spese, che devono essere integralmente rifeuse al segnalante».

1.226 (testo 2)

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#)

Approvato

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23».

1.227

[MALAN](#), [SACCONI](#), [FUCKSIA](#), [ARACRI](#), [AUGELLO](#), [BILARDI](#), [BONFRISCO](#), [COMPAGNA](#),
[DAVICO](#), [DIGIACOMO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis.» al comma 8, sostituire le parole: «e al risarcimento» con le seguenti: «o al risarcimento».

1.57

[RICCHIUTI](#), [LO GIUDICE](#), [GUERRA](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. L'ANAC istituisce più canali per la ricezione delle segnalazioni, tra cui almeno uno che permetta di veicolare le segnalazioni in modo anonimo. L'ANAC coordina e monitora l'adempimento degli obblighi relativi alle procedure di segnalazione da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione. L'ANAC raccoglie dati e statistiche sulle segnalazioni ricevute da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione.

8-ter. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di ritorsioni. Il Fondo è utilizzato per garantire la sicurezza e il benessere psicofisico dei segnalanti, coprire le spese legali, fornire misure in grado di sostenere economicamente i segnalanti che hanno subito un ingiusto licenziamento in attesa della sentenza di merito da parte del tribunale del lavoro competente. Il Fondo è alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento calcolato sulle somme recuperate dall'erario a seguito di condanna definitiva della Corte dei Conti per condotte illecite che cagionino

danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione. Al Dipartimento della funzione pubblica spetta la valutazione delle condizioni di applicabilità e l'erogazione delle somme necessarie. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto da questo comma».

1.228

[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis» al comma 9, sostituire le parole: «anche con sentenza di primo grado» con le seguenti: «con sentenza definitiva».

1.229

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di ritorsioni. Il Fondo è finalizzato a garantire la sicurezza e il benessere psicologico dei segnalanti, coprire le spese legali, fornire misure in grado di sostenere economicamente i segnalanti che hanno subito un ingiusto licenziamento in attesa della sentenza di merito da parte del tribunale del lavoro competente.

Il Fondo è alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 20 per cento calcolato sulle somme recuperate dall'erario a seguito di condanna definitiva della Corte dei Conti per condotte illecite che cagionino danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione.

Il Dipartimento della funzione pubblica valuta le modalità e le condizioni di erogazione delle somme necessarie.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma».

1.230

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Qualora si riveli fondata la segnalazione da parte del dipendente, allo stesso sono riconosciute forme di premialità, anche in relazione alla valutazione della professionalità secondo i rispettivi ordinamenti, da definirsi in sede contrattuale. In ogni caso, ai segnalanti che denuncino reati o irregolarità che comportino un danno erariale, ovvero comportino il recupero da parte dello Stato di somme conseguenti agli accertamenti o alla condanna definitiva, è attribuita, in parti eguali, una somma di denaro, a titolo di premio, di importo compreso tra il 5 ed il 15 per cento della somma in questione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma».

1.231

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. ANAC istituisce più canali per la ricezione delle segnalazioni, tra i quali almeno uno che permetta di veicolare le segnalazioni in modo anonimo. ANAC coordina e monitora l'adempimento

degli obblighi relativi alle procedure di segnalazione da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione. ANAC raccoglie dati e statistiche sulle segnalazioni ricevute da parte dei responsabili per la prevenzione della corruzione».

G1.200

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#), [GUERRA](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (AS 2208),

premessi che:

l'articolo 1 sostituisce l'articolo 54-*bis* del Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n.165 del 2001) e concerne la tutela del dipendente del settore pubblico;

l'obiettivo del presente articolo consiste nel definire una disciplina volta a incoraggiare i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza« nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela;

considerato che:

il dipendente che segnala condotte illecite, al fine di poter fare affidamento su 'una protezione effettiva ed efficace del proprio diritto, necessita di apposite forme di sostegno e di risarcimento per i danni morali, economici o di carriera nonché al rimborso delle spese legali sostenute,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di considerare, con successivi provvedimenti normativi, l'istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di ritorsioni per garantire la sicurezza e il benessere psicofisico dei segnalanti, coprire le spese legali, fornire misure in grado di sostenere economicamente i segnalanti che hanno subito un ingiusto licenziamento in attesa della sentenza di merito da parte del tribunale del lavoro competente, spettando al Dipartimento della funzione pubblica la valutazione delle condizioni di applicabilità e l'erogazione delle somme necessarie.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.200

[CONSIGLIO](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Ritirato

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*f-bis*) responsabilità penale del soggetto segnalante illeciti di cui all'articolo 54-*bis*, per reati di calunnia o diffamazione ovvero responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave"».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: «2-*bis*. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello

di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.4

[MANCUSO](#)

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso «2-bis», con il seguente:

«2-bis. I modelli di cui alla lettera a), del comma 1, prevedono:

a) misure di tutela in favore delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), che segnalano gravi violazioni del modello di organizzazione e gestione, fondate su elementi di fatto precisi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle mansioni svolte, a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante;

b) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

c) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante di cui alla lettera a) e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate»;

b) *sopprimere il capoverso «2-ter»;*

c) *sostituire il capoverso «2-quater» con il seguente:*

«2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria, adottata nei confronti del segnalante, è nulla. È onere del datore di lavoro, qualora la segnalazione sia fondata su elementi di fatto precisi, dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante siano estranee alla segnalazione stessa».

2.12

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) modalità per l'effettuazione di segnalazioni anche in forma anonima, fermo restando l'obbligo, da parte dell'ente di esaminarle soltanto ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese in maniera dettagliata, ovvero siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti

determinati».

2.200

[MALAN](#), [FUCKSIA](#), [ARACRI](#), [AUGELLO](#), [BILARDI](#), [BONERISCO](#), [COMPAGNA](#), [DAVICO](#), [DI GIACOMO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-bis», sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) misure di tutela in favore delle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), che segnalano gravi violazioni del modello di organizzazione e gestione, fondate su elementi di fatto precisi, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle mansioni svolte, a garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante;».

2.201

[MANCUSO](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-bis», alla lettera a), dopo le parole: «condotte illecite,» inserire le seguenti: «entro 7 giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza,».

2.202

[MALAN](#), [FUCKSIA](#), [ARACRI](#), [AUGELLO](#), [BILARDI](#), [BONERISCO](#), [COMPAGNA](#), [DAVICO](#), [DI GIACOMO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

Id. em. 2.201

Al comma 1, capoverso «2-bis», alla lettera a) dopo le parole: «condotte illecite,» inserire le seguenti: «entro 7 giorni dal momento in cui il segnalante ne sia venuto a conoscenza,».

2.203

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, capoverso «2-bis», lettera b), sostituire le parole: «canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno» con le seguenti: «almeno un canale alternativo di segnalazione» e sopprimere la parola: «anche».

2.204

[CONSIGLIO](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», lettera c), dopo le parole: «il divieto di» inserire le seguenti: «forme di mobbing,».

2.205

[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-bis» alla lettera d) sopprimere le seguenti parole: «, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate».

2.206

[CONSIGLIO](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la sanzione disciplinare della risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso nei confronti del segnalante qualora siano accertate in capo allo stesso, anche con sentenza di primo grado, responsabilità di natura penale per i reati di calunnia o diffamazione, o comunque reati connessi con la segnalazione di cui alla lettera a), ovvero di natura civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, derivanti dalla falsità della segnalazione».

2.207

[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-bis», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, ove compatibili».

2.13

[MALAN](#), [FUCKSIA](#), [ARACRI](#), [AUGELLO](#), [BILARDI](#), [BONERISCO](#), [COMPAGNA](#), [DAVICO](#), [DI GIACOMO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, sopprimere il capoverso «2-ter».

2.15

[MALAN](#), [FUCKSIA](#), [ARACRI](#), [AUGELLO](#), [BILARDI](#), [BONERISCO](#), [COMPAGNA](#), [DAVICO](#), [DI GIACOMO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

Respinto

Al comma 1, sostituire il capoverso «2-quater» con il seguente:

«2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria, adottata nei confronti del segnalante, è nulla. È onere del datore di lavoro, qualora la segnalazione sia fondata su elementi di fatto precisi, dimostrare che le misure adottate nei confronti del segnalante siano estranee alla segnalazione stessa».

2.208

[CONSIGLIO](#), [CENTINAIO](#), [ARRIGONI](#), [CALDEROLI](#), [CANDIANI](#), [COMAROLI](#), [CROSIO](#), [DIVINA](#), [STEFANI](#), [STUCCHI](#), [TOSATO](#), [VOLPI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-quater», secondo periodo, sostituire le parole da: «il mutamento di mansioni» fino a: «codice civile» con le seguenti: «atti di mobbing, di demansionamento ovvero atti ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, ad eccezione dell'attribuzione a mansioni superiori».

2.17

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-quater», al secondo periodo, dopo la parola: «discriminatoria» inserire le seguenti: «, diretta o indiretta,».

2.209

[MUSSINI](#)

Respinto

Al comma 1, capoverso «2-quater» dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le clausole contrattuali di fedeltà e riservatezza, a fronte del prevalente interesse pubblico, sono nulle».

G2.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2208, approvato dalla Camera dei deputati; considerato che l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca disposizioni a tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti nel settore privato mediante apposita integrazione del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La disciplina in questione è suscettibile di determinare una situazione di disparità tra aziende che hanno il modello di organizzazione e gestione cui all'articolo 6, del predetto decreto legislativo e aziende che non adottano tale modello, tenuto conto che per i dipendenti delle prime viene ad essere introdotto un obbligo di segnalazione circostanziata, ponendo in capo agli stessi l'onere di reperire evidenze a supporto delle segnalazioni,

impegna il Governo a valutare l'adozione di idonee misure di armonizzazione delle disposizioni concernenti la segnalazione di condotte illecite nel settore privato, prevedendo in particolare la nomina un responsabile per la gestione delle segnalazioni e l'introduzione di idonee sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della discriminazione, con obbligo di adeguata pubblicità interna,

analogamente a quanto previsto per il settore pubblico.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.200

Il Relatore

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Integrazione della disciplina dell'obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale)

1. Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, così come modificati dalla presente legge, il perseguimento dell'interesse dell'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

3. Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine».

2.0.201

[MALAN](#), [FUCKSIA](#), [ARACRI](#), [AUGELLO](#), [BILARDI](#), [BONERISCO](#), [COMPAGNA](#), [DAVICO](#), [DI GIACOMO](#), [GIOVANARDI](#), [QUAGLIARIELLO](#)

Le parole da: «Dopo» a: «presente legge.» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore 12 mesi dalla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*».

2.0.202

[MANCUSO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.

(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano agli illeciti commessi successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge si applica a partire dal 1° giugno 2018».

2.0.4

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [CAPPELLETTI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione del Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazioni o ritorsioni)

1. Il segnalante di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'articolo 6, comma 2-bis, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che subisce ovvero ha subito un atto o fatto di natura ritorsiva o discriminatoria, diretta o indiretta, in conseguenza di una

segnalazione che si riveli fondata, ha diritto alla refusione di qualsiasi conseguente spesa sostenuta, ivi incluse quelle per la tutela legale, nonché al risarcimento dei derivanti danni patrimoniali e non patrimoniali.

2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il "Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazione o ritorsioni". Tale Fondo è alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 30 per cento calcolato sulle somme recuperate dall'erario a seguito di condanna definitiva della corte dei Conti, per condotte illecite che cagionino danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione successiva alla segnalazione. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma».

2.0.203

[MUSSINI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni)

1. È istituito presso l'ANAC il Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni.
2. Sono destinate al Fondo le somme di cui alle sanzioni amministrative previste all'articolo 14.
3. Sono altresì destinate al medesimo Fondo le somme di cui agli articoli 165, quarto comma, e 322-*quater* del codice penale.
4. Le risorse del Fondo sono utilizzate per le spese relative all'assistenza agli autori delle segnalazioni.
5. Conseguentemente, all'articolo 165, quarto comma, del codice penale, le parole: "dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni".
6. All'articolo 322-*quater* del codice penale, le parole: "dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-*ter*, in favore dell'amministrazione della giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni"».

2.0.204

[MUSSINI](#)

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Ogni azienda con almeno quindici dipendenti nomina un responsabile delle segnalazioni. Il nominativo del responsabile dell'Ufficio delle segnalazioni, laddove previsto, e dei suoi componenti è comunicato all'ANAC.
2. Il responsabile delle segnalazioni, laddove necessario, può avvalersi di un gruppo di lavoro composto da un numero di componenti rapportato alle dimensioni dell'ente o dell'azienda. L'Ufficio è diretto dal responsabile delle segnalazioni. Ciascun componente dell'Ufficio è sottoposto agli obblighi di riservatezza sulle informazioni apprese nell'ambito del proprio incarico.
3. Il responsabile delle segnalazioni si occupa della ricezione della segnalazione, della gestione, delle notizie segnalate e dei dati relativi all'identità del segnalante, nonché del successivo inoltra a soggetti terzi per quanto di competenza. Il responsabile della segnalazione coordina i componenti del gruppo di lavoro e valuta la fondatezza della segnalazione. A tal fine può chiedere chiarimenti e, in caso di evidente e manifesta infondatezza, può, previa comunicazione all'ANAC, archiviare la

segnalazione. In caso ritenga fondata la segnalazione inoltra l'informazione agli organi competenti e ne dà comunicazione all'ANAC. Il responsabile delle segnalazioni tutela la riservatezza dell'autore della segnalazione e cura l'integrità e la disponibilità dei dati ricevuti fino all'inoltro della segnalazione.

4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge, ove compatibili» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 2208:

sull'articolo 1, il senatore Cucca avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'emendamento 2.17, il senatore Collina avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bignami, Bubbico, Cattaneo, Chiavaroli, Compagnone, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Gentile, Giacobbe, Giannini, Messina, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Orellana, Pepe, Piano, Pizzetti, Rubbia, Saggese, Sciascia, Sollo e Stucchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; Chiti e Liuzzi, per attività della 14a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Amoruso e D'Alì, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

La Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che la senatrice De Pietro cessa di far parte della componente "Federazione dei Verdi" all'interno del Gruppo Misto.

Conseguentemente la componente "Federazione dei Verdi" cessa di esistere.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

L'11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) ha trasmesso alla Presidenza del Senato, in data 16 ottobre 2017, il documento approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 10 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Regolamento, a conclusione dell'indagine conoscitiva sull'impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale (*Doc. XVII*, n. 10).

Comitato per le questioni degli italiani all'estero, approvazione di documenti

Il Comitato per le questioni degli italiani all'estero, nella seduta del 5 ottobre 2017, ha approvato - ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento - una risoluzione a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente le conseguenze della Brexit per la collettività italiana residente nel Regno Unito (*Doc. XXIV-ter*, n. 11).

Il predetto documento è inviato al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Taverna Paola, Airola Alberto, Bottici Laura, Buccarella Maurizio, Bulgarelli Elisa, Castaldi Gianluca, Donno Daniela, Lezzi Barbara, Lucidi Stefano, Marton Bruno, Montevicchi Michela, Moronese Vilma, Paglini Sara, Puglia Sergio, Santangelo Vincenzo

Disposizioni in materia di riduzione dell'aliquota IVA sulle bevande sostitutive del latte a base vegetale (2943)

(presentato in data 13/10/2017);

senatori Lai Bachisio Silvio, Angioni Ignazio, Broglia Claudio, Borioli Daniele Gaetano, Capacchione Rosaria, D'Adda Erica, Fabbri Camilla, Pezzopane Stefania, Puppato Laura, Uras Luciano

Disposizioni in materia di diritti sindacali del personale di polizia (2944)

(presentato in data 17/10/2017);

senatore Scilipoti Isgro' Domenico

Disposizioni per l'istituzione di un fondo vacanza per la promozione dello sviluppo psico-fisico del minore e la valorizzazione del rapporto affettivo con gli ascendenti (2945)
(presentato in data 17/10/2017).

Camera dei deputati, trasmissione di documenti

La Presidente della Camera dei deputati, con lettere in data 10 e 12 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, i documenti approvati:

dalla II Commissione (Giustizia) di quell'Assemblea, nella seduta del 5 ottobre 2017, concernente la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli scambi fra gli Stati membri, tramite il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), delle informazioni estratte dai casellari giudiziari (COM (2017) 341 final) (Atto n. 1096);

dalla II Commissione (Giustizia) di quell'Assemblea, nella seduta del 5 ottobre 2017, concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (TCN) e integrare e sostenere il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (sistema ECRIS-TCN), e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 (COM (2017) 344 final) (Atto n. 1097);

dalla II Commissione (Giustizia) di quell'Assemblea, nella seduta del 5 ottobre 2017, concernente la comunicazione della Commissione relativa alla situazione della politica comune della pesca e alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2018 (COM (2017) 368 final) (Atto n. 1098).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ottobre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo (n. 467).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 7a e 11a e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i prescritti pareri entro il termine del 16 novembre 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 ottobre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 33 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo (n. 468).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 7a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i prescritti pareri entro il termine del 16 novembre 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 ottobre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 34 e 36 della legge 14 novembre 2016, n. 220 - lo schema di decreto legislativo recante riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi (n. 469).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alle Commissioni riunite 7a e 8a e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i prescritti pareri entro il termine del 16 novembre 2017.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 ottobre 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (n. 470).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 3a Commissione permanente, che esprimerà il proprio parere entro il termine del 26 novembre 2017. Le Commissioni 5a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla 3a

Commissione entro il 16 novembre 2017.

Governo, trasmissione di documenti

Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con lettera in data 4 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Commissario e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché relativa rendicontazione contabile, aggiornata al 30 settembre 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. CCXIX*, n. 8).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della legge recante misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al giugno 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. CLXXXIII*, n. 5).

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 11 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, la relazione sullo stato di attuazione della legge in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, relativa all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc. CXLVIII*, n. 4).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Colucci ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04045 della senatrice Vicari ed altri.

Interrogazioni

FAVERO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che: il gruppo "Mossi & Ghisolfi" ha annunciato il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per un anno per 227 lavoratori a partire dal 1° novembre 2017;

il provvedimento riguarderà i 50 dipendenti della "Biochemtex", con sede a Tortona e centro di ricerca a Rivalta Scrivia (Alessandria), ingegneri, analisti e personale amministrativo, i 121 dello stabilimento di bioetanolo di Crescentino (Vercelli), 63 impiegati e 58 operai, e i 56 lavoratori di "M&G Finanziaria" di Assago (Milano), per un totale di 227 persone;

nello stabilimento di Crescentino sono inoltre presenti 27 lavoratori impegnati con appalti esterni per pulizia e stoccaggio;

considerato che:

il gruppo chimico Mossi & Ghisolfi è uno dei principali operatori mondiali nella produzione di Pet e negli impianti per la lavorazione delle materie plastiche e opera negli USA, America latina, Asia e Europa. Nel 2016 ha conseguito un fatturato di oltre 1,9 miliardi di dollari e conta oltre 1.700 collaboratori;

da notizie a mezzo stampa si apprende che le attività italiane del gruppo avrebbero circa 500 milioni di euro di debito. I dipendenti italiani interessati, tra gli impianti produttivi di Crescentino e Tortona e le attività di ingegneria e progettazione per impianti chimici, sono circa 700;

per il 20 ottobre sarebbe stata programmata una riunione tra le maestranze sindacali e l'azienda per discutere il piano per la cassa integrazione;

considerato, inoltre, che:

il gruppo Mossi & Ghisolfi ha depositato la procedura di concordato in bianco che consente un'immediata protezione del patrimonio del debitore per il periodo necessario all'elaborazione del piano e delle trattative con i creditori;

tale situazione sta creando molta preoccupazione e disagio tra i lavoratori italiani del gruppo e le loro famiglie. L'eventuale chiusura di uno stabilimento di siffatta importanza determinerebbe, inoltre, un

ulteriore impoverimento dell'intero settore produttivo vercellese, già duramente colpito dalla crisi economica degli ultimi anni, con pesanti ricadute sui livelli occupazionali locali, anche in considerazione dei molti lavoratori impiegati nell'indotto, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della grave situazione in cui versano i lavoratori del territorio vercellese e alessandrino del gruppo Mossi & Ghisolfi;

di quali ulteriori informazioni siano in possesso circa il destino dello stabilimento di Crescentino;

se non ravvisino la necessità di convocare con la massima urgenza un tavolo istituzionale che coinvolga i rappresentanti dell'azienda, le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali interessate per conoscere le reali intenzioni della proprietà in ordine alla sorte dei lavoratori attualmente impiegati presso il gruppo;

quali urgenti iniziative intendano adottare, ciascuno per quanto di competenza, al fine di scongiurare la chiusura dello stabilimento di Crescentino, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali e garantendo le funzioni essenziali di tale importante polo industriale della realtà produttiva locale e italiana.

(3-04056)

[MUSSINI](#), [SIMEONI](#), [VACCIANO](#), [DE PIETRO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

il sistema penitenziario dell'Emilia-Romagna è, ormai da tempo, al collasso, in primo luogo a causa delle severe carenze nell'organico della Polizia penitenziaria e degli educatori in servizio presso le locali case circondariali, pur a fronte di un tasso di sovraffollamento che, al 31 dicembre 2016, ammontava al 122 per cento, così come evidenziato nella relazione annuale del Garante nazionale dei detenuti;

a mero titolo di esempio, secondo i dati pubblicati dal Ministero della giustizia, al 31 gennaio 2017 gli agenti di Polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale "Rocco Damato" di Bologna erano solo 403 rispetto ai 552 previsti, gli educatori solo 6 su 11, mentre i detenuti ammontavano a 754 su 492 posti regolamentari; la stessa situazione, alla medesima data, si registrava anche negli istituti di Parma (308 agenti effettivi a fronte dei 461 previsti, 6 educatori su 9 e 594 detenuti rispetto ai 468 posti regolamentari) e Reggio Emilia (129 agenti effettivi rispetto ai 245 previsti, 5 educatori su 10 e 354 detenuti su 304 posti regolamentari);

nonostante con le recenti riforme il legislatore abbia inteso favorire l'accesso alle misure alternative alla detenzione, in modo da arginare il sovraffollamento carcerario, tuttavia le carenze di organico nel personale in servizio presso gli Uffici di esecuzione penale esterna (UEPE) regionali, per un verso, nonché la mancata implementazione degli strumenti e delle risorse a loro disposizione, per altro verso, non consentono a questi uffici di svolgere appieno le attività di propria competenza;

considerato che:

proprio a causa delle insostenibili condizioni di vita intramuraria, nel 2017 sono raddoppiati i casi di suicidio nelle carceri emiliane rispetto al 2016, ed al loro interno si sono registrati gravissimi episodi di violenza, come la sommossa nell'istituto di Reggio Emilia del 24 luglio, quando 5 detenuti hanno dapprima devastato i bagni di un'area comune, minacciando gli agenti di custodia in servizio con le macerie dei locali distrutti, ed in un secondo momento le loro stesse camere; episodi che, stante il *deficit* di organico, mettono in costante e severo pericolo gli agenti di custodia, i quali peraltro con le limitate forze a loro disposizione non sono in grado di assicurare interventi a tutela della stessa popolazione detenuta né degli operatori che, a vario titolo, operano negli istituti di pena;

la già rilevante carenza nel personale penitenziario e sanitario operante all'interno delle strutture detentive emiliane ha subito un ulteriore peggioramento sia a seguito della chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari in favore delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza in attuazione della cosiddetta legge Marino (decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014), posto che le Regioni, piuttosto che aumentare il numero degli operatori del settore, si sono limitate a dislocare il personale già in servizio nelle strutture di nuova costruzione, aggravando il *deficit* preesistente; sia, per altro verso, a causa dell'assenza di reparti sanitari interni agli istituti, come

nel caso della casa circondariale di Parma, così da costringere gli agenti di custodia a scortare presso i nosocomi tutti i detenuti che ricorrono ad accertamenti e cure sanitarie esterne (in media 5 al giorno, con picchi anche di 10), aggravando le condizioni di servizio dei loro colleghi ed al contempo impegnando gli appartenenti alle altre forze dell'ordine locali nel caso in cui a far ricorso alle cure mediche siano detenuti sottoposti al regime del 41-*bis*, con conseguente diminuzione degli agenti in servizio di pubblica sicurezza;

tale ultima circostanza è stata evidenziata anche nella relazione del Garante regionale dei detenuti per l'Emilia-Romagna, redatta a consuntivo dell'attività svolta nel corso del 2016, ove si legge che il centro diagnostico terapeutico, oggi SIA, della struttura di Parma è ad oggi insufficiente rispetto alle concrete necessità rilevate;

dalla medesima relazione emerge altresì che la casa di reclusione e lavoro di Castelfranco Emilia, pur caratterizzata da importanti potenzialità lavorative e formative, versa ormai da anni in uno stato di totale abbandono;

considerato altresì che:

come si legge in un comunicato diffuso dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il 9 maggio 2016, a seguito della definitiva chiusura dell'ex ospedale psichiatrico giudiziario di Reggio Emilia e della conseguente unione al plesso della locale casa circondariale, la capacità dei "nuovi" istituti penali di Reggio Emilia verrà ampliata di 134 posti regolamentari;

in una parte della struttura che ospitava l'ex OPG di Reggio Emilia sono state realizzate due sezioni destinate all'articolazione per la tutela della salute mentale, istituita con decreto ministeriale 28 maggio 2015, già attive per 50 posti, e nelle quali, a quanto risulta, sarebbero destinati detenuti con disturbi mentali provenienti da tutta Italia, così da divenire la prima articolazione sanitaria interregionale, con ulteriore aggravio del numero dei detenuti sul territorio emiliano;

come si apprende da fonti aperte, entro la fine del 2017 verranno immessi in servizio ulteriori 887 agenti di polizia penitenziaria, una volta che ne sarà conclusa la relativa formazione;

a quanto risulta, i nuovi padiglioni realizzati negli istituti di Parma e di Reggio Emilia dovrebbero ospitare, rispettivamente, i settori di alta e media sicurezza, così da separare i detenuti ivi reclusi, sebbene non vi siano allo stato notizie certe in tal senso;

rilevato che:

il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria dell'Emilia-Romagna è a tutt'oggi affidato ad un provveditore reggente, competente *pro tempore* anche per la Regione Marche, e titolare del Provveditorato del Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige;

tuttavia, la conclamata criticità della situazione renderebbe opportuna l'istituzione di un Provveditorato autonomo per la sola Regione Emilia-Romagna, o quantomeno l'immediata nomina di un provveditore regionale titolare, al fine di implementare la collaborazione tra amministrazione penitenziaria ed ente locale, in una prospettiva volta all'attuazione di modelli penali orientati verso percorsi di reinserimento sociale,

si chiede di sapere:

quale sia, ad oggi, la destinazione di servizio di tutti quegli agenti di Polizia penitenziaria di cui gli organici regolamentari di ogni singolo istituto detentivo emiliano risultano carenti;

quale sarà, in concreto, la destinazione dei nuovi posti creati a seguito dell'ampliamento della casa circondariale di Reggio Emilia, al netto di quelli già destinati all'articolazione per la tutela della salute mentale;

se sia vero che in quest'ultima confluiranno detenuti provenienti da tutta Italia, con conseguente aumento della popolazione carceraria emiliana;

quanti agenti di Polizia penitenziaria, tra gli 887 nuovi assunti, verranno destinati in servizio negli istituti dell'Emilia-Romagna;

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che il DAP faccia chiarezza in ordine al collocamento dei detenuti di media e alta sicurezza negli istituti di Parma e Reggio Emilia, a seguito dell'ampliamento dei rispettivi plessi, affinché le città, conoscendo le categorie di detenuti ospitati

all'interno dei penitenziari, possano organizzarsi di conseguenza, al fine di consentire un collegamento tra dimensione e carceraria e realtà esterna, anche in prospettiva rieducativa e di reinserimento sociale; come intenda intervenire, ed in quali tempi, al fine di porre gli Uffici per l'esecuzione penale esterna nella concreta possibilità di realizzare le attività di propria competenza, mediante incrementi nell'organico in servizio, ovvero assegnando strumenti e risorse tali da adeguare l'offerta alla richiesta; se non ritenga necessaria l'istituzione di un Provveditorato autonomo per l'Emilia-Romagna, o quantomeno ormai improcrastinabile la nomina di un provveditore regionale titolare dell'amministrazione penitenziaria e, quali tempi crede che saranno necessari a tale fine.
(3-04057)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[SCALIA](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) prevede la riduzione delle dotazioni di organico delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 2, al comma 1, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, prevede l'applicazione della disciplina del soprannumero anche alle Province, al comma 6 stabilisce che l'amministrazione pubblica datrice di lavoro deve procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, quando il dipendente possenga i requisiti di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012; in ragione del suddetto articolo 2, comma 11, lettera a), le Province hanno collocato a riposo d'ufficio lavoratori che entro il termine temporale del 31 dicembre 2016, hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per avere la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo i criteri e le condizioni antecedenti la riforma realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 (cosiddetta legge Fornero);

conseguentemente, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, i numeri 1 e 2 del suddetto comma 11 stabiliscono una distinzione tra coloro che secondo la disciplina *pre* Fornero hanno maturato i requisiti pensionistici prima del 31 dicembre 2011 e coloro che invece li hanno maturati dopo tale data;

in buona sostanza, la normativa citata ha prodotto nei confronti dei lavoratori in forza nelle province italiane, collocati a riposo d'ufficio secondo l'articolo 2, comma 11, lettera a) punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, una situazione per la quale il lasso di tempo tra collocamento a riposo e percezione del trattamento di fine servizio (TFS) si è enormemente dilatato, mettendo in discussione, pertanto, la natura stessa del TFS (che lo determina come strumento atto a consentire al lavoratore di superare le difficoltà economiche conseguenti alla cessazione del trattamento retributivo e garantire, così, un'esistenza libera e dignitosa a se stesso e alla propria famiglia) e fa sorgere perplessità circa la legittimità della scelta del legislatore di far decorrere il termine del pagamento del TFS non dal pensionamento effettivo, ma da quello teorico individuato in base ad una norma, la legge Fornero, non applicabile,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire sulla situazione rappresentata in premessa, prevedendo già nella legge di bilancio per il 2018 una misura finalizzata a modificare l'articolo 2, comma 11, lettera a) nn. 1 e 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, per ridurre sensibilmente l'abnorme lasso di tempo tra collocamento a riposo e percezione del trattamento di fine servizio, che si è venuta a determinare a danno di numerosi lavoratori, ex dipendenti delle Province, collocati in pensione d'ufficio, o dimessisi sotto la comminatoria del collocamento a riposo d'ufficio.

(3-04058)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[QUAGLIARIELLO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

attraverso la presentazione di una precedente interrogazione, depositata in data 12 settembre 2017 e ancora senza risposta, il firmatario del presente atto di sindacato ispettivo (4-08016) aveva interpellato il Ministro in indirizzo esponendo le difficoltà cui è sottoposta la città di Bari, nella quale l'ordine pubblico e la gestione della sicurezza urbana sono messe a dura prova dalla presenza di situazioni

emergenziali collegate alla massiccia presenza di migranti;
nell'atto di sindacato ispettivo si era posta l'attenzione su due casi particolarmente preoccupanti, quali quello del quartiere Libertà, oramai divenuto zona invalicabile per i cittadini baresi, e l'ex liceo Socrate, edificio scolastico dismesso, dichiarato inagibile, anche a causa del mancato rispetto da parte di Comune e Regione degli impegni assunti in un'apposita convenzione, e oggi abusivamente occupato da extracomunitari;

considerato che:

nella mattina del 16 ottobre 2017 l'interrogante ha effettuato un sopralluogo, accompagnato da una giornalista della stampa locale e alla presenza di agenti di pubblica sicurezza, presso gli immobili pubblici dell'ex liceo Socrate per controllare quali fossero le condizioni igienico-sanitarie in cui gli immigrati vivono e se gli enti locali competenti, in particolare, Comune e Regione, avessero assolto agli impegni assunti, ovvero se, a seguito della segnalazione, fosse stata assunta qualche misura risolutiva;

all'arrivo al cancello della struttura, nonostante le spiegazioni e rassicurazioni riguardo all'assenza di telecamere, gli occupanti hanno opposto resistenza all'ingresso sbarrando tutte le vie di accesso con spranghe di ferro, impedendo di fatto di varcare la soglia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intraveda in quanto esposto una situazione preoccupante, nella quale le strutture e gli apparati pubblici non possono assolvere ai loro compiti e gli immigrati utilizzano beni pubblici quali zone franche, creando veri propri ghetti, rendendosi così protagonisti di atti che violano la legge;

se non ritenga che, impedendo l'accesso ad un edificio pubblico, i soggetti ivi residenti illegalmente si siano resi protagonisti di ulteriori reati, oltre alla palese occupazione e invasione abusiva di un immobile pubblico;

se non ritenga di dover urgentemente intervenire per riportare la legalità in queste zone della città di Bari.

(4-08259)

CAMPANELLA - *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e della giustizia* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

con deliberazione 354/2012/PRSP la sezione di controllo della Corte dei conti della Regione Sicilia, ravvisando la sussistenza di uno squilibrio strutturale del bilancio del Comune di Modica (Ragusa), attivò la procedura prevista dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011 (dissesto guidato);

il Consiglio comunale di Modica con delibera n. 143 del 2012 presentò, ex decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, un piano di riequilibrio che consentì la sospensione del dissesto guidato;

successivamente, chiese ed ottenne, ex decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013, dalla Cassa depositi e prestiti un'anticipazione di liquidità per 64.463.620 euro da destinare al pagamento di debiti con restituzione in 30 anni;

queste operazioni miravano a diluire il disavanzo in 10 anni ed avere più liquidità nella gestione ordinaria. Tutto ciò imponeva una forte politica di rigore, in quanto il bilancio comunale veniva gravato dall'ammortamento del disavanzo e della quota di pagamento dell'anticipazione di liquidità alla Cassa depositi e prestiti;

la nuova amministrazione, insediatasi nel 2013, ha agito in netta controtendenza rispetto alla precedente, rimodulando il piano di riequilibrio 3 volte, con crescente aumento del disavanzo, e utilizzando le anticipazioni non solo per pagare i debitori, ma anche come cassa ordinaria;

la Corte dei conti, sezione Sicilia, approvò, con prescrizioni e riserve, la versione definitiva del piano, con delibera 311/2015/PRSP;

successivamente, in sede di verifica periodica, la Corte accertò gravi criticità e profili di scostamento rispetto agli obiettivi intermedi, con innegabile refluenza ai fini del giudizio di congruità e sostenibilità

del piano (deliberazione 175/2016/PRSP);

la nuova Giunta, trascurando i rilievi della Corte, nel settembre 2016, presentò, con sua delibera n. 198 del 2016, una nuova rimodulazione del piano, aumentando ancora il disavanzo e spalmandolo in 30 anni;

la Corte dei conti, con deliberazione 70/2017/PRSP, dichiarò "la decadenza dell'ente dalla possibilità di avvalersi dalla facoltà di rimodulazione del piano di riequilibrio" per vizi formali (ritardo rispetto al termine perentorio del 30 settembre 2016, delibera assunta da un organo incompetente, ossia la Giunta al posto del Consiglio comunale, e mancanza di parere obbligatorio dell'organo di revisione), pur evidenziando l'inadeguatezza delle misure correttive al risanamento e un quadro di opacità che manifesta l'incapacità dell'ente di affrontare, se non attraverso un defatigante rinvio al futuro, i numerosi profili di grave irregolarità e criticità già segnalati;

questa decisione, impugnata dal Comune, risulta confermata dalle sezioni riunite della Corte dei conti (sentenza n. 19 del 2017);

inoltre, la Corte dei conti della Sicilia, rilevando un comportamento "omissivo e reticente sul piano informativo" che intralcia le funzioni della sezione, ha disposto la trasmissione delle proprie deliberazioni n. 98 e n. 100 del 2017 alla Procura della Repubblica di Ragusa e agli ordini di appartenenza dei revisori dei conti;

l'amministrazione comunale, ignorando i rilievi della Corte, ha secondo l'interrogante spregiudicatamente presentato un nuovo piano di riequilibrio (delibera del Consiglio comunale n. 88 del 2017) con ulteriore aumento del disavanzo da 24 a 72 milioni di euro ed un'esposizione di tesoreria da 9 a 20 milioni di euro,

si chiede di sapere:

di quali elementi disponga il Governo, anche per il tramite della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, in relazione alla vicenda, che riguarda il Comune di Modica e la sua amministrazione, in carica dal mese di giugno 2013, alla luce dei rilievi, secondo l'interrogante gravissimi, mossi dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Sicilia;

se al Ministro della giustizia risulti quale sia lo stato del procedimento dell'azione giudiziaria conseguente alla decisione, ad avviso dell'interrogante certamente grave, della Corte dei conti della Sicilia di trasmettere le proprie deliberazioni alla Procura della Repubblica di Ragusa.

(4-08260)

[BATTISTA](#), [CASSON](#), [LO MORO](#), [CORSINI](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#) - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con tutta una serie di atti di sindacato ispettivo è stata portata a conoscenza del Ministro in indirizzo la grave situazione connessa ai lavori di riconversione industriale nell'area della Ferriera di Servola a Trieste, area interessata dalla realizzazione di un nuovo complesso metallurgico a freddo per la produzione di acciaio magnetico, laminato a freddo ricotto e laminati per lo stampaggio a caldo;

da tempo, come richiamato anche in precedenti atti di sindacato ispettivo, sono stati richiesti chiarimenti circa i lavori che hanno riguardato l'area destinata al laminatoio, ma anche provvedimenti ispettivi in merito al rilascio delle necessarie autorizzazioni, data la peculiare situazione ambientale che caratterizza il sito;

negli anni, ci sono stati interventi di conoscenza e approfondimento *in loco* da parte della 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente e beni ambientali) del Senato, nonché sulla vicenda una serie di audizioni di autorità locali politiche e amministrative e di tecnici del settore della protezione ambientale;

considerato che già con l'interrogazione 4-05024 del 22 dicembre 2015 si segnalava che: anche il rappresentante dell'ARPA aveva richiesto il non procedimento dei lavori in assenza del decreto di approvazione; il Comune di Trieste, sollecitato dal primo firmatario della presente interrogazione, aveva verificato l'inizio dei lavori in assenza di tutte le autorizzazioni; anche il Ministero dell'ambiente almeno dal 2015 aveva richiesto verifiche e relazioni circa la sussistenza di eventuali profili di infrazione della normativa ambientale; già dal 2015 i Ministri dell'ambiente e dello sviluppo

economico, con proprio decreto, avevano riconosciuto che "nelle aree interessate dei rifiuti interrati, le opere previste devono essere avviate solo dopo la verifica dell'avvenuta completa rimozione dei rifiuti medesimi da parte degli Enti locali di controllo" e che "deve essere concordato un protocollo operativo con la Provincia competente e l'ARPA per la verifica dei flussi sulla movimentazione dei materiali rispetto alla realizzazione del capannone o qualsiasi altro scavo movimentazione all'interno dello stabilimento";

considerato infine che, secondo quanto risulta agli interroganti:

a seguito di un esposto presentato dal primo firmatario del presente atto in data 7 ottobre 2015, risulta che le indagini promosse dalla magistratura siano giunte a chiusura e che la Procura abbia chiesto il rinvio a giudizio a carico di: Giovanni Amedeo Arvedi, Francesco Rosato, Andrea Landini, Daniele Agapito e Umberto Facchinetti;

dagli accertamenti svolti emergerebbe che i lavori risultano effettuati in una condizione tale da integrare gli estremi delle sanzioni previste, *ex art.* 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia) ed *ex art.* 181 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio),

si chiede di sapere:

se si intenda dare esito agli atti di sindacato ispettivo già presentati sull'argomento;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza anche degli ultimi sviluppi della vicenda;

se siano state disposte le verifiche ispettive atte ad accertare la corretta esecuzione dei lavori in questione, nonché i risultati di eventuali esplorazioni di rifiuti interrati e conseguenti bonifiche, previa la procedura amministrativa, così come disposta per legge;

se risulti correttamente seguito l'*iter* autorizzativo per le aree di crisi industriale complessa che rientrino in siti di interesse nazionale (SIN), cioè sottoposti a processi di bonifica particolarmente impegnativi in ragione della quantità e pericolosità degli inquinanti presenti;

se non si ritenga necessario predisporre una linea di indirizzo agli enti locali sul quadro normativo, al fine di consentire una corretta azione integrata e coordinata dei soggetti pubblici per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento complessi, assicurando il coordinamento delle azioni e la corretta determinazione dei tempi.

(4-08261)

MOSCARDELLI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

da anni l'amministrazione comunale di Sperlonga (Latina) è al centro di una serie di inchieste giudiziarie che vedono coinvolti, ad avviso dell'interrogante, in maniera sempre più pervicace e pervasiva, molti dei suoi esponenti (sia politici che tecnici);

a quanto risulta all'interrogante, il sindaco Armando Cusani sarebbe, ad oggi, coinvolto in 4 procedimenti penali concernenti plurime ipotesi di reato (corruzione per atti contrari ai doveri del proprio ufficio e turbata libertà degli incanti, cosiddetta operazione "Tiberio"; lottizzazione abusiva per la realizzazione dell'*hotel* Grotta di Tiberio; lottizzazione abusiva cosiddetto "piano integrato"; lottizzazione abusiva dell'*hotel* Ganimede);

in particolare, i reati di corruzione per atti contrari al dovere d'ufficio e di turbata libertà degli incanti concernerebbero la prolungata inattività dell'ufficio tecnico comunale rispetto agli abusi edilizi realizzati presso l'albergo "Grotta di Tiberio" di proprietà del sindaco: in sostanza, grazie alle reiterate condotte omissive di tecnici comunali (che di fatto, in palese violazione di obblighi di legge, non avrebbero adottato i provvedimenti amministrativi volti alla verifica, all'inibizione e alla rimozione degli abusi), Cusani si sarebbe sottratto alle sanzioni previste e agli obblighi ripristinatori per i casi di violazioni accertate); concernerebbero anche la messa in opera di operazioni illegittime volte a pilotare la procedura di gara pubblica per l'affidamento dei lavori di restauro e valorizzazione del complesso archeologico di "villa Prato";

i fatti riguarderebbero non solo il primo cittadino, ma anche altri amministratori locali (il vicesindaco e alcuni assessori), nonché diversi funzionari, coinvolti a vario titolo (e anche in altre vicende più recenti);

nella fase delle indagini preliminari, che hanno complessivamente portato alla luce un quadro di diffusa illegalità e di attività speculative finalizzate principalmente al perseguimento di interessi privati mediante la realizzazione di opere di edilizia residenziale privata, è stata disposta una serie di misure cautelari reali e personali;

nel mese di gennaio 2017 il sindaco, nell'ambito dell'inchiesta denominata "operazione Tiberio", è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere (sostituita, nel mese di maggio, con quella degli arresti domiciliari) e conseguentemente sospeso dalle sue funzioni per effetto delle disposizioni della cosiddetta legge Severino (decreto legislativo n. 235 del 2012);

a distanza di circa 9 mesi, a seguito della revoca, lo scorso 15 settembre, della misura cautelare degli arresti domiciliari, egli risulta reintegrato nelle sue funzioni istituzionali e ad oggi sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma;

tutte le accuse dovranno essere dimostrate in sede processuale e, fino a quando non vi saranno sentenze passate in giudicato, occorre avere rispetto del lavoro della magistratura e fare salvo il principio di presunzione di innocenza;

considerato che:

il Comune di Sperlonga, con delibera di Giunta n. 22 dell'11 maggio 2017, si è costituito parte civile nel processo che vede il primo cittadino imputato di corruzione e turbata libertà degli incanti (operazione "Tiberio") e tale circostanza, con il reintegro del sindaco nelle sue piene funzioni, determina di fatto una situazione alquanto inopportuna e di straordinaria anomalia, considerato l'evidente conflitto di interessi (almeno potenziale) tra le parti in causa;

fermo restando che sarà l'autorità giudiziaria competente ad accertare, all'esito della definizione dei procedimenti penali in corso, le eventuali responsabilità e gli illeciti commessi, è evidente che tutta la vicenda pesa enormemente sulla vita politica e istituzionale dell'intero territorio; ciò che preoccupa seriamente, tra l'altro, è il fatto che essa rischia di ledere irrimediabilmente l'immagine di un'intera comunità, contribuendo ad alimentare un sentimento di sfiducia collettiva nei confronti delle istituzioni in generale;

tenuto altresì conto che, nel rispetto del fondamentale principio di presunzione di non colpevolezza, sarebbe comunque opportuno, oltre che doveroso, evitare in ogni modo situazioni che, anche solo apparentemente, possano dare adito a dubbi circa possibili e permanenti intrecci tra politica e affari, nonché commistioni tra interessi pubblici e privati; inoltre è innegabile che la potenzialità permanente del conflitto rappresenti un grave *vulnus* del principio del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, alla luce delle gravi e persistenti violazioni di legge compiute, non ritenga di valutare la sussistenza dei presupposti per l'attivazione degli strumenti di garanzia previsti dall'ordinamento vigente in materia di controllo sugli organi degli enti locali, quale ad esempio la procedura di rimozione e sospensione di amministratori locali, ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

in ogni caso, quali iniziative di competenza intenda adottare per risolvere le criticità evidenziate.

(4-08262)

[RICCHIUTI](#), [MIGLIAVACCA](#), [GATTI](#), [PEGORER](#), [LO MORO](#), [FORNARO](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [GOTOR](#), [BATTISTA](#) - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

i principi generali in materia di rifiuti sono di derivazione comunitaria (a partire dal famoso "decreto Ronchi" del 1997, di cui al decreto legislativo n. 22 del 1997, che recepiva le prime direttive degli anni '90 superando una vecchia legge del 1982) e consistono: a) nel ridurre gradualmente la produzione di rifiuti; b) nel programmare la gestione; c) nella promozione della raccolta differenziata;

la programmazione in fatto di rifiuti spetta alla Regione, con il coinvolgimento dei Comuni, che tendenzialmente si associano in Consorzi di ambito per una più efficiente gestione del ciclo;

l'atto regionale è il piano, adottato dal Consiglio su proposta della Giunta;

quando questo meccanismo fisiologico non funziona e si creano emergenze, il decreto legislativo n. 152 del 2006 (testo unico ambiente) consente provvisoriamente l'adozione di misure di protezione civile mutate dalla legge n. 225 del 1992, segnatamente le ordinanze del Presidente della Regione o del Sindaco, che derogano al testo unico del 2006;

in casi di perdurante inettitudine e malfunzionamento deve intervenire il Ministero dell'ambiente;

gli impianti per la gestione del ciclo dei rifiuti possono essere di vario tipo: le discariche, il metodo più vecchio e meno conciliabile con ambiente e salute, perché vi si conferisce il cosiddetto indifferenziato; gli impianti di selezione, in cui i rifiuti vengono separati, se la raccolta differenziata non funziona bene; i centri di raccolta per il secco differenziato, cioè carta, plastica e vetro; gli impianti di raccolta della frazione di organico e di compostaggio, frazione dalla quale deriva il *compost*; i termovalorizzatori, dove i rifiuti vengono bruciati per ottenerne energia elettrica;

considerato che:

i rifiuti sono da sempre un settore d'interesse delle cosche mafiose, come accertato già dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse della XIII Legislatura;

l'interesse delle mafie si concentra su due fattori: il danaro pubblico destinato alla gestione del ciclo e i relativi appalti; il controllo del territorio derivante dalla gestione dei rifiuti, come mezzo di pressione sui centri abitati;

da questo punto di vista, è certo che la mafia non gradisce il progresso tecnologico e ambientale nella gestione del ciclo dei rifiuti ed è sicuramente contraria alla seria attuazione di politiche di riduzione della produzione di rifiuti;

nell'estate 2017 si è acuito in tutta Italia un fenomeno già manifestatosi a partire dal 2014, vale a dire l'incendio doloso degli impianti di trattamento dei rifiuti;

in Lombardia, ad esempio, tra luglio e ottobre 2017, si sono avuti gli incendi dolosi di Bruzzano, Parona, Mortara e Cinisello Balsamo, con grave allarme sociale e danno ambientale; ma già nel 2014 si era avuto quello dell'impianto di compostaggio di Albairate, mentre nel 2015 e nel 2016 si sono susseguiti atti incendiari in tutte le province lombarde;

l'incendio doloso di un impianto di rifiuti è da sempre un reato-spia della presenza e dell'attività mafiosa sul territorio,

si chiede di sapere:

se ai Ministri in indirizzo risultino avviate indagini sulla composizione delle società che gestivano gli impianti incendiati;

se in questo contesto siano state adottate interdittive antimafia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011;

a che punto siano le inchieste giudiziarie sugli incendi;

se non intendano assumere, per quanto di rispettiva competenza, iniziative specifiche di prevenzione nel settore degli stabilimenti di trattamento dei rifiuti.

(4-08263)

[SIMEONI](#), [DE PIETRO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che secondo quanto risulta alle interroganti:

la vicenda dell'attentatore tunisino Ahmed Hanachi, che il 1° ottobre 2017 ha ucciso due ragazze alla stazione ferroviaria di Saint-Charles, a Marsiglia, sta sollevando ragionevoli dubbi in seno all'opinione pubblica, in merito ad un'eventuale presenza o meno di cellule *jihadiste* sul territorio italiano;

Hanachi, invero, avrebbe soggiornato in Italia già dal 2006, sposando successivamente una donna italiana e quindi, dal 2009 al 2014, beneficiando di un permesso di soggiorno scaduto lo scorso gennaio e del quale avrebbe presentato richiesta di rinnovo. Questi, durante la sua permanenza in Italia, avrebbe eletto domicilio presso la residenza della moglie, ovverosia ad Aprilia, in provincia di Latina, ove effettuava lavoretti salutarissimi nei campi di coltivazioni e nei cantieri, pur essendo noto alle forze dell'ordine per alcuni episodi di furto e spaccio;

la stessa località ha ospitato nel 2015 Anis Amri, un altro uomo tunisino, autore della strage al

mercantino natalizio di Berlino il 19 dicembre 2016, che riuscì financo a fuggire dalla Germania e fare rientro in Italia per alcuni giorni, finché non fu ucciso da due poliziotti a Sesto San Giovanni. Anche in questo caso l'attentatore era conosciuto alle autorità, dacché tratto agli arresti in seguito ad una rivolta occorsa presso un centro di accoglienza;

nonostante, come si legge da notizie di stampa, si sia proceduto a perquisire il casolare dove Amri era stato ospitato in località Campoverde di Aprilia, e dove, pare, sia tornato poche settimane prima dell'attentato in Germania, non sembrerebbero essere emersi contatti tra i due tunisini. Ciononostante, gli agenti dell'Antiterrorismo hanno rilevato contatti tra Amri e altri 4 tunisini espulsi dal Ministero dell'interno nell'area di Latina: il 19 marzo 2016 veniva espulso Triki Mohamed, in quanto distribuiva una rivista radicale all'esterno del centro di preghiera islamica; il 20 gennaio 2017 un altro tunisino colto, mentre minacciava di vendicare la morte del "fratello Amri"; il 25 febbraio 2017 era il turno di Moez Guidaoui e quindi il 12 marzo, infine, veniva rispedito in Tunisia Alhaabi Hisham, giacché fomentava un gruppo radicale contro l'*imam*, moderato all'interno della moschea di Latina;

la notizia, inoltre, dell'arresto del fratello di Ahmed Hanachi, Anis, a Ferrara lo scorso 7 ottobre, solleva ulteriori timori e perplessità: a seguito di mandato d'arresto europeo disposto dalla magistratura francese, il giovane è stato preso in consegna, pronto per essere estradato oltralpe, ove pende a suo carico l'accusa di partecipazione ad associazione terroristica e complicità nell'attentato compiuto da Ahmed. Invero, secondo gli inquirenti, Anis sarebbe stato l'artefice dell'indottrinamento del fratello, nonché responsabile a provocarne la radicalizzazione alla causa *jihadista*; inoltre, egli rientrerebbe a pieno titolo tra i cosiddetti *foreign fighters*, tant'è che questi sarebbe sbarcato in Italia nel 2014, successivamente respinto e quindi rientrato dalla Francia dopo un periodo di addestramento in Siria; le autorità transalpine lo segnalano sul territorio italiano il 3 ottobre, ma non escluderebbero che possa aver varcato il confine già il 27 settembre 2017;

la facilità con cui i terroristi stranieri transitano e soggiornano presso il territorio italiano impone una seria riflessione: sono almeno 12, ad ora, gli attentatori islamici che hanno presentato un qualche legame con l'Italia. Oltre ai summenzionati è il caso di ricordare Youssef Zaghba, l'italo marocchino responsabile di quanto occorso ai passanti nel Borough Market di Londra; il belga Salah Abdeslam, l'ultimo uomo del commando stragista del Bataclan, che nel 2015 avrebbe attraversato la penisola; identica dinamica per il terrorista di Bruxelles, Khalid El Bakroui, come anche per l'algerino Khaled Babouri, responsabile del ferimento di due poliziotte belghe presso l'aeroporto di Charleroi, che avrebbe trascorso un periodo di tempo comunque considerevole in Sardegna, nonché Noureddine Couchane stabilmente a Novara, dove guidava i *camion* di un'impresa edile, per poi vedersi trasformato nella mente della strage del museo del Bardo;

considerato che:

sebbene non vi siano riscontri al momento circa una presunta rivendicazione dell'Isis dell'attentato compiuto a Marsiglia da Hanachi, né contatti con *jihadisti*, appare innegabile che gli accadimenti descritti siano forieri di allarmismi sia presso la popolazione locale sia presso quella nazionale;

in particolare, la circostanza per la quale sono diversi i soggetti che hanno transitato per la zona di Aprilia, solleva un ragionevole sospetto circa la sussistenza o meno di un legame tra gli stessi, ovvero si annida il dubbio che possa esservi nella frazione di Campoverde una "cellula" o base logistica facente capo a individui di nazionalità tunisina vicini al movimento terrorista di matrice islamica;

è necessario a parere delle interroganti verificare con certezza se sia Amri sia Hanachi abbiano soggiornato nelle campagne di Aprilia nello stesso lasso temporale, sebbene ciò sembrerebbe escluso ad un primo esame, nonché appurare se si siano conosciuti o abbiano avuto contatti, se facciano riferimento ad una medesima cellula terroristica ed infine fugare ogni dubbio in merito all'effettivo livello di sicurezza delle campagne di Aprilia, ove insiste una cospicua comunità tunisina, che spesso alloggia presso capannoni isolati facilmente eludibili ai controlli;

al pari, l'emergenza degli sbarchi di immigrati non può non comportare l'eventualità che tra i richiedenti asilo si annidino potenziali e non terroristi di matrice islamica, rendendo concreta l'evenienza che sul territorio dello Stato si vengano a configurare delle vere e proprie cellule ovvero

basi logistiche per la predisposizione di futuri attentati;
in particolare, in seno alla popolazione di Aprilia, la percezione di pericolo o comunque di mancata sicurezza, tanto da richiedere la riunione dell'Osservatorio sulla sicurezza, previsto per il prossimo 25 ottobre, impone interventi concreti,
si chiede di sapere:

ferme restando le competenze specifiche di tutti gli organismi deputati alla lotta e al contrasto delle attività terroristiche facenti capo al Consiglio dei ministri, al Ministero dell'interno e alla Procura nazionale antimafia, quali misure il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché sia assicurato sull'intero territorio, e più specificatamente nell'area di Aprilia, un maggiore controllo del territorio, nonché sia garantita la sicurezza dei suoi cittadini tutti;

quali iniziative intenda intraprendere al fine di accertare se i componenti della comunità straniera residente nel territorio di Aprilia siano in regola con le norme in materia di permesso di soggiorno e, in caso di inosservanza delle stesse, se non intenda con la massima rapidità procedere ai provvedimenti di espulsione.

(4-08264)

[COMPAGNA](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante, durante i lavori dell'assemblea degli iscritti al Partito Radicale Nonviolento Transpartito Transnazionale, tenutasi a Reggio Calabria il 30 settembre e il 1° ottobre 2017, trasmessi in diretta da Radio radicale, la testimonianza di numerosi imprenditori, colpiti da interdittiva antimafia, ha evidenziato l'esistenza di un elevato numero di provvedimenti, specie nel reggino e le relative conseguenze devastanti sul piano economico e occupazionale del territorio, nonché l'estrema difficoltà di difesa del soggetto interdetto nel contraddittorio, atteso che "l'interdittiva non obbedisce a finalità di accertamento della responsabilità bensì di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, rispetto alla quale risultano rilevanti anche fatti e vicende solo sintomatiche o indiziarie" in maniera anche retroattiva;

premesse inoltre che:

l'istituto delle informazioni antimafia a carattere interdittivo, inteso quale "massima anticipazione di tutela" rispetto al pericolo di infiltrazioni mafiose nel tessuto economico, riguardando situazioni in cui il condizionamento mafioso non sia reale ed effettivo, ma solo "possibile", espone una platea sterminata di imprenditori al rischio di chiusura dell'attività, soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno; l'assunzione di una informazione a carattere interdittivo è idonea a determinare l'espulsione dal mercato del soggetto che ne sia stato attinto, attesa l'importanza essenziale del profilo reputazionale nell'attività d'impresa, nonché dal mercato del lavoro di un elevato numero di dipendenti dell'impresa "interdetta";

l'utilizzo dello strumento delle informazioni antimafia appare altamente afflittivo ed estremamente diffuso specie negli enti territoriali, che hanno subito lo scioglimento per infiltrazione mafiosa;

il numero elevato delle imprese che hanno subito il provvedimento non risulta pubblico e/o pubblicizzato dalle varie Prefetture, alcune delle quali, stando a quanto si legge nell'articolo *on line* de "il Fatto Quotidiano" del 2 giugno 2016, si sarebbero rifiutate di comunicare i dati richiesti dalla Direzione investigativa antimafia su sollecitazione della Commissione parlamentare antimafia, specie quelle cosiddette "di frontiera", tra le quali Napoli, Reggio Calabria e Vibo Valentia,

si chiede di sapere:

quale sia il dato numerico delle informazioni a carattere interdittivo emesse negli ultimi 10 anni, distinto per provincia, del territorio nazionale;

quale sia il dato numerico dei soci e dei lavoratori occupati nelle imprese coinvolte nei provvedimenti interdittivi citati, distinto per provincia, del territorio nazionale;

quale sia il dato numerico delle imprese chiuse e/o cessate in conseguenza delle interdittive, distinto per provincia, del territorio nazionale;

quale sia il dato numerico delle interdittive impugnate ripartito per ogni TAR, ivi comprese le sezioni staccate, nonché i relativi esiti;

quale sia il dato numerico delle impugnazioni innanzi al giudice amministrativo di secondo grado,

nonché i relativi esiti.

(4-08265)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-04057, della senatrice Mussini ed altri, sulla situazione dell'amministrazione penitenziaria in Emilia-Romagna;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-04056, della senatrice Favero, sulla crisi del gruppo Mossi & Ghisolfi e la chiusura dello stabilimento di Crescentino (Vercelli).

1.5.2.2. Seduta n. 904 (ant.) del 24/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

904a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MARTEDÌ 24 OTTOBRE 2017

Presidenza del presidente GRASSO

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 908 del 15 novembre 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,04).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 19 ottobre.

Sul processo verbale

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto

numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 11,06)*.

Discussione dei disegni di legge:

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Meloni Marco; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri)*

(2621) CALDEROLI. - Modifica della normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum

(2726) BIANCONI e TORRISI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

(2749) TREMONTI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(2762) PEPE. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(2793) CHITI ed altri. - Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

[\(2843\)](#) *TOCCI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

[\(2876\)](#) *COMPAGNA ed altri. - Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana*

[\(2905\)](#) *MAZZONI. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

[\(2911\)](#) *MARCUCCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

[\(2938\)](#) *ROMANI Paolo ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 11,07)

Discussione delle questioni di fiducia

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 2941, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Meloni Marco; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri, 2621, 2726, 2749, 2762, 2793, 2843, 2876, 2905, 2911 e 2938.

Il relatore, senatore Torrisi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[TORRISI](#), *relatore*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, ministro Finocchiaro, colleghi senatori, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea è stato approvato dalla Camera dei deputati il 12 ottobre scorso e trasmesso al Senato il giorno successivo.

La Commissione affari costituzionali ne ha iniziato la trattazione il 17 ottobre e ha concluso i suoi lavori nella seduta di ieri, lunedì 23 ottobre.

Pur tenendo conto dei tempi serrati di esame, è stata mia cura, in qualità di Presidente, garantire il rispetto delle prerogative dei Gruppi di maggioranza e di opposizione, organizzando i lavori affinché fossero assicurati spazi adeguati a tutte le fasi della sede referente, con particolare riguardo alla discussione generale, senza trascurare le istanze, pervenute dai Gruppi, finalizzate a un approfondimento dei contenuti del testo approvato dalla Camera, attraverso l'audizione di costituzionalisti. Anche la fase di esame e di votazione degli emendamenti si è svolta in tempi che considero congrui.

Nel riferire sul disegno di legge n. 2941, desidero però compiere alcune considerazioni di carattere generale.

È a tutti noto che i vigenti sistemi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati si basano sulle normative risultanti dagli effetti di annullamento prodotti dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. All'esito di queste pronunce, le leggi elettorali

per i due rami del Parlamento presentano differenze significative, suscettibili di produrre risultati eterogenei. Potrebbero dunque determinarsi effetti incongrui rispetto all'assetto delle future Camere, con possibili conseguenze negative sulla stabilità e sull'efficienza del sistema istituzionale.

Il Presidente della Repubblica ha manifestato in più occasioni le sue preoccupazioni al riguardo, invitando il Parlamento, nel rispetto delle prerogative proprie del potere legislativo, affinché sia compiuto ogni sforzo per approvare normative tra loro coerenti. In questo scorcio di legislatura, il Parlamento è chiamato a un gesto di responsabilità istituzionale, intervenendo per superare le più marcate criticità della vigente legislazione elettorale.

Sono consapevole che, nell'ambito della riflessione scientifica su questo tema, si registra una convergenza circa l'esigenza che le regole elettorali siano quanto più possibile stabili e che, in ogni caso, siano modificate in una fase temporalmente distante da quella nella quale dovranno essere applicate. Pur tuttavia, occorre considerare che questo assunto, certamente condivisibile in via generale, cede di fronte ai tratti particolari e anomali del contesto attuale, soprattutto in ragione, come ho detto, dell'eterogeneità dei due sistemi elettorali, tanto più evidente ove si consideri che, dopo l'esito del *referendum* del 4 dicembre scorso, le due Camere conservano lo stesso potere ed esercitano le medesime funzioni. In particolare, sono entrambe titolari del potere di accordare e revocare la fiducia al Governo ed è proprio in considerazione di tale fondamentale prerogativa costituzionale che le differenze tra i due sistemi risaltano con estrema evidenza.

Le più significative differenze tra i due sistemi elettorali attualmente vigenti sono le seguenti. Al Senato sono ammesse le coalizioni tra liste, mentre alla Camera dei deputati non sono consentite. Per l'elezione del Senato trova applicazione un articolato sistema di soglie di sbarramento, mentre per l'elezione della Camera dei deputati è previsto che possano accedere alla ripartizione dei seggi le liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, con eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, per le quali vige un sistema *ad hoc*.

Per quanto riguarda le preferenze, per l'elezione del Senato, all'esito della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 20 dicembre 1993, come modificato dalla legge n. 270 del 2005, nella parte in cui non consente all'elettore di esprimere la preferenza per i candidati. Per l'elezione della Camera dei deputati, invece, la legge n. 52 del 21 dicembre 2015 prevede che ogni lista sia composta da un candidato capolista e da un elenco di candidati, in favore dei quali l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza. La legge per l'elezione della Camera dei deputati prevede norme a garanzia della rappresentanza di genere, mentre nella legge elettorale per l'elezione del Senato non è prevista alcuna disposizione di tale tenore. Infine, per l'elezione del Senato non è prevista l'attribuzione di alcun premio di maggioranza, mentre per l'elezione della Camera dei deputati persiste un premio di maggioranza, seppure solo eventuale, in favore della lista che abbia raggiunto, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi.

Dalla descrizione delle differenze tra i sistemi elettorali per l'elezione dei due rami del Parlamento emerge, con evidenza, l'urgenza di un intervento. Credo, quindi, che debba essere raccolto l'invito del Capo dello Stato. Come ho già detto, il Parlamento è chiamato a un atto di responsabilità, approntando, nei limiti di tempo che ha a disposizione e tenendo conto del quadro politico attuale, una legislazione elettorale compiuta e coerente.

Certamente le soluzioni potevano essere le più varie: formule elettorali maggioritarie fondate su collegi uninominali; formule elettorali proporzionali, al cui interno si apre un ampio spettro di possibili varianti; formule miste. Purtroppo, il tempo che residua prima della fine naturale della legislatura non consente ulteriori indagini sulla scelta migliore. Occorre, invece, in questa fase della legislatura, mettere in sicurezza il sistema, adottando una normativa coerente, quanto più possibile condivisa e in linea con le indicazioni generali che emergono dalla lettura delle sentenze della Corte costituzionale in materia.

Alla luce di questi canoni, credo che il testo ora all'esame del Senato rappresenti un punto di equilibrio. Qualora il disegno di legge sia approvato, avremmo sistemi elettorali uniformi per i due

rami del Parlamento. Come emerge dalla lettura dei lavori parlamentari presso la Camera dei deputati e come è stato confermato dall'andamento dei lavori in Senato, è maturata su questo testo una positiva convergenza tra forze di maggioranza e alcune forze di opposizione. Sono rispettati alcuni dei più significativi principi desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale, con particolare riguardo al principio della rappresentanza e al principio di conoscibilità del candidato da parte dell'elettore.

Riferisco dunque, nel dettaglio, sul provvedimento in esame. Il disegno di legge delinea un sistema elettorale misto: l'assegnazione di 232 seggi alla Camera dei deputati (comprensivi di un collegio in Valle d'Aosta e di 6 collegi in Trentino-Alto Adige) e di 116 seggi al Senato (comprensivi di un collegio in Valle d'Aosta e di 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali, con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato: l'assegnazione dei restanti seggi avviene nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento. Sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

Per la Camera dei deputati, ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali e in uno o più collegi plurinominali. I collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione. La determinazione dei collegi uninominali, così come quella dei collegi plurinominali, è rimessa a una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Per l'assegnazione del restante numero di seggi, con metodo proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali, costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto. Nella disposizione di delega al Governo, viene precisato che la determinazione dei collegi plurinominali avviene in modo che «tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio». Il numero dei collegi uninominali è dunque determinato dalla legge, mentre il numero dei collegi plurinominali, risultanti dall'aggregazione di uno o più collegi uninominali, è rimesso al decreto legislativo di cui all'articolo 3, sulla base dei principi e criteri direttivi ivi previsti.

Al Senato il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni, corrispondenti al territorio di ciascuna Regione. Ciascuna circoscrizione regionale è suddivisa in collegi uninominali e in uno o più collegi plurinominali. I collegi uninominali del territorio nazionale sono ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; la determinazione dei collegi uninominali - così come quella dei collegi plurinominali - è rimessa, come per la Camera dei deputati, a una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. Anche al Senato i collegi plurinominali sono costituiti dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. I criteri e principi direttivi per l'attuazione della delega sono in gran parte i medesimi di quelli previsti per la determinazione dei collegi della Camera.

Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intenda presentarsi alle elezioni, sia alla Camera, sia al Senato, è tenuto a depositare il proprio contrassegno e a indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno nei termini previsti; contestualmente al deposito del contrassegno, deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.

Sia alla Camera sia al Senato i partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi come lista singola o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale. I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali. Sia alla Camera sia al Senato, in ogni collegio plurinomiale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale; in ogni caso, indipendentemente dal numero di seggi

assegnato al collegio plurinominale, il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a due né superiore a quattro.

In sede di presentazione della lista sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale; ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione. La lista, sia alla Camera sia al Senato, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale o, in caso di collegio plurinominale compreso in un unico Comune, iscritti nelle sezioni elettorali di quel collegio plurinominale.

Il testo reca inoltre una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per definire le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste. Nel caso di liste collegate in coalizione, queste presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali, ad eccezione delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, che possono presentare separatamente il proprio candidato.

Sia alla Camera sia al Senato nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di cinque. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

Sono previste specifiche disposizioni per garantire la rappresentanza di genere. In primo luogo, a pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un ordine alternato di genere.

Al contempo, alla Camera è previsto che, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni. Al Senato le medesime previsioni sono stabilite a livello regionale e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime.

Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati - da due a quattro - nel collegio plurinominale.

Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

Sono previste, altresì, nuove disposizioni che attengono alla base dello spoglio delle schede e del relativo scrutinio. In particolare, è previsto che le schede elettorali siano provviste di un tagliando antifrode con codice progressivo alfanumerico. Come già ricordato, nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più giovane per età.

Per i seggi da assegnare alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali, alla Camera il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento. Le soglie di sbarramento sono del 3 per cento a livello nazionale per le liste singole e del 10 per cento a livello nazionale per le coalizioni (purché almeno una lista intracoalizione raggiunga il 3 per cento); per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell'uno per cento. Specifiche disposizioni garantiscono le minoranze linguistiche: il requisito previsto è in tal caso il raggiungimento del 20 per cento a livello regionale o aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali.

Al Senato l'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata con metodo proporzionale e avviene a livello regionale. Accedono al riparto le coalizioni di liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e le liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella Regione o, per le minoranze linguistiche, aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali.

Al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

Sono altresì specificate le modalità con cui si procede, sia alla Camera sia al Senato, alla proclamazione degli eletti in caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinomiale. Subentrano dapprima i candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinominali della circoscrizione. Esaurite tutte le liste della circoscrizione, subentrano i cosiddetti "migliori perdenti" (sulla base della graduatoria redatta dall'ufficio elettorale circoscrizionale) nei collegi uninominali del collegio plurinomiale e, successivamente, i migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione.

Si procede poi proclamando eletti i candidati presentati dalla lista nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni. In caso di ulteriore incapienza, si procede proclamando eletti i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nel collegio plurinomiale originario e, poi, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione.

Nel caso in cui rimangano ancora seggi da assegnare, subentrano i migliori perdenti nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni e, infine, i candidati delle liste collegate in coalizione presentati nei collegi plurinominali delle altre circoscrizioni.

Per il Senato, si procede analogamente, con la differenza che non si applicano le norme che consentono il subentro di candidati di altre Regioni.

Riguardo alla disciplina dei cosiddetti subentri - nel caso in cui un seggio rimanga vacante, anche per causa sopravvenuta - si prevede che il seggio sia attribuito, nell'ambito del medesimo collegio plurinomiale, al candidato primo dei non eletti secondo l'ordine di presentazione. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio attribuito in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive.

L'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 6 contiene disposizioni transitorie. Alcune di tali disposizioni riguardano le sottoscrizioni richieste per la presentazione delle candidature nelle prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge.

In particolare, viene modificata la disposizione recata dal comma 36 della legge n. 52 del 2015, in materia di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni, prevedendo che tale esonero si applichi per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge, per la Camera e per il Senato, ai partiti o ai gruppi politici costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data del 15 aprile 2017.

Si prevede, inoltre, che per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione alla Camera dei deputati (almeno 1.500 e non più di 2.000 sottoscrizioni degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio

plurinominale) sia in ogni caso ridotto alla metà. Una norma in parte analoga è prevista per il Senato, dove è stabilito che il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature (le stesse fissate per la Camera, quindi da 1.500 a 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio plurinominale) è ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinomiali in tutte le circoscrizioni.

Il comma 7, invece, riguarda i soggetti abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste: esclusivamente per le prossime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge sono abilitati, oltre ai soggetti già previsti, anche gli avvocati abilitati al patrocinio davanti le giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto della circoscrizione elettorale. Quanto ai soggetti abilitati, il testo aggiunge - a regime - i sindaci metropolitani e i componenti della conferenza metropolitana, nonché i consiglieri metropolitani, alla luce dell'istituzione delle Città metropolitane operata dalla legge n. 56 del 2014.

Sono, inoltre, previsti i tempi per l'esercizio del diritto di opzione per il voto degli italiani temporaneamente all'estero.

Altre norme intervengono, invece, sui requisiti di elettorato passivo per la circoscrizione Estero. In primo luogo, non è più richiesto il requisito della residenza nella ripartizione della circoscrizione Estero per chi intende candidarsi. Al contempo, si prevede che gli elettori residenti in Italia possano essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero. Gli elettori residenti all'estero possono, a loro volta, essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero (non è modificato l'articolo 8, comma 4, della legge n. 459 del 2001 che prevede che gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione per esercitare il diritto di voto in Italia, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale).

Infine, si prevede che non possano essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto, nei cinque anni precedenti la data delle elezioni, cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un Paese della circoscrizione Estero.

È prevista, infine, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Come ho già detto, la circostanza che la legge elettorale sia approvata dal Parlamento a pochi mesi dalla scadenza naturale della legislatura si giustifica per la particolarità dell'attuale contesto politico istituzionale.

Peraltro, come segnalato nel corso delle audizioni da alcuni costituzionalisti, la modifica dei sistemi elettorali - contrariamente a quello che si pensa o si teme - quasi mai favorisce i fautori della riforma, dal momento che tra sistema elettorale e sistema politico sussiste un rapporto circolare di reciproca influenza. Il sistema politico si modella sulla base della legge elettorale adottata, modificando l'offerta politica in forme che non sono conoscibili *ex ante*. Ritengo pertanto necessario che si sgombri il terreno da questa insidiosa speculazione politica, smentita, nella sua veridicità, dalle vicende costituzionali italiane degli ultimi venticinque anni.

Al contrario, ritengo - al di là delle legittime posizioni assunte dai diversi Gruppi parlamentari - che sia in ogni caso meritevole di considerazione il fatto che il Parlamento abbia assunto la responsabilità di legiferare in materia elettorale, adempiendo con scrupolo ad un dovere costituzionale che ne riqualifica ruolo e azione. Il tentativo di dotare le Camere di leggi elettorali più adeguate e coerenti risponde anche a un'esigenza di respiro costituzionale, ovvero che le leggi elettorali siano di estrazione strettamente parlamentare, non essendo opportuno - come peraltro sottolineato in diverse sedi - che le regole fondamentali dell'agire politico, segnatamente quelle che definiscono le modalità di formazione degli organi elettivi, siano prodotte in sedi diverse dal Parlamento. (*Applausi dai Gruppi PD e AP-CpE-NCD*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea docenti, allieve e allievi dell'Istituto tecnico commerciale per geometri «Alberto Baggi», di Sassuolo, in provincia di Modena, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2941](#), [2621](#), [2726](#),
[2749](#), [2762](#), [2793](#), [2843](#), [2876](#), [2905](#), [2911](#) e [2938](#) (ore 11,31)**

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali e una questione sospensiva.

Ha chiesto di intervenire il senatore Endrizzi per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, «Fare una legge in Parlamento, in questo momento, in questo momento storico, che va contro il Movimento 5 Stelle è una cosa pazzesca, criminale, una sciocchezza. Me la potrei cavare così, ma io dico che è anche immorale. Non si fa una legge sei mesi prima delle elezioni per punire il Partito». « (...) sono strabiliato del fatto che tutti accettino che alla vigilia delle elezioni si fa una legge che va in tasca al partito che potrebbe essere quello di maggioranza relativa. Con che faccia, partiti che ricevono un premio in seggi che li sovrarappresenta rispetto a un eventuale partito di maggioranza relativa, poi si mettono a costruire un Governo?». A parlare così non è un feroce avversario della maggioranza, ma un commentatore amico di questo Governo, come l'ex direttore de «Il Corriere della Sera», Paolo Mieli. Criminali.

Il crimine comporta dolo, cioè volontà, una volontà porca, «una porcata», appunto, come Calderoli definì lo stravolgimento della sua legge elettorale nel 2005. Questo non gli impedì di votarla, così come oggi la Lega sta avallando questa nuova porcata. È naturale, direi genetico: i figli del Porcellum fanno porcate, si riproducono, fanno le ammucciate elettorali per grufolare voti! *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Riducono la democrazia a un trogolo. Se vi ripugna il parallelismo, posso tornare a chiamarvi criminali.

Quando, dopo le tre votazioni con il Porcellum, la Corte costituzionale lo dichiarò incostituzionale, chiedemmo di tornare immediatamente al voto con la legge che la Consulta finalmente aveva restituito al Paese. Lo affermò qui in Senato, in audizione, anche il professor Pace. Invece, i figli del Porcellum che hanno tentato di divorarsi la Costituzione, hanno escretto una nuova legge incostituzionale: l'Italicum. Quando, poi, nuovamente, la Corte lo ha cassato, restituendoci un modello elettorale tuttora vigente e immediatamente applicabile, rappresentativo della volontà popolare e funzionale a dare governabilità - magari al Movimento 5 Stelle - non lo hanno più voluto e stanno intentando una terza porcata: il Porcellum-Rosatellum. Lo fanno a pochi mesi dal voto, con il ricatto del voto di fiducia che il Governo ha posto per ben tre volte alla Camera.

Ieri ci siamo sentiti dire dal Governo che è intervenuto solo perché richiesto dalla Camera dei deputati: bugia! Lo ha chiesto il Partito Democratico. Qui al Senato il Governo lo ha annunciato in anticipo, senza che alcuno lo avesse invocato, tradendo la sua frenesia, come ho detto ieri a Pizzetti.

Perché è grave l'apposizione del voto di fiducia? Perché l'articolo 72 della Costituzione per le leggi elettorali obbliga ad adottare la procedura normale di esame e di approvazione diretta, senza l'intervento del Governo a ricattare il libero convincimento dei parlamentari. Lo chiarì già nel 1980 l'allora presidente Nilde Iotti: nei Regolamenti parlamentari la fiducia non era nella seconda parte del Regolamento, dedicata al procedimento legislativo. È un fatto particolare, a parte. Ma questa volta hanno fatto peggio: la fiducia è stata imposta su una legge mai discussa in Commissione, senza audizioni né simulazione dei suoi effetti.

Con la fiducia non si sono potuti votare emendamenti fondamentali per restituire a questo scellerato testo una decenza costituzionale. Anche qui al Senato la discussione generale in Commissione è

avvenuta in un clima surreale, nella totale assenza di tutti i membri della maggioranza, che ha annunciato poi che avrebbe respinto in fase emendativa ogni proposta, in maniera preventiva e preconcepita, prima ancora che i pochi emendamenti, meno di duecento, fossero illustrati. Il Governo ha annunciato anche per l'Assemblea l'apposizione del voto fiducia; con la fiducia il Governo se ne fotte dei tempi di lavoro in Commissione; se ne fotte delle prerogative del Parlamento e, soprattutto, dei milioni di italiani stremati dalla crisi e annichiliti dalle ricette economiche di questi cinque anni, che vedono in questi giochetti l'ennesimo arrocco del Palazzo e un sistema, quello che voi rappresentate, ormai alla canna del gas. Di questo ci importerebbe poco, ma è il Paese ad essere allo stremo.

Nel merito poi di questo provvedimento innumerevoli sono i profili di incostituzionalità; consiglio a tutti di andare a vedere le audizioni di giovedì perché sono illuminanti. Elenco brevemente tali profili: il voto congiunto senza scorporo viola il principio di eguaglianza, sancito dagli articoli 3 e 48 della Costituzione; i voti degli elettori di un candidato nominale vincente, nonostante abbiano già trovato rappresentanza, vengono nuovamente conteggiati per la quota proporzionale. Vi è poi il punto relativo al trascinarsi del voto, che stabilisce che se voglio votare solamente la persona, il mio voto va anche all'ammucchiata dei partiti che io non voglio, facendo eleggere altre persone che egualmente non voglio. Il sistema di trasposizione dei seggi dai livelli superiori ai collegi plurinominali e le sue conseguenze in tema di ammissibilità delle liste boccate viola il principio espresso dalla Corte costituzionale in materia di conoscibilità degli effetti del voto. Potrebbe accadere che il mio voto in un tale collegio fa eleggere un'altra persona in un altro collegio che io non conosco e nel mio collegio, grazie alle soglie studiate con il bilancino da farmacista o da spacciatore di sostanze stupefacenti (*Applausi dal Gruppo M5S*), potrebbero essere elette persone con 10.000 voti, lasciando fuori magari persone con 50.000 voti.

Vi sono poi le disposizioni speciali sul Trentino-Alto Adige Südtirol, che violano il principio di eguaglianza, attribuendo la totalità dei seggi con un sistema uninominale perché l'unico voto nel collegio plurinominali equivale ad un voto maggioritario. Ciò in una Provincia dove peraltro il 70 per cento della popolazione è di lingua tedesca; dunque ai cittadini di lingua tedesca sarà possibile votare un unico partito. Altro che tutela delle minoranze.

Vorrei poi soffermarmi sulla delega legislativa; si dà al Governo la possibilità ampia, ampissima, di definire i collegi. Ciò significa che faranno la fisarmonica, stringeranno, allargheranno, cuciranno i collegi per determinare esattamente l'elezione dei loro nominati, facendo sì che siano votate in Parlamento le persone che domani saranno pronte ad alzare la mano a bacchetta. In questa operazione si avvarranno di una commissione di esperti nominata dal Governo, e quindi non neutrale, come abbiamo visto in passato. Le soglie nazionali al Senato contrastano con l'articolo 57 della Costituzione che fa riferimento alla base regionale.

Chiedo a voi, colleghi, se siete disposti, quand'anche foste rieletti, a rientrare in queste Aule con il vestito da burattini cucito addosso, che lo meritate o no. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Temo di sapere la risposta. Lo abbiamo visto in cinque anni; ogni volta che abbiamo chiesto un sussulto di coscienza, lo abbiamo fatto invano. Lo abbiamo visto in Commissione con la discussione surreale nel vuoto totale, tanto che abbiamo detto al Presidente che ce ne andavamo perché non vi era ascolto, non vi era la minima decenza, ma solo il vuoto. Lo abbiamo visto con gli emendamenti respinti a prescindere, con il Governo che si proclama neutrale e invece poi pone la fiducia. Abbiamo chiesto allora al Capo dello Stato di esercitare una *moral suasion*, prima ancora del suo potere di rinviare alle Camere.

Oggi, infatti, si può evitare una vergogna: siamo noi responsabili di fermare o perpetrare l'umiliazione dei cittadini, che già tre volte sono stati umiliati e portati a votare con il Porcellum, che sono stati umiliati dall'ennesima legge burla - l'Italicum - valida solo per una Camera, e dalla riforma di un terzo della Costituzione, portata avanti a colpi di maggioranza, con tagliole e colpi di mano. Giustamente vi hanno punito! Avrete imparato qualcosa? *Usque tandem?*

I cittadini sono stati umiliati dal vostro trasformismo, con 550 cambi di casacca in quattro anni e mezzo: uno ogni tre giorni. E adesso umiliate ancora gli italiani con l'ennesima legge che porterà un Parlamento di nominati, il *caos* e l'ingovernabilità. È infatti già certo, nelle simulazioni che non si sono

volute fare alla Camera dei deputati, che il testo di legge al nostro esame non porterà una maggioranza di Governo: essa è scientificamente costruita per impedirlo.

Dunque, perché non si alza il capogruppo Zanda e non dice che l'accordo, raggiunto con Berlusconi, Alfano e Salvini (e mettiamoci pure dentro Verdini), è servito, perché è questo ciò che vogliamo: un Parlamento ancora più servo!

Quando la Corte costituzionale, come già per il Porcellum e per l'Italicum, ci dirà quello che già sappiamo, direte che - ohibò! - non ve lo aspettavate e proseguirete a governare per altri cinque anni con queste maggioranze truccate. Siate onesti nel dire questo oppure abbiate l'onestà di dire che il disegno di legge in esame è incostituzionale e votate a favore della nostra questione pregiudiziale. Non vi guardiamo noi, ma a guardarvi sono milioni di cittadini: non potete farla franca. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Diversamente dall'esercizio della vostra coscienza, sul tabellone elettronico, in corrispondenza dei vostri voti, appariranno dei fari, che indicheranno agli italiani per chi non dovranno votare mai più. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice De Petris per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, colleghi senatori, la questione pregiudiziale, che noi come altri Gruppi abbiamo posto oggi in Aula, rappresenta forse l'unica occasione che ha l'Assemblea per poter dire la propria e, soprattutto, signor Presidente, per fare in modo che non si corra il rischio di subire l'onta - perché così sarà - di farsi dichiarare incostituzionale per la terza volta una legge elettorale.

Ciò che è accaduto nel nostro Paese, ovvero la dichiarazione di incostituzionalità del Porcellum, per larga parte, con la sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, e quello che è accaduto poi a proposito dell'Italicum avrebbero dovuto spingere alla prudenza le maggioranze, vecchie e nuove, che si sono ritrovate a convergere su questo testo e che lo hanno già votato alla Camera dei deputati, al fine di salvaguardare non dico l'onore, ma il buon andamento e il futuro delle istituzioni democratiche. Signor Presidente, se ci dovessimo trovare per la terza volta davanti ad una dichiarazione di incostituzionalità sulla legge elettorale, cosa ne sarà delle istituzioni democratiche - lo chiedo a tutti i colleghi - e cosa sarà della residua fiducia dei cittadini nei confronti del Parlamento e delle istituzioni democratiche? Ci troveremo ancora una volta - perché purtroppo questo accadrà - con un altro Parlamento eletto con una legge incostituzionale, perché la Corte magari si pronuncerebbe dopo l'elezione del Parlamento eletto con la legge in esame.

Signor Presidente, lei sa perfettamente come in questa legislatura i profili di legittimazione politica siano stati varie volte sollevati, anche se la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, aveva già dato delle indicazioni. Nella coscienza dei cittadini, nell'opinione pubblica intesa, in senso vasto però, ciò ha rappresentato, in tutta questa disgraziata XVII legislatura, un *vulnus* profondo. Pertanto questo avrebbe dovuto spingere, come cosa scontata, alla prudenza nel redigere una legge elettorale che fosse al riparo da rilievi e quindi rispettasse pienamente le due sentenze alla Corte costituzionale.

Oggi, invece, ci ritroviamo ancora una volta di fronte ad un testo i cui profili di costituzionalità sono assolutamente dubbi e, per parte nostra, - come risulta palese anche da quanto abbiamo sentito dire nel corso delle audizioni da parte di autorevoli costituzionalisti - numerosi.

Per questo la discussione sulle questioni pregiudiziali non può essere vista semplicemente come un fastidio, come avvertito da molti colleghi, ma come un'occasione per fare in modo che il Parlamento possa esercitare (visto che l'ordinamento italiano non permette ai parlamentari, come invece quello francese, di rivolgersi direttamente alla Corte costituzionale) una sorta di autocontrollo di costituzionalità proprio nel momento in cui si discute della questione.

Venendo ai profili di incostituzionalità, che per noi sono chiarissimi, vorrei innanzitutto mostrare a tutti coloro che magari non l'hanno presente, com'è fatta la nuova scheda elettorale che l'elettore si troverà di fronte (*mostra un facsimile di scheda*). Secondo la classificazione che si fa dei sistemi elettorali, quello con cui avremo a che fare viene definito sistema misto, cioè in parte maggioritario e

in parte proporzionale. Il problema, che è palese e lampante osservando la scheda, è che l'elettore dispone solo di un voto e con questo voto, per come viene ripartito, si trova a scegliere il candidato del collegio uninominale eletto con il sistema maggioritario oppure una lista di partito o movimento politico in collegio plurinominale, i cui candidati risulteranno eletti con metodo proporzionale. L'elettore può optare per un candidato nel collegio uninominale, e quindi votare automaticamente anche per tutte le liste ad esso collegate, oppure ne indicherà una, quindi un collegio uninominale e contemporaneamente anche una lista; votando il collegio uninominale (e le liste collegate) ci sarà immediatamente uno slittamento automatico della volontà dell'elettore da un determinato candidato del collegio uninominale a liste non votate dall'elettore stesso, bensì in proporzione ai voti attribuiti. Se infatti un elettore, con il proprio voto, indica solo il collegio uninominale e non la lista, i voti saranno attribuiti in proporzione, secondo il voto dato da altri elettori e non secondo la sua volontà. Non solo, ma in questo modo un elettore vota un collegio uninominale e magari produce un effetto che non è quello che vuole o che comunque non conosce direttamente. Il suo voto, in ogni caso, viene influenzato dal voto di altri elettori, in contrasto assoluto, signor Presidente, con l'articolo 48 della Costituzione, che afferma chiaramente che il voto deve essere libero, personale e diretto. (*Applausi del senatore Morra*).

Qualcuno, invece, come il senatore Migliavacca, in Commissione, ha giustamente parlato di un voto a strascico, come la pesca, ma lei sa, signor Presidente, da siciliano - e voi siciliani di pesca ve ne intendete - che la pesca a strascico ha fatto molti danni al nostro ecosistema marino e ho l'impressione che un voto siffatto produrrà moltissimi danni al nostro ecosistema politico. Noi - ripeto - facciamo un voto a strascico: un elettore voterà una lista ma, a strascico, vota tutto il resto.

Ho fatto un esempio, perché è quello che accadrà e perché è già annunciato. La collega Brambilla, che è un esponente di Forza Italia, ha annunciato la presentazione - credo l'abbia già presentata - nel centrodestra di una lista animalista. Vedo qui la senatrice Amati che, come me, è molto sensibile su questi temi. Facciamo l'esempio di un elettore che voterà questa lista, che è per i diritti e il benessere degli animali e per l'armonia del creato. Ma se la lista Brambilla non supererà il 3 per cento e quindi non produrrà degli effetti diretti, ma supererà l'uno per cento, con quel risultato non avrà direttamente degli eletti, ma quel voto sarà distribuito a tutte le altre liste collegate, e ciò potrebbe produrre addirittura come effetto l'eterogenesi dei fini, ossia contribuire ad eleggere chi magari vorrebbe estendere la caccia anche nei parchi. Ditemi voi se tutto questo non è in contrasto con l'articolo 48 della Costituzione. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL, M5S e della senatrice Bignami*). L'elettore non solo non potrà orientare bene il proprio voto, ma vedrà addirittura il proprio voto utilizzato per far eleggere persone che la pensano all'opposto e che magari hanno combattuto per tutta la vita.

Inoltre, questo voto - tornando sempre al voto unico - che cosa produrrà? Se l'elettore vota per il collegio uninominale e il candidato nel collegio uninominale viene eletto, quel voto produrrà un effetto anche sul sistema proporzionale. Nel Mattarellum per l'elezione alla Camera c'era il sistema dello scorporo, nel senso che un voto non può essere conteggiato due volte. Invece se il candidato nel collegio non viene eletto, il voto dell'elettore espresso per quel candidato non varrà perché non produrrà gli stessi effetti. Signor Presidente, questa è una violazione chiara e precisa degli articoli 3 e 48 della nostra Costituzione.

Arriviamo poi a un altro aspetto che viene sempre sbandierato. Vi vorrei segnalare un altro profilo di incostituzionalità, a mio avviso assolutamente palese, rispetto all'articolo 51 della Costituzione. Ebbene, con il meccanismo delle pluricandidature, vedrete che i partiti avranno interesse a candidare come capolista le donne, producendo con il sistema dell'alternanza un effetto chiarissimo: per ogni cinque donne elette si produrrà l'elezione automatica di cinque uomini. (*Applausi dei senatori Bignami, Gatti e Morra*). E tutto questo viene contrabbandato come alternanza e come principio della rappresentanza, quando si tratta solo di un altro effetto perverso e in contrasto totale con l'articolo 51 della nostra Costituzione.

Tornando al sistema misto, perché ho citato il Mattarellum? Si può produrre il sistema misto, ma deve essere prodotto, ad esempio, con il voto disgiunto per evitare la disuguaglianza del voto e per fare in

modo che il voto possa essere libero. Per cui posso votare un determinato candidato nel collegio uninominale perché quella persona mi convince, ma magari voglio esprimere il mio voto liberamente per un'altra lista. Ma questo non sarà possibile, né sulla stessa scheda né su schede separate. Come vedete, non c'è nessuno scorporo e il voto è unico. E non credete che sottolineiamo tutto questo tanto perché lo dobbiamo dire. Questi sono profili chiarissimi di incostituzionalità.

Poi che altro hanno fatto? Ci sono state delle polemiche sul capolista bloccato, ma adesso che cosa ci troviamo, sempre tornando al facsimile di scheda elettorale? Di fatto, il capolista ritorna, perché è mascherato come candidato nel collegio uninominale, e poi a grappolo ha tutti gli altri candidati delle altre liste. Altro che liste brevi e corte per la conoscibilità dei candidati, come chiedeva la sentenza n. 1 della Corte costituzionale! Qui ci ritroviamo invece il capolista bloccato con, a grappolo, tutti gli altri candidati. Per di più, con il meccanismo del collegio nazionale, un elettore che pensa di votare qualcuno chissà chi finisce per eleggere! Pensate che ne avrà coscienza? Pensate che quel voto sarà diretto e che produrrà l'effetto che l'elettore conosce? Assolutamente no, perché non si sa quel voto quale eletto produrrà, in quale Regione o circoscrizione. Questo è l'altro meccanismo assurdo che ci troviamo di fronte.

Arriviamo poi alla chicca finale sul Trentino-Alto Adige. Qui non c'è violazione dell'articolo 3 della Costituzione? Vengono fatte delle norme *ad hoc* non per tutelare le minoranze linguistiche, ma per creare una riserva a favore di un unico partito. Questo è ciò che è scritto in questo testo. Si dice di voler tutelare la minoranza tedesca, ma sarà plurale anche quella minoranza; non sono mica votati a dover eleggere solo un partito! Il meccanismo però è congegnato e orientato a produrre solo quell'effetto. Le altre minoranze non devono avere diritto? La minoranza ladina o le minoranze in Friuli-Venezia Giulia non devono avere un meccanismo che le tuteli? Rispetto all'Italicum si modificano anche l'assetto dei collegi, il numero, la proporzione tra collegio nominale e collegio plurinominale e quello eletto proporzionalmente.

Signor Presidente, gli elementi sono moltissimi e arrivo a un altro fatto. Siamo in sede di discussione delle questioni pregiudiziali, ma dei fatti sono già avvenuti: alla Camera si è seguita la procedura ordinaria per approvare la legge elettorale? Assolutamente no. La riserva d'Assemblea, prevista dall'articolo 72 della Costituzione, che fine ha fatto? Ieri in 1a Commissione, appena abbiamo cominciato a illustrare il primo emendamento, il Governo - che poi ha detto che non c'entrava nulla - aveva già dichiarato fuori, inventandosi un numero esorbitante di voti segreti, che già si predisponeva al voto di fiducia. È questa la procedura ordinaria cui la nostra Costituzione chiede di attenersi per approvare la legge elettorale? È per questo motivo che il codice di buona condotta del Consiglio d'Europa del 2003, che prevede che non si debbano fare leggi elettorali nell'ultimo anno prima delle elezioni, è violato in flagranza. Per di più - ripeto - viene disattesa la riserva d'Assemblea.

Signor Presidente, ancora una volta ci troviamo di fronte a una vicenda orribile non solo dal punto di vista costituzionale, ma politico, in spregio alle sentenze della Corte costituzionale e della volontà dei cittadini che si sono espressi il 4 dicembre contro un Italicum - questo è il motivo per cui è caduto - contro il privilegio dell'uomo solo al potere del capo del partito, in violazione anche questo della Costituzione. I cittadini, con quella valanga di no, si aspettavano che finalmente la classe politica e i parlamentari tornassero finalmente alla Costituzione. Una volta si parlava di tornare allo statuto che tornassero alla Costituzione! Invece, ancora una volta, vi state mettendo la nostra Costituzione sotto i piedi. Non pensate però che i nostri cittadini lo dimenticheranno. Vedrete già il 5 novembre - lo dico a coloro che sono coinvolti nelle elezioni siciliane e che sono stati artefici di questo ennesimo schiaffo alla Costituzione - quali saranno i costi che pagherete.

Poi c'è una maledizione sulle leggi elettorali. La maledizione è che tutti quelli che la fanno pensando poi di ricavarne direttamente un profitto, sono coloro che con l'applicazione di quella legge perdono. (*Applausi della senatrice Bignami*). Questa maledizione si avvererà ancora una volta! (*Applausi dal Gruppo Misto*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Fornaro per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

FORNARO (*Art. 1-MDP*). Signor Presidente, avremo modo di ragionare complessivamente su tutte le criticità contenute in questo disegno di legge. Nella questione pregiudiziale QP3 poniamo l'accento su un aspetto assolutamente essenziale che è quello legato alle soglie di sbarramento.

Noi ci troviamo - com'è già stato ricordato dalla collega De Petris - in un sistema misto. I sistemi elettorali, o meglio, le formule elettorali si dividono da sempre in due grandi famiglie: la famiglia delle formule maggioritarie e quella delle formule proporzionali. È vero che dagli anni Novanta del secolo scorso tutte le innovazioni in tema di leggi elettorali nel mondo sono state tese a superare i modelli originali, solamente maggioritario o solamente proporzionale, per creare le famiglie dei sistemi misti che si ricollegano alla chiarezza nell'esercizio del voto da parte dell'elettore e, in particolare, alla possibilità per lo stesso di votare in un modo nella parte proporzionale e in un altro, se lo si ritiene opportuno, nella parte maggioritaria.

Qui arriviamo al tema delle soglie di sbarramento e a una prima distorsione di tale principio. Le soglie di sbarramento - lo ricordo, avendolo letto da più parti - non sono un correttivo maggioritario, ma un correttivo al sistema proporzionale per raggiungere l'obiettivo di ridurre la frammentazione partitica e, quindi, dei Gruppi parlamentari. L'obiettivo dei sistemi proporzionali è fotografare l'opinione prevalente del corpo elettorale e restituire una fotografia più aderente possibile alla realtà che è fuori dalle Aule del Parlamento. L'intervento in riduzione della frammentazione avviene con la soglia di sbarramento: più è alta la soglia di sbarramento, maggiore è la riduzione dell'offerta politica e quindi del numero dei partiti. Quindi, una soglia di sbarramento al 3 per cento, che è quella proposta dal disegno di legge al nostro esame, può essere considerata una soglia naturale, fisiologica.

Quando si è discusso alla Camera del cosiddetto simil-tedesco, noi eravamo disponibili - lo dico in questa sede, onde non generare equivoci - anche a una soglia di sbarramento più alta, come quella del modello tedesco, ossia del 5 per cento: questo come incentivo alla riduzione dell'offerta politica e per ottemperare all'esigenza di tenere insieme le forze politiche.

Il disegno di legge contiene una prima contraddizione - poi arrivo al punto della pregiudiziale - perché quello che fa uscire dalla porta attraverso la soglia di sbarramento del 3 per cento, cioè la frammentazione o comunque un contributo a ridurre la frammentazione, lo fa immediatamente rientrare dalla finestra attraverso l'invenzione - sottolineo questo termine - di una soglia di sbarramento all'uno per cento. Si prevede cioè che i voti ottenuti dalle liste che fanno parte di una coalizione, anche se non raggiungono il 3 per cento, contribuiscono alla definizione della cifra elettorale della coalizione e, quindi, all'attribuzione dei seggi. In buona sostanza, con questo intervento e con questa soglia di sbarramento si realizzano due obiettivi che sono gli obiettivi di fondo di questa legge: la falsificazione e la manipolazione del voto. (*Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SI-SEL e della senatrice Bignami*).

È una falsificazione e una truffa semantica nei confronti dell'elettore che comincia proprio dalle coalizioni che richiamano il sistema del Mattarellum, ma nel Mattarellum le coalizioni avevano il simbolo di coalizione: la scheda alla Camera con il simbolo della coalizione e la scheda al Senato con il simbolo della coalizione. In questo caso avremo coalizioni non coalizioni, senza simbolo, senza programma comune e senza *leader* designato. Sono più simili - e rubo un'immagine usata dal collega Migliavacca in Commissione - a liste apparentate che non a liste in coalizione. Ebbene, nonostante il carattere destrutturato delle coalizioni, i voti ottenuti dalle liste dall'uno per cento al 3 per cento vengono utilizzati, realizzandosi quindi una vera e propria manipolazione del voto. Attraggo l'elettore con liste cosiddette acchiappa voti e, poi, uso quei voti a vantaggio dei partiti maggiori della coalizione. Non è incostituzionale presentare una lista che, come avvenne per il Centro Democratico che era in coalizione con noi, ottiene lo 0,49 per cento dei voti. Quei voti sono poi stati utilizzati per il premio di maggioranza, ma gli elettori del Centro Democratico hanno la loro rappresentanza in Parlamento (mi riferisco ai sei deputati eletti del Centro Democratico che siedono nell'Aula di Montecitorio).

In questo caso, invece, utilizziamo queste liste e le domande che sorgono spontanee sono le seguenti: ma perché lo fanno? Perché si presentano queste liste? Chi saranno i beneficiari? È evidente, a questo punto, il rischio di distorcere ulteriormente il premio con un posto sicuro per i promotori di queste liste

in un collegio uninominale o plurinominale, facendo così saltare l'idea del rappresentante del territorio, insita nel sistema uninominale.

Queste distorsioni e manipolazioni mi paiono assolutamente evidenti e portano, quindi, a ritenere incostituzionale la norma in esame, che - ripeto - consente di conteggiare, ai fini del calcolo della cifra elettorale complessiva delle coalizioni, anche le liste che ottengono tra l'uno e il 3 per cento dei voti. Tale disposizione è sostanzialmente in contrasto con l'articolo 48 della Costituzione, ai sensi del quale «il voto è personale ed eguale, libero e segreto».

Da questo punto di vista, falsificazione e manipolazione rappresentano una distorsione che ci porta a chiedere all'Assemblea di non procedere all'esame dell'atto Senato n. 2941. *(Applausi dai Gruppi Art. I-MDP e Misto, e della senatrice Bignami).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Lo Moro per illustrare la questione pregiudiziale QP4. Ne ha facoltà.

LO MORO (Art. I-MDP). Signor Presidente, per la seconda volta ci troviamo davanti all'esame di un disegno di legge elettorale.

Nella prima occasione, in dissenso da quello che era allora il mio Gruppo di appartenenza, mi sono opposta come ho potuto - ci siamo opposti come abbiamo potuto - ai cosiddetti emendamenti premissivi, che hanno scritto inutilmente una pagina triste di questa legislatura. Dico inutilmente perché la legge elettorale è stata poi dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale.

Oggi mi trovo addirittura a illustrare una questione pregiudiziale da una posizione che sicuramente mi mette meno in imbarazzo, perché non faccio più parte della maggioranza e, quindi, ho l'atteggiamento di chi sente di dover testimoniare un'opinione e un punto di vista - spero saranno anche qualcosa di più - fortemente sentiti e radicati nelle norme che citerò.

La mia sarà una valutazione il più possibile serena di alcune delle norme contenute nel disegno di legge, che rischia di essere la terza legge elettorale sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. Io penso che sarà la terza legge elettorale che sarà dichiarata incostituzionale, con riferimento a punti assolutamente strategici e non qualsiasi. Il provvedimento in esame presenta piccoli profili di incostituzionalità che si possono riflettere sul sistema, ma io mi dedicherò ad alcuni aspetti di incostituzionalità fondamentali.

Nelle audizioni svolte abbiamo acquisito degli elementi, che credo siano patrimonio di tutti. Presidente Grasso, noi abbiamo fortemente voluto le audizioni, che non hanno sortito l'effetto di una vera discussione, tanto che ieri abbiamo abbandonato l'Aula della Commissione, insieme alle altre opposizioni. Le audizioni però hanno sicuramente prodotto un altro effetto, quello di mettere a disposizione osservazioni che arricchiscono i nostri discorsi.

Il primo elemento emerso è che una legge in generale, ma soprattutto una legge elettorale, deve rispondere complessivamente ai principi costituzionali e, quindi, prima ancora delle singole norme, andrebbe valutato il sistema elettorale. Questo è un difetto anche del sistema di controllo, che da più parte viene denunciato. Normalmente la Corte costituzionale si pronuncia su aspetti che vengono sottoposti in maniera puntuale, ma in realtà è il sistema che deve rispondere alla normativa e ai principi costituzionali.

Un'altra considerazione emersa è che gli effetti che si determinano in concreto, con i risultati elettorali, incidono sulla valutazione complessiva della ragionevolezza di un sistema. E qui abbiamo un sistema maggioritario, ma soprattutto, in maggior parte, un sistema proporzionale; la nostra scommessa e la nostra valutazione è che esso potrebbe non garantire né la rappresentatività, né la stabilità del Governo, con un sacrificio degli altri beni giuridici che risultano ristretti, che risulterà non rispondente alla necessità o all'opportunità di contemperare rappresentatività e governabilità.

Rispetto alle stesse procedure utilizzate per l'approvazione, in particolare l'apposizione della fiducia in una materia strettamente parlamentare - lo dico davanti al Ministro dei rapporti con il Parlamento, che saluto, e mi dispiace particolarmente dirlo - non si può soltanto ipotizzare un contrasto con l'articolo 72, ultimo comma, della legge costituzionale, perché anche in audizione è emerso come pacifico il

fatto che la procedura con la fiducia è una procedura speciale. Al di là di questo, quello che più mi sembra rilevante in questo momento, sul piano politico e non solo, è che ciò costituisce una clamorosa smentita delle dichiarazioni programmatiche su cui il Governo in carica ha ottenuto la fiducia nei due rami del Parlamento. Oggi ci troviamo con un comportamento che è in contrasto con le dichiarazioni programmatiche, senza che vi sia stata alcuna crisi di Governo e alcun cambiamento significativo. Il presidente Gentiloni Silveri ha detto delle cose in Aula, che ora sta smentendo con il suo comportamento.

Nel dibattito parlamentare sono emerse molte criticità. Si è parlato ad esempio dell'attribuzione dei seggi ad alcune Regioni a prescindere dal numero degli abitanti; delle deroghe introdotte per il Trentino-Alto Adige per garantire una minoranza linguistica, con un sistema che prevede criteri completamente diversi per l'assegnazione dei seggi. Lì c'è un sistema misto che è più maggioritario e meno proporzionale, anzi è sostanzialmente tutto maggioritario. Un altro aspetto lo ha appena illustrato il collega del mio Gruppo Fornaro.

In questa mia breve illustrazione, mi riferirò a un principio e a un punto specifico, cioè ad alcuni articoli del disegno di legge (che nel testo della questione pregiudiziale vengono riportati per comodità di lettura), i quali contengono delle distorsioni che, secondo me e secondo noi, rendono il sistema incostituzionale. La prima osservazione che faccio (la meno grave, ma da questo dobbiamo partire) è che al cittadino non è offerta alcuna possibilità di esprimersi per il candidato uninominale. Il cittadino che non intende votare una lista non ha alcuna possibilità; il cittadino che è attratto dal nominativo che viene segnalato come candidato al collegio uninominale e che vuole votare soltanto quel candidato non ha alcuna possibilità perché, con un automatismo presente nel disegno di legge, il suo voto sarà spostato anche sul voto di lista. Quindi il cittadino che non vuole votare la lista potrà o rinunciare al candidato che avrebbe votato o astenersi dal voto; e questo è in sé un elemento di una certa gravità. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

Ciò però che mi sembra comprima in modo inaccettabile beni giuridici, cioè che contiene un'inaccettabile distorsione del voto del singolo cittadino, è il sistema di ripartizione del voto nel caso di più liste collegate. Il meccanismo è che io appongo il segno sul candidato all'uninominale e il mio voto viene trascinato sulla lista del proporzionale, quindi sul collegio plurinominale. Cosa vale il mio voto? Chi determina il peso del mio voto? Viene attribuito a qualcuno in particolare? Il peso del mio voto viene determinato dal voto che danno gli altri elettori nello stesso collegio. Quindi il peso del voto del singolo cittadino, che la Costituzione vuole diretto, eguale, libero e personale, dipenderà da come nel collegio vanno le cose, da chi nel collegio voterà in un modo o in un altro. Quindi la personalità del voto viene compromessa in maniera irreparabile.

Ad aggravare ulteriormente questa situazione vi è poi un altro elemento. Io ho citato volutamente due articoli nella questione pregiudiziale e, non per essere seccante o pedante. In due commi dell'articolo 1, al punto dove si parla dell'indicazione che deve contenere la scheda, delle avvertenze per l'uso dirette al cittadino, si parla al cittadino e lo si avverte che il suo voto sarà ripartito tra le liste collegate. La circostanza è sempre la stessa: il cittadino vota all'uninominale e non al proporzionale. Quindi, si parla del suo voto. Altrove la legge, che parla della ripartizione di voti, parla al plurale: parla di voti da ripartire. Siamo nell'ambito dello stesso articolo 1, ma la medesima circostanza si verifica poi al Senato.

Questa dicotomia sembra giustificata dal fatto che in un luogo si parla al cittadino e nell'altro luogo, invece, si parla della ripartizione dei voti. E anche questa differenza terminologica determina una possibile diversa interpretazione. Cosa succede? Il voto del cittadino viene ripartito sulle liste. Dunque, per frazioni di voto. Se il voto viene ripartito, significa che il cittadino vota per un pezzo, per un pezzo e per un pezzo, a seconda di quante sono le liste, e il suo voto viene frazionato verso le sue liste. Il cittadino, cioè, contribuisce con il suo voto al successo delle varie liste, perché i voti pesano e valgono ai fini del risultato elettorale. Il cittadino vota, per frazioni, liste elettorali completamente diverse, con *leader* completamente diversi e con un programma politico completamente diverso.

Ricordo - e in maniera pedante e seccante abbiamo voluto anche scriverlo nella questione pregiudiziale

- che sono non le coalizioni ma i partiti a depositare il programma elettorale e a indicare il loro *leader*. Rispetto a una norma di cui non c'era neanche un grande bisogno, abbiamo presentato emendamenti puntuali per eliminare la confusione. Non si capisce, infatti, per quale motivo un *leader* di partito, visto che non è previsto che ci sia un partito, diventi *leader* di una coalizione.

Il primo elemento di riflessione è che il voto, al singolare, del cittadino, secondo l'avvertenza che contiene la sua scheda elettorale, viene frazionato in più liste e, quindi, egli vota contestualmente liste con programmi e *leader* politici completamente diversi.

Se questa interpretazione sembra fantasiosa, nonostante il tenore della legge, e se si vuole dire che i voti vengono messi in un calderone e poi insieme vengono distribuiti, allora si crea un sistema in cui il voto del cittadino andrà a una delle liste in maniera anonima: *tot, tot, tot*. Il mio voto andrà a una delle liste collegate e, in questo caso, il sistema di attribuzione alla lista collegata non è assolutamente un metodo riconoscibile dal cittadino prima del voto. Il cittadino quindi non sa, prima e durante il voto, a chi potrà essere assegnato il suo voto, e anche questo incide sulla libertà e la personalità del voto stesso.

Concludo con un altro elemento che chi ha scritto queste norme ha tenuto in particolare considerazione. Si vuole dare una risposta possibile, dal punto di vista di chi ha scritto e votato queste regole, alle sentenze della Corte costituzionale, la n. 1 del 2014 e la n. 35 del 2017, che entrambe ribadiscono il principio della riconoscibilità. Anzi, forse in maniera più chiara la n. 35 del 2017 esplicita e commenta il contenuto della n. 1 del 2014.

Le liste sono corte e, pertanto, non contengono il numero delle persone che dovranno essere elette. Dovrebbero esserne elette sei in una Regione? Le liste ne contengono al massimo quattro e poi c'è un meccanismo diverso per l'attribuzione dei due seggi aggiuntivi. Tutto questo avviene perché si vogliono liste bloccate. È una scelta dirimente. Le liste devono essere composte di un numero massimo di quattro nomi perché si decide che, in tal modo, la riconoscibilità viene garantita.

Ma così solo apparentemente si risponde alle sentenze della Corte perché, per i motivi che ho già esposto e che richiamo soltanto (perché sono convinta che chi mi ascolta li abbia memorizzati), quando noi poi andremo alla ripartizione e alle liste e avremo davanti, eventualmente non una, ma due, tre o quattro liste, alle quali distribuire il voto o i voti, succederà che il cittadino si ritroverà davanti non una lista corta, ma più liste.

Qualcuno in audizione ha parlato di "listone". Certamente si avrà un numero di candidati, a prescindere dalle liste, che non garantisce alcuna riconoscibilità.

La scelta fatta dalla maggioranza di Governo e da chi ha voluto questa legge, allora, di aggirare gli ostacoli con liste corte, anziché di imparare ed essere conseguenti alle sentenze della Corte, diventa inutile, perché le liste sono falsamente corte, potendo essere indicato nelle coalizioni un numero veramente enorme di candidati che smentirà l'apparente riconoscibilità lista per lista dei candidati.

Per tutte queste ragioni, oltre che per quelle esposte dal collega che mi ha preceduto relative a un altro punto, noi siamo convinti di essere davanti a una legge che non dovrebbe essere approvata, perché non si può continuare a sfidare la sorte. La legislatura sta per scadere e una legge elettorale serve. Quando però sarà dichiarata incostituzionale, ci saranno un altro *Premier*, un altro Ministro per i rapporti con il Parlamento e un altro Parlamento. Dunque, continuare su questa strada mi sembra un modo di procedere non certo da costituenti, che non segue neanche le regole della buona politica che mi hanno portato a sedermi in questi banchi. (*Applausi dai Gruppi Art. 1-MDP e Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il senatore Crimi per illustrare la questione sospensiva QS1. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, colleghi, onorevoli cittadini che seguite i nostri lavori, il Presidente ha detto che i lavori in Commissione si sono svolti in maniera legittima, nel rispetto delle prerogative parlamentari, dal 17 al 23 ottobre. E lo ripeto: dal 17 al 23 ottobre. Praticamente in sei giorni si sarebbe rispettato l'*iter* parlamentare corretto per una legge elettorale e, non per istituire il Giorno del dono o una giornata qualunque o per una delle tante leggi farlocche che sono state varate da questo

Parlamento. Avete liquidato in sei giorni la legge elettorale, la madre di tutte le leggi, quella che determina i rappresentanti del popolo. Più veloce di questo, c'è stato solo l'*iter* della cosiddetta Boccadutri, con cui vi siete garantiti i rimborsi elettorali. Quella - lo ricordo bene - è stata ancora più veloce. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Le parole del relatore Torrisi mi hanno ispirato. Egli ha pronunciato una frase che reputo emblematica e dovrebbe far riflettere tutti: questa legge elettorale serve a mettere in sicurezza il sistema. Lo ripeto: serve a mettere in sicurezza il sistema. Il vostro unico obiettivo è mettervi in sicurezza, salvare le vostre poltrone. Avete paura di una forza politica antisistema come quella che è arrivata qui nel 2013 e ha fatto tremare, forse, in più di un'occasione, le vostre poltrone, visto che oggi dovete correre ai ripari e, per mettere in sicurezza il sistema, varate una legge elettorale truffa, una legge liberticida, una legge creata esclusivamente per mettere in difficoltà il Movimento 5 Stelle. È questo, quello che avete fatto. Avete studiato questo disegno di legge a tavolino sulla base dei sondaggi, sulla base dei risultati possibili guardando i sondaggi, così come avevate fatto con l'*Italicum*. Peccato che poi i sondaggi sono cambiati. Pensavate di affossarci e invece con quella legge potevamo vincere e stravincere e allora cambiamola, perché non va bene, neanche corretta dalla Corte. Cambiamola in maniera tale da fare il possibile per mettere in sicurezza il sistema. Queste sono le parole chiave. Questo è il vostro unico obiettivo.

Avete paura - e ora mi rivolgo al Governo - e dunque mettete la fiducia, come avete fatto alla Camera, sulla legge elettorale, una cosa che mai è stata fatta prima. E quando è stato fatto, nel 1953 - lo ricordo al Presidente - il Presidente del Senato di allora si dimise. Quando il Governo mise la fiducia sulla legge elettorale truffa del 1953, il Presidente del Senato si dimise e con lui altri membri dell'Ufficio di Presidenza. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Ora, invece, la Boldrini e oggi, forse (speriamo di no: abbiamo ancora qualche speranza), il Presidente del Senato sono complici di questa scelta.

È un provvedimento che alla Camera, quando è iniziato il lavoro sul Tedeschellum, è caduto sul primo emendamento con voto segreto; sul primo emendamento con voto segreto è caduto il primo progetto di legge elettorale. Perché su un emendamento? Anzitutto perché c'è il voto segreto. Avete paura del voto segreto e per questo mettete la fiducia.

Hanno parlato di agguato. Il Governo ha detto di temere gli agguati. Capite? La democrazia è un agguato per questo Governo.

AIROLA (*M5S*). La chiamano democrazia!

CRIMI (*M5S*). Lo avete fatto sul Trentino-Alto Adige, con una norma che prevedeva l'estensione a questa Regione delle stesse norme elettorali previste in tutto il Paese. Cosa c'è di più naturale di una previsione di questo tipo? Perché il Trentino-Alto Adige è diverso? Perché in Trentino-Alto Adige c'è una specifica riserva di legge elettorale? Serve per garantire le minoranze linguistiche ed è più che legittimo. E stiamo varando proprio in questi giorni un provvedimento sulle minoranze linguistiche.

Cosa prevede il disegno di legge in esame? Cerchiamo di far capire il senso della sospensiva che abbiamo presentato: sei collegi uninominali in Trentino-Alto Adige per il Senato e un collegio plurinomiale. In totale sono sette. Quanti senatori elegge? Praticamente sette. Sapete quanti candidati prevede il collegio proporzionale? Uno. Ebbene, mi spiegate cos'è un collegio plurinomiale se c'è un solo candidato? Avete sei collegi uninominali e un collegio uninominale complessivo di tutta la Regione. Ovviamente questo è ridicolo, e cosa comporterà questo meccanismo? Il Trentino-Alto Adige avrà l'*en plein*: sette su sette. Quindi, è una riserva non per le minoranze linguistiche, ma per un solo partito, il partito che siede in quei banchi e che ha garantito di essere stampella di questo Governo così come dei precedenti: che siano di destra, di sinistra, di centrodestra o di centrosinistra, sono sempre pronti a fare la stampella a chiunque purché sgancino per il Trentino-Alto Adige norme *ad hoc* o risorse. A questi facciamo fare l'*en plein*: sette seggi, sette nomi, sette poltrone. E questo è solo un esempio di quello che succederà con la legge elettorale in esame. (*Applausi dal Gruppo M5S*). È una legge studiata appositamente per sapere nomi e cognomi di chi andrà a sedere in Parlamento. Questa legge elettorale non è studiata per sapere chi governerà, chi vincerà.

Non è vero che la sera delle elezioni sapremo chi ha vinto, così come, secondo tanti che se ne sono

riempiti la bocca, dovrebbe essere obiettivo delle leggi elettorali. Lo sapremo un giorno prima, anzi un mese prima. Sapremo nomi e cognomi in ordine alfabetico dei componenti del Parlamento, perché saranno scritti a tavolino. Tutti quelli che sono stati candidati saranno direttamente eletti; nomi e cognomi scritti a tavolino un mese prima. Mi ricorda tanto le elezioni farlocche della Provincia: lì avete agito sull'elettorato attivo, qui agite sull'elettorato passivo; in quel caso, con il voto dei singoli consiglieri sapete prima cosa voteranno; in questo caso, limitate il numero delle candidature - sì - perché gli elettori non possono votare nulla. Gli elettori non possono mettere la preferenza, ma possono scegliere non il candidato, ma solo un partito che deciderà nomi e cognomi di chi andrà a sedere sulle poltrone. Altro che giro magico. Avremo un bel quadratone magico di tutti gli amichetti di Renzi e Berlusconi che andranno a sedere in Parlamento, e anche di quelli di Salvini. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

AIROLA *(M5S)*. Che bella fattoria!

CRIMI *(M5S)*. Voi volete elettori ciechi, che devono stare semplicemente zitti e muti. Per questo domani manifesteremo con una benda sugli occhi qui davanti al Senato, per dire no a una legge elettorale che ci vuole ciechi.

Fermatevi finché siete in tempo. Evitate l'ennesima brutta figura a questo Parlamento. Avete ottenuto le ultime due leggi elettorali incostituzionali e ne fate una terza. Con quale coraggio? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Abbiate almeno la decenza di dire che non siete capaci di fare una legge elettorale. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Dovete averne la decenza, perché ne avete sbagliate due su due. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Due su due! E siete le stesse persone che c'erano allora, quando avete votato il Porcellum. Gira e rigira, siete sempre gli stessi.

Evitateci quindi l'ennesima figuraccia e riportate, come chiediamo, il voto in Commissione, con una discussione che consenta di affrontare con chiarezza tutti gli elementi di incostituzionalità della legge elettorale al nostro esame. Con la sospensiva in esame abbiamo chiesto di tornare in Commissione e non di abbattere la legge elettorale. Mi rivolgo anche a chi si accinge a votare. Non è una questione pregiudiziale. Non prevede un minuto dopo il voto che la legge muore. La questione sospensiva prevede che si torni in Commissione per affrontare con chiarezza, in particolare, tutti gli elementi di incostituzionalità, relativi soprattutto alle minoranze linguistiche. Questo è quanto chiediamo: tornare in Assemblea quando tutto è chiarito. Abbiamo dato come termine il 15 marzo 2018, perché il Regolamento prevede la necessità di un termine. Chiediamo che si dia tutto il tempo al Senato, che ancora esiste. E se ancora esiste, ci si deve ricordare che può modificare le leggi che arrivano dalla Camera. E ciò deve avvenire non solo quando arriva il provvedimento sui vitalizi, sul quale il Partito Democratico ha presentato 49 emendamenti *(Applausi dal Gruppo M5S)*: una legge che si vuole affossare, votata alla Camera e arrivata qui, affossata. Su quella non si ci sono problemi.

È stato detto che il Senato esiste e deve garantire la propria dignità per fare leggi migliori rispetto a quelle che escono dalla Camera. Bene: se avete tale dignità, poiché la legge elettorale fa schifo ed è incostituzionale, fermatela ora perché è l'unica occasione per farlo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Salutiamo allieve, allievi e docenti dell'Istituto comprensivo «Amedeo Moscati» di Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, che seguono i nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2941](#), [2621](#), [2726](#), [2749](#), [2762](#), [2793](#), [2843](#), [2876](#), [2905](#), [2911](#) e [2938](#) (ore 12,32)

[PRESIDENTE](#). Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali e sospensive

presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Signor Presidente, credo che un dibattito sulle questioni pregiudiziali e di costituzionalità dovrebbe essere il più possibile tecnico oltre che politico. Ho ascoltato invece volare una serie di impropri politici nei confronti di chi sostiene questa legge, secondo i quali saremmo dei burattini e vorremmo elettori ciechi. Mi chiedo allora come siano definibili gli elettori del Movimento 5 Stelle che hanno votato alle elezioni comunali di Genova, che hanno visto stravolgere l'esito delle consultazioni per volere del *leader*, Beppe Grillo. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e del senatore Cociancich. Commenti della senatrice Taverna*). Ma di cosa stiamo parlando, colleghi? Mi chiedo se l'unica legge elettorale che andrebbe bene al Movimento 5 Stelle sia quella che prevede che sia Grillo a fare le liste elettorali. (*Proteste dal Gruppo M5S. Applausi dei senatori Milo e Rizzotti*). Ma di cosa stiamo parlando?

CATALFO (*M5S*). Parlasse della legge elettorale e non del Movimento 5 Stelle!

PRESIDENTE. Fate parlare il senatore Mazzoni.

MAZZONI (*ALA-SCCLP*). Il Rosatellum è una legge elettorale sicuramente imperfetta, perché non esistono leggi elettorali perfette, ma non certo incostituzionale. E cerco di spiegarne le ragioni.

Come primo punto, le leggi elettorali possono essere approvate con il voto di fiducia? Con la fiducia era già stata approvata la cosiddetta legge truffa nel 1953, ma la questione è stata posta alla Consulta per il caso dell'*Italicum*, approvato dalla Camera con questo stesso strumento nel maggio del 2015. Ebbene: nella sentenza n. 35 di quest'anno la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i rilievi sollevatigli su questo punto per manifesta infondatezza.

Il secondo punto riguarda le liste bloccate. Nel 2014 la Corte costituzionale ha sanzionato le liste lunghe e bloccate del Porcellum perché non idonee a favorire la conoscibilità dei candidati da parte degli elettori e tali da rendere la disciplina - cito testualmente - «non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto». Il Rosatellum prevede che le liste abbiano al massimo quattro candidati: è un numero esiguo e, quindi, a mio parere, compatibile con i parametri costituzionali.

Il terzo punto riguarda le pluricandidature. Nel Porcellum un singolo poteva essere candidato in ogni circoscrizione; con l'*Italicum* le candidature plurime sono state ridotte un massimo di dieci. Proprio analizzando i problemi di incostituzionalità dell'*Italicum*, la Consulta le ha dichiarate ammissibili. È stata invece cassata la possibilità per il parlamentare pluri eletto di scegliere liberamente per il collegio preferito. A tal proposito, il Rosatellum prevede un meccanismo automatico: il collegio plurinominale di elezione sarà quello in cui la lista cui è collegato il candidato ha ricevuto meno voti.

Il quarto punto riguarda l'indicazione del capo della forza politica, ovvero il famoso "uomo solo al comando". Come già il Porcellum e l'*Italicum*, il Rosatellum prevede che ogni lista indichi nel proprio programma elettorale il nome del *leader*. La Corte costituzionale non è mai stata interpellata sulla questione, ma è la legge stessa a dire che, nonostante questa indicazione, «restano ferme le prerogative del Presidente della Repubblica» in materia di nomina del Presidente del Consiglio. Quindi, si tratta di un'indicazione meramente politica, che non può avere alcun rilievo dal punto di vista costituzionale.

Il quinto punto riguarda la ripartizione *pro quota* dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali. La modalità di voto "preferita" dalla nuova legge è l'espressione della propria volontà tramite un segno tracciato sul simbolo del partito prescelto. È ammesso però anche il voto in favore del solo candidato nel collegio uninominale. In quest'ultimo caso tutti i voti così espressi saranno ripartiti *pro quota* (in base alla forza elettorale) tra i partiti che sostengono il candidato nel collegio uninominale. Non è il primo caso di ripartizione *pro quota* dei voti nella storia delle leggi

elettorali italiane: sempre *pro quota* avveniva infatti lo scorporo del Mattarellum e nessuno ha mai avuto a che ridere sulla legge che porta il nome dell'attuale Presidente della Repubblica.

Nel dibattito in 1ª Commissione chi si oppone a questa legge ha denunciato la presunta incostituzionalità del Rosatellum per la mancanza del cosiddetto voto disgiunto. Mi sembra, però, una posizione insostenibile. In particolare, alcuni costituzionalisti hanno sostenuto che viola il principio costituzionale del voto libero il meccanismo in base al quale, se l'elettore barra solo il nome del candidato nel collegio uninominale, il suo voto si distribuisce, insieme agli altri analoghi al suo, sui partiti della coalizione che lo sostengono nella parte proporzionale. Di qui viene la richiesta, appunto, di possibilità di voto disgiunto, ossia la possibilità di votare un partito di un'altra coalizione, o almeno del doppio voto, e cioè la possibilità di votare il candidato del collegio senza che la scelta si riversi sui partiti collegati. Qui bisogna essere molto chiari: il termine "voto disgiunto" fin qui è stato sempre usato - appropriatamente - per la facoltà dell'elettore di votare un candidato sindaco (o Presidente di Regione) e una lista non legata a tale candidato. Ma una cosa è eleggere un sindaco o un Presidente di Regione; altra cosa è eleggere candidati per la composizione di una Camera, senza peraltro che il voto uninominale possa produrre alcuna maggioranza. Permettere un voto schizofrenico per le due Camere significherebbe favorire l'ingovernabilità. Dunque, il voto unico rientra pienamente nella logica di una legge che spinge a formare coalizioni, attraverso le quali i partiti decidono di partecipare alle elezioni. Il voto disgiunto violerebbe allora la prerogativa dell'articolo 49 della Costituzione sui partiti e andrebbe a scapito della governabilità. La connessione tra voto uninominale e di lista, dunque, non lede affatto la libertà di voto. Trattandosi di candidati alla medesima Assemblea parlamentare, sia pure su due "binari" diversi, il legislatore può legittimamente operare sia nel collegare i voti sia nel renderli parzialmente o totalmente indipendenti. Il voto disgiunto, insomma, non è una scelta costituzionalmente obbligata. In realtà il Rosatellum distingue i due voti e si limita a proibire il voto incoerente e - come ho già ricordato - forme di collegamento, attraverso apparentamenti e scorpori, erano già presenti nel Mattarellum.

L'ultimo punto del mio intervento riguarda i collegi uninominali. Essi sono costituzionali per espressa affermazione della Corte che, nella sentenza n. 1 del 2014, portava i collegi come esempio virtuoso per garantire il rapporto diretto tra eletto ed elettore.

Per tutti questi motivi, il nostro Gruppo voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità. (*Applausi dai Gruppi ALA-SCCLP e PD*).

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa legislatura riserva continue sorprese. Pensavamo ingenuamente che la lezione del 4 dicembre, meno di un anno fa, fosse servita a qualcosa e invece niente, siamo alle solite. È proprio complicato per questa maggioranza pensare di rispettare per una volta la Costituzione e di fare una legge elettorale a partire da quanto la Consulta ha stabilito nella sentenza del gennaio 2014, con la quale questo Parlamento è stato dichiarato illegittimo.

Siamo dinanzi all'ennesima legge incostituzionale, una coazione a ripetere. È incostituzionale perché viene violato il diritto di vedere rispettata la propria manifestazione di volontà, e viene distorto il voto. Vorrei ricordare che l'articolo 48 della Costituzione dice: «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico».

Vorrei partire proprio dal dovere civico. In questi anni nel nostro Paese la distanza tra cittadini e istituzioni, tra cittadini e politica è cresciuta così tanto che è venuto meno quel senso di appartenenza che faceva sentire ognuno parte dello Stato. I motivi sono tanti e tra questi vi sono sicuramente l'aver messo da parte l'interesse collettivo a vantaggio della tutela e del perseguimento solo degli interessi di parte; l'aver contribuito ad aumentare le diseguaglianze con politiche sbagliate, inseguendo austerità e liberismo sfrenato; l'aver contribuito a far sentire la politica non in grado di rappresentare e prendersi cura dei propri cittadini, ma solo come casta che difende i propri privilegi. E i cittadini hanno smesso di votare, perché non si sono più sentiti rappresentati; hanno smesso di esercitare quel dovere civico

così sancito dalla Costituzione perché da troppi anni, anche grazie a leggi elettorali palesemente incostituzionali, non è stata più rispettata la volontà degli elettori e non si è consentito di far svolgere il voto in modo libero, uguale e sereno.

Il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica ha portato leggi elettorali per le quali il voto di molti cittadini è stato ignorato. Aver abbandonato il sistema proporzionale con l'introduzione di soglie di sbarramento e premi di maggioranza in nome della governabilità ha voluto dire stravolgere il voto e il valore del voto; ha voluto dire violare quel principio di uguaglianza del voto che così bene racconta l'articolo 48 della Costituzione. E anche il Rosatellum prosegue in quella direzione, a partire dal fatto che con un solo voto, come è stato ampiamente spiegato, con un'unica scheda si vota per il collegio uninominale e per la lista proporzionale. Dunque il voto di coloro che eleggeranno il candidato nel collegio uninominale varrà il doppio di quello di coloro che invece potranno sperare di far valere il proprio voto almeno sulla lista bloccata proporzionale.

Negare il voto disgiunto, negare quindi di poter esprimere due voti diversi, negare il cosiddetto scorporo, cioè quei correttivi che furono introdotti nel Mattarellum proprio per rispettare l'uguaglianza del voto vuol dire che siamo palesemente dinanzi a un furto di legittimità costituzionale e a una negazione di uguaglianza. Io potrei decidere di votare il candidato nell'uninominale che conosco o che ho conosciuto in campagna elettorale - e questo salverebbe il valore aggiunto della scelta del collegio uninominale, utile anche a ricostruire quel rapporto tra cittadini ed elettori - e potrei poi decidere di votare al proporzionale per il partito nel cui programma mi riconosco. Qui l'elettore sceglie solo il partito e poi i candidati scelti dai partiti. Nessuna libertà di scelta, nessuna libertà di voto, nessuna uguaglianza. Siamo dinanzi all'ennesima compressione della democrazia, senza alcun rispetto della volontà del voto, con l'aggravante che tutto questo avviene a pochi mesi da quando gli italiani, con il voto del 4 dicembre, hanno bocciato una riforma antidemocratica e anticostituzionale. Ma evidentemente quel progetto, caratterizzato dall'accentramento dei poteri nelle mani di una sola figura, dell'ideologia dell'uomo solo al comando, che è stata l'impronta dello spirito riformista di questo Governo, non è stato abbandonato, nonostante le pessime *performance* di questa legislatura dalla buona scuola al *jobs act*.

Questa legge elettorale, inoltre, abbandona alcuni cavalli di battaglia e sarebbe interessante capirne il motivo. Per anni avete raccontato che la governabilità poteva essere garantita solo da leggi elettorali che avrebbero dovuto far conoscere, alla chiusura immediata delle urne e dei seggi, chi fosse il vincitore, la sera stessa o la mattina dopo. E, per avere questo risultato, sarebbero state necessarie leggi utili per attribuire seggi con maggioranze chiare; leggi con premi di maggioranza e soglie di sbarramento atte a raddoppiare il valore del singolo voto; un sovradimensionamento del voto e, ancora una volta, un furto di voto. Improvvisamente con il Rosatellum è scomparsa l'esigenza primaria della governabilità. Nessuno ne parla più, perché questa legge, così com'è pensata, fingendo di avvantaggiare le coalizioni e favorendo le finte coalizioni, avrà come unico obiettivo un sistema punitivo per chi non si piega alle politiche da inciucio e iperliberiste; consegnerà inspiegabilmente seggi alla destra, soprattutto al Nord, e consegnerà un quadro fuori dalle urne molto, molto frammentato, al punto che ci vorranno giorni prima di capire chi avrà vinto e come e quali maggioranze governeranno.

È chiaro che il PD e il suo segretario pensino a un "Governissimo", magari con Forza Italia, ma non avete tenuto conto che il quadro politico e sociale del nostro Paese è profondamente cambiato. Questa legge rafforzerà molto il centrodestra, con il rischio di regalare loro il governo del Paese; oppure avremo un Governo vero di centrodestra, dove però voi del PD sarete il centro in ostaggio della destra. E, per come in questi anni avete sdoganato e realizzato le peggiori politiche della destra, a partire dai cosiddetti decreti Minniti, non funzionerà più nemmeno agitare ad arte la grande coalizione, il fronte della sinistra contro l'avanzata della destra o dei barbari. Non funziona più, perché i cittadini sono delusi e sfiduciati.

Questa volta non basterà più schierarsi contro, ma sarà fondamentale raccontare quale idea di Governo si ha; come si costruisce una vera alternativa alle politiche neoliberiste che hanno impoverito

soprattutto i ceti medi e aumentato le disuguaglianze; come si dà certezza di lavoro; come si garantiscono la sanità e l'istruzione pubblica gratuita. Quando la sinistra fa troppo la destra, alto è il rischio di essere considerati tutti uguali. E allora è preferibile scegliere l'originale.

Con la totale scomposizione del nostro quadro politico, vorremmo avvisare tutti che cambia anche il voto nell'uninomiale. Non siamo più nel 1994, quando si fronteggiavano due schieramenti; questa volta saranno almeno quattro. Dunque, la partita è tutta aperta. Non esisteranno più i seggi garantiti, perché si naviga in mare aperto, e questo vale per tutti, al punto che questa legge potrebbe rivelarsi un *boomerang*. Forse non avete valutato bene questo. In tempi di antipolitica, i candidati dei collegi uninominali con una campagna elettorale molto legata al territorio e molto riconoscibile, potrebbero coinvolgere gli elettori e far prevalere la scelta del candidato uninominale su quella del partito. E, siccome non volete prevedere il voto disgiunto, il quadro potrebbe cambiare e riservare forti sorprese, soprattutto a voi del Partito Democratico.

Il 14 settembre 2005, per evitare l'approvazione di quella legge elettorale che persino chi ne rivendica la paternità ha definito una porcata, Luciano Violante, a nome dell'allora centrosinistra, citava esponenti di centrodestra che chiedevano al centrosinistra di non votare riforme a colpi di maggioranza. Riporto quanto è scritto sugli atti parlamentari: «Si violerebbe un principio di Costituzione reale in forza del quale le regole di vita democratica di un Paese vanno scritte con il coinvolgimento di tutte le forze politiche, non potendo e non dovendo obbedire a interessi elettorali di parte». E Violante commentava: «Onorevoli colleghi, noi chiediamo un momento di coerenza tra ciò che avete scritto nella scorsa legislatura e ciò che oggi state per fare. Il tipo di progetto che voi presentate, innanzitutto, va contro alcuni principi fondamentali della democrazia politica».

Noi proviamo allora a chiedere coerenza sia ai colleghi del centrodestra che a quelli del PD: entrambi negli anni avete chiesto agli altri di non approvare riforme e leggi elettorali, cioè regole che riguardano tutti, che riguardano la democrazia, a colpi di maggioranza e forzature. È un errore grave e sapete perfettamente che questo atteggiamento politicamente violento è stato il viatico, una delle armi migliori offerte al populismo. Ora volete davvero ripetere lo stesso errore? Pensate che, sbagliando ancora, vi porterà consenso e vittorie elettorali? Non capite che questo Paese ha bisogno di rappresentare, prima di tutto, la sua complessità per affrontare i problemi che abbiamo di fronte? Non chiediamo autocritiche o di essere saggi. Se non volete essere saggi, almeno siate coerenti. Ma, se nemmeno volete essere coerenti, siate almeno furbi: vi state togliendo l'ultimo barlume di credibilità e, prima di cadere nel ridicolo, fermatevi perché questa sarebbe l'ennesima legge incostituzionale che eleggerà un ennesimo Parlamento illegittimo, in violazione anche delle norme europee, come è stato ricordato.

Aggiungo un'ultima cosa. È del tutto incomprensibile - mi rivolgo ai colleghi del Partito Democratico - perché abbiate scelto questa legge, che avrebbe potuto fare tranquillamente la destra, ma i suoi componenti - come vedete - non sono nemmeno presenti tra i banchi a difendere questo provvedimento di cui prenderanno i frutti, ma di cui voi vi assumerete tutte le responsabilità politiche. È del tutto incomprensibile e questa legge, oltre tutto, non vi garantirà nemmeno una sicura rielezione.

Il Gruppo Sinistra Italiana voterà a favore di tutte le pregiudiziali e anche della sospensiva presentata in Aula. (*Applausi dal Gruppo Misto*).

[MORRA](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA (M5S). Signor Presidente, colleghi, questa mattina, conversando con il collega Marton, coglievo, su sua indicazione, un'altra delle tante aporie e, cioè, delle tante irrazionalità e aberrazioni che l'Atto Senato 2941 contempla. Nel caso di sostituzione forzata di un eletto in un collegio uninominale che cosa succederà? Facendo riferimento alla tradizione delle elezioni con sistemi uninominali maggioritari, si pensa che si va a nuove elezioni. Ci si dimentica, però, che le elezioni che hanno eletto un collega defunto - ahimè ogni tanto capita - sono state, a causa di un effetto trascinarsi o di uno strascico, capaci di incidere su un collegio plurinomiale relativo al collegio uninominale. Se però nel sistema uninominale vi è un rapporto di fiducia con quella persona che si

vuole mandare in rappresentanza del collegio stesso, del territorio e della comunità in Parlamento, venendo essa a mancare, può tranquillamente venir meno quel rapporto fiduciario e si potrebbe avere un risultato elettorale del tutto difforme, senza che si incida sul collegio plurinominale.

Cosa dimostra questo esempio efficacemente illustrato dalla laboriosità dell'immaginazione, che è una virtù di chi è razionale come il collega Marton? Dimostra che la legge è stata pensata con canoni non di incostituzionalità (non mi permetto di dirlo, anche se poi ci arriverò), ma di irrazionalità. Se una legge può essere irrazionale, innanzitutto non è affatto giusta perché la giustizia è razionalità e, in secondo luogo, non è neanche coerente con i valori della nostra Carta costituzionale. Diceva un certo Meuccio Ruini, che qualcuno qui dovrebbe ricordare, che si vince quando si convince. Qual è la dimensione con cui noi esseri umani possiamo convincere altri esseri umani se non quella della parola che, comunicando, esprime razionalità, che è quello stesso valore che ci rende tutti uguali?

Ma voi di questo - mi dispiace dirlo - non siete capaci. Non siete capaci, perché non lo volete essere, altrimenti una legge siffatta, piena di perversioni e aberrazioni, di veri e propri necrologi della logica, delle persone semplici che hanno a cuore, oltre che il rispetto del bene comune, il rispetto dell'articolo 3 della nostra Costituzione, così come degli articoli 48, 56, 72 e via dicendo, non se la sarebbe mai potuta nemmeno sognare.

Proprio ieri mi è capitato (ma non sempre le cose avvengono a caso, anzi è vero il contrario) di riprendere un vecchio scambio tra Kant e Constant, quello in cui si ragiona sul rapporto tra verità e menzogna. Kant era considerato dai suoi contemporanei, anche da studiosi successivi, quel filosofo che, quasi da bacchettone e moralista, sosteneva che la politica dovesse essere soggetta a controllo da parte della morale attraverso l'intervento della razionalità del diritto. Parlamentari molto più bravi del sottoscritto (non voglio citare i presenti perché altrimenti farei torto a tanti), costituzionalisti come Valerio Onida (non Carneade, ma Valerio Onida, ex Presidente della Corte costituzionale), direttori di giornali, certamente non vicini alla parte politica che rappresento (vedi Paolo Mieli), hanno espressamente parlato di alterazione e manipolazione dell'intenzione di voto del cittadino. Noi ancora ci poniamo domande sulla presunta costituzionalità della legge, quando c'è evidentemente, palesemente, solarmente, cartesianamente la prova provata dell'irrazionalità della norma?

In Commissione, quando si sono svolte le audizioni, tanti hanno sollevato argomentazioni forti, credibili e razionalmente convincenti sui difetti, le aporie e le fragilità di questa norma e voglio qui ribadire, per quanto non tutte. Tra queste vi è il voto congiunto, meccanismo che sembra violare il principio di uguaglianza. Chi è intervenuto prima di me, anche nell'illustrazione della pregiudiziale, ha ricordato a voi che siete gli artefici del Mattarellum che quando non avevate raggiunto tali livelli di perversione quantomeno avevate messo in salvaguardia il diritto dell'elettore di poter votare «A», rimanendo il suo voto solo e soltanto su «A» attraverso o il voto disgiunto o lo scorporo.

Badate che queste sono eccezioni che noi abbiamo provato, proprio nel pomeriggio di ieri, a rimarcare attraverso i nostri interventi in fase emendativa della norma; ma come al solito, quando c'era la discussione generale, quando si doveva intervenire sul merito delle questioni, la maggioranza era totalmente assente. C'è stato un momento in cui in Aula e in Commissione i presenti della maggioranza erano pari a zero: i seguaci di Torricelli, il vuoto. Però, quando si tratta di votare, senza aver approfondito in discussione generale gli argomenti, puntualmente, come i funghi, spuntano tutte le manine, tutti gli arti superiori (sempre che siano superiori) dei colleghi della maggioranza e votano. E lo fanno naturalmente assecondando il parere negativo sia del relatore che del Governo, perché tutte le nostre proposte emendative sono state considerate assolutamente inaccettabili.

Signor Presidente, voglio anche aggiungere una considerazione sull'eventualità che è prospettata da una delle ultimissime agenzie che sono state fatte girare e che probabilmente abbiamo letto tutti, ossia che il Governo anticipa i tempi e già questa sera potrebbe esserci il voto di fiducia. Come mai, avendo previsto un'eventuale seduta di Assemblea anche per il prossimo venerdì mattina, si arriva a un voto sulla fiducia così frettoloso e anticipato? Non ci vuole tanto a capirlo: c'è paura non tanto delle conseguenze di manifestazioni di piazza che si potrebbero svolgere oggi e domani pomeriggio qua fuori, quanto che vengano a ottenere quella giusta e doverosa enfaticizzazione, di fronte a tutti gli

italiani, le porcate fatte per volontà della maggioranza. Badate, colleghi, che la maggioranza non è semplicemente quella di Governo, perché la maggioranza - paradossalmente - è anche dall'altra parte. Infatti, quando si tratta di votare provvedimenti contro i cittadini e gli elettori, si squaglia come neve al sole quel velo per cui, apparentemente, ci sono una maggioranza e una presunta opposizione e tutto torna chiaro e nitido.

Voi non volete far sapere agli italiani che qui si sta consumando un ulteriore esempio di come il potere, quando non è democraticamente orientato, considera i cittadini. Noi abbiamo però il dovere, oltre che il diritto, di testimoniare. Tutto questo sta gradualmente, lentamente e faticosamente venendo fuori e tantissimi cittadini, a partire dalle prossime consultazioni in Sicilia e nel X municipio del Comune di Roma, a Ostia, faranno capire alla casta e alla partitocrazia che non è così che si può approvare una legge elettorale.

Convengo con tanti che mi hanno preceduto: non esiste una legge perfetta e, men che meno, una legge elettorale perfetta; tuttavia, signor Presidente, è cosa diversa una legge semplice e comprensibile, se non da tutti, quanto meno da tantissimi. Ricordo un intervento con cui il senatore Ichino, ragionando sulla pubblica amministrazione e sulla produzione legislativa inerente alla riorganizzazione della pubblica amministrazione, sottolineava come a Strasburgo e a Bruxelles le nostre leggi non venissero più neanche tradotte, perché, anche se tradotte, rimanevano incomprensibili. Se una legge, che dovrebbe essere uno strumento *erga omnes* non per reprimere, quanto piuttosto per indicare e far capire, rimane opaca e oscura, con intendimenti velati, è una legge democratica?

Il buon vecchio Kant, memore della lezione illuministica, diceva che il vero potere democratico fa le cose non nel segreto, ma in pubblico, perché non ha paura del confronto e del dialogo. Se voi ponete la fiducia addirittura questa sera, dimostrerete a tutti gli italiani che avete una fottutissima paura che aprano gli occhi.

Pertanto, mi rivolgo francamente e con realismo a quei pochi senatori che in passato hanno esternato la propria posizione, con voti anche in dissenso rispetto al loro Gruppo di appartenenza. Ricordo un intervento, se volete memorabile, poi sconfessato dai voti successivamente prodotti, del collega Walter Tocci in relazione alla questione di fiducia sul *jobs act*. Mi rivolgo a quelle poche persone che potrebbero sentire un sussulto di coscienza a fronte di un'ennesima porcata che probabilmente si consumerà a breve. Credo che sia nell'interesse di tutti salvaguardare le istituzioni. Voi ci accusate di essere populistici, ma voi siete demagoghi della peggior specie. Vi ricordo che quando è l'istituzione a essere demagogica e a ricorrere all'ignoranza per sottomettere e subalternare, allora non c'è più democrazia ma soltanto un regime partitocratico. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, per attrazione di materia (stiamo parlando di costituzionalità), mi permetto di aggiungere un argomento, sul quale vorrei una qualche risposta autorevole dai relatori o dal Governo. Mi riferisco alla questione per cui è prevista in maniera cogente in questa legge, come lo era nell'*Italicum*, l'alternanza tra uomo e donna nelle liste: è inammissibile una lista in cui non ci sia l'alternanza. Ora, io ho una memoria storica: ero candidato nel 1994 e nel *Mattarellum* c'era questa regola. Tuttavia l'anno dopo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 422 del 1995 (presidente Baldassarre), cassò quella norma, scrivendo chiaramente che essa era in contrasto con i parametri costituzionali, perché non è ammissibile una norma di legge che imponga, nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche, qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati. Cosa è successo dopo quella sentenza? In Consiglio dei ministri (di cui io allora facevo parte) modificammo l'articolo 51 della Costituzione, cassando però la proposta del ministro Prestigiacomo, che voleva introdurre in Costituzione il concetto delle quote, e, dopo una discussione approfondita (basta andare a vedere gli atti del Consiglio dei Ministri), venne scritto, nel nuovo articolo 51, che «la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini». Ovviamente ciò è stato letto da tutti nel senso dell'adozione di una serie di politiche attive per promuovere la partecipazione delle donne alla politica, per far sì che le donne siano presenti nelle liste,

ma non assumendo e anzi esplicitamente eliminando ogni riferimento all'obbligo di proporre agli elettori liste bloccate in questa maniera.

Mi è stato detto che, nel prosieguo, la giurisprudenza costituzionale si è modificata. Signor Presidente, abbiamo un efficientissimo Servizio Studi che mi ha procurato tutte le successive sentenze della Corte costituzionale, le quali confermano la sentenza del 1995. La Corte si è infatti interessata di alcuni provvedimenti regionali che favorivano la presenza di donne nelle liste oppure prevedevano la doppia preferenza, cioè obbligavano l'elettore che esprimeva la prima preferenza per un uomo ad esprimere la seconda preferenza per una donna, o viceversa. In una sentenza del 2010 la Corte costituzionale scrive che in questo non c'è nulla di cogente, anzi che questa norma consente all'elettore una facoltà in più; infatti viene data all'elettore la possibilità di votare solo un uomo o solo una donna; oppure, se vuole utilizzare anche la seconda preferenza, lo deve fare differenziando il genere. Quindi, scrive la Corte costituzionale, non c'è alcun obbligo e non c'è alcuna lista in cui ti trovi obbligato; ma a fare che cosa? Quanto evidenzia la Corte nel ragionamento alla base della sentenza del 1995. Se io ho una donna bravissima in una circoscrizione e la metto capolista e poi ho un'altra donna altrettanto brava e la voglio mettere al secondo posto (visto che più di due è difficile che vengano eletti), per legge non lo posso fare: al secondo posto ci deve andare un uomo, qualsiasi uomo, anche il più inadatto e il più incapace deve prendere il posto della donna bravissima, o viceversa.

Naturalmente mi ricordo il dramma del 1994 e la ricerca affannosa di candidature civetta; ricordo i drammi delle liste dove non potevano trovare collocazione persone che avevano un radicamento sul territorio. Ma la domanda che pongo è la seguente: come si fa a riproporre la stessa identica norma, a pena di inammissibilità della lista, quando la sentenza del 1995 l'ha dichiarata palesemente incostituzionale e non c'è nessuna successiva sentenza della Corte costituzionale sulla base dell'articolo 51, come modificato (che favorisce politiche attive per la promozione della partecipazione delle donne alla politica non la follia di queste quote)?

Pensiamo a sistemi democratici che hanno secoli di esperienza, ad esempio agli Stati Uniti. Vi immaginate una norma che agli Stati Uniti dica che i due senatori del Texas devono essere obbligatoriamente un uomo e una donna e non possono essere due uomini o due donne? O che al Congresso degli Stati Uniti ci si arrivi in questa maniera, con le quote? Pensate che nel Regno Unito, la patria della democrazia, possa passare una norma che, in maniera cogente, obblighi, se in un collegio c'è un uomo, a mettere obbligatoriamente una donna in quello vicino, o viceversa?

So che questo intervento servirà a poco, ma lo lascio come testimonianza del fatto che quando la Corte costituzionale, che viene così spesso invocata, si esprime nella maniera più chiara assoluta le sue sentenze vengono stracciate. Non solo: vengono stracciate senza che successivamente vi sia alcuna modifica della Costituzione, né alcuna legge ordinaria, né alcuna sentenza successiva della Corte volta a cambiare un principio fondamentale.

Non si possono, infatti, obbligare gli elettori, cogentemente, a una politica di quote che è totalmente contraria allo spirito dell'articolo 51 e dell'articolo 3 della Costituzione. Andate a rileggere la sentenza n. 422 del 1995 che spiega che queste quote coattive ledono in maniera radicale lo spirito dell'articolo 3, per la ragione che dicevo prima. In tal modo, infatti, basta una questione legata al sesso per far fuori un Einstein e mettere al suo posto l'ultima delle cretine; o, viceversa, nel caso di una donna intelligentissima, di un premio Nobel, di una donna capacissima, non ci sarebbe nulla da fare: se la prima in lista è una donna, al secondo posto non può esserci un'altra donna.

È possibile approvare qui un'altra norma che sicuramente, portata all'attenzione della Corte, verrà cassata insieme ad altre anomalie? È una domanda che faccio, sperando che il Governo o il relatore mi diano una risposta.

***PAGLIARI (PD).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLIARI (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, «questa Corte non può esimersi dal sottolineare che l'esito del *referendum ex* articolo 138 della Costituzione del 4 dicembre 2016 ha

confermato un assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive. In tale contesto, la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino all'esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee».

Lo dice la Corte costituzionale nella sentenza n. 35 del 2017 e credo che sia il monito che avrebbe dovuto guidare la riflessione di tutti, arrivati a questo momento della situazione parlamentare e del dibattito parlamentare.

Qualcuno in quest'Aula crede che con il *Legalicum* o il *Consultellum* si darebbe al Paese la possibilità di scegliere maggioranze stabili e omogenee? Si crede che con il *Legalicum* e il *Consultellum* davvero saremmo di fronte a un voto uguale e pari per tutti? Noi crediamo assolutamente di no ed è questa la ragione per cui è arrivata con una larga maggioranza all'Aula questa legge che, personalmente, non ritengo la legge migliore. Io avrei preferito una legge maggioritaria, davvero maggioritaria. Questa, però, è la legge e, di fronte a questa legge, per l'ennesima volta abbiamo assistito allo spettacolo del no *a priori* e del no che si succede su tutte le proposte di legge elettorale che vengono avanti, magari con la contraddizione nel senso che, per ciascuna legge, si usano quegli argomenti che nel caso precedente si sono utilizzati per il fine opposto.

Detto questo, bisogna fare una distinzione, quando si parla di pregiudiziali di costituzionalità, tra quelli che sono profili riguardanti davvero il contrasto alla Costituzione e le questioni di "benaltrismo", cioè di preferenza per altri modelli. Questo "benaltrismo", che è lo sport più praticato, purtroppo è la dimostrazione, come in altre occasioni, di un'opposizione della pura critica distruttiva, fine a se stessa, per la quale va bene tutto e il contrario di tutto, purché non si arrivi a una soluzione.

E che senso di responsabilità c'è quando ciò riguarda la legge elettorale, cioè quando riguarda le regole per la definizione delle Assemblee parlamentari? In questa prospettiva vi è una prima sottolineatura che mi sembra debba essere svolta.

La nostra Costituzione disegna una Repubblica parlamentare, cioè incentrata sulla centralità del Parlamento senza investitura diretta del *Premier*. In questo contesto, come la storia insegna, sono compatibili modelli elettorali puramente proporzionali, modelli misti o modelli maggioritari. La scelta spetta al Parlamento nella sua amplissima e autonoma determinazione, senza che vi siano sistemi elettorali incostituzionali salvo, per l'appunto, quelli presidenziali o semipresidenziali. Ed è ciò che è avvenuto dopo il *referendum* degli anni Novanta su proporzionale e maggioritario, per responsabilità di una classe politica che non ha mai dato piena attuazione al risultato referendario e cioè al sistema maggioritario.

Oggi il Senato è chiamato a votare un sistema maggioritario al 36 per cento e proporzionale al 64 per cento che garantirà rappresentanza con lo sbarramento del 3 per cento e che non preclude la governabilità, come del resto il *Mattarellum* e il *Porcellum*, attentamente calibrati, diciamo la verità, per evitare l'effetto maggioritario pieno, tabù della classe politica degli ultimi vent'anni, impaurita da un sistema veramente maggioritario per amore del consociativismo.

Nonostante questo, il sistema oggi all'esame viene accusato di essere incostituzionale perché non assicurerebbe né la rappresentanza, né la governabilità. In sostanza si vuole sostenere, sotto il primo profilo, che l'unico sistema ammissibile è il proporzionale puro. Nella Costituzione non è scritto. E l'esperienza degli Stati democratici ci dimostra che i correttivi a questo modello sono abbondantemente presenti, a partire della "mitica" Germania. Quale sarebbe, quindi, in una proposta come quella che emerge in questa legge, la norma costituzionale violata? Peraltro non vi è chi non veda la contraddizione di chi accusa queste leggi di non garantire la governabilità dopo aver urlato «al lupo, al lupo!» contro l'*Italicum* perché avrebbe garantito la governabilità e oggi denuncia l'incostituzionalità del disegno di legge al nostro esame perché non garantisce la governabilità. Una terza alternativa non è data ed è abbastanza singolare che oggi si invochi la governabilità come parametro di costituzionalità dopo avere sostenuto che la Costituzione garantisce la sola rappresentatività.

È pacifico, in base alla giurisprudenza costituzionale, che il grado di governabilità proprio di una legge elettorale è rimesso alla discrezionalità del legislatore con il limite delle irragionevolezza e della illogicità manifesta, ed è evidente che in un sistema parlamentare le variabili possono essere molteplici. Tra queste rientra anche il Rosatellum 2.0 che si caratterizza per la commistione di due sistemi - proporzionale e maggioritario - con la prevalenza del primo e con un principio maggioritario attenuato che sicuramente rafforza la centralità del Parlamento e quindi, sotto questo profilo, introduce una strada che supera le molte critiche che in questi cinque anni sono venute ad un Parlamento che è depotenziato e cui è tolta la propria funzione.

Ma le critiche che sono state portate a questo disegno di legge con le pregiudiziali sono naturalmente anche altre. Lascio stare quelle che non meritano considerazione, nel senso che appartengono ad una esasperata dialettica polemica che credo non faccia onore a questa Aula e che è il caso di non riproporre. Si è detto in primo luogo che si violerebbe l'articolo 48 della Costituzione perché il voto non sarebbe personale e diretto. Orbene, dal punto di vista costituzionale, il tema del rispetto dell'articolo 48 della Costituzione è legato ad una disciplina chiara dell'effetto del voto. Tale disciplina, in questa legge, è presente e, tanto perché sia ancora più chiara, è apposta sul retro della scheda, perché ciascun elettore possa decidere come votare e possa decidere se dare il voto tanto all'uninominale quanto al plurinominale o come diversamente comportarsi. Vi è un principio di voto unico, è una scelta che nella Costituzione non trova un elemento di contrarietà.

Si poteva scegliere un altro modello? Certamente, ma questo è il modello che è stato scelto e sottoposto. È una questione di scelta legislativa e di opportunità politica. Ma con la costituzionalità non ha nulla a che fare. Non è un caso che non si siano elencati elementi veri di incostituzionalità sotto questo profilo.

Ci si è lamentati dell'eccesso delle soglie; ci si è lamentati della soglia dell'uno per cento, ma ho sentito anche in questa Aula osservazioni che ritenevano le soglie troppo alte perché disperdevano il voto sotto soglia. Ebbene, la soglia dell'uno per cento garantisce esattamente che non vada disperso il voto che non raggiunge la soglia del tre per cento o del dieci per cento. È un principio che recupera democraticamente il voto degli elettori alla propria funzione.

Ci si è lamentati anche della disciplina che prevede l'assegnazione dei seggi quando i quozienti non sono pieni o quando comunque si arriva a un punto per cui il seggio deve essere assegnato fuori dal proprio contesto. A questo proposito voglio leggere quanto dice la sentenza n. 35 del 2017: «Con riferimento al sistema elettorale introdotto dalla legge n. 52 del 2015, se è costituzionalmente legittimo che il riparto di seggi avvenga a livello nazionale, (...) l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione deve essere quindi osservato fin tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere la legittimità di residuali ed inevitabili ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un'altra. In definitiva, il meccanismo di riparto dei seggi (...) non viola l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, poiché la traslazione di un seggio da una circoscrizione ad un'altra costituisce, nella procedura di assegnazione dei seggi, un'ipotesi residuale».

Rimane un'ultima questione rispetto a quelle poste: quella relativa alla previsione di coalizioni di liste non di coalizioni programmatiche. Anche questa è una scelta rimessa all'autonomia del legislatore. Dov'è il contrasto tra questa ipotesi e le norme che riguardano la legge costituzionale? Su questo piano, queste sono le considerazioni per le quali il Gruppo del Partito Democratico voterà contro le pregiudiziali. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Sul centenario della Rivoluzione russa

[TRONTI \(PD\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRONTI (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, chiedo un momento di attenzione. In mezzo ai lavori convulsi di questi giorni una pausa di riflessione può fare bene. Vorrei ricordare un evento di cui ricorre quest'anno il centenario. Il 24 ottobre, secondo il calendario giuliano, o il 7 novembre, secondo il calendario gregoriano, del 1917 esplodeva nel mondo la rivoluzione in Russia.

Mi sono interrogato sull'opportunità di proporre qui, nel Senato della Repubblica, il ricordo di questa data; sono consapevole che questo può arrivare a turbare la sensibilità di alcuni e di alcune, che legittimamente possono nutrire nei confronti di quell'evento un'ostilità assoluta, ma siamo a cento anni da quella data e possiamo parlarne, come io intendo fare, con passione e nello stesso tempo con disincanto.

Non so se è verità o leggenda, quella volta che chiesero a Chou en-Lai, anni Cinquanta del Novecento, che giudizio si sentisse di dare sulla Rivoluzione francese del 1789. E la risposta fu: «Troppo presto per parlarne». Di quei «dieci giorni che sconvolsero il mondo», secondo il *reportage* che ne fece il giornalista americano John Reed, trattano oggi molti giornali, molte riviste e molti libri. Del resto, per mettere un pizzico di ironia in avvenimenti che hanno dalla loro parte non poco di vicende tragiche, si potrebbe dire che anche questa, come facciamo spesso in quest'Aula, è la commemorazione di un defunto: qui, a Palazzo Madama, come a Montecitorio, soprattutto nella I legislatura, seguita alla Costituente, presero posto alcuni protagonisti che avevano vissuto quella storia in prima persona. Questo mio ricordo vuole essere anche un omaggio a questi Padri.

Il 1917 è conseguenza del 1914. Senza la Grande guerra non ci sarebbe stata la Grande rivoluzione. E la cosa da ricordare subito è che la prima rivendicazione, che forse più di altre produsse il successo della rivoluzione, fu la rivendicazione della pace: la pace ad ogni costo, si disse, anche a costo di perdere la guerra. Quando Lenin, contro tutti, firmò il Trattato di Brest-Litovsk, accettò tutte le più pesanti condizioni, pur di riportare a casa i soldati. Lenin era l'autore di quella che a mio parere è stata la più audace forma di appello rivoluzionario, quando disse ai soldati, operai e contadini russi che combattevano in guerra di non sparare contro i soldati e contadini tedeschi, ma di voltare i fucili e sparate contro i generali zaristi. C'era quella idea, che era stata per prima di Marx, dell'internazionalismo proletario; un'idea niente affatto di parte, che affonda invece le sue lunghe radici nell'umanesimo moderno.

Già nei moti rivoluzionari del 1905, i soldati si erano rifiutati di sparare sulla folla e avevano sparato sui loro ufficiali; 1905 e 1917 sono le due tappe della rivoluzione in Russia. La lucida strategia, che sarà dei bolscevichi contro i menscevichi, era che i comunisti dovevano mettersi alla testa della rivoluzione democratica per portarla alle sue naturali conseguenze, che stavano nella rivoluzione socialista. Se democrazia è infatti il *kratos* in mano al *demos*, il potere in mano al popolo, quale strumento più democratico dei *soviet*, dei consigli degli operai e dei contadini? Ma, attenzione, i *soviet* dovevano farsi Stato, dovevano assumere l'interesse generale. E il fatto che invece di farsi Stato si sono fatti partito, chissà che non sia stato questo il vero punto di catastrofe dell'intero progetto.

Ma comunque quella democrazia diretta non ha niente a che vedere con l'attuale democrazia immediata. Questa non solo non si fa istituzione, ma è antistituzionale e dunque antipolitica e allora è conservatrice, se non addirittura reazionaria. La rivoluzione partì su tre parole d'ordine: la pace, il pane, la terra e parole semplici, che toccarono il cuore dell'antico popolo russo; tre cose che erano state sottratte a quel popolo e la rivoluzione gliele restituì. Per questo l'assalto al cielo, che avevano già tentato invano gli eroici comunardi di Parigi, vinse a Pietrogrado con l'assalto al Palazzo d'Inverno.

Colleghi, Presidente, conosco bene il seguito della storia. Una rivoluzione, che era nata dalla guerra, si trovò in guerra con il resto del mondo, accerchiata e combattuta. Non intendo, per questo, nascondere, tanto meno giustificare, le deviazioni, gli errori, la violenza, i veri e propri crimini commessi. Qui, c'è il grande problema del perché la rivoluzione, cioè il progetto di trasformazione in grande del corso della storia, sfocia storicamente nel terrore. E il problema non riguarda solo i proletari: i borghesi non hanno fatto di meno nelle loro rivoluzioni. La rivoluzione inglese di metà Seicento e la Rivoluzione francese di fine Settecento, ambedue hanno fatto cadere nel capestro la testa del re.

E la Rivoluzione americana, per produrre la più stabile democrazia del mondo, è dovuta passare per

una terribile guerra civile. Rivoluzione e guerra, dunque, rivoluzione e terrore sono inseparabili? Dobbiamo dunque, per questo, rassegnarci alla pratica di cosiddette riforme graduali, che però mai riescono, minimamente, a mettere in discussione il rapporto - che poi è un rapporto di forza - tra il sotto e il sopra, tra il basso e l'alto della società? Questo è il problema che ci pone ancora oggi, dopo un secolo, quell'ottobre del '17.

Ecco perché vorrei, se possibile, isolare il valore liberatorio di quell'atto rivoluzionario dai fallimenti epocali e anche dalle costrizioni antilibertarie, che lo hanno seguito nella sua realizzazione. Ricordo una data e condanno una sua successiva negazione. Quell'atto trova la sua fondazione nel mirabile inizio di secolo. Il primo decennio del Novecento vede l'irrompere, anch'esso sovversivo, della trasvalutazione di tutte le forme: in campo artistico, con le avanguardie, arti figurative, poesia, narrativa, musica; con l'avanzare del principio di indeterminazione nelle scienze esatte e il crollo della meccanica newtoniana; nel pensiero filosofico, con la messa in questione della ragione illuministica. Come potevano le forme della politica, organizzazioni e istituzioni, non essere travolte da questo *Sturm und Drang*, da questo impeto e assalto? Come la grande Vienna è stata il cuore di quel sommovimento culturale, così Pietroburgo diventa il cuore di un sommovimento politico. Il secolo ne sarà interamente segnato. «L'anima e le forme» è lo splendido titolo di un libro del giovane Lukàcs, che esce nel 1911. Era l'anima dell'Europa ed era, come dirà anni dopo Husserl, la crisi delle scienze europee a ribaltare tutte le forme ottocentesche. Colleghi, lo spirito anticipa sempre la storia.

La rivoluzione del '17, in Russia, sta in mezzo a questo totale fermento. Atto di liberazione, che metterà in moto masse enormi di popolo e provocherà scelte di vita di piccole e grandi personalità. Ad esso si richiamavano molti dei ribelli antifascisti, mentre subivano il carcere e l'esilio, molti dei combattenti nella guerra di Spagna contro i franchisti, molti dei partigiani che salirono in montagna contro i nazisti. Se leggete le lettere dei condannati a morte della Resistenza, in Italia e in Europa, troverete spesso l'ultimo grido di saluto per quell'evento.

Mi rendo conto di parlarne con fin troppa partecipazione e perfino troppa enfasi, ma vedete, colleghi, mi considero figlio di quella storia. Francamente, vi dico che non sarei nemmeno qui se non fossi partito da lì, qui a fare politica per gli stessi fini con altri mezzi, senza ripetere nulla di quel tempo lontano, passato attraverso tante trasformazioni, rimanendo però io stesso identico. Vi assicuro: è un esercizio addirittura spericolato, ma entusiasmante, se entusiasmo può esserci ancora concesso in questi tristi tempi. Vi chiedo ancora scusa. (*Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), e dai banchi del Governo).

[MAURO Mario](#) (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO Mario (FI-PdL XVII). Signor Presidente, seppur con molta minore preparazione, ma evocato dalle stesse parole del professor Tronti, desidero richiamare alcune evidenze legate alla celebrazione di questo centenario.

La prima più grande evidenza è il fatto che la Rivoluzione russa e, in particolare, quei giorni della Rivoluzione d'ottobre, rappresentano per l'appunto la chiave di interpretazione delle ideologie del Novecento.

Ideologie che hanno sintetizzato un punto di vista sull'uomo molto semplice: il potere è tutto e l'uomo non è niente. Questo forse è il cuore vero di quella stagione ideologica perché l'ideologia è proprio questa capacità di rappresentazione della realtà in cui il mito dell'uomo nuovo trascende ampiamente i dati della realtà stessa e si arriva al cuore dell'uomo solo attraverso la scorciatoia della violenza. Quando Lenin e Stalin presero il potere in Russia, volevano creare una società su misura per gli operai e per i nuovi ceti proletari; ma la Russia non era quel Paese. Hanno preso, allora, 20 milioni di piccoli contadini proprietari, i *kulaki*, e li hanno uccisi, perché la realtà potesse stare dentro quella da loro immaginata.

Così si sono regolati molti altri nella storia del Novecento. Nel «Mein Kampf» di Hitler, per molte pagine viene reiterata l'idea che l'uomo sia il perno di tutta la costruzione attorno alla quale far ruotare

l'universo, ma da pagina 45 in poi Adolf Hitler scrive anche che gli ebrei non sono uomini e le conseguenze che trae sono figlie di quella logica.

Quando Pol Pot, intellettuale che ha studiato alla Sorbona, torna nel suo Paese, decide di togliere la vita a coloro che portavano gli occhiali, perché se avevano gli occhiali potevano aver studiato qualcosa di diverso dal marxismo e per questo rappresentare la condanna dell'umanità.

Quello che intendo dire è che nel Novecento le ideologie hanno preso in ostaggio la parola «popolo» e in nome di quella parola hanno condotto una rivoluzione intesa come paradigma delle parole che citavo all'inizio: il potere è tutto e l'uomo non è niente.

Oggi nuove ideologie fanno, con maggiore pervicacia, questo stesso raffronto: non è più la parola «popolo» ad essere presa in ostaggio, ma la parola «Dio». L'ideologia di matrice islamista, ad esempio, prendendo in ostaggio questa parola, rende sufficiente ancora poche ragioni per il proprio progetto di potere.

Quello che dobbiamo imparare dall'esperienza della Rivoluzione d'ottobre, quindi, è che sempre, laddove l'ideologia ci prospetta il mito dell'uomo nuovo, questo conoscerà la sconfitta della realtà, cioè verrà inchiodato da quei dati di una umanità silente che continuamente è capace di interrogarci sul nostro destino, sul destino dell'uomo che è molto più grande della forza delle ideologie, perché la forza dei motori che muovono la storia si ritrova appunto nel cuore dell'uomo.

Non potrò mai dimenticare di aver imparato il senso della lotta alle ideologie da una trasmissione televisiva, che un uomo che siede su quei banchi ha riproposto a tutti noi: la trasmissione era «La notte della Repubblica», cioè la notte di una stagione in cui delle persone hanno dimenticato la propria umanità, proprio perché vinte e convinte da un'ideologia che li teneva in ostaggio. Spero che il ricordo che ci ha proposto il professor Tronti possa in questa circostanza ricordare a noi che la nostra umanità è più grande di tutte le forme che l'ideologia assume per farci dimenticare ciò che è vero, ciò che è bello e ciò che è giusto. *(Applausi dai senatori Giovanardi e Malan. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la votazione sulle questioni incidentali avrà luogo alle ore 17.

Sospendo pertanto la seduta, che riprenderà alle ore 16,30.

(La seduta, sospesa alle ore 13,40, è ripresa alle ore 16,34).

Sulla scomparsa di Guido Rossi

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, mi permetta di salutare la signora Rossi, che è in tribuna, i familiari e gli amici, che danno a questo nostro ricordo di Guido Rossi un particolare peso.

Di Guido Rossi si è parlato molto dopo la sua scomparsa. E' stato detto da molti che era un grande giurista e un grande democratico, ed è giusto perché è stato realmente entrambe le cose in un modo eccelso. Penso tuttavia che nessuna definizione possa dar conto di una personalità straordinaria come la sua, che non è stata solo quella di un maestro del diritto ma di un uomo che ha fatto molte cose, andando sempre al cuore dei problemi che la vita gli metteva davanti. Dovunque si trovasse, nel suo studio di avvocato o a pranzo con amici, la sua intelligenza non si fermava mai, non smetteva mai di pensare, di progettare, di studiare e anche di sorridere, perché a Guido Rossi piacevano la buona conversazione, la letteratura, l'arte, la poesia, le cose ben fatte e anche le persone perbene. Aveva uno sguardo veramente speciale, due occhi acutissimi che sprizzavano sempre interesse e curiosità; in quello sguardo c'era tutto, la sua intelligenza e la sua volontà, la sua allegria e la sua serietà.

La ricchezza dei suoi interessi, la libertà di giudizio, la continua ricerca del nuovo non rendono facile catalogarlo negli schemi a cui siamo abituati: era certamente un giurista e un democratico, ma anche molto altro. Profondo conoscitore del nostro diritto, lo ha insegnato nelle più importanti università

italiane, ma era anche un grande esperto degli ordinamenti giuridici delle democrazie occidentali e persino dell'intricata legislazione europea.

È stato un grande avvocato, un professionista di talento a cui per decenni si sono rivolti i protagonisti dell'economia italiana chiedendogli aiuto per la soluzione delle questioni più intricate e difficili. Primo presidente della Consob, in quel ruolo è stato un vero servitore dello Stato. Ha governato la Consob con equilibrio, considerando tutta la delicatezza dell'attività di una istituzione pubblica indipendente che era chiamata a operare pionieristicamente in anni difficili e molto rischiosi.

È stato senatore della Repubblica e la legge sulla concorrenza di cui è stato autore, in realtà per lui fu un importante tassello di un lungo lavoro che lo ha visto impegnato per tutta la vita nel tentativo di trasformare in una realtà trasparente, concorrenziale e pulita un mercato che lui giustamente vedeva opaco, segnato da epidemici conflitti d'interessi.

È stato anche un autorevole capo azienda, chiamato a risanare importanti multinazionali colpite non solo da gravi crisi industriali e finanziarie, ma anche dalla perdita di parte della loro credibilità e onorabilità. Ripensando alla vita di Guido Rossi e alle straordinarie qualità che lo hanno portato a primeggiare ovunque, viene spontaneo domandarsi quali fossero i fili che univano in una sola persona un talento così vario, tanti interessi e così vivaci. È una domanda difficile anche per chi ha conosciuto Guido Rossi e gli è stato amico. Forse dobbiamo far passare un po' di tempo, almeno quello necessario a rileggere i suoi libri, i suoi scritti, a riflettere sulle sue posizioni pubbliche, a ripercorrerne la vita professionale ed istituzionale, a ripensare al suo impegno politico e parlamentare. Sin d'oggi, tuttavia, possiamo dire che Guido Rossi, pur frequentando lealmente e senza sconti le tante realtà di una società difficile e spesso malata come la nostra, ha sempre vissuto nella più assoluta linearità del pensiero e nella più completa correttezza dell'azione. Nella battaglia quotidiana tra il bene pubblico e l'egoismo della società possiamo dire che ha sempre combattuto per affermare la priorità dello Stato di diritto e delle regole dell'equità.

A me piace pensare che una buona sintesi della personalità di Guido Rossi la si possa trovare nel suo rapporto con l'arte, la sua grande passione vissuta visitando mostre e musei, andando ovunque ci fosse qualcosa di bello che meritasse un viaggio o una visita. È stato un grande collezionista, molto rigoroso e attento alla coerenza culturale delle sue scelte. Guido Rossi, l'arte non l'ha soltanto guardata e ammirata, ma l'ha anche studiata in profondità, col rigore che metteva in tutte le cose cui teneva. Voleva capire fino in fondo il significato delle opere che guardava o che comprava, perché sapeva che solo così, solo capendole in profondità, avrebbe potuto amarle di un amore veramente consapevole.

Gli piaceva ripetere una frase di un importante storico dell'arte veneta, suo grande amico, Alessandro Bettagno, che spesso diceva: «Nei quadri uno vede quello che sa». Allo stesso modo, un altro grande, Federico Zeri, completava il pensiero di Bettagno dicendo: «Il quadro costituisce una sorgente di conoscenza, piuttosto che di piacere». Quelle di Zeri e Bettagno sono due espressioni magnifiche, perché sintetizzano con molta lucidità quanto la conoscenza e la cultura possano aiutarci a raggiungere il vero godimento dell'opera d'arte.

Guido Rossi sapeva che qualsiasi grande opera, fosse quella di un surrealista o di un dada, ma anche un capolavoro dell'arte veneta del Settecento, o un prezioso libro del XVII o XVIII secolo, per essere veramente compresa e ammirata ha bisogno di essere guardata sapendone apprezzare il significato profondo, laddove sapere vuol dire non soltanto conoscere la storia e l'orizzonte culturale dell'opera, ma anche, come diceva Guido Rossi, arrivare in profondità, sino alla conoscenza delle tecniche e delle ricerche espressive ed estetiche che si sono susseguite nei secoli e hanno guidato la mano e la mente dell'autore del quadro.

Ho ricordato tutto questo, perché penso che per Guido Rossi il bisogno di conoscenza non valesse solo come regola da seguire davanti a un quadro o in un museo. Per lui la sete di conoscenza è stata una regola di vita, un metodo con cui ha affrontato ogni capitolo della sua ricca esistenza. Anche per noi, che sediamo in Parlamento, se non vogliamo accontentarci di osservare la realtà con uno sguardo superficiale, ma pensiamo che serva saper capire ogni cosa in profondità, l'imperativo deve essere quello di cercare di vedere il mondo con gli occhi della conoscenza e dello studio.

Guido Rossi non si è mai fermato alle apparenze, non si è mai accontentato del primo sguardo, ma ha speso tanta parte delle sue energie e del suo intelletto per capire veramente e riuscire a vedere sino in fondo il senso profondo delle cose e degli avvenimenti. Questo è il lascito di Guido Rossi di cui noi dobbiamo tener conto.

Noi, senatrici e senatori, ci troviamo a decidere ogni giorno, con il nostro voto, se approvare o no un emendamento, se dire sì o no a una legge. In questa funzione siamo garantiti dalla Costituzione, che ci assicura una piena libertà di mandato. Questa grande libertà accresce di molto la nostra responsabilità e non dobbiamo sprecarla nel gioco degli interessi o nel commercio delle idee. Affinché possiamo usare bene la nostra piena libertà in Parlamento, Guido Rossi ci ha lasciato detto che ogni nostra decisione deve essere guidata oltre che dalla ragion politica, anche dalla conoscenza dello Stato e delle sue istituzioni, che è sempre molto faticoso raggiungere, ma che sola può portarci a separare quel che serve davvero al nostro Paese da quel che serve al nostro interesse particolare. (*Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e AP-CpE-NCD*).

[CONSIGLIO](#) (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO (*LN-Aut*). Signor Presidente, nella sua lunga carriera Guido Rossi, classe 1931, ha ricoperto diversi ruoli, tra cui presidente della Consob, senatore, presidente di Montedison e poi di Telecom. Guido Rossi ha fatto anche parte del consiglio di amministrazione dell'Inter. Quindi, si tratta di un *curriculum* non indifferente, invidiabile, di persona capace e di sicuro affidamento.

Nel 2006, dopo lo scandalo di Calciopoli, Guido Rossi è stato nominato commissario straordinario della FIGC. L'esperienza di commissario della Federcalcio ha fatto di lui, fotografato con la Coppa del mondo in mano nello stadio di Berlino, l'avvocato più famoso, ma - forse - anche il più odiato dai tifosi di alcune squadre.

L'ultimo incarico del suo studio risale all'anno scorso, nella trattativa con i commissari straordinari dell'ILVA, in cui ha assistito anche la famiglia Riva. In ballo c'era il conteggio dell'importo milionario degli eredi di Emilio Riva, che dovevano pagare per il risanamento ambientale. Ricordo ciò perché più volte quest'Assemblea ha esaminato provvedimenti riguardanti questa grande problematica. Non era la prima volta, del resto, che la strada di Guido Rossi si incrociava con i destini dell'ILVA e di quanto la concerneva. Correva già l'anno 1996 quando Emilio Riva fece ricorso a lui per l'arbitrato con l'IRI. Vista la sua rettitudine sotto certi aspetti, si deve per forza ricordare quando furono chiesti 800 miliardi di lire come ultima *tranche* dell'operazione e lui ne fece pagare solo 180, sottraendo dal totale il costo necessario per l'adeguamento degli impianti alle normative ambientali.

Al di là delle cariche, Guido Rossi era tra i più conosciuti giuristi italiani e tra i massimi esperti di diritto societario. Nato a Milano ottantasei anni fa, dopo la laurea in giurisprudenza a Pavia, per il *master* aveva scelto Harvard, in tempi in cui non era certo frequente che un giovane potesse andare a studiare in America.

«Genio con la faccia da macellaio», lo definì Vittorio Feltri, rilevando che il professore sta a sinistra perché «lì le strade sono in discesa e Rossi non prende mai le strade impervie». Salvo poi aggiungere: «Non dirò mai una parola storta su di lui, perché la storia della sua famiglia mi incanta e mi commuove: figlio di un'impiegata del Comune di Milano, che l'ha saputo educare come chiunque di noi sogna di educare la prole. Il padre non l'ha mai riconosciuto, ma gli ha fornito i mezzi per laurearsi. Mai soldi furono spesi meglio».

La sua fama di fenomeno comincia al Ghisleri, collegio di Pavia, officina di cervelli poveri, ma ambiziosi; si laurea poi in filosofia con una tesi su Max Weber. Rossi invece primeggia a giurisprudenza, tant'è che, ricorda un compagno di corso, «era lui a insegnare ai professori, non viceversa». Si era infatti laureato a ventidue anni.

Io non l'ho mai conosciuto, se non per questioni legate all'ILVA, e per questo mi sono permesso di fare quest'accenno. Guido Rossi è stato tra l'altro autore di diverse pubblicazioni, tra cui «Persona giuridica, proprietà e rischio d'impresa», «Capitalismo opaco», «Il mercato d'azzardo»

Noi della Lega lo ricordiamo così, con questo piccolo intervento, facendo le condoglianze, anche se dopo qualche tempo, a tutta la famiglia. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut).*

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho avuto occasione più volte di incontrare il professor Guido Rossi e, da allievo a maestro, di collaborare con lui per alcune delicate questioni. Non ho alcun bisogno di tratteggiare la sua maestria nel diritto: essa è ben nota sotto il profilo scientifico, professionale e accademico. Non c'è quindi alcun bisogno di commentarla; si direbbe che si commenta da sola.

Ma devo ricordare alcuni tratti umani di straordinaria levatura, che ho avuto occasione, insieme a mio fratello Nicola, di rilevare in lui. Il primo, lo ricordo con attenzione: di fronte a un atto stilato da un giovane avvocato del Sud, il professor Guido Rossi non si esercitava nel correggerlo profondamente, ma gli bastavano alcuni brevi tratteggi per approfondire le questioni essenziali, coglierne i punti giuridici di fondo e talvolta innovare profondamente sul diritto esistente o vigente a quell'epoca. Egli è stato infatti, per alcune questioni del diritto commerciale in Italia, un vero e proprio innovatore. Le sue opinioni, a lungo dibattute in dottrina e in giurisprudenza, si sono poi affermate e consolidate definitivamente nell'ordinamento.

Conservo ancora alcune delle sue brevi correzioni, molto puntuali, approfondite e determinate.

Il secondo aspetto che devo ricordare di lui è il rapporto profondo che aveva con la cultura. Mi raccontava sempre un episodio che aveva a che fare con un grande che ha avuto i natali nella mia città, Gaetano Salvemini. All'epoca in cui era un giovanissimo laureato a Milano, nel primo dopoguerra, vi erano tre borse di studio annue che le potenze vincitrici avevano stanziato in favore delle potenze sconfitte: Italia, Germania e Giappone.

L'anno in cui il professor Rossi si laureò quella borsa di studio ad Harvard non toccava all'Italia. Si chiedevano allora i suoi professori, data la grande e brillante prestazione del professore, come egli potesse ottenere quel *master* (non so se all'epoca si chiamasse già così, ma era qualcosa di simile). Gli venne detto che c'era una sola persona in grado di riuscirci, ed era il professor Gaetano Salvemini di Molfetta. Egli dunque gli scrisse e, dopo un colloquio con il professor Salvemini, nel corso del quale il grande storico si convinse delle qualità professionali del giovane Guido Rossi, venne ammesso in maniera eccezionale e straordinaria a questo corso.

Non a caso, infatti, quella sua formazione, consentì alla sua cultura giuridica anche una profonda conoscenza del modo anglosassone e la capacità di affrontare le relative questioni, portandolo anche a introdurre alcuni istituti fondamentali nel diritto italiano. La Consob viene dalla SEC americana e solo il professor Guido Rossi, negli anni Sessanta e Settanta, ne comprendeva l'importanza di fronte a un mercato asfittico quale era quello italiano. Per questo, da senatore prima e da presidente della Consob poi, egli ha potuto introdurre notevoli innovazioni nel diritto commerciale italiano.

Mi pareva utile ricordare questi tratti della sua figura che hanno reso illustre, prima di tutto un grande esperto del diritto, un professore, un avvocato e poi anche un senatore della Repubblica. *(Applausi dai Gruppi FI-PdL XVII e FL (Id-PL, PLI)).*

PRESIDENTE. A nome mio personale e di tutto il Senato mi unisco al cordoglio dei senatori intervenuti e invito l'Assemblea a osservare un momento di riflessione e di silenzio. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio).* *(Applausi).*

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2941](#), [2621](#), [2726](#), [2749](#), [2762](#), [2793](#), [2843](#), [2876](#), [2905](#), [2911](#) e [2938](#) (ore 16,54)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare al voto delle questioni incidentali, avverto che la senatrice De Petris, a nome del prescritto numero di senatori, ha chiesto di votare a scrutinio segreto alcuni paragrafi delle premesse e del dispositivo della questione pregiudiziale QP2, in materia di

minoranze linguistiche.

La richiesta è inammissibile per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, l'articolo 93, comma 5, del Regolamento stabilisce che sulle questioni pregiudiziali e sospensive il voto «ha luogo per alzata di mano», quindi sono escluse le votazioni con procedimento elettronico (nominali o segrete).

In particolare, la richiesta riguarda solo alcuni periodi della questione pregiudiziale QP2 e pertanto l'eventuale votazione a scrutinio segreto dovrebbe essere preceduta da una pronuncia dell'Assemblea sul voto per parti separate, anch'esso non praticabile su una questione incidentale. Infatti, il richiamato comma 5 dell'articolo 93 del Regolamento prevede che su tutte le questioni pregiudiziali - in questo caso quattro - anche se sollevate «con proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione».

La richiesta pertanto non può essere accolta.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Francesco Collecini - Giovanni XXIII», di Castel Morrone in provincia di Caserta, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2941](#), [2621](#), [2726](#),
[2749](#), [2762](#), [2793](#), [2843](#), [2876](#), [2905](#), [2911](#) e [2938](#) (ore 16,56)**

CRIMI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, vorrei sapere se si è già pronunciato in merito all'ammissibilità del voto segreto richiesto per la questione sospensiva che è stata presentata.

PRESIDENTE. Questa pronuncia vale anche per la questione sospensiva.

CRIMI (M5S). Volevo precisare, Presidente, che il caso specifico della richiesta di sospensiva che abbiamo avanzato fa riferimento esclusivamente alla tutela delle minoranze linguistiche. Non fa riferimento ad altro e non abbiamo chiesto un voto spaccettato o per parti separate. Il voto sulla sospensiva, diverso dal voto sulle pregiudiziali perché la questione sospensiva prevede un ritorno in Commissione e non chiude la discussione sulla legge elettorale, aveva una finalità specifica: approfondire la questione legata alla tutela delle minoranze linguistiche dovuta all'abolizione dello scorporo.

Le chiedo quindi, Presidente, di valutare attentamente l'inammissibilità del voto segreto per la questione sospensiva.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la questione sospensiva, vale ciò che è già stato detto, vale a dire che essendo la votazione per alzata di mano espressamente prevista dall'articolo 93, comma 5, del Regolamento, non sono ammesse le votazioni elettroniche (nominali o segrete).

Questa è la motivazione che è stata data, indipendentemente da votazioni per parti separate che non sono state richieste nell'ipotesi della sospensiva ma soltanto per le questioni pregiudiziali.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, mi permetta: l'articolo 93, comma 5 dice questo ma c'è anche l'articolo 113, comma 4 che, a proposito di scrutinio segreto, afferma che è consentito per tutte le deliberazioni - quindi non si riferisce solo agli emendamenti - relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all'articolo 6 della Costituzione. Quindi, siamo di fronte a due articoli del Regolamento, il primo dei quali impone il voto per alzata di mano, mentre il secondo tutela il voto relativo alle minoranze linguistiche. Si parla di qualunque tipo di deliberazione, non si specifica voto

di emendamenti, articoli o altro. Si parla di una deliberazione in senso lato. Pertanto, siamo di fronte ad una decisione su cosa sia più importante tutelare: lo è il voto per alzata di mano - lo ripeto, per alzata di mano, giusto perché sia chiaro: al Senato ancora si vota per alzata di mano - o la riservatezza del voto su una materia protetta dalle prerogative costituzionali, Presidente? Le faccio una domanda alla quale dovrebbe rispondere.

Anticipo comunque la mia richiesta: forse, in questo caso, visto che per le precedenti leggi come l'Italicum non è stata mai convocata, la Giunta per il Regolamento potrebbe dirimere quale dei due articoli del Regolamento ha precedenza sull'altro.

PRESIDENTE. Tra le proposte che anche lei ha avanzato per le modifiche al Regolamento del Senato, sicuramente anche questa potrà essere valutata da un punto di vista emendativo. Non vi è dubbio, però, che secondo la sua interpretazione, qualunque votazione avvenga per alzata di mano, come per esempio l'approvazione del verbale, potrebbe prevedere la richiesta di voto segreto. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Nel Regolamento prevale il voto per alzata di mano. Questa è la decisione.

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento, perché laddove è prescritto che le deliberazioni avvengano con scrutinio segreto - tutte, nessuna esclusa - questo prevale su ogni altra considerazione, in quanto è una materia disciplinata in maniera specifica e diretta. Dunque, non è possibile nemmeno interpretare qualcosa che nel Regolamento è già chiaro. Non si sta parlando di una riforma da attuare, ma del Regolamento vigente.

Signor Presidente, insisto, lei ha commesso una imprecisione nel rimandare a una successiva verifica ciò che è già chiaro e prescrittivo nel Regolamento vigente.

PRESIDENTE. Stiamo parlando di una legge elettorale; siamo in una fase in cui si vota per alzata di mano sulle questioni pregiudiziali e sospensiva. Questa è la decisione.

ENDRIZZI (M5S). Il fatto che siamo su una legge elettorale raccomanda un pedissequo rispetto del Regolamento e non viceversa, non una flessibilità interpretativa. Ne abbiamo già viste tante qui: sulla riforma costituzionale, sulla precedente porcata incostituzionale dell'Italicum, prima che fosse mondata dalla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Non è una legge sulle minoranze linguistiche su cui si può... *(Commenti del senatore Endrizzi).* Ho compreso la sua osservazione.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, ringrazio i colleghi del Movimento 5 Stelle per la particolare attenzione ultimamente rivolta alle problematiche delle minoranze linguistiche. Vorrei solo ricordare all'Assemblea che tutti gli emendamenti presentati dai senatori del Movimento 5 Stelle hanno l'obiettivo non di tutelare le minoranze linguistiche, ma di discriminarle, così come questa richiesta di sospensiva. Condivido pertanto pienamente la decisione del Presidente di non ammettere il voto segreto. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e PD e del senatore Crosio. Commenti dai Gruppi M5S e Misto-SI-SEL)*

DONNO (M5S). Cosa stai dicendo?

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Intervengo per un richiamo al Regolamento, Presidente. *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, la Presidenza si è già espressa sulla questione, quindi la prego di non ritornarci.

ENDRIZZI (M5S). Mi riferisco all'articolo 93.

CARDINALI (PD). Basta!

ENDRIZZI (M5S). Vorrei ricordare, come premessa, al senatore Zeller che il disegno di legge di cui stiamo parlando prevede un collegio proporzionale mascherato perché il collegio plurinominali per l'elezione di un solo candidato è sostanzialmente un maggioritario; a maggior ragione in una Provincia autonoma con il 70 per cento di popolazione di lingua tedesca, che voi ritenete di rappresentare in monopolio, questo obbliga la minoranza linguistica a dovere scegliere per forza il vostro partito. *(Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SI-SEL e della senatrice Mussini)*.

Detto questo, signor Presidente, è molto chiaro che qui dentro ormai sono saltate le regole così come i principi fondamentali del rispetto; sono saltate le procedure, è saltato il rispetto del dibattito. Perché il senatore Zeller non è venuto in Commissione a dire quello che dice adesso? *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Abbiamo discusso nel loro vuoto pneumatico. Perché non ha partecipato e non si è espresso perché si potesse discutere questa che è una stortura puntuale e macroscopica nello stesso tempo?

Per quanto riguarda le questioni incidentali, l'articolo 93 del Regolamento è intitolato «Questioni pregiudiziali e sospensiva». Sono due materie distinte. Il comma 5 dice: «Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata di mano», quella che lei ha detto, ma la sospensiva non è compresa nel comma 5: va votata separatamente per un altro motivo.

PRESIDENTE. Difatti la votiamo separatamente. Non ho detto che si votano insieme pregiudiziali e sospensiva; non mi faccia dire cose che non ho detto, per favore. Io ho detto che prima si votano le pregiudiziali, poi si voterà la sospensiva; non ho detto che si votano insieme.

ENDRIZZI (M5S). Quindi, lei mi conferma che saranno due le votazioni e non una? Bene, allora le chiedo qual è il vero motivo di non ammettere il voto segreto sulla sospensiva che si vota separatamente. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Forse non mi sono spiegato ancora una volta: si vota per alzata di mano.

Metto ai voti la questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Endrizzi e da altri senatori (QP1), dalla senatrice De Petris e da altri senatori (QP2), dal senatore Fornaro e da altri senatori (QP3), e dalla senatrice Lo Moro e da altri senatori (QP4).

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la questione sospensiva QS1, presentata dal senatore Crimi e da altri senatori.

Non è approvata.

SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, senatrice Finocchiaro. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del disegno di legge n. 2941, recante: «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali», nel testo licenziato dalla Commissione, identico a quello approvato dalla Camera dei deputati. *(I senatori del Gruppo Misto-SI-SEL espongono cartelli recanti la scritta: «Zero fiducia»)*.

PRESIDENTE. Prego i senatori Questori e gli assistenti di rimuovere i cartelli.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Avete fretta? Neanche la discussione? Non si può parlare?

VOCI DAL GRUPPO MISTO-SI-SEL. Vergogna! Vergogna!

PRESIDENTE. Questa gazzarra, per favore, no. Il Governo ha posto la questione di fiducia. È una sua facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Domando di parlare.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Vergogna! Avete stufato! Neanche si può parlare in quest'Aula!

PRESIDENTE. Senatrice De Petris, la rappresentante del Governo ha posto la questione di fiducia e, come lei sa, è una facoltà del Governo nei confronti del Parlamento.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Il Senato ancora esiste!

ENDRIZZI (*M5S*). Signor Presidente, chiedo di comparire in video.

SANTANGELO (*M5S*). Schiacci il bottone, Presidente!

PRESIDENTE. Prima le devo dare la parola, senatore Endrizzi e finché ci sono i cartelli...

AIROLA (*M5S*). Siamo con le mani in alto.

ENDRIZZI (*M5S*). Allora attendo pazientemente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (*M5S*). Presidente, richiamo la sua attenzione sull'ordine dei lavori in quest'Assemblea. Siamo stati gravemente preceduti da violazioni dei basilari principi di rispetto istituzionale, non solo tra Gruppi parlamentari, ma anche verso i cittadini. Alla Camera dei deputati la legge elettorale, approvata in Aula, è stata rimandata in Commissione dopo che un sacrosanto emendamento che stabiliva la parità tra tutti i cittadini sul territorio italiano, e non una zona franca *extra* territoriale in Trentino-Alto Adige, era stato votato. La legge è stata cambiata radicalmente. Non è stata accettata una nuova discussione generale su un nuovo testo. Non sono state fatte adduzioni, non sono state fatte le simulazioni, e il testo è approvato nuovamente in Aula; attraverso l'opposizione della questione di fiducia, il dibattito è stato "tombato", con una colata di cemento sulla decenza e sul rispetto minimo dell'Assemblea.

Arrivato qui al Senato, il provvedimento ha avuto le ore contate. In Commissione è stato disposto un calendario compresso. Abbiamo subito l'affronto della maggioranza, che non si è presentata in discussione generale...

AIROLA (*M5S*). ...e che adesso ride!

ENDRIZZI (*M5S*). Quanto agli emendamenti, ci è stato detto preventivamente che non sarebbe passato nulla. Il Governo ha anticipato la questione di fiducia senza che nessuno lo invocasse, facendo peggio di quel che era avvenuto alla Camera dei deputati, dove almeno si era mosso su imbeccata, non già del Parlamento, ma del Partito Democratico. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Barozzino e Ricchiuti*). Adesso ci troviamo a vedere di nuovo oppressa la discussione nell'Assemblea, che dovrebbe essere sacra, unico e ultimo baluardo perché questa cosa non si consumi nel silenzio omertoso. Non viene nemmeno concesso lo svolgimento della discussione generale - bontà loro! - dal Governo, chiuso nella sua torre d'avorio, perché con il voto di fiducia, ancora una volta, si prevarica il diritto di un popolo.

Chiedo che sia immediatamente ripristinata la minima decenza e che il Governo torni sui suoi passi, consentendo la discussione generale e ponendo eventualmente la questione di fiducia, se, in base ai contenuti emersi, non deciderà - spontaneamente o "spintaneamente" - di ravvedersi su questo proposito. La discussione generale qui è sacra: diversamente non si chiamerebbe più Parlamento. Signor Presidente, mi rivolgo a lei e al Governo perché non si compia questo ennesimo misfatto. (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Ricchiuti. Le senatrici De Petris e Guerra fanno cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Forse è un problema del Governo. (*I senatori del Gruppo M5S si coprono gli occhi e la bocca con una benda bianca*). Per favore!

La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione degli articoli 1,

2, 3, 4 e 6 del disegno di legge n. 2941, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente! Signor Presidente!

PRESIDENTE. È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito. (*Vivaci proteste della senatrice De Petris*).

Sospendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,13, è ripresa alle ore 18,34*).

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione delle questioni di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulle cinque questioni di fiducia poste dal Governo sull'approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del disegno di legge di riforma elettorale.

La discussione unica sul complesso delle cinque fiducie, per le quali i tempi sono stati ripartiti in base a specifiche richieste dei Gruppi, inizierà oggi pomeriggio fino alle ore 21 e proseguirà domani mattina con inizio della seduta alle ore 9 e fino alle ore 14.

La prima chiama, riferita all'articolo 1, avrà pertanto luogo a partire dalle ore 14, la seconda chiama (articolo 2) alle ore 15, la terza chiama (articolo 3) alle ore 16, la quarta chiama (articolo 4) alle ore 17. Alle ore 18 sarà votato ordinariamente l'articolo 5, sul quale non è stata posta la questione di fiducia. Seguirà immediatamente la quinta ed ultima chiama, riferita all'articolo 6.

Le dichiarazioni di voto avranno luogo giovedì mattina, a partire dalle ore 9,30. Seguirà quindi il voto finale sul disegno di legge, orientativamente alle ore 11.

Subito dopo si riunirà la Conferenza dei Capigruppo, per stabilire il calendario dei lavori delle prossime settimane.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, ci sono dei momenti in cui il rispetto minimo delle regole non è solo un atto dovuto. Davanti ad un atto così, che non posso che qualificare come arrogante da parte del Governo e fuori da ogni previsione, credo che chiunque avesse chiesto la parola in quest'Aula sull'ordine dei lavori (com'è accaduto a me, ma credo sia accaduto anche ad altri Capigruppo) avrebbe avuto il diritto di esprimersi davanti a tutta l'Assemblea, non solo per esprimere un giudizio ma per fare, signor Presidente, il proprio dovere. Tra l'altro, nel caso specifico i Capigruppo - come lei sa perfettamente meglio di me - hanno la possibilità di intervenire sull'ordine dei lavori.

Vede, signor Presidente, questo avevamo fatto e questo, per quanto mi riguarda, avevo chiesto.

Secondo lei - pongo questa domanda a tutti quanti - è davvero sopportabile il fatto che, per questa legge elettorale, noi abbiamo svolto praticamente le audizioni da soli, con pochissimi rappresentanti della maggioranza? Lo stesso è accaduto per la discussione generale in Commissione, quasi in solitudine. Non c'è stata la possibilità, come si è visto, se non di illustrare le pregiudiziali e di fare un intervento per Gruppo. Questo è quello che è toccato al Senato di discussione, quanto a possibilità per ogni senatore di poter dire la propria su questo disegno di legge, sulla legge elettorale, signor Presidente.

Io richiamo qui, ancora una volta, l'articolo 72 della Costituzione. Vi sembra questa una procedura ordinaria? Questo è ordinario? Capisco che voi ormai siete abituati - lo dico ai rappresentanti del Governo - e che pensate che l'ordinaria amministrazione sia quella di votare tutto con la fiducia. Ma ci sono dei limiti che non si possono valicare, ci sono dei limiti alla decenza. Eppure l'avete visto con la riforma costituzionale: il Paese vi ha detto che non era d'accordo né nel merito, né nel metodo che

avete usato. Ma questo non vi è servito di lezione.

E dopo tutto questo siamo arrivati al punto, signor Presidente, che anche la discussione generale viene bypassata, perché facevate fatica anche a dover sentire qualche senatore che voleva esprimere il proprio giudizio e voleva fare il proprio mestiere.

Per che cosa siamo stati eletti qua dentro, se non per dire quello che pensiamo, per esprimere un giudizio, per fare il nostro dovere? E il nostro dovere, in un Parlamento, è anche quello di intervenire! Noi non siamo abituati a obbedir tacendo, ma questo è diventato il nuovo *slogan* di quest'Assemblea. Questa, signor Presidente, sarà ancora una volta un'onta, che non sarà cancellata facilmente.

E per di più non si può neanche parlare. Io ora la ringrazio del fatto che mi ha dato la parola, ma era nostro dovere non solo esprimere radicalmente il nostro dissenso, ma osservare e far osservare a tutti i senatori quello che stava accadendo e questo non è stato possibile.

Pensate voi che di questo passo si possa andare lontano? Di questo passo, sulla legge elettorale, in quest'Aula dobbiamo andare a elemosinare i tempi per potere intervenire sulla fiducia, perché in teoria si discute sulla fiducia, e non nel merito della legge! Questo è ciò che tocca a questo Senato!

Signor Presidente, lei si deve ricordare che i cittadini italiani hanno detto che il Senato doveva continuare a esistere. Non hanno detto che doveva essere cancellato! (*Applausi dai Gruppi Misto e Art. I-MDP e della senatrice Bulgarelli*). Invece, si sta facendo di tutto per farci tacere. Ma sappiate che voi pagherete un prezzo! Tutti pagheranno un prezzo! E si pagherà ancora una volta un prezzo alla credibilità delle istituzioni democratiche.

Signor Presidente, questo le dovevo e dovevo a quest'Aula. Ancora una volta, purtroppo, si sta scrivendo un'orribile pagina nella storia di questa disgraziata legislatura, perché alla fine è stata una disgraziata legislatura. Solo colpi di mano! Questa è la sintesi di questa legislatura! (*Applausi dal Gruppo Misto*).

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, il fatto di poter discutere sulla fiducia al Governo non sana il *vulnus* della cancellazione della discussione generale nel merito del provvedimento. Questa è una ferita gravissima, perché è necessario distinguere l'oggetto. Una cosa sono i contenuti della legge elettorale e le distorsioni che infliggerà nell'espressione della volontà popolare; altra cosa è che un Governo chieda la fiducia, che è altra violazione, altrettanto grave di quello che dovrebbe essere, invece, il normale *iter* del procedimento parlamentare.

Signor Presidente, in Conferenza dei Capigruppo ella ha detto (non so se consapevolmente): ci saranno le prime quattro fiducie, poi si riprenderà a votare normalmente e poi si voterà la fiducia sull'articolo 6. Con ciò lei ha espresso, in modo informale, un punto evidente a tutti: cioè che la fiducia non è il voto normale per una legge elettorale. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Dovevano essere separate le discussioni: una nel merito e l'altra sul metodo. Sul metodo, voglio far notare che abbiamo un Governo renitente rispetto a un obbligo previsto dalla legge di contabilità: cioè che entro il 20 ottobre sia presentata la legge di bilancio. Abbiamo un decreto fiscale, già vigente e strettamente connesso a questa legge, che richiede che s'intervenga e che questo Parlamento sia attivato per una disposizione che è fondamentale, non solo per le casse dello Stato ma per tanti cittadini e imprese che si aspetterebbero soluzioni.

Ebbene, noi abbiamo anteposto una legge elettorale di chiaro patteggiamento tra parti a dispetto dell'interesse nazionale sia rispetto alla volontà dei cittadini che hanno diritto di esprimersi alle urne sia rispetto all'urgenza che hanno i provvedimenti di natura economica e finanziaria.

A questo Governo noi dovremmo dare la fiducia. La dobbiamo dare in una discussione sulla fiducia a pacchetto. Questo compromette la possibilità dei cittadini di comprendere ciò che sta avvenendo nelle Aule. Ripeto che il *vulnus* da questo punto di vista non si sana con la concessione di un tempo di discussione relativamente ampio (relativamente rispetto a precedenti situazioni). Anche se, trattandosi di cinque fiducie diverse, poste in maniera diversa sui diversi articoli, dovremmo pensare che ognuna

riapra una questione e che ognuna vada discussa separatamente, come avevo chiesto. Diversamente, il Governo avrebbe potuto porre un'unica questione di fiducia su tutto il provvedimento. Noi sappiamo, però, qual è il vero motivo per cui questo non è stato fatto: perché avrebbe comportato una variazione nell'articolato e avrebbe portato di nuovo alla Camera il provvedimento, arrivando a doverlo votare in quella sede dopo le elezioni siciliane, che sono fondamentali. A questo punto, i siciliani sanno di avere nelle loro mani uno strumento importantissimo per modificare non solo la politica della loro Regione ma anche la politica italiana e di dare un calcio, definitivamente, a questa disgraziata legislatura, a questa maggioranza contro natura, a questo Governo fallimentare.

Ecco, avremmo voluto, e ne avremmo avuto il diritto, che le discussioni nel merito della legge e sui metodi del Governo, che qualcun altro ha avvicinato ad esperienze di anni bui, di un ventennio che pensavamo finito, fossero separate. A questo punto allora, dopo avere rimarcato con la pacatezza di cui siamo capaci...

RUSSO (PD). Pacatezza? *(Ilarità dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S).*

ENDRIZZI (M5S). Ecco, vedo i risolini indecenti di chi non merita...

AIROLA (M5S). Russo hai fatto una figura vergognosa! Sai solo ridere con quella faccetta! *(Commenti dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Cerchiamo di evitare le provocazioni, senatore Airola.

La prego di concludere, senatore Endrizzi. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

ENDRIZZI (M5S). Presidente, mi appello a lei perché non consenta provocazioni e irrisioni da parte di chi si è reso ridicolo e ha gettato discredito sull'intera Nazione. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Rimarcati questi punti di cui deve rimanere traccia, relativi a quel che è avvenuto in quest'Aula, io sono a chiederle, Presidente, come atto dovuto, la pubblicità dei lavori attraverso la ripresa diretta quantomeno dei lavori in Aula di giovedì mattina, cioè le dichiarazioni di voto e il voto finale.

PRESIDENTE. La Presidenza, nulla osservandosi in contrario, concede la diretta televisiva per le dichiarazioni di voto di giovedì mattina, che si svolgeranno a partire dalle ore 9,30.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2941](#), [2621](#), [2726](#),
[2749](#), [2762](#), [2793](#), [2843](#), [2876](#), [2905](#), [2911](#) e [2938](#)
e delle questioni di fiducia(ore 18,48)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione congiunta sulle questioni di fiducia poste dal Governo sull'approvazione, senza modifiche, degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del disegno di legge n. 2941, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, in verità mi ero preparato delle cose da dire quando dovevo parlare in discussione generale e non era stata ancora posta la questione fiducia, quindi dovrei cambiare completamente il testo dell'intervento visto che il Governo, ancora una volta, ha usurpato la funzione del Parlamento, dimenticandosi che è un Esecutivo e quindi imponendo la sua volontà a tutti i senatori qui presenti che invece rappresentano il popolo, a differenza del Governo, perché bisognerebbe ricordare i fondamentali delle cose.

Quindi, questa discussione la apro con una valutazione molto amara. Quando siamo entrati in Senato, quattro anni e mezzo fa, lo abbiamo fatto per un solo motivo, come ho già detto una volta, e cioè perché per vent'anni quelli che sono stati in questa Aula hanno fatto schifo! *(Applausi dal Gruppo M5S).* Hanno difeso non i diritti dei cittadini ma gli interessi dei potenti. In questi quattro anni e mezzo ho avuto modo di veder superare tante volte i limiti, così tante volte che ormai ho perso il conto. Ed è ancora peggio se penso che prima di questa legislatura e ancora prima voi, e sempre voi, eravate qui a garantire questa assurda difesa del sistema. Ma per me che sono campano la parola «sistema» ha un significato ben preciso e tutti i presenti qua dentro sanno qual è quel significato.

La legge elettorale che vi apprestate a votare è, infatti, evidentemente un regalo all'unica coalizione esistente in campo: quella che lega fittiziamente Berlusconi e Salvini. Un accordo ovviamente di facciata che durerà il tempo di far emergere il vero protagonista di questa ennesima porcata fatta alle spalle dei cittadini. Il vero protagonista dell'accordo con il partito di Berlusconi è Matteo Renzi, sempre lui. Lui, il segretario del PD, che si è allontanato da Roma, lasciando ai suoi l'obiettivo di portare a casa il risultato in cambio di un posto in Parlamento. Anche questo, rasenta il ridicolo. Colui che aveva sostenuto che, perso il *referendum* costituzionale, sarebbe sparito dalla scena politica, ora gira l'Italia su un treno pagato dagli italiani tramite i rimborsi elettorali; quei rimborsi che solo noi abbiamo rifiutato. (*Applausi della senatrice Donno*).

A voi, senatori del Partito Democratico, chiedo: avete la necessità di prostituirvi davanti al vostro capo Renzi per avere assicurato un posto? Questo è ciò che fate? (*Applausi della senatrice Bottici. Commenti del senatore Russo*).

Stia zitto lei! Una volta in quest'Aula vi chiesi di ribellarvi, ma voi non lo avete fatto! (*Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Senatore Cioffi, si rivolga all'Assemblea e usiamo un linguaggio adeguato.

SANTANGELO (M5S). Adesso basta!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la richiamo all'ordine. Usiamo un linguaggio adeguato a questa Assemblea.

SANTANGELO (M5S). Richiami lui all'ordine! Basta!

MORONESE (M5S). È lui che provoca!

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, la richiamo per la seconda volta all'ordine.

CIOFFI (M5S). Presidente, il linguaggio usato in quest'Aula è adeguato al comportamento di questa schifosa maggioranza che approverà il disegno di legge elettorale! Quindi, è molto adeguato; sarebbero ben altre le parole da dire, ben altre!

Una volta vi chiesi di ribellarvi. Voi non solo non l'avete fatto ma continuate ad essere schiavi delle catene che vi siete messi da soli. Sarete ancora schiavi di gente come Clemente Mastella! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Nel sistema che avete proposto - per andare sul tecnico - ci sono *vulnus* democratici rilevanti. Ne dico solo due, Presidente: il primo è relativo alle soglie di sbarramento. Dite che c'è una soglia di sbarramento al tre per cento ma è una falsità. Questo va ricordato ai cittadini: è una falsità. In una coalizione, chi prende tra l'uno e il tre per cento regala i voti ai partiti con i quali si è ammicchiato. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Inoltre, con il meccanismo tramite cui il voto dato al candidato uninominale vale anche per le liste, la soglia non è dell'uno per cento ma ancora più bassa. Ciò significa che anche microscopici gruppi di interesse specifico - li potremmo chiamare i lobbisti del voto, i lobbisti di questa strana democrazia - contribuiranno alle sorti delle ammicchiate coalizzate, perché queste sono: ammicchiate. Politicamente come spiegherete questa scelta, se non con la volontà di raschiare il fondo del barile?

Il secondo e ultimo aspetto riguarda i programmi elettorali, questa cosa per voi sconosciuta. Il Movimento 5 Stelle sta lavorando da un anno alla scrittura di un programma per l'Italia, scritto con i cittadini e che sarà il nostro unico, vero biglietto da visita; l'unica cosa che ha davvero importanza, quello che dobbiamo fare per risollevare le sorti di questo Paese. Presenteremo questo programma e se gli italiani sceglieranno il Movimento 5 Stelle avranno la sicurezza che quel programma sarà messo in atto. Che cosa presentate voi invece agli italiani? Un'ammucchiata di liste in contraddizione tra di loro che serviranno solo come specchietto per le allodole, ma gli italiani non sono allodole e hanno la schiena dritta e ve lo dimostreranno. Gli italiani!

Io voglio che i cittadini qui fuori ascoltino bene. Quale programma verrà attuato da Renzi con Salvini, con Berlusconi, con Alfano, con Verdini (e chi più ne ha più ne metta)? Come potranno convivere gli animalisti con i cacciatori? Gli ambientalisti con i trivellatori?

A questo punto concludo, Presidente, rivolgendo un appello ai cittadini: abbiamo bisogno di voi; vi

chiediamo di manifestare con noi, pacificamente, per far sentire la vostra voce. Vi chiediamo di portare qui, domani, simbolicamente una benda bianca da mettere sugli occhi. Noi non vi vogliamo ciechi; loro sì. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Diteglielo che non siete ciechi e che non siete servi di questi schifosi partiti che tutto fanno, tranne che fare i vostri interessi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

RUSSO (PD). Presidente, siamo nell'Aula del Senato. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Cerchiamo di non provocare, per favore. *(Commenti del senatore Cioffi)*.

Senatore Cioffi, per cortesia, lei ha smesso di parlare.

BARANI (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (ALA-SCCLP). Signor Presidente, vorrei intervenire solamente un minuto sull'ordine dei lavori. Il nostro Gruppo ha visto oggi delle cose che vogliamo rimangano agli atti... *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Barani, intervenga sull'ordine dei lavori.

BARANI (ALA-SCCLP). Abbiamo visto occupare lo scranno della seconda carica dello Stato. Abbiamo visto occupare i banchi del Governo. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*. Abbiamo visto esporre cartelli e bende. Abbiamo sentito un linguaggio scurrile che non condividiamo. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Barani, intervenga sull'ordine dei lavori. Sta facendo una sintesi della seduta. *(Vivaci commenti dal Gruppo M5S)*. Silenzio! *(Commenti del senatore Susta)*.

BARANI (ALA-SCCLP). Le chiedo, Presidente, che lei convochi il Consiglio di Presidenza, come avrebbero fatto i suoi predecessori De Nicola, Fanfani Colombo, Cossiga, Spadolini... *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Grazie per il suggerimento.

Invito ad un linguaggio adeguato all'Assemblea e non tollero provocazioni.

AIROLA (M5S). Bravo! Si continua con le provocazioni in quest'Aula. Giacché non hanno ascoltato niente in Commissione e in Aula, almeno non provochino!

PRESIDENTE. Senatore Airola, per favore!

È iscritta a parlare la senatrice Fattori.

FATTORI (M5S). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (Misto-MovX). Signor Presidente, mi avevano detto che ero dodicesima.

MARTON (M5S). Presidente, ha cambiato l'ordine.

PRESIDENTE. Non è cambiato l'ordine.

BIGNAMI (Misto-MovX). Signor Presidente, ho assistito al dibattito sulle questioni pregiudiziali e mi accorgo con dispiacere che tutte le vostre argomentazioni, seppur sensate, non vengono prese in considerazione da nessuna parte. Mi chiedo allora se «pregiudiziali» non sia un termine che viene dal giudizio preventivo, ma da un pregiudizio che avete come parti politiche e non come singoli che espongono le proprio idee e i propri ragionamenti. La mancanza assoluta di ascolto da parte del Governo sta a significare che la pregiudiziale di costituzionalità presentata in quest'Assemblea è solo un passaggio rituale che rischia di essere inutile. Magari un domani la Corte costituzionale ripeterà le medesime argomentazioni per cassare questa legge elettorale e tutti si stupiranno.

Cominciamo dal 2013. Io, ma anche voi, sono stata eletta con una legge dichiarata parzialmente incostituzionale, ma da va sé che il compito di questa legislatura sia solo - o sarebbe prudenzialmente dovuto essere - di ordinaria amministrazione. Così si esprime la Corte: ordinaria amministrazione. Questi cinque anni avremmo dovuto fare questo, ordinaria amministrazione. In fondo, cosa abbiamo fatto davvero finora di ordinario? Nulla. Quasi nulla. Poche leggi, magari vuote, come l'ultima sulla lingua dei segni, un provvedimento pieno di belle parole e principi, ma senza un euro per favorire la

vera e piena integrazione delle persone sorde o sordocieche. Dimenticavo il capolavoro del Governo Renzi, la riforma del codice degli appalti; una riforma scritta con i piedi, che ha complicato la vita delle nostre imprese oneste e ha favorito il caos a vantaggio di quelle poco trasparenti. Questa grande riforma del Governo Renzi è giunta sul filo di lana della scadenza dei termini imposti dall'Europa, ma ha già subito l'onta di ben due decreti di *errata corrige*, di cui il primo con ben 180 correzioni, non solo formali. E le imprese che già arrancano sotto il peso di una burocrazia elefantina vi dicono grazie. Invece avete presentato decreti-legge *à gogo*, perlopiù privi dei caratteri d'urgenza previsti dalla Costituzione: ne abbiamo subito a raffica da parte del Governo, una raffica infinita. Da ultimo, avete emanato un decreto-legge fiscale, che nasconde balzelli e nuove tasse, che non avete il coraggio di far emergere nella legge di bilancio, che invece riempite di marchette, con quei pochi soldi che restano dopo la sterilizzazione degli aumenti dell'IVA, ma solo per il 2018. Chi ha avuto qui il coraggio di fare una bella riforma del catasto? Nessuno!

Avete ancor più toccato il fondo con le varie misure sulle banche, che hanno visto migliaia di piccoli risparmiatori privati dei risparmi di una vita, mentre i colpevoli dei vari *crack* bancari sono ancora a piede libero. Volevate risanare il sistema, ma non avete neppure avuto il coraggio di fare una vera Commissione d'inchiesta. È solo lo spauracchio di una Commissione d'inchiesta.

Poi abbiamo assistito al becero tentativo di riforma costituzionale e ricordo che avremmo dovuto fare cinque anni di ordinaria amministrazione. Quindi, questo tentativo di riforma costituzionale, che ha impegnato il Parlamento per innumerevoli mesi, con conseguenti costi per i cittadini, è fortunatamente fallito il 4 dicembre, grazie ad uno scatto di orgoglio degli italiani, che hanno respinto al mittente una legge costituzionale scritta male. Infine c'è stato l'Italicum, anch'esso imposto con la fiducia e poi bocciato dalla Corte costituzionale.

Ora volete fare la stessa cosa con il Rosatellum? Ordinaria amministrazione? Non facciamo sorridere. Siamo qui, di fronte ad un'ennesima forzatura, con l'ennesima fiducia (ben oltre le 50), con cui volete a tutti i costi portare a casa una legge elettorale: e che legge elettorale! Che cos'è una legge elettorale? La legge elettorale è quella che stabilisce come decidiamo e chi deve decidere. Dunque, cos'è questo, se non un atto di discernimento estremo? La legge elettorale deve essere frutto di un processo sano e democratico, anche di un ragionamento complesso, ma non deve produrre una norma criptica, a vantaggio dell'una o dell'altra parte, e a discapito del non più decidente popolo italiano. Essa è la legge fondamentale, che regola la democrazia del Paese.

Possono esserci anche dei contrasti molto accesi attorno ad un tema, ma qui siamo in Parlamento e occorrono rispetto e dialogo, ma purtroppo oggi, qui, non vedo nessuno dei due: non vedo il rispetto e non vedo il dialogo. Non esistono il giusto e lo sbagliato, ma esistono obiettivi e criteri di priorità diversi, secondo i quali perseguire un bene comune. Se l'obiettivo di questa legge fosse stato deciso nel rispetto di tutti e con obiettivi chiari, non avremmo dubbi sul votarla e tutti potremmo decidere, in nome di quella che i nostri avi chiamarono democrazia, decidendo di votare la legge elettorale migliore e decidendo di votare i candidati migliori. Tutto ciò non è possibile con la legge elettorale al nostro esame. L'unica possibilità rimasta per decidere sarebbero state le elezioni primarie e ho infatti presentato degli emendamenti al riguardo, ma il processo di miglioramento è impedito dall'opposizione della questione di fiducia.

In nome di cosa ci si sta scannando oggi? Mi dispiace, ma dietro questa presunta rappresentatività, qui, per tutti - tranne forse me e la senatrice Mussini - c'è il "ri-scranno", ovvero quel calcolo meticoloso, secondo i sondaggi più accurati, per trovare il modo di tornare in Parlamento. Ecco allora, colleghi, che, intenti a riposizionarvi ognuno al proprio posto, state lasciando via libera al male assoluto. La mancanza di rispetto e la mancanza di dialogo sono il male assoluto. Il non poter decidere insieme, il non poter votare insieme danno via libera al male assoluto. Sembra siate protesi verso il solo e avido desiderio di gestire il potere, senza avere nessuna capacità di valutare a chi realmente stiamo dando le redini del potere. State guardando il vostro cavallo di Troia e io assisto impotente a questo fatto. Mi dispiace che saranno cassati i miei emendamenti, che proponevano una cosa moderna: il voto elettronico.

Tutti silenziosi, mesti, obbedienti, a tutti quanti auguro veramente un buon "ri-scranno", ma Hannah Arendt, nel suo «La banalità del male», ha descritto bene questi processi, in cui chi assiste rimanendo silenzioso, non esprimendo la propria idea, dando consenso e obbedienza solo per un "ri-scranno", non ha certo un futuro fantastico. (*Applausi dai Gruppi Misto-MovX e Misto-SI-SEL*).

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Le comunico che la lista dei senatori iscritti a parlare in questo momento ancora non è completa, quindi i Gruppi non sanno in quale ordine interverranno. L'unico elenco pubblicato fuori dall'Aula è quello precedente all'apposizione della fiducia. La prego di farci pervenire l'elenco.

PRESIDENTE. Poiché si vanno via via inserendo altri nominativi, l'ordine è suscettibile di variazioni.

[SANTANGELO](#) (*M5S*). Ma così come lavoriamo? L'ordine va fatto prima della discussione, come è sempre stato, non durante la stessa, altrimenti l'ordine salta.

PRESIDENTE. La lista è già pronta, la avrà a breve.

È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.

[DLBIAGIO](#) (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, colleghi, la discussione di oggi rappresenta un momento significativo di questa legislatura non soltanto per l'oggetto stesso del provvedimento, ma anche perché le discussioni correlate e alcune modifiche apportate sono la metafora più eloquente del momento politico e delle superficialità argomentative che lo stanno caratterizzando, ma queste premesse conducono anche ad altre riflessioni.

La legge elettorale nasce da una premessa chiara a tutti: l'urgenza di armonizzare due schemi per Camera e Senato e di superare il Consultellum al fine di fornire un quadro applicativo chiaro non solo per lo scenario politico, ma anche per gli elettori.

L'importanza di questo testo si colloca dunque ben oltre l'urgenza di riformare la legge elettorale preesistente, che ha condotto ad esperienze politico-governative che non necessitano di essere ulteriormente commentate. La priorità era creare una legge elettorale lì dove - nei fatti - mancava. Come si potrebbe essere contrari, oggettivamente, a questo principio? Pertanto sono sempre stato dell'idea che fosse urgente approvare in tempi rapidi una legge elettorale assolutamente necessaria, anche perché i tempi impongono sintesi e ordine, superata la fase della *boutade* parlamentare, dove si sono alternati franchi tiratori, provocazioni ed *impasse* emendative, caratterizzata anche da un certo logoramento delle posizioni. Del resto, se ad un'analisi di insieme non si può eccepire nulla circa la legittimità di un intervento sistemico di tipo elettorale a pochi mesi dalla scadenza della legislatura, si fa certamente più fatica a comprendere perché un intervento legislativo di urgenza - quasi tamponativo - debba diventare veicolo di riforme molto più complesse rispetto a quanto concordato. Questa leggerezza rischia di rendere, per certi versi, insensata la legge stessa, compromettendone un'originaria validità.

Mi soffermo, per chiarezza, sull'incursione a sorpresa nelle norme che regolano l'esercizio di voto nella circoscrizione estero, di cui anche a livello mediatico si è discusso abbastanza. Sebbene ci si sia limitati ad inquadrare gli emendamenti correlati ad una sorta di cambiale, svilendo poi di fatto tutto il resto, si tratta di una disciplina complessa, per chi non lo sapesse, oggetto di una istruttoria nel 2001.

Non voglio dilungarmi sul significato del voto all'estero, ma non posso esimermi dal definirlo un punto di approdo di un percorso di consapevolezza e di autocoscienza storica, sociale e politica durato decenni, che ha ristabilito equilibri di reciproca conoscenza ed attenzione tra cittadini dentro e fuori i confini nazionali, conducendo il nostro Paese, dopo decenni di massiva emigrazione, a fare i conti con la propria storia. La cosiddetta legge Tremaglia non è un semplice ventaglio di norme: è prima di tutto un percorso storico-politico che ha condotto ad una riforma costituzionale con una sua *ratio*, e che a distanza di appena sedici anni sembra che il Parlamento abbia già rimosso.

Quanto contenuto nell'articolo 6 del disegno di legge in esame non è affatto residuale, ma determinante. Il superamento del vincolo della residenza nella circoscrizione estero per i candidati è

qualcosa di più di una rettifica legislativa finalizzata al ripristino di una presunta reciprocità, come è stato detto da qualcuno, ma è un ribaltamento in punta di diritto, di principio e di buon senso. E sarei veramente curioso di capire quale complesso ragionamento scientifico abbia condotto a questo risultato. Non solo perché in tale modo si svilisce quel percorso storico-politico a cui facevo riferimento, ma perché, con un colpo di spazzola, si superano anche i principi costituzionali che all'epoca ne hanno decretato la legittimità.

Come è stato già evidenziato, l'istruttoria legislativa del 2001 venne arricchita anche dal contributo del parere di autorevoli costituzionalisti che, riletti oggi, sono di un'attualità disarmante, e che si orientavano tutti nella medesima direzione. Essendoci state precedenti revisioni costituzionali con le quali fu istituita la circoscrizione estero, la limitazione dell'elettorato passivo non solo non è in contrasto con i principi di uguaglianza e di libertà, ma costituisce la conseguenza logica, necessaria, del dettato costituzionale.

Lungi da me svolgere un approfondimento dell'analisi costituzionale, non essendo questa la sede più congeniale, ma non posso esimermi dal citare alcuni passaggi di pareri: a titolo di esempio il parere del professor Baldassarre (richiamato in più occasioni anche dal mio collega Micheloni), il quale evidenziava come la *ratio* della norma fosse garantire che gli italiani residenti all'estero siano rappresentati da persone che condividono la loro stessa condizione e la loro stessa esperienza, evitando - e sottolineo questo punto con enfasi - che siano colonizzati da candidati paracadutati dal territorio nazionale. Inoltre, nel parere si evidenziava come la norma fosse diretta a realizzare l'interesse costituzionale relativo alla genuina espressione della libertà di voto e all'effettivo ed eguale esercizio della medesima libertà.

A tale parere si aggiunge tra gli altri quello del professor Fusaro che, tra le altre cose, evidenziava quanto fosse azzardato discutere della ragionevolezza di una norma che vuole introdurre un elemento di garanzia del nesso di collegamento territoriale tra elettori ed eletti della particolarissima circoscrizione estero. E sottolineava ulteriormente il rischio di candidature ad effetto che potrebbero svuotare la ragione stessa dell'istituzione della circoscrizione estero, portando all'elezione di personalità prive di alcun legame con i propri rappresentati e difficilmente in grado di garantire quello specifico tipo di rapporto rappresentativo che la modificazione costituzionale ha inteso rendere possibile.

Vale la pena dire, quindi, che il combinato disposto di illegittimità costituzionale ed incoerenza storico-politica fa di questo disegno di legge un precedente pericoloso.

Queste sono le premesse, ma andiamo nello specifico. Le modifiche apportate all'articolo 8 della cosiddetta legge Tremaglia sono una breccia nel sistema, e lo dico con cognizione di causa. Possiamo facilmente immaginare che dinamiche avranno le ipotetiche candidature colonizzanti: penso ai referenti di gruppi malavitosi attivi all'estero, già operativi sul fronte della cooptazione di voti, attraverso le comunità regionali che ci comunicano che stanno già vivendo questa pressione, passando per pseudo-imprenditori conniventi e operanti ai limiti della liceità, che detengono gli strumenti economici per sostenere le sostanziose campagne elettorali oltre confine. Ciò senza trascurare i volti noti dello spettacolo e dell'arte, di cui qualche nome già comincia a circolare, che hanno una pertinenza con la politica e gli interessi dei connazionali pari allo zero.

Come si potrebbe definire questa operazione, se non una delegittimazione radicale del voto di quasi 4 milioni di cittadini nel mondo? La volontà di svilimento del diritto di rappresentanza dei cittadini residenti oltre confini non comincia certo oggi. La mancanza di riscontri, il ridimensionamento dei fondi, la razionalizzazione della rete consolare sono tutti segnali sicuramente chiari, che assumono un significato forse più evidente e risolutivo con questo ultimo affondo legislativo, che si configura come l'atto ultimo dello smantellamento della ripartizione estero e della sua ragion d'essere.

La modifica in questo disegno di legge è stata giustificata dall'urgenza di ristabilire la reciprocità tra cittadini in Italia e quelli residenti all'estero, ma un'interpretazione estensiva di questa stessa reciprocità imporrebbe qualcosa in più da parte di coloro che si sono battuti per questo principio. Infatti, verrebbe da chiedersi: in nome di questa presunta reciprocità avevate l'obiettivo di intervenire

sulla disciplina, ma perché non ve ne prendete tutte le responsabilità? Avete lasciato alla disciplina originaria le cose più comode per qualcuno, come l'onere dell'opzione per i cittadini residenti all'estero e la sussistenza di un sistema elettorale differente basato sul proporzionale di preferenza. Sarebbe stato coerente omologare totalmente i sistemi. Forse in quel caso il concetto di reciprocità avrebbe avuto senso, sebbene non giustificato, come già detto.

Avete preferito intraprendere la strada più complicata e indifendibile per fare passare una modifica che ha soltanto motivazioni di bassa politica, trascurando gli esiti che tutto questo avrà in termini di coerenza costituzionale, credibilità e rispetto storico. Trasformare una storica conquista di democrazia in un contenitore vuoto attraverso cui veicolare una nuova gabella politica è un'impresa ragguardevole. Di tutto questo vi dovete assumere le vostre responsabilità. Resta l'amarezza per non aver fatto saltare questa incursione alla Camera, in una legge necessaria, ma insostenibile, per quanto riguarda la circoscrizione estero. Sono certo, facendomene garante, che la legittimità di quanto introdotto verrà opportunamente contraddetta nelle opportune e adeguate sedi. (*Applausi dei senatori Bignami e Berger*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. È presente in tribuna una delegazione di ELSA (Associazione europea studenti in legge), sezione di Catania, che segue i nostri lavori e che salutiamo. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2941](#), [2621](#), [2726](#),
[2749](#), [2762](#), [2793](#), [2843](#), [2876](#), [2905](#), [2911](#) e [2938](#)
e delle questioni di fiducia(ore 19,19)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gatti. Ne ha facoltà.

GATTI (*Art. I-MDP*). Signor Presidente, è importante per me parlare questa sera. Per quanto successo oggi sento il bisogno di testimoniare il fatto che non sono d'accordo con le scelte fatte né nel metodo né nel merito.

Noi passeremo ai libri di storia. Questa giornata verrà ricordata sui manuali e si dirà che è stata la prima volta che, su un disegno di legge elettorale così delicato e importante per il rapporto tra cittadini e istituzioni, il Governo ha posto la fiducia due volte, alla Camera e al Senato.

Voglio dire che su questo non ero d'accordo e non sono d'accordo. Non sono d'accordo nemmeno su molti dei contenuti di questa legge, che viene fatta in un modo proditorio a pochi mesi dalle elezioni. Da questo punto di vista, mi chiedo quanto di europeo ci sia in questo comportamento, quanto dell'appartenenza all'Europa portiamo in questa Assemblea dopo che l'Europa ha detto esplicitamente che non è il caso di legiferare a pochi mesi dalle elezioni in materia elettorale.

Signor Presidente, l'altro punto che mi rende molto perplessa è già stato sottolineato ed era presente anche nella pregiudiziale di costituzionalità che abbiamo rilevato come Gruppo.

Uno dei problemi più grandi che abbiamo è ristabilire una fiducia, un legame tra cittadini e istituzioni, tra il popolo italiano e questo Parlamento, molte volte bistrattato, e questo ramo del Parlamento, che si è provato anche a chiudere in modo così poco dignitoso.

Signor Presidente, quello proposto è un disegno di legge elettorale che non dà al cittadino la possibilità di capire chi sta eleggendo, cosa significa una croce tracciata su un nome del candidato nel collegio uninominale e il riverbero che ha sui candidati nelle circoscrizioni plurinominali e nelle piccole liste presenti sulla scheda. Secondo me, questo è un problema naturale che segna molto il rapporto tra cittadini, politica, istituzioni e partecipazione.

Ora, signor Presidente, vorrei insistere su due elementi, il primo dei quali riguarda la partecipazione. Uno degli elementi importanti nella discussione di una legge elettorale, in una fase come questa, è in che modo i cittadini possono partecipare alla selezione dei candidati per le elezioni. In questo senso noi abbiamo avuto una serie di esperienze a livello regionale: penso alla Regione da cui provengo, la Toscana, che aveva le primarie previste per legge regionale, finanziate pubblicamente, e che permettevano una certa selezione con una partecipazione abbastanza ampia. Un altro modo è la possibilità di trovare anche sistemi nuovi per selezionare i candidati delle liste, e secondo me sarebbe stato importante per dare valore al modo in cui i cittadini si organizzano per partecipare alla vita del Paese. Invece tutto questo non è stato possibile, signor Presidente. Non c'è nessun meccanismo di questo tipo, anzi ci sono piccole liste bloccate.

L'altro punto fondamentale su cui mi vorrei soffermare è relativo alla parità di genere, che anche nel disegno di legge in discussione non c'è. Ci sono tre punti su cui possiamo riflettere. Affinché le piccole liste proporzionali bloccate siano correttamente composte, si dice che ci deve essere l'alternanza di genere; tuttavia, nell'unico punto in cui ciò è previsto, c'è la possibilità che la lista venga dichiarata inammissibile se salta l'alternanza di genere. Vi sono però anche altre due modalità: quella dei collegi uninominali, in cui si stabilisce che un genere non può essere rappresentato per più del 60 per cento, e quello delle liste nei collegi plurinominali, rispetto ai quali si stabilisce che nella posizione di capolista ci deve essere lo stesso rapporto 40-60 per cento tra i generi presenti. Il punto è che in questi ultimi due casi (collegi uninominali e capolista nei collegi plurinominali) se questa cosa non succede, viene rilevata ma non sanzionata. Non c'è nulla, non c'è nessuna cancellazione delle candidature eccedenti di un sesso o dell'altro, e secondo me questo è un elemento di sciatteria, da una parte, ma è anche una scelta politica precisa dall'altra, signor Presidente. Noi siamo un Paese che anche in questo modo segna il suo elemento di arretratezza nelle questioni di rappresentanza di genere e di parità. A livello europeo la parità della rappresentanza viene assunta da molti movimenti di donne, ma anche da molti Governi, come la realizzazione di un diritto umano e noi siamo ancora a fare il rapporto 40-60 per cento e se viene violato non si sanziona nulla.

Signor Presidente, c'è un altro punto da sottolineare. Nella cultura di molti movimenti, ma anche di molti Governi, c'è stata un'elaborazione costante su cosa significa la partecipazione alle assemblee elettive delle donne e si è individuata una sorta di soglia critica necessaria affinché questa presenza produca effetti sulla vita del Paese. Questa soglia critica è superiore al 40 per cento. Io penso che il nostro Paese ne avrebbe proprio tanto bisogno, perché se nelle sue istituzioni e assise elettive ci fosse stata una presenza massiccia di donne, esso sarebbe più moderno e concreto e - soprattutto - non sarebbe un Paese in cui le donne percepiscono una pensione di entità pari alla metà di quella degli uomini, né ci sarebbero percentuali di disoccupazione femminile così elevati. *(Applausi dai Gruppi Art. I-MDP e Misto-SI-SEL).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

[COLLINA](#) (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa legislatura il tema della legge elettorale è stato affrontato come mai nel passato, anche per il verificarsi di fatti nuovi come l'intervento in questa materia da parte della Corte costituzionale.

In particolare, le modalità proprie di azione della Corte costituzionale ne hanno in verità dimostrato anche i pesanti limiti. Infatti, in mancanza del provvedimento che ci apprestiamo a varare, le sentenze restituiscono un impianto elettorale di dubbia applicabilità.

Siamo quindi in un'Assemblea preparata su questo tema e, secondo la mia opinione, ciò dovrebbe consentire un confronto carico di consapevolezza. Essendo a disposizione di tutti riflessioni autorevoli e, a mio avviso centrate, svolte nelle audizioni in Commissione (come quella, tra le altre, di Carlo Fusaro), mi limiterò ad alcune sottolineature per dare il senso delle scelte di fondo che costituiscono la linea di coerenza di questo disegno di legge elettorale.

La legge elettorale deve trasformare il voto di circa 47 milioni di italiani in 630 deputati e 315 senatori. In questo sarebbe auspicabile che ci fossero possibilità per il formarsi di maggioranze politicamente omogenee per garantire un Governo stabile nel Paese. In altre parole, la legge elettorale è uno

strumento che dà equilibrio tra rappresentanza e governabilità.

Dopo i *referendum* del 1991 e del 1993 inizia il percorso in questo senso e si consolida la convinzione che il cittadino dovrebbe votare conoscendo prima le compagini che si propongono di governare, eliminando anche le preferenze che hanno sempre portato al prevalere di aspetti patologici.

Prima di allora il cittadino votava soddisfatto il partito che rispondeva al 100 per cento alle proprie aspettative, pensando che poi avrebbe realizzato il programma elettorale proposto, salvo poi vedere che il giorno dopo le elezioni quello stesso partito andava a sedersi con altri a concordare cose diverse da quelle promesse.

Bene, ora il contesto nel quale ci troviamo è quello del dopo 4 dicembre 2016, una data spartiacque. Sapevamo che lo sarebbe stata in ogni caso, ma nel caso che si è verificato lo è in un senso che riguarda essenzialmente la legge elettorale. Non avendo modificato il sistema parlamentare che avrebbe dato un profilo pienamente maggioritario al sistema, quegli obiettivi che ho appena enunciato vanno ora perseguiti diversamente attraverso la legge elettorale. Si potrebbe dire che, vista la situazione, la scelta più semplice sarebbe stata tornare alla cosiddetta legge Mattarella. Noi l'abbiamo sempre dichiarato e l'abbiamo anche riproposta a destra e soprattutto a sinistra. Chiedete all'onorevole Giachetti come è andato il confronto sulla cosiddetta legge Mattarella in questa legislatura. Non c'erano i voti per approvare la legge Mattarella e non ce ne erano neppure per altre leggi maggioritarie possibili. Dopo un duro contrasto politico, che ha visto soccombere l'idea di una polarizzazione sui partiti principali, ma anche il concetto di governabilità, il sistema politico ha inevitabilmente virato sul proporzionale e sulla logica di coalizione, ricercando un accordo su questo sistema.

Questa, la legge Rosato, è una legge semplice. Si votano le coalizioni e si votano i partiti che le compongono, i quali si assumono la responsabilità riguardo alla credibilità della compagine e delle persone che la rappresentano, senza voto di preferenza, come da venticinque anni a questa parte. Un sistema prevalentemente proporzionale, con una parte maggioritaria con collegi uninominali: la coalizione dei partiti è chiaramente riconoscibile nella scheda ed è chiaramente collegata al candidato uninominale. Se qualcuno non vuole fare coalizioni, non ci sarà alcun dubbio riguardo al partito sul quale verrà riversato il solo voto al candidato uninominale.

Su questa legge c'è una larga maggioranza - il tabellone illuminato per la controprova del voto sulle pregiudiziali lo ha mostrato chiaramente - che va oltre quella di Governo; coloro che la sostengono hanno trovato un punto medio su cui convergere, rinunciando a molto di ciò che avrebbero preferito. Altro di più preferibile, direi ben altro, non ha i voti per essere approvato, ma ciò che stiamo per votare migliora responsabilmente il quadro incoerente restituito dalle sentenze della Corte.

Altrettanto incoerenti sono le critiche sollevate da chi si oppone. Da tutte le singole critiche sentite in questi giorni non esce una legge alternativa che stia insieme e tanto meno che riesca ad essere approvata: il premio di maggioranza di Fratelli d'Italia, le soglie alte di MDP, tutti i sistemi e il loro contrario proposti dal Movimento 5 Stelle, come dimostrano gli emendamenti presentati (maggioritario, proporzionale, premio di maggioranza).

Con questa legge rispondiamo seriamente alle indicazioni della Corte costituzionale e alle attese del Capo dello Stato. E, proprio perché è una legge semplice, i cittadini sapranno utilizzarla per dare un'indicazione chiara sul futuro del Paese. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tocci. Ne ha facoltà.

TOCCI (PD). Signor Presidente, il disegno di legge elettorale mi scaraventa in un paradosso. Da un lato condivido tutto e dall'altro non condivido niente.

Siamo alla fine della legislatura e c'è in Aula una proposta per superare il vigente Consultellum, che sarebbe la peggiore soluzione, non solo per le sue gravi anomalie, ma per la definitiva delegittimazione del Parlamento. Se fosse solo questo, non potrei che votare a favore. Ma non riesco a non domandarmi: come siamo arrivati fin qui? E soprattutto, con quali forzature istituzionali? E quali inganni contengono queste norme?

La legislatura si chiude come si era aperta, con strappi inusitati allo stile repubblicano. La legge

elettorale si doveva approvare subito dopo la sentenza della Corte sul Porcellum. Invece, in contrasto con il buonsenso, si affidò l'arduo compito di riscrivere la Costituzione a un Parlamento eletto con legge incostituzionale. È stato l'inizio di tutti gli errori successivi e ne portano la responsabilità in tanti, sia chi comanda adesso nei partiti, sia chi allora ne era a capo.

Oggi non si può accettare il voto di fiducia sulla legge elettorale. Non si invochi il caso della legge truffa, perché allora il Presidente del Senato respinse la richiesta di voto di fiducia e poi di dimise dalla carica. Era un vecchio liberale, come se ne trovano pochi oggi in Italia. L'altro precedente è l'*Italicum*, che meritava solo l'oblio, almeno per un senso di pudore.

Sono caduti tutti i freni inibitori: anche la mozione contro la Banca d'Italia conferma che perfino i propositi più sconvenienti possono essere messi ai voti. Ormai si può fare tutto, se è funzionale a uno scopo. Il ceto politico non è più capace di darsi liberamente dei limiti, di fermarsi prima di apparire sguaiato, di evitare ciò che è inopportuno, anche se non è vietato. Le pulsioni politiche perdono ogni riguardo, svestendosi delle forme istituzionali. Se manca il senso del pudore si rischia di perdere anche il dovere della responsabilità. Il limite della politica è l'essenza di ogni Costituzione.

Non si era mai arrivati a utilizzare il voto di fiducia in accordo con una parte dell'opposizione per ratificare una intesa raggiunta dai capi partito fuori dal Parlamento, senza una adeguata istruttoria nei Gruppi e nelle Commissioni parlamentari. Non si era mai arrivati a utilizzare il voto di fiducia per una banale questione di agenda extraparlamentare, per l'ossessione di concludere prima delle elezioni siciliane.

Il voto di fiducia oggi, qui, non delimita il confine tra maggioranza e minoranza ma mostra la frattura tra i parlamentari, chiamati solo a ratificare, e i capipartito di maggioranza e minoranza, che decidono da soli. Questi hanno anche il vezzo di inserire nella legge elettorale l'inedito *status* di capopartito, fino a insidiare le prerogative del Quirinale sull'incarico di Governo. Eppure, dovrebbero essere *leader* forti. Così si sono raccontati in questi anni. Sembravano capaci di grandi imprese, protesi verso plebisciti popolari. Eppure, non riescono neppure a convincere i propri parlamentari. Ricorrono a vincoli di legge perché hanno desertificato la democrazia interna dei loro partiti.

Oggi mi si chiede disciplina. Come senatore ho potuto seguire solo sui giornali il dibattito sulla legge elettorale. Il Gruppo a cui appartengo, ma credo valga anche per qualcun altro, non è mai stato riunito se non per ratificare l'esito finale; in altri tempi, i senatori sarebbero stati coinvolti in sede politica anche se la legge fosse stata incardinata alla Camera.

Per la prima volta in epoca repubblicana il Senato non è messo in grado di discutere ed emendare una legge elettorale secondo procedure normali. Se le cose seguiranno così, si finirà per dare ragione a chi propose di delegare l'attività legislativa alla riunione dei Capigruppo. Con la stessa logica fu approvato il Porcellum per affidare ai capipartito la nomina dei parlamentari, sottraendo di fatto la scelta agli elettori.

Eppure - mi rivolgo ai senatori della destra - devo riconoscere, non senza sofferenza, che quella di Berlusconi fu un'invenzione lungimirante, perché tracciò una via che nessun'altra forza politica seppe abbandonare. Tutti i disegni di legge elettorali arrivati all'esame dell'Assemblea in questa legislatura, anche il finto modello tedesco condiviso dal Movimento 5 Stelle, hanno avuto un unico punto fermo: l'indebolimento del potere degli elettori nella selezione degli eletti.

Quella innovazione, tanto lungimirante negli effetti quanto sciagurata nei contenuti, coglieva una tendenza strutturale della politica dei tempi nostri. Il *leader* mediatico cerca una legittimazione diretta con il proprio popolo e non può tollerare l'esistenza di un altro canale di legittimazione diretta tra eletto ed elettore. L'uomo solo al comando ha bisogno di un Parlamento debole e screditato. Viene dall'alto, non dal basso, la corrosione populistica delle istituzioni.

Il Porcellum è l'evento politico più importante della politica italiana di questo inizio secolo. Ha spezzato la relazione eletti-elettori che si alimentava, pur con tanti limiti, nei collegi del Mattarellum. Da quel momento si è accentuata la separazione della classe politica dal Paese reale ed è iniziata la polemica sulla casta che ha portato poi a destrutturare il breve bipolarismo.

Sarebbe il tempo per una svolta, e invece si prosegue nella vecchia strada. Di più, gli elettori sono ingannati tre volte. Il primo inganno è nell'incatenamento del voto tra uninominale e proporzionale. Sostenendo il candidato di collegio, l'elettore è costretto a votare alcuni partiti senza averli scelti. Il secondo inganno è nella coalizione, che serve solo a raccogliere voti ma non diventerà mai un'alleanza di Governo. Si promuovono tante liste di ambito locale o di argomenti particolaristici che andranno a rafforzare i consensi del *leader*, anche senza una proposta programmatica di coalizione. L'esito sarà un Parlamento più frammentato e più ingovernabile. Il terzo inganno è nel votare senza poter conoscere tutti gli effetti del voto. Le norme sono tanto confuse da prevedere perfino che l'Ufficio elettorale possa dotarsi di esperti per interpretarle. Ma le regole elettorali dovrebbero essere facilmente comprensibili per i cittadini.

Non posso approvare questa legge che conserva la politica italiana nella palude dell'ultimo decennio. Per uscirne bisognava cancellare per sempre la logica del Porcellum, delle liste bloccate e anche delle preferenze. Si doveva ricostruire un rapporto diretto tra eletti ed elettori, collegando ogni deputato a un collegio piccolo come un quartiere di città o una unione di Comuni. Un'Assemblea di oltre 600 deputati legati a piccoli collegi sarebbe una Camera stimata dai cittadini, sovrana nella politica nazionale, autorevole tra le istituzioni europee. Sarebbe l'*incipit* di una nuova stagione della democrazia italiana. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Di Maggio, Liuzzi e Bocchino*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gotor. Ne ha facoltà.

GOTOR (*Art. I-MDP*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, diciamo no, fieramente no alla nuova legge elettorale, il Rosatellum, l'Imbroglioncellum o il Verdinellum, che dir si voglia. Il no di Articolo 1 è un no indignato, anzitutto nel metodo utilizzato: una legge elettorale approvata a cinque mesi dalle elezioni politiche, in quella zona Cesarini in cui l'Europa stessa ci dice che non bisogna procedere al cambiamento delle regole del gioco, e per di più imponendo in prima lettura la fiducia sia alla Camera sia al Senato, realizzando una violenza istituzionale verso il Parlamento senza precedenti nell'intera storia d'Italia.

Vi assicuro che questo passaggio finirà nei manuali di storia. State scrivendo una pagina di cultura costituzionale di cui, presto o tardi, vi dovrete vergognare. State tradendo quei principi che sono nella carta dei valori del Partito Democratico e nella storia della sinistra italiana. Ci sarà pure un motivo se dal 1861 a oggi nessun Governo - liberale, fascista, o democratico - sotto la monarchia o sotto la Repubblica ha mai osato imporre la fiducia in entrambi i rami del Parlamento.

Tra l'altro, state creando un pericoloso precedente che si configura come la messa in pratica di una vera e propria dittatura della maggioranza: dopo di voi qualunque Governo si sentirà autorizzato a mettere la fiducia su qualsiasi legge elettorale a pochi mesi dalle elezioni, facendo coincidere la maggioranza di Governo con la futura ma prossima coalizione politica. E se la legge avesse anche degli elementi di incostituzionalità, poco male perché il giudizio della Suprema Corte interverrebbe dopo - anche molti anni dopo - e intanto il Parlamento si sarà formato in forza di quella prepotenza, a immagine e somiglianza degli interessi di una sola parte. Proprio questo è quello che sta avvenendo nelle ultime ore. Si è perso tempo - come è già avvenuto con l'infausta esperienza dell'*Italicum* - per creare le condizioni di emergenza che impongono la fretta e, dunque, la fiducia.

Tre sono i limiti strutturali, a giudizio di Articolo 1, di questa legge, alcuni dei quali hanno un chiaro profilo di incostituzionalità che contribuisce ad aumentare il discredito dell'istituzione parlamentare davanti all'opinione pubblica, perché dopo il Porcellum e l'*Italicum* non c'è due senza tre.

Il primo limite riguarda la permanenza di un Parlamento a maggioranza di nominati, scelti dal capo di turno, con una grave lesione del principio di rappresentanza. Errare è umano, ma perseverare è diabolico. È dal 2006 che i parlamentari italiani sono cooptati e ciò ha contribuito ad aumentare il fossato tra cittadini e Parlamento, gettando benzina sul fuoco dell'antipolitica e delle forze antisistema che - non a caso - proprio negli ultimi dodici anni sono prosperate.

La nomina del parlamentare espropria il cittadino di un supremo diritto di scelta, trasformandolo in un semplice potere di ratifica. E rispetto al capo di turno - il grande nominatore - instaura una dialettica tra fedeltà e tradimento - lo dico al Parlamento dei 101, cari colleghi - che amplifica il trasformismo e

rimane tutta interna al Palazzo, al ceto politico, che a questo punto viene giustamente considerato una casta separata e chiusa nei suoi privilegi, senza rappresentanza.

Il secondo limite riguarda la pesca a strascico del voto: una sorta di supermercato elettorale con cui paghi uno e prendi tre. Qui sussiste - a mio giudizio - un possibile profilo di incostituzionalità del Rosatellum: il voto del cittadino si trasforma in una pallina di flipper, in cui le intenzioni e le volontà iniziali dell'elettore rischiano di avere conseguenze pratiche così distanti ed evanescenti da essere tradite.

Il terzo limite punto riguarda l'assenza di un incentivo alla governabilità e la chiara scelta, con soglie minime e incoerenti - dall'uno per cento delle liste civetta al tre per cento - di frammentare il più possibile il prossimo Parlamento, per ulteriormente svilirlo e indebolirlo; un veleno funzionale - di questo si tratta - ad assicurare una governabilità fragile e mediocre; un governicchio di minoranza tra Renzi e Berlusconi, che non potrà essere all'altezza dei problemi dell'Italia, ma solo a garanzia degli interessi di fazione di due gruppi di potere.

Osservate un attimo, colleghi: nel giro di due anni Renzi è passato da tre diverse fasi che testimoniano chiaramente come egli abbia non un disegno per l'Italia e per la qualità della sua democrazia, ma soltanto una spasmodica volontà di resistere al potere, nonostante le numerose smentite del voto degli italiani, prima e dopo il 4 dicembre.

In una prima fase il mantra era quello di sapere la sera stessa delle elezioni chi fosse il vincitore, quando Renzi e il PD pensavano di essere loro. In una seconda fase si è fatto di tutto per cambiare l'Italicum - ovviamente votando sì al *referendum* - ma eliminando il ballottaggio, quando si è capito che quella fatidica sera i vincitori avrebbero potuto essere gli altri, ossia i 5 Stelle o la destra. Ora, invece, si vuole una legge che non dia nessun vincitore, così da rendere inevitabile l'abbraccio con Berlusconi e Verdini. Per questa ragione, il Rosatellum è un atto di forza e di arroganza, perpetrato, però, da una partitocrazia debole e in crisi.

Per la prima volta, colleghi, le larghe intese sono non una conseguenza - amara e obbligata - del risultato elettorale, ma una scelta preventiva, cercata e voluta addirittura in sede di elaborazione della stessa legge. Qui sta il grande inganno del Rosatellum, che è la storia di un grande tramonto del berlusconismo e del renzismo insieme, che gli italiani sapranno giudicare e punire alle prossime elezioni. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL e del senatore Liuzzi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI (*Misto-Idv*). Signor Presidente, colleghi, la legislatura che sta per concludersi ha avuto uno strano decorso.

Partita e già quasi data per morta, la XVII legislatura sembrava all'inizio dovesse durare appena il tempo necessario a convocare nuove elezioni, travolta da un risultato elettorale che si è rivelato essere un vero e proprio terremoto per il tradizionale sistema bipolare. Poi, però, c'è stato il Governo Letta che doveva durare fino alla fine del semestre italiano, e invece è arrivato Renzi e la legislatura ha avuto l'aspirazione di diventare costituente. Sappiamo, tuttavia, come è andato a finire il *referendum* e sappiamo come sono andate a finire ben due leggi elettorali - una approvata da questo Parlamento, che io personalmente non ho votato - poi dichiarate incostituzionali.

E così adesso ci troviamo di fronte agli ultimi atti di una legislatura che non ha saputo dare una soluzione al nuovo assetto tripolare del sistema partitico italiano, e che si accontenta di limitare i danni che, dal punto di vista della legislazione elettorale, ha prodotto in questi anni: da legislatura di transizione a legislatura di transizione, si potrebbe dire; una transizione verso un'ipotetica Terza Repubblica che ancora una volta però nascerebbe senza una vera riforma costituzionale, ma solo tramite la legislazione elettorale e un terremoto nell'offerta politica; una Terza Repubblica che, tra l'altro, rischia di assomigliare molto alla Prima.

La legge elettorale che stiamo discutendo sembra il frutto dell'ultima fase della legislatura, seguita alla bocciatura della riforma costituzionale e alla sentenza della Corte costituzionale sull'Italicum. D'altra parte, se in questo Parlamento ci fosse maggiore senso di responsabilità e non ci fosse una forza

politica che confonde la normale dialettica parlamentare e il compromesso politico con l'inciucio, avremmo potuto trovare accordi più ampi, e forse migliori, lavorare in tempi più ragionevoli, e non ridurci ad approvare una nuova legge a pochi mesi dalle urne. Quando si cambiano le regole a pochi mesi dal voto si è già sbagliato, qualunque sia l'esito finale della discussione. Si ricordino al riguardo le raccomandazioni della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa in materia elettorale: non si dovrebbe modificare la legge elettorale a un anno, e quindi, a maggior ragione, a pochi mesi dalle successive elezioni. Quando questo accade, inevitabilmente le forze politiche finiscono per studiarla sondaggi alla mano. Ed è innegabile che questa proposta di legge abbia al suo interno optato per alcune scelte tecniche volte ad avvantaggiare chi questa legge infatti sostiene e vuole approvare.

La legge in discussione, per entrare nel merito, non fa più danni di quelli che avrebbero fatto altri sistemi elettorali. In un sistema così tripolare, dati gli attuali dati e sondaggi, il Rosatellum non darà una maggioranza di Governo che corrisponderà a uno degli schieramenti che si presenteranno agli elettori. Ma, con tutte le simulazioni fatte in questi mesi, nessuna delle proposte fatte dava un differente esito. Cambia poco, in termini di «Governo scelto il giorno delle elezioni», tra questa legge e le opzioni avanzate nei mesi scorsi. Siamo passati da un sistema che dava la certezza di avere una maggioranza alla Camera dei deputati, a qualsiasi costo di disproportionalità (l'Italicum), a una legge che ci dà la certezza di non avere maggioranze in entrambi i rami del Parlamento. Si guardi a tal proposito la griglia proposta da D'Alimonte sul sito «cise.luiss.it» per avere immediatamente un'idea di quanto sia difficile avere una maggioranza parlamentare senza un consenso elettorale vicino al 50 per cento; soglia che ragionevolmente non sarà raggiunta né dal centrodestra, né dal centrosinistra, né, tantomeno, da un partito che non è di centro, di destra e di sinistra.

Sarebbe forse stato opportuno mantenere un piccolo premio di governabilità, magari anche solo alla Camera, giusto per dare agli elettori un potere di indirizzo nella formazione dei Governi *post* elettorali, ma si è deciso diversamente. Possiamo comunque dire che tanto abbiamo ascoltato elogi alla democrazia dell'alternanza, sulla necessità di superare la stagione delle larghe intese - idea democratica per la quale era necessario a qualunque costo approvare l'Italicum - che appare oggi un gran salto concettuale discutere di una legge che in alcune sue scelte risulta rimandare chiaramente a una logica consensuale e di Governi di coalizione *post* elettorale.

Basti pensare alla prudenza con la quale si parla di coalizioni: solo un terzo dei seggi, senza programma comune, senza l'indicazione di un *leader* politico di coalizione. Appaiano obiettivamente dei cartelli elettorali volti ad ottenere più seggi. Per carità, se vogliamo sono scelte oneste e coerenti con quello che, con ogni probabilità, sarà necessario fare dopo le elezioni: ossia sciogliere le coalizioni elettorali per dare un Governo a questo Paese. E allora la scelta del legame debole tra le forze coalizzate prima del voto è onestà nei confronti dei cittadini. Ma viene il dubbio che le coalizioni così pensate passino alla storia come un retaggio di una stagione finita, a meno che il Rosatellum - come credo - in realtà, avrà breve vita e, nel momento stesso che il sistema partitico si sentirà sufficientemente al sicuro da ulteriori terremoti, si tornerà ad aumentare l'impronta maggioritaria al fine di facilitare la tradizionale alternanza tra centrosinistra e centrodestra.

Vedremo. Noi oggi ci troviamo senza alternative. Le leggi della Consulta andrebbero comunque armonizzate e sarebbe comunque sempre questo Parlamento chiamato a farlo, manifestando le stesse volontà politiche che hanno condotto al disegno di legge in discussione oggi. Per cui, anche chi ritiene che si doveva partire dalle leggi della Consulta dovrebbe ammettere che il risultato finale non sarebbe stato molto distante da quanto stiamo votando.

Il Rosatellum può forse essere inteso, da un certo punto di vista, come l'armonizzazione delle due leggi uscite dalle sentenze della Corte costituzionale: avevamo un sistema sostanzialmente proporzionale con potenziali correttivi maggioritari alla Camera dei deputati - il premio era difficile da ottenere, ma era presente - e correttivi maggioritari effettivi al Senato, con la soglia all'8 per cento. Anche con il Rosatellum abbiamo un sistema proporzionale, con un piccolo correttivo maggioritario, rappresentato dal 33 per cento di collegi uninominali. C'erano le coalizioni al Senato e non alla Camera e con il Rosatellum abbiamo delle coalizioni che - come abbiamo già detto - sono piuttosto deboli. Abbiamo

una soglia ragionevole al tre per cento e, per il resto, ci troviamo di fronte a un impianto proporzionale con correttivi, esattamente com'è l'impianto del sistema elettorale fuoriuscito dalle sentenze, con il vantaggio non indifferente di avere un sistema pressoché uguale tra Camera dei deputati e Senato, come da tutti richiesto. Per quel che riguarda la rappresentanza di genere, essa è stata armonizzata, ma forse in maniera *sui generis*, come già altri parlamentari hanno detto.

Il Movimento 5 Stelle grida allo scandalo, ma di fatto lo fa perché ritiene che il disegno di legge al nostro esame possa danneggiarlo. In realtà anche questo è vero solo in parte: dipenderà molto dal comportamento strategico dell'elettore, che al momento è difficile da prevedere.

Rimane sul tavolo la questione delle preferenze, un tema che negli ultimi decenni ha conosciuto senza dubbio alterne fortune: da anomalia, da male profondo della politica italiana - tanto da indire un *referendum* nel 1991 - a strumento principe per la difesa del potere di scelta dei cittadini. Sulle preferenze si possono avere opinioni differenti, ma sicuramente il listino corto bloccato non è incostituzionale e può anche essere interpretato come una scelta coerente in un sistema misto, dove la scelta del candidato vicino al territorio dell'elettore viene offerta tramite i collegi uninominali: scelta giustificata, legittima e coerente, quindi, se non fosse che la legge non consente il voto disgiunto e l'elettore si trova di fronte a un pacchetto da scegliere, che vincola la scelta alla lista a un candidato predeterminato nel collegio uninominale. Obiettivamente questo è il punto più contraddittorio della legge e andrebbe modificato, ma ovviamente non si può fare, dal momento che è stata posta la questione di fiducia.

Risulta davvero difficile da giustificare la scelta di negare il voto disgiunto ai cittadini: si perde la *ratio* di avere un sistema misto e i collegi uninominali, anche se - pure nel caso del voto disgiunto come in quello delle preferenze - non si dovrebbero esacerbare gli animi per strumenti che poi, laddove sono consentiti, non vengono certo utilizzati dalla maggior parte dei cittadini. Un esempio su tutti è la virtuosa Germania, in cui, mediamente, vota in modo disgiunto non più del 20 per cento dei votanti. Nell'Italia delle preferenze, il cittadino comune vota generalmente il simbolo, senza indicare alcuna preferenza, anche quando era prevista per le elezioni politiche.

Ci sono poi differenze regionali sulle quali potremmo fare ulteriori riflessioni, ma forse ci dilungheremmo troppo: quando c'erano le preferenze abbiamo avuto buoni esempi del cosiddetto voto di scambio in alcune Regioni d'Italia.

In definitiva ci troviamo a votare una legge che non risolverà i problemi di governabilità o, quantomeno, non nel senso che oramai si tende a dare a questa parola - ossia non avremo un vincitore chiaro il giorno delle elezioni, con una propria forte maggioranza - e che non dovrebbe incorrere in vizi di costituzionalità e armonizzare le leggi in vigore per le elezioni delle due Camere. Di questi tempi possiamo dire che non è poco. Non è la legge che noi dell'Italia dei Valori avremmo voluto votare in questa legislatura, anche perché rischiamo di essere portatori di acqua a una coalizione, senza averne alcun beneficio, ma è il minimo che, a questo punto, anche per senso di responsabilità, ci sentiamo di votare.

Si è detto più volte che ci sarebbe un *do ut des* nella scelta di chi vota il disegno di legge in esame. Ma, per quel che mi riguarda, non devo niente a nessuno e non ho chiesto nulla in cambio ad alcuno. Non sono un paghi uno e prendi tre. Probabilmente hanno venduto la pelle dell'orso. In ogni caso, mi sento libera e consapevole della scelta che andrò a compiere. Credo sia giusto dare l'assenso a questo tipo di legge, sebbene non sia la migliore delle leggi. E voglio assicurare la senatrice Bignami che, nel suo intervento, ha detto che tutti hanno un interesse a votare il disegno di legge in esame, perché vogliono essere rieletti. Non ci troverei nulla di male: non trovo così grave il grande attaccamento alla poltrona, che più volte viene additato come una colpa. Sono un'infermiera e, se dicessi che voglio continuare a fare il mio lavoro, nessuno direbbe mai che sono attaccata al quel mio posto, cosa che invece viene detta spesso e volentieri del politico.

Io credo che molte persone che vogliono rimanere in carica siano adesso attaccate non per chissà quale ragione, ma perché vogliono continuare a fare questo tipo di lavoro in quanto credono nelle istituzioni e desiderano portare avanti i loro obiettivi e valori. Credo che vi siano delle persone che positivamente

vogliono rimanere qui ed essere rielette, e non per altre ragioni sotterranee, di scambio, corruzione, concussione o per qualsiasi altro motivo si pensi. In ogni caso - come più volte ho detto - per me *Miss Italia* finisce qui, come si suol dire. Ho avuto il grande onore e anche il grande onere di stare in quest'Aula e spero che questo tipo di legge elettorale possa comunque riuscire a dare una stabilità futura nella prossima XVIII legislatura al Paese. Noi membri della componente dell'Italia dei Valori del Gruppo Misto daremo quindi l'assenso al disegno di legge in esame. (*Applausi dei senatori Orellana e Collina*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.

BLUNDO (*M5S*). Signor Presidente, avrei voluto parlare in quest'Aula del merito delle modifiche al sistema di elezione della Camera e del Senato della Repubblica. Avrei voluto parlare delle modifiche che portano alla determinazione di collegi elettorali uninominali e plurinominali di tipo ben diverso da quelli previsti dal Mattarellum, anzi di natura opposta alla sua impostazione, che rappresentava una legge elettorale a prevalenza uninominale.

Volevo esplicitare, in quest'Aula, le conseguenze per il Paese di un sistema elettorale misto, che non offre all'elettore la possibilità di esprimere un voto disgiunto tra collegio uninominale e lista. Noi non crediamo affatto che possa esserci una relazione tra queste liste di coalizione e la migliore governabilità del Paese. Ma avete fatto ricorso anche in questa Camera allo strumento ignobile della fiducia, uno strumento applicato in un'Aula parlamentare dopo che è già stato applicato nell'altra. Ed è fin troppo evidente che non si è voluto assicurare una fedele rappresentazione della volontà del votante e l'interesse prioritario è quello di poter liberamente utilizzare i voti espressi nei singoli collegi con una libera distribuzione a livello nazionale.

Quanto ai contenuti della legge elettorale, vi sono molti elementi di dubbia legittimità costituzionale ed è sicuramente grave impegnarsi, solo a pochi mesi dal voto, per definire un testo che si può dire non voluto da una larga maggioranza dei partiti, ma piuttosto gradito alla maggioranza dei partiti che trovano in esso la maggior garanzia di assicurarsi posti per i loro prediletti e di mantenere in piedi un sistema politico-sociale costruito da più di vent'anni, che sta manifestando il peggio in questa ultima legislatura.

Rinuncio a proseguire in una discussione nel merito, perché voi non ci avete garantito la possibilità di discutere e di emendare nel merito, di correggere le storture e di avanzare le proposte migliorative. Rinuncio a svolgere il mio intervento, consapevole, purtroppo, che per questo ennesimo sopruso normativo realizzato in quest'Aula non ci sarà il vaglio del voto referendario che ha già bloccato il 4 dicembre lo scellerato tentativo di trasformare il Senato in un'inutile Camera delle Regioni, fingendo un risparmio che non ci sarebbe mai stato.

Ma la sovranità popolare potrà ancora manifestare il suo volere, soprattutto se gli astensionisti, che sono sempre stati la vera maggioranza del Paese, torneranno a votare con il disgusto per queste consuetudini protratte per utilizzare il potere politico al fine di raggiungere accordi tra i partiti, senza alcun rispetto per i cittadini e i loro bisogni.

La consapevolezza della popolazione esiste e l'ha manifestata arrivando a lanciare un appello poche ore fa, nonostante voi continuiate a negarla e a contenerla, evitando che i nostri interventi vengano ascoltati dai giovani e dai giornalisti, come avete fatto con il cambiamento degli interventi previsti già dal calendario, modificato con continui inserimenti senza logica.

Ripeto che la consapevolezza della cittadinanza c'è e ne sta prendendo atto anche il signor Renzi, che gira in *tour* con un treno, a imitazione del Movimento 5 Stelle. Ma l'originale è sempre meglio delle imitazioni farlocche. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.

DE CRISTOFARO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, considero la discussione delle ultime ore e, più in generale, la modalità con la quale la maggioranza e il Governo hanno deciso di fare la legge elettorale il triste, e forse inevitabile, epitaffio di questa legislatura. È un triste epitaffio inaccettabile nel metodo - come è stato ricordato da diversi colleghi - e non devo aggiungere altre parole su come

questa scelta segni un precedente e lasci scritto il nome di questa XVII legislatura come responsabile di avere - anche su questo purtroppo - inaugurato un pericolosissimo precedente. Ed è inaccettabile anche nel merito, perché voi della maggioranza di Governo avete fatto una riforma elettorale che è il contrario, l'opposto di quello che sarebbe servito oggi.

Come vi ho detto varie volte in quest'Aula e vi ripeto anche stasera, anche se siamo rimasti in pochi - forse neanche la discussione interessa più di tanto quest'Aula del Senato - state davvero scherzando con il fuoco. Il Paese è segnato così profondamente dalla crisi sociale ed economica; è un Paese segnato dalla crisi morale; un Paese che non riconosce più le sue classi dirigenti e vede una parte sempre più grande dei cittadini italiani non andare nemmeno più a votare o votare partiti e movimenti che hanno programmi politici di grande contestazione e di grande rottura rispetto a quanto è successo negli ultimi anni.

Ebbene, dentro questa crisi così profonda avreste avuto, nel corso della XVII legislatura, l'obbligo di cercare di rispondere agli elementi di crisi. Avreste avuto l'obbligo politico, forse finanche morale, di capire che, dinanzi a un *vulnus* così serio della democrazia italiana, dovevate mettere in campo tutti gli strumenti atti a colmarlo o almeno a cambiare la tendenza che, pure drammaticamente, si è dimostrata e costruita in questi anni.

Invece, ancora una volta scegliete una modalità - è anche un merito della riforma - che questo *vulnus* accentuerà ancora di più. Non ci sarà cittadino del nostro territorio che non penserà nelle prossime ore che, ancora una volta, questo Parlamento appare distante anni luce da un Paese reale che non capisce più la lingua che si parla qui dentro e che vi ha anche mandato a dire che non capiva più niente delle vostre scelte e della vostra politica.

Avevate già sbagliato tutto, colleghi della maggioranza di Governo, quando avevate pensato di imporre la riforma costituzionale a colpi di maggioranza: ve l'avevamo detto. Eravamo in pochi quando cominciammo la battaglia contro la vostra riforma costituzionale, ma man mano, giorno dopo giorno e mese dopo mese, siamo cresciuti fino a diventare maggioranza schiacciante di questo Paese.

La vicenda che si è consumata in quei giorni ha dimostrato come, anche in quel caso, si segnava la storia della XVII legislatura: forse mai nella storia repubblicana si è vista una maggioranza così schiacciante alla Camera e al Senato con voti bulgari e blindati nei giorni della riforma costituzionale, contrastata da minoranze che contavano pochi drappelli di voti, diventare alla prova delle urne e della chiamata del popolo sovrano una clamorosa minoranza. Mai come in quei giorni, mesi e settimane si è mostrata una distanza così siderale tra questo Palazzo, le scelte di fondo della Politica - con la lettera maiuscola - e il sentimento profondo del Paese reale. Quando si prende una batosta del genere e il popolo sovrano ti manda a dire in maniera netta e forte che stai sbagliando tutto e che le tue scelte sono lontane anni luce dal sentimento prevalente del Paese, per lo meno si prende atto di quanto sta succedendo. Si prende coscienza del fatto che, quando uno schiaffone è così potente, forse il popolo italiano ti sta chiedendo e indicando la possibile via di uscita dalla crisi democratica che si è consumata in questi anni. La soluzione della crisi democratica è un gioco di parole, ma è l'unica possibile verità: è più democrazia. Non c'è altra soluzione rispetto a questo.

Uno immagina che, quando una maggioranza di Governo con numeri davvero schiacciati dentro questo Parlamento si accorge dei suoi numeri esigui nel Paese reale, cambi strada radicalmente rispetto a quanto ha provato a dire nel corso del tempo e magari cerchi di costruire, se vuole cambiare la legge elettorale, una proposta di legge che abbia altre caratteristiche rispetto all'idea di fondo solennemente bocciata dal popolo italiano. E dentro quella bocciatura non c'era semplicemente la volontà della maggioranza degli italiani di non cancellare il bicameralismo perfetto. Forse c'era anche qualcuno che aveva una particolare simpatia verso questo Senato della Repubblica. In quella bocciatura c'era, invece, l'idea profonda che dinanzi alla crisi bisognasse rispondere invertendo radicalmente la tendenza di tutti gli ultimi anni, l'idea per l'appunto che nella crisi si dovesse scegliere un altro tipo d'impostazione e strada.

Come fate a non vedere che giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno diminuisce in maniera drammatica la percentuale dei cittadini che vanno a votare? Come fate a non vederlo? Questa

legge elettorale, ancora una volta, ripropone nominati a tutti i livelli. Ancora una volta crea meccanismi che molto probabilmente, da qui a qualche anno, la Corte costituzionale boccherà, perché introduce meccanismi di voto finanche truffaldini rispetto a quanto può accadere. Come fate a non capire che le scelte che state facendo nel corso delle ultime ore accentueranno il *vulnus* democratico che è già profondo all'interno del nostro Paese invece di diminuirlo? Come fate a non vedere che queste scelte non faranno altro che favorire ancora di più quei movimenti e forze politiche che hanno fatto dell'anti politica, della critica ai partiti e al sistema la loro unica, probabilmente, ragione di esistenza? Con una battuta mi verrebbe da dire che c'è un complotto: per caso, colleghi del Partito Democratico, avete in tasca, senza che noi lo sappiamo, la tessera del Movimento 5 Stelle, ammesso che esista? C'è davvero qualcuno che oggi, in questo Paese, in buona fede non pensi che le scelte che state facendo sono il vento più forte nelle vele di chi ha costruito attorno alla critica al vostro sistema politico la sua principale ragione di consenso? Come si fa a non vedere quanto sta accadendo? Come si fa a non vedere che questa miscela di crisi morale ed economica è potenzialmente esplosiva e rischia di travolgere tutto?

Avreste dovuto elaborare una legge elettorale e una ipotesi di legge elettorale capace di ridare fiato alla cittadinanza di questo Paese e di rimettere in piedi alcuni elementi minimi di democrazia, di partecipazione, di coinvolgimento popolare. Non avvertite questa distanza siderale? Non vedete le assemblee vuote nelle sedi dei partiti? Non vedete che nelle feste dei partiti non va più nessuno?

Cos'altro deve succedere in Italia oggi per renderci conto che sta crollando interamente il sistema politico, che pure - come sappiamo - è stato costruito a prezzo di grandi sacrifici e che in questo Paese è stato il grande caposaldo attorno al quale si è costruita la democrazia italiana? Come fate a non vedere quello che sta accadendo? Come fate a essere ciechi dinanzi a segnali così evidenti? Insomma, attraversano tutta l'Europa. Cosa deve più accadere anche nel resto del continente europeo? Vedete cosa sta succedendo ai partiti politici dei principali gruppi che hanno segnato la storia di cinquant'anni dei vari Paesi occidentali dell'Europa? Come fate a non capire cosa sta accadendo al partito socialista francese, a quello spagnolo, ai partiti che a vario tipo sono stati legati ai grandi gruppi politici di questi decenni, come i popolari e i socialisti? È possibile che vediamo solo noi che quel sistema politico che ha segnato una grande parte della storia, e non soltanto della Repubblica italiana ma dell'intero continente europeo, si sta drammaticamente sgretolando sotto ai vostri e ai nostri occhi? Come fate a non vedere che sta crollando un intero sistema politico? Quando succede una cosa come questa, davvero bisognerebbe contare fino a tre prima di parlare.

In una situazione che ha siffatte caratteristiche, tali da poter travolgere l'intero sistema politico, io trovo del tutto irresponsabile fare una scelta come questa, nel metodo. Non si cambia la legge elettorale a pochi mesi dal voto. E - come ho già detto in Commissione - penso che non lo si debba fare nemmeno se sono d'accordo tutte le forze di questo Parlamento, perché astrattamente potrebbe esserci un grande movimento non rappresentativo e non rappresentato in Parlamento, esterno all'attuale Parlamento, che potrebbe avere tutto il diritto di dire che le regole democratiche non si cambiano a poche settimane dal voto. Addirittura però farlo finanche con la contrarietà di quello che - ci piaccia o meno - è comunque il più grande partito o movimento di opposizione del Paese, anche solo dal punto di vista del metodo introduce un elemento di lacerazione che non ha precedenti nella storia del nostro Paese.

Credo quindi che, per tutte queste ragioni, la strada che avete intrapreso sia proprio una pietra tombale. Cinque anni fa abbiamo iniziato questa legislatura con "Italia. Bene Comune", una coalizione che metteva assieme le forze democratiche e progressiste del Paese: il Partito Democratico e all'epoca Sinistra Ecologia e Libertà. Questa legislatura, sin dalle prime settimane di vita, ha visto una separazione di quelle forze e ogni momento che passava, minuto dopo minuto, una lontananza sempre maggiore di quello che fu il nostro alleato cinque anni fa, il Partito Democratico, dal mondo che all'epoca cercammo di rappresentare insieme. Forse - come dice qualcuno - è un bene, perché non bastano più gli album di famiglia per creare le coalizioni politiche. Gli album di famiglia non esistono più.

Credo che la scelta che avete fatto stasera sia l'epilogo finale di una precisa traiettoria politica. La stagione del renzismo ha chiuso qualunque rapporto di quel partito che un tempo fu nostro alleato con la sinistra italiana, quella con la "s" minuscola, non quella con la "S" maiuscola.

Voglio quindi dire dentro, ma soprattutto fuori quest'Aula, che per noi, sinistra italiana (ancora una volta con la "s" minuscola, non con la "S" maiuscola), esiste un obbligo che è non più semplicemente politico, ma morale: quello di unirci, costruire insieme una piattaforma politica, dare un'altra opportunità ai cittadini di questo Paese e farlo attraverso una piattaforma politica radicalmente alternativa alla vostra, colleghi del Partito Democratico.

Sono molto convinto del fatto che, esattamente come è successo qualche mese fa, quando eravate maggioranza in questo Parlamento, ma totale minoranza nel Paese, ancora una volta, da qui a pochi mesi, sarete stati maggioranza qui, ma sarete minoranza fuori. (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e Art.1-MDP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, colleghi della maggioranza, milioni di italiani sono attoniti per la decisione di porre la questione di fiducia sul disegno di legge elettorale anche qui al Senato, dopo che questa sciagurata decisione è stata presa alla Camera dei deputati.

So che voi state ridendo di noi. Vi ho visti ridere in tanti. Ma che cosa importa ai disoccupati, ai cassintegrati e ai giovani che non trovano opportunità della fatua battaglia parlamentare delle opposizioni sulle poltrone?

Questo è il vostro ragionamento, ma vi sbagliate di grosso. Le donne e gli uomini di questo Paese, i nostri concittadini, sono più intelligenti di come voi li fate e ve l'hanno dimostrato il 4 dicembre scorso. Forse non conoscono bene i Regolamenti parlamentari e il galateo istituzionale che voi oggi violentate, ma una cosa l'hanno capita benissimo: quando le poltrone sono le vostre, la fiducia la mettete e il risultato lo portate a casa.

Metterete forse la fiducia per punire le imprese che delocalizzano in Polonia o in Romania? No di certo. Metterete forse la fiducia per stabilizzare i ricercatori precari degli enti di ricerca? No di certo. Metterete forse la fiducia per introdurre norme sull'educazione sentimentale e di genere, per combattere quotidiani stupri e femminicidi a opera di nostri concittadini che hanno un concetto malato delle donne? No di certo. Metterete forse la fiducia per assumere i giovani competenti e motivati nelle pubbliche amministrazioni e superare il blocco del *turnover*? No di certo. Metterete forse la fiducia sul provvedimento sullo *ius soli*? No di certo. Metterete forse la fiducia sull'abolizione del *superticket* negli ospedali pubblici? Mettete forse la fiducia per non alzare l'età pensionabile? No di certo.

No, colleghi, la questione di fiducia non la mettete mai su provvedimenti giusti, che l'Italia attende da anni, per ridare speranza ai giovani e ai meno giovani. (*Commenti della senatrice Taverna*). La mettete per i vostri giochi di potere, cui si accodano volentieri Berlusconi e Salvini. Ma vi sbagliate di grosso, perché gli italiani non sono affatto degli stupidi: lo hanno dimostrato il 4 dicembre scorso e lo dimostreranno alle prossime elezioni politiche. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Moronese. Ne ha facoltà.

MORONESE (*M5S*). Signor Presidente, mi rivolgo ai cittadini italiani per dire loro cosa produrrà il disegno di legge elettorale in esame, che qualcuno ha rinominato Fascistellum per via dei cinque voti di fiducia con i quali è stato approvato alla Camera dei deputati e sul quale porrete la fiducia anche qui in Senato. Il provvedimento verrà certamente dichiarato incostituzionale, così come il Porcellum, l'Italicum e i tanti decreti che avete adottato.

Tuttavia, per capire quali saranno gli effetti di questo disegno di legge elettorale dobbiamo ripercorrere un po' quanto accaduto.

L'8 settembre 2007, dieci anni fa, in tutte le piazze d'Italia si celebrò il primo V-Day. C'ero io e c'eravamo tutti noi del Movimento 5 Stelle. Chiedevamo il divieto di candidatura in Parlamento per i condannati, in via definitiva e non, per reati non colposi con pene superiori a dieci mesi e venti giorni; il limite di due legislature per i parlamentari; la modifica della legge elettorale attraverso l'introduzione

del voto di preferenza. Se queste cose semplici e di buon senso fossero state prese in considerazione dalla politica, noi oggi non saremmo qui.

Marzo 2013: il Movimento 5 Stelle entra in Parlamento. Elezione del nuovo Presidente della Repubblica, dopo Giorgio Napolitano: il Movimento 5 Stelle propone e vota Stefano Rodotà e, mentre la piazza qui fuori urlava il suo nome («Rodotà, Rodotà!»), voi, pensando di salvare poltrone e potere, rivotate, come mai era successo prima nella storia, per la seconda volta di seguito lo stesso Presidente della Repubblica, ancora Giorgio Napolitano.

Aprile 2013: nasce il Governo tra PD e Forza Italia. Letta e Alfano formano il primo Governo di questa legislatura, il PD inizia la sua crisi. 4 Dicembre 2013: la Corte dichiara incostituzionale il Porcellum, la maggioranza in Parlamento è abusiva. I cittadini e il Movimento 5 Stelle chiedono subito nuove elezioni, che non arriveranno.

Successivamente, Napolitano incarica Letta di riformare la Costituzione e nomina un comitato di saggi con la volontà di scardinare la Costituzione attraverso la modifica dell'articolo 138. I partiti conducono una campagna d'odio nei confronti della Costituzione. Ma il Movimento 5 Stelle, nel silenzio totale dei *media*, sale sul tetto di Montecitorio e salva la Costituzione.

Febbraio 2014: Napolitano caccia via Letta per non essere riuscito a smontare la Costituzione. Poi prende Renzi e la Boschi e gli affida lo stesso compito: andate e distruggete la Costituzione.

Aprile 2014: loro, da bravi servi di corte, procedono, iniziano dalle Province: fanno credere di averle abolite e invece cancellano solo il voto dei cittadini. Sempre nell'aprile 2014 Renzi e Boschi depositano la riforma costituzionale, ma gli andrà male, molto male.

Maggio 2015: con i voti di fiducia e grazie al patto del Nazareno tra Renzi e Berlusconi, viene approvato l'Italicum. Il PD continua a perdere pezzi, elettori, faccia, tutto.

4 Dicembre 2016: gli italiani, con il 60 per cento dei voti contrari, disintegrano la riforma sovversiva della Costituzione italiana che portava la firma del PD, si liberano di Renzi e della Boschi e mandano un messaggio chiaro: non vi vogliamo più, andatevene.

Il 10 dicembre 2016, dopo essere stati ricevuti dal Presidente della Repubblica per le consultazioni dei Gruppi parlamentari, al termine dell'incontro, i capigruppo del Movimento 5 Stelle Luigi Gaetti e Giulia Grillo ribadivano la nostra assoluta contrarietà al conferimento di un nuovo incarico di Governo. Testualmente avevano dichiarato: «In attesa che la Consulta si esprima sulla legge elettorale, il Governo dimissionario deve limitarsi ad essere mero strumento regolamentare al servizio del Parlamento e soprattutto della Corte costituzionale. Qualsiasi altra soluzione sarà un tradimento della volontà popolare. Non si può abusare oltre ogni misura della pazienza dei cittadini. La loro volontà va rispettata, non violata».

Lo stesso giorno, al termine delle consultazioni, il presidente della Repubblica Mattarella dirà: «In questi incontri è emersa, come prioritaria, un'esigenza generale di armonizzazione delle due leggi per l'elezione della Camera e del Senato, condizione questa indispensabile per procedere allo svolgimento di elezioni».

L'11 dicembre 2016 Paolo Gentiloni Silveri riceve l'incarico dal presidente Mattarella, il 12 dicembre rinomina gli stessi Ministri del Governo Renzi, prendendo in giro gli italiani.

Gennaio 2017: la Consulta dichiara incostituzionale l'Italicum, dichiara incostituzionale il ballottaggio e la possibilità per i capilista bloccati di scegliersi il collegio di elezione.

In pochi minuti ho elencato solo alcuni dei danni che avete combinato in questi cinque anni e non ho parlato nemmeno di *jobs act*, buona scuola, sfascia Italia. Questo breve resoconto per dimostrare quanto siete stati irresponsabili. Non saranno i voti di fiducia qui dentro a salvarvi dal giudizio dei cittadini, perché la vera fiducia che serve è lì fuori, nelle piazze, tra la gente, e voi non ce l'avete. Questa legge elettorale infame, che priva i cittadini della possibilità di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento, avrà due effetti a breve tempo. Il primo effetto lo vedrete il 5 novembre prossimo in Sicilia, dove i cittadini, con il loro voto, faranno le prove generali per le prossime elezioni nazionali. Il secondo effetto sarà quello di trasformare le prossime elezioni nel più grande "Vaffanculo day" della

storia d'Italia, quando i cittadini vi manderanno tutti a casa per sempre! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, per favore, il linguaggio deve essere adeguato all'Aula.

MORONESE (*M5S*). È adeguato all'Aula, Presidente, esattamente!

MARTON (*M5S*). È quello che serve qua dentro!

PRESIDENTE. Senatrice Moronese, per favore. Allora alle persone, non lo volevo dire. (*Commenti del senatore Airola*).

È iscritto a parlare il senatore Lumia. Ne ha facoltà.

LUMIA (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo vivendo un ulteriore momento delicato e conclusivo di questa travagliata e convulsa legislatura: sia per l'oggetto, la legge elettorale, sia per il clima conflittuale che, ancora una volta, caratterizza un passaggio cruciale della vita parlamentare.

Abbiamo ormai da tempo lasciato alle spalle il criterio guida della sistematicità e della coerenza tra forma di Governo, sistema parlamentare e legge elettorale. Gli approcci proporzionali avevano una volta una propria linearità; così gli approcci elettorali maggioritari. Via via, nel mondo, abbiamo conosciuto correttivi e sistemi misti. In Italia siamo arrivati in ritardo. I sistemi elettorali dei Paesi avanzati questi nodi li hanno saputi sciogliere dopo la Seconda guerra mondiale e oggi hanno più storia ed energia democratica per affrontare le tremende sfide delle crisi sociali ed economiche, il risorgere devastante dei populismi, il dilagare delle tante ingiustizie presenti nella globalizzazione senza regole.

Il cammino della Seconda Repubblica è stato, anche da questo punto di vista, tormentato. Eravamo partiti abbastanza bene con il Mattarellum. Poi, via via, ci siamo persi, sino ad arrivare a votare, dal 2006, con il cosiddetto Porcellum. Insomma, la crisi della politica è entrata dentro, sino al midollo del sistema democratico. Ha travolto definitivamente il sistema antico e oggi tanto rimpianto del partito Noi, protagonista della Prima Repubblica, e ci ha lasciato in balia del fallimentare e distruttivo partito Io dell'attuale Seconda Repubblica. Così oggi abbiamo una seria difficoltà a venirne fuori.

È vero che anche nel Rosatellum si continua a rinunciare ad un punto qualificante del principio di rappresentanza: la probabile e realistica possibilità, il giorno dopo le elezioni, di avere una chiara maggioranza intorno cui dotare il Paese di un Governo stabile. Questa onesta e semmai scontata critica non mi induce a difendere l'attuale legge elettorale: niente di tutto ciò. Difendere o accettare passivamente il Porcellum-Consultellum in vigore è il vero punto debole di chi oggi si oppone, anche con veemenza, al Rosatellum.

Non penso che sia una buona scelta andare a votare con una legge non votata dal Parlamento, visto che il Consultellum è il prodotto dell'inevitabile intervento della Corte costituzionale. Capisco che di questi tempi reclamare uno dei fondamenti della democrazia, che prevede che sia il Parlamento a votare la legge elettorale, non è un valore da apprezzare. Al di là, però, del valore, anche sul piano più terra terra della efficacia minima da richiedere a una legge elettorale, con il Consultellum dovremmo andare a votare con una legge del tutto asimmetrica tra Camera e Senato. Una diversità astrusa e incomprensibile, che rischia di essere rovinosa e di dare un colpo mortale alla vita democratica del nostro Paese, senza in cambio dare nessun beneficio, come, ad esempio, dare la possibilità di formare un Governo in modo trasparente e con coalizioni coerenti.

Nella legge che ci apprestiamo a varare, l'asimmetria tra Camera e Senato viene positivamente superata: non è cosa da poco. Collegi uninominali sia alla Camera che al Senato, con grandezze naturalmente diverse, e collegi plurinominali, altrettanto coerenti, per le due Camere.

Un altro aspetto positivo del Rosatellum non va sottovalutato: viene recuperato, seppur parzialmente, il meccanismo coalizionale, incentivato dalla previsione di collegi uninominali, con un certo peso maggioritario che ne scaturisce. Rimane un punto non risolto. Si lascia, nella parte proporzionale, la lista bloccata: un errore, un limite che non fa bene alla politica e alla necessità di selezionare una più radicata e autorevole classe dirigente e parlamentare.

Cari colleghi, siamo ancora in una incancrenita fase di transizione. La Terza Repubblica non decolla. Nella prossima legislatura, il Parlamento dovrà lavorare per dare al Paese un assetto istituzionale

capace di coniugare decisione democratica e partecipazione democratica. Due valori regolativi che debbono vivere insieme e orientare le scelte di fondo di una solida e matura terza fase della nostra Repubblica.

Anche il clima politico dovrà essere diverso: più cooperazione e più responsabilità. In molti di noi parlamentari della maggioranza rimane una riserva sulla scelta di porre la fiducia, è innegabile, e anche la volontà di votare questa legge elettorale è tutta giocata sulla riduzione del danno. È già un risultato che va comunque apprezzato e condiviso. (*Applausi dei senatori Russo e Collina*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA (*M5S*). Signor Presidente, abbiamo imparato che non ci sono *leader* salvifici che possano risolvere da soli i problemi di tanti e che l'informazione di giornali e televisioni sono spudoratamente asservite e lì vi troviamo e vi ascoltiamo il contrario di ciò che è vero.

La chiave del cambiamento sta nella partecipazione, una consapevolezza ormai chiara, anche sottolineata dal voto referendario che ha rispedito al mittente la "deforma costituzionale" ispirata al modello dell'uomo solo al comando. È maturata nel Paese la consapevolezza che esiste un'alternativa possibile a quelle politiche stravolgi liberiste - altro che neoliberiste! - di precarizzazione del lavoro, mercificazione dei diritti e cancellazione dello Stato sociale, politiche che, tra l'altro, hanno attraversato in questi anni gli ultimi Governi. C'è un popolo vastissimo pronto a sostenere una forza politica come la nostra che se ne faccia interprete.

Abbiamo segnato una netta rottura con il passato: ridare protagonismo alla partecipazione dei cittadini, rivendicare senza compromessi i diritti che ci sono stati tolti per costruire una società più giusta, inclusiva e realmente fondata sul riconoscimento dei talenti e sulla solidarietà sociale, in grado di contrastare le riforme dettate dalle rapaci *lobby* capitalistiche senza scrupoli e da Governi deboli e consenzienti e forze politiche autoreferenziali. La nostra forza politica è l'unica capace di invertire la rotta a questo modello di sviluppo, fondato sulla cancellazione dei diritti e sullo sfruttamento cieco e dissennato dell'ambiente, del territorio, delle risorse artistiche e culturali del nostro Paese.

Il Movimento 5 Stelle è l'unica forza politica che rappresenta i diritti e le ragioni del lavoro, delle giovani generazioni lasciate da voi senza futuro, della vecchia classe media che non esiste più, per colpa vostra. In questi anni, da opposizione - finalmente benvenuta opposizione, anche in Italia - abbiamo lottato per i diritti e abbiamo fatto proposte concrete e alternative, con coraggio e senza compromessi.

Siamo ad una nuova legge truffa? Sì, siamo ad una nuova legge truffa, anzi criminale. Questa legge è palesemente una violazione della libertà di voto, come ha detto anche Paolo Mieli, persona che notoriamente non sta dalla nostra parte, anzi. Questa legge è pensata per penalizzare la volontà popolare e per di più è varata a pochi mesi dalle elezioni, con chiaro intento di truccare il risultato e non essere bacchettati da chi potrebbe farlo, cioè la Corte costituzionale, che non ne avrà il tempo. È il vergognoso prodotto di una maggioranza eletta con una legge incostituzionale, il Porcellum, che avendo fallito con l'Italicum adesso ritorna con l'obiettivo di blindarsi sempre di più in Parlamento con questa nuova legge elettorale, in modo poi da governare, destra e sinistra, come hanno sempre fatto, con le famose ammucchiate, nascoste però da parole per reiterare le sciagurate politiche neoliberiste, per continuare a spremere e disprezzare ancora di più i lavoratori e i piccoli e medi imprenditori.

Lo scopo non è dare una legge elettorale più giusta al Paese - il Consultellum con soglie equiparate tra Camera e Senato sarebbe stato più che sufficiente - ma favorire un Governo di larghe intese PD e destre; impedire agli italiani di scegliere candidati ed eletti; mortificare l'unico partito di opposizione, cioè il Movimento 5 Stelle. Ci manca solo di vedere Berlusconi alla Presidenza della Repubblica e il quadro sarà completo.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Magari!

PUGLIA (*M5S*). Il dramma è che, nella preoccupazione di mantenere ben saldo il potere nelle loro mani, hanno ulteriormente minato la fiducia dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni, questi traditori e corrotti.

Si sente molto parlare della crisi della sinistra; i fatti dimostrano che non è la sinistra ad aver perso gli argomenti, anzi, ce ne sono fin troppi. Il fatto grave è che quelli (partiti, sindacati, società civile) che dovrebbero rappresentarla, portando avanti le istanze dei poveri e degli sfruttati, si sono invece arresi e consegnati con armi e bagagli alle *lobby* finanziarie. Punto. Fine.

Si sono fatti una legge elettorale che li avvantaggia. Ma io confido molto nel sentimento partigiano, e poi non hanno messo in conto che non tutti i cittadini sono inerti. Gli italiani non sopporterebbero nessuna riedizione di film già visti. La chiave del cambiamento sta nella partecipazione, Presidente. Confido nel senso di responsabilità di tutti. La posta in gioco è molto alta, troppo alta.

Non abbiamo paura di sparire, ma di avere un Parlamento con (...) e un popolo che non rappresenta più nessuno. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Sia tolta dal verbale questa espressione.

PADUA (PD). Questo è insopportabile!

RUSSO (PD). Togliamo Puglia dall'Aula!

PUGLIA (M5S). Mi scusi, signor Presidente, mi sono fatto prendere la mano.

PRESIDENTE. Senatore Puglia, la richiamo all'ordine.

PUGLIA (M5S). Mi scusi, signor Presidente, ma purtroppo mi è scappato un epiteto in più.

COLLINA (PD). Lo aveva scritto.

PUGLIA (M5S). Questa, Presidente, è la stagione del coraggio: più ne avremo, più gli elettori ci premieranno. Ne sono convinto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Spero che non l'avesse scritto ma che le sia semplicemente scappato.

È iscritto a parlare il senatore Campanella. Ne ha facoltà.

[CAMPANELLA](#) (Art. I-MDP). Signor Presidente, sono tempi difficili, con ogni evidenza.

Ho vissuto questo nuovo disegno di legge elettorale come la prosecuzione di un disegno, che non è iniziato in questa legislatura ma che in questa legislatura sembra voler raggiungere il compimento, cioè la sterilizzazione del Parlamento come controllore dell'operato del Governo.

A mio avviso, nel dettato della nostra Costituzione è il Parlamento il *dominus* di tutto l'ordinamento costituzionale. La nostra è una Costituzione che presenta uno sbilanciamento forte a favore del Parlamento: il Parlamento influisce sul controllo del potere giudiziario; il Parlamento fa le leggi; il Parlamento controlla l'operato dell'Esecutivo e dal Parlamento viene eletto il garante della Costituzione, nella figura del Presidente della Repubblica.

Questo disegno, che era volutamente tirannofobo dopo il Ventennio fascista, aveva però una falla e cioè la mancata costituzionalizzazione del sistema della legge elettorale. Quel Parlamento, visto dai nostri costituenti così potente e così forte, lo era perché era la fotografia del popolo, del corpo elettorale; lo era perché era eletto o immaginato come eletto con il sistema proporzionale e lì tutto aveva un senso: aveva un senso il *quorum* per modificare la Costituzione, aveva un senso il *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, perché quel Parlamento era la fotografia del popolo.

Da quando però questa Repubblica ha cominciato a camminare e a procedere, l'Esecutivo ha recalcitrato rispetto a questo disegno, cercando sempre più ampi spazi. Lo ha fatto con l'approvazione della cosiddetta legge truffa e nel 1963 con la modifica dell'articolo 60. Ricordo che, inizialmente, il Senato aveva una durata di sei anni, diversa da quella della Camera; figurarsi se si poneva il problema di avere lo stesso sistema tra Camera e Senato. Perché? Perché quel Parlamento avrebbe dovuto occuparsi di fare delle leggi, di fare un'analisi approfondita, prima di quelle leggi, di trovare una sintesi per esse e di esprimere un Governo che in qualche modo si mettesse in una posizione servente rispetto al Parlamento.

Invece, si è teso sempre più a semplificare; lo si è provato a fare con la riforma fatta dal centrodestra e poi bocciata dall'elettorato, si è continuato a farlo con i tentativi della bicamerale, lo si è continuato a fare ad inizio di questa legislatura e, grazie a Dio, il popolo è stato più lungimirante dei suoi rappresentanti o quantomeno della sua rappresentanza passata dalla legge maggioritaria. Il timore che,

ricordo, segnalammo al popolo e al corpo elettorale in occasione del *referendum* costituzionale, era quello del combinato disposto, cioè la sterilizzazione del Senato, che era impossibile assoggettare ad un premio di maggioranza nazionale e il maggioritario alla Camera. Con il maggioritario infatti il Parlamento diventa una sorta di cassa armonica del Governo, una sorta di *airbag* del Governo: il Governo decide e il Parlamento si assume la responsabilità, in pratica, abbiamo un Supergoverno e un Parlamento che ratifica.

Questo tipo di impostazione è quella che si otterrà se questa legge verrà approvata; avremo due Camere che avranno una rappresentanza che non sarà proporzionale, ma falsata, che non ospiterà rappresentanti dei cittadini voluti in modo diretto, perché con mille ingegnerie si farà in modo che non sia così. Sappiamo infatti che un terzo verranno eletti con l'uninomiale, due terzi verranno eletti a strascico, come qualche collega ha detto poc'anzi.

Il rapporto tra rappresentato e rappresentanti si allenta. È questo quello che serve? Bisogna capire a chi serve. Il popolo italiano ha rappresentato in ogni modo legittimo possibile il sentimento di disagio per il distacco dai propri rappresentanti, mentre i potentati economici e una certa classe politica, qui rappresentata purtroppo in modo maggioritario, in questo momento, invece chiede una sorta di scioglimento dai lacci e laccioli della rappresentanza. È una scelta lungimirante? A mio avviso no.

Laddove le istanze popolari non vengano recepite dalle Camere, dove dovrebbero essere rappresentate, esse crescono e si nutrono al di fuori di questa rappresentanza e Dio ci scampi da una forte opposizione extraparlamentare, perché essa rappresenterebbe un pericolo reale e grave per tutti, anche perché i rivolgimenti violenti si rivolgono anche contro coloro che li hanno fatti partire.

Immaginate quindi con quanto disagio e con quanta contrarietà accogliamo non solo un disegno di legge siffatto, ma anche il fatto che esso - così come sta avvenendo - venga imposto al Senato, come è già accaduto alla Camera dei deputati, con diversi voti di fiducia, contratti in un'unica discussione, in una situazione in cui la nostra Costituzione, come sappiamo, prevede che le leggi elettorali siano approvate con la procedura normale. C'è quindi una serie di forzature.

Colleghi, stiamo creando i presupposti per quelle che Cicerone chiamavo *res novae* e francamente la cosa mi impensierisce e mi preoccupa e non capisco come non preoccupi gli altri. Non capisco come non preoccupi la maggioranza dei colleghi, che hanno tutti, generalmente, più esperienza di me in questo ambito. Pertanto vorrei associarmi a chi, prima di me, ha chiesto a quei colleghi della maggioranza, che sono più sensibili a questi temi, di riconsiderare la propria posizione, perché la prima obbedienza la dobbiamo, prima ancora che ai partiti che ci hanno fatto eleggere, alle istituzioni repubblicane e al popolo che ci ha portati qua. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (M5S). Signor Presidente, il Rosatellum non è una legge elettorale. Lo ripeto: non è una legge elettorale, è una dichiarazione di guerra alla sovranità popolare, è una sfida dei partiti a tutti i cittadini che amano la democrazia. Come si fa a definire legge un testo che in più parti è chiaramente incostituzionale? Come si fa a definire elettorale qualcosa che, di fatto, impedisce agli elettori di scegliere i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato?

Durante le audizioni si sono palesati almeno sei profili di incostituzionalità. È mai possibile che gli italiani debbano votare con una legge tanto complicata da richiedere lezioni di diritto per essere compresa? Voi state preparando un disastro democratico, perché molte persone andranno a votare senza avere idea di come funziona davvero la legge elettorale e senza capire dove andranno a finire i loro voti.

Al posto di una scheda elettorale, gli italiani si ritroveranno con un contratto incomprensibile, con tanto di bugiardino: qualcosa che ricorda tanto i complicatissimi contratti con cui le banche - a voi care - hanno truffato i risparmiatori, convincendoli ad investire nelle obbligazioni subordinate, senza far capire loro il rischio che correavano. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Fate attenzione, italiani! Fate attenzione: ormai questa dev'essere una regola d'oro quando avete a che fare con questa classe politica. Quando qualcosa è troppo complicato per essere capito

immediatamente, allora potete stare sicuri che sotto c'è la fregatura.

I partiti si illudono che gli italiani non mangino la foglia, ma si sbagliano di grosso, come si sono sbagliati lo scorso 4 dicembre, quando 20 milioni di cittadini hanno sventato il tentato furto, con scasso, della Costituzione.

Signor Presidente, voglio fare almeno un paio di esempi chiari, per dare un'idea di quanto siano subdoli i vostri stratagemmi per rimanere attaccati alle poltrone: se un elettore di Fratelli d'Italia metterà la croce sul nome di Giorgia Meloni, il suo voto andrà sì alla Meloni, ma sarà anche spalmato maggiormente su Forza Italia e Lega, che incasseranno molti più voti di quelli realmente espressi dagli elettori. Addirittura, essendo un partito minoritario, proprio Fratelli d'Italia sarà penalizzato dal voto dato alla Meloni. Incredibile? No, è proprio così!

Faccio un secondo esempio: un signore che, suo malgrado, non può più sedere in quest'Aula, si è inventato un movimento animalista; quando gli elettori metteranno la croce sul movimento animalista, perché comprensibilmente preferiscono cani e gatti a questa classe politica (*Applausi dal Gruppo M5S*), con la soglia del 3 per cento, inconsapevolmente, daranno il loro voto, di fatto, a Forza Italia e Lega. *Idem* per la coalizione di centrosinistra, se centrosinistra si può chiamare.

Un meccanismo ideato per spazzolare i voti degli elettori che mai e poi mai metterebbero la croce sul PD o su Forza Italia, ma che potrebbero metterla su liste civetta come un sedicente partito dei precari o un movimento dei pensionati.

Avete capito che gli italiani non vi sopportano più. Avete capito che non vedono l'ora di andare a votare per mandarvi a casa, avete avuto paura e avete escogitato una legge elettorale, anzi, chiamiamolo col suo nome, un imbroglio, attraverso il quale vince chi perde. Una truffa diabolica per dirottare il voto degli elettori dove più vi conviene.

In cinque minuti è impossibile spiegare nel dettaglio tutte le storture del Rosatellum, ma almeno un'altra cosa reputo sia obbligatorio dirla. Vi siete vantati del fatto che il Rosatellum recupera il rapporto fra eletto e territorio, che gli elettori, grazie alle liste corte di candidati, possono conoscere i nomi a cui andrà il loro voto. Falso! Doppia falso!

Intanto, nei listini proporzionali sono previste le pluricandidature, quindi lo stesso candidato può essere infilato contemporaneamente a Bergamo e a Caserta. Altro che legame con il territorio!

Seconda cosa, i listini corti sono solo una finzione, perché in realtà i listini sono ancora più lunghi di quelli previsti dal Porcellum. Per un effetto di slittamento, il mio voto può essere usato non per assegnare il seggio a uno dei nomi che ho trovato nella mia lista, ma per assegnarlo a uno dei nomi presenti nelle liste di tutta Italia, visto che viene ripartito in modo proporzionale a livello nazionale.

Quindi, per quanto l'elettore ne sa, il suo voto, dato a una lista di persone di suo gradimento, può essere travasato e utilizzato per dare il seggio a un impresentabile candidato a centinaia di chilometri di distanza, un nome a cui magari mai e poi mai avrebbe dato il voto. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questo non è il Rosatellum, è il Rubatellum e voi - credetemi - non siete dei rappresentanti della sovranità popolare, siete dei riprovevoli ladri di democrazia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo e delle questioni di fiducia ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 25 ottobre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 25 ottobre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 20,59).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali ([2941](#))

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALEO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTI](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2941 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali);

premesso che:

la legge elettorale è l'architrova sul quale si reggono gli equilibri e la funzionalità di ogni democrazia rappresentativa. Nella corrente Legislatura, dopo la dichiarazione - recata dalla sentenza n. 1 del 2014 - dell'illegittimità costituzionale della legge elettorale con la quale l'attuale Parlamento si è formato, era stata approvata, attraverso una notevolissima serie di forzature, una nuova legge elettorale, comunemente nota come «*Italicum*», i cui evidenti vizi erano stati denunciati con forza durante tutto l'iter legislativo, ben prima che la sentenza n. 35 del 2017 della Corte Costituzionale ne evidenziasse i molteplici profili di incostituzionalità;

lungi dal prendere atto dei nefasti effetti di questo modo di procedere, nessuna particolare cautela è stata adottata nell'elaborazione della terza legge elettorale di questa Legislatura. Al contrario, si sono ripetute le forzature procedurali volte a disegnare ed imporre un sistema consistente soprattutto nell'impedire, con i meccanismi più disparati, all'avversario politico di tradurre in seggi la propria rappresentanza, espressa liberamente dal popolo nelle urne. Ciò produrrà un effetto ulteriore, dal momento che la prossimità delle elezioni farà sì che la Corte costituzionale - presumibilmente ben presto investita della questione di legittimità della nuova legge - non potrà esprimersi su di essa prima dello svolgimento della consultazione elettorale, con il rischio evidente della formazione di un nuovo Parlamento sulla base di una legge elettorale illegittima e lesiva della possibilità di scelta dei rappresentanti da parte dei cittadini. I medesimi fautori di due leggi elettorali dichiaratamente incostituzionali - il cosiddetto *Porcellum*, prima; il cosiddetto *Italicum*, poi - hanno tuttavia redatto il presente disegno di legge con gli stessi palesi profili di incostituzionalità e di irragionevolezza delle due precedenti;

il disegno di legge in esame, infatti, lungi dall'ispirarsi a sistemi noti e consolidati nel panorama delle democrazie stabilizzate, ha adottato un modello eccentrico e privo di coerenza e razionalità: basato su un sistema in parte proporzionale ed in parte maggioritario nel quale la prevalenza della parte proporzionale potrebbe far sì che gli effetti ritenuti «benefici» sulla cosiddetta «governabilità» del sistema uninominale maggioritario - compattamento di forze politiche affini,

riduzione della frammentazione politica - vengano contraddetti da una soglia di sbarramento bassa, dalla possibilità del ricorso alle pluricandidature e dalla possibilità che i candidati nei collegi uninominali siano abbinati ad una pluralità di liste nel collegio plurinominale. Il sistema delineato dalla legge - approvata ancora una volta con il ricorso al voto di fiducia, che tratta la materia elettorale alla stregua di una faccenda interna alla maggioranza pro tempore - favorisce coalizioni artificiali e disomogenee, pronte a scomporsi e ricomporsi dopo le elezioni, così da abbinare i difetti del collegio uninominale (rischio del ricorso a «clientele», costose campagne personalistiche a livello locale) a quelli del sistema elettorale proporzionale con liste bloccate (frammentazione, eccessivo potere degli organi di direzione dei partiti nella scelta e nella collocazione dei candidati a scapito della libertà di scelta del cittadino). Ancor più gravemente viene lesa la rappresentanza, poiché attraverso la possibilità di esprimere il proprio voto mediante una scheda unica, i cittadini eleggeranno differenti rappresentanti nella parte maggioritaria dei collegi uninominali e nella parte proporzionale delle liste plurinominali, con un irrazionale effetto moltiplicativo di quell'unico voto su ben quattro livelli (uninominali, plurinominale, circoscrizionale, nazionale), nella totale inconsapevolezza da parte degli elettori degli effetti del proprio voto, accentuata dal ricorso a coalizioni effimere. Tutto ciò renderà ancora meno conoscibili per il cittadino gli effetti del voto medesimo, in spregio a quei requisiti di personalità, libertà ed eguaglianza sanciti dall'articolo 48 della Costituzione;

valutato, inoltre, che:

i parametri essenziali per la valutazione della compatibilità costituzionale del presente disegno di legge non possono che essere rappresentati dalle recenti, oltreché storiche, sentenze (la n. 1 del 2014 e la n. 35 del 2017), con cui la Corte costituzionale ebbe a dichiarare l'incostituzionalità sia della Legge n. 270 del 2005 sia della Legge n. 52 del 2015. Sentenze di tale importanza avrebbero postulato un intervento equilibrato e coerente da parte del legislatore, data la delicatezza e l'importanza della materia, che dovrebbe essere sempre sottratta alle contingenti e strumentali convenienze di parte, in favore di una riforma stabile ed ampiamente condivisa. Purtroppo, ancora una volta, si assiste ad un intervento di segno opposto, che presenta evidenti e gravi vizi di costituzionalità;

occorre innanzitutto evidenziare come sussista una contraddittorietà interna riferita ad un sistema misto che non consente di distinguere tra voto nel collegio uninominale e voto di lista nel collegio plurinominale. Costringere l'elettore a trasferire il suo voto sulla lista (o sulle liste) collegata è una forzatura che travisa e distorce il carattere uninominale, favorendo l'alterazione - o, meglio, la falsificazione - della volontà dell'elettore;

la trasmissione del voto dal candidato uninominale alle liste sembra idonea a violare il principio del voto personale (articolo 48 Cost.) e diretto (articolo 56 Cost.). Infatti, gli elettori che non votano una lista, in sostanza delegano il proprio voto agli elettori che scelgono la lista. Costoro, dunque, si interpongono tra il voto dell'elettore e la sua destinazione finale a favore di una o dell'altra lista, così che il voto non è più diretto né personale;

il travisamento del voto, connesso alla manomissione della volontà dell'elettore, determina evidentemente una alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (articolo 48, secondo comma, Cost.). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961). In altri termini, si viene a configurare un meccanismo intrinsecamente irrazionale, oltretutto in palese contrasto con l'asserito scopo di assicurare la governabilità, e normativamente programmato per determinare come esito una oggettiva alterazione della rappresentanza democratica. Rimane, in tal modo, gravemente compromesso sia il funzionamento della forma di governo parlamentare, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (articolo 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'articolo 70 Cost. attribuisce alla Camera ed al Senato;

l'articolato in oggetto avalla, in definitiva, una illimitata compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, del tutto incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le

assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (articolo 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (articolo 138 Cost.);

ritenuto, pertanto, che:

il combinato disposto tra il collegamento del candidato nel collegio uninominale a quello plurinominale, oltretutto la possibilità per un soggetto di essere candidato in ben 5 collegi plurinominali determina un ulteriore e radicale affievolimento dell'espressione del voto. Tali soggetti «blindati» saranno fatalmente imposti dai partiti di riferimento e la scelta politica dell'elettore si tradurrà in un voto limitato, che priva l'elettore di margini di scelta dei propri rappresentanti: scelta che permane rimessa in mano ai partiti. La libertà dell'elettore risulta gravemente compromessa, posto che il cittadino è chiamato a determinare l'elezione di parlamentari, votando - nella parte proporzionale - una lista pre formulata di candidati. Questi, invero, sono individuati sulla base di scelte operate dai partiti, sì che anche l'aspettativa relativa all'elezione, in riferimento alla presenza nella lista, può essere delusa, tenuto conto della possibilità che il candidato sia eletto in altro collegio dove è simultaneamente candidato sulla base delle indicazioni del partito al momento in cui vengono scelti i collegi plurimi cui destinare i candidati che si vuoi garantire;

la possibilità, infatti, per un soggetto di essere candidato in un numero elevato di collegi (fino a 5) determina una notevole quota di parlamentari «cooptati», dal momento che il parlamentare eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto in quello nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, mentre chi è eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali «si intende» eletto nel collegio uninominale. È, questo, un grave strumento distorsivo del sistema elettorale, perché si introduce un pessimo elemento di cooptazione degli eletti, confliggente palesemente con la libertà di voto, e si conferiscono ai singoli candidati - e, soprattutto, ai partiti di riferimento - poteri decisivi di scelta rispetto alla composizione finale delle Camere. In altri termini, il partito può esercitare una sorta di «opzione preventiva» nel determinare i candidati blindati o più sicuri e ciò non può che alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti;

valutato, inoltre, che:

il disegno di legge in esame prevede l'applicazione per il Senato di uno sbarramento determinato a livello nazionale. Ciò, oltre a costituire un elemento inedito nella sua storia, risulta incompatibile con la previsione costituzionale di un Senato eletto «a base regionale» di cui all'articolo 57, primo comma della Costituzione;

l'insieme di tali aspetti descrive come anche il disegno di legge in esame sia diretto a distorcere - se non coartare - verso linee predefinite dalla maggioranza pro tempore la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare. In tal modo si contraddice il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all'articolo 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978). Il complesso delle norme contenute nel disegno di legge determina, evidentemente, un'alterazione disarmonica della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente;

ad *adiuvandum*, il Codice di Buona Condotta del Consiglio d'Europa del 2003, all'articolo 65, recita: «Ciò che è da evitare, non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest'ultimo può sempre essere migliorato; ma, la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito». A tal riguardo, si consideri che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 348 del 2007, ha assunto le norme CEDU (e, dunque il Codice di buona condotta summenzionato) come «fonti integratrici del parametro di costituzionalità di cui all'articolo 117, primo comma, Cost.»;

una legge elettorale siffatta, per di più «imposta» attraverso un voto di fiducia annunciato prima che iniziasse il dibattito nell'Aula della Camera, si configura sempre più come una legge concepita da e per i partiti e, tra essi, segnatamente per quelli che sono temporaneamente maggioranza di governo. Da strumento neutro di esaltazione della volontà popolare la legge viene distorta fino a diventare un sistema preventivo di regolamento dei conti interni ai partiti stessi e alle coalizioni di interessi - ben più saldi delle finte coalizioni previste dalla legge elettorale - che vogliono prestabilire l'esito del voto con i meccanismi più convenienti nell'immediatezza del momento del voto. Non è un caso, infatti, che oramai da anni ciascuna legislatura produca una legge elettorale profondamente diversa, con un precipitare vertiginoso della qualità giuridica dei testi e della tenuta nel tempo delle norme, e che la legislatura in corso ne abbia viste addirittura tre, tutte scritte, stracciate e riscritte in base ai sondaggi sfavorevoli o alle convenienze effimere di parte. L'esatto contrario della certezza del diritto e del perseguimento prioritario dell'interesse generale su quello particolare;

l'impianto normativo proposto, viola, alla luce di quanto in premessa, il principio di proporzionalità ed il criterio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 Cost., oltreché gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., i quali stabiliscono che il suffragio è diretto per l'elezione dei deputati e dei senatori; l'articolo 48, secondo comma, Cost., in virtù del quale il voto è personale e libero; l'articolo 57, primo comma, sulla base regionale elettiva del Senato; l'articolo 117, primo comma, Cost., in relazione all'articolo 3 del protocollo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce al popolo il diritto alla «scelta del corpo legislativo». Risultano, altresì, manifestamente violate numerosissime pronunce della Corte costituzionale ed in particolare, i contenuti precettivi della Sentenza n. 1 del 2014 e della Sentenza n. 35 del 2017,

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'A.S. 2941.

QP2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del testo

premessò che:

il presente disegno di legge presenta plurimi profili di incostituzionalità: numerose norme rappresentano infatti un vulnus al diritto degli elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento, come sancito dagli articoli 1, 3 e 48 della Carta costituzionale, i quali stabiliscono che «la sovranità appartiene al popolo» e che «è compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli [. . .]» che limitano «la partecipazione di tutti» all'organizzazione politica del Paese. All'articolo 48 viene invece disposto che il voto sia «personale ed eguale, libero e segreto»;

in primo luogo, è evidente la lesione della libertà e personalità del voto dell'elettore di cui all'articolo 48 della Costituzione, la cui cogenza ha dato luogo alle declaratorie di incostituzionalità delle sentenze numero 1/2014 e numero 35/2017. Il testo in esame prescrive, infatti, un voto unico in un contesto di duplicità del canale rappresentativo, in violazione del principio di uguaglianza di cui agli articoli 3 e 48 della Costituzione;

con un unico voto, dunque, i cittadini si troveranno a dover scegliere il candidato nel collegio uninominale, eletto col sistema maggioritario, oppure una lista di partito o movimento politico in un collegio plurinominale, i cui candidati (scelti dal partito e sistemati in un elenco non modificabile) risulteranno eletti metodo proporzionale. Nella prima ipotesi l'elettore, optando per un candidato nel collegio uninominale, voterà anche per tutte le liste ad esso collegate, ognuna con un proprio programma anche molto differente rispetto quello delle altre liste. Tale scelta comporterà uno slittamento automatico della volontà dell'elettore: da un determinato candidato del collegio uninominale a liste non votate dall'elettore stesso, bensì in proporzione ai voti attribuiti da altri elettori;

ai cittadini sarà preclusa la possibilità di votare per un determinato candidato uninominale nel caso in cui esso risulti collegato ad una lista - tra l'altro bloccata- i cui candidati non risultino graditi. È evidente come la libera scelta di votare per il miglior candidato disponibile non venga assicurata: qualora l'elettore abbia un diverso giudizio tra il candidato del collegio uninominale e la lista ad esso collegata, l'unica scelta a sua disposizione resterebbe quella di non votare o, al massimo, di ripiegare su un voto che non costituisce la sua reale preferenza;

allo stesso modo, l'obbligo di collegamento costituisce un limite sia per i candidati nei collegi uninominali che per le liste: per i primi risulterebbe infatti preclusa la possibilità di candidarsi qualora nessuna lista circoscrizionale fosse di suo gradimento -o accetti tale collegamento; alle liste sarebbe invece impedito di presentarsi e partecipare al recupero proporzionale qualora non riuscissero a individuare un candidato uninominale disposto a collegarsi ad esse;

vi è inoltre una sproporzione del voto del singolo elettore: la scelta degli elettori verso candidati che risultassero vincenti nei collegi uninominali verrebbe, di fatto, contata due volte: non solo nell'assegnazione del collegio uninominale, ma anche nella determinazione degli altri seggi da ripartire su base proporzionale. Di contro, il voto degli elettori che avessero votato per un candidato risultato perdente sarebbe improduttivo di rappresentanza;

con il cosiddetto *Mattarellum*, per la Camera vi erano a disposizione dell'elettore, non solo due voti su schede separate ma era perfino previsto un meccanismo correttivo, quello dello scorporo, che prevedeva che i voti che avessero prodotto rappresentanza nei collegi uninominali non venissero contati ai fini del riparto proporzionale;

un ulteriore metodo potrebbe essere quello del voto disgiunto, che consentirebbe all'elettore un doppio voto in considerazione della diversa specificità del sistema elettorale: uninominale maggioritario da un lato e plurinominale proporzionale dall'altro. Nessuna delle due opzioni viene però prevista dal presente Disegno di Legge;

si rilevano inoltre la violazione degli articoli 51, primo comma, e 3 della Costituzione (per ciò che concerne il profilo delle candidature) e dell'articolo 49 (per quanto concerne la presentazione delle liste): l'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 361/1957 riserva infatti la presentazione delle liste a partiti o gruppi politici organizzati. Se tale decisione non fosse libera - ossia impedisse di scegliere se presentarsi solo nella parte maggioritaria o in quella proporzionale limitata ai collegi plurinominali - tale prescrizione risulterebbe in palese violazione degli articoli 3 e 49 della Costituzione: quest'ultimo pone infatti quale unico limite alla determinazione della «vita politica nazionale» il cosiddetto «metodo democratico»;

se per candidarsi bisognasse appartenere -o essere graditi- a un partito politico, il dettato costituzionale non sarebbe rispettato: l'articolo 49, infatti, garantisce ai cittadini un diritto, e non prescrive un obbligo alla costituzione di un partito per partecipare alle elezioni;

numerose ulteriori disposizioni risultano lesive degli articoli 48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione, non consentendo ai cittadini un voto personale, libero e diretto. All'elettore non è garantita la possibilità di scegliere il proprio candidato, non essendo prevista né la possibilità di esprimere preferenze né meccanismi equivalenti quali la cancellatura dei candidati;

inoltre, le singole candidature non si trovano in condizioni di eguaglianza a causa del meccanismo delle liste bloccate con una pluralità di candidature predeterminate;

si ricorda come la sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale abbia salvato le liste bloccate ponendo una condizione: l'effettiva conoscibilità dei candidati presenti nelle liste e, quindi, la libertà di scelta e di voto. Il meccanismo che nazionalizza l'assegnazione dei seggi per poi redistribuirlo in modo circoscrizionale falsa questa condizione: l'elettore con il proprio voto produrrà, infatti, un seggio, ma non è detto che sarà per quel territorio o quella circoscrizione, potendo invece essere re distribuito in un altro collegio;

in questo modo si viene a costituire una lista lunghissima, ben al di là di quei meccanismi di conoscibilità richiesti dalla Consulta;

al comma 7 dell'articolo 1 si rileva inoltre una disposizione in contrasto con i principi

costituzionali, ove si prevede la dichiarazione del nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica da parte dei partiti contestualmente al deposito del simbolo elettorale e del programma degli stessi: non esiste nel nostro ordinamento costituzionale alcuna apertura ad una indicazione diretta del Presidente del Consiglio da parte degli elettori, essendo la nostra una forma di governo parlamentare;

parimenti, la nuova legge presenta almeno tre soglie di sbarramento nella parte proporzionale. La prima è fissata al raggiungimento del tre per cento di voti validi a livello nazionale; la seconda al superamento dell'uno per cento e la terza per le liste che raggiungono fino all'uno per cento dei voti validi. La prima soglia consente di partecipare all'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali; la seconda trasferisce i voti della lista alla colazione di cui questa faccia parte al fine di far crescere la cifra elettorale nazionale, ma senza assegnazione di seggi alla lista stessa; la terza determina che i voti della lista non si conteggino e vadano dispersi: uno schema palesemente incostituzionale in quanto, da un lato, viola l'uguaglianza del voto degli elettori in maniera irragionevole, dall'altro falsifica la volontà dell'elettore trasferendo il suo voto a liste che espressamente non ha scelto;

una ulteriore incostituzionalità della nuova legge si cela nel meccanismo che consente di presentare fino a cinque pluricandidature al proporzionale e una all'uninomiale. A vendosi un voto unico e le liste bloccate, le pluricandidature violano il principio di parità nella rappresentanza di genere. Basterà, infatti, che i partiti candidino una donna «forte» che ritengono di poter eleggere all'uninomiale e/o come capolista in cinque collegi, in uno dei quali ritengano probabile l'elezione di un loro candidato, per assicurarsi che in caso di elezione negli altri quattro collegi (o cinque se la candida femminile è eletta all'uninomiale) vengano eletti solo uomini. Con questo sistema sarà sufficiente candidare ed eleggere 5 donne, ad esempio, per assicurarsi l'elezione di 20/25 uomini;

anche il profilo della tutela delle minoranze linguistiche appare irragionevolmente compromesso: nella legge vigente per la Camera dei Deputati, approvata con legge n. 52/2015, alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol erano attribuiti 11 deputati, dei quali 8 eletti in collegi uninominali e 3 di compensazione proporzionale con liste di candidati collegate ai candidati nei collegi uninominali. Poiché non ci sono stati altri censimenti generali della popolazione italiana dopo quello del 20 Il, in base al quale, in applicazione del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, spettavano complessivamente 11 deputati: il presente disegno di legge dispone, per il Trentino Alto Adige, 6 deputati eletti in collegi uninominali e 5 in liste proporzionali;

nel territorio nazionale il rapporto tra collegi uninominali e seggi da assegnare con liste proporzionali è pari a $612:231 = 2,64$, cioè ad ogni seggio uninominale ne corrispondono in media 2,64 proporzionali. Tale rapporto corrisponde - in termini rovesciati - a quello della legge n. 52/2015 per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in quanto $11:3 = 3,6$;

risulta evidente l'irragionevolezza del rapporto che prevederà 6 collegi uninominali e un solo collegio plurinomiale per il Trentino Alto-Adige. Poco chiara è la motivazione alla base di questa sproporzione tra i collegi uninominali e plurinominali rispetto al territorio nazionale, soprattutto se si considera che il legislatore dovrebbe poter derogare alla normativa nazionale solo qualora la questione impatti direttamente sulle minoranze linguistiche. Ciò vale per la soglia di sbarramento, ma non per i collegi;

ritenuto che:

il legislatore ha discrezionalità nella scelta del sistema elettorale, ma non oltre il limite dell'arbitrarietà. Una disparità di trattamento con il resto del territorio nazionale, come quella denunciata sopra, è ingiustificabile e senza precedenti, ad eccezione della legge n. 52/2015, mai applicata e destinata a non esserlo se questa legge dovesse mai essere approvata. L'articolo 3 della Costituzione, dispone che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali». Il disegno di legge in esame, come altre leggi elettorali in precedenza, ha derogato alle norme comuni per le liste rappresentative di minoranze linguistiche in forza all'articolo 83 decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 comma 25 della legge in

esame;

il testo discrimina pesantemente tra varie comunità linguistiche autoctone, introducendo irragionevolmente previsioni legislative grandemente diversificate tra gruppi linguistici legalmente riconosciuti, tutti posti sullo stesso piano dalla normativa costituzionale e ordinaria (articoli 2, 3, 6 Costituzione, articolo 2 legge n. 482 del 1999, legge di ratifica 28 agosto 1997 n. 302 della Convenzione-quadro di tutela delle minoranze nazionali) e dalla sentenza Corte Costituzionale n. 215 del 2013;

viene inoltre applicato un regime elettorale speciale che, più che tutelare minoranze linguistiche -le quali- non vengono neppure richiamate, privilegia specifici partiti politici nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano. I collegi uninominali e plurinominali (*ex* articolo 3 comma 1 lettera *b*) del Trentino-Alto Adige/Südtirol e del Molise sono totalmente sottratti ai criteri generali;

la normativa del tutto irragionevolmente discrimina tra le minoranze linguistiche perché nessuna tutela è data agli occitani di Piemonte, agli albanesi di Calabria e ai grecanici di Puglia pur più numerosi dei franco-provenzali della Valle d'Aosta, dei Ladini trentini e altoatesini e degli sloveni del Friuli Venezia Giulia per non parlare dei friulanofoni e dei sardi. Nella Provincia autonoma di Bolzano non vi è rispetto della pluralità linguistica e all'interno delle comunità linguistiche della pluralità politica come affermati nella misura n. 111 di attuazione del pacchetto per il Senato e nel terzo comma dell'articolo 47 dello Statuto speciale regionale, norma di rango costituzionale. In violazione del primo comma dell'articolo 3 della Costituzione, le deroghe alla soglia nazionale del 3 per cento non sono riconosciute alle liste rappresentative di interessi politici regionali senza connotazione linguistica;

tutto ciò premesso e considerato,

delibera di non passare all'esame della proposta di legge, che versa in evidente condizione di incostituzionalità.

QP3

[FORNARO](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [LO MORO](#), [RICCHIUTI](#), [GOTOR](#), [GATTI](#), [MIGLIAVACCA](#), [CORSINI](#), [BATTISTA](#), [GRANAIOLA](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2941 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali),

premessi che:

l'articolo 1, comma 26, capoverso articolo 83, lettera *c*), con riferimento al sistema di elezione della Camera dei deputati, prevede, in particolare, che l'Ufficio centrale nazionale «determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale»;

l'articolo 1, comma 26, capoverso articolo 83, lettera *g*) prevede che l'Ufficio centrale nazionale «procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi»;

una disciplina specifica è prevista per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute;

analogo sistema è previsto per il Senato della Repubblica;

rilevato che dalle norme richiamate si deduce che (salvo quanto previsto per le liste rappresentative di minoranze linguistiche) quando la lista collegata non raggiunge l'1 per cento i voti vanno dispersi mentre se la lista supera l'1 per cento ma non il 3 per cento, i voti della lista (che non partecipa al riparto dei seggi) confluiscono nella cifra elettorale coalizionale e vengono, pertanto, utilizzati a vantaggio delle altre liste collegate;

ritenuto che tale sistema comporta una grave distorsione del voto, aggravata dal fatto che la

ripartizione del voto (dell'elettore che ha scelto la lista che ha superato l'1 per cento ma è rimasta al di sotto del 3 per cento) avviene a vantaggio di liste con programmi elettorali e *leader* diversi, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato 2941.

QP4

[LO MORO](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [BATTISTA](#), [GRANAIOLA](#), [MIGLIAVACCA](#)

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2941 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali),

premesso che:

una legge elettorale, quanto e più di altre leggi, deve rispondere - nel suo complesso - a canoni e principi che la rendano compatibile con la Costituzione. Occorrerebbe, pertanto, valutare il sistema elettorale prima ancora che le singole norme;

anche gli effetti che in concreto si determineranno all'esito dei risultati elettorali incideranno sulla valutazione complessiva della ragionevolezza di un sistema elettorale "misto" (maggioritario e, in misura maggiore, proporzionale), che potrebbe non garantire né rappresentatività né stabilità;

nel dibattito parlamentare sono emerse molteplici e specifiche criticità, riferibili a diversi aspetti del sistema elettorale previsto dal disegno di legge all'esame;

pur tuttavia, desideriamo sottoporre all'attenzione dell'Assemblea quei profili di criticità che introducono distorsioni senza precedenti sul voto del singolo elettore, che la Costituzione, all'articolo 48, secondo comma, vuole "personale ed eguale, libero e segreto";

richiamati alcuni articoli del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ed ora all'esame del Senato, e segnatamente:

- l'articolo 1, comma 4, capoverso "2": "ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale";

- l'articolo 1, comma 18, capoverso "Articolo 31", comma 5: "nella parte esterna della scheda ... è riportata ... la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio"";

- l'articolo 1, comma 19, lettera c) e l'articolo 2, comma 5, capoverso "Articolo 14", comma 2), di identico contenuto: " Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione dei voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale";

- l'articolo 1, comma 7, capoverso "Articolo 14-bis", comma 3: "Contestualmente al deposito del contrassegno ... i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica...";
rilevato che:

al cittadino non è offerta la possibilità di esprimersi per il solo candidato uninominale; è anzi disposto che il suo unico voto sia espresso tracciando un segno sulla lista del collegio plurinominale; nel caso in cui, invece, il voto sia tracciato sul nome del candidato nel collegio uninominale, è previsto che esso sia valido anche per la lista. Il cittadino che non intende votare la lista del collegio plurinominale, dunque, può solo astenersi dal votare, dal momento che - in caso contrario - il suo voto sarà comunque attribuito a una lista;

ciò che però rende evidente l'inaccettabile distorsione del voto del singolo cittadino è il sistema di ripartizione del voto in caso di più liste collegate al candidato del collegio uninominale in favore del quale egli ha ritenuto di votare. In questo caso, infatti, il suo voto - insieme a quello di altri che hanno votato allo stesso modo - andrà ripartito tra le liste in coalizione, in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in quel collegio. In altre parole, il voto del singolo cittadino che ha votato solo per il candidato al collegio uninominale avrà, nella ripartizione tra le liste nel collegio plurinominale, il peso che sarà ad esso attribuito dagli altri cittadini elettori. Questo elemento esterno, aleatorio e non prevedibile incide in maniera non sanabile sulla personalità e sull'eguaglianza del voto;

ad aggravare ulteriormente la distorsione del voto (del cittadino che si è espresso tracciando un segno solo sul nome del candidato uninominale) interviene un altro elemento che comprime in maniera irragionevole la libertà dell'elettore. La ripartizione del voto tra le liste collegate comporta infatti che il voto dello stesso soggetto sia utilizzato a favore di liste con programmi elettorali e leader diversi, in quanto, come espressamente previsto all'articolo 1, comma 7, capoverso "Articolo 14-*bis*", comma 3, (non le coalizioni ma) i partiti o gruppi politici organizzati, indipendentemente dalla possibilità di dichiarare il collegamento in una coalizione di liste, contestualmente al deposito del contrassegno, depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica;

il discorso non migliora se, per ovviare alla difficoltà di ipotizzare l'attribuzione di frazioni del singolo voto, anziché di ripartizione (tra le liste collegate) del voto, come sembra previsto dall'articolo 1, comma 18, capoverso "Articolo 31", comma 5, già richiamato, si preferisce parlare, secondo la dizione usata dall'articolo 1, comma 19, lettera *c*) e dall'articolo 2, comma 5, capoverso "Articolo 14", comma 2), pure citati, di ripartizioni dei voti espressi con le stesse modalità. In questo caso il voto del cittadino che si è espresso solo per il candidato nel collegio uninominale sarebbe assegnato, in proporzione ai voti espressi dagli altri elettori del collegio, ad una delle liste collegate, senza un criterio predeterminato per legge. Un meccanismo siffatto, in cui il cittadino non è in condizione di conoscere ex ante a quale delle liste collegate sarà assegnato il suo voto, compromette la libertà e la personalità del voto, tanto più in un sistema che prevede che siano le singole liste a depositare il programma e a indicare il *leader*;

rilevato altresì che:

sotto un ulteriore profilo, il sistema così delineato non appare conforme alla Costituzione, né ai principi desumibili dalle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017. In ogni collegio plurinominale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico fisso. Sono state previste dunque liste "bloccate", ma corte, composte da un massimo di quattro candidati. Tale scelta, in astratto, avrebbe dovuto assicurare la costituzionalità del sistema, superando l'obiezione mossa dalla Corte costituzionale, in particolare nella sentenza n. 1 del 2014, con riferimento alla legge n. 270 del 2005, che prevedeva liste bloccate con elenchi lunghi di candidati, suscettibili, soprattutto con riferimento alle circoscrizioni elettorali di più ampie dimensioni, di escludere "ogni facoltà dell'elettore di incidere sull'elezione dei propri rappresentanti". La libertà di voto - affermò la Corte costituzionale in quell'occasione - "risulta compromessa, posto che il cittadino è chiamato a determinare l'elezione di tutti i deputati e di tutti i senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce. Questi, invero sono individuati sulla base di scelte operate dai partiti [...] è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione";

la scelta in favore di liste "bloccate" corte, nelle quali il numero dei candidati garantirebbe l'effettiva conoscibilità degli stessi, sembrerebbe dunque coerente con il dettato costituzionale. Con riferimento a questo modello, alcuni hanno parlato di "preferenze multiple", proprio per evidenziare la riconoscibilità dei candidati, anche all'interno di un sistema che non prevede l'espressione, da parte dell'elettore, di voti di preferenza;

tuttavia, proprio le modalità di attribuzione alle liste collegate dei voti espressi solo per il

candidato del collegio uninominale vanifica gli effetti di un sistema basato su liste "bloccate" corte. Infatti, la ripartizione dei voti espressi per il solo candidato al collegio uninominale, basata sulle scelte compiute dagli altri elettori del collegio, coinvolge tutte le liste collegate allo stesso candidato, finendo con il ricadere non sui candidati di una singola lista (corta), ma sui candidati di tutte le liste, singolarmente corte, le quali però - nel loro insieme - si trasformano in una lista lunga, così compromettendo la riconoscibilità dei candidati;

verificato che:

si evidenzia una violazione diretta e insanabile dell'articolo 48, secondo comma, della Costituzione, con particolare riguardo ai caratteri di personalità, eguaglianza e libertà del voto, delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge in titolo.

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [AIROLA](#), [BERTOROTTA](#), [BLUNDO](#), [BOTTICI](#), [BUCCARELLA](#), [BULGARELLI](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [CATALFO](#), [CIAMPOLILLO](#), [CIOFFI](#), [COTTI](#), [DONNO](#), [FATTORI](#), [GAETTI](#), [GIARRUSSO](#), [GIROTTO](#), [LEZZI](#), [LUCIDI](#), [MANGILI](#), [MARTELLI](#), [MARTON](#), [MONTEVECCHI](#), [MORONESE](#), [NUGNES](#), [PAGLINI](#), [PETROCELLI](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [SCIBONA](#), [SERRA](#), [TAVERNA](#)

Respinta

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2941 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali);

premessi che:

l'articolo 6 della Costituzione sancisce che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Il disegno di legge in esame, limitatamente a tale tutela, introduce rilevanti contraddizioni ed irragionevolezza idonee ad inficiare, se non a compromettere, tale supremo valore costituzionale;

il disegno di legge prevede, infatti, che i partiti o gruppi politici organizzati possano presentarsi come lista singola o in coalizione unica a livello nazionale. In caso di coalizione i partiti debbono presentare, evidentemente, candidati unitari nei collegi uninominali. Una specifica previsione è posta per i partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni di Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto o relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. In particolare, per siffatti partiti o gruppi politici organizzati, è consentito specificare - con una dichiarazione - in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione sia presentato il medesimo candidato unitamente con altri partiti o gruppi politici della coalizione;

per il Senato risulta generalizzata una clausola alternativa di sbarramento (il 20 per cento di voti validi espressi nella circoscrizione), quale prevista dal disegno di legge per la Camera dei deputati in via eccezionale e derogatoria, solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate in circoscrizioni comprese in Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto preveda, per tali minoranze linguistiche, una particolare tutela;

per siffatte minoranze linguistiche è altresì posta - sia per la Camera sia per il Senato - una ulteriore clausola, alternativa a quella per la Camera dei deputati, consistente nell'aver conseguito eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione;

nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia (coincidente con il territorio dell'intera Regione sia per la Camera sia per il Senato), uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso

alla rappresentanza dei candidati espressione della minoranza linguistica slovena, escludendo quelle germanofone pur essendo espressamente tutelate;

con riferimento alla Valle d'Aosta, dalle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 33, del presente disegno di legge parrebbe dedursi la caratterizzazione esclusivamente maggioritaria del voto in quell'ambito territoriale. In altri termini, a differenza del territorio nazionale, non risulterebbe alcun recupero proporzionale degli scrutini del collegio uninominale: né a livello regionale, né a livello nazionale. Ciò, evidentemente, comprime significativamente la rappresentanza e, dunque, la tutela delle minoranze linguistiche valdostane;

valutato, inoltre, che:

nell'ambito della Regione Trentino Alto Adige - in cui lo Statuto prevede una speciale tutela per le minoranze linguistiche - per il Senato sono costituiti 6 collegi uninominali ed un collegio plurinominale, coincidente con il territorio dell'intera Regione ad autonomia speciale. Contestualmente, l'articolo 2, comma 14, del disegno di legge in esame, abroga l'articolo 21-ter, comma 7, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in cui si prevedeva lo scorporo parziale dei voti, al fine di favorire nella parte proporzionale gli sconfitti del maggioritario. In altri termini, si correggeva parzialmente la distribuzione maggioritaria della rappresentanza, facendo sostanzialmente funzionare la parte proporzionale come una quota di salvaguardia per le «migliori» forze politiche che - nel complesso delle competizioni uninominali - risultava di minoranza. Con la abrogazione di detto scorporo, dunque, potrebbe risultare compromessa la concreta e fattuale tutela delle minoranze linguistiche, in forza dell'assenza di specifici presidi normativi;

valutato, in definitiva, che:

la disciplina speciale introdotta per il Trentino Alto Adige non realizza un adeguato bilanciamento tra principio di uguaglianza e tutela delle minoranze linguistiche. La deroga, dunque, è in contraddizione con l'articolo 3 Cost., l'articolo 48 comma 2 Cost., con riguardo all'uguaglianza del voto, e con lo stesso articolo 6 Cost., in quanto potenzialmente lesiva degli stessi diritti delle minoranze;

la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 86 del 16 aprile 1975 ha chiarito che la tutela della minoranza [linguistica] significa esigenza di un trattamento specificatamente differenziato in applicazione dell'articolo 6 Cost;

emerge con tutta chiarezza, in altri termini, il dovere del legislatore di salvaguardare con apposite norme il diritto elettorale delle minoranze etniche e dei cittadini ad esse appartenenti. Per i gruppi etnici minoritari e per i cittadini ad essi appartenenti non è sufficiente affermare la «non discriminazione» - atteggiamento meramente passivo ma è necessario, viceversa, provvedere alla tutela dei loro diritti elettorali con particolari e concrete misure;

risultando, dunque, violato nella forma e nella sostanza l'articolo 6 della Costituzione nonché la giurisprudenza costituzionale ad esso riferita,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di sospendere l'esame dell'A.S. 2941 sino al 15 marzo 2018 .

Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Azzollini, Bonaiuti, Bubbico, Cattaneo, Chiavaroli, D'Ascola, Della Vedova, De Poli, Dirindin, Divina, D'Onghia, Fasiolo, Fazzone, Gentile, Mancuso, Marinello, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Razzi, Rubbia, Scavone, Schifani e Stucchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Augello, Bellot, Casini, Ceroni, D'Ali', Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Giroto, Marcucci, Marino Mauro Maria, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e Zeller, per attività

della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario; Nugnes e Pepe, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Sonego, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE.

Commissioni parlamentari, approvazione di documenti

La 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), nella seduta del 18 ottobre 2017, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulla gestione dei crediti deteriorati da parte delle banche italiane (*Doc. XXIV*, n. 84).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'economia e delle finanze.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 17 ottobre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1 - la relazione sui siti contaminati gestiti dalla società Caffaro a Torviscosa, Brescia, Colferro e Galliera.

Il predetto documento è stampato e distribuito (*Doc. XXIII*, n. 28).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Onn. Realacci Ermete, Mongiello Colomba

Disposizioni concernenti la coltivazione e la somministrazione della cannabis a uso medico (2947)
(presentato in data 20/10/2017)

C.76 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.971, C.972, C.1203, C.1286, C.2015, C.2022, C.2611, C.2982, C.3048, C.3229, C.3235, C.3328, C.3447, C.3993, C.4009, C.4020, C.4145).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Mandelli Andrea, D'Ambrosio Lettieri Luigi, Rizzotti Maria, Bianconi Laura, Romano Lucio, Barani Lucio, Boccardi Michele, Floris Emilio, Serafini Giancarlo, Zuffada Sante, Piccinelli Enrico, Fucksia Serenella, Scoma Francesco

Disposizioni in materia di gestione e accesso ai Real World Data in ambito sanitario (2948)
(presentato in data 18/10/2017);

senatori Marin Marco, Romani Paolo, Alicata Bruno, Azzollini Antonio, Bernini Anna Maria, Bocca Bernabo', Caliendo Giacomo, Carraro Franco, Cassano Massimo, Cassinelli Roberto, Centinaio Gian Marco, Ceroni Remigio, Comaroli Silvana Andreina, Consiglio Nunziante, Crosio Jonny, D'Ali' Antonio, Divina Sergio, Floris Emilio, Gasparri Maurizio, Ghedini Niccolo', Gibiino Vincenzo, Malan Lucio, Mandelli Andrea, Mauro Mario, Palma Nitto Francesco, Pelino Paola, Razzi Antonio, Rizzotti Maria, Rossi Mariarosaria, Serafini Giancarlo, Sibilica Cosimo, Stefani Erika, Scilipoti Isgro' Domenico, Zuffada Sante

Disposizioni per una riforma e una ristrutturazione funzionale e per la promozione della pratica reale dell'attività e dell'educazione motoria nella scuola primaria (2949)
(presentato in data 18/10/2017);

senatore Gasparri Maurizio

Abrogazione dell'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di occupazioni arbitrarie di immobili (2950)
(presentato in data 18/10/2017);

DDL Costituzionale

senatori Del Barba Mauro, Marcucci Andrea, Cociancich Roberto, Collina Stefano

Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (2951)
(presentato in data 20/10/2017).

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 ottobre 2017, ha presentato un nuovo testo del progetto di Documento programmatico di bilancio per l'anno 2018 (*Doc. CCVII*, n. 3), già

trasmesso in data 17 ottobre 2017, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 11 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la relazione annuale sull'attuazione delle norme sulla circolazione internazionale dei beni culturali e sull'attuazione in Italia e all'estero degli atti europei riguardanti l'esportazione di beni culturali e la restituzione dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, riferita all'anno 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (*Doc. XX-bis*, n. 1).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 16 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al terzo trimestre 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (*Doc. LXXIII-bis*, n. 19).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 13 ottobre 2017, ha inviato l'elenco delle direttive con termine di recepimento in scadenza entro il 31 marzo 2018, con indicazioni in ordine al relativo stato di attuazione, predisposto ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il predetto elenco è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti (Atto n. 1102).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 13 e 16 ottobre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Francesca Paola Anelli, Loredana Cappelloni, Enrico Finocchi, Maria Pia Pallavicini (due incarichi), Bernadette Veca, l'architetto Mauro Coletta e all'ingegner Sergio Dondolini, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti;

al dottor Federico Giammusso, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

ai dottori Oreste Gerini e Roberto Tomasello, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione di controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 13 ottobre 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI), per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a, alla 11a e alla 12a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 571);

del Fondo di previdenza per il personale del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio 2016. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 572).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 18 ottobre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la

proposta regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1092/2010 relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2017) 538 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 6a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 1° dicembre 2017.

Le Commissioni 3a, 5a e 14a potranno formulare osservazioni e proposte alla 6a Commissione entro il 24 novembre 2017.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04059 del senatore Lucidi ed altri.

I senatori Taverna, Buccarella Fattori e Lezzi hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08273 della senatrice Paglini ed altri.

I senatori Vacciano, Molinari e Bignami hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08276 della senatrice Bencini e del senatore Maurizio Romani.

Le senatrici Montevecchi e Taverna hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08281 del senatore Santangelo ed altri.

Il senatore Langella ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08285 del senatore Compagnone ed altri.

Mozioni

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [ANITORI](#), [BRUNI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#) - Il Senato,

premessi che:

la dermatite atopica è una patologia cronica che colpisce la cute del viso e del corpo di neonati, bambini e adulti. Le manifestazioni più comuni riguardano lesioni cutanee associate, spesso, ad altre co-morbilità importanti quali insonnia, *stress* e asma bronchiale;

le recenti acquisizioni scientifiche hanno evidenziato che la patologia non può essere classificata come una semplice patologia cutanea; essa deve essere considerata, invece, alla stessa stregua di una patologia ad impatto sistemico, in quanto coinvolge, oltre alla cute, altri e diversi organi;

il "difetto di barriera epidermica" o lesione cutanea, infatti, può essere considerato solo l'inizio di un percorso patologico o "marcia atopica" che può portare a forme di sensibilizzazione respiratoria quali asma e rinite allergica;

l'incidenza della dermatite atopica, negli ultimi 30 anni, è fortemente aumentata nel mondo occidentale, incluso il nostro Paese;

è inclusa fra le patologie più diffuse a carico della cute e, infatti, nei Paesi industrializzati, in genere, colpisce il 20 per cento dei bambini e il 3 per cento degli adulti; nel corso dell'adolescenza essa tende a scomparire spontaneamente nel 60 per cento dei soggetti colpiti, ma, in caso di persistenza della patologia, il 50 per cento dei pazienti può manifestare forme di recidive in età adulta;

considerato che:

gli studiosi ritengono che la dermatite atopica (patologia multifattoriale con una componente genetica) possa essere determinata sia da fattori immunologici sia da fattori non immunologici, identificati, i primi, in allergeni alimentari, inalanti o da contatto, e i secondi, in irritanti esterni, infezioni, disturbi neurovegetativi, disturbi del metabolismo lipidico, sudorazione e *stress*. In sintesi, i principali fattori della malattia sono: fattori genetici, clima e area geografica, genere ed età materna;

pur troppo, ad oggi, non ci sono studi epidemiologici accurati che possano definire con esattezza l'incidenza e la prevalenza della dermatite atopica nel nostro Paese ma essa, nelle sue forme di varia gravità, colpisce un numero significativo di persone, presumibilmente circa il 2-5 per cento della popolazione in età adulta. Una recente indagine sui centri di dermatologia italiani ha individuato circa 30.000 pazienti seguiti in Italia, di cui 7.000 affetti dalla forma grave della malattia;

le persone affette da dermatite atopica possono avere anche seri problemi di natura psicologico-

relazionale causati sia da fattori legati alla sfera psico-emozionale (che possono scatenare e peggiorare la malattia), sia dagli stessi sintomi della malattia, per esempio prurito intenso, escoriazioni e forti arrossamenti della pelle (che possono condizionare la vita personale e le relazioni sociali), con conseguenti ricadute sulla qualità della vita medesima e quindi sulla sfera psicologica della persona; molteplici sono le evidenze del pesante carico che la malattia rappresenta per i pazienti: per esempio, difficoltà a trovare un'occupazione o a mantenere il posto di lavoro, problemi di produttività lavorativa o assenteismo, infortuni sul lavoro, limitazioni sulla scelta dei percorsi di carriera o di studio, tutti con evidenti e notevoli costi sociali;

considerato, inoltre, che:

le terapie ad oggi in uso in Italia sono prevalentemente di natura topica e tendono a non interferire col meccanismo patogeno di base della malattia. Nei casi più complessi è possibile utilizzare terapie sistemiche di azione immunosoppressiva. Tuttavia, in molti casi di natura da moderata a grave, spesso, le terapie non sono adeguate;

negli Usa e in Francia è già disponibile una terapia (approvata dall'Ema) che, per la prima volta, è in grado di intervenire efficacemente in maniera sistemica e restituire, quindi, alle persone affette dalla patologia una vita normale;

preso atto che:

le società scientifiche dei medici dermatologi, circa 6 mesi addietro, hanno presentato congiuntamente all'Aifa la richiesta di utilizzo di detta terapia, secondo le indicazioni della legge n. 648 del 1996;

ad oggi Aifa non ha ancora fornito alcuna risposta;

la terapia, quindi, ad oggi, non ha ancora avuto il riconoscimento dell'Aifa, impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni iniziativa atta a favorire il riconoscimento, l'inquadramento e la presa in carico multidisciplinare del paziente affetto da dermatite atopica, al fine di contenere e ridurre l'impatto sociale ed economico che provoca detta patologia;

2) a porre in essere ogni iniziativa atta a garantire l'accesso immediato a tutte le opzioni terapeutiche disponibili innovative ed efficaci e a prevedere, congiuntamente, un adeguato stanziamento economico per abbattere i costi a carico del paziente e per favorire l'accesso ai farmaci;

3) a prevedere l'istituzione di un osservatorio sull'atopia preposto a raccogliere e analizzare i dati epidemiologici della malattia, le conseguenze sulla qualità di vita dei pazienti e i risvolti di natura economica;

4) ad istituire un tavolo tecnico per la promozione e l'avvio di nuove strategie di intervento precoce, in modo da definire i più appropriati percorsi di cura e le linee guida per una corretta diagnosi e gestione del paziente.

(1-00856)

Interpellanze

[URAS](#), [DE PIETRO](#), [VACCIANO](#), [MUSSINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [BENCINI](#), [MOLINARI](#) - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che a quanto risulta agli interpellanti:

la Regione autonoma della Sardegna ha chiesto il riconoscimento dello stato di calamità naturale per le eccezionali avversità atmosferiche che hanno l'hanno afflitta nel corso del 2017 e che seguono le analoghe situazioni dei precedenti anni;

tali emergenze climatiche e i relativi fenomeni atmosferici acuti hanno colpito gravemente tutto il comparto agricolo ed in particolar modo quello ovino e caprino, già in condizioni critiche a causa dell'abbattimento del prezzo del latte;

l'intero settore agricolo in Sardegna soffre una situazione di difficoltà oggettiva, che richiama le responsabilità di tutte le autorità pubbliche e, prima di ogni altra, dello Stato;

considerato che:

il Consiglio regionale, con voto unanime, ha provveduto ad integrare (di 30 milioni di euro) le risorse finanziarie necessarie per un organico sostegno al predetto settore ovi-caprino;

tali risorse non sono state erogate alle aziende agropastorali destinatarie, in ragione della morosità accumulata per la loro condizione di crisi, anche in ordine agli obblighi previdenziali e assistenziali a loro carico;

considerato inoltre che ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, le citate aziende agropastorali potrebbero godere di strumenti di sostegno e benefici di sospensione dei citati obblighi previdenziali e assistenziali, e con particolare riguardo ai contributi previdenziali, si potrebbe consentire, almeno per il secondo semestre 2017 e per l'intero anno 2018, la sospensione dei pagamenti dovuti,

si chiede di sapere:

se si possa procedere al riconoscimento dello stato di calamità naturale richiesto dalla Regione e citato in premessa;

se il Ministro in indirizzo, anche per il tramite dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, possa intervenire per riconoscere gli strumenti e i benefici, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, necessari ai fini dello sblocco dei pagamenti per il ristoro dei danni subiti dalle aziende agropastorali e dal settore ovi-caprino nel suo complesso;

quali siano i tempi necessari, perché venga conclusa la procedura prevista dalla citata normativa, atteso che il mondo pastorale sardo evidenzia una condizione drammatica, tale da non tollerare ulteriori ritardi nel pagamento delle somme dovute;

quali iniziative intenda promuovere, d'intesa con la Regione, in favore dell'intero settore agricolo sardo, che soffre non solo gli effetti della crisi economica in atto, ma anche gli ulteriori disagi dovuti al mancato riconoscimento dello stato di insularità e al costo dei trasporti delle merci prodotte.

(2-00484)

[GIOVANARDI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

il Ministro per lo sport Luca Lotti ha opportunamente disposto nella bozza della legge di bilancio per il 2018 che i minori extracomunitari possano tesserarsi alle società sportive e partecipare ai campionati; viceversa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con atto 0004897 del 5 ottobre 2017 della Direzione generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione, ufficio V, Politiche sportive e scolastiche, a firma del dirigente Antonino Diliberto, ha stabilito che la partecipazione ai campionati studenteschi è riservata agli studenti delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado, statali e paritarie, regolarmente iscritti e praticanti;

la scuola secondaria di primo grado non paritaria "San Paolo" di Parma si è vista respingere dall'Ufficio scolastico provinciale di Parma, in ottemperanza alle disposizioni del Ministero, la richiesta di partecipazione ai campionati studenteschi, che non comporterebbe nessun onere a carico dello Stato perché ogni compenso o rimborso spese per i ragazzi e accompagnatori sarebbe a carico della scuola,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda immediatamente intraprendere per cancellare questa discriminazione, ad avviso dell'interpellante odiosa, nei confronti di ragazzi, cittadini italiani e ragazzi extracomunitari, frequentanti la stessa scuola non paritaria.

(2-00485)

Interrogazioni

[GIARRUSSO](#), [CRIMI](#), [BUCCARELLA](#), [PUGLIA](#), [SERRA](#), [CAPPELLETTI](#), [MORONESE](#), [BULGARELLI](#), [FATTORI](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#), [GIROTTI](#) - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

il 16 ottobre 2017, a Malta, è stata assassinata con un'auto bomba la giornalista Daphne Caruana Galizia;

a giudizio degli interroganti, appare evidente e chiaro l'intento degli assassini di far tacere una coraggiosa giornalista investigativa, che aveva svolto numerose ed importantissime inchieste, svelando e denunciando le attività criminali della mafia, la corruzione della classe politica maltese, il disinvolto

e spregiudicato uso del sistema economico e bancario maltese per favorire il riciclaggio del denaro sporco e l'evasione fiscale nei Paesi europei;
le suddette inchieste avevano svelato accordi corruttivi tra membri del Governo maltesi, lobbisti e membri del Governo dell'Azerbaijan, riguardanti, tra l'altro, la costruzione del gasdotto TAP (Trans adriatic pipeline), che interessa anche il nostro Paese;
le inchieste della coraggiosa giornalista avevano recentemente portato alla scoperta di una colossale evasione fiscale, che aveva coinvolto la moglie del Primo Ministro maltese, Joseph Muscat;
malgrado numerose inchieste, condotte dalle diverse autorità giudiziarie di alcuni Paesi europei, tra cui l'Italia, abbiano evidenziato il coinvolgimento del sistema economico e finanziario maltese in numerosi e gravissimi reati, a parere degli interroganti stranamente, Malta non è mai stata inserita nella *black list* dei Paesi da attenzionare;
l'assassinio della giornalista Daphne Galizia, peraltro, precede di pochi giorni la trasferta programmata a Malta della Commissione Antimafia, proprio per indagare sul riciclaggio del denaro da parte delle mafie,
si chiede di sapere se il Governo intenda intraprendere tutti gli opportuni e non più inderogabili passi istituzionali, affinché Malta venga inserita, dagli organismi dell'Unione europea e internazionali, nella *black list* dei Paesi da sottoporre a stretta vigilanza, proprio per evitare che a brevissima distanza dall'Italia possa prosperare e svilupparsi una vera e propria economia criminale, basata sulla corruzione e il riciclaggio del denaro delle mafie, anche in considerazione del fatto che tale Paese può oramai essere delineato, ad avviso degli interroganti, come un vero e proprio "santuario" della criminalità organizzata di ogni genere e specie.

(3-04065)

[PEZZOPANE](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

INTECS è un'azienda privata italiana nata nel 1974, all'avanguardia nella progettazione e sviluppo di sistemi elettronici *high-tech* nei mercati dell'aerospazio, della difesa, dei trasporti e delle telecomunicazioni;

essa ha diversi insediamenti (Pisa, Napoli, Milano, Torino, Genova, L'Aquila, Parigi, Tolosa e Monaco) e partecipa al tavolo della Regione Abruzzo sui percorsi d'innovazione tecnologica;

rilevato che il 19 settembre 2017 la INTECS avrebbe comunicato alla Regione Abruzzo di voler procedere alla dismissione del laboratorio aziendale de L'Aquila, una struttura di ricerca e sviluppo di alte competenze e avrebbe avviato la chiusura del sito, senza neanche avvisare le rappresentanze sindacali unitarie;

considerato che:

la notizia grave e preoccupante della chiusura mette a rischio il futuro di tanti lavoratori altamente qualificati, che operano presso il centro e danneggia gravemente un territorio come quello abruzzese, che, pur fortemente provato dal sisma 2009 e del 2016, sta tentando con forte determinazione di ricostruire il proprio tessuto produttivo, anche grazie ad un consistente intervento dello Stato;

il territorio abruzzese e quel comprensorio verrebbe privato di un centro di eccellenza, in particolare sul quel comprensorio che vuole candidarsi a centro d'eccellenza per la ricerca e l'alta formazione individuato dal Governo anche per la sperimentazione del 5G;

la notizia della chiusura appare a giudizio dell'interrogante poco chiara, in quanto arriva dopo che gli stessi vertici aziendali avevano più volte rassicurato lavoratori, sindacati e istituzioni sul futuro del centro e in più occasioni avevano assunto impegni e prospettato soluzioni ai tanti problemi gestionali, che andavano emergendo, presentando, inoltre, progetti in Regione per ottenere finanziamenti e che la vedono in associazione temporanea d'impresе con aziende di primaria importanza;

risulta, infatti, che INTECS abbia presentato in Regione tre progetti nel febbraio scorso, che attengono ai bandi per l'assegnazione dei fondi su cui la Regione deve esprimersi; si tratta del Por-Fesr 2014-2020: il primo, è stato presentato con Thales Alenia, LFoundry ed Elital per realizzare il progetto 'Sathernus'; il secondo con Xecurity Srl e LabTeq per sviluppare il programma 'Urban, Home &

Personal Security'; il terzo, con Leonardo SpA e ReissRomoli Srl, Sintau e G&A Engineering Srl per il progetto 'Cyber Trainer';
fino allo scorso giugno, infatti, la società confermava "la piena fiducia nella collaborazione con tutte le Istituzioni locali e le rappresentanze sindacali per una soluzione positiva del problema";
sempre da fonti giornalistiche si apprende, inoltre, che: "Nelle riunioni nazionali comunicavano anche il loro stato di indebitamento con nonchalance, prospettando piani fantasmagorici di rientro attraverso la costituzione di Old Company e New Company; operazioni che sono state pure fatte ma che - evidentemente - non stanno producendo i risultati sperati visto che all'assessore alle attività produttive della Regione Abruzzo l'azienda ha ribadito che per sopravvivere la Intecs deve chiudere L'Aquila";
la FIOM ha rilasciato importanti dichiarazioni a mezzo stampa: "Sono stati capaci solo di consumare quel poco mercato lasciato da Compel senza apportare nulla. Le uniche cose che hanno fatto sono state il trasferimento di alcuni lavoratori, attrezzature e attività a Roma, l'utilizzo massiccio degli ammortizzatori sociali e i licenziamenti",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza del piano industriale di INTECS a livello nazionale e delle reali intenzioni dell'azienda sul laboratorio de L'Aquila e se non ritengano opportuno convocare immediatamente l'azienda per far luce su una vicenda dai risvolti poco chiari;
quali iniziative di competenza intendano assumere, insieme ai sindacati e all'azienda, per sostenere il laboratorio INTECS de L'Aquila in un territorio già duramente provato dalle crisi industriali delle varie aziende del polo elettronico e scongiurare il rischio di una chiusura;
quali urgenti iniziative si intendano mettere in campo per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali, anche in considerazione dell'alta professionalità e qualificazione dei lavoratori ivi impiegati, riconoscendo in tal modo il valore di chi è depositario, trasmettitore e diffusore delle conoscenze in senso teorico e applicativo;
se a fronte di tale grave situazione, non si ravvisi la necessità di attivare urgentemente un tavolo istituzionale tra Governo, Regioni e i vari soggetti interessati, al fine di individuare le iniziative idonee a limitare gli effetti negativi sul piano occupazionale;
infine, se non si ritenga opportuno bloccare ogni iniziativa di finanziamento pubblico ad aziende che licenziano i propri dipendenti.

(3-04066)

[SACCONI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

il settore della logistica distributiva in Italia produce un fatturato di 10 miliardi di euro, occupando, direttamente ed indirettamente, circa 100.000 persone, ed i maggiori operatori del settore, ovvero le principali aziende che forniscono servizi di corriere espresso, generano un fatturato di oltre 4 miliardi con un livello occupazionale di quasi 50.000 risorse;

il settore dei servizi di corriere espresso è in continua rapida espansione, con crescite a due cifre negli ultimi anni, in ragione del necessario supporto che fornisce all'*e-commerce* per quanto riguarda il segmento della consegna dei beni acquistati dagli utenti (servizi B2C) e dei servizi di trasporto ad alto valore aggiunto forniti alle aziende (servizi B2B);

l'attività di corriere espresso si connota per il servizio di ritiro dei pacchi presso i mittenti e di consegna degli stessi presso i destinatari in un arco temporale massimo di 24 ore e il suo ciclo produttivo è caratterizzato dal rispetto di tale tempistica, sulla quale fanno affidamento clienti mittenti e destinatari utenti finali;

la possibilità per i corrieri espressi di effettuare i trasporti in tempi ridotti permette ai settori che ne sono utenti di crescere a loro volta, potendo soddisfare le esigenze del mercato, sempre più interessato alla rapidità della consegna;

il servizio fornito dai corrieri espressi ricopre caratteristiche di utilità a favore della collettività e prodromiche allo sviluppo dell'economia nazionale, con forti analogie con i servizi forniti dalle poste nazionali, attestate anche dalla titolarità in capo a tutte le aziende della filiera dell'autorizzazione postale generale rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per la

regolamentazione del settore postale;
considerato che a parere dell'interrogante:
le disposizioni volte a disciplinare gli appalti hanno negli ultimi anni innalzato la tutela dei lavoratori, migliorando l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro Trasporti e Logistica in un settore in passato poco trasparente;
si sono avute manifestazioni sindacali, per lo più caratterizzate da bassi livelli di adesione, portatrici spesso di richieste anomale sostenute da modalità intimidatorie e da scioperi improvvisi;
tali "scioperi", volutamente non preannunciati, né proclamati, si sostanziano in blocchi, non solo della produzione, ma dei siti stessi, rendendo impossibile l'attività produttiva, con frequente sequestro delle merci di proprietà dei clienti e dei destinatari, nonché dei furgoni e dei *camion* all'interno dei depositi, inclusi episodi di danneggiamento;
le aziende del settore, in ragione anche delle tempistiche stringenti che richiede il tipo di produzione, non sono in grado di sopportare una paralisi delle loro attività per periodi prolungati e sono così costrette a subire il ricatto di pretese, anche a giudizio dell'interrogante assurde;
nelle località ove di frequente si svolgono manifestazioni, le forze dell'ordine, ancorché presenti, non hanno posto in essere interventi risolutivi, limitandosi a presidi passivi;
le numerosissime denunce presentate hanno talora dato luogo ad archiviazioni giustificate con l'affermazione che si tratta di "proteste dei lavoratori ad ipotesi di inadempimento contrattuale", generando nei responsabili la certezza dell'impunità, con conseguente inasprimento delle stesse condotte;
in un sistema fortemente integrato, come quello di un corriere espresso, il blocco delle merci in una fase produttiva comporta a catena l'impossibilità di lavorare per tutti gli altri operatori coinvolti, con i connessi costi e danni che agiscono negativamente sulla filiera produttiva, generando conseguenze non economicamente sostenibili e che portano gli operatori a valutare la chiusura di siti produttivi, con le relative conseguenze occupazionali e l'impoverimento delle aree interessate,
si chiede di sapere:
quale valutazione il Ministro in indirizzo dia di queste attività "sindacali" e come, riconoscendo il carattere illegale dei sistematici blocchi di cose e persone, intenda procedere per il ripristino della loro libera circolazione;
quali iniziative intenda intraprendere per evitare che le condotte descritte producano enormi danni all'affidabilità della filiera della logistica distributiva, nonché all'immagine di efficienza e qualità dei singoli operatori, con conseguenti ripercussioni sull'intera economia nazionale;
se ritenga, in via interpretativa, che le attività della logistica distributiva possano essere comprese tra quelle sottoposte alla regolazione dei servizi pubblici essenziali.

(3-04067)

[ANITORI](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

con l'atto di sindacato ispettivo 4-00055, l'interrogante nell'aprile 2013 sottolineava la necessità di porre rimedio alla soppressione del Tribunale di Ostia, avvenuta con provvedimento governativo;
infatti, nell'ambito del processo di adeguamento della geografia giudiziaria e in attuazione della delega concessa al Governo con la legge n. 148 del 2011, è stata originariamente disposta, tra l'altro, la soppressione di 666 presidi, tra cui l'ufficio del giudice di pace di Roma con sede ad Ostia;
in considerazione del carico di lavoro, del bacino di utenza e delle complessive esigenze degli uffici vicini, la scelta della soppressione appariva, *in primis*, un controsenso in termini di efficienza della macchina operativa della giustizia; oltre tutto, la sezione distaccata di Ostia ha dimostrato nel tempo un'esemplare efficienza, con indici di smaltimento delle pratiche altissimi, che hanno prodotto, nel biennio 2010-2011, un decremento delle pendenze del 32 per cento;
la sezione distaccata di Ostia, inoltre, operava attivamente in un territorio ad alto rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, come le cronache attestano da tempo, condizione che rende particolarmente importante la presenza *in loco* di un presidio dello Stato dove si celebrano convalide di arresti e processi penali anche nei confronti della "manovalanza" della criminalità organizzata;

considerato che:

nel 2014, in seguito ad un nuovo intervento normativo d'urgenza (articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014), è stata istituita una sede autonoma dell'ufficio del giudice di pace ad Ostia, ma un decreto ministeriale del 2015 ha valutato come necessario differire all'esito del perfezionamento degli adempimenti amministrativi, già avviati, la determinazione della data di inizio del funzionamento del presidio giudiziario di nuova istituzione; dopo l'ennesima sollecitazione da parte dell'interrogante, avvenuta con atto di sindacato ispettivo 3-03226 del 18 ottobre 2016, e le relative promesse governative, si è giunti finalmente, l'11 settembre 2017, alla firma dell'accordo di collaborazione tra il Ministero della giustizia, la Regione Lazio ed il Comune di Roma;

con l'accordo, è stato sancito che lo stabile dell'ex Gil tornerà al servizio della comunità residente del X Municipio: un patrimonio immobiliare che la Regione si impegna a dare in concessione, e che il Comune di Roma dovrà rivalorizzare;

il progetto sarà realizzato anche attraverso un finanziamento di 13 milioni di euro, ottenuto dall'amministrazione capitolina mediante la partecipazione al bando della Presidenza del Consiglio dei ministri per la riqualificazione urbana e la sicurezza, noto come "bando periferie";

l'edificio ospiterà forze dell'ordine con gli uffici della Polizia locale del X gruppo mare, il giudice di pace e anche un centro per la sicurezza urbana e *smart city*. Un'azione che comporterà, nel lungo periodo, risparmi per 1,2 milioni di euro di affitti passivi, relativi alle sedi della Polizia locale, che potrebbero essere reinvestiti sul territorio; si creano, in tal modo, le condizioni per un importante presidio di legalità in un territorio già fortemente penalizzato dalla cattiva politica e dal malaffare: un simbolo di rinascita e speranza per l'intero territorio lidense;

un risultato fortemente voluto dall'interrogante, che, già nel 2015, aveva organizzato *in loco* i necessari sopralluoghi con il prefetto Vulpiani, i tecnici del Ministero della giustizia, un rappresentante dell'allora commissario prefettizio di Roma capitale e i responsabili del genio civile nei locali dell'ex Gil;

considerato, inoltre, che:

la fase successiva alla firma del protocollo prevede l'adeguamento e l'operatività della sede provvisoria del giudice di pace, individuata nei pressi di piazza Capelvenere, ad Acilia, in un periodo massimo di 5 mesi, considerato che ci vorranno almeno 500 giorni per la ristrutturazione degli immobili dell'ex Gil; ad oggi non sono ancora iniziati i lavori di manutenzione e adeguamento dello stabile individuato come sede provvisoria,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di adottare tutte le misure necessarie per accelerare l'operatività della sede di Acilia e garantire in tal modo l'operatività di un presidio di legalità nel quadrante sud della città;

se non sia il caso di porre in essere tutte le azioni volte a supervisionare la corretta applicazione dell'accordo di collaborazione del settembre 2017.

(3-04068)

[DALLA ZUANNA](#), [CATTANEO](#) - *Ai Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Preso atto del "Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione del 25 maggio 2011", recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate e della direttiva 2001/99/CE del 20 novembre 2001 che modifica l'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, con l'iscrizione delle sostanze attive glifosato e tifensulfuron metile;

considerato che:

a breve l'Italia dovrà esprimere la sua opinione sul rinnovo dell'autorizzazione al commercio del diserbante glifosato, vista l'imminente scadenza di tale autorizzazione alla messa in commercio in ambito comunitario;

l'EFSA, l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare con sede a Parma, ha stabilito il 12 novembre

2015 la non cancerogenità del glifosato, smentendo lo IARC e scrivendo che: "Il rapporto conclude che è improbabile che il glifosato costituisca un pericolo di cancerogenicità per l'uomo e propone nuovi livelli di sicurezza che renderanno più severo il controllo dei residui di glifosato negli alimenti"; il 7 settembre 2017, l'EFSA ha stabilito che il glifosato non costituisce un potenziale pericolo come perturbatore endocrino sostenendo che: "the current assessment concluded that the weight of evidence indicates that glyphosate does not have endocrine disrupting properties through oestrogen, androgen, thyroid or steroidogenesis mode of action based on a comprehensive database available in the toxicology area";

la stessa EFSA, l'8 giugno 2017, ha esaurientemente replicato alle critiche avanzate da alcuni componenti del gruppo di lavoro IARC e, oltre a rispondere puntualmente alle critiche tecniche EFSA, ha spiegato come le sue valutazioni sull'improbabile cancerogenicità del glifosato non si siano basate sulle due sole pubblicazioni (peraltro si trattava di *review*, ossia di conclusioni tratte dall'esame di diversi articoli), ma su tutti gli oltre 700 studi sul glifosato analizzati approfonditamente dai suoi comitati scientifici. Ad EFSA era inoltre ben noto che le due pubblicazioni erano state condotte con il sostegno finanziario di Monsanto (Monsanto paper) e valutate dalla commissione tenendo conto dell'esplicito conflitto di interessi;

FAO e OMS, in un *meeting* congiunto del 16 maggio 2016 (JMPR), hanno scritto: "In view of the absence of carcinogenic potential in rodents at human-relevant doses and the absence of genotoxicity by the oral route in mammals, considering the epidemiological evidence from occupational exposures, the Meeting concluded that glyphosate is unlikely to pose a carcinogenic risk to humans from exposure through the diet". Con tale affermazione l'OMS smentisce le affermazioni IARC e conclude che non vi è rischio cancerogeno derivante dall'uso del glifosato;

inoltre, il 15 marzo ed il 15 giugno 2017 l'ECHA, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ha classificato il glifosato come non cancerogeno, non mutageno e non tossico per la riproduzione;

l'improvvisa soppressione dell'utilizzo del diserbante glifosato metterebbe in crisi la misura 10 dei vari PSR (piani di sviluppo rurale) di tutte le Regioni italiane, costringendo le imprese agricole a restituire i fondi messi a bando e regolarmente assegnati, allo scopo di favorire alcune pratiche conservative con minima lavorazione, o lavorazioni sulla fila, che comportano, ad esempio, il divieto di aratura e di lavorazioni che invertano gli strati del terreno, con tecniche specifiche che portano a significativi risparmi energetici ed economici;

la sola Regione Lombardia investe 60 milioni di euro nella misura 10, così motivando tale scelta: "Con l'attivazione della sottomisura 10.1 'Pagamenti per impegni agro climatico ambientali' si intende promuovere l'introduzione ed il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti ad un uso sostenibile delle risorse. Si intende altresì accordare un sostegno alle attività di tutela della biodiversità attraverso la conservazione di specie e varietà vegetali e di razze animali autoctone a rischio di abbandono in modo da garantire la conservazione del patrimonio genetico di interesse lombardo". A tale scopo il diserbante glifosato è un presidio di elezione per vari ordini di ragioni, tra cui il fatto di essere uscito già da 16 anni dalla tutela brevettuale: come tale può essere considerato un agrofarmaco generico che, se vietato, andrebbe sostituito con altri diserbanti "di marca", che, oltre ad avere un costo anche di 3-4 volte superiore, costringerebbero gli agricoltori a ripetute somministrazioni e costosi passaggi in campo con i trattori, svantaggiosi in termini di emissioni inquinanti di gas serra e di compattazione del terreno;

presso il Ministero della salute è presente una banca dati dei prodotti fitosanitari da cui risulta che numerose sono le aziende, di cui molte nazionali, che commercializzano o che hanno commercializzato in passato quasi 350 differenti prodotti contenenti glifosato, per effetto diretto ed evidente della liberalizzazione brevettuale del prodotto;

rilevato che:

la stampa nazionale e internazionale riporta almeno tre episodi occorsi durante il procedimento giudiziario intentato negli USA contro la multinazionale Monsanto company che ha brevettato il prodotto; in particolare, si riporta che: 1) sono stati omessi dati sulla non pericolosità del glifosato; 2)

si è omesso di dichiarare affiliazioni in potenziali conflitti di interessi con associazioni ostili all'impiego di agrofarmaci (i cosiddetti Aaron Blair papers e Portier papers); 3) è stata rilevata una decina di modifiche ai *draft paper* dello IARC, rimaste inspiegate dal gruppo di lavoro, in cui la valutazione finale passava senza alcuna spiegazione da "non correlabile al cancro" a "correlabile al cancro";

i due componenti del gruppo di lavoro IARC (A. Blair e C. Portier) hanno riconosciuto di aver omesso di informare il gruppo stesso di dati epidemiologici a loro conoscenza che mostravano l'assenza di cancerogenicità del glifosato (A. Blair) o omesso di dichiarare affiliazioni in potenziali conflitti di interessi con associazioni e contratti di consulenza con studi legali ostili all'impiego di agrofarmaci e del glifosato in particolare (C. Portier);

considerato, infine, che non garantire il rinnovo all'autorizzazione del glifosato significherebbe prendere una decisione non congruente con le conclusioni degli organismi di valutazione comunitari (EFSA e ECHA), sconfessando, dunque, il loro operato e creando un precedente dalle conseguenze imprevedibili, ma certamente deleterie per la credibilità delle istituzioni scientifiche e tecniche comunitarie,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno prevedere un'estensione, magari limitata nel tempo, dell'autorizzazione del glifosato, affinché prima di adottare una decisione definitiva sul suo utilizzo nel nostro Paese si possa: 1) fare piena luce sulle perplessità emerse all'interno dell'unica organizzazione internazionale, lo IARC, che ha definito il glifosato come "probabile cancerogeno (Gruppo 2A)"; 2) condurre un'accurata valutazione tecnica, con Regioni e Province autonome, sull'impatto che il divieto all'impiego potrebbe avere sui piani di sviluppo rurale, con particolare attenzione alle misure 10 dei PSR; 3) condurre un'indagine che permetta di stimare in modo più accurato l'entità dell'esposizione al glifosato della popolazione generale e degli agricoltori per confrontarla con i limiti di sicurezza proposti da EFSA e da JMPR.

(3-04069)

[PAGLIARI](#) - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che la norma sul cumulo gratuito dei contributi pensionistici è stata pensata e approvata per correggere la legge Sacconi del 2010 (di cui al decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010) e per dare un'alternativa alla ricongiunzione onerosa che obbliga di fatto chi ha carriere "spezzettate" a pagare nuovamente i contributi già versati per accedere alla pensione di vecchiaia o anticipata;

considerato che:

le casse dei professionisti hanno una loro autonomia e loro regolamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata, che sono stati approvati dai Ministeri vigilanti;

la circolare Inps n. 140 del 12 ottobre 2017 dà ulteriore riconoscimento a questa autonomia scrivendo, tra l'altro, nel paragrafo relativo alla "Pensione di vecchiaia in cumulo" (par.1.1), che "il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 13919 dell'11 settembre 2017 e allegati ha precisato che "La pensione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordinamenti coinvolti e della loro autonomia regolamentare può configurarsi come una fattispecie a formazione progressiva, in forza della quale rilevano più momenti o fasi interconnesse. Di conseguenza, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo, è necessario che sussistano i requisiti minimi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 24 della legge n. 214 del 2011, utilizzando tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui al comma 239. Ai fini della misura, la liquidazione del trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento, avverrà solo al conseguimento dei rispettivi requisiti anagrafici e contributivi";

nel paragrafo relativo alla "Pensione anticipata in cumulo" si scrive inoltre che, "ai fini del perfezionamento del requisito di anzianità contributiva, ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate";

tuttavia, sempre al paragrafo 1.1, inserisce un riferimento secondo cui "Il diritto al trattamento di

pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio della facoltà di cumulo";

inoltre, relativamente alla pensione anticipata in cumulo, stabilisce che, "per effetto delle nuove disposizioni normative, i soggetti che presentano periodi di iscrizione anche presso gli Enti di previdenza privati possono esercitare la facoltà di cumulo ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico con il requisito di anzianità contributiva di cui all'articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12, della legge n. 122 del 2010";

ovvero, in entrambi i casi, si applicano i requisiti previsti dalla "legge Fornero" (di cui al decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012) e non quelli vigenti nelle singole casse autonome professionali;

la contraddizione è ancora più macroscopica laddove si stabilisce che, nel caso in cui i regolamenti delle singole casse siano peggiorativi rispetto all'art. 24 del decreto-legge n. 201, l'erogazione della pensione *pro rata* delle casse scatti al maturare del requisito peggiore, mentre nessun cenno viene fatto nel caso, tutt'altro che raro, in cui il requisito delle singole casse sia migliorativo rispetto alla "legge Fornero" e di conseguenza nessuna erogazione anticipata viene prevista in quei casi;

se passasse questa interpretazione, la norma sul cumulo e sull'erogazione *pro rata* della pensione in cumulo andrebbe, di fatto, a prefigurare con un'evidente violazione della legge, l'azzeramento dei regolamenti delle singole casse e il loro sostanziale commissariamento in materia. Il tutto con una circolare che sicuramente non può modificare una legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, che è al corrente e ha dato il proprio assenso a questa circolare interpretativa dell'Inps, non ritenga di doverla correggere, al fine di riconoscere e salvaguardare l'autonomia delle casse professionali e assicurare criteri di accesso alla pensione in cumulo rispettosi di tale autonomia; se intenda predisporre un intervento per assicurare equità di trattamento nei confronti degli iscritti alle diverse gestioni previdenziali, per sanare e ovviare così a quella che appare come un'evidente sperequazione nell'interpretazione dei singoli regolamenti di accesso alla pensione, che rischia oltre tutto di vanificare la stessa possibilità di cumulo.

(3-04070)

[MONTEVECCHI](#), [CAPPELLETTI](#), [GIROTTI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [BUCCARELLA](#), [GIARRUSSO](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

come si apprende da diversi articoli di stampa tra cui quello pubblicato su "Il Resto del Carlino" del 15 ottobre 2017, dal titolo "Isia di Faenza, professor si auto-assegna il posto. Il Ministero annulla la graduatoria", il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avrebbe annullato la graduatoria del bando per un posto di insegnante di Antropologia culturale presso l'Isia (Istituto superiore per le industrie artistiche) di Faenza (Ravenna) per l'anno 2017/2018;

la decisione, da parte del Ministero, è arrivata dopo aver appreso che la prima in graduatoria era la stessa persona che presiedeva la commissione giudicatrice nonché direttrice dello stesso Isia; considerato che:

il caso è scoppiato dopo la pubblicazione di un articolo de "La Stampa" del 15 ottobre 2017, intitolato "Presidente e candidata: così si aggiudica il posto", che riportava l'intervista a una candidata alla cattedra di Antropologia culturale arrivata seconda al concorso, la quale ha denunciato l'accaduto;

l'articolo de "Il Resto del Carlino" riporta che il Ministro in indirizzo, confermando i fatti esposti dalla candidata, ha dichiarato che dalle prime verifiche è evidente "l'irregolarità di una procedura e di un atto con palesi conflitti di interesse, quindi l'intervento minimo è l'annullamento della graduatoria";

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

quanto descritto non rappresenta una novità, soprattutto in un comparto come quello dell'alta formazione artistica e musicale che da anni aspetta una riforma e un riordino;

tutto ciò danneggia la formazione e favorisce sempre meno la valorizzazione del merito e dell'eccellenza, ma incentiva forme di clientelismo,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attuare affinché, garantendo la regolarità delle lezioni dell'anno accademico 2017/2018 dell'Isia di Faenza, venga avviata una nuova procedura di reclutamento in assenza di conflitti di interessi di qualsiasi natura;

in generale, se non ritenga necessario prevedere adeguate procedure di reclutamento dei docenti dell'alta formazione artistica e musicale nel rispetto dei principi di trasparenza e di valorizzazione.

(3-04071)

[MONTEVECCHI](#), [GIROTTI](#), [BUCCARELLA](#), [CASTALDI](#), [GIARRUSSO](#), [NUGNES](#), [BLUNDO](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

si apprende da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 17 ottobre 2017, intitolato "Emilia-Romagna, da 11 anni a scuola in un container: Doveva essere soluzione temporanea", che a Bagno di Romagna, (Forlì-Cesena) dall'8 gennaio 2006 gli studenti della scuola secondaria di primo grado "Manara Valgimigli" sono costretti a svolgere le lezioni in un modulo provvisorio perché nel 2006 il vecchio edificio in cui aveva sede la scuola era stato considerato inagibile;

l'articolo riporta che nel 2006 il Comune aveva approvato la delibera n. 261 del 28 dicembre, con la quale veniva disposta l'inaugurazione della "nuova" sede della scuola media;

considerato che:

quella che doveva essere una collocazione temporanea legata a un'emergenza momentanea è in realtà divenuta una sistemazione permanente, "visto che l'istituto non si è più spostato". Inoltre, l'attuale sistemazione risulta del tutto inadeguata allo svolgimento delle attività scolastiche che vengono svolte con enormi disagi;

i genitori degli alunni, preoccupati per lo stato in cui i loro figli sono costretti a fare lezione, si sono mobilitati sollecitando le autorità competenti, difatti recentemente il consiglio d'istituto ha segnalato la difficile situazione evidenziando che "Le aule ricavate hanno un livello di areazione inadeguato a causa dell'inappropriata altezza del soffitto. Le suddivisioni degli ambienti costituite da framezzi in metallo non consentono lo sviluppo di adeguata didattica da attuare tramite l'impiego di nuove tecnologie. I pavimenti in prodotti artificiali e plastici emanano ad ogni apertura sentori malsani che costringono il personale ad aerazioni forzate",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle situazioni;

se intenda attivarsi, affinché siano resi noti i motivi del ritardo con cui viene affrontata la situazione dell'Istituto scolastico "Manara Valgimigli" di Bagno di Romagna e siano effettuate le necessarie verifiche delle condizioni igienico sanitarie e di vivibilità del *container* adibito a luogo d'istruzione, anche in virtù del ripetuto annuncio di una nuova e rinnovata anagrafe dell'edilizia scolastica adibita, tra l'altro, a definire le misure normative per le procedure speciali atte ad affrontare le situazioni di emergenza;

quali iniziative intenda intraprendere affinché sia permesso agli alunni di Bagno di Romagna di tornare a frequentare le lezioni in locali appropriati.

(3-04072)

[LUCIDI](#), [MONTEVECCHI](#), [SERRA](#), [GIARRUSSO](#), [GAETTI](#), [NUGNES](#), [MANGILI](#), [PUGLIA](#), [PAGLINI](#), [TAVERNA](#), [PETROCELLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:

il 22 dicembre 2016, le attività e passività del gruppo Novelli sono state cedute alla società Alimentitaliani Srl, con sede a Cariati (Cosenza) in via Magenta n. 33, operante nel settore agroalimentare, neocostituita il 5 dicembre 2016, e afferente al gruppo iGreco (5 per cento Phoenix Srl e 95 per cento Fattorie Greco Srl);

la cessione è avvenuta a seguito delle trattative svolte presso il tavolo ministeriale condotto e gestito dall'unità per la gestione delle vertenze (UGV) delle imprese in crisi del Ministero dello sviluppo economico. L'unità è stata istituita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato

d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 18 dicembre 2007, recante "Disposizioni sulla articolazione, composizione ed organizzazione della Struttura per le crisi d'impresa, prevista dall'art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", che disciplina proprio il funzionamento della struttura della crisi d'impresa;

la struttura è contemplata anche in tre decreti del Ministero dello sviluppo economico in materia di crisi industriali e relative politiche del lavoro, rispettivamente decreti 24 marzo 2010, 31 gennaio 2013 e 19 novembre 2013. In tali decreti si prevede un'"istruttoria" e "piani" o "progetti industriali" a supporto della gestione e in previsione di chiusura delle vertenze;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

relativamente alle riunioni del tavolo di crisi relativo alla società gruppo Novelli sono reperibili tutti i verbali legati alla vertenza che risale agli inizi del 2013; in particolare, nei verbali, a partire dal 2015, non vi è traccia evidente di discussioni, analisi e verifiche compiute in sede istituzionale circa l'attuazione del piano concordatario, che fu omologato nel novembre 2013;

dai verbali sono deducibili le affermazioni e i contributi dei rappresentanti istituzionali ammessi e presenti al tavolo, in particolare tutti i soggetti hanno affermato, durante le serrate riunioni antecedenti alla cessione, i seguenti concetti e posizioni: un forte contrasto nei confronti dei soci Novelli che non volevano firmare la cessione al gruppo subentrante, una dichiarata fiducia nella proposta di acquisto avanzata, in termini di garanzie di continuità aziendale e lavorativa, nonché integrità aziendale;

nello specifico, il dottor Panfili del Comune di Spoleto avrebbe dichiarato che l'offerta di acquisizione del gruppo ricevuta sarebbe accoglibile e offrirebbe la soluzione ai problemi del gruppo degli ultimi anni, che altrimenti rischierebbero di creare gravi tensioni sociali nel territorio; la presidente della Regione Umbria, Marini, avrebbe invece osservato che sarebbe importante riportare i soci alle responsabilità del loro ruolo, che deve coincidere con l'interesse della sopravvivenza dell'azienda, e avrebbe chiesto, quindi, al consiglio di amministrazione di esercitare i suoi poteri ordinari e straordinari e di compiere tutte le azioni necessarie a preservare la continuità delle attività aziendali, indipendentemente dalle sorti della società;

le dichiarazioni delle altre amministrazioni coinvolte risulterebbero essere sostanzialmente simili;

a parere degli interroganti i due contributi citati sono significativi in quanto da un lato si fa espresso riferimento a un'offerta di acquisizione "accoglibile" in quanto "offre la soluzione ai problemi" mentre nell'altro si chiede di compiere azioni "indipendentemente dalle sorti della società";

considerato altresì che:

in data 8 febbraio 2017 la società Alimentitaliani Srl ha trasferito la proprietà Cantine Novelli Srl e Fattorie Novelli Srl agricola alle società Poderi Greco Tommaso s.s.a. e a Greco Cataldo, rispettivamente per quote del 90 per cento e del 10 per cento;

secondo alcune note di stampa e comunicati sindacali, a valle della riunione svoltasi presso il Ministero del 13 febbraio 2017, "la mole di investimenti necessari non è attualmente quantificabile a causa della condizione di instabilità economico finanziaria in cui versa il Gruppo. Allo stato attuale (...) l'azienda ha dichiarato di non essere nelle condizioni di fornire un piano industriale per Nuova Panem [sede di Muggiò - Agrate Brianza] per ulteriori approfondimenti in corso". Inoltre, "l'azienda ha annunciato che la realizzazione del piano industriale prevede un consistente taglio del costo del lavoro, chiedendo ulteriori sacrifici ai lavoratori", come si legge su "Umbria24", lo stesso giorno. Ovvero, dopo la cessione di dicembre 2017 e trascorsi circa 3 mesi non è ancora stato messo "nero su bianco" il piano industriale per questa società;

in data 24 febbraio 2017, la società Alimentitaliani Srl ha presentato istanza di concordato fallimentare presso il Tribunale di Castrovillari; istanza ammessa in data 30 marzo;

il 13 aprile, durante il tavolo istituito presso il Ministero, è stato siglato l'accordo sindacale di riorganizzazione delle società "ex Novelli", accordo poi confermato da *referendum* aziendale indetto nelle date del 22 aprile nei siti di Casalta (Terni), Amelia (Terni), Terni e Spoleto; e 26 aprile presso il sito di Cisterna di Latina;

in data 27 aprile, il Tribunale di Terni con sentenza n. 15/2017 ha dichiarato il fallimento della società

gruppo Novelli Srl (via del Commercio n. 22, 05100, Terni), con nomina del liquidatore Marco Bartolini. Tale dichiarazione è giunta a valle dell'azione di alcuni creditori, che hanno avanzato istanza di pagamento dei propri crediti, essendo la società sotto regime di concordato preventivo dal 2013; alla data del fallimento la società risulta priva di attività e passività, come confermato dallo stesso Tribunale di Terni che in data 8 febbraio 2017 ha rigettato l'istanza di chiusura del concordato fallimentare in quanto non idoneo alla soddisfazione dei creditori;

in data 19 settembre 2017 dal quotidiano *on line* "Umbriaon" si apprende che la società Novelli service, di proprietà di Alimentaritaliani Srl, a fronte del grave dissesto finanziario e di squilibrio economico ha avviato una procedura concorsuale, con conseguenti iniziative di sospensione delle attività aziendali, nonché la collocazione in ferie dei lavoratori a decorrere dal 19 settembre 2017 al fine di smaltire il residuo maturato e, di seguito, sospendere definitivamente il servizio;

il Tribunale di Castrovillari con provvedimento del 26-27 settembre ha valutato non sussistenti i presupposti e le condizioni di cui all'art. 160 della legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni e integrazioni), per la domanda di concordato preventivo presentata da Alimentitaliani Srl, concedendo un termine per la presentazione di documenti integrativi;

considerando infine che:

in data 20 ottobre 2017 si è diffusa la notizia di avvio di una procedura di licenziamento collettivo per 7 dipendenti dello stabilimento di Sant'angelo in Mercole di Spoleto;

complessivamente, in termini occupazionali, l'attuale situazione vede, tra Cisterna di Latina e Muggiò, Roma, Terni e Spoleto, tra licenziamenti, cassa integrazione e situazioni varie, circa 200 unità di personale coinvolte. Senza contare, inoltre, tutti i lavoratori coinvolti dell'indotto, quali trasportatori e panificatori accessori, per i quali, a giudizio degli interroganti, sembra calato un "velo pietoso" di silenzio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se ritenga che siano adeguate le iniziative, le decisioni e gli atti che le riunioni del citato tavolo ministeriale hanno prodotto;

se consideri che siano individuabili responsabilità, singole o in concorso, da parte dei soggetti afferenti al tavolo in relazione agli effetti che le iniziative, le decisioni e gli atti assunti avrebbero prodotto, ovvero, tra i vari, il fallimento dell'azienda madre;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere con urgenza al riguardo anche in considerazione del fatto che, a parere degli interroganti, non si comprende come una simile situazione si sia determinata nonostante il costante controllo esercitato dal Ministero stesso nelle varie fasi della vicenda.

(3-04074)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[MUSSINI](#), [VACCIANO](#), [BIGNAMI](#), [DE PIETRO](#), [URAS](#) - Al Ministro della salute - Premesso che: secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, la salute rappresenta un "equilibrio psico-fisico dinamico con il contesto sociale in cui la persona vive", e come tale costituisce un diritto fondamentale e inviolabile di ogni cittadino, sia esso libero o detenuto, così come espressamente previsto dagli articoli 2 e 32 della Costituzione;

la tutela della salute dei detenuti è obiettivo strettamente complementare a quello della loro rieducazione e, quindi, del loro reinserimento sociale, come previsto dall'art. 27 della Carta costituzionale;

l'art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), stabilisce, tra l'altro, che ai fini dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi sanitari all'interno di ogni singolo istituto detentivo, l'amministrazione penitenziaria possa avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità;

l'art. 2 del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, in tema di riordino della medicina penitenziaria,

stabilisce che "Lo Stato, le regioni, i comuni, le aziende unità sanitarie locali e gli istituti penitenziari uniformano le proprie azioni e concorrono responsabilmente alla realizzazione di condizioni di protezione della salute dei detenuti e degli internati, attraverso sistemi di informazione ed educazione sanitaria per l'attuazione di misure di prevenzione e lo svolgimento delle prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione contenute nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali";

a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, le funzioni sanitarie originariamente svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia sono state trasferite al Servizio sanitario nazionale, e le Regioni sono state onerate di assicurare l'espletamento di tali funzioni attraverso le Aziende sanitarie locali comprese nel proprio territorio, e nel cui ambito di competenza sono ubicati gli istituti e servizi penitenziari e i servizi minorili di riferimento, in conformità con i principi stabiliti dall'allegato "A" del decreto, tra cui la necessità di "una piena e leale collaborazione interistituzionale tra Servizio Sanitario Nazionale, Amministrazione penitenziaria e della Giustizia Minorile, al fine di garantire in maniera sinergica la tutela della salute e il recupero sociale dei detenuti e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale, nonché la esigenza di sicurezza all'interno degli Istituti penitenziari, degli Istituti di pena per minore, dei Centri di Prima Accoglienza, delle Comunità e dei Centri clinici";

nello stesso senso, al punto 26.1 delle regole penitenziarie europee (raccomandazione n. R(87)3 dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa) si legge che "i servizi sanitari dovrebbero essere organizzati in stretta relazione con il servizio sanitario della comunità o nazionale";

considerato che:

il piano sociale e sanitario 2017-2019 per la Regione Emilia-Romagna, approvato il 12 luglio 2017, non prevede alcunché di specifico in tema di sanità penitenziaria, sebbene il documento, come si legge, sia stato redatto evitando di separare gli aspetti legati alle politiche sanitarie da quelli sociali, tra i quali è senz'altro compresa la tutela della salute all'interno degli istituti di pena, al fine di attuare quell'integrazione socio-sanitaria che consentirà di ragionare trasversalmente, tenendo conto, al contempo, sia degli operatori pubblici che dei bisogni provenienti dai cittadini;

la Regione Emilia-Romagna ha ottenuto l'approvazione del Ministero della salute per la realizzazione di una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di nuova costruzione a Reggio Emilia, da ultimare entro il 2017, per la quale l'ente locale ha ottenuto finanziamenti pubblici;

al fine di ottemperare alle previsioni contenute nel decreto-legge n. 52 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2014 (cosiddetta legge Marino) in ordine alle tempistiche per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari in favore delle REMS, e, nell'attesa dell'ultimazione della REMS di Reggio Emilia, sono state aperte due strutture transitorie, a Bologna ed a Casale di Mezzani (Parma), i cui lavori di manutenzione straordinaria sono stati finanziati con fondi sanitari regionali;

altresì, le articolazioni sanitarie dei penitenziari emiliani risultano del tutto inadeguate rispetto alle necessità rilevate, ed in special modo a Parma, dove l'insufficienza del centro diagnostico terapeutico, oggi SIA, attestata nella relazione del Garante regionale dei detenuti per l'Emilia-Romagna, fa sì che gli agenti di custodia siano costretti a scortare presso i nosocomi tutti i detenuti che ricorrono ad accertamenti e cure sanitarie esterne (in media 5 al giorno, con picchi anche di 10), aggravando le già precarie condizioni di servizio dei loro colleghi, ed al contempo impegnando gli appartenenti alle altre forze dell'ordine locali nel caso in cui a far ricorso alle cure mediche siano detenuti sottoposti al regime del 41-*bis*, con conseguente diminuzione degli agenti in servizio di pubblica sicurezza,

si chiede di sapere:

a fronte dell'assenza di qualsiasi previsione espressa in merito alla sanità penitenziaria nel piano sociale e sanitario dell'Emilia-Romagna, che tipo di intervento il Ministro in indirizzo intenda adottare a livello ministeriale, in termini di programmi e di risorse, al fine di garantire la tutela della salute dei soggetti ristretti;

quali siano i costi già sostenuti per la realizzazione della nuova REMS di Reggio Emilia, e quali quelli

ancora da sostenere;
quali siano i tempi previsti per l'ultimazione della struttura, e quelli per la sua effettiva entrata in funzione;
quanto personale si preveda di impiegarvi, e quale sarà la destinazione d'uso degli edifici che ospitano le due REMS provvisorie di Bologna e Casale di Mezzani;
come intenda intervenire, e in che tempi, al fine di adeguare le articolazioni sanitarie delle carceri emiliane alle effettive esigenze.

(3-04073)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[Mario MAURO](#) - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che secondo quanto risulta all'interrogante:

il SPP (Sindacato di polizia penitenziaria) ha annunciato la possibile chiusura della casa circondariale di Isernia, a seguito della riorganizzazione del Provveditorato amministrazione penitenziaria che vede il Molise accorpato con l'Abruzzo e il Lazio;

la casa circondariale di Isernia che ad oggi registra 55 detenuti, è uno dei tre istituti di pena presenti nel Molise oltre alla casa di reclusione di Campobasso e alla casa di reclusione di Larino, quest'ultima la più affollata d'Italia e al terzo posto come peggior istituto;

l'associazione "Antigone", che osserva e monitora le condizioni di detenzione, autorizzata dal Ministro in indirizzo a visitare gli oltre 200 istituti penitenziari italiani, rende note le caratteristiche, luci ed ombre, della casa circondariale di Isernia;

nella scheda redatta da Antigone si evince che: "il clima detentivo nella casa circondariale di Isernia è ottimo; i rapporti tra detenuti e personale penitenziario sono basati quasi sempre sul rispetto dei ruoli garantendo la serenità degli ambienti intramurari. Le misure ridotte della struttura in questione permettono costanti rapporti relazionali salvaguardando la personalizzazione delle eventuali problematiche. Le condizioni igienico sanitarie risultano essere accettabili";

l'edificio necessita di normali interventi di manutenzione mirati soprattutto alla salvaguardia strutturale del muro di cinta;

in tempi recenti sono stati realizzati, grazie a progettualità finanziate dagli organi preposti e dalla cassa ammenda, i seguenti lavori: installazione di telecamere utili a garantire la videosorveglianza di tutto l'istituto; tinteggiatura delle due sezioni le quali accolgono la totalità della popolazione carceraria locale; riqualificazione passeggi detentivi "reparto zero". È in fase di approvazione il finanziamento per la messa a norma del campo sportivo polifunzionale;

gli spazi interni delle sezioni detentive, adibiti a sale socialità, risultano essere dotati di attrezzature che permettono di trascorrere il tempo libero usando giochi (calcio balilla, scacchi, dama) e inoltre al loro interno vengono svolte alcune delle numerose attività trattamentali;

gli spazi dedicati al passeggio (il medesimo per i reclusi di entrambe le sezioni) sono nella norma e in buono stato di manutenzione logistico-strutturale;

dopo gli ultimi tagli adottati dall'ASREM (Azienda sanitaria regionale Molise) è assicurata soltanto una copertura infermieristica per 12 ore e una copertura medica per 6 ore (più la reperibilità dalle 14 alle 20). Per la prenotazione delle visite esterne viene garantita una certa "attenzione" da parte delle strutture del SSN, ma non c'è alcuna precedenza;

all'interno dell'istituto opera oramai da 10 anni la pastorale carceraria della diocesi di Isernia-Venafro, la quale, grazie all'operato di 26 unità garantisce alla struttura interventi di varia natura: organizzazione di sportelli tematici (*cineforum*, solidarietà, catechismo, laboratorio creativo, rapporti con le famiglie dei reclusi); contributi economici ai detenuti indigenti e alla struttura stessa, al fine di garantire agli ospiti i diritti che meritano (acquisto suppellettili varie per le socialità, acquisto pittura e materiali per la riqualificazione di ambienti comuni e trattamentali, retribuzione di professionisti odontoiatrici per visite specialistiche intramurarie);

l'edificio è dotato di sole due sezioni in cui vengono ospitati detenuti di qualsiasi etnia razza o religione. È presente anche un cosiddetto "Reparto 0", attualmente privo dei requisiti previsti dalle norme sull'agibilità, ma al suo interno si stanno apportando e si apporteranno lavori di riqualificazione

logistico - strutturale per renderlo spendibile e utile al suo scopo;
le valutazioni date alla casa circondariale di Isernia risultano nel complesso positive e non si vedono particolari ragioni per un'immediata chiusura dell'istituto, che a parere dell'interrogante penalizzerebbe fortemente la buona volontà e l'impegno di un'intera comunità,
si chiede di sapere:

se corrisponda al vero la scelta del Ministero, alla luce di un piano di revisione di tutte le strutture carcerarie italiane, di chiudere la casa circondariale di Isernia;

se il Ministro in indirizzo, presa visione delle condizioni generali dell'istituto, voglia rivedere la mappatura delle carceri e riconsiderare le sorti della casa circondariale di Isernia, magari provvedendo, al contrario, ad ottemperare alle carenze strutturali e di personale penitenziario.

(4-08287)

[GIARRUSSO](#), [CAPPELLETTI](#), [DONNO](#), [PAGLINI](#), [SANTANGELO](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che per quanto risulta agli interroganti si apprende dalla testata giornalistica "Iaspia", in un articolo redatto dal direttore Paolo Borrrometi, del 4 settembre 2017, che a Noto (Siracusa) sarebbero in corso indagini della magistratura riguardanti il regolare svolgimento delle ultime elezioni comunali, oltre ad altri filoni di indagini, che riguarderebbero personaggi vicino ad ambienti della criminalità organizzata;

considerato che:

le suddette indagini riguarderebbero Corrado Cultrera, già noto agli inquirenti per essere stato indagato in passato su presunti brogli elettorali, tanto da essere stato destinatario nel 2002 di un provvedimento di custodia cautelare in carcere;

nell'attuale indagine, Corrado Cultrera, secondo quanto risulta agli interroganti, risulterebbe essere indagato anche per falso ideologico, in quanto nella sua qualità di pubblico ufficiale, avrebbe avuto un ruolo diretto nell'alterazione delle firme di presentazione della lista "Patto per Noto", essendo egli consigliere comunale uscente. Allo stesso si contesterebbe l'alterazione delle firme della citata lista, in quanto le stesse non sarebbero state riconosciute dai sottoscrittori e agli inquirenti appare verosimile che le stesse siano state apposte da un'unica mano. Ciò si evidenzerebbe anche dalla documentazione in possesso degli organi di stampa che hanno riportato la notizia;

la vicenda descritta a parere degli interroganti evidenzia aspetti poco chiari, anche in virtù del fatto che nella lista "Patto per Noto", presentata con le firme contraffatte, risultano essere stati eletti sia Corrado Cultrera che la propria consorte Veronica Pennavaria e i due attualmente ricoprono rispettivamente il ruolo di consigliere comunale (Corrado Cultrera) e di presidente del Consiglio comunale (Veronica Pennavaria);

il procedimento penale, per i fatti del 2002 a carico di Corrado Cultrera per presunti brogli elettorali, si è concluso con un non luogo a procedere in Cassazione per avvenuta prescrizione, nonostante quest'ultimo abbia subito condanne nei precedenti gradi di giudizio;

le inchieste giornalistiche sviluppate dal giornalista Paolo Borrrometi, sulla testata "Iaspia" hanno evidenziato i contatti e i collegamenti avuti durante la campagna elettorale, laddove esponenti della lista "Patto per Noto" avrebbero avuto frequentazioni nel corso di *meeting* elettorali e comizi, come evidenziano le foto pubblicate sul *social* "Facebook", con alcuni esponenti della famiglia Triglia; in particolare Gianfranco Triglia, fratello del *boss* Antonino Pinuccio Triglia, già segnalato per contiguità con ambienti mafiosi, la moglie di Gianfranco Triglia, Concita Vella, oltre a Valentina Di Raimondo, seconda moglie di Giuseppe Triglia figlio di Corrado, che si troverebbe attualmente in carcere per mafia;

oltre ai sodali Triglia, secondo quanto risulta agli interroganti veniva documentata con foto nei raduni elettorali anche la presenza del *clan* degli zingari di Noto, i Caminanti, collettori di consistenti pacchetti di voti;

inoltre, è da evidenziare come il primo dei non eletti, tale Sebastiano Pannuzzo, oltre ad esser già noto alla Polizia locale, sia stato nominato componente del consiglio di amministrazione dell'azienda comunale Aspecon, in data 11 gennaio 2016, da parte del riconfermato sindaco di Noto Corrado

Bonfanti. Apparentemente nulla di illecito, se non per il fatto che, secondo quanto risulta agli interroganti, Pannuzzo, sul *social* "Facebook", non avrebbe mai negato la compiacenza e complicità con i Triglia e il loro appoggio elettorale;

sempre nell'Aspecon, si segnala come anche un tal Giovanni Favalaro, cognato di Carmelo Triglia (fratello del capomafia Pinuccio), sarebbe stato assunto come letturista, per poi esser trasferito nella ditta che gestisce la nettezza urbana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali provvedimenti di propria competenza intenda adottare a riguardo;

se non si intendano valutare i presupposti per attivare la procedura, di cui all'articolo 141 e seguenti del Testo unico sugli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), al fine di verificare la sussistenza di violazioni di legge, nonché di fenomeni di infiltrazione mafiosa e/o elementi di condizionamento dell'amministrazione da parte di cosche mafiose.

(4-08288)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la questione degli immigrati a Pisa e in provincia continua a destare preoccupazione, anche se la città vanta una tradizione di accoglienza ed integrazione;

da parte dei Governi Renzi e Gentiloni si è prodotta e si sta producendo una a parere dell'interrogante incomprensibile gestione della questione immigrati, anche a causa della mancanza di un'attenta verifica dell'identità degli individui ospitati;

a Pisa, in via della Faggiola, cuore del quartiere storico di Santa Maria, a pochi metri da piazza dei Miracoli, splendido luogo, famoso in tutto il mondo per la torre pendente, in un ex convento, la casa di San Domenico, appartenente alla Curia generalizia dei frati predicatori domenicani, che ha messo l'immobile a disposizione della Croce Rossa in comodato gratuito, sono accolti circa 40 profughi provenienti da diversi Paesi africani;

i rappresentanti della Croce rossa locale, al momento del loro arrivo nella struttura nel 2015, affermarono che gli ospiti, tutti di età compresa tra i 20 e i 30 anni, "scelti tra i migliori" tra quelli presenti in un'altra struttura del territorio, erano tutti cattolici, supportati da un assistente per un percorso spirituale all'interno di una parrocchia del territorio pisano;

a quanto risulta, la struttura sottoposta a vari sopralluoghi della Soprintendenza e ambienti ecclesiastici, poteva accogliere sino a 25 persone;

nonostante la presentazione del progetto di integrazione da parte dei responsabili locali della Croce rossa stessa, nel quartiere si sono registrati, sin dall'inizio, i malumori dei residenti timorosi di una presenza ritenuta «scomoda», con forti preoccupazioni per la sicurezza e la convivenza civile;

la struttura interessata è gestita dalla Croce rossa locale, insieme alla cooperativa "Agape", una cooperativa sociale, che gestisce numerosi servizi per anziani, disabili, soggetti affetti da patologie psichiatriche, adolescenti, minori a rischio, prima infanzia, oltre agli immigrati richiedenti protezione internazionale;

risulterebbe che da oltre un anno fino ad oggi, nel cuore della città, in piazza dei Cavalieri, piazza Vallerini ed aree limitrofe, nonché nello stesso convento di via della Faggiola, siano intervenute le forze dell'ordine nei confronti di alcuni migranti di origine africana, domiciliati presso la struttura, nell'ambito di indagini per lo spaccio di sostanze stupefacenti;

risulterebbe inoltre che alcuni degli interventi, siano stati eseguiti all'interno della struttura stessa, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia accertare la veridicità di quanto riportato in premessa, e nel caso corrisponda al vero, quali iniziative intenda intraprendere, di concerto con le autorità competenti, per informare correttamente e compiutamente la popolazione di Pisa, rassicurandola e garantendo la sicurezza e una pacifica convivenza;

se corrisponda al vero che l'ex convento di via Della Faggiola ospita solo migranti di religione cattolica, come affermato e ribadito dai rappresentanti della Croce rossa locale, o se vi siano anche

ospiti appartenenti ad altre confessioni religiose.

(4-08289)

GASPARRI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

il corpo della Guardia costiera in questi anni ha acquisito una particolare visibilità per l'attività di ricerca e soccorso, soprattutto nell'ambito dell'immigrazione clandestina nel canale di Sicilia;

come è noto, oltre a tale attività, il personale del Corpo espleta le funzioni di Polizia ambientale, di controllo della filiera della pesca, di sicurezza marittima, di amministrazione dei porti e l'importante attività di contrasto all'immigrazione clandestina, che, dopo due anni e mezzo di indagini, ha portato all'arresto tra l'altro da parte del NSI (Nucleo speciale di intervento) della Guardia costiera di 16 Eritrei appartenenti a organizzazioni criminali operanti in Libia; alcuni di questi criminali avevano basi logistiche ed operative a Roma, come riferito dal ministro Alfano alla Camera dei deputati il 31 marzo 2016, durante un *question time*;

ad agosto 2017, in seno a questa intensa operazione di contrasto all'immigrazione clandestina, si è svolto il sequestro della nave Ong "Iuventa";

a parere dell'interrogante, almeno da quanto è emerso dalla Commissione di inchiesta sull'attività delle navi delle organizzazioni non governative al largo della Libia, la Guardia costiera italiana avrebbe spinto troppo avanti il dispositivo di soccorso, incoraggiando le organizzazioni malavitose ad incentivare la tratta di esseri umani, certi dell'immediato trasbordo dalle navi Ong alle navi della Guardia costiera;

sarebbe doveroso a parere dell'interrogante poter disporre di più uomini e adeguati mezzi per contrastare l'immigrazione clandestina come il N.S.I. ha dimostrato di saper fare egregiamente; ad oggi, il nucleo di intervento, in quanto ufficio di supporto del Comando generale, è composto da poco più di 10 membri;

l'attività di soccorso, viceversa, è stata particolarmente attenzionata, tanto da riconoscere addirittura una medaglia d'oro al valore al comandante di una motovedetta, che "recuperava" alcuni migranti, che dalla Turchia si imbarcavano per raggiungere le vicinissime isole greche;

l'interesse rivolto alle operazioni di soccorso, da parte delle relazioni esterne del Corpo, non sarebbe lo stesso per le azioni di polizia in generale ed in particolare per quelle rivolte al contrasto dell'immigrazione clandestina,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia implementare il numero del personale della Guardia costiera teso a favorire l'attività di polizia giudiziaria di contrasto all'immigrazione clandestina, attenzionando soprattutto il Nucleo speciale di intervento, anche nel quadro di una razionalizzazione del personale in servizio presso gli uffici delle capitanerie di porto (ufficio patenti nautiche, gente di mare, naviglio, eccetera);

se vi siano state azioni premiali ufficiali, da parte del Comando generale della Guardia costiera, a favore di operazioni concluse positivamente, almeno alla stessa stregua di coloro che hanno ottenuto riconoscimenti per le azioni di soccorso;

se intenda, contestualmente ad un aumento di personale, potenziare mezzi ed armi del Corpo, considerando prioritaria l'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, la tratta di esseri umani e di garanzia della sicurezza.

(4-08290)

LIUZZI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

dopo decenni di proposte, di disegni di legge, di attese, la riorganizzazione dei musei è stata inserita nella "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" ed approvata;

nella presentazione del ministro Franceschini nel giugno del 2014, la riorganizzazione ha al suo interno 6 punti fondamentali: una piena integrazione tra cultura e turismo; la semplificazione dell'amministrazione periferica; l'ammodernamento della struttura centrale; la valorizzazione dei musei italiani; la valorizzazione delle arti contemporanee; il rilancio delle politiche di innovazione e di formazione e valorizzazione del personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

nel dicembre 2015, il Ministero, nell'ambito del potenziamento, della tutela e della valorizzazione dei principali luoghi d'interesse culturale statale, ha indetto un bando per il reclutamento di 60 esperti per il patrimonio culturale (ricoprenti diversi incarichi) e per la durata di 9 mesi;

i vincitori sono stati assunti e collocati nelle rispettive sedi. Nel corso dei mesi, in conformità alle declaratorie delle singole qualifiche, sono stati impegnati al servizio dell'amministrazione, ormai da tantissimi anni in forte carenza di personale;

molti dirigenti, che si sono trovati a lavorare con queste nuove risorse, hanno dichiarato la loro piena soddisfazione per la capacità e le competenze riscontrate, ed hanno inviato numerose lettere al Ministero per chiedere una proroga del contratto che, come già esposto, aveva una durata di 9 mesi;

la proroga è stata purtroppo rigettata,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo, considerata la professionalità e l'esperienza maturata, intenda assumere iniziative per prorogare i contratti a tempo determinato (9 mesi) di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014;

se non ritenga, altresì, che un rinnovo di contratto sia la soluzione migliore per la pubblica amministrazione e per il Ministero che ha da sempre, come fine ultimo, la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio.

(4-08291)

CASALETTO - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:

il terremoto iniziato il 24 agosto 2016, che ha coinvolto le regioni Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo e che ha colpito al cuore il nostro Paese non soltanto in senso geografico, è una vera emergenza nazionale;

il terremoto, di per sé, è un evento naturale che reca gravi danni materiali, ma ancor più psicologici, soprattutto se le azioni messe in atto dalle istituzioni in un anno, sono a parere dell'interrogante risibili, e quasi sempre illogiche;

ci si trova di fronte ad inadempienze continue, in un susseguirsi di rimedi posti con ritardo e spesso segnalati dai soli *media* o dai comuni cittadini;

tutto questo sta portando ad una paralisi che nel tempo non sarà più governabile. Si avrà la totale scomparsa di tradizioni, commercio, artigianato, eccellenze agroalimentari, la scomparsa vera e propria di interi paesi. Un territorio, specie se montano, è vivo se i suoi abitanti possono conservare memorie, tradizioni, cultura e avere la speranza che tutto questo possa essere goduto anche dalle nuove generazioni. Questa speranza oggi è resa quasi vana in alcune zone colpite dalla suddetta tragedia, principalmente nei comuni dell'alto maceratese;

ad oltre un anno dal sisma, sono ancora molte le cose da fare per poter rendere quei comuni accessibili e poi vivibili. La politica del fare deve corrispondere ad una politica del fare nei giusti tempi. Sono tante le famiglie, gli imprenditori, gli studenti, che nel tentativo di ripristinare una normalità del vivere quotidiano, stanno trasferendo la propria vita lavorativa, gli interessi, se non addirittura la residenza in altre località. È evidente che se dovessero stabilirvisi per tre, cinque o più anni difficilmente torneranno nei paesi di origine, determinando così lo spopolamento di cui molto si parla. Seppur nell'emergenza, *l'impasse* attuale è dovuta principalmente all'essere rimasti fermi all'emergenza, senza di fatto uscirne;

la firmataria del presente atto non ha l'intento di recriminare e puntare il dito bensì quello di segnalare gravi e permanenti situazioni;

la stampa in questi giorni riporta la notizia che tra i terremotati è aumentato a dismisura il consumo di psicofarmaci, antidepressivi e antipsicotici, per molti è l'unica ancora di salvezza per sopravvivere;

è evidente che non tutti i comuni hanno subito lo stesso danno, dopo oltre 365 giorni, e 40 ordinanze, non è possibile programmare, gestire e considerare Amatrice come Norcia, o Visso e Pieve Torina come Tolentino. Senza nulla togliere a tanti comuni, alcuni di questi sono completamente distrutti, e necessitano di interventi e tempistiche diverse, rispetto a chi riprende, seppure nella difficoltà, il

quotidiano vivere con attività, scuole, imprese, eccetera;
ad oggi, nonostante l'impegno di risorse umane ed economiche profuso, vi sono ancora da rilasciare schede FAST e AeDES, con un forte ritardo nella valutazione dei danni, quando avrebbe dovuto esserci ben altra fase di studio, pianificazione e ripartenza;
vi sono un gran numero di edifici classificati con "agibilità di livello B", ovvero temporaneamente inagibili con lievi danni, che, con interventi di poche migliaia di euro, permetterebbero a molte persone di rientrare nelle proprie case in alcune settimane. Purtroppo i vari decreti/ordinanze, finora emessi, non consentono a chi ha presentato i progetti di adeguamento sismico, di avere la certezza di quando, se, ed in che misura, riceverà il rimborso per le riparazioni eseguite a proprio carico;
si è ancora nella fase di messa in sicurezza degli edifici classificati F (edifici inagibili per grave rischio esterno), e questo fa sì che anche gli edifici confinanti o vicini, se pur agibili, vengano classificati F, poiché su di essi incombe un fabbricato pericolante e di conseguenza non possono essere abitati;
ancora oggi si assiste ad opere di messa in sicurezza di edifici laici o religiosi, con spese di centinaia di migliaia di euro per ognuno, edifici che con alta probabilità saranno destinati alla demolizione;
oltre al problema delle macerie da portare via, oltre alla necessità di eliminare le cosiddette "zone rosse", mettendo in sicurezza tutti gli edifici pericolanti, oltre alla necessità di consegnare nel più breve tempo possibile le casette di legno (SAE - soluzioni abitative di emergenza), esiste il grande problema delle esigue risorse messe a disposizione per la microzonazione del territorio;
è dimostrato che i danni provocati alle costruzioni ed alle infrastrutture spesso evidenziano differenze sostanziali in centri abitati, anche a piccola distanza tra di loro. In alcuni casi si osservano crolli e danni notevoli in località che si trovano a grandi distanze dall'epicentro. Gli studi di microzonazione sismica hanno proprio l'obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l'emergenza e per la ricostruzione in sicurezza *post* sisma. Senza conoscere il rischio sismico dell'area in cui si ricostruisce, non si avrà nessuna certezza che al prossimo terremoto quella casa non subisca nuovamente danni, tali da dover costringere Stato o cittadino a metter mano nuovamente al portafogli;
le risorse messe in campo per questi studi, ritenuti necessari e molto cari, ammontano a circa 3.796.000 euro, ma secondo gli esperti questa cifra basta solamente per effettuare un solo carotaggio per ciascun comune. Per effettuarne almeno cinque (come ritenuto giusto dai geologi) servirebbero tra i 30 e i 40 milioni di euro (dieci volte in più di quanto già stanziato);
il Governo per far fronte alla sistemazione delle tante persone rimaste senza un tetto, ha istituito il CAS (contributo di autonoma sistemazione) che varia da 400 a 1.100 euro in base alla composizione del nucleo familiare; ne ha diritto chi risiede, in modo stabile e continuativo, nelle zone colpite dal sisma e che non intende trasferirsi negli alberghi della costa adriatica o sul lago Trasimeno. Da alcune segnalazioni pervenute alla magistratura, emergerebbe anche il fenomeno dei cosiddetti finti terremotati, che, se pur non residenti nelle zone terremotate, avrebbero cercato di far passare la casa crollata con il sisma come prima abitazione, compilando i moduli della Protezione civile e ottenendo i benefici;
anche per gli affitti nelle zone attorno ai 131 comuni del cratere, purtroppo si è applicata la logica del mercato, quando cresce l'offerta salgono i prezzi, anche perché i locatori, essendo a conoscenza che le famiglie terremotate percepiscono il CAS, hanno adeguato, al rialzo, gli affitti;
sono molti i beni che hanno visto aumentare il loro prezzo: il carburante (30 per cento), gli insaccati e addirittura il latte,
si chiede di conoscere:
quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto per evitare lo spopolamento dei paesi, intervenendo affinché i proprietari e le imprese che vogliono ripristinare, autonomamente e da subito, gli edifici classificati B, conoscano in che misura e con quale tempistica verranno rimborsati per tale spesa, aiutati da un sistema bancario e legislativo chiaro;
se e come intendano intervenire ai fini della messa in sicurezza degli edifici;

se sia possibile fare in modo che le somme di danaro necessarie a far fronte a questi interventi, possano essere captate ad esempio dai proventi donati dai cittadini con gli SMS solidali e da altre forme di donazione volontaria, che ad oggi sembrerebbero destinate ad opere che con zone e tematiche legate al sisma, hanno poco a che vedere, con conseguente sfiducia dei cittadini per future donazioni; se non ritengano necessario nominare organi di controllo che verifichino e valutino le opportunità di ricostruzione nelle zone R4, ovvero ad alto rischio geomorfologico; se non ritengano di intervenire affinché le risorse messe a disposizione per la microzonazione sismica vengano, nel più breve tempo possibile, aumentate, permettendo così che la fase di sondaggio che precede la ricostruzione rispetti i minimi requisiti tecnici di tutte le zone terremotate; se corrisponda al vero che l'adeguamento sismico (ben più efficace rispetto al miglioramento sismico) sarà riservato soltanto alle nuove costruzioni ed alle ricostruzioni rilevanti. E, nel caso specifico, come si intenda procedere nei riguardi di quegli edifici definiti strategici dalla normativa attuale, come scuole ospedali, caserme, centri commerciali, eccetera; se non ritengano necessario affiancare i sindaci, istituendo organi di controllo, per aiutare le amministrazioni nelle verifiche dei requisiti dichiarati da coloro che, avendone fatto richiesta, usufruiscono del CAS o beneficiano di altri contributi; se e come intendano intervenire nel caso i cui si riscontri che i "furbetti finti terremotati", abbiano percepito, senza i requisiti richiesti, il contributo di autonoma sistemazione; se corrisponda al vero che i canoni di locazione di appartamenti rientranti nelle zone dei 131 comuni del cratere, siano aumentati (senza un vero motivo) e come si intenda intervenire.

(4-08292)

[NUGNES](#), [CAPPELLETTI](#), [CASTALDI](#), [DONNO](#), [GIARRUSSO](#), [LUCIDI](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [SANTANGELO](#), [TAVERNA](#) - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno* - Premesso che:

la "terra dei fuochi" è quel vasto territorio ricadente nelle province di Napoli e Caserta, e principalmente nel quadrilatero compreso tra il litorale Domitio, l'agro aversano-atellano, l'agro acerrano-nolano e vesuviano e la città di Napoli; è così denominato a causa del fenomeno dei continui incendi di rifiuti illecitamente abbandonati o depositati in modo incontrollato; in questo contesto è stato acclarato un ulteriore fenomeno criminale, ossia la gestione e l'interramento illecito di rifiuti, anche di origine industriale, che ha destato legittime preoccupazioni dei cittadini di quelle zone in ordine ai pericoli per la salute;

secondo consolidata interpretazione sia in dottrina che in giurisprudenza, il diritto alla salute si configura come diritto primario: la Repubblica provvede a tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività dei cittadini, ne assicura la protezione in via assoluta e incondizionata, come intrinseco modo d'essere della persona umana;

considerato che:

il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo sviluppo delle aree interessate", è considerata la norma di riferimento che permette di approfondire le conoscenze sia sulla qualità dei prodotti agroalimentari, sia sulla contaminazione dei suoli agricoli nel territorio della "terra dei fuochi"; da tale legge discende la direttiva interministeriale del 10 dicembre 2015 dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il presidente della Regione Campania;

nel rapporto 2016 del registro tumori redatto dall'Azienda sanitaria locale di Caserta per il triennio di analisi 2008-2010 si legge: "In provincia di Caserta, dal 2008-2010, sarebbero stati diagnosticati 11.940 nuovi casi di tumore maligno, 6.685 (56%) tra i maschi e 5.255 (44%) tra le femmine. (...) I deceduti per tumore nel triennio 2008-2010 sono stati 6.071, 3.660 (60,3%) maschi e 2.411 (39,7%) femmine, su un totale di 21.886 decessi per tutte le cause. (...) L'analisi dei dati conferma, altresì, un eccesso di mortalità, nei maschi, per il complesso delle patologie oncologiche rispetto a tutte le macroaree. La mortalità per le femmine, invece, mostra una sostanziale sovrapposibilità rispetto al

dato nazionale e un eccesso rispetto al Sud";

considerato inoltre che:

il rapporto "ISTISAN15/27" dell'Istituto superiore di sanità (ISS) intitolato "Mortalità, ospedalizzazione e incidenza tumorale nei Comuni della Terra dei fuochi in Campania", previsto dalla legge richiamata e contenente l'aggiornamento della situazione epidemiologica nei 55 comuni, definiti dalla stessa legge come "terra dei fuochi", al punto "1.2.1. Analisi aggregate per Provincia" riporta: "La mortalità generale è in eccesso, rispetto alla media regionale, in entrambi i gruppi di Comuni sia tra gli uomini che tra le donne; le ospedalizzazioni per l'insieme delle cause indagate (cause naturali, escluse quelle legate alla gravidanza, parto, puerperio e loro complicazioni) sono inferiori alla media regionale nella Provincia di Caserta e in linea con l'atteso nella Provincia di Napoli. I tumori dell'apparato urinario risultano in eccesso nei Comuni della Provincia di Napoli in entrambi i generi, con un maggiore contributo ascrivibile al tumore della vescica; la mortalità e le ospedalizzazioni per quest'ultima patologia risultano in eccesso anche tra gli uomini dei Comuni della Provincia di Caserta";

al punto successivo "1.2.2. Analisi disaggregate a livello comunale" si rileva: "Nella Terra dei Fuochi, l'analisi dei dati di mortalità e ricoveri ospedalieri (relativa a 55 Comuni) e di incidenza tumorale (relativa ai 17 Comuni serviti dal Registro Tumori dell'ASL Napoli 3 Sud) ha documentato un eccesso di diverse patologie. Le patologie che mostrano nell'area in esame eccessi di mortalità, ricoveri ospedalieri e/o incidenza tumorale sono caratterizzate da eziologia multifattoriale, ovvero sono numerosi i fattori per i quali un ruolo causale nei confronti di tali patologie sia accertato o sospettato e fra di loro, sulla base di indicazioni della letteratura scientifica internazionale, può rientrare l'esposizione a emissioni o rilasci di siti di smaltimento incontrollato di rifiuti pericolosi e di combustioni di rifiuti pericolosi o solidi urbani";

considerato altresì che:

rispetto alle considerazioni dello stato di salute infantile nella terra dei fuochi nello stesso rapporto si evidenzia che: "Le analisi condotte sull'insieme dei Comuni della Terra dei Fuochi (dati aggregati per Provincia) mostrano che il profilo di salute dei bambini presenta alcune criticità nel primo anno di vita (eccessi di bambini ricoverati per tutti i tumori in entrambe le province di Napoli e Caserta, ed eccesso di incidenza e di ricoverati per tumori dell'SNC rispettivamente per la Provincia di Napoli e di Caserta). In età pediatrica e pediatrico-adolescenziale i tumori dell'SNC sono in eccesso sia come incidenza che come numero di ricoverati nella Provincia di Napoli; nella Provincia di Caserta il dato sui ricoveri mostra un eccesso per questi tumori nelle due classi di età indagate. Le leucemie risultano in eccesso solo come numero di bambini ricoverati nella Provincia di Caserta";

un ulteriore quadro preoccupante per la salute dei cittadini campani emerge dai dati di "incidenza tumorale" contenuti nel rapporto nella parte introduttiva (pag. 4) dove si evidenzia che: "Nell'ambito dell'epidemiologia dei tumori, l'incidenza è considerata un indicatore più valido della mortalità in quanto: a) si fonda su dati di qualità diagnostica migliore (i Registri Tumori includono solo casi con conferma istologica); b) considera anche patologie a bassa letalità; c) a differenza della mortalità, non è influenzata dalla sopravvivenza (che a sua volta riflette le migliori o peggiori condizioni socioeconomiche di un'area), e quindi il confronto dell'incidenza dei tumori in diverse popolazioni misura reali differenze nell'occorrenza delle neoplasie, piuttosto che non differenziali di sopravvivenza";

con la deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 27 luglio 2016 sono state approvate, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2016, le norme tecniche di attuazione del piano regionale di bonifica approvato con delibera amministrativa del Consiglio regionale n. 777 del 25 ottobre 2013;

considerato inoltre che:

è stata avviata un'indagine conoscitiva nell'ambito delle attività della 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) dal titolo: "Inquinamento ambientale ed effetti sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica"; i relatori designati dell'indagine conoscitiva, tuttora

ancora in fase di svolgimento, sono i senatori Lucio Romano e Maurizio Romani mentre le finalità dei lavori sarebbero quelle di documentare la correlazione, comprovata dalla rilevazione di dati epidemiologici, tra inquinamento ambientale e incidenza di tumori, malformazioni fetoneonatali ed epigenetica;

il sito *web* "anteprima24", in data 9 ottobre 2017, con un articolo intitolato "Caserta, aumentano i decessi tumorali: incontro con commissione Senato", a firma di Michela Formisano, riporta le dichiarazioni del senatore Lucio Romano: "È un'iniziativa che ho promosso a completamento della relazione che presenterò a giorni in Commissione Igiene e Sanità. Un'indagine complessa che si avvale di un'analisi interdisciplinare finalizzata a dare una prima risposta a un dramma che segna tanti cittadini e territori. (...) La relazione su inquinamento ambientale e tumori in Terra dei Fuochi è la prima che il Parlamento produce. Un lavoro intenso, con la collaborazione di esperti in vari settori, con la finalità di dare risposte oggettive e fondate scientificamente, riportare obiettivamente la situazione attuale, definire iniziative a superamento delle criticità rilevate";

considerato infine che:

tali risultanze statistiche descrivono una situazione ambientale dell'area molto complessa, data la presenza di diversi sorgenti di contaminazione ambientale e la mancanza di una specifica caratterizzazione sistematica delle diverse matrici;

si comprende come deve essere stato difficoltoso l'identificare tutti i comuni interessati dalla contaminazione del territorio dovuta allo smaltimento illegale dei rifiuti pericolosi e alla combustione incontrollata di rifiuti sia pericolosi sia solidi urbani;

risulta agli interroganti che il monitoraggio del territorio della provincia di Caserta (area del comprensorio aversano) sarebbe assicurato da un sistema di videosorveglianza che potrebbe diventare un ausilio importante sia per un controllo preventivo che per la repressione dei reati ambientali, mentre va evidenziato sull'intero territorio delle province l'assenza delle centraline per il monitoraggio dell'area,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e di quali ulteriori elementi dispongano a riguardo;

quale sia l'ordine delle priorità degli interventi da adottare, sulla base degli ultimi dati dei rapporti richiamati, finalizzati a una maggiore valutazione comparata del rischio epidemiologico;

se non ritengano necessario adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, gli opportuni provvedimenti finalizzati ai miglioramenti da attuare nell'ambito della prevenzione e dei percorsi terapeutico-assistenziali sull'intera popolazione nazionale, con particolare riguardo all'intera popolazione delle province di Caserta e Napoli;

se non considerino che sia opportuno richiedere agli enti preposti un *report* aggiornato su quali siano i siti sottoposti a interventi di bonifica ricadenti nel piano regionale per le bonifiche e su quali terreni ricadano le limitazioni e i divieti di produzione agroalimentare;

se non ritengano opportuno assumere iniziative di competenza per razionalizzare il sistema di raccolta e analisi dei dati da inserire nel registro tumori e chiarire in modo definitivo il nesso esistente tra l'inquinamento ambientale e l'aumento dei casi di tumore nei comuni rientranti nel territorio della terra dei fuochi;

quali azioni di competenza intendano intraprendere per intensificare il monitoraggio ed il controllo dello stato dell'inquinamento e quali azioni ritengano necessarie per individuare soluzioni strutturali finalizzate a ripristinare un corretto equilibrio dell'ecosistema dell'intera area compresa tra le province di Caserta e Napoli;

se non intendano adottare iniziative di competenza anche attraverso una campagna di prevenzione finalizzata a una maggiore informazione della popolazione adulta e a una più efficace valutazione di *screening* oncologici programmati;

se il Ministro della salute intenda sollecitare le Asl competenti affinché una particolare attenzione venga dedicata agli aspetti di informazione e comunicazione degli elementi conoscitivi a supporto

della pianificazione di attività di prevenzione primaria e di promozione della salute dei bambini, in linea con quanto previsto dagli impegni stabiliti nelle conferenze europee su ambiente e salute per l'infanzia (WHO/Europe, 2004; WHO/Europe, 2010).

(4-08293)

CENTINAIO - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

si continua ad assistere, nonostante l'introduzione del reato di omicidio stradale, al fatto che coloro che vengono condannati per delitti di grave allarme sociale non "scontano" la misura della custodia cautelare in carcere, ma vengono loro concessi gli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico;

in particolare emerge dai fatti di cronaca, dal sito della "La Stampa" del 18 ottobre 2017: «Una scena scioccante, quella ripresa dalle telecamere della zona, la domenica del 30 aprile scorso in viale Monza, a Milano. Il SUV di Della Torre viaggiava a velocità folle (stando a una perizia cinematica, tra i 115 e i 125 chilometri orari) nella strada quasi deserta delle 7 di mattina di un giorno festivo. Fino a quell'impatto violentissimo con la Nissan grigia del manager appassionato di musica che venne sbalzato a un centinaio di metri di distanza. Il "pirata" riportò invece solo lievi ferite che gli costarono l'arresto quando si presentò in ospedale per farsi medicare. Il gip Natalia Imarisio ieri ha riconosciuto l'impianto accusatorio del pm Francesco Cajani, che aveva chiesto una condanna a 10 anni con lo sconto di un terzo della pena per effetto del rito abbreviato e riconosciuto il reato di omicidio stradale, aggravato dalla fuga. Ma oggi, accogliendo un'istanza del difensore Gianluca Fontana, il giudice ha deciso di attenuare la misura e concedere gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico all'uomo, padre di quattro figli. Secondo il giudice infatti, quelle esigenze cautelari date dal pericolo di reiterazione del reato possono dirsi "attenuate" alla luce "del tempo significativo già trascorse in detenzione (6 mesi di carcere a San Vittore, ndr) e dalla corretta condotta processuale mantenuta dall'imputato sino ad oggi". Una decisione nei confronti della quale il pm aveva ieri espresso parere contrario. Cajani in una memoria depositata al giudice prima della sentenza aveva fatto riferimento "alla violenza omicida che deve essere fermata, all'egoismo che scappa e condanna a morte certa chiunque di noi, a caso". E ancora: "Questo episodio sembra dire che non possiamo confidare nella coscienza di un omicida, che aggredisce i nostri luoghi di vita abituale e poi fugge via»;

all'interrogante appare inverosimile concedere per fatti così gravi (in una circostanza nella quale il reo Della Torre non solo è fuggito, ma andava ad una velocità impossibile in città, stimata tra i 115 e i 125 chilometri orari) concedere gli arresti domiciliari aggravati dall'applicazione del braccialetto elettronico (tra l'altro il pubblico ministero aveva espresso parere contrario), anziché, nelle more della condanna definitiva, la misura della custodia cautelare in carcere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, fermo restando il rispetto delle attribuzioni costituzionali, quali interventi e iniziative di propria competenza, anche di natura emergenziale, intenda adottare alla luce delle vicende illustrate in premessa.

(4-08294)

LUMIA - *Ai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno* - Premesso che:

ancora una volta la stampa e la comunicazione straniera ricorrono ai più squallidi *cliché* della cultura mafiosa che offendono la Sicilia e i siciliani. Si tratta nella fattispecie del servizio video, dal titolo "Un'offerta che non si può rifiutare", realizzato da un giornalista francese e pubblicato *on line* dalla testata "Auto Moto Magazine";

già *l'incipit* è tutto un programma: «Benvenuti a Corleone, la città del padrino». Da lì seguono le immagini dell'automobile che attraversa le strade del corleonese accompagnate dalla colonna sonora del celebre *film* di Francis Ford Coppola. In pochi secondi è un crescendo di stereotipi che culmina con una scena raccapricciante. Dopo aver descritto le caratteristiche dell'automobile, infatti, il giornalista apre con un telecomando il portellone del bagagliaio dentro cui viene mostrata una persona incaprettata. Il video si conclude con il giornalista che dice: «In Sicilia si usa fare così»;

già in passato, imprese, agenzie pubblicitarie, testate giornalistiche, trasmissioni televisive e

radiofoniche hanno utilizzato simili argomenti, fornendo una rappresentazione distorta della Sicilia e della sicilianità. In alcuni casi, si tratta di strategie di *marketing* architettate ad arte per creare clamore e sfruttare la forza d'attrazione determinata dalla filmografia internazionale dedicata al tema. In altri, invece, si parla della Sicilia, richiamando usi e costumi mafiosi che non hanno nessuna attinenza con la realtà e che, al contrario, diffamano l'immagine di un intero popolo;

il caso descritto a giudizio dell'interrogante supera tutti i limiti della decenza. Il servizio, infatti, è così agghiacciante da suscitare l'indignazione dei cittadini e dell'opinione pubblica. Al di là dei richiami al celebre *film* americano, la scena dell'incaprettamento e la chiosa finale del giornalista sono davvero inaccettabili e non possono essere giustificati dal cattivo gusto;

è sempre opportuno ricordare che la Sicilia non è soltanto la terra dove è nata Cosa nostra, ma è anche la terra di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e di tutti coloro che hanno combattuto la mafia a caro prezzo e dei tanti che ancora oggi si oppongono a qualsiasi forma di illegalità;

l'Italia è un Paese consapevole dell'esistenza e della pericolosità di un fenomeno che combatte ogni giorno e che pertanto non può subire una mortificante campagna di denigrazione, che paradossalmente finisce per promuovere la cultura mafiosa,

si chiede di sapere come i Ministri in indirizzo intendano tutelare l'impegno e l'immagine del nostro Paese e di Corleone.

(4-08295)

CASTALDI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il Consiglio superiore della magistratura con una delibera del 31 maggio 2017 ha disposto il trasferimento del giudice del tribunale di Chieti, Camillo Romandini, presso la Corte d'appello di Roma; il trasferimento è scaturito da un concorso pubblico per titoli conseguendo i punteggi per ottenere il trasferimento;

il giudice Romandini ha presieduto la Corte d'assise di Chieti nel corso del processo sulla "megadiscarica dei veleni" di Bussi sul Tirino (Pescara), conclusosi in primo grado con l'assoluzione dei 19 imputati. La sentenza non ha riconosciuto l'avvelenamento doloso delle acque e ha derubricato il reato di disastro ambientale in disastro colposo e giudicato gli imputati non colpevoli per sopraggiunta prescrizione;

nel febbraio 2016 la Corte d'assise d'appello de L'Aquila ha ribaltato la sentenza di primo grado e ha certificato che il sito industriale e le discariche dei veleni dello stabilimento Montedison di Bussi hanno effettivamente avvelenato le acque di falda e ha riconosciuto che in relazione al disastro colposo esistono dei comportamenti aggravati che impediscono la prescrizione del reato;

il Ministero della giustizia nei mesi scorsi ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso giudice sulla base di presunte pressioni esercitate sui giudici popolari nel processo di Chieti. A tal proposito, un fascicolo era stato aperto presso la Procura di Campobasso, conclusosi con l'archiviazione nei confronti del giudice Romandini, ma con il successivo invio del fascicolo presso gli organi superiori;

considerato che, secondo quanto risulta all'interrogante:

il dottor Camillo Romandini sarebbe titolare di una ditta individuale, con codice ATECO 01-13-5 "Colture miste viticole, olivicole, frutticole", che ha ricevuto fino al 2015 contributi statali attraverso il sistema AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), istituito con decreto legislativo n. 165 del 1999 per lo svolgimento delle funzioni di organismo di coordinamento e di organismo pagatore;

l'AGEA è anche l'organismo pagatore italiano e ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi e interventi comunitari, nonché per la gestione degli ammassi pubblici, dei programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli per gli aiuti alimentari e per la cooperazione economica con altri Paesi;

considerato inoltre che:

così come sancito dall'articolo 16 del regio decreto n. 12 del 1941, "I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare

industrie o commerci, né qualsiasi libera professione. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura";

il Consiglio superiore della magistratura nella delibera del 2 maggio 2007, su specifico quesito riguardante la possibilità per un giudice di essere titolare di società unipersonale nel settore dell'agricoltura, ha chiarito in maniera inequivocabile che una tale situazione comunque rientra tra le previsioni dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario in cui si fa divieto per i giudici di "esercitare industrie e commerci";

considerato infine che a parere dell'interrogante, l'esercizio della ditta individuale non sarebbe stato possibile, non potendo avere il giudice Camillo Romandini una posizione contributiva e, di conseguenza, percepire contributi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda attivare iniziative di competenza, al fine di verificare se quanto evidenziato corrisponda al vero e, conseguentemente, valutare se sussistano gli estremi per adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere disciplinare.

(4-08296)

[AMATI, VALENTINI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

- Premesso che a quanto risulta agli interroganti:

la diffusione di colonie di animali da compagnia non convenzionali e in particolare dei conigli, continua a determinare preoccupanti emergenze di gestibilità, soprattutto nelle città di Vicenza, Ferrara, Roma, Faenza, Fano di Argelato e Treviso;

il sovrannumero, causato dalla veloce riproduzione degli animali, espone il territorio a danni che colpiscono gli alberi e gli arbusti, gli arredi lignei, compromettendo anche le condizioni di igiene dei prati e dei vialetti nei parchi e favorendo problemi sanitari per l'insorgenza di epidemie;

il fenomeno dell'abbandono nei parchi o in altri luoghi pubblici, di specie di animali da compagnia non convenzionali e di animali esotici non accenna a diminuire;

non risulterebbero, da parte delle autorità competenti nelle località interessate verifiche sullo stato di salute, sulla fertilità, sul censimento *in loco* degli animali in questione, né risulterebbero in atto provvedimenti e misure straordinarie per limitare e contenere il fenomeno dell'abbandono dal problema,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per intervenire sulle problematiche in premessa e più specificamente se non ritengano di istituire, come sensibilizzato da tempo dalle varie associazioni animaliste e ambientaliste, un'anagrafe competente per una controllata gestione, a partire dalle condizioni di vendita, identificazione, censimento e distribuzione dell'elevato numero di animali da compagnia non convenzionali, esotici e in particolare delle specie dei leporidi.

(4-08297)

[DAVICO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

il 7 febbraio 2017, nella seduta n. 756, l'interrogante ha presentato un atto di sindacato ispettivo riguardante la vicenda di Ahmadreza Djalali, un medico iraniano che ha svolto nel nostro Paese un'importante attività di ricerca presso il Crimedim (centro di ricerca in medicina di emergenza) dell'università del Piemonte orientale di Novara, perché, dall'aprile 2016, è detenuto nel carcere di Evin a Teheran, in Iran, dove si era recato in visita ai suoi familiari, come sempre;

numerosi sono stati gli appelli da parte di accademici e intellettuali per avere informazioni sui motivi della sua detenzione, in seguito ai quali è emerso che sarebbe stato arrestato, senza un regolare processo, perché accusato di spionaggio;

già all'inizio dell'anno, fonti di stampa avevano riportato la notizia di una sua condanna a morte;

tale notizia è stata confermata il 23 ottobre. Ahmadreza Djalali è stato effettivamente condannato a morte, perché è stato ritenuto una spia;

a parere dell'interrogante si deve prestare particolare attenzione alle vicende che riguardano il dottor Djalali perché, come detto, ha prestato una preziosa attività lavorativa e di ricerca in Italia, riscuotendo fra i colleghi e le tante persone che lo hanno conosciuto indiscutibili attestati di stima;
chi in Italia lo ha conosciuto esclude sia una spia e pensa siano piuttosto le relazioni che ha avuto, nell'ambito del *master* universitario e del progetto sostenuto dall'Unione europea, a cui collaborava per la gestione di emergenze radiologiche, chimiche e nucleari, con altri ricercatori sauditi ed israeliani, ad averlo fatto additare dal regime dittatoriale iraniano come spia;
l'Iran è tenuto in considerazione come autorevole *partner* politico, oltre che economico e finanziario all'interno della comunità internazionale, nonostante disconosca i principi fondanti, come sanciti nei trattati internazionali, sui diritti umani;
più in generale, si ritiene che il Governo italiano debba e possa continuare ad essere riconosciuto come il Paese guida per il conseguimento della moratoria universale della pena di morte, e operare affinché sia rafforzata la pressione nei confronti dell'Iran, affinché interrompa tale pratica, che appare una sorta di vendetta di Stato;
appare terrificante il numero delle esecuzioni eseguite; infatti nel solo 2017, in Iran, sono state giustiziate centinaia di persone, compresi minorenni;
la collaborazione del nostro Paese con uno dei regimi più oscurantisti del pianeta, dal settore economico a quello della giustizia, dall'ambito medico sanitario a quello della difesa militare e addirittura dell'*intelligence*, non può vederci inerti e silenti innanzi alle violazioni dei diritti umani, che si traducono in morti comminate da uno Stato dittatoriale;
si ritiene che il Governo, a partire dal caso di Ahmadreza Djalali, debba adoperarsi per ottenere il rispetto dei diritti umani anche in Iran,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario investire della situazione l'ambasciatore italiano a Teheran, al fine di scongiurare l'esecuzione della pena di morte inflitta a Ahmadreza Djalali;
se voglia sospendere unilateralmente le relazioni economico-commerciali con l'Iran per sostenere concretamente l'azione diplomatica e indurre il Governo iraniano a dare una soluzione positiva al caso;
se non ritenga opportuno attivarsi presso le sedi internazionali competenti, per ottenere un'azione congiunta, al fine di far conoscere e interrompere il caso di lesione di diritti umani del dottor Djalali;
se non ritenga opportuno proporre nelle medesime sedi, e in particolare al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, la richiesta di una risoluzione che contenga ulteriori sanzioni economiche nei confronti dell'Iran;
se non ritenga necessario investire della situazione anche l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini;
se ed eventualmente quali ulteriori iniziative intenda porre in essere per salvare la vita del dottor Djalali.

(4-08298)

DIVINA - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:

dopo 17 anni di elusione di legge (*ex art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 334 n. 2000*), per effetto della sentenza del TAR Lazio n. 01439/2016 del 2 febbraio 2016, relativa alla *class action*, N.R.G. 7489, promossa dagli ispettori, *ante* decreto legislativo n. 197 del 1995 nei confronti del Ministero dell'interno, alla Sezione II, art. 2, lettera *t*) del decreto legislativo n. 95 del 29 maggio 2017, (attuativo della legge delega Madia 7 agosto 2015 n. 124) è stato istituito il nuovo "Ruolo Direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato";

il ruolo direttivo ad esaurimento sostituisce l'abrogato ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, già istituito 17 anni fa con l'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 334 del 2000, ma mai costituito a causa della mancata, inopinata, bandizione dei previsti concorsi, *ex art. 25*;

il ruolo direttivo ad esaurimento non è rispondente agli auspici degli ispettori della Polizia di Stato, *ex legge n. 121 del 1981*, così come contenuti nella domanda N.R.G. 7489 al TAR Lazio, in quanto, dopo ventidue anni, non sana nulla e non restituisce agli aventi diritto nemmeno le stesse *chances* di cui

sono stati privati 17 anni fa, per effetto della mancata costituzione del ruolo direttivo speciale, peraltro già all'epoca introdotto con un ritardo quinquennale, dopo che gli stessi, con il decreto legislativo n. 197 del 1995, furono retrocessi e demansionati, mentre tutte le altre forze di polizia militari e civili erano già dotate di proprio ruolo direttivo speciale con organici riservati ai sottufficiali, i quali, lo si rammenta, erano tutti subordinati gerarchicamente, funzionalmente ed economicamente agli ispettori di polizia, *ex lege* n. 121 del 1981;

il ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, istituito nel 2000 prevedeva uno sviluppo di carriera fino alla qualifica di vice questore aggiunto (*id est* tenente colonnello), e trattamento economico da colonnello dopo 13 anni, mentre il ruolo direttivo ad esaurimento odierno (decreto legislativo n. 95 del 2017), prevede uno sviluppo massimo di carriera fino all'inferiore qualifica di commissario capo (*id est* capitano, con, quindi, due gradi in meno e senza salto esponenziale economico nella dirigenza);

il nuovo ruolo direttivo ad esaurimento non risponde allo spirito di equiordinazione indicato nella legge delega Madia, considerato che i sottufficiali di altre forze di polizia militari e civili, che dal 1995 in poi sono transitati nei rispettivi ruoli direttivi speciali, e che all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 rivestivano la qualifica di maggiore o di tenente colonnello, oggi sono stati dirigenzializzati;

l'odierno concorso "per titoli" del ruolo direttivo ad esaurimento a differenza di quanto comunicato dal Ministro in indirizzo con risposta del 14 aprile 2017 all'interrogazione 4-14902 presentata alla Camera dei deputati, prevede per i candidati (tutti ultracinquantenni) sia esami psicoattitudinali, individuali e di gruppo, che esami finali di profitto;

il transito dei candidati dall'attuale qualifica di sostituto commissario coordinatore a vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento determinerà una retrocessione economica dei vincitori, in quanto passeranno dal parametro stipendiale n. 148 al n. 136,75 e, l'assegno *ad personam* riassorbibile previsto dalla norma a compensazione dell'arretramento, coprirà solo le voci "fisse e continuative" e quindi solo parte del reddito mensile derivante dall'attività operativa;

per effetto dell'età avanzata degli ispettori destinatari del concorso per l'odierno ruolo direttivo ad esaurimento, tutti ultra cinquantenni (in gran parte 57-58 anni), i candidati non faranno in tempo a sviluppare la teorica carriera prospettata dalla norma e costituita da due avanzamenti, stante l'obbligatoria frequenza di uno dei cinque distinti corsi bimestrali previsti, distanziati l'uno dall'altro di "almeno sei mesi", ed essendo quindi predestinati a rimanere matematicamente vice commissari (*id est* sottotenenti) per alcuni anni con ulteriori danni economici, che ne deriveranno anche per il TFS (trattamento di fine servizio);

il concorso per il ruolo direttivo ad esaurimento, pubblicato sul supplemento straordinario n. 1/29-*bis* del bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, in data 12 ottobre 2017, a chiusura dell'ultra ventennale questione, non prospetta nemmeno il riconoscimento di una minimale decorrenza giuridica capace di compensare l'enorme danno causato agli interessati, dall'amministrazione che hanno servito per oltre 35 anni, quando però, la stessa amministrazione, ha già applicato e sta applicando per tutti gli altri ruoli la giusta "regola dell'annualità" a ritroso, talora andando indietro anche di decine di anni nel riconoscimento della decorrenza giuridica;

le Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 4a (Difesa) del Senato colsero per tempo molte criticità *ex ante* e le formalizzarono nella "raccomandazione" in data 11 maggio 2017 all'attenzione del Governo e quindi del Ministro dell'interno, riferita allo schema di decreto legislativo n. 395: "valuti il Governo, (...), di tenere conto della posizione giuridica differenziata in cui si è venuto a trovare il personale della Polizia di Stato che alla data del 31 agosto 1995 rivestiva una delle qualifiche dell'originario ruolo degli ispettori e alla data del 1° gennaio 2017 prestava servizio con la qualifica di ispettore superiore s.u.p.s. "sostituto commissario" e che per effetto della mancata indicazione dei concorsi *ex* articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è risultato privato della possibilità di progredire gerarchicamente nel superiore ruolo direttivo, come invece regolarmente avvenuto per il personale degli altri Corpi di polizia civili e militari e per le Forze armate, prevedendo altresì che, a seguito del concorso per titoli, acceda integralmente e direttamente, anche in sovrannumero

riassorbibile rispetto alle 1.500 unità indicate (le 300 ulteriori alle 1.500 sono destinate a sanare altra posizione soggettiva), alla qualifica di commissario capo del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2017 e decorrenza economica dal 1° gennaio 2018",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di voler correggere almeno in parte l'illustrata, ad avviso dell'interrogante, iniqua e penalizzante, situazione contenuta nella Sezione II, art. 2, lettera *t*) del decreto legislativo n. 95 del 2017, attraverso un provvedimento legislativo di pari rango, ovvero mediante emanazione del decreto legislativo correttivo, così come previsto e disciplinato dalla legge delega Madia n. 124 del 2015 art. 8, comma 6, per l'introduzione, con la massima urgenza consentita, della correzione dell'art 2, comma 1, lettera *t*), numero 1:

a) inserendo nel quarto periodo, dopo la frase "al termine del periodo applicativo" la seguente espressione: «i Vice Commissari vengono nominati Commissari» (operazione correttiva pressoché a costo zero);

b) sostituendo il successivo, quinto periodo, con il seguente: «il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alla qualifica di commissario capo»;

c) riconoscendo, mediante l'applicazione della "regola dell'annualità", una decorrenza giuridica alla qualifica di vice commissario, capace di compensare, almeno in parte, l'enorme danno causato agli interessati;

d) in subordine, prevedendo almeno che ai candidati, che per ragioni anagrafiche o di forza maggiore, non riuscissero a raggiungere la qualifica apicale, sia conferita la qualifica di commissario capo (*id est* capitano) con decorrenza dal giorno precedente alla collocazione in quiescenza per raggiunti limiti di età.

(4-08299)

COMPAGNA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno* - Premesso che:

la situazione delle aree colpite dal sisma del centro Italia e in particolare nelle Marche, presenta notevoli criticità; non può non essere vista con preoccupazione la sequenza delle dimissioni del capo dipartimento della protezione civile Curcio e la sostituzione del commissario straordinario Errani con il Sottosegretario De Micheli;

le casette Sae (soluzioni abitative di emergenza) finora consegnate agli sfollati delle quattro Regioni sono soltanto 966 rispetto alle 3.699 ordinate dai 51 comuni delle 4 regioni colpite dal sisma;

nelle Marche ne sono state consegnate soltanto 175 rispetto alle 1.843 ordinate per le esigenze di 29 comuni;

si registrano forti ritardi nel processo di smaltimento delle macerie; 150.000 tonnellate di macerie smaltite rispetto al totale di 1.300.000;

manca un reale coordinamento tra i diversi soggetti impegnati nella fase della ricostruzione, venendo meno ogni visione di insieme, ogni capacità progettuale, in grado di alleviare le sofferenze della gente attraverso una semplificazione delle procedure burocratiche per agevolare la ricostruzione;

la vicenda di Giuseppina Fattori, la nonnina di 95 anni, sfrattata a Fiastra, dalla sua casetta di legno a causa di una insanabile violazione del vincolo paesaggistico, è la chiara dimostrazione della incapacità di affrontare i reali bisogni delle popolazioni, a conferma di un orientamento volto più alla tutela dell'ambiente che non delle persone, nonostante un territorio devastato dal sisma; è stata infatti creata nella edificabilità una distinzione tra vincoli per i privati e deroga per il soggetto pubblico; nella vicenda di Giuseppina Fattori il decoro delle persone viene umiliato da regole che dovrebbero valere non in casi eccezionali come il terremoto;

dopo le dimissioni del sindaco, il comune di Ussita, in particolare, è in regime commissariale dal mese di giugno 2017 nella persona del commissario prefettizio, Mauro Passerotti;

a seguito degli eventi sismici, il Governo ha adottato provvedimenti per fronteggiare l'emergenza anche attraverso maggiori dotazioni di personale laddove nel comune di Ussita sono state operate ben 9 assunzioni di personale prevalentemente per gli uffici tecnici, di cui un istruttore amministrativo a tempo pieno e determinato; 4 istruttori direttivi tecnici a tempo pieno e determinato e 2 istruttori tecnici a tempo pieno e determinato e altre 2 assunzioni nell'ambito di quelle autorizzate dalla Regione

Marche, sono previste per i prossimi mesi;

nonostante così ingenti dotazioni di personale, non si riscontrano significativi progressi nello smaltimento delle pratiche amministrative, soprattutto nelle notifiche delle schede Fast, senza le quali si blocca tutto il processo della ricostruzione; la notifica della scheda Fast è essenziale e propedeutica alla predisposizione della scheda Aeres e questa per la definizione di singoli progetti da parte dei soggetti interessati;

si registra uno scarso coordinamento tra i diversi soggetti Stato, Regione e Comuni. Tale circostanza è evidenziata a quanto risulta all'interrogante dalle spese per la messa in sicurezza della chiesa di S. Andrea a Calcara di Ussita, laddove la Regione ha tagliato e non riconosciuto i preventivi iniziali di spesa di 70.000 euro circa su 290.000.000, quasi del 25 per cento. Se ne deduce che vi è scarso dialogo tra regione e comune, nella predisposizione degli atti amministrativi, costringendo a doppie delibere con uno spreco di risorse umane e finanziarie a tutti i livelli;

la definizione delle schede Fast, secondo quanto pubblicato e verificabile sul sito *on line* del comune di Ussita, presenta molti aspetti di opacità, soprattutto per quanto attiene ai conflitti di interesse nelle posizioni dell'ex sindaco e dell'ex vicesindaco, amministratore quest'ultimo di numerosi condomini; da metà agosto ad oggi sono state notificate soltanto 60 schede Fast. Praticamente una media di 1,5 al giorno;

soltanto in data 4 ottobre 2017, veniva pubblicato sul sito del comune un avviso con il quale si modificava l'*iter* delle notificazioni delle schede Fast. Dopo uno scambio epistolare tra Comune di Ussita e Ufficio della ricostruzione si arrivava a dare un nuovo significato alla parola "comunicazione", come indicato nell'ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2016 del Commissario alla ricostruzione del sisma centroitalia. Dunque, a 10 mesi dall'ordinanza, si raggiungeva lo straordinario risultato di alleggerire il lavoro degli uffici comunali, scaricando sui terremotati l'onere di produrre la documentazione catastale;

solo domenica 15 ottobre, solo a distanza di quasi un anno, è stato inaugurato un centro commerciale; il Comune di Ussita è proprietario di un impianto fotovoltaico da 650 KWp, acquistato dalla Solar Green Technology SpA di Milano, al prezzo di 2.320.000 euro, più iva, con un contratto con Unicredit *leasing* ubicato nel comune di Filottrano (Ancona), collegato alle reti Enel fin dal maggio 2011, per il quale paga 17.922 euro di Imu,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga che lo stesso commissario prefettizio assicuri nello svolgimento dei suoi compiti il tempo adeguato ad affrontare le complesse situazioni di un comune colpito pesantemente dal sisma; quali azioni intenda svolgere affinché la produttività del settore tecnico del comune di Ussita sia adeguata al personale in forza in quel comune;

in quali tempi preveda di completare la notifica delle schede Fast rispetto all'ingente patrimonio immobiliare del comune in ragione della prossima scadenza del 31 dicembre 2017, che rischia di impedire l'accesso ai contributi alla ricostruzione;

se sia stato rispettato il cronoprogramma del completamento e disponibilità delle casette Sae annunciato dal Governo, per i comuni dell'Alto Nera e per Ussita in particolare;

quale sia lo stato del cimitero monumentale di Ussita, quali gli interventi finora realizzati, quali i programmi di ricostruzione, quali i tempi per consentire l'agibilità dei luoghi o di parte di essi;

quali siano gli orientamenti del commissario prefettizio rispetto alle società partecipate del comune di Ussita, considerato che il sisma ha modificato profondamente il modello di sviluppo e impone l'esigenza di concentrare tutte le risorse disponibili, anche attraverso l'alienazione di *asset*, esaltazione del capitalismo municipale, nella valorizzazione del territorio comunale e in particolare sugli impianti sciistici, la risorsa più rilevante per la ripresa economica e del tessuto produttivo - turistico, non solo del comune di Ussita, ma anche dei comuni limitrofi del parco dei Monti Sibillini e della Regione Marche;

quali siano le ragioni per le quali durante il regime commissariale, il 27 luglio 2017, sia stata pubblicata una determina, la n. 53, risalente al periodo del sindaco dimissionario, relativa al mancato

rispetto dello *standard* individuale definito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;

se non ritenga che nei piccoli comuni possano venire meno i principi della neutralità, della trasparenza e dell'imparzialità, così come sancito dalla Costituzione e si formino sacche di privilegio e consorterie che gettano ombre sull'intero processo della ricostruzione *post* sisma;

quali azioni intenda promuovere per coordinare l'attività dei diversi soggetti impegnati nella ricostruzione ed evitare una pericolosa deresponsabilizzazione a tutti i livelli di governo;

quali siano le valutazioni rispetto alla corretta interpretazione della parola "comunicazione", così come indicato, che solleva il comune o i comuni alla notifica, al fine di evitare che le pratiche possano essere coerenti con le disposizioni legislative e amministrative, evitando ulteriori oneri burocratici;

quali siano, alla luce delle problematiche esposte, le valutazioni rispetto all'operato e ai risultati finora raggiunti dal commissario prefettizio.

(4-08300)

BARANI - *Ai Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico* - Premesso che per quanto risulta all'interrogante:

la CLP è una società titolare di plurimi contratti di servizio pubblico di trasporto-*tpl*, per oltre 10 milioni di chilometri con la Regione Campania, la Città Metropolitana di Napoli e altri enti locali;

essa è stata raggiunta da una prima informativa interdittiva nel 2013 (prot. n. 82713 del 30 luglio 2013), in cui la prognosi di pericolo di condizionamento mafioso sarebbe fondata sui rapporti personali intercorsi tra tale Giacomo Terracciano e un socio e dirigente di C.L.P. Tali rapporti risalirebbero al 2007 e sarebbero rappresentati da una semplice manifestazione interesse da parte dei Terracciano a condurre in locazione un immobile, in occasione dell'acquisto da parte del socio CLP, facendo sorgere il sospetto di schermare gli interessi del *clan* Terracciano, attivo sul territorio della Toscana;

l'Ufficio territoriale del Governo di Napoli, in prosieguo, ha confermato la misura di rigore in danno di C.L.P., con atto del 17 settembre 2014 (prot. n. 1/247/Area I/TER/OSP);

la famiglia del socio in CLP è stata indicata, nelle prime due interdittive, quale fonte passiva del pericolo di condizionamento mafioso (per i rapporti con soggetti controindicati) e non come direttamente contigua ai *clan*;

la CLP, nel frattempo, ha proseguito nella gestione del servizio di trasporto pubblico locale, essendo prevalente l'interesse pubblico alla continuità del servizio;

il prefetto di Napoli, con decreto n. 24535 del 25 febbraio 2015, successivamente ha disposto la gestione straordinaria dei contratti in essere, nominando due amministratori straordinari, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014: il servizio di trasporto pubblico locale è stato espletato, quindi, per il tramite di una gestione straordinaria;

il commissariamento è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2016;

il procedimento amministrativo, che ha condotto alla ad avviso dell'interrogante gravissima misura di nomina di ben due amministratori straordinari e di spossessamento della gestione aziendale, non ha garantito alcun effettivo e reale contraddittorio procedimentale e ha completamente vanificato il diritto di difesa; successivamente, la società non è stata ammessa a partecipare alla Conferenza di Servizi, che si è svolta, senza contraddittorio, in aperta elusione delle garanzie di procedimento e di difesa;

l'amministrazione prefettizia, la gestione straordinaria, la sospensione dei poteri degli organi sociali (vero e proprio "commissariamento") sono misure che hanno lo stesso contenuto delle sanzioni cautelari previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 o delle sanzioni interdittive previste dal codice penale o della nomina di un amministratore giudiziario, in sede di prevenzione penale (art. 32 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

si tratta di misure, dunque, che rientrano a pieno titolo tra le cosiddette sanzioni penali, *ex art. 6* della convenzione CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo), a cui vanno ricollegate garanzie personali e processuali, tra cui, prima di tutto, l'effettività del contraddittorio;

secondo l'interrogante, si profila la radicale arbitrarietà dell'assiomatica premessa, che ha introdotto invece un inammissibile automatismo tra l'informativa interdittiva ed il commissariamento, proponendo una lettura abrogativa della gradualità, proporzionalità e ragionevolezza delle misure straordinarie (sulla base della gravità dei fatti), in tema di informative antimafia;

i commissari straordinari si sono avvalsi anche degli organi ordinari (di CLP) a cui, nel tempo, hanno richiesto anche anticipazioni per liquidazione degli stipendi al personale impiegato nei contratti di trasporto pubblico locale;

la CLP ha presentato una duplice istanza di aggiornamento antimafia, ai sensi dell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011, essendo oramai rimossi i precedenti fattori di criticità;

la CLP ha rimosso qualsiasi cointeressenza economica o societaria con il socio in questione rilevandone persino il pacchetto azionario;

il nuovo socio unico ha nominato un nuovo amministratore, nella persona del dottor Gaetano Mirabella, che da anni ricopre incarichi di amministratore giudiziario di beni confiscati alla camorra, rivestendo qualità di straordinaria affidabilità morale e professionale;

il Tribunale di Prato, fin dal 2013, ha escluso qualsiasi perdurante contiguità tra Giacomo Terracciano e i *clan* e, perfino, con soggetti pregiudicati ordinari, accertando la carenza di qualsiasi forma di pericolosità sociale, rendendo del tutto assurdo pericoli di infiltrazione della camorra nella CLP;

il prefetto di Napoli, tuttavia, pochi giorni prima della scadenza della gestione straordinaria, con provvedimento del 7 dicembre 2016, ha definito negativamente il procedimento di aggiornamento antimafia considerando addirittura la famiglia cui apparteneva il socio incriminato contigua ai *clan* e, nel contempo, con successivo provvedimento del 27 dicembre 2016, ha prorogato il commissariamento, ex art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, fino al 31 dicembre 2017;

la conferma dell'interdittiva è stata assunta nonostante entrambi i commissari straordinari, nel corso del tempo, avessero collaborato con gli organi ordinari della CLP, escludendo ogni pericolo attuale e benché avessero espressamente dichiarato al prefetto di Napoli, con nota del 7 dicembre 2016, di non aver subito alcuna forma di condizionamento;

la estemporanea "riqualificazione" nella più grave ed autonoma figura dei soggetti contigui ad un *clan*, rispetto alle prime due misure interdittive che li rileva solo come fonte passiva del pericolo di condizionamento mafioso, contrasta con i tipici istituti, che regolano la prevenzione antimafia (art. 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011) e con i principi in tema di contiguità ad organizzazioni, di stampo mafioso, radicati nell'ambito del diritto penale, da cui sono integralmente mutuati nel campo della prevenzione amministrativa;

la dirigenza aziendale è oggi esercitata da una *governance* costituita nel 2017 mediante un comitato di coordinamento esecutivo cui partecipano l'amministratore prefettizio, dottoressa Paola Maddalena, l'amministratore unico, dottor Gaetano Mirabella, e il Procuratore, dottor Francesco Viale;

a quanto risulta all'interrogante la Prefettura di Napoli ha ignorato e continua ad ignorare che la CLP ha adottato, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001 un MOG (modello di organizzazione e gestione) e ha istituito un organismo di vigilanza fin dal 2 gennaio 2014. Come è noto, un organismo di vigilanza, istituito ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, unitamente all'adozione del modello di organizzazione e gestione (MOG), al fine di definirne i valori di riferimento e controllarne l'osservanza, rappresenta un impermeabile presidio di legalità e trasparenza nella gestione aziendale di una società. Di detto organismo non vi è traccia nella relazione prefettizia;

nel caso in specie il MOG adottato dalla CLP, è conforme, sia nelle linee guida che nel contenuto, al codice ANAV (associazione di categoria), sentiti i Ministeri concertanti e la Consob, che è stato approvato dal Ministero della giustizia dopo il processo di controllo disposto dagli articoli 5 e seguenti del decreto ministeriale n. 201 del 26 giugno 2003 e giudicato idoneo al raggiungimento dello scopo di prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001;

considerato che:

la persistente sussistenza di elementi dai quali desumere la potenziale patologia della compagine sociale della CLP riposa in larga parte sulle considerazioni rese nella sentenza della Corte di Appello

di Firenze n. 18/15 del 27 aprile 2016, con la quale si confermava la confisca del citato bene immobile, idoneo al raggiungimento dello scopo di prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Anzi, come si evidenzia dalla lettura della decisione, i supremi giudici hanno censurato la logicità del ragionamento seguito dalla Corte di merito, proprio con riferimento alla sussistenza dei denunciati legami malavitosi su cui riposa l'intero impianto della misura cautelare;

le autorità di pubblica sicurezza erano comunque tenute ad espletare "un'ulteriore fase istruttoria e momento valutativo, che qualifichino la sussistenza, in concreto, del tentativo di infiltrazione mafiosa nell'impresa soggetta a verifico antimafia" (si veda la decisione Consiglio di Stato, Sez. III, n. 203 del 2013). L'esigenza di bilanciare la libertà dell'attività di impresa con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, infatti, impone al prefetto di accertare che anche le cosiddette situazioni spia abbiano il "carattere dell'attualità" e siano, quindi, idonee a documentare la sussistenza di una "situazione (attuale) di esposizione dell'impresa al condizionamento da parte della criminalità organizzata" (si veda in termini, la decisione del Consiglio di Stato citata);

le recenti misure di commissariamento, introdotte dall'art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, inoltre, non sono compatibili con i diritti fondamentali dell'art. 6 della CEDU e con i diritti costituzionali, riconosciuti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione;

tutte le misure di nomina di un organo straordinario e di spossessamento gestionale, finora prescritte dall'ordinamento nazionale, infatti, hanno riservato ad un giudice "terzo" ed indipendente il potere di disporre la nomina di un amministratore giudiziario (art. 34 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di un commissario giudiziario (art. 15 del decreto legislativo n. 231 del 2001), o di un organismo di controllo (art. 34 del decreto legislativo n. 159 del 2011), al pari della gestione pubblica di imprese in crisi, per salvaguardare interessi sociali rilevanti e primari (si veda l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo n. 270 del 1999 in tema di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza);

l'art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014, invece, sia in tema di lotta alla corruzione, sia in materia di prevenzione antimafia, arbitrariamente ha riservato il potere straordinario di commissariamento di una impresa al presidente dell'ANAC ed al prefetto, ovvero ad autorità amministrative, senza il decisivo intervento di un "giudice terzo" e senza le prescritte garanzie di procedimento e di tutela del diritto di difesa;

il commissariamento di imprese interdette, al pari delle speculari misure straordinarie, previste dal decreto legislativo n. 231 del 2001 e dell'art. 31 del decreto legislativo n. 159 del 2011, infatti, è tipica misura afflittiva che rientra, a pieno titolo, nella cosiddetta materia penale, di cui all'art. 6 della CEDU, e ricollega ineludibili garanzie personali e processuali, con conseguente diritto dell'indagato ad essere esaminato equamente da un tribunale indipendente ed imparziale, precostituito per legge, previa garanzia del diritto di difesa;

l'attribuzione del potere di nomina di un organo straordinario, con poteri di sostituzione, in favore di un'autorità amministrativa, non giurisdizionale, per di più, sulla base di presupposti vaghi, indeterminati e discrezionali (ipotesi corruttive o informativa antimafia), senza garanzia del diritto di difesa, sicuramente viola l'art. 6 della CEDU e gli articoli 24 e 111 della Costituzione, non garantendo ai cittadini ed alle imprese il fondamentale diritto di difesa e di essere giudicato da un organo di giustizia, terzo ed imparziale e precostituito per legge;

inoltre, la linea della Prefettura di Napoli, secondo la quale il sequestro di prevenzione antimafia è cosa ben diversa dal sequestro preventivo penale, non può portare che a conseguenze a giudizio dell'interrogante assurde e non consone ai principi costituzionali;

la Prefettura sostiene, infatti, che per adottare un provvedimento l'autorità giudiziaria ha bisogno di prove di responsabilità penale, mentre di dette prove ne può fare a meno l'autorità amministrativa;

in definitiva la Prefettura di Napoli asserisce che un'informativa antimafia non può in alcun modo essere sindacata, essendo configurata come riservata unitamente a tutta la documentazione sulla quale si basa: del diritto costituzionale di non essere sottratti al giudice naturale non vi è considerazione;

la Commissione ministeriale "Fiandaca", presieduta dall'omonimo docente di diritto penale, ha

consegnato una relazione di notevole impatto economico e sociale assegnando all'impresa un ruolo attivo nel contrasto alla mafia. Le proposte di riforma, avanzate dalla Commissione, sono relative al tema di reati anticorruzione e auto riciclaggio; si prevedono, infatti, soluzioni innovative in materia di prevenzione delle infiltrazioni mafiose nelle imprese, nella fattispecie, che riguardano l'istituto dell'amministrazione giudiziaria e le misure interdittive prefettizie. Per decenni le aziende si sono ritrovate ad essere vittime, non solo di apparati mafiosi, ma anche di un complesso sistema burocratico, poco sensibile a chi svolge attività d'impresa, anche nei casi in cui l'imprenditore cerchi seriamente di applicare le istruzioni del decreto legislativo n. 231 del 2001. Con la relazione della Commissione Fiandaca si prospettava un decisivo cambiamento in termini economico-sociali, grazie anche ad un'eventuale introduzione dell'istituto del controllo giudiziario, che ha la finalità, non solo di sottrarre la gestione all'impresa, ma di sviluppare, anche, una nuova forma di tutoraggio presso le imprese che saranno riorganizzate in funzione del rispetto della legge, evitando così il sequestro. "Il Prefetto, dunque, ha l'obbligo di concedere la possibilità all'impresa di essere ascoltata prima che si possa procedere all'emanazione di una sanzione interdittiva, evitando in tal modo di travolgere completamente l'attività e il buon nome dell'azienda". Il controllo giudiziario può essere considerato, quindi, come una *chance*, per chi è colpito da un decreto interdittivo, consentendo all'impresa di poter tornare a riavviare la propria attività e di trovare nuove vie d'uscita, soprattutto in casi di errore o momentanee difficoltà aziendali;

in particolare, la Commissione ministeriale, incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata considerava "antiquato e distonico rispetto ai principi fondamentali della giurisdizione il potere di esercitare autonomamente l'azione di prevenzione in capo ad autorità di polizia" e pertanto proponeva la piena giurisdizionalizzazione del processo di prevenzione e di interdittive antimafia e la sua qualificazione come processo di cognizione finalizzato ad una statuizione definitiva destinata ad incidere su diritti fondamentali come la libertà personale e la proprietà;

infatti, la Commissione notava che "senza nulla togliere alla competenza professionale e all'efficacia dell'azione delle forze di polizia, l'esperienza pratica insegna quanto sia controproducente la mancanza di coordinamento effettivo delle forze investigative, foriera di dispersione di energie, sovrapposizioni di competenze e duplicazioni di indagini, sovente sfocianti in una duplicazione dello stesso esercizio dell'azione di prevenzione. Il tutto senza considerare l'opportunità che, anche nella fase delle indagini di prevenzione - fase preliminare di un procedimento destinato a incidere sulla libertà e sulla proprietà - le attività siano controllate, coordinate e sviluppate sotto il controllo diretto del Pubblico Ministero"; la raccomandazione era di "una maggiore cura per l'oggetto prezioso che si sta maneggiando, l'imprenditoria privata, e coniugare la lotta alla mafia con le finalità del bene comune, correggendo ogni superfetazione che può definirsi quanto meno discrezionale- e che rende impossibile la certezza di poter lavorare in pace",

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano opportuno che, nell'operare in materia di interdittive antimafia, la Prefettura tenga sempre presente l'esigenza di bilanciare la libertà dell'attività di impresa con la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenendo in debito conto che le cosiddette situazioni spia devono avere il "carattere dell'attualità" e siano, quindi, idonee a documentare la sussistenza di una "situazione (attuale) di esposizione dell'impresa al condizionamento da parte della criminalità organizzata";

se corrisponda al vero che in materia di prevenzione antimafia viene arbitrariamente riservato il potere straordinario di commissariamento di una impresa al presidente dell'ANAC e al prefetto, ovvero ad autorità amministrative, senza il decisivo intervento di un "giudice terzo" e senza le prescritte garanzie di procedimento e di tutela del diritto di difesa;

se corrisponda al vero che le misure di commissariamento, attuate a parere dell'interrogante con inammissibile automatismo tra l'informativa interdittiva ed il commissariamento, propongono una lettura abrogativa delle disposizioni di legge in ordine alla gradualità, proporzionalità e ragionevolezza delle misure straordinarie (sulla base della gravità dei fatti), in tema di informative antimafia, e non

sono compatibili con i diritti fondamentali sanciti dall'art. 6 della CEDU e con i diritti costituzionali, riconosciuti dagli articoli 24 e 111 della Costituzione;

se siano a conoscenza della linea adottata dalla Prefettura di Napoli, ossia che, per adottare un provvedimento, l'autorità giudiziaria ha bisogno di prove di responsabilità penale, mentre di dette prove ne può fare a meno l'autorità amministrativa;

se si ritenga giusto e opportuno ignorare l'esistenza di una sentenza della Corte di cassazione;

se corrisponda al vero l'assoluta ignoranza di una disposizione legislativa, quale quella contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001 nella parte in cui dispone che il MOG (modello di organizzazione e gestione) e la conseguenziale istituzione di un organismo di vigilanza sia strumento idoneo al raggiungimento dello scopo di prevenzione dei reati;

se le conclusioni cui è addivenuta la Commissione "Fiandaca" siano ancora attuali e quali modifiche legislative si stiano approntando da parte del Governo, al fine di rendere la normativa antimafia rispettosa dei principi costituzionali.

(4-08301)

[LUCHERINI](#), [PEZZOPANE](#), [CALEO](#), [GIACOBBE](#), [PIGNEDOLI](#), [SANGALLI](#), [AMATI](#), [Stefano ESPOSITO](#), [SCALIA](#), [ASTORRE](#), [BERTUZZI](#), [VALENTINI](#) - *Ai Ministri dell'interno e per lo sport*

- Premesso che il 22 ottobre 2017, mentre era in corso la partita di calcio Lazio-Cagliari, nello stadio Olimpico di Roma sono state affisse immagini ritraenti, in modo offensivo, il volto di Anna Frank, vittima dell'olocausto nazista. Il gesto costituisce un'ineffabile offesa morale sia per le comunità ebraiche sia per i valori costituzionali di solidarietà, tolleranza e pieno rispetto della persona umana, affermati con decisione ed inequivocabilmente nella nostra Costituzione, nata proprio dalla lotta contro il fascismo e il razzismo;

considerato che:

ciò è avvenuto nonostante il giudice sportivo avesse deciso la chiusura, per due turni, della curva di riferimento dei sostenitori della Lazio, proprio a causa di cori razzisti avvenuti durante la precedente partita Lazio-Sassuolo e diretti contro alcuni giocatori di colore del Sassuolo, anche bocciando il ricorso da parte della società sportiva Lazio. Quest'ultima ha, infatti, consentito l'accesso allo stadio Olimpico agli abbonati del settore (curva nord) dal quale erano provenuti i cori razzisti, mediante un'operazione commerciale di vendita del biglietto alla cifra simbolica di un euro;

quanto è accaduto domenica 22 ottobre rappresenta un fenomeno tutt'altro che isolato e circoscritto: negli stadi di calcio, sono sempre più frequenti manifestazioni da parte di gruppi di sostenitori delle squadre che esaltano il fascismo, il razzismo e la xenofobia in spregio all'essenza e alla forza dei valori universali che lo sport incarna e rappresenta;

purtroppo, non sono soltanto gli stadi sportivi ad esprimere questa deriva di intolleranza razziale che sta incrinando pericolosamente il nostro tessuto sociale e minando in misura inquietante la convivenza civile;

la reazione delle autorità giudiziarie, sia ordinarie che sportive, è stata immediata. Il procuratore della federazione italiana giuoco calcio ha dichiarato, subito dopo i fatti, l'apertura di un'indagine, come pure la Digos ha tempestivamente avviato le attività investigative per arrivare ai responsabili di quell'ignobile offesa,

si chiede di sapere:

quali misure, anche di carattere preventivo, i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine contrastare fenomeni di stampo razzista nell'ambito di manifestazioni sportive al fine di restituire gli stadi italiani, e più in generale lo sport, ai supremi e universali valori di solidarietà, tolleranza e reciproco rispetto;

se non intendano sostenere una intensa campagna istituzionale, in raccordo con la federazione italiana giuoco calcio e con le altre istituzioni sportive interessate al fine di promuovere, diffondere ed affermare nei luoghi dello sport la cultura del rispetto reciproco e i valori di solidarietà e di integrazione.

(4-08302)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

3-04068, della senatrice Anitori, sull'istituzione di un ufficio del giudice di pace ad Ostia (Roma);

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-04071 e 3-04072, della senatrice Montevocchi ed altri, rispettivamente sull'annullamento della graduatoria di un concorso per un posto di insegnante presso l'Isia di Faenza (Ravenna) e sulla necessità di una nuova sede scolastica per l'istituto "Manara Valgimigli" di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena);

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-04074, del senatore Lucidi ed altri, sul fallimento delle società del gruppo Novelli;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-04066, della senatrice Pezzopane, sulla crisi dell'azienda abruzzese Intecs;

3-04067, del senatore Sacconi, sulle manifestazioni sindacali nel settore della logistica distributiva;

12^a Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-04069, del senatore Dalla Zuanna e della senatrice Cattaneo, sul rinnovo dell'autorizzazione all'uso del glifosato in agricoltura.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 900a seduta pubblica del 17 ottobre 2017, a pagina 91, sotto il titolo: "Disegni di legge, annunzio di presentazione", alla prima riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "Lepri Stefano" con le seguenti: "Lai Bachisio Silvio".

Nel Resoconto stenografico della 902a seduta pubblica del 18 ottobre 2017, a pagina 120, sotto il titolo "Regolamento del Senato, proposte di modificazione", alla prima riga del secondo capoverso, sopprimere la parola: "Zanda,".

1.5.2.3. Seduta n. 905 (ant.) del 25/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

905a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (*) MERCLEDÌ 25 OTTOBRE 2017

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente GASPARRI,
del presidente GRASSO
e della vice presidente DI GIORGI

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nel Resoconto della seduta n. 907 del 31 ottobre 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#)

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,01).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale

[SANTANGELO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SANTANGELO](#) (M5S). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica

del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,06)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2941) Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Meloni Marco; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri)*

(2621) CALDEROLI. - Modifica della normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum

(2726) BIANCONI e TORRISI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali

(2749) TREMONTI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(2762) PEPE. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

(2793) CHITI ed altri. - Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali

(2843) TOCCI. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(2876) COMPAGNA ed altri. - Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana

(2905) MAZZONI. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

(2911) MARCUCCI ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali

(2938) ROMANI Paolo ed altri. - Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)(ore 9,06)

Seguito della discussione e approvazione delle questioni di fiducia poste sugli articoli 1, 2, 3, 4 e 6

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2941, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Meloni Marco; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri, 2621, 2726, 2749, 2762, 2793, 2843, 2876, 2905, 2911 e 2938.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale, sono state respinte una questione pregiudiziale e una questione sospensiva, il Governo ha posto cinque distinte questioni di fiducia sull'approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e ha avuto inizio la discussione congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.

MUSSINI (Misto). Signora Presidente, l'Italia è una Repubblica, *res publica*, sempre meno pubblica, in cui i vantaggi vanno sempre più ai privati ed il bene pubblico è sempre meno nelle mani del pubblico; è fondata sul lavoro, un lavoro che già era in crisi e che con gli ultimi provvedimenti, approvati in questa legislatura, è stato ulteriormente massacrato come valore e non solo come entità e come quantità; arriviamo poi al *clou*, ovvero all'affermazione che la sovranità appartiene al popolo e la sovranità appartiene al popolo nella misura in cui... *(Brusio)*.

Signora Presidente, chiederei ai colleghi se potessero consentirmi di parlare.

PRESIDENTE. Prego i colleghi alla mia destra di evitare di fare capannello e di consentire alla senatrice di parlare. È un po' complicato, la prego di procedere.

MUSSINI (Misto). Questa sovranità effettivamente appartiene più ai colleghi che al popolo e apparterrà sempre meno al popolo, perché con questo disegno di legge elettorale vengono fissate delle regole d'ingaggio. Chiedo al senatore Azzollini di lasciarmi gentilmente proseguire.

Stavo dicendo che la sovranità, con questo provvedimento, sicuramente apparterrà ancora meno al popolo. Certo, quando noi siamo entrati in Senato, siamo entrati con una legge che già nel nome indicava la dignità con cui entravamo, una legge con cui non siamo stati scelti e che è stata dichiarata incostituzionale. Credo che tutti abbiamo sofferto, o almeno io ho sofferto per il fatto di non essere stata scelta e di non poter avere un'idea chiara e concreta di quante persone affidavano a me personalmente il compito di rappresentarle.

In questo disegno di legge non è previsto un voto libero. In sede di audizione ho sentito un'affermazione che mi ha fatto rizzare i capelli sulla testa, che il voto è libero.... *(Brusio)*

PRESIDENTE. Colleghi, senatore Petrocelli, senatore Sposetti, per cortesia.

MUSSINI *(Misto)*. Al senatore Sposetti interessano solo i vitalizi, della sovranità popolare gli interessa poco. *(Applausi del senatore Cappelletti)*.

PRESIDENTE. Guardi, senatrice Mussini, era soprattutto il senatore Petrocelli che faceva rumore.

MUSSINI *(Misto)*. So che il senatore Petrocelli era al suo posto, il senatore Sposetti no.

PRESIDENTE. La prego, proceda, stiamo all'argomento e rispettiamo il senatore Sposetti. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

MUSSINI *(Misto)*. No, rispettiamo la senatrice Mussini che sta parlando. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

PRESIDENTE. Ma lei si rivolge al senatore Sposetti.

MONTEVECCHI *(M5S)*. È indegna!

MUSSINI *(Misto)*. Se mi faceste andare avanti anche voi ve ne sarei grata.

PRESIDENTE. Senatrice Mussini, prosegua.

MUSSINI *(Misto)*. Spero che potrò recuperare questo tempo, ma tanto il popolo sarà massacrato comunque, che io parli o no.

Come stavo dicendo, in sede di audizione ho sentito dire che è un voto libero perché uno è libero anche di stare a casa, cioè di votare o no, e se gli fa schifo il fatto di non poter votare in modo chiaro e trasparente e indicare chi vuole che lo rappresenti, può sempre rimanere a casa sua.

Questo è il punto centrale: la sovranità, in questo Paese, non appartiene al popolo, ma ai partiti e anche ad alcuni movimenti che diventano partiti. In ogni caso non appartiene alla libera scelta e a una libera rappresentanza.

Ieri sono rimasta veramente scioccata nel sentire le parole con cui è stato ricordato Guido Rossi, che sono più o meno le seguenti: quando decidiamo se votare o no un emendamento pensiamo a quello che serve al Paese.

Questa è veramente l'evocazione di una scena surreale, perché in realtà quando decidiamo, ovvero quando decidono di votare un emendamento, lo fanno perché hanno qualcuno che dà loro un'indicazione. Il bene del Paese è veramente l'ultima delle preoccupazioni. Personalmente quando voto un emendamento cerco di capire cosa c'è scritto. Vedo che gli altri invece votano secondo indicazioni di partito. L'unico che ho visto cambiare idea è stato il ministro Orlando in Commissione (questo gli va riconosciuto), ma lui è un Ministro e magari può decidere. Si vede che tutti i *peones* che sono qua dentro non possono decidere. *(Commenti della senatrice Albano)*.

Solo che questi *peones* arrivano qui a rappresentare delle persone e si ritrovano inquadriati dentro un partito. Oggi i partiti, tutti i partiti, formulano regole d'ingaggio che sono modellate su di loro e non sugli elettori, perché nel momento in cui viene eliminata la preferenza, nel momento in cui vengono attivati meccanismi di ricasco dei voti in modo surrettizio e truffaldino, è chiaro che si inganna l'elettore. Così l'elettore è libero di non andare a votare e infatti non ci va. Ma questo ai partiti non interessa; anzi, è meglio, perché la partecipazione è qualcosa di difficilmente controllabile. Non gliene può fregare di meno se non partecipano. Il fatto che i cittadini stiano a casa non è rilevante; anzi, meno vanno a votare più sono controllabili, perché sono quelli che indirettamente o direttamente sono a libro paga, che direttamente o indirettamente dipendono dalla politica e che quindi saranno facilmente

manovrabili e calcolabili.

Questa scena surreale della libertà del voto di un emendamento ce la potremmo tranquillamente risparmiare, perché a chi è qua dentro ciò che pesa ancora di più è la gorgogliante ipocrisia con cui ci si spaccia per quello che non si è. La faccenda delle preferenze non riguarda solo l'elettore in modo diretto e quindi la possibilità di scegliere. La faccenda delle preferenze è qualcosa che riguarda ancora di più l'eletto, perché quest'ultimo sa di dipendere dalla volontà dell'elettore. Un eletto che dipende dalla volontà dell'elettore dipende meno dal capobastone, cambia poco che sia un capobastone padrone di azienda o padrone della bottega. Sempre capobastone è.

Quindi, le preferenze servono ancora di più per modellare il comportamento dell'eletto che non per dare all'elettore l'immediata libertà di scegliere. Così cadono tutti gli argomenti con cui non si vogliono concedere le preferenze, nella misura in cui sono sostenuti da una sostanziale sfiducia nei confronti del popolo e rivelano un sostanziale disamore, anzi un fastidio per tutti i meccanismi democratici. Questa sovranità deve infatti essere gestita come un patrimonio personale, perché chi è qui dentro aspira a ritornarci, a rimanerci e a esercitare del potere, perché in ben poche persone qui dentro ho visto quell'umiltà e quel rispetto per l'elettorato che è invece l'unico che può animare un amore vero per la democrazia.

Il termine della governabilità è ridicolo e grida vendetta, perché la governabilità è strettamente collegata alla percezione di fare il bene del Paese. Mi si dirà che i partiti presentano dei programmi. Bene. Al di là del fatto che non ho ancora visto nessuno qua dentro rispettare un programma, qui non c'è neanche rispetto dei principi. Faccio un esempio: sono un elettore che crede nella scuola come il polmone della crescita e dello sviluppo dei singoli cittadini e del Paese. Quindi legittimamente penso che, al di là dei programmi, se vado a votare qualcuno che parrebbe aver fatto opposizione strenua alla riforma della scuola firmata Gelmini, sicuramente otterrò qualcosa: forse non otterrò che quella riforma venga cancellata, ma che venga modificata, migliorata, che la situazione della scuola venga comunque presa a cuore. Voto e mi ritrovo la cosiddetta legge Giannini, che non solo peggiora le condizioni della legge Gelmini, ma che contraddice anche dei principi solidissimi. Non si tratta, quindi, solo di programma, ma anche di principi.

Ho fatto questo esempio, ma avrei potuto farne tanti altri. Cosa deve fare un elettore a questo punto? Di chi si deve fidare? Per quale ragione l'elettore dovrebbe essere meno capace di scegliere i suoi rappresentanti di quei segretari di partito, di quei potentati che sono all'interno dei partiti o dei movimenti che scelgono sulla base di questa incoerenza ai principi, alle dichiarazioni, alla storia stessa che ha contraddistinto prima i più vecchi e poi i più giovani al momento della loro entrata? Per quale motivo? Dov'è la ragione per cui il soggetto che appartiene al popolo dovrebbe rinunciare a scegliere? Qui dentro chi ha dimostrato di essere più capace di scegliere?

Questo è il segno della mancanza di ciò che servirebbe di più per poter stare qui dentro, cioè un amore autentico per le prime righe della Costituzione. Infatti, se la sovranità appartiene al popolo, ciascuno agisce in nome e per conto del popolo, non in nome e per conto di sé stesso, della propria struttura di partito o di movimento e per la sopravvivenza della propria visibilità e del proprio potere.

Tutto questo naturalmente non c'è nel disegno di legge in discussione. Ancora una volta viene persa un'occasione, ma non si poteva neanche immaginare che potesse essere colta. Purtroppo i cittadini confondono le persone che interpretano le istituzioni con le istituzioni stesse. Purtroppo, perché i cittadini dovrebbero essere i primi a fare questa distinzione. È un po' comportarsi come Gesù nel tempio: prendere in mano la frusta e sbattere fuori dalle istituzioni coloro che non ne sono degni. Invece saranno costretti ad accettare una legge che, dopo che le prime due affermazioni della Costituzione sono state negate, nega anche la terza.

Io, insieme ad altri, non sarò complice del presente disegno di legge per motivi forse simili e forse diversi; non ne sarò complice anche con rammarico, pensando che purtroppo il popolo non sembra molto intenzionato a riprendersi le istituzioni. Purtroppo, quella grande spinta alla partecipazione che mi aveva portato qui è finita anch'essa, si è arenata. D'altro canto il sistema è difficile da combattere, tende ad invischiare ed è molto facile essere invischiati. Bisogna ricominciare tutto da capo, forse dalla

scuola, forse dai giovani, l'unica fetta di popolo che in quest'Aula non è mai stata nominata con rispetto. Forse bisogna cominciare dalle persone che stanno peggio, forse bisogna ricominciare proprio fuori da queste Aule. (*Applausi delle senatrici Bignami e De Petris*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà.

[ROMANI Maurizio](#) (*Misto-Idv*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, la prima domanda che ci dobbiamo porre è a chi conviene il Rosatellum-*bis* e quindi chi lo voterà? Rispetto al sistema attualmente in vigore, ossia l'Italicum alla Camera e il Porcellum al Senato, debitamente rimaneggiati dalle sentenze della Corte costituzionale, questa nuova proposta riapre la porta alle coalizioni, quindi danneggia quelle forze politiche non coalizzabili (per volontà propria o altrui) come il Movimento 5 Stelle, che infatti ha già bollato questa proposta come incostituzionale, rifiutandosi anche solo di prenderla in considerazione.

Non danneggia i piccoli partiti, in teoria: anzi, alla Camera consente loro di riagganciare un partito più grande in una coalizione, magari contrattando delle candidature nei collegi uninominali (come avveniva con il Mattarellum); inoltre rende loro la vita più facile anche al Senato, persino nell'ipotesi in cui restino fuori da qualsiasi coalizione: con la legge attualmente in vigore dovrebbero superare ben l'8 per cento regionale per ottenere seggi.

La contrarietà di MDP e di Fratelli d'Italia si può invece spiegare in altro modo: essendo già certi di superare le soglie di sbarramento vigenti, contavano su un sistema per cui ciascun partito si misura da sé con il voto e, dopo le elezioni, può far pesare i suoi consensi; un sistema in cui vi siano (anche solo parzialmente) i collegi uninominali costringe entrambi a un coordinamento pre-elettorale con partiti più grandi, con cui i rapporti potrebbero essere tutt'altro che benevoli (è il caso di MDP nei confronti del PD) oppure col rischio di raccogliere le briciole in una competizione riservata ad altri (ad esempio tra Lega e Forza Italia, a scapito di Fratelli d'Italia).

Noi dell'Italia dei Valori, quando lo scorso dicembre il Capo dello Stato ha ritenuto di affidare l'incarico di Presidente del Consiglio a Paolo Gentiloni Silveri, abbiamo assunto l'impegno di mettere in sicurezza il Paese e le nostre comunità. A quel Governo è stato dato, anche grazie al nostro voto, il mandato di condurre il Paese al voto con una legge elettorale costituzionalmente legittima e omogenea per Camera e Senato. Una legge capace di eleggere un Parlamento che sia espressione dell'articolazione plurale e della complessità politica italiana. Una legge in grado di favorire le aggregazioni politiche culturalmente omogenee.

L'attuale proposta, approvata con larga maggioranza alla Camera dei deputati e in discussione in Senato, per quanto non sia esattamente quanto noi dell'Italia dei Valori e molti dei presenti in quest'Aula avremmo voluto, è fuori ombra di dubbio una sostituzione efficace del pasticcio normativo delle leggi incostituzionali preesistenti, ampiamente censurate dalle decisioni dell'Alta corte. Non dimentichiamoci che la definizione di collegi uninominali, lo sbarramento ridotto al 3 per cento e la possibilità di formare coalizioni politiche, associate all'armonizzazione dei sistemi elettivi di Camera e Senato, rappresentano indiscutibili passi in avanti.

Ho sentito parlare in quest'Aula colleghi che hanno paura che questa legge porterà a un Governo di coalizione che vedrà insieme il PD con Forza Italia e ALA; forse questo potrà essere evitato convincendo gli elettori, soprattutto i tanti indecisi e coloro che non andrebbero a votare, a premiare quelle formazioni politiche, seppure piccole, che si sono messe in coalizione con il solo intento di difendere i valori nei quali credono, fatte di persone che ci mettono la faccia, che hanno fatto in tutta onestà la loro parte e che continueranno a farla con spirito di servizio.

Ieri ho sentito alcuni colleghi, tra cui il senatore Endrizzi, che dicevano che stiamo riducendo la democrazia in un trogolo. Io per un po' ho mangiato in quel trogolo democratico del Movimento 5 Stelle e per fortuna mi sono solo intossicato e non avvelenato a morte. Egli ha anche aggiunto che il Paese è allo stremo, che saranno votate le persone che saranno disposte ad alzare la mano a bacchetta e ha chiesto se saremo disposti a entrare in queste Aule con il vestito da burattini. Ecco, vedete, questo spesso è il linguaggio che si legge sul *web*; emerge il linguaggio dell'odio, il ritratto che ne viene fuori è quello di fanatici dediti completamente alle loro idee: un fanatico il cui unico interesse è per una

fede, per un'idea; pensa di agire per il bene dell'altro, ma in realtà vuole un mondo in cui non c'è più l'altro. Le strade per uscire da tutto questo sono la buona cultura e la buona politica; in una parola, più Stato di diritto e più cultura.

In questa discussione, come in molte altre, il problema è che non si analizzano i fatti nella loro complessità, ma secondo uno schema molto semplice: chi è il colpevole, chi dobbiamo mettere alla gogna, su chi dobbiamo scaricare tutte le responsabilità. La caccia del colpevole anche quando non c'è reato è diventata la caccia principale dei *social network*, dove tutto viene vissuto come un processo con condanna annessa: il lancio delle pietre virtuali contro il reo.

Oppure quello che ho sentito dire da Crimi che dice che: «si fanno le regole in base ai sondaggi». Forse non si ricorda le regole che cambiano in corso d'opera come alle elezioni della Marika Cassimatis a Genova, seguite dal memorabile commento del professore in filosofia e storia Morra, che ha così commentato la decisione irrevocabile del capo: «La coscienza della limitatezza della nostra capacità di comprendere, cogliere, capire razionalmente, ci porta sempre più ad affiancare all'intelligenza razionale una capacità di capire attraverso la fiducia, di "intuire". La mia intuitività mi suggerisce di fidarmi di Beppe, oggi come in tante altre occasioni».

In pratica quando gli viene meno la capacità di comprendere razionalmente, si affida con la sua intuitività a Beppe Grillo, il quale da parte sua chiede ai militanti di fidarsi a prescindere. Ma è questo che il professor Morra insegna ai suoi studenti? (*Commenti della senatrice Bottici*).

Sappiamo che attualmente nessuno può fare previsioni politiche, nemmeno nel breve periodo. Il ricambio dei *leader* è rapidissimo e l'imprevedibilità è la caratteristica principale della scena politica internazionale. Tutto questo, per me, non è dovuto né a questa né ad un altro disegno di legge elettorale, ma ad un fatto ben più grave con il quale ci dobbiamo rapportare: l'imprevedibilità elettorale è dovuta al prevalere della politica digitale su quella reale. Una comunicazione iper-semplificata, sensazionalistica, ammiccante, ricalcata su quella pubblicitaria e soprattutto rivolta ad un pubblico fedele che vuole leggere quello che sa già, e cioè che: i politici sono tutti corrotti e malvagi e che Grillo ha le soluzioni per tutto, e che il Movimento 5 Stelle amministra in maniera egregia le città in cui è al governo.

La propaganda mediale e in particolare digitale del Movimento 5 Stelle è capace di produrre una dimensione immaginaria del proprio ruolo nella scena politica. Nella realtà, gli obiettivi politici del Movimento 5 Stelle non sono fatti per essere realizzati; sono polemici, senza un programma politico concreto e con il solo scopo di suscitare l'avversione per gli altri partiti (che non si preoccuperebbero dei problemi della gente). Non c'è l'obiettivo di modificare, attraverso un pensiero politico consolidato, la situazione sociale ed economica. Sono proposte politiche che potrebbero avere un seguito, ma nelle quali emerge un profondo diletterismo e, peggio ancora, l'assoluta indifferenza di portarle avanti.

Questa legge elettorale è contro il Movimento 5 Stelle e a tutti gli altri va bene? Ma non diciamo sciocchezze! Contro il Movimento 5 Stelle c'è solo il fatto che, rifiutando *a priori* ogni compromesso tattico con le altre forze politiche, nessuna delle loro proposte ha la possibilità di essere realizzata, a meno di non riuscire ad avere la maggioranza assoluta nei due rami del Parlamento alle prossime elezioni e, non avendo più visto sollevare in Aula fogli con scritto "51 per cento", credo che non ci credano neppure i più ottimisti o fanatici tra di loro.

Andremo quindi a votare con questa legge elettorale e l'estraneità del Movimento 5 Stelle alla politica gli permetterà di alimentare l'aura di partito dei veri cittadini e degli onesti, evitando le prove imposte dal mondo reale, o minimizzandole con la propaganda quando si rivelano fallimentari.

La questione seria è che l'ascesa di Grillo ha coinciso con la sparizione di qualsiasi opzione di sinistra dalla scena politica italiana. Il Movimento 5 Stelle è il sintomo, non la causa. I Cinquestelle hanno attirato gli elettori che non sopportavano più il narcisismo salottiero dei *leader*, i loro *slogan* vuoti e ciò che a suo tempo ha deluso anche me, cioè la mancanza di proposte sul lavoro, la giustizia, l'ambiente, la scuola e quant'altro. La politica si affidava ai magistrati e molti di noi si sono rivolti verso Grillo. Qualsiasi sia la legge elettorale (e - ripeto - questa è favorevole al Movimento 5 Stelle, se non altro perché hanno un tema forte per fare campagna elettorale, parlandone male e portando gente

davanti al Senato a manifestare contro) una cosa con cui dovremo comunque fare i conti è la tentazione di affidare il comando a uomini soli, in diretta comunicazione con i loro popoli, che è rispuntata in Occidente.

Questo è il vero pericolo che dovremo spiegare perché sul disinteresse della democrazia politica nascono i populismi autoritari del nostro tempo. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Micheloni. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signora Presidente, devo confessare una difficoltà. Ho tentato di preparare un intervento strutturato, ma mi sono trovato ad incontrare un limite mio. Io non riesco a ragionare su qualcosa di irragionevole. Farò allora alcune considerazioni a braccio.

Per l'insieme della valutazione su questo disegno di legge, mi riconosco nell'intervento di ieri del collega Tocci, negli inutili emendamenti e nell'inutile lavoro svolto dall'onorevole collega Chiti, che ringrazio, e nell'inutile lavoro dei miei emendamenti, per i quali non mi ringrazio. Toccherò un solo punto, prima di fare alcune considerazioni.

Per quanto concerne il collegio estero, la grande sorpresa è che in questo provvedimento se ne modifica un aspetto centrale. Si prevede che un cittadino italiano residente in Italia possa candidarsi nel collegio estero.

Negli anni passati il tema di discussione sulla modifica, da fare o non fare, alla Costituzione al fine di prevedere il collegio estero era stato proprio questo. Il compromesso che tutte le forze politiche costruirono all'epoca prevedeva un numero chiuso di parlamentari e che questi parlamentari dovessero risiedere nel collegio estero. Era il riconoscimento di una rappresentanza di comunità che vivono una realtà diversa da quella nazionale, con l'altra giusta correzione che questi eletti non devono avere lo stesso peso che hanno i cittadini che risiedono permanentemente in Italia. In effetti, se noi facessimo il rapporto numerico, oggi, se si dovesse applicare la stessa rappresentanza in vigore per i senatori e i deputati italiani, dovremmo avere trenta senatori e una sessantina di deputati. Nessun italiano all'estero nutre, neanche nell'anticamera del cervello, una idea del genere. Noi pensavamo, infatti, che il nostro ruolo qui dovesse essere un altro: quello di rappresentare una comunità e non solamente delle parti politiche.

All'epoca questo tema fu sviscerato da numerosi costituzionalisti. Non sto a citare tutti i contributi che vi ho inviato la settimana scorsa per *e-mail* e che spero abbiate controllato. Solo per il Resoconto voglio riprendere il parere di costituzionalità espresso da Carlo Fusaro, che mi sembra riassume bene tutti gli altri richiesti dall'allora ministro Tremaglia per la legge n. 459 del 2001: «Nel merito, si badi bene, evitando il rischio di candidature ad effetto che rischierebbero di svuotare la ragione stessa dell'istituzione della circoscrizione estero, portando all'elezione di personalità, magari rinomate, ma con nessun legame rispetto ai propri rappresentanti e difficilmente in grado di garantire quello specifico tipo di rapporto rappresentativo che la modificazione costituzionale, piaccia o non piaccia, ha inteso rendere possibile per dare voce alle specialissime istanze dei cittadini residenti lontano dall'Italia e per favorire il mantenimento di legami che la distanza rende più difficile da coltivare: fini per i quali sono, appunto, utili e giustificati garanzie e requisiti particolari nel pieno rispetto della Costituzione e di una interpretazione vuoi letterale vuoi sistematica, degli articoli 3, 48, 51, 56 e 57 della Costituzione». Questo era lo spirito. E con questo spirito gli italiani all'estero hanno accolto il collegio estero cercando di dare un loro contributo. Oggi tutto questo viene distrutto - non modificato - senza neanche la possibilità per noi, qui in Senato, di discutere i nostri emendamenti. Alcune modifiche potevano essere fatte a questo provvedimento, signora Presidente: ad esempio, io stesso avevo presentato un emendamento che portava alcuni miglioramenti. Questo è il motivo per il quale, insieme ad altre considerazioni generali, non parteciperò a nessun voto su questo disegno di legge.

Permettetemi ora di fare qualche riflessione. Il tentativo di candidare all'estero personalità famose non è una novità: io ho avuto l'onore di avere come avversaria Rita Pavone, che è residente in Ticino. Dopo le elezioni, siamo andati a contare i voti e ha avuto venti volte meno le mie preferenze. Abbiamo avuto anche l'onore di avere come candidato un principe, quello che ha partecipato al programma «Ballando con le stelle», che è residente a Ginevra, in una villa sontuosa: non se n'è accorto nessuno che era

candidato. Voglio dire che in Europa questi tentativi sono stati fatti. Ad ogni modo, mi preoccupa quanto ho letto sulla stampa laddove si parla dell'emendamento "salva Verdini". Il nome di Verdini non è uscito adesso; negli ambienti degli italiani all'estero, dopo il primo abbraccio di Verdini a Renzi, incominciò a circolare questa voce. Io l'ho presa per "intossicazione" e non come informazione perché non ho mai dato seguito a quelle voci, però adesso incominciano ad arrivare altre informazioni, e questo potrebbe essere uno dei motivi. Dubito che il senatore Verdini abbia bisogno di candidare se stesso in Sudamerica, perché lì è più facile manovrare che in Europa, però magari potrebbe candidare alcuni personaggi di sua vicinanza. Tuttavia, prima che il senatore Verdini paghi l'accordo con il Movimento associativo italiani all'estero (MAIE), gli consiglieri di applicare la vecchia regola del «prima vedere cammello», perché potrebbe esserci qualche sorpresa.

L'aspetto grave di questa norma non è per noi italiani all'estero perché noi, che lo crediate o no (spero possiate credermi), ci sforziamo veramente di mantenere legami con la nostra terra, con la nostra Patria. Ci sforziamo altresì a far mantenere questo legame ai nostri figli, ai nostri nipoti perché abbiamo il difetto di essere affettivamente legati all'Italia. La presenza di parlamentari esteri nel Parlamento italiano - l'ho detto più volte e lo voglio ripetere qui - non è un interesse primario della nostra gente: dovrebbe essere, e secondo me è, interesse dell'Italia.

La comunità italiana nel mondo negli ultimi dieci anni è praticamente quasi raddoppiata.

PRESIDENTE. Dovrebbe concludere, senatore.

MICHELONI (PD). Mi avvio alla conclusione, Presidente.

D'altra parte, dopo cinque fiducie, un voto finale, i tempi ristretti, gli emendamenti scritti e da buttare, credo che un po' di indulgenza, plenaria o parziale, da parte della Presidenza potrebbe esserci.

Stavo parlando del legame e dell'utilità per l'Italia. Voi parlate sempre di fuga dei cervelli. Credo che anche mio padre, che andò in Svizzera a scaricare il carbone, avesse un cervello. Tutti gli italiani all'estero hanno un cervello e quel cervello è servito all'Italia: pensiamo agli operai della Volkswagen e delle miniere belghe che hanno rimandato soldi in Italia per decenni per permettere anche il miracolo economico e costruire e sviluppare le zone depresse di questo Paese.

Quei cervelli servono oggi quando sono ricercatori e quando sono capitani d'industria che acquistano prodotti italiani. Se l'Italia non ha capito tutto questo mi dispiace e, più che per noi, mi spiace per il nostro Paese. Questa modifica costituzionale, Presidente, è stata copiata da altri Paesi; è l'unica cosa che la Francia ha copiato all'Italia. Immaginate: la Francia che copia qualcosa all'Italia; eppure lo ha fatto. Altri Paesi la stanno valutando e noi l'abbiamo distrutta. L'abbiamo distrutta, in parte per responsabilità nostra, dei residenti all'estero, ma anche perché i partiti hanno sempre e solo visto nei collegi esteri una "riserva indiana" di 18 seggi, da prendere in qualsiasi condizione e a qualsiasi costo. Questo è inaccettabile.

Mi dispiace poi che si venda questa legge dicendo che garantisce governabilità. Dalle poche cose che ho letto, ho compreso che non garantisce alcuna governabilità. Stamattina ho poi letto delle proiezioni dalle quali emerge che il mio partito al Nord addirittura scomparirà. Non so quindi cosa si possa garantire. Ricordo che la governabilità è garantita dalla politica: in Francia hanno eletto un Presidente della Repubblica e quando questo si è trovato a governare con un Parlamento di un altro colore, è stata garantita la governabilità del Paese. È la politica, e non la legge elettorale, che garantisce la governabilità. Se non siamo stati in grado di garantire la governabilità di questo Paese è responsabilità della politica e sicuramente non della legge elettorale.

Presidente, mi consenta un'ultima frase. Quando accadde il disastro di Chernobyl vivevo in Svizzera e ricordo che i Verdi fecero una maglietta recante la scritta: «Se vi è piaciuto Chernobyl, non perdetevi Creys-Malville», che era una centrale nucleare vicino a Ginevra. Con il clima che stiamo ricostruendo, mi piacerebbe scrivere su una maglietta: «Se vi è piaciuto il 4 dicembre, non perdetevi le prossime politiche». (*Applausi dai Gruppi M5S, Art.1-MDP e Misto-SI-SEL. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (M5S). Signora Presidente, è chiaro che il vostro intento è quello di salvaguardare il sistema di

potere. Un sistema di potere che non può subire alcuna microsbavatura. Avete scelto di violentare per l'ennesima volta i cittadini italiani tramite la creazione di una legge elettorale anticostituzionale, imponendo il silenzio e denigrando chi osa disquisire sul merito e propone modifiche in ossequio alla nostra Costituzione.

Volete i numeri per governare, ma avrete il caos, perché questa legge elettorale, generatrice di scelte fasulle, dove il voto dell'elettore viene completamente disatteso, è una truffa. Non si può imporre una legge elettorale con il voto di fiducia ad un Governo non eletto, creato e messo in piedi per scelte di potere e casta. Avete il terrore dei cittadini. Avete il terrore che i cittadini sovrani possano scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Avete perso il lume della ragione scrivendo un testo di legge che ha in sé numerose incongruenze. Pensate che una legge elettorale che scippi il voto ai cittadini possa assicurarvi ancora una lunga vita di potere? Siete convinti che i cittadini siano il male peggiore di questa Nazione, offesa e vituperata nel territorio, nelle coste, nei fiumi e nei mari? Ebbene, vi sbagliate. I cittadini sanno e sapranno scegliere. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marton. Ne ha facoltà.

MARTON (M5S). Signora Presidente, vorrei iniziare il mio intervento citando il collega Collina che ieri ha affermato che la legge elettorale ha l'obiettivo di trasferire in seggi il voto di 47 milioni di italiani e, come secondo obiettivo, garantire governabilità e rappresentatività. Questa legge non lo fa, senatore Collina, le do questa notizia.

Tenevo inoltre a citare anche il senatore Zeller, che ieri ha svolto un intervento che, a mio avviso, non può che definirsi vergognoso. Peccato non vederlo oggi in Assemblea, perché vorrei chiedergli cosa vi sia di democratico o cosa sia a tutela della minoranza garantirsi sette seggi con un milione di abitanti, mentre la Liguria ne ha solo otto con 1.600.000. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mi chiedo dove siano tutta questa democraticità e tutta questa tutela.

Secondo me il senatore Zeller confonde il termine «tutela» con il termine «privilegio». Se andate a vedere la composizione del Gruppo Per le Autonomie, in questo momento esso conta 18 senatori; sapete quante donne sono rappresentate, in questo momento, in tale Gruppo? Due. Il Gruppo per le Autonomie conta due donne su 18 senatori. Considerate che questa legge dovrebbe garantire - cito la senatrice Gatti - una rappresentanza di genere dal 60 al 40 per cento. Mi chiedo quale sia, allora, il disegno del Governo e della legge elettorale al nostro esame nel garantire ancora che la Südtiroler Volkspartei (SVP) abbia ancora sette seggi garantiti e nessuna donna rappresentata, in spregio alla stessa legge elettorale! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sapete perché la legge elettorale che si stava discutendo in precedenza - il cosiddetto modello tedesco - non è passata alla Camera dei deputati? Semplicemente perché il Movimento 5 Stelle e Forza Italia hanno chiesto che la legge elettorale fosse uguale in tutta Italia. Vi chiedo cosa ci sia di antidemocratico e cosa ci sia di ostativo nel far saltare una legge elettorale, chiedendo uguaglianza in tutte le Regioni. Il senatore Zeller parla a vanvera, esclusivamente per arraffare, come ha fatto in questi anni, in tutte le maggioranze cui ha partecipato. Egli non risponde alla Nazione, ma risponde esclusivamente a se stesso e basta. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

L'obiettivo reale della legge elettorale al nostro esame, come ha spiegato ieri il relatore, senatore Torrisi, è quello di mettere in sicurezza il sistema e le istituzioni. Ebbene, noi del Movimento 5 Stelle siamo quanto di più antisistema vi sia in questo momento nel Paese, nel senso del "sistema" che garantisce le *lobby*, che tutela e garantisce il potere esclusivamente a degli specifici gruppi di partiti - PD e Forza Italia - e alle varie *lobby*. Siamo contro questo sistema e siamo invece a favore delle istituzioni. Sì, noi ci crediamo nelle istituzioni, tanto che ci siamo spesi in occasione della riforma istituzionale per salvare il Senato. Noi ci crediamo e siamo sicuramente più istituzionali di tutti quelli che sono qua dentro, perché, colleghi, voi state facendo crollare le istituzioni approvando una legge di questo tipo.

Signor Presidente, mi permetta un ultimo breve commento. Non accetto assolutamente lezioni da chi si professa "professorone" e ritiene di aver fatto parte di un partito che non lo rappresentava. Ritengo che

ad una persona che ha ragion d'essere in quanto "ex" e non in quanto persona non si debba dare nemmeno una singola risposta. (*Applausi della senatrice Paglini*). Se studiasse, se avesse studiato la legge elettorale, capirebbe che il 51 per cento non garantisce la governabilità: questa persona dovrebbe anche studiare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.

LUCIDI (M5S). Signora Presidente, siamo ancora qua. Membri del Governo e "collegli" del Partito Democratico, avete fatto una cosa che abbiamo contestato molto, ovvero apporre cinque questioni di fiducia sulla terza legge elettorale di questa legislatura. Ci state impedendo sostanzialmente di parlare. Non potremo discutere sulla fiducia e allora, in situazioni del genere, il cittadino deve arrangiarsi. Non ci fate parlare sulle cinque questioni di fiducia? E allora vi faccio cinque discorsi.

Prima fiducia. Vergogna, perché siete ubriachi di Rosatellum, una legge elettorale annacquata, che noi non vogliamo bere! Siamo ancora qui a dirvi le stesse parole che abbiamo già usato altre volte, perché state nuovamente e sfacciatamente profanando le istituzioni democratiche di questo Paese. Non è bastato un *referendum* bocciato dal 60 per cento degli italiani, perché oggi siamo in Aula per discutere la terza legge elettorale di questa legislatura.

Voi del Partito Democratico, il vostro Governo e tutti quelli che lo sostengono sapete fare soltanto due tipi di leggi: quelle incostituzionali e quelle che servono a voi stessi. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Purtroppo per gli italiani, questa legge truffa, il Rosatellum, fa entrambe le cose.

Seconda fiducia. Vergogna perché siete ubriachi di Rosatellum, una legge elettorale annacquata che noi non vogliamo bere! Siamo ancora qui a dirvi le stesse parole che abbiamo già usato altre volte perché state nuovamente e sfacciatamente profanando le istituzioni democratiche di questo Paese. Non è bastato un *referendum* bocciato dal 60 per cento degli italiani perché oggi siamo in Assemblea per discutere la terza legge elettorale di questa legislatura. Voi del Governo, del Partito Democratico e tutti quelli che lo sostengono sapete fare solo due tipi di leggi: quelle incostituzionali e quelle che servono a voi stessi e, purtroppo per gli italiani, questa legge truffa, il Rosatellum, fa entrambe le cose. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Terza fiducia. Vergogna perché siete ubriachi di Rosatellum, una legge elettorale annacquata che noi del Movimento 5 Stelle e i cittadini non vogliamo bere! Siamo ancora qui a dirvi le stesse parole che abbiamo usato altre volte perché state nuovamente e sfacciatamente profanando le istituzioni democratiche di questo Paese. Non vi è bastato un *referendum* bocciato dal 60 per cento degli italiani, perché oggi siamo in Assemblea a discutere la terza legge elettorale di questa legislatura. Voi del Partito Democratico, il vostro Governo e tutti quelli che lo sostengono sapete fare solo due tipi di leggi: quelle incostituzionali e quelle che servono a voi stessi e, purtroppo per gli italiani, questa legge fa entrambe le cose. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Quarta fiducia. Vergogna perché siete ubriachi di Rosatellum, una legge elettorale annacquata che noi però non vogliamo bere! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Siamo ancora qui a dirvi le stesse parole che abbiamo già usato molte altre volte perché state nuovamente e sfacciatamente profanando le istituzioni democratiche di questo Paese. Non vi è bastato un *referendum* bocciato dal 60 per cento degli italiani (*Applausi dal Gruppo M5S*) perché oggi siamo in Assemblea a discutere sfacciatamente la terza legge elettorale. Voi del Partito Democratico sapete fare solo due tipi di leggi: quelle incostituzionali e quelle che servono a voi stessi e il Rosatellum fa entrambe le cose! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Quinta fiducia. Vergogna perché siete ubriachi di Rosatellum, una legge elettorale annacquata che noi non vogliamo bere! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Siamo ancora qui a dirvi le stesse parole che abbiamo già usato altre volte perché state nuovamente e sfacciatamente profanando le istituzioni democratiche di questo Paese. Non vi è bastato un *referendum*, con il quale il 60 per cento degli italiani vi ha bocciato, perché siamo ancora in Assemblea a discutere la terza legge elettorale di questa legislatura.

Vi dico allora, per la quinta volta: voi del Partito Democratico siete in grado di fare soltanto due tipi di leggi: quelle incostituzionali e quelle che servono a voi stessi e il Rosatellum, questa legge elettorale truffa, purtroppo per gli italiani, fa entrambe le cose! Vergogna! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 9,54)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, prima di passare al merito, vorrei parlare un po' del metodo che si è adottato in queste Aule. Non facciamo finta di non capirlo, perché ciò inevitabilmente sarà lo specchio del Paese.

In queste Aule siamo passati da un atteggiamento del tipo: «Parlate pure; tanto nessuno vi ascolterà o prenderà in considerazione» a un altro del tipo: «Non potete più parlare, perché forse vi siete accorti che, parlando, qualcuno vi può ascoltare e fare le proprie considerazioni ed essere informato». Si sa che l'informazione in questo periodo, per la maggioranza e per questo Governo, non è una cosa da tenere in considerazione, perché può diventare pericolosa. Presidente, a questo punto farei un richiamo al Regolamento - lo dico seriamente - perché non dovremmo chiamarlo Parlamento, ma "zittamento" o, come piace a voi, Zittarellum o qualcosa del genere.

Guardate che, alla luce di quanto ho detto, penso che quanto sta accadendo sia veramente drammatico, non tanto per noi, ma in considerazione di quanto si ripercuoterà inevitabilmente sul Paese.

Qui dovremmo parlare di una legge elettorale, che è lo specchio e l'emblema della democrazia e della libertà di un Paese: grazie ad essa, infatti, il popolo - ossia le persone in carne e ossa - dovrebbe andare a votare e, nella massima democrazia e trasparenza, decidere da chi farsi rappresentare; purtroppo, ancora una volta, non sarà così, ma non ne sono più nemmeno sorpreso. Poco fa ho letto una notizia a proposito dello "zittamento", non più Parlamento: praticamente l'80 per cento delle interrogazioni che proponiamo - anch'esse specchio del Paese e di democrazia - non viene preso proprio in considerazione. Quindi, tanto per riflettere (dato che a me piace confrontarmi sempre con le persone in carne ed ossa), se nel Parlamento italiano succedono queste cose, immagino cosa possa succedere nel Paese reale, a partire dai luoghi di lavoro: le persone non saranno più libere di dire praticamente nulla, se tutto questo accade nel Parlamento.

Vorrei anche fare un piccolo richiamo sulla memoria: tempo fa ho assistito ad un'iniziativa alla quale era presente l'ANPI, in cui si parlava di democrazia e libertà. Ad un certo punto un partigiano parlò dell'importanza della memoria per il nostro Paese e della differenza tra memoria e ricordi. I ricordi, a suo dire, potevano essere anche personali, ma la memoria è collettiva. Noi in Italia della memoria dovremmo veramente avere (mi si perdoni il gioco di parole) una memoria importante, da questo punto di vista.

Adesso arriviamo però nel merito e passiamo a ciò che prevede il Rosatellum e soprattutto a chi sono gli amici che lo accettano (praticamente gli "amici di opportunità", come li chiamo io). Fino a un anno fa eravamo in tanti a parlare di democrazia e rispetto delle regole; adesso, ancora una volta, è stata posta la questione di fiducia, quindi non si può più parlare nemmeno sulla legge elettorale. Qualcuno però fa finta di essersi dimenticato cos'è successo un anno fa e prende tutto per buono (ma ormai sono abituato a queste cose). Parliamo praticamente di liste bloccate e liste civetta, tali per cui il 70 per cento dei parlamentari sarà votato dai padroni dei partiti (perché così adesso bisogna chiamarli, non più segretari di partito) e pertanto, ancora una volta, la nostra Carta costituzionale viene calpestata, come se il 4 dicembre nulla fosse successo (proprio a rappresentare che al peggio non c'è mai fine). A volte rimango veramente inorridito di fronte a ciò.

Ho fatto una ricerca delle leggi che negli ultimi anni hanno prodotto costoro che propongono il Rosatellum, perché guardare alla storia passata è veramente importante, sempre a proposito di quanto ho detto sulla memoria: negli ultimi anni sono state proposte leggi come il Porcellum (incostituzionale); la riforma Fornero (un disastro); il jobs act (il cui tema principale è praticamente l'abolizione della dignità, della democrazia e della libertà nei luoghi di lavoro). Poiché adesso c'è quest'alleanza, ricordo che l'abolizione dell'articolo 18 la tentò anche Berlusconi, se non sbaglio nel 2003, e ci fu una grandissima manifestazione - forse una delle più grandi - del popolo italiano, che rigettò quello scempio, che poi è stato riportato a galla da Renzi con il PD. Poi ci sono stati la buona

scuola (deportazione di famiglie) e l'Italicum (incostituzionale): anche qui, c'è stato il tentativo il 4 dicembre di stracciare la nostra Carta costituzionale, da parte degli stessi del Rosatellum. Faccio un paragone: anche in questo caso, agli inizi degli anni 2000, Berlusconi tentò praticamente lo stesso disegno di stracciare la nostra Carta costituzionale. Il popolo italiano ha però bocciato entrambi i tentativi. Parliamo ancora di sblocca Italia, quindi praticamente di trivelle selvagge: basta venire in Basilicata per capire cosa è successo anche su questo fronte.

In tutto questo panorama, come se nulla fosse successo negli ultimi dodici-tredici anni, praticamente gli stessi personaggi, gli stessi attori - se così si possono chiamare - ripropongono il Rosatellum, come se tutto quello che è successo fosse un modo di dire: «Andatevi a far benedire, perché a noi non frega niente dei *referendum*». Anche di questo non sono per niente meravigliato, perché la ciliegina su tutto e l'emblema di questi personaggi sono stati i cosiddetti *voucher*, che qualcuno dovrebbe ricordare. Accorgendosi che il popolo poteva ribellarsi con l'unico strumento che aveva a disposizione, cioè la matita, andando a votare (in un Paese democratico dovrebbe essere normale), cosa hanno pensato questi personaggi che ora ripropongono il Rosatellum? Hanno detto che li avrebbero cancellati, perché avevano paura del popolo, della libertà e della democrazia. In pratica hanno detto: «Cancelliamo questa cosa, non vi preoccupate, abbiamo capito la lezione». Peccato che dopo poche settimane, una volta scongiurato il *referendum*, hanno riproposto - forse in forma ancora peggiore - i *voucher*.

Desidero davvero far fare una riflessione e, signor Presidente, mi rivolgo a lei e alla sua sensibilità perché questi temi devono essere portati a conoscenza anche del Presidente del Senato. Se in queste Aule, al di là dei pensieri (che è giusto che siano diversi, perché ciò è sinonimo di democrazia e di rispetto), non si danno risposte, che possono piacere o non piacere (la discussione può essere gradita o non gradita, ma questa è la democrazia), se non si permette ai senatori di parlare sulla legge elettorale, questo dovrebbe essere un problema per tutti i senatori, perché questa si chiama democrazia. Se non si risponde, praticamente mai, alle interrogazioni parlamentari, questo è un problema di tutto il Senato, di tutti i senatori e di tutti i parlamentari.

Guardate che questo è lo specchio del Paese. Ho fatto un passaggio prima e invito tutti a pensare a cosa stiamo, anzi, a cosa state producendo in questo Paese: il disastro. Infatti, se un parlamentare, per il quale dovrebbe esserci una tutela in più, un'occasione in più per poter parlare, viene trattato in questo modo, volete fare o no una riflessione su quello che sta succedendo nel nostro Paese? La vogliamo fare o no? Altrimenti è veramente - come amo dire - tutta aria fritta, significa veramente venire qui a passare il tempo e penso che questo non possiamo permettercelo; sicuramente non può permetterselo chi ama veramente la democrazia di questo Paese.

Questa è l'ulteriore riflessione che penso dobbiamo fare tutti, altrimenti davvero si deve accogliere il mio richiamo al Regolamento: non dobbiamo più chiamarlo Parlamento, ma "zittamento", perché è la parola giusta, signor Presidente. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lezzi. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, il Movimento 5 Stelle è piuttosto stoico nel continuare a parlare su questo provvedimento, perché è inutile: sostanzialmente è già stato deciso tutto; Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Verdini hanno deciso come cercare di proteggersi e poter tornare qui.

Noi continuiamo a parlare e pare quasi di darvi una giustificazione: questo sarebbe un dibattito democratico secondo il Partito Democratico? Il dibattito sterile, del tipo: «Sì, lasciateli parlare, lasciateli dire, tanto poi facciamo noi». È la stessa cosa che è stata fatta con la riforma costituzionale. Poi, fuori di qui, c'è stata la sentenza da parte dei cittadini, che li ha voluti perdenti.

Ora, contrariamente ai miei colleghi, intervengo per dire che non mi sento affatto scoraggiata, perché confido nei cittadini, in quei cittadini che ricorderanno. Ricorderanno che il Partito Democratico ha regalato diversi miliardi di euro alle banche, senza provvedere ai beni degli ultimi. Ricorderanno che è stato sevizato il lavoro, che a fronte di oltre 20 miliardi spesi, si è tornati adesso ad un lavoro precario, con un miliardo di monte ore lavorate in meno e quindi siamo ancora tutti nuovamente più poveri, anche se si va millantando che ci sarebbe questo milione di posti di lavoro in più. Ricorderanno la buona scuola, con gli insegnanti "deportati" e una didattica vecchia; ricorderanno tutte le promesse

fatte alle piccole e medie imprese. Adesso il Partito Democratico parla di ambiente, ma ricorderanno che adesso c'è una città in Puglia in cui bisogna stare con le finestre chiuse, non per le automobili, bensì per una grande impresa per la quale il Partito Democratico ha varato diversi decreti-legge perché potesse restare attiva, continuando ad inquinare e ad uccidere, tant'è che il trenino di Matteuccio da Taranto non può passare.

Ricorderanno tutto questo, gli italiani, e fuori da qui, altro che Rosatellum: sono certa che vi daranno una bella batosta e finalmente saranno loro a mandarvi a casa. Per noi ha poca importanza chi tornerà qui, se sarà Barbara Lezzi, se sarà Sara Paglini, se sarà Manuela Serra o Vincenzo Santangelo: l'importante è che torni qui sempre più numeroso il Movimento 5 Stelle. Una cosa è sicura: andando a votare le accozzaglie che si andranno a formare, il cittadino non saprà chi manderà qui a rappresentarlo; con questa serie di slittamenti andranno un po' giù e un po' su, la maggioranza deciderà per tutti e non si saprà con precisione quale sarà la lista che prenderà più voti e che avrà più rappresentanti. Persino la Lega dovrà cedere qualche voto del Veneto magari alla Sicilia, perché è stato creato qualcosa di veramente diabolico. Quello che è certo è che chi voterà il Movimento 5 Stelle manderà qui un rappresentante del Movimento 5 Stelle e sarà rappresentato dal Movimento 5 Stelle. Questo solo è certo. Questo sarà il solo, grande, potente voto utile che si potrà dare con questa orribile legge elettorale, che poi in seguito verrà nuovamente bocciata.

Ma voi siete abituati ai fallimenti. Il Partito Democratico insieme a Forza Italia negli ultimi vent'anni non ha fatto altro che aumentare sempre le tasse, anche Berlusconi insieme alla Lega e questo bisogna ricordarlo. Quando sono arrivata qui in Senato, sono andata a guardare tutti i documenti di bilancio e avete aumentato sempre le spese e le tasse. Avete sempre fatto il bene vostro e non quello dei cittadini: i cittadini lo sanno ed è questo che mi interessa.

Avete solo qualche altro mese per fare regalini alle banche, a qualche *lobby*, per cercare di giustificarvi per quello che combinate. Per il resto, sarà un futuro del Movimento 5 Stelle, in cui il cittadino sarà finalmente padrone a casa sua e sarà ripristinata la democrazia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santangelo. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori, mi sono chiesto fino a qualche minuto fa se fare o no questo intervento, perché la sua efficacia all'interno del Parlamento è pressoché nulla, ormai lo abbiamo capito: in questo Parlamento non si può discutere, non si può entrare nel merito delle questioni. In Commissione siamo stati bloccati, siamo stati impossibilitati ad apporre eventuali modifiche. In Aula i tempi sono stati contingentati, il che - per spiegarlo ai cittadini fuori da qui - significa che è stata messa la cosiddetta ghigliottina, cioè è stata tolta la possibilità di incidere, in una fase in cui si può discutere ed eventualmente modificare o anche bocciare le proposte emendative.

Quella che si sta facendo oggi è una farsa, perché è una discussione su una fiducia; anzi no, signor Presidente, su una fiducia quintupla, perché vi siete superati nell'esercizio delle fiducie; anzi direi decupla, perché dopo averne poste cinque alla Camera, ne avete poste altre cinque al Senato. Il Presidente mi fa cenno che alla Camera ne sono state poste solo tre, ma poco cambia. Il fattore rimane lo stesso: l'impossibilità di dare realmente il proprio contributo.

Una cosa è certa, dato che il sistema che è stato adottato qui in Parlamento non consente, a volte, nemmeno di correggere gli errori: il testo che è stato votato alla Camera non è lo stesso che sarà votato qui in Senato. Questo è un dato di fatto oggettivo. Questo sistema non consente di modificare un errore fatto alla Camera, perché il Senato per questioni regolamentari non può intervenire su quello che è stato fatto alla Camera.

A quel punto che cosa fai? Pensi che gli arbitri istituzionali, quelle figure che dovrebbero essere sopra le parti, intervengano per cercare di porre rimedio a questo errore. Quegli arbitri che sono la presidente della Camera Boldrini, il presidente del Senato Grasso e il presidente della Repubblica Mattarella non intervengono. Anzi, sono lì silenti e portano avanti questa legge. Mi sono allora chiesto: a chi serve questa legge? Serve ai cittadini fuori, serve a riportare alle urne quei cittadini che non vanno più a votare (ricordiamo che è il 50 per cento degli italiani)? È una legge che serve a questo o serve ad altro?

È chiaro infatti che una legge che non concede all'elettore la possibilità di scrivere un nome e di scegliere il proprio rappresentante, una legge dove il voto dell'elettore viene trasportato magicamente da una Regione all'altra, per andare a saziare chissà quale alleanza elettorale fatta in un'altra Regione, non è una legge democratica e non è accettabile!

Voi come potete allora accettarlo? Vi incontro giornalmente e mi accorgo, parlando con voi, che non siete contenti nemmeno voi, perché probabilmente, in questo meccanismo che avete creato, o che qualcuno ha creato per voi, sapete della porcheria e della schifezza che state facendo. Questa realtà deve essere assolutamente mostrata fuori di qui. Ci vuole una reazione popolare democratica - e sottolineo democratica - attraverso cui i cittadini vi facciano capire questo e facciano arrivare a voi, che avete sbagliato questo lavoro, tutta la loro energia positiva e negativa.

Un Parlamento che partorisce una, due o tre leggi incostituzionali non è un Parlamento degno di questo nome. I senatori e i deputati che fanno parte di questo Parlamento non sono degni di essere chiamati onorevoli. Questo è un Senato dove se hai la cravatta entri, se non hai la cravatta - non la tolgo altrimenti il Presidente mi blocca - non entri. Se in questo momento mi tolgo la cravatta mi bloccano! (*Il senatore Santangelo si allenta il nodo della cravatta*). Però se c'è una legge incostituzionale - e tutti sappiamo che è incostituzionale - non c'è un modo democratico di poterne discutere! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questo posto è il contrario di tutto. Abbiamo cercato di porre la questione alla vostra attenzione e ieri mi sono anche aggrappato a uno dei banchi del Governo. Mi hanno messo le mani addosso, perché questa cosa non si può fare. Se mi siedo o mi aggrappo a quella poltrona lì che non significa nulla (per noi cittadini significa meno di zero una poltrona), allora tutti quanti si affrettano a dirmi di allontanarmi perché non è consentito. L'ho allora fatto con tutta la forza che avevo e continuerò a farlo fino all'ultimo istante in cui sarò dentro le istituzioni, ma anche fuori dalle istituzioni, perché il *modus operandi* di questo Parlamento non è sano. Non è sano per voi, ma soprattutto per gli italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Non indietreggiate di un millimetro e vi aspettiamo questo pomeriggio fuori in piazza, perché stare qua dentro non serve assolutamente a nulla. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Senatore Santangelo, si raddrizzi il nodo della cravatta.

È iscritto a parlare il senatore Pegorer. Ne ha facoltà.

PEGORER (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, la scelta del Governo di porre ben cinque voti di fiducia sulla legge elettorale è un'inaccettabile forzatura, al di fuori da ogni correttezza istituzionale, che impedisce, di fatto, una discussione articolata, seria e approfondita da parte dell'Assemblea su una norma che sta alla base del funzionamento delle nostre istituzioni. Una violenza al Parlamento segno, al tempo stesso, di protervia e arroganza, ma anche di debolezza di chi incapace di svolgere una corretta discussione non può fare altro che usare le armi della prevaricazione.

Appare anche evidente che la scelta di porre la questione di fiducia sia rivolta non solo verso i Gruppi parlamentari che stanno contrastando questa riforma elettorale profondamente sbagliata, ma ancor di più a silenziare le voci di dissenso presenti nella stessa maggioranza e, in modo particolare, nel Partito Democratico.

Con questa scelta, inoltre, il Governo è venuto meno all'impegno assunto dal Presidente del Consiglio all'atto del suo insediamento e cioè di non interferire nella discussione parlamentare sulla nuova legge elettorale.

Il presidente Gentiloni Silveri è il primo Presidente del Consiglio a porre la fiducia su questo tema in entrambe le Camere; un triste primato e una invasione di campo del Governo in una materia parlamentare che non sarebbe concepibile in alcuna grande democrazia, per di più a pochi mesi da nuove elezioni. È un atto, questo, estremamente grave e che potrà avere forti ripercussioni nei rapporti tra le forze politiche, nonché sull'*iter* dei futuri provvedimenti.

In realtà, questa riforma non ha l'obiettivo di dare al Paese un'adeguata legge elettorale che garantisca una maggioranza di Governo, favorisca le aggregazioni e riconsegna ai cittadini la scelta dei

parlamentari. L'obiettivo, invece, è difendere alcune forze politiche, in particolare il Partito Democratico e Forza Italia, e salvaguardarne la presenza parlamentare, in una sorta di arrocco del sistema che segnerebbe, un'altra volta, la distanza dal Paese reale, dalle sue ansie e preoccupazioni. Si tratta, quindi, di un'operazione tutta politica di difesa dell'esistente.

Con il provvedimento in discussione nasce perciò nelle Aule parlamentari, dopo essere nato nei retrobottega della politica, il Governo Renzi, Verdini, Berlusconi. Questa legge elettorale è fatta proprio per cercare di garantire questa indigeribile ammucciata nella prossima legislatura.

Scendendo nel dettaglio della riforma, come hanno già fatto diversi colleghi del mio Gruppo, essa mostra limiti e incongruenze che ne fanno una pessima legge elettorale, incapace di rispondere alle necessità di rappresentatività e governabilità che da tempo sono diventate più che mai indispensabili per il funzionamento del nostro sistema politico e istituzionale. Per quanto riguarda la parte maggioritaria, che eleggerà un terzo dei futuri parlamentari, essa consente il formarsi di apparentamenti estemporanei e raffazzonati nei diversi collegi: invece di avere una coerente coalizione di forze politiche, legate da un comune programma elettorale, un unico simbolo, ci troveremo di fronte alle alleanze più varie, spesso contraddittorie e legate soltanto dagli interessi di piccoli e grandi sistemi di notabili locali. Si tratta, dunque, di una vera regressione istituzionale e politica, buona per rappresentare appunto i potentati locali e non certo per saldare quel necessario rapporto tra eletto, territorio e cittadini.

Come è noto, il maggior numero degli eletti arriverà dalla parte proporzionale. Essi, tuttavia, verranno determinati nei fatti dal voto maggioritario con un discutibile meccanismo. A ben guardare, l'elettore non sarà libero di scegliere il voto nella parte proporzionale: non esiste la possibilità di scegliere un candidato nella parte maggioritaria e una lista in quella proporzionale che non siano apparentati, come accade nel sistema elettorale tedesco, spesso citato a sproposito - insisto sul punto - da chi difende questo sistema. In questo modo, quindi, si limita la possibilità di scelta dell'elettore, costringendolo nei fatti a un'opzione unica sia per la parte maggioritaria che per quella proporzionale.

Con il ricorso alle liste bloccate, poi, si impedisce ancora una volta ai cittadini di scegliere il parlamentare. A ciò si accompagna il possibile ricorso alle candidature multiple che, in un sistema politico fatto sempre più da forze politiche sottoposte a un sistema afflitto da leaderismo, si traduce nel fatto che i vertici dei partiti avranno l'assoluto controllo su coloro che saranno eletti, determinandoli prima ancora che si vada alle urne. Tutto ciò segnerà un ulteriore distacco - mi rivolgo soprattutto ai colleghi del Partito Democratico su questo punto - tra il Paese e il sistema politico, aggravando la già pesante e profonda sfiducia nelle istituzioni, presente in larga parte dell'opinione pubblica.

Sempre sulla parte proporzionale, merita attenzione il furbesco trucco inventato con il sistema degli sbarramenti elettorali. Lo sbarramento al 3 per cento si accompagna all'introduzione di un'ulteriore soglia dell'uno per cento. Infatti, si prevede che le liste che non raggiungano il 3 per cento, ma con un risultato superiore all'uno, concorrano in ogni caso alla determinazione della cifra elettorale delle forze apparentate. Su questo e altri punti il nostro Gruppo Articolo 1 - Movimento democratico e progressista ha presentato pregiudiziali di costituzionalità e certamente la Corte costituzionale avrà modo di valutare la coerenza della normativa con il nostro ordinamento costituzionale. In ogni caso, si tratta di una furbata che tra l'altro vanifica l'introduzione della soglia di sbarramento come deterrente alla frammentazione della rappresentanza parlamentare.

Un ultimo aspetto, signor Presidente, merita la nostra attenzione: l'introduzione nella legge dell'indicazione del *leader* della lista. A parte il fatto che essa protrae l'equivoco presso l'opinione pubblica che si vada, in qualche modo, all'elezione diretta del *Premier*, cosa del tutto al di fuori del nostro dettato costituzionale, ci si ritrova in questo caso, come già segnalato da altri colleghi, nella grottesca situazione in cui un cittadino voterebbe per una coalizione formata da *leader* diversi e con diversi programmi elettorali.

Signor Presidente, è del tutto evidente quindi che questa legge ha in sé diversi e contraddittori aspetti, che non ne fanno in alcun modo quella legge elettorale necessaria per il buon funzionamento del nostro sistema. Essa invece, come detto, rappresenta lo stanco espediente di alcune forze politiche per

mantenere le proprie posizioni e per chiudersi rispetto alle esigenze della società italiana. Una legge, inoltre, che chiude la porta alla prospettiva di avere coerenti e solide coalizioni elettorali e che rappresenta, da parte del Partito Democratico e del suo capo, una scelta di campo netta: rompere con la sinistra e il suo elettorato. In questo modo si rinuncia alla prospettiva di ricostruzione di un centrosinistra che abbia a cuore le sorti della nostra democrazia e i bisogni dei cittadini.

Chi oggi, con testarda ottusità, ha percorso la strada di una scelta sbagliata e nociva avrà la responsabilità di una rottura tra le forze di progresso alle prossime tornate elettorali, sia in quella nazionale, come probabilmente in quelle che si svolgeranno in diverse Regioni.

Si tratta, per concludere, di una scelta di autodifesa di un pezzo del sistema politico, priva del respiro e della lungimiranza necessaria in questa fase storica. Un espediente che si propone di chiudere a riccio il sistema politico-istituzionale esistente, cercando al contempo di eliminare tutte le voci dissenzienti e che ha come unico obiettivo saldare e garantire il patto consociativo tra il Partito Democratico, a guida renziana, e Forza Italia, tra Renzi e Berlusconi, con la copertura logistica di Verdini, costruito in questa legislatura e che si vuole protrarre nella prossima. Una scelta miope e nociva che, ne sono certo, saranno proprio gli elettori a punire con il loro voto. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giacobbe. Ne ha facoltà.

GIACOBBE (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, vorrei aggiungere alcune considerazioni a quelle che gli altri colleghi eletti nella circoscrizione estero hanno illustrato nei loro interventi.

Se consideriamo questo disegno di legge al di là delle logiche di partito, secondo me esso costituisce un passo nella direzione giusta. Sono un convinto sostenitore dell'importanza della rappresentanza parlamentare territoriale e la legge elettorale che ci accingiamo a votare introduce collegi uninominali e listini brevi. Non possiamo negare che ciò costituisca un passo in avanti rispetto al passato.

Penso però che sarebbe stato bene andare oltre, prevedendo anche l'obbligo della residenza dei candidati nelle circoscrizioni in cui si presentano. I cittadini avrebbero avuto la garanzia di eleggere persone che vivono nelle loro comunità, che conoscono il territorio e che possono quindi essere i migliori interpreti delle loro esigenze. Purtroppo, pochi degli interventi che mi hanno preceduto hanno toccato questo aspetto della legge.

Noto invece delle contraddizioni all'interno della legge. Una di queste è il fatto che la circoscrizione estero era l'unica realtà di rappresentanza diretta di candidati collegati al territorio. Purtroppo, a causa di quanto previsto dall'articolo 6, non lo sarà più. Non mi convince la giustificazione della norma che permette ai residenti in Italia di candidarsi nella circoscrizione estero. Oserei dire che non esiste alcuna giustificazione logica. Da un lato un passo in avanti, con i collegi uninominali in Italia, e dall'altro due indietro, permettendo a chi risiede in Italia di candidarsi a rappresentare gli italiani nel mondo. Mi sembra una grande contraddizione.

Vi è un'altra contraddizione, signor Presidente, sempre nell'articolo 6 ove è previsto che non sono candidabili i cittadini italiani che negli ultimi cinque anni hanno ricoperto cariche elettive in uno Stato estero, che per gli iscritti all'AIRE e il loro Paese di residenza. Anche in questo caso non riesco a capirne la logica. Qual è la differenza fra un cittadino italiano che viene eletto in un consiglio comunale in Italia ed un cittadino italiano che viene eletto in un consiglio comunale all'estero?

Se crediamo nei valori della politica, in entrambi i casi si tratta di cittadini italiani che hanno messo a disposizione il loro tempo, il loro impegno, le loro persone, per le comunità in cui vivono. Non capisco come possano essere trattati in maniera diversa a seconda del luogo in cui vivono. Questa sarà un'altra contraddizione che verrà introdotta dalla nuova legge.

Avevamo presentato un emendamento per eliminare queste contraddizioni. Purtroppo il ricorso al voto di fiducia ci impedisce di approfondirne le ragioni e di invitare l'Assemblea a considerarle.

Io credo nell'attuale Governo, l'ho sempre sostenuto e continuerò a sostenerlo, anche con i voti di fiducia di oggi che daranno all'Italia una nuova legge elettorale, necessaria per il Paese. Tuttavia, non potevo non esprimere il mio disappunto per nuove norme che, se avessimo avuto l'opportunità di

approfondire l'esame del provvedimento, avremmo potuto evitare; anzi, mi lasci dire che abbiamo perso un'ottima occasione per discutere seriamente della rappresentanza parlamentare degli italiani nel mondo e del loro contributo per lo sviluppo ed il futuro del nostro Paese.

In conclusione, signor Presidente, avremo una nuova legge elettorale che, malgrado non sia la soluzione ottimale, introduce regole uniformi per Camera e Senato, collegi uninominali e listini ridotti, ma toglie anche l'unica vera rappresentanza parlamentare territoriale, permettendo ai residenti in Italia di candidarsi all'estero e contraddice lo spirito della riforma costituzionale che ha permesso la rappresentanza in parlamento agli oltre 4.000.000 di italiani nel mondo.

Mi creda, come affermava prima il senatore Micheloni, a perdere non saranno coloro che vivono all'estero ma sarà l'Italia che forse, anche per colpa nostra, ancora non è stata in grado di valorizzare il ruolo e il potenziale del parlamentare eletto all'estero e della grande risorsa rappresentata dalle decine di milioni di persone di origini italiane che vivono nel mondo. (*Applausi dei senatori Longo Fausto Guilherme e Mussini*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.

BOTTICI (M5S). Signor Presidente, noi del Movimento 5 Stelle, in questi anni, ci siamo sentiti accusare di essere antipolitica ed antisistema, accuse che rigettiamo al mittente. La vera antipolitica e il vero antisistema democratico siete voi, voi della maggioranza e mi spiace per il presidente Grasso, ma anche lui si è reso complice di questo antisistema democratico.

Dopo il *referendum* del quattro dicembre il popolo italiano si aspettava una presa di coscienza da quei parlamentari che avevano votato una riforma della Costituzione bocciata dai cittadini. Invece nulla. Come vi dissi un giorno: avete abbassato il capo al capo. Siete abituati a scegliere, se vi conviene, il meno peggio. Mi auguro non lo abbiate fatto anche quando vi siete sposati.

Noi vogliamo il meglio per questo Paese, vogliamo dei parlamentari onesti e liberi. State mentendo ai cittadini. Il PD si presenterà in coalizione con i vari Idv, Mastella e altri per raccattare qualche voto in più, per poi confluire nella coalizione preferita: PD-Forza Italia con contorno di Verdini e Salvini. Come fate a non vergognarvi? Io credevo che in quest'Assemblea - di alcuni avevo anche stima - ci fossero persone sane, e invece mi devo ricredere.

In questi giorni sono stata in Sicilia, ho parlato con i siciliani e mi sono resa conto che i mafiosi non sono in Sicilia ma qui e il cinque novembre noi abbiamo la possibilità di dare un segno al Paese, partendo dalla Sicilia, per esprimere un voto consapevole e mandare a casa quella coalizione di partiti, quell'accozzaglia di parlamentari, che attualmente si stanno mangiando il Paese e questa legge nazionale non fa altro che riconfermare quell'accozzaglia di parlamentari che veramente dovrebbero andare a casa. Prima o poi, infatti, come vi ho già detto, il Paese ve ne chiederà il conto e mi auguro sia un conto bello pesante da pagare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crimi. Ne ha facoltà.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, mi rivolgo ai pochi, pochissimi, rimasti in quest'Aula per questo "Zittamento", anziché Parlamento, per citare il collega. Mi rivolgo, in particolare, a chi ci ascolta da casa per ricordare alcuni punti. Chi ha urlato nelle piazze che il Porcellum era una schifezza incostituzionale? Noi, il Movimento 5 Stelle, da quel famoso *V-day*. Gli ignoranti costituzionali, i barbari costituzionali, gli incompetenti. Ma la Corte costituzionale ci ha dato ragione.

Chi vi ha detto che la riforma costituzionale non avrebbe avuto il consenso del popolo? Noi, sempre gli incompetenti. E chi vi ha detto che l'Italicum era incostituzionale? Ve lo ricordate o lo avete rimosso? Sempre noi, quelli cui date degli incompetenti. Ve l'avevamo detto che l'Italicum era incostituzionale.

Chi vi ha detto che dovevate fare una legge elettorale anche per il Senato? Vogliamo ricordare chi è responsabile di avere fatto una legge elettorale solo per una Camera? Ve lo dicevamo allora. Vi avevamo detto di fare una legge che fosse anche per il Senato perché, almeno, quando la Corte costituzionale la boccherà avremo due leggi omogenee. Anche lì, ve lo avevamo detto, ma siete andati avanti imperterriti. E ancora una volta avevamo ragione.

Chi vi sta dicendo oggi che state facendo una legge elettorale truffa, una legge elettorale incostituzionale? Sempre noi, sempre gli incompetenti, che continuano a ripetere le stesse cose e alla fine hanno ragione. Invece, i professoroni al libro paga del Partito Democratico sostengono la bontà di tutto quanto è stato varato dal Partito Democratico. Poi, però, i presunti incompetenti, alla fine, hanno sempre ragione: e anche stavolta avranno ragione. Avete varato due leggi elettorali, le ultime due leggi elettorali, incostituzionali. Due leggi elettorali sbagliate. Ma non c'è due senza tre e voi, imperterriti, proseguite a fare la terza legge elettorale da buttare nel cesso! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Siete recidivi! Ma ai recidivi non si dà la condizionale, non si dà la pena sospesa. I recidivi si sbattono direttamente in galera. Voi, invece, state ripetendo lo stesso errore: siete colpevoli di truffa aggravata nei confronti dei cittadini, aggravata dalla recidiva! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

È come se, avendo beccato due volte il ladro a rubare, gli si chiedesse di realizzare un sistema di sicurezza contro i prossimi ladri. Questo è il paragone che si può utilizzare. Non mi dilungherò sui motivi di incostituzionalità, perché su quello sarà la Corte costituzionale a scrivere pagine su pagine. Faccio solo un esempio pratico. Non voglio citare il PD ma Forza Italia, giusto per cambiare ogni tanto.

Supponiamo che Forza Italia prenda il 15 per cento dei voti e si coalizzi con le liste del partito del trenino, del partito del vitalizio e del partito della poltrona, ciascuno dei quali prenda il 2,5 per cento. Il totale della coalizione sarà del 22,5 per cento. Sapete cosa succederà? Questa coalizione prenderà il 22,5 per cento dei seggi. Ma a chi vanno quei seggi? Poiché i tre partitini, del trenino, dei vitalizi e della poltrona, non prenderanno seggi, perché non accedono alla loro ripartizione; il 22,5 per cento dei seggi andrà tutto a Forza Italia, che ha preso però solo il 15 per cento. C'è qualcosa che non va in questo meccanismo o sono solo io che ho qualche difficoltà a comprendere quale sia la logica matematica? *(Richiami del Presidente)*.

Mi permetta, signor Presidente, di proseguire, visto che non ci sarà neanche la dichiarazione di voto sulla fiducia. So, però, che ci sono dei precedenti illustri: la legge Fornero e quella sul legittimo impedimento, utilizzati come precedenti; e questo la dice lunga sulla valenza di questa legge. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Ripeto che siete colpevoli di reato di truffa aggravata dalla recidiva nei confronti dei cittadini italiani. Ma gli italiani sono più intelligenti e non ci cascheranno, anche perché ci sarà qualcuno che denuncerà tutto questo. Così come abbiamo fatto in Sicilia, con Giancarlo Cancelleri, che ha pubblicato l'elenco degli impresentabili in entrambe le liste, del centrodestra e del centrosinistra. Bene, dopo qualche giorno hanno arrestato il primo nome della lista che abbiamo pubblicato. Questo è quello che succederà.

Concludo rivolgendomi al Partito Democratico. Dalle informazioni diffuse in queste ore è chiaro che Renzi sta liquidando il Partito Democratico; lo sta smembrando, come fa il liquidatore di un'azienda, per consegnarlo ai suoi acquirenti futuri, i cinesi di Forza Italia. Questo è ciò che sta facendo e voi lo state aiutando. Pensateci bene quando il Partito Democratico sarà tutto nelle mani di Berlusconi e Verdini! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto tecnico statale «Vincenzo Arangio Ruiz» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2941](#), [2621](#), [2726](#),

[2749](#), [2762](#), [2793](#), [2843](#), [2876](#), [2905](#), [2911](#) e [2938](#)
e delle questioni di fiducia (ore 10,36)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI (M5S). Signor Presidente, intervengo consapevole che sto partecipando a una grandissima presa per i fondelli - ho detto fondelli ma avrei voluto dire qualcos'altro - nel senso che non vedo più la democrazia. Questa democrazia, che in Italia avete ridotto così, mi ricorda tanto la camicia del film «Totò, Peppino e i fuorilegge»: si vedevano solo i pezzi della camicia che uscivano fuori dalla giacca; il resto mancava tutto. Cosa avete fatto? Avete lasciato l'involucro del Palazzo e avete portato via tutto quanto: i mobili, i pavimenti, la tazza del cesso, il bidet. Avete tolto tutto, ma la chiamate ancora democrazia. Vediamo subito qualche esempio.

In una Repubblica parlamentare il prodotto legislativo dovrebbe uscire dall'unione della volontà delle persone che sono qua dentro. Non è così. Prevale sempre la maggioranza, e prevale al punto tale che la Presidenza dà costantemente ragione alla maggioranza, quindi nel 100 per cento dei casi, qualunque sia la materia del contendere. È statisticamente e probabilisticamente impossibile che ciò avvenga, ma è così. Perché questo? Perché la Presidenza si gira a sinistra, nella buca del suggeritore, e dalla buca del suggeritore gli arriva sempre l'indicazione giusta per dire che quanto sostenuto dall'opposizione è sbagliato, anche quando è controfattuale, come è successo ieri. Nel qual caso, vedo la Presidenza che, come un bambino capriccioso, dice no perché ormai ha deciso così e così si fa. Questa la chiamate democrazia? No.

La parola democrazia in questo momento è diventata un insulto qua dentro, come la questione di fiducia che ancora una volta è stata posta. Del tutto legittima: la legge n. 400 del 1988 disciplina il modo in cui la potete porre, e di fatto la ponete. La procedura seguita è quella normale? Sì, avete anche rispettato l'articolo 72 della Costituzione, che dice che la legge deve passare prima in Commissione e poi in Assemblea; non dice nient'altro. Ma questa è tutta forma. E la sostanza dove è finita? La sostanza non c'è più, è rimasto il fumo e avete fatto sparire l'arrosto.

Entro nel merito di questo disegno di legge elettorale, soffermandomi su alcuni punti chiave. Vedete, colleghi, ciò che mi infastidisce profondamente - oltre al fatto che adesso odio anche la parola fiducia - è il modo in cui avete preso l'unica sentenza che abbia approfondito la materia elettorale, e cioè la n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, e avete cercato di mimarla in modo da togliere tutti i presupposti di non costituzionalità.

La citata sentenza del 2014 diceva cose abbastanza interessanti: per esempio, che la legge elettorale che sta al legislatore ordinario doveva essere figlia del tempo, e cioè, se mutano le esigenze all'interno di una Nazione le leggi elettorali devono essere sufficientemente flessibili. Quindi, anche se un ordine del giorno dell'Assemblea costituente diceva che il sistema migliore era quello proporzionale (e lo credo bene che è il migliore, perché è l'unico ragionevole), se mutano le esigenze, per la Corte costituzionale si può anche fare qualcosa di diverso, ferme restando alcune tutele minime: per esempio, non si può comprimere la volontà dell'elettore. Questo si ripete in sette punti della sentenza: non si deve comprimere, limitare o alterare la volontà dell'elettore, sancita nella prima parte della Costituzione. Per questo fu bocciato il premio di maggioranza.

Comprimere la libertà dell'elettore vuole anche dire che il suo voto non va nel bersaglio che si vuole colpire. Dove sta il problema? Sta nel fatto che quando un elettore avrà le due schede elettorali e poi si troverà nell'urna anche il tubetto della vasellina - perché questo provvedimento ha il connubio - non saprà più esattamente cosa sta votando; peggio ancora, si troverà a votare qualcosa a naso turato.

Supponiamo che Forza Italia e la Lega decidano di fare questa accoppiata e che un elettore della Lega non sopporti il candidato uninominale di Forza Italia perché, per esempio, la Lega vuole uscire dall'euro, mentre Forza Italia vuole fare il contrario. Nel momento in cui egli votasse e mettesse una x sulla Lega, il suo voto andrebbe inevitabilmente a Forza Italia e quindi l'elettore non potrebbe scegliere liberamente. Di conseguenza, o rinuncia al suo diritto di votare, perché dice che queste condizioni non gli piacciono, oppure accetta qualcosa che non appartiene alla sua volontà. Questi sono forse il peggior trucco e la peggior truffa che voi potevate fare agli italiani; è la massima compressione del diritto di

voto. Costringete qualcuno ad autolimitarsi o, addirittura, a rinunciare o a votare ciò che non gli piace, perché quello è il piatto che gli avete preparato. Ritengo che su questo punto la Corte costituzionale si esprimerà.

In ultimo, la Corte ha affermato che il problema nella vecchia legge elettorale erano le liste troppo lunghe, c'erano circa venti nomi e, quindi, non era più possibile sapere per chi si stesse votando. Voi allora, genialmente, avete pensato di ridurre la lista, mettendo tre persone, visto che una precedente sentenza sulle elezioni per le amministrative al di sotto dei 5.000 abitanti, ha stabilito che il problema sarebbe stato risolto con la lista breve. Non avete però risolto il problema, lo avete solo coperto con qualche mano di bianco, pensando che nessuno se ne accorgesse. Non funziona così, perché alla fine lo spirito della disposizione era dato dal fatto che non ci dovesse essere una lista preconfezionata di persone senza possibilità di scelta. Pertanto, alla fine, inevitabilmente la Corte costituzionale punirà questi aspetti. Mi chiedo se non avete pensato a queste cose o se non ve ne frega proprio niente e vi va bene lo stesso. In un caso come nell'altro, l'elettore alla fine vi darà una risposta e noi la stiamo aspettando. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cociancich. Ne ha facoltà.

COCIANCICH (PD). Signor Presidente, vorrei anzitutto chiedere scusa al pubblico che ci ascolta da casa e dalle tribune per le volgarità che ha dovuto subire e ascoltare, di cui si sono responsabili alcuni colleghi.

CRIMI (M5S). Sì, fiducia è una parola volgare.

COCIANCICH (PD). Vorrei dire che il Parlamento non è questa volgarità, ma anche impegno e amore per la politica e per il Paese. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Credo stiano continuando a dare dimostrazione di come intendono il dialogo e il confronto.

MARTON (M5S). Ti stiamo dando ragione.

AIROLA (M5S). Vieni al merito.

COCIANCICH (PD). Con il suo permesso, Presidente, vorrei intervenire sul dibattito sulla legge elettorale al nostro esame, caratterizzato purtroppo da un certo livello di infingimenti e da un certo tasso di ipocrisia. *(Commenti del senatore D'Anna)*.

PRESIDENTE. Senatore D'Anna, per cortesia.

COCIANCICH (PD). Premetto che sono tra coloro che si apprestano a votare questa legge un po' *oborto collo*, non certo perché persuaso che sia la giusta medicina per il nostro Paese, lacerato da interessi di parte e zavorrato dal debito pubblico, che ne è la conseguenza, ma perché consapevole che l'alternativa, lasciare cioè il Consultellum, sarebbe assai peggio.

Lo scopo della legge sarebbe quello di rendere omogenei i sistemi e i risultati elettorali tra Camera e Senato. In teoria questo dovrebbe aiutare la governabilità, non essendo più costretto l'Esecutivo a rincorrere due maggioranze diverse nelle due Camere. In realtà, tale affermazione appare di difficile realizzazione, se non altro perché è diversa la platea dell'elettorato attivo, con cinque milioni e mezzo in meno di elettori in Senato; i giovani di età compresa tra 18 e 25 anni. Mi sembra difficile rendere omogenee queste due differenti platee.

Si tratta dunque di una chimera, ma l'aspetto ipocrita si manifesta nelle posizioni di coloro che oggi criticano il Rosatellum perché non garantirebbe la governabilità e, meno di un anno fa, contestavano la riforma costituzionale che, differendo le funzioni di Camera e Senato, invece la agevolava. La verità è che per una parte delle opposizioni, soprattutto per le sue numerose e super frammentate sinistre radicali, compito del Senato non dovrebbe essere quello di dare fiducia e contribuire al governo del Paese, ma quello di controllarlo, condizionarlo e, se necessario, ostacolarlo. Una visione legittima, per carità, ma che rivela una cultura politica che da tempo ha abdicato ad essere forza di trasformazione del Paese e si è rassegnata ad essere memoria nostalgica di una mancata rivoluzione in Italia, di cui abbiamo celebrato ieri il centenario con il bel discorso del senatore Tronti.

Una cultura politica che nei suoi epigoni odierni appare oggi rancorosa e minoritaria, ossessionata, psicotica e autoipnotizzata dall'astio verso il Segretario del Partito democratico. Anche i membri del

Movimento 5 Stelle sono altrettanto autoipnotizzati.

C'è un ulteriore elemento di finzione e manipolazione della realtà che va denunciato, quello secondo il quale il Rosatellum sarebbe una legge volta ad introdurre un regime autoritario e antidemocratico; affermazione che, tra l'altro, fa a pugno con quella sulla governabilità che ho appena commentato. Certo, in questo dibattito ciascuno si sente ormai legittimato a dire tutto e il contrario di tutto.

Ricordo che il Rosatellum introduce un sistema per due terzi proporzionale e per un terzo maggioritario. Il Mattarellum aveva proporzioni invertite e nessuno aveva mai eccepito: era per due terzi maggioritario e soltanto per un terzo proporzionale. Lo stesso dicasi per il cosiddetto Tedeschellum, la legge che fu in discussione a giugno, presso la Camera dei deputati, e che - a parole, ma non nel segreto del voto - anche il Movimento 5 Stelle aveva approvato. Ecco quindi l'ipocrisia di coloro che valutano di volta in volta la bontà di un sistema solo secondo le loro precise e personali convenienze elettorali.

Ipocrita è anche la critica di chi lamenta la mancanza di un programma alla base della coalizione, se si considera che quelle medesime forze politiche hanno fatto naufragare, nello spazio di un mattino, la coalizione denominata Italia bene comune - regnanti Bersani, segretario del PD, e Nichi Vendola, presidente di Sinistra ecologia e libertà - e ciò non certo per diverse interpretazioni della comune piattaforma programmatica, ma per una assai meno nobile discordia sulla candidatura a Capo dello Stato, concordata tra lo stesso Bersani e Berlusconi.

Concludendo, è ipocrita la critica di chi lamenta l'asserita mancanza di legittimazione popolare, nonostante l'affermazione contraria contenuta nella stessa sentenza n. 1 del 2014 della Consulta sul Porcellum, che qualche volta andrebbe forse letta anche per intero. Oggi, chi fa questa critica nulla obietta sul fatto che la legge attuale, se non venisse approvato l'Atto Senato 2941, di cui stiamo discutendo, sarebbe il cosiddetto Consultellum, una legge scritta con la tecnica delle sentenze additive. Quale sarebbe la maggiore legittimazione popolare della Corte costituzionale ad agire come legislatore, per di più in una materia che è sommamente politica come quella elettorale? Con il massimo rispetto per la Corte costituzionale, il nostro sistema delle fonti non la contempla tra i soggetti che hanno un potere di iniziativa legislativa e le sue sentenze sono state oggetto, da questo punto di vista, di molte critiche, anche a livello internazionale, per lo sconfinamento in un campo riservato al Parlamento.

C'è molta ipocrisia in chi ha esultato per la fine dell'Italicum, che avrebbe assegnato agli elettori la scelta della maggioranza di Governo, che sarebbe risultata nota la sera stessa delle elezioni, e oggi si lamenta del fatto che tutti i Governi e le coalizioni saranno, con ogni probabilità, scelti dai partiti nell'ambito di trattative solo successive al voto. È ipocrita la critica di chi ritiene che non si dovrebbe intervenire in materia elettorale negli ultimi mesi della legislatura. Certo, questo è un principio condivisibile in astratto, ma è noto a tutti che non solo il Capo dello Stato, ma larghissima parte dell'opinione pubblica chiede a gran voce che si intervenga per correggere il sistema irrazionale previsto dal Consultellum, che a sua volta meriterebbe la stessa critica, per il fatto di essere stato introdotto nell'ultimo anno di legislatura. L'ipocrisia più grande, signor Presidente, è quella di chi ha sostenuto fino a ieri mandato imperativo e voto palese e oggi cerca di nascondere il comportamento dei parlamentari nell'oscurità di oltre 50 voti segreti. Perché i cittadini, il popolo sovrano, non devono sapere come votano i rappresentanti su una legge massimamente politica come quella elettorale? Qui non c'è alcuna questione di coscienza, c'è soltanto da decidere che tipo di Paese vogliamo costruire per il futuro ed è giusto che ciascuno lo faccia a voce alta.

Una volta il Movimento 5 Stelle e il suo guru, Beppe Grillo, avevano fatto della trasparenza la propria bandiera. Vediamo oggi che erano solo chiacchiere vuote, senza profondità di convinzione. Ben venga, dunque, il voto di fiducia, che porterà ciascuno di noi a doversi esprimere a voce e a testa alta con un sì o con un no, senza alibi, senza ipocrisie e neppure infingimenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LUCIDI (M5S). Pensa ai fischi che becca Renzi!

[PRESIDENTE](#). Senatore Lucidi, per cortesia: ciascuno ha il diritto di intervenire e, con i dovuti limiti, di dire quello che vuole.

LUCIDI (*M5S*). Vai a farti un giretto sul treno di Renzi!

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, la richiamo per la prima volta. Questo duetto mi sembra proprio inutile.

È iscritto a parlare il senatore Orellana. Ne ha facoltà.

ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, le leggi sono figlie del loro tempo. Non mi riferisco solo alle leggi sui diritti civili, che associamo al loro tempo, ma alle leggi di qualsiasi altro tipo e quindi anche a questa legge elettorale. Essa lo è nei tempi: è arrivata tardi, vicina alle lezioni dell'anno prossimo. La Commissione di Venezia, più volte citata, invita tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa a cambiare la legge elettorale almeno un anno prima delle elezioni stesse e in questo caso ciò non è avvenuto. Va detto però che una legge elettorale era stata approvata, ovvero l'*Italicum*, e abbiamo visto i risultati. Lo è nei modi in cui verrà approvata, con un voto di fiducia, per i tempi stretti dovuti alla fine della legislatura. Domandiamoci quindi se questo è il massimo che si poteva ottenere, viste le condizioni di contorno. Ma quali sono le condizioni di contorno? C'è stato il *referendum* del 4 dicembre, con cui gli italiani ci hanno detto chiaramente che vogliono il bicameralismo paritario e quindi omogeneità tra le leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato. Poi c'è il fallimento, comunque, del tentativo di giugno, del cosiddetto *Tedeschellum*. A questo punto ci si dovrebbe domandare della coerenza di chi oggi è così contrario, ma che a giugno aveva siglato questo accordo, che poi qualcuno non aveva rispettato in un voto segreto, come è stato detto. (*Applausi del senatore D'Anna*).

Domandiamoci, però, cosa propone questa legge in positivo. Vi sono, innanzitutto, le coalizioni, che si auspica diano governabilità - è solo un auspicio e non ci sono certezze - e, soprattutto, l'indicazione all'elettore di quale Governo propone ogni forza politica. Favorisce, inoltre, l'alternanza di genere. L'attuale situazione è definita dal cosiddetto *Consultellum*. Sappiamo bene che al Senato non c'è. L'*Italicum* lo ha. Anche se solo per un terzo, ci sono anche i collegi uninominali e tanti li volevano da tempo. I collegi uninominali imporranno ai partiti di indicare il migliore candidato possibile in ogni collegio e, in un certo senso, ciò porterà a una selezione della classe politica. Tanti *media* e cittadini giudicano di scarsa qualità quella fatta negli ultimi anni dai partiti.

Meno positivi sono i collegi plurinominali, perché non hanno preferenze, ma queste liste corte rendono riconoscibile agli elettori chi stanno votando e, infine, come ho già detto, vi è l'omogeneità - per quanto possibile e considerate le difficoltà, cui ha accennato il collega Cociancich prima - delle leggi elettorali di Camera e Senato.

Vorrei fare, infine, un piccolo commento sulla questione della democrazia calpestata. Credo che la democrazia la stiamo vivendo in questo dibattito e la vedremo maggiormente quando i senatori presenti, rappresentanti dei cittadini, passeranno sotto il banco della Presidenza a dare il loro voto palese e libero - siamo senza vincolo di mandato - alla luce del sole. Tutti potranno giudicarci. Questa è la democrazia e la vedremo qua. Potremmo fare della dietrologia, perché è facile dire che qualcuno si gioca con un voto la propria ricandidatura, ma potrei dire anche che ciò vale per entrambi gli schieramenti, sia per chi è favore che per chi è contro. Mettiamo da parte queste dietrologie e guardiamo alla sostanza. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Bencini e Longo Fausto Guilherme*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Paglini. Ne ha facoltà.

PAGLINI (*M5S*). Signor Presidente, la ringrazio molto perché mi dà la possibilità di parlare in questa Assemblea, nelle istituzioni. Io sono una cittadina normale e semplice che ha questa possibilità.

Vorrei parlare a nome di chi è fuori, rifacendomi a una brevissima frase di Beccaria che scriveva: «Non vi è libertà ogni qualvolta le leggi permettono che, in alcuni eventi, l'uomo cessi di essere persona e diventi cosa». Parto da questo.

Questa legge elettorale farà diventare le persone cose, perché se una persona non può esprimere il proprio voto liberamente e viene utilizzata per spostare la propria volontà, a secondo della convenienza del partito di maggioranza, non è più una persona libera: è una cosa. Per questo sono particolarmente orgogliosa di poter dire ciò in questa Assemblea. Vorrei ringraziare i cittadini che in questo momento

sono nelle piazze e stanno facendo sentire la loro volontà di poter contare e di continuare a essere cittadini liberi in uno Stato democratico. Vorrei ringraziare i miei colleghi che da quattro anni e mezzo si stanno battendo in queste Assemblee dai meccanismi così complessi, laddove una casta si auto preserva ancora con atti di prepotenza e arroganza. Ho davanti a me persone che mi hanno insegnato cose buone. Il senatore Zavoli è sempre in Aula con la sua presenza importante e mi chiedo: lui, per tutti, cosa ne pensa di questa legge elettorale? Qual è l'urlo che gli viene dal cuore? È davvero convinto che questa legge elettorale non sia una stortura della democrazia?

Chiedo a voi un atto di coraggio, come lo sto facendo io in questo momento; l'atto di coraggio di poter dire veramente in libertà quello che pensate di quest'ennesima imposizione dall'alto di quattro persone che, fuori da queste Aule, hanno deciso anche per voi. Io potrò dire nella vita che ce l'ho messa tutta, in piena onestà, insieme ai miei compagni di lotta che sono qui e fuori da queste Aule. Non so se molti di voi potranno dire la stessa cosa né se potranno dire ai propri figli di aver consegnato un Paese libero nelle mani di chi verrà. Credo che una legge elettorale vada fatta non per convenienza, ma per l'onestà intellettuale e morale che dovrebbe muovere ogni rappresentante del popolo, come prima caratteristica del proprio mandato.

Ebbene, signor Presidente, con la più grande pacatezza di cui sono capace, ringrazio tutti coloro che prenderanno atto di questo sopruso democratico, si presenteranno alle prossime elezioni e daranno il loro voto consapevole all'unica forza politica che continua con incessante energia a pretendere libertà e diritti. Noi del Movimento 5 Stelle continueremo su questa strada. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Chiti. Ne ha facoltà.

CHITI (PD). Signor Presidente, con questo intervento intendo motivare semplicemente le ragioni per le quali non voterò la legge elettorale in esame e, dunque, non parteciperò ai voti sulla fiducia né al voto finale sulla legge. È una distinzione dalle posizioni del mio Gruppo che mi pesa e pesa, ma che non posso evitare, perché aspetti rilevanti della normativa elettorale proposta sono in contrasto con le mie convinzioni; con quanto ho sostenuto dal 2005 in poi, quando venne approvato il cosiddetto Porcellum; con le battaglie che invano in questi anni con tanti altri ho portato avanti e anche per il fatto che sia stata posta la questione di fiducia, come dirò più avanti.

Di questa legge non mi convince la quota esigua dei colleghi uninominali. Impossibile andare oltre? Una prima e ampia intesa era stata raggiunta sul 50 per cento di collegi uninominali e sul 50 per cento di proporzionale. Dunque, non era inverosimile quest'obiettivo.

Ancora meno mi convince il voto unico, che impedisce una piena scelta da parte dei cittadini dei loro rappresentanti in Parlamento. Fu uno dei motivi che determinarono la mia decisione all'epoca di non votare neanche l'Italicum. Oggi questo *deficit*, che ha già prodotto una distanza enorme tra cittadini e istituzioni, mi appare non solo non risolto, ma in qualche modo aggravato.

Non mi convince la pluralità delle soglie per l'accesso ai seggi, vizio tutto italiano: 3 per cento, 10 per cento per le coalizioni, ripescaggio dei voti di chi nelle coalizioni superi l'uno per cento; uno stimolo a moltiplicare le liste e a dar vita a schieramenti elettorali, non di Governo, come abbiamo già verificato.

Non mi convince che si mantenga in vita l'ambiguità dell'indicazione del capo della forza politica, quasi che si dovesse eleggere il *Premier*: non è così e ha ragione il presidente Napolitano che, per primo, ha sollevato quest'aspetto.

Non mi convince infine la previsione che si possa essere residenti in Italia e candidati nelle circoscrizioni estere: residenti a Fiesole, Castellammare di Stabia o ad Acireale e candidati in Canada, negli Stati Uniti o in Australia.

Ho dubbi sulla correttezza costituzionale e certamente su quella della rappresentanza di un voto che, se dato solo al candidato in un collegio uninominale, verrà poi redistribuito anche alle liste che lo sostengono, in modo proporzionale ai consensi da esse ottenuti, al di là della volontà dei singoli cittadini.

Si dice che bisogna votare questa legge, altrimenti rimarrà in vigore il Consultellum, cioè il risultato di due non leggi, perché la Consulta pronuncia sentenze di costituzionalità, non ha compiti di

legislazione. Questa funzione spetta certamente al Parlamento, ma non c'era e non c'è un'unica via d'uscita.

Nella vita degli uomini e in quella politica gli stati di necessità si verificano a seguito di scelte, di impostazioni, quasi mai per caso. Per mesi si è perso tempo. Per mesi si è cullata proprio l'idea di andare a votare con le due leggi eterogenee, conseguenza delle decisioni della Consulta. Per mesi si è voluto evitare un confronto, una discussione vera che costruisse una buona legge, quasi che, partendo questa legge elettorale dalla Camera, non si potesse discutere nei Gruppi, nei partiti, come se fosse un fatto corporativo o settoriale.

Penso che la fiducia posta dal Governo, alla Camera e al Senato, sia un serio errore. Mi colpisce la sottovalutazione della gravità di questa scelta, nascosta dietro la necessità di una legge. A questa richiesta, avanzata da taluni Gruppi della maggioranza - compreso il mio - e condivisa dall'opposizione di destra, sarebbe stato giusto rispondere con un no. Non era nel programma di Governo: lo aveva esplicitamente dichiarato alle Camere il Presidente del Consiglio nel suo discorso di insediamento.

Non si giustifica per me la fiducia su leggi elettorali o sulla Costituzione. Sono principi astratti? No, sono valori da tenere fermi, oggi e domani, come è stato per ieri.

In ogni caso, di questo errore ritengo quella del Governo la responsabilità minore. Più grande è quella dei Gruppi parlamentari che l'hanno voluta o condivisa, snaturando così lo stesso strumento della fiducia e dando un contributo al rafforzarsi di quella costituzione materiale che soffoca la Costituzione della nostra Repubblica.

La fiducia che i Governi pongono, fin troppo spesso, per attuare il loro programma, e - va riconosciuto - anche per la mancata riforma delle nostre istituzioni, questa volta è stata invocata dal Parlamento per ridurre il suo ruolo, la sua funzione; limitare, anzi annullare il confronto al suo interno, addirittura su un tema fondamentale come la legge elettorale, giunta oltretutto alla sua approvazione al termine della legislatura.

La fiducia si è così trasformata in una sorta di strumento per controllare voti segreti e ostruzionismo, una sorta di meccanismo alternativo e complementare a canguri, tagliole, eccetera. È difficile pensare che una maggioranza così ampia non sarebbe stata capace di sostenere o di orientare un confronto parlamentare serio e di battere eventuali sortite strumentali di quanti volessero assumersi la responsabilità di trucchi per imporre voti segreti non dovuti.

Quello che ha più pesato - a mio giudizio - è piuttosto la volontà di far approvare a ogni costo questa legge elettorale prima del voto in Sicilia. Ancora una volta si è davanti a una sorta di ossessione per le scadenze, già vista in un recente passato, la cui rilevanza appare chiara soltanto nel ristretto ambito di una politica politicante, non per i cittadini.

È difficile illudersi che i ripetuti voti di fiducia posti in questa legislatura dai Governi sulle leggi elettorali non costituiscano un grave precedente che peserà nel futuro della nostra democrazia. Il fine non giustifica i mezzi, non più almeno. Oggi una politica seria deve fondarsi su mezzi e fini, gli uni e gli altri validi.

Nel dire questo non metto in sordina responsabilità che al Senato ha anche il Movimento 5 Stelle o, meno ancora, quelle di chi parla di "fascistellum": le parole hanno un significato preciso e violarlo è un inganno, non soltanto un abbaglio estremistico. Né posso condividere o non sottolineare le contraddizioni, le incoerenze di chi parla di trasparenza, di rifiuto del voto segreto e poi magari inventa possibili e strumentali voti segreti; né per me sono accettabili scelte che bloccano, per interessi o propaganda di parte, il lavoro delle istituzioni alle quali si giura lealtà.

Questo tipo di opposizione non è certo uguale al mio dissenso sulla legge elettorale: io non condivido obiettivi che perseguano il «tanto peggio, tanto meglio». L'Italia e le sue istituzioni non hanno bisogno di questi comportamenti. La mia collocazione non è quella di un non sostegno al Governo: sul suo programma, come sulla prossima legge di bilancio, il mio voto ci sarà. Oggi no, non può esserci, per i motivi che ho richiamato.

Infine, faccio una considerazione conclusiva: non so se questa legge saprà dar vita a maggioranze di

Governo stabili. Personalmente, ne dubito fortemente, ma non voglio fare qui previsioni sul futuro. Quello che vedo e che mi preoccupa, oltre alla questione irrisolta di una sovranità mortificata e di un Parlamento che non si confronta e non discute, è la divisione nel centrosinistra. Questa divisione, che mi auguro si possa superare, ma intanto si complica, lascerebbe ampi varchi a quel vento di destra che continua a soffiare forte in Europa. In Italia i rischi sono maggiori, non minori, perché c'è una destra partecipe del popolarismo europeo, ma che non è alternativa, bensì alleata di partiti lepenisti, ostili dunque all'Europa, all'euro, ai migranti.

Voglio augurarmi che, nonostante questo passaggio non positivo, per la divaricazione che oggi si verifica anche sulla legge elettorale, restino aperte le porte per un dialogo sui programmi, per un'alleanza di centrosinistra da ricostruire prima che sia troppo tardi, prima cioè che la sua credibilità venga definitivamente meno e con essa venga meno la voglia di stare in campo, di partecipare, di impegnarsi di quei milioni di cittadini che ancora guardano a noi. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e del senatore Compagna. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.

BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, io vorrei intervenire su un aspetto particolare di questa legge.

[Presidenza del vice presidente GASPARRI \(ore 11,07\)](#)

(*Segue* BOCCHINO). Forse non molti sanno che la legge Rosatellum interviene su un aspetto fondamentale per la vita democratica di questo Paese, che è la trasparenza dei partiti. Ne voglio parlare io ora, perché non ho sentito svolgere grandi dibattiti su questo tema e perché probabilmente sarà - temo - l'ultima volta che in quest'Aula, nella corrente legislatura, si parlerà di trasparenza dei partiti. E questo sarà un gravissimo e tragico errore di cui la maggioranza che approverà la legge sarà interamente responsabile.

Partiamo dunque dalla Costituzione. Secondo l'articolo 49 «Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale». Secondo alcuni costituzionalisti, l'articolo 49 della Costituzione è quello che ha più bisogno di una legge di recepimento per esplicitare i suoi benefici effetti. Per farlo, occorre però dare una corretta interpretazione alla clausola «con metodo democratico» contenuta nella sua formulazione. Il dibattito su quelle tre parole iniziò in Assemblea costituente e dura ancora oggi. Due sono le opposte tesi messe in campo. Secondo una prima dottrina, tale locuzione si riferisce alle relazioni esterne tra partiti e alla loro attività nella società e nel Parlamento. Contrapposta a questa tesi, vi è però una seconda interpretazione, più diffusa della prima, che vuole che il metodo democratico di cui all'articolo 49 si riferisca alle attività interne dei partiti, al loro funzionamento e alle loro regole interne, nella realizzazione, cioè, del cosiddetto principio di democrazia interna. In questo caso, è necessario un nuovo intervento normativo, una legge che realizzi il principio di democrazia interna per tutti i partiti che concorrono alla politica nazionale e, dunque, alle elezioni politiche nazionali.

È in discussione in 1a Commissione qui in Senato il disegno di legge n. 2439 «Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica» - ormai temo fermo e morto - al quale io ed un gruppo di colleghi di molti schieramenti, tutti accomunati dalla militanza politica nel Movimento 5 Stelle in una prima fase, abbiamo presentato l'emendamento 3.1, con il quale vogliamo prendere una posizione netta, chiara e forte nel dibattito, a favore del principio di democrazia interna; posizione supportata anche dalla maggioranza dei costituzionalisti che sono stati auditi in Commissione all'epoca del passaggio alla Camera della legge n. 2439. Su 12 intervenuti su questo tema, infatti, ben otto erano favorevoli a intervenire in qualche forma sul principio di democrazia interna, e di questi quattro erano favorevoli a un intervento molto forte sul tema. Quando noi firmatari ci candidammo nel Movimento 5 Stelle, lo facemmo anche e soprattutto perché ritenevamo che in quel partito ci fossero, o ci sarebbero presto stati, partecipazione e concorso degli iscritti alla determinazione della linea politica; assemblee fisiche dove tale partecipazione e concorso fossero attuate; liste degli iscritti trasparenti; votazioni palesi, salvo i casi previsti dai Regolamenti; garanzia di contraddittorio in caso di provvedimenti disciplinari. Oggi noi siamo fuori da quel partito, perché non c'è nulla di tutto ciò nel Movimento 5

Stelle, e i nostri tentativi di cambiare le cose dall'interno sono falliti. Ora ci stanno pensando i tribunali, a cui si sono rivolti alcuni degli espulsi da quel partito, ad esempio quelli di Napoli e di Genova, che stanno facendo carta straccia delle ballerine e farlocche regole che si sono date al loro interno. Ma noi siamo andati oltre.

Noi firmatari oggi crediamo che un partito che non persegua il principio di democrazia interna tramite una manifestazione pubblica di volontà, un vero e proprio statuto redatto in forma di atto pubblico, contenente elementi di democrazia interna a cui esso si obbliga, rappresenti un pericolo per la partecipazione attiva dei cittadini alla politica; si presti a derive del *leader* di turno non facilmente rendicontabili alla comunità; non soddisfi in ultima analisi l'articolo 49 della Costituzione e, dunque, non possa e non debba partecipare alle elezioni politiche nazionali. È questo il senso dell'emendamento che abbiamo presentato in 1a Commissione del Senato al disegno di legge sulla trasparenza dei partiti politici ed è questo il senso di un identico emendamento ormai defunto - l'emendamento 1.26, solo per la cronaca - che abbiamo presentato al disegno di legge elettorale al nostro esame.

Sì, signor Presidente: questo disegno di legge elettorale, all'articolo 1, commi 6,7 e 8, introdotti alla Camera, rende lo statuto non obbligatorio, ma solo facoltativo, relegandolo ai soli casi dell'accesso ai contributi e ai benefici fiscali, come se la democrazia, la trasparenza e la tutela dei cittadini iscritti ed elettori - badate bene - fossero un mero fatto tributario, anziché un principio cardine della democrazia, senza se e senza ma.

Incredibilmente, signor Presidente, si è persino intervenuti alla Camera in senso peggiorativo, laddove l'*Italicum* aveva inserito l'obbligatorietà della presentazione dello statuto per tutti i partiti che si presentano alle elezioni, anche se l'assenza di un dispositivo sanzionatorio rendeva di fatto vana tale prescrizione. Si tratta di un elemento peggiorativo che si unisce a tanti altri, Presidente, che fanno di questo disegno di legge un incredibile passo indietro rispetto al già pessimo *Italicum*.

Colleghe e colleghi, qui e ora voglio allora porre di fronte alle proprie responsabilità tutta la maggioranza che sostiene questa legge elettorale. Vedo qui il Presidente della 1a Commissione, nei cui cassetti giace il disegno di legge sui partiti e sul conflitto di interessi. Tante, troppe volte la politica ha derubricato e rimandato di affrontare questioni cruciali per il buon andamento democratico delle istituzioni, con effetti e ricadute che hanno colpito al cuore il sentimento di partecipazione dei cittadini alla politica, causandone l'allontanamento. Un esempio per tutti è il conflitto di interessi, una vicenda più che ventennale ancora non conclusa, essendo il già citato disegno di legge fermo in 1a Commissione. Un'altro è appunto quello della trasparenza dei partiti, non meno importante, che questo disegno di legge elettorale, malsano nei contenuti e finanche nelle forme con cui è stato imposto ancora una volta con innumerevoli questioni di fiducia, rinuncia a normare.

Incredibile quale *cocktail* micidiale stiamo consegnando al Paese, tramite il combinato disposto di questi grandi assenti: conflitto di interessi, trasparenza nei partiti e questo disegno di legge fintamente proporzionale. È un disegno di legge in elettorale che - lo abbiamo visto - rinuncia a recepire il principio di democrazia interna dei partiti e, anzi, ne peggiora l'attuazione.

Il Parlamento della XVIII legislatura che uscirà da questa legge vedrà dunque, in questi scranni un *mix* di parlamentari burattini nominati, manovrati da capocomici o imprenditori in palese o meno palese conflitto di interesse e incapaci di opporsi a ciò che viene dettato loro dalle rispettive sedi aziendali, con dirigenti che si susseguono per successione dinastica da padre in figlio in perfetta identità con il ricambio aziendale. Sono tutte cose che abbiamo già visto e che stiamo vedendo, di cui voi senatori di maggioranza che approverete questo disegno di legge sarete responsabili e conniventi.

Ebbene, rimanga agli atti, signor Presidente, che noi per tutta una serie di motivi e anche - e sottolineo anche - per le gravissime mancanze del disegno di legge in esame e per l'impossibilità di averne anche solo potuto discutere con emendamenti in un normale dibattito parlamentare, a causa dell'arrogante modo di procedere a colpi di fiducia, non ci staremo. (*Applausi dai Gruppi Misto e del senatore Battista*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Airola. Ne ha facoltà.

AIROLA (M5S). Signor Presidente, l'articolo 72 della Costituzione vieta che si proceda, senza discutere o poter emendare, articolo per articolo, un disegno di legge fondamentale come quello in materia elettorale. Non ve lo cito, perché lo conoscete benissimo. Quando lo ricordai energicamente al presidente Grasso e al presidente Zanda, in una riunione dei Capigruppo il 20 dicembre del 2014, alle ore 5,30 del mattino, solo perché Renzi aveva bisogno del suo *spot* elettorale natalizio, voi mi rispondeste laconicamente "si può fare". Così, pacatamente, con l'avallo dell'allora presidente Napolitano, senza troppo rumore, avete spianato le regole costituzionali e il sacrosanto diritto del Parlamento a legiferare.

Ho sentito usare parole terribili in quest'Assemblea che, pronunciate con la perversa naturalezza di cui siete capaci, sembrano normali, innocue, ma non lo sono affatto. Il presidente Grasso ha dato il via alla discussione congiunta su cinque - dico cinque - fiducie sul disegno di legge in materia legge elettorale, un abominio procedurale, privando così il Senato della possibilità di migliorare la legge o se non altro di renderla maggiormente condivisa. Altra parola bella è "condivisa", bella come poteva essere bello il Tedeschellum, il cui disegno di legge era partito con quella intenzione. C'erano dei problemi, ma risolvibili, e siamo pagati apposta per risolverli. Invece per un emendamento bocciato è stato rimandato in Commissione e trasformato in un mostro anti-5 Stelle chiamato Rosatellum-*bis*, e *bis* perché ci avevate già provato un'altra volta.

Pensate quanto siete sciatti nel vostro violare la Costituzione e le regole: la terza carica dello Stato, la presidente Boldrini, si è dimenticata di un voto segreto durante la votazione del Tedeschellum e lo ha reso palese; sicché sul tabellone del voto si è scoperto chiaramente chi per primo ha affossato quel disegno di legge maggiormente condiviso politicamente, e cioè il PD stesso, *in primis* il vostro deputato dal nome impronunciabile Gutgeld. (*Applausi della senatrice Bottici*).

È così che vi siete presi tutto, in barba a qualsiasi regola, in silenzio, senza la denuncia di quel servizio pubblico - ahimè - in mano al Governo, gestito da fantocci del calibro di Mario Orfeo e dai suoi fedeli amichetti. Attenzione agli amichetti, Orfeo, perché si fa la fine di Dall'Orto.

Quando il Presidente Grasso ha annunciato l'apertura della discussione congiunta sulle questioni di fiducia, agli italiani che magari sentivano casualmente la diretta è sembrato di sentire così come dire: «Toh, oggi piove». Mai, mai, mai i muri di quest'Aula hanno assorbito tali concetti antidemocratici come un'unica discussione su cinque questioni di fiducia su una legge elettorale: questo significa non poter rappresentare il popolo sovrano.

Del resto, sia io che voi sappiamo quanto qui dentro si temano gli agguati - un altro termine da romanzo criminale - sui voti segreti. Io e il presidente Grasso in particolare lo sappiamo molto bene, per vicende passate, quando si è usata la fiducia perché si poteva votare il disegno di legge sulle unioni civili e si è avuto paura di cinque votazioni a scrutinio segreto. Voi nei partiti vivete divisi, uno contro l'altro, tradendovi nella strenua lotta per il mantenimento del potere, pronti a tutto, anche all'ennesima larga intesa, eterno progetto così caro al nostro emerito presidente Napolitano.

Si tace sulle gravi affermazioni del capogruppo del PD Zanda quando sostiene che sono fiducie tecniche, con una definizione algida, eversiva, che neanche Bokassa avrebbe avuto il coraggio di esprimere. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Qui c'è da tremare: ben 50 emendamenti da votare a scrutinio segreto! Siete terrorizzati. È terrore puro. Avete paura perché non avete i numeri e, quindi, siete alla canna del gas. Zanda sostiene che vengono poste le questioni di fiducia perché si rischia che le opposizioni, con i voti segreti, modifichino il testo del disegno di legge. Pensate un po' se lo si cambiasse! Sarebbe qualcosa di normale!

Hanno chiamato Fascistellum il disegno di legge del PD, ma io non lo trovo corretto, perché i fascisti hanno osato molto meno. All'epoca veri uomini e vere donne sedevano su questi scranni a difendere la democrazia dall'autoritarismo fascista e li hanno fermati. Io credo che sia scorretto appellare voi del PD come fascisti, perché siete molto peggio dei fascisti. È un insulto ai fascisti veri. Loro, infatti, arrivavano annunciandosi sulle loro camionette cantando: «Allarmi, allarmi siam fascisti», mentre voi, che vi definite eredi dell'antifascismo, avete tradito il popolo depistandolo in modo vigliacco.

In conclusione, signor Presidente, siamo avviliti oltremodo, ma non ci arrendiamo e qua fuori i cittadini protestano, perché oramai è chiaro cosa sta succedendo. Quando il Presidente Grasso (l'equo arbitro), Zanda e le finte opposizioni come Lega Nord e Forza Italia consumeranno questo scempio democratico solo per scambiare un sacchetto di biglie e qualche parlamentare, barattandolo con il loro voto e con il loro onore, la gente lo saprà. Le persone riunite qua fuori lo sanno. Sanno che, nonostante i tecnicismi e le perifrasi che usate, li state privando del voto. E nessuno si meraviglierà quando, uscendo di qua, vi sentiranno cantare: «Allarme, allarme siam piddini, terror dei cittadini e della libertà». (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cervellini. Ne ha facoltà.

CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, faccio subito una comunicazione preventiva: il 4 dicembre scorso i cittadini italiani hanno confermato la nostra meravigliosa Costituzione democratica e antifascista. E lo dico perché comincio a pensare che avete studiato questo pasticcio pensando che il 4 dicembre scorso fosse passata la schifezza di riforma che era stata approvata con gli stessi metodi con cui state procedendo.

Dopo il voto Renzi e la Boschi, che avevano annunciato che, in caso di sconfitta, sarebbero andati via dalla politica e avrebbero rinunciato, sono invece rimasti in piena attività. E dico questo con tutta sincerità, anche perché le altre leggi che avevate fatto prima del *referendum* avevano la caratteristica di essere state fatte in versione coerente con la schifezza che sarebbe dovuta diventare operativa.

Ho pena nel vedere tutte le Province d'Italia, quelle metropolitane e no, abbandonate, senza più risorse, con l'incertezza persino delle lavoratrici e dei lavoratori. Sono rimasti solo quattro soldi, rimanendo però tutte le competenze che sono anche costituzionali, che non permettono di riparare le buche sulla strada, i viadotti, le scuole e i loro tetti. Per le strade, che sono piene di buche, hanno comprato solo i cartelli che riportano il limite dei 30 chilometri all'ora. Non avete vinto la riforma: le Province sono una previsione costituzionale e meritano non il sonno che sta durando da mesi, ma di essere messe in una certa condizione.

Non l'avete vinta e dovete essere prudenti e corretti, perché i danni di tutto questo li hanno pagati i cittadini. Ma almeno li avevate la speranza di vincere. Qui invece le furbizie, gli stratagemmi e le falsità smaccate non hanno alcun senso. Dove pensate di andare con questo stile? Anche i fedeli nominati, una volta eletti con queste regole, non avendo vincoli di programma, men che mai degli ideali, potranno muoversi a 360 gradi, visto che magari, come è nelle regole della proposta in esame, voti un pacifista e viene eletto un interventista, o viceversa; voti un animalista e viene eletto un cacciatore, o viceversa.

State scavando la fossa a quel che resta della credibilità della politica e dei partiti. Non me ne compiaccio; anzi so che, quando questo avviene, si aprono sempre scenari spesso drammatici, soprattutto in situazioni come la nostra, dove grande è la sofferenza della popolazione per la mancanza di lavoro, di sicurezza sociale e ambientale e per la totale incertezza dei diritti. Gli spettri del passato più buio stanno tutti qui in agguato.

E allora perché temete il confronto? Non avete nemmeno l'alibi dell'ostruzionismo, sbandierato durante la battaglia costituzionale. Era insostenibile anche allora, ma oggi non esiste. Era in campo una manciata di emendamenti, tutti nel merito, per cercare almeno di correggere, se era impossibile ricominciare da capo, le mostruosità presenti. Tutti i colleghi intervenuti ne hanno individuate alcune tra le più abominevoli. Il punto è che siete arrivati a questa forzatura totale e finale perché non vi fidate dei vostri parlamentari. È tutto qui. Il furto di democrazia, l'imbroglio senza limiti è dovuto solo a questo. Il Presidente del Consiglio aveva detto, dopo il 4 dicembre - in quel caso aveva capito quello che era successo - che il Governo sarebbe stato solo facilitatore e non sarebbe entrato in una prerogativa esclusiva del Parlamento.

Non sapete cosa significhi mantenere la parola ed essere coerenti. State attenti, perché neanche più i finti sondaggi taroccati, quelli che pagate, vi fanno stare tranquilli. Stiamo leggendo tutti, in questi giorni, che li pagate e non se la sentono più di rappresentarvi come l'Italia del mulino bianco. No, ve lo dicono proprio, e a Nord sarà un disastro.

Eravate tranquilli dopo l'approvazione della controriforma costituzionale, addirittura tracotanti; venivamo insultati, derisi; parlavate di percentuali bulgare. Lo abbiamo visto. Lo sanno anche quei deputati e senatori che votano schifezze del genere. Non di fidate di loro e neanche loro si fidano di voi. Ubbidiscono finché sono costretti. La fiducia nei vostri confronti è finita, e per questo abbiamo scritto sui nostri cartelli "zero fiducia". Lo vedremo il cinque novembre in Sicilia e a Ostia; lo vedremo nelle imminenti elezioni nazionali. Dovete correre perché, dopo il voto della Sicilia, nemmeno imponendo la fiducia potreste garantirvi la disciplina dei senatori. Non vi fidate e così fate come con la Costituzione.

Ieri avete commemorato la Rivoluzione d'ottobre; dovevate commemorare la disfatta di Caporetto, perché il Rosatellum è questo per voi. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

Sappiate che Renzi-Cadorna darà la colpa ai fanti e agli ufficiali, quelli che sono andati a rischiare nelle trincee che avete costruito in quel modo. Lui gira in treno a ispezionare le truppe e gli ufficiali, mandando candidature sicure magari in quei collegi all'estero dove avete fatto l'ennesimo imbroglio, dove potranno andare anche gli imbarazzanti per farli votare come quando si nasconde la polvere sotto il tappeto, per capirci. Ne ha parlato molto bene il senatore Micheloni.

Fermatevi. Da domani la via è senza ritorno. Avrete compromesso definitivamente ogni capacità di alleanza; andrà bene se la destra prenderà qualche vostro eletto dopo il voto, se gli servirà una manciata di voti, come avete fatto voi nel corso di questa terribile legislatura. Siete stati spregiudicati. Ora, però, nel crepuscolo residuo della legislatura, potete dare le carte. Non sarà più così. E le potevate dare con i nostri voti, tra l'altro. Ma non sarà più così. Altri daranno le carte, le destre daranno le carte e potranno essere assolutamente e altrettanto spregiudicate, perché voi avete fatto strame della Costituzione, quella vigente, delle istituzioni, di qualsiasi regola o diritto.

Le destre con questa porcheria hanno un vantaggio straordinario, perché non hanno problemi di coerenza programmatica e tantomeno ideale, e non li hanno mai avuti, ma parlo non del passato, bensì dell'oggi. Guardate i risultati dei *referendum* di Lombardia e Veneto. Ci sono partiti dentro che hanno un'impostazione nazionalista e centralista, ma che non si sono fatti problemi a dire di costruire l'alleanza. Buon per loro, ma certo questo non può essere la sinistra.

Leggo che Renzi farà la campagna sul voto utile. Ma, allora, è come il famoso giapponese dell'isola che pensava che fosse ancora in corso la Seconda Guerra mondiale dopo tanti e tanti anni dalla sua fine. La faremo noi. La sinistra farà la campagna del voto utile a sinistra. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

Dopo la Sicilia e Ostia, dove non avete matematicamente alcuna possibilità di essere competitivi, il voto utile alla sinistra non può certo guardare al Partito Democratico che, insieme a un pezzo di destra, andrà bene se arriverà terzo tra i contendenti. Gli andrà bene se arriverà terzo. E allora sì che c'è da fare la battaglia per il voto utile a sinistra. Ognuno parli all'elettorato che intende rappresentare in termini di interessi collettivi, di stare dalla parte del mondo del lavoro, dei giovani che non lo hanno, degli anziani per i quali, ormai, è normale andare in pensione a settant'anni, anche nel caso di lavori usuranti. È vero che aumenta l'aspettativa di vita, ma aumentano anche i morti sul lavoro. Non lo sapete? Allora leggete, informatevi! Non vi dico di andare nei cantieri ma quantomeno informatevi su ciò che accade.

In questo senso, con tutte le operazioni che avete fatto, siete soli. E portate i deputati e i senatori come agnelli sacrificali. Con diversi di voi c'era una conoscenza e una stima già da prima. In questi cinque anni ho conosciuto tanti altri di voi ed è aumentata la mia stima nei confronti vostri, nei confronti di molti senatori e senatrici, persone che ho conosciuto, capaci e preparate. Non ho problemi ad affermarlo. Per questo concludo dicendo: fermatevi veramente. Altrimenti, vi auguro buona fortuna. *(Applausi dai Gruppi Misto e Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.

CAPPELLETTI (M5S). Signor Presidente, il Governo pone la questione di fiducia in violazione dell'articolo 72 della Costituzione, ma nessuno si scompone. Peraltro, pone la fiducia su questa legge

elettorale che è una truffa ai danni dei cittadini e del Paese. Truffa, probabilmente, è il termine che ho sentito maggiormente citare durante questa discussione in Parlamento: legge truffa!

Ebbene, io a questo abuso rispondo con le parole di Bertolt Brecht: «Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un dovere». (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Siete passati dal trio Renzi-Berlusconi-Verdini al trio Renzi-Berlusconi-Salvini, ma il risultato è esattamente lo stesso. Questo disegno di legge ha uno scopo che è duplice: da una parte, danneggiare la prima forza politica del Paese e mettere in sicurezza il vostro sistema di Governo e di finta opposizione. Avete fatto una legge elettorale incostituzionale, deliberatamente, per rendere più difficile il cambiamento del Paese. Togliete ai cittadini il diritto di scegliere i propri parlamentari, con la falsificazione e la manipolazione del loro voto.

Questa è una legge truffa, che illude il cittadino di poter eleggere un proprio rappresentante che può facilmente identificare nel collegio uninominale. Ma, grazie ad artifici e raggiri, quello stesso cittadino contribuirà invece ad eleggerne altri, non voluti, o addirittura appartenenti a un partito diverso. Verranno eletti nominati dalle segreterie di partito, selezionati in base alla loro attitudine all'obbedienza.

Questi parlamentari risponderanno dunque non ai cittadini, ma a chi li ha nominati, e cioè alle segreterie, le quali, a loro volta - come sappiamo benissimo - rispondono alle *lobby* di turno, come abbiamo visto ampiamente anche in questa legislatura. E il ciclo continua, a tutto danno della democrazia, a danno dei cittadini e a danno del Paese.

Questa legge non porterà neanche stabilità al Paese. Secondo i maggiori osservatori e analisti, non darà proprio alcuna possibilità di governare. E questo rende di tutta evidenza la necessità, per la formazione di una maggioranza e la nascita di un Governo, di fare una coalizione di coalizioni, o, quantomeno, di una unione incestuosa tra i due principali gruppi avversari, Partito democratico e Forza Italia, avversari ovviamente solo di facciata, solo per il tempo della campagna elettorale.

Insomma, il disegno sembra essere fin troppo chiaro: creare un nuovo Governo di conservazione, Renzi-Berlusconi. Ma la sola convergenza tra Partito Democratico e Forza Italia non sarebbe stata sufficiente. C'era bisogno di un "utile idiota" che portasse un ulteriore e necessario contributo di consenso. E prontamente eccolo lì che spunta: si chiama Matteo Salvini. D'altra parte, come già efficacemente ricordato dal collega Endrizzi, che altro possono fare i figli del Porcellum se non una nuova porcata? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questo disegno di legge elettorale, che formalmente spinge i Gruppi politici a coalizzarsi, in realtà li spinge a fare vere e proprie ammucciate, unicamente finalizzate al momento elettorale. Pensate, ad esempio, alla Lega, che, fresca di *referendum* per l'autonomia in Veneto e in Lombardia, già annuncia alleanze con i partiti centralisti, che hanno già bocciato ogni ipotesi di decentramento qui in Parlamento. Insomma, l'unico scopo è quello di incassare qualche seggio in più, senza alcuna condivisione di un progetto, senza alcuna condivisione di un programma, senza alcuna condivisione di un candidato *Premier*. Questo disegno di legge consentirà, tra l'altro, ad un ex *leader* politico pregiudicato di vedere stampato il proprio nome sulla scheda elettorale, nonostante sia stato interdetto dai pubblici uffici, nonostante per la legge italiana non si possa candidare o ricoprire un ruolo di Governo.

Ma il Silvio Berlusconi resuscitato da Salvini, e cacciato per indegnità dal Parlamento (dove comunque non veniva mai) per effetto della legge Severino, è per caso lo stesso della P2, dei rapporti con la mafia, delle tangenti, della compravendita dei giudici, della compravendita di parlamentari, dei falsi in bilancio, delle frodi fiscali, dei conflitti di interesse, delle leggi *ad personam*? No, non può essere lui, non è possibile.

RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*). Ma stai zitto!

LEZZI (*M5S*). Stai zitta tu!

CAPPELLETTI (*M5S*). Non è possibile. Eppure, per danneggiare il Movimento 5 Stelle state superando ogni peggiore immaginazione, state facendo ripiombare il Paese che amiamo e che

necessita di entrare nel futuro, nel suo peggior passato. Concludo, Presidente.

Insomma, state umiliando milioni di cittadini onesti e credete di poterla fare franca. Credo che vi stiate sbagliando, perché state sottovalutando l'intelligenza dei cittadini, state sottovalutando la volontà, il desiderio di milioni di persone di partecipare alla vita politica del Paese, milioni di persone che si sentono oggi defraudate di uno dei loro diritti più importanti, quello di decidere per chi votare.

Credete che gli italiani si bevano di tutto. Io credo che vi sbagliate. Questa legge sarà un *boomerang* che vi rivolgerà contro perché non si può arrestare un moto di cambiamento che è già maturo nel Paese.

I cittadini stanno sempre più acquisendo la consapevolezza del fatto che il vostro "Imbrogliellum" è solo una truffa e da truffati se ne ricorderanno alle prossime elezioni. (*Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Uras. Ne ha facoltà.

URAS (*Misto-Misto-CP-S*). Signor Presidente, non ho mai creduto e non credo che un sistema elettorale possa stravolgere una volontà popolare. Penso che bisogna stare attenti a salvaguardare i diritti costituzionali di tutti i nostri cittadini e adempiere al dettato della Carta fondamentale nel modo più preciso possibile. Non dimentico, però, che questa è una legislatura iniziata all'insegna della dubbia legittimità del Parlamento in ragione della legge elettorale utilizzata per costituirlo.

Il Porcellum è stato sottoposto all'esame della Corte costituzionale, la quale ha individuato nel Porcellum difetti costituzionalmente rilevanti tanto da intervenire con una propria sentenza a ridurre la capacità di intervento. Quindi un obbligo avevamo, lo disse la stessa Corte costituzionale nel licenziare la sentenza: avevamo l'obbligo di affrontare il problema del sistema elettorale e di restituire ai cittadini una legge elettorale legittima sotto il profilo costituzionale.

Abbiamo iniziato questa legislatura con grande difficoltà e prendiamo atto di un altro elemento: nessuno schieramento politico, nessuna coalizione omogenea aveva vinto le elezioni. Avevamo quindi una legge elettorale incostituzionale e una inesistente maggioranza politica, venuta fuori dal risultato elettorale.

Si è proceduto ad una fase cui non ho preso parte, nonostante fossi partecipe della coalizione Bene comune, che era risultata maggioritaria rispetto alle altre nel Parlamento italiano, con la maggioranza certa all'interno della Camera dei deputati. Non ho partecipato, anzi, ho fatto opposizione per diversi anni, ma ricordo quei giorni, quei mesi e gli sforzi fatti da tutti per avviare un processo di riforma costituzionale che ricomprendesse anche la legge elettorale. Ne deriva quindi una cosa: noi da questo Parlamento non potevamo andare via senza aver compiuto il nostro primo dovere, cioè quello di restituire ai cittadini italiani una legge elettorale costituzionalmente garantita.

Questo lavoro è stato per una certa fase accompagnato anche da una volontà riformatrice più ampia. Abbiamo pensato tutti, anche se poi non ci siamo trovati d'accordo sul merito, che questa sarebbe stata l'occasione per mettere mano anche ad una riforma costituzionale e per mesi e per anni ne abbiamo discusso in questo Parlamento, anche in maniera molto accesa. Tanto abbiamo discusso che siamo andati con una riforma costituzionale approvata dal Parlamento, a larghissima maggioranza, ad un confronto con il Paese attraverso un *referendum* confermativo.

Io ho votato no al *referendum*, perché sono un sincero autonomista e poi farò un passaggio sulle minoranze, sulle strumentalizzazioni nei loro confronti e anche sull'autonomismo, perché questi temi meritano sempre una riflessione, ma oggi in modo particolare. Ho votato no, ma quel sistema costituzionale, che secondo me mortificava le autonomie esaltando un centralismo o neocentralismo dello Stato nazionale, era accompagnato da una legge elettorale conforme a quel tipo di riforma. Per cui ci siamo ritrovati una legge elettorale approvata, forse costituzionalmente valida ma inefficace rispetto ad un altro sistema costituzionale, che era quello dell'inizio della legislatura, perché quel provvedimento rispecchiava esigenze che erano state espresse nella riforma costituzionale approvata dal Parlamento e poi bocciata dal successivo *referendum* confermativo. Quindi il tema si proponeva ugualmente.

Per noi - parlo per me, per i colleghi Orellana e Dario Stefano - come parlamentari e come persone, poiché non abbiamo l'ambizione di rappresentare movimenti politici e per noi vale il ragionamento che facciamo da parlamentari, assumendoci la responsabilità di quello che facciamo - oggi vale votare questa proposta di legge elettorale, perché così adempiamo ad un dovere che abbiamo ritenuto di assumerci quando abbiamo votato la fiducia al Governo Gentiloni Silveri.

Noi, io e il collega Dario Stefano per primo, per la prima volta in questa legislatura, abbiamo votato la fiducia ad un Governo. E lo abbiamo fatto per dare una risposta a delle preoccupazioni esistenti: da una parte, la preoccupazione della messa in sicurezza dei conti, perché questo è un Paese che esce dalla crisi, che è stata sofferta dai cittadini e non dai parlamentari, e, uscendo dalla crisi, non bisogna mai buttare il lavoro fatto, ma occorre conservarlo e partire da quello, per farne uno migliore; dall'altra parte, la preoccupazione di dare agli elettori una legge costituzionale, che consenta ai cittadini di eleggere un nuovo Parlamento. Poi è vero che, quando le leggi elettorali non sono sperimentate sul terreno, ma solo sulla carta nelle simulazioni degli esperti sulla base dei sondaggi, ma anche dei pettegolezzi e dei chiacchiericci che certa comunicazione politica continua a sviluppare, qualcuno pensa di esserne danneggiato e qualcun altro pensa di esserne favorito. La realtà è che, molte volte, quelli che pensano di essere favoriti poi finiranno per essere danneggiati e quelli che pensano di essere danneggiati forse finiranno per essere anche favoriti e poi si troveranno a dire che sarebbe stato meglio, in fase di approvazione, dire che andava tutto bene, mentre gli altri si troveranno a dire che non avrebbero mai dovuto approvare quella legge. Così è stato fatto ed è stato detto in altri momenti.

Noi facciamo una scelta chiara, che non mette in discussione nessuna delle difficoltà che intravediamo, anche nel testo che verrà approvato. Ce ne sono, anche di natura tecnica, anche nell'assegnazione dei seggi e ci sarà una discussione anche giuridica oltre che nelle sedi proprie, per capire come verranno assegnati i parlamentari alle diverse coalizioni e forze politiche. Voglio però sottolineare che, intanto, questa non è una legge che prende come caposaldo la governabilità a discapito della rappresentanza, perché lo sbarramento al 3 per cento consente la composizione di un Parlamento che tenga conto dell'articolazione e della complessità politica presente nel nostro Paese, consente la formazione di coalizioni omogenee, consente garanzie per ciò che riguarda la parità di genere e consente, soprattutto, l'armonizzazione dei sistemi elettivi di Camera e Senato, che era una delle questioni aperte che volevamo contribuire a chiudere.

Per le ragioni che ho espresso, signor Presidente, noi voteremo la fiducia. *(Applausi dal Gruppo Misto e dei senatori Caleo e Orellana)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.

MAZZONI (ALA-SCCLP). Signor Presidente, l'analisi della legge elettorale in esame non può che partire dalla situazione in cui si è trovato ad operare il Parlamento, un contesto molto difficile, frutto di due sentenze della Consulta e della bocciatura delle riforme costituzionali. Per effetto di queste due cause, l'Italia non dispone oggi di una legge elettorale coerente per i due rami del Parlamento e non dispone neppure di una legge comunque operativa, perché se vivesse il Consultellum sarebbe necessario un intervento normativo di armonizzazione tra Camera e Senato. Era dunque necessario porre rimedio, con una legge che in primo luogo rispettasse il dettato delle due sentenze della Corte e che mettesse d'accordo una maggioranza parlamentare, la più ampia possibile, anche perché sarebbe stato almeno sconveniente per il legislatore, dal punto di vista istituzionale, non tentare di rispondere ai ripetuti appelli del Capo dello Stato affinché si varasse una legge elettorale condivisa.

Dopo il tentativo fallito del giugno scorso, quando una maggioranza bulgara non è riuscita a portare a casa il risultato, fermandosi al primo voto segreto, rischiare un fallimento anche oggi, alle porte dello scioglimento della legislatura e con una delicatissima legge di bilancio ancora tutta da scrivere, sarebbe stato troppo pericoloso. Pericoloso per la tenuta democratica di un Paese non è certo approvare una legge elettorale col voto di fiducia; lo sarebbe, invece, arrivare a pochi mesi delle elezioni avendo come sistema elettorale vigente "due residuati bellici" come li ha definiti il Presidente emerito della Corte costituzionale, Valerio Onida.

Due residuati bellici dannosi e inutilizzabili. Inutilizzabili, perché a quelle leggi mancano del tutto le

norme per consentire l'espressione del voto di preferenza al Senato e, sempre al Senato, non si sa se potrebbero formarsi coalizioni - con sbarramento al 3 per cento per le liste collegate - o se ogni partito dovrebbe correre da solo e superare l'8 per cento. Per non parlare della follia assoluta delle preferenze da raccogliere in un'intera Regione, dei capilista bloccati e del premio di maggioranza previsti solo per la Camera. Un *caos* apparentemente calmo che somiglia molto alla quiete che precede la tempesta. E dunque ricorrere al voto di fiducia per prevenire la tempesta di un prossimo Parlamento certamente ingovernabile non va considerato come un attacco alla democrazia, semmai come un atto di responsabilità. Una responsabilità politica a cui non ci sottrarremo, in coerenza con quanto abbiamo sempre fatto nel corso di tutta questa legislatura - senza mai chiedere nulla in cambio - anche perché questa legge abbiamo contribuito a scriverla alla Camera e lo facciamo ancora oggi allo scopo di garantirne l'approvazione in tempi rapidi e senza rischi inutili.

D'altronde, la storia di questo Parlamento è ricca di provvedimenti cruciali caduti sotto i colpi dei franchi tiratori. Agguati mossi nell'ombra, com'è avvenuto alla Camera qualche mese fa, all'insegna del tanto peggio, tanto meglio.

Voglio poi ricordare cosa ci ha chiesto la Consulta con le sue sentenze del 2013 e del 2017: una legge con liste corte di candidati o collegi uninominali, una legge uniforme per le due Camere, una legge con un automatismo per l'opzione del plurieletto: tutte caratteristiche proprie del Rosatellum.

C'erano altri punti sollevati dalla Corte, aspetti della legge che sarebbero stati considerati legittimi a determinate condizioni. Uno fra tutti è il premio di maggioranza. Noi avevamo chiesto una legge che fosse almeno in parte maggioritaria, presentando un testo con il 50 per cento di collegi e il 50 per cento di listini proporzionali. Abbiamo poi votato sì alla Camera al Rosatellum nella sua prima versione, ci siamo opposti senza sbraitare al sistema proporzionale tedesco e oggi non possiamo che essere soddisfatti della volontà di adottare un sistema misto che riconosce il valore delle coalizioni. Ci sarebbe piaciuto che questa quota fosse stata più alta, con un premio o con un numero maggiore di collegi. Oggi diciamo che va bene così, anche se resta penalizzato il valore della governabilità, valore che non può essere sacrificato sull'altare della rappresentanza a ogni costo.

Rappresentanza senza correttivi maggioritari significa spesso ingovernabilità; si pensi, per un attimo, alla Germania di Weimar e alla Francia della quarta Repubblica, senza dimenticare la nostra prima Repubblica con i suoi cinquanta Governi in quarantasette anni. I sistemi maggioritari o almeno misti sembrano meglio rispondere alle esigenze della modernità, dando la possibilità di avere un vincitore all'esito delle elezioni e stabilità ai Governi. Solo negli ultimi anni, le grandi nazioni europee sull'orlo di crisi istituzionali a causa del proporzionale sono state molte: il Belgio per diciotto mesi non ha avuto Esecutivo; la Spagna e la Grecia sono andate alle urne due volte in dodici mesi e adesso la Germania probabilmente sarà costretta a una coalizione che andrà dai liberali ai verdi, passando per i democristiani. Dunque noi abbiamo prima di tutto il dovere di dotare il Paese di un sistema il più possibile efficiente e coerente, rispondendo, come ho già detto, ai ripetuti appelli rivolti dal Presidente della Repubblica.

Questa legge almeno una sua coerenza tra Camera e Senato ce l'ha; quanto alla sua efficienza, ossia alla possibilità di formare una maggioranza politica omogenea mancando un significativo premio di maggioranza, i dubbi sono legittimi: dipenderà dalla campagna elettorale e dall'offerta politica che sapranno presentare le coalizioni. Ma è chiaro che in un sistema tripolare l'unica vera garanzia di governabilità la darebbe il ballottaggio, che nell'Italicum era previsto e che la Consulta ha di fatto reso irrealizzabile.

In questa situazione, che senso ha demonizzare le coalizioni, la cui introduzione è costata al Rosatellum addirittura la definizione di «legge criminale»? Qui, questo autorevole critico ha dimostrato di avere davvero la memoria corta. Ricordo, infatti, che l'Italicum era stato definito da molti come una legge eversiva perché avrebbe favorito l'avvento del famoso «uomo solo al comando», in quanto introduceva il premio di maggioranza a un unico partito anziché a una coalizione di partiti. Ricordo anche, per inciso, che le coalizioni esistono già nelle leggi per i Comuni e per le Regioni (leggi evidentemente criminali anche quelle...), e non mi sembra che qualcuno le abbia tacciate di

antidemocraticità. Coalizioni, peraltro, che sarebbero ricomparse anche con il Consultellum, perché ancora esistenti per il Senato.

Il vero problema di cui si può e si deve discutere, come ho già accennato, è se questa legge risponda al requisito della governabilità. Da questo punto di vista, il Rosatellum ha un correttivo maggioritario modesto, ma sinceramente non si poteva fare di più, visti i paletti rigidi posti dalla Consulta sul problema della rappresentanza. Tuttavia, poiché nei 232 collegi vince chi arriva primo, è possibile che una coalizione di liste o una lista singola se ne aggiudichino una gran parte. La cancelliera Merkel, lo scorso settembre, con il 33 per cento dei voti ha conquistato il 77 per cento dei collegi uninominali. Anche in presenza di un distacco minimo fra primo e secondo, dunque, può verificarsi una vittoria netta nei collegi. Dipenderà dalla campagna elettorale, che una quota di voti li sposta sempre, dall'organizzazione dell'offerta politica e ovviamente dalle scelte degli elettori. Cosa che normalmente accade quando siamo in presenza di leggi elettorali democratiche, come a tutti gli effetti è il Rosatellum.

Si tratta di una legge non certo perfetta, ma parlare di colpo di Stato è veramente ridicolo, oltre che pericoloso. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lo Moro. Ne ha facoltà.

[LO MORO](#) (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, partecipando a questa discussione congiunta sui cinque voti di fiducia, il mio discorso sarà ovviamente orientato nella direzione di contestare innanzi tutto l'apposizione della questione di fiducia e poi di dare spiegazioni di merito.

Ci hanno risparmiato la fiducia soltanto su uno degli articoli della legge, l'articolo 5, che è quello dell'invarianza finanziaria. Per il resto, tutta la legge, l'intero l'articolato è stato sottoposti al voto di fiducia.

La prima domanda che ci si pone e che si dovrebbe porre chiunque è: come mai il voto di fiducia? Su questo abbiamo due interpretazioni possibili, che trovano entrambe supporto e riscontro in dichiarazioni che ha fatto qualche esponente del Governo. Si mette il voto di fiducia perché ci sono i voti segreti o meglio, prima che venisse posta la questione di fiducia, è stato sostenuto che, ove ci fossero stati voti segreti, sarebbe stata posta la questione di fiducia. Su questo voglio fare un'unica osservazione: cosa significa porre la questione di fiducia in caso di voti segreti?

[Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA](#) (**ore 11,58**)

(*Segue LO MORO*). Significa sostanzialmente una cosa: il Governo o meglio, la maggioranza - o la non maggioranza, questo lo vedremo - che sostiene questo Governo, è preoccupata di come votano i senatori dei Gruppi che sostengono il Governo. Certamente non è preoccupata di come votano i Gruppi dell'opposizione, che dichiaratamente e a viso aperto si oppongono.

La preoccupazione che hanno i Gruppi di maggioranza e il Governo dunque è che il dissenso latente, che si avverte anche in quest'Aula (e non solo), si esprima con il voto segreto, così com'è successo, del resto, in Commissione alla Camera, in occasione del voto sul prototipo di legge elettorale che ha preceduto questa. Lo dico ai colleghi e a chi ci ascolta, perché sono convinta che in tanti ci ascoltino: è discutibile che si diffidi persino dei senatori che sostengono la maggioranza.

L'altra possibilità è che qualcuno lo abbia chiesto e cioè che prevalga un'altra versione, che pure è stata offerta all'opinione pubblica, secondo cui il Governo non ha posto alla Camera - e quindi non porrebbe qui al Senato - la questione di fiducia *motu proprio*, ma su richiesta. Richiesta di chi, mi viene da dire?

Vedete, questo è un Governo che ha ottenuto la fiducia con dichiarazioni programmatiche che oggi vengono smentite. Ricordo le frasi - e le voglio leggere - del presidente Gentiloni Silveri: «Lascio alla dialettica tra le forze politiche il dibattito sulla durata del nuovo Governo. Per quanto ci riguarda, vale la Costituzione: il Governo dura quando ha la fiducia del Parlamento». Questa è una considerazione che dovrà tenere a mente il presidente Gentiloni Silveri e chi valuterà il comportamento del Governo, a partire dal Capo dello Stato.

Ma il punto specifico che voglio richiamare è la parte delle dichiarazioni programmatiche in cui il presidente Gentiloni Silveri dice: «Onorevoli colleghi, accanto a questa attività - l'altra attività - «alla

nostra agenda, prenderà corpo il confronto tra le forze parlamentari sulla legge elettorale e sulla necessaria armonizzazione delle norme tra Camera e Senato. È un confronto nel quale il Governo - voglio ribadirlo, come ho avuto occasione già di dire negli incontri con le diverse delegazioni - non sarà l'attore protagonista. Spetta a voi, onorevoli colleghi, la responsabilità di promuovere e trovare intese efficaci. Certo, il Governo non starà alla finestra, cercherà di accompagnare, di facilitare e anche di sollecitare questo confronto. La sollecitudine non deriva dalle valutazioni sulla durata dell'Esecutivo, deriva dalla consapevolezza istituzionale del fatto che il nostro sistema parlamentare ha bisogno di regole elettorali certe e pienamente applicabili e ne ha bisogno con urgenza».

Presidenza del presidente GRASSO (ore 12)

(Segue LO MORO). Ebbene, da queste dichiarazioni programmatiche al voto di fiducia vi è uno scarto logico che non è facile da capire, soprattutto se si considera che Gentiloni Silveri si è impegnato, con la sua maggioranza di allora, con quella che ha espresso la fiducia nel momento dell'insediamento di questo Governo, a seguire una strada di collaborazione e di accompagnamento, ma non ad avere, come ha oggi, apponendo la fiducia, un ruolo da protagonista.

Forse Gentiloni Silveri è già consapevole che la maggioranza di allora non è la maggioranza di oggi, che c'è un cambio di maggioranza? E questo non avrebbe dovuto portare a una crisi di Governo? O meglio, in alternativa, Gentiloni Silveri è consapevole di non avere più la maggioranza, come probabilmente tra qualche ora, soltanto domani, quando voteremo la fiducia, sarà palese. Infatti, la maggioranza che l'ha votato, i senatori che gli hanno dato la fiducia in quella circostanza, parte di essi, non la confermeranno. Gentiloni Silveri, quindi, sa che non ha la maggioranza? E se lo sa, sta seguendo forse le indicazioni di una minoranza che lo tiene al Governo?

Sono tutte considerazioni che verificheremo sul campo.

Voglio sul punto soltanto richiamare un'affermazione del capogruppo del PD Zanda, che - è evidente - da esperto stratega di dinamiche parlamentari qual è sa bene cosa succederà in quest'Aula. Ebbene Zanda dice che i cinque voti di fiducia chiesti al Senato dal Governo per l'approvazione della riforma elettorale sono un elemento tecnico. Questo è sbalorditivo: che il Capogruppo, così esperto, del Partito Democratico parli di elemento tecnico a proposito di voti di fiducia non su una legge qualsiasi, che magari abbia a che fare con il costume o con i diritti, ma addirittura sulla legge più politica che ci può essere in un Parlamento, che è la legge elettorale, è sbalorditivo, se non fosse che attesta la piena consapevolezza che egli ha del fatto che il Governo, per avere numeri sufficienti per far passare questa legge elettorale, ha bisogno di appoggi. Non solo, probabilmente, dell'appoggio di chi si allontanerà e dell'appoggio che abbiamo già visto (in questa triste vicenda abbiamo una certa esperienza), ma anche di appoggi concreti visibili, di voti, che si diranno essere voti tecnici.

Non credo che possiamo continuare in questa finzione. Credo che Gentiloni Silveri e chi osserva le dinamiche parlamentari con responsabilità ben più alte dovranno prendere atto che la maggioranza che ha dato fiducia al Governo Gentiloni Silveri nel dicembre 2016 non c'è più e che, se c'è una nuova maggioranza, bisogna procedere con una crisi di Governo. Non conosco altre strade, almeno se le regole del diritto parlamentare, che molti di voi qui dentro potrebbero sicuramente insegnare a me, sono ancora valide.

E adesso vorrei fare delle osservazioni nel merito. Nel dibattito, anche nell'ultimo intervento, si è spesso fatto riferimento a un valore che è nato quando per la prima volta è stato scritto in una sentenza, la n. 1 del 2014: la stabilità, più spesso citata come governabilità, la stabilità del Governo. Ebbene, credo che questo valore, che è sicuramente di rilevanza costituzionale, venga citato abbastanza a sproposito. Ricordo a tutti che in quella sentenza la Corte ne parla perché sta valutando il premio di maggioranza - che poi dichiarerà incostituzionale - e, per spiegare i limiti che un legislatore ha, sostiene che i valori costituzionali e innanzitutto gli articoli 1, 3 e 48 secondo comma, della Costituzione, cioè gli articoli che richiamano la sovranità popolare e il voto, che deve essere diretto, personale e libero, possono essere compressi. I sistemi elettorali spesso comportano delle compromissioni, ma compromissioni serie, di una certa rilevanza possono essere giustificate soltanto dal conseguimento di obiettivi di rilevanza costituzionale come ad esempio, nello specifico, la stabilità

del Governo.

Qui abbiamo denunciato, con le questioni pregiudiziali, delle distorsioni del voto, ma nessuno mi pare abbia contestato nel merito quegli elementi, perché cosa c'entrano le distorsioni del voto che abbiamo denunciato con la governabilità? Ricordo a tutti che le distorsioni di cui stiamo parlando non riguardano la quota maggioritaria, che tra l'altro rappresenta un terzo della Camera e del Senato, quindi un numero di parlamentari assolutamente di minoranza rispetto al resto dei componenti. La distorsione del voto che abbiamo denunciato riguarda, invece, la quota proporzionale, cioè quella componente della Camera e del Senato che dovrebbe garantire il valore della rappresentatività. Non stiamo dunque introducendo distorsioni per garantire governabilità, ma stiamo - o state, per meglio dire - introducendo distorsioni per un'altra ragione: non perché state perseguendo obiettivi di rilevanza costituzionale, ma perché perseguitate l'obiettivo di raggiungere comunque l'approvazione, sia pure con la fiducia, di una legge che ha tutti questi limiti, perché bisogna averla subito ed immediatamente, direi prima del voto dell'Assemblea regionale siciliana (qualcuno lo ha detto e io lo ribadisco).

La gravità di tutto questo è che in realtà non ci avete consentito di discutere. Se qualcuno parlerà, fuori da quest'Aula, di discussione, basterà leggere gli atti parlamentari per vedere dov'è stata questa discussione: dov'erano i membri della Lega, che saranno avvantaggiati, forse più di qualunque altra forza politica, da questo provvedimento e che, giustamente, non vi prendono parte? Dove sono i membri di Forza Italia? Perché le coalizioni farlocche di cui stiamo parlando, con programmi diversi e con *leader* diversi, non servono a Renzi, ma servono a scrivere i nomi di Berlusconi, Salvini e Meloni, per unire in coalizioni che si divideranno con programmi diversi il giorno dopo, servono a garantire quello che dice Salvini: sarà il *leader* che avrà più voti.

Ebbene, non ci avete consentito di discutere nel merito e non avete consentito a questa Assemblea di discutere nel merito neanche su elementi di buonsenso. Per citarne uno fra tutti, non è stato possibile discutere neanche dell'articolo (che non è né l'articolo 1, né l'articolo 2) che prevede la delega al Governo, quindi neanche sui tempi e sulla composizione della Commissione. È incredibile che con il voto di fiducia si ottenga che la Commissione che dovrà disegnare i collegi sarà di nomina esclusivamente governativa e che non ci sarà nessuna partecipazione alla nomina del Presidente del Senato, né della Presidente della Camera, cioè di organi e soggetti imparziali.

Queste sono le condizioni in cui si va al voto di fiducia: con una distorsione del voto gratuita ed illegittima e senza discussione. Senza discussione neanche su elementi che potrebbero sembrare di minore rilievo, ma che denunciano qual è l'obiettivo: avete fatto un accordo impresentabile e lo volete garantire con il voto di fiducia. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL e del senatore Morra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Napolitano. Ne ha facoltà ed è autorizzato a parlare da seduto.

[*NAPOLITANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, la ringrazio in modo particolare per aver voluto considerare le mie difficoltà personali, consentendomi di prendere la parola da seduto a questo banco.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il così controverso *iter* della nuova legge elettorale ha portato in primo piano esigenze e ragioni non facilmente componibili tra loro, da considerare tuttavia non solo in riferimento ad una pur rilevante, drammatica contingenza come quella di cui parliamo.

Da un lato è emersa con forza un'esigenza da tempo presente nell'esperienza e nell'evoluzione della vita pubblica, non soltanto in Italia: parlo della capacità di decisione del sistema democratico di fronte a cambiamenti epocali che richiedono risposte tempestive e incisive da parte delle *leadership* di Governo. È una questione che si acuisce quando si tratti di approvare provvedimenti volti a risolvere problemi d'innovazione e cambiamento da troppo tempo sterilmente dibattuti e rimasti irrisolti.

Dall'altro lato - e qui ho ritenuto e ritengo di dover porre un mio personale forte accento - emergono le ragioni dell'equilibrio tra le istituzioni, i poteri e i ruoli propri di ciascuna di esse nell'ambito dei singoli ordinamenti costituzionali e in coerenza con l'assetto europeo. Vorrei che almeno nel prossimo

futuro, in diverse condizioni, si potesse tra le forze politiche in seno al Parlamento discutere di tali questioni come questioni di interesse generale e di comune responsabilità politico-istituzionale.

Ma si può far valere l'indubbia esigenza di una capacità di decisione rapida da parte del Parlamento fino a comprimerne drasticamente ruolo e diritti, sia della istituzione, sia dei singoli deputati e senatori? L'interrogativo è sorto in concreto nelle ultime settimane con la decisione del Governo di apporre la fiducia sulle parti sostanziali del testo, prima che si aprisse in Aula alla Camera il confronto sugli emendamenti all'articolo 1. Ma mi domando, al di là delle opposte posizioni espresse notoriamente a quel proposito dalle forze politico-parlamentari: esiste o no un dilemma di carattere generale da discutere insieme e in prospettiva? Il dilemma non è fiducia o non fiducia, anche perché non è mai stata affrontata neppure dinanzi alla Corte costituzionale un'obiezione di incostituzionalità della fiducia. C'è però stato nell'esperienza italiana ricorso alla fiducia in occasioni e in modalità molto diverse tra loro.

Quali forzature può implicare e produrre il ricorso a una fiducia che sancisca la totale inemendabilità di una proposta di legge estremamente impegnativa e delicata? È questo il punto che ho sollevato con le riserve e posizioni espresse nella vicenda concreta che si sta concludendo in sede parlamentare. È questo che mi premeva, assai più che auspicare una specifica modifica al testo. In effetti, l'auspicio da parte mia era che si eliminasse l'ultima sopravvivenza della legge Calderoli, promulgata nel 2005. Quell'auspicio non partiva da presunzioni di incostituzionalità della clausola relativa all'indicazione, in sede di procedimento elettorale, dei nomi del capo della forza politica e soprattutto del capo della coalizione. Quell'auspicio partiva dall'esperienza da me fatta, come Presidente della Repubblica, degli equivoci che di lì erano scaturiti sul piano degli equilibri costituzionali, adombrando un'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Il punto critico era dunque ai miei occhi quello - ripeto - della totale inemendabilità della proposta di nuova legge elettorale.

Ora, sia chiaro - non dovrebbe essere necessario ricordarlo - che nessuno più di me poteva auspicare, all'unisono con il presidente Mattarella, l'approvazione più largamente condivisa dal Parlamento di una nuova legge elettorale. Questa per circostanze ben note era diventata urgente, anche se dovremmo essere consapevoli dell'anomalia di troppi, frequenti cambiamenti in Italia di una disciplina, come quella elettorale, che dovrebbe essere (ed è generalmente in Europa) costante per un lungo periodo e non essere modificata alla vigilia di elezioni politiche generali. Siamo sicuri che quella ora in votazione possa reggere a lungo, che abbia un fondamento sufficientemente solido da proiettarsi in un orizzonte di ragionevole durata?

Ben prima di essere eletto Presidente e poi nell'esercizio del mio mandato, avevo sollecitato e poi assunto come obiettivo fondamentale nell'interesse del Paese l'adozione sia di una nuova legge elettorale, sia della riforma della seconda parte della Costituzione, ma mi trovai dinanzi a un nulla di fatto in tutta la legislatura 2008-2013, nonostante la formale condivisione di quegli obiettivi da parte di partiti di entrambi gli schieramenti e a dispetto di promesse da essi fatte e non mantenute.

Nel merito, ho apprezzato la scelta di fondare la nuova legge elettorale su un *mix* di proporzionale e maggioritario, nella scia della legge Mattarella del 1993, dalla quale però sarebbe stato coerente mutuare anche la netta distinzione tra le candidature nei collegi e quelle nelle liste dei partiti (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL*), davvero non un semplice tecnicismo, come si è detto.

Infine, singolare e sommamente improprio ho trovato il far pesare sul Presidente del Consiglio la responsabilità di una fiducia che garantisse la intangibilità della proposta in quanto condivisa da un gran numero di partiti. Il presidente Gentiloni Silveri, sottoposto a forti pressioni, ha dovuto aderire - e me ne rammarico - a quella convergente richiesta, proveniente peraltro da quanti avrebbero potuto chiedere il ricorso alla fiducia non già su tutte le parti sostanziali della legge, ma su punti considerati determinanti, che non ebbero la lucidità e il coraggio di fare. In definitiva, ho compreso la difficoltà in cui si è trovato un Presidente del Consiglio che ho stimato e stimo per il modo in cui ha guidato e guida il Paese, rafforzando la posizione dell'Italia come interlocutore valido sul piano europeo e internazionale.

Altro tema che si è presentato in rapporto a questa vicenda e resta, onorevoli colleghi, per tutti noi da

meditare è quello del come contrastare forme di ostruzionismo dilatorio o paralizzante in Parlamento. Il tema è stato oggetto di una lunga storia in Italia, a partire da efficaci interventi già negli anni della presidenza Iotti alla Camera. In verità, su quella strada si sarebbe potuti andare più avanti, se non fossero ad esempio rimasti sempre nel cassetto progetti di riforma dei Regolamenti parlamentari. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e del senatore Buemi*). Detto ciò, è corretto sostenere che oggi una linea antiostruzionistica può affidarsi solo a mezzi estremi come il vanificare ogni ricorso all'istituto del voto segreto e il negare ogni libero confronto emendativo? E ciò a prezzo di qualunque costrizione di diritti e di ruolo del Parlamento e dei singoli parlamentari?

Converrebbe, onorevoli colleghi, pensarci bene tutti. Si sa qual è stata la mia identificazione, potrei dire per un'intera vita, con la causa del fondamento parlamentare nella nostra democrazia costituzionale. Ma è stata per me essenziale e tale resta la necessità in pari tempo di misure e comportamenti miranti a una maggiore funzionalità, efficienza e produttività nello svolgimento dei lavori parlamentari, anche attraverso lo sveltimento e la prevedibilità dei tempi dell'esame di ogni provvedimento nelle Camere, senza che il Parlamento stesso esorbiti peraltro dalle sue funzioni. Tutto questo è essenziale anche per contrastare i rigurgiti di una campagna antiparlamentaristica che conta tristi precedenti storici in Italia.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, al punto in cui siamo occorre guardare avanti, innanzitutto alla necessità di salvaguardare due beni vitali per l'Italia: la stabilità di Governo e lo sviluppo di una funzione assertiva e costruttiva del nostro Paese nel processo di integrazione e unità dell'Europa, cui è legato fundamentalmente il nostro comune destino. Più in generale, vorrei richiamare il modo in cui, nell'estate 2011, cercai di trarre le principali lezioni dall'esperienza del centocinquantesimo dell'Unità d'Italia. Lo feci parlando a una vasta assemblea di giovani, nel contesto indipendente del *meeting* di Rimini. Mi impegnai lì in un discorso di ampia prospettiva, oltre i tradizionali steccati politici: occorre mirare, dissi, a un grande sforzo collettivo - nato da un comune esame di coscienza - come quello da cui scaturì, dopo la liberazione dal nazifascismo, la ricostruzione democratica, materiale e morale del nostro Paese, cui - voglio ricordarlo - si accompagnò la salvaguardia dell'unità nazionale, messa in questione da impulsi separatisti e da pressioni dei Paesi confinanti. Ancora adesso è la stessa drammaticità delle sfide - aggiunti - del nostro tempo a rappresentare la molla per procedere in quella direzione. Si richiede però più obbiettività nelle analisi e nei giudizi, più apertura e meno insofferenza verso le voci critiche e le opinioni altrui. C'è - diciamo chiaramente - da risalire la china della sedimentazione in questi decenni, nella sfera della politica, di chiusure, di faziosità, di derive verso meri scontri di potere e anche di personalismi dilaganti come non mai in seno a ogni parte.

La prospettiva - ribadisco oggi - non può essere che una: un nuovo senso di comune responsabilità, al di là delle alterne vicende della competizione politico-democratica e quindi della collocazione, in ciascun periodo, dei singoli partiti in maggioranza o all'opposizione. Solo così possiamo fare i conti con la vera e propria crisi di sistema che stiamo vivendo in Italia e altrove. Come ha di recente scritto uno dei nostri maggiori studiosi e analisti dei fondamenti e dei percorsi della politica, ci dibattiamo in quello che è perfino in qualche modo un "nuovo caos", di fronte a fenomeni come il prevalere delle "particolarità dei sentimenti e delle passioni", di psicosi, di allarme e paura e di istinti di autodifesa: quasi che - secondo le parole dello studioso - "la democrazia stesse perdendo la ragione", perdendo così irrimediabilmente se stessa.

Dunque è il momento, io ritengo e vorrei che su ciò consentissimo, di sollevare lo sguardo dallo scontro quotidiano, dalle sue angustie e dalle sue nevrosi di "fine legislatura". In questo spirito preannuncio, con tutte le problematichità e le riserve che ho cercato di motivare, la fiducia al Governo Gentiloni Silveri per salvaguardare il valore della stabilità, per consentire, anche in questo scorcio di legislatura, continuità nell'azione per le riforme e per una più coerente integrazione europea. Mi pronuncio per la fiducia (*Applausi ironici dei senatori Giarrusso e Lezzi*) per sostenere le scelte del Presidente del Consiglio fondate sulle prerogative attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Grazie per l'attenzione. (*Applausi dai Gruppi PD, Misto, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Maggio. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Signor Presidente, questa legislatura è iniziata male e si accinge a chiudere nel peggiore dei modi. Chiudiamo, cioè, la legislatura con una nuova proposta di legge elettorale. Forse è meglio ripeterlo, perché credo che ai più il fatto appaia del tutto naturale. Chiudiamo la legislatura votando una nuova legge elettorale, cioè, mi ripeto, a pochi mesi dalla scadenza elettorale, oppure - provo a trovare anche un diverso punto di vista - a pochi mesi dalla scadenza del mandato parlamentare, questo Parlamento licenzierà le nuove regole per le prossime elezioni politiche. Tutto ciò sulle note di quella insostenibile leggerezza dell'essere che ha animato la politica di questi ultimi vent'anni e che si è magicamente trasferita su quel Matteo Renzi che credo passerà alla storia, mi scuso, alla cronaca della politica italiana, come l'uomo che sussurrava alle *slide*.

Signor Presidente, sono certo che stiamo commettendo una leggerezza che peserà come un macigno sul futuro delle istituzioni democratiche. Noi statuiamo, cioè, che ogni e qualsiasi futura coalizione o partito potrà, *in limine* del proprio mandato, farsi la legge elettorale che più gli aggrada. E lo facciamo con una sufficienza tale che il voto di fiducia appare quasi l'infocchettamento naturale di cotanta arroganza. Lo capisci nel candore con il quale il senatore Zanda, davanti alle telecamere sostiene la correttezza di tale scelta. E allora la mente corre ai buoni studi passati e torni allo spirito che aveva animato le scelte dei senatori Romani, quello spirito che faceva ritenere l'età sinonimo di saggezza.

Ecco, io sono qui a chiedermi: dove è finita la saggezza degli anziani? Dove è il senso dello Stato? Dove è la cura delle istituzioni e - vivaddio - dove è finito il buon senso? E ancora, dove è finito il dibattito parlamentare?

Raccontare questa legislatura sarebbe come raccontare con quanta arroganza e tracotanza si è fatto strame di norme, leggi, regolamenti parlamentari, consuetudini e buon senso. Una legislatura passata sotto il maglio del voto di fiducia.

Ma per un attimo vogliamo interrogarci e chiederci cosa sia il voto di fiducia?

Nella dialettica parlamentare il voto di fiducia è il momento politico più alto: una corale assunzione di responsabilità rispetto ad un progetto, ad un programma ad una visione. Purtroppo, constatiamo che nella realtà odierna questo strumento è stato svilto ad un dozzinale mezzuccio attraverso il quale qualche potente di turno impone la legge del più forte, rappresentando un monocameralismo fuori da tutte le garanzie costituzionali. E il Senato diventa un orpello dentro il quale il confronto viene seppellito e il dissenso silenziato e disinnescato con il voto di fiducia.

Ho il piacere di intervenire dopo il presidente Napolitano, ma non so se guardare con sospetto o con la bonomia che esige il rispetto per l'età a questa sua tardiva resipiscenza. Dello scempio delle regole parlamentari il presidente Napolitano, infatti, è stato - a mio avviso - uno spettatore distratto. Durante il suo secondo mandato un suo messaggio alle Camere sulla decretazione d'urgenza forse sarebbe stato un argine alla deriva che, purtroppo, oggi registriamo. (*Commenti della senatrice Rizzotti*). Per non tacere, poi, di quanta parte attiva abbia invece avuto il Presidente emerito nel tentato attacco alla nostra Costituzione.

Ma ci ricordiamo del *referendum* sulla Costituzione? Ce lo ricordiamo? Ne abbiamo memoria? Perché non è una memoria tardiva, in quanto non è neppure trascorso un anno. E anche molti di quelli che quel risultato hanno determinato assistono oggi all'usurpazione delle nostre prerogative parlamentari in un religioso silenzio. Ma come si fa a licenziare un disegno di legge di riforma elettorale (lo ripeto, una legge di riforma elettorale) senza dibattito parlamentare, senza che i senatori possano discutere, verificare ed emendare? Abbiamo dedicato molto più tempo al provvedimento su Sappada, signor Presidente, o alla commemorazione del bicentenario di Bellini (neanche ricordo di chi si trattasse).

Ecco, questo è uno dei tanti precedenti disastrosi che questa legislatura ha collezionato. Per la prima volta nella storia repubblicana il Senato viene sollevato dalle sue funzioni sulla proposta di una legge di riforma del sistema elettorale. Assisto attonito ad una deriva che, peraltro, denuncio da tempo, cioè la sistematica esautorazione della funzione legislativa da parte del potere esecutivo sul potere legislativo.

Le leggi le fa e le deve fare il Parlamento, come diretta emanazione del popolo. Non può e non deve farle il Governo o un Capo di Governo. Dobbiamo porre un argine a questo tentativo subdolo di insinuare un uomo solo al comando, o un manipolo di pochi, a dispetto di un sistema che continua a professarsi democratico. Non dobbiamo più permettere che ci vengano sottratti spazi di democrazia.

Signor Presidente non conosco, non avendone avuto il modo, questa legge elettorale. E le consegno, signor Presidente, questa come una mia denuncia, perché qualcuno fa menzione di un passato che è completamente diverso da quello che stiamo vivendo. Infatti, se qualcuno guardasse bene alla storia della legge truffa, ricorderebbe che vi sono stati dei passaggi parlamentari estremamente significativi.

E lo ricordo alla sua persona perché un suo predecessore, il presidente Paratore, si dimise per evitare che fosse posta la questione di fiducia e anche chi gli doveva subentrare...

PRESIDENTE. Forse la devo correggere: non si dimise per evitare la questione di fiducia, ma si dimise dopo che fu posta. Glielo dico anche per i verbali che ho avuto modo di consultare. (*Commenti del senatore Marton*).

DLMAGGIO (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Anche il senatore che avrebbe dovuto subentrargli, Gasparotto, non accettò la funzione proprio perché venne posta la questione di fiducia. In ogni caso, signor Presidente, siccome lei dovrebbe e deve difendere le nostre prerogative, consegno a lei questa mia denuncia.

Quindi, non conoscendola non potrò votare questa riforma elettorale né tantomeno potrò votare la fiducia o le fiducie che sono state richieste perché, citando un autorevole autore toscano, «l modo ancor m'offende». (*Applausi del senatore Liuzzi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mineo. Ne ha facoltà.

MINEO (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, tre voti di fiducia alla Camera e cinque in Senato: è evidente che il Governo Gentiloni Silveri e la maggioranza che lo sostiene devono avere davvero a cuore questo disegno di legge elettorale, detto Rosatellum. Eppure, tutti ricorderete come due anni fa la stessa maggioranza e un Governo del quale il presidente Gentiloni Silveri si considera l'erede, il continuatore, abbiano, sempre con la fiducia, fatto votare una legge elettorale che era assolutamente l'opposto di quella oggi in discussione. L'*Italicum*, infatti, escludeva le coalizioni, considerandole causa di competizione interna e dunque di ingovernabilità. Il Rosatellum le ripesca e le libera dalla necessità di formare un Governo comune; quindi, le fa diventare un semplice strumento per ramazzare voti.

L'*Italicum* aveva un premio di maggioranza obbligatorio che scattava sempre al secondo turno, e Renzi disse che la sera stessa si sarebbe saputo chi avrebbe potuto governare per cinque anni. Il Rosatellum non ha il premio di maggioranza e probabilmente renderà più difficile formare un Governo dopo il voto, perché le coalizioni elettorali che si sono formate verosimilmente si dovranno rompere per costruire diversi equilibri.

Uno studioso delle nostre vicende istituzionali si chiederebbe com'è possibile questa mutevolezza dell'orientamento della maggioranza, accompagnata, però, da una comune, continua insistenza e passione per il voto di fiducia. Come nei gialli, la risposta è semplice: in questo caso, i secondi e i terzi si sono messi d'accordo per togliere la vittoria ai primi.

Tutti sapete, infatti - fuori di qui se ne parla ogni giorno - che i sondaggi dicono che, se si votasse oggi, la prima forza sarebbe il Movimento 5 Stelle; poco dopo il Partito Democratico e terzi, ma molto distanti e in competizione tra di loro, Lega Nord e Forza Italia. Eppure, se passa una legge che prevede coalizioni senza l'obbligo del programma, per Forza Italia, per la Lega Nord e per il partito dell'onorevole Meloni, sarà possibile mettersi insieme senza bisogno di costruire un programma di Governo e di indicare un *Premier*. Allora, probabilmente - dicono i sondaggi - la prima forza non sarebbe più il Movimento 5 Stelle ma questa destra.

Voi direte: ma il Partito Democratico che interesse ha a riportare Berlusconi, Salvini e Meloni al centro della scena politica, far scrivere a tutti i giornali italiani che hanno vinto loro e non il Movimento 5 Stelle e far passare anche all'estero questa versione dei fatti? Per capirlo dobbiamo

ritornare a quello che è successo alcune settimane fa.

Il Partito Democratico aveva chiuso, con il Movimento 5 Stelle e con Forza Italia, un accordo per una diversa legge elettorale. Poi, però, davanti a un emendamento tutto sommato marginale, che metteva in questione l'alleanza con una forza autonomista, ma sostanzialmente marginale, è stato il Partito Democratico a ritirare la proposta di legge. Perché? Molto semplice: si sono resi conto al Nazareno che lo sbarramento che quella legge prevedeva avrebbe favorito il formarsi di una lista unica non solo tra Sinistra Italiana e Articolo 1-Movimento democratico e progressista, ma anche, forse, addirittura con Campo Progressista. Allora si ferma tutto, si torna indietro e si creano quelle coalizioni che fino a ieri costituivano la ragione di ingovernabilità perché con esse si possono fare due operazioni e cioè da una parte, giocando sul voto utile e presentando lo spauracchio della destra, che si è favorita con la legge elettorale, si può dire «venite da noi», senza alcun impegno programmatico e senza rivedere nulla delle scelte fatte durante la legislatura, ma soltanto accomodandovi con una lista fiancheggiatrice per prendere alcuni seggi. Pensiamo però a cosa accadrebbe se questo non succedesse e se il Movimento democratico e progressista, come sembra dal momento che ieri i suoi capigruppo si sono recati al Quirinale, non accettasse questa logica e se essa non venisse accettata, come sembra, nemmeno da Pisapia. Questa legge elettorale permette infatti di fare un gran numero di cosiddette liste civetta. Ci può essere la lista dei Democratici per la Puglia, sostenuta per esempio dal governatore pugliese. Ci può essere la lista dei Democratici per la Sardegna, sostenuta da un sindaco *ex arancione*; ci può essere una lista Verdi, un po' radicali, con una tintura di Ulivo. Questo è possibile perché, anche con risultati minimi, anche con appena l'un per cento, porterebbero comunque delle forze e dei dividendi alla coalizione. In tal caso il Movimento 5 Stelle risulterebbe magari terzo, ma la prima e la seconda coalizione sarebbero fra di loro profondamente divise e costruire una maggioranza di Governo sarebbe più difficile che se ci fosse stata una pura legge proporzionale.

Tutto questo sarebbe però da parte mia non generoso. Guardando infatti ciò che è avvenuto in questa legislatura, devo riconoscere che non c'è soltanto uno spirito tattico immediato nel processo che ha portato il maggiore partito della maggioranza dalle posizioni iniziali fino alle posizioni di fine legislatura. Vi invito a ricordare ciò che è accaduto all'inizio dell'estate di tre anni fa, quando dopo il risultato delle elezioni europee, il segretario del Partito Democratico pensò di poter passare in forza, dopo aver rottamato la sinistra *post* comunista e filo CGIL, e di poter trasformare il nostro sistema istituzionale riducendo ad una le Camere del Parlamento e varando una legge elettorale che prevedeva l'elezione al secondo turno del Presidente del Consiglio e, caso unico nella storia - come dissi a Renzi in una riunione del PD - questa elezione nel doppio turno del candidato Presidente, gli dava automaticamente diritto ad un premio di 140 deputati nell'unica Camera. Da questo punto di vista, se tale sistema di riforme costituzionali fosse passato, avremmo avuto il tipo di governabilità che poco fa il presidente Napolitano riteneva e definiva scompensata e non equilibrata, che si voleva dopo le elezioni europee.

Le cose sono andate molto diversamente. Sappiamo tutti che il *referendum* che Renzi aveva voluto, prima del quale aveva annunciato che si sarebbe ritirato dalla politica in caso di esito negativo, è finito con un risultato di sei a quattro. Mettiamola così. Sappiamo che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'*Italicum* proprio in quel punto, nel doppio turno con l'elezione del Presidente del Consiglio diretta, come sottolineato anche dal presidente emerito Napolitano, e il premio al *Premier* eletto. Sappiamo anche che Renzi ha dovuto vedere un Gentiloni Silveri messo lì, quando lui si era, a suo avviso, allontanato momentaneamente da Palazzo Chigi, per tenere caldo il posto e che invece si è accreditato, guadagnandosi l'appoggio del Presidente della Repubblica, la stima di molti rappresentanti dell'Unione europea e persino della Banca centrale europea che, come tutti sappiamo, è un potere che conta.

Insomma, il diavolo ci mette la coda. Nel mondo non ci sono soltanto la politica e la tattica, ma anche la continuità delle istituzioni e delle leggi, i rapporti personali e tante cose. E poi naturalmente c'è il popolo sovrano che si è espresso con quel sei a quattro.

Ecco allora che la parabola di Renzi, partita con la rottamazione, lo vede ad un certo punto diventare il

padre costituente di una nuova Repubblica italiana. Quando dissi a Renzi che nessun Paese di democrazia occidentale aveva una legge come l'*Italicum* e che quindi si sbagliavano i professori che lo avevano consigliato - Ceccanti e D'Alimonte - egli capì subito al volo e disse: non ce l'ha nessun altro Paese, ma tutti ce la imiteranno. Non è così: non si possono distruggere i sistemi istituzionali *ad libitum*. Da questo tipo di narrazione, si è passati infine ad un'altra, ovvero al ritorno di Ghino di Tacco. Il problema fondamentale della prossima legislatura sarà infatti quello di avere un gruppo di fedelissimi, con cui "vendere cara la pelle", porre il dazio a tutti gli altri, essere l'elemento che non può governare, ma che impedisce ad altri di governare e che quindi ha un potere di interdizione molto forte.

Come hanno detto molti colleghi, è possibile che la Corte costituzionale dichiari illegittima la legge elettorale al nostro esame. In primo luogo, per un motivo semplicissimo, ovvero perché, se l'elettore vota per il candidato uninominale, automaticamente il suo voto verrà trasferito nella parte proporzionale alle liste bloccate. Se dunque l'elettore non vuole votare nella parte proporzionale con le liste bloccate, il suo voto verrà trasferito in proporzione al voto altrui. Mi pare che ciò costituisca un tradimento della libertà del voto. Se d'altra parte un elettore decidesse di votare solo per una lista breve del proporzionale, ad esempio se un elettore veneto di Forza Italia volesse votare per tale lista, ma non per il candidato leghista nel collegio uninominale, non lo potrebbe fare, perché il suo voto varrebbe anche per il candidato leghista del collegio: questa, a mio avviso, è già una ragione di incostituzionalità. Un'altra gravissima ragione l'ha evidenziata il presidente Giorgio Napolitano, quando ha detto che una cosa è la fiducia, che, come il presidente Grasso sa, era stata posta sulla legge elettorale anche nel 1953 da De Gasperi, sia pure in condizioni particolari, dopo una battaglia durissima, un'altra cosa è la fiducia preventiva, generalizzata, che impedisca in assoluto l'emendabilità di tale legge. In tal caso c'è un potere democratico, quello del Governo, che prevarica un altro potere, quello del Parlamento. Anche in questo caso si pone un'obiezione costituzionale molto seria.

Se anche la legge elettorale al nostro esame venisse dichiarata incostituzionale - e sarebbe la terza in poco tempo - andremmo verso un Parlamento ingovernabile e ancora una volta delegittimato. Condivido le preoccupazioni di chi dice che continuare con questo spirito antiparlamentare arreca un danno all'Italia, perché non c'è un'alternativa. Nei momenti rivoluzionari si immaginava che il *soviet* potesse prendere il posto della democrazia delegata - proprio ieri il senatore Tronti ha ricordato l'Ottobre del '17 - ma oggi questa alternativa non c'è. Si "spara" sul Parlamento e gli si attribuiscono tutte le colpe, ma non si vedono quelle gravissime dei partiti - a tal proposito il senatore Bocchino ha fatto oggi un bell'intervento - e, naturalmente, si rischia di distruggere e non di costruire.

Voglio concludere il mio intervento con una nota: non è necessario che ciò avvenga, perché, anche con la peggiore legge elettorale, il popolo alla fine è sempre sovrano ed è possibile che si ribelli a questo tipo di imposizione. Oggi ho visto sul quotidiano «la Repubblica» una tabella secondo cui il PD rischierebbe di non prendere neanche un seggio al Nord e al Sud. Mi rivolgo ai colleghi del Gruppo Partito Democratico, con cui fui eletto ormai quasi cinque anni fa e con cui ho lavorato, costruendo spesso rapporti di stima e di amicizia personale, dicendo loro di stare attenti. Oggi li posso chiamare compagni: dopo che il senatore Mario Tronti, ieri, ha fatto quell'intervento sulla Rivoluzione di ottobre penso e spero che questo epiteto non dispiaccia loro. Ebbene, state attenti compagni, perché è anche possibile "morire di fiducia". È anche possibile che il gioco risulti chiaro al di fuori di questa Aula e che gli elettori scelgano quello che in Francia chiamano voto sanzione, ovvero puniscano questa arroganza ripetuta. (*Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo

«Notaresco», in provincia di Teramo, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2941](#), [2621](#), [2726](#),
[2749](#), [2762](#), [2793](#), [2843](#), [2876](#), [2905](#), [2911](#) e [2938](#)
e delle questioni di fiducia (ore 12,51)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Taverna. Ne ha facoltà.

TAVERNA (M5S). Signor Presidente, ho avuto la possibilità di ascoltare l'intervento del presidente Napolitano e un passaggio mi ha lasciato particolarmente perplessa. Mi riferisco a quando il Presidente ha ammesso in questa Assemblea che il presidente del Consiglio Gentiloni Silveri ha avuto delle pressioni per giungere alla decisione di imporre all'Assemblea del Senato ben cinque voti di fiducia sulla legge elettorale. Trovo un po' vigliacco parlare del peccato e non del peccatore. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Chi sta facendo pressione sul Presidente del Consiglio? Sarebbe il caso in un momento così delicato della vita democratica di questo Paese avere una visione più chiara. È incomprensibile il motivo per cui questa legge elettorale, che ha la maggioranza del Parlamento a proprio favore (perché va bene a Forza Italia, Lega, PD e Autonomie), debba essere votata con la fiducia. Questa legge elettorale va bene a tutti, ma nessuno la vuole votare. È un po' il gioco di non attribuirsi mai la paternità delle schifezze che puntualmente sono state fatte all'interno delle Aule del Parlamento con la fiducia perché, in fondo, il Partito Democratico ha paura dei franchi tiratori. Poi Forza Italia esce, la Lega si defila e noi consegniamo al Paese una legge elettorale che vogliono tutti, ma che non riconosce nessuno. Io lo trovo veramente poco onorevole, anche a discapito di chi la dovrà in qualche maniera giustificare. Posso capire la Lega che ha fatto il suo "accordicchio" per prendersi quattro seggi in più nel Nord Italia e se ne va a casa contenta, nonostante abbia tradito completamente qualunque forma di accordo avesse fatto con i propri elettori. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Io l'ho vista per quattro anni qui dentro scagliarsi contro Forza Italia per poi sedervisi affianco appena gli hanno proposto di fare una cosa perché gli italiani devono capire che, chiunque voteranno, daranno il voto alle sole quattro forze politiche che in realtà stanno in Parlamento: PD, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Allora, Lega e Forza Italia, che non vanno d'accordo apparentemente su nulla, sono disponibili. Ciò lo dico anche al collega Orellana, che dovrebbe leggersi meglio il disegno di legge elettorale perché, quando dice che la coalizione che voteremo sarà quella che si presenterà al Governo, dimostra di non aver capito nulla del provvedimento al nostro esame perché è l'esatto contrario. (*Applausi dal Gruppo M5S*). La coalizione che voteremo sarà tutto tranne ciò che vogliono coloro che andranno a votare nel momento in cui avranno capitalizzato il "voticchio" del cacciatore, dell'animalista, del pensionato e dell'imprenditore tutti insieme. Da una parte la Lega dice di voler eliminare la legge Fornero sul pensionamento e, dall'altra, c'è Forza Italia, con gli imprenditori, a cui forse questa legge sta bene; abbiamo visto oggi che per cinque mesi in più di aspettativa di vita si dovrà lavorare cinque mesi in più. Manco quelli ti fanno godere! Se campi di più, lavori di più. Non è che se campi di più, ti puoi godere qualche giorno in più di pace. No, prima andavi in pensione a sessantasei anni e qualche mese; adesso, con cinque mesi in più di aspettativa di vita, vai in pensione a sessantasette anni.

Queste sono le leggi che ci avete consegnato e che continuerete a proporre. Visto che questa legge elettorale consentirà esclusivamente a una coalizione tra PD e Forza Italia di continuare a governare, queste sono le leggi che aspettano il Paese. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Cosa pensate cambi domani quando avremo votato? Italiani, cosa immaginate che possa cambiare? Sono sempre e solo loro.

Signor Presidente, noi ieri abbiamo occupato i banchi del Governo, ma non è un gesto per il quale apprezzo me stessa particolarmente, ma si tratta di azioni estreme spinte dall'impotenza. Qui in Aula ho sentito ogni collega dire chiaramente che questo disegno di legge è incostituzionale, iniquo e che non consente di votare liberamente, ma tutti se ne fregano, lei compreso, Presidente. Lei aveva la possibilità di fermarla. Si poteva dimettere e andare a fare il *premier* con MDP. Avrebbe ridato una dignità alla sinistra! (*Applausi dal Gruppo M5S*). Poteva fare qualcosa! Nulla. State tutti immobili e fermi assistendo alla distruzione del Paese Italia e noi siamo costretti per la disperazione a compiere

azioni di cui non andiamo fieri. A me non me ne frega niente di sedermi lì e bloccarvi i lavori, ma neanche ci volete più far parlare.

L'impotenza e la disperazione sono due sentimenti che percorrono il Paese e sono pericolosi, perché si ritorceranno contro questa classe politica. Signor Presidente, questa non è una minaccia, ma una promessa, perché è quello che faremo, a cominciare dall'andare fuori da quest'Aula, in piazza, dove ci sono cittadini che stanno cercando di dire che non sono né ciechi, né muti, né sordi. È così che ci volete, ma qui dentro non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Soprattutto quando si deve esternare il senso delle istituzioni.

È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia, com'è noto, è favorevole a questa legge elettorale. I Regolamenti di Camera e Senato sono diversi, quindi il voto di fiducia, che qui assorbe anche quello nel merito sull'articolo, non ci vedrà partecipi in senso favorevole al Governo, per una questione di chiarezza della nostra posizione nel rapporto alternativo di opposizione al Governo. Dopodiché, il voto finale è un'altra vicenda e alla Camera - dove, come i colleghi fanno, il voto di fiducia poi viene seguito da quello di merito - abbiamo potuto differenziare il nostro atteggiamento.

La situazione quindi è molto chiara per noi: no alla fiducia, ma condivisione della legge. Ci regoleremo come le norme del Regolamento ci consentono di fare, senza alimentare, con voti di fiducia inutili o impropri, una situazione di confusione, perché poi l'elettorato deve capire che un conto sono le regole e un conto è il merito politico.

Sulla legge elettorale dirò poche cose. È perfetta? No. Prima abbiamo sentito varie osservazioni sia sul metodo, riguardo al voto di fiducia, sia di merito, sul voto disgiunto o no. Le abbiamo sperimentate tutte le leggi elettorali, perché anche all'epoca del Mattarellum, che era simile a questa (anche se il dosaggio dei due terzi e di un terzo era l'inverso, perché era la parte uninominale ad essere più numerosa, mentre quella proporzionale era più piccola e c'era il voto disgiunto), vi sono state confusioni e polemiche sullo scorporo e sulle liste civetta. A un certo punto, in una tornata elettorale, la mia parte politica prese tanti di quei voti che poi non riuscimmo nemmeno a far eleggere il numero di parlamentari completo. Di leggi perfette nel mondo, quindi, non ne ho mai viste, e qui c'è anche il ministro Finocchiaro che a sua volta ha un'ampia esperienza nel campo.

Anche nel dibattito italiano ho sentito evocare come una meraviglia il sistema francese, del quale ci sono tifosi anche qui: ricordo che non ora, ma anni fa, quando c'erano Mitterrand all'Eliseo e i Governi gaullisti, il sistema francese determinò una coabitazione, perché le elezioni sfalsate dell'Assemblea e della Presidenza della Repubblica avevano determinato tale convivenza.

Gli Stati Uniti hanno un sistema presidenzialista, del quale io sono un sostenitore, perché il presidenzialismo dà ampi poteri ai presidenti, che spesso convivono con Congressi di orientamento diverso, in quanto le elezioni di mezzo termine a volte determinano un andamento variabile della democrazia.

Sul sistema tedesco, poi, ci è stata fatta una testa così tutta la vita: «Quello sì che è bello, che forza!». Sono vent'anni che si invoca il sistema tedesco, il quale per la terza volta, se non vado errato, costringe a una coabitazione. Questo accade in democrazia, infatti, se i partiti forti - o teoricamente tali - lo diventano di meno e il popolo ne sceglie altri. Lo abbiamo visto anche in Italia: sono nate nuove formazioni politiche, che io non condivido né apprezzo, ma che sono espressione della democrazia che vota, quindi esistono in ragione di un principio sacrosanto. In Germania dunque forse avremo una coalizione oppure no: vedremo cosa farà la cancelliera Merkel.

Con riferimento al sistema inglese, ricordo le campagne di Marco Pannella che parlava di uninominale secco, quello vero, senza recupero proporzionale, senza niente. Alla fine, perfino il sistema inglese si è logorato e non so nemmeno che fine abbiano fatto i conservatori che hanno vinto: li abbiamo lasciati che inseguivano alcuni eletti irlandesi - o gallesi, non lo ricordo esattamente - per avere la maggioranza in una delle due Camere.

Quindi, cari colleghi, il sistema elettorale perfetto nel mondo non c'è, altrimenti basterebbe mandare una *e-mail* da un Paese all'altro dicendo qual è e ognuno potrebbe riprenderlo. In fondo si tratta di una regola, perché il sistema elettorale è come un'automobile: è un mezzo, non un fine.

Il sistema elettorale perfetto, insomma, non c'è. Vedremo questo nostro nuovo sistema come sarà, perché è il frutto anche di un compromesso, dato che si è ricercato un accordo, secondo l'auspicio di tutti.

Quanto alla sovrapposizione di sistemi elettorali analoghi e non diversi, come ha detto più volte il presidente Mattarella, votare con il Consultellum sarebbe stato certamente peggio di come sarà votare con questo nuovo sistema. Vedremo se sarà perfetto - in quel caso lo "brevetteremo" e lo manderemo in tutto il mondo - o se invece rivelerà alcune mancanze, come potrebbe.

Sul piano politico, c'è chi dice che questa legge prepara il compromesso. Stamattina ho visto che un sondaggista, Weber, che nei confronti del centrodestra non è mai generoso nei numeri, dato che in genere le sue previsioni si rivelano sempre meno rispondenti alla realtà dei nostri consensi, ha detto in una trasmissione televisiva che a suo parere, allo stato, il centrodestra potrebbe avere anche la maggioranza assoluta dei consensi. Lo scopriremo quando si voterà e nessuno deve immaginare che la legge elettorale sia fatta a proprio modello. Chi lo ha fatto - e tutti lo abbiamo fatto a fasi alterne - poi si è trovato a fare una legge elettorale che ha fatto vincere gli avversari. Ma questo è il bello della democrazia: la non prevedibilità degli esiti. Mi auguro, quindi, che il mio schieramento di centrodestra abbia la maggioranza, ma questo non lo decidiamo qui, lo decideranno altri.

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, vorrei fare alcune considerazioni che non sono fuori materia ma che sono connesse alle leggi elettorali e alla democrazia. Ieri il professor Tronti, senatore che rispetto per la sua cultura e il suo ruolo, ha colto l'occasione per la commemorazione del centenario della Rivoluzione di ottobre. Personalmente la cosa mi ha un po' colpito. *Nulla quaestio* i convegni, le iniziative: è un momento importante della storia del mondo e le cose devono essere tutte studiate e discusse. Francamente ho trovato un po' strano che si sia fatto un microdibattito e ringrazio il senatore Mario Mauro, che ha preso la parola per ripristinare alcuni fatti di verità. Ora il senatore Tronti, che ha seguito i lavori della mattina, non è presente, ma lo dico con assoluto rispetto: sarebbe stato meglio magari fare un bel dibattito in Aula; io sono sempre per la discussione su tutto, sulla Rivoluzione d'ottobre, su quello che si vuole: questa è una Assemblea democratica e deve poter discutere di tutto. Ho trovato però un po' inconsueto lo spirito celebrativo; del resto poi il senatore Tronti, legittimamente dal suo punto di vista, ha detto di considerarsi figlio di quella storia. Quindi potrebbe essere - con una battuta - cugino di Pol Pot? Credo di no, perché tra Pol Pot e Tronti la differenza mi è assolutamente evidente, non voglio quindi accomunarli.

Ma dico al professor Tronti che tutti i totalitarismi devono essere messi al bando. Oggi noi non faremmo la discussione sulla legge elettorale - bella o brutta, cari colleghi, ma è una legge elettorale, la gente voterà - se avessero vinto i totalitarismi del secolo scorso, tutti i totalitarismi. Stiamo parlando in ore in cui giustamente tutta l'Italia condanna alcune forme becere e intollerabili di propaganda nazista, ma varrebbe lo stesso se parlassimo di altri totalitarismi. Alcuni hanno chiamato la legge il «fascistellum», anzi, hanno detto che era quasi più democratico il modo di votare prima. Tutti i totalitarismi devono essere messi al bando, di ogni colore e orientamento. Non parlo, quindi, in nome di una parte, ma francamente consiglio al professor Tronti di rileggersi l'edizione originale de «*Le livre noir du communisme*», il libro nero del comunismo, che uscì in Francia - questa è l'edizione autentica, poi fu ristampato anche in Italia, ma il professor Tronti è talmente colto che lo potrebbe leggere in francese, che è più elegante, anche se c'è in italiano - per ricordare che, come altre tragedie di cui proprio in queste ore si sta parlando, ricordando lo sterminio, l'Olocausto e quant'altro, per le vicende sciagurate che si sono verificate, anche quella rivoluzione di cui Tronti si sente figlio oggi non ci avrebbe consentito di fare una discussione sulla legge elettorale, perché non ci sarebbe stata la possibilità elettorale. Anche con altri totalitarismi sarebbe stata la stessa cosa.

MARTON (*M5S*). Se sarà approvata, la legge elettorale.

GASPARRI (*FI-PdL XVII*). Sto parlando del mondo contemporaneo, della legge elettorale che non è

stata ancora approvata: quindi se sarà approvata.

Francamente ho trovato discutibile questa rievocazione, anche quando si diceva che è stata fatta in omaggio ad alcuni Padri costituenti. Non voglio aprire a quest'ora, in una giornata particolare, il dibattito su Togliatti, che è stato in Russia mentre gli italiani venivano uccisi; anche qualche Padre della Patria è stato patriigno della Patria in alcuni momenti.

Vorrei che restasse agli atti che è giusto ricordare e discutere la storia, ma che quella storia, se fosse stata vincente, non avrebbe portato democrazia, come altre storie: i milioni di morti, i massacri che si sono verificati non devono essere dimenticati.

Quindi, contento il senatore Tronti di essere figlio di quella storia, contento io che oggi ci sia un libero Parlamento in cui ciascuno può dissentire, anche facendo le manifestazioni fuori, se avvengono pacificamente. Per la verità ce ne sono state alcune, signor Presidente, un po' antipatiche, perché non è bello, colleghi, mettere le foto delle persone e indicarle, come ha fatto qualche collega anche del vostro Gruppo. Dissentire anche con riti: si parla della Rivoluzione di ottobre, salto a quella successiva, quella maoista. Ci può essere la polemica o la manifestazione, ci mancherebbe altro; chi di noi non ha dissentito, ma *est modus in rebus*.

Mi auguro, allora, che il senatore Tronti abbia il tempo di rileggere qualche libro importante e di dire che forse è meglio essere figli della democrazia e non della Rivoluzione d'ottobre. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVIIe dei senatori Di Giacomo e Giovanardi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zavoli. Ne ha facoltà.

[*ZAVOLI \(PD\)](#). Signor Presidente, mi ha colpito che una rappresentante del Movimento 5 Stelle, credo dopo aver esaurito una serie di più significative curiosità, abbia pensato di chiedermi pubblicamente come la pensassi a proposito della grave questione che stiamo dibattendo.

Prenderei le mosse dall'intervento di ieri del collega illustre che ha dato il via anche a qualche divagazione solo apparentemente accessoria, non foss'altro perché è stata raccolta dai giornali con l'intenzione di collegare fenomeni, eventi, esperienze lontane a qualcosa che ha la qualità per resistere alle cose che noi stiamo dibattendo in questi giorni, per la verità con la difficoltà di trovare una sorta di memoria dei modi di rappresentare le idee, trambusti e passioni collegabili al valore di questa nostra discussione.

Credo e spero di essere tra i senatori che ieri hanno approfondito il discorso del senatore Mario Tronti, riflettendo sull'accorato e nondimeno lucido bisogno del nostro illustre collega di risvegliare qualcosa di sé stesso, che in una certa misura ritrova vaghe assonanze nelle questioni sulle quali ci troviamo impelagati da qualche tempo. Mi riferisco all'*incipit* apparentemente inopinato di un intervento che partiva dalle ragioni della sua antica passione politica e ideale. È per lo stesso motivo che oggi, convertito dalla contemporaneità di scenari abissalmente tra loro lontani, il filosofo si dedica a manifestare le sue idee sulla politica in una maniera non distante, né rinnegatoria, di cose vissute nella sua vita più giovane, quando pareva che si stesse misurando il destino dell'umanità attraverso un evento politico che aveva finito per diventare universale, tant'è che lasciava i segni del suo manifestarsi, sia pure in forme molto diverse in tante parti del pianeta.

Quello del senatore Tronti, per la verità, mi è sembrato più che un discorso una sorta di confessione laica. Attraversava l'esigenza immutata nel tempo di dedicare la sua vita pubblica al valore di un'origine morale mai del tutto sgominata dalle fatali correzioni della storia, cominciando a dedicare una vocazione colma di una sorta - passatemi l'espressione - di redenzione razionale che lo accompagnasse nel seguito di una laboriosa attitudine al rispetto dell'errore, cui la storia, ma anche la filosofia riserva il più drastico rispetto, per dire, che è reale solo il razionale. Ecco la lezione non pronunciata dal senatore Tronti, se non per riconoscere che l'idea dell'errore, nella nostra fugace storia quotidiana, deve indurci a conservare quella ricchezza generale che è il dubbio, cioè l'intelligenza del confronto, del contrasto, della distinzione, i tre segni del procedere critico del pensiero, a garanzia che non prevalgano le ragioni solo oppostive. E qui mi tengo alla coraggiosa e penetrante saggezza di Giorgio Napolitano. Il suo invitare di poco fa, ascoltato nel più fermo silenzio, a ritrovare il valore

indicibile della comunità, con le riserve democratiche, insieme, della condivisione e dell'opposizione. La sua era una vitale saggezza civile, coltivata nella cultura della diversità e del dibattito, cioè alle premesse e allo stigma della libertà.

Ho improvvisato qualche appunto, perché mi sono sentito in obbligo di dare una risposta alla collega che, forse, ha chiesto di conoscere anche il parere di un signore di novantaquattro anni che ha sempre privilegiato la politica del dialogo. Confesso di aver una attitudine particolare per la questione del dubbio. Anche le persone più riottose, meno inclini alla dialettica della verità, contengono in sé, magari non percepiscono il significato, l'istinto di porsi un problema sapendo che tutto può essere o diventare diversa. Il cambiamento non è più la sua complessità, ma la sua velocità. E dovremmo risolvere le nostre questioni non abbandonandoci alla frettezza, alla sommarietà, alla negligenza e all'egoismo, anziché dedicarvi l'attenzione, l'impegno e la tensione anche morale ed etica che meriterebbero, trattandosi di problemi come quelli che abbiamo trattato fino a oggi, quasi non fossimo più tenuti a rispettare la necessità di vivere con gli altri, di rappresentare una civiltà che si muove, si giustifica e cresce soltanto in funzione di viverla insieme. Don Milani disse che «la politica è uscirne insieme»: non voleva dire una cosa generica o soltanto virtuosa voleva dire semplicemente che ciascuno di noi da sé è la metà di ciò che dovrebbe, che l'altra metà è l'altro.

Quando mi fu chiesto - scusate se mi intrattengo su un particolare personale che non ha alcun rilievo per le vostre conoscenze, ma sono portato a ripeterlo a me stesso - che cosa avrei voluto fare alla RAI, dissi che mi sarebbe piaciuto dedicarmi alle interviste. Il direttore, allora era Piccone Stella, si mostrò meravigliato e, indulgente nel sorriso con il quale accolse la mia stravaganza, non poté fare a meno di chiedermi: «Ma chi vorrebbe intervistare?» Pensava che potessi alludere a chissà quali personaggi, e mi limitai a dire: «Non lo so francamente, vorrei intervistare "chiunque"». Dovette probabilmente abbandonare la bonomia e, vinto dalla curiosità, volle sapere chi fossero gli «altri». Mi limitai a dire, forse un po' goffamente, che gli altri erano tutte le persone che incontravo, sapendo che se incontri una persona, e le parli, e questa persona scopre che ti occupi dei suoi pensieri, delle sue gioie e delle sue sconfitte, hai risvegliato, in qualche modo, una vita. Non si esce mai completamente indenni dal conoscere e capire un'altra persona, dal mettersi insieme a rivedere cose, a giudicarle e a tentare di trovare un vicolo che attraversi - perché no? - anche l'anima.

E così cominciai a fare quel lontano mestiere, che mi portava a scoprire e a tenere in vita dentro di me il rapporto, non virtuoso, né stucchevole, né solo curioso, con la realtà dell'altro. Ciò anche quando, come ieri, mi è parsa addirittura spropositata una reazione polemica, che pure avrebbe avuto un fondamento serio se avesse potuto essere interpretata con modi e tonalità diverse. Anche in questa circostanza è intervenuta la ragione del dubbio avendo via via nutrito l'idea che nessuno può dire di non aver bisogno di nessuno. L'altro è di volta in volta la tua metà.

Una idea di comunità Napolitano l'ha raccolta, parlando della complessità dell'argomento, delle sue articolazioni anche di carattere storico perché ha voluto richiamarsi a esperienze passate. C'è chi ha ritenuto di poter formulare dei rilievi che chiamavano in causa le sue coerenze, almeno in politica, ma quello di Napolitano è stato un intervento assolutamente ineccepibile secondo me. Mi sono trovato alleggerito dall'idea di dover dare una risposta alla mia collega grillina che mi chiedeva di dire quali erano i motivi per i quali io voterò la fiducia. Sono esattamente questi: interpretando il nuovo che questa operazione ancora malcerta ha prodotto, vi è tuttavia qualcosa che contribuisce a fornirci gli elementi per rivedere le nostre persuasioni; ritornava il dubbio che alcune ragioni militassero nella stessa misura, anche tra coloro con opinioni diverse.

Ciò riguarderà il senso dello stare qui, in quest'Aula, che non è affatto sorda né grigia, ma rischia di diventare così debole, così disincantata, così al di fuori della realtà. Credo invece che sia una buona ragione quella un po' pedissequa, o forse banalizzante, del non prendere sul serio tutte le cose, anche quelle che ci paiono solo strumentali.

Spero che questa circostanza servirà a ricreare un clima che deve corrispondere alla serietà e alla dignità di questo luogo, a mantenere quella credibilità che ci ha consentito di superare nella democrazia esperienze tragiche; il populismo è una dannazione, ma questa consapevolezza è un

motivo in più per diventare più generosi, disponibili e attenti all'ascolto: non si esce mai indenni dall'obiezione che ci viene da un interlocutore.

Abbiamo bisogno di questa biodiversità intellettuale, morale, etica; la stessa parola «etica» aveva bisogno di rinnovarsi. Qualcosa nascerà anche dagli errori di questo momento.

Avverto però una certa stanchezza, la avverto, e credo di soffrirne come tutti voi. Ho grande stima e rispetto per il valore indicibile della costanza e della pazienza che manifesta il Presidente del Senato e mi chiedo se non vi sia un motivo molto serio per rivedere, anche in nome della serietà personale di ciascuno di noi, le questioni che ci tengono lontani, come se fossimo qui a fare una guerra, anziché cercare una pace sociale, civile, culturale. Tanto che Giorello, uno scienziato, fra l'altro non credente, parlando dell'etica ha detto che bisogna liberare questa parola da questo sentore così astratto e virtuoso. Bisogna accettare che nell'etica possano trovare voce anche le voci che contraddicono quel rigore.

C'è un gran bisogno di novità. Credo che, se decideremo di far parte di un mondo che si salva soltanto mettendosi insieme e unendo le forze, si possa ripristinare il prestigio pericolante di questa democrazia. Abbiamo ancora il tempo per mettere a posto le cose e non dovremo credere che, risolta con il voto di fiducia tale questione, essa perciò stesso sia risolta. La questione rimane in piedi, con tutto il carico del tempo perduto, delle offese gratuite e del bisogno qua e là di cercare gli spazi del populismo che hanno le istanze clamorose, le manifestazioni esasperate, che finiscono per incoraggiare le giuste ridondanze della piazza. Tanto che mi è venuto in mente Luther King, il quale ebbe il coraggio di gridare: «Io vi scongiuro di essere indignati». È una frase che mi sarebbe piaciuto sentire ieri pronunciata da qualcuno. Era un'altra storia, molto diversa, ma mi sono augurato che l'abbiano ricordata ieri un po' tutti, anche qui. *(Applausi dal Gruppo PD, dei senatori Berger, Bonfrisco, Carraro e Liuzzi e dai banchi del Governo. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.

MIRABELLI (PD). Signor Presidente, alla Camera qualche mese fa, non noi ma altri, hanno scelto di far saltare una legge elettorale disegnata sul modello tedesco. Su quella legge vi era un ampio accordo. Quella legge è saltata perché qualcuno, contrariamente a ciò che si era impegnato a fare, ha deciso di votare una modifica del testo concordato, dimostrando una strana idea degli accordi politici e pensando che quando se ne fa uno poi si può decidere - liberalmente e unilateralmente - cosa conviene sostenere e cosa no. Quel voto, però, non ha fatto venir meno le ragioni per approvare in Parlamento un disegno di legge elettorale frutto di un ampio accordo tra le forze presenti nelle due Camere. Le ragioni cui il Presidente della Repubblica ci ha spesso richiamato restano tutte in campo.

C'era e c'è la necessità di una legge elettorale che omogeneizzi i sistemi di Camera e Senato per ridurre l'ingovernabilità. C'era e c'è la necessità di una legge che restituisca forza alla rappresentanza di genere. C'era e c'è la necessità di una legge elettorale fatta dal Parlamento e non di risulta sulle sentenze della Corte costituzionale.

Alcuni di coloro che oggi gridano allo scandalo e ci accusano di inciucio e di fare una legge elettorale che lo favorisca per mesi ci hanno accusato di non voler fare la legge per favorire l'ingovernabilità e l'inciucio. Oggi gli stessi ci accusano di aver fatto una legge elettorale per favorire l'inciucio. In realtà, non abbiamo mai smesso di lavorare per rispondere ai richiami giusti del Capo dello Stato, guardando all'interesse del Paese.

Oggi ci troviamo in Aula con un disegno di legge approvato alla Camera dei deputati con - lo voglio sottolineare a chi ci dà lezioni di democrazia - un numero di consensi che mai c'è stato in Parlamento su un disegno di legge elettorale. Credo che si debba riflettere. Altro che richiami alla dittatura; siamo di fronte a un disegno di legge condiviso dalla maggioranza e da una parte importante dell'opposizione.

Nei giorni passati ho sentito parlare di eversione, fascismo e rivolta delle coscienze e ho sentito dire: «siete come Mussolini e anche peggio». Trovo legittimo il dissenso e non sta a me giudicare le forme con cui si sceglie di esprimerlo. Tuttavia, come qualcuno diceva, le parole sono importanti e invito

tutti a riflettere sul fatto che il giorno, che speriamo non arrivi mai, in cui ci fosse un vero rischio per la democrazia, rischiamo di non avere più parole se ne abusiamo adesso, svuotandole di senso.

Tra l'altro, non so quanto sia coerente con la cultura democratica pensare che chi vota diversamente lo fa soltanto se è ricattato o comprato con un seggio. È di questo che siamo stati accusati noi e tutti coloro che voteranno a favore del disegno di legge in esame.

Certo, questa legge elettorale non è la nostra. Per noi serviva e serve una legge elettorale in cui gli elettori possano scegliere chi governa e che garantisca a chi è scelto dagli elettori la possibilità di avere in Parlamento i voti necessari per governare. Tuttavia, in Parlamento non c'è la maggioranza per votare la legge che vorremmo. Quella in esame è però una buona legge, la legge possibile oggi, che introduce una quota di maggioritario importante, favorendo l'aggregazione di forze che condividono proposte e progetti per il futuro e riducendo i rischi di ingovernabilità. Questa è una legge che, allo stesso tempo, garantisce la rappresentanza di genere e, comunque, la rappresentanza dei territori. È una legge costruita guardando alle sentenze della Corte costituzionale, la quale, con la previsione dei collegi uninominali, garantisce la possibilità di scegliere i rappresentanti del proprio territorio e di conoscere e scegliere, di conseguenza, i candidati dei listini dei collegi plurinominali.

A chi grida allo scandalo, teorizzando che solo le preferenze consentono la scelta ai cittadini, voglio ricordare, innanzi tutto, che l'accordo che avevamo fatto tutti sul sistema tedesco prevedeva i capilista bloccati. In secondo luogo, in una parte del Paese, le preferenze possono consentire, come abbiamo troppo spesso visto, condizionamenti che con la libertà di scelta e la libertà degli elettori hanno poco a che fare.

Questo è il momento, come richiamava anche il presidente Napolitano, della responsabilità. Non è il momento della propaganda, in cui, dopo aver criminalizzato il voto segreto, oggi si teorizza che esso dovrebbe diventare la regola e se ne propongono quarantotto. Serve una legge elettorale nuova, fatta dal Parlamento. Tra poco sarà sconfitto chi, invece, una legge non la vuole, come ha dimostrato affossando il sistema tedesco e dicendo tutto e il suo contrario, pur di lasciare le cose come stanno. *(Commenti della senatrice Bottici).*

Ripeto, questa è la miglior legge possibile in questo Parlamento. Per farla, ognuno dei suoi sostenitori, ognuno di coloro che la voterà ha rinunciato a qualcosa.

Tutti insieme, però, una larga maggioranza di questo Parlamento, abbiamo fatto prevalere e faremo prevalere l'interesse del Paese. Come chiedeva il Capogruppo del Movimento 5 Stelle ci sarà traccia di questa discussione. Ci sarà traccia e sarà quella lasciata da una maggioranza e da una grande parte dell'opposizione che, come si deve fare sulle regole, hanno condiviso questa legge elettorale e si sono assunti la responsabilità di farla. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle questioni di fiducia poste dal Governo.

Sospendo la seduta fino alle ore 14.

(La seduta, sospesa alle ore 13,32, è ripresa alle ore 14,02).

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Della Vedova e Fedeli.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Marino Mauro Maria).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Marino Mauro Maria.

AMATI, segretario, fa l'appello.

(Durante il passaggio sotto il banco della Presidenza per esprimere il voto: il senatore Cotti straccia un fascicolo dei disegni di legge; il senatore Crimi si copre gli occhi e la bocca con una benda bianca. Applausi della senatrice Paglini. Scambio di apostrofi tra i senatori Russo e Cioffi. Commenti dai Gruppi PD e M5S).

PRESIDENTE. Scusate, pure durante l'appello? *(Commenti dei senatori Crimi e Airola).*

Prego di evitare le provocazioni e le reazioni.

AIROLA (M5S). Russo, sei un provocatore!

PRESIDENTE. Allora, che dobbiamo fare? Possiamo proseguire o sospendiamo la seduta? *(Commenti del senatore Crimi).* Senatore Crimi, non gridi così. Vuole il megafono? Cerchiamo di evitare le provocazioni e le reazioni. Dobbiamo proseguire, altrimenti faremo notte. *(Scambio di apostrofi tra i senatori Santangelo e Russo).*

Senatore Santangelo, per favore.

CARDINALI (PD). Ma dove vai?

AIROLA (M5S). Russo provoca da ieri!

PRESIDENTE. Senatore Airola, calma. Possiamo proseguire? Vi chiedo un po' di silenzio, perchè non si sente la chiama.

PUGLIA (M5S). È sempre Russo!

(Al momento del voto, il senatore Giarrusso rivolge un gesto offensivo all'indirizzo dei banchi alla destra dell'emiciclo. Commenti dal Gruppo ALA-SCCLP).

BUCCARELLA (M5S). Presidente, è inammissibile!

PRESIDENTE. Che cosa sono questi cori da stadio?

BUCCARELLA (M5S). Come vi permettete!

PRESIDENTE. Adesso lo riprendiamo. *(Commenti dal Gruppo M5S).*

Colleghi, sospendiamo un attimo le operazioni di voto. *(Vivaci commenti del senatore Lucidi).*

Senatore Lucidi, la richiamo all'ordine.

SANTANGELO (M5S). E' Russo!

RUSSO (PD). Ma chi richiama all'ordine, se è da due ore che fanno così!

PRESIDENTE. Senatore Russo, la richiamo all'ordine. *(Commenti dai Gruppi PD e M5S. Scambio di apostrofi tra i senatori Lezzi, Cardinali e Borioli).*

BORIOLI (PD). Sono quattro anni, Lezzi, che insulti le persone! Maleducata! Senza mettere in ordine nulla!

PRESIDENTE. Senatore Borioli, per favore, la richiamo all'ordine.

Colleghi, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo continuare o sospendiamo la seduta? Anzitutto fate silenzio! *(Commenti dal Gruppo M5S).*

MORONESE (M5S). Basta che non insultano e possiamo continuare. Siamo qui per votare.

PRESIDENTE. Fate silenzio, altrimenti non si sente la chiama.

Prego tutti i colleghi, di qualsiasi parte o fazione, innanzitutto di mettersi seduti al proprio posto.

CIOFFI (M5S). Non hai visto ancora niente!

PRESIDENTE. La presenza di senatori in piedi al centro dell'emiciclo è consentita per agevolare il

momento del voto. Se ciò, però, deve creare tafferugli e scontri verbali e fisici, allora ognuno vada al proprio posto e si avvicini al banco della Presidenza al momento del voto, con i tempi di cui avrà bisogno. Faremo più tardi, ma non ha importanza. Qua siamo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

O si procede in maniera disciplinata oppure tutti stanno seduti al proprio posto e ciascuno si alza nel momento in cui viene chiamato. Decidete voi. Si può manifestare l'assenso o il dissenso anche dal proprio posto. Lo abbiamo già fatto. Decidiamo cosa fare. Proviamo ad andare avanti. È una prova.

MONTEVECCHI (M5S). Parli con quelli! *(Indicando i senatori del Gruppo ALA-SCCLP)*.

(Il senatore Segretario chiama la senatrice Lezzi).

LEZZI (M5S). No, a testa alta! Mai con Verdini!. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MANCONI (PD). Analfabeta!

PRESIDENTE. Che sia messa a verbale la censura per la senatrice Lezzi. Non si può esprimere in questa maniera. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

LEZZI (M5S). A me la censura e non a quelli? *(Indicando i banchi del Gruppo ALA-SCCLP)*.

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, tra poco non voterà più.

(Il senatore Segretario riprende la chiama).

(Al momento del voto, il senatore Lucidi si copre gli occhi e la bocca con una benda bianca).

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Amoroso, Angioni, Anitori, Astorre

Barani, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaroli, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagnone, Conte, Cucca

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Anna, D'Ascola, De Biasi, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, D'Onghia

Esposito Lucia, Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fravezzi

Gambaro, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Galdani, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Merloni, Milo, Minniti, Mirabelli, Molinari, Morgoni, Moscardelli

Nencini

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Parente, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rubbia, Russo

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Sposetti, Stefano, Susta

Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti

Uras

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verdini, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zandoni, Zavoli, Zeller

Rispondono no i senatori:

Airola

Barozzino, Battista, Bertacco, Bertorotta, Bignami, Bocchino, Bottici, Bubbico, Buccarella, Bulgarelli Campanella, Cappelletti, Casaletto, Casson, Castaldi, Catalfo, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Corsini,

Cotti, Crimi

De Cristofaro, De Petris, De Pin, Donno

Endrizzi

Fattori, Fornaro

Gaetti, Gatti, Giarrusso, Girotto, Gotor, Granaiola, Guerra
Lezzi, Lo Moro, Lucidi
Martelli, Marton, Migliavacca, Mineo, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini
Paglini, Pegorer, Petraglia, Petrocelli, Puglia
Ricchiuti
Santangelo, Scibona, Serra, Simeoni
Taverna
Vacciano
Zin.

(I senatori Chiti, Manconi, Micheloni, Mucchetti, Ruta, Tocci e Turano dichiarano di non partecipare al voto)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	219
Senatori votanti	211
Maggioranza	106
Favorevoli	150
Contrari	61

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 1 del disegno di legge n. 2941.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Ha chiesto di votare per prima, e l'ho concesso, la senatrice Di Giorgi.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tale senatrice.

(La predetta senatrice risponde all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Puglia).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Puglia.

SAGGESE, segretario, fa l'appello.

(Al momento del voto del senatore Verdini, applausi ironici dal Gruppo Art.1-MDP).

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Amoruso, Angioni, Anitori, Astorre

Barani, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Buemi
Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaroli, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci,
Compagnone, Conte, Cucca
D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Anna, D'Ascola, De Biasi, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio,
Di Giorgi, D'Onghia
Esposito Lucia, Esposito Stefano
Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro,
Fissore, Formigoni, Fravezzi
Gambaro, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gualdani, Guerrieri Paleotti
Ichino, Idem, Iurlaro
Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme,
Lucherini, Lumia
Manassero, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini,
Mattesini, Maturani, Mazzoni, Merloni, Milo, Minniti, Mirabelli, Molinari, Morgoni, Moscardelli
Naccarato, Nencini
Olivero, Orellana, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Parente, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti,
Pizzetti, Puglisi, Puppato
Ranucci, Repetti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rubbia, Russo
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Sposetti, Stefano, Susta
Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti
Uras
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verdini, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Airola

Barozzino, Battista, Bertacco, Bertorotta, Bignami, Blundo, Bocchino, Bottici, Bubbico, Buccarella,
Bulgarelli

Campanella, Cappelletti, Casaletto, Casson, Castaldi, Catalfo, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Corsini,
Cotti

De Cristofaro, De Petris, De Pin, Donno

Endrizzi

Fattori, Fornaro

Gaetti, Gatti, Giarrusso, Girotto, Gotor, Granaiola, Guerra

Lezzi, Lo Moro, Lucidi

Martelli, Marton, Migliavacca, Mineo, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini

Paglini, Pegorer, Petraglia, Petrocelli, Puglia

Ricchiuti

Santangelo, Scibona, Serra, Simeoni

Taverna

Vacciano

Zin.

(I senatori Chiti, Manconi, Micheloni, Mucchetti, Ruta, Tocci e Turano dichiarano di non partecipare al voto)

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza [la vice presidente DI GIORGI](#) - ore 15,04 -, indi [il presidente GRASSO](#) - ore 15,32 -).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 2 del disegno di legge n. 2941,

nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	220
Senatori votanti	212
Maggioranza	107
Favorevoli	151
Contrari	61

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 del disegno di legge n. 2941. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Crosio).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Crosio.

AMATI, segretario, fa l'appello.

(Al momento del voto del senatore Verdini, applausi ironici dai Gruppi M5S e Art.1-MDP).

MILO (ALA-SCCLP). Fino ad aprile!

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Amoroso, Angioni, Anitori, Astorre

Barani, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaroli, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci,

Compagnone, Conte, Cucca

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Anna, D'Ascola, De Biasi, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio,

Di Giorgi, D'Onghia

Esposito Lucia, Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro,

Fissore, Formigoni, Fravezzi

Gambaro, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Galdani, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme,

Lucherini, Lumia

Manassero, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini,

Maturani, Mazzoni, Merloni, Milo, Minniti, Mirabelli, Molinari, Morgoni, Moscardelli

Nencini

Olivero, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Parente, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti,

Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rubbia, Russo
Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Sposetti, Stefano, Susta
Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti
Uras

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verdini, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Airola

Barozzino, Battista, Bertacco, Bertorotta, Bignami, Blundo, Bocchino, Bottici, Bubbico, Buccarella,
Bulgarelli

Campanella, Cappelletti, Casaletto, Casson, Castaldi, Catalfo, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Cotti,
Crimi

De Cristofaro, De Petris, De Pin, Donno

Endrizzi

Fattori, Fornaro

Gaetti, Gatti, Giarrusso, Giroto, Gotor, Granaiola, Guerra

Lezzi, Lo Moro, Lucidi

Martelli, Marton, Migliavacca, Mineo, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini

Paglini, Pegorer, Petraglia, Petrocelli, Puglia

Ricchiuti

Santangelo, Scibona, Serra, Simeoni

Taverna

Vacciano

Zin.

(I senatori Chiti, Manconi, Micheloni, Mucchetti, Ruta, Tocci e Turano dichiarano di non partecipare al voto)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 3 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	217
Senatori votanti	209
Maggioranza	105
Favorevoli	148
Contrari	61

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 3 del disegno di legge n. 2941.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Ha chiesto di votare per prima, e l'ho concesso, la senatrice Di Giorgi.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tale senatrice.

(La predetta senatrice risponde all'appello).

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Cioffi).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Cioffi.

SAGGESE, segretario, fa l'appello.

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Amoruso, Angioni, Anitori, Astorre

Barani, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaroli, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagnone, Conte, Cucca

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Anna, D'Ascola, De Biasi, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giorgi, D'Onghia

Esposito Lucia, Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fravezzi

Gambaro, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gualdani, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lumia

Manassero, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Merloni, Milo, Minniti, Mirabelli, Molinari, Morgoni, Moscardelli

Naccarato, Nencini

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Parente, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rubbia, Russo

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Sposetti, Stefano, Susta

Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti

Uras

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verdini, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Airola

Barozzino, Battista, Bertacco, Bertorotta, Bignami, Blundo, Bocchino, Bottici, Bubbico, Buccarella, Bulgarelli

Campanella, Cappelletti, Casaletto, Casson, Castaldi, Catalfo, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Corsini, Cotti, Crimi

De Cristofaro, De Petris, De Pin, Donno

Endrizzi

Fattori, Fornaro
Gaetti, Gatti, Giarrusso, Giroto, Gotor, Granaiola, Guerra
Lezzi, Lo Moro, Lucidi
Martelli, Marton, Migliavacca, Mineo, Montevecchi, Moronese, Morra, Mussini
Paglini, Pegorer, Petraglia, Petrocelli
Ricchiuti
Santangelo, Scibona, Serra, Simeoni
Vacciano
Zin.

(I senatori Manconi, Micheloni, Mucchetti, Ruta, Tocci e Turano dichiarano di non partecipare al voto)

(Nel corso delle operazioni di voto assumono la Presidenza [la vice presidente DI GIORGI](#) - ore 16,35 -, indi [il presidente GRASSO](#) - ore 17,11 -).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo gli alunni, le alunne e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Da Vinci - De Giorgio» di Lanciano, in provincia di Chieti, che seguono i nostri lavori. *(Applausi).*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2941](#), [2621](#), [2726](#),
[2749](#), [2762](#), [2793](#), [2843](#), [2876](#), [2905](#), [2911](#) e [2938](#)
e delle questioni di fiducia (ore 17,12)**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 4 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	217
Senatori votanti	210
Maggioranza	106
Favorevoli	150
Contrari	60

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati all'articolo 4 del disegno di legge n. 2941.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, io non so cosa stiamo votando; non so se stiamo votando le coperture finanziarie o una copertura delle vergogne. La nuova ammucciata del Governo Renzi-Verdini-Alfano - abbiamo visto passare oggi la nuova maggioranza - con l'assistenza complice di Salvini e Berlusconi, con l'apposizione di cinque fiducie ha seppellito il dibattito e gettato un sarcofago di cemento sul Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, le ricordo che ha la parola per illustrare l'emendamento 5.1.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, la questione è pertinente. Sto parlando della natura dell'articolo

5.

Hanno lasciato questo articolo come una microscopica aiuola, un albero stentato nel parcheggio di un ipermercato delle vacche. Per chiedere tutte queste fiducie bisogna essere credibili.

«È la prima volta che mi capita di non dare la fiducia ad una persona come te, ma non perché sei tu, ma per quello che rappresenti. Tu rappresenti le banche, i poteri forti, dici una cosa e la smentisci il giorno dopo. Sei un ragazzo giovane ma allo stesso tempo vecchio, noi siamo l'opposto». Ve le ricordate queste parole? Sono quelle che Beppe Grillo ha pronunciato in faccia al presidente eletto da nessuno Matteo Renzi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Voi, invece, avete continuato a dargli fiducia quando ha umiliato la scuola, devastato il mare con le trivelle petrolifere, precarizzato e soggiogato i lavoratori, abbandonato i risparmiatori truffati proprio dalle banche. Il 4 dicembre scorso i cittadini l'hanno mandato a casa per aver tentato di distruggere la nostra Costituzione. Voi avete dato continuità al suo progetto scellerato e ora votate la fiducia su un disegno di legge elettorale che vi condanna agli occhi degli italiani e di tutto il mondo civilizzato. Dovevate mettere la fiducia su tutto il disegno di legge. E invece no, perché altrimenti sarebbe tornato alla Camera dei deputati e avete paura delle elezioni in Sicilia.

A voi dico che a votare sui vostri specchietti per le allodole non ci stiamo. Il Movimento 5 Stelle lascerà quest'Aula in questo momento. Ai cittadini siciliani dico che il loro voto può cambiare il corso delle cose non solo per la loro Regione, ma per salvare l'Italia intera. So che molti di voi sono al Pantheon. Vi raggiungo là e parleremo liberamente. Le istituzioni siete voi. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

TORRISI, *relatore*. Signor Presidente, il parere è contrario su entrambi gli emendamenti all'articolo 5.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 5.1, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

SANTANGELO *(M5S)*. Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.1, presentato dal senatore Endrizzi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2.

CRIMI *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 5.1 e per farlo mi ispirerò a una sceneggiatura che forse alcuni conoscono: il retroscena del «Corriere della sera»: «Dialoghi in *buvette*», attori Barani e Romani, regia Napolitano. «Tra la *buvette* e il salone Garibaldi (...) gli azzurri sono già in festa. Più felici ancora, se possibile, sono i senatori di Verdini (...) C'è la fiducia: evvai! La legge di Denis è salva».

AIROLA *(M5S)*. È Lucio Barani che parla.

CRIMI *(M5S)*. «Abbiamo fatto il DNA al figlio e abbiamo visto che lo abbiamo concepito noi».

AIROLA *(M5S)*. Grande poeta. Bella metafora. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Airola, la invito a non commentare l'intervento del senatore Crimi. *(Commenti della senatrice Bulgarelli)*.

CRIMI *(M5S)*. Non è un disturbo, signor Presidente. Prosegue: «Il Rosatellum è la stessa legge che abbiamo depositato noi sei mesi fa».

AIROLA (M5S). Quando Verdini è entrato in maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore Airola l'ho già richiamata e la richiamo nuovamente all'ordine. Lei non può commentare. Se vuole intervenire, chieda la parola. Ma non può commentare mentre interviene un altro senatore.

L'intervento a due voci, con il coro e con il commento, non lo abbiamo mai fatto. Sarebbe una prima volta.

CIOFFI (M5S). Signor Presidente, è la prima volta! Ci sono tante prime volte.

PRESIDENTE. Non inquina l'intervento del senatore Crimi. *(Commenti dal Gruppo M5S)*.

CRIMI (M5S). «Diciamo che manterremo il figlio passandogli l'assegno mensile. Non vogliamo che muoia fino alla scadenza naturale».

AIROLA (M5S). Ora tocca a Paolo Romani.

CRIMI (M5S). Signor Presidente, il senatore Airola ha letto l'articolo quindi conosce i punti.

Dice Paolo Romani: «Questa legge realizza tutte le nostre aspirazioni (...). C'è l'impianto proporzionale e c'è la coalizione, ci sono sia i collegi che i listini corti (...). Se prendiamo la Sicilia arriviamo a Palazzo Chigi». Queste - ripeto - sono le parole di Paolo Romani. Qualcuno gli chiede: perché lei e Zanda siete inseparabili? «Ci sentiamo molte volte al giorno, anche la domenica». *(Commenti ironici dal Gruppo M5S)*.

Questa legge, dopo aver letto questa sceneggiatura, è il frutto - e non c'è niente da ridere - dell'orgia Verdini-Renzi-Berlusconi, con Zanda maggiordomo a reggere la candela e Alfano a fare il palo dietro la porta! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Tutto il sistema si è attivato per proteggere la propria poltrona e il vitalizio. Tagliatevi i vitalizi e non la democrazia! Questo è ciò che dovrete fare.

Infine, presidente Grasso, l'appello glielo abbiamo rivolto in molti. Nel lontano 1953 il presidente Paratore, davanti alla richiesta di fiducia - dopo averla suo malgrado concessa, perché non poteva fare altrimenti - prima che venisse votata, si dimise e fu il Vice Presidente a porla in votazione. È l'ultima occasione, l'ultima speranza, l'ultima possibilità per fermare questi abusivi del Parlamento. Signor Presidente, non si renda complice. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Su questa legge un suo predecessore, nell'unico caso nella storia della Repubblica, si dimise. Se lei dovesse compiere questo gesto, signor Presidente, oggi potrebbe portare una medaglia al petto e dare un senso a tutto questo, anche per la Sicilia, dalla quale ella proviene e che nei prossimi giorni andrà al voto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Senatore Crimi, io non ho bisogno di medaglie ma ho il senso delle istituzioni. Come tutti sanno, il motivo per cui non ho accettato la candidatura in Sicilia è stato per potere continuare, con senso delle istituzioni, a espletare la mia funzione in quest'Assemblea.

Ritengo che questo sia il mio compito in questo momento. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Casini)*.

Le mie decisioni personali sono altra cosa. In questo momento io faccio il Presidente del Senato e vado avanti con il mio compito. Quali che siano le mie decisioni personali e le mie intime motivazioni, posso dire che può anche essere più duro resistere e continuare, piuttosto che abbandonare con una fuga vigliacca. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Calma! Tranquilli! Si può esprimere il malessere, ma non è detto che, quando si ha il senso delle istituzioni, si debba obbedire ai propri sentimenti. *(Commenti della senatrice Donno)*. È chiaro?

SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, per il senso delle istituzioni le chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Vedo che condividiamo il senso delle istituzioni.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.2, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, in questi pochissimi giorni in cui il disegno di legge Rosatellum è stato all'attenzione del Senato, abbiamo sperato di poter fare il nostro lavoro. Abbiamo sempre difeso la dignità del Senato e in questi cinque anni di legislatura abbiamo sempre difeso questa Assemblea. L'abbiamo difesa lottando contro la riforma costituzionale, combattendo tra i cittadini per far prevalere il no, e il no è prevalso, signor Presidente, a larghissima maggioranza. Pensavamo, quindi, che quel voto avesse ridato forza non solo al Senato ma alla nostra Costituzione e siamo arrivati a questa discussione - prima ancora in Commissione - con la fiducia di poter comunque fare il nostro lavoro e di poterlo far fare a tutti gli altri senatori. Al contrario, per l'ennesima volta - è successo tante volte in questa legislatura - ci siamo trovati di fronte a un voto di fiducia.

Per la verità, non ci saremmo mai aspettati che sulla legge elettorale si ponessero tre fiducie alla Camera e cinque al Senato. Qualcuno dovrà riscrivere i libri di storia. Fino a oggi, infatti, l'unico precedente della Costituzione repubblicana è la legge truffa, ma oggi ci sarà un nuovo capitolo. Per di più, tutto questo è frutto di un accordo chiaro, palese, tra Renzi, Berlusconi e Verdini. D'altra parte, Verdini deve essere orgoglioso, perché in realtà le sue idee sulla legge elettorale, già manifestate, alla fine hanno avuto una larga condivisione.

Tutto questo non solo non fa bene a questa istituzione, non fa bene alle istituzioni democratiche, Presidente. Non farà bene alla politica italiana, perché ancora una volta i cittadini fuori da qui penseranno che non si è fatto il bene del Paese. Chi, per esempio, aspetta di andare in pensione, magari sperava che questo Governo alla fine mettesse il voto di fiducia per non alzare l'età pensionabile. Qualcun altro sperava in un provvedimento che, magari nell'ultimo scorcio di legislatura, vista la sofferenza di questo Paese, potesse essere d'aiuto all'Italia. E, invece, tutti si sono accaniti sulla legge elettorale per perpetuare un sistema di potere, un sistema politico che, ancora una volta, com'è successo con il *referendum*, sarà smentito dalle elezioni.

Abbiamo visto che le quattro fiducie messe fino ad ora sono state votate da una minoranza. Il Governo ha posto quattro fiducie prendendo 150 voti, per ottenere i quali sono stati determinanti i voti di ALA, il Gruppo di Verdini.

Signor Presidente, questo è ciò che rimane, alla conclusione di questa vicenda, del momento di confronto: solo due emendamenti. A questo, signor Presidente, è stato ridotto il confronto sulla legge elettorale. Per tutti questi motivi, signor Presidente, non possiamo più continuare a partecipare alle votazioni: ne va davvero della nostra dignità e della dignità dell'Assemblea. Per queste ragioni, da questo momento non parteciperemo più al voto: non voteremo e lasceremo l'Aula. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e Art.1-MDP)*.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, oggi abbiamo assistito ad una prova di forza. Il cartello - perché di questo si tratta - che ha sostenuto la legge elettorale, l'ha imposta al Parlamento e in particolare al Senato, senza alcuna possibilità di confronto e di dibattito, con il ripetersi di voti di fiducia, che hanno però dimostrato la debolezza del Governo. Ciò è davvero molto grave, perché sebbene si sia costituita una nuova maggioranza, di cui bisogna prendere atto, perché un nuovo Gruppo parlamentare, capeggiato dal senatore Verdini, noto come ALA, è entrato a far parte della maggioranza, votando ripetutamente la fiducia, nonostante questo aiuto la maggioranza che sostiene il Governo non è una maggioranza assoluta.

Questa situazione dovrebbe preoccupare molto il presidente del Consiglio Gentiloni Silveri, che si è

messo in questa avventura, non, come ci raccontava questa mattina il presidente emerito Napolitano, costretto dalle pressioni di una qualche maggioranza non ben identificata. Un Presidente del Consiglio, infatti, non prende nessuna decisione costretto da altri, ma si assume da solo le proprie responsabilità, in prima persona, se del caso insieme al suo Consiglio. Se Gentiloni Silveri e il suo Governo hanno deciso di porre la questione di fiducia, la responsabilità di quello che sta accadendo oggi è in prima persona in capo a loro, non certo in capo al Presidente del Senato, che cerca di svolgere un ruolo *super partes* (*Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e Art.1-MDP*), né in capo a forze estranee, che a questo lo hanno costretto. Se è stato costretto, si dimetta lui, se si tratta di una cosa che non condivide. Quindi, il Governo, capeggiato dal presidente del Consiglio Gentiloni Silveri, ha scientemente deciso di esporsi in quest'Aula allo scempio di cinque voti di fiducia sulla legge elettorale, rispetto alla quale, com'è stato ripetuto a iosa nel dibattito che ha preceduto questa votazione, aveva sempre detto che si sarebbe tenuto fuori, perché trattasi di legge squisitamente parlamentare. Si è quindi preso il rischio di essere nella situazione in cui si trova ora: una situazione in cui ha registrato che la sua maggioranza è una minoranza e che, da ora in poi, a partire dal delicatissimo passaggio della legge di bilancio, se vorrà avere una maggioranza, dovrà pietire il sostegno - fatto, come oggi si è visto, di missioni finte, di malattie impreviste e presenze non dichiarate - di un'altra forza importante: Forza Italia. Non è un caso che sia avvenuto ciò e quanto è accaduto oggi in Assemblea lo rende palese. La nuova maggioranza che si è andata costituendo, una maggiore silenziosa, che non si appalesa nel voto di fiducia, sta facendo le prove generali per quello per cui la legge elettorale al nostro esame è stata creata. Si tratta infatti di una legge elettorale che rappresenta un cartello, perché domani questa legge elettorale garantirà un Governo di larghe intese in cui il PD e Forza Italia prevedono - e si illudono - di governare il Paese.

Per oggi abbiamo già dato, abbiamo cercato di capire se c'erano spazi per fermare questo scempio - così l'ho chiamato e lo chiamo di nuovo - anche con i giochi parlamentari, attraverso la mancanza del numero legale. Abbiamo provato con le armi di cui disponiamo. Abbiamo votato convintamente no su tutti gli articoli che evidenziano le distorsioni e le assurdità di questa legge elettorale.

Ora ce ne andremo, abbandoneremo con dispiacere l'Aula, perché abbandonare l'Aula è per noi un gesto molto serio e molto grave, ma vogliamo che sia chiaro che sono coloro che restano e, soprattutto coloro che restano e votano, ad assumersi di fronte al Paese la responsabilità di una legge elettorale che impedisce ai cittadini di svolgere pienamente il ruolo che dovrebbero avere: eleggere i propri rappresentanti, sapendo come e chi si va a scegliere. (*Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL*)

[ENDRIZZI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, abbiamo parlato finché c'era qualcosa da dire e abbiamo ascoltato finché c'era qualcosa da ascoltare. Ora, come ho annunciato poco fa, è arrivato il momento di lasciare ad ognuno le proprie responsabilità, quelle personali, che non sono solo intime, ma sono legate anche al ruolo, che altri hanno interpretato diversamente, quelle della nuova maggioranza di Governo che abbiamo visto affiorare ogni tanto dalla melma che la nascondeva e quelle di chi in coscienza, nei corridoi, ha avuto il coraggio di ammettere con noi che questa legge è inaccettabile. Vedremo qui che cosa faranno, ma lo vedremo dopo. Noi adesso andiamo in piazza con i cittadini.

RUSSO (PD). Non ci sono.

ENDRIZZI (M5S). Ci vediamo al Pantheon! (*Applausi dal Gruppo M5S. I senatori dei Gruppi M5S, Art.1-MDP e Misto-SI-SEL abbandonano l'emiciclo*).

[GIOVANARDI \(FL \(Id-PL, PLI\)\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio personale voto sulla clausola di invarianza finanziaria e sui maggiori oneri per la finanza pubblica che, secondo me, invece ci sono e ve li spiego.

In dialettica con l'indimenticabile onorevole Tremaglia e con grandi perplessità sulle circoscrizioni

estere, ormai da qualche anno nella legge elettorale abbiamo inserito una specifica disposizione per i nostri concittadini che vivono in Argentina, in Europa, in Australia e in tutti i continenti. Oggi abbiamo sentito anche la testimonianza di nostri colleghi eletti all'estero, che non hanno partecipato alle votazioni per protesta.

La *ratio* di questa norma è che i cittadini italiani che vivono in quelle terre vengano eletti in queste sterminate circoscrizioni estere per portare nel Parlamento italiano la voce dei nostri migranti. Può essere una scelta giusta o sbagliata, ma abbiamo costruito queste circoscrizioni, che non costano poco, perché è evidente che organizzare le elezioni nella Terra del fuoco in Argentina, negli Stati Uniti o in Canada, in Australia, in Europa o in Africa, ha un costo.

La Camera ha deciso - e il Senato avallerà tale decisione - che i cittadini italiani delle circoscrizioni estere possono essere residenti in Italia. Qualcuno mi deve spiegare com'è possibile che, dopo aver creato le circoscrizioni estere e aver stabilito che i rappresentanti dei nostri migranti devono venire qui a dare voce a chi vive lontano, ma si sente italiano, adesso invece stabiliamo che nelle circoscrizioni estere va a fare campagna elettorale chi ha sempre vissuto in Italia ed è residente nel nostro Paese.

Se dunque non ci sono nuovi oneri, ne vedo comunque di maggiori, oltre ad una palese incostituzionalità. Cosa le teniamo a fare le circoscrizioni estere e perché vogliamo umiliare i nostri migranti?

In realtà, quindi, con questa legge non ci sono nuovi oneri, ma ci sono maggiori oneri totalmente inutili come quello delle circoscrizioni estere, la cui *ratio* è stata sconvolta.

BARANI (ALA-SCCLP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI (ALA-SCCLP). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Casini).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Casini.

AMATI, *segretario, fa l'appello.*

Rispondono sì i senatori:

Aiello, Albano, Albertini, Amati, Amoruso, Angioni, Anitori, Astorre

Barani, Bencini, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bondi, Borioli, Broglia, Buemi

Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Chiavaroli, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Compagnone, Conte, Cucca

D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, De Biasi, Del Barba, Della Vedova, Di Giorgi, D'Onghia

Esposito Lucia, Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasiolo, Fattorini, Favero, Fedeli, Ferrara Elena, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Formigoni, Fravezzi

Gambaro, Gentile, Giannini, Ginetti, Galdani, Guerrieri Paleotti

Ichino, Idem, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Longo Eva, Lucherini, Lumia

Manassero, Mancuso, Maran, Marcucci, Margiotta, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Mazzoni, Merloni, Milo, Minniti, Mirabelli, Molinari, Morgoni, Moscardelli

Nencini

Olivero, Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Pagnoncelli, Palermo, Panizza, Parente, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi, Puppato

Ranucci, Repetti, Romani Maurizio, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rubbia, Russo

Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Silvestro, Sollo, Spilabotte, Sposetti, Stefano, Susta

Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti

Uras

Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verdini, Verducci, Vicari, Viceconte

Zanda, Zandoni, Zavoli, Zeller.

Rispondono no i senatori:

Alicata, Arrigoni

Bertacco

Calderoli, Centinaio, Comaroli, Consiglio, Crosio

De Pin

Galimberti

Palma

Scilipoti Isgrò

Serafini

Tosato

Volpi

Zin, Zuffada.

(I senatori Chiti, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Manconi, Micheloni, Mucchetti, Ruta, Tocci e Turano dichiarano di non partecipare al voto)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea alunne, alunni, accompagnatori e docenti dell'«Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi», in provincia di Campobasso, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2941](#), [2621](#), [2726](#),
[2749](#), [2762](#), [2793](#), [2843](#), [2876](#), [2905](#), [2911](#) e [2938](#)
e delle questioni di fiducia (ore 18,17)**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	172
Senatori votanti	162
Maggioranza	82
Favorevoli	145
Contrari	17

Il Senato approva.

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati all'articolo 6 del disegno di legge n. 2941.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 26 ottobre 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta (ore 18,23).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali ([2941](#))

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#)

Preclusa

Il Senato,

ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del Regolamento, delibera di non procedere all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2941.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

Approvato con voto di fiducia

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, nelle circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione sulla base della popolazione; le circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono ripartite, rispettivamente, in sei e in due collegi uninominali, indicati nella tabella A.1 allegata al presente testo unico.

3. Per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo 231 seggi ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi in ciascun collegio uninominale e sono stati proclamati eletti ai sensi dell'articolo 77. Gli altri seggi sono assegnati nei collegi plurinominali e sono attribuiti, con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, alle liste e alle coalizioni di liste».

2. Il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi uninominali»;

b) il comma 3 è abrogato.

4. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominali».

5. Il quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «nei collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e nei collegi uninominali»; le parole da: «il proprio statuto» fino a: «n. 13, e» sono soppresse; dopo le parole: «nei singoli collegi plurinominali» sono aggiunte le seguenti: «e nei singoli collegi uninominali»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «organizzato» sono aggiunte le seguenti: «nonché, ove iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, deve essere depositato il relativo statuto ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio, che indichi i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il legale rappresentante del partito o del gruppo politico organizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la sede legale nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative attribuzioni».

7. L'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 14-*bis*. -- 1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche.

2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri partiti o gruppi politici della coalizione.

3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati depositano il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi».

8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleta, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso»;

b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare la dichiarazione che individua gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma».

9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e dei candidati nei collegi uninominali».

10. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominali o, in caso di collegio plurinominali compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominali. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-*bis*, queste presentano, salvo quanto

stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In ogni collegio plurinominale ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere»;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*)».

11. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. -- 1. Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

2. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.

3. Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

4. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.

5. Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

6. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità».

12. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «collegi plurinominali» sono inserite le seguenti: «e i nomi dei candidati nei collegi uninominali» e la parola: «presentate» è sostituita dalla seguente: «presentati»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministero dell'interno, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, mette a disposizione nel proprio sito *internet* il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositati le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti di cui ai commi precedenti».

13. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo

le parole: «collegi plurinominali presentate» sono inserite le seguenti: «, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali».

14. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza in conformità all'articolo 14, primo comma;

1-*ter*) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai sensi dell'articolo 14-*bis*»;

b) al numero 3), le parole: «e al quarto» sono soppresse;

c) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;

d) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e»;

e) al numero 6-*bis*), alinea:

1) dopo le parole: «comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista» sono inserite le seguenti: «e dei candidati in ciascun collegio uninominale»;

2) le parole: «all'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 18-*bis*, comma 3.1, e 19».

15. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale, resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione».

16. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il numero 2) è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, ultimo periodo, che sono inserite, ai fini di cui al periodo successivo, in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».

17. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «collegio plurinominale» sono inserite le seguenti: «e i nominativi dei candidati nei collegi uninominali».

18. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 31. -- 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

2. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione.

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe

orizzontali ripartite in due rettangoli.

4. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale. L'ordine delle coalizioni e delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24.

5. Nella parte esterna della scheda, entro un apposito rettangolo, è riportata in carattere maiuscolo la seguente dicitura: "Il voto si esprime tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta ed è espresso per tale lista e per il candidato uninominale ad essa collegato. Se è tracciato un segno sul nome del candidato uninominale il voto è espresso anche per la lista ad esso collegata e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio".

6. Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che è rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna».

19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «scheda e» sono inserite le seguenti: «, annotato il codice progressivo alfanumerico del tagliando antifrode»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale»;

c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale»;

d) al terzo comma, le parole: «e pone la scheda stessa nell'urna» sono sostituite dalle seguenti: «, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna».

20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 59. -- 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate, oltre alle schede nulle, le schede bianche».

21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo»;

b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;

2) al quarto periodo, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prende altresì nota dei voti espressi in favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a più liste»;

b) al comma 3-*bis*, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni di cui al precedente periodo, che devono obbligatoriamente essere annotate nel verbale».

23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: «scritture o segni» sono inserite le seguenti: «chiaramente riconoscibili,» e le parole: «far riconoscere» sono sostituite dalle seguenti: «far identificare».

24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale».

25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 77. -- 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*;

d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;

- g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
- h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;
- i) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
- l) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione».

26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:
«Art. 83. -- *I.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
- b) determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;
- c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e);
- d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera c);
- e) individua quindi:
 - 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;
 - 2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77;
- f) procede al riparto di 617 seggi; a tale fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), e procede al riparto dei restanti seggi tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, primo

comma. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle coalizioni di liste e delle singole liste di cui alla lettera *e*) del presente comma per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

g) procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera *f*) del presente comma. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni di liste o singole liste di cui alla lettera *e*). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e delle singole liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni di liste o singole liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *f*). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera *f*). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni di liste o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o singole liste in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante,

abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano coalizioni di liste o singole liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa coalizione di liste o singola lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una coalizione di liste o singola lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o singola lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o singola lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

i) procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione ai sensi della lettera *g*), primo periodo, per il numero dei seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi della lettera *h*). Nell'effettuare la divisione di cui al periodo precedente non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *g*). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi della lettera *g*). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il

numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione».

27. All'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio elettorale centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, procede all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste. A tale fine l'Ufficio determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio plurinomiale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino all'assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».

28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 84. -- 1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, l'Ufficio centrale circoscrizionale assegna i seggi alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinomiale originario, ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h). Qualora residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nell'ambito della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera h).

4. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3 residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata

- e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.
5. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 4 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in un collegio plurinominale, questi sono attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine delle operazioni di cui al primo periodo residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione negli altri collegi plurinominali della circoscrizione, partendo da quello in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procedendo secondo quanto previsto dal primo periodo; si procede successivamente nei collegi plurinominali in cui la coalizione abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, secondo l'ordine decrescente.
6. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 5 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti ai candidati della lista nei collegi uninominali non proclamati eletti nelle altre circoscrizioni, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*). A tale fine si procede con le modalità previste dal comma 4.
7. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 6 residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, questi sono attribuiti alle liste facenti parte della medesima coalizione della lista deficitaria nelle altre circoscrizioni. A tale fine si procede con le modalità previste dai commi 4 e 5.
8. Nell'effettuare le operazioni di cui ai precedenti commi, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
9. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico».
29. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale, determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *e*)»;
- b*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-*bis*. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale».
30. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a*) al comma 1, dopo le parole: «anche sopravvenuta,» sono inserite le seguenti: «in un collegio plurinominale» e le parole: «non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze» sono sostituite dalle seguenti: «primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione»;
- b*) al comma 2, le parole: «e 4» sono sostituite dalle seguenti: «, 4 e 5»;
- c*) al comma 3, le parole: «dei collegi uninominali delle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol» sono sostituite dalle seguenti: «attribuito in un collegio uninominale»;
- d*) il comma 3-*bis* è abrogato.
31. La rubrica del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

32. All'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, i numeri 1-*bis*) e 2-*bis*) sono abrogati;

b) al primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:

«4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70»;

c) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'elettore, per votare, traccia un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene. Una scheda valida rappresenta un voto individuale».

33. L'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: «Art. 93. -- I. Il Tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di Ufficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più giovane di età».

34. Gli articoli 93-*bis*, 93-*ter* e 93-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono abrogati.

35. Le tabelle A, A-*bis* e A-*ter* allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono sostituite dalle tabelle A, A.1, A-*bis* e A-*ter* di cui agli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.

[Allegati 1, 2 e 3 \(in formato PDE\)](#)

EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETERE UN ARTICOLO ALL'ARTICOLO 1

01.1

BIGNAMI

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Disposizioni in materia di voto elettronico)

1. Il voto elettorale è diretto ed eguale, libero e segreto, può essere espresso dall'avente diritto o mediante procedura manuale utilizzando la scheda di cui all'articolo 1, comma 18, capoverso "Art. 31", comma 1, della presente legge, o per mezzo di procedure elettroniche di voto.

2. Per l'esercizio del diritto di voto, mediante procedura elettronica di cui al comma 1, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno con proprio decreto, stabilisce le modalità per la gestione e lo svolgimento delle procedure elettroniche di voto, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) le apparecchiature elettroniche e i programmi informatici, utilizzati nelle operazioni di voto devono assicurare i medesimi criteri ed elevati *standard* di sicurezza e segretezza delle operazioni di voto manuale compiute dall'elettore, effettuate mediante la scheda cartacea;

b) i programmi informatici di cui alla lettera a), devono assicurare che al termine delle operazioni di voto sia noto, immediatamente, o comunque al termine dell'elaborazione dei dati, il risultato definitivo dei voti espressi, e comunque entro la successiva sei ore dalla chiusura dei seggi elettorali».

Conseguentemente, al comma 18, capoverso «Art. 31», comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) *all'alinea, dopo le parole:* «nella parte esterna della scheda;», *aggiungere le seguenti:* «o sullo schermo video del dispositivo elettronico;»;

b) *dopo le parole:* «tracciando un segno sul contrassegno», *inserire le seguenti:* «, o selezionando elettronicamente, in caso procedure di voto elettronico, il contrassegno»;

c) *prima delle parole:* «è tracciato un segno», *inserire le parole:* «è selezionato elettronicamente, in caso procedure di voto elettronico, o».

Conseguentemente, al comma 18, capoverso «Art. 31», comma 6, premettere alle parole: «Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile», le seguenti: «ove l'avente diritto, non esprima al Presidente del Seggio, la sua volontà di avvalersi della procedura elettronica per l'esercizio del diritto di voto, ma scelga di avvalersi della procedura manuale, utilizzando la scheda cartacea.».

01.2

BIGNAMI

Precluso

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Delega al Governo in materia di elezioni primarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge. 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione delle modalità di indizione e svolgimento di elezioni primarie con le quali i partiti o i gruppi politici organizzati scelgono, sulla base del numero di preferenze nominative espresse dagli elettori che partecipano al voto, i candidati per le elezioni al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, per i collegi uninominali e i collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione come definiti dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) le elezioni primarie indette dei partiti o dei gruppi politici organizzati sono libere e gratuite;
- b) le elezioni primarie indette dal partito o dal gruppo politico che intende presentare le proprie liste di candidati per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, secondo le modalità di cui alla lettera d). Le liste di cui al precedente periodo, sono composte, al termine delle operazioni di scrutinio dei voti validamente espressi, con i nominativi dei candidati vincitori delle elezioni primarie, nell'ordine numerico, dal maggiore al minore, dei voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato e nel rispetto della vigente normativa in materia di alternanza di genere nelle competizioni elettorali le schede bianche, al fine di prevenire illeciti, sono da considerarsi nulle.
- c) ogni cittadino italiano se maggiorenne, può candidarsi alle elezioni primarie di cui alla lettera a) per essere candidato nelle elezioni politiche per la Camera dei Deputati o, avendone i requisiti di legge, per il Senato della Repubblica;
- d) Il Ministro dell'interno assicura il regolare svolgimento delle operazioni di voto che debbono tenersi entro il sessantesimo giorno precedente a quello del deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361, del 1957;
- e) tutti gli iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza possono partecipare al voto nelle elezioni primarie di cui alla lettera a), anche se non iscritti al partito o al gruppo politico organizzato che le ha indette, esprimendo un solo voto per la scelta del candidato che sarà inserito nelle liste uninominali e un solo voto per la scelta del candidato che sarà inserito nelle liste dei collegi plurinominali nell'ambito della circoscrizione ove risiedono, sia per le elezioni del Senato della Repubblica che per le elezioni della Camera dei Deputati.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, entro 5 giorni dall'espressione dei pareri di cui al precedente periodo, il Governo, sospende la pubblicazione del decreto, e invia alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione sulle modifiche che intende apportare. Entro 10 giorni le Commissioni parlamentari competenti per materia formulano un nuovo parere. Il Governo, qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

3. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 2, primo periodo, nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

[BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DLMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 2, sostituire le parole che vanno da: «231 collegi uninominali», fino a: «tabella A.1, allegata al presente testo unico», con le seguenti: «303 seggi uninominali, ripartiti in ciascuna circoscrizione proporzionalmente alla popolazione come determinata dall'Art. 3 comma 1».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, al comma 4, sostituire il numero: «231», con il seguente: «303».

al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera f), sostituire il numero: «231», con il seguente: «303».

all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2, sostituire le parole che vanno da: «, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», fino a: «alla rispettiva popolazione», con le seguenti: « Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 150 collegi uninominali ripartiti in ciascuna regione proporzionalmente alla, popolazione come determinata ai sensi del comma 1».

all'articolo 3, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero «231», con il seguente: «303».

b) al comma 2, sostituire il periodo che va dalle parole: «fatto salvo», a: «Nelle altre regioni», con il seguente: «per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 150 collegi uninominali. Nelle regioni».

1.200

[CHITI](#), [MICHELONI](#), [MUCCHETTI](#), [TOCCI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1» ai commi 2 e 4, sostituire il numero: «231», con «308».

Conseguentemente:

1) Al comma 26, lettera f) sostituire il numero «231», con «308».

2) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire il numero «231», con «308».

1.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «in sei», con le seguenti: «in tre».

Conseguentemente, al secondo periodo della lettera a), del comma 1, dell'articolo 3, sostituire la parola: «sei», con la seguente: «tre».

1.201

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «in sei» inserire le seguenti: «due dei quali sono costituiti in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica ladina».

1.202

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «in sei» inserire le seguenti: «uno dei quali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica ladina».

1.3

[GUERRA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#),
[SONEGO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sopprimere il comma 3.

Consequentemente:

al medesimo comma, medesimo capoverso, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:

«nei collegi plurinominali», *con le seguenti:* «nelle circoscrizioni»;

sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1 957, i commi 2 e 3 sono soppressi.»;

al comma 4, capoverso 2, sostituire le parole: «corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale», *con i seguenti periodi:* «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto ai primo.»;

sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono soppressi le parole: "nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali" e le parole: "nei singoli collegi plurinominali e, nei singoli collegi uninominali."»;

sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali", sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni."»;

al comma 10:

lettera a), sostituire le parole da: «nel collegio plurinominali, con l'indicazione fino a di tale collegio plurinominale», *con le seguenti* «nella circoscrizione, con l'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve, essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.00 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.»;

lettera b), capoverso comma 1-bis), terzo periodo, sostituire le parole: «in un collegio plurinominale» *con le seguenti:* «in una circoscrizione»;

lettera c), capoverso comma 2-bis), primo periodo, sostituire le parole: «del collegio plurinominale», *con le seguenti:* «della circoscrizione»;

lettera d) capo verso comma 3:

primo periodo; sostituire le parole: «in ogni collegio plurinominale», *con le seguenti:* «in ogni circoscrizione e sopprimere le parole: "presentati secondo un ordine numerico"»;

secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «nel collegio plurinominale con le seguenti: «nella circoscrizione e sopprimere le parole; "in ogni caso, i numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro"»;

all'ultimo periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali», *con le seguenti:* «nelle circoscrizioni»;

lettera e), capo verso comma 3.1, secondo periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» *con le seguenti:* «nelle circoscrizioni»;

al comma 11, capoverso «Art. 19»:

a) al comma 1, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali o», *con le seguenti:* «nelle circoscrizioni o nei collegi»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «collegi plurinominali», *con le seguenti:*

«circoscrizioni»;

c) *al comma 4, sostituire le parole: «in collegi plurinominali», con le seguenti: «nelle circoscrizioni»;*

sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. All'articolo 20, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali", sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni e i nomi dei candidati nei collegi uninominali."»;

sostituire il comma 13 con il seguente:

«12. All'articolo 21, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali presentate" sono sostituite dalle seguenti: "nelle circoscrizioni presentate, dei nomi dei candidati nei collegi uninominali."»;

al comma 16, capoverso numero 2), primo periodo, sostituire le parole: «in tutti i , collegi plurinominali della circoscrizione» con le seguenti: «nella circoscrizione»;

sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. All'articolo 30, comma 1, numero 4) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "del collegio plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "delle circoscrizioni e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale"».

al comma 18, capoverso «Art. 31»:

comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A destra del contrassegno sono riportate due linee orizzontali per l'espressione, rispettivamente, della prima e della seconda preferenza».

commi 3 e 4, sopprimere le parole: «nonché i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominali»;

al comma 19, lettera a), sopprimere le parole: «e i nominativi a dei candidati nel collegio plurinominali e» aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato prescelto, o quelli dei candidati prescelti, sulle apposite linee orizzontali».

al comma 21, capoverso «Art. 59-bis»:

comma 1, sopprimere le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominali»;

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segnò sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa».

al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo; dopo le parole: «o dei candidati cui è attribuita la preferenza», sono inserite le seguenti: «e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale»;

2) al quarto periodo, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e dei voti di ciascun, candidato nel collegio uninominale»;

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» sono inserite le seguenti: «e di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire, ovunque, ricorrano, le parole: «collegio plurinominali», con la seguente: «circoscrizione»;

al comma 24, capoverso «Art. 77», comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) determina la cifra elettorale individuale di circoscrizione di ciascun candidato nella circoscrizione. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

sostituire il comma 27 con il seguente:

«27. L'articolo "83-bis" del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato». al comma 28, capoverso «Art. 84», sostituire i commi da 1 a 5 con i seguenti:

«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *e-bis*)».

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una, circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2, Qualora al termine delle operazioni di cui ai precedenti periodi residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare ad una lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente.

4. Nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio».

al comma 28:

lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «collegi plurinominali» con la seguente: «circoscrizioni, sostituire le parole: «nel collegio» con le seguenti: «nella circoscrizione e sostituire le parole: «collegio plurinominale» con la seguente: «circoscrizione.»;

lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «collegi plurinominali» con la seguente: «circoscrizioni.»;

al comma 30, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) al comma 1, dopo le parole: "anche sopravvenuta," sono aggiunte le seguenti: "in una circoscrizione" e le parole: "del medesimo collegio plurinominale" sono sostituite dalle seguenti: "della medesima circoscrizione";

all'articolo 2:

comma 1, sostituire i capoversi «2-bis» e «2-ter» con il seguente:

«2-bis. L'assegnazione degli altri seggi alle liste ed alle coalizioni di liste nelle circoscrizioni regionali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.»;

comma 2, sopprimere le parole: «e in collegi plurinominali»;

comma 3:

lettera a), capoverso comma 2, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle circoscrizioni»;

lettera c): capoverso comma 4:

primo periodo, sostituire le parole: «In ogni collegio plurinominale» con le seguenti: «In ogni regione» e sopprimere le parole: «presentati secondo un ordine numerico»;

secondo periodo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «nel collegio plurinominale» con le seguenti: «nella regione e sopprimere le parole: «in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro»;

sopprimere il terzo periodo;

quarto periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con le seguenti: «nelle regioni»;

capoverso «4-bis», secondo periodo, sostituire le parole: «nei collegi plurinominali» con

le seguenti: «nelle regioni»;

comma 4, lettera a), sostituire le parole: «in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione» con le seguenti: «nella regione»;

comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, sopprimere le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

comma 7, capoverso «Art. 16», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «collegio plurinominale» con la seguente: «regione»;

comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:

«e) determina la cifra elettorale individuale regionale di ciascun candidato nella regione.

Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti come primo o come secondo voto di referenza nelle singole sezioni elettorali della regione»;

e-bis) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali regionali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.»;

comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, sopprimere la lettera c);

al comma 9, capoverso «Art. 17-bis:

sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della regione, secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera e-bis)»;

comma 2, sostituire le parole: «in un collegio plurinominale» con le seguenti: «in una regione»;

all'articolo 3:

comma 1:

alinea, sopprimere le parole: «e dei collegi plurinominali»;

sopprimere la lettera b);

lettera c), sopprimere le parole: «e di ciascun collegio plurinominale» e le parole: «e dei collegi plurinominali»;

lettera d), sopprimere le parole: «e nella formazione dei collegi plurinominali» e le parole: «e i collegi plurinominali»;

comma 2:

alinea, sopprimere le parole: «e i collegi plurinominali»;

sopprimere la lettera b);

lettera c), sopprimere le parole: «e di ciascun collegio plurinominale» e le parole: «e dei collegi plurinominali»;

lettera d), sopprimere le parole: «e nella formazione dei collegi plurinominale»; e le parole: «e i collegi plurinominali»;

al comma 6, sopprimere le parole: «e dei collegi plurinominali»;

all'allegato 3 tabella A-bis, e all'allegato 4, tabella A, modificare i modelli per la parte interna della scheda sostituendo la lista recante il nome e cognome dei candidati con due righe orizzontali.

all'allegato 3, tabella A-ter, e all'allegato 4, tabella 8, modificare i modelli per la parte esterna della scheda sopprimendo il riferimento al collegio plurinominale.

1.4

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLIARI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico».

Conseguentemente:

sostituire i commi da 3 a 33 con i seguenti:

«3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna-lista, corredato dei nomi dei candidati nella lista circoscrizionale, e il nome del candidato nel collegio uninominale".

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "liste candidati nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "candidati nei collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali" e le parole: "nei singoli collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nei singoli collegi uninominali e nelle liste circoscrizionali".

7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali".

8. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti, da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali, in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da

ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*)";

e) al comma 3-*bis*, le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3 e 3.1".

9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste inverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità dell'elezione.

2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.

3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.

4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità dell'elezione".

10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali" sono soppresse.

11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate" sono sostituite dalle seguenti: "della circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali".

12. All'articolo 22, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3):

1) le parole: "verifica se le liste" sono sostituite dalle seguenti: "verifica se le liste circoscrizionali";

2) le parole: "e al quarto" sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale";

e) al numero 6-*bis*):

1) all'alinea:

1.1) dopo le parole: "comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista" sono inserite le seguenti: "e dei candidati in ciascun collegio uninominale";

1.2) le parole: "all'articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 15-*bis*, comma 3.1, e 19";

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 15-*bis*, comma 3-*bis*, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3";

f) al numero 6-*ter*), alinea, le parole: "nel collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione".

14. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi con assegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo *on line* progressivo risultato dal suddetto sorteggio";

b) al numero 5), le parole: "nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

15. All'articolo 30, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le liste dei candidati del collegio plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione".

16. L'articolo 31, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate, secondo le disposizioni dell'articolo 24.

2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24".

17. All'articolo 48, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominali" è sostituita dalla seguente: "uninominali".

18. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominali" è sostituita dalla seguente: "uninominali".

19. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente: "L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda, un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale".

20. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 36, del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche".

21. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi a 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno del nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.

2. Se l'elettore traccia un segno sulla lista di candidati, posta a destra del contrassegno, si intende che abbia votato per la lista stessa.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, il voto è considerato valido.

4. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale di un'altra lista, il voto è nullo".

22. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 1957 sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole da: "a cui è stato attribuito il voto" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto";

2) al quarto periodo, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

b) al comma 3-*bis*, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"8-*bis*. Il presidente, preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo".

23. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 61 del 1957, dopo le parole: "scritture o segni" sono inserite le seguenti: "chiaramente riconoscibili," e le parole: "far conoscere" sono sostituite dalle seguenti: "far identificare".

24. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale".

25. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato 'candidato primo del collegio';

b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina in totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio nominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale, secondo il relativo ordine numerico, e, in fine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione".

26. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - *1.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;

c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera *b)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1 del presente testo unico. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera *b)*. A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *c)*.

Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera *c)*. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità, a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella

medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

27. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

28. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. - *1.* Ricevuta da parte dell'Ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.

3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture-uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

5. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - *1.* Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale".

30 All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze" sono sostituite dalle seguenti: "della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 84, comma 1";

b) al comma 2, le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3".

31. All'articolo 92, primo comma, numero 1-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale" sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

32. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera c), le parole da: "nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-*quater*, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo" fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "numero 3)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)»»;

sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica*). - 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato "decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533", è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dal comma 3, nel territorio nazionale sono costituiti 115 collegi uninominali, indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico.

2-bis. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle regioni è effettuata con metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, *16-bis* e 17.

2-ter. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

3. La regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", suddivise in collegi uninominali".

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottoscritta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti";

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico".

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è valido a favore della lista e a favore del candidato nel collegio uninominale.

2. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

"Art. 16. - 2. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da una o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato 'candidato prima del collegio';

b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla cifra individuale di collegio del candidato della lista;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;

f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il

totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

Art. 16-*bis*. - *1.* L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera *b)*".

7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - *1.* L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 6-*bis*, lettera *b)*, e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c)*. Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c)*, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'Ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a pari di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *h)*".

8. L'articolo 11-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - *1.* Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera *a)* è soppresso;

b) dopo la lettera *a)* è inserita la seguente:

"*a-bis)* nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle

candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-*bis*, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta";

c) la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogata;

d) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere *a)* e *b)*, con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a)*. Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale";

e) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegna il nominativo del candidato nel collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-*ter*. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'Ufficio elettorale centrale nazionale nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi".

11. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati".

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-*ter*".

13. All'articolo 21-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle

cifre elettorali dei gruppi dei candidati, come calcolate ai sensi del comma 2".

14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge.

15. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: "e successive modificazioni" sono aggiunte le seguenti: "e di cui all'articolo 9, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 533 del 1993,"»;

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - *(Delega al Governo per la rideterminazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore).* -

1. I collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati sono indicati nella tabella A.1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, introdotta dall'articolo 1 della presente legge. I collegi uninominali sono quelli determinati dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, con le seguenti modificazioni: i comuni di Castel delci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello, già appartenenti al collegio n. 6 (Pesaro) della regione Marche, sono scorporati da questo e aggregati al collegio n. 15 (Rimini) della regione Emilia-Romagna.

2. I collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica sono indicati nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, introdotta dall'articolo 2 della presente legge. I collegi uninominali del Senato sono determinati accorpando i collegi uninominali della Camera, come definiti in base al comma 1, secondo quanto previsto dalla citata tabella 1.

3. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

4. Il Governo è delegato a rideterminare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito dalla circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti

circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 115 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera *a-bis)*;

c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella regione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

5. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

7. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

8. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque

giorni.

10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Sopprimere gli articoli 5 e 6;

Sostituire gli Allegati e le Tabelle con i seguenti:

Allegato 1

(Articolo 1, commi 1 e 31)

«Tabella A

(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica».

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo
25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

Allegato 2

(Articolo 1, commi 1 e 31)

Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.

«Tabella A.1

(Articolo 1, comma 2, secondo periodo)

COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 - Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione PIEMONTE 1	
PIEMONTE CAMERA 1	Piemonte n. 1;
PIEMONTE CAMERA 2	Piemonte n. 2;
PIEMONTE CAMERA 3	Piemonte n. 3;
PIEMONTE CAMERA 4	Piemonte n. 4;
PIEMONTE CAMERA 5	Piemonte n. 5;
PIEMONTE CAMERA 6	Piemonte n. 6;
PIEMONTE CAMERA 7	Piemonte n. 7;
PIEMONTE CAMERA 8	Piemonte n. 8,;
PIEMONTE CAMERA 9	Piemonte n. 9.
Circoscrizione PIEMONTE 2	
PIEMONTE CAMERA 10	Piemonte n. 10;
PIEMONTE CAMERA 11	Piemonte n. 11;
PIEMONTE CAMERA 12	Piemonte n. 12;
PIEMONTE CAMERA 13	Piemonte n. 13;
PIEMONTE CAMERA 14	Piemonte n. 14;
PIEMONTE CAMERA 15	Piemonte n. 15;
PIEMONTE CAMERA 16	Piemonte n. 16;
PIEMONTE CAMERA 17	Piemonte n. 17.
Circoscrizione LOMBARDIA 1	
LOMBARDIA CAMERA 1	Lombardia n. 1;
LOMBARDIA CAMERA 2	Lombardia n. 2;
LOMBARDIA CAMERA 3	Lombardia n. 3;
LOMBARDIA CAMERA 4	Lombardia n. 4;
LOMBARDIA CAMERA 5	Lombardia n. 5;
LOMBARDIA CAMERA 6	Lombardia n. 6;
LOMBARDIA CAMERA 7	Lombardia n. 8;
LOMBARDIA CAMERA 8	Lombardia n. 9;
LOMBARDIA CAMERA 9	Lombardia n. 10;
LOMBARDIA CAMERA 10	Lombardia n. 11;
LOMBARDIA CAMERA 11	Lombardia n. 12;

LOMBARDIA CAMERA 12	Lombardia n. 13;
LOMBARDIA CAMERA 13	Lombardia n. 14;
LOMBARDIA CAMERA 14	Lombardia n. 15;
LOMBARDIA CAMERA 15	Lombardia n. 16.
Circoscrizione LOMBARDIA 2	
LOMBARDIA. CAMERA 16	Lombardia n. 17;
LOMBARDIA CAMERA 17	Lombardia n. 18;
LOMBARDIA CAMERA 18	Lombardia n. 19;
LOMBARDIA CAMERA 19	Lombardia n. 20;
LOMBARDIA CAMERA 20	Lombardia n. 21;
LOMBARDIA CAMERA 21	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA CAMERA 22	Lombardia n. 35.
Circoscrizione LOMBARDIA 3	
LOMBARDIA CAMERA 23	Lombardia n. 22;
LOMBARDIA CAMERA 24	Lombardia n. 23;
LOMBARDIA CAMERA 25	Lombardia n. 24;
LOMBARDIA CAMERA 26	Lombardia n. 26;
LOMBARDIA CAMERA 27	Lombardia n. 31;
LOMBARDIA CAMERA 28	Lombardia n. 32;
LOMBARDIA CAMERA 29	Lombardia n. 33.
Circoscrizione LOMBARDIA 4	
LOMBARDIA CAMERA 30	Lombardia n. 7;
LOMBARDIA CAMERA 31	Lombardia n. 26;
LOMBARDIA CAMERA 32	Lombardia n. 27;
LOMBARDIA CAMERA 33	Lombardia n. 28;
LOMBARDIA CAMERA 34	Lombardia n. 29;
LOMBARDIA CAMERA 35	Lombardia n. 30.
Circoscrizione VENETO 1	
VENETO CAMERA 1	Veneto n. 1;
VENETO CAMERA 2	Veneto n. 2;
VENETO CAMERA 3	Veneto n. 3;
VENETO CAMERA 4	Veneto n. 4;
VENETO CAMERA 5	Veneto n. 5;
VENETO CAMERA 6	Veneto n. 6;
VENETO CAMERA 7	Veneto n. 7.
Circoscrizione VENETO 2	
VENETO CAMERA 8	Veneto n. 8;
VENETO CAMERA 9	Veneto n. 9;
VENETO CAMERA 10	Veneto n. 10;
VENETO CAMERA 11	Veneto n. 11;
VENETO CAMERA 12	Veneto n. 12;
VENETO CAMERA 13	Veneto n. 13;
VENETO CAMERA 14	Veneto n. 14;

VENETO CAMERA 15	Veneto n. 15;
VENETO CAMERA 16	Veneto n. 16;
VENETO CAMERA 17	Veneto n. 17.
Circoscrizione FRIULI-VENEZIA GIULIA	
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1;
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 2	Friuli-Venezia Giulia n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 3	Friuli-Venezia Giulia n. 3;
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 4	Friuli-Venezia Giulia n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA CAMERA 5	Friuli-Venezia Giulia n. 5.
Circoscrizione LIGURIA	
LIGURIA CAMERA 1	Liguria n. 1;
LIGURIA CAMERA 2	Liguria n. 2;
LIGURIA CAMERA 3	Liguria n. 3;
LIGURIA CAMERA 4	Liguria n. 4;
LIGURIA CAMERA 5	Liguria n. 5;
LIGURIA CAMERA 6	Liguria n. 6.
Circoscrizione EMILIA-ROMAGNA	
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 1	Emilia-Romagna n. 1;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 2	Emilia-Romagna n. 2;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 3	Emilia-Romagna n. 3;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 4	Emilia-Romagna n. 4;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 5	Emilia-Romagna n. 5;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 6	Emilia-Romagna n. 6;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 7	Emilia-Romagna n. 7;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 8	Emilia-Romagna n. 8;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 9	Emilia-Romagna n. 9;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 10	Emilia-Romagna n. 10;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 11	Emilia-Romagna n. 11;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 12	Emilia-Romagna n. 12;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 13	Emilia-Romagna n. 13;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 14	Emilia-Romagna n. 14;
EMILIA-ROMAGNA CAMERA 15	Emilia-Romagna n. 15.
Circoscrizione TOSCANA	
TOSCANA CAMERA 1	Toscana n. 1;
TOSCANA CAMERA 2	Toscana n. 2;
TOSCANA CAMERA 3	Toscana n. 3;
TOSCANA CAMERA 4	Toscana n. 4;
TOSCANA CAMERA 5	Toscana n. 5;
TOSCANA CAMERA 6	Toscana n. 6;
TOSCANA CAMERA 7	Toscana n. 7;
TOSCANA CAMERA 8	Toscana n. 8;
TOSCANA CAMERA 9	Toscana n. 9;
TOSCANA CAMERA 10	Toscana n. 10;

TOSCANA CAMERA 11	Toscana n. 11;
TOSCANA CAMERA 12	Toscana n. 12;
TOSCANA CAMERA 13	Toscana n. 13;
TOSCANA CAMERA 14	Toscana n. 14.
Circoscrizione UMBRIA	
UMBRIA CAMERA 1	Umbria n. 1;
UMBRIA CAMERA 2	Umbria n. 2;
UMBRIA CAMERA 3	Umbria n. 3;
UMBRIA CAMERA 4	Umbria n. 4;
UMBRIA CAMERA 5	Umbria n. 5.
Circoscrizione MARCHE	
MARCHE CAMERA 1	Marche n. 1;
MARCHE CAMERA 2	Marche n. 2;
MARCHE CAMERA 3	Marche n. 3;
MARCHE CAMERA 4	Marche n. 4;
MARCHE CAMERA 5	Marche n. 5;
MARCHE CAMERA 6	Marche n. 6.
Circoscrizione LAZIO	
LAZIO CAMERA 1	Lazio n. 1;
LAZIO CAMERA 2	Lazio n. 2;
LAZIO CAMERA 3	Lazio n. 3;
LAZIO CAMERA 4	Lazio n. 4;
LAZIO CAMERA 5	Lazio n. 5;
LAZIO CAMERA 6	Lazio n. 6;
LAZIO CAMERA 7	Lazio n. 7;
LAZIO CAMERA 8	Lazio n. 8;
LAZIO CAMERA 9	Lazio n. 9;
LAZIO CAMERA 10	Lazio n. 10;
LAZIO CAMERA 11	Lazio n. 11;
LAZIO CAMERA 12	Lazio n. 15;
LAZIO CAMERA 13	Lazio n. 20;
LAZIO CAMERA 14	Lazio n. 21.
Circoscrizione LAZIO 2	
LAZIO CAMERA 15	Lazio n. 12;
LAZIO CAMERA 16	Lazio n. 13;
LAZIO CAMERA 17	Lazio n. 14;
LAZIO CAMERA 18	Lazio n. 19;
LAZIO CAMERA 19	Lazio n. 16;
LAZIO CAMERA 20	Lazio n. 17;
LAZIO CAMERA 21	Lazio n. 18.
Circoscrizione ABRUZZO	
ABRUZZO CAMERA 1	Abruzzo n. 1;
ABRUZZO CAMERA 2	Abruzzo n. 2;

ABRUZZO CAMERA 3	Abruzzo n. 3;
ABRUZZO CAMERA 4	Abruzzo n. 4;
ABRUZZO CAMERA 5	Abruzzo n. 5.
Circoscrizione MOLISE	
MOLISE CAMERA 1	Molise n. 1;
MOLISE CAMERA 2	Molise n. 2.
Circoscrizione CAMPANIA 1	
CAMPANIA CAMERA 1	Campania n. 1;
CAMPANIA CAMERA 2	Campania n. 2;
CAMPANIA CAMERA 3	Campania n. 3;
CAMPANIA CAMERA 4	Campania n. 4;
CAMPANIA CAMERA 5	Campania n. 5;
CAMPANIA CAMERA 6	Campania n. 6;
CAMPANIA CAMERA 7	Campania n. 7;
CAMPANIA CAMERA 8	Campania n. 8;
CAMPANIA CAMERA 9	Campania n. 9;
CAMPANIA CAMERA 10	Campania n. 10;
CAMPANIA CAMERA 11	Campania n. 11;
CAMPANIA CAMERA 12	Campania n. 12.
Circoscrizione CAMPANIA 2	
CAMPANIA CAMERA 13	Campania n. 13;
CAMPANIA CAMERA 14	Campania n. 14;
CAMPANIA CAMERA 15	Campania n. 15;
CAMPANIA CAMERA 16	Campania n. 16;
CAMPANIA CAMERA 17	Campania n. 17;
CAMPANIA CAMERA 18	Campania n. 18;
CAMPANIA CAMERA 19	Campania n. 19;
CAMPANIA CAMERA 20	Campania n. 20;
CAMPANIA CAMERA 21	Campania n. 21;
CAMPANIA CAMERA 22	Campania n. 22.
Circoscrizione PUGLIA	
PUGLIA CAMERA 1	Puglia n. 1;
PUGLIA CAMERA 2	Puglia n. 2;
PUGLIA CAMERA 3	Puglia n. 3;
PUGLIA CAMERA 4	Puglia n. 4;
PUGLIA CAMERA 5	Puglia n. 5;
PUGLIA CAMERA 6	Puglia n. 6;
PUGLIA CAMERA 7	Puglia n. 7;
PUGLIA CAMERA 8	Puglia n. 8;
PUGLIA CAMERA 9	Puglia n. 9;
PUGLIA CAMERA 10	Puglia n. 10;
PUGLIA CAMERA 11	Puglia n. 11;
PUGLIA CAMERA 12	Puglia n. 12;

PUGLIA CAMERA 13	Puglia n. 13;
PUGLIA CAMERA 14	Puglia n. 14;
PUGLIA CAMERA 15	Puglia n. 15;
PUGLIA CAMERA 16	Puglia n. 16.
Circoscrizione BASILICATA	
BASILICATA CAMERA 1	Basilicata n. 1;
BASILICATA CAMERA 2	Basilicata n. 2;
BASILICATA CAMERA 3	Basilicata n. 3;
BASILICATA CAMERA 4	Basilicata n. 4;
BASILICATA CAMERA 5	Basilicata n. 5.
Circoscrizione CALABRIA	
CALABRIA CAMERA 1	Calabria n. 1;
CALABRIA CAMERA 2	Calabria n. 2;
CALABRIA CAMERA 3	Calabria n. 3;
CALABRIA CAMERA 4	Calabria n. 4;
CALABRIA CAMERA 5	Calabria n. 5;
CALABRIA CAMERA 6	Calabria n. 6;
CALABRIA CAMERA 7	Calabria n. 7;
CALABRIA CAMERA 8	Calabria n. 8.
Circoscrizione SICILIA 1	
SICILIA CAMERA 1	Sicilia n. 1;
SICILIA CAMERA 2	Sicilia n. 2;
SICILIA CAMERA 3	Sicilia n. 3;
SICILIA CAMERA 4	Sicilia n. 4;
SICILIA CAMERA 5	Sicilia n. 5;
SICILIA CAMERA 6	Sicilia n. 5;
SICILIA CAMERA 7	Sicilia n. 7;
SICILIA CAMERA 8	Sicilia n. 8;
SICILIA CAMERA 9	Sicilia n. 9;
SICILIA CAMERA 10	Sicilia n. 10.
Circoscrizione SICILIA 2	
SICILIA CAMERA 11	Sicilia n. 11;
SICILIA CAMERA 12	Sicilia n. 12;
SICILIA CAMERA 13	Sicilia n. 13;
SICILIA CAMERA 14	Sicilia n. 14;
SICILIA CAMERA 15	Sicilia n. 15;
SICILIA CAMERA 16	Sicilia n. 16;
SICILIA CAMERA 17	Sicilia n. 17;
SICILIA CAMERA 18	Sicilia n. 18;
SICILIA CAMERA 19	Sicilia n. 19;
SICILIA CAMERA 20	Sicilia n. 20.
Circoscrizione SARDEGNA	
SARDEGNA CAMERA 1	Sardegna n. 1;

SARDEGNA CAMERA 2	Sardegna n. 2;
SARDEGNA CAMERA 3	Sardegna n. 3;
SARDEGNA CAMERA 4	Sardegna n. 4;
SARDEGNA CAMERA 5	Sardegna n. 5;
SARDEGNA CAMERA 6	Sardegna n. 6.

Allegato 3

(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis

(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOTA ALLA TABELLA A-BIS

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nella due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella A-ter

(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Allegato 4

(Articolo 2, commi 1 e 14)

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 1 - Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 1 e 2;

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 2 - Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 e 4;

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL SENATO 3 - Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 5 e 6.

Tabella 1

(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 - Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

PIEMONTE SENATO 1	Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2	Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3	Piemonte n. 14 e n. 15;

PIEMONTE SENATO 4	Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5	Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6	Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7	Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8	Piemonte n. 6 e n. 9,;
PIEMONTE SENATO 9	Piemonte n. 7 e n. 8.
LOMBARDIA SENATO 1	Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2	Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3	Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4	Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5	Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6	Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7	Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8	Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9	Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10	Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11	Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12	Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14	Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15	Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA. SENATO 16	Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17	Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18	Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1	Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2	Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3	Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4	Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5	Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6	Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7	Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8	Veneto n. 7 e n. 5;
VENETO SENATO 9	Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2	Friuli-Venezia Giulia n. 3 n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1	Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2	Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3	Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 1	Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 2	Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 3	Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 4	Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 5	Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;

EMILIA-ROMAGNA SENATO 6	Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 7	Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1	Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2	Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3	Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4	Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5	Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6	Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7	Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1	Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2	Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1	Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2	Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3	Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1	Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2	Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3	Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4	Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5	Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6	Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7	Lazio n. 12 e n. 13;
LAZIO SENATO 8	Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9	Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10	Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11	Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1	Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2	Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1	Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1	Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANIA SENATO 2	Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3	Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4	Campania n. 8 e n. 9;
CAMPANIA SENATO 5	Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6	Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7	Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8	Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9	Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10	Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11	Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1	Puglia n. 2 e n. 2;
PUGLIA SENATO 2	Puglia n. 3 e n. 5;
PUGLIA SENATO 3	Puglia n. 4 e n. 15;
PUGLIA SENATO 4	Puglia n. 6 e n. 13;

PUGLIA SENATO 5	Puglia n. 7 e n. 12;
PUGLIA SENATO 6	Puglia n. 8 e n. 9;
PUGLIA SENATO 7	Puglia n. 10 e n. 11;
PUGLIA SENATO 8	Puglia n. 14 e n. 16;
BASILICATA SENATO 1	Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2	Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1	Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2	Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3	Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4	Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1	Sicilia n. 2 e n. 2;
SICILIA SENATO 2	Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3	Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4	Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5	Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6	Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7	Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8	Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9	Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10	Sicilia n. 18 e n. 19.
SARDEGNA SENATO 1	Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2	Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3	Sardegna n. 4 e n. 5.

Allegato 5

(Articolo 2, commi 4 e 14)

«Tabella A

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NOTA ALLA TABELLA A

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle

pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella B

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

»

1.5

[MIGLIAVACCA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, l'assegnazione dei seggi alle liste nel territorio nazionale è effettuata dall'ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77 e 83, con metodo proporzionale.

4. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni circoscrizione sono attribuiti nei collegi uninominali e alle liste circoscrizionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico».

Conseguentemente, sostituire i commi da 3 a 33 con i seguenti:

«3. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 2 e 3 sono abrogati.

4. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore vota per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e per il candidato nel collegio uninominale."

5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il quinto comma è abrogato.

6. All'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957; le parole: "liste di candidati nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "candidati nei collegi uni nominali e nelle liste circoscrizionali" e le parole: "nei singoli collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nei singoli collegi uni nominali e nelle liste circoscrizionali".

7. All'articolo 17, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di candidati nei collegi plurinominali della circoscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "circoscrizionali e delle candidature nei collegi uninominali".

8. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella circoscrizione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in tutti i collegi uninominali compresi nella circoscrizione, deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella circoscrizione, per le circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti.";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il collegio uninominale per il quale viene presentato.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ogni lista circoscrizionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati

presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista circoscrizionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per ciascuna circoscrizione, alle liste circoscrizionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista circoscrizionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima e, nel complesso delle liste circoscrizionali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento con arrotondamento all'unità più prossima.

L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*)";

e) al comma 3-*bis*, le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3 e 3.1".

9. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.9. - 1. Nessun candidato può presentarsi con contrassegni di liste diverse nei collegi uninominali o nelle liste circoscrizionali, a pena di nullità.

2. La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale è nulla.

3. Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì in una lista circoscrizionale, fermo restando quanto previsto al comma 1.

4. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, a pena di nullità".

10. All'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "nei collegi plurinominali" sono soppresse.

11. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "delle liste di candidati nei collegi plurinominali presentate" sono sostituite dalle seguenti: "della lista circoscrizionale di candidati presentata, dei candidati nei collegi uninominali".

12. All'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3):

1) le parole: "verifica se le liste" sono sostituite dalle seguenti: "verifica se le liste circoscrizionali";

2) le parole: "e al quarto" sono soppresse;

b) al numero 4) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

c) al numero 5) sono premesse le seguenti parole: "dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e";

d) dopo il numero 5 è inserito il seguente:

"5-*bis*) dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali di candidati già presentatisi in altro collegio uninominale";

e) al numero 6-*bis*):

1) all'alinea:

1.1) dopo le parole: "comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista" sono inserite le seguenti: "e dei candidati in ciascun collegio uninominale";

1.2) le parole: "all'articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 18-*bis*, comma 3.1, e 19";

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) inserendo in coda alle liste i candidati dello stesso sesso presenti nell'elenco dei candidati supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, ove ciò consenta di rispettare le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3"; ,

f) al numero 6-*ter*), alinea, le parole: "nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

12-*bis*. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il primo comma è inserito il seguente: "Nel caso in cui sia dichiarata non valida la candidatura in un collegio uninominale resta valida la presentazione della lista negli altri collegi uninominali della circoscrizione".

13. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

"2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della circoscrizione, alle liste e ai relativi contrassegni di lista. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati, unitamente ai nominativi dei candidati nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato al suddetto sorteggio";

b) al numero 5), le parole: "nei collegi plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "nella circoscrizione".

14. All'articolo 30, il numero 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "le liste dei candidati del collegio plurinominali" sono sostituite dalle seguenti: "i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste dei candidati nella circoscrizione".

15. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 31. - 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-*bis* e A-*ter* allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate secondo le disposizioni dell'articolo 24.

2. La scheda reca, in un apposito rettangolo, il contrassegno della lista con a fianco, sulla sinistra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e, sulla destra, i nomi e i cognomi dei candidati della lista circoscrizionale secondo il rispettivo ordine di presentazione. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni dell'articolo 24".

15-*bis*. All'articolo 48, primo comma; secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominali" è sostituita dalla seguente: "uninominale".

15-*ter*. All'articolo 53, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, la parola: "plurinominali" è sostituita dalla seguente: "uninominale".

16. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando un solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegata alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo".

17. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 59. - 1. Ai fini del computo dei voti validi non sono considerate le schede nulle e le schede bianche".

18. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 5 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un sano segno sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale, posto a sinistra del contrassegno, si intende che abbia votato per il solo candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati o sul nome e cognome del candidato nel collegio uninominale della lista medesima, si intende che abbia votato per il candidato nel collegio uninominale e per la lista stessa.

3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e un altro segno sulla lista circoscrizionale di candidati di un'altra lista, il voto è nullo".

19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) al terzo periodo, le parole da: "a cui è stato attribuito il voto" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e il cognome del candidato nel collegio uninominale cui è attribuito il voto";

2) al quarto periodo, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

b) al comma 3-bis, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale";

c) è aggiunta, infine, il seguente comma:

"8-bis. Il presidente preposto alla supervisione delle operazioni della sezione, nel corso delle operazioni di cui al presente articolo, verifica il corretto trattamento delle schede da parte degli scrutatori e del segretario, evitando l'uso improprio di penne, matite o altri strumenti di scrittura. I rappresentanti di lista possono segnalare al presidente eventuali violazioni delle disposizioni di cui al precedente periodo".

19-bis. All'articolo 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957, dopo le parole: "scritture o segni" sono inserite le seguenti: "chiaramente riconoscibili," e le parole: "far riconoscere" sono sostituite dalle seguenti: "far identificare".

20. All'articolo 71, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: "di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale".

21. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente.

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato «candidato primo del collegio»;

b) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi nelle singole sezioni elettorali del collegio;

c) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista, corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;

f) determina la cifra elettorale circoscrizionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva circoscrizione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data

dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista nella circoscrizione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati della lista circoscrizionale; secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nei collegi uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio centrale nazionale a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della circoscrizione".

22. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 301 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 83. - *I.* L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione medesima;

c) procede al riparto di 617 seggi tra le liste di cui alla lettera *b)* in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire, sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole Circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi della lettera *b)*. A tale fine, per ciascuna circoscrizione divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste per il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera *c)*.

Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi della lettera *c)*. In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettante, abbiano, parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente,

assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata o, in caso di parità; a quella con la maggiore cifra elettorale nazionale. Nel caso in cui non sia possibile attribuire il seggio eccedentario nella medesima circoscrizione, in quanto non vi siano liste deficitarie con parti decimali, di quozienti non utilizzate, l'Ufficio prosegue, per la stessa lista eccedentaria, all'ordine dei decimali crescenti, ad individuare un'altra circoscrizione, fino a quando non sia possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

3. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice, esemplare, un apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

23. L'articolo 83-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato".

24. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 84. - 1. Ricevuta da parte dell'ufficio centrale nazionale la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi dell'articolo 83, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, lettera *h*).

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quella circoscrizione. l'Ufficio centrale nazionale, previa apposita comunicazione dell'ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'Ufficio centrale circoscrizionale competente. L'Ufficio centrale circoscrizionale provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 1.

3. Nell'effettuare le operazioni di cui al comma 2, in caso di parità della parte decimale del quoziente si procede mediante sorteggio.

4. Dell'avvenuta proclamazione effettuata ai sensi del presente articolo il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture uffici territoriali del Governo, che la portarono a conoscenza del pubblico.

5. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta; un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione".

25. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"Art. 85. - 1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in una lista circoscrizionale si intende eletto nel collegio uninominale".

26.- All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate eseguenti modificazione:

a) al comma 1; le parole: "del medesimo collegio plurinominale, al candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di preferenze" sono sostituite dalle seguenti: "della medesima circoscrizione, secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1";

b) al comma 2 le parole: "commi 2, 3 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 3".

27. All'articolo 92, primo comma, numero 1-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "e alla determinazione della lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale" sono soppresse;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

28. All'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, lettera c), le parole da; "nonché i seggi provvisoriamente assegnati con le modalità di cui all'articolo 93-*quater*, comma 6, secondo, terzo, quarto e quinto periodo" fino alla fine della lettera sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: "numero 3)", sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)»).

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. - (*Modifiche al sistema direzione del Senato della Repubblica*). - 1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati, dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare; su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, nel territorio nazionale sono costituiti 112 collegi uninominali.

2-*bis*. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, l'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti nelle Regioni è effettuata con il metodo proporzionale, a norma degli articoli 16, 16-*bis* e 17.

2-*ter*. I seggi spettanti a ciascuna lista in ogni regione sono attribuiti nei collegi uninominali e nelle liste regionali sulla base dei criteri e delle modalità definiti dal presente testo unico.

3. La regione Valle d'Aosta/Vallè d'Aoste è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino Alto Adige/Südtirol è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettante alla regione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", suddivise in collegi uninominali".

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nella regione, unitamente all'indicazione dei candidati della lista in turni i collegi uninominali compresi nella regione, deve essere sottratta: a) da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione, per le regioni con più di 1.000.000 di abitanti";

b) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Ogni lista regionale, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Ogni lista regionale è formata da un numero di candidati non superiore ad un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, del numero di seggi spettante, per

ciascuna circoscrizione, alle liste regionali; in ogni caso, il numero dei candidati di ciascuna lista regionale non può essere inferiore a due né superiore a sei, ad eccezione della Lombardia, in cui il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sette, e del Molise, in cui è presentato un candidato per ciascuna lista. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature presentate da ogni lista nei collegi uninominali di ciascuna regione nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, e nella successione interna delle liste circoscrizionali i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere";

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. Nel complesso delle liste regionali presentate da ciascuna lista, nessuno dei due sessi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore a 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis*), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi uninominali della regione, alle liste e a relativi contrassegni di lista, i contrassegni di ciascuna lista sono riportati unitamente ai nominativi dei candidati secondo l'ordine numerico di presentazione e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico".

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - *I*. Ciascun elettore può con un unico voto, votare per una lista e per il relativo candidato nel collegio uninominale, tracciando solo segno sul contrassegno della lista stessa. Ciascun elettore può altresì votare per un candidato nel collegio uninominale, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul nominativo del medesimo.

2. Si applica quanto previsto dagli articoli-59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

6. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

"Art. 16. - *I*. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:

a) per ciascun collegio uninominale determina la cifra individuale di collegio di ciascun candidato. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio; per ciascun collegio uninominale determina il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale di collegio, di seguito denominato "candidato primo del collegio";

b) determina la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista corrispondente alla somma dei voti validi conseguiti dal candidato stesso nelle singole sezioni elettorali del collegio;

c) determina il totale dei voti validi del collegio. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi

delle sezioni del collegio;

d) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio della lista stessa;

e) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma dei voti validi dei collegi della circoscrizione;

f) determina la cifra elettorale regionale percentuale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale regionale di ciascuna lista per il totale dei voti validi della rispettiva regione;

g) determina la cifra individuale percentuale di ciascun candidato del collegio. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra individuale di collegio di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale;

h) determina la graduatoria di candidati di ciascuna lista nella regione, che include dapprima i candidati primi del collegio, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali, successivamente i candidati alla lista regionale, secondo il relativo ordine numerico, e, infine, i restanti candidati nel collegio uninominali, secondo l'ordine decrescente delle relative cifre individuali percentuali;

i) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione.

Art. 16-*bis*). - *1.* L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno.

b) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi;

c) comunica agli uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste individuate ai sensi della lettera *b)*".

7. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - *1.* L'ufficio elettorale regionale procede quindi all'assegnazione dei seggi spettanti nella regione alle liste individuate dall'ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, lettera *b)*, e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c)*. Sono inoltre ammesse al riparto dei seggi le liste non incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, lettera *c)*, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima. L'ufficio divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista ammessa al riparto per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle lista per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale, a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, per ciascuna lista cui sono stati attribuiti seggi e sino a concorrenza del numero dei seggi ai quali la stessa ha diritto ai sensi del comma 1, i candidati secondo la graduatoria di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *h)*".

8. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

9. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. - *1.* Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima regione, al candidato della medesima lista secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una regione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, si applica quanto previsto dagli articoli 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

10. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo della lettera a) è soppresso;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste i partiti e i gruppi politici organizzati di cui all'articolo 8 presentano candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. Alla presentazione delle candidature nel collegio uninominale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4 e 6 del medesimo articolo del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione nella Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di presentazione della candidatura deve essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, presso la cancelleria del tribunale di Aosta";

c) il penultimo e l'ultimo periodo della lettera b) sono sostituiti dai seguenti: "L'elezione nei collegi uninominali e l'elezione dei candidati cui sono assegnati seggi con metodo proporzionale della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è disciplinata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente titolo. Alla presentazione delle candidature nei collegi uninominali della regione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 93-bis, comma 3, primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto periodo, nonché le disposizioni dei commi 4, 6, 7 e 8 del medesimo articolo del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente disposizione. In tali disposizioni la parola «lista» è riferita ai gruppi di candidati presentati per l'elezione nei collegi uninominali della regione: La presentazione dei gruppi di candidati per la candidatura nei collegi uninominali è effettuata presso la cancelleria della corte di appello di Trento»;

d) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca in un riquadro il contrassegno del partito o gruppo politico organizzato che presenta la candidatura ai sensi delle lettere a) e b), con accanto, sulla destra, il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale. I contrassegni che contraddistinguono i candidati e i relativi riquadri sono posti in successione dall'alto in basso e da sinistra a destra secondo l'ordine stabilito con il sorteggio di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). Qualora il medesimo candidato nel collegio uninominale sia contraddistinto da più contrassegni, tali contrassegni sono posti nella parte sinistra di un medesimo riquadro, in successione dall'alto in basso secondo l'ordine del citato sorteggio, e nella parte destra del medesimo riquadro, in posizione intermedia dall'alto in basso, sono posti in nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale";

e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. L'elettore esprime un voto unico, tracciando un unico segno sul contrassegno del gruppo di candidati prescelto. Il voto espresso in favore del gruppo ovvero di uno dei gruppi di candidati cui è collegato il candidato nel collegio uninominale è espresso anche in favore del candidato nel collegio uninominale. Il voto espressa contrassegnando il nominativo del candidato nel collegio uninominale è un voto espresso anche in favore del o gruppo di candidati cui questi è collegato, quando il candidato è collegato ad un solo gruppo di candidati. Il voto espresso contrassegnando il nominativo del candidato nel o collegio uninominale collegato a più gruppi è voto valido in favore del candidato medesimo ma non è attribuito ad alcun gruppo cui questi è collegato.

1-ter. I voti espressi nel collegio della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per ciascun gruppo di candidati sono computati dall'ufficio elettorale centrale nazionale

nella determinazione della cifra elettorale nazionale di ciascuna lista avente il medesimo contrassegno del gruppo di candidati, ai fini della determinazione del numero di voti considerato come soglia di accesso alla ripartizione dei seggi".

11. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto Legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella presentazione delle candidature nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è nulla la candidatura della stessa persona in più di un gruppo di candidati».

12. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b*) sostituita dalla seguente:

b) determina la cifra elettorale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti dal gruppo ovvero da uno dei gruppi di candidati cui questi è collegato e dei voti attribuiti al candidato ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, ultimo periodo. Determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dallo stesso gruppo nelle singole sezioni elettorali della regione. L'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di candidati e il totale dei voti validi nella regione ai fini di quanto disposto dall'articolo 20, comma 1-*ter*).

13. All'articolo 21-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ufficio elettorale regionale assegna i seggi sulla base della graduatoria decrescente delle cifre elettorali dei gruppi di candidati, come calcolate ai sensi del comma 2".

14. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle 1, A-e B di cui agli allegati 4 e 5 alla presente legge».

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

«Art. 3. - (*Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali. Entrata in vigore*) -

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali ripartiti in ciascuna circoscrizione in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in

c) nella formazione dei collegi uninominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali; nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica

slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 3, i collegi uninominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 112 collegi uninominali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

a-bis) la popolazione di ciascun collegio uninominale può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

b) i collegi uninominali sono costituiti in ciascuna regione in numero determinato, di norma, dall'aggregazione di due collegi uninominali contigui costituiti per l'elezione della Camera dei deputati ai sensi del comma 3, salvo che non sia altrimenti necessario per il minore numero dei collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati, ovvero per completare l'aggregazione di tutti i collegi uninominali costituiti per l'elezione della Camera dei deputati in collegi uninominali per l'elezione del Senato della Repubblica, ovvero per garantire il rispetto di quanto previsto dalla lettera a-bis);

c) nell'aggregazione dei collegi contigui sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio che si costituisce e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi indicati nella presente lettera, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

d) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, in base ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 7 della legge-4 agosto 1993, n. 277, i collegi uninominali sono determinati assicurando che il territorio di nessun collegio sia compreso in più di una circoscrizione provinciale;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38;

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 3 e 4 è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. Si prescinde dal parere di cui al comma 6 qualora non sia espresso entro i termini ivi previsti.

5. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 5. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il

Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta in via digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

All'articolo 5:

- sopprimere il comma 8;
- *alla rubrica, sopprimere le parole: «Entrata in vigore».*

Allegato 1

(Articolo 1, commi 1 e 31)

«Tabella A

(Articolo 1, comma 2, primo periodo)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

I numeri della seconda colonna corrispondono a quelli dei collegi uninominali previsti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

	CIRCOSCRIZIONE		Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Piemonte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	Torino
2	Piemonte 2	Piemonte 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Torino
3	Lombardia 1	Lombardia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Milano
4	Lombardia 2	Lombardia 17, 18, 19, 20, 21, 34, 35	Milano
5	Lombardia 3	Lombardia 22, 23, 24, 25, 31, 32, 33	Milano
6	Lombardia 4	Lombardia 7, 26, 27, 28, 29, 30	Milano
7	Veneto 1	Veneto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Venezia
8	Veneto 2	Veneto 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Territorio dell'intera Regione	Trieste
10	Liguria	Territorio dell'intera Regione	Genova
11	Emilia-Romagna	Territorio dell'intera Regione	Bologna
12	Toscana	Territorio dell'intera Regione	Firenze
13	Umbria	Territorio dell'intera Regione	Perugia
14	Marche	Territorio dell'intera Regione	Ancona
15	Lazio 1	Lazio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21	Roma
16	Lazio 2	Lazio 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19	Roma
17	Abruzzo	Territorio dell'intera Regione	L'Aquila
18	Molise	Territorio dell'intera Regione	Campobasso
19	Campania 1	Campania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	Napoli
20	Campania 2	Campania 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	Napoli
21	Puglia	Territorio dell'intera Regione	Bari
22	Basilicata	Territorio dell'intera Regione	Potenza
23	Calabria	Territorio dell'intera Regione	Catanzaro
24	Sicilia 1	Sicilia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	Palermo

25	Sicilia 2	Sicilia 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20	Palermo
26	Sardegna	Territorio dell'intera Regione	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Territorio dell'intera Regione	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Territorio dell'intera Regione	Trento

»

Allegato 2

(Articolo 1, commi 1 e 31)

Tabella A.1

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 - Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

Circoscrizione TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL:

TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 1 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 1;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 2 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 2;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 3 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 3;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 4 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 4;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 5 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 5;
TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL CAMERA 6 - Trentino-Alto Adige/Südtirol 6.

Circoscrizione MOLISE:

MOLISE CAMERA 1 - Molise 1;
MOLISE CAMERA 2 - Molise 2.

Allegato 3

(Articolo 1, commi 14 e 31)

«Tabella A-bis

(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

NOTA ALLA TABELLA A-BIS

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nella due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella A-ter

(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Allegato 4

(Articolo 2, commi 1 e 14)

«Tabella 1

(Articolo 1, comma 2)

COLLEGI UNINOMINALI PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

I nomi dei collegi uninominali riportati sulla destra corrispondono ai nomi dei collegi uninominali definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 - Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica.

PIEMONTE SENATO 1	Piemonte n. 10 e n. 11;
PIEMONTE SENATO 2	Piemonte n. 12 e n. 13;
PIEMONTE SENATO 3	Piemonte n. 14 e n. 15;
PIEMONTE SENATO 4	Piemonte n. 16 e n. 17;
PIEMONTE SENATO 5	Piemonte n. 2 e n. 3;
PIEMONTE SENATO 6	Piemonte n. 1 e n. 4;
PIEMONTE SENATO 7	Piemonte n. 5;
PIEMONTE SENATO 8	Piemonte n. 6 e n. 9,;
PIEMONTE SENATO 9	Piemonte n. 7 e n. 8.
LOMBARDIA SENATO 1	Lombardia n. 1 e n. 3;
LOMBARDIA SENATO 2	Lombardia n. 2 e n. 4;
LOMBARDIA SENATO 3	Lombardia n. 5 e n. 6;
LOMBARDIA SENATO 4	Lombardia n. 8 e n. 9;
LOMBARDIA SENATO 5	Lombardia n. 10 e n. 11;
LOMBARDIA SENATO 6	Lombardia n. 12 e n. 14;
LOMBARDIA SENATO 7	Lombardia n. 13 e n. 21;
LOMBARDIA SENATO 8	Lombardia n. 15 e n. 16;
LOMBARDIA SENATO 9	Lombardia n. 17 e n. 18;
LOMBARDIA SENATO 10	Lombardia n. 19 e n. 20;
LOMBARDIA SENATO 11	Lombardia n. 32 e n. 35;
LOMBARDIA SENATO 12	Lombardia n. 31 e n. 33;
LOMBARDIA SENATO 13	Lombardia n. 34;
LOMBARDIA SENATO 14	Lombardia n. 23 e n. 25;
LOMBARDIA SENATO 15	Lombardia n. 22 e n. 24;
LOMBARDIA. SENATO 16	Lombardia n. 26 e n. 27;
LOMBARDIA SENATO 17	Lombardia n. 7 e n. 28;
LOMBARDIA SENATO 18	Lombardia n. 29 e n. 30;
VENETO SENATO 1	Veneto n. 1 e n. 2;
VENETO SENATO 2	Veneto n. 3;
VENETO SENATO 3	Veneto n. 8 e n. 11;
VENETO SENATO 4	Veneto n. 9 e n. 10;
VENETO SENATO 5	Veneto n. 12 e n. 17;
VENETO SENATO 6	Veneto n. 15 e n. 16;
VENETO SENATO 7	Veneto n. 14 e n. 13;
VENETO SENATO 8	Veneto n. 7 e n. 5;

VENETO SENATO 9	Veneto n. 6 e n. 4;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 1	Friuli-Venezia Giulia n. 1 e n. 2;
FRIULI-VENEZIA GIULIA SENATO 2	Friuli-Venezia Giulia n. 3 n. 4 e n. 5;
LIGURIA SENATO 1	Liguria n. 1 e n. 2;
LIGURIA SENATO 2	Liguria n. 3 e n. 4;
LIGURIA SENATO 3	Liguria n. 5 e n. 6;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 1	Emilia-Romagna n. 6 e n. 7;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 2	Emilia-Romagna n. 14 e n. 13;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 3	Emilia-Romagna n. 10 e n. 9;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 4	Emilia-Romagna n. 8 e n. 5;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 5	Emilia-Romagna n. 11 e n. 12;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 6	Emilia-Romagna n. 3 e n. 4;
EMILIA-ROMAGNA SENATO 7	Emilia-Romagna n. 15, n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 1	Toscana n. 1 e n. 2;
TOSCANA SENATO 2	Toscana n. 3 e n. 4;
TOSCANA SENATO 3	Toscana n. 5 e n. 6;
TOSCANA SENATO 4	Toscana n. 8 e n. 9;
TOSCANA SENATO 5	Toscana n. 10 e n. 11;
TOSCANA SENATO 6	Toscana n. 7 e n. 12;
TOSCANA SENATO 7	Toscana n. 13 e n. 14;
UMBRIA SENATO 1	Umbria n. 1 e n. 3;
UMBRIA SENATO 2	Umbria n. 2, n. 4 e n. 5;
MARCHE SENATO 1	Marche n. 1 e n. 2;
MARCHE SENATO 2	Marche n. 3 e n. 4;
MARCHE SENATO 3	Marche n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 1	Lazio n. 1 e n. 2;
LAZIO SENATO 2	Lazio n. 5 e n. 6;
LAZIO SENATO 3	Lazio n. 4 e n. 15;
LAZIO SENATO 4	Lazio n. 7 e n. 8;
LAZIO SENATO 5	Lazio n. 9 e n. 10;
LAZIO SENATO 6	Lazio n. 3 e n. 11;
LAZIO SENATO 7	Lazio n. 12 e n. 13;
LAZIO SENATO 8	Lazio n. 14;
LAZIO SENATO 9	Lazio n. 16 e n. 21;
LAZIO SENATO 10	Lazio n. 17 e n. 18;
LAZIO SENATO 11	Lazio n. 19 e n. 20;
ABRUZZO SENATO 1	Abruzzo n. 1, n. 4 e n. 5;
ABRUZZO SENATO 2	Abruzzo n. 2 e n. 3;
MOLISE SENATO 1	Molise n. 1 e n. 2;
CAMPANIA SENATO 1	Campania n. 1 e n. 3;
CAMPANIA SENATO 2	Campania n. 2 e n. 5;
CAMPANIA SENATO 3	Campania n. 6 e n. 7;
CAMPANIA SENATO 4	Campania n. 8 e n. 9;

CAMPANIA SENATO 5	Campania n. 4 e n. 12;
CAMPANIA SENATO 6	Campania n. 10 e n. 11;
CAMPANIA SENATO 7	Campania n. 13 e n. 14;
CAMPANIA SENATO 8	Campania n. 15 e n. 16;
CAMPANIA SENATO 9	Campania n. 17 e n. 18;
CAMPANIA SENATO 10	Campania n. 19 e n. 20;
CAMPANIA SENATO 11	Campania n. 21 e n. 22;
PUGLIA SENATO 1	Puglia n. 2 e n. 2;
PUGLIA SENATO 2	Puglia n. 3 e n. 5;
PUGLIA SENATO 3	Puglia n. 4 e n. 15;
PUGLIA SENATO 4	Puglia n. 6 e n. 13;
PUGLIA SENATO 5	Puglia n. 7 e n. 12;
PUGLIA SENATO 6	Puglia n. 8 e n. 9;
PUGLIA SENATO 7	Puglia n. 10 e n. 11;
PUGLIA SENATO 8	Puglia n. 14 e n. 16;
BASILICATA SENATO 1	Basilicata n. 1, n. 2 e n. 5;
BASILICATA SENATO 2	Basilicata n. 3 e n. 4;
CALABRIA SENATO 1	Calabria n. 8 e n. 7;
CALABRIA SENATO 2	Calabria n. 6 e n. 4;
CALABRIA SENATO 3	Calabria n. 5 e n. 2;
CALABRIA SENATO 4	Calabria n. 1 e n. 3;
SICILIA SENATO 1	Sicilia n. 2 e n. 2;
SICILIA SENATO 2	Sicilia n. 3 e n. 4;
SICILIA SENATO 3	Sicilia n. 5 e n. 10;
SICILIA SENATO 4	Sicilia n. 6 e n. 9;
SICILIA SENATO 5	Sicilia n. 7 e n. 8;
SICILIA SENATO 6	Sicilia n. 11 e n. 12;
SICILIA SENATO 7	Sicilia n. 13 e n. 14;
SICILIA SENATO 8	Sicilia n. 16 e n. 17;
SICILIA SENATO 9	Sicilia n. 15 e n. 20;
SICILIA SENATO 10	Sicilia n. 18 e n. 19.
SARDEGNA SENATO 1	Sardegna n. 1 e n. 3;
SARDEGNA SENATO 2	Sardegna n. 6 e n. 2;
SARDEGNA SENATO 3	Sardegna n. 4 e n. 5.

»

Allegato 5

(Articolo 2, commi 4 e 14)

«Tabella A

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

NOTA ALLA TABELLA A

La scheda è suddivisa in quattro parti verticali di eguale larghezza. Le parti prima e seconda vengono utilizzate per la stampa dei riquadri relativi a ciascuna delle liste ammesse secondo l'ordine

risultato dal sorteggio. Nelle due predette parti sono inseriti quattro riquadri, dall'alto verso il basso.

All'interno di ogni riquadro sono collocati, al lato sinistro, il nome e cognome del candidato nel collegio uninominale; al centro, il contrassegno della lista, avente il diametro di centimetri 3, con i colori dell'originale ammesso dal Ministero dell'interno; al lato destro, preceduti da un numero progressivo, i nomi e cognomi dei candidati della lista circoscrizionale.

Se le liste ammesse sono da cinque a otto, la disposizione dei riquadri prosegue, con lo stesso criterio, nelle parti terza e quarta. Qualora le liste ammesse siano nove o dieci, nella prima colonna vengono inseriti cinque riquadri e nella seconda quattro o cinque. Nel caso in cui il numero delle liste sia pari a undici o dodici, nella prima colonna sono disposti sei riquadri e nella seconda cinque o sei; se il numero delle liste sia maggiore di dodici, nella prima colonna sono collocati da cinque a sei riquadri e nelle altre, sino al completo inserimento di tutte le liste ammesse, i riquadri sono disposti nel modo numericamente più omogeneo tra tutte le colonne.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza, successivamente sulla quarta e sulle eventuali parti successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra di loro. La scheda deve essere ulteriormente piegata in senso orizzontale a metà, in modo da lasciare esternamente visibile la parte della facciata esterna in cui sono indicati il tipo e la data dell'elezione e sono apposti il bollo della sezione e la firma dello scrutatore.

«Tabella B

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

»

1.203

[BERTACCO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per la assegnazione degli altri seggi le circoscrizioni sono ripartite in 50 collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a cinque e non superiore a otto.»

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «2-bis.», sostituire il primo periodo con il seguente: «Per la assegnazione degli altri seggi le circoscrizioni sono ripartite in 50 collegi plurinominali costituiti, di norma, dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a cinque e non superiore a otto».

1.6

[PEGORER](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, sostituire le parole da: «a ciascuno di essi sia assegnato», fino a: «superiore a otto.», con le seguenti: «, a livello nazionale, il loro numero non sia superiore al doppio del numero delle circoscrizioni».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: «a ciascuno di essi sia assegnato», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «, a livello nazionale, il loro numero risulti pari circa alla metà dei collegi plurinominali previsti per la Camera dei deputati».

1.7

[DLMAGGIO](#), [BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

Consequentemente, al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«d-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

d-ter) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c)»;

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi, ovvero per raggiungere il 51 per cento nei seggi nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

f-ter) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio».

all'articolo 2:

al comma 1, capoverso 2, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:

«2-bis.1. È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che a livello nazionale ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi a i sensi della lettera c);

f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi in ambito nazionale, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi in ambito nazionale nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna

il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato; ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

f-quinquies) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la».

al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, dopo le parole: «della regione», inserire le seguenti: «, anche tenendo conto di quanto determinato ai sensi delle lettere f-bis, f-ter, f-quater e f-quinquies del comma 1 dell'articolo 16-bis,».

1.204

BERTACCO

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1.», comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottiene il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottiene una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

Conseguentemente, al medesimo articolo 1, comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d-bis) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

d-ter qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera c)»;

b) dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) qualora la verifica di cui alla lettera d-bis) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

f-ter) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;».

E conseguentemente, all'articolo 2,

a) *al comma 1, capoverso «2», dopo il comma 2-bis* inserire il seguente:

«2-bis.1. È attribuito un premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste che a livello nazionale ha ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei seggi; con l'attribuzione del premio alla lista o coalizione di liste sono assegnati il 54 per cento del totale dei seggi. Laddove nessuna lista o coalizione di liste ottenga il 40 per cento del totale dei seggi ma ne ottenga una percentuale compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno, alla stessa sarà attribuito un numero complessivo di seggi pari al 51 per cento del totale».

b) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», dopo la lettera f)* aggiungere le seguenti:

«*f-bis*) verifica se la lista o coalizione di liste con la maggiore cifra elettorale nazionale, abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei seggi, ovvero una percentuale di seggi compresa tra il 37 e il 40 per cento meno uno;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera *f-bis*) abbia dato esito positivo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi della lettera *c*);

f-quater) qualora la verifica di cui alla lettera *d-bis*) abbia dato esito negativo, alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale viene ulteriormente attribuito il numero aggiuntivo di seggi necessario per raggiungere il 54 per cento dei seggi in ambito nazionale, ovvero per raggiungere il 51 per cento dei seggi in ambito nazionale nel caso in cui abbia ottenuto un numero di seggi compreso tra il 37 per cento e il 40 per cento meno uno. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta lista o coalizione di liste. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione di liste per il numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

f-quinquies) L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste o coalizioni di liste. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza; nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista o coalizione di liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista o coalizione di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste o coalizione di liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;»;

c) *al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1 dopo le parole: «della regione»* inserire le seguenti: «, anche tenendo conto di quanto determinato ai sensi delle lettere *f-bis*, *f-ter*, *f-quater* e *f-quinquies* del comma 1 dell'articolo 16-*bis*,».

1.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e le coalizioni di liste».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: «e alle coalizioni di liste»;

al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 2 e 3;

al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1, 2 e 3», con le seguenti: «al comma precedente»; sopprimere il comma 5;

al comma 10:

sopprimere la lettera b);

lettera c), capoverso comma 2-bis, sopprimere il secondo periodo;

lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sopprimere le parole: «o coalizione di liste»;

al comma 16, capoverso numero 2, sostituire le parole: «coalizioni e alle liste non collegate e ai

relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione con le seguenti: «liste»;

al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere i commi 3 e 4;

al comma 19, lettera b), capoverso, sopprimere il secondo periodo;

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e dei voti espressi», fino alla fine della lettera;

al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le lettere b) e c);

lettera e):

sopprimere il numero 1);

al numero 2), sostituire le parole: «singole liste non collegate», ovunque ricorrano con la seguente: «liste»;

sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) procede al riparto di 617 seggi; a tal fine, detrae i 231 seggi già attribuiti ai candidati proclamati eletti nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera b), del presente testo unico e procede al riparto dei restanti seggi tra le liste di cui alla lettera b) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, fatto salvo quanto previsto all'articolo 92, comma 1. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista di cui alla lettera b) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio»;

sopprimere la lettera g);

sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste di cui alla lettera b). A tale fine determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettante alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero di collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di lista per il quoziente elettorale circoscrizionale, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alla lettera c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi della lettera c).

In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente dei seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei

quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali abbia le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;«;

sopprimere la lettera i);

al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;

al comma 30, lettera b), sopprimere le parole: «, 4»;

all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con la seguente:

1.9

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso «Art. 1», comma 4, sopprimere le parole: «e le coalizioni di liste» e le parole: «e alle coalizioni di liste»;*

2) *al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», sopprimere i commi 1 e 2;*

3) *al comma 10:*

a) *sopprimere la lettera b);*

b) *alla lettera e), capoverso «3.1», sopprimere le parole: «o coalizione di liste»;*

4) *al comma 16, capoverso «2», sopprimere le parole: «, alle coalizioni e» e le parole: «, non collegate», e le parole: «, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste::della coalizione»;*

5) *al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere i commi 3 e 4 e al comma 5 sopprimere le parole: «e, nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio»;*

6) *al comma 19, lettera c), sopprimere il secondo periodo;*

7) *al comma 25, capoverso «Art. 77», lettera c), sopprimere le parole da: «collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma ultimo periodo fino alla fine della lettera»;*

8) *al comma 26, capoverso «Art. 83»:*

a) *al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), n. 1;*

b) *al comma 1, alla lettera e), n. 2, sopprimere dovunque ricorrono le parole: «singole» e le parole: «non collegate o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1);*

c) *al comma 1, alla lettera f), nel primo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole», al secondo periodo sopprimere le parole: «coalizione di liste e delle singole», al quarto periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» al quinto periodo sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» al sesto periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singole;»;*

d) *al comma 1, sopprimere la lettera g);*

e) *al comma 1, alla lettera h), nel primo periodo, sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singole;» nel terzo periodo, sopprimere le parole: «coalizioni di liste e delle singole;» nel quinto periodo sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» nel sesto periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» nel settimo periodo, sopprimere ovunque ricorrono le parole: «coalizione di liste o singole;» nell'ottavo periodo, sopprimere ovunque ricorrono le parole: «coalizione di liste o singole;» nel nono periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola;» nel decimo periodo, sopprimere ovunque ricorrono le parole: «coalizione di liste o singole» e le parole: «coalizione di liste o singola;» nell'undicesimo periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o*

singole;» nel dodicesimo periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singole» e le parole: «coalizione di liste o alla singola;» nel tredicesimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «coalizione di liste o singola;» nel quattordicesimo periodo, sopprimere ovunque ricorrano le parole: «coalizione di liste o singola»;

f) al comma 1, lettera i) sopprimere al primo periodo le parole: «di ciascuna coalizione;» al secondo periodo sostituire le parole: «coalizione di liste» con la seguente: «lista» e la parola: «coalizione» con la seguente: «lista;» al quarto periodo sopprimere le parole: «della colazione»;

9) *al comma 28, capoverso «Art. 84» sopprimere i commi 5 e 7.*

Conseguentemente all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, capoverso comma 2-bis sopprimere le parole: «e alle coalizioni di liste»;*

2) *al comma 3, lettera c), comma 4-bis, sopprimere le parole: «o coalizione di liste»;*

3) *al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «alle coalizioni e, non collegate e, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione»;*

4) *al comma 5, capoverso «Art. 4», comma 2, sopprimere l'ultimo periodo;*

5) *al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14 fino alla fine della lettera»;*

6) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), n. 1); alla lettera e), al n. 2, sopprimere le parole: «singole», le parole: «non collegate», le parole: «o collegate in coalizioni» ovunque ricorrano; alla lettera f) sopprimere le parole: «e delle coalizioni di liste e, numeri 1) e 2);*

7) *al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, sopprimere le parole: «singole e alle coalizioni di liste» e le parole: «, numeri 1) e 2);»;*

8) *al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «coalizioni di liste di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), numero 1), e delle singole», e sopprimere ovunque ricorrano le parole: «coalizione di liste o singole»;*

9) *al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, sopprimere la lettera b);*

1.205

BERTACCO

Precluso

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 2 dell'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica».

Conseguentemente:

1) *al comma 10, lettera d), capoverso «3», primo periodo, sopprimere le parole: «presentati secondo un ordine numerico»;*

2) *al comma 16, capoverso «2», secondo periodo, sopprimere le parole: «nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3,»;*

3) *al comma 28, capoverso «Art. 84» primo comma, sostituire le parole: «secondo l'ordine di presentazione» con le parole: «in base al numero di preferenze conseguite»;*

4) *al comma 30, lettera a), sopprimere le parole da: «non eletto» sino alla fine del periodo.*

E conseguentemente, all'articolo 2;

a) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «presentati secondo un ordine numerico»;*

b) *al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: «nell'ordine numerico di presentazione»;*

c) al comma 5, capoverso «Art. 14.» sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica.»;

d) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis» primo comma, sostituire le parole: «secondo l'ordine di presentazione» con le parole: «in base al numero di preferenze conseguite»;*

e) *all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 4 lettera b), sostituire la tabella A con la seguente:*

»

1.206

BERTACCO

Precluso

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto"».

Consequentemente,

1) *al comma 19, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) nel caso di cui al comma 2-bis dell'articolo 4 l'elettore esprime il voto di preferenza barrando il riquadro posto accanto al nominativo del candidato prescelto»;

2) al comma 28, capoverso «Art. 84» dopo il comma inserire il seguente:

«1-bis. Per le liste che hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della presente legge l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.»;

3) all'articolo 2,

a) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «presentati secondo un ordine numerico»;

b) al comma 4, lettera a) sopprimere le parole: «nell'ordine numerico di presentazione»;

c) al comma 5, capoverso «Art. 14» dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ciascuna lista, con dichiarazione scritta da depositare contestualmente al contrassegno, può richiedere che, su tutto il territorio nazionale, tutti o una parte dei propri candidati siano eletti con il metodo delle preferenze. In tal caso l'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza tra i candidati del collegio plurinominale. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo. Nei collegi con due soli candidati la preferenza è unica. I nomi dei candidati per i quali è possibile

esprimere il voto di preferenza dovranno essere stampati con un carattere tipografico differente e riportare, a fianco del nome, un quadrato da barrare per l'espressione del voto.»;

d) al comma 9, capoverso «Art. 17-*bis*» comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine di presentazione» con le parole: «in base al numero di preferenze conseguite»;

e) all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), sostituire la tabella A con la seguente:

»

1.10

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere», con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 10, lettera d) capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro»;*

3) *al comma 19, capoverso lettera b), sostituire le parole: «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale»;*

4) *al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato, collegato alla lista, nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato-nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

5) *Il comma 21 è sostituito dal seguente:*

*«21. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:*

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e/o uno o due segni sui nomi di candidati al collegio

plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninomiale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto.»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: "Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste."»;

7) al comma 22, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 3-*bis* dopo le parole: "di preferenza" inserire le seguenti: "di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale";

8) sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "e dei voti di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: ", dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nei collegio uninominale"»;

9) al comma 25, capoverso «Art. 77», apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a-favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;

c) sostituire le lettere h) con le seguenti:

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) determina il totale dei voti di lista della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione;»;

10) al comma 26, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera b) sostituire le parole da:* «delle cifre elettorali» *sino alla fine della lettera, con le seguenti:* «dei voti validi di ciascuna circoscrizione;»;

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«h-*bis*) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni»;*

11) *al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute»;*

12) *al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi da 3 a 7;*

13) *al comma 30 sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;*

2) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:*

«Art. 14. - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

3) *al comma 7, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) *sostituire la lettera g) con la seguente:*

«g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

c) *sostituire le lettere h) con le seguenti:*

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) *sostituire la lettera i) con la seguente:*

«i) determina il totale dei voti della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali

regionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della regione»;

4) al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera b) sostituire le parole da:* «delle cifre elettorali» *sino alla fine della lettera, con le seguenti:* «dei voti validi di ciascuna regione;»;

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella regione.

Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di Ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a:* «inferiori all'1 per cento del totale» *con le seguenti:* «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni»;

d) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali parziali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;»;

5) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole:* «di presentazione» *con le seguenti:* «di preferenze ricevute».

1.11

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole:* «dispone di un voto da esprimere,» *con le seguenti:* «esprime il proprio voto»;

2) *al comma 9, lettera d) sopprimere le parole:* «né superiore a quattro»;

3) *al comma 19, lettera b), sostituire parole:* «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» *con le seguenti:* «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.»;

4) al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:

«b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio

uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;

5) *sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto"»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

7) *al comma 22, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) al comma 3-*bis*, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;

8) *sostituire il comma 24 con il seguente:*

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

9) *al comma 25, capoverso «Art. 77», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale»;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato»;

c) *dopo la lettera e) inserire le seguenti:*

«e-*bis*) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione. Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

e-*ter*) determina la cifra elettorale circoscrizionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale

cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;»;

d) *sostituire la lettera f) con la seguente:*

«f) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione»;

10) al comma 26, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera con le seguenti: «delle cifre elettorali circoscrizionali parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali circoscrizionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione»;*

b) *alla lettera c) sostituire le parole da: «non concorrono» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi»;*

c) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e della cifra elettorale circoscrizionale parziale della coalizione stessa»;*

11) *al comma 28, capoverso «Art. 84» comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute.»;*

12) *al comma 30 sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;*

2) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:*

«Art. 14. - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.»;

3) *al comma 7, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista: Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale;

b) *sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze

ricevute da ciascun candidato;

c) dopo la lettera e) inserire le seguenti:

«e-bis) determina la cifra elettorale parziale di collegio plurinominale di ciascuna coalizione.

Tale cifra è data dal totale dei voti validi espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla coalizione;

e-ter) determina la cifra elettorale regionale parziale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali parziali di collegio plurinominale della coalizione stessa;

d) sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;

4) al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) sostituire le parole: «di tutte le liste» con le seguenti: «parziali di ciascuna coalizione di liste e dalle cifre elettorali regionali delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali parziali della coalizione e delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto preveda una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati e letti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;

c) alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: «e della cifra elettorale regionale parziale della coalizione stessa»;

5) al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute».

1.12

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere», con le seguenti: «esprime il proprio voto»;

2) al comma 10, lettera d) capoverso comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;

3) al comma 19 capoverso lettera b), sostituire le parole: comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato della medesima lista nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che precede nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale;

4) al comma 19, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato, collegato alla lista, nel

collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata.

Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

5) *il comma 21 è sostituito dal seguente:*

«21 . All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1 . Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e/o uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto."»;

6)*al comma 22, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

7) al comma 22, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al comma 3-*bis* dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;

8) sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale»;

9) al comma 25, capoverso «Art., 77», apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c) con la seguente: .

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;»;

c) sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) determina il totale dei voti di lista della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della circoscrizione;»;

10) al comma 26, capoverso «Art. 83», apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera», con le seguenti: «dei voti validi di ciascuna circoscrizione;»;

b) dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di ciascuna lista;»;

c) alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni»;

11) al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute»;

12) al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere i commi da 3 a 7;

13) al comma 30 sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 3, lettera c), capoverso comma 4, terzo periodo, sopprimere le parole: «né superiore a quattro.»;

2) al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:

«Art. 14.- 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista della candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista

collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato.»;

3) *al comma 7, capoverso «Art. 16», apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;»;

b) sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

c) sostituire le lettere h) con le seguenti:

«h) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le coalizioni di liste e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

d) sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) determina il totale dei voti della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste in coalizione e delle singole liste non collegate a nessuna coalizione;»;

e) sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e di ciascuna lista ad essa collegata, la cifra elettorale delle liste non collegate ad alcuna coalizione, nonché il totale dei voti validi della regione»;

4) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modifiche:*

a) *alla lettera b) sostituire le parole da: «delle cifre elettorali» sino alla fine della lettera», con le seguenti: «dei voti validi di ciascuna regione;»;*

b) *dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) determina il totale nazionale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella regione. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di ciascuna lista;»;

c) *alla lettera c) sostituire le parole a: «inferiori all'1 per cento del totale» con le seguenti: «inferiori all'3 per cento del totale dei voti conseguiti a livello nazionale da tutte le liste collegate e non collegate a coalizioni;»;*

d) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali parziali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un totale di voti validi inferiore al 3 per cento, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico;»;

5) *al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione con le seguenti: «di preferenze ricevute».*

1.13

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere», con le parole: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 18, capoverso, lettera a), sostituire le parole: «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale»;*

3) *al comma 19, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e 1 candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato"»;

4) *il comma 20 è sostituito dal seguente:*

21. *L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:*

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato, nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto"»;

5) *al comma 22, sostituire la lettera a), con il seguente:*

a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto, il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore

della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale, collegato a tale coalizione di liste.»;

6) al comma 22, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di Ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;

7) sostituire il comma 23, con il seguente:

24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 le parole: «e dei voti di preferenza» sono sostituite dalle seguenti: «, dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale.»;

8) al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera d), con la seguente:

d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

9) *al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute»;*

10) *al comma 30, sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14», con il seguente:*

«Art. 14. - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione.

7. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato»;

2) *al comma 7, capoverso "Art. 16", sostituire la lettera d), con la seguente:*

d) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

3) *al comma 9, capoverso "Art. 17-bis", comma 1, sostituire le parole: "di presentazione" con le seguenti: "di preferenze ricevute"».*

1.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere», con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 19, lettera b), sostituire le parole: «comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale», con le seguenti: «sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale»;*

3) *al comma 19, sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

"Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista; ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione";

4) *sostituire il comma 21, con il seguente:*

«21. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi 1 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo.

3. Ogni altro modo di espressione di voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto";

5) *al comma 22, sostituire la lettera a), con la seguente:*

a) al comma 3 sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto; il cognome del candidato o dei candidati cui è attribuita la preferenza per l'elezione nel collegio plurinominale e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di ciascun candidato nel collegio plurinominale e in quello uninominale. Prende altresì nota dei voti conteggiati a favore della coalizione quando il voto sia stato espresso a favore del solo candidato nel collegio uninominale collegato a tale coalizione di liste.»;

6) *al comma 22, sostituire la lettera b), con la seguente:*

b) al comma 3-bis, dopo le parole: «di preferenza» inserire le seguenti: «di ciascun candidato nel collegio uninominale e plurinominale»;

7) sostituire il comma 24 con il seguente:

«23. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: "e dei voti di preferenza" sono sostituite dalle seguenti: ", dei voti di preferenza nel collegio plurinominale e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale";

8) al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera e), con la seguente:

e) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

9) al comma 28, capoverso «Art. 84», al comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute»;

10) *al comma 30, sopprimere la lettera a).*

Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 14»; con il seguente:*

«Art. 14. - 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno sul contrassegno della lista e un segno su uno dei candidati nel collegio plurinominale della medesima lista.

2. L'elettore può tracciare un ulteriore segno su un secondo candidato nel collegio plurinominale. Tale seconda preferenza non è valida se espressa a favore di un candidato dello stesso genere di quello votato con la prima preferenza. Si considera prima preferenza quella attribuita al candidato o alla candidata che preceda nell'ordine numerico della lista dei candidati del collegio plurinominale.

3. Il voto espresso tracciando unicamente uno o due segni di preferenza nella lista dei candidati nel collegio plurinominale è valido per la lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il voto sia espresso tracciando solo un segno sul contrassegno di lista, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato collegato alla lista nel collegio uninominale.

5. Il voto espresso tracciando il contrassegno di lista e i candidati nella lista del collegio plurinominale è valido ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

6. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale e a favore della lista collegata. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto non è assegnato ad alcuna lista, ma è conteggiato a favore della coalizione al fine di stabilire la cifra elettorale circoscrizionale e nazionale di ciascuna coalizione»;

2) *al comma 7, capoverso «Art. 16», sostituire la lettera e), con la seguente:*

e) per ciascun collegio plurinominale determina il totale delle preferenze dei candidati di ciascuna lista e predispone, per ciascuna lista, un elenco secondo l'ordine decrescente di preferenze ricevute da ciascun candidato;

3) al comma 9, capoverso «Art. 17-bis», al comma 1, sostituire le parole: «di presentazione» con le seguenti: «di preferenze ricevute».

1.15

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «dispone di un voto da esprimere» con le seguenti: «esprime il proprio voto»;*

2) *al comma 19, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso

di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato"»;

3) sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 i commi da 1 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è assegnato in maniera disgiunta.

3. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e uno o due segni sui nomi di candidati al collegio plurinominale collegati al contrassegno di una lista cui il candidato all'uninominale non è collegato, il voto è assegnato in materia disgiunta.

4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo e terzo comma, e dal presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 5, capoverso «Art. 14», dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'elettore può anche votare disgiuntamente il candidato nel collegio uninominale collegato ad una lista o ad una coalizione di liste e il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato».

1.190

[LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta».

Conseguentemente:

1) *al comma 18, capoverso «Art. 31:*

a) sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato";

b) sopprimere i commi 3 e 4.

2) ai commi 18 e 35, all'allegato 3, sostituire la tabella A-*bis* con le tabelle allegate.

Allegato 3

*a) Tabella A-*bis**

»

*b) Tabella A-*bis*. 1*

3) *al comma 19:*

a) lettera b), capoverso, primo periodo sostituire le parole: «il voto» e sostituire le seguenti da:

«un segno, fino alla fine della lettera», con le seguenti: «per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto;

b) sopprimere la lettera c)»;

4) *sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

5) all'articolo 2:

a) ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate.

1) Tabella A

2) Tabella A-bis

b) *al comma 5, capoverso «Art. 14» sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta»;

c) *al comma 5, capoverso «Art. 14» al comma 3, sostituire le parole: «agli articoli 59 e 59-bis con le seguenti: «dall'articolo 59;».*

1.207

[TOCCI](#), [CHITI](#), [MICHELONI](#), [MUCCHETTI](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto fino alla fine del capoverso», con le seguenti: «due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista.».

Conseguentemente:

1) *al comma 18, capoverso «Art. 31.»:*

a) *sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;

b) *sopprimere i commi 3 e 4.*

2) ai commi 18 e 35, all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate.

a) Allegato 3

Tabella A-bis

b) Tabella A-bis. 1

3) *al comma 19:*

a) *lettera b), capoverso, primo periodo sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «un voto» e sostituire le parole da: «un segno, fino alla fine della lettera», con le seguenti: «per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto»;*

b) *sopprimere la lettera c);*

4) *sostituire il comma 21 con il seguente:*

«21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

5) all'articolo 2:

a) ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le seguenti:

1) Tabella A

2) Tabella A-bis

b) al comma 5, capoverso «Art. 14» sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista»;

c) al comma 5, capoverso «Art. 14» al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».

1.16

[LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta».

Conseguentemente:

al comma 19:

lettera b), capoverso, primo periodo:

sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «i voti»;

sostituire le parole da: «plurinominale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'articolo 59-bis del decreto del presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato»;

all'articolo 2 comma 5, capoverso «Art. 14»:

sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;

al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59»;
all'articolo 3:

comma 1, alinea, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni»;

comma 4, prima periodo, sostituire le parole: «quindici giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

1.17

[MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#),
[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista».

Conseguentemente:

al comma 18, capoverso «Art. 31»:

sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le schede recano, in una, il contrassegno della lista con a fianco elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale e, nell'altra, all'interno di uno stesso rettangolo, il nome del candidato nel collegio uninominale nonché il contrassegno della lista al quale è collegato. Nel caso in

cui il candidato sia collegato a più liste, i contrassegni delle liste sono inseriti all'interno di uno stesso rettangolo. Il voto espresso a favore del candidato nel collegio uninominale non si estende alla lista o liste cui è collegato»;

sopprimere i commi 3 e 4.

all'allegato 3, sostituire la tabella A-bis con le tabelle allegate:

Tabella A-bis.1

al comma 19:

lettera b), capoverso, primo periodo:

sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «un voto»;

sostituire le parole da: «un segno», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «per la scelta della lista un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta e i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e un voto tracciando un segno sulla scheda per la scelta del candidato nel collegio uninominale sul nome del candidato prescelto»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

all'articolo 2:

ai commi 4 e 15, allegato 4, sostituire la tabella A con le tabelle allegate:

Tabella A-bis

al comma 5, capoverso «Art. 14»:

sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su due schede distinte: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista»;

al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».

1.18

[LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole da: «un voto» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta».

Conseguentemente:

al comma 19:

lettera b), capoverso, primo periodo:

sostituire le parole: «il voto» con le seguenti: «i voti»;

sostituire le parole da: «plurinominale» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «e tracciando un segno sul nome del candidato nel collegio uninominale»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato; all'articolo 2, comma 5, capoverso «Art. 14»:

sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ogni elettore dispone di due voti da esprimere su un'unica scheda: il primo per la scelta del candidato nel collegio uninominale e il secondo per la scelta della lista. È ammesso il voto disgiunto per una lista e per un candidato nel collegio uninominale diverso da quello collegato alla lista prescelta. L'elettore senza che sia avvicinato da alcuno, esprime i voti tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e tracciando un segno sul nome del candidato nel

collegio uninominale»;

al comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».

1.20

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso comma 2, sostituire le parole: «un voto» con le seguenti: «due voti».

Conseguentemente:

al comma 19:

lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: «esprime» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. L'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato»;

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «e dei voti espressi a favore» fino al termine della lettera;

all'articolo 2, comma 5, capoverso «Art. 14», comma 3, sostituire le parole: «dagli articoli 59 e 59-bis» con le seguenti: «dall'articolo 59».

1.21

[GUERRA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLO](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso «Art. 4», comma 2, sostituire le parole da: «da esprimere» fino alla fine del comma con le seguenti: «per la scelta della lista, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista. Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.»

Conseguentemente:

al comma 18, capoverso «Art. 31» sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

«2. Sulle schede l'ordine delle liste è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Sulle schede sono altresì riportati, accanto a ciascun contrassegno di lista, a destra, due linee orizzontali per l'indicazione delle eventuali preferenze.

3. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i contrassegni di ciascuna lista sono posti all'interno di un rettangolo con a fianco le due orizzontali per l'eventuale espressione delle preferenze»;

ai commi 18 e 35, sostituire la Tabella A-bis con la seguente:

al comma 19:

alla lettera b), capoverso, al primo periodo, sopprimere le parole da: «e i nominativi dei candidati» fino a: «plurinominale», aggiungere in fine, il seguente periodo: «Può altresì esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali; in caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo»;

sopprimere la lettera c);

sostituire il comma 21 con il seguente:

«21. All'articolo 59-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, i commi 1 e 5 sono abrogati»;

al comma 22, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) al comma 3:

1) al terzo periodo, dopo le parole: "o dei candidati cui è attribuita la preferenza" sono inserite le seguenti: "e il candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio nominale";

2) al quarto periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono inserite le seguenti: "e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale"

b) al comma 3-*bis*, primo periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono inserite le seguenti: "e di ciascun candidato nel collegio uninominale";

sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo le parole: "voti di preferenza", sono aggiunte le seguenti: "e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale"»;

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«*e-bis*) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

e-ter) per ciascuna lista circoscrizionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

al comma 28, capoverso «Art. 84»:

al comma 1, sostituire le parole: «secondo l'ordine di presentazione» con le seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;

al comma 2, primo e secondo periodo, sostituire le parole: «secondo l'ordine decrescente» con le seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;

ai commi 4 e 5, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «secondo l'ordine decrescente» con le seguenti: «in ragione del numero di preferenze ottenute da ciascun candidato in ordine decrescente»;

al comma 29, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: «la lista» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «ha ottenuto il numero maggiore di preferenze»;

al comma 32, lettera c), capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Può altresì esprimere una o due preferenze in favore di candidati della lista; in caso di espressione di due preferenze, l'elettore deve scegliere candidati di sesso diverso»;

all'articolo 2:

comma 4:

lettera a), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: «ai nominativi dei candidati secondo», fino a: «presentazione e» e sostituire le parole: «e sui» aggiungere le seguenti: «che riportano due righe orizzontali per l'espressione degli eventuali voti di preferenza. I contrassegni di ciascuna lista unitamente ai nominativi dei candidati della lista regionale e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali sono altresì riportati sui»;

lettera b), sostituire l'allegato 4 con il seguente:

comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» con le seguenti: «potendo anche esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo»;

comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«*e-bis*) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nelle liste regionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuito come primo e secondo voto

di preferenza nelle singole sezioni elettorali del collegio;

e-ter) per ciascuna lista regionale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista».

1.22

BIGNAMI

Precluso

Al comma 4, capoverso «2.», dopo le parole: «dispone di un voto da esprimere» aggiungere le seguenti: «, anche per mezzo di procedure elettroniche di voto.».

Consequentemente,

dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 36 del 1957 aggiungere il seguente:

"2-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il Ministro dell'Interno, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce le modalità per la gestione e lo svolgimento delle procedure elettroniche di voto di cui al comma 2, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) le apparecchiature elettroniche e i programmi informatici utilizzati nelle operazioni di voto devono assicurare i medesimi criteri ed elevati standard di sicurezza e segretezza delle operazioni di voto manuale compiute dall'elettore, effettuate mediante la scheda cartacea;

b) i programmi informatici di cui alla lettera a) devono assicurare che al termine delle operazioni di voto sia noto, immediatamente, o comunque al termine dell'elaborazione dei dati, il risultato definitivo dei voti espressi, e comunque entro le successive sei ore dalla chiusura dei seggi elettorali"».

Consequentemente,

al comma 18, capoverso «Art. 31.», apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1) all'alinea, dopo le parole: «nella parte esterna della scheda», aggiungere le seguenti: « o sullo schermo video del dispositivo elettronico,»;

2) dopo le parole: «tracciando un segno sul contrassegno» inserire le seguenti: «, o selezionando elettronicamente, in caso di procedure di voto elettronico, il contrassegno»;

3) prima delle parole: «è tracciato un segno» inserire le parole: «è selezionato elettronicamente, in caso di procedure di voto elettronico, o».

b) al comma 6, premettere alle parole: «Ogni scheda è dotata di un apposito tagliando rimovibile» le seguenti: «Ove l'avente diritto, non esprima al Presidente del Seggio, la volontà di avvalersi della procedura elettronica per l'esercizio del diritto di voto, ma scelga di avvalersi della procedura manuale, utilizzando la scheda cartacea».

1.23

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, nonché di un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista prescelta».

Consequentemente:

al comma 18, capoverso «Art. 31»:

comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione» con le seguenti: «è stampata una linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza»;

comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale» con le seguenti: «la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza» ;

comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio

plurinominale» con le seguenti: «la linea orizzontale dove esprimere il voto di preferenza»;

ai commi 18 e 25, sostituire la tabella «A-bis», con la seguente:

al comma 19, lettera b), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» con le seguenti: «. L'elettore può anche esprimere un voto di preferenza, scrivendo il nominativo di un candidato della lista prescelta»;

al comma 22:

lettera a):

numero 1), aggiungere, in fine, le parole: «, nonché del candidato cui è attribuita la preferenza»;

sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al quarto periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale"» ;

sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole: "di preferenza" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale."»;

sostituire il comma 24 con il seguente:

«24. All'articolo 71, comma 1, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 dopo le parole: "di preferenza" sono aggiunte le seguenti: "nonché di quelli di ciascun candidato nel collegio uninominale"»;

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

«f-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi plurinominali. Tale cifra è data dai voti validi di preferenza a lui attribuiti nelle singole sezioni elettorali del collegio; f-ter) per ciascun collegio plurinominale, determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista sulla base delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista»;

al comma 28, capoverso «Art. 84», comma 1, sostituire la parola: «presentazione» con le seguenti: «cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter)»;

al comma 30, lettera a), sostituire la parola: «presentazione» con le seguenti: «cui all'articolo 77, comma 1, lettera f-ter)»;

1.24

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 4, capoverso comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento delle preferenze espresse».

1.25

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione del candidato o dei candidati, rispettivamente in ciascun collegio uninominale e in ciascun collegio plurinominale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da parte degli elettori di ciascun collegio elettorale, uninominale e plurinominale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire che le, elezioni primarie sono indette, per i partiti e i movimenti politici che intendono prendere parte alle elezioni, con il provvedimento con il quale il Presidente della Repubblica, indice le elezioni della camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in una domenica antecedente di almeno quindici giorni alla data di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche;

b) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;

c) stabilire che una persona può candidarsi alle elezioni primarie in un collegio uninominale e/o nel numero massimo di collegi plurinominali in cui può candidarsi alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica;

d) stabilire che le liste dei candidati alle elezioni primarie, tra i quali è possibile scegliere, da parte dei cittadini, i candidati alle elezioni politiche, possono essere composte da un numero minimo di candidati pari a quello dei candidati alle elezioni politiche per il corrispondente collegio, aumentato di almeno una unità; in ogni caso il numero massimo dei candidati non può essere superiore al doppio dei candidati previsti per ciascun collegio plurinominali e a tre candidati per ciascun collegio uninominale;

e) stabilire che, nei collegi plurinominali, deve essere rispettata la parità di genere. Nel caso in cui vi sia un numero dispari di candidati, un genere può prevalere di un'unità, purché, nel complesso dei collegi, rispettivamente uninominali e plurinominali, a livello nazionale, per ciascuna lista o coalizione di liste nessuno dei due generi sia rappresentato in misura superiore al 60 per cento;

f) stabilire che ciascun elettore può partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

g) stabilire che sono elettori coloro i quali sono iscritti nelle liste elettorali, rispettivamente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e coloro i quali al momento dello svolgimento delle elezioni primarie non lo siano per non avere ancora raggiunto l'età minima richiesta, nel caso in cui essa sia comunque conseguita alla data per la quale sono indette le elezioni politiche;

h) stabilire che il, voto è espresso su schede separate per il collegio uninominale e per quello plurinominali, sia per la Camera dei deputati che per il Senato della Repubblica;

i) prevedere che l'espressione della scelta, da parte degli elettori, dei candidati da presentare nel corrispondente collegio alle elezioni politiche avviene attraverso l'indicazione di uno o due candidati alle elezioni primarie; se il voto è espresso per due candidati, essi devono essere di genere diverso, pena l'annullamento del voto;

l) stabilire che, relativamente ai collegi plurinominali, le liste dei candidati alle elezioni politiche presentate dai partiti o movimenti politici che hanno preso parte alle elezioni primarie, in ciascun collegio, vengono composte secondo l'ordine dei voti conseguiti alle elezioni primarie dai candidati in tale collegio, salvo i limiti imposti dal rispetto delle norme della presente legge che prevedono l'ordine alternato di genere. Nel caso in cui sulla base dei voti conseguiti non sia possibile rispettare la previsione per cui nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, si procede alle modifiche necessarie a partire dal collegio in cui la differenza tra il candidato del genere rappresentato in misura eccedente la percentuale consentita supera del minore numero di voti quello dell'altro genere, fino al raggiungimento della quota stabilita dalla legge;

m) stabilire che, nel collegio uninominale, è candidato chi ha riportato, per la lista o la coalizione di liste, il maggior numero di voti nelle elezioni primarie. Nel caso in cui ciò non consenta di rispettare la previsione per cui nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista o coalizione di liste a livello nazionale nessuno dei due generi può essere rappresentato in superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima, si procede alle sostituzioni necessarie a partire dal collegio in cui la differenza tra il candidato del genere rappresentato in misura eccedente la percentuale consentita supera del minore numero di voti quello dell'altro genere, fino al

raggiungimento della quota stabilita dalla legge;

n) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la libertà e la segretezza;

o) prevedere che in ciascuna circoscrizione sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte per i collegi uninominali e plurinominali presenti nell'ambito della stessa"».

1.26

[BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MOLINARI](#), [BATTISTA](#), [EUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [ORELLANA](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [ANITORI](#), [DE PIN](#), [SIMEONI](#)

Precluso

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Al primo periodo, primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 è sostituito dal seguente:

"I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime, nei singoli collegi plurinominali e nei singoli collegi uninominali nonché contestualmente il proprio statuto redatto, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.";

b) al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo le parole: "contestualmente al deposito del contrassegno" aggiungere le seguenti: "e dello statuto";

c) sostituire il comma 8, con il seguente:

"8. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al secondo comma è aggiunto in fine, il seguente periodo: 'Qualora lo statuto di cui all'articolo 14, primo comma, sia incompleto o non siano presenti tutti gli elementi indicati all'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il Ministero dell'interno invita il depositante ad integrarlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso';

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero ad integrare lo statuto di cui all'articolo 14, primo comma.'";

d) al comma 14, lettera a), sostituire il capoverso "Art. 1-bis. con il seguente:

"1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto in conformità all'articolo 14, primo comma o che lo abbiano presentato incompleto rispetto a quanto specificamente indicato al comma 2, dell'articolo 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 o che non lo abbiano integrato entro i termini di cui al secondo comma dell'articolo 16.";

e) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, dopo la parola: 'contrassegno', sono aggiunte le seguenti: 'e dello statuto'».

Conseguentemente:

All'articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati», con la seguente: «depositato».

Conseguentemente:

Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«1. I partiti politici o i gruppi politici organizzati sono tenuti a dotarsi di uno statuto redatto nella form dell'atto pubblico.»;

b) all'articolo 3, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, consultabile da ogni iscritto nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali»;

2) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) i criteri di ripartizione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territoriali»;

c) l'articolo 4 è così sostituito:

«Art. 4.

(Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto)

1. Al fine di avvalersi dei benefici previsti dal presente decreto, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere copia autentica dello statuto alla commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, nonché una dichiarazione di conformità dello statuto alle indicazioni di cui al comma 2, articolo 3 del presente decreto, rilasciata dal Ministero dell'interno che all'uopo si avvale di un ufficio temporaneo costituito in analogia con l'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. La Commissione ricevuto lo Statuto e la dichiarazione di conformità di cui al comma 1, procede all'iscrizione del partito nel registro nazionale da essa tenuto.

3. L'iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono condizioni necessarie per l'ammissione del partiti politici ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli cui dichiarati di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in entrambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono comunque usufruire del beneficio di cui all'articolo 16, nonché dei benefici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 10.

4. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano.

Nel registro sono evidenziate due separate sezioni recanti l'indicazione dei partiti politici che soddisfano i requisiti di cui; rispettivamente, alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10».

1.27

[FUCKSIA](#)

Precluso

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente al medesimo articolo 1, comma 8, sopprimere le lettere a) e b), al comma 14, sopprimere le lettere 1-bis), 1-ter).

Conseguentemente sopprimere l'articolo 4.

1.28

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 6, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale sede i contenuti dello statuto previsti dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non possono costituire oggetto di valutazione ai fini della presentazione dei candidati e

delle liste"».

1.208

[BERTACCO](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis» comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La coalizione non può comprendere più di cinque simboli».

1.29

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sopprimere il terzo periodo.

Consequentemente:

- *al comma 10, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere il terzo periodo;*
- *al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo;*
- *all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art.16», lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.*

1.209

[MUCCHETTI](#), [CHITI](#), [MICHELONI](#), [TOCCI](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 92, secondo comma, della Costituzione».

Consequentemente, all'articolo 4, comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «con il nome cognome della persona indicata come capo della forza politica,».

1.30

[CORSINI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «, nel quale dichiarano il nome e cognome» fino alla fine del comma 3.

1.31

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Al comma 7, sostituire le parole: «nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica» con le seguenti: «nel quale possono dichiarare il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica».

1.32

[FORNARO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «, nel quale dichiarano il nome e cognome» fino alla fine del comma 3, con il seguente periodo: «Le liste collegate in una coalizione, ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo sono tenute al deposito di un programma elettorale comune.».

1.33

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Nel caso di cui al comma 2, le liste collegate depositano un unico programma comune nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della coalizione».

1.34

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art. 14-bis», comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «A pena di inammissibilità della lista non può essere indicato quale capo della forza politica ai fini della presente dichiarazione chi in base alle leggi vigenti al momento del deposito del programma elettorale non possa essere candidato e non possa comunque ricoprire la carica di deputato».

1.35

[GATTI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «e dopo le parole: "relativi documenti", sono inserite le seguenti: "nonché di un rappresentante effettivo e di uno supplente incaricato di effettuare il deposito di cui all'articolo 21-bis".».

Conseguentemente:

al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1:

- primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

- secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Dopo l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto il seguente:

"Art. 21-bis. - 1. Entro i termini di cui all'articolo 20, primo comma, il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, deposita, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, una dichiarazione che attesta il rispetto delle disposizioni sull'equilibrio di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 3.1.

2. Nella dichiarazione, ciascun partito o gruppo politico organizzato indica, per ciascuna circoscrizione, il genere del candidato o della candidata capolista ed il numero dei candidati presentati nei collegi uninominali, divisi per genere. In alternativa all'indicazione del numero dei candidati, il partito può attestare che nelle candidature presentate nei collegi uninominali nessuno dei due generi è rappresentato in misura superiore al 60 per cento in ciascuna circoscrizione.

3. L'Ufficio centrale nazionale verifica il rispetto delle disposizioni dell'articolo 18-bis, comma 3,1, e trasmette immediatamente la dichiarazione agli uffici centrali circoscrizionali.

4. In caso di violazione dell'articolo 18-bis, comma 3.1, l'Ufficio centrale nazionale, prima della trasmissione di cui al comma 3, procede a riequilibrare le candidature dei capolista, sostituendo l'indicazione di candidati del genere sovrarappresentato con l'indicazione di candidati del genere sottorappresentato, secondo l'ordine crescente della popolazione delle circoscrizioni; fino ad assicurare il rispetto del citato comma 3.1. Ai fini del riequilibrio di genere dei candidati nei collegi uninominali, la sostituzione dell'indicazione avviene a partire dalla circoscrizione in cui è maggiore il divario di genere tra i candidati della lista; a parità, viene seguito l'ordine crescente della popolazione».

al comma 14, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) il numero 6-bis) è sostituito dai-seguenti:

"6-bis) assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis, comma 3,1, verificando la conformità della candidatura del capolista e delle candidature nei collegi uninominali alla

dichiarazione trasmessa dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 21-*bis*, commi 3 e 4; in caso di difformità per la candidatura di capolista, inverte l'ordine dei generi nella lista; in caso di difformità nel numero di candidature nei collegi uninominali, procede alla sostituzione di candidati del genere sovrarappresentato con candidati del genere sottorappresentato della lista di supplenti di cui all'articolo 18-*bis*, comma 3-*bis*, secondo l'ordine crescente della popolazione dei collegi uninominali.

6-*bis*.1) comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati in ciascun Collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale dichiara l'invalidità delle candidature che non rispettano i requisiti dell'articolo 19, comunicando i risultati di questa verifica agli uffici centrali circoscrizionali, che procedono per le eventuali modifiche nel modo seguente»;

all'articolo 2, comma 3:

lettera c), capoverso comma 4-*bis*:

- *primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

- *secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

- aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d) al comma 5, le parole: "e 21" sono sostituite dalle seguenti: ", 21 e 21-*bis*"».

1.210

[DE PIN](#)

Precluso

Al comma 10, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nei collegi plurinominali, non deve più essere sottoscritta dagli elettori"».

1.211

[MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «1.500 e da non più di 2.000 elettori» *con le seguenti:* «750 e da non più di 1000 elettori».

Conseguentemente, all'articolo 6, sopprimere il comma 3.

1.36

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole da: «1500 e da non più di 2000» *con le seguenti:* «750 e da non più di 1500».

Conseguentemente:

al medesimo comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-*bis*) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla *homepage*, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

al medesimo comma 10, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: «1-*bis*», *con le seguenti:* «1-

ter».

Conseguentemente, all'articolo 3 sopprimere il comma 7.

1.37

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «1.500 e da non più di 2000» con le seguenti: «750 e da non più di 1500».

1.38

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 10, capoverso lettera a) sostituire le parole: «1.500 e da non più di 2.000» con le seguenti: «750 e da non più di 1.200».

1.39

[BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DLMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 10, alla lettera a), sostituire le seguenti parole: «da almeno 1.500 e da non più di 2.000» con le seguenti: «da almeno 750 e da non più di 1.000».

1.40

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 10, lettera a) sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali di almeno la metà più una delle circoscrizioni, salvo che non si tratti di liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate in una circoscrizione corrispondente a o compresa in una Regione a statuto speciale. L'ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6)».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 14, capoverso lettera e), alinea 2) sostituire le parole: «agli articoli 18-bis, comma 3.1, e 19», con le seguenti: «agli articoli 18-bis, comma 1, 3.1 e 19».

1.41

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

*"1-bis. Le liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le presentano; sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla *homepage*, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le presentano, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, lettera b), al capoverso, sostituire le parole: «1-bis», con le seguenti: «1-ter» e all'articolo 3 sopprimere il comma 7.

1.42

[BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DLMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis.* al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso" con le seguenti: "componenti di un gruppo parlamentare costituito nel corso della legislatura, in almeno una Camera, ed in essere"».

1.43

[BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DIMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis.* al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso" con le seguenti: "collegati ad un gruppo parlamentare costituito nel corso della legislatura, in almeno una Camera, ed in essere"».

1.44

[BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DIMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis.* al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso" inserire le seguenti: "o in componente del gruppo misto"».

1.212

[BERTACCO](#)

Precluso

Al comma 10, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis)* al comma 2 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i gruppi o partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro trenta giorni dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b)* al comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nessuna sottoscrizione è richiesta per i gruppi o partiti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una Camera entro trenta giorni dall'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi"».

1.45

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [ROCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 10, lettera d), capoverso comma 3, sopprimere le parole: «né superiore a quattro».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso comma 4) sopprimere le parole: «né superiore a quattro».

1.213

[BERTACCO](#)

Precluso

Al comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:

«*e)* dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-*bis)*"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire i primi due

periodi con i seguenti: «Nel complesso delle candidature presentate da ciascuna lista a livello nazionale nei collegi uninominali e in posizione di capolista nei collegi plurinominali, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi».

1.214

[BERTACCO](#)

Precluso

Al comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3.1. Nel complesso delle liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi. Il candidato di coalizione nei collegi uninominali è riferito a ciascuna delle liste coalizzate. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numero 6-bis)"».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sostituire i primi due periodi con i seguenti: «Nel complesso delle liste nei collegi uninominali e plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nelle liste dei collegi plurinominali i candidati sono indicati alternando i generi».

1.215

[BERTACCO](#)

Precluso

Al comma 10, lettera e), capoverso «3.1», sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c) capoverso «4-bis» sopprimere il primo periodo.

1.46

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[SONEGO](#)

Precluso

Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circostrizionale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

al secondo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circostrizionale», aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso «4-bis», al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso», al secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso».

1.47

[DIRINDIN](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 10, lettera e), capoverso comma 3.1, primo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circostrizionale».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;

al secondo periodo, sostituire la parola: «nazionale», con la seguente: «circostrizionale»,

aggiungere, infine, le parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso»;
all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso «4-bis», al primo periodo, aggiungere, in fine, la
parole: «, a pena di invalidità delle candidature in eccesso».

1.216

[MUSSINI](#)

Precluso

*Al comma 10, lettera e) capoverso «3.1» al primo periodo sostituire la parole:«nazionale» con la
seguinte: «circostrizionale».*

1.217

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

*Al comma 10, lettera e), capoverso «3.1», sostituire ovunque ricorrono, le parole: «60 per cento» con
le seguenti: «50 per cento».*

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera c), capoverso «comma 4-bis», sostituire
ovunque ricorrono, le parole: «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

1.48

[FUCKSIA](#)

Precluso

*Al comma 10, lettera e), punto 3.1., sostituire le parole:«60 per cento», con le seguenti: «50 per
cento».*

1.218

[MUSSINI](#)

Precluso

Al comma 10, lettera e), sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

1.219

[MUSSINI](#)

Precluso

*Al comma 10, lettera e), sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Nel complesso delle liste nei
collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere
rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con arrotondamento
all'unità più prossima. La stessa percentuale deve essere garantita anche a livello circostrizionale».*

1.220

[MUSSINI](#)

Precluso

*Al comma 10, lettera e), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nel complesso delle liste nei
collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello circostrizionale, nessuno dei due generi può
essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 50 per cento, con
arrotondamento all'unità più prossima».*

1.221

[BERTACCO](#)

Precluso

Al comma 11, capoverso «Art. 19», dopo il comma 1, sostituire il seguente:

*«1-bis. In posizione di capolista, ciascuna lista può candidare il capo della forza politica, di cui
all'articolo 14-bis, comma 3, ovvero una candidatura specificatamente da questo indicata per ciascuna
Camera nei collegi plurinominali senza alcun limite, e, al comma 2 premettere le seguenti parole:
"Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis,"».*

1.222

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 11, capoverso «Art. 19», sopprimere i commi 2 e 4.

1.49

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#),
[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sopprimere le parole: «in più di cinque collegi plurinominali».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole da: «può essere candidato», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «non può essere candidato in collegi plurinominali, a pena di nullità»;

sostituire il comma 29, con il seguente: «29. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato».

1.50

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#),
[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 2, sopprimere le seguenti parole: «in più di cinque collegi plurinominali,».

1.51

[BUBBICO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [FORNARO](#),
[DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 11, capo verso «Art. 19», comma 2, sostituire le parole: «cinque collegi plurinominali», con le seguenti: «un collegio plurinomiale».

Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 4, sostituire le parole: «in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «in un solo collegio plurinomiale»;

sostituire il comma 29, con il seguente: «29. L'articolo 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: "1. Il deputato eletto in un collegio uninominale e in un collegio plurinomiale si intende eletto nel collegio uninominale"».

1.52

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 11, capoverso «Art. 19», al comma 2, sostituire le parole: «cinque collegi plurinominali», con le seguenti: «tre collegi uninominali», e al comma 4, sostituire le parole: «fino a un massimo di cinque», con le seguenti: «fino ad un massimo di tre».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento in eccesso o in difetto», con le seguenti: «10 per cento in eccesso o in difetto».

1.53

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#),
[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 11, capoverso «Art. 19», sostituire il comma 4, con il seguente: «Il candidato in un collegio uninominale non può essere candidato in nessun altro collegio, neppure plurinomiale».

1.54

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#),
[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 11, capoverso «Art. 19», comma 4, sostituire le parole: «in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «in un solo collegio plurinominale ovvero in collegi plurinominali, fino ad un massimo di due, se appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta e tutelata dalla Costituzione».

1.55

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 12, sopprimere la lettera b).

1.56

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 12, alla lettera b), sostituire le parole: «quarantacinquesimo giorno», con le seguenti: «cinquantacinquesimo».

1.223

[BERTACCO](#)

Precluso

Al comma 14, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate le irregolarità emerse e contestate."».

Consequentemente, all'articolo 2, dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente alle ore 12 del primo giorno utile trascorse almeno ventiquattro ore dall'effettuazione delle contestazioni. Entro tale termine possono essere sanate le irregolarità emerse e contestate".».

1.57

[BATTISTA](#), [LO MORO](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 18, capoverso «Art. 31», comma 1, sostituire la tabella A-bis con la seguente:

Allegato 3

(Articolo 1, commi 18 e 35)

«Tabella A-bis

(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

»

Consequentemente, all'articolo 2, comma 4, lettera b), capoverso comma 3, sostituire la tabella A con la seguente:

Allegato 4

(Articolo 2, commi 4 e 15)

«Tabella A

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

»

1.58

[CAMPANELLA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere il comma 5.

Conseguentemente:

sostituire la tabella A-ter con la seguente:

«Tabella A-ter

(Articolo 31, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

»

sostituire la tabella B con la seguente:

«Tabella B

(Articolo 11, comma 3)

MODELLO PER LA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA PER LA VOTAZIONE PER LA
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

»

1.59

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#),
[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 18, capoverso «Art. 31», sopprimere il comma 5.

1.60

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In ciascuna sezione è sempre assicurata la presenza di un componente delle Forze di polizia che vigila sul corretto svolgimento delle operazioni elettorali fin dalla sua costituzione e in tutte le fasi della sua attività, fino al momento della comunicazione dei risultati della votazione, con particolare riferimento alla fase dello scrutinio. I componenti delle Forze di polizia preposti alla supervisione delle operazioni di sezione, prima delle operazioni di cui agli articoli 67 e 68 prendono in custodia tutte le matite e si accertano che i soggetti che trattano le schede elettorali durante le operazioni di spoglio non abbiano in mano penne, matite o altri strumenti potenzialmente idonei alla scrittura sulle schede"».

1.61

[MIGLIAVACCA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#),
[SONEGO](#)

Precluso

Al comma 19, lettera b), capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: «a favore della lista» fino alla fine del capoverso, con le seguenti: «ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale».

Conseguentemente:

al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), primo periodo, sopprimere le parole da:

«e dai voti espressi a favore dei soli candidati fino alla fine della lettera»;

all'articolo 2 al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:

«a favore della lista, fino alla fine della lettera», con le seguenti: «ai soli fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale»;

al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: «e dai voti espressi a favore del solo candidato fino alla fine della lettera».

1.62

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 19, lettera c), sostituire le parole da: «i voti sono ripartiti» fino alla fine della lettera con le seguenti: «i voti non sono assegnati ad alcuna lista né alla coalizione»;*

2) *al comma 25, capoverso «Art. 77», sostituire la lettera c), con la seguente:*

«c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale».

Conseguentemente, all'articolo 2, apportare le seguenti modifiche:

1) *il comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole da: «i voti sono ripartiti» sino alla fine del comma con le seguenti: «i voti non sono assegnati ad alcuna lista né alla coalizione».*;

2) *al comma 7, capoverso «Art. 16», sostituire la lettera c) con la seguente:*

«a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati alla lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, il voto espresso a favore dei soli candidati nei collegi uninominali non è assegnato ad alcuna lista;».

1.64

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

*Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Le cifre così ottenute subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto *pro quota* a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-bis, comma 1-bis.»*

1.65

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «. Le cifre così ottenute subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, della cifra di scorporo, pari al quoziente intero ottenuto dividendo il numero di voti conseguito dal candidato nel collegio uninominale vincente per il numero dei seggi complessivamente assegnati nel territorio del collegio plurinominale e moltiplicato per il numero dei

collegi uninominali che lo compongono. Nel caso di collegamento in coalizione, la cifra di scorporo è sottratta *pro quota* a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale ammesse alla ripartizione dei seggi per la cifra di scorporo, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna di tali liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*.».

1.66

[FORNARO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 25, capoverso «Art. 77», comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera *b*). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide quindi il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti;».

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, medesimo comma, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) determina la cifra elettorale circoscrizionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto della lista stessa;»

al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1:

- dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali per il riparto conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;»

- dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera *a-bis*;»;

- dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) determina la cifra elettorale circoscrizionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 77, comma 1, lettera *e-bis*)»;

- dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) procede alle operazioni di cui alle lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*) utilizzando le cifre elettorali per il riparto;»

- al comma 27, capoverso «Art. 83-*bis*», comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, utilizzando le cifre elettorali per il riparto;»

all'articolo 2:

al comma 7:

capoverso «Art. 16», *comma 1:*

- dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra si ottiene sottraendo dalla cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi della lettera *b*). Qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene *pro quota* in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio uninominale. A tale fine: l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio uninominale da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre; divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio uninominale; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato dalla parte intera dei quozienti così ottenuti»;

- dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) determina la cifra elettorale regionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale per il riparto della lista stessa»;

capoverso «Art. 16-*bis*», *comma 1*:

- dopo la lettera *a*), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali per il riparto) conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno»;

- dopo la lettera *c*), aggiungere le seguenti:

«*c-bis*) determina la cifra elettorale nazionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi della lettera *a-bis*);

c-ter) determina la cifra elettorale regionale per il riparto di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali per il riparto delle liste collegate in coalizione, individuate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *a-bis*)»;

- al comma 7, *capoverso* «Art. 17», *comma 1*, *alinea*, aggiungere, *in fine*, le parole: «utilizzando le cifre elettorali per il riparto».

1.67

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 25, capoverso «Art. 77», *comma 1*, dopo la lettera *c*), aggiungere la seguente:

«*c-bis*) ai fini della determinazione della cifra elettorale delle liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove queste abbiano presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, sottrae i voti dei candidati proclamati eletti ai sensi della lettera *b*);».

1.68

[CASSON](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», *comma 1*, *sopprimere le lettere c) e d)*.

Consequentemente:

al medesimo capoverso, medesimo comma:

alla lettera e):

sopprimere il numero 1);

sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) le liste collegate in coalizione o non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno 5 per cento dei voti validi espressi.

alla lettera f):

primo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;

secondo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e delle singole»;
quarto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o della singola»;
quinto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o delle singole»;
sesto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;
sopprimere la lettera g);
alla lettera h):

sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «coalizioni di liste o singole»;
sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «coalizione di liste o singola»;
sopprimere la lettera i);

al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;
all'articolo 2:

al comma 7, capoverso «Art. 16-bis»:

sopprimere le lettere c) e d);

alla lettera e):

sopprimere il numero 1;

sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) le liste collegate in coalizione non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi».

alla lettera f), sopprimere le parole: «, numeri 1) e 2)»;

al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1:

all'alinea, sopprimere le parole: «numeri 1) e 2)»;

alla lettera a):

sostituire le parole da: «di cui all'articolo 16-bis», fino a: «3 per cento», con le seguenti: «e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento»;

sostituire le parole: «ciascuna coalizione di liste e singola lista ammesse», con le seguenti: «ogni lista ammessa»;

sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «coalizione di liste o singola»;

sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singola»;

sopprimere la lettera b).

1.69

[CASSON](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

Consequentemente:

al medesimo capoverso, medesimo comma:

alla lettera e):

sopprimere il numero 1);

al numero 2), sostituire le parole: «le singole liste non collegate», con le seguenti: «le liste collegate e non collegate»;

alla lettera f):

primo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;

secondo periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e delle singole»;

quarto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o della singola»;

quinto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste o della singola»;

sesto periodo sopprimere le parole: «coalizioni di liste e le singole»;

sopprimere la lettera g);

alla lettera h):

sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: «coalizioni di liste o singole»;

*sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola»;
sopprimere la lettera i);
al comma 28, capoverso «Art. 84», sopprimere il comma 4;
all'articolo 2:
al comma 7, capoverso «Art. 16-bis»:
sopprimere le lettere c) e d);
alla lettera e):
sopprimere il numero 1;
al numero 2), sostituire le parole: «le singole liste non collegate», con le seguenti: «le liste collegate e non collegate»;
alla lettera f):
sopprimere le parole: «e coalizioni di liste»;
sopprimere le parole: «, numeri 1) e 2)»;
al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, all'alinea:
sopprimere le parole: «e coalizioni di liste»;
sopprimere le parole: «numeri 1) e 2)»;
alla lettera a):
sostituire le parole: «ciascuna coalizione di liste o singola»;
sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «coalizione di liste o singola»;
sopprimere le parole: «coalizioni di liste o singola»;
sopprimere la lettera b);
alla lettera c), ottavo periodo, sopprimere le parole: «coalizione di liste o singola».*

1.70

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», sostituire al comma 1, la lettera c), con la seguente:

«c) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate in coalizione che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera c), sostituire le parole: «1 per cento», con le seguenti: «3 per cento».

1.71

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#),
[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «Non concorrono», fino alla fine della lettera con le seguenti: «Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera e)».

1.72

[MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#),
[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «all'1», con le seguenti: «al 5».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

lettera e), numero 1), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento»;

lettera g), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

1.73

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#),

[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «all'1 per cento», con le seguenti: «al 3 per cento».

1.74

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», lettera e), n. 1), n. 2), le parole: «1 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;

Al comma 26, capoverso «Art. 83», lettera c), le parole: «1 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera e), n. 1), n. 2) le parole: «3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento»;

Conseguentemente:

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera c), le parole: «1 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».

1.75

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «1 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis, lettera c), sostituire le parole: «1 per cento», con le seguenti: «2 per cento».

1.76

[MIGLIAVACCA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: «fatto salvo», fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

alla lettera e):

numero 1), sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa fino alla fine del numero»;

numero 2) sopprimere le parole da: «nonché le singole liste non collegate e le liste collegate fino alla fine del numero»;

alla lettera g), sopprimere le parole da: «nonché fra le liste collegate rappresentative», fino a: «ai sensi dell'articolo 77».

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1:

lettera c), sopprimere le parole da: «ovvero, per le liste collegate rappresentative fino alla fine della lettera»;

lettera e):

numero 1), sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento», fino alla fine del numero;

numero 2), sopprimere le parole da: «e le singole liste non collegate e le liste collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto», fino alla fine del numero.

1.77

[BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DLMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, quanto previsto alla lettera e)».

Conseguentemente, al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute», fino a: «dell'articolo 77», al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 2), sopprimere le parole da: «nonché le singole liste non collegate e le liste», fino alla fine della lettera, all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), sopprimere il numero 7).

1.78

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «, considerando i voti espressi a favore di tali liste nei soli collegi uninominali ove le stesse non abbiano presentato candidati separatamente».

1.224

[DE PIN](#)

Precluso

Al comma 26, lettera e), sostituire il punto 1, con il seguente:

«1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima».

1.225

[AMIDEI](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e), numeri 1 e 2, sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento»;*

2) *alla lettera g), sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».*

Conseguentemente all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), numeri 1) e 2), sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, comma 8, capoverso «Art. 17», alle lettere a) e b) sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».

1.226

[AMIDEI](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e), numeri 1 e 2, sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento»;*

2) *alla lettera g) sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».*

1.79

[BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», lettera e), numero 1), dopo le parole: «dei voti validi espressi» inserire le seguenti: «ovvero nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma al comma 7, capoverso «Art.16-bis» apportare le seguenti modificazioni;

1) alla lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento di voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi».

1) alla lettera f), le parole: «ai sensi delle lettere e), numeri 1) e 2)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera e), numeri n. 1-bis) e 2)».

1.80

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento»;

alla lettera g), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

1.81

[SONEGO](#), [PEGORER](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [RICCHIUTI](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;

alla lettera g), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1,»;

alla lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;

alla lettera e), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento»;

al numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

1.82

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:

medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

alla lettera g), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «8 per cento».

1.83

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sopprimere le parole da: «o i cui candidati» fino alla fine del numero.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma medesima lettera, numero 2); sopprimere le parole da: «o i cui candidati» fino alla fine del numero;

alla lettera g), primo periodo, sopprimere le parole da: «o i cui candidati» fino alla fine del periodo.

1.84

[PEGORER](#), [SONEGO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [RICCHIUTI](#)

Precluso

Al comma 26, capoverso «Art. 83», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

Conseguentemente

al medesimo capoverso, medesimo comma

medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;

alla lettera g), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale»;

all'articolo 2, comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1:

lettera c), sostituire le parole: «due collegi uninominali», con le seguenti: «un collegio uninominale»;

alla lettera e):

numero 1), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

numero 2), sostituire le parole: «due collegi uninominali» con le seguenti: «un collegio uninominale».

1.227

[DE PIN](#)

Precluso

Al comma 26, lettera e), al punto 2), sostituire le parole: «almeno il 3 per cento», con le seguenti: «almeno l'1 per cento» e le parole: «almeno il 20 per cento» con le seguenti: «almeno il 10 per cento».

1.228

[DE PIN](#)

Precluso

Al comma 26, lettera g), sostituire le parole: «almeno il 3 per cento» con le seguenti: «almeno l'1 per cento» e le parole: «almeno il 20 per cento» con le seguenti: «almeno il 10 per cento».

G1.100

[BOCCHINO](#), [BENCINI](#), [Maurizio ROMANI](#), [MOLINARI](#), [BATTISTA](#), [EUCKSIA](#), [GAMBARO](#), [ORELLANA](#), [MUSSINI](#), [BIGNAMI](#), [ANITORI](#), [DE PIN](#), [SIMEONI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2941 recante «Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei

collegi elettorali uninominali e plurinominali»,

premessi che:

il provvedimento in titolo prevede alcune rilevanti modificazioni al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in particolare all'articolo 1 si prevedono delle integrazioni e/o sostituzioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

le modifiche introducono, fra altro, alcuni obblighi ai fini della presentazione delle liste e correlativa pubblicità a fini della trasparenza, più specificamente ciascun partito o gruppo politico organizzato che intenda presentarsi alle elezioni - sia alla Camera sia al Senato - è tenuto, nei termini previsti, a depositare il proprio contrassegno e ad indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno;

contestualmente al deposito del contrassegno, deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica,

considerato che:

il novellato articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, prevede inoltre che, ove iscritto nel registro dei partiti politici, il partito o gruppo politico organizzato debba depositare il relativo statuto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ovvero una dichiarazione di

trasparenza prevedendo l'ipotesi, quindi, che lo statuto o la dichiarazione di trasparenza possano non essere depositati e quindi possano anche non essere presenti;

tale ipotesi si ritiene essere potenzialmente pericolosa per la tenuta democratica del Paese perché non si garantirebbero in alcun modo né gli iscritti né gli elettori del partito o gruppo politico, mancando totalmente quegli elementi minimi di democrazia interna che una dottrina costituzionalistica indica come necessari per realizzare pienamente l'articolo 49 della Costituzione.

Tutto ciò premesso e considerato,

impegna il Governo ad intervenire con una norma primaria volta a concretizzare pienamente il principio di democrazia interna dei partiti e/o gruppi politici organizzati disponendo per tutti l'obbligatorietà dello statuto redatto in forma dell'atto pubblico e conforme ai dettami previsti all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 ai fini della presentazione delle liste e non solo quindi per i partiti e i gruppi politici organizzati di cui al registro previsto all'articolo 4 del suddetto decreto;

a prevedere altresì che l'ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si occupi di ricevere lo statuto necessario per la presentazione delle liste e di verificarne la conformità con l'articolo 3 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 e ove se ne accerti la non conformità si predisponga una richiesta di integrazione negli stessi tempi e modi previsti per il contrassegno ed infine se ancora risultasse non conforme si preveda la riconsultazione delle relative liste.

G1.101

[GATTI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

la proposta di legge elettorale che approda in Aula, senza che quest'ultima possa modificare sostanzialmente nulla, in conseguenza del voto di fiducia posto dal Governo, prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista;

il testo in esame, qualora dovesse essere approvato in via definitiva, creerebbe un sistema elettorale incapace di garantire pienamente il principio democratico della rappresentanza;

si prevede, tra le altre cose, che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali a livello nazionale; nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento. Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di assumere le opportune iniziative in modo da garantire, in misura maggiore rispetto al testo in esame, la piena parità di genere nelle candidature e il pieno rispetto dell'articolo 51 della nostra Carta Costituzionale, che al primo comma recita: «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».

G1.102

[DIRINDIN](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta una dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993;

nel provvedimento in esame, sono previste misure per garantire l'equilibrio nella rappresentanza di genere, pur migliorabili;

di estrema importanza sarebbe intervenire esplicitando i vincoli in tal senso previsti nel testo al nostro esame, anche in riferimento alla circoscrizione Estero, in particolare prevedendo l'inammissibilità della lista nel caso in cui i candidati non siano collocati secondo un ordine alternato di genere e, in caso di espressione di una seconda preferenza, la necessità di indicare un candidato di sesso diverso rispetto al primo, a pena di nullità della seconda preferenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata al fine di adottare iniziative normative nella direzione dell'intervento illustrato in premessa, al fine di garantire anche in relazione alla circoscrizione estero, l'equilibrio nella rappresentanza di genere.

G1.103

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede, tra le disposizioni che; nella composizione delle liste, sia rispettata la rappresentanza di genere;

tuttavia, poca chiarezza si evince circa le conseguenze dell'inosservanza di tali norme presidio, anche se si prevede la relativa verifica da parte dell'Ufficio centrale nazionale;

è evidente che l'intenzione del legislatore non può che essere quella di prevedere specifiche sanzioni, quali l'inammissibilità delle liste, in caso non vengano rispettate tali norme, che dovrebbero attuare quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione;

impegna il Governo:

a prevedere ulteriori iniziative normative volte a prevedere che l'inosservanza delle norme in

tema di equilibrio di genere è punita con specifiche sanzioni, quali inammissibilità alla competizione elettorale della lista inadempiente.

G1.104

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, e reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e al decreto legislativo n. 533 del 1993;

l'articolo 51 della Costituzione tutela l'accesso alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza per entrambi i sessi;

nel testo in esame si tenta di dare attuazione a quanto stabilito a livello costituzionale sul punto; per garantire la parità di genere nella rappresentanza parlamentare, auspicabile sarebbe assicurare anche nella campagna elettorale condizioni di parità di accesso alla comunicazione politica radiotelevisiva,

impegna il Governo:

ad individuare ogni strumento utile al fine di garantire forme di parità di accesso alla comunicazione politica radiotelevisiva ai candidati di entrambi i sessi.

G1.105

[PEGORER](#), [SONEGO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [RICCHIUTI](#)

Precluso

Il Senato:

premessi che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

il testo ha derogato alle norme comuni per le liste rappresentative di minoranze linguistiche in forza all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1; comma 26, della legge in esame prevedendo, per il riparto dei seggi, «le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero: una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico e per singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77 del presente testo unico»;

analoga previsione è contenuta nell'articolo 2 del provvedimento, concernente le norme di elezione per il Senato della Repubblica;

tali disposizioni, quanto ai loro effetti rischiano di concentrare in un unico partito la

rappresentanza delle minoranze linguistiche;

sarebbe necessario un intervento su tali aspetti, prevedendo che la soglia fosse abbassata al 10 per cento prevedendo che sia sufficiente la proclamazione di un solo eletto in un collegio uninominale della circoscrizione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa, al fine di prevedere un intervento normativo che insista sui punti evidenziati in premessa, al fine di garantire una pur minima competizione democratica all'interno della circoscrizione, evitando che la rappresentanza delle minoranze linguistiche sia di fatto riservata in via esclusiva ad un unico partito.

G1.106

[GUERRA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

già in sede di testo base della Commissione affari costituzionali della Camera si prevedeva la possibilità di pluricandidature;

l'articolato pervenuto in Assemblea, dopo il lavoro della competente Commissione, ha anche aumentato tale possibilità; con ciò portando ad una potenziale percentuale dell'80 per cento di parlamentari «nominati»;

l'aumento del numero delle pluricandidature potrebbe evidentemente anche permettere un più facile aggiramento delle norme sulla parità di genere, con tutte le conseguenze quanto alla mancata attuazione effettiva di quanto previsto dall'articolo 51 della Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in premessa, al fine di valutare l'opportunità di intervenire, a modifica di quante si dispone in tema di pluricandidature nel testo, prevedendo la possibilità di candidatura in un solo collegio uninominale e, in caso di candidatura anche nei collegi plurinominali; che questa possa essere ammessa in riferimento solo ad un solo collegio plurinominale.

G1.107

[SCIBONA](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge A.S. 2941 concernente modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali;

premesso che:

il dispositivo in esame apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 anche in ordine ad operazioni e funzionamento dei seggi elettorali di sezione;

le leggi ed i decreti in materia di procedimento elettorale e delle operazioni degli uffici elettorali di sezione tendono a concentrare i tempi di votazione e a prevedere lo scrutinio a notte inoltrata, a seguito della chiusura della votazione, che nell'ultima tornata elettorale è stata alle ore 23.00;

considerato che:

i componenti degli uffici elettorali di sezione sono sottoposti ad un lavoro gravoso durante la votazione e a tarda sera, alla chiusura della stessa, potrebbero non avere la lucidità necessaria per la delicata operazione di scrutinio, con il rischio di commettere errori e dimenticanze;

impegna il Governo:

ad apportare modifiche, anche mediante decreto-legge, al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni atte a rimandare alle ore 9.00, del giorno successivo alle votazioni, le operazioni di scrutinio;

a incrementare la vigilanza atta alla custodia dei seggi elettorali e delle urne nel lasso di tempo che decorre dalla chiusura della votazione all'inizio delle operazioni di scrutinio, sia mediante l'estensione delle previsioni di legge e regolano la permanenza nei locali antistanti il seggio dei rappresentanti di lista e degli elettori della sezione, sia con l'ausilio del personale delle Forze Armate in aggiunta alla vigilanza ordinaria già prevista.

G1.108

[LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993; n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica.

le norme dettate dal provvedimento incidono a vario titolo sulle tematiche di cui agli articoli 48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione;

in particolare i commi 6, lettera *b)*, 8 e 14, lettera *a)*, dell'articolo 1 nel prevedere l'obbligo di deposito dello statuto ovvero di una dichiarazione attestante i requisiti di trasparenza da parte delle liste che partecipano alle elezioni politiche, a pena di una eventuale riconsiderazione delle liste stesse, intervengono sui diritti di cui all'articolo 49 della Costituzione;

il comma 10, lettera *e)* nel dettare disposizioni relative all'alternanza di genere in materia di candidature nei collegi uninominali e plurinominali interviene sui principi di cui all'articolo 51 della Costituzione,

impegna il Governo:

a valutare la portata degli effetti applicativi delle norme riportate in premessa, al fine di individuare ogni strumento utile per garantire la reale attuazione degli articoli 48, 49, 51, 56 e 58 della Costituzione.

G1.109

[BATTISTA](#), [LO MORO](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;

per quanto riguarda le modalità di espressione del voto, ciascun elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda, recante il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati - da due a quattro - nel collegio plurinominali;

il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominali. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del

candidato nel collegio uninominale, i voti sono comunque validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale; nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale. Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale;

L'articolo 59-*bis* specifica altresì che se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato del collegio uninominale e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale il voto è comunque valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno e un altro segno sulla lista di candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Se l'elettore traccia un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non è collegato, il voto è nullo. Resta in ogni caso fermo che ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni del testo unico, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto;

sono previste altresì nuove disposizioni che attengono alla fase dello spoglio delle schede del relativo scrutinio; le schede elettorali dovranno essere provviste di un tagliando anti-frode con indice progressivo alfanumerico,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative normative finalizzate ad estendere al personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali le disposizioni relative all'esercizio del diritto di voto nel comune in cui si trovano per causa di servizio previste per i militari delle Forze Armate nonché per gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

G1.110

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge A. S. 2941 concernente modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali;

premessi che:

risulta negata la possibilità di esprimere il proprio voto alle elezioni a nostri concittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che al momento delle votazioni risultino all'estero, imbarcati con regolare contratto di lavoro; si tratta, cioè, dei lavoratori marittimi che si trovano, per ragioni di lavoro, all'estero, lontano dalla sede dove esprimere il proprio voto e che, per questa ragione, vengono privati della possibilità di espressione costituzionalmente garantita;

a questi cittadini va garantita la partecipazione politica, un diritto costituzionale e un principio alla base di tutte le democrazie;

si tratta, secondo calcoli orientativi, di oltre 50 mila persone, che restano puntualmente escluse dalla possibilità di scegliere il proprio rappresentante politico al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, nonché al Parlamento europeo;

le leggi vigenti che regolano l'esercizio di voto prevedono che i naviganti fuori residenza per motivi d'imbarco, sono ammessi a votare, previa esibizione della tessera elettorale, in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano, seguendo una determinata procedura; questo, però, solo se essi si trovano sul territorio nazionale e in prossimità di sbarco sulla terraferma. Nessuna possibilità, invece, è data se

essi si trovano lontano dall'Italia;

le moderne tecnologie permettono, ormai, di garantire questo diritto alla base del nostro ordinamento, con un minimo o nullo sforzo economico e amministrativo;

si può provvedere a regolare tale possibilità per i lavoratori marittimi imbarcati all'estero consentendogli di votare sulla nave sulla quale si trovano, che diviene un «comune» seggio speciale, o di utilizzare gli uffici consolari legittimati, dunque «territorio italiano»;

si possono, all'occorrenza, sperimentare anche altri strumenti purché si garantisca, nel rispetto della Costituzione, il dovere-diritto della partecipazione al voto,
impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative anche normative per consentire, ai lavoratori marittimi italiani, residenti in Italia, iscritti alle liste elettorali, ma all'estero per ragioni di lavoro al momento delle elezioni, di esercitare il loro diritto-dovere alla partecipazione e all'espressione del voto anche attraverso modalità elettroniche.

G1.111

[PEGORER](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

la proposta di legge in esame non prevede un'adeguata disciplina per l'elezione della rappresentanza della circoscrizione elettorale all'estero;

sarebbe quindi auspicabile che la normativa elettorale per la Circoscrizione estero fosse uguale a quella delle altre Circoscrizioni italiane;

tale soluzione sarebbe efficace, oltre che dal punto di vista dell'adeguatezza e dell'omogeneità, anche in un'ottica di razionalizzazione dei costi e andrebbe, altresì, nella direzione di una maggiore trasparenza,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in materia al fine di rivedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la disciplina in materia elettorale per la Circoscrizione estero al fine di garantire una omogeneità rispetto alle modalità di voto per le Circoscrizioni italiane in una ottica di razionalizzazione dei costi e una maggiore trasparenza.

G1.112

[GRANAIOLA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

permesso che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

nell'intervento-normativa non sono state introdotte modalità per garantire il diritto di voto anche a chi si trovi fuori dalla zona di residenza, con conseguente compromissione del diritto di voto previsto e garantito dall'articolo 48 della Costituzione,

impegna il Governo:

a individuare modalità che consentano di esercitare il diritto di voto in piena aderenza al principio costituzionale sancito dall'articolo 48 della Costituzione, a chi si trova fuori del territorio di residenza, pur nell'ambito del territorio nazionale.

G1.113

[MIGLIAVACCA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),

[DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#),
[SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

fermo restando che si ritiene giusto che i partiti abbiano ovviamente un ruolo nell'individuazione delle regole e dei limiti dell'elettorato passivo, e dunque nell'elaborazione delle proposte da sottoporre ai cittadini, sarebbe auspicabile l'introduzione di una disciplina quanto alle elezioni primarie per la designazione dei candidati ai collegi uninominali;

sia il potere di scelta, sia il sistema di garanzie circa il corretto svolgimento delle operazioni elettorali dovrebbero essere posti al medesimo livello del procedimento elettorale vero e proprio, in quanto la scelta affidata alle elezioni primarie, nella selezione dei candidati, ha analoga importanza di quella affidata alle elezioni vere e proprie;

l'introduzione di una disciplina per le elezioni primarie potrebbe dare nuova linfa al circuito democratico e della rappresentanza,

impegna il Governo:

a valutare un intervento normativo volto a disciplinare le elezioni primarie cui ogni partito o movimento politico dovrebbe procedere per la designazione dei candidati ai collegi.

G1.114

[LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede liste di candidati predisposte senza obbligo di meccanismi di selezione partecipata previsti per legge;

tale lacuna, nel tradursi in una persistente mancata attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, non garantisce il metodo democratico in riferimento a tale aspetto della vita interna dei partiti,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di rivedere, attraverso ulteriori iniziative normative, la disciplina in materia elettorale quanto alla regolamentazione di meccanismi di selezione partecipata per la compilazione delle liste di candidati, in armonia con quanto previsto dall'articolo 49 della Costituzione.

G1.115

[CAMPANELLA](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

l'introduzione del voto elettronico rappresenterebbe un fatto di democrazia già adottato in diversi Paesi. Oltre che rispondere alle esigenze di innovazione che il Paese richiede e bloccare i reiterati brogli che i seggi e le schede classiche hanno sempre consentito, si potrà fare conto su risultati

definitivi di conteggio in tempo reale eliminando anche l'assoluta inaffidabilità degli *exit pool* oggetto di errori colossali;

i cittadini da un lato si astengono dalle consultazioni ai seggi, mentre rilevanti settori della popolazione partecipano a consultazioni via *internet*, segno di un desiderio di maggiore partecipazione alla vita pubblica del nostro Paese, che può essere utilmente assecondato mediante l'implementazione delle nuove tecnologie;

inoltre, il voto elettronico consentirebbe agli italiani che risiedono fuori dai confini nazionali di votare, se lo desiderano, in alternativa ai candidati della circoscrizione Estero, i candidati presentati nelle circoscrizioni in Italia nonché di partecipare alle consultazioni referendarie. Attualmente il diritto di voto per gli italiani all'estero è regolato dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero», che ha istituito la circoscrizione Estero. Con il voto diretto mediante sistema elettronico telematico gli italiani residenti all'estero potranno votare per l'elezione dei propri rappresentanti nell'ambito della circoscrizione Estero o, in alternativa, nell'ambito delle circoscrizioni in Italia, senza l'obbligo, di recarsi di persona nel seggio elettorale italiano se intendono votare per le elezioni politiche, per le europee o per i *referendum*,

in questo modo, considerando che il numero degli aventi diritto al voto appartenenti alle comunità italiane situate fuori confine è pari a circa 4 milioni di elettori, appare necessario, oltre che utile, equiparare il pieno diritto di voto di questi italiani residenti all'estero, favorendo così la loro partecipazione,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di adottare le opportune ulteriori iniziative normative, al fine di sperimentare l'utilizzo del voto elettronico nelle consultazioni elettorali europee, nazionali e locali, nonché in quelle referendarie.

G1.116

[GATTI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

la proposta di legge in esame parlamentare, reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica; il testo approvato dalla I Commissione al termine dell'esame in sede referente (A.C. 2352 A/R) delinea un sistema elettorale misto;

l'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria in cui è proclamato eletto il candidato più votato;

l'assegnazione dei restanti seggi avviene nell'ambito di collegi plurinominali con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere apposite iniziative, anche nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2018 di imminente presentazione alle Camere entro il prossimo 20 ottobre 2017, finalizzate a prevedere l'esenzione delle imposte di bollo e di registro da ogni spesa, tassa e diritto dovuta ai Pubblici uffici per il rilascio del certificato del casellario giudiziale o del certificato dei carichi pendenti richiesti da coloro che intendono candidarsi alle elezioni.

G1.117

[RICCHIUTI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#),
[DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, senza tuttavia prevedere nuove norme sull'ineleggibilità e incandidabilità che paiono ormai necessarie soprattutto in relazione al delicato tema del conflitto di interesse, considerati i forti limiti in termini di efficacia della normativa introdotta dalla legge n. 215 del 2004 (la cosiddetta «legge Frattini»);

in linea con quanto previsto sulla materia negli altri Paesi europei lungi dal vertere sulla mera incompatibilità, il tema non può che essere disciplinato *in primis* quanto ad una definizione precisa e puntuale circa cosa sia il conflitto di interessi, nonché i soggetti destinatari di una nuova disciplina che si auspica finalmente completa ed efficace. Non appare infatti congrua ed incisiva una regolamentazione della materia che non consideri, oltre ai titolari di cariche di Governo, i parlamentari, le *Authority*, nonché i titolari di cariche di governo regionali e locali (ivi compresi i componenti degli organi delle istituende città metropolitane);

sarebbe stata necessaria, accanto e prima di una rinnovata disciplina complessiva del tema, l'introduzione nella nostra Carta fondamentale di un espresso richiamo - al pari di altri Paesi europei, quali ad esempio la Francia e la Spagna - al principio in base al quale «a chiunque siano affidate funzioni pubbliche è fatto obbligo di operare nell'esclusiva cura degli interessi pubblici e in assenza di conflitti d'interessi», da introdurre all'articolo 54 della Costituzione che, come noto, tratta dei doveri dei cittadini cui siano affidate funzioni pubbliche,

impegna il Governo:

a favorire, nelle sedi opportune, l'esame delle proposte volte a conseguire l'obiettivo di una rinnovata disciplina del conflitto di interesse sia tramite una legge ordinaria, che tramite l'inserimento del principio, richiamato in premessa, nella nostra Carta costituzionale.

ARTICOLO 2 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 2.

Approvato con voto di fiducia

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato «decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533», il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. Il territorio nazionale, con eccezione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del Trentino-Alto Adige/Südtirol, è suddiviso in 109 collegi uninominali nell'ambito delle circoscrizioni regionali. Nella regione Molise è costituito un collegio uninominale. I restanti collegi uninominali sono ripartiti nelle altre regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione. In tali collegi uninominali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.

2-bis. Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, ai sensi dell'articolo 17.

2-ter. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, è determinato il numero complessivo di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione regionale nei collegi plurinominali, compresi i seggi spettanti ai collegi

uninominali».

2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, suddivise in collegi uninominali e in collegi plurinominali».

3. All'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. In ogni collegio plurinominali ciascuna lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati secondo un ordine numerico. Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominali e non può essere superiore al numero dei seggi assegnati al collegio plurinominali. In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a quattro; nei collegi plurinominali in cui è assegnato un solo seggio, la lista è composta da un solo candidato. A pena di inammissibilità, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali, i candidati sono collocati secondo un ordine alternato di genere.

4-*bis*. Nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. Nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello regionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio elettorale regionale assicura il rispetto di quanto previsto dal presente comma, in sede di verifica dei requisiti di cui all'articolo 22, primo comma, numeri 3), 4) e 5), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione regionale, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di presentazione, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Le schede hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico».

5. L'articolo 14 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 14. -- *I*. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominali. Il voto è valido a favore della lista e ai fini

dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

3. Si applica quanto previsto dagli articoli 59 e 59-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

6. Alla rubrica del titolo VI del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale».

7. L'articolo 16 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dai seguenti:

«Art. 16. -- *I*. L'Ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni previste dall'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

- a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nei collegi uninominali; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale in conformità ai risultati accertati;
- b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;
- c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi. Nella ripartizione dei voti espressi in favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione, l'Ufficio esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute nei collegi uninominali dove questa abbia presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
- d) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;
- e) determina la cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista per il totale dei voti validi del rispettivo collegio plurinominale, moltiplicato per cento;
- f) determina la cifra elettorale regionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio plurinominale della lista stessa;
- g) determina la cifra elettorale percentuale di ciascun candidato nel collegio uninominale. Tale cifra è data dal quoziente risultante dalla divisione della cifra elettorale individuale di ciascun candidato per il totale dei voti validi del rispettivo collegio uninominale, moltiplicato per cento;
- h) determina, per ciascuna lista, la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali della regione non proclamati eletti, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali. A parità di cifre individuali percentuali, prevale il più giovane di età. In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento;

- i)* determina il totale dei voti validi della regione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
- l)* comunica all'Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale regionale di ciascuna lista nonché il totale dei voti validi della regione».
- «Art. 16-*bis*. -- *l.* L'Ufficio elettorale centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici elettorali regionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
- a)* determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali conseguite nelle singole regioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;
- b)* determina il totale nazionale dei voti validi. Esso è dato dalla somma delle cifre elettorali regionali di tutte le liste;
- c)* determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate tra loro in coalizione. Non concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione i voti espressi a favore delle liste collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi inferiore all'1 per cento del totale, tranne il caso in cui tali liste abbiano conseguito almeno in una regione un numero di voti validi pari almeno al 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;
- d)* determina la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali regionali delle liste collegate tra loro in coalizione, individuate ai sensi dell'ultimo periodo della lettera *c)*;
- e)* individua quindi:
- 1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale, il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16;
- 2) le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, e le singole liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione, nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1), rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 16;
- f)* comunica agli Uffici elettorali regionali, a mezzo di estratto del verbale, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera *e)*, numeri 1) e 2)».
8. L'articolo 17 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:
- «Art. 17. -- *l.* L'Ufficio elettorale regionale procede all'assegnazione dei seggi spettanti nei collegi plurinominali della regione alle liste singole e alle coalizioni di liste individuate dall'Ufficio elettorale centrale nazionale ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e)*, numeri 1) e 2), e incluse nell'elenco di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *f)*. A tale fine l'Ufficio procede alle seguenti operazioni:

- a)* divide il totale delle cifre elettorali regionali delle coalizioni di liste di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *e*), numero 1), e delle singole liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi o che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione e delle singole liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16, per il numero di seggi da attribuire nei collegi plurinominali della regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
- b)* procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché fra le liste collegate che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione, nonché fra le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno due collegi uninominali della regione ai sensi dell'articolo 16. A tale fine, divide la somma delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi individuato ai sensi della lettera *a*). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;
- c)* nelle regioni ripartite in più collegi plurinominali, procede quindi alla distribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi assegnati alle liste. A tale fine, per ciascun collegio plurinominale divide la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste alle quali devono essere assegnati seggi per il numero dei seggi da attribuire nel collegio plurinominale, ottenendo così il quoziente elettorale di collegio. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per il quoziente elettorale di collegio, ottenendo così il quoziente di attribuzione. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle liste che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale di collegio; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi plurinominali a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere *a*) e *b*). In caso negativo, determina la lista che ha il maggior numero di seggi eccedentari e, a parità di essi, la lista che tra queste ha ottenuto il seggio eccedentario con la minore parte decimale del quoziente; sottrae quindi il seggio a tale lista nel collegio in cui è stato ottenuto con la minore parte decimale dei quozienti di attribuzione e lo assegna alla lista deficitaria che ha il maggior numero di seggi deficitari e, a parità di essi, alla lista che tra queste ha la maggiore parte decimale del quoziente che non ha dato luogo all'assegnazione di seggio; il seggio è assegnato alla lista deficitaria nel collegio

plurinominale in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata; ripete quindi, in successione, tali operazioni sino alla assegnazione di tutti i seggi eccedentari alle liste deficitarie».

9. L'articolo 17-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 17-*bis*. -- *I*. Al termine delle operazioni di cui agli articoli precedenti, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si applica l'articolo 84 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7.

3. Nel caso di elezione in più collegi si applica quanto previsto dall'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

10. L'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. -- *I*. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio uninominale si procede ad elezioni suppletive per cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 21-*ter*.

2. Nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominale si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

11. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol».

12. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, la lettera *b*) è abrogata.

13. L'articolo 21-*bis* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.

14. All'articolo 21-*ter* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, il comma 7 è abrogato.

15. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 4 alla presente legge.

[Allegato 4 \(in formato PDF\)](#)

EMENDAMENTI

2.1

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e del Trentino-Alto Adige/Südtirol».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è abrogato.»;

dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«12-*bis*. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, le parole: "e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige" sono soppresse».

2.200

[CHITI](#), [MICHELONI](#), [MUCCHETTI](#), [TOCCI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «2», sostituire il numero «109», con il seguente: «153».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, lettera a), sostituire il numero «109», con il seguente:

«153».

2.3

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#),
[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 1, capoverso «comma 2-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «e alle coalizioni di liste».

Conseguentemente:

al comma 3, lettera c), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «a coalizione di liste»;

al comma 4, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «alle coalizioni e alle liste non collegate» con le seguenti: «alle liste»;

al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 2, sopprimere il secondo periodo;

al comma 7, capoverso, «Art. 16», comma 1, lettera c) secondo periodo, sopprimere le parole da: «collegati a più liste» fino alla fine della lettera;

al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sopprimere le lettere c), d) e il numero 1) della lettera e);

al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), numero 2), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «le singole liste non collegate» con le seguenti: «le liste»;

al capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «e delle coalizioni di liste»;

al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1 alla lettera a), sopprimere le parole da:

"coalizione di liste di cui all'articolo 16-bis", fina a: "delle singole" sopprimere le parole: "coalizione di liste a singola" sopprimere le parole: "coalizioni di liste a singole";

sopprimere la lettera b);

all'allegata 4, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), sostituire la Tabella A con la seguente:

2.201

[DE PIN](#)

Precluso

Al comma 3, lettera a), sostituire il capoverso «2», con il seguente:

«2. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale, non deve più essere sottoscritta dagli elettori».

2.202

[BERTACCO](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), capoverso «4-bis.», primo periodo, sostituire le parole: «della regione» con le seguenti: «a livello nazionale», e nel secondo periodo sostituire le parole: «a livello regionale» con le seguenti: «a livello nazionale».

2.4

[FUCKSIA](#)

Precluso

Al comma 3, lettera c), punto 4-bis), sopprimere le parole: «in misura superiore al 60 per cento» e sostituirle con le seguenti: «in misura superiore al 50 per cento».

2.5

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#),
[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «esprime» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «può esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda

un segno, comunque apposto, su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quella lista. Può altresì esprimere un voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il nominativo di un candidato nel collegio uninominale e il voto è valido esclusivamente a favore di quest'ultimo».

Conseguentemente, al comma 1, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), secondo periodo, sopprimere le parole da: «e dai voti espressi» fino alla fine della lettera.

2.6

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 5, capoverso «Art. 14», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «contrassegno della lista» fino alla fine del comma con le seguenti: «nominativa del candidato nel collegio uninominale ovvero sul rettangolo contenente il contrassegno della lista, potendo altresì esprimere un voto di preferenza per i candidati della stessa».

Conseguentemente:

al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio plurinominale. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi di preferenza a lui attribuiti, nelle singole sezioni elettorali del collegio, come da scheda riportata in allegato»;

al comma 8, capoverso «Art. 17», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti in ciascun collegio, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima in ragione del numero di preferenze ottenute per ciascun candidato in ordine decrescente»;

all'allegato 4, di cui all'articolo 2, comma 4, sostituire la Tabella A. con la seguente:

2.7

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), sostituire le parole: «del collegio uninominale e dai voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali» con le seguenti: «dei collegi uninominali in cui non sia risultato eletto un candidato collegato alla lista inclusi nel collegio plurinominale e dai voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali che non siano risultati eletti».

2.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le cifre così ottenute, tuttavia, subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, della cifra di scorporo, pari al quoziente intero ottenuto dividendo il numero di voti conseguito dal candidato nel collegio uninominale vincente per il numero dei seggi complessivamente assegnati nel territorio del collegio plurinominale e moltiplicato per il numero dei collegi uninominali che lo compongono. Nel caso di collegamento in coalizione, la cifra di scorporo è sottratta pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste nella coalizione nel collegio uninominale ammesse alla ripartizione dei seggi per la cifra di scorporo, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna di tali liste per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a

ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*».

2.9

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art. 16», comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) le cifre ottenute ai sensi della lettera c) subiscono la sottrazione, per ciascun collegio uninominale nel quale abbia vinto un candidato collegato alla lista, di un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, incrementato di uno. Nel caso di collegamento in coalizione, tale numero di voti è sottratto pro quota a ciascuna delle liste collegate nel collegio uninominale sulla base delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero di voti, incrementato di uno, espressi a favore dal candidato nel collegio uninominale non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti, ottenendo il quoziente di scorporo. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei voti da sottrarre a ciascuna lista; nella ripartizione dei voti da sottrarre esclude dal computo i voti espressi in favore della lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute dove questa ha presentato proprie candidature ai sensi dell'articolo 18-*bis*, comma 1-*bis*».

2.10

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

*Al comma 7, capoverso «Art.16-*bis*», comma 1, lettera c), sostituire il terzo periodo con il seguente:*

«Concorrono alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione unicamente i voti espressi a favore delle liste collegate di cui alla lettera e)».

2.11

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

*Al comma 7, capoverso «Art.16-*bis*», lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: «all'1 per cento», con le seguenti: «al 5 per cento».*

2.12

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

*Al comma 7, capoverso «Art.16-*bis*», comma 1, lettera c), terzo periodo, sostituire le parole: «all'1 per cento», con le seguenti: «al 3 per cento».*

2.13

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTTO](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

*Al comma 7, capoverso «Art.16-*bis*», comma 1, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero», fino alla fine della lettera.*

Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera e):

al numero 1) sopprimere le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa», fino alla fine del numero.

al numero 2) sopprimere le parole da: «nonché le liste non collegate», fino alla fine del

numero.

2.203

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera c), terzo periodo sopprimere le parole da: «ovvero, per le liste collegate rappresentative di minoranza linguistiche riconosciute: fino alla fine della lettera;*

2) *alla lettera e), numero 1) sopprimere le parole da: «ovvero, una lista collegata rappresentativa di minoranze*

linguistiche riconosciute» fino alla fine del numero 1 e al numero 2), sopprimere le parole da: «nonché le liste non collegate» fino alla fine del numero.

2.204

[DE PIN](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», sostituire la letterae), con la seguente:

«e) Le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che comprendano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno l'1 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attribuzione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 10 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima».

2.205

[AMIDEI](#)

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», comma 1, lettera e), ai numeri 1) e 2) sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».*

2) *al comma 8, capoverso «Art. 17», alle lettere a) e b) sostituire le parole: «sul piano nazionale almeno il 3 per cento» con le seguenti: «in almeno 3 regioni il 3 per cento».*

2.14

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#),
[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera e), numero 1), sostituire le parole: «3-per cento», con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

2.15

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#),
[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera e), numero 1) sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2) sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

2.16

[BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DI MAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) nell'ambito di ciascuna coalizione di liste, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi, la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguita sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi».

2) *Alla lettera f), le parole: «ai sensi delle lettere e), numeri 1) e 2)», sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi delle lettere e), numeri 1), 1-bis) e 2)».*

2.206

[DE PIN](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art. 16-bis», lettera e), al punto 2, sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «1 per cento» e le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

2.17

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art.16-bis», comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

2.207

[DE PIN](#)

Precluso

Al comma 7, capoverso «Art. 17», comma 1, lettera a), sostituire le parole: «almeno il 3 per cento» con le seguenti: «almeno l'1 per cento» e le parole: «almeno il 20 per cento», con le seguenti: «almeno il 10 per cento».

2.18

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 8, capoverso «Art. 17», comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: «A tale fine», con le seguenti: «Nel calcolare la cifra elettorale di coalizione, con riguardo alle liste rappresentative delle minoranze linguistiche, considera i voti espressi a favore di tali liste nei soli collegi uninominali ove le stesse non abbiano presentati candidati separatamente. Ai fini del primo e del secondo periodo».

2.20

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 13.

2.21

[CRIMI](#), [MORRA](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Sopprimere il comma 14.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:

"Art. 119-bis.

1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata quale tetto massimo la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, Tabella allegato B, sono aggiunte in fine le parole: "rilascio di certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti per uso elettorale"».

2.0.2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 119, è aggiunto il seguente:

"Art. 119-bis.

1. Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale o il certificato dei carichi pendenti siano richiesti da coloro che intendono candidarsi a elezioni per le quali siano stati convocati i comizi elettorali dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di tali certificati sia finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, queste sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa e diritto dovuti ai pubblici uffici"».

2.0.3

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La richiesta di certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti da parte di partiti, movimenti e gruppi politici inerenti ai candidati o alla formazione delle liste elettorali è esente dal pagamento dell'imposta di bollo in modo assoluto».

2.0.4

[GRANAIOLO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Parità di genere nella circoscrizione Estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A pena di inammissibilità della lista, i candidati sono collocati in lista secondo un ordine alternato di genere;
- b) all'articolo 11, comma 3, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "In caso di espressione della seconda preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso dal primo a pena di nullità della seconda preferenza"».

ARTICOLO 3 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 3.

Approvato con voto di fiducia

(Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali)

1. Per l'elezione della Camera dei deputati, il Governo è delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) fatto salvo quanto stabilito per la circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, nelle restanti circoscrizioni del territorio nazionale per l'elezione della Camera dei deputati sono costituiti 231 collegi uninominali. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise sono costituiti, rispettivamente, sei e due collegi uninominali come territorialmente definiti dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica; tra le altre circoscrizioni del territorio nazionale, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge, i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;
- b) con esclusione della circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, in ciascuna delle altre circoscrizioni del territorio nazionale sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna circoscrizione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinomiale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera a), sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio; al Molise è assegnato un seggio da attribuire con metodo proporzionale ai sensi degli articoli 83 e 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Ciascun collegio uninominale della circoscrizione è compreso in un collegio plurinomiale. Nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/Südtirol, Umbria, Molise e Basilicata è costituito un unico collegio plurinomiale comprensivo di tutti i collegi uninominali della circoscrizione;
- c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
- d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti

economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993;

e) nella circoscrizione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Il Governo è delegato a determinare, con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, i collegi uninominali e i collegi plurinominali ai fini dell'elezione del Senato della Repubblica, nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fatto salvo quanto stabilito per le circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol, nelle restanti regioni del territorio nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica sono costituiti 109 collegi uninominali. Il territorio della regione Molise è costituito in un unico collegio uninominale. Nelle altre regioni i collegi uninominali sono ripartiti in numero proporzionale alla rispettiva popolazione determinata sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, come riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica;

b) con esclusione delle regioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Molise, in ciascuna delle restanti regioni sono costituiti collegi plurinominali formati dall'aggregazione di collegi uninominali contigui; il numero dei collegi plurinominali costituiti in ciascuna regione e il territorio di ciascuno di essi sono determinati in modo che in ciascun collegio plurinomiale, sulla base della popolazione residente calcolata ai sensi della lettera *a)*, sia assegnato un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a due e non superiore a otto, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero dei collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio. Ciascun collegio uninominale della regione è compreso in un collegio plurinomiale;

c) la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale può scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

d) nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

e) nella regione Friuli Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Ai fini della predisposizione dello schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la

presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Lo schema del decreto legislativo di cui ai commi 1 e 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione. Qualora il decreto legislativo non sia conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare alle Camere una relazione contenente adeguata motivazione.

5. In caso di mancata espressione del parere di cui al comma 4 nel termine previsto, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

6. Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della commissione nominata ai sensi del comma 3. La commissione, in relazione alle risultanze del censimento generale della popolazione, formula indicazioni per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce al Governo. Per la revisione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali il Governo presenta un disegno di legge alle Camere.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali, sono definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

3.1

[GOTOR](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «trenta», con la seguente: «quarantacinque».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «quindici», con la seguente: «Venticinque».

3.200

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: «Trentino-Alto Adige/Südtirol» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Al fine di tutelare la specificità delle minoranze linguistiche, nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono costituiti tre collegi plurinominali».

Conseguentemente: «modificare la Tabella A di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge».

3.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: «Trentino-Alto Adige/Südtirol», e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono costituiti tre collegi plurinominali».

Conseguentemente: modificare la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituita dalla presente legge.

3.3

[FORNARO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

3.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «20 per cento in eccesso o in difetto», con le seguenti: «10 per cento in eccesso o in difetto».

3.5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 1) lettera c), sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere infine le parole: «o al massimo del 15 per cento quando si tratti di salvaguardare l'unità dei territori comunali da includere in un collegio».

3.6

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «caratteristiche storico-culturali», inserire le seguenti: «la eventuale presenza di minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione».

Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.

3.7

[GOTOR](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «nove».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: «svolgere», aggiungere le seguenti: «nominati rispettivamente per tre unità dal Presidente della Camera dei deputati, tre unità dal Presidente del Senato e tre unità dal Ministro dell'interno».

3.8

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 3, dopo la parola: «svolgere» inserire le seguenti: «, nominati d'intesa dai Presidenti di Camera e Senato, nell'ambito di un elenco di venti soggetti indicati dalle Commissioni parlamentari competenti per materia;».

3.9

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «per l'espressione» fino alla fine del comma con le

seguenti: «entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per l'espressione dei pareri, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema. Lo schema è assegnato ad una Commissione parlamentare appositamente istituita, ai soli fini e per la durata dell'esame del suddetto schema; composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro».

3.10

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «per l'espressione» *fino alla fine del periodo con le seguenti*: «entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro venti giorni dalla trasmissione di ciascuno schema a maggioranza dei due terzi».

3.11

[DE.PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE.CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Le liste di candidati in ogni circoscrizione elettorale sono pubblicate in modalità digitale, a richiesta dei partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, sul sito del Ministero dell'interno, in apposita sezione in evidenza sulla homepage, nonché eventualmente sul sito degli stessi partiti o gruppi politici organizzati che le hanno presentate, al fine di garantire la sottoscrizione in modalità anche digitale agli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio, avvalendosi del diritto di utilizzare il sistema per la gestione dell'identità digitale, della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

8. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo è delegato a dare attuazione, altresì, a quanto previsto dal comma 7».

3.12

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Le sottoscrizioni delle liste finalizzate alla presentazione delle candidature per le elezioni della Camera e del Senato possono essere raccolte anche in forma digitale, a tal fine utilizzando la firma digitale, ai sensi degli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'Interno, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

G3.100

[SONEGO](#), [PEGORER](#), [LO.MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [RICCHIUTI](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame, recante norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia, prevede ovviamente riferimenti a

zone del nostro Paese ove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute;

per le peculiarità riconosciute a tali minoranze, appare necessario tutelarne e favorirne l'accesso alla rappresentanza;

in particolare, nell'individuazione dei collegi, ai sensi della delega prevista dall'articolo 3 del testo, sarebbe necessario che la relativa delimitazione ne favorisse la rappresentanza,

impegna il Governo:

a tenere in debita considerazione, nell'individuazione dei collegi ove siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'esigenza di favorirne l'accesso alla rappresentanza.

G3.101

[FORNARO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

nell'ambito del provvedimento in esame, la determinazione dei collegi uninominali, così come quella dei collegi plurinominali, è rimessa ad una delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, previo parere parlamentare, sulla base dei criteri e dei principi direttivi previsti all'articolo 3;

è la legge a stabilire che in Trentino-Alto Adige e in Molise sono costituiti, rispettivamente, 6 e 2 collegi uninominali, individuati nella Tabella A.1 allegata al testo unico per l'elezione della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957);

in particolare, viene previsto che la popolazione di ciascun collegio uninominale e di ciascun collegio plurinomiale possa scostarsi dalla media della popolazione, rispettivamente, dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;

nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto dei sistemi locali e delle unità amministrative su cui insistono, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più la ripartizione del territorio nazionale in collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal decreto-legislativo n. 535 del 1993 (determinazione dei collegi per il Senato in attuazione della legge n. 276 del 1993) la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n. 535 del 1993,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di assumere ogni iniziativa normativa volta a ridurre il margine di scostamento previste per la definizione dei collegi dal 20 per cento al 10 per cento.

G3.102

[CASSON](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento approvato all'Aula della Camera, e sul quale il Governo ha deciso di porre la fiducia, non consentendo quindi all'Aula di poter esaminare il testo, prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista. Il voto viene espresso su una sola scheda ed è vietato il voto disgiunto, ovvero la possibilità di votare un candidato nel collegio uninominale e una lista a lui non collegata nella parte proporzionale. Peraltro, nei singoli collegi plurinominali le liste sono bloccate e questo non consentirà all'elettore di poter scegliere il proprio rappresentante in Parlamento;

l'articolo 3, prevede una delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali, sulla base di alcuni principi e criteri direttivi;

all'interno del citato articolo 3, il comma 1 prevede l'emanazione entro sei mesi, di un decreto interministeriale che dovrà definire le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare iniziative normative per prevedere un periodo di tempo più breve per l'emanazione del decreto interministeriale di cui in premessa.

G3.103

[PEGORER](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;

il comma 3 dell'articolo 3 dispone che, ai fini della predisposizione degli schemi di decreto legislativo di cui alla delega prevista dal medesimo articolo, il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'istituto nazionale di statistica e da 10 esperti in materia attinente ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere, senza indicare il soggetto competente alla nomina e il relativo atto; il comma 6 si limita a disporre che «Il Governo aggiorna con cadenza triennale la composizione della Commissione nominata ai sensi del comma 3»;

considerata la rilevanza del compito che la commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3 sarà chiamata a svolgere sotto il profilo della consulenza tecnica, sarebbe opportuno individuare quanto meno il soggetto competente alla nomina dei componenti;

tale tema è stato posto in rilievo anche in una delle osservazioni formulate dal Comitato per la legislazione nel proprio parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali,

impegna il Governo:

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa, per adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere l'individuazione del soggetto o dei soggetti competenti alla nomina dei componenti la commissione di cui all'articolo 3, comma 3, del provvedimento in esame.

G3.104

[BUBBICO](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),

[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'articolo 3 reca una delega al Governo - da esercitare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge - per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali della Camera e del Senato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (da esprimere entro 15 giorni dalla trasmissione dello schema di decreto);

con riferimento al comma 5 di tale articolo si esprime perplessità sulla possibilità che la Commissione di cui all'articolo 3, comma 5, della quale il Governo si avvarrà ai fini, della predisposizione dello schema di decreto legislativo per la rideterminazione dei collegi uninominali, possa svolgere la propria attività senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Appare dubbio, infatti, che vi possano essere esperti disposti a farne parte senza ricevere nemmeno un rimborso delle spese effettivamente sostenute;

considerato l'articolo 3, al comma 9, prevede espressamente che «All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di assumere ogni iniziativa volta a garantire che effettivamente la Commissione svolga la sua attività senza oneri per il bilancio dello Stato e risulti composta esclusivamente da dipendenti pubblici che svolgeranno tale funzione nell'ambito della propria attività lavorativa.

G3.105

[BATTISTA](#), [LO MORO](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica;

in particolare, l'articolo 3 del provvedimento dispone che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali siano definite le modalità per consentire in via sperimentale la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale e della firma elettronica qualificata. Sullo schema del decreto è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di quarantacinque giorni,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa per assumere ogni iniziativa volta a velocizzare i tempi entro i quali siano definite le modalità per consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste in occasione di consultazioni elettorali nelle modalità descritte in premessa, ma anche mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#),

[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti all'anagrafe di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470";

b) dopo le parole: "dalla presente legge" sono inserite le seguenti: ", previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa, con le modalità di cui all'articolo 4,".

2. L'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono abrogati.

3. Dopo l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

"Art. 1-bis.

1. Gli elettori di cui all'articolo 1 votano per corrispondenza con le modalità indicate dall'articolo 12. Coloro che non hanno esercitato l'opzione, esercitano il diritto di voto in Italia, votando rispettivamente nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale del comune di ultima residenza in Italia e nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti".

Art. 3-ter.

1. L'articolo 2 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è abrogato.

Art. 3-quater.

1. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. L'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1, viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica rispettivamente al comune di ultima residenza in Italia e al comune della sezione elettorale in cui sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 11 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 15 della legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.

2. Gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, che risiedano a una distanza superiore a 50 chilometri dalle sedi diplomatiche o consolari, oppure che siano impossibilitati a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per comprovati motivi di salute, unitamente all'opzione di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1, possono chiedere l'invio del plico di cui all'articolo 12 a domicilio.

3. Alle domande sono allegati, oltre a un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente, nelle ipotesi di cui al comma 1, e la documentazione comprovante l'impossibilità a recarsi presso le rappresentanze diplomatiche o consolari per motivi di salute, nelle ipotesi di cui al comma 2.

4. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 1-bis, comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo ovvero comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

5. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla

formazione, conservazione e revisione, relativamente a ogni votazione, dell'elenco elettorale degli aventi diritto di voto all'estero, costituito dal registro elettorale degli elettori residenti all'estero e dal registro elettorale degli elettori domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia".

Art. 3-quinquies.

1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "consegna" è sostituita dalle seguenti: "trasmette per via telematica";

b) al comma 2, le parole: "da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati," e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Ai cittadini residenti all'estero è consegnata una busta indirizzata all'ufficio centrale per la circoscrizione estero; ai cittadini domiciliati temporaneamente all'estero è consegnata una busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza";

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al comma 2. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge è il funzionario della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, di grado più elevato dopo il capo della rappresentanza stessa";

d) al comma 3:

1) al primo periodo, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "venti", le parole: "che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 2", le parole: "contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2" e le parole: "il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6" sono soppresse;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 3, gli elettori si presentano alla sede diplomatica o consolare, muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari, prima di consegnare il plico all'elettore, ne accertano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e verificano quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 5 dell'articolo 4; in caso affermativo, appongono il visto sul tagliando del certificato elettorale. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che l'inserisce nell'apposita urna sigillata, avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-bis. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento";

f) al comma 7:

1) al primo periodo, le parole: "senza ritardo" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il sesto

giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia", le parole: "comunque pervenute" sono sostituite dalle seguenti: "consegnate ai sensi dei commi 5 e 6 nonché quelle pervenute ai sensi del comma 3", le parole: "del giovedì" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ottavo giorno" e le parole: "unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono soppresse;

2) al secondo periodo, dopo le parole: "e con valigia diplomatica" sono inserite le seguenti: ", avendo cura di tenere separati i voti espressi dai cittadini residenti all'estero di cui all'articolo 1, da quelli dei cittadini temporaneamente residenti all'estero di cui all'articolo 1-*bis*".

Art. 3-sexies.

1. All'articolo 13 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo le parole: "Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito da sei sedi, una per ciascuna ripartizione prevista dall'articolo 6, in ciascuna delle quali è costituito un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1";

2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 7 dell'articolo 12, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 1, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che hanno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il Ministero dell'interno individua in Roma le strutture idonee a ospitare le sei sedi di cui al comma 1 presso le quali sono allestiti i seggi elettorali per la circoscrizione Estero".

Art. 3-septies.

1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "al comma 1 dell'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 5 dell'articolo 4";

b) al comma 3, lettera c), numero 1), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e verifica che il certificato elettorale sia munito del visto di cui all'articolo 12, comma 6. In tale ultima ipotesi i componenti del seggio elettorale sono esentati dal procedere all'operazione di cui al numero 2)".

Art. 3-octies.

1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia».

3.0.2

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 53 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono inseriti f seguenti:

"Art. 53-bis.

1. I cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero, votano dall'estero, per l'elezione della Camera dei deputati, previa opzione da esercitare, per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

2. Ai fini della presente legge sono cittadini italiani domiciliati temporaneamente all'estero gli elettori che si trovano all'estero per un periodo compreso tra uno e dodici mesi nonché i loro familiari conviventi.

3. L'opzione di cui al comma 1 viene esercitata mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo posta elettronica al comune della sezione elettorale in cui gli elettori sono iscritti, a partire dal giorno della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni precedenti la data stabilita per le votazioni in Italia.

4. Alla domanda sono allegati, oltre ad un valido documento d'identità, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio all'estero nonché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente.

5. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette per via telematica, al Ministero dell'interno, non appena possibile e comunque entro i 2 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 1, i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto all'estero di cui al comma 1. Agli aventi diritto al voto il comune trasmette, per via telematica, attestazione che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo o, viceversa, comunicazione della presenza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo.

6. La direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno provvede alla formazione, conservazione e revisione, relativamente ad ogni votazione, del registro elettorale degli aventi diritto domiciliati temporaneamente all'estero e lo trasmette, per via telematica, al Ministero degli affari esteri entro il ventiseiesimo giorno precedente la data delle elezioni in Italia.

7. Il Ministero dell'interno trasmette per via telematica, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

8. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale consistente in un plico che contiene il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta affrancata indirizzata al seggio della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza, nonché un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati.

Art. 53-ter.

1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.

2. Gli uffici consolari predispongono, nella sede diplomatica o consolare, uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico di cui al precedente articolo. In ogni rappresentanza diplomatica o consolare viene individuato il responsabile del corretto svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, nel funzionario più elevato in grado della carriera diplomatica in servizio presso la rappresentanza, immediatamente successivo in grado al capo della rappresentanza stessa.

3. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento ed un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

4. Gli elettori si presentano nella sede diplomatica o consolare muniti di documento di riconoscimento, tra il quattordicesimo ed il dodicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. I responsabili degli uffici consolari prima di consegnare il plico all'elettore, ne verificano l'identità confrontando il documento di riconoscimento con il certificato elettorale contenuto nel plico e quindi se il nominativo dell'elettore sia incluso nell'elenco previsto dal comma 6 dell'articolo 53-bis; in tali ipotesi appongono apposito visto sul tagliando del certificato elettorale.

5. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla: la busta, la introduce nella busta esterna, unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale, comprovante l'esercizio del diritto di voto, e la consegna all'ufficio consolare che la inserisce nell'apposita urna sigillata.

6. I responsabili degli uffici consolari inviano all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, non oltre il sesto giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia, con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica, le buste consegnate ai sensi del comma 5.

7. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il giorno della ricezione delle buste spedite ai sensi del comma 6, invia le buste degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 53-bis, ai rispettivi seggi della circoscrizione elettorale del comune di appartenenza dell'elettore sul territorio nazionale, che hanno il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti ai sensi della presente legge".

2. Per l'elezione del Senato della Repubblica si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 53-bis e 53-ter del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come introdotti dalla presente legge».

3.0.3

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati)

1. Dopo l'articolo 53 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1987, n. 361, sono inseriti i seguenti:

"Art. 53-bis.

1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in che studiano o lavorano. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda cui sono allegati, oltre a un documento di identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.

2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette tempestivamente, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente la lista degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.

3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.

Art. 53-ter.

1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.

2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.

4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.

5. Il presidente della sezione elettorale del Tribunale trasmette a ciascun comune, entro il

quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono pervenire alle sezioni elettorali, aperte, alla presenza dei componenti della sezione elettorale; dal presidente; il quale estrae la scheda, la vidima e la inserisce nell'urna.

6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di trasmissione di cui al comma 5 atte a garantirne la segretezza e la tempestività.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 710.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della Missione 'Fondi da ripartire dello stato di previsione', del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

3.0.4

QUAGLIARIELLO

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 2, le parole: "per corrispondenza" sono sostituite dalle seguenti: "presso apposite sedi distribuite sul territorio, individuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari dell'Italia nell'ambito delle rispettive circoscrizioni";
- b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "per corrispondenza", sono soppresse;
- c) all'articolo 4-bis, commi 1, 3 e 4, le parole: "per corrispondenza", sono soppresse;
- d) all'articolo 12:
 - 1) al comma 3, le parole: "per corrispondenza", sono soppresse, e le parole: "la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante", sono sostituite dalla seguente: "e";
 - 2) al comma 4, il primo periodo è soppresso;
 - 3) al comma 5, le parole: "e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo" sono soppresse;
 - 4) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. L'elettore può esprimere il proprio voto non oltre le ore 16, secondo l'ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia";
 - 5) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. I responsabili degli uffici consolari inviano senza ritardo all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le schede elettorali, unitamente agli elenchi degli elettori ammessi al voto ai sensi della presente legge. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica";
 - 6) il comma 8 è abrogato;
- e) all'articolo 13, comma 1, le parole: "per corrispondenza" sono soppresse;
- f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: "Art. 14. - I. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.
- g) all'articolo 20, comma 1-bis, le parole: "per corrispondenza" sono soppresse.

2. Insieme al plico contenente le schede elettorali trasmesse dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica degli elenchi di cui all'articolo 12, comma 7, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di scrutinio. Alle operazioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione delle schede si applicano le disposizioni previste dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge".

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 assicurando che sia esercitato, sotto la responsabilità dei funzionari addetti ai consolati della Repubblica, nei seggi istituiti presso i consolati della Repubblica, negli istituti italiani di cultura e in altre sedi stabilite dai consolati che rispondano a criteri di segretezza e sicurezza, nonché nelle sedi locali messe a disposizione dagli Stati esteri sulla base di apposite convenzioni».

3.0.5

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire l'esercizio del voto in Italia dei cittadini lavoratori marittimi che si trovano per motivi di lavoro imbarcati su nave)

1. In occasione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori lavoratori marittimi che, per motivi di lavoro, si trovino imbarcati presso una nave, possono votare presso il seggio elettorale costituito dal comandante della nave o da chi lo sostituisce, con funzioni di presidente, e due ufficiali o sottufficiali, con funzioni di segretari.

2. Il lavoratore marittimo che per motivi di lavoro è imbarcato può chiedere di esercitare il loro diritto di voto durante la navigazione attraverso sistema elettronico *On-Line*. A tal proposito utilizzerà le stesse chiavi di accesso in uso per Fisco *On-Line*, servizi telematizzati dell'INPS ovvero tramite credenziali SPID.

3. La richiesta di esercizio di cui al comma precedente avviene mediante la presentazione di apposita opzione, inviata tramite apposita funzione *on-line*, diversamente può essere redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, che deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali. La richiesta è revocabile entro il medesimo termine ed è valida per un'unica consultazione. Essa deve contenere l'indicazione del luogo presso il quale gli elettori interessati svolgono la propria attività di lavoro, studio o le cure mediche, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La comunicazione di opzione inviata tramite apposita funzione *on-line* viene trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno, nel caso di opzione espressa su carta libera ricevuta la comunicazione di opzione di cui al comma x, il comune trasmette immediatamente in via informatica al Ministero dell'interno le generalità e l'indirizzo degli elettori che hanno esercitato l'opzione di cui al comma x, annotandola sulle liste sezionali. Entro il trentesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno inserisce i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto con le modalità e nelle circoscrizioni elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

5. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i ministeri dell'interno di concerto con quello della semplificazione amministrativa e sentito il Garante della Privacy stabiliscono le modalità di votazione *on line*.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 15 milioni, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.0.6

[PUGLIA](#), [CRIMI](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni per favorire l'esercizio del voto in Italia dei cittadini lavoratori marittimi che si trovano per motivi di lavoro imbarcati su nave)

1. Dopo l'articolo 50 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

"Art. 50-bis.

1. In occasione delle elezioni politiche e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, in sostituzione del sistema di cui all'articolo 1, il lavoratore marittimo che per motivi di lavoro è imbarcato può chiedere di esercitare il loro diritto di voto durante la navigazione attraverso sistema elettronico *On-Line*. A tal proposito utilizzerà le stesse chiavi di accesso in uso per Fisco *On-Line*, servizi telematizzati dell'INPS ovvero tramite credenziali SPID.

2. La richiesta di esercizio di cui al comma precedente avviene mediante la presentazione di opzione, inviata tramite apposita funzione *on-line*.

3. La comunicazione di opzione, di cui al comma 2, inviata tramite apposita funzione *on-line* viene trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno. Entro il trentesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale, il Ministero dell'interno inserisce i nominativi degli elettori in elenchi speciali finalizzati a garantire l'esercizio del voto.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i ministeri dell'interno di concerto con quello della semplificazione amministrativa e sentito il Garante della *Privacy* stabiliscono le modalità di votazione *on-line*.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 15 milioni, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.7

[BATTISTA](#), [LO MORO](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Delega al Governo in materia di disciplina dell'esercizio del diritto al voto per corrispondenza dei lavoratori marittimi imbarcati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recante norme per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte dei lavoratori marittimi imbarcati».

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso preventivamente alle Camere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro dieci giorni dalla ricezione dello schema.

3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) gli elettori, iscritti nelle liste elettorali che risultano imbarcati con regolare contratto di lavoro presso una compagnia di navigazione la cui sede centrale si trova in una regione italiana non confinante con quella in cui esercitano il loro diritto di voto, ovvero che si trovano all'estero, possono chiedere di esprimere il loro voto per corrispondenza;

b) la richiesta deve essere presentata, allegando il certificato di lavoro, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore entro il quarantesimo giorno che precede quello delle votazioni;

c) si deve prevedere l'ipotesi di voto negli uffici consolari legittimati su richiesta del lavoratore marittimo imbarcato, ove programmabile, e può essere presentata tramite documenti richiesti da un familiare o da un cittadino italiano delegato;

d) presso gli uffici consolari legittimati, entro il trentesimo giorno che precede quello delle votazioni, il comune invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente, occorrente per l'espressione del voto;

e) l'elettore esprime il proprio voto e introduce le schede nell'apposita busta, che sigilla e introduce nella busta indirizzata al comune, insieme al tagliando staccato dal certificato elettorale. Spedisce la busta così confezionata con plico raccomandato, assicurato o equivalente o per il tramite del consolato o dell'ambasciata;

f) le buste per venute entro il sabato che precede la votazione sono verificate nella loro integrità e consegnate, insieme al materiale della sezione, rispettivamente al presidente della sezione elettorale nelle cui liste l'elettore è incluso. Le buste pervenute dopo le ore 14 del sabato che precede il giorno delle votazioni, ovvero pervenute non integre, sono aperte alla presenza del segretario comunale per verificare la presenza dei tagliandi, sulla base dei tagliandi è redatto un elenco. Le buste contenenti le schede non sono aperte e sono inserite in un apposito plico che viene sigillato. I plichi così confezionati sono conservati per un anno e successivamente distrutti a cura del segretario comunale senza aprire le buste con le schede;

g) stabilire l'applicabilità della procedura speciale di cui sopra sia alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati sia del Senato della Repubblica sia per i componenti italiani del Parlamento europeo».

3.0.8

[SERRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Diritto di voto delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche)

1. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Le persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordo cieche esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un esperto di lingua italiana dei segni, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica"».

3.0.9

[BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DLMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla Legge 21 marzo 1990, n. 53)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da: «i notai», fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia».

b) ai secondo periodo, dopo le parole: «consiglieri provinciali» aggiungere le seguenti: «, i consiglieri metropolitani».

ARTICOLO 4 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 4.

Approvato con voto di fiducia

(Elezioni trasparenti)

1. In apposita sezione del sito *internet* del Ministero dell'interno, denominata «Elezioni trasparenti», entro dieci giorni dalla scadenza del termine per il deposito dei contrassegni di cui all'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato che ha presentato le liste sono pubblicati in maniera facilmente accessibile:

a) il contrassegno depositato, con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957;

b) lo statuto ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati ai sensi dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

c) il programma elettorale con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, depositato ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

2. Nella medesima sezione di cui al comma 1 sono pubblicate, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste dei candidati, per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, le liste di candidati presentate per ciascun collegio.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

4.1

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinque».

4.2

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «accessibile», inserire le seguenti: «, anche mediante una apposita sezione rivolta alle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione».

4.3

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica».

4.4

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 2 sostituire la parola: «dieci», con la seguente: «cinque».

4.5

[ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [CRIMI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono pubblicate separatamente le liste dei candidati rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute».

4.200

BERTACCO

Precluso

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La scelta dei candidati nei collegi uninominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica da parte delle coalizioni di liste, di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, deve avvenire mediante elezioni primarie.

2-ter. Tali elezioni sono indette dall'ufficio elettorale competente che stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il cento cinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.

2-quater. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.

2-quinquies. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.

2-sexies. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni antepoendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.

2-septies. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, i partiti collegati nella coalizione approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo della coalizione almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie.

2-octies. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle medesime, e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.

2-nonies. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.

2-decies. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui al comma 2-septies si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

2-undecies. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie gli organi direttivi centrali dei partiti politici collegati nella coalizione, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

2-duodecies. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.

2-terdecies. Entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici collegati nella coalizione provvedono alla

nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza.

2-quaterdecies. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti ai partiti politici collegati nella coalizione residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.

2-quindecies. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.

2-sedecies. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti. Entro due giorni dal ricevimento delle liste la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica delle stesse, nonché degli elenchi degli iscritti ai partiti politici collegati nella coalizione, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risultano iscritti o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente».

4.6

[SERRA](#), [CASTALDI](#), [GIROTTO](#), [MORONESE](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#),
[BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In ogni ufficio elettorale di sezione è garantita la presenza di un interprete della Lingua dei Segni Italiana (LIS) e di un interprete della Lingua dei Segni Italiana tattile (LIST) al fine di offrire l'assistenza comunicativa necessaria, anche attraverso il supporto di strumenti tecnologici e informatici, con riguardo alle modalità di espletamento del voto alle persone con disabilità uditiva in genere e sordo cieche. Con decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'interno un apposito registro, periodicamente aggiornato e contenente i requisiti professionali necessari, dal quale selezionare gli interpreti di LIS e LIS tattile».

G4.100

[CORSINI](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GOTOR](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#),
[RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, reca norme che incidono su una materia, quale è quella elettorale, che rappresenta uno dei temi cardine della democrazia;

il testo approvato dalla I Commissione della Camera al termine dell'esame in sede referente delinea un sistema elettorale misto. L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato. L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinominali, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione; .

l'articolo 4 del provvedimento prevede una serie di disposizioni inerenti la cosiddetta «trasparenza» per ciascun partito, movimento, e gruppo politico organizzato che presenta liste, tra cui la pubblicazione, in apposita sezione *on line* del sito del Ministero dell'interno, denominata «elezioni trasparenti», del contrassegno e rappresentate legale depositario, dello statuto, del programma e del nome e cognome della persona indicata, come capo della forza politica, senza prevedere alcuna

ulteriore disposizione circa la reale trasparenza e democrazia dei partiti, movimenti, e gruppi politici si prevede altresì la pubblicazione delle liste di candidati presentate per ciascun collegio, senza prevedere però alcun tipo disposizione di trasparenza per i candidati,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di assumere iniziative anche normative per prevedere ulteriori disposizioni sulla trasparenza e democrazia dei partiti, movimenti, e gruppi politici che presentato liste, nonché sui candidati.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 4

4.0.200

[BERTACCO](#)

Precluso

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di elezioni primarie)

1. Le elezioni primarie rappresentano lo strumento obbligatorio per la selezione dei candidati di ciascun partito politico o coalizione di partiti nelle consultazioni elettorali nel caso di selezione dei candidati alle assemblee rappresentative di livello nazionale per le quali è prevista l'elezione nell'ambito di collegi uninominali con formula maggioritaria, nonché delle medesime candidature nel caso in cui sia previsto un sistema elettorale di natura diversa che non contempli il voto di preferenza.
2. Non sono ammesse alle predette competizioni elettorali liste politiche presentate da partiti che non si siano avvalsi delle elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature.
3. Le elezioni primarie sono indette dall'ufficio elettorale competente che ne stabilisce la data e le sedi in cui devono tenersi, sentiti il prefetto e i sindaci dei comuni interessati, non oltre il centocinquantesimo giorno antecedente la data prevista per lo svolgimento della competizione elettorale.
4. Le elezioni primarie devono aver luogo non oltre il novantesimo giorno antecedente la data prevista per il rinnovo degli organi interessati.
5. L'ufficio elettorale competente provvede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbliche. Le medesime comunicazioni sono altresì pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'interno e nel sito ufficiale dei partiti politici o della coalizione di partiti che partecipano alle elezioni primarie.
6. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni antepoendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire l'espletamento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni.
7. Al fine di disciplinare lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi deliberativi del partito politico approvano a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto un regolamento che deve essere depositato unitamente al simbolo del partito politico o della coalizione di partiti almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni primarie. In caso di coalizione di partiti, il medesimo regolamento deve essere ratificato nella stessa formulazione dagli organi deliberativi dei singoli partiti politici aderenti alla coalizione.
8. Il regolamento stabilisce le condizioni per la presentazione delle candidature e assicura pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle candidature e può prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o agli elettori del collegio ovvero sia attribuita, in via comunque non esclusiva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti.
9. La presentazione delle candidature alle elezioni primarie deve aver luogo non oltre il trentesimo giorno antecedente lo svolgimento delle stesse elezioni primarie e almeno centoventi giorni prima della data fissata per la tornata elettorale.

10. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge o dal regolamento di cui all'articolo 3 si applicano alle elezioni primarie le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

11. Al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie, gli organi direttivi centrali di ciascun partito politico, anche in caso di coalizione di partiti, almeno quaranta giorni prima della data fissata per il loro svolgimento, provvedono alla nomina della commissione elettorale centrale, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze.

12. La commissione elettorale centrale accerta la regolarità delle candidature ed esclude quelle che non presentano i requisiti necessari, nomina gli scrutatori, sovrintende alla regolarità delle elezioni, procede alla proclamazione dei vincitori, decide insindacabilmente sui reclami relativi alla mancata iscrizione nelle liste elettorali, su quelli concernenti l'esclusione delle candidature, nonché su quelli relativi alla regolarità delle operazioni elettorali e alla proclamazione dei vincitori, ferma restando in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in ordine a fattispecie che integrano ipotesi di reato.

13. Le direzioni delle articolazioni territoriali dei partiti politici o delle coalizioni di partiti provvedono con i medesimi criteri di cui al comma 2 alla nomina delle commissioni elettorali relative agli ambiti territoriali di loro competenza, entro il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie.

14. L'elettorato attivo per le elezioni primarie è riconosciuto agli iscritti al partito politico residenti nell'ambito territoriale interessato dal procedimento elettorale e ai sostenitori non iscritti a nessun partito politico.

15. Gli elenchi degli iscritti sono depositati ogni anno, a cura del responsabile territoriale del partito politico o della coalizione di partiti, presso la cancelleria del tribunale competente per territorio. Le liste dei sostenitori sono compilate a cura della commissione elettorale territoriale competente di cui all'articolo 5, comma 3, e sono depositate dal presidente della stessa entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni primarie presso la medesima cancelleria nella quale sono stati depositati gli elenchi degli iscritti.

16. È vietato far parte di liste di sostenitori di due o più partiti politici o coalizioni di partiti.

17. Entro due giorni dal ricevimento delle liste, al fine di garantire il rispetto del divieto di cui al comma 3 del presente articolo, la cancelleria del tribunale provvede d'ufficio alla verifica delle stesse, nonché degli elenchi degli iscritti al partito politico, e procede all'eliminazione dei nominativi di coloro che risultano iscritti o sostenitori in più partiti politici o coalizioni di partiti, dandone comunicazione alla commissione elettorale territoriale competente di cui all'articolo 5, comma 3».

ARTICOLO 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

EMENDAMENTI

5.1

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Respinto

Al comma 1 sostituire dalle parole: «si provvede», fino alle parole: «comunque, senza», con le seguenti: «non devono derivare».

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 6.

Approvato con voto di fiducia

(Disposizioni transitorie. Entrata in vigore)

1. All'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica,» e le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2017».
2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 4-bis, comma 2, le parole: «entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale»;
 - b) all'articolo 8:
 - 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero; gli elettori residenti all'estero possono essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;»;
 - 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei cinque anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o nelle Forze armate in uno Stato estero non possono essere candidati per le elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica nella circoscrizione Estero».
3. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione della Camera dei deputati, di cui all'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà.
4. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificato dalla presente legge, è ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni regionali.
5. Ai fini di cui al comma 4, i rappresentanti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 presentano alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della regione, entro quarantotto ore dalla presentazione delle liste, la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle liste in tutte le circoscrizioni regionali.
6. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole: «i sindaci, gli assessori comunali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana»;
 - b) al secondo periodo, dopo le parole: «i consiglieri provinciali» sono inserite le seguenti: «, i consiglieri metropolitani».
7. Esclusivamente per le prime elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge, sono abilitati all'autenticazione delle sottoscrizioni nel procedimento elettorale i soggetti indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato dal presente articolo, nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

6.1

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 6. - (*Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*). - 1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, secondo comma, dopo le parole: "la votazione" sono inserite le seguenti: "sono costituite di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della mera presenza di schede elettorali al suo interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e";

b) all'articolo 35:

1) al primo comma, le parole da: "che, a giudizio" fino a: "idonei all'ufficio" sono sostituite dalle seguenti: "iscritti nell'elenco di cui al terzo comma";

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

"In caso di impedimento del presidente, il presidente della corte d'appello, senza indagine in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma";

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"I presidenti non possono ricoprire tale incarichi per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;

c) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

d) all'articolo 38:

1) all'alinea, dopo le parole: 'di segretario' sono aggiunte le seguenti: ', nonché di rappresentante di lista';

2) la lettera a) è abrogata;

3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', nonché, con relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che con essi abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado';

4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

'f-bis) coloro che abbiano subito condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio';

e) all'articolo 42:

1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: 'Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione

vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore';

2) il sesto comma è sostituito dal seguente:

'Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina, incluse quelle retrostanti la cabina, devono essere sigillate in modo da impedire la vista e qualsiasi forma di comunicazione dall'esterno'';

Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223)

1. All'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, al comma 2, la parola: "500" è sostituita dalla seguente: "700".

2. La disposizione di cui al comma 1 che applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 6-ter.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e nelle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.2

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Successivamente alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il testo della presente legge è immediatamente trasmesso alla Corte costituzionale, che entro trenta giorni redige un parere motivato sulla legittimità costituzionale della legge. Il parere è immediatamente comunicato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a decorrere da tale comunicazione, solo nel caso in cui sulla base del parere di cui al presente comma esse risultino prive di vizi di legittimità costituzionale. Restano ferme le prerogative spettanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione».

6.3

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il testo della presente legge è immediatamente trasmesso alla Corte costituzionale, che entro trenta giorni redige un parere motivato sulla legittimità costituzionale della legge. Il parere è immediatamente comunicato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Restano ferme le prerogative spettanti alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione».

6.4

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, è sostituito dal seguente:

"36. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera e per il Senato, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o in componente in seno al gruppo misto, Anche con altri gruppi politici, in almeno una delle due camere al 15 aprile 2017"».

6.5

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#),
[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n.361 del 1957 il comma 2 è abrogato».

6.6

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica» *inserire le seguenti:* «dopo le parole: "gruppo parlamentare" sono aggiunte le seguenti: "o che abbiano un elettori"».

6.7

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica» *inserire le seguenti:* «dopo le parole: "gruppo parlamentare" sono aggiunte le seguenti: "o in componente del gruppo misto"».

6.8

[BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DLMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da:«e le parole» *fino a fine periodo, con le seguenti:* «; dopo le parole: "gruppo parlamentare" aggiungere le seguenti: "o componente del Gruppo Misto" e le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017"».

6.9

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da:«1° gennaio 2014» *fino alla fine del comma con le seguenti:*«o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 1° gennaio 2014» *sono sostituite dalle seguenti:*«o iscritti al Registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, la cui denominazione coincide, in tutto in parte, con quella di un gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017».

6.10

[BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DLMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «1° gennaio 2014» *con le seguenti:* «1° gennaio 2017».

6.11

[QUAGLIARIELLO](#)

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «15 aprile 2017», *con le seguenti:* «15 giugno 2017».

6.12

[BRUNI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DLMAGGIO](#), [LIUZZI](#), [PERRONE](#), [TARQUINIO](#), [ZIZZA](#)

Precluso

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 1, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e di cui al comma 2 dell'articolo 9, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, così come modificati dalla presente legge, è ridotto della metà».

6.13

[MICHELONI](#), [CHITI](#), [MUCCHETTI](#)

Precluso

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) *al comma 3, dopo le parole: "appartenenza di cui all'articolo 6", sono aggiunti i seguenti periodi:* "Si prevede la costituzione e l'insediamento presso ogni Ambasciata o Consolato di un comitato elettorale; esso è formato dal Console, dall'Ambasciatore o un loro rappresentante, da un rappresentante per ogni lista indicato dai presentatori di lista presso la Corte di Appello di Roma. Il Console è responsabile di tutte le operazioni elettorali. Ogni rappresentante del comitato elettorale è altresì autorizzato a monitorare tutte le operazioni elettorali, inclusa la custodia dei plichi elettorali. Il comitato è preposto a garantire il corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali (stampa e spedizione del materiale, ricezione dei plichi con i voti espressi, ricezione dei plichi non recapitati e loro custodia fino alla spedizione in Italia). Il comitato è obbligato alla fine del processo elettorale a stilare verbale segnalando anomalie e problemi. Presso la Corte di Appello centrale di Roma è altresì prevista la costituzione di una "Unità di emergenza" per tutto il periodo elettorale con funzioni specifiche atte a dirimere ogni controversia o problema, segnalato dai componenti dei comitati elettorali attraverso un loro rappresentante a Roma.";

2) *al comma 6 dopo le parole: "unitamente al tagliando", sono inserite le seguenti:* "debitamente firmato e completato con l'indicazione del luogo e data di nascita";

b) *All'articolo 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. L'Ufficio Centrale della Corte di Appello di Roma che gestisce a livello centrale tutte le operazioni elettorali delegherà le operazioni di scrutinio ad altre 4 Corti di Appello: Roma e Firenze, dove verranno costituiti i seggi dell'Europa; Milano e Torino, dove verranno costituiti i seggi dell'America meridionale; infine Bologna, dove verranno costituiti i seggi di Africa, Asia, Oceania e Antartide e America Settentrionale e Centrale"».*

6.14

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro il trentaduesimo», con le seguenti: «entro il ventesimo».

6.16

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.17

[MICHELONI](#), [GIACOBBE](#), [TURANO](#), [CHITI](#), [MUCCHETTI](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.15

[Fausto.Guilherme.LONGO](#)

Precluso

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 4-bis, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 le parole: "entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali", sono sostituite dalle seguenti: "entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale"».

6.18

[GOTOR](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#), [FORNARO](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#), [SONEGO](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.19

[CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.20

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.21

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 1).

6.22

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «residenti in Italia», inserire le seguenti: «, ad eccezione di quelli appartenenti alle minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione».

6.24

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 1), sostituire le parole: «solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero», con le seguenti: «in una qualsiasi circoscrizione elettorale Estero».

6.23

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «in una sola ripartizione della circoscrizione Estero», aggiungere le seguenti: «solo se dimostrano di aver risieduto per almeno sei mesi consecutivamente in un Paese della ripartizione di tale circoscrizione entro la data d'indizione delle elezioni politiche».

6.25

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 2).

6.26

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTA](#), [MORONESE](#),
[SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «dieci».

6.200

[SACCONI](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), capoverso «4-bis», sopprimere le seguenti parole: «a qualsiasi livello».

6.27

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «Senato della Repubblica», inserire le seguenti: «in Italia e».

6.28

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 2, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «nella circoscrizione Estero».

6.29

[DLBIAGIO](#)

Precluso

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«c) all'articolo 1, comma 3, le parole: "opzione da esercitare" sono sostituite dalla seguente: "comunicazione";

d) all'articolo 4, comma 1, le parole: "l'opzione per il", sono sostituite dalle seguenti: "il diritto di"».

6.31

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVELLINI](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi di modifica della normativa prevista dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per il voto degli italiani all'estero, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire che il voto degli italiani all'estero sia personale e segreto ed espresso con modalità paragonabili a quelle di chi vota in Italia, rivedendo a questo fine, i criteri dell'attuale modalità di espressione del voto degli italiani all'estero escludendo il voto per corrispondenza;

b) individuare le sedi consolari e gli Istituti italiani di cultura come sedi prioritarie per esprimere il voto nel rispetto delle previste condizioni, prevedendo inoltre che sotto la responsabilità delle sedi consolari possano essere utilizzate sedi idonee a garantire la segretezza e il controllo dell'espressione del voto, anche con modalità itineranti, sul modello delle sedi ospedaliere nel territorio nazionale; custodite da personale incaricato allo scopo dalle sedi consolari;

c) prevedere che gli aventi diritto al voto si presentino ai seggi muniti del documento di riconoscimento, della scheda attestante il diritto al voto debitamente timbrata dopo la sua espressione, al fine di ricevere la scheda elettorale timbrata e firmata con le modalità vigenti nel territorio nazionale;

d) prevedere che le infrazioni personali vengano punite con gli stessi criteri previsti per il voto

nel territorio nazionale e con l'annullamento del voto reso pubblico in qualunque forma;

e) prevedere che il personale dei consolati risponda del rispetto delle norme e dei comportamenti delle strutture a cui verrà affidata la sicurezza, attraverso l'indicazione di opportune sanzioni;

f) prevedere l'emanazione di precise direttive ai consolati al fine di organizzare i seggi della circoscrizione Estero di propria competenza in modo tale da renderli fisicamente raggiungibili e accessibili nella giornata elettorale prevista a tutti i cittadini iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti nel paese estero di competenza;

g) rideterminare i contributi economici per gli elettori della circoscrizione Estero che intendono esercitare il diritto al voto nel territorio nazionale al fine di poter garantire l'effettività di esercitare tale diritto;

h) fissare precise scadenze e verifiche per l'attuazione dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, al fine di avere sempre aggiornati gli elenchi elettorali che debbono contenere soltanto l'elenco degli aventi diritto ancora viventi, residenti all'estero, il cui numero dovrà corrispondere alle tessere elettorali complessivamente distribuite per poter stabilire senza incertezze i quozienti elettorali».

2-ter. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia o per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono comunque essere adottati.

6.201

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di tutelare la specificità delle minoranze linguistiche per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol è ripartita in tre collegi uninominali».

6.32

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge la circoscrizione Trentino-Alto Adige/Sudtirol è ripartita in tre collegi uninominali».

6.33

[ENDRIZZI](#), [CRIMI](#), [MORRA](#), [PUGLIA](#), [CATALEO](#), [CASTALDI](#), [GIROTTI](#), [MORONESE](#), [SERRA](#), [PETROCELLI](#), [MARTON](#), [LEZZI](#), [BUCCARELLA](#), [COTTI](#), [PAGLINI](#), [DONNO](#), [CIOFFI](#)

Precluso

Sopprimere i commi 3 e 4.

6.34

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «è ridotto alla metà» con le seguenti: «è ridotto a un terzo».

6.35

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#), [MINEO](#)

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «è ridotto alla metà» con le seguenti: «è ridotto a un terzo».

6.36

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore della presente legge. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi».

6.37

[BISINELLA](#), [BELLOT](#), [MUNERATO](#)

Precluso

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le componenti parlamentari, come regolamentate dalle Camere di appartenenza, costituite prima dell'approvazione della presente legge, necessitano di un numero di sottoscrizioni pari a un quinto di quelle indicate dal presente articolo».

6.38

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole:«nonché gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale».

Conseguentemente: sopprimere il comma 7.

6.39

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole:«nonché i cittadini italiani che posseggono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale delegati dal Sindaco. Le presenti disposizioni valgono anche nell'ambito delle consultazioni referendarie. I medesimi soggetti sono gli unici abilitati alla raccolta delle sottoscrizioni, pari nel numero alla metà di quelle previste dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per presentare liste nelle elezioni primarie disciplinate con legge e necessarie ai fini della selezione delle candidature previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

6.40

[DE PETRIS](#), [BAROZZINO](#), [BOCCHINO](#), [CERVellini](#), [DE CRISTOFARO](#), [PETRAGLIA](#),
[MINEO](#)

Precluso

Al comma 7 aggiungere in fine le seguenti parole:«nonché i cittadini italiani che posseggono i requisiti per l'elezione a consigliere comunale delegati dal Sindaco. Le presenti disposizioni valgono anche nell'ambito delle consultazioni referendarie. I medesimi soggetti sono gli unici abilitati alla raccolta delle sottoscrizioni per presentare candidati nelle elezioni primarie necessarie ai fini della selezione delle candidature nelle liste previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

G6.100

[GOTOR](#), [LO MORO](#), [BATTISTA](#), [BUBBICO](#), [CAMPANELLA](#), [CASSON](#), [CORSINI](#), [DIRINDIN](#),
[FORNARO](#), [GATTI](#), [GRANAIOLA](#), [GUERRA](#), [MIGLIAVACCA](#), [PEGORER](#), [RICCHIUTI](#),
[SONEGO](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame, e sul quale il Governo ha deciso di porre la fiducia, non consentendo quindi all'Aula di poterlo discutere e modificare, prevede un sistema elettorale misto proporzionale e maggioritario, in cui un terzo dei deputati è eletto in collegi uninominali e i restanti due terzi sono eletti con un sistema proporzionale di lista. Le liste sono bloccate e ciò non consentirà all'elettore di poter scegliere il proprio rappresentante in Parlamento;

durante l'esame in Commissione in sede referente alla Camera, è stato approvato un emendamento della maggioranza che all'articolo 6, comma 2; modifica l'articolo 8, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. In virtù di questa modifica non è più richiesto il requisito della residenza nella ripartizione della circoscrizione Estero per chi intende candidarsi. Al contempo si prevede che gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero;

se finora solo i cittadini residenti in altri Paesi hanno potuto candidarsi per essere eletti alla Camera e al Senato, ora, sulla base di questa norma, anche gli italiani residenti in Italia possono scegliere, per esempio, il Nord America o l'Oceania, per essere eletti in Parlamento non si comprende la vera motivazione che sta alla base di questa modifica alla normativa attuale che è stata votata in Commissione, volendo escludere che essa possa essere interpretata come una norma «ad personam», impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa a fine di assumere le opportune iniziative legislative volte a rivedere la norma che consente gli elettori residenti in Italia di potersi candidare in una ripartizione della circoscrizione Estero .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Albertini, Anitori, Boccardi, Bubbico, Caliendo, Candiani, Carraro, Cassano, Cassinelli, Cattaneo, Chiavaroli, Della Vedova, De Poli, De Siano, Dirindin, Divina, D'Onghia, Fazzone, Gentile, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Pelino, Piano, Pizzetti, Razzi, Rossi Mariarosaria, Rubbia, Scavone, Schifani, Stefani e Stucchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Augello, Bellot, Casini, Ceroni, D'Ali', Del Barba, De Pin, Fabbri, Giannini, Giroto, Marcucci, Marino Mauro Maria, Martelli, Migliavacca, Mirabelli, Molinari, Pagnoncelli, Sangalli, Tosato e Zeller, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Nugnes e Pepe, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Maran, Orellana, Scoma e Sonogo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

sen. Puglisi Francesca ed altri

Disposizioni in materia di esclusione degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis del codice penale dall'estinzione del reato per condotte riparatorie di cui all'articolo 162-ter (2932)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 25/10/2017).

Disegni di legge, nuova assegnazione

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

in sede deliberante

dep. Carocci Mara ed altri

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure (2459)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

C.2572 approvato dalla Camera dei deputati

Già assegnato, in sede referente, alla 7ª Commissione permanente (Pubbl. istruzione)

(assegnato in data 25/10/2017).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori D'Anna, Buemi, Stefano Esposito e Zanoni hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04056 della senatrice Favero.

Il senatore Dalla Tor ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04069 del senatore Dalla Zuanna e della senatrice Cattaneo.

Mozioni

[PADUA](#), [ORRU'](#), [MATTESINI](#), [URAS](#), [PAGLIARI](#), [PANIZZA](#), [ALBANO](#), [LANIECE](#), [BERTUZZI](#), [PEZZOPANE](#) - Il Senato,

premessi che:

la talassemia è una patologia genetica che provoca nella forma più grave (*maior*) la totale assenza di emoglobina attiva, con la necessità di integrarla con trasfusioni di sangue in media ogni 2 o 3 settimane con sacche di emazie concentrate. La drepanocitosi, invece, è un'altra emoglobinopatia molto diffusa, presenta un'emoglobina instabile che in particolari circostanze può deformare il globulo rosso a forma di falce (infatti è detta, anche, anemia falciforme) e provocare trombi con gravi crisi vaso-occlusive a prognosi infausta laddove non si intervenga tempestivamente con terapia trasfusionale o eritro *exchange*. Entrambe le forme, anche quelle più tenui, necessitano di terapie ferrochelanti (eliminazione del ferro in eccesso dovuto alle trasfusioni) e di monitoraggio continuo sugli organi principali (cuore, fegato, ghiandole endocrine, pancreas eccetera) che possono danneggiarsi a causa dell'accumulo del ferro e generare complicanze secondarie gravi (endocrinopatie, diabete, epatopatie e cardiopatie);

sono circa 7.000 cittadini affetti da forme gravi di anemie croniche ereditarie peculiari del nostro territorio (talassemia, anemia mediterranea o altre forme di emoglobinopatie);

ancora più alto è il numero di portatori sani, con punte stimate nel 6 per cento della popolazione in alcune regioni del delta padano e del meridione d'Italia;

ad oggi una corretta terapia trasfusionale e ferrochelante e il monitoraggio attraverso la risonanza magnetica nucleare cardiaca ed epatica consentono a questi malati una buona qualità di vita a prognosi aperta, oltre ad un completo inserimento sociale e lavorativo (una persona, in sostanza, può svolgere una vita abbastanza normale);

al contrario, invece, un'assistenza sanitaria deficitaria porta questi malati a una cattiva condizione di salute con l'aggravamento dovuto a patologie secondarie, con maggiori costi a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

pertanto è necessario intervenire affinché le attività di prevenzione, diagnosi, assistenza sanitaria e sociale, ed anche quelle sulla ricerca di queste patologie, siano rese omogenee su tutto il territorio nazionale, per contrastare l'attuale presenza di forti disparità di trattamento all'interno delle Regioni;

in questa ottica possono essere prese come modello virtuoso la Sicilia e l'Emilia-Romagna, dotatesi da tempo di leggi di settore e dai primi anni 2000 di reti assistenziali improntate al modello "*hub and spoke*". La Sicilia (la regione più colpita da tale fenomeno con circa 2.500 malati e circa 300.000 portatori sani) si è dotata dal 1990 di un registro regionale per lo studio della talassemia e delle emoglobinopatie (Reste) ed è l'unica regione che registra un dato epidemiologico certo. Inoltre, nel marzo 2017 è stata avviata la neonata rete europea degli European references network (Ern) per le malattie ematologiche rare, denominata Euroblood-Net, che individua i criteri minimi necessari per il riconoscimento e, di conseguenza, il funzionamento dei centri di riferimento;

considerato che:

con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, si è introdotto il registro nazionale della talassemia e delle altre emoglobinopatie, con il quale monitorare tale fenomeno al fine di proporre adeguati modelli assistenziali e livelli essenziali di assistenza (LEA) aderenti ai fabbisogni;

è fondamentale assicurare un'adeguata informazione sulle conseguenze che derivano dalla presenza di tali patologie, soprattutto per quanto riguarda la scelta di avere figli. Infatti una coppia portatrice di tratti talassemici ha un'alta probabilità di trasmissione alla prole e, per tale ragione, è indispensabile effettuare accurate diagnosi prenatali,

impegna il Governo:

- 1) ad intervenire, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, al fine dell'istituzione della rete nazionale della talassemia e delle emoglobinopatie (Rnre) per la diagnosi, prevenzione, cura e ricerca, organizzata secondo il modello "*hub and spoke*" inglobando i centri per la talassemia già esistenti sul territorio nazionale e ricomprendendo le reti regionali esistenti;
- 2) ad emanare, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, linee guida specifiche per la definizione di modelli organizzativi dei centri di talassemia tali da garantire, viste le terapie trasfusionali necessarie: una costante vigilanza del medico; la presenza di *équipe* multidisciplinari a supporto della cura delle emoglobinopatie; la verifica dei protocolli terapeutici applicati: l'erogazione di presidi e farmaci; la definizione di programmi di integrazione socio-assistenziali rivolti a soggetti con talassemia ed emoglobinopatie;
- 3) a promuovere forme di informazione, ai fini della prevenzione, più efficaci, nonché accurate diagnosi prenatali, con l'obiettivo di assicurare una maggiore consapevolezza circa le conseguenze che possono derivare dall'affezione da patologie quali la talassemia o altre forme di emoglobinopatie.

(1-00857)

Interpellanze

[CATTANEO](#), [MANCONI](#), [Elena FERRARA](#), [SANGALLI](#), [COMPAGNA](#), [Maurizio ROMANI](#), [DAVICO](#), [AIELLO](#), [ALBANO](#), [AMATI](#), [AMIDEI](#), [ANGIONI](#), [ANITORI](#), [ARRIGONI](#), [AURICCHIO](#), [BARANI](#), [BATTISTA](#), [BELLOT](#), [BENCINI](#), [BIANCO](#), [BIANCONI](#), [BIGNAMI](#), [BILARDI](#), [BISINELLA](#), [BLUNDO](#), [BOCCHINO](#), [BORIOLI](#), [BROGLIA](#), [BRUNI](#), [BUEMI](#), [CALEO](#), [CAMPANELLA](#), [CANTINI](#), [CAPACCHIONE](#), [CARDINALI](#), [CARRARO](#), [CASSINELLI](#), [CHITI](#), [CIRINNA'](#), [COCIANCICH](#), [COMAROLI](#), [CONSIGLIO](#), [CONTE](#), [CORSINI](#), [D'ADDA](#), [DALLA TOR](#), [DALLA ZUANNA](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [DE BIASI](#), [DE PIETRO](#), [DE PIN](#), [DI GIACOMO](#), [DIGIORGI](#), [DIMAGGIO](#), [DIRINDIN](#), [Lucia ESPOSITO](#), [EASIOLO](#), [FATTORINI](#), [FAVERO](#), [FILIPPIN](#), [FLORIS](#), [FORMIGONI](#), [FORNARO](#), [FRAVEZZI](#), [GAMBARO](#), [GIACOBBE](#), [GIANNINI](#), [GINETTI](#), [GIOVANARDI](#), [GUERRA](#), [GUERRIERI PALEOTTI](#), [ICHINO](#), [LIUZZI](#), [LO GIUDICE](#), [Fausto Guilherme LONGO](#), [LUCHERINI](#), [MALAN](#), [MANASSERO](#), [MANDELLI](#), [MARIN](#), [Mauro Maria MARINO](#), [MARTINI](#), [MASTRANGELI](#), [MATTEOLI](#), [MATTESINI](#), [MATURANI](#), [Mario MAURO](#), [MAZZONI](#), [MICHELONI](#), [MILO](#), [MORGONI](#), [MOSCARDELLI](#), [MUCCHETTI](#), [ORELLANA](#), [ORRU'](#), [PADUA](#), [PAGANO](#), [PAGLIARI](#), [PAGNONCELLI](#), [PALERMO](#), [PERRONE](#), [PICCOLI](#), [PIGNEDOLI](#), [PUGLISI](#), [PUPPATO](#), [RANUCCI](#), [RAZZI](#), [RICCHIUTI](#), [RIZZOTTI](#), [Gianluca ROSSI](#), [Mariarosaria ROSSI](#), [RUSSO](#), [SCALIA](#), [SERAFINI](#), [SILVESTRO](#), [SPILABOTTE](#), [STEFANI](#), [STEFANO](#), [SUSTA](#), [TOMASELLI](#), [TORRISI](#), [VACCARI](#), [VACCIANO](#), [VALDINOSI](#), [VALENTINI](#), [VERDUCCI](#), [VOLPI](#), [ZANONI](#), [ZIZZA](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:

in data 23 ottobre 2017 è giunta conferma della notizia della condanna a morte del dottor Ahmadreza Djalali, medico ricercatore iraniano di 45 anni, pronunciata dal giudice del Tribunale rivoluzionario iraniano, Abolghasem Salavati;

il dottor Ahmadreza Djalali ha meno di 20 giorni per proporre ricorso avverso la sentenza;

la motivazione della condanna alla pena capitale risiederebbe nella "collaborazione del medico ricercatore con lo stato di Israele". Tuttavia, è la stessa attività di ricerca scientifica portata avanti dal

dottor Djalali, incentrata soprattutto sul ruolo dell'ospedale nelle catastrofi e sulla sicurezza degli ospedali quando esposti a rischi diversi, nonché nella formazione dei professionisti che operano nella risposta ai disastri, a richiedere il confronto tra diverse realtà internazionali nella pianificazione ospedaliera, perché si possa arrivare ad una sintesi per la loro migliore risposta, in caso di esposizione a una condizione di disastro;

è lo stesso Djalali a dichiarare che, come riportato dall'articolo di "Nature" intitolato "Iranian scholar sentenced to death" pubblicato il 23 ottobre 2017, a firma del dottor Michele Catanzaro, pur essendo stato più volte avvicinato dai servizi segreti e militari iraniani, egli non solo non ha mai coltivato gli interessi di Israele o di qualsiasi altro Stato, ma ha sempre rifiutato ogni tipo di coinvolgimento in attività che non fossero squisitamente accademiche;

la condanna giunge nell'ambito di una lunga detenzione iniziata il 24 aprile 2016, svoltasi nel carcere di alta sicurezza Evin di Teheran, nel corso della quale il dottor Djalali ha condotto scioperi della fame e della sete per ribadire la propria innocenza e affinché gli fosse garantito un giusto processo;

l'accademico Ahmadreza Djalali è stato docente e ricercatore in Medicina dei disastri presso l'università del Piemonte orientale, presso il Karolinska Institutet di Stoccolma, nonché presso la Vrije Universiteit di Brussel. La sua attività di ricerca gode di molti meriti e riconoscimenti nella comunità scientifica internazionale, motivo per cui era spesso chiamato a tenere dei seminari in vari Paesi. Qualunque sia il suo passaporto, Djalali è oggi un ricercatore sequestrato al suo lavoro e alla sua vita, in attesa di essere giustiziato;

a partire dall'Italia e dalla Svezia è necessario che i Paesi che traggono continui benefici dalla libera comunità della ricerca diano dei segnali chiari e intransigenti a quelli dove le libertà fondamentali latitano o vengono ogni giorno disattese;

la condanna a morte di un ricercatore, di chi non coltiva altro che la conoscenza, deve essere vissuta dalla comunità internazionale come un attacco portato al cuore del nostro modello di convivenza;

un ricercatore recluso e in predicato d'esecuzione è un fatto inaudito, che deve essere vissuto dalla comunità degli Stati al pari di un'aggressione al corpo diplomatico o ad un soldato in servizio di *peacekeeping*,

si chiede di conoscere quali iniziative il Governo italiano abbia adottato nei mesi scorsi, come dichiarato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Angelino Alfano il 23 ottobre 2017, e quali ulteriori passi intenda tempestivamente adottare alla luce dell'aggravarsi della situazione, sia attraverso la propria sede diplomatica, sia coinvolgendo le istituzioni europee ed in particolare l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per scongiurare l'esecuzione della sentenza di messa a morte e restituire alla libertà il dottor Ahmadreza Djalali.

(2-00486p. a.)

Interrogazioni

[MONTEVECCHI](#), [PAGLINI](#), [BUCCARELLA](#), [CAPPELLETTI](#), [GIARRUSSO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MORRA](#), [SANTANGELO](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

l'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", prevedeva per l'anno scolastico 2015/2016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti;

con il decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n.767 del 17 luglio 2015 venivano fornite quindi le indicazioni per la presentazione della domanda di partecipazione alle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni, ma non la ripartizione dei posti residuati dalle fasi ordinarie;

considerato che:

subito dopo l'approvazione del decreto le sigle sindacali denunciavano che la diversa tempistica tra la

fase B e la fase C, se non regolamentata *ad hoc*, avrebbe potuto generare situazioni assurde e incresciose. I sindacati e gli addetti ai lavori, infatti, ipotizzavano che, ad esempio, un docente inserito in una graduatoria a esaurimento di una certa provincia fosse costretto ad accettare una nomina in una provincia diversa durante la fase B del piano straordinario e che successivamente, durante la fase C, si liberasse un posto nella classe di concorso nella provincia del docente stesso che intanto aveva accettato la cattedra fuori dalla sua regione;

tale previsione si sarebbe avverata in quanto i docenti meridionali con maggiori titoli e specializzazioni sono stati assunti in regioni distanti centinaia di chilometri dalla propria e su una tipologia di posto (comune o sostegno) non indicata come prioritaria;

considerato inoltre che:

benché la domanda di assunzione per le fasi B e C fosse unica, ai docenti rientrati nella fase B è stato impedito sia di accedere alla fase successiva (fase C) che ha assegnato posti di potenziamento, per la maggior parte curricolari, nelle loro province di appartenenza a colleghi con punteggio inferiore, sia di rifiutare la proposta di assunzione, pena la cancellazione da tutte le graduatorie (comma 102);

i docenti collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto agli assunti in fase B hanno dunque beneficiato dell'assunzione a tempo indeterminato nella classe di concorso o tipologia di posto prescelta e nella provincia di residenza e nelle successive operazioni di mobilità sono stati riconfermati *in loco* nel 90 per cento dei casi in virtù di una nota ministeriale del 23 dicembre 2016, che nella determinazione dell'organico di potenziamento, invitava i vari Uffici scolastici regionali a considerare nelle richieste gli stessi posti assegnati in fase C;

quindi, i docenti assunti dalle graduatorie a esaurimento in fase B, rimasti bloccati in tale situazione dal 2015, si sono mobilitati denunciando non solo le disparità di trattamento create con la legge n. 107 del 2015 in fase assunzionale e di mobilità, ma anche la violazione di diritti costituzionalmente garantiti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno assumere tempestivamente iniziative volte a individuare una soluzione definitiva alla situazione dei docenti assunti dalle graduatorie a esaurimento in fase B.

(3-04075)

FILIPPI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:

la società Uber è un'azienda con sede a San Francisco (USA), che attraverso un'applicazione *software mobile (app)* fornisce un servizio di trasporto automobilistico privato all'utenza finale che ne fa richiesta. Tale applicazione consente infatti al cliente, al momento del collegamento, di visualizzare su una mappa i nominativi degli autisti disponibili ad effettuare con il loro mezzo privato la fornitura del servizio di trasporto di persone;

consente altresì all'utente finale di scegliere tra due differenti tipi di prestazione o servizio: "Uber pop" consiste nel noleggio di autovetture con conducente privo dei requisiti e senza la possibilità di transitare nelle ZTL e sulle corsie preferenziali; "Uber Black" consiste nel servizio di noleggio di autovetture di gamma alta, con conducente dotato di patente professionale e con permesso di transitare sulle corsie preferenziali cittadine;

considerato che:

nel nostro Paese l'attività di taxi e quella di noleggio con conducente (NCC) sono disciplinate dalla legge n. 21 del 1992, che regola il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea;

in base alla normativa vigente, per guidare un taxi occorre aver compiuto 21 anni ed ottenuto un'apposita abilitazione professionale che si consegue attraverso uno specifico esame presso la motorizzazione civile o le scuole guida con quesiti su: norme assicurative, di sicurezza, primo soccorso, norme tecniche. È inoltre necessario sottoporsi a un ulteriore esame presso la Provincia competente riguardante: la specificità del taxi, la toponomastica, le norme specifiche per il comportamento all'interno dell'autovettura (obbligo della prestazione, uso del tassametro e altro). Il superamento di questo esame permette l'iscrizione alla camera di commercio. Al termine di tali procedure si può rilevare l'autorizzazione da un altro tassista o aspettare un bando di concorso per il

rilascio delle licenze. L'orario di lavoro è regolamentato da una turnazione;
analoghe disposizioni in tema di requisiti professionali e di sicurezza si applicano anche nei confronti dei conducenti delle autovetture che effettuano il servizio di noleggio con conducente;
rilevato che:

allo stato attuale, per il sistema Uber pop non sono previste particolari disposizioni finalizzate a disciplinare l'attività, tanto che qualsiasi individuo dotato di patente di guida valida, anche se privo dei requisiti professionali, e proprietario di autovettura, può diventare autista del servizio Uber pop direttamente accedendo al sito *internet*, superando un semplice colloquio e sottoscrivendo un contratto;

a seguito della sottoscrizione del contratto, l'autista di Uber pop riceve in dotazione dalla società Uber Italia Srl un apparecchio telefonico modificato per lo svolgimento della funzione di navigatore localizzatore e di tassametro;

l'orario di lavoro dei singoli autisti Uber non è disciplinato da alcuna norma e può raggiungere nella singola giornata anche oltre 10 ore di servizio. Per quanto riguarda il compenso, i singoli autisti di Uber vengono pagati a mezzo bonifico e senza che venga eseguita alcuna trattenuta previdenziale e assistenziale. Inoltre, non sono previsti obblighi assicurativi a loro carico per gli eventuali danni arrecati ai trasportati;

nel corso degli ultimi mesi, anche in ragione dell'assenza di una disciplina organica su tale attività, si sono registrati numerosi casi di abusi e truffe messe in atto da autisti di Uber nei confronti della clientela, alcune delle quali sono state oggetto di denuncia presso le autorità di polizia;

il servizio offerto da Uber necessita di un intervento normativo indirizzato, in particolare, all'individuazione dei requisiti personali e professionali degli autisti che diano maggiori sicurezze alla clientela che utilizza il servizio,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti riportati e quali iniziative, per quanto di propria competenza, intenda promuovere al fine di disciplinare le condizioni di esercizio del servizio, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti professionali e personali dei soggetti che sottoscrivono un contratto di lavoro con Uber Italy Srl, agli orari di lavoro, agli obblighi tributari e contributivi, e al miglioramento del livello di sicurezza del servizio;

se non ritenga opportuno che Uber Italy Srl, per ragioni di trasparenza e di tutela della clientela, fornisca a ciascun autista contrattualizzato, come dotazione *standard* necessaria allo svolgimento del servizio di trasporto, una targa che identifichi l'autovettura e il nominativo dell'autista confrontabile da parte della clientela con i dati forniti dall'applicazione per la prenotazione del servizio medesimo.

(3-04076)

[LUCIDI](#), [PAGLINI](#), [GIARRUSSO](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:

Present Systems Srl, società del gruppo Present SpA, con sede a Perugia opera da anni nel mercato dell'*information technology*, erogando servizi principalmente per IBM con una forza lavoro altamente specializzata anche per i servizi di IT bancari;

nel mese di settembre 2017 la società ha aperto la procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, dichiarando un esubero di 60 dipendenti tra gli addetti nelle 4 sedi di Milano, Bologna, Perugia e Napoli: di questi, ben 33 sono dipendenti della sede di Perugia;

secondo la First Cisl (Federazione italiana reti dei servizi del terziario) Umbria: "In realtà le ragioni sono da ricercare molto sia nella cattiva gestione del Top Management della capogruppo Present S.p.A. che nella mancanza di investimenti mirati, visto che non è stata svolta alcuna azione per acquisire nuovi clienti, nuove prospettive di lavoro, cambiamento di asset, in pratica si è solo atteso il previsto calo di fatturato IBM in assoluta inerzia malgrado ripetute sollecitazioni", come si legge nel comunicato stampa del 29 agosto 2017 di Francesco Marini segretario regionale;

la Present Systems rappresenta l'espressione di un comparto (le imprese che investono in innovazione in Umbria) e una realtà del settore dell'IT molto importante che opera in ambiti strategici;

i licenziamenti annunciati dalla società, inoltre, andrebbero a colpire un territorio quale quello umbro e di Perugia che appare già duramente provato dalla crisi occupazionale in atto con immaginabili ricadute sociali ed economiche, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano convocare un tavolo di confronto tra le parti, allargato alla partecipazione della Regione Umbria e delle istituzioni locali, al fine di individuare soluzioni che possano evitare i licenziamenti prospettati dalla società, promuovendo l'elaborazione di un progetto industriale che preveda il rilancio dell'attività produttiva e la salvaguardia occupazionale dei lavoratori coinvolti, attraverso nuovi investimenti, nonché la valorizzazione delle professionalità interne all'azienda.

(3-04077)

[MORONESE](#), [SANTANGELO](#), [CATALEO](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#), [CRIMI](#), [LEZZI](#), [DONNO](#), [BERTOROTTA](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010, concernente immediati interventi per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani in Sicilia, il presidente della Regione Siciliana è stato nominato commissario delegato per il superamento della situazione di emergenza;

l'articolo 2 prevede che "Ai fini del superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, avvalendosi anche degli enti locali e dei loro consorzi e aziende, in particolare provvede a: incrementare, in ciascun ambito provinciale, d'intesa con il Presidente della provincia, la raccolta differenziata almeno di carta, plastica, vetro e metalli, al fine di conseguire, entro il 31 dicembre 2011, l'obiettivo del 35 per cento di raccolta differenziata, di cui almeno il 50% di raccolta destinata al riciclo; realizzare, in ciascun ambito provinciale piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente, impianti per la selezione del multi materiale raccolto separatamente, impianti per il trattamento dei rifiuti organici selezionati da rifiuti urbani o raccolti separatamente, al fine di conseguire un elevato livello di protezione ambientale; adeguare ovvero realizzare, in ciascun ambito provinciale, avvalendosi dei prefetti delle province, le discariche necessarie per fronteggiare l'emergenza, nelle more dell'incremento della raccolta differenziata e della realizzazione e messa in esercizio degli impianti di recupero nonché per assicurare lo smaltimento dei sovvalli";

l'articolo 4, comma 2, prevede, inoltre, che "Nelle more del funzionamento a regime del complessivo sistema di smaltimento dei rifiuti nella regione Siciliana e ferma restando la necessità di adottare misure di salvaguardia ambientale e di tutela igienico-sanitaria, gli impianti di compostaggio e quelli destinati al trattamento della frazione organica dei rifiuti, in esercizio sul territorio regionale, possono aumentare, fino alla scadenza del periodo emergenziale, la propria autorizzata capacità ricettiva e di trattamento sino al 20 per cento";

per la realizzazione dell'attività emergenziali ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010, sono stati destinati 200.000.000 euro a valere sulle risorse FAS (Fondo per le aree sottoutilizzate) 2007-2013, assegnate alla Regione Siciliana con la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009;

il commissario delegato, allora il presidente della Regione, Lombardo, il 10 ottobre 2011 ha adottato il programma per l'incremento del sistema impiantistico destinato alla frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti con l'idea di accelerare la definizione dell'*iter* per la realizzazione di nuovi impianti di compostaggio e per il completamento degli esistenti;

dal programma si evince che oltre 90 milioni di euro a valere sulle risorse, *ex* ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887, sono destinate agli impianti di compostaggio. In particolare, quasi 37 milioni di euro sono impegnati per impianti a breve termine da realizzare e completare entro il 31 dicembre 2012 e circa 58 milioni per impianti a medio termine da realizzare e completare entro il 31 dicembre 2013;

in base alle informazioni in possesso degli interroganti, nel dicembre 2014, scaduta l'ennesima proroga al 30 giugno dello stesso anno, il presidente della Regione, Rosario Crocetta, ha nuovamente chiesto i

poteri speciali per l'emergenza rifiuti. Poteri che però gli sono stati negati con la motivazione che la Sicilia da anni commissaria il trattamento dei rifiuti con risultati fallimentari;

considerato che:

la legge regionale 8 aprile 2010, recante "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 18 del 12 aprile 2010, prevede riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti attraverso una politica di premialità per le amministrazioni locali virtuose e, viceversa, di penalità per quelle inadempienti. In particolare l'articolo 9 prevede che il piano regionale di gestione dei rifiuti definisca: le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di recupero di materia, al netto degli scarti dei processi di riciclaggio, per ognuno degli ambiti territoriali ottimali, per il raggiungimento dei livelli minimi così fissati: "1) anno 2010: R.d. 20 per cento, recupero materia 15 per cento; 2) anno 2012: R.d. 40 per cento, recupero materia 30 per cento; 3) anno 2015: R.d. 65 per cento, recupero materia 50 per cento", nonché le modalità per la verifica degli impianti di compostaggio o di gestione anaerobica esistenti, della loro coerenza e compatibilità, anche solo parziale, con le strategie di trattamento della revisione del piano, anche in relazione ai fabbisogni di trattamento del rifiuto organico prodotto;

il rapporto ISPRA 2016 stima per la Sicilia il 12,6 per cento di raccolta differenziata e cioè al di sotto dell'obiettivo di legge del 15 per cento previsto come *target* da raggiungere nel 1999. Dal rapporto si evince che in Sicilia si contano solo 15 impianti di compostaggio, in cui la quantità totale autorizzata di rifiuti è di 293.007 tonnellate, di cui solo 170.638 sono le tonnellate di rifiuti trattati, poco più della metà (umido 82.785 tonnellate, verde 30.131, fanghi 46.462). Attualmente gli impianti di compostaggio attivi sarebbero solo 8;

il 12 luglio 2017 il responsabile dell'"Ufficio speciale per il monitoraggio e l'attuazione delle azioni previste nelle O.P.R.S. n. 5 e n. 6/Rif/16 per l'incremento della raccolta differenziata presso i Comuni della Sicilia", Salvo Cocina, in una relazione indirizzata a Rosario Crocetta e Vania Contrafatto, dichiara che la differenziata è cresciuta e che gli impianti di compostaggio non sono più sufficienti;

considerato inoltre che:

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11 luglio 2012, è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010, il "piano regionale per la gestione dei rifiuti in Sicilia". Al piano non è stata allegata la documentazione prevista dalla normativa vigente, l'unico atto allegato è il diniego dell'intesa al "piano", da parte del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

la procedura di approvazione per l'adeguamento del piano regionale dei rifiuti urbani è stata successivamente sottoposta nel 2014, due anni dopo, alla procedura statale di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, essendo il piano stato approvato dall'autorità statale;

con decreto n. 100 del 28 maggio 2015, il Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo, esprime un parere positivo al piano, a condizione che nella stesura "dell'Aggiornamento del Piano siano tenute in considerazione le seguenti condizioni, osservazioni e prescrizioni". Il decreto elenca ben 21 prescrizioni;

considerato altresì che:

risulta agli interroganti che il piano approvato con delibera di Giunta n. 2/2016 non sarebbe conforme alle prescrizioni e alle modifiche indicate dal rapporto VAS e dal citato decreto n. 100 del 2015. Il piano dei rifiuti, attualmente ritenuto vigente da parte della Regione Siciliana non sarebbe, difatti, un nuovo piano, ma un adeguamento al piano regionale dei rifiuti urbani del 2002, di cui non è nota l'ordinanza commissariale di adozione da parte del commissario delegato Raffaele Lombardo; lo stesso sarebbe, inoltre, privo dell'intesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'ordinanza n. 3887 del 2010 e non avrebbe ancora completato l'*iter* di approvazione del piano, sotto procedura di assoggettabilità VAS;

con ordinanza n. 5/Rif. del 7 giugno 2016, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, il presidente della Regione ha formulato "Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti nel territorio

della Regione siciliana nelle more del rientro in ordinario della gestione del ciclo integrato dei rifiuti"; considerato infine che, a quanto risulta agli interroganti:

nella delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 1375 del 21 dicembre 2016, "La gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Siciliana: stato di attuazione della riforma e analisi dei fenomeni distorsivi del corretto funzionamento del sistema". Si osserva, tra l'altro, che "La disciplina sui rifiuti contenuta nella L.R. n. 9/2010 si è dimostrata non solo contraddittoria, ma anche difficilmente applicabile". Nella gestione della fase transitoria si evidenzia che l'incapacità della Regione di programmare i tempi di entrata in vigore della nuova disciplina e i ritardi delle amministrazioni comunali spingono a sistematici differimenti. Inoltre, la delibera evidenzia che "Dal 2013 al 2016 si contano molteplici ordinanze del Presidente della Regione *ex art. 191*, D. Lgs. n. 152/2006 e innumerevoli ordinanze contingibili e urgenti adottate dai sindaci. Un ulteriore elemento disgregatore della coerenza normativa della L.R. n. 9/2010 è rappresentato dalle circolari assessoriali, adottate secondo le contingenti necessità amministrative: questo *modus operandi* ha tuttavia ingenerato un sostanziale svuotamento dello schema originario della legge di riforma". L'ANAC conclude riconoscendo che l'incapacità di gestire la fase transitoria completando il processo di liquidazione delle società d'ambito rischia di pregiudicare l'implementazione del futuro sistema di *governance*;

il ministro Galletti, rispondendo il 2 agosto 2017 all'interrogazione 4-14794, presentata dall'on. Palazzotto, segnala che "la gestione dello smaltimento dei rifiuti nella regione siciliana è stata caratterizzata, in questi anni, da uno stato emergenziale che presenta ancora oggi un deficit strutturale. In tale contesto, assume particolare rilievo il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 agosto 2016 (pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2016) adottato dal Governo in merito all'individuazione degli impianti da realizzare per soddisfare il fabbisogno residuo di incenerimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in attuazione dell'articolo n. 35, comma 1 del cosiddetto «Sblocca Italia». In particolare per la Sicilia è stato definito un fabbisogno pari a 600.000 tonnellate annue da soddisfare mediante la realizzazione di due impianti. A tal proposito, si ricorda che la realizzazione degli impianti non è in contrasto con l'aumento di altre forme virtuose di gestione dei rifiuti. Difatti, la capacità di incenerimento risulta indispensabile a recuperare energeticamente i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento meccanico biologico che altrimenti dovrebbero essere conferiti in discarica. Non realizzare un sistema industriale di gestione dei rifiuti nel Sud Italia significherebbe non colmare il deficit socioeconomico del territorio";

con interrogazione regionale n. 2819 del 12 febbraio 2015 il gruppo parlamentare M5S dell'Assemblea regionale siciliana ha interrogato il presidente della Regione e l'assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, al fine di acquisire notizie precise in merito allo stato di attuazione degli interventi previsti, nonché notizie sul piano regionale dei rifiuti. Tale atto non avrebbe ricevuto ad oggi alcun riscontro;

il 14 ottobre 2017 una delegazione del Movimento Cinque Stelle, formata dai senatori Vincenzo Maurizio Santangelo, Vilma Moronese e la portavoce all'Assemblea regionale siciliana Valentina Palmeri, ha effettuato una visita ispettiva presso la discarica di Borraanea, utilizzata dai 22 comuni della provincia di Trapani; dal sopralluogo è emerso che l'impianto, che accoglie già 240.000 tonnellate di rifiuti, è giunto quasi a saturazione come tantissimi altri impianti in Sicilia. La "Trapani servizi" ha comunicato di aver già provveduto a richiedere un ampliamento per ulteriori 40 tonnellate di spazzatura;

tale richiesta della Trapani servizi evidentemente non ha trovato riscontro positivo, considerato che in base alle notizie rese note dalla stampa locale ("Giornale di Sicilia") il 22 ottobre 2017 la discarica di Borraanea ha chiuso. L'amministratore unico della società si è visto costretto a chiudere la discarica per non esaurire l'esiguo spazio minimo rimasto nell'impianto;

risulta agli interroganti che quanto evidenziato sta creando evidenti disagi ai 21 comuni che si servivano della discarica Borraanea e che dalla fine del mese di ottobre 2017 dovranno rivolgersi ad un'altra discarica a Siciliana (Agrigento);

l'art. 8 della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 ha previsto, inoltre, che il commissario delegato trasmetta ogni 6 mesi al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'ambiente una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, si chiede di sapere:

quali azioni di competenza il Governo intenda intraprendere, anche alla luce delle osservazioni espresse dall'ANAC, per porre fine all'ordinario sistema emergenziale di gestione dei rifiuti in Sicilia; se intenda vigilare sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall'art. 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 oltre che dalla legge regionale n. 9 del 2010;

se intenda attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, affinché sia verificato se la Regione stia effettivamente osservando le direttive e gli impegni assunti, come da nota ministeriale n. 8495 del 31 maggio 2016, anche al fine di scongiurare una nuova procedura di infrazione europea e conseguenti salate multe a carico dell'Italia, e se stia procedendo all'approvazione del piano regionale per la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente;

se abbia contezza delle tempistiche e delle modalità con le quali sono stati utilizzati i 200 milioni di euro che, in virtù dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010, sono stati assegnati al commissario straordinario rifiuti e gli oltre 90 milioni di euro destinati al compostaggio, nonché se siano previsti interventi migliorativi rispetto ai precedenti bandi, andati deserti;

se intenda attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, presso l'ente competente affinché sia verificato l'ammontare delle somme destinate alla realizzazione degli interventi attualmente a disposizione del Dipartimento energia e rifiuti sull'impiantistica del trattamento rifiuti della Regione;

se abbia acquisito una o più relazioni sullo stato di attuazione degli interventi che il commissario straordinario, ovvero il presidente della Regione, era tenuto a trasmettere con cadenza semestrale in attuazione dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010.

(3-04079)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[PEZZOPANE](#), [Stefano ESPOSITO](#), [BORIOLI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico* - Premesso che:

nel gennaio 2005, la Snam rete gas ha presentato un progetto per la realizzazione di un gasdotto di 687 chilometri denominato Rete adriatica. Il tratto Sulmona-Foligno, di circa 168 chilometri, si snoda sul crinale dell'Appennino centrale, in una zona sismica a massimo rischio, colpita da quei terremoti che nell'ultimo anno, tra il 24 agosto 2016 e il 18 gennaio 2017, hanno causato vittime e distruzione;

la Rete adriatica Snam, tagliando le aree appenniniche, si allaccerebbe al gasdotto Transadriatico (conosciuto con l'acronimo inglese di TAP, Trans Adriatic pipeline) che, connettendo Italia e Grecia attraverso l'Albania, è stato pensato per portare in Europa gas naturale proveniente dall'area del mar Caspio;

da quanto si apprende dalla stampa locale, sebbene le Regioni ed i Comuni abbiano sempre espresso parere contrario al progetto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dichiarato che la realizzazione del Tap sarebbe imminente;

nonostante i corridoi di passaggio del gasdotto fossero stati individuati lungo la costa, così come si evince dal nome del progetto medesimo, Rete adriatica, ad oggi, le difficoltà geologiche e un elevato grado di urbanizzazione della costa hanno imposto la scelta di un tracciato più interno;

il nuovo tracciato del metanodotto taglierebbe tre parchi nazionali, un parco regionale e oltre 20 siti di rilevanza comunitaria, arrecando un grave pregiudizio alle potenzialità turistiche ed un danno economico alle comunità locali;

considerato che:

nelle conferenze dei servizi, la Regione Abruzzo ha sempre negato il consenso all'attuale allocazione rendendosi comunque disponibile a collaborare col Governo e la Snam al fine di individuare soluzioni alternative;

tuttavia, l'articolo 25 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto sblocca Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 184 del 2014, recando modifiche al comma 3 dell'articolo 14-*quater*

della legge n. 241 del 1990, ha stabilito che, in caso di parere negativo della conferenza dei servizi, la Presidenza del Consiglio dei ministri assuma competenza esclusiva circa la realizzazione di opere di interesse nazionale che rivestono carattere d'urgenza;

vi è grande preoccupazione tra gli abitanti dei territori interessati per l'elevato rischio sismico che caratterizza le aree identificate per il progetto;

spetta alle istituzioni offrire soluzioni a tutela della sicurezza dei cittadini e dei territori, in un'ottica di sviluppo delle attività economiche;

appreso che giovedì 26 ottobre 2017 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha convocato Ministeri, enti coinvolti, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, nonché i presidenti delle Province, le comunità montane e i sindaci interessati per discutere nuovamente della realizzazione del metanodotto, si chiede di sapere:

quali siano la valutazione e l'orientamento del Governo in merito a quanto esposto;

se non sia opportuno, stante l'assoluta incompatibilità dell'opera con territori così altamente sismici, disporre la modifica del tracciato, escludendo la fascia appenninica, così come era stato previsto nella fase iniziale della programmazione dell'intervento.

(3-04078)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[DAVICO](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

la "Burgo group" è un gruppo cartario che ha la sua sede storica a Verzuolo (Cuneo) dal 1905, rappresentando un importante motore economico per la provincia di Cuneo;

lo scorso 2 ottobre 2017 la società ha chiuso una linea produttiva (la numero 8, discontinua, che produce carta patinata) attivando 143 procedure di licenziamento con un temibile impatto sui lavoratori, sull'economia di Verzuolo e su centinaia di nuclei familiari;

il 23 ottobre si è svolto a Verzuolo un Consiglio comunale aperto, che ha deliberato di chiedere con forza il supporto delle istituzioni che rappresentano quel territorio;

la stessa azienda, come si apprende da notizie di stampa, ha preannunciato ulteriori licenziamenti nell'unità di Duino (Trieste), già interessata da provvedimenti di "solidarietà", qualora non ci fossero manifestazioni di interesse da parte di altri soggetti che intendano riconvertire quelle produzioni, come era in programma all'indomani degli incontri al Ministero dello sviluppo economico del 9 giugno e del 27 luglio 2017, nel corso dei quali si era raccolta la volontà della cartiera di Ferrara e della Regione Friuli-Venezia Giulia di intervenire nella riconversione produttiva,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano: sostenere il progetto che emergerà dal "tavolo regionale di crisi"; istituire un tavolo nazionale di confronto con l'azienda Burgo e le rappresentanze sindacali, al fine di arrivare alla dichiarazione di uno "stato di crisi del settore"; promuovere azioni volte ad elaborare un piano di intervento volto ad escludere i licenziamenti e a prevedere degli adeguati ammortizzatori sociali per ognuno dei lavoratori coinvolti;

nel caso in cui non si riescano ad evitare i licenziamenti dei lavoratori, se non intendano assumere iniziative volte a prevedere un piano di ricollocamento per ognuno dei dipendenti licenziati.

(4-08303)

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [AIROLA](#), [GIARRUSSO](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:

notizie di stampa riportano, in seguito a una denuncia dell'agenzia letteraria "Bottega editoriale", che la Siae (Società italiana degli autori ed editori) incassa i soldi dei diritti per la fotocopiatura dei libri, com'è suo dovere, ma in molti casi sembra che non trasferisca il dovuto agli autori (4 ottobre 2017, "Adnkronos");

in particolare, la Siae, nella misura massima del 15 per cento, percepisce i diritti sulle fotocopie dei libri (la cosiddetta reprografia) che i cittadini interessati effettuano presso le normali copisterie italiane. Si tratta dell'applicazione della legge n. 633 del 1941, così come modificata dalla legge n. 248

del 2000;

tali diritti andrebbero suddivisi fra la Siae stessa (come compenso per il lavoro svolto), gli editori e gli autori. Al contrario, mentre la parte di spettanza della Siae viene subito incamerata dalla medesima, quella per gli editori viene erogata con maggior lentezza e complicazioni. Gli unici ad incassare subito sono gli editori iscritti alla Siae stessa e all'Aie (Associazione italiana editori);

il problema sorge per gli autori, in quanto quelli che liberamente hanno scelto di iscriversi alla Siae percepiscono i diritti con una certa sollecitudine, mentre quelli che hanno deciso di non aderire alla società li riscuotono con grandi complicazioni o, spesso, non li ricevono affatto. Stando a quando dichiarato dalla società, il motivo della mancata percezione sarebbe dovuto al fatto che la Siae non riesce a reperire gli autori, anche quando si tratta di persone arcinote come il fondatore de "la Repubblica" Eugenio Scalfari, gli scrittori Roberto Saviano e Fabio Volo, i giornalisti Gian Antonio Stella e Gad Lerner, i filosofi Dario Antiseri e Gianni Vattimo, il rettore dell'università "La Sapienza" Eugenio Gaudio, i due ex Presidenti del Consiglio dei ministri, Enrico Letta e Matteo Renzi. E così per altre centinaia e centinaia di autori, certamente meno noti mediaticamente, ma non irreperibili;

"In molti casi, afferma all'AdnKronos il direttore dell'agenzia letteraria Bottega Editoriale, Fulvio Mazza, la Siae non prova neanche trovarli. Per cercarli si rivolge a varie strutture, una volta si è rivolta anche a noi. Ma l'impressione che ho avuto è che spero che le aziende cui si affida non trovino tante persone". Prosegue: "Se ne trovassero tante (...) la Siae sarebbe costretta a pagare". Al contrario, "se non le trova trattiene i soldi" e li incamera dopo 5 anni di vane ricerche;

nella pratica, la Siae si limita a pubblicare, in una complicatissima e irrintracciabile pagina del suo sito, un elenco di quelli che denomina "autori non reperiti". Nella declaratoria specifica che si tratta di nomi degli "autori che non sono stati reperiti, quelli su cui esistono dubbi di omonimia e quelli i cui eredi non sono stati individuati";

il presidente della Siae, Filippo Sugar, e il presidente dell'Aie, Ricardo Franco Levi, hanno scritto al direttore di "Adnkronos" in replica alle suddette dichiarazioni di Fulvio Mazza, pubblicate il 4 ottobre, specificando che "Tutta la procedura inoltre ha la preventiva approvazione della Direzione generale dei beni librari del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali" (dal sito *on line* della Siae, 6 ottobre 2017);

considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:

tali indagini, nella pratica, non vengono effettuate affatto o vengono eseguite, nel migliore dei casi, in modo inefficiente e inefficace, nonostante la Siae sia attivissima nello scovare coloro che suonano canzoni nel concertino di quartiere senza aver pagato i relativi diritti, o quel filmatino che inserisce qualche nota senza aver prima esibito la ricevuta di pagamento dell'importo Siae;

sul sito *internet* della "Bottega editoriale" è stata pubblicata la controreplica del direttore Mazza formulata nei confronti della Siae e dell'Aie: "Ma, se davvero Siae e Aie non riuscissero a trovare gli autori, non potrebbero adoperarsi per mandare una comunicazione all'editore, il cui nominativo è chiaro e incontrovertibile? La realtà che emerge è, in verità, ben lontana da questa ipotesi. Illuminante a tal proposito è una sorta di *lapsus* freudiano scappato alla Siae nella sua replica alla pubblica denuncia di Bottega editoriale quando ha utilizzato la definizione di "diritti non rivendicati". In tal modo la Siae ha fatto intendere chiaramente che il suo atteggiamento è quello di lavarsi la coscienza pubblicando il già citato elenco - ben sapendo che non ci sarà quasi alcuno che lo leggerà - per il mero scopo di rispondere a chi si attiva, per l'appunto, a "rivendicare" legittimamente i propri soldi. Che la Siae abbia tutto l'interesse a che gli autori non vengano trovati appare dunque evidente; che faccia il minimo sindacale - se non di meno ancora - per rintracciarli, è purtroppo ben più che un fondato sospetto" ("direfarescrivere", anno XIII, n. 141, ottobre 2017);

considerato infine che, a parere degli interroganti, il comportamento della Siae, così ligia ed efficiente quando c'è da incassare e così confusionaria e inefficiente quando c'è da erogare, desta molteplici perplessità,

si chiede di sapere se corrisponda al vero che la procedura applicata dalla Siae abbia avuto l'approvazione della Direzione generale dei beni librari e, in caso affermativo, quali urgenti iniziative il

Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché tutti gli autori, e soprattutto quelli che non godono della notorietà mediatica, possano avvalersi dei loro diritti, a parere degli interroganti oggi calpestati dall'arroganza della Siae.

(4-08304)

[BERTACCO](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

dal mese di marzo 2017, numerose segnalazioni di precarietà funzionale, strutturale e logistica del pronto soccorso dell'ospedale di Acireale sono state portate all'attenzione della stampa locale; situazioni di degrado, denuncia di condizioni indecorose per l'utenza, nonché di esposizioni a rischio di incolumità per l'avvenuto crollo di controsoffitti e altre fatiscenze sono state evidenziate ancora agli inizi di ottobre;

nello stesso reparto di pronto soccorso si sono verificati casi di decesso di due pazienti, uno a gennaio 2017 e l'altro, dopo una prolungata attesa nell'astanteria, il 19 maggio 2016 e per i quali sta procedendo la locale autorità giudiziaria;

persistenti e gravi doglianze vengono a tutt'oggi manifestate dall'utenza e le denunce di disagio e disservizio attengono anche al ridimensionamento di alcuni reparti dello stesso ospedale e in relazione al vasto bacino d'utenza che prima della chiusura del limitrofo presidio di Giarre (Catania) era distribuita sui due nosocomi;

la situazione generale dell'utenza e, comprensibilmente, anche quella degli operatori del nosocomio risulta esposta e compromessa dalle numerose e crescenti segnalazioni e richieste di interventi;

"Fratelli d'Italia", attraverso il suo esponente locale, ha già fatto presente tale allarmante situazione, anche a seguito della notizia dello smantellamento di un reparto importante come urologia, che è stato trasferito presso un altro nosocomio in altra città della provincia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attuare le necessarie procedure di ispezione e valutare quali misure adottare a salvaguardia dell'utenza, nonché a garanzia dell'ospedale e di tutto il personale medico e ospedaliero che vi opera, per evitare il doloroso persistere di quanto descritto.

(4-08305)

[GOTOR](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che relativamente alla strada europea "E78", quella che lungo una direttrice da sudovest a nordest unisce Grosseto a Fano (Pesaro e Urbino), Anas, con riferimento ai 15 chilometri del tratto umbro da Parnacciano (San Giustino) fino alla località "le ville di Monterchi", ha ipotizzato la realizzazione, con un finanziamento di 100 milioni di euro, di una strada a due corsie, con sovrapposizioni con la viabilità locale, e di ben 7 rotonde in soli 10 chilometri;

considerato che:

per il resto tutti i tratti della E78 che non ricadono nel territorio umbro sono stati invece realizzati o saranno realizzati con 4 corsie;

l'ipotesi progettuale, nella parte in cui riguarda l'Umbria, non è ritenuta adeguata dai cittadini, dagli imprenditori e da numerose associazioni dell'alto Tevere, proprio a causa della tipologia di strada prevista di 2 sole corsie,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare presso Anas perché, attraverso un'adeguata rimodulazione del finanziamento e la modifica dell'ipotesi progettuale, si possa giungere alla realizzazione di una strada a 4 corsie anche sull'intero tratto umbro della strada europea "E78";

se non ritenga altresì che in questo modo, a partire da un'attenta considerazione dell'impatto ambientale dell'infrastruttura, si possa ottenere a mezzo proprio dell'uniformità di tipologia un migliore scorrimento lungo l'intero corridoio stradale Grosseto-Fano.

(4-08306)

[SANTANGELO](#), [GIARRUSSO](#), [MORONESE](#), [PUGLIA](#), [DONNO](#), [CRIMI](#), [MARTON](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia* - Premesso che:

il bando lanciato nel 2016 dal Comune di Catanzaro, per affidare la redazione del piano strutturale e relativo regolamento urbanistico, al compenso simbolico di un euro (oltre al rimborso delle sole spese

fino all'importo di 250.000 euro), aveva determinato un fronte compatto e variegato di professionisti, dagli architetti agli ingegneri, dagli agronomi ai geometri, dai periti ai geologi, contrari, che hanno impugnato il bando, affiancati dai consigli nazionali degli architetti e degli ingegneri;

gli stessi professionisti avevano contestato sul nascere l'iniziativa del Comune per evitare che la scelta fatta da un grosso capoluogo potesse incoraggiare altre amministrazioni a fare altrettanto, aprendo magari a un "filone" di incarichi gratuiti non in linea con i codici deontologici e al principio sancito dall'art. 2233 del codice civile circa il compenso adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione;

il Tar di Catanzaro, Sezione I, in data 13 dicembre 2016 si pronunciava, con la sentenza n. 2435, sulla determina di approvazione bando e disciplinare di gara di procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro (prot. Agid n. 20160009935 del 14 novembre 2016), accogliendo la tesi dei presentanti ricorso e affermando che il corrispettivo della prestazione è elemento imprescindibile nell'ambito di una gara d'appalto, che, dunque, non può essere svolta a titolo gratuito;

il Comune di Catanzaro ha presentato appello avverso la sentenza n. 2435 del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria che ha accolto il ricorso dell'ordine degli architetti pianificatori paesaggistici e conservatori, dell'ordine degli ingegneri, dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Catanzaro, dell'ordine dei geologi della Calabria, del collegio dei geometri e del collegio dei periti industriali della provincia di Catanzaro avverso i provvedimenti dirigenziali comunali dell'ottobre 2016 di approvazione del bando e del disciplinare di gara della procedura aperta per l'affidamento dell'incarico per la redazione del piano strutturale del Comune di Catanzaro e relativo regolamento urbanistico, nonché del capitolato speciale, e ancora avverso la presupposta delibera di Giunta comunale del 17 febbraio 2016 con cui è stata condivisa la possibilità di formulare un bando che contemplasse incarichi professionali a titolo gratuito;

lo scorso 3 ottobre 2017 il Consiglio di Stato, Sez. V, ha emanato la sentenza n. 4614 con la quale ha dato il via libera ai contratti a titolo gratuito per i professionisti, per la formazione dello *staff* di progettisti esterni per la redazione del piano strutturale comunale (PSC) in merito all'impugnato bando pubblico indetto il 17 febbraio 2016;

considerato che:

sia il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede per il conferimento degli incarichi la predeterminazione del compenso, sia le norme del codice civile sulle prestazioni professionali (articoli 2229 e seguenti) nonché quelle sulla concorrenza fra professionisti mettono in risalto il divieto implicito al conferimento da parte delle pubbliche amministrazioni di incarichi gratuiti, stante il principio fondamentale previsto dalla Costituzione all'articolo 36, cioè quello della remunerazione del lavoro;

il Tar Calabria nella sentenza n. 2435/2016 ha citato esplicitamente le linee guida n. 1 e n. 2 di ANAC che, tra l'altro, stabiliscono che il corrispettivo dell'incarico venga fissato attraverso il "decreto parametri", con particolare riferimento ai criteri per la determinazione dei corrispettivi e all'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le quali il principio di qualità delle prestazioni deve tradursi nella "serietà" dell'offerta sotto il profilo quantitativo;

dopo la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4614 del 3 ottobre 2017, molte sono state le risposte di ordini professionali, consigli nazionali e associazioni sindacali e molti di più sono stati gli umori contrari dei professionisti riportati sui *social network*;

dopo l'iniziativa promossa da Inarcassa "sevalgo leuro", ne è partita un'altra tra i liberi professionisti che utilizzando il *tag* "sespendi leuro" hanno voluto dare un "volto" alle mostruosità che spesso accadono quando alla serietà professionale si preferisce una prestazione professionale che gioca su prezzi stracciati che non possono essere garanzia di qualità tecnica e professionale, specie nel conferimento d'incarico di una pubblica amministrazione;

nell'articolo pubblicato dal sito "Lavori Pubblici informazione tecnica on line" del 24 ottobre 2017, dal titolo "Caso Catanzaro, CNAPPC: Sconcerta che al MIT ignorino il codice dei contratti da poco

entrato in vigore", il consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC) dopo la risposta del sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, fornita il 19 ottobre 2017 presso la Commissione VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera, all'interrogazione 5-12489 sulla vicenda del bando del Comune di Catanzaro, commentava su quanto accaduto come segue: "Sconcerta che al MIT ignorino il Codice dei Contratti e che il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro avalli le storture e le contraddizioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato che, ribaltando quanto stabilito dal TAR, ha considerato legittimo il bando lanciato dal Comune di Catanzaro per affidare la redazione del Piano Strutturale al compenso simbolico di un euro";

considerato inoltre che:

dietro ad una prestazione professionale c'è sempre un'attività che richiede impegno, studio, investimento che, uniti alle difficoltà inerenti alla formazione continua, ai ritardi nei pagamenti, all'assicurazione obbligatoria e ai tanti altri orpelli, devono essere ripagati con una parcella equa, che consenta a chi la riceve di vivere una vita dignitosa;

in Italia, i redditi medi dei tecnici liberi professionisti negli ultimi anni sono ulteriormente scesi, nello specifico, sono cresciuti i professionisti con un reddito inferiore a 10.000 euro, con una diminuzione della crescita degli iscritti agli ordini provinciali;

il Consiglio di Stato, adducendo la piena e assoluta legittimità delle deliberazioni comunali, afferma che l'incarico a titolo gratuito non si pone in contrasto con il principio dell'onerosità degli appalti pubblici, e che anzi la gratuità della prestazione giova alla salvaguardia e al contenimento della spesa pubblica, e equipara l'incarico gratuito a un contratto di sponsorizzazione con un'evidente utilità per il professionista che può usare promozionalmente l'immagine della cosa di titolarità pubblica;

a parere degli interroganti, l'offerta al ribasso della prestazione, pari a un euro, abbassa lo *standard* di efficienza ed efficacia a cui deve tendere l'azione pubblica, ma soprattutto la sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017 del Consiglio di Stato, accogliendo le difese del Comune di Catanzaro per "il conferimento di incarichi professionali a titolo gratuito per la formazione dello staff di progettisti esterni per la redazione del Piano Strutturale Comunale (PSC)" in merito all'impugnato bando pubblico indetto il 17 febbraio 2016, ha cristallizzato un "pericoloso" principio secondo il quale, in Italia, è legittimo che i professionisti possano lavorare gratuitamente per l'amministrazione pubblica committente;

con i nuovi indirizzi normativi i compensi professionali si basano sostanzialmente sul principio della libera contrattazione tra le parti, fermo restando il principio sancito dall'art. 2233 del codice civile circa il compenso adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione, richiamato anche dal codice deontologico approvato sia dal consiglio nazionale degli ingegneri che dal consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali urgenti iniziative di competenza intendano intraprendere al fine di garantire il rispetto del principio sancito dall'art. 2233 del codice civile circa il compenso adeguato all'importanza dell'opera e al decoro della professione e, soprattutto, a tutela del principio fondamentale sancito dall'articolo 36 della Costituzione della remunerazione del lavoro;

se intendano avviare un tavolo con gli ordini professionali nazionali interessati al fine di trovare soluzioni condivise nel rispetto del lavoro dei liberi professionisti.

(4-08307)

[DE PETRIS](#) - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

con deliberazione n. 17 del 10 aprile 2013 il Consiglio comunale di Nettuno (Roma) ha approvato il piano generale degli impianti pubblicitari, contenente nuove regole per l'installazione e la gestione dell'impiantistica di settore;

in attuazione del regolamento, nel corso del 2014, gli agenti della Polizia locale del Comune di Nettuno hanno emesso una serie di verbali di accertamento di violazione e successive ordinanze di

rimozione nei confronti di alcuni impianti pubblicitari, con particolare riferimento a quelli dei quali risulta titolare la società RT2, con sede a Nettuno, via Don Minzoni 83;
la società RT2 ha presentato in data 20 giugno 2016 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri un esposto nel quale si afferma, fra l'altro, che analoghi provvedimenti sanzionatori non sarebbero stati intrapresi dall'amministrazione comunale nei confronti di impianti di altre aziende titolari, comunque non conformi alla nuova regolamentazione;
con determinazione dirigenziale n. 136 del 10 agosto 2016 l'amministrazione comunale addiveniva ad un accordo di transazione con la società RT2, nell'ambito del quale venivano definiti gli indirizzi per il rilascio delle nuove autorizzazioni e per dirimere il contenzioso in essere;
il 13 settembre 2016 la società RT2, in ottemperanza all'accordo, presentava istanza per il rilascio delle autorizzazioni, alla quale non sarebbe stata data alcuna risposta dall'amministrazione comunale;
in data 9 ottobre 2017 il deputato Stefano Fassina, del gruppo Sinistra Italiana - Possibile, ha inviato una segnalazione scritta al presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con una richiesta di approfondimento in merito alla liceità delle attività svolte nel settore delle affissioni pubblicitarie dal Comune di Nettuno;
il 19 ottobre 2017 l'associazione Verdi Ambiente e Società ha consegnato al Comune un dettagliato esposto, nel quale si segnala la sussistenza di un'ampia serie di impianti pubblicitari che risulterebbero installati nel territorio comunale in violazione delle norme vigenti,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ed urgente esercitare i controlli di competenza sugli organi del Comune di Nettuno, con particolare riferimento al settore delle affissioni pubblicitarie, anche al fine di valutare l'eventuale sussistenza di comportamenti omissivi di rilievo associativo, che possano incidere negativamente sulla correttezza e sulla trasparenza delle attività amministrative.

(4-08308)

[D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

le malattie croniche sono, purtroppo, in aumento in Italia e rappresentano la gran parte delle patologie oggi curabili grazie ai farmaci innovativi;

la prescrizione di alcune classi dei farmaci innovativi è inibita ai medici di medicina generale;

in conseguenza, costoro non hanno accesso all'informazione scientifica relativa ai farmaci innovativi;

con l'attività di informazione scientifica e grazie alla collaborazione con gli specialisti, i medici di medicina generale saranno invece nelle condizioni di stratificare la popolazione diabetica per gravità e trattare con i farmaci di nuova generazione solo quei pazienti che realmente ne necessitino secondo rigorosi criteri di appropriatezza;

l'impossibilità per i medici di medicina generale di prescrivere i farmaci innovativi procura, quindi, danni incalcolabili alla salute di larga parte dei pazienti cui è, in conseguenza, precluso l'accesso ad una cura adeguata per patologie importanti come, ad esempio, il diabete e le malattie cardiovascolari;

le comorbilità cardiovascolari nei diabetici sono in grado di aumentare di 2-3 volte il rischio di insufficienza cardiaca, e di ridurre l'aspettativa di vita anche fino a 5-15 anni;

premesse, inoltre, che:

la difficoltà per le persone affette da una malattia cronica di accedere facilmente ai farmaci innovativi obbliga i pazienti a ricorrere allo specialista per avere l'indicazione del piano terapeutico con conseguente impatto sul percorso di cura del paziente;

tra i pazienti affetti da patologie croniche, quelli affetti da diabete sono tra i più colpiti dalla vigente modalità di accesso alle cure e spesso, non potendo ricorrere continuamente allo specialista, talora anche a causa degli elevati oneri e tempi di attesa, sono costretti a rinunciare a curarsi o a curarsi con farmaci meno efficaci ma prescrivibili dal medico di base;

la difficoltà di accedere alle cure tramite il Servizio sanitario nazionale, anche a causa dei lunghi tempi di attesa per le visite specialistiche, danneggia la vita delle persone più anziane, con difficoltà di movimento, così come quella dei pazienti in età da lavoro che non riescono a conciliare gli impegni

lavorativi con la necessità di assentarsi dal lavoro per recarsi più volte dallo specialista;

considerato che:

in particolare, i farmaci antidiabetici orali maggiormente prescritti in Italia, nonostante numerosi studi scientifici che ne evidenziano i limiti di sicurezza e tollerabilità, risultano essere le Su/Glinidi; le ragioni di questo dato sono da ricercarsi nel fatto che ai medici di medicina generale, in Italia, è preclusa la prescrizione delle terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza come i DPP-4, i GLP1 e gli SGLT2;

ciò si traduce in un danno per la salute per i numerosi pazienti diabetici che in prima istanza si rivolgono al loro medico di fiducia per la cura della patologia loro diagnosticata;

considerato, inoltre, che:

l'Italia è l'unico Paese europeo in cui non è consentita la prescrizione dei farmaci incretino-mimetici di nuova generazione da parte dei medici di medicina generale, e questo ha consentito negli altri Paesi un più appropriato uso delle risorse, potendo identificare precisamente i pazienti che più ne abbiamo bisogno;

il trattamento dei pazienti con i farmaci incretino-mimetici di nuova generazione comporta anche vantaggi economici e gestionali legati, per esempio, alla minore incidenza di eventi avversi o complicanze;

le ragioni di maggior sicurezza, efficacia e disponibilità dei farmaci innovativi, particolarmente di quelli per la cura del diabete, nonché gli evidenti vantaggi economici, rendono non più differibile, in ragione soprattutto del miglior benessere dei pazienti, un intervento immediato per consentire la prescrizione di detti farmaci ai medici di medicina generale;

rilevato che:

nella primavera 2017 è ripreso, dopo un periodo di stallo, il confronto fra i rappresentanti dei medici di medicina generale e l'AIFA per meglio definire il ruolo della medicina generale e la presa in carico dei pazienti cronici;

AIFA ha convenuto sulla necessità di coinvolgerli nel trattamento delle patologie croniche in sinergia con i medici specialisti;

ritenuto che:

l'articolo 8, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 347 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, individua due particolari modalità di distribuzione dei medicinali: la distribuzione diretta e la distribuzione per conto;

in particolare, con la distribuzione diretta, una cospicua quota di medicinali viene distribuita anche attraverso le farmacie ospedaliere e i servizi farmaceutici delle ASL;

i medicinali erogabili attraverso tale modalità da parte delle strutture pubbliche sono inclusi nel cosiddetto PHT (prontuario della distribuzione diretta o della presa in carico e della continuità terapeutica ospedale (H) - territorio (T));

nella distribuzione per conto, invece, i farmaci acquistati dalla ASL sono distribuiti al paziente, per loro conto, dalle farmacie territoriali aperte al pubblico;

l'articolo 1, comma 426, della legge n. 147 del 2013 prevede che il PHT sia aggiornato con cadenza annuale dall'AIFA, che deve individuare un elenco di medicinali che, per le loro caratteristiche farmacologiche, possono essere dispensati attraverso la distribuzione per conto tramite le farmacie aperte al pubblico;

AIFA, contestualmente, deve assegnare alla distribuzione attraverso le farmacie aperte al pubblico i medicinali non coperti da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di controllo ricorrente da parte della struttura pubblica;

al fine di completare tale processo di decentramento nella dispensazione dei medicinali che non hanno esigenza di essere gestiti in ambito ospedaliero, sarebbe opportuno consentire il ricorso alla dispensazione per conto anche per i farmaci innovativi che lo consentono, affidando ad AIFA il compito di individuare quelli che, per esclusive ragioni cliniche, devono essere esclusi;

la dispensazione per conto attraverso le farmacie di detti medicinali consentirebbe, infatti, di ridurre i

costi, anche indiretti, sostenuti attualmente dalle strutture ospedaliere nonché i costi diretti e indiretti a carico dei cittadini e i disagi da questi sopportati per l'approvvigionamento;

preso atto che:

la medicina di famiglia e la farmacia del territorio sono uno dei punti di riferimento del Servizio sanitario nazionale nonché un prezioso presidio sanitario capillarmente diffuso sull'intero territorio nazionale;

consentire ai medici di medicina generale di effettuare la prescrizione di farmaci innovativi regolarmente reperibili presso le farmacie del territorio permetterebbe anche ai cittadini che vivono in aree periferiche, interne o disagiate di avere accesso ai farmaci innovativi che, in caso contrario, rimarrebbero appannaggio esclusivo dei cittadini più abbienti e residenti nelle aree del Paese più ricche e modernizzate;

consentire ai medici di medicina generale di effettuare la prescrizione di farmaci innovativi permetterebbe, inoltre, a ciascun paziente di limitare le visite specialistiche all'effettivo bisogno clinico; tale opzione garantirebbe, pertanto, la riduzione dei tempi di attesa e dei costi a carico di ciascun paziente e, da ultimo, assicurerebbe prossimità e continuità al percorso assistenziale e alla presa in cura dei pazienti medesimi;

è necessario rivedere gli attuali percorsi assistenziali a favore di un maggior ruolo della medicina generale e della farmacia del territorio imperniato sulla formazione e sulla capacità prescrittiva e dispensativa,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo riguardo alle problematiche esposte;

se ritenga di dover intervenire in tempi rapidi, nei modi e con i mezzi che riterrà più opportuni, al fine di consentire una rapida ma accurata revisione degli attuali percorsi assistenziali in modo da assegnare un ruolo maggiore ai medici di medicina generale, sia nel campo della formazione che nella capacità prescrittiva dei farmaci incretino-mimetici, e di presa in carico dei pazienti affetti da malattie croniche, in special modo i pazienti diabetici;

se ritenga di dover valutare l'opportunità di adottare le necessarie misure per consentire la distribuzione dei medicinali innovativi secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge n. 347 del 2001, fatta eccezione per i medicinali individuati con apposito elenco AIFA, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in ambiente ospedaliero.

(4-08309)

DE POLI - *Al Ministro per lo sport* - Premesso che:

da fonti di stampa si apprende della precaria situazione finanziaria della federazione italiana rugby (FIR), in base ai dati risultanti dal bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2016, pubblicato il 5 settembre 2017, dai quali si evince un netto peggioramento, con un disavanzo notevole per il 2016 a fronte della gestione ordinaria;

lascia perplessi il divario tra i ricavi, che ammontano a quasi 220 milioni di euro, e le ingenti perdite degli ultimi tre esercizi finanziari (265.000 euro nel 2013, 2.150.000 nel 2015 e 636.000 nel 2016);

non si può inoltre ignorare il drastico calo della liquidità, da oltre 13 milioni di euro nel 2011 a meno di 2 milioni nel 2016, consumando risorse di cassa per circa 11 milioni, senza apparenti motivazioni che possano giustificare tali ingenti perdite;

il CONI, in qualità di ente vigilante, ha imposto alla FIR un piano di ricostituzione del patrimonio netto, che ha proposto di produrre ed accantonare circa 2,4 milioni di euro di utile nel triennio 2017-2019 principalmente attraverso risparmi sui costi, proposta, quest'ultima, rifiutata dagli organismi tecnici di controllo del CONI stesso;

tuttavia, *sic rebus stantibus*, il CONI ha la facoltà di commissariare la federazione in caso di gravi irregolarità nella gestione patrimoniale e finanziaria, in base all'articolo 6, n. 4, lettera F1, del proprio statuto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare nelle opportune sedi la preoccupante situazione, affinché si adottino misure atte a superare lo stato di crisi nel quale versa una

tra le federazioni più ricche dello sport italiano.

(4-08310)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-04075, della senatrice Montevercchi ed altri, sulle disparità nell'assunzione dei docenti;

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-04076, del senatore Filippi, sulla regolamentazione del servizio di trasporto persone fornito da Uber Italia Srl;

11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-04077, del senatore Lucidi ed altri, sulla crisi della Present Systems Srl di Perugia;

13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-04079, della senatrice Moronese ed altri, sulla situazione emergenziale nella gestione dei rifiuti in Sicilia.

Mozioni, ritiro di firme

Il senatore Vacciano ha dichiarato di ritirare la propria firma dalle mozioni 1-00809 e 1-00829, del senatore Uras ed altri.

Interpellanze, ritiro di firme

Il senatore Vacciano ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interpellanza 2-00484, del senatore Uras ed altri.

Interrogazioni, ritiro di firme

Il senatore Vacciano ha dichiarato di ritirare la propria firma dall'interrogazione 4-07635, del senatore Uras ed altri.

1.5.2.4. Seduta n. 906 (ant.) del 26/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVII LEGISLATURA -----

906a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 2017

Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia: GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

[Presidenza del presidente GRASSO](#)

[PRESIDENTE](#). La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

[PRESIDENTE](#). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

[PRESIDENTE](#). Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 9,37).

Sull'ordine dei lavori

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, mi fa piacere che in diretta televisiva possiamo evidenziare un fatto fondamentale. Ieri abbiamo preso atto, almeno qui dentro, di un fatto cruciale e cioè un cambio di maggioranza, giacché nei successivi voti di fiducia che si sono inanellati come una triste litania abbiamo visto entrare in maggioranza un Gruppo parlamentare e uscirne un altro. Sono cambiate le architetture e le condizioni, in un momento fondamentale per il Paese come la vigilia del disegno di legge di bilancio, un disegno di legge che il Governo non ha ancora presentato, contravvenendo alle prescrizioni della legge di contabilità. Bene, in questo momento cruciale per tante famiglie e imprese noi assistiamo ad un cambio di maggioranza che, dal nostro punto di vista, dovrebbe essere immediatamente formalizzato al Presidente della Repubblica. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

[PRESIDENTE](#). Mi sembra sia stato già fatto dal Gruppo Art.1-MDP.

ENDRIZZI (M5S). Dovrebbe essere interesse della maggioranza dimostrare che questo cambio non è pacifico.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, questi non sono temi sull'ordine dei lavori, ma sui rapporti tra Parlamento e maggioranza. *(Proteste del senatore Santangelo)*.

MARTON (M5S). Ma se è appena stata votata la fiducia!

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, può fare questo intervento di merito nel corso delle sue dichiarazioni di voto.

ENDRIZZI (M5S). State imbrogliando gli italiani con una finta maggioranza e una finta opposizione! Vi chiediamo di essere trasparenti davanti agli italiani che vedono quello che sta accadendo.

SANTANGELO (M5S). È cambiata la maggioranza, Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, le ho dato spazio per poter esprimere le sue opinioni. *(Commenti del senatore Endrizzi)*.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

[\(2941\)](#) **Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali** *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Meloni Marco; La Russa ed altri; D'Atorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri)*

[\(2621\)](#) **CALDEROLI. - Modifica della normativa per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui referendum**

[\(2726\)](#) **BIANCONI e TORRISI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali**

[\(2749\)](#) **TREMONTI. - Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al**

decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

[\(2762\)](#) **PEPE.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica*

[\(2793\)](#) **CHITI ed altri.** - *Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

[\(2843\)](#) **TOCCI.** - *Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

[\(2876\)](#) **COMPAGNA ed altri.** - *Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana*

[\(2905\)](#) **MAZZONI.** - *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

[\(2911\)](#) **MARCUCCI ed altri.** - *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali*

[\(2938\)](#) **ROMANI Paolo ed altri.** - *Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,39)

Approvazione del disegno di legge n. 2941

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2941, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Meloni Marco; La Russa ed altri; D'Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri, 2621, 2726, 2749, 2762, 2793, 2843, 2876, 2905, 2911 e 2938.

Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2941, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Avverto che è in corso la trasmissione diretta televisiva e invito i colleghi al rispetto dei tempi assegnati.

Passiamo alla votazione finale. *(Il senatore Endrizzi fa cenno di voler intervenire).*

Senatore Endrizzi, durante le dichiarazioni di voto lei potrà fare tutte le considerazioni di merito.

MARTON (M5S). Non è vero!

PRESIDENTE. Sono considerazioni di merito, non sull'ordine dei lavori.

SANTANGELO (M5S). È cambiata la maggioranza!

PRESIDENTE. Ho capito questo. Il Presidente della Repubblica è stato già informato. *(Commenti del senatore Santangelo).* Non c'entra nulla la Presidenza del Senato, che va avanti con l'ordine del giorno. *(Il senatore Endrizzi fa cenno di volere intervenire).* Le faccio presente che lei sta facendo ritardare ciò che ha richiesto, cioè la direttiva televisiva. Ciò produrrà, come conseguenza, l'impossibilità di far intervenire tutte le persone, come è corretto che sia, che ne hanno diritto e tutti i Gruppi durante i tempi previsti per la diretta. Le vorrei far presente questo. Lei, come Capogruppo, può fare le

dichiarazioni sull'ordine dei lavori, però andiamo avanti, come richiesto da lei stesso, con le dichiarazioni di voto in diretta televisiva. Dopodiché avrà tutta la possibilità di parlare.

SANTANGELO (M5S). Fallo parlare!

CARDINALI (PD). Basta!

ENDRIZZI (M5S). Avete trasformato il calendario dei lavori in un palinsesto!

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, non ha facoltà di parlare.

BIGNAMI (Misto-MovX). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNAMI (Misto-MovX). Signor Presidente, senatori, ricordate la riforma della politica e della vita pubblica che propose Bersani nel 2013 con la quale siete stati eletti? Mi riferisco, in particolare, a due punti: la legge sui partiti, con riferimento alla democrazia interna, ai codici etici, all'accesso alle candidature e al finanziamento, e la legge elettorale con il doppio turno. Nulla di tutto ciò è avvenuto. Dopo cinque anni di fallimenti istituzionali e democratici, in quest'Aula la democrazia interna dei partiti non esiste; anzi, è osteggiata con pratiche e manovre indicibili. Ciò che state per approvare è palesemente incostituzionale, anche questa volta. L'unico scopo è il mantenimento dello *status quo* delle vostre organizzazioni inginocchiate alla volontà di pochi. La proposta del PD è rinnegata dai fatti nei suoi propositi. Per molti sarà motivo di rimpianto, di rimorso e per altri di rimborso. Consolatevi. *Senatores boni viri, Senatus mala bestia.*

Secondo l'articolo 48 della Costituzione: «Il voto è personale ed eguale, libero e segreto». L'esercizio di quel voto, che ora attuerete stravolgendolo, non è eguale perché non è uguale il destino di quel voto se è dato in contesti differenti e non è libero, e dunque non democratico, perché quattro capi di partito diranno a tutti chi votare.

Legge elettorale *erga omnes*? *Terga omnes*, piuttosto! Voterò continuamente «no» insieme ai colleghi Mussini, Simeoni e Vacciano. Piantatela poi di fare le peggiori cose in nome della governabilità!

Concludo dicendo che la governabilità è certa solo nella monarchia, nella democrazia non è data dalla legge elettorale ma esclusivamente dalla capacità politica di convergere, con mediazione, dialogo e confronto, verso i bisogni di un Paese e non verso i vostri. (*Applausi dal Gruppo Art.1-MDP e delle senatrici Mussini e Simeoni*).

REPETTI (Misto-Ipl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPETTI (Misto-Ipl). Signor Presidente, colleghi, in questi giorni ne abbiamo sentite davvero di tutti i colori, ma credo che con l'approvazione di questa legge elettorale oggi il Parlamento compia un atto di responsabilità verso il Paese.

Non è una legge elettorale perfetta, ma dopo la vittoria del no al *referendum*, questo era l'unico accordo possibile con il più ampio consenso possibile. Discutere sulla fiducia o no è, dunque, pura ipocrisia perché, a pochi mesi dalla fine della legislatura, se si vuole davvero scongiurare il periodo di andare a votare con due sistemi diversi nelle due Camere, il che getterebbe il Paese nel *caos*, questo è ciò che si deve fare. Tutti sappiamo che con l'Italicum e la riforma costituzionale gli italiani avrebbero davvero potuto scegliere da chi essere governati, dando anche vita a un sistema di Governo più semplice e efficiente. È stato un errore enorme bocciare la riforma costituzionale, così come sappiamo che il sistema proporzionale nel quale ci stiamo avviando guarda - ahimè - più al passato che al futuro.

Anche se, volendo dirla tutta e dovendo essere sinceri, certe coalizioni eterogenee, incoraggiate dai sistemi maggioritari e nate solo per vincere le elezioni, non hanno dato granché buona prova di governo. Dunque questa legge è la soluzione migliore per evitare il peggio e abbiamo il dovere di approvarla, mettendo da parte inutili polemiche. In fondo il futuro dell'Italia non lo si gioca con la legge elettorale: il futuro dell'Italia si gioca sui programmi delle forze politiche.

Infine, signor Presidente, non temo l'eventuale formazione di Governi di unità nazionale nella prossima legislatura, un po' perché in tutta Europa ormai questa formula è all'ordine del giorno, un po'

perché oggi la stessa frammentazione dell'opinione pubblica italiana, forse in questa particolare fase storica, chiede Governi di coalizione, che però mi auguro siano formati da forze convintamente europeiste per frenare la pericolosa ondata populista che oggi abbiamo in tutta Europa.

Con questo spirito dichiaro di votare convintamente a favore del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Berger*).

MONTI (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTI (*Misto*). Signor Presidente, non ho partecipato ieri ai voti di fiducia, in quanto, considerando meritevole di fiducia il Governo Gentiloni Silveri, avrei dovuto votare sì, ma questo mi avrebbe portato a esprimere sostegno al disegno di legge al nostro esame che non condivido nel merito.

In sede di voto finale, sul quale non è posta la questione di fiducia al Governo, posso esprimere liberamente la mia posizione sul merito della legge e quindi dichiaro che voterò no (*Applausi del senatore Gotor*) per i motivi che diversi interventi hanno già posto in luce. Mi limito a ricordare l'impossibilità del voto disgiunto, l'indicazione del nome del capo della forza politica e un premio che viene dato anche alla coalizione, anche se la nostra Costituzione non prevede alcun vincolo di mandato, quindi non sussistono obblighi per la coalizione a rimanere uniti anche dopo il voto.

Questo disegno di legge elettorale nel merito e le abbondanti forzature di metodo che - come ha indicato nel suo lucido intervento il presidente Napolitano - sono state imposte al Governo e, di fatto, ai singoli parlamentari temo non contribuiranno a dare ai cittadini il senso della serietà della politica. Temo invece che contribuiranno a diffondere il disprezzo nei confronti della politica. (*Applausi del senatore Napolitano*).

***QUAGLIARIELLO** (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, colleghi senatori, il giudizio su una legge elettorale non risponde né a esigenze etiche né tantomeno a tensioni di tipo ideale. La legge elettorale è uno strumento che serve innanzi tutto a tradurre i voti in seggi, garantendo nel contempo, e per il possibile, rappresentanza e governabilità. Per svolgere bene il suo compito, essa deve armonizzarsi con la situazione storica e il contesto istituzionale.

Se non si accetta questa premessa non si comprende perché uomini come Luigi Sturzo e Gaetano Salvemini - che nel 1919 erano stati padri del proporzionalismo - all'alba della storia repubblicana, in un diverso contesto, si trovarono a prendere posizione per il sistema maggioritario.

Se non si accetta questa premessa non si riesce a capire perché, quando il percorso delle riforme è partito, all'inizio di questa legislatura, si era pensato che la legge elettorale dovesse seguire la riforma delle istituzioni e non anticiparla. Solo così, infatti, si sarebbe potuto considerare l'assetto istituzionale nel quale la nuova legge si sarebbe collocata. Solo così si sarebbe potuto valutare se il superamento del bipolarismo sancito chiaramente dalle urne nel 2013 si fosse nel frattempo consolidato o se, al contrario, i due schieramenti storici - centrodestra e centrosinistra - fossero stati in grado di riassorbire il voto di protesta confluito sul Movimento 5 Stelle, o almeno gran parte di quel voto.

Com'è noto, lo schema iniziale è saltato. Il precedente Governo ha imposto l'approvazione dell'Italicum, con l'intento di cambiare surrettiziamente la forma di Governo introducendo dalla finestra quel premierato che avrebbe dovuto entrare dalla porta principale assieme ai suoi contrappesi, e ristabilendo per legge elettorale un bipolarismo di fatto ancora più in crisi di quanto lo fosse nel 2013. Si potrebbe obiettare che Renzi non è stato certamente il primo in Italia ad aver assegnato alla legge elettorale compiti impropri. È vero, ma forse mai si era arrivati a forzare a tal punto la mano.

Così, a valle di questa forzatura ci siamo trovati in un vero e proprio disastro: con due leggi elettorali scritte dalla Corte costituzionale e non dal Parlamento, compilate in tempi differenti e, come si sa, redatte procedendo per "sottrazione" delle loro parti incostituzionali al solo fine di evitare un vuoto normativo.

Ne è venuto fuori, inevitabilmente, un prodotto segnato da assoluta incoerenza. Il Consultellum del

Senato incoraggiava le coalizioni, quello della Camera non le contemplava; la legge del Senato non prevedeva premio di maggioranza, quella della Camera sì; per il Senato c'erano collegi grandissimi, per la Camera molto piccoli; il sistema del Senato apriva totalmente alle preferenze mentre quello della Camera, bloccando i capilista, avrebbe determinato un'Assemblea fatta in maggioranza da nominati; la legge del Senato non prevedeva voto di genere, quella della Camera sì; le due leggi, inoltre, dettavano regole differenti sugli sbarramenti e sulle multicandidature.

Se è vero che il giudizio su una legge elettorale deve avere natura empirica e approssimativa, colleghi, nel giudicare la legge sulla quale ci accingiamo a votare non possiamo fare a meno di considerare le macerie dalle quali proveniamo, e pensare per un attimo alla prospettiva alternativa che ci sarebbe stata imposta: quella di provare a mettere ordine, per il poco possibile, utilizzando uno strumento inopportuno come un decreto-legge varato all'ultimo minuto prima che l'arbitro fischi la fine della partita. Insomma, non possiamo non valutare cosa, in alternativa a questa legge, ci sarebbe potuto toccare in sorte.

In quest'ottica, iniziamo col dire che alcuni elementi di questo disegno di legge non ci piacciono. Innanzi tutto - lo ribadiamo - l'apposizione della fiducia, sostanzialmente sull'intera legge elettorale, è stata un atto improprio. È vero, presidente Napolitano, che questa inappropriatezza non è statuita da una sentenza della Corte costituzionale, ma le istituzioni vivono anche di consuetudini, e queste talvolta entrano nella sfera intangibile della *iurisdictio*, anche in sistemi regolati da norme scritte. E il fatto che le leggi elettorali debbano derivare da un libero dibattito parlamentare appartiene certamente alle consuetudini della nostra storia repubblicana. Avevamo apprezzato che il presidente Gentiloni Silveri, nel suo discorso di insediamento, avesse mostrato di voler recuperare questa usanza riparando a uno sbrego operato dal suo predecessore. Purtroppo è stato costretto a contraddirsi.

Nel merito, non ci piace l'esiguità dello spazio riservato alla scelta dei cittadini. Lo dico anche contro gli interessi della mia parte politica, ma credo che questo spazio si sarebbe potuto ampliare prevedendo il voto disgiunto, e ciò avrebbe potuto valorizzare ancor di più la qualità delle persone chiamate a rappresentare i diversi schieramenti nei collegi uninominali.

Ancora, non ci piace la norma sugli italiani all'estero. Avremmo voluto, sul punto, una riforma più radicale che rilanciasse il significato di quella rappresentanza. Non ci pare che consentire la candidatura oltreconfine ai residenti in Italia vada in questa direzione.

Non ci convince del tutto, infine, la norma sulla parità di genere. Non perché prevedere un qualche meccanismo che bilanci una situazione di squilibrio determinata da ragioni storiche e sociali non sia legittimo. Ma perché tale normativa, per non assumere un significato impropriamente corporativo che finisce col danneggiare il merito di chi vorrebbe tutelare, deve essere immaginata come temporanea e tradursi in meccanismi più semplici di quelli che presiederanno la compilazione delle prossime liste elettorali.

Va detto tuttavia - mi permetta una nota di leggerezza - che questa norma porta con sé una conseguenza che certamente non piacerà ai sostenitori della teoria *gender* e a quanti ritengono che la sessualità sia fluida e possa essere determinata da fattori solo culturali. Il voto di genere riafferma infatti l'identità sessuale, giacché per poter partecipare a una competizione devi sapere chi sei.

Quanto meno al momento di candidarti! (*Commenti dal Gruppo Art. 1-MDP*).

Su un altro versante, la legge che ci accingiamo a votare presenta però degli indubbi vantaggi.

Innanzitutto incoraggia le coalizioni, che non sono certamente il "bene assoluto", ma in questo momento storico rappresentano la soluzione che più può avvicinarci all'obiettivo di dare al nostro Paese un Governo stabile.

In secondo luogo, accanto ai listini del proporzionale essa prevede una quota di collegi uninominali, che potrebbe consentire una maggiore considerazione del merito nella selezione delle candidature, e a minoranze creative e raggruppamenti civici di essere rappresentati nel prossimo Parlamento.

Infine - ed è l'elemento più rilevante - questo provvedimento sfrutta il margine concesso dall'ultima sentenza della Corte costituzionale per uniformare i sistemi di Camera e Senato, limitando la

regionalizzazione della rappresentanza nella Camera alta alla sola ripartizione dei resti. In tal modo - va da sé - sarà molto più probabile avere nei due rami dell'assemblea maggioranze omogenee.

C'è tuttavia un aspetto che va al di là di tutto ciò. In un Paese civile, infatti, le leggi elettorali le scrivono i Parlamenti, non i giudici. In Italia, inoltre, i giudici costituzionali autori del Consultellum e del Consultellum 2 non ambivano ad arrogarsi la scrittura di quelle norme, e nell'ultima sentenza avevano lanciato un ammonimento che nella sostanza suona così: «Noi non siamo legislatori e non possiamo produrre diritto positivo. Per evitare vuoti normativi abbiamo dovuto recuperare persino istituti bizzarri come quello del sorteggio. Cari parlamentari, tocca a voi scrivere la riforma. Anche perché i prodotti dei nostri due pronunciamenti, considerati insieme, possono presentare tratti di incoerenza così evidenti da risultare incostituzionali».

Chi ha letto l'ultima sentenza della Corte sa, insomma, che essa conteneva un messaggio in bottiglia per il Parlamento e per la politica.

Non tutti gli aspetti del provvedimento oggi al nostro esame sono certamente esenti da censura, ma quantomeno ci si è tirati fuori da una situazione di illegittimità acclarata. Se il Parlamento non fosse intervenuto - come in alcuni momenti abbiamo temuto - questa inerzia avrebbe inferto una ferita ancora più profonda alle istituzioni e accertato la paralisi della politica e dei partiti.

In fondo, in questi giorni, in questo emiciclo è stata data una prova di vitalità, anche e persino attraverso le proteste irrituali di alcune delle forze che si oppongono a questo provvedimento. Senza dubbio, meglio tutto ciò che la morta gora. Ed è per questo che annuncio il voto favorevole del Gruppo Federazione della Libertà. *(Applausi dai Gruppi FL (Id-PL, PLI) e FI-PdL XVII).*

[VERDINI](#) (ALA-SCCLP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDINI (ALA-SCCLP). Signor Presidente, intervengo questa mattina perché nel dibattito sulla riforma elettorale sono stato "tirato per la giacca", da chi mi ha evocato e da chi mi ha insultato. A chi mi insulta non rispondo, perché voglio parlare solo ed esclusivamente di politica. Dovrei dire «*ecce homo*», con tutto quello che ho ascoltato.

CASTALDI (M5S). Povera Italia!

VERDINI (ALA-SCCLP). Credo che sia giusto e opportuno...

CASTALDI (M5S). Cinque volte è venuto e parla pure davanti alla televisione!

VOCE DAL GRUPPO ALA-SCCLP. Stai zitto!

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, la richiamo all'ordine.

CASTALDI (M5S). Cinque volte è venuto e parla pure davanti alla televisione!

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, non ha facoltà di parlare.

Prosegua, pure senatore Verdini.

VERDINI (ALA-SCCLP). Grazie, signor Presidente.

CASTALDI (M5S). Cinque volte sei venuto!

VOCE DAL GRUPPO ALA-SCCLP. Ancora? Stai zitto!

VERDINI (ALA-SCCLP). Credo sia giusto e opportuno essere qui per rispondere, spiegare e chiarire.

Prima di tutto voglio dire che, a mio parere, questa è una buona legge elettorale; non è un colpo di mano, tantomeno un colpo di Stato. Le parole in politica sono pietre e dovrebbero essere soppesate prima di gettarle nelle arene popolari. Ovvio, non è la migliore legge elettorale, perché leggi perfette in questo ramo del Parlamento e nell'altro non esistono. *(Commenti dal Gruppo M5S)*. Ma è la migliore possibile in questo momento storico e in questo Parlamento. *(I senatori del Gruppo M5S abbandonano l'Aula)*.

LUCIDI (M5S). *(All'indirizzo del Gruppo PD)*. Ascoltate!

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, la richiamo all'ordine. Visto che stava uscendo, si accomodi fuori. Prego, senatore Verdini, prosegua.

VERDINI (*ALA-SCCLP*). Grazie, Presidente. Dicono che la legge sia figlia mia, il che non mi dispiace, però direi che forse è nipote, perché era un'idea che è stata poi sviluppata.

È una legge necessariamente frutto di un compromesso, ma onestà intellettuale vorrebbe che si aggiungesse a ciò che tutta questa legislatura è stata un compromesso, un grande compromesso. Troppo spesso si finge di dimenticare il risultato del 2013: elezioni che non produssero una maggioranza politica. Le alternative - è presente il Presidente della Repubblica di allora in Aula - erano: o sciogliere le Camere o cercare un punto d'incontro tra le forze politiche responsabili. Ebbene, c'è stato quel compromesso e oggi si dice che si è realizzata una maggioranza con l'uscita di Articolo 1 - MDP e con il nostro ingresso. Non è vero. Non è vero, perché noi c'eravamo, ci siamo stati e ci saremo fino all'ultimo giorno della legislatura. (*Applausi ironici dai Gruppi Art. 1-MDP e Misto-SI-SEL*).

VOCI DAL GRUPPO ART.1-MDP. Bravo!

PRESIDENTE. Non sopporto commenti, per favore.

VERDINI (*ALA-SCCLP*). Gli applausi fanno sempre piacere. Certo, ricordo a chi applaude che siamo 14 "Ministri senza portafoglio", a differenza di tanti altri, e questo lo rivendichiamo.

Nel silenzio, ci è sempre risultato incomprensibile questo atteggiamento sofisticato dei pitagorici di quest'Assemblea, i quali sono specializzati nella semplice aritmetica e non hanno mai compreso la politica; o forse hanno fatto finta di non comprenderla. La nostra scomoda presenza ha sterilizzato i massimalismi *post*-comunisti e gli integralismi cattolici, che vivono ancora con la testa nel passato e i piedi nel trapassato, condizionando la vita interna dei loro partiti. (*Commenti dal Gruppo Art. 1-MDP*).

Ho molto rispetto per la sinistra e per la sua storia; pertanto, gli applausi di stamani e tutto quello che è stato detto nei nostri e nei miei confronti li valuto soltanto come atti politici. Come ho detto, non rispondo alle offese, perché al di là dei retaggi e delle nostalgie, in fondo, per la storia, la sinistra rispetto alle idee si confronta anche in modo polemico e in modo forte.

Capisco l'amarezza dei cosiddetti bersaniani (verdiniani, bersaniani...). È un'amarezza che dovrebbero rivolgere a se stessi prima che agli altri, al fatto che non comprendono i tempi che viviamo, rivendicando una gloriosa storia, senza però averci mai fatto bene i conti.

In quest'Aula, quando si è trattato di contare i nostri voti, si è rinnegata persino l'aritmetica (a qualcuno regalerò un abaco). Ma questo consente di rivendicare con orgoglio a me stesso e al mio Gruppo tutto quello che abbiamo fatto, a partire dal ruolo di supplenza politica che abbiamo svolto, tutelando la stabilità e l'interesse del Paese. Ogni volta che un provvedimento ci è sembrato giusto e andare nella giusta direzione lo abbiamo sostenuto, ignorando gli stupidi strali che ci venivano quotidianamente rivolti.

Noi siamo quelli che hanno consentito al Paese di fare uno scatto in avanti sul fronte dei diritti, rendendo possibili le unioni civili, e avremmo votato anche la *stepchild adoption*, così come voteremo il testamento biologico, quando e se arriverà in Assemblea. Siamo quelli che hanno contribuito a mettere in sicurezza i conti pubblici, votando i DEF senza essere in maggioranza, "Ministri senza portafoglio". E poi siamo stati leali con Letta, con Renzi e anche con Gentiloni Silveri, nonostante la sua costante indifferenza.

Signor Presidente, vengo a un argomento per me indubbiamente scomodo. Io ho problemi giudiziari. Ho sempre rispettato i giudici e la giustizia. Mi sono difeso nei processi e non dai processi e pretendo, come tutti, il rispetto costituzionale della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. (*Applausi dai Gruppi ALA-SCCLP e FI-PdL XVII, e del senatore Compagna*). Ma in quest'Aula, stranamente, la grande difesa della bellissima Costituzione talvolta si dimentica e si approfitta strumentalmente delle mie questioni giudiziarie, che nulla hanno a che spartire con la mia e con la nostra azione politica, rendendo inefficace la fattiva presenza in Parlamento, che è stata costantemente derubricata, osteggiata e vilipesa.

Un tempo, esisteva l'appoggio esterno ai Governi. Adesso c'è l'appoggio fantasma: un neologismo tartufesco coniato appositamente per noi, perché sanno anche i sassi che qui dentro non c'è mai stata

una vera maggioranza politica con la quale tutti devono fare i conti. (*Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP e dei senatori Compagna e Fucksia*). Ma questo teatrino degli equivoci, questo gioco ipocrita ha fatto comodo un po' a tutti. Pazienza, noi guardiamo avanti. Siamo stati accusati di essere traditori per convenienza, ma in quest'Aula siamo arrivati a 20, oggi 14, nell'altro ramo a 16, rispetto agli oltre 300 cambiamenti di Gruppo, che diventano oltre 500 se si considerano i parlamentari che hanno cambiato più volte Gruppo. Tutti, fra deputati e senatori che hanno cambiato Gruppo, sono traditori o è l'effetto dei mutamenti politici e della stagione politica? Perfino gli amici di Articolo 1 hanno cambiato maglia, ma li capisco. (*Applausi della senatrice Fucksia*). Anzi, noi siamo stati il grillo parlante del riformismo, aiutando spesso il PD a compiere scelte difficili, mettendo a nudo le contraddizioni fra le sue due anime, sull'innovazione costituzionale, sulle politiche del lavoro, sul *jobs act*, con l'abolizione dell'articolo 18, sull'IMU prima casa - un bene inestimabile per tutti, poveri e ricchi - sull'IRAP, sul superammortamento e sulla rottamazione delle cartelle. Quando sosteniamo questo, ci chiamano renziani.

Abbiamo dato fastidio a tutti e qualcuno ha tentato di schiacciarcì e non c'è riuscito, ma forse perché abbiamo capito la nuova fase politica prima di altri e lo vedremo. Fa scandalo affermare che non ci sono più destra e sinistra e - per dire la verità - suona strano anche a me. Ma è difficile negare che oggi la sfida delle democrazie occidentali sia non più fra destra e sinistra, ma fra apertura alla modernità e chiusura nel passato. E lo dimostra questa drammatica legislatura: abbiamo eletto due Presidenti, abbiamo votato tre Governi, varato due leggi elettorali, l'antipolitica ha gonfiato le vele, Berlusconi è stato espulso infaustamente da questo Senato, il patto del Nazareno è fallito, la riforma costituzionale è stata bocciata; una navigazione davvero difficile per tutti.

Berlusconi, che ho ricordato, è stato il grande innovatore della politica e la storia glielo riconoscerà, ma mi pare che in questi tempi lo riconosca anche la cronaca. Noi lo abbiamo seguito con convinzione nella sua lotta riformista, credendo e sperando poi nella forza innovativa di Renzi, per portare a conclusione l'indispensabile trasformazione e transizione del Paese. Ma, se anche il patto del Nazareno è imploso, noi abbiamo continuato a lavorare e a credere nell'unione delle forze migliori del Paese, per ostacolare le derive i cui esempi si possono leggere in tutta Europa e in tutto il mondo. È una necessità storica, determinata dalla globalizzazione, dalla crisi economica, dalle migrazioni impetuose: un fenomeno che è illusorio voler fermare alzando muri, ma che va governato con politiche di sicurezza e di integrazione e con una grande coesione nazionale.

Per quel che mi riguarda, ma lo dico a titolo strettamente personale, io sarei pronto a votare lo *ius soli*, anche domani, in coerenza con quanto già fatto per la legge sui minori non accompagnati.

Sono costretto, Presidente, a chiudere questo intervento - annunciando il mio voto favorevole al disegno di legge al nostro esame - facendo riferimento ancora una volta alla mia persona. Con questa riforma viene consentito di candidarsi all'estero ed è stata avanzata una delle tante, stupide, falsità dette sul mio conto. Io non so se mi ricandiderò ma, se lo farò, lo farò sicuramente in Italia. Se mai un giorno, e non lo auspico, il Veneto e la Lombardia conquistassero l'indipendenza, forse potrei candidarmi là, per battermi, da vecchio repubblicano, per l'unità del Paese. (*Applausi dai Gruppi ALA-SCCLP e FL (Id-PL, PLI)*). *Molte congratulazioni. Applausi ironici dal Gruppo Art.1-MDP*).

CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, in questi giorni ho sentito parlare e sparlare di legge elettorale e di Costituzione e ho sentito anche tante sciocchezze. La materia elettorale è da prendere con le pinze - come si suol dire - e, anche se forse ingiustamente, mi viene attribuita una certa conoscenza della materia, conoscenza che deriva dal fatto che, diversamente da altri, io ho provato il sistema proporzionale con le preferenze; ho provato il cosiddetto Mattarellum e ho provato il cosiddetto Porcellum. E oggi vi posso dire con tranquillità che, in un sistema tripolare come quello attuale, non esiste e non può esistere una legge elettorale perfetta. Questo ve lo dico chiaro e tondo.

Parlo di conoscenza della materia perché, prima di parlare delle leggi, bisognerebbe leggerle e magari capirle e perché ho scritto una legge elettorale e l'ho fatta approvare dal Parlamento. Forse mi sarà

attribuita come responsabilità, ma io, in questa sede, ho fatto i nomi e i cognomi dei responsabili che hanno rovinato quella legge e nessuno ha mai smentito.

Sono stato ingiusto a definirla una porcata. Non userei più quel termine, perché le porcate sono venute dopo, con la responsabilità di tanti seduti in questo Parlamento. Porcata era una riforma costituzionale che instaurava un regime di monarchia. Porcata era una legge elettorale, l'Italicum, pensata per il signor Renzi solo al comando. Porcate sono quattro Presidenti del Consiglio mai eletti da nessuno e sostenuti da persone elette nel centrodestra e che hanno votato per sette anni un Governo tecnico o un Governo di sinistra. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Quello che forse manca e non è compreso da tutti è che noi oggi non abbiamo una legge elettorale. Ho sentito dire che non si può usare una legge strabica rispetto alla Camera e al Senato, ma al Senato la legge elettorale non c'è. La Corte costituzionale ha detto che doveva essere completata con atti normativi di rango primario o secondario. Eravamo nel gennaio 2014. Da allora nessuno ha fatto niente. Se si fossero sciolte le Camere, non ci sarebbe stata la possibilità di tornare al voto, oppure si tornava al voto con un decreto ministeriale impugnabile davanti a un qualunque TAR. Quella situazione non avrebbe consentito l'esercizio della democrazia: se un Paese non può votare, è stata sospesa la democrazia.

Oggi riempiamo quel buco. E lo facciamo con questa legge, non so se bella o brutta. Le leggi devono funzionare. È chiaro che io, a cena o a pranzo, se devo scegliere un vino, prendo quello bianco o quello rosso; il rosatello non l'ho mai preso in vita mia. Piuttosto che l'acqua, però, prendo anche il rosatello. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

Una cosa è certa: mi sono chiesto fin dall'inizio quali requisiti mi hanno insegnato debba avere una legge elettorale? Innanzi tutto deve garantire la rappresentatività, ovvero la traduzione dei voti degli elettori in seggi, in eletti. Qui abbiamo quasi due terzi dei parlamentari che vengono eletti con il sistema proporzionale e, quindi, la rappresentatività è assolutamente garantita. Per quanto riguarda l'identificabilità del candidato da parte dell'elettore, si prevede di scrivere sulla scheda il nome e il cognome del candidato uninominale e i nomi che compongono le liste (da due a quattro candidati).

In buona parte dei collegi si eleggerà un candidato per la quota uninominale e uno per quella proporzionale, cioè il capolista. Qualcuno ha sollevato il problema del potenziale trasferimento del voto: sono convinto che l'elettore metterà la croce sul partito che vorrà votare e, quindi, non ci sarà alcuna trasposizione di voto. Ricordo però che, con il Mattarellum, al Senato si esprimeva un solo voto e dal maggioritario si trasferiva al proporzionale. È dunque inutile, oggi, strapparsi le vesti per questo.

Ci deve essere la garanzia della coerenza tra il sistema della Camera dei deputati e quello del Senato e, in questo caso, essi sono paralleli, tranne che per l'elettorato attivo e passivo.

Deve poi avere la garanzia dell'imprevedibilità, che si è realizzata sempre. Ho riso, leggendo le varie simulazioni pubblicate dai giornali, in cui si dice che al Nord nessun collegio andrà a Forza Italia, oppure al PD. Ci stiamo forse perdendo in giro? Non si sa quali saranno i collegi dell'uninominale. Non si conoscono quali saranno i collegi del plurinominale e neppure il loro numero. Non si sa chi ci metterà la faccia e qualcuno ha già fatto delle simulazioni *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII, ALA-SCCLP e Misto-Fare e dei senatori Bellot, Cardinali e Russo)*, che sono state pubblicate per spargere il terrore tra chi oggi voterà a favore del provvedimento e magari non l'avrebbe fatto per paura di perdere il seggio.

Il sistema elettorale proposto ha forse una pecca: quella della governabilità, ma la governabilità, oggi, in un regime tripolare, non la può garantire nessuno. *(Applausi dai Gruppi LN-Aut, FI-PdL XVII e ALA-SCCLP)*. Personalmente avrei scelto il Mattarellum, con due terzi maggioritario e un terzo proporzionale, o un premio di maggioranza per garantire un po' di più quella governabilità, ma mi sembra che questo sistema abbia quattro requisiti su cinque.

Non ho votato la fiducia a questo Governo e non lo farò mai: non l'ho fatto in passato e non lo farò in futuro. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Magari, "turandoci il naso", voteremo questa legge, perché Salvini ha detto che avrebbe votato qualsiasi legge elettorale, con un impegno: si voti la legge e si

sciogliono le Camere prima di Natale e si torni finalmente al voto. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*). Lo dico con sincerità ai nostri compagni della maggioranza. Ragazzi miei, *l'è finida*. Siamo alla frutta, anzi è arrivato addirittura il conto, ormai: ve lo presenterà il popolo quando tornerà a votare. Adesso si deve tirar giù la *clèr*, perché qui mi sembra di vedere tanti pugili suonati, nell'ultimo periodo della legislatura. La prima botta vi è arrivata con il *referendum* di dicembre; la seconda è arrivata alle amministrative, la terza l'avete presa domenica scorsa, al *referendum* sull'autonomia della Lombardia e del Veneto (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Marin*), perché, al di là delle tante dichiarazioni, avete remato contro; la quarta arriverà la settimana prossima in Sicilia, dove, dal 40 per cento dei voti del 2014, rischiate di arrivare quarti su quattro e alle prossime politiche arriverete terzi su tre. Vi piaccia o no. (*Applausi dal Gruppo LN-Aut*).

Mi scuso con il collega Razzi, perché userò una sua espressione. "Ve lo dico da amico": fermate il pazzo. Ragazzi miei, nei mille giorni di Governo ha distrutto il Paese e ha fatto dividere il partito, perché davvero qui di sinistra non c'è più niente (*Applausi del senatore Campanella*). È rimasto solo un giovane vecchio democristiano come segretario: solo quello. Ora fa approvare una legge elettorale che probabilmente determinerà l'estinzione del suo partito. È diventato imbarazzante! Adesso si è messo anche a giocare col treno. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut e FI-PdL XVII*). Ragazzi, tenetelo sul treno perché, se scende, qualcuno lo aggredisce. Un tempo giocava alla playstation con Orfini. Comprategli un bel plastico e fatelo giocare con la Boschi, con Orfini e col "giglio magico", ma fermatelo, perché è pericoloso per sé e per gli altri. (*Commenti del senatore Cappelletti*). Ce n'è anche per te. Non preoccuparti!

Al signor Renzi dico: caro Matteo, ti dico da amico di non stare più sereno, perché avevi promesso che ti saresti dimesso dopo il *referendum* e hai mentito anche in quella occasione. Noi andiamo alle elezioni, non per partecipare, ma per vincere e ti dimissioneremo noi, caro Matteo! (*Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Rizzotti*).

A chi disturba gli interventi degli altri voglio ricordare una cosa. Avete parlato di attentato alla democrazia, avete rifiutato la fiducia, e avete fatto bene. Io ero invidioso quando avete occupato i banchi del Governo. Ma, dopo averlo fatto, sarei rimasto lì tutta la notte e non mi sarei mai mosso. Non è giusto, dopo aver parlato di attacchi alla democrazia e tutto il resto, e chiesto le dimissioni del Presidente del Senato, che il Capogruppo va nel corridoio dietro l'Aula a trattare con il Presidente del Senato, affermando di ritirare l'occupazione dell'Aula in cambio della diretta televisiva. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, PD, FI-PdL XVII, Misto, AP-CpE-NCD, GAL (DI, GS, PpI, RI), Art.1-MDP, ALA-SCCLP e FL (Id-PL, PLI)*).

VOCI DAL GRUPPO LN-AUT. Pagliacci! Vergogna!

ENDRIZZI (*M5S*). Ma fammi il piacere!

CALDEROLI (*LN-Aut*). Se la democrazia può essere svenduta per una diretta televisiva, ragazzi miei, voi fate parte della commedia, ma alle prossime elezioni sarete solo delle comparse. (*Applausi dai Gruppi LN-Aut, PD, Misto, AP-CpE-NCD, GAL (DI, GS, PpI, RI) e ALA-SCCLP. Congratulazioni*). (*Commenti della senatrice Montevicchi*).

BRUNI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUNI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Signor Presidente, premetto subito che, insieme alla gran parte del Gruppo GAL, con i colleghi della componente Direzione Italia, voterò a favore del presente disegno di legge, riconoscendo e rispettando le ragioni di altre componenti dello stesso Gruppo che vorranno esprimere una scelta opposta.

Se siamo arrivati solo oggi a votare la nuova legge elettorale, a pochi mesi dalla scadenza naturale di questo Parlamento; se abbiamo dovuto fare una rincorsa per arrivare a un testo incompleto - con i difetti prima segnalati - e non decisivo per il nuovo Parlamento, l'unico responsabile è il segretario del Partito Democratico. Qualora dovessimo avere dei vuoti di memoria, basterà andare a rileggere la gran parte degli interventi formulati nella discussione generale sull'Italicum. In essi, oltre a censurare nel

merito la legge e l'opportunità del sistema elettorale prescelto, si evidenziavano i gravi vizi di incostituzionalità del testo normativo. Ma, anche in quel caso, così come in quello più eclatante della riforma costituzionale, l'arroganza e la stupida pervicacia dell'allora *Premier* prevalsero, imponendo al nostro Paese una legge che, due anni dopo, è stata dimezzata dalla sentenza n. 35 del 2017 della Corte costituzionale.

In questi giorni, chi ha osteggiato il presente disegno di legge ed è stato escluso dall'accordo sul cosiddetto Rosatellum ha evidenziato che l'approvazione della legge sul finire della legislatura si pone in contrasto con il paragrafo 65 del Codice di buona condotta in materia elettorale del Consiglio d'Europa. Tutti abbiamo letto che in tale norma si dice che: «Ciò che è da evitare, non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest'ultimo può sempre essere migliorato; ma, la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito».

Ebbene, se si è arrivati a violare anche questa disposizione, la responsabilità politica è sempre quella del PD e del suo segretario, che hanno tenuto in scacco per tre anni l'intero Parlamento nella prospettiva di una consistente modifica della Costituzione, che - più che una riforma - era un falso tentativo di cambiare la Carta, sgrammaticato e lontano anni luce da quanto chiedevano gli italiani. Il 4 dicembre gli elettori hanno, infatti, bocciato tale perverso disegno e, tra gli effetti di quel no al *referendum*, ci è rimasto un Italicum falciato dalla Corte, peraltro utilizzabile solo per l'elezione della Camera dei deputati. Quindi, tre anni di discussioni inutili hanno determinato questo *forcing* sulla legge elettorale, costringendo le Camere ad approvarla in pochissime settimane. Ciò nonostante, questo Parlamento ha il dovere di risolvere l'attuale *impasse* sul sistema elettorale.

Se non approvassimo oggi un nuovo testo, costringeremmo gli italiani ad andare al voto con il sistema vigente. L'elezione del Senato sarebbe regolata dalle previsioni della legge Calderoli del 2005, così come rimaneggiata dalla Corte nel gennaio del 2014. Utilizzeremmo, in tal modo, un sistema proporzionale puro, basato su un collegio unico regionale con voto di preferenza, che vedrebbe eletto solo il *leader* di un partito, o un suo preposto, o un candidato plurimilionario molto facoltoso o, ancor peggio, sostenuto da organizzazioni criminali.

Alla Camera dei deputati, poi, si dovrebbe ricorrere al cosiddetto Italicum costituzionalizzato, nel quale è sopravvissuta la soglia del 40 per cento per ottenere il premio di maggioranza. Come si vede, se si votasse oggi con un sistema elettorale altamente disomogeneo, si avrebbe la possibilità di una maggioranza piena solo alla Camera dei deputati, con un Senato balcanizzato e non governabile.

Di fronte a questo quadro disomogeneo, nella scorsa primavera il Partito Democratico ha fatto la proposta scabrosa del cosiddetto Tedeschellum, che aveva solo il pregio di un'apparente larga condivisione parlamentare, ma nel contempo evidenziava larghi difetti, tra i quali la fragilità dello stesso accordo - infrantosi su uno dei primi voti segreti - e l'impossibilità matematica di far conseguire a qualsiasi partito una maggioranza parlamentare.

Attraverso questo percorso accidentato siamo giunti all'attuale disegno di legge, di cui non cito il nome, non riconoscendo al proponente alcuna particolare competenza tecnica o abilità scientifica. Alcune novità del testo sottoposto alla nostra approvazione sono certamente apprezzabili. Su tutte, vi è quella della reintroduzione dei collegi uninominali fondati sul sistema maggioritario. Ciò comporterà, specie per la Camera dei deputati (data l'estensione ridotta dei collegi), l'avvicinamento tra elettore e candidato, con inevitabili vantaggi per il nostro sistema democratico.

Siffatta previsione del disegno di legge induce a optare per un voto favorevole, ma molti restano i vizi che in un dibattito parlamentare meno coartato e non contingentato avremmo voluto eliminare o ridurre. Certamente sarebbe stato auspicabile un numero maggiore di collegi uninominali, magari tornando alla misura prevista dal cosiddetto Mattarellum (75 per cento) o, almeno, a una divisione paritaria con gli eletti nel plurinomiale proporzionale. A tal fine, avevo proposto degli emendamenti, purtroppo preclusi dalla scelta del voto di fiducia di ieri.

Inoltre, non è soddisfacente l'eccessiva estensione territoriale dei collegi della quota proporzionale. Il rischio, in questo caso, è quello della scarsa conoscenza del candidato, così come aveva già indicato la

Consulta nella sentenza n. 1 del 2014. Il difetto maggiore è, comunque, quello prima evidenziato, della ridotta quota di maggioritario, che non potrà determinare in modo significativo l'esito della competizione elettorale.

Altra questione dibattuta che lascia perplessi è quella del meccanismo dell'unico voto per il collegio maggioritario e per quello proporzionale. Una maggiore meditazione avrebbe potuto condurre a riflettere sull'opportunità di siffatta previsione, evitando i sicuri strascichi di una futura *querelle* dinanzi alla Corte costituzionale.

Pur tuttavia, le evidenziate ragioni riguardanti la necessaria eliminazione del vigente sistema elettorale, disomogeneo e per nulla organico, mi inducono a una valutazione complessivamente favorevole del presente disegno di legge.

Resta l'amezza per quello che si poteva fare in questa legislatura e non si è fatto. Aumenta il rimpianto per la mancata riforma del nostro assetto costituzionale, dissoltasi per la vanagloria del segretario del PD, che da Presidente del Consiglio ha venduto l'illusione di un sistema istituzionale fondato sulla certezza di un vincitore delle elezioni e di una granitica maggioranza parlamentare. Così non è stato. Nessuno, a cominciare dal segretario del PD, ha fatto i conti con lo scenario attuale, come ricordato prima dal collega Calderoli: mi riferisco a un sistema politico tripolare, che determina, sulla base di leggi elettorali proporzionali, una stagione perenne di Governi di larghe intese, ovvero situazioni perduranti di *impasse* parlamentare.

Come si sarebbe potuto evitare questo rischio? Certamente non con la proposizione di modelli basati su consistenti premi di maggioranza, come avviene per le elezioni regionali. In quel caso, il rischio sarebbe una nuova pronuncia di incostituzionalità, come avvenuto per la legge del collega Calderoli. Forse l'unica via, suggerita da noi e da molti altri esponenti del centrodestra durante la gestazione delle riforme costituzionali, sarebbe potuta essere quella dell'evoluzione del nostro sistema costituzionale verso la forma del presidenzialismo, cui avrebbe fatto da corollario una legge elettorale a doppio turno, unico antidoto alla paralisi dell'Italia tripolare.

Ciò non è avvenuto perché si è pensato agli effetti taumaturgici della riforma Boschi e dell'Italicum, che avrebbero garantito - così si diceva - la piena governabilità del nostro Parlamento. Ricordo che gli elettori, il 4 dicembre, non hanno avuto la stessa opinione e oggi, con questa legge, cerchiamo di ridurre il danno di una pessima stagione di Governi a guida PD, già ripudiati dagli italiani e ormai da collocare nel dimenticatoio.

Proprio per quest'ultimo motivo e per conseguire l'obiettivo di risolvere l'attuale paralisi del nostro sistema elettorale, confermo il voto favorevole annunciato all'inizio del mio intervento. (*Applausi dai Gruppi GAL (DI, GS, PpI, RI) e FL (Id-PL, PLI). Congratulazioni*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti dell'Istituto d'istruzione superiore statale «Federico Caffè» di Roma, che seguono i nostri lavori. Salve ragazzi. (*Applausi*).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2941, 2621, 2726, 2749, 2762, 2793, 2843, 2876, 2905, 2911 e 2938 (ore 10,30)

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, la nuova legge elettorale non è certamente perfetta, ma rappresenta un equilibrio forse non ottimale, ma sicuramente realistico, nel

quadro difficile e complesso determinato dalla rottura del patto politico, che nel giugno di quest'anno era stata prodotta in Aula alla Camera, nonostante il cosiddetto Tedescum fosse stato già votato in Commissione dalle forze politiche rappresentative di ben l'80 per cento dei deputati.

In tempi normali, anche noi saremmo stati contrari ad approvare la legge elettorale a colpi di fiducia, e in questo senso condividiamo le perplessità espresse dal presidente Napolitano, ma i tempi non sono normali. È l'ultima occasione per questo Parlamento per dimostrare di essere in grado di fare una legge elettorale e di garantire regole certe per le prossime - e ormai non troppo lontane - elezioni. Il presente testo uniforma i sistemi elettorali di Camera e Senato ed è appoggiato dalla maggioranza e anche dalle opposizioni, come auspicato dal presidente Mattarella, e questo è positivo.

Consentitemi però anche di muovere una considerazione nella mia veste di esponente delle minoranze linguistiche. Negli ultimi giorni sono stato oggetto di pesanti critiche, anche sul piano personale, da parte di esponenti del Movimento 5 Stelle solo perché mi sono permesso di denunciare il loro atteggiamento proprio sul tema delle minoranze linguistiche. Ricordo che ben 42 degli emendamenti presentati dai vari Gruppi, in particolare dal Movimento 5 Stelle, avevano per oggetto le minoranze linguistiche. Basta però soffermarsi un attimo sul contenuto di tali proposte emendative per cogliere immediatamente la loro palese strumentalità. *(Commenti del senatore Endrizzi).*

Cari colleghi del Movimento 5 Stelle, trovo davvero sconcertante che gli oppositori di questa legge elettorale, che solo a parole si spacciano sempre per grandi amici delle minoranze linguistiche e delle autonomie, abbiano tentato di nuovo - come già avvenuto nel corso delle votazioni sulla riforma costituzionale - di utilizzare le norme regolamentari, che consentono il voto segreto per le questioni riguardanti le minoranze linguistiche, per fini del tutto estranei alle minoranze stesse e certamente non nel loro interesse. *(Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e PD).* Anzi, gli emendamenti del Movimento 5 Stelle non hanno nulla a che fare con la tutela delle minoranze linguistiche. *(Commenti dei senatori Lucidi, Marton e Russo).*

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, non interrompa chi parla. La richiamo all'ordine.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Tendono semmai a peggiorarne la condizione, capovolgendo e stravolgendo le finalità di tutela e di garanzia previste dalla Costituzione. Mi riferisco, in particolare, agli emendamenti a prima firma Endrizzi, Morra e Crimi, tutti senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle. *(Applausi ironici del senatore Castaldi).*

LEZZI *(M5S)*. Ma quali emendamenti!

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Caro senatore Endrizzi, non è per nulla convincente il modo con cui due giorni fa in quest'Aula ha cercato di giustificarsi. I suoi emendamenti parlano chiaro: sono non solo incostituzionali, ma addirittura fortemente discriminatori nei confronti delle minoranze linguistiche, e vi spiego subito il perché.

MARTON *(M5S)*. Quanti ne hai? Rispondi! Vergognati!

CASTALDI *(M5S)*. Sette seggi su sette li rubate. Altro che minoranze. Questa è la verità!

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, la richiamo all'ordine.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Fatemi parlare, così vi spiego.

PRESIDENTE. Senatore Zeller, si rivolga all'Assemblea, non ai singoli senatori.

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Com'è noto, la legge elettorale in discussione qui al Senato non prevede più lo scorporo.

I voti per i candidati nei collegi uninominali sia per la Camera... *(Commenti del senatore Lucidi).*

RUSSO *(PD)*. Basta! Vogliamo il silenzio in quest'Aula!

PRESIDENTE. Senatore Lucidi, prenda posto!

ZELLER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Come è noto la legge elettorale in discussione non prevede più lo scorporo e i voti per i candidati nei collegi uninominali sia per la Camera che per il Senato vengono conteggiati anche per l'assegnazione dei seggi per la parte proporzionale. Cosa proponeva però il Movimento 5 Stelle?

LUCIDI (M5S). Ancora?

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Il Movimento 5 Stelle proponeva che, per le sole minoranze linguistiche, venisse applicato un sistema di scorporo estremamente penalizzante e discriminatorio, togliendo tutti i voti dei candidati nei collegi uninominali per il sistema proporzionale e ciò solo per le minoranze. I voti per il Movimento 5 Stelle valevano al 100 per 100, quelli per le minoranze non dovevano valere nemmeno la metà. Questo è davvero sconcertante e non so come vi sia venuto in mente.

MARTON (M5S). Adesso quanto valgono?

RUSSO (PD). Basta!

SUSTA (PD). Ma stai zitto!

RUSSO (PD). Silenzio! (*Proteste del senatore Castaldi*).

PRESIDENTE. Senatore Castaldi, la richiamo all'ordine. (*Proteste del senatore Lucidi*). Senatore Lucidi, la richiamo all'ordine.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Non so perché il Movimento 5 Stelle crede che i partiti espressione delle minoranze linguistiche non debbano poter concorrere per l'assegnazione dei cinque seggi nel Trentino Alto-Adige Südtirol, previsti per il proporzionale. Non lo so. Pensavate davvero di poter scippare un seggio alle minoranze linguistiche? (*Commenti della senatrice Paglini*). Non vi bastavano le decine e decine di seggi che otterrete in altre Regioni proprio grazie a questo sistema elettorale? Non vi bastavano? Va bene.

Al di là delle suddette critiche di merito, colgo anche l'occasione per rispondere ad alcune affermazioni fatte ieri dal collega Marton, sempre del Movimento 5 Stelle.

LUCIDI (M5S). Basta! (*Commenti della senatrice Lezzi*).

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Il senatore Marton ha definito il mio intervento vergognoso, perché avrei difeso un sistema elettorale che garantirebbe sette seggi. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

RUSSO (PD). Presidente, deve tutelare i colleghi che parlano.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Avrei difeso un sistema elettorale che garantirebbe sette seggi per la Regione Trentino Alto-adige Südtirol, che non sarebbero giustificati con solo un milione di abitanti, mentre la Liguria, con 1.600.000 abitanti, ne avrebbe solo otto.

Caro collega Marton, capisco che nella sua vita precedente aveva poco a che fare con sistemi elettorali. (*Commenti dal Gruppo M5S*). Credo però che un cittadino medio, ma soprattutto un senatore della Repubblica, dovrebbe almeno conoscere la Costituzione italiana. (*Commenti dal Gruppo M5S*).

DONNO (M5S). Parla per te!

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Vada a leggersi, per esempio, il comma 3 dell'articolo 57. Anzi, glielo leggo io: «Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiori a sette», per cui anche la Basilicata con 700.000 abitanti ha sette senatori e chiaramente anche la Regione Trentino con un milione ha sette senatori. Dove starebbe, quindi, il privilegio del Trentino-Alto Adige Südtirol? La prossima volta, prima di prendere la parola in quest'Aula, dovrebbe leggere la Costituzione! (*Commenti dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Lasciate parlare. Sono qua per garantire al senatore di poter svolgere il suo intervento. Accettate la dialettica parlamentare. (*Commenti del senatore Endrizzi*). Potrà rispondere nella sua dichiarazione di voto.

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Quanto alle cosiddette quote rosa che, secondo il Movimento 5 Stelle, mancherebbero a Bolzano, ma lei e il suo collega Crimi avete letto il disegno di legge all'esame di quest'Aula? Pare proprio di no.

LEZZI (M5S). No!

ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). No, perché le quote rosa si applicano, come per tutte le altre parti d'Italia, evidentemente anche in Trentino-Alto Adige Südtirol - leggetevi l'articolo

18-bis, comma 3.1 - a partire dalla prossima legislatura, quando ci sarà almeno una donna (*Commenti delle senatrici De Petris e Petraglia*) tra i 2-3 candidati della SVP sia alla Camera che al Senato. (*Commenti del senatore Marton*).

Peraltro, vi ricordo che i senatori della Südtiroler Volkspartei, che sono in questo Parlamento dal 1948, non sono mai stati sette; avevamo due, ogni tanto tre senatori, ma mai sette, come avete più volte affermato in questa Assemblea. Il che corrisponde alla nostra forza politica sul territorio e ai voti dati dai nostri cittadini. In base a cosa continuate a dire che la SVP alle prossime elezioni farà sette senatori su sette? È proprio una critica assurda.

MARTON (*M5S*). Con le alleanze fatte!

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). E credo che la volontà popolare vada rispettata anche nella Provincia di Bolzano, anche quando un cittadino decide di votare la SVP.

L'uguaglianza di voto, cari colleghi del Movimento 5 Stelle, vale non solo per voi ma anche per noi e, d'altra parte, non siete stati voi stessi a far saltare l'accordo del giugno scorso, chiedendo di estendere il sistema nazionale per i seggi proporzionali anche a Bolzano? (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S*).

MARTON (*M5S*). No! Vergognati!

ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Quindi, non lamentatevi ora che il Parlamento ha fatto esattamente quello che chiedevate con gli identici emendamenti di Fraccaro e Biancofiore. Abbiamo esteso il sistema di voto vigente per tutta Italia anche a Bolzano per i seggi proporzionali. Cosa volete, allora?

Il senatore Marton ha detto, infine, che il senatore Zeller - cito - «non risponde alla Nazione, ma risponde esclusivamente a se stesso e basta». In realtà, sono stato eletto dopo aver vinto le primarie con oltre 5.500 preferenze e di certo non sono stato messo in lista, come lei, dopo aver ottenuto un centinaio di *click* davanti un *computer*. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e AP-CpE-NCD. Commenti del senatore Marton*). Dopo ho preso oltre 40.000 voti nel collegio uninominale. (*Commenti del senatore Marton*). Io non sono stato eletto come voi con il Porcellum. Io sono stato eletto con il Mattarellum. Mi dispiace per voi. (*Scambio di battute tra i senatori Marton e Susta*).

Tornando al testo in esame, come Autonomie e minoranze linguistiche intendiamo, comunque, ribadire le ragioni costituzionali e statutarie per le quali per il Trentino-Alto Adige Südtirol sono stati confermati i sei collegi uninominali per Camera e Senato. Come sappiamo, i sei collegi uninominali al Senato, di cui tre nella Provincia autonoma di Bolzano, sono frutto di un accordo internazionale e derivano dal cosiddetto Pacchetto del 1969 fatto con l'Austria e sono, per tale ragione, sopravvissuti come *unicum* in tutta Italia anche al Porcellum del 2005 - per questo sono stato eletto con il Mattarellum - che aveva abolito (come è noto) il sistema dei collegi uninominali in tutta Italia, ma non per il Senato nella nostra Regione. Stante l'esigenza di uniformare il sistema di voto di Camera e Senato e per favorire la rappresentanza di tutti i Gruppi linguistici presenti sul territorio, il sistema elettorale con tre collegi uninominali nella Provincia di Bolzano, già in vigore per il Senato, è stato giustamente esteso anche alla Camera. Il sistema ha, inoltre, il grande pregio di garantire la presenza delle minoranze linguistiche a prescindere dal superamento di una soglia, che per noi è altissima, perché dobbiamo superare il 20 per cento nel proporzionale, che per il mio partito equivale al 40 per cento.

Per queste ragioni il Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE voterà a favore del disegno di legge di riforma elettorale. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, PD e AP-CpE-NCD*).

[MIGLIAVACCA](#) (*Art.1-MDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MIGLIAVACCA](#) (*Art.1-MDP*). Signor Presidente, tre voti di fiducia alla Camera e cinque al Senato: siamo in presenza di una violenta compressione del Parlamento senza precedenti. Mai un Governo e una maggioranza sono giunti a tanto dal 1861 a oggi, sotto la Repubblica o sotto la monarchia: ben

otto voti di fiducia, tra Camera e Senato, sulla legge elettorale, pur di non far votare alcun emendamento.

Si è parlato di De Gasperi, ma questi mise la fiducia dopo settimane di ostruzionismo e, almeno alla Camera, su una parte dell'unico articolo di quella legge e non dopo cinque ore di discussione, come è avvenuto ieri. Si tratta di un atto di forza che nasconde una debolezza: la paura del voto segreto dei parlamentari della stessa maggioranza.

Voi, che avete voluto o deciso questo strappo, continuate a picconare le regole della democrazia parlamentare senza avere la forza o la capacità di costruirne di nuove con il consenso necessario. State creando, in nome della prevalenza del Governo sul Parlamento, dell'urgenza sulla normalità, una costituzione materiale che non trova riscontro nei principi della Costituzione scritta. Procedendo così, contribuite a una crisi della Repubblica senza uno sbocco chiaro, se non una deriva incerta e pericolosa.

Un esempio: d'ora in poi una maggioranza qualsiasi potrà cambiare la legge elettorale a pochi mesi del voto, in base alle convenienze del momento e a colpi di fiducia. Per fare cosa poi? Per varare una legge elettorale che non può produrre una maggioranza scelta dagli elettori, che taglia la rappresentanza e che porterà a una pioggia di nominati. Una legge che man mano svelerà i suoi effetti e allargherà il solco tra cittadini e istituzioni.

Ci sono i collegi e ci sono le coalizioni, certo. Ma i collegi sono solo un correttivo limitato all'impianto proporzionale e le coalizioni sono coalizioni bugiarde. Sono solo apparentamenti elettorali per avere più eletti, senza l'obbligo di un programma e di un *leader* condivisi. Un *escamotage* che contiene già all'origine il germe della loro dissoluzione.

Come ha documentato su «Il Sole 24 Ore» il professor D'Alimonte, questa legge non è in grado di produrre una maggioranza scelta dagli elettori.

Sento *leader* politici dire in televisione: dateci il 40 per cento e avremo la maggioranza. È un miraggio. È un sogno. Persino con il 40 per cento dei seggi nel proporzionale (ed è tanto), per raggiungere i 316 seggi della maggioranza alla Camera una coalizione dovrebbe conquistare ben il 70 per cento dei collegi maggioritari. Un obiettivo impossibile da raggiungere in un sistema multipolare.

E poi, le cose non cambierebbero neppure con una percentuale più alta, stratosferica. Con il 45 per cento dei seggi nel proporzionale bisognerebbe conquistare il 65 per cento dei collegi maggioritari. Scenari che hanno le stesse probabilità di realizzarsi di una invasione dei marziani nelle prossime ore. Non è un'opinione, è un semplice calcolo matematico che chiunque può fare.

Le coalizioni sono solo uno specchio per le allodole. Il giorno dopo il voto si dovrà andare a un Governo di intese più o meno larghe, probabilmente disarticolando le coalizioni che si sono presentate agli elettori. Questa è la sostanza vera dell'accordo politico che sorregge la legge elettorale. Un Governo PD-Forza Italia e (oggi abbiamo sentito) ALA, con una sola variabile: la necessità o no della presenza della Lega. La stessa maggioranza che si è formata su questa legge.

L'effetto sarà una disillusione di molti elettori e un ulteriore colpo alla credibilità della politica. Se non si voleva o non si poteva andare verso un sistema maggioritario, il Mattarellum, o magari col doppio turno di collegio come in Francia, era meglio allora fare un'operazione verità con gli elettori: scegliere un sistema proporzionale corretto con una soglia del 5 per cento e fare una cosa trasparente. Favorire un voto consapevole degli elettori e non far balenare le coalizioni per fare un'altra cosa. Non è detto che gli esiti per la governabilità sarebbero stati peggiori. Così, invece, non avremo una maggioranza e avremo più frammentazione.

Ma non finisce qui: l'elezione dei parlamentari si fonda su un sistema a strascico.

Se un elettore vota solo il candidato nel collegio uninominale, il suo voto viene assegnato *pro quota* ai partiti della coalizione, anche se non voleva, anche se non si sarebbe mai sognato di votare un partito di quella coalizione. Questa è una grave limitazione della libertà dei cittadini, una violazione dell'articolo 48 della Costituzione. Non a caso, tutti i sistemi elettorali misti hanno il voto disgiunto. In questa legge non è così e solo per rafforzare i partiti che sono in coalizione e il meccanismo dei

nominati.

Anche il voto bloccato nelle liste dei candidati nella parte proporzionale disegna un legame molto incerto tra elettori ed eletti, perché la scelta degli eletti è in realtà affidata a un meccanismo tortuoso, nazionale e regionale. Altra storia in Spagna, dove si vota su listini corti in circoscrizioni piccole.

Ma si dice: non c'erano alternative. Non è vero. Se non si voleva o poteva ritornare a un sistema maggioritario, si poteva ricominciare dal modello tedesco; si poteva lavorare sulle soglie e i premi per armonizzare i sistemi scaturiti dalle sentenze della Corte costituzionale; si poteva perfino lavorare su questo modello, per allargare gli spazi di libertà degli elettori. Invece no: si è perso tempo ed ora il patto non si tocca. Questa non è responsabilità, è solo un calcolo arrogante delle convenienze.

Questo sistema elettorale sembra un abito fatto su misura del centrodestra: minimizza le differenze e massimizza i seggi.

Meno evidenti le ragioni dell'altro contraente del patto, il PD: il Governo comunque? Il cosiddetto voto utile? Come se le elezioni nazionali e locali non avessero già mostrato che il richiamo al voto utile si è molto indebolito. Vedremo: non sarebbe la prima volta che calcoli presuntuosi si dimostrano sbagliati.

Non va bene, comunque, che si faccia una legge elettorale, a pochi mesi del voto, contro qualcuno, contro coloro che non si coalizzano. È un errore grave.

Noi di MDP avevamo chiesto almeno di discutere questo disegno di legge; la risposta è consistita in cinque voti di fiducia, un macigno deliberatamente messo dal Partito Democratico.

Questa legge elettorale segnerà infine un passaggio d'epoca nella politica italiana: viene meno il sogno di una Repubblica che restituisce lo scettro agli elettori.

Dopo il Mattarellum, dopo che la Corte costituzionale ha modificato la legge del 2005 e l'Italicum, per ragioni che, inascoltate, erano già state denunciate in quest'Aula, avremo una legge elettorale che in premessa, non come stato di necessità, non può produrre una maggioranza; una legge che sbandiera coalizioni per finta. Avremo elettori che non potranno scegliere direttamente gli eletti. Tutti ingredienti che fanno prevedere un ulteriore scollamento tra cittadini e istituzioni; una responsabilità che lasciamo ad altri, alla maggioranza che nasce oggi e che oggi fa le prove generali per il suo domani. Il no di MDP è un no fermo e convinto. *(Applausi dai Gruppi Art.1-MDP e Misto-SI-SEL. Molte congratulazioni).*

MANCUSO (AP-CpE-NCD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCUSO (AP-CpE-NCD). Signor Presidente, diversamente dal collega Migliavacca credo che oggi sia un giorno importante per la democrazia italiana e per il nostro Parlamento, perché quest'ultimo farà un passo avanti significativo in quanto consentirà di riaffermare in Italia regole democratiche e di rispettare i principi della partecipazione e della scelta da parte dei cittadini. Evitiamo così lo spettro di una decisione irresponsabile da parte nostra, di una figura pessima quale sarebbe quella di completare la legislatura senza aver dotato il Paese di una legge elettorale che lo metta al riparo da pericolose derive di ingovernabilità.

Sarebbero devastanti gli effetti di una mancata approvazione della legge elettorale a pochi mesi dal voto. Una legge elettorale che - lo abbiamo sentito dire da più parti - probabilmente non piace a tutti, non è la migliore, ma ci consente di mettere i cittadini nelle condizioni di scegliere liberamente e senza il rischio di andare al voto con l'attuale sistema assolutamente disomogeneo, incoerente, irrazionale e dunque non applicabile, ancorché rispondente alle decisioni della Corte.

Però - lo diceva il collega Quagliariello - la Corte costituzionale si occupa di rettificare le decisioni e le leggi che noi facciamo in Parlamento, non si occupa certamente di scrivere le leggi. Quindi uno strumento di democrazia così importante come la legge elettorale non può che essere scritto dal Parlamento, l'unica sede attraverso la quale gli elettori decidono la propria rappresentanza.

Non potevamo quindi sottrarci a quello che deve essere un vero e proprio dovere per tutti noi e non una semplice scelta. È una legge scritta con l'accordo dei partiti che rappresentano, in parte, la maggioranza e, in parte, l'opposizione; un accordo necessario, ma non per questo generato da

forzature, dopo che per ben due volte noti Gruppi politici hanno fatto saltare gli accordi sulla legge elettorale, che sembrava cosa fatta. La tecnica è nota: quella di dire sempre «no», per creare artificiosi motivi, utili a rendere calda la campagna elettorale o trovare argomentazioni che possano animare le piazze.

Questa legge, spesso in maniera troppo sbrigativa, viene tacciata di incostituzionalità, un termine forte che fa presa sulla gente e sui cittadini che devono valutare, ma che non ha fondamento alcuno, perché tutti gli esperti e i costituzionalisti che abbiamo ascoltato nelle varie Commissioni si sono espressi in maniera critica, con osservazioni e con riferimenti al dettato costituzionale, ma senza fare rilievi evidenti di incostituzionalità.

Si può dire che è una legge che a qualcuno piace e ad altri meno, ma sulla coerenza costituzionale non ci sono dubbi. È una legge che comunque è venuta fuori da un dialogo, da una mediazione tra le diverse esigenze della maggioranza dei Gruppi politici e parlamentari che rappresentano il popolo in Parlamento. Questo è il metodo per scrivere le regole: lavorare insieme per contemplare una serie di principi espressi dalle varie parti politiche in un contesto di coerenza normativa e compatibilità costituzionale. Una legge che garantisce rappresentatività, governabilità, possibilità di scelta da parte degli elettori.

Il bilanciamento tra quota proporzionale e maggioritaria, rispettivamente di due terzi e un terzo, garantisce agli elettori, attraverso la previsione dei collegi uninominali sia alla Camera che al Senato, di scegliere il proprio candidato e il proprio deputato di collegio. Il rapporto tra il parlamentare e il territorio credo che sia indispensabile, un elemento fondativo della rappresentatività.

Si è molto discusso sulle preferenze e sulle liste bloccate e questi saranno motivi di attacco all'impianto della legge. Quello delle preferenze sarebbe in sé un sistema di scelta esemplare per il rispetto della volontà dell'elettore, ma non può essere un dogma della democrazia, perché ne conosciamo gli effetti distorsivi, soprattutto noi parlamentari - lasciatemelo dire - del Meridione. Se vogliamo che il sistema delle liste bloccate più corte, quindi con i candidati più riconoscibili rispetto al Porcellum, non appaia un esproprio nella facoltà di scelta nell'espressione del voto, è necessario che i partiti si organizzino per metodi di scelta e di selezione dei candidati più partecipati e trasparenti ed è in discussione un disegno di legge, di cui sono relatore insieme al collega Mirabelli, che mi auguro possa vedere la luce al più presto. Il problema si trasferisce quindi alla volontà dei partiti, che hanno la responsabilità delle scelte, così come avviene, d'altronde, in Germania.

Sono state introdotte le coalizioni, quelle che l'Italicum aveva cancellato con il premio alla lista.

Una delle critiche più feroci che si rivolgevano a quella legge era quella del pericolo dell'uomo solo al comando. Noi siamo sempre stati sostenitori di un sistema di aggregazione in coalizione sotto un programma comune. Poi, il giudizio sulla validità del programma e sulla coerenza delle coalizioni lo daranno i cittadini, gli elettori e non i censori, che usano questi argomenti per alimentare proteste inutili e strumentali. Il sistema delle coalizioni e delle aggregazioni di questo tipo, quindi, non può non essere riconosciuto come virtuoso.

Certo, se la coerenza dei partiti su programmi chiari e condivisi, con piattaforme programmatiche solide e di respiro valoriale, non è convincente, si alimenta la convinzione che la possibilità di un futuro Governo di larghe intese sia un disegno preventivo, un cosiddetto inciucio, e non una delle opzioni di Governo in caso di stallo politico delle Camere.

Signor Presidente, ci apprestiamo a dotare finalmente il nostro Paese di una legge elettorale fondata su regole certe; regole che servono all'Italia per dare concretezza alle istituzioni e garanzia agli osservatori esterni, che ritengono prevalente il rischio della ingovernabilità, della tenuta politica, rispetto spesso a quello economico e finanziario. Ciò non ci ha portati a scrivere una legge elettorale qualunque essa sia, ma una legge che ha elementi fondanti coerenti con il desiderio di restituire credibilità e dignità alla politica e migliorare il rapporto tra gli italiani e le istituzioni.

Per questo motivo, signor Presidente, il Gruppo di Alternativa Popolare, che ha avuto un ruolo attivo e propositivo nella costruzione di questa legge, voterà a favore dell'approvazione del provvedimento.

(*Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD*).

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*). Signor Presidente, cari colleghi, sono passati sessantaquattro anni dall'unica volta in cui il Senato ha dovuto subire l'umiliazione del voto di fiducia su una legge elettorale. Ma quella legge fu approvata con la fiducia solo al Senato; non era mai accaduto, prima di oggi, che una legge elettorale fosse imposta a colpi di fiducia in entrambi i rami del Parlamento.

In questi sessantaquattro anni, la legge approvata all'inizio del 1953 ha sempre mantenuto il titolo poco onorifico di «legge truffa», ma oggi è destinata a perdere lo scettro. Questa legge, infatti, è tanto disonesta e truffaldina che andrebbe chiamata non *Rosatellum-bis* ma *Truffarellum-bis*.

Pensavamo che dopo il risultato straordinario del *referendum* del 4 dicembre scorso ci fosse una riflessione, che la lezione fosse servita. Pensavamo, in tutta onestà e in buona fede, che questo avrebbe spinto a costruire un modello di legge elettorale pienamente costituzionale, cioè ispirata pienamente ai principi costituzionali. Invece, con questa legge, voi ingannate scientemente e freddamente gli elettori, chiedendo loro di votare per coalizioni che sono puri ologrammi, destinate a dissolversi un attimo dopo aver rubato i voti.

Le coalizioni disegnate da questa legge ricordano quei matrimoni di convenienza nei quali i coniugi si presentano con in tasca già pronte le carte per il divorzio; subito dopo la cerimonia si spartiranno i regali e chi si è visto si è visto. Alla faccia degli elettori, beffati per l'ennesima volta. Ma forse era proprio quello che si voleva.

Dopo cinque anni spesi a parlare a vanvera, da parte di alcuni, del diritto degli elettori a scegliere i loro rappresentanti, sta per essere servita a quegli elettori una legge in cui, alla fine, forse neanche un parlamentare verrà scelto liberamente e direttamente dai cittadini. Le Camere saranno occupate per intero dai nominati, cioè dai fedelissimi delle varie segreterie.

Dopo decenni passati a parlare del necessario e urgentissimo riequilibrio della rappresentanza di genere, viene ammannita una legge che, alla fine, per ogni donna eletta, porterà in Parlamento quattro maschi.

In compenso, però, viene introdotta una novità che nessuno, devo dire, nel 1953 avrebbe osato prendere in considerazione: grazie all'espedito di negare la possibilità del voto disgiunto, o meglio attraverso il voto unico per due diversi sistemi elettorali, maggioritario e proporzionale, alcuni voti, a seconda che si voti per il candidato vincente all'uninominale, varranno doppio, violando così nella maniera più sfacciata e brutale il principio dell'uguaglianza del voto, altri voti sono del genere supermercato: paghi uno e prendi tre. E sempre attraverso il meccanismo del voto unico, poi, l'elettore che avrà posto la croce sul nome del candidato al collegio uninominale (e solo su quello) vedrà ridistribuito ad altre liste coalizzate, *pro quota*, il proprio voto, ma secondo il voto espresso non da lui, bensì da altri elettori, favorendo così liste e candidati magari opposti alle proprie idee. La stessa cosa accade con le liste civetta che superano l'uno per cento, ma non il 3 per cento.

Si violano così, in un colpo solo, i principi del voto eguale, libero, personale e diretto sancito dalla nostra Costituzione (articoli 3, 49 e 56). Devo dire che la difesa di questa legge da parte del senatore Calderoli è una garanzia che anche questa sarà dichiarata incostituzionale e lui ne sa qualcosa.

Questa legge, che un Governo privo di maggioranza (si è visto ieri con il voto sulle fiducie) impone, su mandato di un segretario di partito prepotente e arrogante, non è solo una truffa: è un monumento all'irresponsabilità. Tutti sapete che è una legge fortemente esposta al rischio di incostituzionalità. Tutti sapete che la terza bocciatura consecutiva di una legge elettorale da parte della Corte costituzionale implicherebbe il discredito definitivo delle istituzioni democratiche, ma non vi importa, perché tanto a quel punto le elezioni ci saranno già state. Del resto, come ha segnalato persino il senatore Giorgio Napolitano ieri nel suo intervento, anche senza la bocciatura della Corte costituzionale questa legge dovrà comunque essere cambiata di nuovo. L'eventualità che all'indomani delle elezioni non sia possibile dar vita a nessuna maggioranza di Governo è del tutto realistica e,

anche se per miracolo così non sarà, si tratterà comunque di una maggioranza spuria, fragile, oppure forse era proprio questa l'intenzione: arrivare con questa legge elettorale alle larghe o strette intese.

Per anni ci avete ossessionato con discorsi secondo cui si poteva e, anzi, si doveva sacrificare una parte della rappresentanza in nome della governabilità e infatti con questa legge è stata sacrificata, sì, la rappresentanza, ma senza neppure ottenere risultati sul fronte della governabilità: un capolavoro!

Questa ennesima, inaudita forzatura (addirittura otto fiducie tra Camera e Senato) è d'altronde la degna conclusione di una legislatura nella quale i Governi Renzi e Gentiloni Silveri hanno seguito sempre lo stesso copione, lo stesso *modus operandi*, con un Parlamento chiamato solo a ratificare decreti a colpi di fiducia e alla fine con un unico obiettivo: l'abbattimento dei diritti, tanto quelli dei cittadini, dei lavoratori e dell'ambiente, quanto quelli del Parlamento.

In questa legislatura si è reso istituzionale e permanente il precariato, sono stati smantellati i diritti dei lavoratori, a partire dalla cancellazione dell'articolo 18. Sono stati difesi gli interessi della finanza e delle banche a scapito di quelli dei cittadini e dei risparmiatori. Avete approvato lo sblocca Italia, umiliato la scuola pubblica con la buona scuola, si sono fatte passare le organizzazioni non governative, impegnate a salvare vite, per criminali (vedo qui Minniti) e potrei continuare con un lungo elenco, tentando di costringere sempre al silenzio tanto i cittadini quanto il Parlamento, al quale ormai lasciate solo il compito di «obbedir tacendo».

Il voto del 4 dicembre scorso dovrebbe aver dimostrato che non è possibile imbavagliare un popolo e ignorarne la volontà troppo a lungo.

A Renzi e Berlusconi, i due capi partito che con questo inganno sperano di evitare un tramonto che sentono incombere, voglio ricordare che il solo esito della legge imposta con la fiducia 64 anni fa fu il declino del *leader* che l'aveva voluta, De Gasperi (e mi scuso per il paragone ardito). L'imbroglio ai danni degli elettori che state perpetrando non vi porterà fortuna.

Con la decisione di imporre con la fiducia una pessima legge elettorale suggerita e rivendicata da Verdini e che porterà molto vantaggio alla Lega - e meno male che il PD chiama al frontismo le forze xenofobe! - con l'illusione di far valere ancora il ricatto di un voto utile che non ha più presa sugli elettori, il PD dimostra di essere ormai prigioniero di una deriva inarrestabile. È in balia di un vero proprio scollamento dalla realtà che si era già palesato con il *referendum* del quattro dicembre scorso, che era convinto di vincere a mani basse. Non vede quel che succede in Italia, non vede un disagio sociale che cresce, nonostante le favole rassicuranti su una ripresa di cui nessuno si accorge. Non vede quel che succede alla nostra democrazia, vicina ad essere sommersa dal discredito e dalla sfiducia. Non vede quel che succede in Europa, dove monta sempre di più un'ondata minacciosa, provocata in buona parte proprio da politiche di questo genere, dal fatto che i cittadini sentono di non contare più nulla e si dibattono nelle spire di una crisi che è finita solo sulla carta. (*Brusio*).

Presidente, il brusio è continuo (per quanto io sia abbastanza allenata).

Di fronte a questa deriva e a questa situazione drammatica, credo che noi, Sinistra, abbiamo il dovere non solo politico ma anche etico e morale di mettere in campo un'alternativa reale, radicale e concreta, un progetto di società alternativo a quello perseguito dai Governi di questa legislatura, una difesa della democrazia sostanziale, un ritorno alla Costituzione, come abbiamo già fatto nel *referendum* del quattro dicembre.

Abbiamo, sì, l'obbligo di mettere in campo una proposta di Sinistra, radicalmente alternativa alle politiche del PD, aperta a tutti, concentrata sulla difesa dei diritti, sulla giustizia sociale e ambientale, oggi dimenticate e calpestate, un processo partecipativo dal basso.

In questi cinque anni, il PD più di ogni altro ha trascinato il Paese e le sue istituzioni in un gorgo che minaccia di trascinarlo a fondo. Fatevela la vostra coalizione con i Verdini e con gli Alfano e con qualche altra lista civetta, ma questo non vi salverà, questa volta il ricatto del voto utile non funzionerà. Solo la presenza di un quarto polo e di una Sinistra unita, plurale e radicalmente alternativa al PD e alle sue politiche scellerate di questi anni può ridare voce e speranza ai giovani, alle donne, ai lavoratori e ai precari che hanno pagato e continuano a pagare sulla propria pelle il prezzo di queste

politiche.

I senatori di Sinistra Italiana, Presidente, colleghi, voteranno no, fortemente no a questa legge truffa e su di voi, Partito Democratico, ricadrà ancora una volta, come avete fatto cercando di scassare la Costituzione, l'onta di questo ennesimo schiaffo alle regole democratiche e alla nostra Costituzione. *(Applausi dai Gruppi Misto-SI-SEL e Art.1-MDP).*

ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, in questi cinque anni di legislatura, se alziamo lo sguardo e ripercorriamo la storia, vediamo una cosa: la luce della democrazia resa più fioca. È su questa penombra che contano i ladri, che adesso cercano di staccare definitivamente i fili, disattivare i sistemi di sicurezza e impadronirsi del voto dei cittadini. E punto il dito sul Partito Democratico, con la gongolante complicità di Forza Italia e Lega! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Non i loro elettori, ma questa nomenclatura di nominati, tronfi della loro maggioranza fasulla, gonfiata da una legge incostituzionale, il Porcellum. E questa arroganza l'abbiamo vista all'opera. Cose mai accadute, almeno in epoca repubblicana.

Sono almeno cinque i piccoli, grandi *golpe* - vedeteli come vi pare, a seconda della convenienza - del partito unico: il primo, in apertura di legislatura, la rielezione inusitata a Presidente della Repubblica di Giorgio Napolitano, il pilota automatico che ha garantito il vostro sistema di potere, mentre fuori dal palazzo i cittadini, anche della vostra parte, invocavano il nome di Rodotà.

Il secondo, nel 2015, l'imposizione di un'altra legge elettorale a colpi di fiducia, l'Italicum, anch'essa incostituzionale. Siete recidivi. È il vostro marchio di fabbrica. L'avete concepito ad arte solo per una Camera, generando il *caos*: voi siete pericolosi! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il terzo: stravolgere la Costituzione a colpi di mano, tagliole, rimozione di senatori dalla Commissione. Vi siete risvegliati il 4 dicembre, seppelliti dai 20 milioni di voti di chi ha preferito la Costituzione di Pertini e Calamandrei a quella di Renzi, Boschi, Verdini e Alfano. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il quarto: avete razzolato voti ovunque, tra oltre 500 voltagabbana e Gruppi parlamentari escogitati *ad hoc*, con la parte più becera del centrodestra. Con loro avete condiviso tutte le leggi vergogna, coperte con nomi ingannevoli: il *jobs act*, che ha condannato i giovani al precariato o a emigrare; la buona scuola, che ha messo sotto ricatto i professori italiani; lo sblocca Italia, che ha regalato i nostri mari ai petrolieri; la Boccadutri, per intascarvi i finanziamenti pubblici senza controlli; la dozzina di provvedimenti salvabanche, facendone pagare il prezzo a cittadini e imprese. *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Per contro, avete affossato la legge contro i vitalizi, per garantirvi i privilegi! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Il quinto *golpe* è in atto: quello che voi avete chiamato Rosatellum, per occultare la paternità di Verdini, trucca di nuovo le regole del voto, a pochi mesi dalle elezioni, per consentire a un gruppo di capibastone di nominarsi i due terzi delle prossime Camere, con otto voti di fiducia! Prima di voi, la fiducia sulla legge elettorale il Governo l'aveva posta solo due volte e la più celebre fu quella sulla legge Acerbo-Mussolini del 1923. Cari "compagni" del PD, vi riconoscete ancora tali? Con due fiducie su due leggi elettorali diverse, avete doppiato Mussolini. Dovreste essere incriminati per apologia del fascismo! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Ma qui non c'è nemmeno ideologia: questa legge sottende un'idea della politica meramente affaristica e consociativa. Viene da quella parte del PD, allora Democratici di sinistra (DS), che nel 2003 rivendicava, candidamente, di avere garantito a Berlusconi di non toccare il suo conflitto di interessi.

È il PD che, all'inizio di questa legislatura, ha architettato, con malcelato entusiasmo, il Governo insieme a Berlusconi, che in questi anni, per collusione o ignavia, ha aperto furtivamente le porte alle leggi vergogna, ai compromessi sulla giustizia, quando non addirittura disattivando o insabbiando le leggi antimafia e anticorruzione, e che si è apparentato in tre Governi con emissari berlusconiani, come Alfano, Lorenzin, Lupi e Cicchitto. È lo stesso partito che oggi regala a Berlusconi - che è ancora qui,

come invitato di pietra - la migliore legge elettorale possibile per lui, che produce il *caos* per un intero Paese, mentre lui, servito da una truppa fedele di nominati, avrà miglior agio di agire nel torbido.

In un sol colpo avete reinsediato un pluricondannato in via definitiva a capo di una forza politica. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Gli consentite ancora la vergogna delle liste bloccate, avete progettato ammucchiate elettorali per puro interesse e previsto l'ingovernabilità più totale, per giustificare il vostro tentativo di ricostituire il partito unico renzusconiano. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Per ottenere questa apoteosi dell'orrore, avete piegato l'elettore: il voto apposto salta, a tradimento, da un nome a una lista, da una lista a un nome, da una lista a un'altra lista, da un collegio uninominale a uno plurinominale, da un collegio del Nord a uno del Sud e viceversa, come una pallina da *flipper*, ma peggio, come una *slot machine*: tu pigi il bottone e credi di scegliere, ma c'è un *software* che decide al posto tuo e ti mangia i soldi. (*Commenti dal Gruppo PD*).

LEPRI (*PD*). È vostro il *software*!

RUSSO (*PD*). Come Grillo!

ENDRIZZI (*M5S*). Voi mangiate il voto! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Usate questo schifo per allontanare i cittadini dal voto, su questo conta Berlusconi.

Ma quale Rosatellum? Questa è la legge «bunga bunga»: un'orgia di pluricandidati, dove tutti vanno con tutti! (*Applausi dal Gruppo M5S*). In cui l'utilizzatore finale è drammaticamente sempre lo stesso.

Ma non vi vedete? Siete due bande, la stessa banda, la medesima concezione di un Paese suddito. (*Commenti dal Gruppo PD*).

Voi, senza idee, senza programmi, ma con il medesimo progetto: mantenere le poltrone e il potere a vostro uso e consumo, per continuare a spolpare e a sfinire una Nazione allo stremo.

Avete compiuto con questa legge l'orrenda mutazione che ha trasformato destra e sinistra nelle due facce della stessa banconota. Lo vedranno tutti alla votazione finale: le luci "verdine" che si accenderanno a breve sui *display* mostrano il senso di questo incrocio di interessi inconfessabili, in cui - ascoltate bene - la Lega di Salvini voterà allo stesso modo di Alfano e di Verdini, Gasparri voterà come Zanda, Scilipoti voterà come la Finocchiaro, questa voterà come Casini e Casini come Calderoli! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

La Lega, che chiede maggiore autonomia nelle Regioni, sta contrattando il ritorno all'ovile con Berlusconi, che l'autonomia gliel'ha già bocciata nel 2008. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

E il Südtiroler Volkspartei, che si riempie la bocca di tutela delle minoranze, in Alto Adige aveva già pronta la legge truffa per fare diventare l'SVP il pigliatutto e prevaricare le minoranze nella sua Provincia! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

LEZZI (*M5S*). Bravo! Bravo!

ENDRIZZI (*M5S*). Il nostro no a una vergognosa riscrittura delle regole elettorali è quindi un dovere politico e morale.

Presidente, davanti alle macerie che stanno lasciando all'Italia, il Movimento 5 Stelle assume su se stesso una missione. Una missione non di forza o di arroganza, ma di progresso, di civiltà e di verità. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il Movimento 5 Stelle presenta il primo programma di Governo costruito direttamente dai cittadini per i cittadini, che riporterà l'Italia a essere un Paese normale.

La partitocrazia (PD, Forza Italia, Lega, Alfano) si sta apparecchiando la tavola per la grande abbuffata: ma davvero pensate di combattere le idee con le poltrone? Non si ferma chi non si arrende mai! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sbarrando il corso di un fiume non fate che alzarne il livello; la democrazia liquida arriva al mare.

L'ultimo pensiero è per i cittadini italiani che ci guardano da fuori: dipende da voi, soltanto da voi. Aprite gli occhi, informatevi, state attenti. E alle prossime elezioni si ripeterà quello che abbiamo già visto il 4 dicembre 2016: ci dipingevano pochi e rassegnati, siamo stati 20 milioni e abbiamo stravinto.

Ora, nel giorno più buio della democrazia, alziamo insieme lo sguardo e guardiamo oltre.
Italia, tornerai libera, tornerai grande! (*Applausi dal Gruppo M5S. Molte congratulazioni*).

[ROMANI Paolo](#) (*FI-PdL XVII*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI Paolo (*FI-PdL XVII*). Signor Presidente, onorevoli senatori, Forza Italia ha tenuto in tutto il percorso parlamentare di questo disegno di legge elettorale una posizione chiara e trasparente. Abbiamo partecipato attivamente alla stesura del testo e lo sosteniamo convintamente in questo ultimo voto. Un sostegno che, ovviamente, si limita al sistema elettorale, ed è per questo che ieri non abbiamo preso parte ai voti di fiducia sugli articoli, non volendo e non potendo dare la fiducia a questo Governo.

Un Governo del quale non condividiamo le politiche economiche, fiscali e del lavoro; un Governo che, nonostante alcune iniziative, che rimangono e sono rimaste isolate ed estemporanee, riteniamo debole in politica estera e in Europa. Un Governo espressione chiaramente della sinistra di questo Emiciclo, al quale come centrodestra ci sentiamo e siamo alternativa.

Saranno finalmente i cittadini a scegliere, nella ormai prossima scadenza elettorale, il Governo del Paese, grazie a questa legge con la quale ci apprestiamo a votare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Parliamo adesso del provvedimento. Siamo convinti che un sistema bilanciato fra maggioritario e proporzionale sia il più idoneo a rappresentare la volontà dell'elettore e - al contempo - a garantire stabilità al prossimo Governo, pur in assenza di un premio di maggioranza che, nell'attuale quadro politico, rischierebbe di alterare fortemente il voto. Questo sistema è in grado di determinare una semplificazione dell'offerta politica.

In un quadro tripolare, dove una coalizione sperimentata e a vocazione governativa come il centrodestra si confronta con la sinistra, divisa oggi tra maggioranza e opposizione, e con un partito che ha fatto della protesta l'unica proposta, è responsabilità del Parlamento e di quest'Assemblea consentire ai cittadini di esprimersi attraverso un voto che sia poi rispettato con la formazione di un Governo stabile.

La presenza di ragionevoli soglie di sbarramento e la naturale agevolazione al formarsi di coalizioni contrastano in maniera efficace l'endemica abitudine alla frammentazione del sistema politico italiano; un fenomeno che non sempre siamo riusciti a evitare, nemmeno all'interno del quadro tendenzialmente bipolare che ha caratterizzato gran parte della cosiddetta seconda Repubblica, pur potendo vantare una durata dei Governi nettamente superiore, in media, a quelli della prima Repubblica.

Questo sistema non regala voti per blindare maggioranze di Governo (e sarebbe improprio in uno scenario così diviso), ma descrive in maniera fedele le scelte dell'elettore con la quota proporzionale e costringe i partiti a candidature forti, credibili e radicate sul territorio nella quota maggioritaria. Dunque, non un premio senza meriti dato a chi ha ottenuto semplicemente una manciata di voti in più degli altri, ma un riconoscimento alla proposta politica che più convince il cittadino, con donne e uomini competenti e stimati, capaci di amministrare e governare. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*). Mi verrebbe da dire un disegno di legge giusto, equilibrato e rispettoso che, grazie al meccanismo uninominale, premia chi è conosciuto, stimato e apprezzato sul territorio.

Il voto di oggi rappresenta un atto di responsabilità che vede forze politiche della maggioranza e dell'opposizione approvare insieme un disegno di legge elettorale che trova la contrarietà solo di chi non confida nella propria credibilità di fronte agli elettori. (*Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII*).

Non abbiamo timori nel condividere questo voto anche con la maggioranza di Governo. Non li abbiamo perché ogni critica che può essere legittimamente mossa contro il testo in esame non può metterne in discussione la costituzionalità. Non li abbiamo perché riteniamo che il provvedimento sia la miglior risposta da dare all'appello che il Capo dello Stato ha rivolto a tutti noi. Il presidente Mattarella ci aveva chiesto di costruire una legge chiara, efficace e omogenea tra i due rami del Parlamento. Non li abbiamo perché abbiamo un'identità politica chiara, definita e riconosciuta dai nostri elettori. Non li abbiamo soprattutto perché conosciamo il valore delle istituzioni e sappiamo

bene che il nostro compito, quello che ci hanno assegnato i cittadini, è onorarle lavorando nelle Commissioni e nelle Assemblee parlamentari e non umiliarle con comportamenti inadeguati a questi luoghi, nel totale spregio di quei cittadini che in quest'Aula non possono far sentire la propria voce se non attraverso la nostra. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*. È in quest'Aula che voi, senatori del Movimento 5 Stelle, avreste dovuto esprimere il vostro dissenso, nel rispetto delle regole che garantiscono questa Repubblica parlamentare. *(Commenti della senatrice Montevocchi. Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

Non li abbiamo, infine, perché riteniamo un giusto proposito ridare la parola agli italiani, rispettare la volontà dell'elettore e consentire allo schieramento scelto attraverso il voto di vincere e governare.

Noi vogliamo vincere e governare e siamo convinti che la nostra proposta, quella di un centrodestra ampio e coeso, sia la migliore per l'Italia. Valorizzeremo i nostri uomini e le nostre donne che, grazie al lavoro in Parlamento, sul territorio e nelle amministrazioni locali, hanno acquisito il merito e la possibilità di consegnare alla propria passione politica un impegno costituzionale ancora più alto. Con il disegno di legge in esame tutto questo è possibile. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

È stato un percorso difficile, signor Presidente: molti intoppi; qualche ostacolo; diversi tentennamenti; patti sottoscritti, patti rotti, per interessi di partito e tensioni che esulavano dal tema in discussione. Forza Italia, però, ha dimostrato in ogni passaggio la capacità e la fermezza di forza responsabile e pragmatica, volta in ogni momento ad agevolare l'accordo del maggior numero possibile di soggetti per scongiurare il pericolo di andare al voto con il frutto delle sentenze della Consulta, condannando il Paese all'instabilità, emendando due leggi già in partenza incompatibili fra di loro. Ricordo, infatti, che il cosiddetto Consultellum del Senato era ciò che restava del Porcellum, mentre per la Camera la sentenza interveniva sull'Italicum. La Corte quindi, senza alcuna volontà legislativa, lasciava suo malgrado due sistemi completamente contrapposti: alla Camera, un premio di maggioranza, capilista bloccati e soglia di sbarramento bassa, al 3 per cento; al Senato, preferenze, coalizioni e sbarramenti alti.

Siamo convinti che la legge che stiamo per approvare sia il miglior risultato possibile allo stato attuale, ma non avremmo avuto timore a confrontarci con un altro sistema, se fosse stato l'unico su cui far convergere una maggioranza più ampia di quella del Governo.

Le leggi elettorali, signor Presidente, si sono sempre scritte insieme. Non abbiamo mai anteposto i nostri interessi di parte all'obiettivo primario: dare al Paese una legge che fosse omogenea fra Camera e Senato, che rispettasse le sentenze della Corte costituzionale, ma che fosse frutto del potere legislativo del Parlamento, il luogo in cui i cittadini sono rappresentati.

Questi sono i principi e i valori su cui si basa una Repubblica parlamentare e oggi in quest'Aula scriviamo, per conto dei nostri cittadini, una buona pagina della storia della nostra Repubblica. Stiamo ponendo le basi perché la prossima sia una legislatura fedele alla volontà degli italiani, espressa con il voto, rispettosa delle regole della democrazia e capace di dare al Paese vigore e prospettive.

La protesta, signor Presidente, sta nel passato; la proposta sta nel futuro. Dimostriamo di essere capaci di rispettare le regole con cui i nostri padri fondatori hanno scritto per noi un passato glorioso, per scrivere tutti insieme il nostro futuro. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Molte congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve e gli allievi, accompagnatori e docenti dell'Istituto comprensivo Primo Circolo «Don Bosco» di Vibo Valentia, che seguono i nostri lavori. Salve, ragazzi. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. [2941](#), [2621](#), [2726](#),
[2749](#), [2762](#), [2793](#), [2843](#), [2876](#), [2905](#), [2911](#) e [2938](#) (ore 11,32)**

[ZANDA](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANDA](#) (PD). Signor Presidente, voglio iniziare ricordando che in materia di legge elettorale ci sono due punti sui quali l'Assemblea del Senato dovrebbe raccogliere l'unanimità. Il primo è che quella elettorale è una legge fondamentale della democrazia e il secondo è che per più di vent'anni l'Italia non è stata capace di darsi una buona legge elettorale. Non sto parlando di una legge elettorale perfetta, che non esiste, né di una legge in grado di accontentare tutti, ma almeno di una stessa legge per Camera e Senato, votata da maggioranza e opposizione.

Se partiamo da qua, diventa chiaro che il senso del voto che stiamo per esprimere va ben oltre l'interesse dei nostri partiti e riguarda invece il funzionamento della democrazia e del Parlamento, che non può permettere la casualità di due leggi così diverse da rendere impossibile una composizione omogenea delle due Camere.

In questa legislatura, i tentativi di approvare una legge elettorale che sostituisse quel Porcellum, che oggi il senatore Calderoli ha rinnegato, sono stati numerosi. Abbiamo approvato l'Italicum, poi risultato incostituzionale. Sul finire del 2013 il deputato democratico Giachetti arrivò persino allo sciopero della fame per sostenere il ritorno al Mattarellum. Il tentativo andò a vuoto per l'opposizione di molti, anche del mio partito, persino di tanti che oggi, fuori tempo massimo, chiedono che si ritorni proprio a quel Mattarellum che allora non aiutarono a portare in Assemblea.

Lo stesso copione si è ripetuto pochi mesi fa, quando ripetutamente il Partito democratico ha riproposto il Mattarellum nell'indifferenza generale, con l'eccezione della posizione di un nostro avversario politico, la Lega Nord. Come pure ancora bruciano gli applausi nell'Aula della Camera per la bocciatura a scrutinio segreto di un importante emendamento al proporzionale alla tedesca. La maggioranza era molto larga, ma i franchi tiratori hanno vinto lo stesso. Oggi, anche chi ha cantato vittoria per quell'emendamento bocciato chiede di tornare al proporzionale di cui ha festeggiato la fine.

Queste vicende parlamentari non aiutano, onorevoli senatori, ma ora siamo al momento della verità, alla fine della legislatura, e tra poco il nostro voto dividerà l'Assemblea non tra destra e sinistra, non tra maggioritari e proporzionalisti, ma tra chi vuole che si vada a votare non con una legge del Parlamento, ma con gli effetti di due sentenze della Corte costituzionale e chi, al contrario, vuole un'unica legge in modo che le due Camere abbiano una composizione omogenea. Conoscete bene il contenuto della legge che prende il nome dall'onorevole Rosato; essa favorisce la rappresentanza dei territori e la formazione di quelle coalizioni che servono ai partiti per rafforzare i legami politici. Con i collegi uninominali e quelle liste di soli quattro candidati, che la Corte ha suggerito per renderli identificabili, la legge tiene insieme le caratteristiche del proporzionale e del maggioritario. La legge è il frutto di un delicato lavoro di mediazione tra forze di maggioranza e di opposizione, forze molto diverse e con interessi diversi. In Parlamento, quando si fanno proposte di modifica, sarebbe bene che chi le avanza spieghi bene da quale nuova maggioranza verrebbero approvate perché, diversamente, è solo ordinaria propaganda. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Io ringrazio tutte le forze politiche che oggi con il loro voto contribuiranno non solo all'approvazione della legge, ma anche ad impedire che si vada a votare con leggi diverse per Camera e Senato. In Italia, non dal 2013, come ho ascoltato, ma dal 2011, con il Governo presieduto dal professor Monti, la frantumazione parlamentare non consente maggioranze omogenee né di destra né di sinistra. Da allora, per questa ragione, abbiamo avuto Governi sostenuti da partiti dei due schieramenti. È sorprendente che molti che oggi strillano siano stati tra i promotori di quelle alleanze e abbiano sostenuto quei Governi. (*Applausi dal Gruppo PD*).

Oggi dobbiamo porci una domanda. L'Italia ha assoluto bisogno che la legge di bilancio venga approvata. Se non lo fosse, andremmo all'esercizio provvisorio e non voglio nemmeno pensare quali sarebbero le conseguenze per i lavoratori, per le famiglie e tutti i cittadini. È mia opinione che le forze

politiche che concorreranno all'approvazione della legge bilancio mostreranno di fronte al Paese con questo atto senso di responsabilità. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Il dibattito che ha accompagnato la gestazione della legge Rosato rappresenta un esempio di come una cattiva discussione può impedire qualsiasi intesa. Abbiamo sentito dire che il presidente Gentiloni è peggio di Mussolini e che i parlamentari che stanno approvando la legge altro non sono che un manipolo di eletti. Ho sentito diversi senatori parlare di Fascistellum. Siamo abituati ad una polemica politica fatta di volgarità e di insulti gratuiti, ma dobbiamo darci un limite. Due giorni fa abbiamo visto in quest'Aula una pianificata occupazione dei banchi del Governo, che sono certo verrà debitamente sanzionata. La violenza fisica in Aula è l'opposto della democrazia. Spintonare e strattonare i collaboratori parlamentari, che ringrazio molto per il loro difficile lavoro *(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AP-CpE-NCD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*, non è un comportamento corretto. La violenza è il contrario della democrazia. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Buemi)*. Un Parlamento che accetti, senza reagire e difendersi, che al suo interno l'attività legislativa venga interrotta e minacciata con la violenza è un Parlamento che deve seriamente interrogarsi sul suo funzionamento.

Le frasi sul fascismo e Mussolini, più che un insulto al presidente Gentiloni Silveri, umiliano chi il fascismo lo ha conosciuto davvero e tutti i veri antifascisti che sanno ben valutare le differenze tra allora e oggi. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lo dico molto seriamente ai parlamentari dell'opposizione che usano questo linguaggio. Ma come intendete il dibattito politico in Parlamento? Se evocate con tanta leggerezza il fascismo, vuol dire che non avete capito quale tragedia il fascismo è stato per l'Italia. Pensate veramente che ci sia una briciola di valore politico positivo nel discutere in questo modo di legge elettorale? E chiedo: come vedete il futuro politico del nostro Paese? Come vedete il vostro stesso futuro se lo anticipate paragonando Gentiloni Silveri a Mussolini? *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Siamo abituati a sentir dire che le leggi elettorali sono le più politiche tra tutte le leggi. È un'espressione che può essere intesa in vari modi, ma quando il consenso o l'opposizione alla legge riflettono l'idea che quella legge ci aiuterà a vincere o la paura che sarà lei a farci perdere le elezioni, allora si tratta di cattiva politica. A chi voterà contro la legge perché teme la sconfitta elettorale e a chi voterà a favore pensando di avere già vinto, dico di non fidarsi né dei sondaggi, né delle simulazioni e nemmeno delle fantasiose previsioni del senatore Calderoli. Il vero sondaggio lo faremo i primi mesi del 2018, quando andremo a votare non con un *click*, come vorrebbe il Movimento 5 Stelle *(Commenti del senatore Crimi)*, ma con un voto controllato a norma di legge, seggi e urne vere. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e AP-CpE-NCD. Applausi ironici del Senatore Candiani)*. Nessuna legge elettorale è riuscita a far vincere chi non ha i voti o a far perdere chi i voti li ha. Con il famigerato Porcellum, pensato apposta nel 2005 per far perdere l'onorevole Prodi e far vincere l'onorevole Berlusconi, il centrosinistra ha battuto Berlusconi per ben due volte. Anche questo Parlamento ha una composizione molto diversa da quella che avevano annunciato i sondaggi. Lo sa bene il Movimento 5 Stelle, di cui nel 2013 nessuno aveva previsto i tanti consensi che ha ricevuto e che poi ha sprecato con un'attività parlamentare inutilmente rumorosa e persino violenta. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Eletti tutti con un *click*, hanno perso metà dei senatori e ancora di più ne perderanno alle prossime elezioni. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Lo ripeto: il vero sondaggio lo faremo con il voto all'inizio del 2018.

Negli ultimi giorni, però, una questione ha tenuto il campo e non voglio eluderla: se sia corretto approvare una legge elettorale con i voti di fiducia. Tralascio ogni osservazione su come negli ultimi decenni tutti i Governi abbiano sentito la necessità di usare con fermezza il voto di fiducia nel tentativo di porre rimedio alle difficoltà della capacità decisionale del Parlamento. Ne ha fatto cenno ieri il presidente Napolitano, e io debbo ricordare che si sono trovati in questa necessità i presidenti Berlusconi, Prodi, Monti, Letta, Renzi e, da ultimo, Gentiloni. Tutti, proprio tutti, i Presidenti degli ultimi venticinque anni. Lo dico a malincuore, ma con il nostro bicameralismo paritario e con un sistema politico così frammentato, la fiducia è diventata di fatto uno strumento abituale, usato da tutti i

Governi di destra o di sinistra, nel tentativo di far funzionare, come possibile, istituzioni molto traballanti.

Per queste ragioni i Governi degli ultimi anni hanno posto la fiducia non solo su provvedimenti di propria iniziativa, ma anche su disegni di legge parlamentari. In questa legislatura è stata approvata con fiducia la legge sulle unioni civili, che pure era di origine parlamentare. E non appena avremo la certezza di avere i voti necessari, accoglierei con molto favore una decisione del Governo di mettere la fiducia sullo *ius soli*, che non è un provvedimento del Governo, prima della fine di questa legislatura. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto-SI-SEL e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE. Applausi ironici del senatore Candiani).*

È stato detto però che non si approvano con fiducia le leggi elettorali. Con la sentenza n. 35 di quest'anno la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili i rilievi sollevati sulla decisione di porre la fiducia su leggi elettorali. Dunque, se siamo dentro la Costituzione, chiedere o non chiedere la fiducia è un atto squisitamente politico e così lo dobbiamo giudicare. Dobbiamo valutarlo anche tenendo conto della delicatezza e dei rischi connessi all'attuale momento istituzionale, ordinamentale e politico.

Possiamo fingere di non sapere che l'Italia solo ora sta uscendo da una crisi economica e sociale che dura da più di dieci anni e che per non tornare indietro ha bisogno di un Parlamento almeno omogeneo nella composizione delle due Camere? Possiamo correre il rischio che uno sgambetto, con il voto segreto, ci faccia andare al voto con due leggi profondamente diverse? Possiamo indebolire ulteriormente il nostro Parlamento in una fase internazionale nella quale i rischi della pace sono altissimi e si è persino riaffacciata la minaccia atomica? Possiamo andare in Europa, cercando di far valere i nostri diritti, con un Parlamento eletto con due leggi diverse?

Se debbo dirvi la mia opinione, con più di cento voti segreti, costruiti, come si è visto, per favorire gli agguati, il voto di fiducia alla Camera dei deputati ha avuto molto semplicemente il valore di far votare a scrutinio palese una legge importante che, al contrario, come già è accaduto, sarebbe certamente caduta in una delle trappole dei voti segreti. *(Commenti dai Gruppi M5S e LN-Aut).* E approfitto per dire che per come si è ridotto il voto segreto io sono fermamente contrario al suo uso. Non è più voto di coscienza, ma è un voto di manovra politica. *(Applausi dai Gruppi PD, Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e AP-CpE-NCDD).* Lo dimostra il fatto che siede qua un movimento che si è sempre dichiarato contro il voto segreto e per favorire gli agguati su questa legge anche ieri ha chiesto il voto segreto. *(Applausi dal Gruppo PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE, e della senatrice Fucksia).*

Al Senato la fiducia è stata non solo una decisione egualmente necessaria, ma anche un'assunzione di responsabilità politica, non solo perché, veramente irresponsabilmente, sono stati presentati al Senato una cinquantina di emendamenti suscettibili di voto segreto e visibilmente strumentali, ma anche per la necessità di non sovrapporre la legge elettorale alla legge di bilancio.

Le senatrice e i senatori del PD voteranno la nuova legge elettorale e lo faranno in considerazione del suo contenuto, ma anche ben sapendo che oggi tra noi la divisione è tra chi lavora per dare stabilità a una nuova legislatura, composta da due Camere in modo omogeneo, e chi lavora pensando di poter trarre qualche vantaggio politico da due diverse leggi elettorali, mai approvate dal Parlamento e destinate a produrre impotenza parlamentare e debolezza di Governo. *(Applausi dai Gruppi PD, Misto e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Congratulazioni).*

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ZIN *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).* Signor Presidente, è chiaro che ci troviamo di fronte a un Governo che, insieme ai suoi alleati parlamentari, marginalizza i quasi cinque milioni di cittadini italiani residenti all'estero, da oggi, cari colleghi, cittadini di serie B. Dopo aver degradato la rete consolare, oggi assistiamo al tentativo di colpire anche la credibilità del voto all'estero. Questo

Governo ha infatti deciso di dare agli italiani residenti in Italia la possibilità di candidarsi anche all'estero, negando invece ai cittadini del collegio estero la possibilità di candidarsi in qualsiasi collegio del territorio nazionale: cittadini di serie B.

Partecipare alla vita del Parlamento attraverso i propri rappresentanti è proprio il senso della legge Tremaglia, che viene snaturata dal presente disegno di legge elettorale. Come se non bastasse, a tutto ciò si aggiunge il divieto di potersi candidare all'estero per tutti coloro che abbiano ricoperto una carica di Governo (elettiva o no) nel Paese di residenza nei cinque anni precedenti. Ancora una volta, signor Presidente, cittadini di serie B. Magari, signor Presidente, qualche futuro candidato nel più grande Paese sudamericano si sente minacciato politicamente per via di questa manovrina?

In conclusione, signor Presidente, vorrei chiarire che, contrariamente ad alcune voci di corridoio, il Movimento associativo italiani all'estero (MAIE) non candiderà nella sua lista in alcuna parte del mondo alcun cittadino italiano residente in Italia.

In qualità di rappresentante del MAIE voterò contro il disegno di legge elettorale in esame, in dissenso dal Gruppo cui appartengo. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

SACCONI (*AP-CpE-NCD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo. PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SACCONI (*AP-CpE-NCD*). Signor Presidente, in dissenso dal Gruppo che mi ospita, annuncio il mio voto contrario a una legge elettorale che sembra corrispondere più a contingenti esigenze politiche che a un sostenibile disegno istituzionale. Questa legge, infatti, non soddisfa nessuna delle due finalità proprie di un modello elettorale (la rappresentanza e la governabilità), né realizza un ragionevole equilibrio tra loro.

La rappresentanza è criterio prevalente nel nostro dettato costituzionale e condurrebbe molti elettori a ritornare al voto con lo scopo di scegliere il proprio partito, i propri principi, la propria cultura politica, i propri parlamentari, meglio ancora se con voto di preferenza, a votare insomma per e non contro un progetto politico. È invece facile supporre che la correzione maggioritaria disincentivi questa propensione, inducendo larghe coalizioni, senza peraltro premiarle al punto da risultare autosufficienti per il futuro Governo. In questo modo si produce la situazione assurda per cui la legge contemporaneamente incoraggia una coalizione e ne programma la dissoluzione il giorno successivo al risultato, pena il ritorno immediato alle urne, con l'effetto di rendere colpevole di fronte agli elettori e fragile nei contenuti di Governo un eventuale compromesso tra forze politiche che si sono contrapposte nella campagna elettorale.

D'altronde, perché dovrebbe funzionare domani quell'incontro fra sinistra e popolari che non ha funzionato in questa legislatura? Divisivi sono stati infatti tutti i provvedimenti che non hanno assorbito ma esaltato la nostra più che ventennale anomalia giudiziaria; divisive sono state le leggi eticamente sensibili, cui spero non se ne aggiungeranno altre nelle prossime settimane; insoddisfacenti sono risultati gli stessi provvedimenti economici e sociali, perché non hanno ridotto il nostro ritardo rispetto agli altri maggiori Paesi dell'Unione.

Temo quindi di essere facile profeta ipotizzando presto una nuova legge elettorale, ma i costi in termini di fiducia nella nostra democrazia potrebbero essere nel frattempo molto elevati. *(Applausi della senatrice Bignami)*.

DE PIN (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DE PIN (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*). Signor Presidente, il mio voto è sicuramente contrario a questa terza legge elettorale incostituzionale, per giunta a pochissimi mesi dalle elezioni; una legge elettorale frutto dell'ennesimo inciucio dietro le quinte e che perpetua una classe politica che alimenta questo sistema disastroso.

I soliti partiti faranno il lavoro sporco dell'Unione europea, facendo credere ai cittadini che occorre sacrificarsi per un bene superiore, che poi altro non è che quello dei mercati finanziari (pensiamo alla

rapina nei confronti dei risparmiatori o alla legge a favore delle multinazionali farmaceutiche) e della ricchezza di poche persone a discapito del popolo, che ormai non può più far figli, curarsi, permettere ai propri figli di studiare e, soprattutto, andare in pensione a un'età decente.

Non posso che votare contro questa legge elettorale, che corrisponde agli interessi di pochi. Non ci devono essere liste bloccate; ci si deve esprimere con voto di preferenza, con cui i cittadini possono davvero scegliere.

Termino, signor Presidente, dicendo che tante volte la violenza è camuffata da democrazia. (*Applausi della senatrice Bignami*).

BERTACCO (*Misto-FdI-AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per annuncio di voto.

BERTACCO (*Misto-FdI-AN*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Fratelli d'Italia voterà no, perché questa è una legge pensata in maniera scientifica per impedire la nascita di un Governo che sia frutto di una compagine omogenea di un programma di coalizione. Avevamo chiesto le preferenze e un premio di maggioranza, perché concepiamo la politica come servizio ai cittadini. Crediamo nel merito che si guadagna sul campo e non perché si è proni alle segreterie di partito. Avremmo desiderato che i nostri parlamentari fossero scelti dagli elettori.

Per questi motivi e tanti altri, che per questioni di tempo non riesco ad illustrare, Fratelli d'Italia vota convintamente no ad una legge che, di fatto, considera il voto del suo popolo carta straccia. Noi restiamo ancora convinti che le leggi elettorali si fanno per l'interesse dei cittadini e non per i partiti, per gli elettori e non per gli eletti.

AMIDEI (*Misto*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un breve annuncio di voto.

AMIDEI (*Misto*). Signor Presidente, grazie per avermi dato pochi secondi, perché così oggi si sentono i cittadini italiani: sentono di non avere la possibilità di esprimersi. Quindi, ha ragione nel darmi pochi secondi. È ingiusto non aver prodotto una legge, che si poteva realizzare, che rappresentasse la volontà dei cittadini attraverso una preferenza, come si fa con il sistema delle elezioni europee e con il sistema regionale. Perché non farlo anche con il sistema nazionale? Quindi, signor Presidente, la ringrazio, perché mi sento un cittadino.

Oggi ho la presunzione di dire che sento di non avere la possibilità di esprimermi, ed per è per questo che non parteciperò al voto: perché i cittadini italiani oggi non parteciperanno al voto. Infatti, se è vero che avere una legge è necessario, ancora più indispensabile è avere una legge giusta per una giusta democrazia. Oggi il cittadino non si esprime e pertanto io, in rappresentanza di questo - e mi passi, signor Presidente, la presunzione di sentirmi un cittadino della strada come mi vanto di essere - non parteciperò al voto perché non mi sento rappresentato. (*Applausi del senatore Lucidi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 2941, nel suo complesso.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi dai Gruppi PD e FI-PdL XVII*).

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 2621, 2726, 2749, 2762, 2793, 2843, 2876, 2905, 2911 e 2938.

Come già annunciato, è convocata la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 12, è ripresa alle ore 12,28*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori della sessione di bilancio.

In relazione ai tempi di trasmissione del disegno di legge di bilancio, il Presidente renderà le comunicazioni, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del provvedimento martedì 31 ottobre alle ore 17. Da quel momento avrà inizio la sessione di bilancio.

La settimana dal 6 al 10 novembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni sul disegno di legge di bilancio e sul decreto-legge n. 148 in materia finanziaria, presentato al Senato. La discussione di quest'ultimo provvedimento avrà luogo nelle sedute uniche, senza orario di chiusura, di mercoledì 15, giovedì 16 e, se necessario, venerdì 17 novembre, con inizio alle ore 9,30.

Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti sul disegno di legge di bilancio alla 5a Commissione permanente entro la mattina di mercoledì 8 novembre.

La Commissione bilancio riferirà all'Assemblea nel pomeriggio di martedì 21 novembre.

Per l'esame del provvedimento, il calendario prevede sedute uniche senza orario di chiusura fino a sabato 25 novembre, se necessario. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 18 di lunedì 20 novembre.

Infine, su richiesta del Presidente del Gruppo del Partito Democratico, il Consiglio di Presidenza è convocato alle ore 15 di martedì 31 ottobre per valutare quanto avvenuto in Aula nel corso della discussione sulla riforma elettorale.

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica

Martedì	31	ottobre	pom.	h. 17	- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di bilancio (*)
---------	----	---------	------	----------	--

(*) Subito dopo le comunicazioni del Presidente avrà inizio la sessione di bilancio. Le Commissioni dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5a Commissione permanente entro la mattina di mercoledì 8 novembre.

La Commissione bilancio concluderà i propri lavori sul disegno di legge di bilancio in tempo utile per poter riferire all'Assemblea nel pomeriggio di martedì 21 novembre.

Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio dovranno essere presentati all'Assemblea entro le ore 18 di lunedì 20 novembre.

La settimana dal 6 al 10 novembre sarà riservata ai lavori delle Commissioni sul disegno di legge di bilancio e sul decreto-legge n. 148, in materia finanziaria.

Mercoledì	15	novembre	ant.	h. 9,30	- Disegno di legge n. 2942 - Decreto-legge n. 148, in materia finanziaria (<i>Voto finale entro il 16 novembre</i>) (<i>Scade il 15 dicembre</i>)
Giovedì	16	"	ant.	h. 9,30	
Venerdì	17	"	ant.	h. 9,30 (<i>se necessaria</i>)	

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2942 (Decreto-legge n. 148, in materia finanziaria) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 9 novembre.

Martedì	21	novembre	pom.	h. 16	- Disegno di legge n. ... - Bilancio di previsione dello
Mercoledì	22	"	ant.	h. 9,30	Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
Giovedì	23	"	ant.	h. 9,30	pluriennale per il triennio 2018-2020 (<i>Voto finale con</i>
Venerdì	24	"	ant.	h. 9,30	<i>la presenza del numero legale</i>)

Sabato 25 " h. 9,30
ant. (se
necessaria)

Per le sedute uniche in calendario la Presidenza potrà stabilire sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2942
(Decreto-legge n. 148, in materia finanziaria)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatore	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	24'
FI-PdL XVII		47'
M5S		42'
Misto		40'
AP-CpE-NCD		35'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		31'
GAL (DI, GS, MPL, RI)		30'
Art. 1-MDP		30'
ALA-SCCLP		28'
LN-Aut		27'
FL (Id-PL, PLI)		26'
Dissenzienti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020)**

(30 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore di maggioranza	3 h.	
Relatore di minoranza	1 h.	
Governo	3 h.	
Votazioni	5 h.	
Gruppi 18 ore, di cui:		
PD	3 h.	36'
FI-PdL XVII	2 h.	2'
M5S	1 h.	48'
Misto	1 h.	43'
AP-CpE-NCD	1 h.	30'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE	1 h.	19'
GAL (DI, GS, MPL, RI)	1 h.	18'
Art. 1-MDP	1 h.	16'
ALA-SCCLP	1 h.	13'
LN-Aut	1 h.	9'
FL (Id-PL, PLI)	1 h.	6'
Dissenzienti		5'

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, come già anticipato nella Conferenza dei Capigruppo, sottolineo che qui si dà per scontato un calendario basato su un disegno di legge virtuale, perché ad oggi un disegno di legge di bilancio non c'è, ma già si inserisce in calendario.

È ormai troppo evidente per gli italiani che qui i tempi sono stati dosati per bloccare l'accesso in Assemblea al provvedimento sull'abolizione dei vitalizi: dapprima con una corsa folle sulla legge elettorale, comprimendone i tempi del dibattito, dell'esame e quindi la possibile emendabilità, come ha riconosciuto persino il senatore a vita Giorgio Napolitano; e ora stabilendo che necessariamente si inizierà la sessione di bilancio martedì su un testo che ancora non è pervenuto.

La richiesta del gruppo Movimento 5 Stelle è invece la seguente. La Commissione affari costituzionali ha già praticamente concluso l'esame del provvedimento, poiché rimangono solo da votare gli emendamenti, che sono 200 e che peraltro sono stati presentati pressoché solo dai gruppi Forza Italia e PD, il nuovo asse per le prossime elezioni politiche: questi 200 emendamenti, però, possiamo votarli in un pomeriggio, dato che abbiamo visto votare in pochi minuti 170 emendamenti sulla legge elettorale. Chiedo allora che martedì approdi in Aula il disegno di legge per l'abolizione dei vitalizi, a prescindere dalla conclusione del suo esame.

Oltretutto, dato che l'Assemblea è convocata martedì alle ore 17, ritengo ci sia tutto il tempo per lavorare questa fine settimana e anche l'inizio della prossima.

[GUERRA](#) (Art.1-MDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA (Art.1-MDP). Signor Presidente, vorrei riproporre in Aula l'osservazione che ho mosso durante la Conferenza dei Capigruppo: il fatto che ci sia questo ritardo di quindici giorni - e speriamo che tanti siano, ma vedremo - nel presentare all'Assemblea il disegno di legge di bilancio ancora una volta comprime la possibilità per questa stessa Assemblea e per quella dell'altro ramo del Parlamento di discutere con l'approfondimento necessario una legge che sotto il profilo dell'economia è particolarmente importante per il nostro Paese. Penso che questo fatto vada stigmatizzato e a tale verbo attribuisco ovviamente un'accezione negativa.

[DE PETRIS](#) (Misto-SI-SEL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Misto-SI-SEL). Signor Presidente, ritengo sia molto grave il fatto che abbiamo dovuto svolgere una Conferenza dei Capigruppo al buio. Ciò ha messo in imbarazzo sia lei sia tutti noi perché lei ha fatto una proposta, ma ad oggi non sappiamo se questo disegno di legge di bilancio sia arrivato al Quirinale, se sia stato completato né se avremo qualche probabilità di osservare i tempi previsti nel calendario proposto.

Questo significa che noi rischieremo ancora una volta di avere tempi ristretti. Ricordo infatti che mercoledì 1° novembre è festa. Possiamo convocarci anche in tale giorno, ma in ogni caso, inevitabilmente, una volta che sarà iniziato al Senato l'esame del disegno di legge di bilancio, rischieremo di avere tempi molto compressi per la disamina del provvedimento, augurandoci peraltro che non finisca, come sempre, con l'apposizione della fiducia. Ciò Presidente, è per noi grave.

Per questo pensavo che forse sarebbe stato meglio prevedere tempi più agevoli di lavoro per l'Assemblea e per le Commissioni.

PRESIDENTE. L'unica proposta di variazione è quindi quella avanzata dal senatore Endrizzi.

[ENDRIZZI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI (M5S). Signor Presidente, prendo atto delle sue parole, ma non le trovo compatibili con la realtà, nel senso che il Senato sta già esaminando in Commissione bilancio il decreto fiscale e non è possibile obbligare la Commissione a lavorare su entrambi i provvedimenti in contemporanea.

Se ho capito bene, lei ha detto che nelle prossime settimane, prima dell'approdo in Assemblea, la Commissione bilancio dovrà occuparsi di un provvedimento che ancora non c'è. Come possiamo

vincolare il nostro lavoro a due provvedimenti entrambi all'esame del Senato, uno legata all'altro, con contenuti che si andranno a definire quando uno dei due potrebbe impattare sui contenuti dell'altro? Non riesco a capire questo punto, a meno che non si stia cercando artatamente un calendario che blocchi l'iscrizione all'ordine del giorno dell'abolizione dei vitalizi.

Le richieste sono due: dare la possibilità alla Commissione bilancio di esaminare i provvedimenti uno dopo l'altro; tra questi due, il decreto fiscale procede e la legge bilancio si ferma. Dal momento che la sessione di bilancio non può iniziare, visto che il testo non c'è, abbiamo il dovere di abolire la schifezza dei vitalizi e portare in Aula il relativo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. L'Assemblea deve assumersi la responsabilità e dirlo davanti agli italiani. L'approviamo alla Camera e poi...

PRESIDENTE. Aveva già fatto questa proposta. Non è diversa dalla precedente.

ENDRIZZI (M5S). Lo stesso si è fatto sulla legge anticorruzione. Quindi la richiesta è di portare in Aula il provvedimento sui vitalizi e non aprire la sessione di bilancio.

PRESIDENTE. Nessuno ha aperto la sessione di bilancio che, secondo il Regolamento, viene aperta dopo le comunicazioni all'Assemblea.

Stiamo prevedendo un calendario di previsione. Se le previsioni non si avvereranno, la Conferenza dei Capigruppo si riunirà di nuovo e predisporremo il calendario che sarà necessario.

ENDRIZZI (M5S). Allora chiedo una scrittura lineare e non bizantina.

PRESIDENTE. Non è bizantina.

ENDRIZZI (M5S). Una settimana fa, nel disporre il calendario dei lavori dell'Assemblea sul disegno di legge elettorale, lei ha anticipato che ci sarebbero state possibilità in relazione a eventuali novità pervenute dal Governo sulla legge di bilancio. Chiedo allora di fare altrettanto. Come si è detto di lavorare sulla legge elettorale e, se poi fosse arrivata la legge di bilancio, avremmo valutato, chiedo che in calendario sia messo il provvedimento sui vitalizi e poi, se arriverà la legge di bilancio, vedremo.

PRESIDENTE. Senatore Endrizzi, l'Assemblea si pronuncerà ora sulla sua richiesta di variazione. L'Assemblea, come sempre, sarà sovrana e deciderà. Questa è la regola.

Prego i senatori di raggiungere i propri posti.

Procedo quindi alla votazione per alzata di mano della richiesta del senatore Endrizzi di variazione del calendario, nel senso di ritardare la calendarizzazione del disegno di legge di bilancio, inserendo invece l'esame del provvedimento sull'abolizione dei vitalizi. Questa è la richiesta del senatore Endrizzi. *(Commenti del senatore Endrizzi)*. Le motivazioni le abbiamo comprese.

Ho ribadito il testo che si va a votare per chi deve votare.

ENDRIZZI (M5S). Non propongo di ritardare la legge di bilancio, ma di inserire i vitalizi.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD). Signor Presidente, noi abbiamo partecipato pochi minuti fa alla Conferenza dei Capigruppo, che era stata convocata per determinare il calendario relativo ai lavori della legge di bilancio. Ritengo che qualsiasi altra proposta sia inammissibile perché la Conferenza dei Capigruppo era stata convocata per un determinato obiettivo e, se avessimo dovuto discutere altre questioni, sarebbe stata convocata con altro ordine del giorno. Credo che vada seguita una regola perché non è possibile che chiunque si alzi e faccia richieste fuori dalla logica del lavoro parlamentare. *(Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. La stessa richiesta è stata avanzata in seno alla Conferenza dei Capigruppo.

La richiesta di ritardare il calendario con l'inserimento è ammissibile e suscettibile di votazione. *(Commenti della senatrice Lezzi)*.

COMAROLI (LN-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMAROLI (LN-Aut). Signor Presidente, mi scuso per il ritardo.

Volevo rilevare che la Commissione bilancio avrà bisogno di lavorare intensamente la settimana

seguito a quella prevista. Se la scadenza per la presentazione degli emendamenti sarà presumibilmente il 10 novembre, considerato il ritardo perché la legge di bilancio non è ancora arrivata al Senato, probabilmente sarà la settimana successiva quella in cui lavoreremo intensamente perché, per il decreto fiscale, ci sarà da lavorare, ma come per tutti gli altri decreti-legge. È importante quella dopo.

PRESIDENTE. Come sempre è avvenuto, il termine per la presentazione degli emendamenti può essere rivisto e spostato in relazione alle esigenze. Come sempre, avremo la possibilità di valutare questo eventuale spostamento. Ripeto: queste sono delle previsioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione del provvedimento sull'abolizione dei vitalizi, avanzata dal senatore Endrizzi.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI (*FL (Id-PL, PLI)*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare la risposta all'interpellanza [2-00485](#), presentata al ministro Fedeli, per un caso di odiosa discriminazione nei confronti di ragazzi italiani e di ragazzi extracomunitari.

Mentre il Ministro dello sport giustamente ha consentito ai ragazzi extracomunitari, iscritti a società sportive, di partecipare ai campionati nei loro settori di partecipazione, viceversa il MIUR ha impedito la partecipazione di ragazzi, iscritti a una scuola privata legalmente riconosciuta, la San Paolo di Parma, ai campionati studenteschi. A questa scuola privata sono iscritti ragazzi italiani ed extracomunitari. Faccio fatica a capire come ragazzi iscritti a una scuola legalmente riconosciuta che chiedono di partecipare ai campionati studenteschi possano sentirsi dire dal MIUR, a cui si sono rivolti, che la loro partecipazione non è possibile. Sottolineo che non c'è alcun onere per lo Stato, perché i ragazzi e gli accompagnatori di questa scuola pagano di tasca loro la partecipazione.

Chiedo allora che il Ministro rimuova questa odiosa discriminazione perché tutti i ragazzi sono uguali, qualsiasi tipo di scuola frequentino. È quindi giusto che a questi ragazzi non venga inibita la partecipazione insieme ai colleghi ai campionati studenteschi, che sono un grande momento di partecipazione ed esaltazione dei principi dello sport.

Chiedo pertanto che il Ministro dia una risposta sollecitata alla mia interpellanza, naturalmente auspicando che questa odiosa discriminazione venga rimossa.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

CANDIANI (*LN-Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*LN-Aut*). Signor Presidente, mentre qui si discuteva di legge elettorale e di tutte le altre amenità che negli ultimi giorni stanno occupando i teleschermi e le pagine dei giornali, e che sono ben lontane dai problemi dei cittadini, ricevevo sulla mia casella *e-mail* la busta paga di un vigile del fuoco. Parlo di un vigile del fuoco, assunto a tempo indeterminato dal 1983, quindi con circa trentacinque anni di servizio. Presidente, le leggo i numeri della busta paga: stipendio 1.752 euro; altri assegni 604 euro; ritenute previdenziali 268 euro; ritenute fiscali 471 euro; altre ritenute 271 euro; conguagli fiscali, eccetera. Totale netto 1.341 euro; quinto cedibile 314 euro. Questa è una persona che lavora da trentacinque anni come vigile del fuoco e se la deve cavare, compresa tutta la famiglia, con

più o meno 1.000 euro al mese.

Questi sono i problemi da risolvere. Questi sono gli argomenti su cui pretendiamo dal Governo risposte. Stiamo parlando di un vigile del fuoco, ma potremmo parlare di un agente della polizia, di un agente del comparto sicurezza o di un qualsiasi altro lavoratore che in Italia si vede tagliato a metà il proprio stipendio, tra tasse e tutto il resto.

Il costo del lavoro, la difficoltà per le imprese di stare sul mercato, le difficoltà per i lavoratori di andare avanti con uno stipendio che non gli consente nemmeno di mantenere una famiglia. Questi sono i punti su cui vogliamo che il Governo si attivi e questi sono gli impegni che chiediamo al Governo per la prossima legge di bilancio, altrimenti ancora una volta avrete parlato di cose che al Paese non interessano.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

[PRESIDENTE](#). Saluto a nome dell'Assemblea le allieve e gli allievi dell'Istituto comprensivo «Novio Atellano» di Frattaminore, in provincia di Napoli, che hanno seguito questo scorcio dei nostri lavori. (*Applausi*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 31 ottobre 2017

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 31 ottobre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 12,48*).

[Allegato A](#)

DISEGNI DI LEGGE DICHIARATI ASSORBITI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2941

Modifica della normativa per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché della normativa sui *referendum* ([2621](#))

Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali ([2726](#))

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica ([2749](#))

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica ([2762](#))

Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con sistema proporzionale e voto personalizzato. Deleghe al Governo per la

determinazione dei collegi uninominali (2793)

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (2843)

Testi unici delle leggi elettorali politiche della Repubblica italiana (2876)

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali (2905)

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali (2911)

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (2938)

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Anitori, Bonaiuti, Bubbico, Capacchione, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti (*dalle ore 11.50*), Della Vedova, De Poli, Dirindin, Divina, D'Onghia, Gentile, Manconi, Marinello, Monti, Napolitano, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Rossi Luciano, Rubbia, Sangalli, Scavone e Stucchi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nugnes e Pepe, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Maran, Orellana, Scoma e Sonogo, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'InCE.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

Le Commissioni riunite 7a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 9a (Agricoltura e produzione agroalimentare), nella seduta del 18 ottobre 2017, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul rilancio del settore agricolo in relazione all'istruzione dei giovani e alla formazione tecnica degli operatori (*Doc. XXIV, n. 85*).

Il predetto documento è stato inviato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Il Tribunale Ordinario di Torino - Sesta Sezione Penale, con lettera in data 16 ottobre 2017, pervenuta il successivo 23 ottobre, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, e ai fini di una eventuale deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - copia degli atti di un procedimento penale (n. 13089/13 R.G.N.R. - n. 3289/17 R.G. Trib.) nei confronti del senatore Stefano Esposito.

I predetti atti sono stati deferiti alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (*Doc. IV-ter, n. 14*).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatori Petraglia Alessia, Barozzino Giovanni, De Petris Loredana, Bocchino Fabrizio, Cervellini Massimo, De Cristofaro Peppe, Mineo Corradino

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per sospendere fino al 31 dicembre 2022 l'adeguamento dell'età pensionabile agli incrementi della speranza di vita (2952)

(presentato in data 24/10/2017)

senatori Centinaio Gian Marco, Arrigoni Paolo

Disposizioni volte a garantire la segretezza del voto (2953)

(presentato in data 25/10/2017)

senatori Augello Andrea, Quagliariello Gaetano

Regime di aiuti e norme per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle start up innovative (2954)
(presentato in data 25/10/2017).

Affari assegnati

È stato deferito alla 6a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento, un affare relativo alla gestione dei crediti deteriorati assistiti da garanzia immobiliare (Atto n. 1103).

Governo, trasmissione di atti

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 16 ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente la designazione della professoressa Lucia Serena Rossi e del professor Giovanni Pitruzzella quali candidati italiani alle cariche rispettivamente di giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea.

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 1104).

La Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), negli scorsi mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ventuno delibere adottate dallo stesso Comitato, che sono state trasmesse, in data odierna, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente e alle Commissioni competenti per materia.

Con lettera in data 24 ottobre 2017, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 23 ottobre 2017, n. 92, concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Gesturi (SU).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 ottobre 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale ai dirigenti di prima fascia alla dottoressa Barbara Luisi, nell'ambito del Ministero dello sviluppo economico.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

La Commissione europea, in data 25 ottobre 2017, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal protocollo n. 2 del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 per quanto riguarda le norme applicabili al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne (COM (2017) 571 definitivo).

Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, il predetto atto è deferito alla 1a Commissione permanente che, ai fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere motivato entro il termine del 7 dicembre 2017.

Le Commissioni 3a e 14a potranno formulare osservazioni e proposte alla 1a Commissione entro il 30 novembre 2017.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Nugnes, Castaldi, Taverna, Mangili, Paglini e Blundo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-04079 della senatrice Moronese ed altri.

I senatori Borioli, Elena Ferrara, Cirinnà, Puppato e Idem hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08302 del senatore Lucherini ed altri.

I senatori Taverna, Buccarella, Nugnes, Castaldi, Mangili e Paglini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-08307 del senatore Santangelo ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 19 al 25 ottobre 2017)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 184

COMAROLI: sulla restituzione ai Comuni delle somme indebitamente sottratte dallo Stato con la *spending review* nel 2012 (4-07340) (risp. BARETTA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

DI BIAGIO: sul revisionismo storico nei confronti della figura di Cristoforo Colombo in America (4-07995) (risp. AMENDOLA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

FABBRI: sull'incidente ferroviario avvenuto nella tratta Lecce-Zollino il 13 giugno 2017 (4-07671) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MATTEOLI: sulle condizioni precarie del cavalcavia ferroviario nel comune di Castagneto Carducci (Livorno) (4-07648) (risp. NENCINI, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*)

MUNERATO: sulle anomalie relative alla gestione del sistema di compensazione incentivante per il personale degli enti locali (4-02521) (risp. BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*)

VALENTINI ed altri: su iniziative di potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (4-06504) (risp. BOCCI, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

Mozioni

[ANITORI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [MANDELLI](#), [CONTE](#), [DALLA TOR](#), [GAMBARO](#), [D'ADDA](#), [DE PIN](#), [MASTRANGELI](#), [PANIZZA](#), [PEZZOPANE](#) - Il Senato,

premessi che:

la dermatite atopica è una patologia cronica che colpisce la cute del viso e del corpo di neonati, bambini e adulti. Le manifestazioni più comuni riguardano lesioni cutanee ma molto spesso si lega ad altre comorbidità importanti quali l'insonnia, lo *stress* e l'asma bronchiale;

le recenti acquisizioni scientifiche hanno posto l'accento su come questa patologia non sia semplicemente una patologia cutanea, ma tendono a definire la dermatite atopica come una patologia ad impatto sistemico, in quanto oltre alla cute coinvolge organi diversi: ne è la prova il "difetto di barriera epidermica" (la lesione cutanea), che può essere considerato il punto di inizio per una successiva sensibilizzazione respiratoria e condurre a quella che è definita la "marcia atopica", con il rischio di manifestare sensibilizzazione respiratoria come asma e rinite allergica;

anche molti scienziati considerano la dermatite atopica come una patologia multifattoriale con una componente genetica. Alla base di questa patologia ci sono sicuramente fattori immunologici e non. I primi sono stati identificati in allergeni alimentari (inalanti o da contatto), i secondi da irritanti esterni (infezioni, disturbi neurovegetativi, disturbi del metabolismo lipidico, sudorazione e *stress*). In sintesi, i principali fattori della malattia sono: fattori genetici, clima e area geografica, genere ed età materna; considerato che:

ad oggi, purtroppo, non ci sono studi epidemiologici accurati che possano definire con esattezza l'incidenza e la prevalenza della dermatite atopica nel nostro Paese, ma nelle sue forme di varia gravità essa colpisce un numero significativo di persone, circa il 2-5 per cento della popolazione in età adulta. Una recente indagine sui centri di dermatologia italiani ha individuato circa 30.000 pazienti seguiti in Italia, di cui 7.000 affetti dalla forma grave della malattia;

inoltre, la dermatite atopica si associa a seri problemi della sfera psico-relazionale sia perché i fattori legati alla sfera psico-emozionale possono scatenare e peggiorare la malattia, sia perché gli stessi sintomi della malattia, come prurito intenso, escoriazioni e forti arrossamenti della pelle, condizionano la vita personale e le relazioni sociali con conseguenti ricadute sulla qualità della vita e, quindi, sulla sfera psicologica della persona;

molteplici sono le evidenze del pesante carico che la malattia rappresenta per i pazienti: difficoltà a trovare un'occupazione o a mantenere il posto di lavoro (con costi sociali notevoli), problemi di produttività lavorativa o assenteismo, infortuni sul lavoro, limitazioni sulla scelta dei percorsi di carriera o di studio;

le attuali terapie sono prevalentemente di natura topica e tendono a non interferire col meccanismo patogeno di base della malattia. Nei casi più difficili è possibile utilizzare terapie sistemiche di azione immunosoppressiva. Tuttavia, in molti casi di natura da moderata a grave, continua a persistere una risposta non adeguata;

oggi è già disponibile negli Usa e in Francia una terapia (approvata dell'Ema) che per la prima volta è in grado di restituire una vita a queste persone, ma si resta in attesa di un riconoscimento dell'AIFA per un accesso precoce alle nuove terapie;

diverse società scientifiche dei medici dermatologi hanno congiuntamente presentato all'AIFA la richiesta di utilizzo, secondo le indicazioni della legge n. 648 del 1996, del primo trattamento con tale terapia per questa patologia senza ottenere risposta alcuna dell'Agenzia, impegna il Governo:

1) ad attuare tutte le iniziative per favorire il riconoscimento, l'inquadramento e la presa in incarico multidisciplinare del paziente affetto da dermatite atopica, al fine di contenere e ridurre l'impatto sociale ed economico;

2) a garantire l'accesso immediato a tutte le opzioni terapeutiche disponibili innovative ed efficaci, prevedendo un supporto economico e un conseguente abbattimento dei costi a carico del paziente per favorire l'accesso ai farmaci;

3) a valutare l'istituzione di un osservatorio sull'atopia, per favorire la raccolta e l'analisi di dati epidemiologici, sulla qualità di vita e sull'impatto economico;

4) ad istituire un tavolo tecnico per l'avvio di nuove strategie di intervento precoce, per definire i più appropriati percorsi di cura e le linee guida per una corretta diagnosi e gestione del paziente.

(1-00858)

[MANELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#), [RIZZOTTI](#), [BARANI](#), [BIANCONI](#), [FLORIS](#), [SCILIPOTI ISGRO'](#), [FUCKSIA](#) - Il Senato,

considerato che:

la dermatite atopica, o eczema atopico, è una patologia cutanea conosciuta da tutti gli Italiani, che la associano superficialmente a neonati e bambini e nelle forme lievi o transitorie;

non è invece noto che la dermatite atopica colpisce il 20 per cento dei bambini e il 3 per cento degli adulti. Il 60 per cento dei casi con insorgenza pediatrica tende a scomparire spontaneamente, mentre negli altri casi tende a persistere. Vi sono poi casi di insorgenza direttamente nell'età adulta, forme caratterizzate da maggiore gravità;

solo recentemente, grazie all'impegno delle società scientifiche e alle associazioni dei pazienti, si è cominciato a comprendere la vera natura della dermatite atopica, ben più di una malattia della pelle, ma condizione più complessa, con impatto sistemico e con decorso cronico, in grado di coinvolgere organi diversi;

le manifestazioni cutanee sono le più comuni ma oltre alle lesioni ci sono altre problematiche importanti quali l'insonnia e la depressione;

è una sindrome multifattoriale con una componente genetica e ambientale. Alla sua origine ci sono fattori immunologici e non, tra cui allergeni alimentari, inalanti o da contatto, infezioni, disturbi neurovegetativi, disturbi del metabolismo lipidico, sudorazione e *stress*. In sintesi, i principali fattori della malattia sono: fattori genetici, clima e area geografica;

la dermatite atopica affligge prevalentemente i Paesi industrializzati nei quali l'incidenza di questa patologia è notevolmente aumentata negli ultimi 30 anni;

l'esatta epidemiologia in Italia non è del tutto nota, ma la dermatite atopica, considerando forme lievi, moderate e gravi, colpisce un numero significativo di persone, circa il 2-5 per cento della popolazione in età adulta. Una recente indagine sui centri di dermatologia italiani ha individuato circa 30.000 pazienti adulti seguiti in Italia, di cui circa 7-8.000 affetti dalla forma più grave della malattia, quella con l'impatto maggiore;

nella dermatite atopica anche la componente emotiva svolge un ruolo significativo, sia perché i fattori legati alla sfera psico-emozionale possono scatenare e peggiorare la malattia, sia perché gli stessi

sintomi della malattia, come prurito intenso, escoriazioni e sanguinamenti possono condizionare molto negativamente la vita personale e le relazioni sociali, con conseguenti ricadute sulla qualità della vita; molteplici sono le evidenze del pesante carico che la malattia rappresenta per i pazienti con dermatite atopica grave: difficoltà a trovare un'occupazione o a mantenere il posto di lavoro, con costi sociali notevoli. Problemi di produttività lavorativa o assenteismo, infortuni sul lavoro, limitazioni sulla scelta dei percorsi di carriera professionale o di studio;

le attuali terapie sono prevalentemente di natura topica e non sono in grado di contrastare il meccanismo patogenico di base della malattia. Nei soggetti con manifestazione, vengono impiegate terapie sistemiche a potente azione immunosoppressiva. Tuttavia continua a persistere una risposta non adeguata;

oggi è già disponibile per i pazienti statunitensi una terapia (e già approvata dalla Agenzia europea del farmaco) che per la prima volta è in grado di restituire loro una vita dignitosa, ma si resta in attesa di un riconoscimento dell'Aifa per un accesso precoce, come accade già in Francia,

impegna il Governo:

1) ad attuare decisioni socio-sanitarie per il riconoscimento, l'inquadramento e la presa in carico multidisciplinare del paziente al fine di contenere e ridurre l'impatto socio-economico della dermatite atopica;

2) a garantire l'accesso tempestivo ed equo alle nuove terapie, forti del loro carattere innovativo e di maggiore efficacia e sicurezza, prevedendo un adeguato supporto economico e un conseguente abbattimento dei costi attualmente a carico del paziente;

3) a valutare l'istituzione di un osservatorio sull'atopia per favorire la raccolta e l'analisi di dati epidemiologici, sulla qualità di vita e sull'impatto economico;

4) ad istituire un tavolo tecnico per l'avvio di nuove strategie di intervento precoce per definire i più appropriati percorsi di cura e le linee guida per una corretta diagnosi e gestione del paziente.

(1-00859)

Interrogazioni

[STEEANO](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

in data 24 ottobre 2017, il collettivo "Baobab experience" ha pubblicato su "Twitter" un'immagine di una pagina del sussidiario "Diventa Protagonista", edito dal gruppo editoriale "il Capitello", in cui viene affrontato il tema dell'aumento della presenza di immigrati nel nostro Paese;

il testo riporta la seguente frase: "è aumentata la presenza di stranieri provenienti soprattutto dai paesi asiatici e dal Nordafrica. Molti vengono accolti nei centri di assistenza per i profughi e sono clandestini, cioè la loro permanenza in Italia non è autorizzata dalla legge. Nelle nostre città gli immigrati vivono spesso in condizioni precarie: non trovano un lavoro, seppure umile e pesante, né case dignitose. Perciò la loro integrazione è difficile: per motivi economici e sociali, i residenti talvolta li considerano una minaccia per il proprio benessere e manifestano intolleranza nei loro confronti";

nella descrizione e giustificazione del fenomeno migratorio che interessa non solo il nostro Paese ma l'intera Unione europea, il testo mette in evidenza un approccio e giudizio di parte che a giudizio dell'interrogante mal cela un approccio di fondo di stampo razzista;

la funzione propria di questi testi è volta a formare i futuri cittadini del nostro Paese,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto riportato e se non ritenga opportuno avviare ulteriori accertamenti al fine di evitare che tali mistificazioni e pregiudizi su un fenomeno che riguarda per la maggior parte soggetti che fuggono da fenomeni devastanti come guerra, fame e regimi vengano diffusi nelle scuole, e cioè verso una platea di persone nel luogo preposto alla costruzione e irrobustimento della propria coscienza civica.

(3-04080)

[BLUNDO](#), [PUGLIA](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la sentenza n. 9234/2017 del Tar Lazio, Sez. III bis, pronunciata sul ricorso n. 06443/2017, proposto dalla professoressa Silvia Canuto, ha annullato le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 374 del 2017, di aggiornamento della seconda e terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto

del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, nella parte in cui esclude dalla possibilità di inserimento in seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP (insegnante tecnico pratico);

il parere dell'Avvocatura di Stato del 12 agosto 2017, n. 396352, comunicava all'amministrazione la non consumabilità delle scelte operate dal Tar, aggiungendo inoltre che tale scelta si conformava alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, che con ordinanza n. 1836/2016, in occasione del concorso bandito ai sensi dell'art. 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, aveva già chiarito, proprio in relazione alla categoria degli insegnanti ITP, che, "pur allorché si richieda l'abilitazione quale necessario requisito di partecipazione ai pubblici concorsi a posti e a cattedre, è e deve essere interinalmente e transitoriamente consentita la partecipazione a chi ne sia sprovvisto, purché ovviamente munito del prescritto titolo di studio", dichiarando quindi la propria intenzione a non procedere in appello e invitando l'amministrazione a conformarsi alla recente decisione del Tar Lazio, in quanto ciò avrebbe costituito l'unico mezzo per evitare il crearsi di disparità tra docenti vantanti posizioni omogenee;

la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 35937 del 17 agosto 2017, avente come oggetto "Contenzioso seriale concernente inserimento in graduatorie di istituto di II fascia dei docenti diplomati ITP. Sentenza sfavorevole Tar Lazio 9234/2017 decreto Presidenziale 4142/17", inviata dalla Direzione generale per il personale scolastico agli Uffici scolastici regionali li invita a conformarsi al contenuto della sentenza Tar Lazio n. 9234/2017 provvedendo all'inserimento in seconda fascia degli insegnanti tecnico pratici che avessero un contenzioso pendente relativo all'inserimento nella seconda fascia di istituto;

in data 29 agosto 2017 è stata emanata la nota n. 37381 avente ad oggetto "Anno scolastico 2017/2018 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A."; in particolare, al paragrafo "1 - conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo", evidenzia che "È possibile conferire incarichi a tempo determinato con apposizione di clausola risolutiva condizionata alla definizione nel merito del giudizio pendente, ai docenti risultati destinatari di pronunce giudiziali favorevoli in forza delle quali, il disposto inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento o di istituto, risulti configurato dal giudice come pienamente anticipatorio di tutte le utilità ad esso connesse";

l'unico accertato ricorrente destinatario delle misure di cui alla sentenza n. 9234/2017 era la professoressa Silvia Canuto e in via generale, nonostante le migliaia di ricorsi finora presentati dai docenti tecnico pratici per l'inserimento nella seconda fascia di istituto, solo una piccola percentuale risulta attualmente destinataria di misure giuridiche cautelari, mentre la maggior parte risulta ancora in attesa di una pronuncia;

considerato inoltre che:

a parere degli interroganti, il contenuto della nota n. 35937 del 17 agosto 2017 appare poco chiaro ed ambiguo, giacché non si comprende se l'inserimento nelle graduatorie d'istituto di seconda fascia dei docenti tecnico pratici, che abbiano dimostrato di avere un contenzioso in atto finalizzato all'inserimento nelle graduatorie, debba dare diritto alla convocazione da tale graduatoria o fascia e, quindi, alla stipula di contratti oppure se, diversamente, esso debba essere interpretato ai sensi della nota n. 37381 che prevede la concessione di tale opportunità esclusivamente ai soggetti destinatari di misure giuridiche favorevoli;

tale ambiguità ha portato gli uffici scolastici e le scuole ad un'interpretazione soggettiva, con risultati ed effetti contrastanti e opposti;

gli insegnanti tecnico pratici non destinatari di misure giuridiche favorevoli, ma ugualmente inseriti in seconda fascia per effetto dei contenziosi avviati, sono stati in alcuni casi regolarmente convocati dalla seconda fascia potendo quindi stipulare contratti a tempo determinato per il conferimento di incarichi annuali o di supplenze, mentre in altri casi ciò è stato reso impossibile,

si chiede di sapere:

se la nota debba essere interpretata nel senso che l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di

circolo e di istituto dei docenti tecnico pratici che abbiano dimostrato di avere un contenzioso in atto comporti per loro il diritto di stipula di contratti per l'assunzione, o se tale nota sia finalizzata al semplice inserimento con riserva, e non dia quindi diritto alla chiamata, giacché finalizzata semplicemente ad evitare il rifacimento continuo e in corso d'anno delle graduatorie;
se il Ministro in indirizzo non ritenga che gli evidenziati dubbi interpretativi possano incentivare alcuni particolari ricorsi.

(3-04082)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

[BELLOT](#), [BISINELLA](#), [MUNERATO](#) - *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:

nel lotto 5 (Frosinone-Latina) della convenzione Consip scuole di servizi di pulizie, ausiliario e "Scuole belle", gestito dal raggruppamento temporaneo di imprese Ma.Ca.-Servizi generali-Smeraldo, nonostante le continue denunce delle organizzazioni sindacali, si verificano quotidianamente gravi irregolarità;

il 1° febbraio 2014 veniva assegnato al raggruppamento temporaneo di imprese Ma.Ca.-Servizi generali-Smeraldo il lotto 5 della convenzione per i servizi di pulizia, ausiliario e di ripristino del decoro delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Da allora i circa 600 lavoratori, che in media percepiscono 500-600 euro al mese, vivono una situazione di grave precarietà per le erogazioni delle retribuzioni ritardate, decurtate o non pagate affatto, per la mancata consegna dei contratti di lavoro, per l'assenza degli adempimenti sulle norme di sicurezza, per l'utilizzo per i lavori di decoro di personale esterno;

il raggruppamento di imprese non ha nemmeno rispettato gli accordi governativi sottoscritti con le associazioni datoriali e i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltrasporti-UIL, a cui si era giunti per dare una risposta sociale a tutte le migliaia di lavoratori "ex LSU e appalti storici", di cui sono parte anche i dipendenti del raggruppamento, per sanare il taglio del 70 per cento del loro impiego e dunque dello stipendio, a seguito dall'avvento della convenzione Consip;

a tale situazione le organizzazioni sindacali e i lavoratori hanno risposto con denunce, scioperi, segnalazioni e la richiesta di avvio della procedura di messa in fallimento, rivolgendosi alla Consip, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'estromissione del raggruppamento di imprese che ancora gestisce e resta assegnatario del lotto 5; secondo quanto riportato dalle maggiori sigle sindacali di categoria, la Consip continua a non attivare i dovuti controlli;

tutto il 2016 ha visto la perpetuazione di quanto contestato e solo a ridosso del rinnovo o proroga della convenzione Consip scuole le imprese del raggruppamento hanno regolarizzato le posizioni nei confronti dei lavoratori, relative all'anno 2014-2015, onde evitare di perdere la convenzione stessa. Ad appena un mese di distanza dal rinnovo, a quanto si apprende, la Ma.Ca non solo riprendeva il medesimo comportamento di prima, ma addirittura recuperava dai propri dipendenti le somme liquidate per la regolarizzazione degli anni 2014-2015,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto segnalato e come intendano intervenire, per quanto di propria competenza, al fine di porre rimedio alla situazione determinatasi;

se siano a conoscenza dei motivi per cui la società Ma.Ca., già espulsa dalla Regione Lazio dall'appalto della Asl 2 Roma per ragioni simili a quelle riportate, possa invece continuare a operare con Consip e aggiudicarsi il nuovo appalto dell'INPS;

se non ritengano opportuna la predisposizione di una *black list* nella quale iscrivere le imprese che non rispettano i contratti nazionali di lavoro.

(3-04081)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

[MONTEVECCHI](#), [DONNO](#), [BOTTICI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [GIROTTO](#), [PAGLINI](#) - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

la formazione specifica degli insegnanti affidata alle università è stata prevista con la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", ma attuata con l'istituzione della laurea in Scienze della formazione primaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, e successive modificazioni e integrazioni, per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria e delle SSIS (scuole di specializzazione all'insegnamento secondario) per gli insegnanti delle scuole superiori di primo e secondo grado;

il criterio dell'accesso programmato "sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario", tenendo anche conto del fabbisogno regionale, è stato introdotto, a completamento, con legge 2 agosto 1999, n. 264 (artt. 1-3), sia per Scienze della formazione primaria che per le SSIS;

il decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010, recante "Regolamento per la formazione iniziale dei docenti", ha mantenuto l'accesso programmato per i corsi abilitanti TFA (tirocini formativi attivi) che hanno sostituito le SSIS, disponendo all'art. 5 la programmazione degli accessi come segue: "Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato nelle scuole del sistema educativo di istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione";

considerato che:

il fabbisogno nazionale viene calcolato in base alla capacità di assorbimento del sistema scolastico, risultante da un analitico studio condotto dall'amministrazione sulle cessazioni dal servizio di docenti di ruolo a cui viene aggiunta una quota di maggiorazione del 30 per cento;

nel corso degli anni si sono rilevate profonde discrepanze tra il fabbisogno di docenza indicato dal Ministero e i posti disponibili per le abilitazioni presso le università preposte a fornirle. L'accesso alla formazione docente disposto con apposito decreto sembra, infatti, non tenere in adeguato conto delle disposizioni del Ministero stesso in merito al fabbisogno scolastico;

la comunicazione ministeriale del 10 agosto 2011, ad esempio, riporta: "Il sistema informativo del Miur ha definito i dati relativi al fabbisogno di insegnanti nei prossimi anni per i diversi anni scolastici" e allega tabella suddivisa per regioni e classi di concorso per il triennio 2012-2015. A titolo esemplificativo si citano i dati relativi a 5 regioni per quanto riguarda gli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria: Abruzzo 167, Campania 777, Veneto 205, Marche 222, Sicilia 560. Paragonando questi dati a quelli presenti nei decreti dello stesso triennio (decreti ministeriali 7 agosto 2012, n. 247; 15 luglio 2013, n. 614; 14 luglio 2014, n. 556) emerge che la quota di docenti che hanno potuto abilitarsi sono superiori a quelli indicati nella comunicazione ministeriale: 750 persone in Abruzzo, 1.770 in Campania, 900 in Veneto, 700 nelle Marche e 1.124 in Sicilia;

analogamente, il concorso bandito nel 2016 per coprire il fabbisogno per il triennio 2016/2019 (decreti del direttore generale n. 105 e n. 106 del 2016) per Italiano, storia e geografia nella scuola media (A22) ha bandito 363 posti in Veneto, 762 in Campania e 433 in Sicilia. Tuttavia, sommando le quote del 2016 e del presente 2017, sono già stati assegnati 676 ruoli in Veneto (221 con 455), 380 in Campania (87 con 293), 121 in Sicilia (7 con 114);

per Matematica e scienze nella scuola media (A28), di cui si lamenta la carenza di docenti, il concorso ha bandito 528 posti in Veneto, 259 in Campania e 199 in Sicilia. Tuttavia, sommando le quote del 2016 e del presente 2017, sono già stati assegnati 1.009 ruoli in Veneto (454 con 555), 140 in Campania (2 con 138), 81 in Sicilia (0 con 81);

considerato inoltre che:

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107", fissando i criteri per il bando di accesso ai prossimi percorsi triennali FIT (formazione iniziale e tirocinio) che sostituiranno il percorso annuale

TFA, all'art. 3, stabilisce che il concorso per selezionare i candidati all'accesso del percorso FIT sarà bandito con cadenza biennale per la copertura dei posti della scuola secondaria che si prevede che si rendano vacanti e disponibili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui è previsto l'espletamento delle prove concorsuali su base regionale o, in caso di esiguo numero dei posti conferibili, su base interregionale;

a parere degli interroganti, l'istituzione della FIT sembra non tenere in adeguato conto un'omogeneità di trattamento, in quanto pone delle condizioni di accesso e dei requisiti formativi, per i docenti di scuola secondaria superiore di primo e secondo grado, molto più severi di quelli disposti dagli altri Paesi dell'Unione europea, dalla Provincia autonoma di Bolzano dove rimane in vigore il TFA della durata di un anno, nonché di quelli posti per coloro che aspirano alla docenza presso la scuola primaria, per i quali è sufficiente la laurea in Scienze della formazione;

infine, a parere degli interroganti, la condizione di accesso programmato per conseguire l'abilitazione ha finora disatteso il suo scopo, cioè il conseguimento dell'abilitazione e l'immissione in ruolo nella medesima regione,

si chiede di sapere quali misure intenda attivare il Ministro in indirizzo per controllare la coerenza dei dati relativi al rapporto tra accesso programmato per conseguire l'abilitazione e il fabbisogno regionale per l'immissione in ruolo nella scuola sia primaria che secondaria.

(4-08311)

[DE PIN](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

da giugno 2017, è stata attivata formalmente la liquidazione coatta amministrativa delle due banche venete e gli sportelli di Banca veneta e Popolare di Vicenza sono ritornati ad operare sotto la guida e la proprietà di Banca Intesa;

il trasferimento è stato effettuato a fronte di un corrispettivo simbolico di un euro;

subito dopo sono stati nominati, dall'Istituto bancario centrale, i rispettivi organi liquidatori;

tra i commissari liquidatori è presente, per entrambi gli istituti di credito, l'ex amministratore delegato di Popolare di Vicenza, dottor Fabrizio Viola;

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

il dottor Viola, già amministratore delegato di banca Popolare di Vicenza, è sottoposto a procedimento giudiziario per l'ipotesi di reato di aggrigotaggio e di false comunicazioni sociali relativamente alla contabilizzazione delle operazioni Alexandria e Santorini nei bilanci di Monte dei Paschi di Siena fino al giugno 2015;

egli risulta nuovamente indagato dalla Procura di Milano per ostacolo alla vigilanza; la nuova contestazione riguarderebbe "mancate informazioni in ipotesi rilevanti",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di propria competenza, ritenga opportuna la nomina del suddetto commissario liquidatore e quale sia la sua valutazione a tale proposito.

(4-08312)

[MANGILI](#), [GIARRUSSO](#), [SANTANGELO](#), [MORONESE](#), [GAETTI](#), [PUGLIA](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [NUGNES](#), [MONTEVECCHI](#) - *Ai Ministri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

circa l'attuale allarme inquinamento in pianura Padana, da un articolo pubblicato il 23 ottobre 2017 sul sito "lanuovaecologia" si apprende che l'aria è sempre più inquinata «con un bollettino rosso in peggioramento, come dimostrano gli ultimi aggiornamenti di Legambiente. Da gennaio a oggi a Torino salgono a 70 i giorni di superamento di PM10, mentre Milano è arrivata a quota 59 gg. Male anche Pavia (66gg), Cremona (65gg di superamento) e Padova (60gg). È quanto denuncia Legambiente che ha aggiornato di nuovo i dati di "Pm10 ti tengo d'occhio" riportando da gennaio a meta ottobre, quelle città che hanno superato il limite di legge dei 35 giorni di sforamento, con una media giornaliera oltre i 50 microgrammi per metro cubo, previsto per le polveri sottili (PM10). Ma oltre al PM10, la cappa di smog che sta sovrastando la Pianura Padana e molte regioni del Nord Italia è composta anche di ossidi di azoto (NOx), la cui fonte principale ancora oggi è costituita dai trasporti

stradali e in particolare dalle auto. (...) Quando il livello di inquinamento invernale ed estivo è troppo elevato, occorre imporre limiti di velocità più bassi sulle strade urbane (dove il limite proposto di 30 km/h serve anche ad aumentare la sicurezza della mobilità ciclopedonale) e rivedere la velocità massima consentita anche su quelle extraurbane (70 km/h) e sulle autostrade (110 km/h). E soprattutto incentivare e potenziare il trasporto pubblico e quello su ferro, dare più spazio alla micromobilità e alle aree ciclopedonali che attraversano nelle diverse direttrici i centri urbani, sostenere una mobilità sostenibile e nuova con nuove risorse. Sono queste in sintesi le proposte antismog di Legambiente per ridurre le emissioni inquinanti legate alle auto e al traffico. (...) "L'emergenza smog - dichiara Rossella Muroli, presidente nazionale di Legambiente - è sempre più cronica. Il protocollo antismog firmato dal ministero dell'ambiente e da alcune regioni del Nord da solo non basta, perché in questa partita devono essere coinvolte tutte le città italiane mettendo in campo, in tempi brevi, interventi strutturati, concreti e coraggiosi che riguardano la messa al bando dei motori a diesel e dei veicoli più inquinanti, ma anche azioni incentrate sulla mobilità sostenibile, il trasporto pubblico per far in modo che le auto diventino l'ultima delle soluzioni possibili per gli spostamenti dei cittadini. Quello che serve è una strategia nazionale per la qualità dell'aria e allo stesso tempo un piano per la mobilità in città, accompagnato da studi accurati sulle fonti di emissione, eseguiti a scala locale e urbana, per pianificare le giuste politiche di intervento. Senza dimenticare che per città libere dallo smog e centri urbani sempre più smart, partecipativi e inclusivi servono anche azioni di rigenerazione e riqualificazione urbana, interventi di efficienza energetica, più spazi verdi e azioni a tutela del suolo. Di certo non serve appellarsi alla danza della pioggia per sperare che i livelli di PM10 si abbassino»; risulta agli interroganti che dal giorno 24 ottobre sia scattato, dopo 12 giorni di superamenti dei valori, il livello 2 delle misure temporanee per il blocco della circolazione delle auto più inquinanti. In particolare, in un articolo pubblicato in data 23 ottobre sul quotidiano *on line* "ilgiorno" si legge quanto segue: «Così prevede l'accordo di programma del bacino padano adottato il 9 giugno dalla Regione Lombardia con Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e il Ministero dell'Ambiente, a seguito del perdurare dei superamenti del limite dei 50 microgrammi per metro cubo delle polveri sottili Pm10 nell'area metropolitana di Milano registrati dalle centraline ARPA (Azienda regionale per la protezione dell'ambiente). Le nuove misure stabiliscono che dal lunedì alla domenica compresa, dalle 8:30 alle 18:30, è vietata la circolazione ai veicoli per il trasporto persone e alimentati a gasolio fino alla classe 4 inclusa, così anche per i veicoli per il trasporto merci alimentati a gasolio fino alla classe 3 compresa; divieto dalle 8.30 alle 12.30 per i veicoli trasporto cose Euro 4 diesel. Inoltre è vietato utilizzare sistemi di riscaldamento a legna che abbiano prestazioni sotto le 4 stelle, accendere falò, barbecue, fuochi d'artificio ed è obbligatorio ridurre di un grado centigrado la temperatura all'interno delle abitazioni. Il blocco resterà attivo fino a quando non verranno certificati da ARPA due giorni consecutivi di valori sotto i 50 microgrammi. (...) I divieti saranno in vigore a Milano, e nel Milanese, a Paderno Dugnano, Rozzano, Cernusco sul Naviglio, Pioltello, Cologno Monzese, Bollate, Cinisello Balsamo, Corsico, Legnano, San Donato Milanese, Rho, Segrate, Sesto San Giovanni, San Giuliano Milanese e Abbiategrasso. Nel Monzese, oltre al capoluogo di provincia, Brugherio, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Lissone, e Seregno; a Bergamo, a Brescia e, nel Bresciano, San Zeno sul Naviglio; a Cremona; Mantova e Lodi. Il primo livello, invece, si attiverà a Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno; a Como e Cantù; e a Lecco. Per Pavia e Vigevano si conferma il primo livello. (...) A Milano da lunedì 16 ottobre, nel capogruppo lombardo sono partite anche le nuove regole di Area C, la zona a traffico limitato del centro città a cui si accede con pagamento di un ticket. La circolazione nell'area è vietata a tutti i veicoli diesel euro 0, 1, 2, 3 e 4 senza filtro anti particolato classificati diesel leggeri»;

considerato che:

secondo i ricercatori del progetto Viias (valutazione integrata dell'impatto dell'inquinamento atmosferico sull'ambiente e sulla salute) «Si prevede che nel 2020 i decessi da smog saranno invece 45 ogni cento mila abitanti, cioè indicativamente 140. I numeri stanno dunque calando, ma nell'insieme e moltiplicati per tutti gli anni intermedi rimangono da bollettino di guerra e coinvolgono centinaia di

persone. Eppure, se si rispettassero i parametri e si riducessero le sostanze tossiche, sempre nel 2020 i morti da inquinamento potrebbero scendere a 26 ogni 100mila abitanti, pari a un'ottantina, significa una sessantina o il 40% di decessi in meno»;

per di più, il 19 ottobre il quotidiano "il Fatto Quotidiano" pubblicava un articolo che riportava la seguente notizia: «Stop degli Euro 3 diesel da ottobre a marzo solo dal 2018, stanziamenti per veicoli meno inquinanti e pratiche agricole a ridotte emissioni rimandate in molti casi a fine anno. E a questi si aggiungono processi di aggiornamento dei Piani per la qualità dell'aria che procedono a rilento. Dopo la firma a giugno scorso dell'accordo con il ministero dell'Ambiente, le Regioni padane procedono a singhiozzo nell'attuazione di misure concrete. Mentre la grande pianura italiana rimane l'area con l'inquinamento atmosferico più alto in Europa, molte politiche vengono rimandate, ammorbidite, congelate. (...) Così, quello che nelle parole del ministro Gian Luca Galletti rappresenta "un accordo importante" perché "per la prima volta le Regioni che insistono sulla Pianura Padana hanno concordato azioni omogenee ed integrate", per la presidente della rete di associazioni Cittadini per l'aria Anna Gerometta rimane "una foglia di fico: l'approccio di area vasta è sicuramente un successo, ma il livello di ambizione delle misure previste è bassissimo"»;

ancora, sul sito Legambiente si legge: «L'inquinamento atmosferico è l'alterazione delle condizioni naturali dell'aria, dovuta alle emissioni dei gas di scarico di autoveicoli, caldaie, centrali elettriche, fabbriche, impianti di incenerimento. Le sostanze inquinanti più diffuse in atmosfera sono il biossido di zolfo (SO₂), gli ossidi di azoto (NO_x), il monossido di carbonio (CO), l'ozono, il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le polveri (soprattutto il particolato di diametro inferiore a 10 milionesimi di metro, il Pm₁₀) e il piombo. Il problema dell'inquinamento atmosferico si concentra soprattutto nelle aree metropolitane, dove il traffico, gli impianti industriali e il riscaldamento degli edifici hanno effetti dannosi sulla qualità dell'aria e sulla salute degli abitanti. Uno degli inquinanti più pericolosi per l'uomo e più diffusi nelle città è il Pm₁₀: uno studio realizzato dall'Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che nei grandi centri italiani, a causa delle concentrazioni di particolato sottile superiori ai 20 µg/m³, muoiono oltre 8 mila persone ogni anno. E uno dei principali responsabili dell'inquinamento da Pm₁₀ è il traffico urbano: i trasporti stradali, infatti, producono più di un quarto del totale delle emissioni. E la metà circa degli ossidi di azoto, del monossido di carbonio e del benzene presenti nell'aria delle città. Per gli ossidi di zolfo, invece, la fonte primaria è il settore industriale, e soprattutto la produzione di energia, cui si devono i 3/4 del totale delle emissioni. Se il traffico urbano è il grande nemico dell'aria delle città, i maggiori responsabili sono soprattutto le automobili, che contribuiscono, sul totale emesso dal trasporto stradale, ad un terzo del Pm₁₀, al 40% circa degli NO_x, a due terzi del benzene e della CO₂»;

inoltre, un articolo pubblicato da "Quotidianosanità" il 20 ottobre evidenzia che l'inquinamento è la più grande causa ambientale della malattia e della morte prematura nel mondo di oggi e che le malattie causate dall'inquinamento sono state responsabili di circa 9 milioni di morti premature nel 2015 (il 16 per cento di tutte le morti in tutto il mondo) tre volte più di morti che da Aids, tubercolosi e malaria combinate e 15 volte più di tutte le guerre e altre forme di violenza. Nei Paesi più gravemente colpiti, la malattia correlata all'inquinamento è responsabile di più di una morte su quattro. L'articolo evidenzia che si tratta di «dati della Commissione Lancet sull'inquinamento e la salute di Philip Landrigan (Istituto Arnhold per la Salute Globale, Icahn School of Medicine a Mount Sinai, New York) e dei suoi colleghi, che evidenziano, come appena pubblicato dall'Oms, l'impatto che l'inquinamento ambientale ha sulla morte e la malattia e la necessità di aumentare la volontà politica se vogliamo affrontare efficacemente questo problema. L'Oms ha da tempo riconosciuto l'importante influenza che l'integrità ambientale ha sulla salute umana e lo sviluppo. "Sappiamo - scrivono Maria Neira, Michaela Pfeiffer, Diarmid Campbell-Lendrum, Annette Prüss-Ustün del Dipartimento di sanità pubblica, determinanti ambientali e sociali della salute dell'Oms - dalla valutazione più recente dell'impatto ambientale sulle malattie dell'Oms che almeno 12,6 milioni di persone muoiono ogni anno a causa di cause ambientali evitabili. Questo è quasi un quarto di tutte le morti annuali. I fattori principali di rischio ambientale dovuto all'influenza dell'inquinamento atmosferico sulle malattie non

trasmissibili incidono sulle spese sanitarie e consumano circa il 10% del prodotto interno lordo globale. (...) Quasi il 90% della popolazione che vive in città in tutto il mondo respira aria che non rispetta i limiti di qualità dell'Oms. Dal momento che la maggior parte della crescita della popolazione futura avrà luogo nelle città, l'espansione urbana deve essere progettata e progettata in modi che rendano le città un centro di salute e benessere. Le politiche settoriali specifiche come l'energia, la pianificazione urbana, i trasporti e le infrastrutture dovrebbero essere progettate e implementate con obiettivi chiari e tangibili per la salute e l'ambiente. (...) "In poche parole - commentano i responsabili Oms - le modalità di gestione delle minacce ambientali non sono più adatte al contesto di sviluppo. Abbiamo bisogno di un approccio diverso e di ulteriori strategie di controllo dell'inquinamento per fissare e regolare le soglie di emissione ambientali e per favorire un maggior utilizzo delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali. Ma l'inquinamento non è il principale fattore di malattia. L'inquinamento è un sintomo e una conseguenza non intenzionale di sviluppo malsano e insostenibile. Se vogliamo ridurre sostanzialmente l'onere ambientale globale delle malattie, dobbiamo agire ulteriormente a monte e affrontare i driver e le fonti di inquinamento per assicurare che le politiche e gli investimenti in materia di sviluppo siano sani e sostenibili e che le scelte che facciamo a tutti i livelli predispongano a un ambiente più sano e sicuro. In altre parole, dobbiamo andare oltre un approccio "do-no-harm" e garantire uno sviluppo migliore in modo attivo ed esplicito delle condizioni ambientali e sociali che danno origine alle popolazioni ea esporre la malattia". C'è un crescente slancio globale intorno all'accordo di Parigi sul cambiamento climatico, probabilmente uno dei trattati più importanti per la salute pubblica da decenni. Questo slancio, unitamente all'aumento della domanda globale per l'accesso universale all'energia pulita e allo sviluppo urbano più sostenibile, costituisce un'opportunità strategica per gli attori della salute per influenzare le politiche di sviluppo e gli investimenti che possono dare origine a importanti minacce ambientali per la salute»;

le suddette notizie risultano essere state confermate anche dal recente rapporto sulla qualità dell'aria in Europa per l'anno corrente, stilato dall'Agenzia europea dell'ambiente; ed invero da un articolo pubblicato sul sito "earthday" in data 19 ottobre si apprende quanto segue: «Il problema della qualità dell'aria continua ad affliggere la maggior parte delle città europee e i loro cittadini: secondo il rapporto "Air quality in Europe 2017" fatto dall'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) e presentato nel corso della Settimana Europea delle Regioni e delle Città 2017, circa 400.000 europei muoiono ogni anno prematuramente a causa delle particelle sottili. L'analisi è stata redatta analizzando i dati ufficiali del 2015 di oltre 2500 stazioni di monitoraggio presenti su tutto il territorio europeo ed è emerso che, nonostante la qualità dell'aria sia migliorata rispetto al passato grazie all'utilizzo di politiche più ecosostenibili e all'avanzamento tecnologico, ancora molto c'è da fare. (...) Anche in Italia la situazione non è rosea: si piazza al secondo posto nella classifica dei paesi che hanno il maggior numero di decessi causati dalla scarsa qualità dell'aria (79.820); il *record* invece è detenuto dalla Germania con 81.160 persone morte prematuramente. A rendere la situazione così drammatica nel nostro Paese è il non rispetto delle norme sui limiti massimi delle polveri sottili e a pagarne il prezzo più alto è il Nord per la presenza massiccia di industrie, agglomerati urbani e traffico automobilistico. Dal rapporto è infatti emerso che l'Italia è prima in classifica per i livelli di ozono e seconda per quelli di particolato atmosferico con un record per l'area di Milano in cui milioni di persone sono esposte ad un livello di inquinante superiore di quasi un terzo il limite di legge. Tutto questo inquinamento si ripercuote negativamente anche sull'economia perché causa un aumento delle spese mediche, una riduzione della produzione dei lavoratori e un danneggiamento del suolo, delle foreste, dei laghi e dei fiumi. (...) Inoltre, il trasporto pubblico, le centrali elettriche, l'industria e l'agricoltura rendono la situazione ancora più complessa: per quanto riguarda l'agricoltura, che causa l'emissione di notevoli quantità di gas ad effetto serra, ancora non sono adottate in maniera idonea quelle misure tecnicamente ed economicamente valide per ridurre la produzione di inquinanti atmosferici»;

considerato, altresì, che:

in data 8 febbraio 2017 veniva presentato l'atto di sindacato ispettivo 4-06965 a firma della prima

firmataria della presente interrogazione, rivolta ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute per sapere di quali dati ed informazioni essi fossero in possesso con riferimento alla valutazione della qualità dell'aria relativa all'intero territorio italiano e quali provvedimenti, anche normativi, intendessero adottare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, al fine di preservare la migliore qualità dell'aria compatibile con lo sviluppo sostenibile, nonché di scongiurare il verificarsi di ulteriori messe in mora *ex* articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, anche al fine di evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione i cui costi ed oneri sono e rimangono a carico dei cittadini italiani;

in data 31 marzo veniva pubblicata la risposta alla citata interrogazione al fascicolo n. 163, fornita dal Ministro dell'ambiente, il cui contenuto qui deve intendersi interamente riportato e trascritto; in particolare agli interroganti preme evidenziare le seguenti importanti dichiarazioni: «Per fronteggiare il problema dell'inquinamento atmosferico, si segnala che a livello nazionale, stante la competenza primaria delle Regioni in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria, il Ministero ha avviato da tempo una strategia condivisa con gli altri ministeri aventi competenza su settori emissivi quali trasporti, energia, inclusi gli usi civili, attività produttive ed agricoltura, per l'individuazione di misure da attuare congiuntamente nel territorio nazionale al fine di contrastare i reiterati superamenti delle concentrazioni limite di materiale particolato Pm10 e di biossido di azoto registrati in ampie zone del territorio nazionale. Il 14 dicembre 2016 è stata adottata infatti la direttiva 2016/2284/UE, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, la cosiddetta direttiva NEC (national emission ceilings), che stabilisce obiettivi di riduzione delle emissioni nazionali per gli inquinanti biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volami non metanici (COVNM), ammoniaca e polveri Pm2,5 da raggiungere entro il 2020 e il 2030. Tali obiettivi sono individuati come percentuali di riduzione delle emissioni dei singoli inquinanti rispetto ai valori registrati nel 2005 e mirano a garantire una riduzione generalizzata dell'inquinamento atmosferico sul territorio dell'Unione europea. La riduzione delle emissioni, necessaria a raggiungere gli obiettivi, deve essere perseguita tramite la predisposizione, l'adozione e l'attuazione di specifici "programmi di controllo" nazionali. (...) Tenuto conto che il recepimento della direttiva NEC dovrà avvenire entro la metà dell'anno 2018, un primo programma dovrà essere adottato entro la metà del 2019, da aggiornare, secondo quanto previsto dalla direttiva, ogni 4 anni. Al riguardo, si segnala che il 21 febbraio 2017 si è svolto presso questo Ministero, promotore dell'iniziativa, un confronto tra i ministeri a vario titolo coinvolti (trasporti, sviluppo economico, politiche agricole) per fare un punto sulla situazione sulle misure messe in campo di contrasto allo *smog*. L'obiettivo dei ministeri è accelerare il percorso di attuazione della direttiva europea NEC, che come detto prevede la definizione di un programma di misure nazionali per la qualità dell'aria e, allo stesso tempo, arrivare alla chiusura dei tavoli tecnici istituiti per nuove misure di contrasto allo *smog* nell'area del bacino padano»;

infine, a giudizio degli interroganti, desta preoccupazione la situazione venutasi a creare nel bacino padano, nonostante il leggero attuale miglioramento delle condizioni atmosferiche, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

quali misure di contrasto allo *smog* siano state sino ad oggi messe in campo e quali, nei limiti delle proprie attribuzioni e di concerto con gli enti competenti, intendano promuovere ed adottare, anche di carattere normativo e sanzionatorio, visto e appurato che l'inquinamento risulta essere la più grande causa ambientale dell'insorgere delle malattie e conseguentemente delle morti nel mondo, circostanze che, a parere degli interroganti, potrebbero essere scongiurate mediante una *governance* preventiva e financo riparatoria.

(4-08313)

[SAGGESE](#), [AMATI](#), [BERTUZZI](#), [D'ADDA](#), [Stefano ESPOSITO](#), [FASIOLO](#), [FAVERO](#), [MANASSERO](#), [MOSCARDELLI](#), [PEZZOPANE](#), [PUPPATO](#), [SPILABOTTE](#), [ZAVOLI](#) - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:

la vigilanza sugli studenti durante l'uscita dalla scuola è disciplinata ai sensi del decreto legislativo 16

aprile 1994, n. 297, recante il testo unico in materia di istruzione;
in particolare, l'articolo 10, comma 3, lettera *a*), affida al consiglio di circolo o di istituto il potere di adottare il regolamento interno del circolo o dell'istituto, che deve tra l'altro fissare le modalità per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza presso la scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;

da parte sua, il dirigente scolastico, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha precisi obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici, con conseguenti responsabilità in caso di incidente per carenze a lui imputabili allorché non abbia eliminato le fonti di pericolo, non abbia provveduto alla necessaria regolamentazione dell'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola, ovvero non abbia provveduto a far approvare un regolamento di istituto dall'organo collegiale competente, il consiglio d'istituto, così come disposto dal citato articolo 10, comma 3, lettera *a*);

la Corte di cassazione, I sezione civile, con sentenza n. 3074 del 30 marzo 1999, pronunciata nel merito, ha precisato che l'istituto d'istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate;

di recente, la stessa Cassazione, III sezione civile, con sentenza n. 21593 del 19 settembre 2017, ha ribadito che la responsabilità dell'istituto scolastico non viene meno per il solo fatto che il minore si trovi al di fuori degli edifici a seguito della conclusione delle attività didattiche, in quanto il personale scolastico ha l'obbligo di far salire e scendere gli alunni dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola, ivi inclusi quelli delle scuole medie, per cui l'obbligo di vigilanza si protrae allorché i mezzi di trasporto abbiano ritardo;

nel caso in cui il dirigente scolastico abbia disposto che gli alunni minorenni non possano uscire dalla scuola senza che un adulto lo abbia preso in consegna, il docente dell'ultima ora è tenuto ad accompagnare l'alunno fino all'uscita e, qualora non ci siano persone individuate per la consegna del minore, lo deve trattenere;

il docente che ha terminato il proprio orario di servizio, a questo punto, deve consegnare alla scuola, tramite il collaboratore scolastico in servizio, l'alunno e avvisare il dirigente scolastico;

il dirigente scolastico, o altro personale in sua vece, deve rintracciare i genitori e invitarli a "ritirare" il figlio;

se il genitore non è rintracciabile, la scuola deve avvisare i vigili urbani o i carabinieri per rintracciare i genitori; nel caso in cui sia impossibile contattare i genitori, la scuola consegna l'alunno agli stessi vigili perché venga trasportato presso la casa dei genitori o parenti delegati dai genitori;

considerato che:

mettere in atto quanto sopra richiede, da parte dell'istituzione scolastica, un'elevata quantità di risorse, ove si pensi solo agli straordinari quotidiani del personale scolastico, a tutto il personale docente che deve essere messo nelle condizioni di riconoscere i genitori o i delegati individuati per la consegna del minore, ai vigili o carabinieri impiegati, eccetera;

non si tiene in considerazione la volontà dei genitori di far percorrere il tragitto da scuola a casa in autonomia che, nella maggior parte dei casi, non va letta come una sorta di pigrizia rispetto al proprio ruolo di vigilanza, bensì come un desiderio di crescita e di responsabilizzazione dei figli, soprattutto nel caso di adolescenti presso le scuole medie;

nessuna norma precisa quando termina l'obbligo di vigilanza sugli alunni da parte dei docenti;

l'orientamento costante della giurisprudenza negli ultimi 20 anni esclude ogni azione diretta a richiedere ai genitori, o ad accettare da loro, l'autorizzazione (liberatoria) al rientro a casa degli alunni da soli o non accompagnati da soggetto maggiorenne;

in questa situazione poco chiara, le istituzioni scolastiche si ritrovano da un lato a dover ottemperare alle esigenze educative e organizzative delle famiglie, dall'altro a dover rispondere ai propri doveri di vigilanza sugli alunni;

ne è scaturita una paradossale situazione nelle quale alcuni istituti scolastici sono stati chiamati a

rispondere per fatti accaduti al di fuori degli edifici scolastici a minori che erano usciti senza essere prelevati da familiari adulti, mentre, in altri casi, alcuni genitori hanno denunciato le scuole per il reato di sequestro di persona, in quanto non avevano consentito l'uscita autonoma dei figli minori al termine delle lezioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire per sollecitare un superamento dell'attuale incertezza normativa, in modo da evitare la paradossale situazione nella quale le scuole siano chiamate a rispondere in sede civile e penale o per fatti accaduti al di fuori degli edifici qualora gli studenti minori escano autonomamente, o per il reato di sequestro di persona, nel momento in cui non permettano l'uscita autonoma dei figli minori al termine delle lezioni.

(4-08314)

[MORRA](#), [CRIMI](#), [ENDRIZZI](#), [LUCIDI](#), [PUGLIA](#), [GAETTI](#) - *Al Ministro della salute* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti si apprende da notizie di stampa ("gazzettadelsud" del 23 aprile 2014) che è deceduta C. G., la bambina di quattro anni e mezzo che "era stata portata quattro volte al pronto soccorso di Cosenza e per quattro volte era stata rimandata a casa";

considerato che, risulta agli interroganti:

nel corso della perizia legale i genitori della bambina riferivano che nella notte tra l'11 e il 12 aprile 2014 la piccola ha manifestato vomito improvviso "a spruzzo" seguito da crisi di pianto inconsolabile al punto tale che non è stato possibile proseguire nell'alimentazione, per cui alle ore 9.25 circa del 12 aprile 2014 si sono recati presso il pronto soccorso dell'ospedale "Annunziata" di Cosenza. Al *triage* viene assegnato codice verde e la piccola viene trasferita al pronto soccorso pediatrico. Qui la bambina viene sottoposta a visita generale e il medico asseriva che trattavasi di "influenza intestinale", evenienza molto frequente in quei giorni. Rassicurati i genitori rientravano al domicilio. Durante la giornata non riuscivano ad alimentare la bambina per ulteriori episodi di vomito; la sua sofferenza aumentava e piangeva in maniera inconsolabile, con crisi successive che si accompagnavano a "stretta dei pugni". Pertanto i genitori si recavano nuovamente presso il pronto soccorso, alle ore 22.14, ottenendo nuovamente codice verde. Un medico diverso rispetto al mattino eseguiva una ulteriore visita generale, senza alcun approfondimento, e indicava una terapia a base di "Biochetasi" supposte, confermando la diagnosi di influenza intestinale. Rientrati al domicilio la situazione rimaneva invariata per tutto il giorno successivo e malgrado i ripetuti tentativi telefonici non fu loro possibile rintracciare alcun pediatra;

il giorno seguente, 14 aprile 2014, portavano la bambina dalla pediatra di famiglia che non rilevò elementi di preoccupazione, malgrado l'addome fosse diventato gonfio e rigido e i genitori confermassero che da giorni la bambina non si alimentava; in serata, per il perdurare della situazione con ulteriore peggioramento delle condizioni, i genitori accedevano con la bambina per la terza volta al pronto soccorso pediatrico. Anche in questo caso veniva riconosciuto *trriage* con codice verde, e veniva svolta ancora una visita generale senza alcun approfondimento diagnostico e la bambina veniva rimandata al domicilio rassicurando i genitori sulle condizioni di salute, avvertendo che in caso di accesso febbrile bastava somministrare una Tachipirina. La giornata del 15 aprile 2014 trascorreva nelle medesime critiche condizioni e i genitori vigilavano sulla bambina nei termini loro suggeriti;

nel pomeriggio del 16 aprile 2014 subentrava uno stato febbrile accompagnato da prostrazione fisica della bambina, per cui la portavano nuovamente al pronto soccorso di Cosenza, ma nel tragitto le condizioni della bimba peggioravano ulteriormente, per cui al pronto soccorso pediatrico dell'Annunziata constatavano un grave stato di *shock* e di conseguenza la bambina fu inviata in sala operatoria per l'apposizione di un catetere venoso centrale, visto che le ripetute manovre non erano riuscite nell'incannulamento di una vena;

la bambina veniva finalmente ricoverata e i genitori informati che nelle fasi di intervento aveva subito un arresto cardiaco. Veniva tenuta in osservazione per quattro giorni presso il reparto di rianimazione, ed eseguiti diversi esami radiologici compresa una tomografia computerizzata (Tc); dopodiché la trasferivano all'ospedale Santobono di Napoli, in quanto meglio attrezzato;

appena giunta a Napoli, i medici immediatamente diagnosticavano alla bambina un blocco intestinale

legato a invaginazione intestinale da trattare prontamente con intervento chirurgico, eseguito prontamente con asportazione di tratto intestinale necrotico conseguente a invaginazione intestinale; malgrado il buon esito dell'intervento e il successivo trattamento in terapia intensiva, la bambina non usciva dal coma e, successivamente veniva constatata, nei termini di legge, la morte cerebrale. I genitori acconsentivano al prelievo degli organi a fini di donazione;

la famiglia, ritenendo che sussistevano gravi responsabilità mediche circa la gestione dei problemi di C. fin dal 12 aprile 2014, sporgeva denuncia presso l'autorità giudiziaria;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

l'esame dei dati provenienti dalla documentazione sanitaria raccordata agli elementi anamnestici riferiti dai genitori, evidenzia il concatenarsi di una serie di "superficialità" e di negligenze che hanno prodotto via via un quadro clinico complesso, fino al limite estremo dell'*exitus*;

seppur nella laconicità degli elementi di obiettività reperibili nei documenti, fin dall'inizio è stato sottovalutato il complesso sintomatologico chiaramente correlabile ad una situazione di invaginazione intestinale, così come riferito dai dottori che si sono occupati di C. G. a Napoli;

i medici del pronto soccorso pediatrico sembrerebbero aver violato la buona prassi medica che induce alla formulazione di una diagnosi anche a fronte di disamina differenziale tra varie patologie. In tutti gli accessi non viene posta diagnosi, ma solo una indicazione semeiologica "vomito solo", che per quanto si possa indicare come codifica a fini di remunerazione delle prestazioni (sistema DRG - *diagnosis related group*) non identifica alcuna diagnosi certa di patologia;

considerato infine che:

le linee guida in termini di possibilità/necessità di ricovero di bambini in accesso multiplo al pronto soccorso indicano con assoluta certezza che in caso anche di solo secondo accesso al pronto soccorso, per le stesse motivazioni, in assenza di elementi diagnostici adeguati, ovvero in presenza di genitori ritenuti poco capaci di attendere a un'efficace sorveglianza evolutiva, è obbligatorio ricoverare il paziente per una sorveglianza adeguata, sostegno delle funzioni vitali, approfondimento diagnostico. Tutto questo, a parere degli interroganti, è stato disatteso;

il giudice per le indagini preliminari, a termine dell'incidente probatorio, ha inteso approfondire ulteriormente gli aspetti clinici chiedendo ai sanitari del Santobono di Napoli elementi certi relativi alla diagnosi, avendo loro stessi proceduto a intervento chirurgico. Tutti hanno confermato la presenza di invaginazione intestinale quale *primum movens* causa del decesso della piccola C. G.;

nella puntata del programma televisivo "La vita in diretta", andata in onda l'8 maggio del 2014, Osvaldo Perfetti, direttore sanitario dell'ospedale Annunziata di Cosenza, dichiarava che la struttura già nel 2010 era in stato di emergenza, i medici avevano manifestato insieme ai cittadini per chiedere aiuto e che se fosse stata accertata l'invaginazione della bambina sarebbero stati presi dei provvedimenti all'interno della struttura e, presumibilmente, nei confronti dei dottori interessati, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e, qualora i fatti corrispondano al vero, se intenda, nei limiti delle proprie attribuzioni, attivarsi al riguardo;

se, viste le dichiarazioni del direttore sanitario, siano stati inviati gli ispettori preposti per verificare l'effettiva situazione presente nell'ospedale coinvolto e, qualora abbiano prodotto una relazione, se siano seguite iniziative volte a migliorare l'attività del presidio ospedaliero;

se, visto l'accertamento dell'invaginazione da parte dei dottori di Napoli, non ritenga di assumere gli opportuni provvedimenti così come auspicato dal direttore sanitario Perfetti.

(4-08315)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-04082, della senatrice Blundo e del senatore Puglia, sull'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dei docenti tecnico pratici.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 767a seduta pubblica del 22 febbraio 2017, a pagina 44, dopo la seconda riga, inserire il seguente testo:

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Aiello, Airola, Albano, Albertini, Amati, Amidei, Angioni, Anitori, Arrigoni, Astorre, Augello, Auricchio, Azzollini

Barani, Barozzino, Battista, Bellot, Bencini, Berger, Bernini, Bertacco, Bertorotta, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bisinella, Blundo, Boccardi, Bocchino, Bonaiuti, Bondi, Bonfrisco, Borioli, Bottici, Broglia, Bruni, Bubbico, Buccarella, Buemi, Bulgarelli

Calderoli, Caleo, Caliendo, Campanella, Candiani, Cantini, Capacchione, Cappelletti, Cardello, Cardinali, Carraro, Casaletto, Casini, Castaldi, Catalfo, Cattaneo, Centinaio, Ceroni, Cervellini, Chiavaroli, Ciampolillo, Cioffi, Cirinnà, Cociancich, Collina, Colucci, Comaroli, Compagnone, Consiglio, Conte, Conti, Cotti, Crimi, Crosio, Cucca, Cuomo

D'Adda, D'Ali, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ambrosio Lettieri, D'Ascola, De Biasi, De Cristofaro, De Petris, De Pietro, De Pin, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Di Maggio, Dirindin, Donno

Endrizzi, Esposito Stefano

Fabbri, Falanga, Fasano, Fasiolo, Fattori, Fattorini, Favero, Fazzone, Fedeli, Ferrara Elena, Ferrara Mario, Filippi, Filippin, Finocchiaro, Fissore, Floris, Formigoni, Fornaro, Fravezzi

Gaetti, Gasparri, Gatti, Giannini, Ginetti, Giovanardi, Girotto, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti

Ichino, Iurlaro

Lai, Langella, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lezzi, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Eva, Longo Fausto Guilherme, Lucherini, Lucidi, Lumia

Malan, Manassero, Manconi, Mancuso, Mandelli, Mangili, Maran, Marcucci, Margiotta, Marin, Marinello, Marino Luigi, Marino Mauro, Martelli, Marton, Mattesini, Maturani, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter, Mazzoni, Messina, Migliavacca, Milo, Mineo, Minniti, Minzolini, Mirabelli, Molinari, Montevecchi, Monti, Morgoni, Moronese, Morra, Moscardelli, Mucchetti, Munerato, Mussini

Naccarato, Napolitano, Nencini, Nugnes

Orellana, Orrù

Padua, Pagano, Pagliari, Paglini, Pagnoncelli, Palermo, Palma, Panizza, Parente, Pegorer, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Pezzopane, Piccinelli, Pignedoli, Pizzetti, Puglia, Puglisi, Puppato Quagliariello

Ranucci, Razzi, Repetti, Ricchiuti, Rizzotti, Romani Maurizio, Romani Paolo, Romano, Rossi Gianluca, Rossi Mariarosaria, Rossi Maurizio Giuseppe, Russo, Ruta, Ruvolo

Sacconi, Saggese, Sangalli, Santangelo, Santini, Scalia, Scibona, Scilipoti Isgrò, Scoma, Serafini, Serra, Sibia, Silvestro, Simeoni, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti, Stefani, Stefano, Susta

Tarquinio, Taverna, Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tosato, Tronti, Turano

Uras

Vaccari, Vacciano, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte, Villari, Volpi Zanda, Zandoni, Zavoli, Zeller, Zin, Zizza, Zuffada.

Nel Resoconto stenografico della 904a seduta pubblica del 24 ottobre 2017, a pagina 118, sotto il titolo "Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti", alla prima riga del terzo capoverso, sostituire le parole: "dell'Autorità portuale di Augusta" con le seguenti: "dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI)".

